

SENATO DEL REGNO

RESOCONTI
DELLE DISCUSSIONI

XXX LEGISLATURA

1^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

ANNO 1940 (XVIII-XIX)


VOLUME PRIMO

(Assemblea plenaria – Commissioni legislative di Finanza, degli Affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale, degli Affari interni e giustizia).


ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1941-XIX







SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XIII^a RIUNIONE

LUNEDÌ 6 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Maragliano, Antona Traversi Grismondi, Dentice di Frasso, Nicastro, Torre, Fantoli, Soler, Sanarelli, Del Vasto, Fioretti, Passerini Angelo, Scotti) <i>Pag.</i>	345
PRESIDENTE	345
GRANDI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	348
Commissari:	
(Conferma nella carica di commissari alla Cassa depositi e prestiti dei senatori Luciolli, Bonardi e Sitta: nomina a rappresentante del Senato, nella Commissione di vigilanza sul debito pubblico, del senatore Scavonetti)	343
Commissione per la riforma dei Codici	343
Congedi	337
Contratti registrati dalla Corte dei Conti	343
Convalida di senatore	348
Costituzione e modificazioni di Commissioni	341
Disegni di legge:	
(discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (623). — (<i>Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni</i>)	348
JOSA	348
BONARDI	352
FELICI	356
BENNICELLI	360
MARTIN-FRANKLIN	362
DE CAPITANI	368
DI FRASSINETO	373
FARINA MATTIA	376

GUADAGNINI	378
VASSALLO	379
TODARO	381
Dono del Duce al Senato	339
Giuramento di senatore	348
Interrogazioni:	
(Annuncio)	384
(Risposta scritta)	388
Omaggi	343
Per la nascita dell'A. R. la Principessa Maria Gabriella	338
PRESIDENTE	338
Ringraziamenti	340
Variazioni nella composizione del Governo:	
(Nomina del Consigliere nazionale Putzolu Antonio a Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia)	339
Verbale di deposito negli archivi del Senato	338

La riunione ha inizio alle ore 9.

BENNICELLI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Bacci per giorni 10; Bada-

loni per giorni 15; Barbi per giorni 15; Bastico per giorni 15; Belluzzo per giorni 7; Biscaretti Roberto per giorni 15; Bobbio per giorni 15; Calisse per giorni 15; Cantù per giorni 15; Chersi Innocente per giorni 15; Coffari per giorni 15; Dallolio per giorni 4; Di Rovasenda per giorni 8; Emo Capodilista per giorni 15; Federzoni per giorni 15; Ferrari Giuseppe Francesco per giorni 15; Foschini Luigi Maria per giorni 15; Gentile Giovanni per giorni 4; Gigante per giorni 15; Gualtieri per giorni 2; Imberti per giorni 5; Ingianni per giorni 15; Jacobini per giorni 5; Marcello per giorni 15; Masnata per giorni 15; Marozzi per giorni 1; Matarazzo per giorni 15; Mattiolo per giorni 5; Maury di Morancez per giorni 15; Messedaglia per giorni 5; Montresor per giorni 2; Montuori Luca per giorni 15; Nasi per giorni 15; Odero per giorni 15; Passerini per giorni 15; Poss per giorni 1; Prampolini per giorni 1; Puricelli per giorni 8; Romano Avezzana per giorni 1; Ronco per giorni 15; Silj per giorni 15; Silvestri Giovanni per giorni 15; Solari per giorni 5; Tusini per giorni 15; Valerio per giorni 15; Venturi per giorni 15; Versari per giorni 6; Viale per giorni 6; Vicini Marco Arturo per giorni 6.

**Per la nascita
dell'A. R. la Principessa Maria Gabriella.**

PRESIDENTE. Il 24 dello scorso mese di febbraio l'Augusta Casa dei Principi di Piemonte è stata rallegrata dalla nascita, avvenuta nel Palazzo Reale di Napoli, dell'Altezza Reale la Principessa Maria Gabriella di Savoia: sicuro di interpretare i sentimenti unanimi dell'Assemblea, appena ricevuto il faustissimo annunzio, ho espresso in nome Vostro alle Maestà degli amatissimi Sovrani ed alle Altezze Reali i Principi di Piemonte le felicitazioni più calorose ed i voti più fervidi del Senato, il quale, come in ogni altro fausto avvenimento della dinastia di Savoia, ha partecipato nel modo più vivo e sentito al giubilo di tutta la Nazione ed alla gioia della Reale Famiglia. La Maestà del Re Imperatore e l'Altezza Reale il Principe di Piemonte hanno espresso

i Loro ringraziamenti per i voti Loro manifestati dall'Assemblea, in cui nome sono lieto di rinnovare oggi l'attestazione dei più fervidi e devoti sentimenti augurali per la prosperità dell'Augusta Casa di Savoia e del nuovo vaghissimo fiore venuto ad allietarla. (*Applausi vivissimi*).

Saluto al Re!

L'Assemblea risponde con grido unanime:
Viva il Re!

Verbale di deposito negli Archivi del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valagussa di dare lettura del verbale di deposito dell'atto di nascita dell'A. R. la Principessa Maria Gabriella, Giuseppa, Adalgonda, Adelaide, Margherita, Ludovica, Felicità, Gennara, figlia delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte.

BENNICELLI, *segretario*. Il giorno ventisette del mese di febbraio millenovecentoquaranta, diciottesimo dell'Era Fascista, nella Sala detta di Coligny al primo piano del Palazzo Reale in Napoli, procedevasi da Sua Eccellenza il Conte Avvocato Giacomo Suardo, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla rogazione dell'Atto di Nascita di Sua Altezza Reale la Principessa MARIA GABRIELLA, GIUSEPPA, ADELGONDA, ADELAIDE, MARGHERITA, LUDOVICA, FELICITA, GENNARA, figlia delle Loro Altezze Reali il Principe UMBERTO DI SAVOIA, Principe di Piemonte, Principe Ereditario d'Italia, e la Principessa MARIA GIUSEPPINA DEL BELGIO, Principessa di Piemonte, nei due Registri originali degli Atti di Nascita della Reale Famiglia. Di questi, quello custodito nell'Archivio del Senato del Regno era stato il giorno diciassette febbraio millenovecentoquaranta, diciottesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinata alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia; l'altro, custodito nell'Archivio del Regno era stato il medesimo giorno diciassette febbraio millenovecentoquaranta, diciottesimo dell'Era Fascista, consegnato al Segretario Generale del

Senato del Regno dal Soprintendente all'Archivio del Regno e a questi restituito il giorno ventotto febbraio millenovecentoquaranta, diciottesimo dell'Era Fascista, giusta l'unita dichiarazione del Soprintendente stesso.

Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto nell'articolo trentotto dello Statuto del Regno, sono oggi, ventinove febbraio millenovecentoquaranta, diciottesimo dell'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale, convenuti il Conte Avvocato Giacomo Suardo, Presidente del Senato del Regno, il Principe Fulco Ruffo di Calabria, Senatore Questore del Senato del Regno ed il Segretario Generale del Senato del Regno, Dottor Professor Annibale Alberti, ed, aperta la cassaforte suddetta, si è quivi riposto il Registro degli Atti di Nascita della Reale Famiglia, procedendosi poi alla chiusura della cassaforte medesima.

E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima riunione in Assemblea Plenaria del Senato del Regno.

Il Presidente del Senato del Regno

GIACOMO SUARDO.

Il Senatore Questore

FULCO RUFFO DI CALABRIA.

Il Segretario Generale del Senato del Regno

ANNIBALE ALBERTI.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
E ARCHIVIO DEL REGNO

Roma, 28 febbraio 1940-XVIII.

Con la presente dichiaro d'aver ricevuto in restituzione dal Sig. Segretario Generale del Senato del Regno, Cancelliere per gli Atti di Stato Civile della Real Famiglia, il Registro degli Atti Civili di nascita della stessa Reale Famiglia.

Il Soprintendente

EMILIO RE.

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Generale del Senato del Regno

A. ALBERTI.

Dono del Duce al Senato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Duce, con generosa concessione, ha disposto che il Codice contenente gli Statuti del Comune di Predappio del 1383, già custodito dall'Archivio di Stato di Firenze, venga conservato presso la Biblioteca del Senato, arricchendo così la nostra cospicua raccolta di Statuti. Appena ho avuto notizia della preziosa concessione, ho espresso al Duce i sentimenti di gratitudine di tutti i camerati e l'orgoglio del Senato per tale prova di alta fiducia, assicurando che il Senato provvederà con ogni cura perchè questo singolare cimelio, che trae il suo alto interesse storico dal luogo sacro a tutti gli italiani, sia conservato e illustrato nel modo più degno.

Il Senato ha fatto eseguire delle copie fotografiche dell'intero Codice, la prima delle quali è stata da me personalmente offerta al Duce; un'altra è stata solennemente consegnata al Podestà del Comune di Predappio, in occasione del recente pellegrinaggio della Presidenza del Senato; la terza infine sarà conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze, in luogo dell'originale.

Gli Statuti di Predappio saranno pubblicati ed illustrati, col concorso del Senato, nel *Corpus Statutorum Italicorum*.

Saluto al Duce!

L'Assemblea unanime risponde: A noi!

Variations nella composizione del Governo.

PRESIDENTE. Comunica che, con decreto del 5 marzo 1940-XVIII, Sua Maestà il Re Imperatore ha nominato, su proposta del Duce, il consigliere nazionale dottor Antonio Putzolu Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Bollati, Bombi, Ginori Conti, Niccolini, Tosti di Valminuta, Cagnetta, Borletti D'Arosio, Faggella, Mazzoccolo, Passerini Angelo, ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti;

« Roma, 11 gennaio 1940-XVIII.

« Eccellenza,

« Mi faccio interprete presso l'E. V. della gratitudine dei miei parenti, Le esprimo i sensi della mia particolare riconoscenza e della mia alta considerazione.

Dev.ma

« Attilia Torelli ».

« Gorizia, 25 dicembre 1939-VXIII.

« Eccellenza,

« Riceviamo la copia del Resoconto della seduta del 20 dicembre e ringraziamo sentitamente per la cortese comunicazione e le espressioni di condoglianze Vostre, Illustre Presidente, e della Alta Assemblea.

« Con ossequi

« Argia Bombi e famiglia ».

« Firenze, 27 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« Ho ricevuto la Vostra lettera del 20 corrente con la copia del resoconto della Assemblea Plenaria del Senato del Regno del 20 corrente e, anche a nome della Famiglia, Vi prego gradire i sentimenti della nostra commossa riconoscenza per le nobili parole con le quali avete voluto rievocare la cara figura del nostro amato Estinto.

Vi prego, Eccellenza, di voler gradire, con i miei rinnovati ringraziamenti, i miei migliori saluti.

« Giovanni Ginori Conti ».

« Ferrara, 24 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« La vedova del Senatore Pietro Niccolini esprime i più vivi e sentiti ringraziamenti per

la bella commemorazione fatta dall'E. V. alla Camera Alta che con nobili parole ha fatto rivivere la vera personalità del compianto suo marito.

« Con animo grato.

« Vittoria Bevilacqua ved. Niccolini ».

« Roma, 21 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« A nome anche dei miei figli ringrazio V. E. di avermi voluto mandare il resoconto della riunione in cui si è commemorato il nostro caro estinto, gratissima ancora per le condoglianze che V. E. ha voluto trasmetterci e nome dell'Assemblea.

« Con ossequi.

« Anna Tosti di Valminuta ».

« Roma, 22 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« Ringraziamo con particolare, commossa gratitudine delle notevoli parole di elogio che l'Eccellenza Vostra si è compiaciuto avere per il nostro compianto congiunto, sen. Luigi Cagnetta, che per oltre un ventennio si onorò partecipare all'Assemblea dall'Eccellenza Vostra così egregiamente presieduta.

« Vogliate, Eccellenza, gradire le espressioni della nostra devozione.

« Adelia e Casimiro Cagnetta ».

« Milano, 22 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« Le nobili parole con le quali V. E. ha onorato, nell'Alto Consesso, la memoria di mio Padre, sono per me ragione di commossa fierezza. Anche a nome di mia Madre Vi sono infinitamente grato.

« Accogliete l'espressione del mio più vivo ossequio.

« Conte dr. Aldo Borletti D'Arosio ».

« Roma, 22 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« Commossi ringraziano Vostra Eccellenza ed Assemblea tutta tributo recato memoria nostro estinto.

« Famiglia Faggella ».

« Roma, 22 dicembre 1939-XVIII.

« Eccellenza,

« nel nostro immenso dolore grande conforto ci ha recato la vostra alta parola rievocatrice del mio compianto zio. Nel rinnovarvi, Eccellenza, a nome mio e della mia famiglia, i più vivi ringraziamenti Vi prego di rendervi interprete dei nostri grati sentimenti presso l'Assemblea dei Senatori.

« Gradite, pertanto, Eccellenza la espressione del mio profondo ossequio.

« Della E. V. devotissimo

« Michele Mazzoccolo ».

« Brescia, 7 maggio 1940-XVIII.

« A voi, Ecc.mo Presidente, che voleste con nobili parole rievocare davanti codesto Alto Consesso la figura dell'amatissimo mio zio, Angelo Passerini, giunga l'espressione della mia viva riconoscenza.

« Dev.mo

« Avv. Bortolo Rampinelli ».

Costituzione e modificazioni di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in seguito alla riforma del Regolamento giudiziario del Senato, approvata nella riunione pubblica del 21 dicembre 1939-XVIII, ed in base agli articoli 7, 22, 26 e 61 del Regolamento giudiziario stesso, ho così costituito le Commissioni dell'Alta Corte di Giustizia:

Commissione d'istruzione: Scavonetti, presidente; Castelli, Montefinale, Messa e Gismondi, membri effettivi; Lago, Bastianelli Raffaele, Petrone Silvio, Burzagli, Anselmi, Di Marzo, Coffari, Fagiolari, Genovesi e Innocenti, membri supplenti.

Commissione d'appello: Gasperini Gino, presidente; Facchinetti, Lissia, Petrone Michele, Amantea, Quarta, Motta, membri effettivi; Giordano, Barcellona, Graziosi, Moresco, Bucci, Medolaghi, Ferrari Pallavicino, Dall'Ora, Bono, Morelli, membri supplenti.

Commissione per il giudizio: Ago, Agostini, Asinari di Bernezzo, Bacci, Bastianelli Giusep-

pe, Bastico, Bevione, Bianchini, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Cogliolo, Contarini, Cozza, D'Achiardi, Denti Amari di Pirajno, De Vito, Ducci, Fabri, Foschini Antonio, Gabba, Gambardella, Gasparini Jacopo, Gazzera, Grossi, Guaccero, Guadagnini, Imperiali, Liotta, Marciano, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Miraglia, Mori, Nomis di Cossilla, Occhini, Ovio, Pignatti Morano di Custozza, Piola Caselli, Quilico, Raineri, Romano Santi, Rossini, Rota Francesco, Russo, Santini, Santoro, Sarrocchi, Sirianni, Solari, Spez-zotti, Tofani, Trigona, Tullio, Vacca Maggioni, Versari, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

In base alle facoltà conferitemi dagli articoli 3 e 4 del Regolamento, ho poi proceduto a varie modificazioni nella composizione della Commissione di finanza e delle altre Commissioni legislative, le quali risultano ora formate nel modo seguente:

Commissione di finanza.

Presidente: Bevione

Vice Presidenti: Scialoja — Bianchini

Segretari: Sitta — Sandicchi

Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cini, Cipolla, Cozza, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Gazzera, Giuria, Ingianni, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marcello, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Trigona, Vicini Antonio, Zupelli.

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale.

Presidente: Orsini Baroni

Vice Presidenti: Sailer — Contarini

Segretari: Majoni — Brezzi

Agnelli, Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Ar-

lotta, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Cantù, Cavazzoni, Contarini, Conti, De Martino Giacomo, Fracassi, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Locatelli, Majoni, Merlika Kruja, Mezzi, Orsi, Orsini Baroni, Piccio, Pignatti Morano di Custozza, Pitacco, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Senni, Silvagni, Sitta, Tacconi, Targetti, Tullio, Visconti di Modrone.

Commissione degli affari interni e della giustizia.

Presidente: Guadagnini

Vice Presidenti: Guaccero — Facchinetti

Segretari: Pujia — Renda

Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Beretta, Bocchini, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Castellani, Celesia, Chersi Innocente, Cogliolo, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Geremicca, Gheresi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marciano, Marracino, Masnata, Milano Franco d'Aragona, Morelli, Mormino, Mosconi, Mosso, Noseda, Oviglio, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa, Viale, Vicini Marco Arturo, Vigliani.

Commissione degli affari dell'Africa Italiana.

Presidente: Gasparini Jacopo

Vice Presidenti: Millosevich — Santini

Segretari: Lago — Trivelli

Appiotti, Beverini, Bollati, Bongiovanni, Calcagno, Calletti, Casanuova, Cei, Cicconetti, Coralli, De Cillis, Della Gherardesca Giuseppe, Durini di Monza, Gabba, Gallarati Scotti, Gasparini Jacopo, Grazioli, Gualtieri, Guidotti, Innocenti, Lago, Libertini Gesualdo, Loffredo, Malladra, Mancini, Mezzetti, Millosevich, Miraglia, Nicolis di Robilant, Nobili, Puricelli, Santini, Sirovich, Somma, Tournon, Trivelli, Venino, Volpi di Misurata.

Commissione delle Forze Armate.

Presidente: Ferrari Giuseppe Francesco

Vice Presidenti: Ducci — Lombard Vincenzo

Segretari: Montefinale — Campioni

Acquarone, Ago, Amantea, Asinari di Ber-

nezzo, Baistrocchi, Banelli, Barzini, Bastianelli Giuseppe, Bastico, Bernotti, Bobbio, Bucci, Campioni, Clerici, Conz, Dall'Ora, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Ducci, Emo Capodilista, Farina Ferdinando, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giuseppe Francesco, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Graziosi, Grossi, Guidi Francesco, Lombard Vincenzo, Marinetti, Minale, Moizo, Montefinale, Nasi, Nomis di Cossilla, Pugnani, Riccardi, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Salucci, Sani, Scipioni, Solari, Spiller, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Vacca Maggiolini, Valli, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare.

Presidente: Belluzzo

Vice Presidenti: Bodrero — Moresco

Segretari: Curatulo — Gigante

Adinolfi, Alberti, Alessandri, Badaloni, Barbi, Bardelli, Bazan, Belluzzo, Bodrero, Cappa, Cardinali Giuseppe, Cian Vittorio, Columba, Contini Bonacossi, Crispolti, Curatulo, D'Achiardi, De Riseis, De Santis, Di Marzo, Fedele, Federzoni, Festa, Galli, Gatti Girolamo, Gentile Giovanni, Gigante, Giordano, Giovvara, Giuliano Balbino, Goidanich, Leicht, Mambretti, Marro, Mazzoni, Micheli, Montessor, Moresco, Morgagni, Muscatello, Orano, Ovio, Pende, Pepere, Perez, Petrone Michele, Quarta, Romano Michele, Rubino, San Martino, Spasiano, Spolverini, Tolomei, Tusini, Venturi, Versari, Vicario, Vinassa de Regny, Vinci, Viola, Zerboglio.

Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Presidente: Lissia

Vice Presidenti: De Vito — Cozza

Segretari: Di Donato — Milani

Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Bergamasco, Biscaretti Roberto, Bono, Catalano, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Chiarini, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cimati, Ciruolo, Colosimo, Corsi, Cozza, Crispo Moncada, Dalorso, D'Aquino, De Feo, De Marinis, De Martino Augusto, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Donato, Di Martino Gerardo, Di Rovasenda, Drago, Falcetti, Foschini Antonio, Gaggia

Achille, Gambardella, Giuli Rosselmini Gualandi, Larcher, Lissia, Lombardi Luigi, Milani, Moris, Orlando, Ronco, Sagramoso, Saporiti, Sili, Tassoni, Theodoli, Vassallo.

Commissione dell'agricoltura

Presidente: Prampolini

Vice Presidenti: Bonardi — Strampelli

Segretari: Josa — Giusti del Giardino

Abbate, Alessandrini, Bennicelli, Biscaretti Guido, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Borriani, Borromeo d'Adda, Calisse, D'Amato, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca Ugolino, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Faina, Farina Mattia, Frascchetti, Giusti del Giardino, Guidi Fabio, Josa, Leopardi, Marescalchi, Marinelli de Marco, Marozzi, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Menozzi, Messedaglia, Montuori Raffaele, Mori Primo, Morisani, Moroder, Novelli, Nunziante, Occhini, Pasolini dall'Onda, Peglion, Penna, Perris, Prampolini, Pucci, Romano Avezzana, Romeo delle Torrazze, Rossi, Rota Francesco, Sampieri, Sarrocchi, Scaduto, Serpieri, Spada Potenziani, Strampelli, Tesio, Todaro, Torlonia, Verlaci, Zamboni.

Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Presidente: Gatti Salvatore

Vice Presidenti: Bocciardo — Trigona

Segretari: Concini — Tofani

Appiani, Arnoni, Bartolini, Betti, Bocciardo, Botturini, Burgo, Cantarano, Celi, Coffari, Concini, Cosentino, Crespi Mario, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Lella, Donzelli, Fagiolari, Falck, Gai, Gaslini, Gatti Salvatore, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Giardini, Gismondi, Goggia Francesco, Imberti, Jacobini, Marzano, Messa, Montagna, Petrillo, Quilico, Rebusa, Salazzar, Santoro, Scodnik, Silvestri Euclide, Spezzotti, Tofani, Treccani, Trigona, Varzi, Velani.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in base alla facoltà conferitami dall'articolo 3 del Regolamento del Senato, ho confermato i

senatori Lucioli, Bonardi e Sitta nella carica di Commissari alla Cassa Depositi e Prestiti per l'anno 1940-XVIII.

Comunico altresì di aver nominato il senatore Scavonetti rappresentante del Senato nella Commissione di vigilanza sul debito pubblico per la corrente legislatura.

Commissioni per la riforma dei Codici.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione delle Assemblee legislative, costituita a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, ha trasmesso il parere che alla Commissione medesima era stato richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, sul progetto del Codice di procedura civile e sulle disposizioni per l'attuazione del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » e disposizioni transitorie.

Comunico altresì che in adempimento all'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, numero 2153, ho chiamato il senatore Enea Nosedà a coprire un posto resosi vacante nella Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto dell'ordinamento giudiziario militare.

Contratti registrati dalla Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco dei contratti registrati dalla Corte medesima durante l'esercizio finanziario 1938-39 e per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valagussa di dar lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato.

VALAGUSSA, *segretario:*

Senatore Antonio Albertini: *Per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 30 ottobre XVIII.* Roma, 1939.

Gino Bandini: *Spagna e Sardegna nel 1860.* Bologna, 1939.

Carlo Galassi Paluzzi: *Per una bibliografia critica del Risorgimento in Roma.* Bologna, 1939.

Senatore Luigi Messedaglia: *Antonio Tirabosco e i suoi « solinghi ricessi » di centro.* Verona, 1939.

Senatore Gastone Di Mirafiori: *La Provincia di Cuneo e le sue valli.* Torino, 1939.

Senatore Umberto Silvagni:

1° *Les revendications nationales italiennes au Congrès de la Paix.* Rome, 1919;

2° *Per Roma e per l'Italia nel bimillenario d'Augusto.* Roma, 1937;

3° *Per la ricerca e gli scavi dei campi di battaglia romani in Italia.* Roma, 1937;

4° *Il campo di battaglia di Canne ritrovato nell'anno MMDCXCII ab Urbe condita.* Roma, 1938;

5° *Fra gli orrori della storia.* Milano, 1931.

Senatore Francesco Salata:

1° *Da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II.* Roma, 1935;

2° *Consiglio di Stato e Consiglio di Conferenza nel regno di Carlo Alberto.* Padova, 1939;

3° *Il matrimonio della Principessa Maria Cristina di Savoia nel Diario di Re Carlo Alberto e in altri documenti inediti.* Milano, 1939;

Agostino Lanzillo:

1° *Preliminari ad una economia di guerra.* Padova, 1939;

2° *Relazioni fra il Cantillon e il Galiani.* Torino, 1939.

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *Almanacco agrario italiano.* 1940, anno XVIII (voll. 2);

2° *Fiducia nell'avvenire. Comunicazione radiodiffusa.* Milano, 1939.

Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano: *Il nuovo Ospedale Maggiore di Milano.* Milano, 1939.

Senatore Pietro Ago: *Le colonie Spagnuole.* Roma, 1939.

Senatore Gino Ducci: *La situazione in Estremo Oriente.* Roma, 1940.

Senatore Francesco Pujia: *Ammissione e promozioni dei Magistrati. Appunti sull'ordinamento giudiziario.* Roma, 1940.

Giacomo Paulucci Di Calboli: *Il Marchese di San Giuliano.* Roma, 1940.

Senatore Vittorio Cian:

1° *Abate Carlo Innocenzo Frugoni.* Urbino, 1939;

2° *Vincenzo Monti. (Postille ad una relazione su « L'idea unitaria del Risorgimento »).* Torino, 1939.

Senatore Nicola Festa:

1° *Umanesimo. Seconda edizione.* Milano, 1940;

2° *La letteratura nell'età di Augusto.* Roma, 1938;

3° *La religione greca fino ad Alessandro.* Roma, 1939.

4° *Grammatica Greca. 2^a ediz., voll. 2.* Palermo, 1940.

Senatore Giuseppe Rota: *Annali della Vasca Nazionale per le esperienze di Architettura navale. Vol. VIII.* Roma 1939.

Monte dei Paschi di Siena:

Lusini V., *Il Duomo di Siena.* Siena, 1939.

Cassa di Risparmio di Ferrara:

1° *Pietro Niccolini: L'agricoltura ferrarese. Cenni storici.* Ferrara, 1939.

2° *Pietro Niccolini. 1939-XVIII.*

Ottorino Montenovesi: *San Lorenzo in Panisperna.* Roma, 1939.

Benvenuto Donati: *Pubblicazioni. 1907-1937.*

Enrico Damiani. *Breve storia della Bulgaria dalle origini ai nostri giorni.* Roma, 1939.

Riccardo Filangieri: *Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel Nuovo. Vol. I-IV.* Napoli, 1936-1940.

Romolo Trinchieri. *Consuetudini e contratti pastorizi nell'Appennino Abruzzese e nell'Agro romano.* Firenze, 1940.

Francesco Consalvo: *S. Francesco e Santa*

Chiara d'Assisi Raccolta di note biografiche.
2^a Edizione. Roma, 1940.

Filippo Pennavaria: *L'assistenza di malattia ai lavoratori del commercio nel decennio 1930-1939.* Roma 1939. (Collana di studi del decennale diretta da F. Pennavaria).

Bruno Coccani: *La pesca italiana.* Roma, 1940.

Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende industriali. Roma: *Primo Congresso nazionale per lo sviluppo dell'Istruzione tecnica professionale. Venezia, 13-15 ottobre 1939-XVII. Relazioni e relazione generale.*

Senatore Antonio Scialoja: *Un precedente medioevale dei «pools» marittimi.* Roma, 1940.

Senatore Giovanni Treccani: *Enciclopedia italiana Treccani. Idea - Esecuzione - Compimento.* Milano, 1940.

Senatore Pier Silvestro Leicht: *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico. Lezioni.* 2^a edizione. Milano, 1940.

Albano Sorbelli: *La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio nell'anno 1938.* Bologna, 1939.

Enrico Turolla:

1° *Operette fantastiche.* Firenze, 1936;

2° *Guerra - Poemetto.* Firenze, 1936;

3° *La conquista del Sover. Poemetto.* Firenze, 1940;

4° *Deserto speranza.* Firenze, 1940.

Luigi Bartocetti: *Precursori e combattenti per l'indipendenza e grandezza d'Italia.* Seconda edizione. Roma, 1939.

Pontificio Ateneo Lateranense. Roma:

1° *Ordo Anni Academici 1939-40.* Romae, 1939;

2° *Commentarium. 1939-1940.*

Senatore Concino Concini: *Le origini e le finalità delle banche popolari.* Roma, 1939.

Antonio Amendola De' Tebaldi:

1° *Dux Lux! (versi).* Saronno 1939;

2° *Maria Madre nostra.* Torino, 1940;

3° *Patria.* Torino, 1940.

Senatore Paolo Orlando: *Annuario industriale della Provincia di Napoli. 1939-XVIII.*

Legazione di Finlandia in Roma: *Documents sur les relations Finno-Soviétiques.* Helsinki, 1940.

Ambasciata del Giappone in Roma:

Shinichi Fujü: *The essentials of Japanese Constitutional Law.* Tokio, 1940.

Biblioteca Universitaria. Genova:

Chiavaro A.: *Cinquant'anni di attività didattica e scientifica in Odontologia 1889-1938.* Genova, 1939.

Rinaldo Cioli: *La terapia Rinaldi col metodo del P. H. individuale fisso.* Roma, 1940.

Francesco Saverio Barbone:

Sanduzzi A.: *Memorie storiche di Bagnoli Irpino.* Melfi, 1925.

Guido Capocaccia:

1° *La Patria di S. Bonaventura. Cenni storici.* Bagnorea, s. a.;

2° *Civitella d'Agliano. Memorie.* Acquapendente, 1939.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. La mattina del 10 marzo scorso chiudeva in Genova la sua luminosa vita terrena, nel novantunesimo anno d'età, Edoardo Maragliano, decano di questa nostra Assemblea, e che della lotta contro la tubercolosi fu antesignano ed apostolo fervente.

Il lutto del Senato è lutto della scienza medica italiana che riconosce in Edoardo Maragliano uno dei suoi più grandi maestri, alla cui scuola si formarono quarantatré generazioni d'allievi. « Non comprendo — egli diceva nel lasciare la cattedra — non ho mai compreso l'ozio finchè Dio ci mantiene la forza e ci concede la gioia del lavoro ». E continuò il suo magistero in quella scuola di perfezionamento di Genova ch'egli aveva fondata ed alla quale dedicò sino al sereno tramonto le sue energie, mirabili per la pienezza delle facoltà fisiche e mentali e per inesausta capacità di lavoro.

La sua attività, non soltanto scientifica ma profondamente sociale, il suo vivo prender parte alla vita, così in armonia con gli studi nei quali lascia una traccia indelebile, fanno che insegnante, scienziato e medico si fondessero in lui a comporre la luminosa figura dell'uomo apertamente sensibile ad ogni richiamo umano. Organizzava durante la guerra centri militari di accertamento diagnostico per la tubercolosi, dirigeva la scuola medica militare

dell'Università di Padova, meritando per la sua opera la croce di guerra; l'avvento del Fascismo lo trovava convinto assertore dell'opera di ricostruzione e di difesa sociale. Nella seduta del 18 dicembre 1925 egli volle qui prendere la parola per benedire la Provvidenza che « aveva largito all'Italia nostra uno di quegli uomini che nei momenti paurosi dei popoli compaiono per la salvezza e segnano un'era nuova nella storia d'una Nazione ».

Tenace assertore in questa Assemblea d'una politica sanitaria improntata a vasti e moderni principii, continuava e sviluppava fuori di quest'aula attraverso l'assidua propaganda e il grande prestigio del suo nome l'opera di profilassi umana e sociale sulla quale s'imperviava la sua attività di studioso.

La sua memoria, che sarà lungamente venerata nei nostri cuori, è affidata al ricordo delle più alte affermazioni della scienza, è legata alle più nobili battaglie per la difesa e la salvezza degli uomini dalle insidie del male.

Ben diversa figura, non meno degna peraltro di ricordo, quella del camerata **Giannino Antona Traversi Grismondi** che col braccio, la parola, gli scritti, nobilmente servì la Patria in pace ed in guerra.

Se le sue opere di scrittore di teatro manifestavano, nella garbata critica del « mondo » d'anteguerra, la vivacità dell'ingegno e l'impronta signorile che in ogni atto della vita lo portò ad esprimere l'inconfondibile stile del gentiluomo, soltanto la guerra doveva per lui, come per tanti altri Italiani, dare intera la misura d'una personalità non comune.

Interventista e volontario a cinquantacinque anni, indossava con la divisa di tenente dei Lancieri di Montebello il grigioverde del combattente. Due promozioni per meriti eccezionali e una medaglia d'argento al valore sono, con altre distinzioni, la sintesi del suo stato di servizio. Dopo la Vittoria, il maggiore Antona Traversi restò ancora soldato per dedicarsi interamente ad un'opera di umana pietà e di patriottica fede, rendendo onore ai Caduti nei sacri recinti e soprattutto in quel Cimitero di Redipuglia che fu insuperato capolavoro del suo animo eletto.

Chiamato a far parte di questa nostra As-

semblea, vi recò assidua e intelligente collaborazione, dedicando particolare attenzione alle questioni più vicine alla sensibilità dell'artista, del combattente, del fascista che qui ricordiamo.

Un tragico incidente di volo troncava il 10 febbraio l'attiva ed intensa vita dell'ammiraglio di divisione nella riserva navale conte **Alfredo Dentice dei principi di Frasso**, nobile figura di marinaio, presente dovunque la Regia marina affermasse nella fedeltà alla tradizione l'onore della Bandiera.

Dei molti importanti comandi tenuti, quello del reggimento di marina « San Marco » lega il suo nome alla difesa del Basso Piave che conobbe tra terra ed acqua il valore dei suoi fanti marinai. Dopo aver concluso con lo sbarco dell'*Audace* in Trieste le imprese di guerra che gli meritavano le insegne dell'Ordine Militare di Savoia, una medaglia d'argento ed una di bronzo al valor militare, una medaglia d'argento al valor di marina e due promozioni per merito di guerra, Alfredo Dentice di Frasso dette il contributo della sicura competenza e della capacità realizzatrice all'incremento delle nostre linee marittime. Ma alla passione del navigatore presto anche gli orizzonti oceanici divennero angusti e, divenuto egli stesso pilota d'aeroplano, dal 1926 assunse la guida della Federazione fascista tra esercenti di trasporti aerei, gettandone le basi e sviluppandone i compiti.

Deputato per la XXVIII e la XXIX Legislatura, offrì in ogni campo al Regime e al Paese prove mirabili di operante devozione. L'incidente, che ne troncava la vita, ne interrompeva l'attività che certamente avrebbe svolto anche in questa Assemblea alla quale portava con la dirittura del fascista e del valoroso l'insegnamento prezioso d'una eccezionale esperienza di vita.

Un altro lutto accomuna ancora la Marina al Senato con la morte dell'ammiraglio d'Armata **Gustavo Nicastro** che da guardiamarina a comandante in capo dell'Armata navale e quindi del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno, espresse le più complete qualità morali ed intellettuali in ogni incarico che assolse

da marinaio e soldato degnissimo quale egli fu. Con Cagni, durante la guerra di Libia, al comando di Valona nel salvataggio dell'esercito serbo, nei molti alti posti di responsabilità tenuti, mostrò conoscenza di uomini e preparazione tecnica che gli valsero d'essere chiamato a presiedere il Comitato degli Ammiragli.

Il Senato che, insieme con la Marina, formava la somma degli ideali della sua vita di soldato e di cittadino, rende l'omaggio dovuto alla sua memoria.

Dalla vita politica, seguita soprattutto attraverso l'attività del giornalista, proveniva **Andrea Torre** che, nutrita di studi severi la prontezza della sua intuizione, aveva campo di manifestarla nell'esercizio quotidiano della professione, specie come corrispondente romano di grandi giornali e come presidente dell'Associazione della stampa italiana. Passato quasi per naturale evoluzione dal giornalismo politico alla politica attiva fu deputato e Ministro, per ritornare ancora, col Fascismo, alla sua attività fondamentale, assumendo la direzione d'un grande quotidiano torinese ch'egli seppe degnamente tenere sinchè non venne prescelto dal Regime a far parte del Senato.

Due uomini di scienza e due fascisti che nella loro vita di maestri fusero la passione degli studi alle virtù civili furono i professori **Gaudenzio Fantoli** ed **Emanuele Soler**.

Principe delle discipline idrauliche, scienziato ed ingegnere di salda cultura e dottrina, socio nazionale dei Lincei e della Società delle Scienze, Gaudenzio Fantoli fece del sapere una forza viva. Milite devoto ed entusiasta del DUCE, della cui personalità sentì vivo il richiamo sin dalla vigilia, dinamico e costruttivo come cittadino e come fascista, fu vicino ai giovani che formò a migliaia nel Politecnico di Milano, portato sotto la sua direzione a continui progressi.

Emanuele Soler, professore di geodesia teoretica in diverse Università e Rettore dell'Università di Padova, è stato fra i più illustri maestri della scienza geodetica italiana. Direttore dell'Istituto di geodesia di Padova, membro di accademie e di comitati e tra l'altro presidente della Commissione gravimetrica

internazionale, pose la sua competenza di scienziato a servizio della Nazione, con la modestia operosa che non era ultima dote del fascista di fede e dell'uomo probò ed onesto.

Un altro maestro della scienza medica italiana ricordiamo in **Giuseppe Sanarelli**, la cui opera di batteriologo è legata allo studio e alla soluzione di ardui problemi concernenti le più gravi malattie infettive. Deputato durante quattro Legislature, Sottosegretario di Stato, unì l'attività politica a quella del maestro e dell'uomo di scienza.

Nobile figura di magistrato, di giurista, di cittadino, il primo presidente di Corte d'Appello **Nicodemo Del Vasto**, egregio figlio della terra molisana, servì nella Giustizia lo Stato e il Paese, con elevatezza morale e con vasta e multiforme dottrina. Il contributo del suo studio e della sua integrità di magistrato fascista è consegnato negli importanti lavori di commissioni legislative e nell'attività del Tribunale superiore delle Acque pubbliche del quale era presidente.

Un altro fedele e operoso servitore dello Stato ricordiamo nel camerata **Ugo Attico Fioretti**, che coronava la sua vita di funzionario e di magistrato, trascorsa in gran parte nell'amministrazione finanziaria, dedicando senza risparmio ogni sua energia all'organizzazione amministrativa del nostro Impero dell'Africa Orientale, quale presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in Addis Abeba, dove improvvisamente si spegneva nello scorso marzo.

Tra i più anziani membri della nostra Assemblea, alla quale apparteneva dal dicembre 1914, va annoverato **Angelo Passerini** che del censo si valse in opere di umana solidarietà e dell'attaccamento alla sua terra bresciana fece ragione di operoso contributo alla agricoltura nazionale. La devozione che l'aveva unito al grande Vescovo italiano che fu monsignor Bonomelli dettò alla coscienza dell'uomo di fede la diritta linea di condotta che tenne nella vita politica e nella propaganda dei suoi ideali.

Il più recente lutto che colpiva la nostra Assemblea è quello per la scomparsa dell'avvocato Carlo **Scotti**, anima generosa di benefattore, alla cui volontà rendo omaggio omettendo di rievocarne le opere ben vive nel nostro ricordo.

Nel rinnovare alle famiglie la sentita partecipazione del Senato al lutto che le colpisce, eleviamo il nostro pensiero memore e riconoscente ai Camerati che in ogni campo, nella scienza, nelle armi, nell'amministrazione dello Stato e nelle pubbliche attività, bene meritano della Patria e del Regime.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete la facoltà.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*.
Il Governo fascista si associa al rimpianto e all'omaggio che il Senato del Regno e il Paese tributano alla memoria degli illustri Senatori scomparsi.

Annuncio di convalidazione di nomina a Senatore.

PRESIDENTE. Annuncio che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori mi ha comunicato di aver convalidato la nomina a senatore del signor David Mele.

Giuramento del senatore David Mele.

Invito i senatori Questori a introdurre nell'Aula, per la presentazione del giuramento, il signor David Mele.

Accompagnato dai senatori Guglielmi e Salvi, il signor David Mele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mele del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (623). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*. Legge lo stampato n. 623.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

JOSA. Fra i più recenti provvedimenti del Governo fascista in favore dell'agricoltura ve ne è uno forse non abbastanza rilevato, o che almeno non ha avuto nella stampa e negli ambienti interessati tutto il rilievo che meritava: voglio dire il provvedimento recante disposizioni relative a un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici.

Con esso vengono assegnati 300 milioni di lire, ripartiti in 10 anni, onde uno stanziamento di 30 milioni annualmente, dall'esercizio finanziario 1940-41 al 1949-50, meno una modesta frazione assegnata al corrente esercizio e detratta dall'ultimo, per incoraggiare la produzione foraggera, migliorare ed estendere gli allevamenti, perfezionare i metodi produttivi, e spingere in conseguenza al massimo possibile le varie produzioni dipendenti.

La dotazione della parte straordinaria riguardante la zootecnica nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per il prossimo esercizio finanziario verrà così portata, dalle lire 4.200.000 previste, a lire 34.200.000, e complessivamente, sommata alla parte ordinaria, a lire 49.500.000, superando di molto le cifre di tutti i precedenti esercizi e anche le più ardite aspettative.

La zootecnica italiana meritava questo grande sforzo finanziario voluto dal Duce e tradotto in pratica con vivo impegno dal Ministro dell'agricoltura, che ha riaccesa vivida ed animatrice nel suo Ministero la fiaccola

della tecnica a illuminare le vie delle conquiste autarchiche aperte agli agricoltori italiani. Lo meritava non solo per la parte che l'industria zootecnica rappresenta e il posto che occupa nell'economia nazionale; non solo per le possibilità che schiude all'autonomia economica e produttiva della Nazione, ma sopra tutto per la vitalità e l'intima forza di resistenza dimostrata in questi ultimi anni, attraverso formidabili crisi foraggere e di mercato, e a profonde trasformazioni colturali, non piegando mai, non arrestandosi nelle iniziative di progresso, e rispondendo sempre, con estrema sensibilità e prontezza, agli aiuti apprestati dal Governo e dalle organizzazioni sindacali nell'intento di sostenerla e spronarla.

La prova di tutto questo è data dalla stessa consistenza numerica delle diverse specie allevate, mantenutasi, fra il 1930 e il 1939, con una diminuzione di soli 311.468 unità per gli equini, un aumento di ben 787.978 unità per i bovini, la lieve diminuzione di 15.785 capi per i suini, 404.609 capi per gli ovini — la specie maggiormente colpita e depressa, ma già in ripresa — e 24.976 capi per la capra.

Non sempre nel campo produttivo la vittoria sta nell'aumento assoluto di una consistenza economica, giacchè può essere una vittoria anche solo il restare in piedi di essa e il resistere validamente della dipendente attività produttiva alle cause avverse, e questa vittoria, io ritengo, è stata già riportata dalla nostra industria zootecnica grazie agli sforzi concordi del Governo Fascista e degli allevatori.

Il nuovo ingente stanziamento ora destinato allo sviluppo e al progresso degli allevamenti, assicurerà certamente nei prossimi anni un tale grado d'incremento e perfezionamento alla nostra produzione zootecnica da poter coprire, meno per la lana, l'intero fabbisogno nazionale e avviare anche e mantenere per alcuni prodotti forti correnti di esportazione.

Affinchè gli scopi ai quali si mira possano essere però pienamente raggiunti, occorrerà tener presente, nella distribuzione dei fondi che si renderanno disponibili, la necessità di non frazionarli eccessivamente, evitando la moltiplicazione delle iniziative e il conseguente ruscellamento dei mezzi finanziari, che è stato spesse volte la debolezza del

Ministero dell'agricoltura. Per cui converrà graduare i bisogni da soddisfare e i problemi da risolvere, destinando la disponibilità dei mezzi principalmente a quelli fondamentali e attuali, puntare su alcune poche iniziative e lasciare che il resto maturi nel tempo senza dare molto peso alle richieste, proposte e programmi, che in questi casi non mancano d'affollarsi e premere intorno all'Amministrazione centrale.

E d'altra parte sarà opportuno proporzionare aiuti e contributi allo sviluppo delle iniziative predisposte, ovviando all'altro inconveniente di stanziamenti di fondi nel primo momento sovrabbondanti e poi in proporzione sempre più scarsi, proprio quando maggiormente necessari ed efficaci nel pieno sviluppo del movimento suscitato.

L'azione tecnica diretta del Ministero sarà infine non meno indispensabile di quella amministrativa per assicurare al generoso sforzo finanziario deliberato dal Governo il massimo risultato: azione tecnica costante, imperativa e assoluta, con direttive precise agli organi periferici, senza le concessioni burocratiche che portano a cedere tutto nelle mani degli organi predetti e quindi, inevitabilmente, alla visione ristretta dei problemi e alla inconcludente dispersione delle attività e dei mezzi.

Potranno così finire anche le permalose divisioni e discussioni sugli indirizzi e metodi, che affliggono la zootecnia e sono l'indizio, il più delle volte, non di vita sana, ma delle vecchia malattia costituzionale ed ereditaria del mondo zootecnico.

Nella grande impresa insomma alla quale ci accingiamo, per portare gli allevamenti italiani al massimo sviluppo e alla più alta perfezione e produttività, bisogna assolutamente non perdere di vista la necessità di concentrare mezzi finanziari e direttive tecniche, al fine di evitare perdite di danaro e di tempo, confusione nei metodi e nelle iniziative e delusioni in ultimo nei risultati pratici.

Le massime deficienze nostre del momento, come si sa, sono nella produzione della carne e della lana, onde il bisogno di un milione di quintali di carne in più di quello che mediamente produciamo, come ha riconosciuto lo stesso Ministro dell'agri-

coltura, e della maggiore quantità possibile di lana, preferibilmente tessile, fina e di tipo uniforme, oltre i 70 mila quintali (7 milioni di chili in lavato) dei vari tipi oggi prodotta, sui 500 mila quintali (50 milioni di chili, sempre in lavato) che rappresentano presso a poco il fabbisogno industriale italiano.

Io ritengo che, operando con chiara visione dei problemi da risolvere, volontà ferma e metodo costante, potremo eliminare senza difficoltà e in breve tempo l'intera deficienza della carne e ridurre notevolmente quella della lana, annullandola poi del tutto col concorso dei nuovi tessuti.

Ora le specie alle quali possiamo chiedere una maggiore produzione di carne sono evidentemente i bovini e gli ovini, compresa la proscritta capra.

Ma limitandoci intanto ai soli bovini e non contando sia sull'incremento che in un prossimo avvenire potrà dare l'allevamento stabile della pecora delle regioni appenniniche, migliorata e avviata per 4 a 5 milioni di capi alla produzione carnea congiunta a quella della lana fina, sia sull'apporto che potrà offrire la capra, riabilitata e riportata alla consistenza numerica del censimento del 1918, il nuovo maggiore contributo produttivo di cui l'allevamento dei bovini è certamente capace si potrà ottenere, senza aumento dell'attuale popolazione:

dal perfezionamento delle nostre razze da lavoro e carne o da carne e lavoro già abbastanza migliorate, quali la Chianina, la Marchigiana, la Romagnola gentile, la Friulana pezzata rossa e la Piemontese di pianura, con l'ulteriore sviluppo dell'attitudine, già notevole, per la carne, specialmente dove non occorre lo sforzo di lavori molto profondi o a questi sia destinato il motore meccanico;

dall'accentuazione della tendenza alla produzione della carne nei bovini Bruni alpini, compensabile per la produzione del latte dalla opposta tendenza alla produzione di questo nei bovini Olandesi pezzati nero e una ragionevole maggiore diffusione di essi;

dalla trasformazione dei bovini podolici infine delle regioni appenniniche, per poco meno di un milione di capi, produttori di solo lavoro si può dire, tanto è scarsa la loro carne e stentato il loro sviluppo, in bovini

a triplice attitudine, per la carne, latte e moderato lavoro, coll'incrocio continuato di sostituzione a mezzo della razza Bruna alpina.

Sarà quest'ultima operazione, del cui esito non si può minimamente dubitare dopo gli esempi imponenti della Sardegna e del Molise, e i numerosi altri esempi sparsi sull'Appennino emiliano, centrale e meridionale, che potrà assicurare il più grande contributo all'aumento della produzione della carne in Italia.

In quanto alla produzione della lana l'aumento, nei limiti del possibile, non potrà ottenersi che dalla estensione dell'allevamento ovino fino ai 14 milioni di capi, quanti cioè si calcola possano essere senza sforzo allevati nel territorio nazionale, e insieme dalla maggiore produzione media individuale, specialmente delle pecore a lana tessile del tipo ricercato dall'industria.

L'azione da svolgere a questo scopo, e che il Ministero dell'agricoltura auguro vorrà svolgere, dovrebbe fondarsi:

sulla difesa dell'allevamento trasmigrante pugliese e laziale, prima e sostanziale risorsa della produzione laniera italiana, conciliato e coordinato localmente con l'appoderamento e la intensificazione della coltura;

l'incoraggiamento del piccolo allevamento stabile, dovunque sia possibile e in particolare modo nelle nuove zone appoderate;

il miglioramento della popolazione ovina stabile delle regioni appenniniche meridionali e centrali per la produzione della lana, colla infusione rispettivamente di sangue merino pugliese e laziale, per ottenere nel primo momento la così detta merinizzazione, già iniziata e in massima da approvare, salvo però a intervenire in un secondo tempo, nelle zone più adatte, con una razza da carne e lana corta fina, allo scopo di fondere negli ovini merinizzati le due attitudini economiche in armonia ai due principali nostri bisogni.

Potrebbe sorgere in proposito il dubbio che la merinizzazione in un primo tempo ostacolasse in seguito la sostituzione di razza, attenuando la recessività della pecora appenninica stabile, da cui dipende, come è stato provato, la buona riuscita del suo incrocio continuato con una razza dominante da carne e lana;

ma è solo un dubbio dottrinario, da affidare comunque, e il Ministero dell'agricoltura vorrà provvedervi, agli istituti sperimentali per la conferma o meno.

Ad ogni modo è da ritenere che l'azione così prospettata potrà dare dapprima l'aumento di 20 a 25 mila quintali di buona lana tessile (2 milioni a 2 milioni e mezzo di chili in lavato) mediante la sola merinizzazione di 4 a 5 milioni di pecore dell'Appennino, e in seguito, col pieno sviluppo delle iniziative, l'aumento massimo, sul piano autarchico, di quintali 70 a 80 mila di lana complessivamente di ogni tipo (7 a 8 milioni di chili in lavato), raddoppiando l'attuale produzione, oltre un nuovo apporto di 360 mila a 420 mila quintali di carne, per il maggiore consumo della crescente popolazione italiana.

Queste dunque, viste e calcolate senza alcun ottimismo, le possibilità per la carne e la lana che il Ministero dell'agricoltura avrà da tradurre e certamente tradurrà in realizzazioni.

Gli apprestamenti indispensabili per raggiungere lo scopo sono di due ordini: una maggiore disponibilità di foraggi, e le capaci, aerate, illuminate, sane abitazioni del bestiame bovino e ovino, cioè stalle e ovili razionali.

Tutti gli altri apprestamenti e gli altri problemi sono da considerarsi secondari, compreso il rumoroso e insidioso problema dei sili e degli insilamenti, nel quale appena ora si comincia a veder chiaro.

Un aumento della superficie a colture foraggere è difficile oltre quello che si potrà avere dalle colture intercalari, da promuovere nei massimi limiti possibili, e dall'ordinamento colturale delle terre di bonifica e di colonizzazione.

I 4 milioni e mezzo di ettari destinati in Italia alle colture foraggere avvicendate e permanenti rappresentano ormai tutta la superficie disponibile per esse, mentre le colture alimentari e industriali cercano nuove superfici da occupare e premono ogni giorno di più, per cui all'infuori delle due risorse citate non restano in realtà, nell'intento di ottenere una maggiore disponibilità di foraggi, che il potentissimo mezzo produttivo dell'irrigazione, fin dove può esserci, e la

buona tecnica colturale, due cose felicemente avviate da noi e tali come efficacia da assicurare il più alto livello unitario e quindi complessivo alla nostra produzione foraggiera.

Il Duce infatti ha voluto ancora una volta beneficiare l'agricoltura italiana destinando il cospicuo fondo di un miliardo di lire a opere d'irrigazione, delle quali le colture foraggere saranno naturalmente le prime a giovare, e in quanto a tecnica colturale nessuno può più dubitare di quel che sanno fare e faranno gli agricoltori nostri anche in questo campo, nel quale già otto secoli addietro, con le marcite lombarde, dimostravano il loro genio inventivo ed erano maestri.

Si è parlato, a proposito del recente provvedimento per la zootecnia, e l'articolo 14 del disegno di legge in corso ne fa esplicita menzione, della trasformazione dei prati permanenti in prati [artificiali temporanei, e anche di una trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani. Per quanto la poco felice formulazione tecnica di quell'articolo non lasci intendere precisamente ciò che si vuole e la via per ottenerlo, è il caso di far comunque presente la necessità di essere molto prudenti e non farsi tentare troppo dalle trasformazioni previste. I prati permanenti, i prati-pascoli permanenti e i pascoli, da 600-800 metri di altitudine in su, possono essere migliorati, rigenerati, ricostituiti; se ne può raddoppiare la produzione media generale, attualmente di appena quintali 14,60 di fieno per ettaro, ma non possono essere utilmente sostituiti dal prato artificiale e dalle comuni colture, per ragioni di clima e terreno che nessuno dovrebbe ignorare. Trasformarli potrebbe significare perderli definitivamente senza compenso e rendere così un cattivo servizio alla zootecnia e all'agricoltura.

Del resto io dico che se ci fosse stata la minima possibilità e convenienza di trasformare i prati permanenti e pascoli in prati artificiali e colture avvicendate, con l'incalzante bisogno che c'è nelle nostre regioni montane di terre a colture in rotazione, a quest'ora i primi sarebbero già in gran parte scomparsi.

In fatto di abitazioni per il bestiame bovino ed ovino abbiamo moltissimo da fare

nel campo delle nuove costruzioni, ma ancora di più penso in quello dei restauri e adattamenti delle vecchie stalle e ovili inabitabili, passati in seconda linea mentre forse meritavano in molti casi di essere considerati con preferenza e precedenza sulle opere nuove. La legge per le concimaie obbligatorie ha avuto scarsa applicazione, come è noto, proprio per la deficienza di stalle e ovili razionali, non essendo possibile e nemmeno concepibile avere e far funzionare la concimaia dove non ci siano la stalla e l'ovile adatti, che ne sono il presupposto.

Si tratta dunque di un importantissimo problema, pari per importanza a quello dei foraggi, e da porre sullo stesso piano di questo, giacchè anche una sufficiente e appropriata alimentazione non giova al bestiame o giova meno se non è accompagnata da una buona abitazione, a parte i danni che le abitazioni malsane arrecano alla salute degli animali, e le malattie infettive che favoriscono e diffondono con enormi perdite economiche.

Ho così prospettati, camerati senatori, i lati più essenziali dell'azione predisposta dal Governo Fascista, con un nuovo grande gesto di politica produttiva e adeguati mezzi finanziari, in favore delle nostre attività zootecniche.

Resterebbe a questo punto la questione dei prezzi dei prodotti zootecnici, ma ne ha trattato esaurientemente il nostro relatore, senatore Marescalchi, nella sua eccellente appassionata relazione, per cui mi astengo dal parlarne.

E mi astengo anche dall'accennare ai numerosi e spesso controversi problemi minori della zootecnia, noti certamente al Ministro dell'agricoltura, insieme ai maggiori si intende, ma che a differenza di questi potranno essere affrontati gradualmente con maturo esame e col minimo sforzo finanziario.

I maggiori problemi invece, che sono poi i problemi autarchici della nostra produzione zootecnica, vanno affrontati con l'avvertimento dato dal Duce per il latifondo siciliano, e da Voi Ministro Tassinari accettato colla intelligenza e la fedeltà fascista che vi distinguono, vanno cioè « presi d'assalto come una trincea ».

Io sono certo che voi li affronterete precisamente così. (*Vicissimi applausi*).

BONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BONARDI. Sono stato a lungo incerto, camerati, se intrattenermi sul vecchio problema della montagna, ma, avendo avuto pochi giorni or sono occasione di incontrare sulle aspre e lontane montagne dell'Albania i nostri alpini con la loro gagliarda giovinezza, la possanza sicura, la cordialità buona, e vederli cattivarsi la simpatia di quelle popolazioni, cancellando così i tristi ricordi delle nostre passate vicende in quel paese, ho pensato che vorrete essermi indulgenti se tornerò ancora una volta a spendere una parola sull'argomento.

È una questione tra le più studiate e preparate dopo tante inchieste, studi e pubblicazioni, ma è anche, da troppi anni, un problema insoluto e sempre più grave.

Quale ne sia la causa certamente, nella vostra saggezza, lo sapete meglio di me e dovrete convenire che la montagna merita una maggiore giustizia. Perchè lo spirito fascista vi ha trovato i primi fieri consensi, perchè se la montagna ha dato prodi combattenti anche nel 1915-1918, nel momento del pericolo, quando tutto sembrava crollare, la montagna è rimasta fedele alla tradizione della Patria. (*Vivi applausi*).

Oggi purtroppo, malgrado gli sforzi del Regime, la situazione diventa ogni giorno più preoccupante. Una delle cause certamente va ricercata nella complessità dei problemi, sparsi tra i vari Ministeri, che rende arduo il coordinamento di forze e l'armonia di provvidenze indispensabili perchè la vita dei montanari sia meno difficile e scarsa. Certo non potremo più contare sulla sana e antica virtù della gente montanara se non troviamo il modo di aiutarla e rafforzarne il provvidenziale attaccamento alle proprie rocce e alle proprie pendici, avere e scabre ma pure tanto care pel sentimento che l'altitudine ispira a tutti i cuori.

Non è possibile continuare a sacrificare la montagna al piano come purtroppo è avvenuto fin qui: la montagna povera e feconda al piano pingue e agevole.

Il montanaro è intelligente, fa i suoi confronti; per necessità reagisce alla vita disa-

giata come ad una servitù, ad uno stato di inferiorità che dura da troppo tempo.

Saggiamente noi difendiamo i boschi e vogliamo estenderli perchè troppi sono i benefici della montagna popolata di foreste. Ma questo costringe a limitare l'estensione delle colture e dei pascoli, ad allontanare la capra dal bosco benchè essa sia la vacca del povero. Noi ai comuni montani applichiamo il medesimo sistema fiscale di quelli del piano senza pensare che, all'infuori del modesto reddito delle proprietà, preziose anche per gli usi civili sussidiari alle necessità delle popolazioni, i cespiti dei comuni di montagna si riducono alla tassa sul bestiame che va aumentando gravemente per fronteggiare le necessità civili ma porta alla crisi zootecnica. È noto che la proprietà vi è gravata da eccessivo peso fiscale.

Abbiamo combattuto la sacrosanta battaglia del grano, fortunatamente vittoriosa, che vuol dire libertà, ricchezza e anche orgoglio nazionale, ma abbiamo troppo scordato che in montagna, dove il grano non alligna, essa si è risolta in un gravissimo sacrificio per il costo degli alimenti vitali e fondamentali delle popolazioni: il pane e la polenta. La tradizionale consuetudine dei montanari, che scendevano dal monte i sacchi di castagne per scambiarli con il grano o con il granturco, oramai si perde. Vi è uno scompenso enorme di prezzo tra le castagne in libero commercio e il grano protetto. Per ciò la montagna, non producendo grano, non solo deve sopportarne il prezzo politico, sul quale siamo tutti d'accordo, ma anche il costo del trasporto e degli ammassi, istituzione che non discuto, istituiti a beneficio dei produttori della pianura.

Nella mia provincia si calcola che tale scompenso nello scorso anno si sia aggirato intorno ai 4 milioni di lire e, lascio giudicare a voi quale sia stato il sacrificio per la modesta economia alpestre.

Abbiamo creato e creiamo meraviglie nel campo idroelettrico, ma nulla o quasi nulla resta perchè le pendici montane, che generano l'energia, possano alimentare qualche industria. Oggi fortunatamente troviamo o risvegliamo le miniere, ma il minerale si lavora al piano e portiamo lontana quella ricchezza senza poterne ricavare se non il lavoro asperissimo dei nostri esperti e forti minatori. Abbiamo

treni rapidissimi che percorrono l'Italia, ma non è male ricordare come in qualche vallata per percorrere 100 chilometri s'impieghi più tempo che per andare da Roma a Milano!

Non voglio tediarvi con confronti neppure pei servizi medici, spedaliери, per le comunicazioni telefoniche, per le scuole: le cose parlano da sè e sono risapute. Tutti i servizi della montagna sono soggetti all'attrazione verso il piano specie degli elementi intellettuali: vi è uno equilibrio costantemente instabile di medici, maestri, segretari, i quali accettano le residenze per mettersi a posto ma subito aspirano e si industrialiano in tutte le maniere per abbandonare al più presto possibile il remoto villaggio montano e accorrere alla città.

Così nella montagna si crea, più aspra in quest'ora, la disoccupazione che aggrava i disagi. Bisogna pensarvi! In questo momento in cui il Paese, per la concezione geniale del Duce, vede avviata la redenzione completa e definitiva, etnica dell'alto Adige, la montagna può offrirgli il modo di far vivere e continuare le industrie agrarie di quella zona tanto progredita mandandovi i nostri montanari. Avremo lassù dei bravi, operosi agricoltori e una spontanea, sicura e incrollabile guardia del confine. (*Applausi*).

Io esulto, o colleghi, per le meraviglie del progresso fascista e per ciò chiedo siano estese alla montagna. Certo nessuno vuole ridurre la montagna italiana ad una estensione boschiva spopolata ed inerte: se è prezioso il bosco lo è non meno sicuramente il montanaro! E se questo è, bisogna studiare i compensi con una politica montana la quale affronti praticamente la situazione ed estenda in concreto alla montagna le provvidenze già esistenti oggi lassù poco note per molte ragioni, per l'isolamento, per scarsità di assistenza e di mezzi, per una certa ribellione montanara a tutto ciò che è formalismo burocratico e di carte.

Il cessato Segretariato della montagna, modesta istituzione ma che ha pur fatto del bene, aiutava i nostri montanari a districarsi nel groviglio delle pratiche, a conoscere le leggi, i provvedimenti e ottenerne gli aiuti.

Il Segretariato della montagna è scomparso perchè il compito dovrebbe esserne assunto dalle Corporazioni. Ora, diciamo francamente,

tali organismi finora sono troppo « in tutt'altre faccende affaccendati » o troppo burocratici, per sentire il modesto problema del piccolo comune montano e seguirlo, e portarlo fino al provvidenziale risultato finale!

In questi giorni però è giunta una parola autorevolissima e saggia che ci ha aperto il cuore: il discorso del Sottosegretario agli Interni il quale ha annunciato alla Camera essere giunta l'ora di dedicarci alla politica del villaggio e non solo alle maestose e costose opere create nelle nostre città. Si tratta adunque di rivolgere il pensiero e maggiori cure ai modesti villaggi del piano e, io spero, del monte. Il Sottosegretario all'Interno ha giustamente affermato il proposito risoluto di combattere l'urbanesimo anche con mezzi energici per mantenere le popolazioni nelle campagne, e tanto più si dovrà allora arginare lo spopolamento montano in atto da tanto tempo, esiziale, doloroso, e facilmente combattibile con un po' di buona volontà e di comprensione.

Recentemente una provvida disposizione ha creato presso la Presidenza del Consiglio il Commissariato della pesca che ha concentrato tutti i servizi relativi sparsi per i vari Ministeri. Per quanto io non abbia una grande simpatia pei commissariati, tuttavia credo sia a maggior ragione da esaminarsi se non sia giunto il momento di creare un organo coordinatore e promotore di tutte le misure concernenti la montagna per poter così dare ai nostri montanari, che chiedono tanto poco che ricordano con tanta fedeltà e che ricambiano con tanta gratitudine, un principio di realizzazione della attesa e meritata parità di trattamento col resto del Paese.

Ma in attesa che le speranze maturino, ho pensato di prendere la parola sul bilancio del Ministero dell'agricoltura perchè esso raccoglie i due più importanti campi di attività e di necessità della montagna: l'agricoltura e la zootecnia. Ho pensato che l'Eccellenza del Ministro dell'agricoltura, il quale ha l'orgoglio e l'alto onore di attuare il grandioso disegno della redenzione del latifondo siciliano voluto dal Duce, valendosi della sua esperienza fattiva, vorrà rivolgersi benevolmente ed efficacemente anche ai problemi della montagna. Ma io ho voluto parlare anche per altra ragione

che dirò francamente: nella seduta del 25 Maggio 1939 in questa aula il Ministro di agricoltura del tempo, rispondendo ad un generoso ed acuto discorso del camerata Vinassa, è uscito con affermazioni le quali hanno seminato una amarezza non spenta nel cuore di tutti i montanari. In quella occasione il Ministro ebbe a dire che per la montagna non c'era nulla da fare, che i suoi problemi rappresentavano modestissima cosa di fronte a quelli grandiosi assillanti il Paese e concluse dicendo: la montagna è affidata in buone mani e cioè alla Milizia forestale.

Un concetto di questo genere, che sostanzialmente riduce la situazione ad un problema di polizia forestale e di rimboschimento, mi sembra proprio troppo semplicista e lontano dalla realtà.

La Milizia Forestale è un orgoglio e una grande realizzazione del Regime. Mercè il valore, la cura assidua del suo comandante generale Agostini essa ha saputo adeguare il valore bellico al vanto di un'opera infaticabile diurna creando il bosco là ove era in decadenza o mancava, bonificando la montagna fino allora praticamente negletta, prodigandosi pur con mezzi insufficienti. Non è giusto nè bello dare alla Milizia una posizione come di contrasto, quale rappresentante di una politica forestale non ispirata alle necessità attuali dei comuni e delle popolazioni. Bisogna convincersene: alla vita montana non può bastare il semplice prodotto forestale, sempre inadeguato anche se copioso, e tanto meno parliamo, come panacea, delle risorse incerte, aleatorie e passeggere del turismo! No, no, se vogliamo che la montagna viva, bisogna dare ai montanari quello di cui hanno necessità e bisogno urgenti: maggiore copia di cereali e maggiore copia di foraggi. Bisogna guardare un po' le situazioni dei comuni che, per fronteggiare i servizi civili, per generoso impulso fascista, hanno eretto linde, accoglienti, feconde, la Casa del Fascio, la palestra, il Dopolavoro, la scuola, e si sono ridotti in difficili condizioni finanziarie. Con qualche considerazione aderente alla realtà attuale delle proprietà boschive comunali, senza comprometterle, sarebbe agevole e provvido risanare subito i bilanci. Ma lasciamo questo tasto delicato pel quale potrei essere definito non so

se iconoclasta o spregiudicato per quanto non mi trovi solo nel sentirne la opportunità!

Nessuno può contestarmi la impellente necessità di conciliare l'interesse di avere montagne coperte di boschi, con quello di contarvi una popolazione tranquilla, operosa e contenta. E se così è, se si cominciasse davvero a trasferire un poco alla montagna gli sforzi, le larghezze generose concesse all'agricoltura del piano, vedremmo certo rapidamente rifiorire le pendici delle nostre Alpi e dei nostri Appennini. Basterebbe, a mio parere, intensificare la sistemazione dei bacini montani, agevolare veramente la trasformazione e il miglioramento agrario. Perchè non possiamo portare in montagna la battaglia del grano? La scienza ha dimostrato che vi sono specie di frumento e di granoturco le quali possono fruttificare anche nelle altitudini alpestri e darebbero la possibilità di estendervi lo sforzo liberatore, di vivere meno peggio. Certo per riuscirvi bisogna risolvere un altro problema: quello dei concimi chimici; occorre introdurli lassù e per introdurli bisogna concederli a prezzo adeguato alle modeste possibilità dell'economia montana. (*Vivi applausi*).

La necessità di bonificare le case di abitazione e le stalle è esigenza igienica, economica, civile, è un mezzo per legare il montanaro alla propria casa come è legato alla propria montagna. Vi sono provvidenze al riguardo; so che la nostra Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ha saggiamente dedicato una buona somma a questo fine per quanto abbia raccolto risultati modesti, pare per mancata erogazione del concorso statale: eppure questa è opera essenziale.

Noi dobbiamo ricostituire le mandrie, le quali non sono solo una poesia georgica ma una sicura ricchezza, una vera industria tradizionale in troppa decadenza.

Dobbiamo incoraggiare il credito col quale il montanaro, cui severamente neghiamo la capra, possa comprarsi la vaccherella.

Fra tanti organismi bancari è difficile trovare una organizzazione la quale abbia il coraggio dei modesti affari e vada nei paesucoli di montagna e faccia il credito delle due, tre, cinque mila lire. Eppure questa è una attività di sicuro risultato e l'esperienza lo dimostra. Le piccole banche le quali, senza

alcuna agevolezza, cercarono di esercitare questa forma di credito, hanno dalla esperienza avuto la prova di quanto bene si può fare con opportuni aiuti giacchè la conoscenza diretta degli ambienti e l'amore dell'alpigliano per la sua bestia hanno sempre assicurato i ricuperi del prestito.

Permettetemi ancora una parola su di una situazione che suscita lagni ovunque e conviene prospettare per la montagna in modo particolare, affinché i provvedimenti ai quali si dovrà venire possano avere una rapida attuazione.

È necessario creare gli apostoli della montagna. Lassù si ricordano con gratitudine e rimpianto i vecchi cattedratici, che affrontavano le impervie pendici a prender contatto coi mandriani, cogli agricoltori, rozzi se volete ma sempre ospitali, per dar loro insegnamenti preziosi vincendone la diffidenza ispirata in fondo alla fedeltà verso secolari consuetudini sudate e care.

I vecchi cattedratici vivevano un poco la loro vita, ne comprendevano i sentimenti primordiali e sani diventando i confidenti delle necessità, delle esigenze, dei progetti e calcoli nel loro campo di fatica agraria e di amoroze sollecitudini zootecniche. È davvero necessario tornare un po' all'antico.

In tale voto trovo autorevole e competente il conforto del nostro illustre collega Marescalchi, il quale nella lucida e completa relazione al bilancio fa un cenno cui sottoscrivo *toto corde*: non mi muove nè spirito di critica, nè amor di lode al passato ma un senso di insopprimibile realtà. Gli ispettorati agrari provinciali d'oggi sono bellissime istituzioni ma in montagna non si vede più nessuno che avvicini il montanaro e questo non sa più a chi rivolgersi quando ha bisogno di consigli mentre si sente chiedere dati per statistiche, notizie incomprensibili e complicate o scartafacci cui è avverso per natura! (*Applausi*).

È stato distribuito un disegno di legge: «Programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici». Io spero molto in questa legge, perchè l'attuazione non potrà fare a meno di affrontare il problema assillante della zootecnia della montagna in quanto, se l'autarchia è legge di vita sacra e di libertà

sicura, la montagna è in condizioni di potervi collaborare con possenti forze e con mezzi inattesi purchè si vada a ridestare sia le attività zootecniche e agricole come quelle minerarie, idroelettriche, forestali. In tutte queste risorse, finora neglette nei tempi comodi e tranquilli, la montagna offre al Paese possibilità nuove e vittoriose.

Io mi lusingo per tutto ciò, o camerati, di affermare, colla piena fede e devozione al Regime che i montanari hanno salde in cuore, che sta per scoccare l'ora della giustizia per la sana, salda e sicura montagna d'Italia! (*Vivissimi applausi*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Camerati, la montagna va certamente protetta e curata come ha sostenuto il camerata Bonardi, la montagna va difesa e occorrendo superata. Questo io credo che sia il motto di questo momento nella discussione del bilancio dell'agricoltura, che è il bilancio fondamentale dopo quello delle Forze armate.

Dobbiamo però rendere prima un ringraziamento solenne al nostro Presidente il quale ha permesso che questa discussione traesse buoni auspici da una magnifica decisione: il pellegrinaggio alla casa dove è nato Benito Mussolini, l'omaggio a quel Covo nel quale Egli ha pensato, lavorato e voluto la redenzione di questa Italia nuova. Grazie, Presidente! Voi avete compiuto un atto di cui il Senato vi è indubbiamente grato. (*Applausi*).

Il bilancio dell'agricoltura, come ho detto, dopo quello delle Forze armate è il bilancio fondamentale perchè il raggiungimento degli ideali di autarchia, di bonifica, di indipendenza in materia alimentare, fortifica e rende possibile anche la finanza di guerra. Infatti politica dell'autarchia che cosa vuol dire? Politica dell'indipendenza nazionale contro gli affamatori professionali. Ebbene questa politica fa più semplice il problema della finanza interna in quanto che, a differenza del 1914-1915, noi oggi ci troviamo a poter fronteggiare la situazione con animo più lieto. Il nostro Duce dal 1919, nelle colonne del « Popolo d'Italia », auspicava questa indipendenza piena e assoluta dell'Italia e poi, arrivato al Governo, ha praticato questa santa politica, sicchè noi

oggi ci troviamo in una condizione per la quale nel 1935-36 abbiamo potuto fronteggiare le asprezze delle infami sanzioni ed oggi, con 80 milioni di quintali di grano, in confronto dei 50 milioni del 1914, possiamo guardare la situazione alimentare del Paese con quella tranquillità che ci ha dato la veggente politica di Benito Mussolini. (*Approvazioni*).

Io dirò qualche cosa sull'organizzazione del Ministero, e lo faccio con grande amore perchè l'avvento dell'attuale Ministro ha aperto il cuore alla speranza fondata di semplicificazioni nel suo dicastero, in quanto che l'esuberanza dei congegni e degli strumenti non giova ma danneggia. Il collega Bonardi diceva a proposito della montagna, ma lo si può dire anche generalizzando, che chiunque oggi coltivi i suoi campi e voglia in questi attivare il progresso dell'agricoltura, deve bussare a tante porte e non sapendo qual'è la buona: oltre il Ministero dell'agricoltura, c'è la Corporazione, la Confederazione centrale, il Consiglio provinciale delle corporazioni, la Federazione, il Sindacato, in maniera che l'amministrazione dell'agricoltura ne resta impacciata.

Essendo al governo di questo Dicastero un uomo competentissimo, e di probità insigne, io ho desiderato di sentire da lui, che si occupa di questi problemi, quale sarà la semplificazione dell'Amministrazione centrale e locale dell'agricoltura nazionale.

Ho avuto una gioia infinita di sapere che il Ministro Tassinari, partecipando il 19 aprile u. s. ad una riunione della Federazione dei Consorzi agrari con gli annessi Consorzi dei produttori, disse che questi organi dovrebbero presidiare l'agricoltura, essere alle dipendenze dell'agricoltura ed essere valorizzati in modo che il Ministero dell'agricoltura ne esca rafforzato. Devo dichiarare che questa manifestazione mi ha riempito il cuore di gioia; la relazione della Confederazione ed il discorso del Ministro hanno incoraggiato quelli che vogliono il trionfo del Ministero dell'agricoltura nel senso che esso deve essere un congegno semplice, efficace ed unitario.

Il Ministro Tassinari ricorderà come il 30 maggio 1938 io diedi battaglia all'istituzione dei Consorzi provinciali dei produttori perchè essi non sono altro che un doppione;

dissi allora che tale provvedimento si poteva giustificare se contribuiva a rinvigorire il Ministero, ma ciò non mi sembra che sia. Si è invece disdetta la parola di Mussolini che nel famoso discorso del 23 marzo 1935 in Campidoglio disse che l'agricoltura è di spettanza privata perchè così è andata sempre benissimo, così come vogliono le dichiarazioni VII e IX della Carta del Lavoro. Dissi che l'agricoltura si è incamminata così bene che non va disturbata. Occorrevano dei miglioramenti ed invece, prima ancora che fosse pubblicata la legge sui Consorzi obbligatori - pubblicazione che ebbe luogo soltanto nel 1939, essendosi il Ministro impegnato ad accettare alcuni emendamenti e trasformazioni in sede di regolamento - fu emanato nel 1938 un Regio decreto-legge, con il quale si dava veste di ente morale ai consorzi agrari, si faceva la Federazione dei consorzi stessi, nei quali consorzi si innestavano i rappresentanti dei Consorzi dei produttori. Sicchè si dichiarava espressamente che la legge aveva mancato al suo scopo perchè questi consorzi obbligatori di produttori, fra le altre cose, manomettevano la dichiarazione IX della Carta del Lavoro e la volontà perentoria del Duce che voleva dare quelle caratteristiche cui ho accennato all'industria agricola. Infatti questi consorzi davano disposizioni per la coltivazione dei terreni secondo il loro parere. Così si menomava talmente l'iniziativa privata da sfigurare il concetto che prevaleva in materia di agricoltura.

Ebbene oggi siamo arrivati ad una Federazione di consorzi agrari, di quei consorzi che nel 1892 il nostro camerata Raineri aveva voluto fondare come società anonima; siamo arrivati ad un punto che questa Federazione di consorzi è quella unicamente che ha eseguito la legge dei consorzi dei produttori perchè, chi ha fabbricato gli stumenti di attuazione degli ammassi per la raccolta dei cereali e di tutto ciò che si può ammassare, chi ha commerciato in grande sono stati appunto i consorzi federali. Sicchè debbo concludere questa parte pregando il Ministro (poichè vi sono tanti stipendi che si danno, e tasse che si pagano in più per il personale di questi consorzi dei produttori) di vedere se sia possibile abolirli. Così si potrà, anche snellire la vostra gestione. (*Approvazioni*). Questo con-

petto mi richiama alla materia dei tributi e dei contributi, ma lo farò fuggacemente, perchè in materia di tributi e contributi vi sono altri iscritti a parlare e non mi voglio indugiare. Voglio soltanto rilevare che c'è un criterio ormai dominante di semplificazione, perchè anche per i contributi e per l'assistenza sociale, si è creduto di fare con una legge l'unificazione di tutti questi contributi per l'agricoltura, per le opere assistenziali ecc., ma ne è venuto fuori un tale coacervo di spese che si è arrivati a superare il miliardo e trecento milioni di lire. Io non parlo di questi contributi per due ragioni: una l'ho già detta, perchè voi conoscete la materia e perchè il Duce, che è la Provvidenza in atto, ha avvocato a sè la questione e ha sospeso fino al 15 giugno l'applicazione dei nuovi contributi unificati. Quanto è avvenuto però ha dato la prova provata di una questione che io avevo prospettato con una risoluzione che mi pare s'imponga: perchè il contributo è tanto oneroso? perchè il tributo è pure esso oneroso? Perchè il tributo ignora il contributo. Talchè l'agricoltore si trova, tra il tributo e il contributo, ad avere quasi annientato il reddito. Questo è il problema. Perchè quando il legislatore dice: Io non porterò mai via più del 50 per cento, questa quota non può formarla solo con i tributi comunali, provinciali e statali, ma deve tenere conto anche dei contributi. Il contribuente deve sapere di che morte deve morire. Questo è il punto fondamentale: come si fa? Bisogna che il Ministero dell'agricoltura prosperi, viva e si affermi sempre più; oppure bisogna che diventi come nei tempi andati (cosa che io deplorerei) una parte di un grande ministero di cui la industria, il commercio e l'agricoltura siano sezioni divise.

Ora in questa maniera si ritornerebbe indietro. Tutti siamo partigiani del Regime corporativo. Quando si dice Corporativo, non è un'affermazione vuota, perchè il Regime è corporativo quando funziona con criteri corporativi; perchè la corporazione è in atto e arreca i suoi benefici rispondendo anche a molte esigenze di questi momenti.

Ma nulla impedisce più semplici e avvedute agglomerazioni. Al Ministero delle corporazioni, ad esempio, vi sono tutte le Direzioni generali dell'industria, del commercio e cioè i reparti

che costituivano il Ministero dell'industria e del commercio, che hanno poi le Confederazioni dirimpettaie del commercio e dell'industria e quindi poi le Federazioni relative e le Unioni provinciali. Ora perchè i Sindacati e le Confederazioni degli agricoltori non debbono dare forza al Ministero dell'agricoltura e fare con esso corpo unico?

Mi chieggo: si scuoterebbe forse il concetto corporativo? Non si scuote niente. Si obietta: la Confederazione dei professionisti a chi si dovrebbe assegnare? Non all'educazione nazionale perchè ci sono anche i medici e gli avvocati. Dovrebbe andare alla Sanità per i medici e alla Giustizia per gli avvocati e allora si capisce come questa Confederazione, che non ha una caratteristica completamente sua, possa essere attribuita al Ministero delle corporazioni. Le Confederazioni dell'agricoltura dovrebbero unirsi al competente Ministero e le Corporazioni potrebbero rimanere dove ora sono perchè hanno funzioni di consulenza, di pareri, di direttive.

Per le due Confederazioni del credito e dell'assicurazione ritengo che manchi un vero Ministero, cui attribuirle, perchè i Ministri competenti hanno consentito che il credito e le assicurazioni, compreso il credito delle Casse di risparmio, che quando dipendevano dall'Agricoltura, facevano tanto bene e svolgevano un'opera veramente meritevole, fossero da loro straniate e venissero concentrate nella Presidenza del Consiglio sotto il controllo di un Comitato interministeriale del credito e dell'assicurazione. Allora questa Confederazione potrebbe benissimo essere attribuita alla Presidenza.

Circa i contributi non è possibile che il Ministero dell'agricoltura non partecipi direttamente alla loro formazione e non abbia una influenza decisiva sulla politica dei prezzi.

L'agricoltura, che è la base fondamentale delle fortune d'Italia, che è la ricchezza nel momento attuale, non è possibile che non sia amministrata da un insieme organico, che debba avere un così gran numero di interferenze da essere un poco attraversata nell'esercizio della sua alta funzione. (*Applausi*).

Devo dire ancora poche cose perchè capisco che l'ora incalza e che mentre c'è chi deve studiare questioni colossali non è permesso

naturalmente perdere il tempo. In fondo io ho sempre fiducia che queste siano semina-gioni per il bilancio 1941-42 quando tutto quello che si ha da compiere, speriamo sarà compiuto; ma qui io voglio dire una cosa, cui ho già accennato. Noi abbiamo fatto la battaglia del grano e innegabilmente l'abbiamo vinta, malgrado che vi siano i soliti piagnoni che dicono: la finanza come andrà? il raccolto sarà sufficiente? Sì, ed il raccolto sarà precoce. Il Ministro infatti potrà dire che in questa annata fortunata i raccolti sono buoni e che egli ha avuto già da un territorio della Calabria il primo raccolto di grano; perchè la fortunata coincidenza della vittoria del grano con quella che è la semina dei grani precoci (onore al nostro camerata Strampelli!) questa formula convergente, ci ha assicurato che i raccolti si anticipano e quindi si rafforza la tranquillità del Paese. La congiuntura dell'anno in corso è compiuta! Nessuno oserà negarlo! La congiuntura del 1940-41 e del 1941-42 è in atto, poichè ormai si può affermare, senza timori, che gli 80 milioni di quintali rappresentano quella media che assicura la tranquillità d'Italia. Appunto perciò il Duce ha potuto dire che la tessera del pane, la tessera dell'alimento base non la adotterà ed ha così potuto fare l'affermazione più alta della vittoria della sua politica autarchica.

Del resto noi ci troviamo a far la battaglia del grano con una ammirevole concordia di animi. Il mio pensiero in questo momento va anche ai vescovi e ai parroci poichè realmente essi hanno agevolato la vittoria del grano. Io volgo perciò a loro il pensiero perchè sono sicuro che, come sono stati ausiliatori nella battaglia del grano, lo saranno, con fedeltà ed onore, in tutte le battaglie che l'Italia combatterà per la sua indipendenza. I vescovi ed i parroci possono anche intensificare la manutenzione di quello che si chiama « Asse dei beni ecclesiastici » e con ciò contribuire efficacemente alla vittoria della nostra economia.

Noi saremo oggi deficitari in materia di olii, possiamo esserlo in maniera minore per il granturco, ma quanto al grano, al riso, al vino e potrei seguitare a lungo, noi abbiamo in sostanza una tranquillità alimentare che onora l'Uomo che l'ha voluta, l'ha preveduta e l'ha ottenuta.

In materia di ammassi prego l'onorevole Ministro di considerare soltanto due cose. Io ricordo che quando c'era la Commissione centrale per l'esame dei decreti-legge, ho avuto il piacere e l'onore di redigere le relazioni circa i provvedimenti riflettenti gli ammassi, tanto su quelli volontari che su quelli obbligatori, e di dichiararmi partigiano convinto di questo istituto il quale sottrae il produttore — sia datore di lavoro che lavoratore — all'alea delle speculazioni, specialmente straniere. E quando il Duce volle che contestualmente al ritiro della merce fosse pagato tutto o quasi il prezzo della merce stessa, risolse il più grande problema sottraendo il coltivatore a tante usure.

Non so se voi vi sentiate di continuare nell'ammasso del granturco; studierete questo problema con la competenza che vi è propria. Considerate però la differenza fra i raccolti che si hanno nelle provincie settentrionali e quelli delle provincie centrali e quelli scarsissimi delle provincie meridionali, i quali danno un dislivello anche nei mezzi di conservazione perchè molte volte l'umidità insidia il granturco. Non so se sia miglior partito lasciare il granturco al coltivatore che ha la pratica di questa materia.

Vi pregherei poi di abolire l'ammasso dell'olio. Un espertissimo senatore mi diceva che, se mai, si dovrebbe fare l'ammasso delle olive. Io non sono molto esperto in questa materia e non so veder bene questo problema. Quello che è positivo è questo: che voi, ad esempio, non potreste mai fare l'ammasso dei vini perchè in tal caso uccidereste la magnifica caratteristica della viticoltura e viticoltura nazionale, cioè i vini tipo. Si potrebbe fare, è vero, l'ammasso del Chianti, del Barolo, ecc. ma non mi sembrerebbe opportuno perchè, se questo faceste, uccidereste l'iniziativa privata e la viticoltura e la viticoltura. (*Approvazioni*).

Questo apprezzamento che io faccio su un evento che tutti deprechiamo e, ne sono sicuro, depreca anche il Ministro, si riflette un po' anche sulla materia degli olii. Anche per gli olii avevamo caratteristiche significative differenziazioni. Ora questo ammasso disanima il produttore e fa titubante il consumatore perchè questi non sa che qualità di olio veramente acquista. È vero che ci sono stati dei

rimedi, ma vi prego di accettare questo consiglio, se è possibile.

Faccio un ultimo accenno ed ho finito: dopo l'autarchia e gli ammassi esaminerò il problema della bonifica.

Badate che io, guardando le carte circa i bilanci, le relazioni, ecc. ho pensato: questo Uomo e questo Regime hanno compiuto e stanno compiendo tali cose di cui una sola avrebbe costituito la gloria di un Papa o di un Re. La bonifica dell'Agro Pontino, la Bonifica integrale, il latifondo, tutte queste grandi magnifiche opere, per cui l'agricoltura è miracolosamente progredita; tutta questa bonifica stradale per cui i traffici agricoli sono resi più facili, la trasformazione dei porti, la trasformazione delle vie, hanno determinato una rivoluzione: per cui, quando i piagnoni parlano di spese eccessive, dimenticano che l'Italia è oggi un'altra cosa, che il valore immobiliare, agricolo e industriale dell'Italia non ha alcun confronto con quello del passato.

I Governi passati hanno compiuto tutto ciò che era possibile, partendo dal concetto del Risorgimento e della prima unità, ma poi è stato indispensabile che venisse un audace, mandato, come ha detto il nostro Presidente, da Dio per distinguere un'epoca. Ci voleva questo Uomo che non avesse tutti gli scrupoli che fanno arrossire di pudicizia le vestali della finanza, che dicono: badate al pareggio, badate, spenderemo troppo! E paventano l'E. 42 che sarà la glorificazione del nostro Paese.

Queste forme di bonifica, di redenzione, di affermazione, di grandezza sono il compenso al popolo cui si chiede il sacrificio del costo più alto della vita, a cui domani si potrà chiedere anche il sacrificio della vita stessa.

La bonifica è stata una cosa meravigliosa; la guerra di Etiopia l'ha sospesa momentaneamente, ma adesso è stata ripresa con l'ordine di essere compiuta in sette anni e costituirà tale un premio per lo sforzo che compiono tutti gli Italiani agli ordini del Duce, che sarà il nostro orgoglio e l'indipendenza della Italia, quella indipendenza per la quale, tutti noi, vecchi compresi, siamo pronti a tutti i sacrifici in ogni luogo ed in ogni tempo. (*Applausi*).

Ho finito. Mando in questo momento un saluto ai rurali d'Italia, a questa gente che

non si è mai imboscata, che ha combattuto sempre, che ha fatto lo sforzo massimo nella fanteria e in artiglieria e ovunque, un saluto a questi contadini che costituiranno ancora la forza del Paese. E ricordando i rurali, mando anche un saluto al più alto, al primo rurale d'Italia, a Benito Mussolini. (*Applausi vivissimi e generali*).

BENNICELLI. Camerati Senatori. Ogni volta che si discute il bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sorge, in noi agricoltori, l'imperioso desiderio di far sentire la nostra voce per esporre qualche idea e per fare qualche osservazione. È un desiderio scusabile in chi, vivendo intensamente la vita rurale nelle sue varie forme, ne apprezza gli inesauribili pregi, ne conosce le molte necessità ed anche alcune deficienze.

Consentitemi quindi di portare — in questa alta discussione — il modesto contributo della mia lunga esperienza.

Porgo il più riconoscente e devoto saluto a Colui che all'agricoltura ha sempre dato il più forte appoggio: al Duc — primo rurale italiano — ed esprimo tutto il mio plauso all'opera del Ministro Tassinari che ne segue le direttive con alto intelletto, con appassionata e competente attività.

Mi è pure gradito ricordarvi — quale premessa alle mie parole — come già in questa aula alcuni nostri autorevoli camerati abbiano sostenuto che la vera grandezza delle Nazioni, intesa nella sintesi più completa, dipende principalmente dalle sorti dell'agricoltura.

Garantire l'indispensabile fabbisogno alimentare alla propria Patria è sempre stato uno degli obiettivi essenziali di ogni Popolo, consapevole dei suoi destini!

Tre sono gli argomenti che tratterò con la massima brevità: la difesa dei prezzi; i contributi sindacali agrari; la colonizzazione del latifondo siciliano.

È provato che se l'agricoltura non offre un equo reddito ai capitali che vi sono investiti, essa perde il suo impulso produttivo, e quindi il suo potere d'acquisto, con le più gravi conseguenze per tutto il movimento economico della Nazione.

Ogni settore della vita sociale — dal più modesto al più elevato — trae proprio dai prodotti della terra incremento e ricchezza.

Per un alto fine regolatore, il nostro Governo creò il sistema degli ammassi, incominciando dal grano; sistema intorno al quale si è molto discusso, ma non sempre — è giusto riconoscerlo — con la dovuta serenità. Io lo ritengo assai utile agli agricoltori soprattutto dal lato economico, ma penso che il generalizzarlo troppo, ossia l'estenderlo a troppi prodotti — in specie a quelli dotati di particolari caratteristiche, come per esempio l'olio — potrebbe risultare non solo inutile, ma forse anche dannoso.

È augurabile che tra gli agricoltori e gli enti agrari si realizzi una forma di leale cooperazione affinché gli interessi dei singoli possano sempre accordarsi con quelli generali della Nazione.

Occorre tenere presente che gli agricoltori, per un'innata loro tendenza all'iniziativa personale, rifuggono da tutte le lungaggini burocratiche e dalle complicazioni amministrative!

Non mi dilungo su questo argomento perchè so quanto già il Ministro si preoccupi — basandosi sull'esperienza dei fatti — di rendere il sistema degli ammassi più rispondente allo scopo per cui fu creato.

Tutti i generi agricoli — e in particolare quelli indispensabili alla nostra indipendenza economica — debbono avere sempre prezzi equamente remunerativi per evitare dannose flessioni nel complesso della produzione.

Evitando i deprecati mezzi burocratici, ma specialmente ben regolando gli scambi ed il consumo, si difenda il patrimonio zootecnico — ricchezza basilare della nostra agricoltura — affinché non diminuisca né di quantità né di valore come, in modo preoccupante, accadde nel passato, ma si consolidi e si accresca col favorirne l'allevamento e la riproduzione delle qualità migliori.

Infatti è da un complesso di sagge previsioni, tempestivamente applicate, che l'intera compagine agricola riceve quel necessario impulso da consentirle di far fronte, in qualunque circostanza, alle superiori necessità del Paese.

Collegato al problema economico-agrario è quello dei contributi sindacali dell'agricoltura.

Permettetemi di accennare subito ad un

fatto personale che si riferisce a questo delicato argomento: forse ricorderete come qui in Senato, nello scorso maggio, sostenni anch'io — a proposito delle troppe multiformi riscossioni di tali contributi — l'opportunità di una loro unificazione, indicandovi i tanti inconvenienti che l'eccessivo frazionamento causava agli agricoltori. Insisto anche oggi nel medesimo concetto, ma ben precisando che questo non doveva affatto portare al risultato di crescere ogni singolo contributo perchè, in tal modo, si raggiungerebbe un carico tributario complessivo assolutamente insostenibile.

In certi casi si sono proposti aumenti tanto ingiusti ed onerosi da causare, se applicati, un grave perturbamento all'intera economia agraria nazionale.

Contro così imprevedute e gravi conseguenze, gli agricoltori hanno richiamata l'attenzione delle competenti autorità e subito il Duce, intervenendo, come sempre, con alto senso di superiore giustizia, ha disposto che tale complessa ed ardua questione venga ripresa in più attento esame e più profondamente studiata.

Molto giustamente il collega Felici ha ora osservato che fra chi mette i tributi e chi i contributi si è iniziata una vera gara per raggiungere il primato nel tassare la proprietà agraria!

Ogni agricoltore è ben consapevole del proprio dovere di contribuente verso lo Stato e tiene anzi a compierlo con tutta lealtà ed esattezza, ma purchè in giusta proporzione alle effettive rendite del suo patrimonio terriero.

Vorrei perciò auspicare un controllo molto severo, da parte degli organi responsabili, sulle ingenti spese che gli agricoltori debbono sostenere per i molteplici uffici sindacali, per le varie mutue, per enti, ecc. È mia ferma convinzione che in questo settore si possa spendere molto meno e con risultati assai migliori. L'agricoltura nostra non ha risorse economiche tali da consentire superflue sovrastrutture, inutili perdite di tempo e spese non tutte, nè sempre indispensabili.

So che quanto ho qui sopra accennato costituisce piuttosto materia sindacale, e che perciò avrei dovuto dirlo, di preferenza, al Ministro delle corporazioni, ma io mi sono rivolto a voi, Ministro dell'Agricoltura, perchè

in definitiva si tratta proprio di gravi interessi agrari ed anche perchè sono certo che a nessun avvocato migliore di Voi potrebbe affidarsene la giusta tutela.

Vengo all'ultimo argomento: la colonizzazione del latifondo siciliano.

A proposito di questo grande evento, della più alta portata sociale e politica destinato a mutare profondamente la base economica-agraria della nostra maggiore isola mediterranea, desidero farvi subito rilevare un'importante dichiarazione del Ministro dell'Agricoltura in merito alla nuova legge fascista sulla trasformazione del latifondo siciliano: egli dichiarò, parlando alla Reale Accademia dei Georgofili a Firenze, che « questa trasformazione si vuole compierla *non* contro la proprietà, ma *con* la proprietà ». L'importanza di una tale affermazione, di carattere ufficiale, è tanto evidente che non può certo sfuggire al vostro squisito senso politico.

Ho avuto occasione di visitare recentemente alcune zone siciliane dove più fervono i lavori di appoderamento, rendendomi così esatto conto di quanto sia grandioso questo problema, affrontato con fede, con entusiasmo, con perfetta cognizione di causa.

È davvero un evento d'importanza storica, che fa onore al Regime ed al suo grande Capo: è una soluzione integrale, auspicata da secoli, che consentirà, finalmente, a chi lavora quelle fertili terre, di abitare in mezzo ad esse, in sane e comode case, insieme alla propria famiglia, senza essere più costretto a lunghi tragitti giornalieri, con perdita di tempo e di energie e quindi di preziose ore lavorative. Ho visitato il nuovo borgo Bonsignori, in provincia di Agrigento, ed il borgo Schirò in provincia di Palermo.

Sono i primi nomi di gloriose medaglie d'oro siciliane assunti come alti emblemi! Si è infatti stabilito, con elevato senso d'opportunità, che ogni nuovo borgo s'intitoli alla memoria di un autentico eroe siciliano. Certo non si potrebbe onorare in modo più degno il sorgere di questi simboli che garantiscono un nuovo benessere a quelle zone finora troppo abbandonate.

Noi agricoltori siamo spesso assai facili alla critica ed al pessimismo, ma vi assicuro che dinanzi ad una tale realizzazione è proprio

il caso di provare sentimenti del tutto opposti. Ho voluto intrattenermi con gli esponenti locali di varie categorie e tutti hanno lealmente affermato che non si poteva fare nè di più, nè di meglio.

Quando si esce fuori dai miseri e bui tuguri dove ora vivono — in una incredibile promiscuità — uomini, donne e bambini insieme ad animali equini, bovini e perfino suini, dove manca luce ed acqua, dove le malattie trovano il più adatto terreno, vi assicuro che l'animo ha una vera ribellione dinanzi a tanta ingiustizia sociale! Ma quando invece si vedono, sparse opportunamente nelle vaste campagne, le nuove case coloniche fornite di quasi tutte le principali esigenze della vita civile, sia pure modesta e semplice, credetelo, camerati, non ci si può astenere dal gridare dal più profondo del cuore la propria infinita gratitudine a Chi concepì, e volle subito attuato, un così grande e nobile atto di giustizia umana! Questi stessi sentimenti di vivissima ammirazione ho sentito esprimere da autorevoli stranieri che visitavano le superbe antichità della Sicilia. È certo che nelle loro menti resterà impresso, insieme all'entusiastico ricordo delle gloriose vestigia del passato, anche quello delle poderose realizzazioni del presente.

Ho creduto manifestare al Ministro alcuni miei rilievi, più che altro di carattere pratico, riguardanti la costruzione delle nuove case coloniche siciliane. Ritengo infatti che sia essenziale, al fine di farvi andare volentieri e di farvi restare anche più volentieri le nuove famiglie coloniche, che queste vi trovino una sistemazione di ambienti quale maggiormente desiderano ed il più possibile rispondente alle loro esigenze e dalla loro mentalità, pur sempre nei limiti fissati del piano finanziario generale.

Sono certo che il Ministro Tassinari ed i suoi degni collaboratori assolveranno, nel modo migliore, l'arduo ed alto compito che il Duce ha loro affidato: la Nazione intiera li segue con piena fiducia e formula voti vivissimi per un completo successo.

Termino, camerati, esprimendo la speranza che siate tutti realmente convinti di questa assoluta verità: quanto è più fiorente l'agricoltura, tanto più sicuro e radioso sarà l'avvenire della Patria nostra!

MARTIN FRANKLIN. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MARTIN FRANKLIN. Dopo i brillanti discorsi degli oratori che mi hanno preceduto, spero che il Senato vorrà anche a me permettere di richiamare, il più brevemente possibile, la sua attenzione sulla inquietudine che preoccupa l'agricoltura.

Gli agricoltori hanno la più profonda gratitudine per il Duce, il quale tanto ha fatto per l'agricoltura, e questa gratitudine si accompagna dell'intima persuasione della sua simpatia per le popolazioni rurali. Sono poi felici di vedere accanto a Lui il Ministro Tassinari, il quale così bene conosce l'agricoltura e capisce gli agricoltori, le loro necessità, le loro aspirazioni.

Gli agricoltori hanno bisogno, nel duro loro lavoro, di essere incoraggiati e sostenuti; ad essi non basta la fede, è necessaria l'altra virtù teologale, la speranza, perchè il frutto del lavoro agricolo non si vede vicino; e lontanissimo poi si vede il frutto dei sacrifici che essi compiono.

Su questa comune lontananza dei frutti del proprio lavoro e dei propri sacrifici si basa la solidarietà che esiste fra tutti i rurali, datori di lavoro e lavoratori, molto più di quanto non esista in altre branche d'attività; chè non è solo uno spunto di discorsi d'occasione, ma una realtà che si perfeziona per l'attaccamento alla terra, per i vincoli secolari che uniscono famiglie di proprietari e contadini, per la persuasione che il benessere o la rovina degli uni, è anche il benessere o la rovina degli altri.

Molte volte, parlando in genere di agricoltura, ho udito alcuni sorprendersi delle preoccupazioni degli agricoltori osservando che le terre hanno raggiunto prezzi altissimi. Desidero dire due parole su questo argomento, perchè credo necessario, indispensabile chiarire la cosa. Questi prezzi altissimi sono stati infatti pagati in alcuni casi, ma essi sono stati raggiunti in casi eccezionali; ed i compratori non sono stati degli agricoltori, perchè essi non avevano mezzi per comperare terre a prezzi così elevati ed anche perchè essi sanno benissimo che terre comperate a questi prezzi finiscono col non rendere nulla.

I compratori di queste terre a prezzi ecce-

zionali sono sempre state persone che avevano accumulato ricchezze considerevoli in attività molto più redditizie dell'attività agricola, nei commerci, nell'industria e nelle speculazioni, e si capisce come queste persone, volendo dividere i loro capitali e variare i loro investimenti, hanno comprato anche terre, e qualche volta a prezzi molto alti, perchè desideravano determinate terre per ragioni di famiglia, di vicinanza o perchè alle terre era annesso un castello o una villa, ecc. ecc. Ed hanno allora pagato queste terre a prezzi addirittura astronomici, prezzi d'affezione. Ma ciò accadeva allo stesso modo che compravano oggetti d'arte o gioielli. Ed hanno giuocato in questi acquisti ragioni contingenti, sulle quali non credo opportuno insistere.

Gli agricoltori quando hanno disponibilità, e ciò non succede molto spesso, le investono tutte nelle loro terre per bonificarle, per migliorarle. Il nostro camerata Tassinari potrà dire che egli conosce molti agricoltori che hanno immesso tutto quello di cui disponevano nei loro fondi, talvolta rovinandosi e in ogni caso ricavando dei frutti estremamente modesti, ma creando quella magnifica agricoltura che è orgoglio dei rurali, fierezza per tutti gl'Italiani.

Mi rincresce di non veder presente il Ministro delle finanze, perchè in certi documenti del suo Ministero si è parlato di reddito medio delle terre al cinque per cento. Questo reddito del cinque per cento è diventato una specie di mito. Forse perchè a scuola per semplificazione di conti si è sempre parlato del cinque per cento come dell'interesse tipo, o forse perchè i prestiti dello Stato sono nella loro maggioranza emessi al cinque per cento. La verità vera, e credo di non esagerare, è che la media del reddito della terra si aggira sul tre per cento, e non di più; ci potrà essere eccezionalmente qualche terra che rende di più, ma io potrei dimostrare con conti alla mano al Ministro, ma egli lo sa meglio di me, che molte proprietà agricole rendono il 2 o il 2 e mezzo per cento. Siamo lontani dagli interessi che gli agricoltori avrebbero potuto ottenere con molto meno patemi e difficoltà sforbiciando una volta all'anno le cedole di azioni industriali, magari di quelle industrie che vendono a caro prezzo i prodotti indispensabili all'agricoltura. (*Approvazioni*).

Il camerata Bonardi ha parlato dei meriti militari degli abitanti della montagna, ed un illustre generale nostro carissimo collega ha detto, due o tre giorni fa, nella riunione di una Commissione legislativa, che gli agricoltori non avevano mai portato, durante la grande guerra, il bracciale azzurro degli imboscati. Le virtù militari, l'eroismo, non sono il privilegio di nessuna classe sociale, ma è indiscutibile che la enorme maggioranza dei nostri combattenti, dei nostri quadrati battaglioni è composta di agricoltori, a cominciare da quelle meravigliose truppe alpine, che tutto il mondo c'invidia, e che sono composte da montanari. Così che il problema dello spopolamento della montagna, cui accennava l'amico Bonardi, è anche un problema militare oltre che economico.

Ma se questi rurali non sono mai stati imboscati durante la guerra, essi non sono mai stati imboscati nemmeno in tempo di pace; i rurali combattono ogni giorno la loro battaglia, la battaglia contro le intemperie, la battaglia contro le insidiose malattie degli animali e delle piante, la battaglia contro un suolo che nonostante quello che dicono i poeti e nonostante i discorsi di occasione, è molte volte duro ed ingrato. Ma se i rurali sono i quotidiani combattenti di questa campagna, essi non si sono neppure imboscati di fronte agli obblighi fiscali e contributivi.

Nelle nostre campagne, nelle nostre piccole città agricole, s'ignorano i così detti istituti di consulenza fiscale, che insegnano a fare i bilanci sapienti, ed a circolare tra i reticolati delle leggi fiscali. (*Approvazioni*)

I rurali hanno sempre pagato e largamente i carichi fiscali ed essi si rendono benissimo conto delle difficoltà dell'ora che attraversiamo; sono pronti a nuovi sacrifici e si preparano a farli; ma bisogna che questi sacrifici siano proporzionati alle possibilità di chi li deve fare.

V'è dunque, permettetemi di dirlo, nella nostra Italia agricola in questo momento, la gravissima preoccupazione di finire per non poter far fronte ai carichi fiscali e contributivi che vengono domandati agli agricoltori.

Di questa preoccupazione onesta e onorevole desidero farmi eco in questa aula.

I carichi delle imposte sono gravi, e molto più gravi quelli delle sovraimposte. So benis-

simo che molti mi diranno — forse lo direi anche io — che le provincie e i comuni non sanno come andare avanti. Ma molte volte non sanno come andare avanti perchè hanno speso una quantità di denaro in cose inutili, in lavori di lusso, come ha denunciato con più autorità di me il sottosegretario di Stato all'Interno, l'altro giorno alla Camera.

Questo peso delle imposte e delle sovraimposte si complica con una quantità di altre imposizioni e preoccupazioni.

Ci sono state anche, camerata Ministro, in questo campo, delle decisioni poco eque. Ne citerò una sola. Tutti sanno che vi è la necessità di ricostruire le stalle; l'hanno detto anche oggi il camerata Josa ed altri, perchè non si può pensare ad un miglioramento della zootecnia senza migliorare le stalle. Benissimo. Il ministro dell'agricoltura ha emanato alcuni anni fa un decreto, col quale si stabiliva che se si costruivano stalle nuove, le tasse comunali sul bestiame ricoverato in quelle stalle erano tolte per dieci anni. Che cosa è accaduto? Molti proprietari hanno fatto un piccolo mutuo, pensando di poter pagare gli interessi con quello che risparmiavano sulla tassa bestiame. Sono passati due o tre anni, e il Ministro delle finanze ha deciso che questo decreto del Ministero dell'agricoltura non era regolare. Si è annullato il decreto precedente, e si è stabilito che l'esenzione non vale più: i comuni faranno di nuovo pagare le tasse sul bestiame. Ed è accaduto che i proprietari che avevano costruito le stalle nuove contando sulla economia che potevano realizzare dalla esenzione della tassa, non solo si sono visti obbligati a pagare la tassa ma anche gli arretrati. Mi permetta, camerata Ministro, di dire che ciò è stato considerato una ingiustizia, tanto più che la concessione è rimasta accordata ad alcune provincie, e tolta in tutte le altre.

Vi è poi una preoccupazione per la revisione del catasto e la revisione degli estimi che costituiscono una incognita; una incognita piena di pericoli. Fin da quando andavamo al liceo e ci insegnavano le equazioni, abbiamo saputo che le incognite sono piene di pericoli (*ilarità*); ma in questo caso si tratta di pericoli gravi.

E veniamo al nuovo carico di quest'anno, vale a dire alla nuova imposta patrimoniale.

La nuova imposta patrimoniale colpisce in pieno la proprietà agricola; si può osservare che colpisce in pieno anche la proprietà immobiliare urbana, ma, senza volere per nulla intavolare una polemica con i proprietari urbani, mi permetto di osservare che c'è una certa differenza tra la ricchezza immobiliare cittadina statica, e la ricchezza immobiliare agricola, che è una ricchezza dinamica basata sull'attività di lavoro, creatrice di altra ricchezza. Ad ogni modo, mentre la proprietà agricola si può calcolare renda in media il tre per cento, i documenti ufficiali ed ufficiosi partendo dal presupposto di un reddito del 5 per cento concludono che la imposta essendo di 50 centesimi per mille di capitale diventerà in sostanza un dieci per cento del reddito della terra. Siccome però il reddito è molto meno del 5 per cento, in realtà la nuova imposta patrimoniale colpirà il patrimonio agricolo con una percentuale che salirà anche al 16, 17 e fino al 20 per cento.

Ma quello che forse preoccupa di più l'agricoltura, come hanno già detto alcuni camerati che hanno parlato prima di me, è la moltiplicazione infinita delle organizzazioni economiche, assistenziali e sindacali con le relative contribuzioni, tasse, ecc.

Per esempio, molti agricoltori si domandano se era veramente necessario creare la Federazione Nazionale dei Consorzi dei produttori dell'agricoltura accanto alla Federazione Nazionale dei consorzi agricoli. E lo stesso può dirsi per la Federazione Nazionale delle Mutue malattia.

I consorzi, come ha detto giustamente il senatore Felici, andavano benissimo e hanno reso servizi grandissimi all'agricoltura; del pari anche le mutue andavano benissimo perchè erano vicine alle necessità ed avevano un'organizzazione poco costosa per cui gli agricoltori contribuivano volentieri. Invece le nuove organizzazioni burocratiche, complicate e lontane, preoccupano gli agricoltori, e li preoccupano anche perchè purtroppo noi vediamo in documenti ufficiali e ufficiosi parlare quasi sempre dell'estensione che devono avere queste organizzazioni, per un disgraziato principio che ci viene, io credo, dall'amministrazione francese attraverso l'amministrazione sarda, vale a dire il principio dell'uniformità. Ed allora si deve

per amore di questo principio e per pressioni d'interessati, allargare tutte queste amministrazioni all'infinito e si ode dire che queste amministrazioni devono avere una organizzazione « capillare ». Questo aggettivo dà da pensare (*ilarità*); infatti ci sono le acque capillari che dovrebbero andare a cercare la radice di ogni capello per far crescere una rigogliosa capigliatura ed il cui risultato è generalmente una definitiva calvizie (*si ride*). « Quod deus avertat ».

Due anni fa io dicevo in questa aula al Ministro Rossoni che l'unificazione degli Enti economici provinciali dell'agricoltura poteva essere salutata con simpatia, perchè questa unificazione avrebbe forse portato una semplificazione. Però nel medesimo tempo esprimevo dei dubbi: i dubbi cioè che si sarebbe creato invece un organismo troppo complicato e potente, con molte interferenze e ramificazioni e, alla fine dei conti, con una elefantiasi burocratica, e con una palazzomania.

Il Senato in quell'occasione rise, ed il Ministro Rossoni mi assicurò che questo non sarebbe avvenuto. Ma i fatti, purtroppo mi hanno dato ragione in molti casi, ed io mi trincero dietro l'autorità dell'Eccellenza Guidi Buffarini perchè questo è proprio il caso della politica del capoluogo contro la politica del villaggio e dei rurali.

Ci sono poi alcune preoccupazioni che, più che nella grande proprietà, si sono fatte strada specialmente nella media e piccola agricoltura. Una di queste preoccupazioni è la complicazione e l'estensione dell'organizzazione per il collocamento della mano d'opera, perchè a forza di fare organi per collocare i contadini si comincia col collocare molti impiegati (*Applausi*). Poi i piccoli agricoltori temono il sorgere di un nuovo pericolo: è stato felicemente accolto e riconosciuto il principio dello scambio gratuito di mano d'opera e di strumenti agricoli; ma già si comincia a dire che bisogna metterci una limitazione. Questo è molto preoccupante per i piccoli coltivatori diretti.

Mi rincresce poi di dover accennare ad un'altra questione: quella dei tecnici agricoli. I tecnici agricoli hanno reso degli enormi servizi all'Italia e non ci stancheremo mai di ripeterlo; questa nostra meravigliosa agricoltura si deve in gran parte a loro. Essi hanno

trovato il loro giusto collocamento negli organi del Governo, in tutte queste centinaia di uffici delle Confederazioni, Federazioni, ecc. e nelle grandi aziende. Ma il sindacato dei tecnici agricoli ha pubblicato, proprio pochi giorni fa, uno studio, che certamente il Ministro conosce, nel quale si invoca il collocamento per circa 100 mila tecnici agricoli. E come si arriva a questo collocamento? In un modo semplice. Si dice infatti: intanto tutte le grandi e le medie aziende dovranno avere il tecnico agricolo — e fin qui sta bene, poi si dovranno prendere tutte le piccole aziende da 5 a 50 ettari, riunirle in gruppi di 10 e per ogni gruppo dovrà essere imposto un tecnico agrario. Chi ha fatto questo programma arditissimo e perfetto dal punto di vista del collocamento dei tecnici agrari, non ha pensato ad un piccolo inconveniente e cioè che questo è contrario assolutamente alla mentalità dei proprietari agricoli, soprattutto dei piccoli, i quali non ammetteranno mai che un tecnico agrario venga a riunirli ai loro vicini per comandarli tutti. Ma ciò che è più grave è che questo progetto non tiene nessun conto delle possibilità o meglio delle impossibilità economiche dei piccoli e medi agricoltori. Sono sicuro che il Ministro ci dirà che il progetto rimane allo stato di progetto e sta bene; ma ciò non toglie che i piccoli agricoltori abbiano avuto anche per questo una preoccupazione (*Approvazioni*).

E passo ora al problema più scottante; quello dei contributi assistenziali e sindacali. Il gesto squisitamente fascista di giustizia sociale del Duce, è stato apprezzato da tutte le classi rurali per quella solidarietà che le unisce e di cui già ho fatto cenno; ma è accaduto che a forza di organizzazioni complicate quando si è visto che cosa avrebbero finito per rappresentare tali contributi, si è verificata una costernazione generale; fortunatamente il Duce ha sospeso tali contributi perchè ha sentito che non era possibile applicarli in quelle proporzioni; e perciò è ancora aumentata la gratitudine sincera degli agricoltori verso il nostro grande Capo (*Applausi*).

Il principio di queste assicurazioni è apprezzato da tutti; anche se, specialmente nei lavoratori, c'è una certa sensazione che i contributi sono subito sentiti mentre i benefici sono lontani e poco avvertiti. Per di più vi è stato un

continuo moltiplicarsi di questi contributi ed un accrescimento progressivo di essi. Per esempio, il Regio decreto 4 dicembre 1939 non era ancora stato pubblicato (esso fu pubblicato nel febbraio 1940) quando è venuto, pochi giorni dopo, l'accordo sindacale del 28 dicembre che ha rialzato di una lira per giornata di lavoro, nella conduzione diretta, le quote da pagare per l'assistenza sociale. Si è arrivati così nelle conduzioni dirette a delle quote molto alte: circa 3,40 lire per gli uomini per ogni giornata di lavoro, 3 lire per le donne, 3 lire per i ragazzi. Io non so se questi contributi sono eguali a quelli pagati per l'industria: ma se ciò fosse, una cosa apparentemente giusta sarebbe il « summum jus summa iniuria ». Perchè se si deve pagare o trattenere, tre lire e quaranta per una giornata a trenta lire, sarà un dieci per cento; ma quando queste 3,40 vengono trattenute per la giornata di un lavoratore che prende dieci lire, questo peso raggiunge il 33 per cento. È una bella differenza.

Ho poi letto, non so più in quale relazione, che la quota per assegni famigliari pei lavoratori dell'industria era risultata superiore alle necessità dato il numero limitato dei loro figli; mentre per i lavoratori agricoli era risultata insufficiente per la loro prolificità. Se questo dovesse precorrere una diminuzione per gli uni ed un aumento per gli altri, sarebbe una cosa ingiusta per gli agricoltori e contraria ai principî basilari della nostra politica demografica.

Quanto al sistema di riscossione colle marche, che vigeva fino ad ora, esso presentava una quantità di inconvenienti, sono perfettamente d'accordo; ma mi domando se il nuovo sistema non presenterà anch'esso degli inconvenienti, e rimango molto perplesso.

Il nuovo sistema è basato sugli elenchi comunali, sulla fissazione della quota e sopra un calcolo forfetario delle giornate di lavoro.

Per la fissazione della quota che, come ripeto, è altissima, noi agricoltori, camerata Ministro, desideriamo che venga ricordata la promessa fatta dal Ministro Lantini, il quale disse che il giorno in cui si trovasse il modo di evitare le evasioni, si sarebbero potute diminuire le quote. Ora più evitate di così le evasioni mi sembra che non sia possibile immaginarle,

poichè i contributi vengono direttamente riscossi dagli esattori delle imposte; perciò se si manterrà il nuovo sistema bisognerà ricordarsi della promessa Lantini e diminuire le quote.

Per quello che riguarda la formazione degli elenchi in ogni comune, ci troviamo di fronte ad una questione molto delicata e difficile. Io non voglio entrare in pettegolezzi, ma da ogni parte si va ripetendo che in molti piccoli comuni negli elenchi vengono comprese per influenze locali molte persone che non sono lavoratori agricoli . . .

PRESIDENTE. Non credo che questo rientri nei termini della discussione.

MARTIN FRANKLIN. . . Volevo solo concludere che in tal modo si gonfiano gli elenchi e si addossano all'agricoltura richieste superiori al giusto.

E vengo ora alla questione del carico forfetario. Questo calcolo presenta gravissime difficoltà, perchè è difficile che la Commissione provinciale si renda conto veramente delle giornate di lavoro necessarie per le infinite diverse qualità di terreni e di colture. Senza contare che con una diversità di criteri da Commissione a Commissione, vi potranno essere delle disparità enormi tra provincia e provincia. Io trovo poi giustissimo che nel calcolo delle giornate lavorative siano state tolte giornate di lavoro per i terreni che si trovano in alta collina o in montagna, perchè se si caricano in pieno queste tasse sui comuni di alta collina o di montagna, si contribuisce ancora di più a quello spopolamento montano testè lamentato eloquentemente dal camerata Bonardi. Non trovo però altrettanto giusto che si carichino invece i terreni di pianura, i terreni migliori, di un numero di giornate di lavoro maggiore di quello realmente necessario, perchè ciò sarebbe contrario al principio della pariteticità e renderebbe impossibile le rivalse. Del resto con tutto questo sistema la rivalsa, per quanto limitatissima, è resa anzi difficile.

Ed infine col calcolo forfetario, in piccoli poderi, il proprietario o l'affittuario conduttore diretto avrebbe dovuto pagare contributi talvolta per lavoratori che non impiegava.

Mentre si facevano strada queste preoccupazioni, arrivarono i primi bollettini producendo un'impressione di scoraggiamento.

Permettami di citare poche cifre.

In certe provincie dell'Italia settentrionale, per i terreni a vigneto e per i terreni a frutteto, condotti in economia, il contributo assistenziale si elevava a 700 e 800 lire per ettaro.

In Lombardia si sono raggiunte per quasi tutti i terreni in conduzione diretta le 300 lire per ettaro.

In certe provincie, per ogni animale bovino nelle terre a conduzione diretta, sapete quale sarebbe stato il contributo? Ottantacinque e novanta lire per ogni animale.

Tutte le provvidenze invocate dal camerata Josa e da altri risulterebbero perfettamente inutili, se si imponessero dei pesi di questo genere.

Citerò ancora il caso dei bozzoli. Il Governo per incoraggiare la sericoltura ha accordato agli allevatori dei bachi da seta un premio che potrà salire presso a poco a 350 lire l'oncia. Ebbene per le conduzioni dirette in alcune provincie era stato annunciato un contributo di 250 lire l'oncia sui bachi da seta; in modo che mentre il Governo dà 350 lire per incoraggiare la sericoltura le Corporazioni ne prendevano poi 250.

Non è a credere che quelle 350 lire del Governo fossero troppo abbondanti; erano state calcolate come necessarie per incoraggiare i sericoltori. Ma se da queste 350 lire calcolate come necessarie se ne vengono a togliere 250, è evidente che il provvedimento governativo non serve più a niente.

Le cifre per i poderi a mezzadria sono più moderate: ma ho avuto sotto gli occhi le carte relative ad un podere di 20 ettari condotto a mezzadria in alte colline toscane. I contributi sommavano a 2.500 lire, mentre il reddito netto era l'anno scorso di circa 5.000 lire: con questi contributi e con la nuova patrimoniale, da un anno all'altro il reddito si sarebbe ridotto alla metà circa, tenuto conto dei contributi pagati l'anno scorso. Questi contributi superano di molto il triplo delle imposte e sovrainposte e ridurrebbero a molto meno del 50 per cento il reddito netto indicato come ragionevole e calcolato come limite minimo dal Ministro delle finanze.

Il risultato sarebbe di rendere impossibile ogni ulteriore maggiorazione di imposte e di rendere già difficile in molti casi di riscuotere la nuova patrimoniale.

Riducendo il reddito ad una quota minima diventa assai difficile la normale conservazione, che domanda un impiego considerevole di mano d'opera, per riparazione alle case, per manutenzione degli argini, dei canali ecc. Impossibile poi arrivare alla ricostituzione dei frutteti, dei vigneti, degli oliveti: insomma è impossibile fare nuove migliorie e impossibile continuare le bonifiche attualmente iniziate.

Voi tutti sapete che nelle bonifiche c'è un primo periodo che è fatto dallo Stato; ma c'è un secondo periodo che è fatto dal proprietario, e naturalmente questo secondo periodo non può essere fatto che in economia.

È mai immaginabile che al momento in cui il Duce ha bandito il magnifico piano della resurrezione agricola della Sicilia, per ragioni etiche e giuridiche ma anche per ragioni economiche, d'accordo con la proprietà, proprio in questo momento si debba rendere impossibile per tante parti d'Italia la continuazione delle bonifiche per parte dei proprietari?

C'è un'altra questione della quale si è fatto eco il nostro illustre camerata De Capitani: l'allarme delle Casse di Risparmio. Infatti se si riduce quasi a niente il reddito delle terre, diventa assai aleatorio il ritorno dei capitali mutuati, ed incerta la possibilità per gli Istituti di Credito fondiario di continuare la loro preziosa attività.

Ora gli agricoltori benedicono la decisione sospensiva del Duce ed aspettano fiduciosi.

Non so se la questione venga studiata sul medesimo piano, che in fondo non posa nè sull'effettivo impiego di mano d'opera nè sul reddito. Forse sarebbe stato meglio fissare una aliquota sull'imposta fondiaria: sarebbe stato più semplice, meno costoso, e forse più giusto.

Ad ogni modo speriamo si tenga realmente conto della capacità contributiva; si proceda ad una severa revisione degli elenchi comunali; si riduca la quota secondo la promessa fatta a suo tempo dal Ministro Lantini; siano più equi i calcoli forfetari; e si faccia uno sforzo per ridurre al minimo le spese di amministrazione.

A questo proposito permettetemi di dire con molta franchezza, che con la unificazione, i molti enti impositori non subendo più il freno morale della responsabilità personale, per forza di cose (come succederebbe in qualunque

altra forma di complesse attività, quando sono molte persone che devono stabilire i vari fabbisogni), sono portati a presentare ciascuno per parte sua un fabbisogno maggiore e quindi il fabbisogno totale può risultare maggiore del necessario. E così noi vediamo in molti rapporti e pubblicazioni che si parla sempre con compiacenza del gettito, dell'aumento del gettito, mentre sarebbe forse meglio parlare delle necessità e della loro soddisfazione; perchè l'aumento del gettito va benissimo, ma con l'aumento di esso, se si producono mezzi che superano i bisogni, si va fatalmente verso inflazioni di burocrazia e di amministrazione, creando tra l'altro delle cause di malumore tra gli impiegati dello Stato, come è risultato in Commissione di finanza: perchè si dice che i paragoni sono odiosi ma tutti li fanno. (*ilarità*).

Io vorrei, come ha detto anche il camerata Bonardi, che fosse veramente una realtà quell'imperativo categorico che il Sottosegretario di Stato per l'Interno alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha espresso in una formula quanto mai semplice e chiara: « negare in ogni settore il superfluo al centro urbano per concedere con comprensione e soprattutto con speditezza il necessario e non più del necessario al centro rurale che del resto in ogni occasione si mostra discreto nelle richieste e soddisfatto e riconoscente nelle concessioni ottenute ».

Io spero che questo principio così autorevolmente espresso dal Sottosegretario di Stato per l'Interno si cominci ad applicare all'agricoltura.

Qualcuno mi potrebbe osservare che queste cose avrei dovuto dirle durante la discussione del Ministero delle corporazioni, ma il Ministero delle corporazioni si occupa oltre che dell'Industria e del Commercio di tante altre cose, che se si dovesse parlare di tutte le questioni che toccano il Ministero delle corporazioni in sede di bilancio di quel Ministero bisognerebbe dedicargli tutte o quasi tutte le nostre riunioni.

E d'altra parte ho voluto farvi un quadro completo di tutte le preoccupazioni, che all'infuori di quelle dovute ai fenomeni naturali tormentano gli agricoltori.

Devo dire poi un'altra cosa: gli agricoltori sono gente un po' lenta a comprendere le

novità. Essi si ricordano che esisteva un Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ed allora dicono: per le nostre questioni noi andiamo al nostro Ministero dell'agricoltura e non vediamo perchè dobbiamo rivolgerci al Ministero delle corporazioni.

Si può rispondere loro che il Ministero delle corporazioni non è soltanto il Ministero dell'industria e commercio; ma rimane in essi una titubanza, e per esempio non comprendono perchè certi recenti accordi puramente agricoli di due Federazioni dell'agricoltura debbono poi ricevere il crisma della direzione generale del commercio. Gli agricoltori hanno insomma, a torto probabilmente, l'impressione che al Ministero delle corporazioni sono i parenti poveri; quei parenti poveri che saranno anche più numerosi degli altri ma che sono dispersi e non possono o non sanno far sentire la loro voce, mentre pensano che questa sarebbe più facilmente ascoltata dal Ministero dell'agricoltura. Ed ho finito.

Camerata Ministro, Camerati Senatori, gli agricoltori sono pronti a fare tutto il loro dovere nel campo fiscale e nel campo assistenziale; si preparano a nuovi e più duri sacrifici; ma chiedono solo che si tenga conto della loro capacità contributiva; che non siano scoraggiati; che non si faccia sorgere dopo lo spettro dello spopolamento montano quello dello spopolamento rurale.

Mi auguro che dal banco del Governo venga una parola che rassicuri queste popolazioni agricole sobrie, lavoratrici, oneste, prolifiche, che le incoraggi a continuare nel loro duro lavoro, base indispensabile per l'autarchia e per la difesa economica dell'Italia; pronte a stringere nei forti pugnali le armi, quando vi fossero chiamate, per le maggiori fortune d'Italia (*Vivi e generali applausi*.)

La discussione è sospesa per dieci minuti (ore 11,40).

DE CAPITANI D'ARZAGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DE CAPITANI D'ARZAGO. La grande e crescente importanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'Italia Imperiale venne intuita fin dal primo giorno dell'avvento

al potere del Fascismo dal primo rurale d'Italia, il Duce.

È dimostrata questa affermazione dalle cifre del Bilancio del Dicastero che è salito dai 151 milioni di spese accertate del Bilancio 1922-23, 1° dell'Era Fascista, al miliardo e 326 milioni previsti dal Bilancio dell'anno XVIII.

La base fondamentale fu e sarà sempre per la Nazione l'economia agraria. E permettete ch'io passi a trattare brevemente alcuni temi sui quali la mia modesta attività di agricoltore e di amministratore di un Istituto di risparmio mi consente di soffermarmi.

Particolare rilievo merita la nuova legge relativa alla attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica mercé uno stanziamento di 300 milioni, da erogarsi in 11 annualità. Lo svolgimento di tale programma, organico e completo sia dal lato tecnico-sanitario che organizzativo e finanziario assicurerà, insieme ai grandi provvedimenti di bonifica e irrigazione, l'auspicato raggiungimento della nostra autarchia anche in questo campo di grandissima importanza, prevalentemente alimentare.

Tutte le specie animali che formano oggetto di allevamento sono contemplate nella legge, nella quale provvidamente non si parla, come in passato solitamente avveniva in materia di zootecnia, dei soli bovini ed equini, ma anche dei suini, degli ovini, degli animali da cortile, tutti concorrenti a produzioni di cui siamo, purtroppo, ancora seriamente deficiari: principalmente carni e grassi.

Di questa ottima legge va rivelata in modo particolarissimo la impostazione, basata sulla produzione foraggera — razionalissima — poichè non solo l'aumento quantitativo della produzione è in diretto rapporto con gli alimenti disponibili, ma lo stesso perfezionamento delle razze non è possibile senza l'ottima alimentazione.

Gli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e l'organizzazione economica degli agricoltori sono chiamati a dare attuazione alla legge.

Mi si permetta con schiettezza di rivolgere una parola di encomio, non scevra di un certo rimpianto, alle cessate Cattedre ambulanti di agricoltura che tanto bene hanno fatto all'agricoltura nazionale e, come ben disse un oratore

che mi ha preceduto, avevano cominciato ad esercitare una reale efficacia anche sui piccoli agricoltori. Il cattedratico che andava nei diversi terreni e che dava comunicazione di quelle che erano le direttive tecniche, se non scientifiche agli agricoltori, cominciava effettivamente ad avere una grande presa sull'animo loro.

E qui cade opportuna una osservazione: noi vediamo spesso, nel meraviglioso fermento di attività che attorno alla luminosa concezione della nuova vita corporativa della Nazione si va svolgendo, il facile sorgere di interferenze le quali generano frizioni fra i vari organi che in comune debbono occuparsi di questo o quel determinato ramo di attività.

Queste « invadenze » non vanno drammatizzate, ma nuocciono indubbiamente e profondamente.

Non rivelo certo nulla di nuovo ricordando che la circolare del Ministero dell'agricoltura 1° luglio 1933, sulla organizzazione zootecnica con la quale a fianco dell'azione delle allora Cattedre ambulanti dell'agricoltura si metteva quella della organizzazione economica degli agricoltori — per la mancanza di nette delimitazioni delle competenze, è stata cagione di vivaci contrasti, di disperdimento di sforzi, di sospensione di attività già ottimamente avviate.

Occorre che al generoso desiderio di operare si affianchino criteri molto posati e riflessivi che, tenendo di mira le mete ultime, sappiano contenere gli organi collaboranti ad uno stesso fine, ognuno nel proprio campo di competenza.

Solo così vi può essere disciplina, vale a dire coordinazione degli sforzi e sano impiego dei mezzi a disposizione. Occorrono quindi precisazioni esatte e perentorie di attribuzioni e volontà decisa nel Ministero di non ammettere « straripamenti ».

La parola « collaborazione » è spesso impropriamente usata perchè non serve a risolvere « in partenza » la questione, sempre scabrosa, delle competenze, lasciando al tempo l'incarico di sistemare la soma strada facendo. Ma si parte male e si arriva peggio, poichè a questa parola si dà poi spesso l'interpretazione di « parità di autorità », di esclusione di supremazia di una delle parti collaboranti sull'altra. Abbiamo allora i due « galli nel pollaio » con

le note conseguenze; ciò che non è pertanto difficile ad evitarsi.

La collaborazione non mette sullo stesso piano ciò che è principale con ciò che è secondario; non elimina la gerarchia.

Nella nuova legge zootecnica il fattore tecnico è preminente e agli organi corrispondenti va dato il carico del lavoro e delle responsabilità che loro compete, ciò che non menoma la considerazione in cui deve essere ed è tenuto il fattore economico organizzativo.

Questo lato dell'azione zootecnica deve essere « chiarissimo », poichè non è meno importante della parte tecnica e finanziaria. Diversamente verrebbe perpetuato un dannosissimo stato di cose.

Cadranno così finalmente quei contrasti che hanno caratterizzato, in alcune provincie, l'attività zootecnica di queste ultime annate.

Concludo nei riguardi dei provvedimenti legislativi straordinari per la zootecnia, affermando come essi assurgano a un'importanza ben più vasta dei loro fini immediati: praticicoltura ed allevamento del bestiame sono infatti il fondamento primo ed insostituibile di ogni agricoltura progredita; i ricchi allevamenti non chiuderanno solamente una falla del nostro bilancio commerciale per la importazione di carne, lana, uova, ma rappresenteranno la base dell'ulteriore progresso dell'agricoltura nazionale.

Né va taciuto della grande importanza che, specie in regime di caro concime, ha l'allevamento del bestiame in rapporto alla produzione di quel completo ed insostituibile concime che è il letame. « Il letame non è santo, ma dove cade fa far miracoli alle biade » dice un antico proverbio. Formulo dunque l'augurio che la legge trovi la sua sollecita e completa attuazione, con un ben ponderato e razionale riparto dei larghi fondi a disposizione sia nei riguardi dei vari scopi sia nei riguardi delle varie zone che di essa beneficieranno.

Esprimo altresì il voto che, pur tenendo ben presenti le necessità zootecniche delle regioni meno progredite, non si dimentichi di concedere a quelle già avanzate gli aiuti loro occorrenti per raggiungere e consolidare in modo definitivo gli ulteriori perfezionamenti, ciò che, in omaggio a un noto principio di economia, permetterà a queste zone di mettere

sollecitamente a disposizione di quelle meno progredite le proprie razze perfezionate e in generale i propri miglioramenti, e di contribuire in tal modo al più rapido raggiungimento dei fini a cui mira la provvida legge mussoliniana.

Di un altro argomento permettete che mi occupi: della *cerealicoltura*, non per parlarvi del grano, se non per trarre dai magnifici, rapidi progressi che la volontà del Duce ha saputo imprimere a questa coltura, l'auspicio di uguali risultati per un'altra coltura: quella del granturco, ancora misconosciuta e che va messa alla ribalta, in primissimo piano. Molti anni fa si riteneva che il granturco fosse sinonimo di pellagra e si parlava di esso come di prodotto che sarebbe stato opportuno bandire dall'Italia perchè si riteneva che il granturco desse soltanto quel pane malfatto ed acido che produceva tanti disastri igienici.

Il granturco è un ottimo prodotto succedaneo del grano: dove questo, in annate disgraziate, non arriva a saldare le necessità nazionali, può il granturco ben provvedere.

Ma non è, almeno in linea principale, sotto tale aspetto che desidero dare rilievo a questo cereale. È sul valore zootecnico di questa produzione che voglio richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero, perchè sforzi notevoli — possibilmente decisivi — vengano compiuti per il suo incremento.

Qui la tecnica ha moltissimo ancora da fare: la produzione media italiana che nel 1937-38 è stata di 20,7 quintali circa per ettaro, e anche quella di quintali 27,9 dei compartimenti dell'Italia settentrionale che meglio si prestano per questa coltura, sono assolutamente e, vorrei dire, inspiegabilmente deficienti.

Consentite che io, lombardo, lamenti che la Lombardia — pure agrariamente così progredita sotto altri aspetti, e che per abbondanza di irrigazione e di disponibilità di letame ha larghi mezzi di produzione — sia bensì alla testa, ma con soli quintali 33,6 per ettaro (sempre riferendomi alla media 1937-1938), ciò che è poco, molto poco.

Da sei anni gli Ispettori provinciali dell'agricoltura di quelle provincie sono mobilitati e valorosamente combattono per l'aumento

di questa produzione. La Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, di cui mi onoro essere Presidente, ne finanzia e ne sorregge gli sforzi con concorsi che precisamente in questo sessennio hanno assorbito un milione e 250 mila lire di premi.

È emerso da questi concorsi che i 60 quintali per ettaro di granella di granoturco stagionato, si possono — e quindi si devono — ottenere, ove copioso sia il letame e soccorra il beneficio della irrigazione, e che i 40-45 quintali sono ottenibili ove quest'ultima manchi.

Concludo anche su questo punto col dire che le attenzioni che il Governo rivolge a questa coltura, delle quali è prova il particolare concorso indetto per le piante di rinnovo, hanno ottime prospettive di riuscire allo scopo.

Certo che se per il granturco si potesse in avvenire indire un concorso a sè stante (col quale impegnare a fondo i compartimenti che possono — vorrei dire « comodamente » — portarci fuori dalla necessità di ogni importazione) e destinarvi maggiori fondi, i risultati sarebbero indubbiamente più solleciti e cospicui.

Dopo il frumento, si tenga ben presente, il granturco è il cereale più importante per l'alimentazione umana, ed è importantissimo — permettetemi di ripeterlo — per la zootecnia, ivi compresi gli animali da cortile.

Per non accennare ad altro, basta ricordare la stretta connessione che esiste fra granturco e allevamento dei suini — rapidi produttori di carne e grasso — per giustificare il voto che formulo perché il Ministero dell'Agricoltura trovi modo di spingere ancora più la produzione unitaria di questo cereale.

Tanto meglio se le vigili cure del Ministero dell'agricoltura potranno spingersi agli altri cereali minori, per i quali, tranne il risone, siamo pure deficitari. In tal caso raccomanderei in modo particolare l'avena. I colleghi dell'esercito si troveranno, anche in questo, d'accordo con noi agricoltori nell'auspicare che al cavallo e al mulo — amici del soldato e dell'agricoltore — venga conservata attraverso una sufficiente produzione e razione di avena — la più completa efficienza di lavoro.

Certo per il mulo si è fatto qualcosa . . . !

Si è fatto persino un magnifico monumento, (autore l'accademico d'Italia Canonica) ma io credo che se domandassimo ai muli se sono più contenti del monumento o di una razione più forte di avena, sicuramente sceglierebbero quest'ultima! (*Ilarità*).

Desidero accennare al Credito Agrario.

Anche a questo riguardo il Ministro dell'agricoltura va lodato. Trasferiti all'Ispettorato del Risparmio e del Credito la dipendenza del controllo degli Istituti che lo esercitano, il Dicastero dell'Agricoltura si « mantiene presente soltanto col contributo del 2,50 per cento negli interessi dei mutui contratti per lavori di miglioramento ».

Intervento però « provvidenziale », senza del quale per molti lavori mancherebbe la possibilità economica di esecuzione. Gli agricoltori debbono molta gratitudine al Ministro Tassinari che « sta commovendo » il collega delle Finanze per indurlo a rinsanguare l'inaridito stanziamento.

Il momento, lo sappiamo, non è, per molte ragioni, favorevole agli investimenti di capitali in miglioramenti di cui necessitano ancora tante nostre campagne. È essenziale però evitare l'arresto nelle opere di miglioramento delle aziende rurali per assicurare al momento opportuno la ripresa immediata. Tanto più è necessario che non si arresti il miglioramento nelle abitazioni dei contadini, i quali meritano le nostre più vive attente ed affettuose cure.

A proposito del finanziamento delle Casse rurali io devo dire, e permettetemi che lo dica in loro onore, che le Casse di Risparmio, sollecitate dal Duce hanno dato più di 300 milioni per importantissimi lavori, ma siccome i 300 milioni erano dati alla condizione che ci fosse il 2,50 per cento di contributo dello Stato, sino ad oggi purtroppo di questi 300 milioni ne sono stati spesi poche decine.

TASSINARI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel penultimo Consiglio dei Ministri è stato deliberato l'aumento del contributo.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Ed è vostro merito, camerata Ministro.

A proposito di credito agrario qualche cosa d'altro è pur d'uopo rilevare in modo particolare per la parte che riguarda l'esercizio.

La legge fascista sul Credito Agrario del 1927 rappresenta il riconoscimento ufficiale

delle particolari necessità dell'agricoltura in materia di credito, che si compendiano nel bisogno di ingenti capitali, congrua durata, basso tasso. Di qui la costituzione, voluta dalla legge, degli Istituti «speciali» di credito agrario, attrezzati per questa «particolare» attività.

La legge, pur essendo ottima, dopo qualche anno di applicazione sta rivelando necessità di ritocchi, ai quali, sinora, non si è creduto di addivenire: suppliva il rispetto dello spirito della legge che, ripeto, teneva presenti le particolari esigenze della agricoltura e ad esse il Ministero informava la sua opera di vigilanza e di direzione.

Da quattro anni, da che la direzione e il controllo della sua applicazione sono passati all'Ispettorato del Risparmio e del Credito, questo spirito, per quanto concerne la direttiva esclusivamente tecnica, si è affievolito.

Se ancora qualche vantaggio sussiste (ma pure questo attenuato) nei riguardi del tasso di interesse, di contro, limitazioni gravose si sono create nella tecnica delle operazioni, cosicchè nel suo complesso e nelle sue conseguenze, l'agricoltura ha visto ridursi i precedenti vantaggi e inibite le operazioni che a commercianti e industriali sono permesse.

La legge sul credito agrario non è stata sospesa, nella sua applicazione, ma non si può non avvertire il progressivo sottile movimento verso una sempre minore sua efficienza.

Si deprime così l'azione degli istituti speciali di credito agrario, allargando a molti altri istituti l'autorizzazione ad esercitare lo stesso credito, e chiamando a concorrere tutti gli enti di credito a operazioni che, come quelle degli ammassi, sono di stretta natura agraria.

Errore grave, secondo il mio modesto avviso.

Non è tanto una rivendicazione dei diritti delle Casse di Risparmio degli Istituti speciali di credito agrario che di quelle sono l'emanazione, eh'io qui nella mia veste di Presidente della Federazione Nazionale Fascista delle Casse di Risparmio intendo fare, quanto un rilievo ben più importante e intonato all'argomento di cui trattiamo: è l'agricoltura nazionale che dal nuovo indirizzo tendenzialmente livellatore del credito agrario, sia nei riguardi degli istituti che lo esercitano che delle condizioni che si devono applicare, viene ad aver danno.

Il nuovo indirizzo va sostituendo un criterio bancario generalizzatore al criterio tecnico prevalente e giustamente «di favore» insito nelle necessità dell'agricoltura e nello spirito della legge tuttora in vigore.

Il Duce, esprimendo il suo compiacimento con una lettera alle Casse di Risparmio che avevano disposto 313 milioni a favore del miglioramento delle case dei contadini, ha scritto di suo pugno poche parole nelle quali vi è tutto il suo concetto, e tutto il suo cuore: «a tassi, ben s'intende, di favore»!

Un interesse bancario si incammina a prevalere sull'interesse dell'agricoltura, cioè su quello della produzione; ritengo pertanto ben giustificato richiamare a riguardo la vigile attenzione del nostro giovine e valoroso Ministro dell'agricoltura perchè il suo Dicastero — anzi, egli stesso personalmente che agli ordini del Duce sta al vertice della tutela della produzione agraria — voglia volgere il suo penetrante esame alla questione, e provvedere perchè l'agricoltura nazionale continui ad essere servita, nella forma e nella sostanza, dal credito che le occorre.

Ciò parmi sia anche un concetto corporativista nel senso più assoluto che possa concepirsi.

Termino con alcune considerazioni sui prezzi dei prodotti agricoli i quali costituiscono la piattaforma del costo della vita e, come tali, hanno su di loro appuntata la generale tensione e trovano nel consumatore, ad ogni aumento, le maggiori resistenze morali.

Sta di fatto che l'azione di tutela dell'agricoltura, che comporta un progressivo adeguamento dei prezzi ai crescenti costi dei mezzi di produzione, agisce spesso con ritardo, qualche volta quando già la produzione ha sofferto.

È ovvio che la stabilità dei prezzi non possa essere considerata all'infuori della stabilità dei costi, e poichè questi si muovono è indispensabile che si muovano anche quelli.

Negli ultimi tempi i costi dell'agricoltura sono stati influenzati da un complesso di fattori che vanno dal rialzo di certe materie utili alla produzione agraria, agli oneri fiscali ed alle tariffe della mano d'opera.

È evidente la necessità, perchè la produzione non si deprima, che l'andamento dei prezzi agricoli sia adeguato all'andamento o aumento dei costi. Il prezzo — lo ha confermato recente-

mente il Ministro Tassinari in un discorso tenuto a Milano — è l'agente maggiore della produzione.

Orbene, non si può pretendere l'aumento delle produzioni agricole verso le quali gli agricoltori si sentono ogni giorno sollecitati, senza che la produzione arrechi all'agricoltura una remunerazione, sia pur modestamente soddisfacente. Questo è vero soprattutto per quei prodotti che si devono notevolmente incrementare per far conseguire al Paese la sua autarchia alimentare.

Fra questi prodotti vanno particolarmente rilevati quelli del settore zootecnico, base per la vita produttiva agricola.

L'impostazione fatta dal Ministero dell'agricoltura e foreste per l'incremento foraggero e zootecnico, di cui ho fatto cenno da principio e che raccoglie il generale plauso, sarebbe frustrata se i prezzi in tale settore tornassero ad essere, come lo furono per troppo tempo, non adeguati ai costi.

Si tenga ben presente che impoverire la zootecnia è impoverire irrimediabilmente tutta l'agricoltura.

Per provvidenziale intervento del Duce, attraverso la mozione del Comitato Corporativo Centrale del 9 marzo ultimo scorso, è stata stabilita una equa sistemazione dei prezzi.

Molto opportunamente la mozione citata ammette la possibilità di revisione a breve scadenza, dopo il 31 luglio prossimo, dei prezzi fissati. Ciò assicura che non si verificherà più quello sfasamento dei prezzi delle derrate zootecniche rispetto ai costi e ai prezzi delle altre merci, non escluse quelle agrarie, sfasamento che in passato ha tanto preoccupato gli agricoltori.

Più che mai l'autarchia nazionale è diventata necessità di vita. L'interesse di questa richiede che il problema dei prezzi agricoli sia attentamente seguito, come lo è in effetto, dagli organi del Governo, per evitare sproporzioni fra il loro livello e quello dei prezzi industriali, per mantenere il necessario rapporto fra i prezzi delle diverse produzioni dell'agricoltura onde evitare squilibri dannosi nelle colture, per attuare — infine e soprattutto — quella giustizia sociale che è nelle più alte mètte del Fascismo.

Si è parlato da due oratori del « caro con-

cime ». Anche io voglio dire una parola in proposito per affermare che noi agricoltori fidiamo che qualche cosa sarà fatto al riguardo. Nessuno può oggi onestamente spingere i contadini a dare una maggior quantità di concime chimico, perchè ciò non sarebbe per essi economicamente conveniente. Bisogna accontentarsi di quello che si fa. Ma se è vero, come è vero, che la produzione italiana del suolo è di circa 45 miliardi l'anno, domando se non si potrebbe ottenere almeno un 10 per cento di più, ove le terre italiane fossero concimate come lo sono quelle degli agricoltori che lo possono fare per una giusta e bella ambizione di pionieri (*Approvazioni*).

Gli agricoltori si augurano che il prezzo di costo dei mezzi di produzione — specie dei concimi chimici — venga severamente contenuto, come è contenuto quello dei prodotti agrari.

Le cure del Governo sono vigili e assidue, e gli agricoltori possono con animo sereno accudire alle loro occupazioni e compiere il proprio dovere ricordato ognora dal Duce: produrre, produrre sempre di più (*Applausi*).

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

DI FRASSINETO. La disciplina delle colture, intesa come mezzo per conseguire l'autarchia e per mantenere un giusto equilibrio nei prezzi dei prodotti agricoli, rappresenta oggi, Camerati, un problema della massima importanza, perchè si può ritenere che le sorti della nostra economia agraria dipenderanno in gran parte da come verrà applicata tale disciplina.

Stabilito questo punto fondamentale, ne deriva che, nel fissarne le norme, specialmente poi quando si tratta di provvedimenti legislativi, occorre attenersi a criteri tecnici esatti suffragati dalla pratica e soprattutto si eviti di comprometterne i risultati con una propaganda superficiale, la quale si preoccupi soltanto delle necessità di dare incremento a determinate colture.

Gli agricoltori, è bene affermarlo, sono ormai convinti sia loro preciso dovere di portare il più efficace contributo al conseguimento dell'autarchia, ma chiedono però, con giusto motivo, che la fattiva e incondizionata cooperazione, data sempre con fede ed entusiasmo alle direttive stabilite dal Duce,

non venga ad essere eventualmente ostacolata da provvedimenti legislativi o da altre disposizioni, non rispondenti alle vere, complesse e svariate condizioni dell'agricoltura italiana.

Questo è il pericolo in cui è facile cadere quando si voglia provvedere a intensificare o ridurre colture, a introdurne delle nuove, a dovere per conseguenza, in alcuni casi, modificare sostanzialmente i metodi di conduzione delle aziende agrarie. Moltissimi e non sempre facili a risolversi sono infatti i problemi, che si presentano di fronte al dover tenere conto non soltanto di speciali caratteristiche agrologiche connesse a fattori economici, ma anche di speciali caratteristiche di ordine sociale, strettamente collegate alle prime, in quanto da esse, in molti casi, hanno avuto origine e sono andate poi affermandosi nel corso dei tempi.

Non va poi dimenticato che, per un complesso di incognite, si va incontro a problemi di soluzione altrettanto difficile dei precedenti quando si tratti di stabilire quali colture convenga introdurre nei comprensori di bonifica.

Come ben comprendete, tutto ciò richiede di potersi fondare su dati sicuri. Tenuto questo presente, mi permetto di richiamare la benevola attenzione del Ministro sull'opportunità di dare un nuovo assetto alla sperimentazione agraria, in modo che in essa scienza, tecnica e pratica procedano di pari passo, collegate in stretta collaborazione, nell'intento di affrettare il più possibile i tempi di fronte alle impellenti necessità autarchiche.

Il Ministro, nel discorso pronunciato il 21 gennaio al Teatro Argentina, ha dato affidamento che la sperimentazione agraria verrà riordinata alla periferia. A sua volta il camerata Marescalchi, nella sua così lucida e completa relazione, mentre plaude a tale proposito del Ministro, esprime diversi voti, meritevoli della più schietta approvazione, relativi agli istituti sperimentali. Si tratta però di provvedimenti, i quali, per essere attuati, richiedono tempo e adeguati fondi da iscriversi in bilancio. Ritengo quindi convenga specialmente tenere presenti le raccomandazioni da lui fatte per disciplinare e coordinare le ricerche, come quelle che rivestono un maggiore carattere di urgenza e pos-

sono essere più facilmente messe in esecuzione.

Mi permetta il camerata Marescalchi che alle sue raccomandazioni, da me pienamente condivise, ne aggiunga qualche altra.

Penso non basti quanto egli dice riguardo a come debbano essere fissate le linee della sperimentazione. Con tutta probabilità il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel venire incontro alle sue proposte, si varrebbe degli organi dei quali dispone attualmente, mentre occorre invece procedere ad una riforma più ampia se vogliamo dare alla sperimentazione quel nuovo assetto, che dovrebbe, a mio avviso, innanzi tutto proporsi di disciplinare le ricerche attenendosi a criteri tecnici strettamente collegati a criteri economici. In tal modo si potrebbe, tenendo conto delle speciali loro caratteristiche, precisare quelle zone, nelle quali sia dato, con sufficiente sicurezza e convenienza, procedere a intensificare o ridurre colture o introdurne delle nuove. Questo è quanto più urge di fare nei riguardi dei fini autarchici da raggiungere.

Evidentemente poi per favorire e intensificare in genere le ricerche si richiede concordia d'intenti da parte degli sperimentatori e da parte degli agricoltori. A questi ultimi spetta di portare il più accurato contributo al controllo per l'applicazione pratica dei ritrovati della sperimentazione e altresì di richiamare l'esame degli istituti sperimentali su quei problemi di tecnica agraria, che più urgentemente richiedono di essere risolti, fornendo possibilmente agli istituti stessi dei dati di fatto, i quali valgano a dare un utile indirizzo alle ricerche.

Sarebbe pertanto assai opportuno che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si proponesse di favorire una maggiore stretta collaborazione fra istituti e agricoltori e specialmente incoraggiasse la sperimentazione pratica da parte di questi. A tale fine potrebbe giovare dell'opera degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali dovrebbero rappresentare, nelle rispettive provincie, il centro animatore di un elevato progresso tecnico. È quindi da augurarsi che il loro personale non sia costretto a stare chiuso in ufficio per tenere dietro a pratiche burocratiche, spesso del tutto inutili, che lo distolgono dal mantenersi

in continuo, stretto e amichevole rapporto con gli agricoltori. Altrimenti l'aver abolite le tanto benemerite Cattedre ambulanti sarebbe da considerarsi un provvedimento oltremodo dannoso per la nostra agricoltura.

Sempre al riguardo dell'incoraggiamento da darsi alla sperimentazione pratica da parte degli agricoltori, mi permetterei di aggiungere un'altra raccomandazione: evitare cioè che, nel disciplinare soverchiamente alcune colture, si corra il rischio di ostacolare quel valido contributo di esperienza che gli agricoltori, non guidati da preconetti dottrinali o di altro genere, sono in grado di fornire attenendosi ai risultati da loro ottenuti nella grande coltura, risultati che sono sempre da considerarsi la vera pietra di paragone per saggiare i dati della sperimentazione puramente tecnica.

Non va dimenticato quanto è accaduto per la Battaglia del grano. Questa si può ritenere il più forte impulso dato in Italia alla sperimentazione agraria e a tale impulso ha specialmente contribuito, come è riconosciuto da tutti, l'opera fattiva degli agricoltori.

Mi piace ricordare, a conferma dell'opportunità di incoraggiare e appoggiare l'opera di questi, il parere del camerata Serpieri. Cito testualmente quanto egli scrisse in una relazione quando ricopriva la carica di sottosegretario di Stato per la bonifica integrale:

« Non crediamo che l'aiuto dello Stato debba essere limitato agli studi sperimentali, rigorosamente intesi, quali possono essere compiuti da istituti all'uopo attrezzati: anche i tentativi di agricoltori coraggiosi, compiuti nelle aziende agrarie e quindi veduti, più che non si possa fare dagli istituti sperimentali, dal punto di vista prevalentemente economico, debbono essere promossi e finanziariamente aiutati.

« Non pochi progressi dell'agricoltura in questi ultimi anni hanno proprio questa origine ».

Mi sia lecito quindi, specialmente dopo un sì autorevole appoggio, di suggerire al Ministro una forma, con la quale potrebbe essere favorita la sperimentazione da parte degli agricoltori. Si tratterebbe cioè di istituire dei premi, destinati appunto a incoraggiare quegli agricoltori, i quali, illustrando con relazioni i criteri e i metodi da loro seguiti in prove

sperimentali condotte nelle rispettive aziende, abbiano ottenuti dei risultati da ritenersi vantaggiosi dal punto di vista economico generale. Come contributo al progresso, ciò varrebbe quanto premiare chi ha conseguito elevate produzioni.

Passerò adesso brevemente a esaminare come potrebbe essere attuata la riforma nei riguardi degli organi incaricati di provvedere a disciplinare la sperimentazione agraria.

Riterrei innanzi tutto che sarebbe necessario di trasformare l'attuale Comitato per la sperimentazione agraria, il quale, posto sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, è composto esclusivamente di funzionari del Ministero e degli Istituti sperimentali. So bene quanto la competenza e l'opera fattiva di questo Comitato abbia giovato al progresso raggiunto dalla sperimentazione agraria italiana, la quale, anche per il lavoro e l'abnegazione del personale degli Istituti sperimentali, si è sempre nobilmente affermata; ma, premesso questo doveroso riconoscimento, riterrei sarebbe opportuno che il Comitato in parola venisse completato chiamando a farne parte dei tecnici, i quali, per avere vissuta la vera vita dei campi, potessero portarvi un contributo della loro esperienza. Così esso si troverebbe meglio in grado di fissare le grandi linee direttive delle ricerche, tenendo presenti le necessità autarchiche della Nazione.

Ed in aggiunta a ciò sarei d'avviso che si dovessero chiamare dei provetti agricoltori a far parte degli organi compartimentali o provinciali, che venissero eventualmente istituiti a seguito di quanto è stato annunciato dal Ministro. Spetterebbe a tali organi periferici di indirizzare la sperimentazione, nelle rispettive loro giurisdizioni, secondo le direttive stabilite dal Comitato centrale presso il Ministero, salvo formulare delle proposte atte a completarle o modificarle, qualora ciò fosse ritenuto necessario per condizioni speciali dell'agricoltura locale.

Mi auguro che l'amico, camerata Tassinari, la cui nomina a Ministro è stata salutata con gioia dagli agricoltori, vorrà farsi iniziatore di una riforma, la quale valga a fare affrontare con sicurezza tutti quei complessi problemi, dei quali innanzi ho fatto cenno.

Tengo infine, Camerati, a farvi presente

quale notevole impulso potrebbe dare alla soluzione di tali problemi il Consiglio nazionale delle ricerche, specialmente quando la sua attività fosse opportunamente coordinata a quella svolta nello stesso campo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TASSINARI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo già si fa.

DI FRASSINETO. Non sarebbe quindi fuori di luogo che il Consiglio stesso si valesse anche dei suggerimenti di agricoltori nell'indirizzare le ricerche, stringendo con essi rapporti di collaborazione. Confido in questo, ricordando un articolo pubblicato dal suo Presidente, circa due anni or sono, sul « Popolo d'Italia ».

Rivolgeva egli in quell'articolo un caldo invito agli industriali di ricorrere con fiducia al Consiglio delle ricerche avviando così una collaborazione feconda di risultati concreti; ricordava essersi avuti alcuni casi di ricerche da loro suggerite per le quali il Consiglio stesso, prendendo lo spunto da un bisogno segnalato dall'industria, aveva provveduto a costituire dei centri permanenti per tali ricerche; concludeva dicendo che la battaglia dell'autarchia si vince soltanto con un lavoro diuturno, organizzato, coordinato in tutti i settori.

Ora possiamo essere certi, Camerati, che se Pietro Badoglio rivolgerà lo stesso invito agli agricoltori, i migliori di essi risponderanno con entusiasmo al suo appello, pronti a dare, con volontà appassionata, al Consiglio nazionale delle ricerche il valido contributo del loro tenace, disciplinato, fecondo lavoro (*Vivi applausi*).

MATTIA FARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MATTIA FARINA. Mi sia consentito esporre brevemente il mio pensiero sulla bonifica e sulla colonizzazione nel nostro Mezzogiorno. Problema che, giova ricordarlo, potette essere avviato alla sua soluzione solo con la legge del dicembre 1928, comunemente ed opportunamente detta legge Mussolini per la bonifica integrale; accompagnata dal piano finanziario dei cinque miliardi in cinque anni per tutto il Paese.

Purtroppo la precedente legislazione era tale che non consentiva qualsiasi iniziativa bonificatrice nelle terre meridionali, e ciò per

manca di convenienza economica. La legge del dicembre 1928 mise il Mezzogiorno in condizione di affrontare finalmente l'annoso problema.

Quali sono stati i risultati?

Non completi, salvo qualche eccezione.

Questo fatto però non deve meravigliare. Il Mezzogiorno non aveva una tradizione bonificatrice, che è orgoglio di altre regioni d'Italia. Si improvvisarono consorzi, si improvvisarono bonificatori e parecchio denaro non venne utilmente speso. D'altra parte non tutti i finanziamenti furono sufficienti a completare le opere iniziate.

In queste condizioni si chiudeva il piano quinquennale quando sopraggiunse la guerra etiopica, che dette all'Italia un impero ma che segnò una sosta per ragioni finanziarie nel cammino intrapreso. Sosta non inopportuna, perchè valse a collaudare il passato ed a meglio riflettere sul programma della ripresa. E fu merito vostro, camerata Tassinari, di iniziare questa ripresa col vostro avvento al Sottosegretariato per la Bonifica integrale.

La legge del gennaio 1938 stanziava tre miliardi, divisi in quindici anni, poi opportunamente ridotti a sette « per l'assestamento tecnico delle opere iniziate, pel completamento delle bonifiche, in più avanzato corso di esecuzione e capaci di più pronto rendimento ». Ma forse i primi risultati del programma del piano quinquennale, che nel nostro Mezzogiorno non furono quali si aspettavano, fecero sì che la ripresa s'iniziasse non per l'assestamento tecnico delle opere iniziate e per il completamento delle bonifiche in più avanzato corso di esecuzione e capaci di più pronto rendimento, ma con l'affidare all'Opera Nazionale dei Combattenti il compito di espropriare e di appoderare parecchie migliaia di ettari del comprensorio del Bacino del Volturno e del Tavoliere delle Puglie, della cui opportunità non sono ancora persuaso.

Poichè, se è vero che il mancato successo nel Bacino del Volturno si deve in parte anche alla neghittosità di alcuni proprietari tradizionalmente assenteisti, lo stesso non si può dire per il Tavoliere di Puglia. In questo ultimo la situazione era ancora immutata, era ancora quella anteriore alla legge del '28, poichè ben poco si era fatto; mancavano le strade,

manca la sistemazione idraulica, vi erano ancora dei terreni paludosi, centri di malaria.

E fu veramente doloroso per molti proprietari, conduttori diretti delle proprie terre, alcuni veterani dell'agricoltura, vedersi togliere le proprie aziende nelle quali avevano profuso lavoro e cure, trasformando terre pascolative in fertili campi di grani e di cereali minori.

E così nel Tavoliere di Puglia e nel Bacino del Volturno sono sorte e stanno sorgendo fabbricati rurali sulla cui bontà edilizia formulo i miei dubbi. Si costruisce a serie, si appodera a serie e si immettono in questi poderi a preferenza piccoli e medi fittavoli, giacchè i braccianti con le loro famiglie si mostrano restii ad occuparli.

Come procedono le cose? Meglio di me potrà dirlo il Ministro, che ha organi e personale competente a riferire. Certo però non potrà contestarmi che questo sistema di colonizzazione, quanto meno, è il più costoso per lo Stato, giacchè lo Stato si sostituisce in pieno all'iniziativa privata.

Ma il tempo intanto ha fatto strada a criteri più rispondenti ai principii fondamentali del nostro diritto e della nostra economia.

Con grande saggezza e chiaroveggenza, nella legge per la trasformazione del latifondo siciliano del gennaio 1940, nuovi concetti ne informano le direttive: non più l'esproprio ma l'invito al proprietario di provvedere al nuovo ordinamento produttivo delle sue terre onde sia più rispondente alle finalità sociali del Regime ed ai fini dell'autarchia, e qualora non volesse o non potesse fare da sè, interviene un apposito Ente, dotato di mezzi tecnici e finanziari.

Il camerata Tassinari è stato or non è molto in Sicilia; e noi abbiamo letto sui giornali in quali termini entusiastici ha riferito al Duce del suo viaggio. Egli ha trovato che i proprietari stanno facendo più di quanto da essi si aspettava, e sono degni di particolare considerazione; date le difficoltà del momento, essi devono costruire quando vi è tanta scarsità di materiali edilizi. Si è cominciato, e opportunamente, l'appoderamento lungo le strade per inoltrarsi poi nelle zone dove il latifondo è più facile a trasformarsi. Ma qui reputo necessaria una raccomandazione non mai abbastanza ripetuta, quella cioè di preoccuparsi dell'acqua

per gli usi domestici e per il bestiame, saranno pozzi, saranno cisterne o acquedotti. Ciascuna unità che si andrà a creare deve avere dell'acqua.

Questo programma, applicato alla Sicilia, lo sarà anche per il Mezzogiorno. Vi è all'uopo un disegno di legge che noi speriamo venga presto all'esame delle due Camere. Ve ne siamo grati camerata Tassinari, fate opera di buon governo.

Non disconoscendo i diritti della proprietà privata, l'avviate, la dirigete ad assolvere i nuovi compiti che le sono affidati.

E queste vostre direttive mi autorizzano a chiedervi di voler sospendere gli espropri là dove è possibile. Voi avrete la riconoscenza di quei cittadini ai quali risparmierete questa ingiustificata amarezza, ed avrete fatto economizzare all'erario parecchio danaro. Essi appodereranno le loro terre, ma non pretendete la standardizzazione dei poderi, nè delle culture da praticare, nè dei contratti che ne devono regolare la conduzione. Tutte queste cose devono essere valutate caso per caso a seconda degli ambienti in cui si svolge la colonizzazione.

E a questo riguardo vogliate tenere presente che l'esperienza e la pratica consigliano di mantenere la media azienda e di crearla là dove non esiste, perchè la media azienda ha dei compiti da assolvere anche nell'interesse dei piccoli poderi.

Come bene è stato di avere acconsentito che restassero delle zone pascolative — si tratta di poche centinaia di ettari — in quei comprensori dove esisteva l'allevamento del cavallo di mezzo sangue, onde conservare quei nuclei che, sorretti attraverso i provvedimenti del vostro Ministero, voluti dal Duce fin dal 1925, formano una nobile tradizione del nostro Paese e rispondono anche ad esigenze militari non trascurabili.

E avrei finito, se non dovessi al Governo una parola di riconoscenza a nome degli agricoltori italiani per lo stanziamento di un miliardo da erogarsi in 7 anni per le opere di irrigazione; di quella irrigazione che eleva il reddito lordo a cifre molto alte; di quella irrigazione che purtroppo poche regioni d'Italia possono goderne a sufficienza.

Il Mezzogiorno è ricco di sole, ma povero di

acque. Abbiamo solo alcuni corsi importanti, quali il Volturno, il Garigliano ed il Sele.

Ora vi prego, camerata Tassinari, date la preferenza alle opere che importano l'utilizzazione di queste acque. Voi siete stato nella mia Provincia e avete visto di persona i miracoli di cui sono apportatrici le acque del Sele là dove fin'oggi è possibile usufruirne.

Voi sapete che nella Campania, nelle zone irrigue, vivono a diecine le famiglie in un chilometro quadrato. Si arriva talora ai 1000 abitanti. Voi sapete bene che, nell'ora difficile che il Paese attraversa, non per colpa nostra ma per colpa degli altri, noi dobbiamo preoccuparci non solo di armarci ma anche di aumentare la nostra produzione. È cosa urgente, sarei per dire, è uno dei maggiori compiti che a noi sono affidati.

Il bilancio dell'Agricoltura, l'hanno accennato altri oratori, è, per l'esercizio 1940-41 di un miliardo e trecentocinquantacinque milioni, di cui un miliardo per la bonifica e per l'irrigazione. Gli agricoltori sono grati al Governo di questo sforzo veramente notevole, che onora la nuova Italia. Gli agricoltori sapranno ben utilizzare questa maggiore assegnazione; essi ve ne hanno dato prova testè con la gestione degli ammassi, e si lusingano così di sapere meritare ancora di più la fiducia del Duce, di voi, camerata Tassinari, del Sottosegretario Nannini vostro collaboratore, entrambi interpreti ed esecutori degli ordini del Capo. (*Applausi*).

GUADAGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GUADAGNINI. Due cifre imponenti balzano in grande rilievo dall'esame di questo bilancio: 350 milioni di aumento su quello in corso e un miliardo destinato alle opere di bonifica. Grandi mezzi a grandi imprese; e se nei vari capitoli ricorrono con frequenza le parole di battaglia e di lotta contro i nemici dell'agricoltura, questa della bonifica integrale è veramente la guerra a oltranza. Il codice economico-finanziario dell'autarchia ha in questo bilancio forse le pagine più cospicue, e qui risuonano le alte parole « questa è la guerra che noi preferiamo ».

Se in una visione di sintesi vogliamo raffigurarci l'enorme sforzo che il Ministro della agricoltura guida, agli ordini del Duce, re-

stiamo stupiti e ammirati. Dalla regolazione dei laghi subalpini all'attacco al latifondo siciliano, nel Veneto, nell'Emilia, in Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno, ovunque lungo la penisola e nelle isole vediamo squadre di lavoratori curvi sul suolo, intenti a combattere con le armi manuali o con le grandi macchine quella infecondità che natura o la costituzione sociale e storica hanno fino ad oggi in molte plaghe conservato. Ed ora il Duce ha annunciato che al più presto si porrà mano all'escavo di un grande canale di irrigazione, che noi emiliani chiameremo canale Mussolini, il quale convoglierà le acque del Po a dissetare da Boretto all'Adriatico le terre siccitose in destra del nostro maggior fiume.

È frequente il caso che i valorosi agricoltori di quella vastissima zona dopo aver con ogni cura lavorato e concimato il suolo, abbiano poi nei mesi dell'estate a implorare invano la pioggia ad impedire che i raccolti inaridiscano. I diminuiti prodotti, per l'estensione dei territori colpiti, costituiscono spesso una jattura nazionale, riparabile soltanto con acquisti all'estero: il grande canale progettato e che impegna circa 240 mila ettari, integrato con altro superiore e diramato per canali minori e capillari, giusta le linee generali enunciate dal Ministro in una intervista pubblicata dalla stampa quotidiana, sarà la garanzia di un prodotto pressochè costante, e rappresenterà un ben fruttifero investimento di capitali: rafforzata la produzione autarchica, svincolata una servitù economica dall'estero, accresciuto il benessere per tutte le classi sociali.

Come per la battaglia del grano si trattò non di modificare le rotazioni a vantaggio della coltura cerealicola, ma di intensificare a favore di questa coltura tutti gli elementi della produzione, tecnica, capitale e lavoro, al fine di ottenere da pressochè le medesime estensioni di terre un maggiore e più scelto prodotto, così, per lo stesso principio, ma per tipi di colture diversi, il nuovo immane sforzo darà risultati corrispondenti a quella battaglia che fu ed è una duratura conquista.

Giova ricordare che il problema della irrigazione della pianura a destra del Po era stato sentito e studiato da gran tempo dai tecnici emiliani. È a mia notizia che fino dal 1620, dopo una piena che aveva sommerso Piacenza,

il reggiano Raffaello Tirelli aveva presentato un progetto a Don Cesare d'Este, Duca di Modena.

Secondo il manoscritto pubblicato nel 1872 per cura del bibliotecario della Estense Luigi Franco Valdrighi, il progetto faceva derivar l'acqua dal Po sopra Piacenza, scaricandola a mare, dopo aver attraversate le provincie di Parma, Reggio, Modena e Bologna. Il preventivo della spesa si aggirava sul milione di scudi d'oro.

Dopo circa due secoli si riparlò del canale durante il regno d'Italia napoleonico; ma lo sminuzzamento di quella regione in vari staterelli, dopo il 1815, ne impedì la esecuzione. Eppure l'esigenza di un grande canale di irrigazione era così sentita che, non appena cancellati nel 1860 i confini politici dei Ducati, un agronomo bolognese, l'ing. Annibale Certani, riprendeva l'idea e predisponeva un suo progetto. Una legge 28 giugno 1885, n. 3201, autorizzava studi e proposte; ma dopo il 1890 del canale emiliano non si parlò più.

L'esigenza permase: nè le sopravvenute bonifiche l'hanno di molto attenuata.

Ed ecco che, nonostante i tempi difficili e mentre l'Italia è già tutta un cantiere di opere che varranno a trasformarne il volto e aumentarne la potenza, il Governo fascista affronta l'attuazione della grande impresa. Se una volta la misura del tempo per passare dall'idea alla esecuzione erano i secoli, o almeno, i decenni, ora, dovunque è un interesse nazionale preminente da soddisfare, ivi subito si raduna lo sforzo attorno al Duce che addita la mèta.

Gli agricoltori emiliani e romagnoli ne esultano.

Essi hanno trasformato quelle zone non sempre feconde in ben coltivati campi e fiduciosamente, nonostante il clima molte volte avverso, vi hanno investito i loro risparmi, forti di quell'amore alla terra che è forse più potente e più duraturo di ogni altro amore.

Fino « ab antiquo » hanno tenuto gli occhi aperti ad ogni progresso, innovazione, esperimento; sempre avidi di apprendere hanno fondato e frequentato scuole e onorato i maestri, onde ininterrotta è la serie dei grandi agronomi da Pier Crescenzio a Filippo Re, fino ai contemporanei e agli attuali, e tra questi il nostro Ministro che, col suo insegnamento, onora l'Università di Bologna.

Quando poi è occorso dare il sangue per la Patria essi andarono volontari in grande numero sì che ben folta è la schiera dei caduti fascisti della vigilia, d'Africa e di Spagna. Il Duce ha ora lanciata la parola d'ordine: « armi e lavoro », e, come sempre, essi vogliono stare e stanno in prima linea all'opera: lavoro oggi, armi se suonerà il grande appello.

Intanto questo colossale aiuto che viene loro offerto coll'escavo del grande canale, la fiducia nella sapiente guida dei capi, l'antico alto sentire e operare per la Nazione ribadisce nei loro animi, con la riconoscenza, la necessità di corrispondere superando se stessi. Interprete, come bolognese, di quelle popolazioni, porto qui la voce della loro commossa gratitudine e dei loro propositi. (*Applausi*).

VASSALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VASSALLO. L'ora tarda mi imporrebbe di rinunciare addirittura alla parola; ma crederei di mancare ad un dovere di senatore italiano, fascista e della Sicilia, se non portassi qui l'attestazione della riconoscenza e dell'ammirazione della Sicilia stessa per questo grande atto di rivoluzione economica e sociale che, con la legge del 2 gennaio, il Duce ha compiuto con la preziosissima collaborazione dell'allora Sottosegretario di Stato e oggi Ministro, camerata Tassinari. Si tratta di un problema che nel tempo stesso è di grande importanza non solo economica e sociale ma anche — permettetemi di dirlo — politica e militare.

Quando il Duce, in occasione delle grandi manovre in Sicilia, vide con il suo occhio lungimirante, irradiato da quella luce che parte dal suo grande cuore, la piaga, la desolazione del latifondo siciliano, vide ciò che tutti avevano visto; vide ciò che già era consacrato in volumi di inchieste, in studi, in discussioni, in polemiche sul modo per poter sanare questa piaga; ma il merito veramente grande, geniale, di chi sta a capo del nostro Governo, è stato quello di non aver soltanto visto ma di avere immediatamente concepito e imposto quello che Lui ritiene, ed è, un rimedio essenziale a questo grande problema. Scopo della legge è stato quello di metter fine una buona volta alle discussioni, alle polemiche, alle proposte vaghe e inconcludenti, e di promuovere una cosa che sembra molto semplice, ma che è di enorme importanza:

che si cominciassero cioè a costruire case là dove è il latifondo, sia esso incluso o meno in comprensori di bonifica.

Il Duce volle che cessasse lo spettacolo di immense distese di terra che non avevano una casa, un filo d'erba, che furono teatro delle gesta dell'abigeato, che offrivano ancora il campo alla malaria e quindi erano cagione di assenteismo dell'uomo. Era questo uno spettacolo di dolore per ogni essere umano che ha cuore. Perché per queste terre, che potevano e dovevano rendere, non si doveva fare in maniera che esse cominciassero a rendere molto di più?

Si è cominciato a risolvere la prima parte umanitaria. Prima voi vedevate migliaia di lavoratori e di braccianti che percorrevano chilometri e chilometri di strada per andare dall'abitato lontanissimo al latifondo, e che perdevano così ore preziose di lavoro; essi erano costretti a vivere in tuguri miserrimi nel latifondo stesso o negli abitati. Ora questi stessi uomini cominceranno immediatamente ad avere, a quattro mesi di distanza dalla emanazione della legge, una casa in cui poter abitare, dormire, dissetarsi. A questo carattere umanitario che ha dato la sua impronta a questa magnifica legge, evidentemente si agghiuverà il beneficio di carattere sanitario poichè là dove è l'uomo, dove saranno queste famiglie coloniche, il triste retaggio di zone malariche comincerà a scomparire. Inoltre si agghiuverà anche il beneficio evidente (che non richiede veramente la mia parola) di carattere economico per la maggiore intensificazione che si farà della produzione, specie della produzione del grano e del cotone, caratteristica di quelle terre e che risponde a necessità impellenti dell'Italia, specialmente in quest'ora.

Nella sua limpida, completa, elevata relazione, il camerata Marescalchi ha richiamato anche l'attenzione nostra su questo servizio immenso che quella legge rende alla produzione autarchica, ed ha voluto anche citare una delle opere in corso, della quale per ragioni di ufficio pure mi occupo: quella della creazione di un grande bacino il quale permetterà di trasformare, come il Duce ordinò in una sua breve e direi quasi provvidenziale visita sul luogo, in bene ciò che era male. Cioè a dire

che le acque del fiume Gela, già apportatrici di malaria o di inondazioni che qualche volta sono arrivate nella pianura di Gela a portare una perdita di 33 milioni in un anno, fossero invasate in un bacino dove si raccoglieranno 12 milioni di metri cubi di acqua. Non sono molti, ma serviranno ad irrigare, come impianti di irrigazione di soccorso, le magnifiche fertilissime pianure; queste acque poi si trasformeranno in grande beneficio per le produzioni autarchiche del grano e del cotone che ne saranno certissimamente e visibilmente aumentate.

Chiudo queste mie parole, che avevano il dovere di essere brevi, che rispondevano a un sentimento dell'animo e anche ad un dovere di cittadino e di fascista, specie in questo momento, accennando al grande valore di carattere non soltanto sociale di quest'opera. Essa infatti gioverà a queste migliaia e migliaia di contadini che avranno adesso una casa, con il loro centro rurale, con una scuola vicina e una chiesa vicina, e vedranno aumentare visibilmente e rapidamente tutto ciò che forma la loro elevazione morale e culturale. Così avremo anche il grande beneficio di non vedere più questa nostra Sicilia come il punto di partenza di tutti quegli emigranti che vedevamo imbarcarsi tra il pianto, ammassati sulle banchine, dove sembravano quasi bestie che si cacciassero via dalla Patria, per andare a chiedere denaro e dare tutto il loro lavoro, procurando milioni alle lontanissime Americhe o alla vicinissima Tunisia.

Questa emigrazione era proprio come sangue nostro che si riversava in terre estere per non raccogliere spesso se non il ludibrio, come è registrato dalle tante dimostrazioni, dagli affronti, dagli insulti agli Italiani che con il loro lavoro hanno reso quelle terre ricche e fertili.

Avremo invece l'altro spettacolo dei rurali di Sicilia fissati in quell'Isola, che tante benemerienze ha di carattere patriottico e di carattere economico. (*Applausi*). E fissati in questa Italia che tanto bisogno ha di vedere i suoi cittadini non soltanto elevati nella loro cultura intellettuale e politica, ma anche meglio inquadrati in questi battaglioni di lavoro che domani potranno essere anche battaglioni di combattenti. (*Approvazioni*).

Porto qui l'espressione veramente sentita di quel senso di tripudio che si ha in quelle terre, dove, trascurando i dettagli insignificanti e le minime discussioni che saranno sorpassate dalla scienza e dall'opera del camerata Ministro, rimane fervido e magnifico questo fatto concreto di una rivoluzione economica, sociale e politica iniziata con una rapidità meravigliosa.

A pochi mesi di distanza dalla legge (il camerata Ministro vi dirà le cifre) molte case esistono e molte opere già si iniziano. Il timore e la trepidazione di molti proprietari che le terre loro venissero espropriate, cade dinanzi alla realtà che invece il proprietario terriero (proprietario ma anche buon cittadino italiano che sa e vuole valorizzare la terra) non solo sarà rispettato, ma sarà esaltato.

Questo proprietario non deve dimenticare che, non molti anni or sono, la bandiera rossa fu piantata in molti di quei latifondi, in molti di quei feudi, e che dei delitti furono anche compiuti, in un'epoca in cui non esisteva la disciplina della vita nazionale e l'entusiasmo della Patria Italiana.

Questi proprietari non devono dimenticare che queste terre che stavano per essere loro tolte attraverso il sangue o attraverso gli odi di classe, oggi, con la collaborazione di lavoratori e di proprietari, diventano terre fertili di una migliore Italia.

E questa Sicilia, la quale è tra Malta e Tunisia, con la grande legge del Duce non soltanto rappresenterà una redenzione economica ma un'affermazione potente di civiltà, di marcia in avanti pel Regime fascista e di sicura preparazione per tutto quanto occorre per l'avvenire della nostra Italia. (*Vivissimi applausi*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

TODARO. Desidero comunicare al Senato e sottoporre al Ministro alcune mie vedute — di ricalzo alla lucida relazione Marescalchi, più che aggiuntive — sulla sperimentazione agraria, sugli Ispettorati dell'agricoltura e sull'ammasso di prodotti agricoli.

Comincio dall'ammasso, che è chiamato ad una fondamentale decisiva azione sull'attività del produttore agricolo, qualunque possa essere

il settore — escluso quello familiare — in cui essa si esplica.

L'ammasso del prodotto rappresenta indubbiamente il mezzo più sicuro, veramente risolutivo, per giungere — dominandone la vendita — alla realizzazione del giusto prezzo cui il produttore ha diritto. Ma conviene non lasciarsi prendere la mano dal più corrente significato della parola, che fa per primo pensare a un reale ammassamento in un determinato centro di adunata.

Il sicuro dominio del prezzo si può ottenere con la imposizione di un fermo, che non implica necessariamente il materiale accatastamento della derrata. E la coscienza dell'ordinamento corporativo fascista — che giorno per giorno va guadagnando terreno — accanto ed entro lo Stato forte, in pieno possesso della propria autorità, rende molto agevole la istituzione degli ammassi così detti giuridici, per tante ed ovvie ragioni preferibili al reale ammassamento. Il quale sarà da consolidare ed estendere solamente nei casi — come, ad esempio, quello del grano — in cui vi sia connessa un'alta finalità di sicurezza nazionale.

Data la facile attuazione, con grande vantaggio dell'agricoltura del Paese l'ammasso giuridico potrà investire moltissimi prodotti agricoli, anche di entità globale non molto rilevante, purchè di conservazione sufficientemente agevole nelle più correnti possibilità del singolo produttore.

Non è qui il caso di insistere a difesa di queste vedute, che credo di poter ritenere fondamentalmente condivise dal Ministro.

Per quanto concerne la sperimentazione agraria, mi è particolarmente gradito di potermi associare al camerata relatore nell'invocare la statizzazione degli Istituti sperimentali consorziali, pensando soprattutto a quelli tra essi condannati fin dalla nascita a vivere alla giornata, nel continuo fluttuare del contributo di enti locali.

Di questa incertezza del domani non può non risentire dannosamente anche l'attività sperimentale. E non meno dannosamente pesa sull'attività stessa anche la mancanza di un normale inquadramento di carriera per tutto il personale e non soltanto per gli assistenti, cui il relatore si è limitato ad accennare.

Centri principali di sperimentazione sono,

come è ben noto, presso di noi alcuni istituti della Facoltà di agraria — quelli, ad esempio, di agronomia, di chimica applicata ecc. — oltre che le stazioni sperimentali. E, più che da quello dell'educazione nazionale, questi centri sperimentali di Facoltà vengono alimentati dal Ministero dell'agricoltura.

Al Ministro Tassinari oso pertanto rivolgere viva preghiera perchè voglia attentamente esaminare questi istituti — l'uno accanto all'altro — delle varie Facoltà e provvedere, se del caso, ad una più equa ripartizione dell'«alimento» che scaturisce dal Dicastero cui egli tanto degnamente presiede. Guardi soprattutto a quelli della Facoltà che maggiormente dovrebbe stargli a cuore, anche perchè essa può vantare la più alta frequenza di allievi, oltre che la fortuna di trovarsi nel più antico studio — ed oggi tra i maggiori — del Regno e in una delle più fertili zone della campagna italiana: zona pertanto molto propizia alla più alta e rapida valorizzazione di ogni nuova conquista della ricerca sperimentale agraria.

Questo accenno al godimento dei frutti dell'attività sperimentale mi porta all'altro punto che mi ero proposto di toccare: l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Giustamente il relatore ha lamentato la burocratizzazione delle vecchie benemerite Cattedre ambulanti nel loro passaggio all'Ispettorato. Confesso per mio conto che non senza compiacimento avevo appreso la nuova denominazione, meglio rispondente alle complesse funzioni dell'importante Ufficio agrario provinciale e più ancora dell'Ispettorato compartimentale.

Quest'ultimo venne più specialmente fondato in vista di un provvido decentramento nell'attuazione della legge per la Bonifica integrale, che è una delle più poderose e benefiche affermazioni del Regime fascista. Ma era facile prevedere che avrebbe finito col diventare il centro di tutta l'attività direttiva agraria del Compartimento, come l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura doveva esserlo nella Provincia.

Logico e naturale il collegamento degli Ispettorati provinciali col rispettivo Ispettorato compartimentale e dei Compartimentali col Ministero per l'Agricoltura e le foreste. Ma impressionanti — e preoccupanti — sono le

impreviste conseguenze di questi molteplici collegamenti, segnalati ora dal camerata Marescalchi e già da tempo ben note a tutti i rurali d'Italia. Estrema contrazione di quel diretto frequente contatto tra Ispettore e agricoltore, che fu nella Cattedra ambulante la via maestra dei più tangibili progressi della nostra agricoltura. E invece — nota il collega relatore — circolari, lettere, telegrammi, relazioni su relazioni in ripetute copie.

Questo stato di cose non può sfuggire all'occhio vigile dell'Eccellenza Tassinari. Siamo certi che egli non tarderà a rimettere l'Ispettorato provinciale su quel saldo binario di una prevalente attività tecnica e divulgativa, dalla quale il Paese andava traendo — da oltre mezzo secolo — veri, non simbolici, tesori sonanti di buona moneta.

Un compito tecnico — fra tanti altri — che oserei dire inesauribile, resterà sempre sulle braccia dell'Ispettorato provinciale agrario: la piena valorizzazione — o, se meglio vi piaccia, lo sfruttamento — delle razze vegetali di più in più perfette che, lentamente ma in getto continuo, vanno uscendo dalle officine della Genetica.

Poichè queste misteriose macchine viventi per la «fabbricazione» dei prodotti agrari non hanno autonomia di funzionamento, si renderà sempre necessario individuare per ognuna di esse l'ambiente — in funzione di vero motore — capace di assicurare la massima loro efficienza produttiva, così da condurle alla più alta resa.

Allo stato del nostro patrimonio agronomico, non è possibile risolvere il problema che per tentativi, con metodici delicati accertamenti diretti, dei quali sarebbe ingombrante trattare in questa sede.

Qui è sufficiente stabilire che questi non agevoli nè rapidi accertamenti debbono impegnare molta parte del lavoro degli Ispettorati provinciali agrari. E sarà lavoro quanto mai fruttifero, poichè sembra potersi affermare che in nessun Paese del mondo si troverà mai una sola azienda agraria — centro di produzione in perenne divenire — in cui non esista la possibilità di realizzare qualche progresso per questa via, o — in senso più lato — con la scelta di più in più felice delle specie vegetali,

varietà e razze che si vanno assumendo in coltura.

A questo lavoro di necessario e proficuo assestamento colturale, per così dire, di ogni anno — che vuol essere tranquillo, a pieno e largo respiro, non intralciato da improvide limitazioni dirette o indirette — oltre che l'Ispettorato agrario, sono chiamati tutti gli agricoltori non piccolissimi.

Deprecando limitazioni, ad esempio, possono emergere anche dall'applicazione di alcune disposizioni della legge sul « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », e più ancora dalle disposizioni della legge stessa intese a promuovere ed allargare la diffusione di queste varietà nella coltura comune.

Ciò mi feci un dovere di rilevare nella seduta del 31 marzo 1938-XVI, in cui quella legge fu discussa e votata dal Senato. E desidero mi sia ora consentito di affermare che la grande maggioranza dei rurali italiani — agricoltori militanti e tecnici dell'agricoltura — accoglierà con soddisfazione e grande sollievo una radicale riforma di quella legge: riforma che, con qualche necessario ritocco delle disposizioni attinenti alla procedura d'assunzione delle razze nel « Registro nazionale », porti alla soppressione di tutti gli articoli relativi all'impiego, nella coltura corrente, delle razze registrate e non registrate.

Non poca della rimanente parte dell'attività degli Ispettorati provinciali agrari dovrebbe alimentare una vigorosa propaganda volta a controbattere quel sistema impressionistico di « lanciata » di nuove colture e di nuovi — o pretesi nuovi — processi colturali, che da qualche anno tende a farsi strada nel nostro mondo agricolo.

Piuttosto che propugnare una ragionevole inserzione degli uni e delle altre nel quadro — pur tanto capace — degli ordinamenti colturali in corso nell'ampio e vario nostro territorio campestre, si preferisce esercitare — fuori di ogni opportunità e ragionevolezza — una irruenta pressione su colture e processi tecnici che possono vantare tradizioni ben solide e spesso anche non poco remote.

Volendo precisare — ed è quasi superfluo, poichè Voi, Eccellenza Tassinari, già sapete — accennerò a due delle più recenti « campagne » verbali e di stampa:

— quella degli erbai polifiti — arbitrariamente presentati come « novità » — contro il prato artificiale da vicenda e stabile, che è e deve restare alla base della nostra produzione foraggera,

— e quella del sorgo zuccherino — che per tante vie maestre e sotto ogni migliore auspicio può entrare e diffondersi largamente nella nostra campagna — contro la barbabetola da zucchero.

Del tutto superfluo reputo ogni particolare specificativo sui tanti metodi colturali « nuovi » — anche a Voi ben noti — i quali non recano il più spesso che banali parvenze, abilmente presentate, della « novità ».

Questi e simili altri dannosi « scantonamenti » l'Ispettorato agrario — costituito nel suo insieme da tecnici agricoli di grande valore — può e deve combattere, a difesa di vitali interessi della nostra agricoltura.

La ricerca scientifica e tecnica italiana, con chiare finalità di pratica attuazione, è parimenti servita da uomini di prima fila che possono ben competere coi colleghi di paesi stranieri anche fra i più progrediti nel campo dell'agricoltura e della sperimentazione agraria. E non poco avvantaggerà dal rafforzamento — pure indicato dal relatore e visibilmente prospettato dai Vostri primi atti di Governo — di un organo centrale di coordinamento, e insieme di comando, limitatamente alla sperimentazione collegiale di campagna: sperimentazione a così dire della vigilia, che — nell'ambito dell'Ispettorato provinciale agrario — deve preludere alla corrente proficua attuazione di ogni positiva « conquista » delle stazioni agrarie e degli istituti sperimentali di Facoltà.

E sono lieto di poter concludere con la espressione della mia piena fiducia, sincera e fervida, al vecchio camerata, se pur giovane d'anni, Giuseppe Tassinari. Il quale, nelle luminose direttive del nostro Duce, saprà conferire all'agricoltura tutte le possibilità di quel fiorento sviluppo che, nel benessere del singolo agricoltore o lavoratore della terra, è sicura tutela del popolo italiano contro ogni insidia e prepotenza di oltre frontiera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale

riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valagussa di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

VALAGUSSA, segretario. Dà lettura delle seguenti interrogazioni:

Al Ministro di grazia e giustizia per sapere se intende modificare e correggere l'articolo 98 delle disposizioni transitorie per il libro primo del nuovo Codice civile circa i figli illegittimi, il quale articolo 98 contraddice alla umanitaria riforma introdotta dall'articolo 267 del codice nuovo. Questo articolo 267, ascoltando i lamenti e le invocazioni dei figli naturali, che per il codice passato non potevano ricercare giudizialmente il padre se non nelle rarissime ipotesi di ratto e di stupro violento; e tenendo conto dei voti che da numerosi anni fecero i giuristi nei congressi e negli scritti, mettendo in evidenza la triste situazione sociale e morale dei figli illegittimi; detto articolo 267 dà ad essi la possibilità di uscire dalla condizione di figli di ignoti, sancendo che la paternità può essere dichiarata giudizialmente quando la madre ed il presunto padre hanno notoriamente vissuto come coniugi, oppure (riforma ancor più favorevole) quando vi è un complesso di fatti i quali costituiscono un grave indizio della relazione di filiazione. L'articolo 98 delle Disposizioni transitorie, di cui chiedo la modificazione, tronca ogni speranza ai numerosi figli illegittimi che da anni invocano la riforma, e dichiara che l'articolo 267 non si applica ai figli nati prima del 1° luglio 1939, cioè non si applica proprio a quella falange di disgraziati, a favore dei quali fu principalmente fatta la riforma.

COGLIOLO.

Al Ministro di grazia e giustizia su la opportunità di rinviare i concorsi per le Corti, in considerazione della eliminazione o modificazione sostanziale di questo sistema di promozione nel prossimo ordinamento giudiziario, e dell'effetto tutt'altro che vantaggioso dello

stesso su l'Amministrazione della giustizia e sulla magistratura.

GIAMPIETRO.

Interrogazioni con risposta scritta:

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere le cause del lungo increscioso e inspiegabile ritardo, di ormai quattro anni, frapposto nel dare inizio alla costruzione della Sede dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura in Campobasso, per la quale sono disponibili i fondi occorrenti, all'uopo cumulati dalla soppressa Cattedra Ambulante di Agricoltura e lasciati al Ministero dell'Agricoltura insieme al progetto tecnico, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Campobasso, e al suolo edificatorio, donato alla Cattedra stessa dall'Amministrazione Provinciale del Molise;

e più particolarmente per sapere:

1) Se il Ministero dell'Agricoltura, avuta a suo tempo notizia della rioccupazione illegale e arbitraria da parte dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso, col beneplacito dell'Autorità Prefettizia, del suolo già donato, come innanzi detto, alla Cattedra di Agricoltura e da questa passata in proprietà al Ministero dell'agricoltura per l'articolo 10 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, ha difeso il proprio diritto o come ha creduto diversamente di risolvere la situazione nell'intento di ottenere un altro suolo di proprietà della Provincia stessa, in cambio di quello abusivamente rioccupato, o pure coll'acquisto da privati, utilizzando la disponibilità che il ribasso d'asta dei lavori e una adeguata riduzione dell'edificio progettato offrirebbero;

2) Se, avutasi l'autorizzazione per l'appalto della costruzione, data dal Ministero delle finanze a quello dei lavori pubblici con nota del 26 agosto 1938-XVI, n. 118710 (per conoscenza al Ministero dell'agricoltura), è stato provveduto allo svincolo e realizzazione dei titoli nominativi rappresentanti una parte del fondo destinato all'opera da costruire, ed è stato o pur no, col passaggio del fondo anzidetto al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, dato il definitivo incarico a questo stesso Ministero di procedere all'esecuzione costruttiva dell'edificio;

3) Se risponde al vero il fatto che l'Autorità Prefettizia di Campobasso proporrebbe ora, a ingarbugliare maggiormente la situazione e intralciare l'opera progettata, la cessione all'Ispettorato dell'Agricoltura e per esso al Ministero dell'agricoltura, della piccola, insufficiente e infelice sede del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, per distrarre il cospicuo fondo destinato alla sede dell'Ispettorato anzidetto a vantaggio di un nuovo edificio da costruirsi per il suaccennato Consiglio Provinciale delle Corporazioni;

4) E se, in ultimo, il Ministero dell'agricoltura intenda imporre la propria volontà, a difesa del suo interesse, superando gli intralci e la incomprendimento degli organi amministrativi locali, per procedere finalmente alla deliberata e più che matura costruzione dell'edificio progettato, nel quale potrebbe trovare posto anche il Comando di Centuria della Milizia forestale, o pure creda di dovervi rinunciare, lasciando che l'Ispettorato dell'Agricoltura, messo fuori anche dal Palazzo del Governo, dove la Cattedra di Agricoltura aveva trovato per quarant'anni la sua decorosa sede presso l'Amministrazione Provinciale, peregrini in abitazioni private come un qualunque derelitto, colle proprie collezioni e il proprio prezioso archivio, con scapito del suo prestigio e aggravio di non poche migliaia di lire di canoni di affitto sul Bilancio dello Stato.

JOSA.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se corrisponde a direttive ricevute ed ai sani criteri della giustizia fascista, l'azione che svolge nel Basso Volturno l'Opera Combattenti, che si accinge ad occupare terreni, ottimi, di alto reddito e completamente bonificati per la parte idraulica; mentre dovrebbe in precedenza occupare e mettere in valore una molto estesa zona di terreno incolto e tenuto ancora a pascolo di bufali.

VISOCCHI.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se credano opportuno e conforme a giustizia estendere ai terreni del Basso Vol-

turno le disposizioni della legge sul latifondo siciliano con la creazione di un Ente di colonizzazione, specialmente per i terreni già bonificati idraulicamente e da tempo a cultura intensiva, e ciò soprattutto per evitare che esistano molteplicità e disarmonie di leggi con criteri e regimi differenti secondo le varie regioni d'Italia.

VISOCCHI.

Al Ministro delle comunicazioni perchè voglia consentire che il rapido 653 in arrivo ad Aversa alle ore 16,22 trovi in questa stazione una comunicazione che consenta ai viaggiatori di proseguire per Napoli. Ciò anche per evitare l'affollamento eccessivo che sempre si verifica nel diretto 97 Roma-Napoli.

VISOCCHI.

I sottoscritti, con riferimento ad altra interrogazione da essi rivolta alle LL. EE. il Ministro della giustizia e il Ministro delle corporazioni sulle difficoltà di applicazione dell'« accordo 31 ottobre 1938 relativo al conferimento delle scorte vive nella mezzadria toscana », ed anche con riferimento alla risposta data dal Ministero delle corporazioni, con la quale si comunicava che « trattandosi di modificazioni da apportarsi ad un contratto collettivo vigente, la soluzione della questione era particolarmente di competenza delle Associazioni sindacali stipulanti, alle quali sarebbe stata prospettata la questione affinché esse esaminassero l'opportunità di addivenire alla modificazione dell'« accordo » (nel senso del passaggio graduale della proprietà in proporzione dei versamenti e dei rilasci fatti dal colono):

Considerando che le due associazioni stipulanti non hanno comunicato alcuna decisione alle organizzazioni locali e che la soluzione del quesito, inducente anche gravi dubbi sul valore giuridico dell'accordo stesso, apparisce urgente sia perchè, come era da prevedersi, si sono già verificati (ed è in corso qualche giudizio nella sede competente) casi di controversia tra il proprietario del podere — creditore dell'intero prezzo della metà del bestiame già intestata per la proprietà al colono — e terze per-

sone creditrici del colono stesso per cause e titoli assolutamente estranei alla gestione agraria del podere, sia perchè, essendo imminente la scadenza del termine entro il quale il proprietario e il colono dovranno fare le rispettive dichiarazioni e denunce per l'applicazione della imposta sul patrimonio, non si può differire la esatta determinazione dei rapporti giuridici esistenti realmente, e non fittiziamente, fra loro in rapporto alla proprietà del bestiame;

interrogano i Ministri della giustizia e delle corporazioni per sapere:

1) se consti che la questione sia stata esaminata dalle Associazioni sindacali dei concedenti e dei coloni e sia avviata ad una sollecita e logica soluzione;

2) se, in caso negativo, riconoscano la necessità delle proposte modificazioni del patto 31 ottobre 1938 in base ai seguenti rilievi:

a) che l'esperienza di un anno ha già dimostrato che in un grande numero di casi, e specialmente nei poderi delle zone collinari (costituiti spesso da terreni scarsamente produttivi) non si può avverare la previsione del pagamento di un decimo del prezzo, che il colono dovrebbe fare anno per anno al proprietario, in modo da estinguere il suo debito nel corso di dieci anni;

b) che pertanto il patto in esame non si uniforma alle consuetudini e non tiene conto delle condizioni locali contrariamente a quanto prescrive l'articolo 1 della legge 3 aprile 1933, n. 437;

c) che il contrasto fra i diritti del concedente (proprietario o affittuario del podere) al quale viene tolta la proprietà di metà del bestiame senza il pagamento integrale del corrispettivo (ed anche senza adeguate garanzie per il residuo credito) e le possibili pretese di terzi che vantino per qualunque causa una ragione di credito verso il colono crea una situazione anormale, che può ledere profondamente e irreparabilmente i diritti del concedente;

d) che questa anomalia deriva dalla mancanza del necessario coordinamento fra le disposizioni dell'« accordo » 31 ottobre 1938 e le norme fondamentali del diritto civile in

materia di società e in materia di compravendita; sicchè non è da escludersi che l'Autorità giudiziaria possa essere chiamata a pronunciarsi anche sulla validità giuridica dell'accordo stesso;

e) che sotto un altro aspetto (quello cioè che si riferisce alle dichiarazioni che il proprietario da una parte ed il colono dall'altra devono fare per la denuncia del patrimonio) non è agevole dire quali criteri essi dovranno seguire per la denuncia delle rispettive quote di diritto nel caso probabile e quasi generale in cui la metà del bestiame è automaticamente trasferita, per la proprietà, nel conto del colono senza che questi abbia pagato alcuna parte del prezzo.

Per tutte queste considerazioni appare evidente che alle denunciate anomalie non può porsi opportuno riparo se non con una modificazione del patto, in virtù della quale sia stabilito che il trasferimento della proprietà della metà del bestiame, dal concedente al colono, avverrà gradualmente, di anno in anno, in proporzione delle quote di prezzo effettivamente pagate.

SARROCCI — DI FRASSINETO — SERPIERI
— GUIDI FABIO — SCIALOJA.

Ai Ministri per gli affari esteri e per le comunicazioni per conoscere se, allo scopo di incrementare le forniture di carbone tedesco per via terra, non credano di destinare al suo trasporto i carri oggi impegnati nel servizio di transito per la Francia e l'Inghilterra.

BELLUZZO.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se è nel programma dei lavori stradali da eseguire nell'anno finanziario 1940-41 il completamento della litoranea jonica Taranto-Reggio Calabria, e precisamente nel solo tratto mancante compreso tra la stazione ferroviaria di Mirto Crosia e quella di Cariati, in provincia di Cosenza, della lunghezza di poco più di 15 chilometri in pianura.

Tali lavori di completamento furono previsti e finanziati con la legge 25 giugno 1906,

n. 255 (art. 30, lettera b), portante provvedimenti a favore della Calabria, ma fino ad oggi, a distanza di ben 34 anni, e quantunque ripetutamente promessi, non sono stati eseguiti, per motivi incomprensibili, pur essendo stati compilati da anni i relativi progetti.

Sarebbe veramente doloroso e mortificante per le popolazioni delle regioni interessate, oltre che inconcepibile nell'interesse nazionale e dell'Impero, se si dovesse ancora procrastinare il completamento della predetta litoranea, lunga ben 520 chilometri, che ha costato centinaia di milioni, e che è interrotta unicamente nel breve tratto sopra indicato. Tanto più che essa è destinata non soltanto a migliorare sensibilmente le condizioni di vita locale, ma altresì a mettere in diretta e rapida comunicazione con la Calabria, la Sicilia ed oltre mare tutte le regioni orientali d'Italia, e specialmente la Puglia e la Lucania.

Esigenze, dunque, politiche, militari, oltre che agricole, industriali, commerciali e turistiche, impongono, senza ulteriore indugio, la più sollecita esecuzione dei lavori in oggetto.

ARNONI.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda possibile venire incontro alle tristi condizioni dei danneggiati dalla frana che un anno fa distrusse il villaggio di Boccassuolo, sull'Appennino modenese (e di quanti si trovano in eguali condizioni) disponendo:

a) che i danneggiati che hanno avuto la casa distrutta ed abbiano ottenuta l'autorizzazione a ricostruirla in altra località dello stesso Comune, possano essere autorizzati, conservando il diritto al sussidio già concesso, ad acquistare un fabbricato già esistente, purchè naturalmente nuovo e con tutti i requisiti prescritti dalle norme legislative. Con ciò si ovvierebbe alle attuali difficoltà di costruire fabbricati nuovi per la difficoltà di trovare i materiali da costruzione (cemento, ferro, ecc.) e per l'elevatezza dei prezzi;

b) che le perizie compilate dal Genio civile nel 1939, siano aggiornate in rapporto all'aumento nella mano d'opera e nei materiali da costruzione.

MARCO ARTURO VICINI.

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che l'interrogazione del senatore Giampietro sarà svolta nella riunione di domani e quella del senatore Cogliolo nella riunione di mercoledì prossimo.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Josa, Visocchi, Belluzzo, Vicini Marco Arturo, Sarrocchi, Guidi, Serpieri, Di Frassineto e Scialoia.

A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della riunione odierna.

Domani martedì 7 maggio riunione dell'Assemblea plenaria alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (623). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (624). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

III. Interrogazione:

GIAMPIETRO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Su la opportunità di rinviare i concorsi per le corti, in considerazione della eliminazione o modificazione sostanziale di questo sistema di promozione nel prossimo ordinamento giudiziario, e dell'effetto tutt'altro che vantaggioso dello stesso su l'amministrazione della Giustizia e sulla Magistratura.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (628). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (629). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (630). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (633). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (627). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (673). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (678). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (671). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (670). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

La riunione è sciolta (ore 13,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

JOSA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere le cause del lungo increscioso e inspiegabile ritardo, di ormai quattro anni, frapposto nel dare inizio alla costruzione della Sede dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura in Campobasso, per la quale sono disponibili i fondi occorrenti, all'uopo cumulati dalla soppressa Cattedra Ambulante di Agricoltura e lasciati al Ministero dell'agricoltura insieme al progetto tecnico, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Campobasso, e al suolo edificatorio, donato alla Cattedra stessa dall'Amministrazione Provinciale del Molise;

e più particolarmente per sapere:

1) Se il Ministero dell'agricoltura, avuta a suo tempo notizia della rioccupazione illegale e arbitraria da parte dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso, col beneplacito dell'Autorità Prefettizia, del suolo già donato, come innanzi detto, alla Cattedra di Agricoltura e da questa passata in proprietà al Ministero dell'agricoltura per l'articolo 10 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, ha difeso il proprio diritto o come ha creduto diversamente di risolvere la situazione nell'intento di ottenere un altro suolo di proprietà della Provincia stessa, in cambio di quello abusivamente rioccupato, o pure coll'acquisto da privati, utilizzando la disponibilità che il ribasso d'asta dei lavori e una adeguata riduzione dell'edificio progettato offrirebbero;

2) Se, avutasi l'autorizzazione per l'appalto della costruzione, data dal Ministero delle finanze a quello dei lavori pubblici con nota del 26 agosto 1938-XVI, n. 118710 (per conoscenza al Ministero dell'agricoltura), è stato provveduto allo svincolo e realizzazione dei titoli nominativi rappresentanti una parte del fondo destinato all'opera da costruire, ed è stato o pur no, col passaggio del fondo anzidetto al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, dato il definitivo incarico a questo stesso Ministero di procedere all'esecuzione costruttiva dell'edificio;

3) Se risponde al vero il fatto che l'Autorità Prefettizia di Campobasso proporrebbe

ora, a ingarbugliare maggiormente la situazione e intralciare l'opera progettata, la cessione all'Ispettorato dell'Agricoltura e per esso al Ministero dell'agricoltura, della piccola, insufficiente e infelice sede del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, per distrarre il cospicuo fondo destinato alla sede dell'Ispettorato anzidetto a vantaggio di un nuovo edificio da costruirsi per il su accennato Consiglio Provinciale delle Corporazioni;

4) E se, in ultimo, il Ministero dell'agricoltura intenda imporre la propria volontà, a difesa del suo interesse, superando gl'intralci e la incomprendimento degli organi amministrativi locali, per procedere finalmente alla deliberata e più che matura costruzione dell'edificio progettato, nel quale potrebbe trovare posto anche il Comando di Centuria della Milizia forestale, o pure creda di dovervi rinunciare, lasciando che l'Ispettorato dell'Agricoltura, messo fuori anche dal Palazzo del Governo, dove la Cattedra di Agricoltura aveva trovato per quarant'anni la sua decorosa sede presso l'Amministrazione Provinciale, peregrini in abitazioni private come un qualunque derelitto, colle proprie collezioni e il proprio prezioso archivio, con scapito del suo prestigio e aggravio di non poche migliaia di lire di canoni di affitto sul Bilancio dello Stato.

RISPOSTA. — In relazione ai singoli punti segnalati dal senatore interrogante, si comunica quanto appresso:

1) Il Ministro dell'agricoltura, avuta notizia che da parte delle autorità locali della provincia di Campobasso si era ravvisata la necessità di occupare con altro fabbricato una parte dell'area già riservata alla costruzione della sede dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, non ha mancato di richiedere a S. E. il Prefetto più solleciti e precisi ragguagli in proposito.

Dalle informazioni avute è risultato che l'anzidetta variante ha rapporto con esigenze di carattere urbanistico, le quali consigliano di destinare alla costruzione della sede dell'Ispettorato il suolo che la Provincia intendeva donare all'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia e di assegnare invece a quest'ultima l'area nella quale era stato ori-

ginariamente previsto che dovesse sorgere la sede dell'Ispettorato provinciale. Tale variante è stata oggetto di apposita deliberazione in data 14 luglio 1939, n. 108, del Rettorato provinciale, regolarmente approvata dall'Autorità tutoria e giudicata conveniente per tutte le parti interessate dai competenti organi tecnici.

Il Ministro dell'agricoltura ha pertanto interessato quello delle finanze ad intervenire alla stipula di un nuovo atto di donazione, in sostituzione di quello anteriore.

2) Per lo svincolo e la realizzazione dei titoli nominativi, rappresentanti una parte del fondo destinato al finanziamento dell'opera, è stata svolta, con la maggiore sollecitudine possibile, la relativa procedura ed è stato anche provveduto all'alienazione dei titoli.

Assicuro che il Ministero dell'agricoltura ha già interessato quello delle finanze a disporre la riassegnazione del ricavato al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

3) S. E. il Prefetto della provincia di Campobasso ha segnalato al Ministero dell'Agricoltura una proposta del Consiglio provinciale delle corporazioni intesa ad ottenere che sia esaminata l'opportunità di utilizzare il fondo disponibile, anzichè nella costruzione di un nuovo edificio, nell'acquisto dell'attuale sede del Consiglio, per ivi sistemare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

4) Sebbene la proposta del Consiglio provinciale delle corporazioni presenti alcuni vantaggi e primo fra essi quello di poter effettuare una più sollecita sistemazione dell'Ispettorato provinciale in locali molto decorosi e centrali, il Ministero dell'agricoltura non ha ritenuto di potervi aderire per non rinunciare ai maggiori vantaggi dipendenti dalla costruzione di un apposito fabbricato, nel quale potranno trovar posto anche gli uffici della Milizia Nazionale Forestale.

Il Ministero dell'agricoltura ha pertanto interessato quello dei lavori pubblici a prendere in consegna il suolo edificatorio donato dall'Amministrazione provinciale e ad impartire disposizioni all'ufficio del Genio civile per il più sollecito inizio dei lavori.

Il Ministro

TASSINARI.

VISOCCHI. — Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se corrisponde a direttive ricevute ed ai sani criteri della giustizia fascista, l'azione che svolge nel Basso Volturno l'Opera Combattenti, che si accinge ad occupare terreni, ottimi, di alto reddito e completamente bonificati per la parte idraulica; mentre dovrebbe in precedenza occupare e mettere in valore una molto estesa zona di terreno incolto e tenuto ancora a pascolo di bufali.

RISPOSTA. — Nell'azione che svolge nel basso Volturno, l'Opera Nazionale Combattenti estende la sua attività a gran parte del territorio del bacino inferiore del Volturno. Infatti le zone di intervento di quell'Istituto si riferiscono già ora ad una superficie complessiva di ettari 14.339, ricadente nei comuni di Grazzanise, Cancellò Arnone, Capua, Mondragone, Castelvoturno, Santa Maria la Fossa, Villa Literno, Francolise e Carinola. Esse perciò comprendono, per grandissima parte, terreni a prevalente utilizzazione cerealicola-pastorale.

Peraltro, siccome l'Opera non persegue soltanto uno scopo di bonificazione ma anche di colonizzazione con la fissazione di famiglie coloniche e con l'introduzione di più rapporti di lavoro, è naturale che la sua attività si estenda anche a terreni in buone condizioni di produttività, ma tuttora sprovvisti di case coloniche o comunque in condizioni tali da non assicurare quella stabilità di sede del lavoratore agricolo che è negli scopi sociali della bonifica.

Il Ministro

TASSINARI.

VISOCCHI. — Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se credano opportuno e conforme a giustizia estendere ai terreni del Basso Volturno le disposizioni della legge sul latifondo siciliano con la creazione di un Ente di colonizzazione, specialmente per i terreni già bonificati idraulicamente e da tempo a coltura intensiva, e ciò soprattutto per evi-

tare che esistano molteplicità e disarmonie di leggi con criteri e regimi differenti secondo le varie regioni d'Italia.

RISPOSTA. — L'estensione richiesta dal senatore Visocchi delle disposizioni della legge sul latifondo siciliano ad altri territori ad economia latifondista è stata già decisa dal Governo, che nella recente tornata del Consiglio dei Ministri ha appunto approvato uno schema di legge per la colonizzazione del latifondo meridionale informato agli stessi indirizzi adottati per la Sicilia.

Se però questi indirizzi, anche per il favore col quale sono stati generalmente accolti, sono destinati ad avere larga applicazione, l'adozione di essi non può naturalmente provocare l'arresto o la deviazione di iniziative precedenti, ormai in piena attuazione, senza scomporre le basi tecnico-economiche e senza ritardare i risultati che se ne attendono.

L'Opera Nazionale Combattenti, che — a seguito della grande impresa Pontina — va compiendo la trasformazione fondiaria del bacino inferiore del Volturno, dovrà perciò continuare la propria attività entro i limiti che le furono inizialmente tracciati.

Il Ministro

TASSINARI.

VISOCCHI. — Al Ministro delle comunicazioni perchè voglia consentire che il rapido 653 in arrivo ad Aversa alle ore 16,22 trovi in questa stazione una comunicazione che consenta ai viaggiatori di proseguire per Napoli. Ciò anche per evitare l'affollamento eccessivo che sempre si verifica nel diretto 97 Roma-Napoli.

RISPOSTA. — In risposta alla Vostra interrogazione presentata in data 6 febbraio, mi è gradito di comunicarvi che era già disposto perchè fosse attivata un'altra coppia di treni rapidi fra Napoli ed Aversa, in coincidenza in quest'ultima stazione con i treni R. 653 ed R. 656 da e per Roma, in modo da costituire così una nuova comunicazione rapida fra Roma e Napoli.

Il provvedimento ha avuto inizio dal 15 corrente.

Il Sottosegretario di Stato per le ferrovie

JANNELLI.

BELLUZZO. — Ai Ministri per gli affari esteri e per le comunicazioni per conoscere se, allo scopo di incrementare le forniture di carbone tedesco per via terra, non credano di destinare al suo trasporto i carri oggi impegnati nel servizio di transito per la Francia e l'Inghilterra.

RISPOSTA. — Si sono già adottati, d'intesa con le autorità germaniche, e sono in atto, i provvedimenti necessari per incrementare l'importazione del carbone germanico. Non sembra possibile sopprimere o ridurre ulteriormente i traffici con la Francia e con la Gran Bretagna che sono destinati ad assicurare gli scambi coi due Paesi, egualmente necessari per l'economia nazionale.

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

MARCO ARTURO VICINI. — Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non crede possibile venire incontro alle tristi condizioni dei danneggiati dalla frana che un anno fa distrusse il villaggio di Boccassuolo, sull'Appennino modenese (e di quanti si trovino in eguali condizioni) disponendo:

a) che i danneggiati che hanno avuto la casa distrutta ed abbiano ottenuta l'autorizzazione a ricostruirla in altra località dello stesso Comune, possano essere autorizzati, conservando il diritto al sussidio già concesso, ad acquistare un fabbricato già esistente, purchè naturalmente nuovo e con tutti i requisiti prescritti dalle norme legislative. Con ciò si ovvierebbe alle attuali difficoltà di costruire fabbricati nuovi per la difficoltà di trovare i materiali da costruzione (cemento, ferro, ecc.) e per l'elevatezza dei prezzi;

b) che le perizie compilate dal Genio civile nel 1939, siano aggiornate in rapporto all'aumento nella mano d'opera e nei materiali da costruzione.

RISPOSTA. — La concessione di sussidi ai danneggiati da pubbliche calamità, per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati, non ha carattere di indennizzo dei danni sofferti dai singoli, ma è fatta essenzialmente nel pubblico interesse del rapido riassetto della vita normale dei paesi colpiti dalla calamità. L'intervento statale ha quindi una funzione di assistenza e di sprone alle attività private nell'opera di ricostruzione, allo scopo di evitare che gli edifici distrutti o danneggiati restino abbandonati con scapito del complesso della ricchezza nazionale. Appunto perciò la liquidazione dei sussidi è subordinata non solo all'esecuzione dei lavori, ma anche all'ultimazione di questi nei termini fissati dalle stesse leggi che consentono lo speciale beneficio.

Per le esposte ragioni non potrebbe ammettersi, neppure in via di deroga ai criteri generali finora seguiti, che i proprietari di case in Boccassuolo distrutte dalla frana, i quali abbiano ottenuto il sussidio a termini della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1049, anzichè ricostruire i loro fabbricati ne acquistino altri già esistenti, utilizzando per la relativa spesa il sussidio statale.

In quanto all'altra richiesta, perchè si disponga l'aggiornamento delle perizie redatte dagli uffici del Genio civile ai fini della concessione dei suindicati sussidi, si fa presente che un tale provvedimento non sarebbe possibile sia per i riflessi finanziari, sia per la considerazione che, di regola, la misura del sussidio va proporzionata all'entità del danno valutata al momento del disastro.

Il Ministro

SERENA.

SARROCCI - DI FRANCESCO - SERPIERI - GUIDI FABIO - SCIALOJA. — Con riferimento ad altra interrogazione da essi rivolta alle LL. EE. il Ministro della giustizia e il Ministro delle corporazioni sulle difficoltà di applicazione dell'« accordo 31 ottobre 1938 relativo al conferimento delle scorte vive nella mezzadria toscana », ed anche con riferimento alla risposta data dal Ministero delle corporazioni, con la quale si comunicava che « trat-

tandosi di modificazioni da apportarsi ad un contratto collettivo vigente, la soluzione della questione era particolarmente di competenza delle Associazioni sindacali stipulanti, alle quali sarebbe stata prospettata la questione affinché esse esaminassero l'opportunità di addivenire alla modificazione dell'« accordo » (nel senso del passaggio graduale della proprietà in proporzione dei versamenti e dei rilasci fatti dal colono):

Considerando che le due associazioni stipulanti non hanno comunicato alcuna decisione alle organizzazioni locali e che la soluzione del quesito, inducente anche gravi dubbi sul valore giuridico dell'accordo stesso, apparisce urgente sia perchè, come era da prevedersi, si sono già verificati (ed è in corso qualche giudizio nella sede competente) casi di controversia tra il proprietario del podere — creditore dell'intero prezzo della metà del bestiame già intestata per la proprietà al colono — e terze persone creditrici del colono stesso per cause e titoli assolutamente estranei alla gestione agraria del podere, sia perchè, essendo imminente la scadenza del termine entro il quale il proprietario e il colono dovranno fare le rispettive dichiarazioni e denunce per l'applicazione della imposta sul patrimonio, non si può differire la esatta determinazione dei rapporti giuridici esistenti realmente, e non fittiziamente, fra loro in rapporto alla proprietà del bestiame;

interrogano i Ministri della giustizia e delle corporazioni per sapere:

1) se consti che la questione sia stata esaminata dalle Associazioni sindacali dei concedenti e dei coloni e sia avviata ad una sollecita e logica soluzione;

2) se, in caso negativo, riconoscano la necessità delle proposte modificazioni del patto 31 ottobre 1938 in base ai seguenti rilievi:

a) che l'esperienza di un anno ha già dimostrato che in un grande numero di casi, e specialmente nei poderi delle zone collinari (costituiti spesso da terreni scarsamente produttivi) non si può avverare la previsione del pagamento di un decimo del prezzo, che il colono dovrebbe fare anno per anno al proprietario, in modo da estinguere il suo debito nel corso di dieci anni;

b) che pertanto il patto in esame non si uniforma alle consuetudini e non tiene conto delle condizioni locali contrariamente a quanto prescrive l'articolo 1 della legge 3 aprile 1933, n. 437;

c) che il contrasto fra i diritti del concedente (proprietario o affittuario del podere) al quale viene tolta la proprietà di metà del bestiame senza il pagamento integrale del corrispettivo (ed anche senza adeguate garanzie per il residuo credito) e le possibili pretese di terzi che vantino per qualunque causa una ragione di credito verso il colono crea una situazione anormale, che può ledere profondamente e irreparabilmente i diritti del concedente;

d) che questa anomalia deriva dalla mancanza del necessario coordinamento fra le disposizioni dell'« accordo » 31 ottobre 1938 e le norme fondamentali del diritto civile in materia di società e in materia di compravendita; sicchè non è da escludersi che l'Autorità giudiziaria possa essere chiamata a pronunciarsi anche sulla validità giuridica dell'accordo stesso;

e) che sotto un altro aspetto (quello cioè che si riferisce alle dichiarazioni che il proprietario da una parte ed il colono dall'altra devono fare per la denuncia del patrimonio) non è agevole dire quali criteri essi dovranno seguire per la denuncia delle rispettive quote di diritto nel caso probabile e quasi generale in cui la metà del bestiame è automaticamente trasferita, per la proprietà, nel conto del colono senza che questi abbia pagato alcuna parte del prezzo.

Per tutte queste considerazioni appare evidente che alle denunciate anomalie non può porsi opportuno riparo se non con una modificazione del patto, in virtù della quale sia stabilito che il trasferimento della proprietà della metà del bestiame, dal concedente al colono, avverrà gradualmente, di anno in anno, in proporzione delle quote di prezzo effettivamente pagate.

RISPOSTA. — La questione prospettata dai senatori Sarrocchi, Guidi, Serpieri, Di Frasineto e Scialoja con la precedente interrogazione è stata, a cura di questo Ministero,

segnalata alle competenti Associazioni sindacali le quali peraltro hanno fatto presente di non ritenere opportuno di modificare la norma contrattuale cui si riferiva l'interrogazione stessa.

Poichè la questione rientra esclusivamente nella competenza delle Associazioni predette, il Ministero delle corporazioni non può promuovere una modifica della norma contenuta nel contratto collettivo 31 ottobre 1940-XVIII.

Per quanto poi concerne i singoli rilievi mossi alla norma stessa, si fa presente quanto segue:

a) non sono stati segnalati al Ministero da parte delle competenti Associazioni, gli inconvenienti denunciati nel n. 2, lettera A) dell'interrogazione;

b) non risulta che il patto in esame sia contrario alle consuetudini e che non tenga conto delle condizioni locali, che anzi la portata della norma è stata ampiamente valutata durante le trattative intercorse per la stipulazione del contratto collettivo;

c) nessun danno può derivare al concedente da crediti comuni vantati da terzi verso il colono, in quanto il credito del concedente nei confronti del colono stesso, derivante dalla

operazione di passaggio in comproprietà del bestiame, è credito privilegiato (art. 1958, n. 4 Cod. civ.) di fronte al quale esistono solo alcuni crediti aventi privilegio di grado superiore (crediti per tasse e imposte, per spese giudiziarie e funebri, crediti agrari, per forniture di vitto negli ultimi 6 mesi, ecc.) che hanno però, nei riguardi del mezzadro, carattere del tutto eccezionale e sono normalmente di esigua entità. È da rilevare altresì che, a sensi dell'articolo 590 Cod. di proc. civ. i beni mobili indivisi possono essere pignorati ma non venduti sino alla loro divisione; e tale disposizione rende senza dubbio difficile l'azione di un terzo creditore sul bestiame della mezzadria;

d) è da rilevare, infine, che il sistema introdotto in Toscana con l'accordo 31 ottobre 1939-XVII è in atto già da tempo in altre regioni d'Italia, ove — a quanto risulta all'Amministrazione scrivente e alle organizzazioni sindacali — non ha mai dato motivo ad inconvenienti.

Il Ministro delle Corporazioni

RICCI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XIV^a RIUNIONE

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Commemorazione (del senatore Vassallo) Pag.	397
PRESIDENTE	397
MUSSOLINI, <i>Duce del Fascismo, Capo del</i>	
<i>Governo</i>	398
Congedi	397
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Mini-	
stero dell'educazione nazionale per l'esercizio	
finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giu-	
gno 1941-XIX » (624). — (<i>Approvato dalla Ca-</i>	
<i>mera dei Fasci e delle Corporazioni</i>).	407
ORANO	407
ROMANO MICHELE	409
FOSCHINI ANTONIO	411
LEICHT, <i>relatore</i>	413
BOTTAI, <i>Ministro dell'educazione nazio-</i>	
<i>nale</i>	415
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Mini-	
stero dell'agricoltura e delle foreste per l'eser-	
cizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al	
30 giugno 1941-XIX » (623). — (<i>Approvato</i>	
<i>dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni</i>). . .	398
TASSINARI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i>	
<i>foreste</i>	398
Documenti (Bilancio del Senato):	
(Presentazione).	417
Interrogazione:	
(Svolgimento):	
« Sulla opportunità di rinviare i concorsi	
per le corti, in considerazione della elimina-	
zione o modificazione sostanziale di questo	

sistema di promozione nel prossimo ordina-	
mento giudiziario, e dell'effetto tutt'altro che	
vantaggioso dello stesso sull'amministrazione	
della giustizia e sulla magistratura »	415
GRANDI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	416
GIAMPIETRO	417

Il Presidente ordina il saluto al Duce; l'Assemblea risponde unanime.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

FAINA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

Sono stati accordati i seguenti congedi ai senatori: De Riseis per giorni 2; Milano Franco d'Aragona per giorni 10; Moizo per giorni 1; Orsi per giorni 2; Valli per giorni 2.

Commemorazione del senatore Vassallo.

PRESIDENTE. Il cuore di Ernesto Vassallo ha cessato di battere da poche ore, dopo avere

animato e sorretto sino in fondo lo slancio appassionato di questo degno figlio della generosa Sicilia.

La solenne testimonianza che egli volle qui rendere al Duce della profonda imperitura riconoscenza delle popolazioni dell'Isola per la grande Rivoluzione civile della colonizzazione del latifondo assurge dall'improvvisa immatura scomparsa alla nobiltà del testamento spirituale che degnamente conchiude la sua operosa giornata.

Il dramma della nostra emigrazione, e l'ansia d'un più vasto respiro mediterraneo furono sentiti e vissuti da Ernesto Vassallo con la competenza dello studioso, e con l'ardore del giornalista.

Chiamato a far parte del Governo come sottosegretario agli Esteri all'indomani della Marsia su Roma, la sua devozione al Regime fu da quel giorno intera e senza incrinature, nella totale dedizione personale che era il segno più limpido dell'onestà del sentimento politico. Nella Camera rinnovata dal Fascismo ed in questa Assemblea Egli seppe essere sino all'ultimo istante il milite devoto dell'Italia mussoliniana.

A me accorso presso di lui alla notizia del malore che l'aveva colpito disse queste parole: « Muoio sulla breccia. Ho sempre lavorato onestamente e muoio povero. Ringrazia il Duce di avermi nominato Senatore e digli che sia benedetto per il bene che ha fatto e farà alla mia Sicilia ».

Nessun lamento potè strappargli il dolore: solo una volta disse: « Come è grave il trapasso! ».

Dopo poche ore di sofferenze stoicamente sopportate Ernesto Vassallo spirava fra le braccia della Consorte accorsa alla ferale notizia.

Egli sarà da noi onorato con l'austero rito fascista che ne ricorda l'operosa devozione e ci impegna a seguirne l'esempio.

Dopo, salutato il combattente della buona causa, il Senato, conscio dell'ora e del suo dovere, riprenderà i suoi lavori.

Camerata Ernesto Vassallo!

Il Senato unanime risponde: Presente!

MUSSOLINI, *Duce del Fascismo Capo del Governo*. Mi associo con tutta l'anima alle commosse parole che sono state pronunziate in questo istante dal Presidente della vostra assemblea. Il camerata Ernesto Vassallo fu uno dei miei primi collaboratori di Governo e fu dopo, in ogni tempo, un fedele soldato del Regime.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (623).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marescalchi.

MARESCALCHI, *relatore*. Rinuncio a parlare.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Camerati senatori, ringrazio anzitutto il camerata relatore che ha portato nel suo ampio e documentato esame l'esperienza di una lunga vita spesa come propagandista, come tecnico, come studioso a vantaggio dell'agricoltura italiana. Come pure ringrazio i numerosi oratori che hanno sottolineato coi loro efficaci contributi l'importanza delle varie branche attinenti al bilancio in discussione.

Chiunque esamini — come ha ricordato opportunamente il camerata De Capitani, primo Ministro per l'agricoltura nel Governo di Mussolini — il bilancio di agricoltura del primo anno dell'Era fascista con quelli successivi, fino all'ultimo oggi in discussione, ha la documentazione inconfutabile dei fatti — e quali fatti! — che hanno seguito quegli incisivi programmi di potenziamento della basilare atti-

vità economica del Paese, che si leggevano, nell'immediato dopoguerra, sul « Popolo d'Italia ».

Da 78 milioni di lire del 1922-23, siamo nel bilancio oggi presentato alla Vostra approvazione a 1.326 milioni, più 53 milioni inerenti ad assegnazioni posteriori alla presentazione del preventivo: in totale 1.379 milioni. Il confronto è possibile perchè il cambio rispetto al dollaro era poco differente dall'attuale. Anche considerando pel 1922-23 gli stanziamenti per opere di bonifica, che allora non figuravano nel bilancio del Ministero per l'agricoltura, essendo del 1928 la legge Mussolini che concentrò in questo la complessa materia della bonifica integrale, si raggiungono i 130 milioni: il rapporto è sempre oltre uno a dieci.

Lo sforzo compiuto è evidentemente notevolissimo, le realizzazioni acquisite alla storia o in corso sono superbe, ma ancora, come dirò, imponenti problemi incombono dalla montagna ai litorali capaci di ben maggiore popolamento, perchè questa nostra terra così florida di vite umane raggiunga quella relativa uniformità di trasformazione terriera — dalla intensivissima pianura padana alla costa ionica, dalle popolose colline toscane al campidano sardo — che è il fondamento di un nuovo equilibrio economico e l'espressione di un diffuso e stabile benessere sociale.

Agricoltura ed economia nazionale. — L'importanza economica e sociale di una politica rurale, che fu sempre proclamata prima del Fascismo ed universalmente riconosciuta soprattutto a parole, non è sufficientemente espressa nemmeno dalle già significative cifre che offre la statistica economica e demografica.

Quando si osserva che della produzione annuale nazionale aggirantesi sui 110 miliardi di lire, 50 sono di produzione agricola, cioè il 45 per cento, non si esprime certo la relativa importanza economica dell'agricoltura nel complesso delle attività nazionali. Quando della totale popolazione attiva italiana si dice che il 47,5 per cento è rurale — mentre in Francia è il 35 per cento, in Germania il 28 per cento, negli Stati Uniti il 22 per cento, in Inghilterra il 5 per cento — non si esprime appieno l'importanza sociale dell'agricoltura in confronto con le altre attività. Perchè se

la terra italiana fornisce direttamente poco meno del 50 per cento del reddito, molta parte del rimanente si produce in dipendenza di questa originaria ricchezza; perchè se è vero che quasi il 50 per cento della popolazione italiana è rurale, gran parte della rimanente vive e produce per trasformare economicamente nella specie, attraverso l'industria, o nello spazio, attraverso il commercio, i prodotti della terra (*Approvazioni*).

Anche nei riguardi della bilancia valutaria, chi compia un'analisi del nostro commercio estero, constaterà come la corrente esportatrice di prodotti agricoli o derivati dall'agricoltura supera la corrente d'importazione. Si aggiunga inoltre che l'esportazione agricola è quasi netta — limitate essendo le materie di importazione necessarie — a differenza di altre esportazioni che si riforniscono largamente di materie prime estere, e che talune esportazioni che figurano nella statistica come non agricole attingono dall'agricoltura nazionale la materia prima che le alimenta.

Tutto ciò dico per porre nel giusto e veritiero rapporto le diverse branche dell'attività economica nazionale e per spiegare, partendo da una documentazione statistica opportunamente commentata, quella politica rurale che caratterizza il Regime.

La tutela dell'agricoltura: prezzi, costi e salari. — Molti camerati senatori — fra cui Benicelli, Felici, De Capitani e, naturalmente, il relatore Marescalchi — hanno parlato della necessità di difendere i prezzi dei prodotti agricoli, affermando giustamente che aumentare il reddito dell'industria rurale vuol dire aumentare la potenza di acquisto delle categorie rurali e la loro possibilità di contribuzione.

È questa, camerati, una direttiva datami dal Duce, non solo per le evidenti ragioni accennate, ma anche per offrire il mezzo onde continuare quell'opera di miglioramento incessantemente richiesta per l'aumento di produzione e per portare nuovi flussi a quegli organi del risparmio ai quali il Paese e lo Stato attingono. Poichè i rurali sono per natura risparmiatori; se hanno disponibilità le reinvestono nella terra o le depositano. La speculazione terriera o gli alti prezzi dei terreni, oggi ricorrenti, sono fenomeni — come

ha rilevato il senatore Martin Franklin — dipendenti dalla domanda di investimenti fondiari che fanno generalmente altre categorie di risparmiatori, che dalla terra, in periodi di dinamismo economico, si sentono attirati quasi istintivamente (*Approvazioni*).

D'altra parte se si vuole stimolare la produzione in relazione alle mète autarchiche segnate dal Duce all'agricoltura italiana, occorre dare la necessaria convenienza alle colture. Il prezzo deve essere tale da coprire il costo di produzione. Non solo, ma in un regime di economia controllata e disciplinata bisogna evitare l'altalena dei prezzi — con l'abisso ricadente sistematicamente al momento del raccolto — tanto più nociva quando si tratti di prodotti a ciclo pluriennale, e curare il necessario coordinamento fra i vari prezzi perchè non ne sortano colture difese e colture non sufficientemente protette (*Applausi*).

C'è a proposito di costo di produzione — su cui si è pure intrattenuto il camerata De Capitani — tutta una letteratura economica che lo vorrebbe relegare fra gli elementi indeterminabili. Prima del corporativismo, del costo di produzione in agricoltura non si voleva nemmeno parlare, anche perchè i prodotti della terra sono spesso talmente connessi che è difficile la determinazione del prezzo singolo: imperavano invece i prezzi a riferimento.

Dal prezzo di un determinato prodotto finito è stato sempre considerato logico dedurre tutti i costi di trasformazione col dovuto margine di guadagno di altre categorie e la differenza costituiva, per consuetudine, il prezzo per l'agricoltore, senza attardarsi troppo a considerare se questo fosse in relazione o meno col costo di produzione, vale a dire con gli oneri che l'agricoltura sostiene.

Ciò non è comprensibile in regime corporativo, dove prezzi, costi e salari non sono lasciati in balia dell'equilibrio che secondo taluni utopisti o ritardatari dovrebbe scaturire dal cozzo delle forze economiche in contrasto. (*Approvazioni*).

Per questa ragione vennero disposti la revisione e l'aggiornamento di taluni prezzi, anche di prodotti ammassati ma ancora in possesso degli agricoltori o delle loro organizzazioni economiche.

Furono in tal modo ritoccati i prezzi del cotone, della canapa, dei bozzoli, ancora da vendere e giacenti negli ammassi, come pure fu aumentato il prezzo della carne, del latte, della lana, nonchè quello dei bozzoli, per la campagna bacologica in corso, dal Duce stabilito sulla base di lire 15 al chilogrammo a fresco, al netto di ogni spesa di cernita, essiccazione e conservazione.

L'aumento concesso a determinate materie prime tessili della campagna agraria decorsa, già ammassate, è stato mosso da una ragione di giustizia economica. Il mercato internazionale segnava aumenti nel prezzo di dette materie prime: aver continuato a consegnarle al prezzo stabilito quando il conflitto non era scoppiato, voleva dire trasferire sopra altre categorie non agricole tutti i profitti di congiuntura: era giusto riservarne una parte alla agricoltura, tanto più che se i prodotti non fossero stati oggetto di ammasso, i detentori avrebbero potuto spuntare i prezzi maggiori. Se non si fosse provveduto all'aumentó, l'ammasso creato come organo di difesa del prezzo per l'agricoltore si sarebbe tramutato in un mezzo di depressione, il che forse può essere nelle deluse speranze di taluni che la politica degli ammassi ha turbato, ma non nella direttiva del Governo (*Approvazioni*).

Va altresì considerato che la grande maggioranza dei rurali italiani è costituita in prevalenza da piccoli proprietari coltivatori, piccoli affittuari contadini, mezzadri e compartecipanti, il cui lavoro è remunerato con quote di prodotti: la difesa del prezzo di questi costituisce quindi difesa del salario e tutela della fatica per la massa più numerosa, più sobria e più solida dei lavoratori italiani.

Gli ammassi. — Discende da questa azione di tutela la politica degli ammassi (*Applausi*).

Sopra questi strumenti del Regime molti di voi hanno parlato riconoscendone l'utilità ed anche facendo presente l'opportunità di una prudente revisione per quanto riguarda quelli del granoturco e dell'olio, ai quali hanno particolarmente accennato e il camerata Felici e il camerata Bennicelli. Anche il relatore, camerata Marescalchi, nella sua relazione ne tratta auspicando l'eliminazione dei difetti cui hanno dato luogo nella prima necessariamente affrettata esecuzione gli ammassi degli

anzidetti due prodotti, nonostante l'alacra opera degli organismi ai medesimi preposti.

Il Ministero, ben compreso di queste necessità, nel suo quotidiano lavoro sta affinando la complessa materia per perfezionarne ognor più i congegni, per tutelare le qualità dei prodotti conferiti agli ammassi, garantire l'equo apprezzamento delle caratteristiche, attrezzare i magazzini e sorvegliare sulle spese. Posso anche assicurare il camerata Felici che nessuno pensa di fare l'ammasso del vino (*Approvazioni*).

Ma passando dalle questioni particolari al problema generale della politica ammassatrice, dirò che intorno a questa sono corse molte voci — voci naturalmente non sempre disinteressate — relative al costo o a fantastici deterioramenti di merce; voci troppo facilmente disconoscenti la grande utilità di questi organismi nei riguardi della produzione e del consumo.

Un recente comunicato ufficiale ha reso noto che sopra nove miliardi e mezzo di lire, di prodotti ammassati, liquidati ai produttori, l'ammontare delle somme versate per il complesso delle operazioni di ammasso è rappresentato da 532 milioni, di cui 205 milioni sono costituiti dagli interessi percepiti dagli istituti finanziatori, 42 sono destinati alle attrezzature e 285 — il 2,98 per cento — sono [spese di gestione. Con gli elementi che ho posso assicurare che questa cifra potrà essere ridotta, ma è certo azzardato pensare che in regime di libertà commerciale si sarebbe conseguita una maggiore economicità.

Giova qui ricordare che nel 1931, quando si iniziarono fra il diffuso scetticismo i primi ammassi volontari di grano, nonostante una produzione assai inferiore al fabbisogno (66 milioni di quintali) e le provvidenze del Governo relative all'obbligo della percentuale di grano nazionale nella panificazione (95 per cento) e all'aumento del dazio (lire 75 a quintale), il prezzo di mercato ufficiale fu di lire 90 al quintale in agosto, ma ben minori furono i prezzi spuntati dagli agricoltori che in qualche caso, per necessità di contante, avevano venduto il grano in erba. Nel gennaio successivo, quando il grano non era più generalmente nel magazzino del produttore, il prezzo era già salito a 110 lire il quintale ed in marzo toc-

cava le lire 120 con un aumento del 33 per cento, si noti, sulle quotazioni ufficiali.

Ricordo questi precedenti perchè documentano l'efficacia di un'azione di tutela che non muove da una visione monopolistica ma da considerazioni di equità economica, corporativa; che ha reagito contro un sistema che deprimeva la produzione senza avvantaggiare il consumo e che ha consentito di dare allo Stato la possibilità di controllare e manovrare prodotti fondamentali per la vita del Paese, di fronte a qualsiasi emergenza (*Applausi*).

Gli ammassi si effettuano attraverso le organizzazioni economiche degli agricoltori: i consorzi agrari e i consorzi fra i produttori della agricoltura. I primi di antica data, con compiti più spiccatamente commerciali; i secondi recenti, anche se non tutti recentissimi, con compito di tutela della produzione.

Il camerata Felici in modo particolare ha richiamato l'attenzione sopra questi nuovi organismi in confronto degli antichi.

Posso assicurare il Senato che l'organizzazione dei nuovi enti consortili si compie con la maggiore economicità, senza creare duplicazioni o sovrastrutture di organismi, senza nuove contribuzioni e col proposito di snellire quanto può essere stato pensato di superfluo o di pesante. Col camerata Ministro delle finanze stiamo concretando l'attrezzatura relativa che si ispira alle reali esigenze dell'agricoltura che ama il semplice e detesta il complicato (*Applausi*).

Ma alcuni senatori: Bennicelli, Felici, Franklin, hanno parlato, in sede di bilancio della agricoltura, di imposte e di contributi sindacali e assistenziali unificati. Le prime costituiscono materia del Ministero delle finanze, i secondi, come ha notato del resto il camerata Bennicelli, formano materia attinente il Ministero delle corporazioni. Posso comunque assicurare che il Duce ha disposto la sospensione e la revisione dei contributi unificati, che erano stati notificati, e che le due confederazioni agricole stanno riesaminando (*Applausi vivissimi*).

Agricoltura ed autarchia. — I compiti autarchici affidati dal Duce all'agricoltura italiana si riassumono nell'assicurare l'indipendenza alimentare del Paese. la più larga provvista

di materie prime industriali, tessili, alcooligene, cellulosiche, grasse, ecc.

L'agricoltura italiana è impegnata in una battaglia fondamentale che sarà sicuramente coronata dalla vittoria, vuoi nei terreni di antica coltura, in cui la produzione deve essere esaltata col continuo progresso tecnico, come nelle nuove terre che si vanno ogni giorno conquistando alla coltura intensiva attraverso l'opera di bonifica.

Lo Stato, con un complesso organico di provvidenze, stimola, affianca e sostiene — per ragioni di ordine sociale — l'azione dei singoli.

Il camerata Marescalchi ha passato in ampia rassegna tutti i diversi settori dell'agricoltura, per cui la mia illustrazione può essere assai abbreviata. Ed a conclusione di quel suo esame auspica sempre più stretti rapporti fra la materia tecnica e quella economica nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, il che hanno ribadito, in questa sede, diversi oratori.

È indubitata l'inscindibilità di questi due aspetti dello stesso fenomeno. Rompere quella inscindibilità vorrebbe dire infrangere una unità naturale, sostanziale, per perseguire forse un'altra unità formale, la quale è superata dal fatto che l'ordine corporativo dello Stato fascista ha permeato di sé tutte le branche dell'Amministrazione statale ed ha nel Duce il supremo regolatore e coordinatore della politica economica del Paese (*Applausi*).

Tutti gli organi tecnici e di propaganda sono mobilitati, sotto la direttiva diurna del Ministero, per la più accurata preparazione dei terreni, la diffusione di sementi elette, le appropriate concimazioni, l'applicazione sempre più estesa dei moderni sistemi di potatura delle piante, di allevamento del bestiame, di lotta contro le cause nemiche, di utilizzazione dei prodotti. In relazione al principio autarchico — che, per volere del Duce, non ha carattere contingente ma permanente — sono stati istituiti esperimenti in più di quaranta provincie per la sostituzione del solfato di rame con altri anticrittogamici contenenti quantitativi attenuati di rame o a base di altri elementi.

Ritengo superflua un'elencazione dei provvedimenti in corso per stimolare la produzione di tutte le colture, da quella fondamentale granaria — la quale va rapidamente ripren-

dendo con le recenti piogge — alle piante officinali. Dirò solo che in relazione anche alle necessità autarchiche il Ministero si è preoccupato di svolgere un'azione attiva per l'incremento di molte colture industriali e di colture alimentari di largo consumo quali il granoturco, la patata, le leguminose.

La coltura della bietola da zucchero, riservata una volta quasi esclusivamente alla pianura padana, va irradiandosi nei territori che la bonifica redime, dal Volturno a S. Eufemia. Quest'anno saranno investiti a bietola intorno ai 175.000 ettari — le cifre non possono essere ancora definitive — in confronto dei 146.000 dell'anno scorso. La canapa passerà dai 90 ai 100 mila ettari; il cotone dai 48 ai 70 mila; il lino dai 15 ai 20 mila; il ricino dai 4 ai 7 mila. Si afferma come coltura tipicamente autarchica il sorgo, destinato a fornire alcoole, cellulosa e mangimi, con un gruppo di stabilimenti quali quelli di Ponte Galeria, Forlimpopoli, Cartura ed altri in progetto.

Progressi notevoli ha avuto la coltura della canna per cellulosa nobile ed è in esperimento quella del guayule per gomma.

Particolari cure sono state rivolte all'olivo, pianta caratteristica del Mediterraneo e suscettibile di incrementi nella penisola, nelle isole, in Albania e nella costa nord africana dell'impero, in modo da coprire il nostro fabbisogno di olio. Non meno assiduo è il lavoro di perfezionamento e di difesa delle altre colture caratteristiche del nostro suolo e del nostro clima, che forniscono parecchi miliardi di lire di prodotti, quali la vite, i fruttiferi, le ortive.

Il settore zootecnico — fulcro di una agricoltura razionale — che fornisce annualmente prodotti per un valore pari al 25 per cento della totale produzione agraria italiana — essendo quasi altrettanto il valore dei due più importanti cereali, il grano ed il granoturco — ha avuto recentemente particolari provvidenze, con un programma decennale che si associa a quella politica di sostegno dei prezzi di cui ho più indietro parlato.

Di esso ne ha qui ampiamente discusso il camerata Josa, portando il frutto della sua lunga esperienza. Non meno assidua è l'azione e notevoli i progressi nei riguardi dei minori ma tanto preziosi allevamenti di polli e di con-

gli, sui quali il Duce ha richiamato in modo particolare l'attenzione dei rurali italiani.

Cospicuo e suscettibile di grandi sviluppi — perchè incalzante, direi, è il ritmo del progresso — è il contributo della sperimentazione alle maggiori realizzazioni dell'agricoltura italiana. Basti ricordare, per limitarci alla Capitale, le conquiste operate nel campo della genetica vegetale dalla Stazione di genetica per la cerealicoltura, diretta dal senatore Strampelli, e i lusinghieri risultati conseguiti nella genetica e nell'alimentazione del bestiame dall'Istituto sperimentale zootecnico.

L'azione di propaganda e la pratica attuazione di ogni innovazione poggiano fondamentalmente sull'indagine scientifica.

L'importanza dei compiti richiesti a questi istituti ha imposto il problema del loro potenziamento e del loro riordinamento; potenziamento e riordinamento in corso con tutto il rinvirgamento, al centro e alla periferia, dei servizi del Ministero per l'agricoltura, approvati già dal Consiglio dei Ministri.

Posso quindi assicurare che sarà tenuto presente quanto hanno espresso, oltre che il relatore, anche i camerati Todaro e Di Frassineto in fatto di sperimentazione. Il coordinamento fra Ministero per l'agricoltura e Consiglio delle ricerche, camerata Di Frassineto, è il più stretto possibile, anche perchè presidente del Comitato dell'agricoltura nel Consiglio delle ricerche è lo stesso Ministro per l'agricoltura.

Importantissimo è il problema delle sementi, sul quale ha in modo particolare richiamata l'attenzione il senatore Todaro, ed impellente quello degli ispettorati dell'agricoltura, sulla cui agilità si fonda tanta parte del diffuso progresso agricolo.

Non meno importante agli effetti autarchici è infine l'azione di difesa delle coltivazioni dalle cause nemiche. A questo scopo nel nuovo ordinamento gli ispettorati provinciali avranno una sezione fitopatologica. Questo apparentemente modesto servizio significherà un giorno prossimo aver salvato, per centinaia di milioni di lire annui, prodotti che andavano sistematicamente ed inesorabilmente distrutti.

Leggi sul regime fondiario. — Completano i servizi dell'agricoltura quelli della caccia e degli usi civici.

Il Duce mi ha impartito disposizioni perchè si studiassero nuove norme di legge sugli usi civici, che consentissero di portare a termine il lavoro entro un breve volgere di tempo. È stato perciò approntato un disegno di legge che sarà sottoposto ad un prossimo Consiglio dei Ministri, allo scopo di rendere più celeri e spedite la liquidazione e la sistemazione degli usi civici, stabilendo un termine perentorio, a pena di decadenza, per la revindica dei terreni demaniali (*Approvazioni*).

Un recente disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni — ora davanti alla Commissione del Senato — introduce norme affatto nuove in ordine all'indivisibilità delle unità poderali date in proprietà a contadini diretti coltivatori in zone di colonizzazione.

È un principio nuovo nel nostro diritto, che discende dalla concezione giuridica fascista che sanciscono i Codici di Mussolini, e che vuole impedire che la piccola proprietà che si viene formando, con la bonifica e la colonizzazione, veda rarefarsi col tempo una delle principali attribuzioni della sua esistenza, quale è il rapporto di lavoro e di sufficienza fra l'unità tecnica fondiaria — rappresentata dal « podere » — e l'unità lavoratrice — rappresentata dalla famiglia contadina.

Altre disposizioni di legge recenti hanno esteso la possibilità di ricomporre i fondi troppo frazionati, dai comprensori di bonifica a quelli di miglioramento fondiario, come pure hanno portato l'obbligatorietà di esecuzione delle minori opere di bonifica laddove le maggiori sono state eseguite e la noncuranza dei singoli potrebbe compromettere i frutti degli ingenti investimenti fatti a questo scopo dallo Stato.

Sono norme, tutte queste, che si ispirano al principio fascista che considera la proprietà privata un cardine del sistema, ma ne limita la libera disposizione in ordine a quelle ragioni di interesse sociale che caratterizzano il corporativismo.

Foreste e montagna. — Il vasto problema silvo-pastorale è pure stato ampiamente illustrato dal relatore che ha anche posto in opportuna evidenza il sempre più efficiente lavoro della Milizia forestale, creazione fascista, che in pace come in guerra ha già scritto

pagine di esemplare attaccamento al dovere, di eroismo e di gloria. (*Applausi*).

La crescente importanza economica della produzione legnosa e la particolare lentezza della sua formazione — mentre con l'autarchia aumentano le più varie applicazioni nell'impiego del legno — pongono in evidenza la necessità di estendere la superficie boscata, mentre si va generalizzando la più progredita tecnica colturale nei boschi esistenti. La lunghezza del ciclo produttivo dei boschi, lungi dal consigliare di dilazionare la soluzione del problema, impone l'urgenza di affrontarlo, con mezzi adeguati finanziariamente e col sufficiente personale tecnico.

Intimamente connesso col problema forestale è quello della montagna, dove lo spopolamento di cui ha parlato il camerata Bonardi è indice di una situazione economica e dei suoi riflessi sociali. Il fenomeno è certamente complesso, ma la soluzione ha due aspetti fondamentali: uno fiscale e l'altro economico. Il primo consiste nell'alleggerimento dei tributi; il secondo nell'incrementare le fonti di reddito che sono specialmente due: l'allevamento del bestiame e l'industria turistica.

È questo — camerata Bonardi — certamente un problema di importanza nazionale non più differibile, ma non è questione di organi: è questione di mezzi. L'organo c'è, ed è il Ministero di agricoltura. Che si tratti di foreste, che si tratti di bonifica montana, che si tratti di prati, di pascoli o di bestiame, i servizi relativi fanno capo tutti al Ministero per l'agricoltura e non altrove.

Un altro aspetto importantissimo poi del problema montano-appenninico è quello che implica la bonifica del piano. Con la colonizzazione delle pianure malariche redente, il coordinamento fra economia appenninica ed economia del piano, esercitato dai greggi transumanti, si rompe. È vero che in tal modo si instaurano ordinamenti capaci di maggiore ricchezza ma bisogna pensare alla economia della montagna che viene turbata e deve ritrovare un nuovo equilibrio (*Approvazioni*).

La bonifica integrale. — Imponente per il suo apporto economico all'autarchia del paese, rivoluzionario per le trasformazioni di ordine fondiario e sociale che determina, è il piano di bonifica in atto.

La legge Mussolini sulla bonifica integrale costituisce un pilastro monumentale e fondamentale nella costruzione secolare del Fascismo. Dal monte denudato alla pianura malarica, dall'opera di colonizzazione a quella di irrigazione, dalla messa a coltura dei terreni incolti al miglioramento di quelli già investiti a coltivazione intensiva, l'opera della bonifica mussoliniana, così complessa ed organica, con realizzazioni tanto imponenti, desta l'ammirazione di tutti e non ha riscontro in altri paesi né in altre epoche (*Applausi*).

L'anno diciassettesimo del Regime si è chiuso col seguente consuntivo, per limitarci alle più grandi opere. L'impianto di S. Matteo delle Chiaviche, nella bonifica cremonese-mantovana, della portata di 41.300 litri a secondo; quello del Livenza, nel Basso Piave, della portata di 24.000 litri a secondo. È stato approntato ed entrerà col prossimo anno in funzione l'impianto idrovoro e di irrigazione delle Pila-stresi nel modenese, della portata di 50 mila litri secondo, mentre si inalta la diga di Dissueri, che darà acqua alla Piana di Gela, come il Duce promise nel suo discorso di Caltanissetta.

Nel campo della colonizzazione sono stati formati 251 poderi nel ferrarese, fra Opera Combattenti e singoli proprietari 454 nel Tavoliere di Puglia, 213 dall'Opera Nazionale Combattenti nel Basso Volturno e 100 dall'Ente di Colonizzazione della Nurra. Complessivamente, entro e fuori i comprensori di bonifica, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno decorso, furono costruite, col contributo dello Stato, 3216 case coloniche per 3520 famiglie e furono riparate ed ampliate, sempre col contributo dello Stato, altre 1995 case per 2139 famiglie contadine. Al camerata De Capitani — il quale ha opportunamente ricordato l'offerta delle Casse di risparmio per venire incontro al problema della casa rurale posto dal Duce — posso assicurare che, con i recenti stanziamenti, la marcia verrà accelerata.

Ma al disopra delle già notevolissime realizzazioni stanno l'assalto al latifondo siciliano, con la creazione di ventimila unità poderali sopra cinquecentomila ettari, ed il grandioso piano di irrigazione che culmina col canale emiliano-romagnolo.

La colonizzazione del latifondo siciliano

annunciata dal Duce il 20 luglio XVII da Palazzo Venezia, porta nella legislazione un concetto di stretta collaborazione, squisitamente fascista, fra la proprietà ed il lavoro.

Lo Stato stabilisce le modalità e i tempi per la colonizzazione e si sostituisce ai proprietari che lo chiedono o che siano inadempienti.

Il congegno di agire con la proprietà e non contro la proprietà, oltre che alleggerire grandemente l'onere dello Stato, ha rivelato possibilità che sembravano impensabili. Il camerata Bennicelli ha portato, a questo proposito, le impressioni realistiche di un'accurata visita compiuta, ed il compianto senatore Vassallo, alla cui memoria va il nostro affettuoso pensiero, ieri ha voluto esprimere la riconoscenza dell'Isola per il Duce ed esaltare la grandiosità dell'opera.

Sopra questo argomento posso comunicare dei dati oltremodo significativi: alla fine di aprile i proprietari siciliani avevano assunto impegni di costruire, nell'anno diciottesimo, 3743 case coloniche: di queste, 1763 sono in costruzione - di cui 255 pressochè ultimate - nonostante le grandi difficoltà del momento; per altre 726 il materiale è stato già ammassato sul luogo.

Sono sicuro di interpretare anche il vostro pensiero rivolgendo un vivo plauso agli agricoltori siciliani che hanno sentito la grandezza storica della consegna loro affidata dal Duce ed hanno risposto al Suo appello bruciando le tappe. (*Applausi vivissimi*).

Il senatore Mattia Farina si è fatto portavoce perchè la legge sul latifondo siciliano sia estesa al Tavoliere ed al Volturno.

Voi sapete che con una recente legge è stato costituito l'Ente di colonizzazione del latifondo meridionale, il quale applica le stesse norme legislative del latifondo siciliano, alle quali pure si atterrà l'Opera Nazionale Combattenti nel proseguimento della sua azione colonizzatrice.

Devo anzi, a questo proposito, comunicare che, per disposizione del Duce, al terzo lotto di terreni che erano stati assegnati per l'appoderamento all'O. N. C., tanto nel Tavoliere come nel Volturno, si applicheranno le norme già stabilite per la colonizzazione del latifondo: i proprietari, cioè, potranno com-

piarla direttamente, nei limiti di tempo e nei modi fissati dal Ministero dell'agricoltura, e solo in difetto della loro azione subentrerà l'O. N. C.

Devo però nello stesso tempo doverosamente rilevare, anche se ora un altro principio presiede alla colonizzazione, che l'O. N. C. ha compiuto ovunque in maniera encomiabilissima il compito affidatole ed ha costituito il necessario mezzo per svegliare energie sopite. (*Applausi*).

Al camerata Mattia Farina che ha osservato la modestia delle case costruite nel Volturno debbo far presente che le medesime importano una spesa variabile fra le 4 e le 5 mila lire per ettaro, trattandosi di poderi estesi dai 6 ai 12 ettari, in relazione all'alta fecondità della terra, all'irrigazione che vi sarà praticata, alla densità demografica. Maggiore ampiezza nelle abitazioni significherebbe anche maggior costo, che aggraverebbe le condizioni iniziali della piccola proprietà contadina che si formerà.

Più ampie, di 5 o 6 vani, sono le case costruite nel Tavoliere, ma il costo unitario qui si abbassa a 2200 lire ad ettaro essendo i poderi di maggiore ampiezza.

Posso comunicare al Senato che per disposizione del Duce l'Ente di colonizzazione del latifondo meridionale inizierà la propria attività dal comprensorio di bonifica di Sibari, in Calabria, dove mille poderi romperanno la desolante monotonia di quella piana, per la quale lo Stato fascista ha già speso rilevantissime somme per opere pubbliche, ammon-tanti ad oltre cento milioni (*Applausi*). Da Sibari l'azione si irraderà verso il metapontino e verso il crotonese, dove col segno del Littorio ritornerà la potenza costruttrice di Roma.

È infine di questi giorni la legge che stan-zia altri 140 milioni di lire — a complemento di precedenti assegnazioni — per la bonifica del Basso Sulcis, nel territorio minerario di Carbonia, dove alle opere di bonifica idrauliche e stradali, è connesso l'acquedotto, un vasto rimboschimento, lo sbarramento di Rio Palmus, a monte Pranu, a scopo irriguo e la formazione di cinquecento poderi.

Dopo l'assalto al latifondo siciliano il Duce

ha voluto il grande piano di irrigazione, per un miliardo di lire, che consente la più completa sistemazione agricola intensiva a vaste contrade nel nord come nel mezzogiorno d'Italia.

Attraverso l'acqua che si renderà disponibile con la regolazione dei grandi laghi prealpini, la revisione delle antiche utenze irrigue ed altre opere minori, la pianura di sinistra del Po potrà avere il beneficio dell'irrigazione sopra trecentomila ettari di terreno. In destra del Po, in aggiunta ad oltre centomila ettari che saranno dominati dall'acqua del compiuto impianto delle Pilastresi della bonifica di Burana, il canale emiliano-romagnolo, tracciato dal Duce, darà acqua alle restanti provincie emiliane poco o niente irrigate. (*Applausi*).

Il canale, opera di romana grandezza, attingerà acqua a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, e sfocerà sopra Rimini, con un percorso, nell'asta principale, di 184 chilometri, dominando più di 200 mila ettari. Ma è prevista l'eventuale costruzione di un canale di risalita di 17 chilometri e di un secondo canale alto, corrente presso a poco lungo la Via Emilia, di 141 chilometri, che potrà dominare altri 100 mila ettari di territorio.

Il senatore Guadagnini ha richiamata l'attenzione del Senato sopra questa grande opera che prima della fine dell'estate avrà effettivo inizio.

Assicuro il camerata Mattia Farina che nel piano irriguo è compresa l'irrigazione delle pianure campane, con l'utilizzazione delle acque del Garigliano, del Volturno e del Sele, come vi sono comprese molte altre opere minori.

Si può considerare che l'attuazione completa di questo piano d'irrigazione consentirà, ai prezzi della campagna agraria in corso, un aumento annuo di prodotto lordo non molto inferiore al miliardo di lire. Il che è indice espressivo dell'apporto dell'opera alla battaglia autarchica e dei riflessi di carattere tributario per gli aumenti di redditi che determinerà.

Importanti stanziamenti sono contenuti poi

nel suddetto piano, per acquedotti rurali, per cui il medesimo contempla un complesso di opere di carattere sociale unitamente a quelle più strettamente di carattere economico.

Camerati senatori, quello che il Regime ha compiuto e sta compiendo nel campo della valorizzazione della terra, riserva fisica e morale della razza, è ormai consacrato alla storia.

Gli stranieri possono ammirare, forse imitare, non insegnare. (*Approvazioni*).

Di fronte a questa azione complessa che va dal potenziamento tecnico alla difesa economica, dalle conquiste autarchiche alla trasformazione sociale di ordinamenti, il Ministero si presenta con quadri, al centro e alla periferia, corrispondenti ai compiti più limitati di un tempo.

Per questo è in corso un indispensabile se non completamente adeguato rafforzamento. Con tutto ciò la volontà supplisce la deficienza numerica: desidero perciò esprimere il più vivo elogio ai funzionari che, a Roma e nelle provincie, danno tutta la loro intelligente ed alacre opera assolvendo un dovere sentito non come estrinsecazione di un'attività professionale ma come espressione di un'alta missione. (*Applausi vivissimi*).

I rurali, uomini cresciuti al duro travaglio che le alterne vicende della natura premiano, abituati alla vita semplice e sana della campagna, imperniata sulla famiglia e illuminata dalla fede, sono sentinelle sicure del Regime e costituiscono il nerbo dei battaglioni e delle legioni.

Uomini naturalmente fedeli, sono pronti e compatti con la semplicità del loro animo e la rude schiettezza dei loro sentimenti al comandamento Vostro, Duce, che li sapeste comprendere, che ne valutaste la forza materiale e spirituale, che elevaste la loro tenace fatica ad esempio ed il loro contributo di opere fra i beni supremi ai fini della grandezza della Patria. (*Applausi vivissimi generali e prolungati*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato al presente stato di previsione, a termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1939, anno XVII, n. 848 e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 1.040.000.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, modificato dal Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164 e dal Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1938-XVII, n. 739, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, è ridotta di lire 1.040.000.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno

1941-XIX » (624). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

FAINA, segretario. Legge lo stampato numero 624.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ORANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ORANO. La relazione del camerata Leicht merita lode perchè, data la vastità dell'argomento già tanto trattato, non era facile renderla interessante ed efficace. La Carta della scuola mussoliniana di Giuseppe Bottai non si limita ad una riforma. Essa è la tavola di una rinnovazione integrale che fonde in tirocinio fecondo pensiero e lavoro, apprendere e fare, istruzione e strumentalità. Hanno gioito tutti coloro che come me da tempo avvertivano l'incongruente sopravvivenza del distacco tra i due elementi a un modo indispensabili per la formazione del nuovo italiano.

I vecchi sindacalisti nella loro originale e non inefficace concezione della vita affermavano la più stretta intesa tra pensiero e lavoro. La riforma Gentile, che ha avuto in ogni modo il risultato di eccitare lo spirito critico e polemico ai fini del tentativo di un rinnovamento della scuola, non aderiva all'esigenza del concreto sociale posta dalla Rivoluzione fascista. Di tale certezza ho fatto per anni dalla tribuna parlamentare, in congressi ed in libri il mio più appassionato argomento. Per il Fascismo la misura tra pensiero, scuola e vita è tutt'altro da quella dei filosofi, per i quali l'idea resta idea mentre nell'aere della concezione corporativa e totalitaria è volontà di lavoro, immediata traduzione in strumentalità e produttività. Il Fascismo scavalca le vecchie posizioni ideologiche e ideistiche. Da tempo avevo notato il dissidio tra i due elementi della formazione integrale dello studente, oggi immedesimati. Per non uscire dall'ambito della vita universitaria la constatazione s'im-

poneva. Il mondo universitario è proprio separato in due mondi, nell'uno dei quali docenti e discenti lavorano mentalmente e strumentalmente — in ogni ordine di studi scientifici, clinici, operativi — da veri autentici operai del sapere, mentre nell'altro la scuola si riduce a funzione uditiva.

Siccome scrivere e correggere è già lavoro, io proponevo alla Camera, ottenendo un assai scarso consenso da molti camerati, che si facesse obbligo ai professori delle facoltà ove si parla e si ode e basta, di porre gli studenti alla prova sistematica dello scrivere, in modo da evitare lo scandalo di tesi di laurea deficienti nella forma e nello stile. La Carta della Scuola, che noi ci auguriamo sarà per essere applicata in ogni ordine e grado di studi, facendo entrare il lavoro come fattore di cultura avrà l'efficacia di trasformare la mentalità del docente come del discente.

L'intendimento del Duce, così felicemente interpretato da Giuseppe Bottai, integra le tradizionali tendenze caratteristiche delle genti italiane che si riassumono in una parola: lavorare. Il Rinascimento è lavoro, le sue idee sono diventate immagini colori forme sublimazioni di ogni materia, arte, innumerevoli manifestazioni d'un artigianato asceso alla creazione della bellezza. E Roma nostra fu tutta lavoro, lavoro di legioni in marcia ininterrotta, guerrieri contadini e costruttori di strade, di templi, di acquedotti, di stadi, uomini a un tempo contadini artieri e soldati. (*Applausi*).

Il cuore dell'antico sindacalista esulta. Non invano esso ha sognato e voluto un avvenire nel quale la nuova mentalità si formasse dall'esercizio del lavoro strumentale che via via ascendesse alla coscienza, alla padronanza scientifica e spirituale del lavoro. Così l'uomo diventa maggiore e signore della materia e della macchina. Così la Carta della Scuola è degna che la si proclami decisiva risoluzione degli affaticanti problemi del passato.

La relazione tocca punti di alto interesse, ma uno mi sembra più importante per noi universitari ai fini del programma totalitario nell'insegnamento giuridico e politico.

La relazione del camerata Leicht dà una volta ancora rilievo al fatto « che non si può a meno di riconoscere che l'ordinamento univer-

sitario attuale ha parti che appaiono invecchiate e non rispondono alla vita che si svolge fuori delle mura dei nostri secolari istituti superiori ». Il rilievo è della massima gravità ed urgenza e pone una esigenza imprescindibile. Gli insegnamenti morali filosofici giuridici nell'aere fascista non sono più fine a sè stessi, ma debbono mirare a confortare la concezione mussoliniana della vita risolutamente integralistica ed unitaria. Le facoltà giuridiche — eccezioni fatte — continuano ad essere guidate non dal vero e proprio senso della romanità, come il Duce lo intende e lo applica, ma dall'accademismo erudito della romanità. Il diritto rimane ancora una entità per sè sola, fermo a principî dogmatici ed alla pretesa di precedere e tutt'al più autorizzare o considerare e accettare come fenomeno il nuovo accadimento rivoluzionario e storico.

La filosofia del diritto, che fu sintomo delle vecchie rivoluzioni borghesi e democratiche, è oggi una scienza pericolosa. Io dico che la dottrina fascista tutta affermativa e creativa è in contraddizione con la filosofia del diritto. Di fronte ad essa il diritto fascisticamente inteso è romanamente assoluto. Per noi il diritto come misura e assestamento di rapporti discende dalla volontà dello Stato per i suoi fini, e cioè da un principio non discutibile di sovranità nuova. La filosofia del diritto, che ha per scopo una filosofia, implica e manifesta una mentalità transigente quasi sempre neutra e molle, eterogenea nell'analisi, ambigua ed irresoluta nella sintesi. Si tiene al piano dottrinale, dal quale non può sentire e consentire al formidabile avvenimento fascista per cui lo Stato guida il pensiero e la politica domina il diritto.

Per noi dottrine sistemi giuridici sono fasi e momenti storici che si risolvono nello Stato di autorità, col quale crediamo chiuso il ciclo delle interpretazioni filosofiche del fenomeno giuridico. Diritto imposizione, non pretesa. Chi insegna come me dottrina del Fascismo, si trova accanto insegnamenti di dottrine dello Stato, di filosofia del diritto, di diritto internazionale — sostituito ormai dalla politica internazionale —, nella necessità di dover di continuo controbattere principî e giudizi che hanno perduto ragione e concretezza. Di fronte alla dottrina mussoliniana la conce-

zione astratta dello Stato è una insidia, e così quella del diritto, insidia e pericolo. Nessuna transazione è possibile, nessun pregiudizialismo è più razionale.

Il proposito di Giuseppe Bottai di riunire in un plesso unico le tre Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio, può essere il primo passo verso quella intima unificazione dello spirito informatore fascista che è urgente. Occorre far penetrare negli studi e negli insegnamenti giuridici la coscienza, la certezza politica. Non ci nascondiamo che tuttora persiste un più o meno dissimulato conflitto tra mentalità giuridica e mentalità fascista. Bisogna che le tre Facoltà abbiano un punto di partenza e di arrivo comune. Noi non possiamo avere altro impegno da quello di far trionfare dalla cattedra e nei nostri scritti la sensibilità, la fede, la ragione, la volontà mussoliniana. Credere e sapere debbono voler dire una sola cosa: che lo Stato fascista è il risolutore dei problemi sociali e storici senza preoccupazione nè derivazione da filosofie e da dottrine del passato.

Esprimo tutto il mio consenso all'opera che sotto gli auspici del Duce sta compiendo il camerata ministro Giuseppe Bottai. Non v'è ormai più un Ateneo, una scuola, una istituzione di cultura che egli non abbia visitato e considerato con vigile competenza. Egli dà prova di non stancarsi mai, ammirevole per la sua snella tenacia di gerarca informato delle condizioni e delle persone, portando ovunque vada un raro spirito di cameratismo. Gli sia manifesta la mia ammirazione. Soldato e maestro egli sa vivere la vita di tutti i giorni col più calmo entusiasmo del suo dovere, premuroso e zelante nei particolari, pronto al monito come alla parola alta della fede.

Ma poichè ho l'onore di avere il Duce presente, sento il dovere di proclamare venuta l'ora di smentire la voce non soltanto straniera ma anche di clandestina perfidia nostrana, la quale ripete il ritornello che il Fascismo sia svalutatore dell'attività intellettuale. Contro questa menzogna noi ripetiamo con Wolfango Goethe di sentirci vivere in un ricominciamento spirituale. L'Italia dà in questi anni prova magnifica di fervore produttivo nei campi del pensiero, della produzione letteraria, dell'arte. Mai gli studi sul Rinascimento e sul

Risorgimento hanno avuto i risultati che sotto il nostro Regime ottengono. Vaste solenni sono le pubblicazioni di carattere storico, in libri ed in periodici espressamente creati, geniali feconde le istituzioni nuove a questo riguardo. Quando mai sotto il regime liberal democratico le ricerche archeologiche storiche critiche hanno avuto lo sviluppo che oggi hanno?

L'Italia è orgogliosa e riconoscente al Duce per l'istituzione fiorentina del Centro di Studi sul Rinascimento. Là, nell'austero palazzo Strozzi, sotto la guida sapiente di Giovanni Papini, noi ci sentiamo esaltare dalla gioia superba di vivere in una rinascenza perenne, quella che eredita la civiltà ellenica e genera la vera, la sola civiltà umana, l'umanesimo che nella creazione sublima lo spirito per tutte le genti e per l'eternità. (*Vivi applausi*).

Duce, voi avete la certezza che in ogni istante la mia vita come quella di tutti vi sia consacrata. Ma a questa consacrazione io unisco quella della mia riconoscenza d'italiano per l'opera vostra di luce. Ho consumato tanti anni della mia vita cercando nelle ideologie la soluzione dei problemi dello spirito e della società. Allora mancava l'uomo, ci mancava la forza tutta nostra, autarchicamente salita dalle profonde viscere della storia. In voi, Duce, ho riconosciuto il risolutore, il ricominciatore della gloria latina. (*Vivi applausi*). Così buttammo alle ortiche le ideologie che sono sempre di fonte straniera.

Abbatevi la nostra riconoscenza di pensatori, di liberi e intransigenti studiosi, Duce, per averci dato con la vostra opera lo spazio vitale del nostro spirito rinnovato. Attorno alla nuova coscienza superatrice voi avete rafforzato i nervi e i muscoli della razza pronti ad ogni vostro comando. Avete liberato l'Italia dal tormento dei mezzi termini e delle sospensive, avete spalancato le porte alla libertà del lavoro e delle vittorie. (*Vivissimi generali applausi*).

ROMANO MICHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROMANO MICHELE. Mi sono iscritto a brevemente parlare con il solo proposito di avere, se sarà possibile, qualche assicura-

zione sopra un punto particolarmente importante della Carta della Scuola.

Come il Senato ricorda, la riforma Gentile del 1923 comportava — nella organizzazione dell'insegnamento primario — la scuola pre-elementare o materna, intesa ad accogliere i bambini dai tre ai sei anni per poi consegnarli alla scuola elementare propriamente detta.

La legge del 1923 rimase, per questa parte, inattuata, soprattutto — credo — per lo sforzo finanziario che avrebbe richiesto nel momento stesso, nel quale il governo espresso dalla rivoluzione trionfante si trovò di fronte ad un formidabile complesso di inderogabili necessità.

Molti anni trascorsero così.

Nel 1934 o 1935 in questa sede, occupandomi dello stesso argomento, io ricordai, anzi rivelai, la tristezza che quel ritardo aveva messo nel cuore veramente grande e generoso di Arnaldo Mussolini, e il suo fermo proposito di provocare, tosto che le circostanze lo avessero consentito, l'adempimento in pieno dell'impegno legislativo del 1923. Un fiero destino impedì che ciò si compisse; ma in questo istante a me pare che dai solenni silenzi della vita ultraterrena il dolce richiamo della sua voce si levi a battere forte, più che alla mia, alla tua memore anima, o camerata Bottai.

Intanto la Carta della Scuola — che resterà nella storia spirituale dell'Italia fascista — su questo punto ripigliava e confermava il proposito dell'attuazione della scuola materna, obbligatoria e gratuita, su tutto il territorio nazionale.

Non si tratta di decisione di lieve portata.

Si consideri, fra l'altro, che la vigilanza e l'assistenza all'infanzia (le sporadiche eccezioni in regioni fortunate per iniziative di Enti e di privati non tolgono valore al fatto) presenta attualmente una soluzione di continuità. Il benemerito Ente per la maternità raccoglie il massimo dei suoi sforzi — e non è poca cosa davvero — sui bimbi sino ai tre anni. La scuola elementare e la Gil intervengono quando essi sono giunti al sesto anno di età. Nel periodo intermedio — dai tre anni ai sei — l'assistenza non può essere che spora-

dica e intermittente, sostanzialmente inefficace.

La attesa scuola materna colmerà la grave lacuna: essa accoglierà tutti i bambini dai tre ai sei anni, nei quali anni la morbilità carica di durature conseguenze e la mortalità sono ancora notevoli, e li metterà così a pronta, facile, unitaria disposizione di un organizzato servizio di assistenza e vigilanza sanitaria con risultati che ognuno può immaginare.

E non è tutto.

Gli anni trascorsi nella scuola materna — non certo destinata ad un assurdo insegnamento vero e proprio, ma a favorire, aiutare, accelerare, potenziare le operanti energie naturali — trasmetteranno poi alla scuola elementare, come l'agricoltore l'appareggiato campo alle feconde seminagioni, un materiale umano tutto pronto e preparato a nutrirsi dell'insegnamento elementare, il cui rendimento risulterà di gran lunga maggiore dell'attuale. Il che, per ogni verso importante, sarà importantissimo per quelle popolazioni rurali, sparse in piccoli centri e in zone disagiate, tra le quali non sarà mai possibile realizzare l'insegnamento post-elementare, commesso alle scuole ed ai corsi di avviamento, e tutta la istruzione non potrà andare, come massimo augurabile, al di là della quinta classe elementare.

Che la realizzazione della scuola materna su tutto il territorio del paese non possa essere contemporanea, ognuno intende. A parte la spesa considerevole, c'è da provvedere ai locali, modesti ma appropriati, ed alla disponibilità di adatte educatrici, perchè certo il ministro Bottai non concepisce una scuola materna che non sia una cosa seria. A preparare le educatrici del resto provvederanno le scuole di metodo — che pure risalgono alla riforma del 1923, — scuole finora scarsamente popolate per la limitatissima possibilità di collocamento.

Ma, ciò detto, è ben possibile disporre un piano di attuazione, scaglionato — per così dire — nello spazio, nel tempo, nelle assegnazioni di bilancio, e passare senza indugio a tradurlo gradualmente in atto. Le tempestive esperienze, disposte dal Ministro, agevoleranno la grande opera.

E credo che convenga, iniziandola, pensare prima di tutto alle popolazioni rurali, quelle, in mezzo alle quali l'asilo è ignoto e dove la rude grama vita obbliga la donna a dividere con il marito i pesanti lavori e a staccarsi perciò dalla tenera prole, la quale rimane esposta a tutti i pericoli. È lì del resto, come è stato già ricordato, la fresca inesausta sorgente delle generazioni forti e sobrie, tenaci e disciplinate, avvinte da religiosa passione alla terra nativa, anche quando questa è più roccia che terra, fattore decisivo per tutte le conquiste, in pace e in guerra. La annunciata politica del villaggio non potrebbe avere più adatto e promettente inizio.

Terminando, vorrei esortare il Ministro, il cui nome è già durevolmente legato alle fortune della rinnovata scuola, a legarlo anche, e innanzi tutto, a questo perfezionamento profondo di quella bonifica umana, che, come l'altra e più dell'altra, è fra i più alti titoli di orgoglio del Regime, e che attiene a quella dovizia di materia prima umana, per la quale tante volte nel corso dei secoli questa nostra adorabile patria ha condotto il mondo alla incontenibile ammirazione. (*Vivissimi generali applausi*).

Il Presidente ordina il saluto al Duce; l'Assemblea risponde con grido unanime e quindi applaude entusiasticamente.

PRESIDENTE. La riunione è sospesa per dieci minuti (ore 11,5).

Ripresa della discussione.

FOSCHINI ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FOSCHINI ANTONIO. Desidero esporre brevi considerazioni circa l'educazione marinara. L'importanza che questa assume nella vita di un Paese come il nostro risulta evidente quando si rivolga l'attenzione alla gente del mare, ossia a quella che dal mare trae origini e mezzi di esistenza.

Anzitutto per la quantità: se sommiamo i marinai militari e mercantili, i pescatori,

i portuali, gli addetti ai servizi marittimi ed alle industrie navali, abbiamo una massa di persone che supera certo il milione. E se ad esse aggiungiamo le rispettive famiglie si ha una popolazione che si aggira sui 4 milioni, e che quindi supera quella totale della Norvegia che pur aveva la terza flotta mercantile del mondo.

Più che dal numero l'educazione marinara trae importanza dalle qualità della nostra gente di mare. Questa, sparsa lungo un litorale di quasi 8 mila chilometri, ossia superiore a quella di ogni altro Stato europeo, dovunque ha antichissime e gloriose tradizioni e magnifiche virtù.

Inoltre le attività produttrici marittime, coi traffici, con le industrie, con la pesca, sono fonte di ricchezza e di prosperità per la Nazione con un rendimento economico che, nei riflessi autarchici, è diretta funzione dell'istruzione data alla popolazione marittima.

Infine importanza somma, specie nel momento attuale, deriva all'educazione marinara dai compiti affidati alla gente di mare in un paese che, chiuso verso terra dalla barriera alpina, si protende nel mare dal quale normalmente provengono i tre quarti delle materie importate a noi necessarie. Spetta perciò alla popolazione marinara dare all'Italia la voluta potenza; perchè il Mediterraneo rappresenta per noi la vita, e non possiamo, non dobbiamo, anzi non vogliamo rimanere in esso prigionieri. (*Applausi*).

I compiti e le attività predette fanno oggi affisare lo sguardo di tutti all'educazione marinara come al fattore primo dell'avvenire della nostra marineria. A nulla valgono le navi e le sistemazioni costiere di ogni genere che l'Italia sta apprestando con fervida ed impo- nente operosità, se non saranno armate con uomini bene preparati, non solo, ma preparati e formati meglio di quelli degli altri paesi.

Il Ministro Bottai volle definire la Carta della Scuola « matrice di future leggi studiate per ogni tipo di scuola e per tutti gli aspetti che alla scuola fan capo ».

In attesa dell'ordinamento che sarà dato all'educazione marinara mi sia concesso esprimere fin da ora un voto: che essa, data la sua importanza, non continui a restare confusa e quasi nascosta nel campo della istruzione

tecnica, ma sia piuttosto considerata come tipica, ben distinta da quella degli altri tre settori: l'industriale, il commerciale e l'agrario.

A mio giudizio la Carta della Scuola è giunta nel momento propizio per dare indirizzo appropriato a questo tipo d'istruzione. Occorre solo che l'argomento sia esaminato in modo totalitario, poichè allora è facile vedere che la Carta rappresenta una guida mirabile per dare soluzione naturale, integrale ed organica al problema della preparazione e formazione della gente di mare.

Tale gente può, grosso modo, essere suddivisa in tre categorie nelle quali la marina militare si salda con quella mercantile per costituire l'unica milizia del mare.

La prima di esse comprende quelli che esercitano incarichi prevalentemente generici e manuali e che rappresentano l'ordine dei marinari ordinari e comuni. La seconda coloro che disimpegnano determinate mansioni di carattere inferiore specializzato e che rappresentano l'ordine dei sottufficiali. La terza quelli che esercitano incarichi direttivi o di comando e che costituiscono l'ordine degli ufficiali.

Orbene ciascuna di tali categorie trova nella stessa Carta l'appropriata scuola.

Infatti i giovinetti, dopo le prime tre classi elementari, frequentano tutti, senza eccezione, le ultime due classi elementari, costituenti la cosiddetta scuola del lavoro. Al termine di questa chi vuole indirizzarsi verso il mare con un mestiere od una professione può seguire una delle tre vie a mezzo dell'apposita scuola: l'artigiana o la professionale oppure la media.

Frequenteranno la scuola artigiana ad indirizzo marinaro coloro che, nati e cresciuti sulle rive del mare, saranno naturalmente portati verso questo, e che, pel bisogno di immediato collocamento al lavoro, imbarcheranno su navicelle da cabotaggio o da pesca, su natanti portuali od anche, con incarichi generici, su navi da traffico. Essi costituiranno la massa dei marinai ordinari, di coloro che, raggiunta la prescritta età, diventeranno i « comuni » della marina militare.

La scuola professionale marinara sarà frequentata da coloro che si dedicano al lavoro specializzato e che al termine acquisteranno il titolo di specialità o quello relativo ai cosiddetti gradi minori. Essi potranno passare

nelle scuole specialisti della Regia Marina per diventare graduati di bassa forza; altrimenti, quando chiamati alle armi, saranno assunti come specialisti di leva.

La scuola media consentirà al giovinetto di accedere, al termine di essa, all'Istituto Nautico. Egli, quando licenziato, potrà esercitare gli incarichi di ufficiale nella marina mercantile, dopo aver soddisfatto le altre condizioni di legge.

Il licenziato che volesse proseguire negli studi di ordine universitario potrebbe frequentare l'Istituto Superiore Navale, oppure passare all'Università per diventare ingegnere navale. Egli, nei riflessi della carriera militare, potrà anche accedere all'Accademia Navale per diventare ufficiale effettivo; diversamente, quando chiamato alle armi, seguirà il necessario tirocinio per diventare ufficiale di complemento.

Questo nelle grandi linee ed in rapida sintesi, sarebbe l'ordinamento dell'educazione marinara, così come lo si può dedurre dalla semplice applicazione della Carta della Scuola, applicazione che mediante gli opportuni raccordi fra i tre ordini di studi e mediante la istituzione dei Collegi di Stato, darebbe modo al giovinetto chiamato al mare di ottenere il collocamento nella più appropriata categoria indipendentemente dal censo per poter poi pervenire, se meritevole, ai più alti gradi della gerarchia marinara.

L'educazione marinara non deve fare della scuola fine a sè stessa, ma invece dare la possibilità di procacciare un'esistenza corrispondente ai meriti ed alla tendenza di ciascuno per l'utilità propria e più ancora pel vantaggio della collettività.

Per raggiungere questo risultato anzitutto bisogna dare all'educazione marinara un assetto organico. Essa deve perciò avere un solo centro dirigente e come organi periferici scuole che per specie, numero, dislocazione ed attrezzamento soddisfino le varie esigenze.

Le scuole artigiane, derivate da quelle d'avviamento ad indirizzo marinaro, dovrebbero essere numerose e distribuite razionalmente lungo il litorale nazionale che è tutto abitato da gente di pretto carattere marinaresco.

Le scuole professionali, già istituite dall'apposito Ente, dovrebbero sorgere in tutti i più notevoli centri marittimi; ed occorrerebbe perciò aumentare il loro numero.

Gli Istituti nautici attuali sono già bastevoli ai bisogni. Occorrerebbe invece far sorgere nelle più grandi città marittime Istituti superiori navali del tipo già esistente a Napoli.

Altra necessità è quella di innestare l'educazione marinara nella vita del Paese per renderla operante sotto tutti gli aspetti del settore marittimo. Oggi le esigenze di tale settore sono di competenza di vari organi del Regime e di diversi rami della pubblica amministrazione. Cito i principali: Marina militare, Marina mercantile, Pesca, Partito, Corporazioni. Senza specificare la particolare funzione di ciascuno bisogna rilevare che qualche volta essi agiscono come chiusi in altrettanti compartimenti stagni dando luogo ad interferenze e lacune assai dannose. Si rende quindi indispensabile l'istituzione di un consesso, che, sotto l'egida del Ministero dell'Educazione Nazionale, coordini ed armonizzi fra loro tutti gli argomenti che possono interessare la vita marittima della Nazione, allo scopo di dare all'educazione marinara indirizzo unitario, concorde e pienamente rispondente alle sue alte finalità.

Ma la necessità più spiccata e più impellente è quella di conferire al tipo di educazione che consideriamo lo spirito marinaro che le è proprio, che anima ogni sua manifestazione, e la rende unica nel suo genere differenziandola dalle altre istituzioni scolastiche. Perchè compito della scuola deve essere quello di fare veri e propri marinari attraverso la formazione della relativa coscienza e con la perfetta e completa istruzione marinaresca.

Lo spirito marinaro si deve trasformare in realtà attiva mediante il lavoro nelle officine, nei laboratori e nei cantieri, soprattutto a mezzo di brevi ma frequenti uscite in mare durante l'anno scolastico e con crociere annuali su apposite navi, svolte non per divertimento, ma disimpegnando i vari incarichi di bordo anche i più modesti.

Occorre pertanto che le scuole siano dotate di tutti i mezzi di lavoro, principalmente di naviglio (bastimenti a vela ed a motore, motopescherecchi, natanti di ogni genere) distribuito fra le varie sedi in guisa da dare proficuo rendimento.

La scuola non deve solo impartire cognizioni teoriche ma deve principalmente educare per far « vivere una vita » vita che è assai diversa da quella ordinaria.

I marinari non s'improvvisano!

In proposito basti ricordare lo storico detto Napoleonico: marinai si diventa!

Il Duce, nel dare le direttive all'Ente per l'educazione marinara, volle compendiarle in una sola parola, coll'imperativo assoluto: navigate! ben giudicando che chi vuole prepararsi a diventare marinaio deve sentire, quale ragione di vivere, una sola necessità: navigare!

Concludo brevemente.

Nei riflessi dell'educazione marinara molto si è fatto da quando il Ministro Bottai regge le sorti dell'educazione nazionale poichè egli ha ottenuto maggiori assegnazioni di bilancio, ha accresciuto il numero delle scuole, le ha migliorate, soprattutto come attrezzamento, e finalmente per la prima volta ha indetto un convegno nazionale di istruzione nautica.

Ma non si deve nascondere che molto resta ancora da fare. L'azione da svolgere sarà indubbiamente costosa e resa faticosa dalle necessità di accelerare i tempi per raggiungere al più presto l'intento che sarà fonte di grandezza e di prosperità per la Patria. Ma nel Regime Fascista e nel clima imperiale di Roma il successo è assicurato dalla bontà di un ordinamento reso perfetto dalla applicazione della Carta della Scuola, dalla tempra della nostra gente e soprattutto dal genio di Colui che nel guidarci ha affermato che il destino d'Italia è stato e sarà sempre sul mare. (*Vivi applausi*).

LEICHT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

LEICHT, *relatore*. Dirò solamente poche parole, e prima di tutto per ringraziare gli oratori che hanno voluto prendere la parola su questo bilancio, delle espressioni gentili che hanno rivolto alla mia relazione. Naturalmente essa non poteva estendersi oltre certi limiti e per questo dovetti limitarmi in certi casi a ricordare con poche parole problemi che avrebbero richiesto un'illustrazione molto più ampia. Così avvenne, ad esempio, delle scuole marinare, delle quali ha parlato con tanta competenza il camerata ammiraglio Foschini, intorno alle quali ho detto soltanto

poche frasi nelle quali, però, ho augurato appunto quello che egli desidera, cioè un loro maggiore potenziamento.

Naturalmente, come esponente della Commissione di finanza, ho trovato in questi voti una restrizione nella natura stessa della Commissione, perchè essa non può domandare aumenti di spesa. Ora come si fa a potenziare degli istituti scolastici se non si spende?

Ma prescindendo dalla mia qualità di membro della Commissione di finanza, debbo dire che sono pienamente d'accordo col camerata Foschini circa questa necessità.

Come giustamente egli ha detto, l'avvenire d'Italia è sul mare ed io, modesto cultore degli studi storici, non posso a meno di ricordare i tempi nei quali la mariniera italiana, che allora era nello stesso tempo da guerra e commerciale, ciò che adesso in gran parte si rinnova, era la prima del mondo. Io mi auguro che le scuole marinare, opportunamente riorporate ed aumentate, possano formare nell'avvenire delle generazioni sempre più numerose di marinai i quali servano la Patria in pace e in guerra.

Il camerata Michele Romano ha parlato di un altro argomento interessante, cioè della scuola materna. Io ho accennato, nella relazione, all'opera che da parte del Ministro è stata fatta per avviare alla soluzione questo problema. Effettivamente già in 30 provincie sono state trasformate, migliorate, riformate, oppure istituite di nuovo, scuole materne. Il suggerimento che il camerata Romano dà, cioè di fare un piano organico per l'attuazione di quella parte della Carta della Scuola che riguarda la scuola materna, mi pare eccellente.

Naturalmente, come egli del resto ha detto, si tratta anche qui soprattutto di mezzi e di personale; si tratta soprattutto della preparazione degli insegnanti, che oggi sono in numero del tutto inadeguato alla enorme estensione che la scuola materna avrà, ove vengano attuati pienamente i principî della Carta. Ma non dubito che il Governo fascista, che ha sempre mantenuto le sue promesse, manterrà anche questa e in prosieguo di tempo si giungerà a quella pienezza di riforma alla quale accennava il nostro camerata Romano.

Vengo al discorso fiammeggiante del camerata Orano che ci ha dilettrati colla sua elo-

quenza. Egli ha fatto una protesta giustissima alla quale mi associo con tutto il cuore, a proposito di quella subdola campagna che si fa contro il Fascismo, quando si asserisce che esso ha abbassato i valori intellettuali ed ha depresso l'attività culturale italiana. Ora questo è assolutamente falso. Le Università, la scuola e in generale il mondo culturale italiano hanno una freschezza di vita che da molto tempo mancava. Molte iniziative sono state prese ed io ne ho ricordate anche alcune nella mia relazione dove ho parlato delle importanti pubblicazioni che vengono promosse od aiutate dal Governo.

Non parliamo poi di quanto è stato fatto per potenziare le Università.

Chiunque si rechi nei nostri centri universitari vede sorgere dinanzi ai suoi occhi monumenti dell'attività mussoliniana, ampi palazzi al posto degli edifici modesti, molte volte inadeguati del tutto al compito, che albergavano i nostri istituti universitari. All'aumento degli edifici fa riscontro quello del personale e non poco è stato fatto anche per i mezzi di studio. Naturalmente gli ideali sono sempre al di là della realtà, altrimenti . . . non sarebbero ideali; e anche qui ci troviamo di fronte a difficoltà di carattere finanziario, che in questo momento sono rese più aspre dai gravissimi compiti che incombono alla Nazione.

Voglio aggiungere una parola relativa a ciò che il camerata Orano ha detto circa l'ordinamento delle Facoltà universitarie. Sono lieto della adesione che egli ha dato al concetto che io ho appena accennato nella relazione: cioè alla necessità di svecchiare questo ordinamento perchè le nostre Facoltà sono state concepite in relazione ad un ordinamento dello Stato che non è quello che oggi si presenta. E non solo l'ordinamento dello Stato è diverso, ma l'ordinamento della vita nazionale. Ho accennato nella relazione a tutti i vasti compiti dell'Amministrazione dello Stato, i quali incombono su numerosissime categorie degli impiegati statali. Io trovo che l'ordinamento attuale delle nostre facoltà non corrisponde alla preparazione di queste varie categorie: da ciò l'opportunità di riformarle per renderle aderenti a queste necessità nazionali.

Nella sua interessante esposizione dei problemi inerenti all'ordinamento delle Facoltà

di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali, il camerata Orano ha avuto però alcune espressioni, che potrebbero esser interpretate come contenenti un dubbio intorno all'adeguamento d'una parte almeno degli insegnamenti universitari ai compiti che impone il Fascismo alla comprensione di quello che è il nuovo Stato Fascista. Ora io devo dire, come vecchio insegnante e Preside di Facoltà, che una simile interpretazione sarebbe errata, e son certo che tradirebbe il pensiero del camerata Orano. Effettivamente gli insegnanti delle Facoltà di giurisprudenza come tutti gli altri delle Facoltà universitarie sono pienamente consci degli obblighi che loro impone il grande onore di insegnare agli studenti italiani nel clima fascista. (*Applausi*). Ed aggiungo che tutti gli insegnanti d'ogni ordine e d'ogni specie di scuole, sono consci del grande compito che loro spetta, quel compito che già un giorno Massimo d'Azeglio additava alla Nazione nei giorni del riscatto: « L'Italia è fatta, bisogna fare gli Italiani! ». (*Vivi applausi*).

BOTTAI, *ministro dell'educazione nazionale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BOTTAI, *ministro dell'educazione nazionale*.
Camerati Senatori, mi limiterò a ringraziare il camerata Leicht della sua relazione, chiaro documento dove si dimostra la sua esperienza di uomo di Scuola, che ha lasciato nella amministrazione, che ho l'onore di presiedere, così vivi i segni della sua opera. Mi rimetto sostanzialmente alle sue considerazioni che sono, d'altra parte, il risultato di una collaborazione viva, e a me così gradita, per gli studi per la cultura e per la Scuola nella nostra azione quotidiana.

Così posso assicurare il camerata Foschini, che d'altra parte ha riconosciuto i nostri propositi nei confronti della scuola per l'educazione marinara, che anche in questo campo si procederà sistematicamente, con la necessaria lentezza. Perchè è caratteristica della Scuola questo; che, se anche, per avventura, avessimo in ogni settore tutti i mezzi finanziari necessari per affrontare tutti i problemi, la formazione degli uomini sarebbe inevitabilmente lenta. Ed avere denaro senza gli uomini significherebbe costruire esteriormente la Scuola

senza costruirla là dove la Scuola è veramente Scuola; cioè nella coscienza dei suoi insegnanti. (*Vivissimi applausi*).

Al camerata Romano Michele ha già dato risposta da me condivisa, il camerata Leicht. La scuola materna, come si chiama, secondo la forma mussoliniana della Carta della Scuola, l'asilo d'infanzia, costituisce una grave lacuna per il sistema scolastico italiano. Qui bisognerà procedere affrettando il più possibile il processo di formazione della nuova Scuola. Ma qui, a maggior ragione, secondo quanto osservavo al camerata Foschini, la formazione delle maestre, delle insegnanti, delle educatrici è forse più difficile. Ritengo sia relativamente più facile formare un docente per le scuole di alta cultura, che non formare un'insegnante per queste scuole, dove *magistra* e *mater* sono non due parole, ma due voci della stessa parola e dello stesso concetto morale.

Il camerata Orano nel suo discorso (io non oso ripetere la definizione del camerata Leicht) così eccitante, ha sollevato dei problemi, sui quali sarebbe anche piacevole discutere in questo ambiente così ricco di uomini di cultura. Mi limiterò, come ha fatto il camerata Leicht, a ringraziarlo di aver portato qui una così nobile e alta parola per la difesa della cultura italiana, che sotto il nome e la guida di Benito Mussolini, oltre che Condottiero Maestro, si rinnova per i nuovi destini della civiltà italiana. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Giampietro al Ministro di grazia e giustizia:

Sulla opportunità di rinviare i concorsi per le Corti, in considerazione della eliminazione o modificazione sostanziale di questo sistema

di promozione nel prossimo ordinamento giudiziario, e dell'effetto tutt'altro che vantaggioso dello stesso sull'amministrazione della giustizia e sulla magistratura.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*.
Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GRANDI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il camerata senatore Giampietro per la sua interrogazione con la quale egli richiama l'attenzione non soltanto del Ministro di grazia e giustizia, ma altresì del Senato, su uno dei problemi più importanti e più delicati ed anche più urgenti del dicastero della giustizia.

Desidero dire subito al senatore Giampietro che sono perfettamente d'accordo con lui sulla necessità di modificare sostanzialmente l'attuale sistema di promozioni nella Magistratura e sull'effetto tutt'altro che vantaggioso che tale sistema ha avuto e sta avendo sulla amministrazione della giustizia.

Ho letto molto attentamente l'interessante discorso pronunciato in questa assemblea il 26 marzo 1935—XIII dal senatore Giampietro, nel quale egli trattò questo problema con fine senso giuridico, con appassionato fervore e con l'alta autorità che gli deriva da una vita intera spesa nella Magistratura dove egli ha lasciato di sé un grato e incancellabile ricordo.

Io mi associo interamente alle considerazioni già esposte in quest'assemblea dal senatore Giampietro.

Il problema concernente il sistema di promozioni nella Magistratura è uno dei più delicati e singolarmente difficili a regolarsi attraverso un assetto legislativo stabile e soddisfacente. Il numero forse eccessivo delle riforme parziali su questa materia sta a dimostrarlo.

Il problema che si è presentato sempre assillante e pressochè irresolubile per tutti i legislatori è quello di escogitare un sistema il meno imperfetto possibile per tradurre in atto il principio, sul quale tutti concordano, di assicurare ai magistrati più meritevoli un più rapido sviluppo di carriera senza tuttavia scoraggiare la gran massa dei buoni e un sistema che permetta di saggiare con obbiettività i valori comparativi dei singoli agli effetti della scelta dei migliori.

Il senatore Giampietro si domanda: l'attuale sistema ha fatto buona prova? merita di essere mantenuto o di essere riformato?

Io penso con lui che la prova che l'attuale ordinamento ha fatto non convinca a continuare a mantenerlo in vita e infatti la legge sul nuovo ordinamento giudiziario, attualmente in preparazione, provvederà alla sua riforma.

L'esperienza di questi ultimi anni ha rivelato la manchevolezza pratica dell'attuale sistema il quale ha determinato nell'ambiente della Magistratura un innegabile disagio.

Tutti i Capi di Corti che io ho personalmente interrogato, mi hanno dichiarato senza riserve il loro avviso sfavorevole al sistema attuale, e mi hanno confermato come esso generi nei magistrati i quali si presentano al concorso un'ansia che toglie loro la serenità del giudizio, la tranquillità e la pace dell'animo, l'una e l'altra così necessarie all'esercizio dell'altissima funzione loro affidata. Di questo stesso avviso è il Consiglio superiore della Magistratura e il suo illustre Presidente senatore Mariano d'Amelio, ai quali spetta l'arduo compito di selezione. Tale compito viene assolto, attraverso ogni genere di difficoltà, con un senso di rigorosa equità, il che ha permesso di ridurre in quanto possibile la misura degli inconvenienti ai quali l'attuale ordinamento ha dato luogo.

Rimane il quesito posto dal senatore Giampietro se convenga rinviare senz'altro i concorsi già banditi quest'anno in vista della modificazione sostanziale del sistema di promozioni che sarà attuata colla prossima legge sull'ordinamento giudiziario.

Sono certo che il senatore Giampietro riconoscerà con me le difficoltà formali di sospendere i concorsi già indetti per l'anno corrente, in quanto che essi sono stati indetti in esecuzione delle disposizioni della vigente legge 6 giugno 1933—XI e la loro sospensione non potrebbe essere disposta se non con altra norma legislativa. Quest'ultima dovrebbe essere appositamente emanata e rappresenterebbe la quarta riforma parziale in materia di promozioni che ha avuto luogo dal 1925, epoca nella quale fu delegata al Governo del Re, da parte delle Assemblee Legislative, la facoltà di riformare la legislazione codificata e l'ordinamento giudiziario.

La sospensione degli attuali concorsi avrebbe indubbiamente nella nostra Amministrazione ripercussione certamente non favorevole in

quanto che i magistrati già chiamati al concorso dovrebbero subire un ingiustificato ritardo nella carriera. Si determinerebbero altresì numerose vacanze nei gradi superiori della Magistratura, il che è contrario all'interesse del servizio.

Ciò che invece occorre, e su questo desidero assicurare in modo particolare il senatore Giampietro, è che la nuova legge dell'ordinamento giudiziario, attesa da quindici anni e precisamente dal 1925, diventi al più presto un fatto compiuto.

Per quanto riguarda la competenza del dicastero della giustizia la riforma è in gran parte già pronta ed essa verrà presentata tra breve alla Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per il prescritto esame e parere.

Il senatore Giampietro sa tuttavia che l'ordinamento giudiziario non è soltanto un complesso di norme intese a regolare e disciplinare nella sua complessità l'amministrazione della giustizia. Esso involge necessariamente un problema di ordine finanziario dalla cui preliminare soluzione dipende essenzialmente se l'ordinamento giudiziario sarà quello che noi tutti desideriamo e che la Magistratura si attende.

La Commissione delle Assemblee Legislative farà di tutto, ne sono certo, per esaurire il suo compito in un tempo relativamente breve in modo da rendere possibile al Governo Fascista di attuare entro pochi mesi l'importante riforma destinata finalmente a dare un assetto stabile e, oso sperare, longevo a tutti i delicati e complessi problemi dell'Amministrazione della giustizia. (*Vivi applausi*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIAMPIETRO. Ringrazio il Ministro della giustizia per la cortese risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione e, ancora di più, con animo commosso, per il ricordo benevolmente espresso della mia opera di magistrato.

Sono lieto ed orgoglioso che le mie considerazioni abbiano incontrato la sua approvazione. Riconosco, d'altra parte, pienamente fondate le ragioni che egli ha espresso per la non sospensione dei concorsi già banditi e aderisco pienamente alla soluzione che egli ha dato della questione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. Comunica al Senato che i senatori questori hanno presentato il Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 - anno XVI al 30 giugno 1939-XVII e il Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Domani alle ore 9,30 riunione pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione:

COGLIOLO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intende modificare e correggere l'articolo 98 delle disposizioni transitorie per il libro primo del nuovo Codice civile circa i figli illegittimi, il quale articolo 98 contraddice alla umanitaria riforma introdotta dall'articolo 267 del Codice nuovo. Questo articolo 267, ascoltando i lamenti e le invocazioni dei figli naturali, che per il Codice passato non potevano ricercare giudizialmente il padre se non nelle rarissime ipotesi di ratto e di stupro violento; e tenendo conto dei voti che da numerosi anni fecero i giuristi nei congressi e negli scritti, mettendo in evidenza la triste situazione sociale e morale dei figli illegittimi; detto articolo 267 dà ad essi la possibilità di uscire dalla condizione di figli di ignoti, sancendo che la paternità può essere dichiarata giudizialmente quando la madre ed il presunto padre hanno notoriamente vissuto come coniugi, oppure (riforma ancor più favorevole) quando vi è un complesso di fatti i quali costituiscono un grave indizio della relazione di filiazione. L'articolo 98 delle Disposizioni transitorie, di cui chiedo la modificazione, tronca ogni speranza ai numerosi figli illegittimi che da anni invocano la riforma, e dichiara che l'articolo 267 non si applica ai figli nati prima del 1° luglio 1939, cioè non si applica proprio a quella falange di disgraziati, a favore dei quali fu principalmente fatta la riforma.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (628) - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (629). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (630). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941 Anno XIX (633). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (627). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio fi-

nanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (673). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (678). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (671). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (670). - *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)*.

La riunione termina alle ore 11,50.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XV^a RIUNIONE

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 421
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (628). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	423
COGLIOLO	424
SARROCCHI	425
GATTI SALVATORE	432
LOFFREDO	436
GIANNINI	445
GIAMPIETRO	451
GISMONDI	455

Interrogazione:

(Svolgimento):

« Per sapere se intende modificare e correggere l'articolo 98 delle disposizioni transitorie per il libro primo del nuovo Codice civile circa i figli illegittimi, il quale articolo 98 contraddice alla umanitaria riforma introdotta dall'articolo 267 del Codice nuovo. Questo articolo 267, ascoltando i lamenti e le invocazioni dei figli naturali, che per il Codice passato non potevano ricercare giudizialmente il padre se non nelle rarissime ipotesi di ratto e di stupro violento; e tenendo conto dei voti che da numerosi anni fecero i giuristi nei congressi e negli scritti, mettendo in evidenza la triste situazione sociale e morale dei figli illegittimi; detto articolo 267 dà ad essi la possibilità di uscire dalla condizione di figli di ignoti, san-

cendo che la paternità può essere dichiarata giudizialmente quando la madre ed il presunto padre hanno notoriamente vissuto come coniugi, oppure (riforma ancor più favorevole) quando vi è un complesso di fatti i quali costituiscono un grave indizio della relazione di filiazione. L'articolo 98 delle Disposizioni transitorie, di cui si chiede la modificazione, tronca ogni speranza ai numerosi figli illegittimi che da anni invocano la riforma, e dichiara che l'articolo 267 non si applica ai figli nati prima del 1° luglio 1939, cioè non si applica proprio a quella falange di disgraziati, a favore dei quali fu principalmente fatta la riforma . . . » 422

GRANDI, ministro di grazia e giustizia . . . 422

COGLIOLO 423

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

GIUSTI DEL GIARDINO, segretario. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati concessi i seguenti congedi: Banelli per giorni 1; Bergamasco per giorni 8; Bonardi per giorni 1;

Boncompagni per giorni 10; Catellani per giorni 10; D'Amelio per giorni 5; Grossi per giorni 10; Majoni per giorni 1; Mezzi per giorni 1; Nunziante per giorni 5; Rubino per giorni 5; Treccani per giorni 1; Valerio per giorni 15.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Cogliolo al Ministro di grazia e giustizia per sapere se intende modificare e correggere l'articolo 98 delle disposizioni transitorie per il libro primo del nuovo Codice civile circa i figli illegittimi, il quale articolo 98 contraddice alla umanitaria riforma introdotta dall'articolo 267 del Codice nuovo. Questo articolo 267, ascoltando i lamenti e le invocazioni dei figli naturali, che per il Codice passato non potevano ricercare giudizialmente il padre se non nelle rarissime ipotesi di ratto e di stupro violento; e tenendo conto dei voti che da numerosi anni fecero i giuristi nei congressi e negli scritti, mettendo in evidenza la triste situazione sociale e morale dei figli illegittimi; detto articolo 267 dà ad essi la possibilità di uscire dalla condizione di figli di ignoti, sancendo che la paternità può essere dichiarata giudizialmente quando la madre ed il presunto padre hanno notoriamente vissuto come coniugi, oppure (riforma ancor più favorevole) quando vi è un complesso di fatti i quali costituiscono un grave indizio della relazione di filiazione. L'articolo 98 delle Disposizioni transitorie, di cui si chiede la modificazione, tronca ogni speranza ai numerosi figli illegittimi che da anni invocano la riforma, e dichiara che l'articolo 267 non si applica ai figli nati prima del 1° luglio 1939, cioè non si applica proprio a quella falange di disgraziati, a favore dei quali fu principalmente fatta la riforma.

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia per rispondere a questa interrogazione.

GRANDI, ministro di grazia e giustizia. Non posso seguire il camerata senatore Cogliolo nelle sue critiche al legislatore, ma non posso

d'altra parte contestare l'innegabile fondamento di quanto egli fa presente nella sua interrogazione.

Effettivamente esiste una contraddizione tra le provvidenze sancite nell'articolo 267 del Libro I del nuovo Codice civile, il quale consente ai figli naturali la ricerca giudiziale della paternità oltre alle rarissime ipotesi prevedute nel vecchio Codice abrogato, e l'articolo 98 delle disposizioni transitorie, il quale sancisce che le provvidenze stabilite dal Codice non si applicano ai figli nati prima del 1° luglio 1939-XVII, data in cui il Libro I del nuovo Codice civile è andato in vigore.

Indubbiamente il legislatore si è preoccupato degli effetti che la retroattività della disposizione dell'articolo 267 avrebbe determinato.

Sono certo che il senatore Cogliolo è d'accordo con me nel riconoscere l'estrema difficoltà di modificare in questo momento tali norme transitorie per i riflessi sia di ordine legislativo, sia di ordine pratico a cui darebbe luogo tale modificazione.

La questione potrà essere comunque esaminata in sede di coordinamento generale tra i vari libri del Codice civile, che importa anche un naturale riordinamento di tutte le disposizioni transitorie, sulla base degli elementi di fatto che nel frattempo il Governo Fascista avrà avuto cura di raccogliere.

Ma poichè, come ho detto, riconosco tutta la delicatezza del problema prospettato dal senatore Cogliolo sotto i molteplici aspetti di ordine morale, sociale, politico ho cercato per parte mia di fare tutto quanto mi era possibile nel campo patrimoniale e in materia di diritto successorio per ovviare almeno in parte agli inconvenienti dal senatore Cogliolo segnalati.

Infatti nel Libro sulle Successioni promulgato il 28 ottobre u. s. e andato in vigore il 21 aprile u. s. ho provveduto a sancire disposizioni molto più larghe di quelle del Codice del 1865 a favore dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti; e queste disposizioni si applicano, per la successione aperta dopo la messa in vigore del nuovo Codice, anche ai figli naturali nati prima di tale data.

Ma non mi sono limitato a questo.

Ho esaminato infatti se, in sede di dispo-

zioni transitorie, mi fosse stato possibile di fare qualche altro passo innanzi in favore dei figli non riconosciuti, ai quali le provvidenze stabilite dal Libro I del nuovo Codice civile non possono essere applicate.

Mi sono perciò rivolto alla Commissione delle Assemblee Legislative invitandola ad approfondire il proprio esame su questo punto. Confortato anche dal parere della Commissione del Senato e della Camera, non ho esitato a stabilire, nelle disposizioni transitorie al Libro delle Successioni, che l'assegno alimentare stabilito nel nuovo Codice a favore dei figli naturali non riconoscibili possa essere richiesto da coloro che sono nati prima della entrata in vigore della nuova legge ed anche fuori dei casi previsti in via normale, per conseguire tale assegno.

Ho inoltre stabilito che questo vantaggio a loro favore sia acquisito anche per le successioni già aperte entro un quinquennio.

La stessa Commissione del Senato e della Camera ha sconsigliato soluzioni di carattere più generale ed estensivo e ciò per ovvie considerazioni che è superfluo illustrare.

Io sono certo che il senatore Cogliolo vorrà apprezzare quanto è stato fatto onde attenuare gli inconvenienti segnalati senza tuttavia arrecare turbamenti eccessivi ai quali darebbe luogo in questo momento un provvedimento di abrogazione puro e semplice di una norma di legge già approvata e in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cogliolo per dichiarare se è soddisfatto.

COGLIOLO. Non posso a meno di sentire letizia nell'animo mio per aver fatto questa interrogazione. Non posso a meno di essere felice di trovarmi di fronte ad un Ministro il quale ha sentito la gravità e la contraddittorietà del provvedimento passato generalmente inosservato, ma che ha rovinato ed ha distrutto una quantità di speranze. Perchè voi dovete ricordare che con gran fatica nella Commissione legislativa noi siamo riusciti a dare finalmente soddisfazione a quel numero immenso di figli naturali i quali nelle varie carriere, nella diplomazia, nell'esercito, nelle industrie, nelle cose private hanno sempre avuto il terribile dolore di vedere scritto nella propria anagrafe: figlio di padre ignoto. Siamo riusciti,

nella Commissione legislativa con l'aiuto di tutti i colleghi ma più di tutti con l'aiuto del Presidente D'Amelio, siamo riusciti a quello che è stato scritto nel Codice civile, primo Libro, oggi vigente, articolo 267, che cioè il figlio naturale, il quale può provare (ecco perchè non c'è nessun allarme per le famiglie legittime) d'essere stato sempre nella famiglia del padre naturale con la madre oppure può provare d'essere stato sempre mantenuto, deve essere considerato socialmente come figlio, e possa finalmente mettere il timbro della sua paternità nella propria cartella civile.

Tutto a un tratto, mentre tutte le speranze erano rinate - il collega D'Amelio vi dirà l'enorme pacco di lettere venute da tutte le parti d'Italia, prima a pregare che la riforma si facesse, poi a lodare e a ringraziare che la riforma fosse stata fatta - tutto a un tratto, dicevo, la legge fu violata con le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Senatore Cogliolo, vi ricordo che il tempo stabilito dal regolamento per lo svolgimento della interrogazione, non deve superare i cinque minuti.

COGLIOLO. Concludo. Inaspettatamente sono venute le disposizioni transitorie che hanno abolito per tutti coloro i quali sono nati prima del 1° luglio 1919 l'applicazione dell'articolo 267. Il Ministro Grandi vi ha rimediato in gran parte, in tutto ciò che egli poteva, ed io, da vecchio giurista, da antico sostenitore di questa tesi, gli rivolgo il più grande omaggio ed il più grande ringraziamento. Però c'è nella sua relazione una parola che ha aperto il cuore a quelli che attendono. Egli dice che nelle disposizioni di coordinamento generale potrà rimediare all'inconveniente perchè i figli naturali non solo attendono la porzione ereditaria ma, più che tutto, attendono il nome. Sono quindi sicuro che il Ministro, che viene dalla scuola di Bologna, ricorderà i due grandi fari della scuola stessa: *jus et humanitas*, mente e cuore, diritto e umanità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (628). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (N. 628).

Prego il senatore segretario Giusti del Giardino di darne lettura.

GIUSTI DEL GIARDINO, segretario. Legge lo stampato n. 628.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

COGLIOLO. Per non sorpassare i giustissimi limiti di tempo, sarò brevissimo. Io non farò che quattro osservazioni sopra il bilancio della giustizia; prima di tutto io prego il Ministro di tener conto del voto generale di tutti i giuristi, sarei per dire anche della parte più grande dei magistrati, di abolire nei limiti del possibile le giurisdizioni speciali. Il magistrato deve poter giudicare di tutto e non semplicemente dividere, sminuzzare in tante paratie stagne il diritto e l'amministrazione della giustizia (Approvazioni).

La seconda osservazione riguarda il gratuito patrocinio sul quale sono sicuro che il Ministro ha già portato la sua attenzione e che vorrà finalmente procedere alla riforma di questa istituzione tanto desiderata e voluta dal popolo. (Applausi).

La terza osservazione è di abolire nel miglior modo possibile nella magistratura gli esperti, perchè gli esperti che si mettono a giudicare accanto ai magistrati non portano nessun contributo. Il magistrato può aver bisogno di un perito, ed allora dà ad esso un incarico, ma l'esperto che giudica non ha la mentalità del giudicare perchè il giudicare non è solamente conoscere il Codice ed applicarlo; giudicare è avere una mentalità formata dalla esperienza e dagli studi, mentalità per la quale si possono afferrare tutte le circostanze, mentre l'esperto generalmente non fa altro che obbedire

al presidente, nel quale caso è inutile che egli sia incluso nel collegio giudicante.

La quarta osservazione è quella che riguarda il desiderio che, nei limiti dei suoi poteri, il Ministro si opponga al tentativo che si è già fatto e si sta facendo per creare nel diritto gli avvocati specialisti. Io sono un nemico degli specialisti del diritto. Il diritto è tutto un insieme; di questo passo, a poco a poco, avremo gli specialisti in materia di tasse, di annullamento di matrimonio, e in tante altre materie particolari. Segnalo al Ministro la minaccia che si voglia fare un albo speciale per tutte le cause di lavoro e di impiego in modo che gli avvocati che sono iscritti in quell'albo non possono fare altre cause. Questa sarebbe una enormità, perchè a noi avvocati (non parlo per me che sono alla fine della mia carriera, ma per i giovani che ho veduto crescere e venir su) a poco a poco si restringe la nostra attività, fra Sindacati da una parte e gli specialisti dall'altra, e ora non è giusto che si aggiunga anche questo altro vincolo. Senza tener conto poi delle enormi tasse, che hanno anch'esse il loro valore. Tutto ciò fa sì che l'avvocatura, questa splendida funzione che non sarà mai dimenticata, questa splendida istituzione verrebbe profondamente a soffrire. (Applausi).

E l'ultima osservazione riguarda una lode grande, perchè rappresenta una idea che da trenta anni ho sempre sognato e sempre sostenuto; una lode grande al Ministro perchè ha istituito una scuola di pratica civile alla Università di Milano. Come un saggio dovrà essere adottata dalle altre Università.

Io ho sofferto, camerati senatori, quando ho sentito ieri dal collega Orano dire che la Filosofia del Diritto, che le scienze astratte, che le scienze giuridiche, che le glorie delle nostre Università, e tutto quello che di pensiero viene da G. Battista Vico a Romagnosi e a tutti gli altri, tutto questo non ha avuto mai lo sguardo volto alla vita pratica.

Ora questo non è giusto. Le nostre glorie intellettuali (applausi) sono state quelle di avere sempre avuto delle concezioni teoriche che hanno guardato direttamente alla vita. Perchè la vita è la vera maestra.

Tornando alla questione degli avvocati io sono certo che il camerata Ministro vorrà aiu-

tare sempre più questa classe di sacerdoti del diritto, vecchia parola che è scritta a lettere d'oro nei nostri statuti antichi e moderni e che è sempre vera (*Applausi*). Questi sacerdoti del diritto hanno una funzione imperitura, perchè è bene sempre ricordare che la giustizia ha due faccie, ha due sguardi: da una parte la giustizia ha il diritto severo, rigoroso, ha il diritto che non transige, ha la spada che taglia, ma dall'altra parte il diritto, il Codice, le leggi, i magistrati hanno lo sguardo volto all'umanità che soffre, e sentono i palpiti del cuore. In nome della giustizia astratta da una parte e dall'altra parte in nome della vita e dei sentimenti umani il Ministro, circondato dalla universale simpatia, realizzerà queste riforme che io con fede, con entusiasmo invoco. (*Applausi vivissimi*).

SARROCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SARROCCHI. Mi propongo di essere breve, se pure non potrò essere telegrafico come l'illustre camerata Cogliolo. E tratterò due argomenti che sono entrambi di notevole importanza pratica e dei quali l'uno, il secondo, è degno di particolare considerazione anche sotto l'aspetto del diritto pubblico e merita perciò di essere esaminato nella discussione del bilancio della giustizia.

Il primo argomento tocca un capitolo speciale del bilancio (il 49) sul quale nella relazione del camerata Facchinetti ho letto queste parole: « L'esame contabile del bilancio, sebbene le variazioni importino un sensibile aumento, non offre motivo a particolari rilievi. Ma si osserva che le spese per il mantenimento e trasporto dei detenuti ed internati, provviste, servizi, manutenzioni dei locali ecc., raggruppati nel capitolo 48 dell'esercizio 1940-41, come quelle analoghe concernenti i servizi relativi alle case di rieducazione dei minorenni raggruppate nel capitolo 49, dovrebbero costituire oggetto di capitoli separati e distinti fra di loro ».

Questo delle spese per le case di rieducazione e di correzione dei minorenni, è l'argomento che mi interessa perchè io ho l'onore di presiedere, da quindici anni ormai, l'Istituto dei minorenni corrigendi di Firenze, per il quale, nelle difficoltà economiche del momento, si profila ora una questione ammini-

strativa di grandissimo interesse, che può anche comprometterne l'esistenza e che desta perciò una profonda preoccupazione nell'animo dei suoi amministratori.

Il nostro maggiore cliente è il Ministero della giustizia. Infatti soltanto 14 o 15 posti sono occupati dai minorenni che ci manda il Comune di Firenze; tutto il resto della popolazione scolastica del nostro Istituto ci è assegnato dal Ministero della giustizia, il quale da ogni parte d'Italia manda per la correzione ragazzi discoli o traviati, dei quali la grande maggioranza sono correggibilissimi, come provano i risultati che con nostra vivissima soddisfazione abbiamo costantemente ottenuto specialmente nel campo educativo. Si tratta in generale di bambini che non hanno famiglia o hanno una famiglia che per i fini morali non adempie la sua missione. Ed è per noi di grande conforto il veder rinascere nell'animo di questi ragazzi quei sentimenti che già esistevano nell'animo loro allo stato latente e che sono necessari per preparare alla vita sociale ogni buon cittadino.

Orbene, senza che entri nell'esame particolareggiato dei rapporti interni che noi abbiamo con il Ministero, io vi dico, Eccellenza, che i contributi del Ministero, pur essendo stati da noi accettati convenzionalmente da poco più di un anno, sono divenuti assolutamente insufficienti per i bisogni della nostra amministrazione. Questo io dico interpretando il pensiero anche dell'esimio senatore Venino col quale abbiamo fatto ieri, in perfetto accordo, malinconiche constatazioni. Egli è Presidente dell'Istituto dei corrigendi di Milano, molto più importante del mio, e può, al pari di me, documentare la insufficienza assoluta delle rette che ci vengono pagate. Tale insufficienza nel bilancio della Casa dei corrigendi di Firenze, che è di 250 mila lire, si rivela con un *deficit* di 83 mila lire per l'anno in corso.

Siamo così di fronte alla certezza di un grave disavanzo dovuto ai costi che sono tutti aumentati: è aumentato il prezzo del pane, della pasta, dell'olio, dei legumi, ecc., ed è l'aumento di ciascuno di questi generi che porta globalmente al risultato del disavanzo che ho denunciato.

Io non so quali siano le particolari condizioni patrimoniali dell'Istituto amministrato

dal camerata Venino. Posso parlare soltanto dell'istituzione fiorentina che, sorta da circa 80 anni, ha sempre assolto il suo compito con i risultati morali che ho accennato, lottando spesso con le difficoltà di bilancio inerenti ai suoi obblighi contrattuali senza trovarsi però esposta, come in questo momento, alle dure necessità che, senza un aiuto del Governo, noi, volenterosi amministratori, non potremmo superare e che non dobbiamo affrontare per non assumere gravi responsabilità amministrative e giuridiche. Noi non abbiamo rendite patrimoniali, fatta eccezione per qualche modesta attività formata coi doni e coi lasciti di qualche insigne benefattore; ma le rendite di queste attività sono quasi sempre vincolate ad un uso determinato dalle disposizioni dei donanti e dei testatori ed assumono perciò il carattere di vere e proprie fondazioni. Ci si donano o ci si lasciano, per esempio, 5 o 10 mila lire col patto espresso di assegnare premi agli allievi più meritevoli per profitto nello studio e più spesso per la loro buona condotta, indizio di confortante preparazione alla vita morale. E a me par certo che queste somme non possono essere da noi distratte per pagare il pane e il riso, riparando così, ma soltanto per qualche mese, alla insufficienza della dotazione ministeriale.

Io non avrei portato qui questa discussione se non fosse avvenuto che il procuratore generale di Firenze, cortese ed autorevole tutore del nostro Istituto, invitato da noi a farsi interprete delle nostre preoccupazioni presso la sapiente Direzione generale degli Istituti penitenziari, non ci avesse portato con dolore la risposta che non era possibile avere dal Ministero delle finanze stanziamenti maggiori. Ed io posso rassegnarmi alla necessità di rispettare il limite di bilancio scritto nell'articolo 49; ma, considerando che il reparto e la erogazione dei 17 milioni di maggiore spesa indicati in questo capitolo, non sono resi palesi, come ha affermato l'illustre relatore, dalla indicazione globale, posso esprimere la fiducia che, nei limiti di questo maggiore stanziamento possa trovarsi un margine per farci ottenere, anche a carico di qualche altro titolo di spesa, quella maggiore assegnazione che è necessaria per colmare la differenza di oltre 83.000 lire, che, come ho detto, risulta

fin d'ora accertata da calcoli rigorosi tra il preventivo e il consuntivo del corrente esercizio. Se questo non fosse possibile, io dovrei proporre subito all'Assemblea dei nostri soci la dolorosa decisione dello scioglimento e della liquidazione del benefico ente. Faccio a questo proposito una dichiarazione preliminare. I nostri soci sono per la maggior parte i continuatori, gli eredi spirituali degli antichi fondatori e conservano una grande affezione a questo ormai antico Istituto, di cui frequentano le assemblee principalmente per avere il resoconto morale dei risultati conseguiti: ma il loro contributo è modestissimo. Nè noi possiamo considerarli come azionisti a cui si possa proporre e chiedere, come si pratica in società di altra natura, aumenti di capitale o maggiore larghezza di periodici contributi. Altre risorse ci mancano: poco o nulla si può sperare dalla beneficenza pubblica, perchè in questo campo è divenuta attivissima la concorrenza, e non tutta lecita e leale. Perciò, come ho già detto, nutro fondati dubbi sulla possibilità giuridica di destinare le scarsissime e non libere attività alla sanatoria di un disavanzo, al quale fine non potrebbero bastare, lo ripeto, che per soli sei e sette mesi. Deriva da ciò la impossibilità di tenere fede al contratto, di cui io sono il firmatario in rappresentanza del Consiglio di amministrazione. Il quale fa del suo meglio per raccogliere aiuti e soccorsi a favore dell'Istituto: fa del suo meglio per arricchirlo di mezzi di insegnamento e di educazione. Ma non può sobbarcarsi ad impegni e responsabilità giuridiche tanto gravi, quali sarebbero quelle che deriverebbero dalla continuazione di una gestione economica condannata preventivamente al risultato certo di un disavanzo incolmabile.

Agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed anche ai nostri impiegati mando da quest'Aula l'espressione della più viva gratitudine per la collaborazione premurosa e costante degli uni e degli altri, i quali sentono l'altezza morale della nostra missione; e gli impiegati ne danno anche una prova tangibile contentandosi di stipendi modestissimi — paghi del conforto morale che deriva ad essi dall'affettuosa riconoscenza dei ricoverati, che amano come un padre il loro direttore — senza che alcuno di essi, nel gravissimo mo-

mento che attraversiamo, abbia finora pensato a sollecitare quegli aumenti che pur sono e saranno dovuti a loro come a tutti gli altri impiegati dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni.

Nonostante tanto concorso di buona volontà ci sarebbe impossibile — lo ripeto — l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali verso il Ministero, il quale ha di fronte a sè una società a cui non può dire: « io ho stipulato un contratto della durata di due o tre anni e ne pretendo l'esecuzione perchè questa esecuzione è divenuta impossibile ».

Io ho trovato negli atti del Consiglio di amministrazione un penoso precedente. Nel 1922, su proposta di Giovanni Rosadi, che fu il mio immediato ed illustre predecessore, la deliberazione di sciogliere la società fu presa, benchè in forma condizionata, di fronte a difficoltà minori di quelle attuali. E la società non esisterebbe più se il Ministero della giustizia non si fosse reso conto allora della necessità di venirle in aiuto, rinunciando al *summum jus* della rigida esecuzione di patti giuridicamente validi, ma praticamente inattuabili. Sarebbe doloroso per noi rinunciare alla nostra missione e spezzare una tradizione che, nella catena dei miei predecessori, è rappresentata da anelli che portano nomi insigni, i più lontani dei quali si chiamarono Ubaldino Peruzzi e Luciano Luciani, e l'ultimo è stato Giovanni Rosadi.

Io ho creduto di dover denunciare nella sua cruda realtà questa situazione di fatto sperando che il Ministro, nella nobiltà del suo animo, ci aiuti rendendoci possibile l'adempimento del contratto che ci vincola ancora per più di un anno, e avviando i nostri rapporti su una linea contrattuale, sulla quale, con tutte le guarentigie per la pubblica Amministrazione, gli obblighi di quest'ultima possano adeguarsi quasi automaticamente al costo della vita. Potremo così rispettare la volontà dei donanti e dei testatori conservando ai pochi lasciati la destinazione da essi voluta e non dimenticando che essi si proposero di dare nuovo vigore a un Istituto vivo ed operante, e certo non vollero darci il modo di prolungarne inutilmente la vita per pochi mesi, preparandogli fin d'ora un'onorata sepoltura.

E passo ora al secondo argomento del mio discorso. Si tratta di un argomento che ha un interesse giuridico relevantissimo perchè tocca la questione della formazione del nostro sistema legislativo, in rapporto ai contratti collettivi di lavoro. Questi, camerata Ministro, sono parte delle leggi dello Stato e fonti di diritto positivo.

Sono parte della legge per il regolamento dei rapporti di diritto privato, ma lo sono anche nei rapporti penali. L'articolo 509 del Codice penale stabilisce infatti che la violazione del patto di lavoro, concordato tra le varie associazioni sindacali e debitamente pubblicato, costituisce reato. Per conseguenza la legge penale trova la sua integrazione nei contratti di lavoro. Ora io intendo di porre qui una questione molto semplice ed elementare di diritto pubblico. E domando: in qual modo questo contratto di lavoro entra nella nostra legislazione? Permettetemi di dire che c'entra soltanto per la porticina di servizio, perchè è sufficiente a dargli forza di legge la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul Foglio annunci legali, senza che per questo battesimo di ufficialità sia richiesto il controllo di qualche organo della nostra attività legislativa e nemmeno il « visto » di controllo del Guardasigilli che, come bene avverte nella sua relazione al bilancio il senatore Facchinetti, è condizione necessaria per tutte le altre leggi dello Stato e perfino per i Regi decreti che — sottoposti prima, per la registrazione, all'esame della Corte dei conti, — non possono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi, senza il visto del Guardasigilli.

Questo è prescritto dall'articolo 6 di una legge del 1854 ed ora richiesto anche da una legge fascista, la legge 24 settembre 1931, che ha ringiovanito questo vecchio precetto ed ha stabilito che gli originali delle leggi e dei decreti Reali, da inserirsi nella Raccolta ufficiale, siano trasmessi al Guardasigilli che appone ad essi il proprio visto e il grande sigillo dello Stato. Ed è anche stabilito che, se il Guardasigilli incontra qualche difficoltà riguardo alla forma della legge o al tenore del decreto, egli sospende il visto e ne riferisce al Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri. C'è insomma un doppio controllo: per le leggi un controllo di costi-

tuzionalità formale che consiste nell'accertare che esse siano state approvate e sanzionate nel modo che è stabilito dallo Statuto e col concorso di tutti quanti gli organi costituzionali i quali soli possono dar vita alla legge; per i decreti, che sono, per così dire, di origine meno solenne, c'è qualche cosa di più. C'è un controllo di carattere sostanziale perchè il Guardasigilli, se il tenore del decreto giustifica qualche suo dubbio, ne sospende la pubblicazione e ne riferisce al Capo del Governo, per le sue decisioni da prendere dopo aver sentito il Consiglio dei Ministri.

Nulla di tutto ciò per i contratti collettivi di lavoro, per i quali avviene egualmente, o nel Foglio degli annunci legali della Provincia o per estratto concordato dalle due associazioni stipulanti, la pubblicazione che li rende esecutivi. L'effetto c'è ugualmente, ma manca la garanzia dell'intervento di organi di controllo, tecnicamente idonei, l'azione dei quali presupponga un esame, se non proprio un lavoro di coordinamento tra il provvedimento di diritto corporativo destinato ad acquistare forza di legge e gli altri rami del diritto, e possa considerarsi sostituito a quella funzione di carattere, per così dire, deliberatorio, che, per i decreti e regolamenti, è affidata al Ministro Guardasigilli. Si corre pertanto il rischio di sentirsi dichiarare colpevoli di un reato in applicazione di norme giuridiche che non sono passate attraverso il vaglio dei controlli richiesti per tutte le leggi e per tutti i decreti Reali, sebbene anche questi contratti collettivi di lavoro, quando sono pubblicati, divengano vere e proprie leggi complementari ad altre leggi già formalmente costituite in tutto il loro vigore.

Questa particolarità del nostro diritto pubblico mette l'Italia in una condizione d'inferiorità rispetto ad altri Stati nei quali il diritto del lavoro si è sviluppato, come presso di noi, colle forme dei contratti collettivi. In alcuni di questi Stati la pubblicazione è stata sostituita infatti dalla formalità equivalente della registrazione: ma la registrazione può essere vietata.

Per esempio, in Danimarca, la registrazione di un contratto può essere rifiutata per la legge 7 marzo 1929; e perfino in Russia essa può essere negata in forza di un decreto del febbraio 1929.

Pare quindi giusto invocare anche in Italia qualche provvedimento analogo per cui il Ministro Guardasigilli, od un organo di pari idoneità per un controllo di carattere giuridico, possa impedire che un determinato contratto collettivo divenga legge, con tutti gli effetti che possono derivarne, quando può nascerne un contrasto con diritti già costituiti a norma dello Statuto o di altre leggi dello Stato.

Io ho una mente modesta che non mi consente di avventurarmi in ricerche di carattere teorico, se non vi sono spinto dalle contingenze della vita reale; e così anche questa volta è avvenuto. Poichè io sono un modestissimo agricoltore, l'anno passato, mi sono trovato a dover considerare, insieme a tutti gli altri proprietari di aziende tenute col regime della mezzadria, alcuni aspetti del nuovo contratto collettivo di lavoro per la Toscana, approvato nell'ottobre 1938 dai dirigenti delle nostre organizzazioni senza la partecipazione diretta degli interessati. E di questo contratto rammenterò al Senato qualche particolare che merita di essere segnalato perchè, esorbitando dalla materia dei rapporti di lavoro, ha sovertito, secondo me, i rapporti patrimoniali precostituiti tra mezzadri e proprietari.

Io che sono un credente e un osservatore fedele del regime corporativo — sul quale riposa il supremo interesse della collaborazione sostituita alla lotta di classe — ammetto che si possa dire, per esempio: gli organi superiori delle Federazioni ritengono utile ai fini della produzione che il bestiame necessario alla coltivazione del fondo ed all'industria dell'allevamento sia conferito a metà tra il proprietario ed il colono, che si affermi così una tendenza e, per quanto è possibile, si indichi il modo di attuarla senza far violenza a situazioni giuridiche già legittimamente, se non immutabilmente, costituite.

E questo infatti è avvenuto nel 1938, allorchè si sono riunite le associazioni sindacali degli agricoltori e dei mezzadri della Toscana ed hanno giudicato opportuno ed utile questa forma di conferimento bilaterale.

E fin qui l'iniziativa non può dar luogo a censure. Ma la censura è giustificata dagli espedienti pratici escogitati ed adottati dalle due associazioni per conseguire il fine proposti.

Un bel giorno quando l'accordo fra i dirigenti sindacali è stato raggiunto, sono venuti i rappresentanti delle due organizzazioni e in una stalla dove c'erano, ad esempio, 40 mila lire di bestiame comprato dal proprietario, hanno detto:

« Tu sei il proprietario di tutto questo bestiame. È vero! Ma da oggi tu sei proprietario solamente di 20.000 lire di bestiame. Le altre 20.000 lire di proprietà le acquisti tu colono, fin da questo momento, per nostro decreto, e tu proprietario acquisterai un diritto di credito verso il colono e ne avrai il pagamento a decimi, un decimo per anno. Questo però sotto la condizione che i risultati utili dei dieci esercizi lo consentano perchè, se le annate non saranno prospere, il pagamento del tuo credito potrà essere dilazionato di un anno o più anni senza limitazione di tempo ».

Quando si è detto questo, si è offeso il diritto della proprietà e si è invaso il campo dei rapporti patrimoniali legalmente costituiti, i quali sono disciplinati dalle leggi generali dello Stato e non possono essere sovvertiti da un contratto collettivo di lavoro.

Io non ho mai veduto che in una legge sulla espropriazione di immobili anche per zone speciali o per speciali occorrenze di pubblico vantaggio, sia stato scritto che il pagamento possa essere differito, che il prezzo dell'espropriazione sia pagato quando si potrà, a tempo indeterminato. È principio generale che la perdita della cosa, che si può essere obbligati a cedere, deve essere compensata equamente; e compenso equo non può esservi, se il pagamento è coattivamente ritardato ed è comunque affidato alle vicissitudini del tempo e degli eventi.

Senza drammatizzare il fatto e senza esagerarne l'importanza economica, io rilevo, sotto l'aspetto giuridico, l'estrema gravità di queste soluzioni coattive. Gravità che a me appare tanto più rilevante quando considero che, sostituito alla proprietà un semplice diritto di credito, si è preteso perfino di legiferare in materia di privilegio, e al proprietario che avrebbe meritato tutte le garanzie di una vera e propria riserva di dominio, si è attribuito soltanto un assai modesto diritto di prelazione, al quale prevalgono il credito del fisco per le spese di giustizia, i crediti originati

da spese funebri o da malattie, da forniture di vitto (per sei mesi), da imposte di ricchezza mobile, da sovraimposte, da credito agrario ecc.

E a me pare particolarmente preoccupante la subordinazione del diritto di credito del proprietario, che ha rinunciato alla metà del bestiame, al credito dei fornitori che somministrano generi alimentari alle famiglie coloniche. Il che significa (ed io esamino così un caso patologico, che non è escluso dal novero delle possibilità pratiche e che in ogni modo serve col valore dell'esempio a qualificare giuridicamente l'indole del provvedimento) che un colono di mala fede potrebbe facilmente creare con la complicità di un qualunque bottegaio, che finga di fornire a famiglie coloniche generi di prima necessità, situazioni debitorie rinnovantisi di anno in anno col danno irreparabile del proprietario, irrisoriamente privilegiato.

Questa semplice possibilità astratta rivela, a mio avviso, la gravità del fatto che l'ordine dei privilegi, stabilito nel Codice civile con una graduatoria che è stata oggetto di lunghi studi e che riposa su una tradizione giuridica di antica data, ha potuto essere sovvertito con un semplice contratto di lavoro, non sottoposto nè ad alcun controllo di organi legislativi nè alla cautela di un lavoro di coordinamento, senza il quale non è possibile evitare dannosi conflitti di norme giuridiche, a cui, malgrado l'origine diversa, si pretende di riconoscere un eguale diritto di cittadinanza nell'orbita delle nostre leggi.

Ma, se questo è un male per il proprietario, c'è di peggio per il colono. Infatti, mentre col privilegio ora esaminato si è pensato di garantire in qualche modo il proprietario per il prezzo della quota di proprietà che egli è costretto a cedere, non si è provveduto al caso inverso difendendo il colono dai pericoli dell'insolvenza del proprietario, il quale, al termine della colonia, ha diritto di trattenere tutto il bestiame per cederne la metà al nuovo colono ed assume verso il colono uscente il debito di quella parte di prezzo che egli ha pagato. Nel congegno giuridico del patto di mezzadria dell'ottobre 1938 si configura infatti una doppia vendita, l'una di effetto immediato, l'altra a scadenza più o meno lontana; si ha cioè una specie di contratto di riporto — per

così dire, zootecnico — in quanto alla vendita (per altro a credito) dal proprietario al colono si fa seguire una contro-vendita dal colono al proprietario, da attuarsi al termine della colonia che, per quanto prorogabile, è un contratto a scadenza annuale.

Anche il colono, costretto a trasformarsi da proprietario in creditore, è dunque esposto ai rischi dell'insolvenza del proprietario e della concorrenza degli altri creditori di lui.

Io ricordo di avere, unitamente ai camerati Di Frassineto, Guidi, Scialoja, e Serpieri, presentato due volte una interrogazione diretta al Ministro delle corporazioni (poichè dipendeva dagli organi corporativi la modificazione di questo patto), ma diretta anche a voi, Ministro della giustizia, per quel tanto di interesse che voi avete, per la vostra alta funzione, ad evitare conflitti tra le varie leggi dello Stato.

Io, parlando con l'uno e con l'altro Ministro, non ho avuto alcuna sensazione della loro opposizione personale, almeno se non mi sono ingannato . . .

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia.* Non vi siete ingannato.

SARROCCHI. Vi ringrazio. Ma di fatto è avvenuto che il Ministro delle corporazioni, rispondendo secondo la procedura parlamentare anche a nome di quello della giustizia, ha detto che si tratta di un patto ormai andato in esecuzione e non pare conveniente modificarlo. Ora, Eccellenza, io non ho bisogno di dire a voi che, quando si è leso un diritto, la difesa del diritto stesso sovrasta ad ogni ragione di convenienza, specialmente se la lesione del diritto non è ancora definitiva ed è riparabile. Da ciò la necessità di una decisione urgente, perchè sul grave quesito si è riaccesa ora ed inasprita la polemica (e vi hanno partecipato anche insigni giuristi, tra i quali ricordo un magistrato di grado elevato, acuto conoscitore della vita agricola, che ha fatto una finissima ed acuta analisi di questo patto di lavoro esaminato in rapporto coi diritti civili delle parti) e perchè è imminente la scadenza di un termine — quello della chiusura dei conti colonici annuali — entro il quale la grave anomalia può essere corretta o può invece essere resa insanabile.

Tutti quelli che hanno discusso su questo

tema nella pubblica stampa sono stati consenzienti nel concetto che l'accordo dell'ottobre 1928 non può essere mantenuto. C'è stata solamente una voce isolata che è stata raccolta recentemente dal giornale *Il Telegrafo*. E questa voce isolata suona così: « Qualche problema sembra impostato male? Qualche soluzione appare impropria? ». Dico subito che queste parole sono state scritte da un attivissimo e dinamico ma cortese rappresentante della classe dei lavoratori dell'agricoltura, che è grandemente apprezzato per lo zelo intelligente che spiega nell'esame di questi problemi. Ed egli continua così: « Si verificano inconvenienti? Possibilissimo, perchè solamente chi non fa non falla. Ma non sarà mai il caso di salire sulla più alta torre cittadina e mettersi ad urlare ai quattro venti che la tale o la tal'altra disposizione non hanno valore e che l'organizzazione è in errore ». Ora io rispondo che nessuno di noi è salito su una delle tante torri della turrata Toscana a propalare l'errore delle Corporazioni, ma abbiamo solamente detto — e non possiamo non dire — che questo patto è inesequibile, è inattuabile e che la inattuabilità si rivela proprio ora nella liquidazione dei due conti correnti delle colonie, che si sono formati fra le stesse persone, l'uno per i rapporti dipendenti dalle anticipazioni che il padrone del podere deve fare al colono, l'altro per quelli dipendenti dal condominio coattivo del bestiame. L'anno passato sotto l'energica pressione delle organizzazioni (come succede spesso quando si è definito un vivace contrasto), si andò con la esecuzione del patto oltre il segno delle previsioni degli stessi stipulanti. La lotta — non tra i rappresentati, che spesso ignorano, ma tra i rappresentanti delle dette categorie — era stata vivissima. La parte che aveva vinto in questa lotta, parlò sempre dei rappresentanti e non dei rappresentati, volle che l'esecuzione fosse immediata e completa. Ma io aggiungo che fu anche eccessiva perchè si andò oltre l'interpretazione che dava al nuovo patto la stessa nostra associazione sindacale.

Infatti i dirigenti della Confederazione degli agricoltori, a firma del Presidente, consigliere nazionale Muzzarini, ebbero cura di dare con una circolare una spiegazione del patto, che merita di essere ricordata al Senato. E così

dissero: « 3° L'utile di parte mezzadrile risultante dalla predetta valutazione del bestiame — a chiusura dell'annata agricola 1937-38 — dovrà essere trattenuto per intero dal concedente come primo versamento annuale dovuto dal colono ». E qui apro una parentesi per spiegare che nel congegno giuridico e contabile escogitato dalle due Associazioni sindacali, si era pensato di attribuire all'utile di stalla di quell'annata per la parte del colono la funzione di prima rata annuale del prezzo, e si era convenuto che a questo titolo dovesse essere trattenuta dal proprietario.

E, prima di chiudere la parentesi, tengo a ricordare, a conferma di una notizia sintetica che vi ho già data, la disposizione della lettera c) dell'articolo 6 del patto, che fa parte delle norme transitorie, nella quale è scritto che « l'estinzione del debito del mezzadro avverrà in quote annuali, normalmente pari a un decimo della metà del valore del bestiame risultante dalla stima della fine gestione 1937-1938 ». Ma si soggiunge che « questa quota di un decimo potrà essere anche diminuita quando le particolari condizioni dell'andamento economico dell'annata non consentano al colono di effettuare il versamento di cui sopra, salvo il versamento delle differenze nelle annate successive più favorevoli ».

Ora, come ho già affermato, il prevedere come condizione necessaria per il pagamento completo del debito del colono in conto bestiame il decorso di dieci anni è già molto; ma lo stabilire, senza fissare altri termini, che, se in dieci anni l'andamento economico non sarà stato favorevole e il prezzo non si sarà potuto pagare, il pagamento avverrà « nelle annate successive più favorevoli » — con la necessaria riserva « se vi saranno » — significa praticamente che questo debito potrà anche non essere pagato mai e che il contratto collettivo potrà produrre l'effetto di annullare il diritto del proprietario, espropriato, con gli arbitri di questa procedura, della metà delle sue ragioni. Ed ora, chiudendo la parentesi, utilizzo questa osservazione per rilevare che, con molto senso di opportunità, il Presidente della nostra confederazione ci avvertiva — ed io continuo così la lettura della sua circolare che avevo interrotta — che il computo in conto prezzo della quota di utili risultanti dalla va-

lutazione del bestiame a chiusura dell'annata agricola 1937-38, avverrà (*sic*) « si intende, sempre che non venga assorbito in tutto o in parte dagli eventuali debiti del colono in quanto, in caso di esistenti debiti colonici, l'utile deve andare a scomputo di essi e solo l'eccedenza di utile andrà in conto della prima quota riscatto bestiame ».

Era dunque chiaro — ed egli interpretava certamente anche il pensiero dell'altra parte stipulante — che, quando vi erano coloni in debito verso il proprietario nel conto colonico ordinario, questo patto non si doveva applicare e il passaggio di proprietà della metà del bestiame non poteva per il momento avvenire.

Ma alcuni dei nostri computisti, seguendo interpretazioni e direttive diverse, applicarono il patto anche a favore dei coloni debitori, ritenendo forse che questa fosse la volontà dei gerarchi; e, per attuare contabilmente il pagamento del primo decimo del prezzo della metà di bestiame ceduta al colono, addebitarono a quest'ultimo una cifra pari al decimo del prezzo nel conto corrente ordinario, aumentando così il debito del colono verso l'amministrazione padronale; e non occorre dire che i vizi del sistema sono stati in tal modo aggravati in maniera non tollerabile.

Il conto colonico ordinario, quello nel quale si registravano fino ad ora le anticipazioni fatte al colono e gli utili della stalla, era sempre stato regolato dal sistema dell'imputazione di questi utili al debito del colono; e perciò il nuovo conto colonico, relativo al passaggio di proprietà della metà del bestiame senza il contemporaneo pagamento del prezzo, non doveva essere impostato fino a quando fosse stato completamente regolato il debito del colono verso il proprietario per le anticipazioni fattegli nell'ultimo e nei precedenti esercizi.

Invece i due conti furono subito impostati: e per conseguenza alla fine del mese di maggio corrente, per le aziende meno prospere, si avranno due conti da regolare, e tutti e due i conti sbilanceranno a favore del proprietario. Ma questa volta i proprietari non consentiranno che i due conti correnti continuino a coesistere, e diranno che i coloni, che non hanno pareggiato il conto ordinario, non possono ottenere alcun nuovo accreditamento sul conto

bestiame finchè non avranno estinto con gli utili della stalla il vecchio debito.

Si dovrà dunque adottare il temperamento proposto con la nostra interrogazione, e stabilire che il passaggio della proprietà di una quota del bestiame dal proprietario del podere al colono si attua gradualmente in proporzione ai pagamenti effettuati, riconoscendo che il condominio si può costituire a mano a mano che i pagamenti vengono fatti, e cioè sulla base degli utili di stalla disponibili e non assorbiti dallo sbilancio anteriore del conto anticipazione. Infatti non è detto che il condominio presupponga l'eguaglianza delle quote: esso non si stabilisce sempre sulla metà della cosa, giacchè si può essere proprietari anche di una frazione inferiore della cosa stessa. Se i coloni hanno pagato un decimo, rimarranno proprietari di un decimo, e diventeranno proprietari dei cinque decimi quando avranno effettuato il pagamento del residuo.

Era questa la modesta richiesta che noi avevamo fatta con la nostra interrogazione, suffragandola con l'esempio del patto colonico di Udine. Ed io ora la ripropongo dichiarandola di assoluta urgenza, e mi scuso per averla troppo largamente discussa e illustrata in questa sede, a dimostrazione dei mali a cui può condurre la eccessiva libertà lasciata alla formazione dei contratti collettivi di lavoro, autorizzandone la pubblicazione senza che la dichiarazione della loro esecutorietà sia l'effetto del controllo del Ministro Guardasigilli, o di altro controllo equivalente che ne garantisca la legalità formale e la costituzionalità sostanziale, facendoli così entrare fra le leggi dello Stato, perfino con la possibilità di abrogarne altre, in modo da obbligare i cittadini a sottostarvi anche con la comminatoria della sanzione penale.

Gli aspetti pratici della questione che ho esaminata toccano da vicino la tranquillità del nostro ambiente agricolo, che si è sempre imperniato sulla base della buona fede e del principio della collaborazione fra proprietari e coloni, secondata ed assicurata dalla semplicità degli istituti giuridici e dalla chiarezza dei sistemi contabili ed amministrativi. Questo bene non deve andare perduto: e non si può consentire che sia compromesso da troppe ardite improvvisazioni.

Concludo augurandomi che con la sua risposta e coi suoi provvedimenti il Ministro Guardasigilli placherà gli scrupoli della mia coscienza di agricoltore appassionato e anche di modesto giurista (*Vivissimi applausi*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GATTI SALVATORE. Il nostro relatore nella sua pregevole esposizione della complessa attività del Ministero della giustizia ha richiamato anzitutto l'attenzione del Senato su quello che è l'argomento di più alta importanza: la riforma dei Codici. Mi guarderò dall'addentrarmi in discussioni particolari, che sarebbero fuori di luogo in questa assemblea.

Credo però che interessi al Senato un rapido giro di orizzonte sulla vasta opera di riforma dei Codici, specialmente di quello civile, per stabilire sopra tutto la portata del rapporto tenuto dal Duce il 31 gennaio di quest'anno e delle dichiarazioni che in tale occasione ha fatto il Ministro Grandi.

Come tutti sanno, la riforma del Codice civile ha avuto una lenta elaborazione. Questo non è stato un male, forse è stato un vantaggio; perchè altrimenti si sarebbe avuto, con ogni probabilità, un Codice civile invecchiato prima di nascere. Sarebbe stato forse desiderabile, anzi, a mio modesto modo di vedere, che non si fossero fatte anticipazioni; che non si fossero pubblicati isolatamente i libri del Codice civile, perchè è evidente che un Codice è un sistema, che non si presta ad essere pubblicato a puntate.

Comunque la riforma del Codice civile risale a due leggi di delega, una del 1923, l'altra del 1925. Leggi che specificavano il mandato, stabilendo che si dovessero modificare gli articoli del Codice civile che avevano dato luogo a questioni e a incertezze e che comunque richiedevano una formulazione più perfetta, fermi restando i principi fondamentali dei vari istituti.

Quindi l'indirizzo iniziale della riforma è stato questo: revisione formale dal punto di vista tecnico e giuridico del Codice civile del 1865.

Senonchè subito dopo l'ultima legge di delega sopravvenne il grande movimento legislativo della Rivoluzione. Con le leggi del Primo

Ministro, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, sulla disciplina dei contratti collettivi di lavoro è incominciata la trasformazione costituzionale dello Stato. Si manifesta allora una incertezza di direttive sulla elaborazione del Codice civile, incertezza che man mano si aggrava.

Mentre si ricama sulla tela del vecchio Codice, la Rivoluzione lavora in profondità, mutando le istituzioni politiche, la organizzazione economica, le basi e lo spirito della società nazionale.

Il contrasto tra l'indirizzo iniziale della riforma e le nuove esigenze arriva a tal punto, che nel seno della Commissione parlamentare sorgono dibattiti di principio, di tendenze. Appariva evidente che il punto di partenza delle leggi di delega era superato. Il mandato conferito era mutato; ma fino a qual limite?

Dopo molti anni di elaborazione del Codice civile, nel 1937, la Commissione sente il bisogno di delegare ad una sottocommissione il compito di enunciare le esigenze politiche che debbono ispirare l'indirizzo generale della riforma.

Nella discussione che ne seguì, le più varie tendenze si manifestarono. Vi era chi si richiamava al diritto romano e alle necessità di ritoccare il Codice soltanto per eliminare quelle sovrastrutture che erano una conseguenza di ideologie di origine straniera, e comunque superate. Vi fu chi, invece, sostenne che si dovessero formulare le concezioni nuove del Fascismo sul diritto di proprietà; sul diritto oggettivo e sulla gerarchia delle fonti; sul diritto soggettivo e sull'abuso di diritto: concezioni che non solo intaccavano i principi fondamentali dei vari istituti, ma addirittura i cardini del sistema giuridico.

Vi fu anche chi pose in discussione la stessa ragione della codificazione, negando l'utilità di fermare in un Codice un movimento legislativo in continuo movimento, di cristallizzare una rivoluzione in marcia.

Ma al di sopra di tutti i dibattiti una cosa risultava chiarissima: che, cioè, vi era un punto che la Commissione non poteva risolvere; ed era il problema politico, pregiudiziale alla elaborazione del Codice: se e fino a qual limite le trasformazioni politiche, sociali, eco-

nomiche operate dal Regime dovessero incidere negli istituti del diritto privato.

Orbene, a tutti gli interrogativi è stata data finalmente risposta, da chi ne aveva veste ed autorità.

Nel rapporto tenuto dal Duce il 31 gennaio scorso il Ministro Grandi ha tolto di mezzo, anzitutto, il progetto italo-francese delle obbligazioni: era veramente un anacronismo che il Codice civile mussoliniano fosse basato sul progetto italo-francese che ignorava il diritto del lavoro e il contratto collettivo. Ed ha dichiarato con estrema chiarezza quali dovessero essere le linee della riforma. Non doveva distruggersi quella, che era la tradizione del diritto romano; perchè in secoli di sapienza si era forgiato uno strumento del diritto talmente perfetto, talmente duttile, che poteva anche piegarsi alle esigenze della civiltà attuale. Queste esigenze dovevano dare l'impronta della riforma, perchè il diritto necessariamente riflette un clima storico e non può divergere dall'ordinamento politico ed economico di un Paese in un determinato momento storico. Saranno formulati i principi della nuova legalità; la riforma risulterà da un coordinamento del diritto tradizionale con gli istituti del Regime.

Queste enunciazioni risolvono il quesito fondamentale e pregiudiziale, che ha reso incerto per molto tempo il lavoro di elaborazione del Codice civile. Le dichiarazioni del Ministro Grandi costituiscono un atto di governo, di decisiva importanza, che rettifica il mandato conferito dalle leggi di delega stabilendo un programma preciso di lavoro. Un atto di governo, che ha un valore programmatico e soprattutto politico, perchè solennemente afferma che la riforma del Codice civile non ubbidisce ad una esigenza di tecnica giuridica, non è solamente un lavoro di giurisperiti, ma risponde ad una esigenza storica ed è un risultato necessario della Rivoluzione.

Permettetemi ora di intrattenermi su due punti delle dichiarazioni Grandi. Il Ministro della giustizia ha scolpito l'indirizzo che deve avere la riforma del Codice civile in questa formula: equilibrio tra tradizione e rivoluzione. Non bisogna dimenticare che non mancò chi — da un lato — farneticasse di fare « tabula rasa » del Codice del 1865, di cominciare da

capo dettando un bel Codice di pretta marca rivoluzionaria. D'altra parte vi fu chi osservò che le grandi rivoluzioni fanno bensì dei Codici, ma non mai troppo rivoluzionari. Esempio tipico: il Codice napoleonico, che deriva dalla Rivoluzione francese, ma che in gran parte è il risultato della elaborazione del diritto comune elaborato da giuristi che, come il Pothier, non avevano sentito il soffio dell'illuminismo. La formula Grandi segna una linea lontana da ogni eccesso che risponde alla sana coscienza giuridica italiana, ed alle caratteristiche essenziali della Rivoluzione fascista. La quale non ha fatto salti nel buio, non ha disperso valori e forze sociali, ma ha compiuto opera di ricostruzione graduale, utilizzando gli elementi eterni della civiltà umana. A chi ben consideri, apparisce infatti un parallelismo perfetto tra le trasformazioni politiche e sociali operate dal Fascismo, che sono più appariscenti, e le trasformazioni degli istituti giuridici, che sono meno appariscenti ma altrettanto sostanziali.

Il Fascismo nel campo politico-sociale non ha distrutto il capitalismo, nè il sindacalismo; il ha trasformati in modo che quelle stesse forze che minavano il vecchio Stato sono diventate le basi dell'ordinamento sindacale corporativo, cioè del nuovo Stato. Così nel campo giuridico il Fascismo non ha distrutto la proprietà, nè l'ha sovvertita. Forse in questo momento, in cui le fonti del diritto non sono ancora bene inquadrature, ci può essere, come lamentava testè il camerata Sarrocchi, qualche caso in cui un contratto collettivo contenga qualche disposizione che urti con gli stessi principi dell'ordinamento giuridico fascista. Ma si tratta di fenomeni sporadici che saranno superati dopo che sarà stabilita la gerarchia delle fonti legislative, della cui necessità dirò in seguito. Ad ogni modo può bene affermarsi che nel Regime la proprietà non è sovvertita; tuttavia ne è cambiato il fondamento, la ragione della tutela giuridica. La proprietà non è più la espressione della signoria dell'individuo sulle cose; ma una funzione sociale, per cui si soddisfano i bisogni dell'individuo in armonia con le sovrastanti esigenze nazionali.

Del pari, nel campo economico e sociale il Fascismo non ha distrutto l'iniziativa privata; anzi l'ha riconosciuta utile alla produzione.

Ma con tale riconoscimento l'iniziativa privata ha un diverso valore: essa non è più la manifestazione della libertà individuale nel campo economico, bensì un mezzo per assicurare meglio la produzione nazionale: donde la sostituzione del concetto di responsabilità a quella di libertà. Parallelamente, nel campo del diritto privato, la volontà privata conserva il dominio nella sfera contrattuale, ma con dei limiti nuovi e soprattutto con un fondamento diverso. Nel mondo giuridico individualistico la volontà non trova altro limite che quello dell'ordine pubblico come viene concepito dallo Stato liberale; per modo che è quasi totale ed incontrastato il dominio della volontà privata nel campo contrattuale.

Oggi si concepisce l'ordine pubblico in un senso diverso, molto più rigoroso; di modo che il limite alla volontà contrattuale è assai più ampio. Ma soprattutto bisogna tener conto che si sono spostate le barriere tra diritto privato e diritto pubblico. Esiste difatti una zona intermedia fra contratto e legge. È sorto il contratto collettivo di lavoro, che è fonte di obbligazione; ma la cui causa non è la volontà delle parti, bensì il diritto di rappresentanza della categoria. E accanto al contratto collettivo v'è la norma corporativa, che emana da un organo dello Stato ed incide, forse più intensamente della legge, sui contratti privati.

Vi è dunque una profonda influenza delle trasformazioni politiche, sociali, economiche del Fascismo nell'ordinamento giuridico; e tale influenza si manifesta nello stesso senso e con le stesse caratteristiche del movimento rivoluzionario; cioè conservando gli istituti esistenti, ma plasmandoli in modo che essi rispondano alle esigenze nuove della ricostituita società nazionale.

Così avviene che gli istituti tradizionali del Codice civile, la proprietà, la famiglia, la successione ereditaria, la disciplina delle persone fisiche e giuridiche, le fonti delle obbligazioni rimangono nella loro struttura esteriore, nel loro classico mirabile tecnicismo formale, che è il risultato della tradizione; ma ne sono mutate la base e la funzione che si inquadrano nelle finalità sociali ed etiche dello Stato totalitario.

Ecco dunque l'incontro, l'equilibrio fra tradizione e rivoluzione. Il Codice deve esprimere

la tradizione che è stata una delle forze universali della civiltà di Roma. Non vi sono interruzioni e soluzioni di continuità in questa tradizione; ma si è determinata una evoluzione profonda, per cui la normazione giuridica, partendo dal mirabile ceppo del diritto romano, è pervasa e permeata dallo spirito e dalle esigenze attuali della società fascista.

Un argomento, che ha dato luogo a molte discussioni, è stato quello della formulazione dei principi generali. Anche esso è stato risolto dalla parola del Ministro. Sarà il punto più alto e significativo dell'opera di codificazione. È evidente che il Codice civile Mussoliniano non possa restare con le sole disposizioni generali sulla interpretazione e applicazione delle leggi, che sono state ricalcate su quelle premesse al Codice civile del 1865. Un solo principio nuovo era stato introdotto nel progetto: quello dell'abuso del diritto; ma venne eliminato nel testo definitivo.

La necessità della formulazione dei principi, che siano le colonne della costruzione giuridica operata dal Fascismo sussiste, a mio avviso, non solo di fronte al Codice, ma di fronte a tutta la legislazione speciale. E qui vorrei richiamare l'attenzione del Senato su un punto che mi sembra fondamentale. I Codici hanno, oggi, una funzione diversa da quella che avevano un tempo, quando essi contenevano presso che tutte le disposizioni che regolavano la materia contemplata. La legislazione speciale è ora talmente sviluppata, che, per esempio, di fronte a circa duecento articoli del Codice civile riguardanti la proprietà e le sue limitazioni, credo non bastino molti volumi per contenere le leggi speciali che disciplinano, sotto uno o l'altro aspetto, la proprietà fondiaria: leggi agrarie, forestali, demaniali, archeologiche, artistiche, ecc. Nel nostro tempo si è verificato e man mano accentuato il fenomeno della inflazione legislativa: si legifera a getto continuo e con estrema facilità.

Vi è una enorme congerie di leggi sorte in settori diversi, con la visione di bisogni particolari, ma senza la visione dell'insieme della legislazione e del sistema giuridico. Non di rado disposizioni legislative contrastano fra loro e sono di difficile applicazione anche per difetto di tecnicismo formale. La funzione della interpretazione delle leggi diventa sempre

più irta di difficoltà, quindi è più sentita la necessità di formulare i principi generali del diritto nuovo, che dovrebbero servire di guida non solo all'applicazione, ma anche alla formazione della legge; perchè se è difficile a tutti, anche ai giuristi, seguire l'enorme congerie delle disposizioni legislative, non sarà difficile tener presenti le enunciazioni fondamentali dell'ordinamento giuridico che avranno un valore sistematico e illumineranno il campo sempre più vasto della legislazione. Certamente, tradurre in una formula concreta e precisa un principio generale di diritto è l'impresa più aspra che si possa pensare. E sorge preliminarmente la questione: in qual modo, con quale valore si formuleranno questi principi generali? Si tratterà di una solenne, ma generica enunciazione dei concetti basilari dell'ordinamento, in analogia a quelli della Carta del Lavoro, tale da poter segnare l'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale; ovvero si tratterà di vere e proprie disposizioni generali, cioè di norme con valore giuridico preciso? Qualcuno ha detto che si tratterà di norme approvate dal Gran Consiglio del Fascismo, con l'efficacia di legge di carattere costituzionale. Sorgerebbero in questa ultima ipotesi problemi nuovi. Finora difatti la legge particolare deroga la legge generale; la legge posteriore deroga la legge anteriore per incompatibilità; ma quando i principi generali fossero norme costituzionali tutto questo non sarebbe più indiscutibile. Quesiti gravi, come ognuno avverte, la cui soluzione non può rimanere incerta.

Un'ultima parola sulla gerarchia delle fonti. Nel sistema precedente al Fascismo, la questione della gerarchia delle fonti era semplice; perchè era un canone indiscusso l'onnipotenza della legge; la legge poteva modificare anche le disposizioni statutarie. Il potere legislativo era difatti al vertice della sovranità; l'esecutivo doveva agire nei limiti segnati dalla legge; quindi il problema delle fonti si risolveva in questo, che il regolamento dovesse essere una fonte di norme obbligatorie, circoscritta e subordinata alla legge. Ora il problema delle fonti del diritto si è ampliato ed ha un valore del tutto diverso. È caduta la concezione della divisione dei poteri e della subordinazione dell'esecutivo al legislativo: tutti i

poteri si accentrano nel Governo. Sussiste, invece, la pluralità di forme dell'atto legislativo.

La legge emanata nella forma più solenne, cioè col parere preventivo del Gran Consiglio assume, come ho testè accennato, carattere costituzionale. Quale è il valore della legge costituzionale di fronte alla legge comune? Quest'ultima ha una diretta ed indiscutibile efficacia obbligatoria, ovvero è soggetta alla condizione di non contrastare la legge costituzionale? E vi è la possibilità di un controllo sulla legge comune in quanto essa sia difforme dalla legge costituzionale; ed a quale organo spetta l'eventuale sindacato?

Vi è poi il decreto-legge, che per quanto già disciplinato con due leggi fondamentali del Fascismo, attende ancora la sua definitiva sistemazione.

Ma il punto più importante riguarda il preciso inquadramento sistematico del contratto collettivo e della norma corporativa. Queste due nuove categorie hanno una efficacia obbligatoria non minore della legge, anzi in certo senso maggiore perchè incidono sui contratti in corso; ma hanno diversa estensione perchè esprimono un comando che non è generale, *erga omnes*, come quello della legge, bensì limitato, cioè valevole di fronte agli appartenenti ad una associazione o alle categorie interessate della produzione. Orbene, è generalmente avvertito il bisogno, ed il camerata Sarrocchi ne ha dato testè la pratica dimostrazione, che siano fissati i limiti di tali atti normativi e le condizioni formali della loro validità sia di fronte alla legge, sia di fronte al contratto privato.

Tutto ciò è sfuggito ai compilatori delle disposizioni premesse al Codice civile, ma costituisce una necessità basilare del nuovo ordinamento giuridico.

Camerati Senatori, l'opera di codificazione volge ormai al suo termine. Quest'opera ha seguito, a chi bene osservi, una progressione strettamente logica. Prima sono venute le riforme del Codice penale e procedura penale, perchè il campo penale è quello più vicino alla sfera del diritto pubblico e risente più immediatamente le conseguenze della Rivoluzione. Poi sono venuti i libri del Codice civile, riguardanti le persone, la famiglia e le succes-

sioni; punti di preminente importanza per lo Stato fascista. Seguirà il Codice di procedura civile, imperniato sul rafforzamento dei poteri del giudice e sulla abolizione di tutti i formalismi ingombranti: esigenze indeclinabili della giustizia fascista.

Infine verrà la normazione giuridica della materia economica: diritto delle obbligazioni, proprietà, commercio, navigazione: materia economica, la quale risente meno immediatamente ma immancabilmente anche essa, le ripercussioni, gli effetti della Rivoluzione.

La vasta opera di codificazione sarà vanto singolare del Fascismo. A voi, ministro Grandi, l'augurio di porvi il suggello: a voi, che dopo aver servito il Duce in altri campi, lo servite in questo, forse più alto di tutti, della giustizia e della legge.

È l'augurio, penso, del Senato, che in questi giorni con pacata calma, discute tutti i problemi della convivenza civile: ieri quelli della scuola, oggi quelli della giustizia: problemi dello spirito.

Ed è altamente significativo, che appunto in questa ora torbida, in cui l'attenzione del mondo è su noi e ci si rivolgono insieme parole di lusinga e parole di minaccia, Roma in alta serenità di spirito attenda a promulgare le nuove tavole della legge, consacrando le realizzazioni della Rivoluzione e perpetuando una tradizione di valore universale.

Così si dimostra che Roma non è soltanto volontà di potenza, ma luce di pensiero e di civiltà. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. La riunione è sospesa per 10 minuti (ore 10.55).

Ripresa della discussione.

LOFFREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

LOFFREDO. Camerati senatori, come già con alata parola vi ha detto il senatore Gatti, per opera vostra, eccellenza Grandi, e in conformità al comandamento del Duce, il lavoro legislativo, volto a perfezionare sempre più la struttura giuridica del nuovo Stato con la creazione del nuovo diritto, prosegue ininterrotto. La riforma dei Codici, nei quali è stato

eliminato tutto quanto non era frutto della nostra esperienza storica e delle aspirazioni ed esigenze etiche politiche della razza, si avvia a compimento e costituisce, come Voi avete detto, la nostra autarchia giuridica che resterà a documentare l'ampiezza e la profondità della Rivoluzione.

Con la riforma del Codice di procedura civile, voi finalmente metterete la parola fine all'esistenza di un Codice anacronistico che rispecchia altri tempi, altri bisogni, altre concezioni della vita reale. Nè giovarono gli innesti numerosi ai quali si ricorse per tenere in vita il morituro; si trattava di innesti di rami in fiore su un tronco di albero vecchio e di trasfusione di sangue giovane in un corpo logoro dagli anni; era insomma la cura Woronoff applicata anche ai Codici, della quale però non si conoscono ancora risultati efficaci e duraturi.

Con l'affermazione del carattere pubblicitario del processo, che si riporta alla classica tradizione italiana abbandonata nel 1865 sotto influenze straniere, con l'attuazione del concetto sul quale è sorta graniticamente tutta la costruzione politica e morale Mussoliniana, la subordinazione cioè dell'interesse privato a quello collettivo, si è pure raggiunto lo scopo indicato dal Duce e cioè che la giustizia per essere efficiente deve essere comoda e rapida; perchè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da complicate procedure; e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile. In pari tempo col nuovo Codice si purificherà l'ambiente, nel senso che verrà eliminato tutto ciò che non è sostanza di onestà, di lealtà e di verità, e se il Fascismo deve andare, come va, verso il popolo, voi, Eccellenza Grandi, avete trovato una delle strade più corte poichè con la nuova legge fascista si entra nel campo sereno ed aperto di contesa leale per il riconoscimento del buon diritto. Ma mentre l'Italia fascista ed imperiale, anche nelle ore più tragiche, ha assistito ed assiste alla rivoluzione legislativa contrassegnata dalla unità organica delle cause che la ispirano, dalla profondità delle riforme e dalla vastità del campo in cui queste si irradiano e, fra le altre opere feconde di pace, compie a grandi tappe la codificazione del nuovo diritto, voi, Eccellenza Grandi, vi accin-

gete a perfezionare lo strumento vivo e operante sul quale grava ogni giorno di più il pondo immane di apprendere, di interpretare il nuovo *corpus juris*.

La riforma dell'ordinamento giudiziario infatti, connessa alla riforma del Codice di rito, sarà la conclusione e il completamento essenziale di tutta la riforma dei Codici ispirata dal genio creatore del Duce, iniziata e concretata dal primo legislatore del Fascismo, l'indimenticabile ministro Rocco; e proseguita da voi, Eccellenza, con tanto fervore di idee e di opere.

Non basta apprestare nuove leggi se in pari tempo non si apprestano gli organi che devono applicarle. E ciò appunto in questo momento è oggetto del vostro attento esame nel suo insieme e nei suoi dettagli per la ricerca di quella soluzione che sulla base dell'esperienza, delle necessità pratiche della Amministrazione e dei meriti dei singoli non potrà essere che la migliore. Le grandi linee della riforma appaiono nei vostri discorsi: sono pure accennate nella elaborata relazione del camerata Facchinetti.

Non è mia intenzione esaurire il tema della materia vastissima, tanto meno mi permetterò dare suggerimenti. Concedetemi però alcune brevi osservazioni, dettate dalla mia esperienza quasi cinquantenaria di magistrato, su alcuni punti che appaiono rilevantissimi e che certamente formeranno oggetto della nuova legge.

Voi, Eccellenza, nel vostro mirabile discorso del 16 ottobre scorso avete affermato una verità assiomatica: il problema essenziale assai più che di legge è un problema di uomini e di mezzi; cioè della qualità e quantità, del trattamento, del prestigio di coloro che formano gli uffici giudiziari, ed in sommo grado dei mezzi tecnici dei quali tali uffici sono dotati. Una legge di ordinamento giudiziario è in gran parte un problema d'ordine finanziario e sotto un certo aspetto un problema di ordine edilizio e fiscale. Il più perfetto e il più ideale ordinamento che prescindendo dalla qualità degli uomini e dalla quantità dei mezzi è comunque destinato a rimanere lettera morta. Così avete detto voi.

Non mi occuperò della quantità, poichè ormai è superfluo accennare alle difficoltà, in cui gli uffici giudiziari, ridotti in gran parte

alla più semplice espressione, si dibattono. Nella relazione del camerata Facchinetti troverete un quadro della situazione. Certa cosa è che allo stato attuale il problema della quantità è preoccupante, in quanto il numero dei magistrati e dei funzionari non è adeguato alle esigenze, tanto che voi avete in animo di aumentarli. Ciò però, io credo, sarà in relazione alla necessaria revisione delle circoscrizioni giudiziarie che forse dovrà portare ad un aumento di preture, di uffici cioè più vicini al popolo, ma in pari tempo alla soppressione di tribunali che vivono di vita grama per scarsità di affari, per mancanza di funzionari e di giudici cui si supplisce con elementi posticci ed irresponsabili, e che non hanno ragione d'essere per la vicinanza a centri maggiori che li potrebbero facilmente assorbire.

Non mi occuperò neppure dei mezzi circa la organizzazione in senso razionale e moderno dei servizi giudiziari. Dirò soltanto che a nessuno può sfuggire che non è ulteriormente tollerabile che la funzione più alta dello Stato si svolga, salvo poche eccezioni, in ambienti angusti, e più che angusti indecorosi, e più che indecorosi indecenti, dai quali trasparisce la decadenza e la miseria, dando luogo ad una situazione che compromette la serietà, il prestigio e la maestà della giustizia, che è rito e come tale ha bisogno dei suoi templi, del suo fasto, delle forme insomma che sono l'eloquenza della sostanza. Le vostre disposizioni già impartite costituiscono buon preludio che ci si avvii alla cessazione dello sconcio, e che finalmente anche la giustizia trovi ovunque una sede degna, senza costringerla a ridursi ancora al di sotto di ogni altra, per quanto modesta, funzione pubblica.

Ci si dirà che noi magistrati dobbiamo, per ufficio, esercitare la virtù della sopportazione; ci si dirà anche che noi dobbiamo contentarci di essere chiamati apostoli; certamente questo è il più gradito dei battesimi e facciamo di tutto per meritarlo dando tutta la nostra passione all'altissima missione che ci è affidata; ma non ci si costringa a vivere come gli apostoli primitivi, poichè i tempi sono mutati, ed anche gli antichi apostoli oggi avrebbero altre esigenze e non potrebbero rinunciare a ciò che è decoro e lustro della funzione.

Permettetemi ora, Eccellenza, che vi dica che voi, con atti indimenticabili che sono profondamente scolpiti nei nostri cuori, avete già sollevato lo spirito dei magistrati e ne avete elevato il tono: promessa, anzi certezza, che voi ridarete alla magistratura tutto il prestigio che essa merita per l'esercizio della funzione con la quale lo Stato esprime la più alta spiritualità che è la base del nuovo ordine rivoluzionario.

Se poi il Ministro delle finanze aderisse alle vostre richieste, certamente il tono sarà più elevato. Ma, come bene ha scritto il camerata relatore (ed io sento di poterlo confermare), se il profondo turbamento della situazione internazionale e la necessità che in questo momento tutte le risorse della nazione devono essere rivolte alla maggiore potenza del nostro glorioso esercito per il riconoscimento dei nostri vitali interessi, richiedessero ulteriori attese, ebbene la magistratura, che in silenzio, ma con salda fede compie, con la virtù collettiva del sacrificio, tutto il suo dovere, e sente la grandezza dell'ora che volge, saprà attendere fidente e disciplinata, continuando a mantenersi all'altezza delle sue nobili tradizioni di rettitudine, di dottrina, di operosità, e di quella austerità di costumi che è sua norma costante di vita e condizione essenziale del suo prestigio.

Vi intratterò pertanto per brevi istanti sul problema dell'ordinamento della magistratura nei diversi elementi che lo compongono, uno dei quali, oggi certo il più importante, si concreta nel vedere quale sia il sistema più idoneo di reclutamento dei magistrati.

Non è il caso di ricordare i sistemi di reclutamento che dal dopo guerra in poi hanno servito ad integrare i quadri della magistratura, che per un dato periodo fu considerata il rifugio di coloro che non erano riusciti ad avviarsi ad altre carriere.

Si verificò anche l'ammissione senza esami e senza concorsi.

Sull'argomento non è certo scarsa la letteratura, e fu oggetto di viva discussione nel recente congresso di criminologia.

Su un punto credo si possa essere tutti d'accordo, e cioè che, dato l'ordinamento odierno degli studi universitari, il laureato in giurisprudenza non può ritenersi maturo per l'in-

gresso in magistratura specialmente di fronte ad una dogmatica nuova che scaturisce da una nuova realtà, che non può prescindere dallo scopo di attuare il diritto così come è concepito; stile nuovo che sorto da viva indagine, promana dalla rivoluzione, e che significa ordine nuovo su nuove basi e con la creazione di istituti sostituiti a quelli del vecchio regime. E poichè è inconcepibile una pratica che ignori la dottrina, la funzione del giudice, che deve dare attuazione ai nuovi principii, dovrà prendere efficienza viva nella sostanza dei nuovi indirizzi e nella coscienza dei nuovi compiti.

Ora, dato il difetto dell'ordinamento della facoltà di giurisprudenza, il giovane laureato non ha avuto nè il modo nè i mezzi per intendere l'importanza della missione, tanto che avviene spesso che egli tenti i concorsi per le carriere più disparate, sperando che la fortuna lo aiuti per riuscire in qualcuno, qualunque esso sia; diventa così magistrato come sarebbe diventato impiegato in qualunque altra amministrazione dello Stato.

Fu affrontato, è vero, sul terreno della attuazione pratica il problema, sempre prospettato, ma mai risolto, dell'addestramento dei giovani ammessi in magistratura. Si istituirono cioè il corso di tirocinio degli uditori, in modo da dar loro una cognizione approfondita dei vari rami di servizio ed una visione sintetica dell'attività giurisdizionale, ed i corsi di perfezionamento, accessibili a tutti i magistrati, ai quali si volle dare la possibilità di integrare la propria cultura professionale mediante lo studio delle scienze complementari ed ausiliarie del diritto penale.

Ma l'iniziativa, degna certo di plauso, non risolveva affatto il problema. Intendo che pel momento non poteva farsi di più, ma bisogna riconoscere che i corsi istituiti rappresentano un insegnamento arrivato in ritardo, mentre il perfezionamento implica l'idea di completamento, presuppone già un corredo di cognizioni sulle singole materie che poi verrà sviluppato e compiuto. Si perfeziona cioè ciò che già esiste.

Rimane perciò sempre insoluto il problema. Invero è opportuno, è prudente, è consentaneo all'altissima funzione del giudicare che la integrazione avvenga dopo l'ammissione nell'ordine giudiziario?

La risposta non può essere che negativa poichè l'esperienza dimostra che è necessario modificare il sistema dei concorsi in modo che questi assicurino il reclutamento di giovani già preparati intellettualmente e tecnicamente e che abbiano già la comprensione della missione cui si accingono.

Se si riconosce dunque per il magistrato l'indispensabilità di quelle discipline che sono state prescritte per il corso di perfezionamento, è logico che almeno l'insegnamento preliminare e propedeutico di esso avvenga nella Università, in quanto dovrebbe costituire la base per un ulteriore e profondo studio. Basterebbe formare un gruppo di tali discipline rendendone l'insegnamento non obbligatorio per tutti gli studenti, ma solo per quelli che intendono avviarsi alla magistratura ed all'avvocatura. Il vero corso di perfezionamento dovrebbe svolgersi nel biennio successivo alla laurea dando vasto campo all'insegnamento pratico e tecnico. Ciò corrisponderebbe al biennio di pratica che si richiede per l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura e come per tale esercizio è imposto l'esame di Stato, così per l'ingresso in magistratura dovrà l'esame di concorso imporre la prova sulle materie complementari ed ausiliarie previa dimostrazione che si è compiuto il corso post-universitario.

In tal senso fu espresso un voto nel Congresso di criminologia, dove si trattò fra l'altro il problema della specializzazione del giudice, specializzazione che non può astrarre da una profonda preparazione.

Il Ministro Bottai ha già iniziato l'opera con l'introduzione della cattedra di antropologia nei corsi universitari.

Un imperativo categorico contenuto nel Codice di procedura penale richiama appunto alla necessità nel giudice di una preparazione speciale che non può essere certo improvvisata dopo l'ingresso in carriera. L'articolo 314, 1° cap., C. P. P., sancisce il divieto di perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. L'indagine pertanto in questi casi è devoluta al giudice tenute presenti le disposizioni dell'articolo 153 Codice penale che, indicando il

criterio fondamentale che deve guidare il giudice, costituisce un piccolo trattato completo di antropologia criminale e l'indagine richiesta si svolge in un campo molto più vasto della responsabilità limitata al fatto reato.

Poichè si presuppone la mancanza di adeguata preparazione nel giudice, si è prospettata l'istituzione dei tribunali misti, composti cioè di giudici ed esperti in biologia psichiatrica, sociologia, ecc., a somiglianza del tribunale dei minorenni e della magistratura del lavoro.

Osservo che per quanto riguarda la magistratura del lavoro, se la legge dà facoltà alle parti di chiamare gli esperti, è noto che ormai le parti ne fanno a meno perchè il popolo vuole la giustizia che promani dal giudice vero e proprio.

Per quanto riguarda il tribunale dei minorenni dirò che, se vi è l'esperto che fa parte del Collegio, il motivo per cui fu introdotto è che quando fu istituito il Tribunale mancava il giudice che la legge richiede specializzato. A questo riguardo potrei anche ricordare l'esistenza in passato, ingombrante e preoccupante, di innumerevoli giurisdizioni speciali che avevano notevolmente ridotto il campo di azione della magistratura ordinaria; se ne giustificava appunto il moltiplicarsi, con l'accampare tra le altre ragioni, la mancanza di tecnicismo nel giudice relativamente alle materie che formavano oggetto di competenza di tali giurisdizioni speciali.

Perciò il Fascismo con il rinnovamento del diritto materiale ha dato il via al perfezionamento degli organi riducendo le giurisdizioni speciali e reintegrando la competenza della magistratura ordinaria.

E la parola d'ordine odierna è, o dovrebbe essere: non più giurisdizioni speciali ma giudice specializzato.

Ma ancora vi sono troppi giudici che non sono magistrati e ancora si tende in vari campi a crearne di nuovi. Ora questo si dovrà evitare. Non solo si dovranno evitare i collegi misti, ma anche i responsi di organi che non possono equipararsi a veri e propri giudizi nel senso etico della parola, ma soltanto a responsi peritali, i quali non hanno altro valore se non di un semplice avviso, di un elemento d'istruzione, di un mezzo di prova, e perciò non hanno

il potere di creare la decisione giudiziaria, che è qualche cosa di più alto, poichè il requisito etico non può emanare che dal giudice, il quale dà il suo giudizio non come il risultato di una semplice operazione logica, ma come significazione di un principio di giustizia che egli coglie attraverso i contrasti.

Non credo che alcuno possa mettere in dubbio che la giustizia debba essere amministrata esclusivamente dal magistrato e non da surrogati e succedanei, e solo al magistrato spetti il titolo di esperto nel campo della giustizia; altri esperti non possono esservi se non per fornirgli i lumi necessari per la valutazione degli elementi strettamente tecnici ed a ciò supplisce l'istituto della perizia. Se quindi il giudice non avesse, oltre la cultura e la mentalità giuridica, le cognizioni tecniche, in quelle materie che oggi portano un contributo essenziale ai principi informatori del nuovo diritto e ne costituiscono il complemento, egli non potrebbe avere un'azione autonoma quale vero « dominus » del processo; occorre quindi la preparazione adeguata alle conquiste delle moderne correnti scientifiche, giuridiche, politiche, legislative, per evitare che, alla incompetenza giuridica degli esperti si contrapponga l'incompetenza scientifica del giudice.

Preparazione dunque seria per la funzione giudiziaria, senza divisione di studi per il penalista o per il civilista, come si vorrebbe da alcuni, in modo da stabilire dei veri compartimenti stagni tra le due funzioni, data la comunione di principi e di abito professionale. E ciò per la ragione che le varie branche del diritto, pur differenziandosi tra loro, si compenetrano e attingono l'una all'altra: quindi il giudice penale non può prescindere dagli altri rami del diritto, e viceversa il civilista non può fare astrazione dal diritto penale, tanto più ora in cui le numerose e frequenti norme del Codice, trascendendo dalle finali particolarità per cui furono create, vengono ad esercitare la loro influenza, decisamente innovatrice, negli altri campi dell'ordinamento giuridico e non si può mettere in dubbio che le materie in tema di tecnica bancaria, industriale, commerciale, di assicurazioni, di infortunistica, di malattie professionali, di medicina legale, di chimica, tossicologia, di incidenti stradali, di armi, di gruppi sanguigni, interessino tanto il

magistrato penale che il civile. Il giudice deve essere soprattutto un giurista nel senso moderno della parola, in grado cioè di impostare ed analizzare le questioni, di predisporre i mezzi di ricerca, guidare, seguire e controllare gli accertamenti ecc.: deve cioè trovarsi in condizione non di limitare il proprio compito ad accogliere e rettificare i responsi peritali, ma essere sul serio il perito dei periti per non doversi piegare docilmente al verdetto di una giuria scientifica.

Ora, per raggiungere tale grado di cultura, non può bastare un corso qualunque mentre si è già in funzione, ma occorre che la preparazione si inizi fin dai corsi universitari che dovranno avere uguaglianza di insegnamento per tutti quelli che aspirano alla magistratura.

E ciò anche per un'altra ragione di indole eminentemente pratica.

Da tempo è reclamata la unificazione delle carriere, ossia l'abolizione della distinzione tra uditori di tribunale e uditori di pretura, distinzione che ha generato disuguaglianza riverberantesi sul prestigio e sul funzionamento degli uffici. Invero l'ingresso in carriera degli uditori di pretura con una prova di esame ben diversa da quella imposta agli uditori di tribunale, ha per sè stesso il bollo della inferiorità e costituisce un elemento che diminuisce il prestigio.

In secondo luogo mancano per l'uditore di pretura le garanzie di un qualunque tirocinio effettivo che solo può perfezionare il carattere e formare l'abito etico e professionale che si acquista con l'esempio e la pratica dei maggiori. La maggior parte di essi dopo pochi mesi, dai banchi della scuola, dove non hanno acquistato una preparazione adeguata, soli e sperduti nei più lontani centri, sono chiamati ad amministrare giustizia, privi il più delle volte delle qualità essenziali quali l'intuito, l'obiettività, l'assimilazione del diritto in modo da farne l'applicazione, e soprattutto la comprensione dell'altissimo ministero loro affidato: manca perciò la proporzione tra l'importanza e la difficoltà della funzione, e l'età, l'esperienza e la cultura.

E tale proporzione manca anche per gli uditori di tribunale chiamati, dopo un tirocinio assai abbreviato, alle funzioni di giudice (anche istruttore) o di sostituto procuratore del Re.

Voi, lo avete annunciato, procederete alla unificazione delle carriere e stabilirete un unico esame. Dalla riforma si attende, e non dubito che ciò sarà, che il pretorato, restituito alla sua originaria importanza, sia reso obbligatorio per tutti i magistrati dopo che questi, assunti con la necessaria preparazione, avranno subito un lungo tirocinio, inteso questo alla lettera, senza cioè esercizio di funzioni giudiziarie, e dopo che avranno, previo nuovo esame, esercitato le funzioni presso un tribunale. Non si dovrebbe tornare indietro, ma credo che il buono debba cogliersi ove si trova: penso cioè che la carriera dovrebbe rispecchiare l'ordinamento del 1890.

Non si deve dimenticare che il pretore deve decidere da solo sulle questioni più varie nei diversi rami del diritto. Egli è giudice civile e giudice penale ed in pari tempo giudice istruttore e giudice di sorveglianza. Come è concepibile che si possa assolvere un compito così grave senza un tirocinio, senza la scuola della camera di consiglio, senza aver temprato il carattere, senza aver ancora acquistato quella prontezza e sicurezza di iniziative, l'attitudine alle funzioni direttive ed il senso di piena responsabilità che devono essere le doti precipue di chi deve rendere giustizia e deve ispirare la fiducia nella giustizia stessa?

È proprio la pretura l'ufficio dove si saggia la resistenza del magistrato, dove la sua mente si tempera in modo da rilevare e sviluppare le attitudini di ciascuno, dando poi luogo alla selezione per gli ulteriori gradi: proprio dalla pretura, ove arrivarono preparati dal tirocinio e dalla pratica giudiziaria, vennero fuori i migliori magistrati civilisti o penalisti. Senza separazione quindi nei primi gradi, ma con una preparazione comune universitaria e post-universitaria, col tirocinio necessario, tutti i magistrati dovranno passare per il crogiolo del pretorato, il quale darà il mezzo di vagliare le capacità di ciascuno, in modo da potersi delineare negli ulteriori gradi la vera specializzazione, evitandosi che le successive destinazioni dipendano, come purtroppo avviene finora, da circostanze fortuite o da ragioni di opportunità.

Quindi io spero che ben presto si ritorni al ruolo unico, e che a coloro che intendono diventare magistrati si richiedano identici requisiti,

unico esame, tirocinio effettivo ed apprezzabile e non interrotto per esercitare funzioni giudiziarie, esame di abilitazione alle funzioni, e poi il grado di pretore cui si arriverà col necessario corredo di cultura, di pratica, di esperienza.

E giacchè siamo in tema di pretura, permettetemi, Eccellenza, che io richiami la vostra attenzione su un punto che dovrebbe formare oggetto di studio in occasione della prossima riforma. Intendo parlare dei vice-pretori onorari, la cui funzione, se non soppressa, dovrebbe essere meglio regolata.

Si potrebbe supporre che i vice-pretori, che rappresentano un surrogato della vera magistratura, e che non mancano in quasi tutte le preture, portino un contributo apprezzabile all'amministrazione della giustizia. Purtroppo non è così. Si dirà che da queste persone che devono prestare gratuitamente l'opera loro, non si può pretendere, anche per la scarsa autorità che su di essi può esercitare il capo di ufficio, quanto si esige dai magistrati di carriera assunti con tutte le garanzie, nè attribuire loro il pondo di responsabilità che i Codici e le leggi speciali impongono al giudice unico. Ma a parte questa considerazione, si ha che la maggior parte dei vice-pretori sono avvocati esercenti, i quali nei piccoli centri, anche per la lustra che dà loro la carica onoraria, assorbono la totalità o quasi degli affari e perciò si verifica la loro quasi permanente incompatibilità, per cui mentre da un lato qualche volta tali elementi non offrono garanzia di sapere e, talvolta per essere troppo vicini agli interessi locali, garanzia d'imparzialità, dall'altro la loro attività giurisdizionale si riduce a zero, tanto che anche in caso di vacanza del titolare, si deve provvedere il più delle volte con la supplenza di altro magistrato di carriera.

Pertanto, voi vedrete se, data specialmente l'accentuazione del principio di responsabilità che è base della riforma del Codice di rito, sia compatibile la professione di avvocato con la funzione di giudice, e se sia ammissibile che la funzione stessa, che è funzione di sovranità esercitata da organi permanenti dello Stato, venga affidata a soggetti avventizi e saltuari e non invece a soggetti che a tali organi appartengono in maniera stabile ed esclusiva. Credo che non ci possa essere dubbio sulla scelta. O

magistrati responsabili o avvocati. Certo è che dovrebbe cessare l'ibridismo tra funzione e professione non suscettibili di alternativa nella medesima persona.

Ed ora un altro problema che assilla: problema posto una infinità di volte, ma mai risolto convenientemente. Intendo parlare del sistema di promozione dei magistrati, specialmente negli alti gradi della cassazione.

Tutti si può essere d'accordo su un punto — sul quale tanto autorevolmente si è intrattenuto ieri il senatore Giampietro — e cioè che è necessario chiamare ai posti più alti ed ai posti direttivi i magistrati migliori e sotto ogni aspetto adatti ad esercitare le difficili e delicate funzioni che a quei posti sono connesse.

Ma, escluso il sistema, qualche volta prospettato, della formazione dei cosiddetti quadri di avanzamento, sulle informazioni dei Capi delle Corti, sistema assai fallace per la diversità di criteri di valutazione informati o a eccessivo ottimismo o ad eccessivo pessimismo, rimane la domanda: scrutinio o concorso? Secondo me hanno del buono ciascuno dei due sistemi: invero lo scrutinio si risolve in una valutazione di merito individuale assoluto e serve a stabilire il possesso di determinati requisiti in grado maggiore o minore: manca però il mezzo della scelta dei migliori per l'assenza di ogni criterio di comparazione fra coloro che, in occasione di ciascuna richiesta, si sottopongono al giudizio di promovibilità.

Ciò invece avviene nei concorsi mediante la reciproca comparazione degli aspiranti e mediante il loro collocamento in ordine di merito con la designazione di volta in volta degli elementi che sono ritenuti migliori.

Ora, secondo il mio modestissimo avviso, ottimo mezzo per arrivare ad una selezione seria, sarebbe quella di abbinare i due sistemi.

Ogni anno cioè si dovrebbe richiedere, secondo la graduatoria, un dato numero di magistrati per lo scrutinio. Fra coloro che hanno riportato la più alta classifica dovrebbe bandirsi il concorso. Questo sistema permetterebbe anzitutto la massima uniformità di criterio di valutazione derivante appunto dallo scrutinio.

Si seguirebbe inoltre il criterio della anzianità: infine al concorso prenderebbero parte

soltanto coloro che già passarono al vaglio dello scrutinio e che hanno riportato la idoneità assoluta cui ho accennato.

A questo modo, credo, potrebbero evitarsi sia l'inconveniente della pleora dei concorrenti che si verifica col sistema attuale, sia, per l'iniziativa lasciata libera ai candidati, le numerosissime autocandidature ai posti superiori per parte di coloro che aspirano semplicemente ad una dichiarazione di idoneità largamente e generosamente elargita dal Consiglio Superiore.

Io penso che il sistema da me prospettato potrebbe adottarsi specialmente per le promozioni ai posti di cassazione e parificati.

Certa cosa è che il sistema attuale dei concorsi come unico mezzo di accesso al Collegio Supremo non corrisponde a ciò che dovrebbe essere il rigore e la difficoltà di un concorso tanto importante. Anzitutto bisogna eliminare la pleora dei concorrenti, la qual cosa rende ancora più arduo il compito degli esaminatori costretti a dosare a frazioni minime il merito di ciascuno.

Se non si volesse adottare il sistema da me ventilato, ma si volesse conservare il sistema attuale, occorrerebbero delle modificazioni che possano ridurre al minimo gli inconvenienti che si lamentano.

Anzitutto non mi pare nè logico, nè opportuno nè serio che un magistrato abbia il diritto di presentarsi al concorso un numero infinito di volte, allo stesso modo come esaurirebbe un adempimento periodico od un affare di ordinaria amministrazione.

Questo il motivo del numero enorme dei concorrenti poichè ad ogni concorso vi prendono parte, oltre i nuovi aspiranti, tutti coloro che nei cimenti precedenti furono soccombenti, ma che imperterriti continuano per la quarta, la quinta, la sesta volta ed oltre, anche se in ogni concorso il loro posto in graduatoria va sempre più in fondo. Vi basti sapere che nell'ultimo concorso ben 320 erano i concorrenti: vi dirò ancora che il nuovo in via di espletamento (il terzo nello spazio di meno di due anni) per 12 posti, i concorrenti saranno ancora di più e la maggior parte di essi verranno giudicati per la terza volta dagli stessi componenti del Consiglio Superiore. Neanche la soddisfazione di un giudizio di appello con diversi

giudici. Non dovrà pertanto permettersi che ininterrottamente possa parteciparsi al concorso, la qual cosa, tra l'altro, toglie al magistrato la calma e la serenità e turba i servizi a causa della *titolomania* da cui è affetto l'aspirante, demoralizza e crea delusioni, e dà luogo a commenti poco benevoli.

Si stabilisca perciò che la nuova partecipazione ad un concorso non possa avvenire se non dopo almeno tre anni dal precedente: ciò darà mezzo di constatare un eventuale effettivo progresso nel magistrato e darà modo di far diminuire il numero pleorico dei candidati.

Inoltre, anzichè permettere che il concorso possa ripetersi un numero infinito di volte, dovrà stabilirsi, come del resto si verifica per tutti i concorsi, che si perde il diritto di parteciparvi dopo che per due volte l'esito è stato negativo.

Infine penso che il concorso non debba limitarsi alla semplice presentazione di titoli che offrono una garanzia molto relativa e danno un criterio non sempre esatto del vero valore del magistrato. Si ritorni quindi all'esame che, unitamente ai titoli, darà la vera misura dei meriti del candidato. Si dirà che non è opportuno sottoporre uomini già avanzati in età alla prova di un esame. Perchè no? Secondo me l'esame sarebbe la prova migliore della efficienza intellettuale del candidato in correlazione ai titoli presentati.

Ma il solo concorso non è una misura equa. Pure limitato a un campo assai ristretto, riservato a quelli che veramente eccellono, cioè ai migliori in senso assoluto, non pare che dalla Cassazione debbano escludersi tutti gli altri indistintamente. Accanto alle aquile reali possono stare anche le altre specie di aquile. Quindi io opino che sarebbe necessario il ripristino dello scrutinio.

Voi lo avete detto, Eccellenza: base di ogni valutazione per qualsiasi sistema di selezione dei magistrati deve essere, assai più che il dottrinarismo delle sentenze, l'apprezzamento concreto del servizio prestato, ossia tutto il complesso della personalità del magistrato, delle sue attitudini, del suo grado di operosità, di sensibilità e di carattere.

Ora con tutti questi numeri si trovano molti magistrati che per una ragione qualsiasi non hanno affrontato il concorso o sono riusciti

molto prossimi ai vincitori. Ebbene, a costoro sia riservato lo scrutinio! Non staranno male accanto agli eccelsi: non è nocivo se accanto ai dottrinari puri stanno i pratici, specialmente se viene dimostrato che l'intelligenza e la cultura sono state efficacemente e direi esclusivamente ed utilmente adoperate a vantaggio dell'amministrazione della giustizia.

E qui vorrei che il Ministro si preoccupasse anche di un altro problema. Troppi magistrati sono distolti dalla loro naturale funzione e adibiti a compiti amministrativi, o sparsi in altri campi, in altri dicasteri per mansioni che nulla hanno a che vedere con l'amministrazione della giustizia. Quanti magistrati che non sono giudici: e viceversa, come già vi ho detto, quanti giudici che non sono magistrati!

E questi magistrati concorrono con gli altri che hanno consumato la loro vita nell'ardua missione del giudicare, e molti dei posti superiori, specialmente i più alti, sono attribuiti a costoro. Ora questo non è nè giusto nè equo.

I magistrati devono fare i magistrati, quindi si presentano due soluzioni: o si restituiscono i magistrati alla loro funzione e sarà tanto di guadagnato per gli uffici giudiziari, già tanto ridotti a minimi termini, oppure si separino le carriere e ciascuno segua la sua. La promiscuità ridonda tutta a danno dei magistrati veramente tali.

Io avrei finito: senonchè parmi arrivato il momento di mettere sul tappeto una questione della massima importanza, poichè tocca i rapporti della magistratura col nuovo Stato totalitario quale è stato creato dalla ferrea volontà del Duce.

La questione fu posta da un vostro predecessore che però non ebbe il tempo di concretarla e di attuare il concetto che vi era contenuto.

Intendo dire della inamovibilità della magistratura.

Voi sapete, Eccellenza, quali furono i motivi che la determinarono, ma sapete anche che tali motivi, che risalgono ad altri tempi, più non sussistono, e perciò non han più ragione di essere.

La concezione unitaria dello Stato postula l'unità e la preminenza logica, politica, giuridica di un potere primario di governo che si esplica mediante diversi organi nell'esercizio

di diverse funzioni, la cui efficienza ha unica radice ed unica giustificazione nei fini superiori della Nazione.

Oggi dunque, il principio della inamovibilità, concetto di pura marca liberaloide, è anacronistico e pericoloso perchè tende a diminuire il vincolo di dipendenza gerarchica e si surroga abusivamente al principio ben distinto della indipendenza del magistrato nell'esercizio della sua funzione giudiziaria, principio che deve essere rigidamente difeso dal capo gerarchico ossia dal Ministro.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia.*
Bravo!

LOFFREDO. Permettete perciò che io unisca la mia voce ad altra autorevolissima che nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha con l'autorità derivante dal valore dell'oratore, prospettato la questione, e dica con lui che il principio della inamovibilità, a parte che essa può assimilarsi a stasi ed a cristallizzazione, è ormai sorpassato, poichè nel nostro Regime il magistrato non deve difendersi nè garantirsi, nè contro le esorbitanze del potere esecutivo, nè contro le sopraffazioni delle rappresentanze elettorali, mentre d'altro canto lo Stato ha l'interesse di garantirsi dai pericoli derivanti da una incondizionata immunità.

Vedrete, Eccellenza, se quanto ho detto merita considerazione tenendo presente quanto scrisse il Duce: antiindividualistica la concezione fascista è per lo Stato, ed è per l'individuo in quanto essa coincide con lo Stato.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia.*
Molto bene!

LOFFREDO. Ho lasciato nell'ombra molti altri problemi che si agitano nel campo della giustizia, problemi di uomini e di cose intimamente legati fra loro e per tanti fili connessi con altri problemi.

Questi problemi vi sono stati presentati in modo che il nuovo ordinamento giudiziario, che pure dovrà essere rivoluzionario e italiano al cento per cento, porti a forgiare la magistratura quale essa dev'essere, una aristocrazia di cervelli e di cuori.

Il Fascismo ha fatto tanti miracoli: farà anche questo.

La magistratura non solo lo spera, ma è certa che, per la volontà inflessibile del Duce e

per le vostre sagge direttive, la mèta sarà raggiunta. (*Applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Camerati, è stato più volte accennato in questi ultimi tempi al problema della gerarchia delle fonti legislative.

Il problema, a dir la verità, se si esamina con attenzione, non presenta quelle complicazioni che si sono volute soverchiamente accentuare.

È vero che in seguito alle recenti riforme costituzionali abbiamo una ricchezza rilevante di fonti. Non di meno il loro inquadramento è abbastanza chiaro, e, nella pratica, difficoltà non dovrebbe sorgere, se le diverse fonti fossero sempre rettamente adoperate ed applicate.

La legge sul Gran Consiglio ha determinato alcune leggi che si adottano previo parere del Gran Consiglio e che devono considerarsi come costituzionali, pur senza esaurire la lista delle leggi fondamentali. Per le altre leggi, per alcune basta l'approvazione delle Commissioni legislative, mentre per altre occorre l'approvazione dell'Assemblea plenaria.

Abbiamo, in base all'articolo 19 della legge sulla Camera, le norme corporative, che in alcuni casi devono essere sottoposte all'approvazione della Camera.

Abbiamo poi i decreti Reali che presentano una maggiore diversità di sistemi, poichè per la più gran parte di essi, tranne quelli delegati, bisogna sentire il Consiglio di Stato, altri per i quali bisogna sentire anche le organizzazioni corporative. L'unico dubbio che può venire, ma che non si è presentato ancora nella pratica, è quello di sapere per quali di essi occorre sentire la Corporazione e per quali il Comitato consultivo. Perchè l'articolo 20 su questo punto non è chiaro.

Ci sono infine i disegni di legge ed i decreti Reali per i quali è obbligatorio sentire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche. Bisogna tener presente che questi tre corpi od organismi devono essere sentiti congiuntamente o disgiuntamente, onde non è raro il caso che un problema, per esempio, di ordine tecnico debba passare attraverso i tre stadi e cioè il parere del Consiglio delle ricerche, della Corporazione e del Consiglio di Stato. In complesso, quando esaminiamo tutta questa ma-

teria, credo che nella gerarchia delle fonti grandi difficoltà non si presentino, a meno che non si voglia esagerare. Per esempio, circa la grossa questione che ha sollevato il camerata Sarrocchi, sul valore del contratto collettivo, io credo che si tratti di un dubbio che non si può seriamente presentare. Noi oggi consideriamo, per la novità del sistema, il contratto collettivo come un nome che racchiude un mistero eleusino, ma dobbiamo invece riconoscere che il contratto collettivo è un vecchio istituto che nella prassi italiana si è inquadrato nell'organizzazione corporativa, e rivive una nuova vita. Ma il contratto collettivo resta in ogni modo soggetto alla legge.

Qualche altro problema merita invece la nostra attenzione: e cioè i Testi Unici. Si può dire che oggi non abbiamo più nessun Testo Unico che sia testo unico. Nel fare le leggi con una certa velocità, che in taluni momenti assume una velocità rotativa, capitano contraddizioni, omissioni malgrado la lunghezza delle leggi, e, in definitiva, quando si devono raccogliere le fila, si vede che ci sono sovrapposizioni, interferenze, contraddizioni. Si ricorre allora al Testo Unico col potere di coordinamento. È questa una comoda parola che serve a dire che in sede di Testo Unico si rattoppiano tutte le difficoltà che si sono rilevate. Quando finisca il coordinamento e cominci la legislazione *ex-novo* è assai difficile dire, ma ad ogni modo è il retto uso che va fatto del potere di coordinare che bisogna tenere presente. Qui giova la fermezza del Consiglio di Stato, se continua, come ci auguriamo, ad insistere fortemente perchè questa virtù del limite sia tutelata. Bisogna però dire che non basta la vigilanza del Consiglio di Stato; occorre anche il consenso dei Ministri interessati. Infatti sarebbe evidentemente inutile fare un rilievo se esso non fosse poi seguito, come è inutile chiedere un consiglio quando si è decisi a non seguirlo.

È nell'applicazione delle norme sulle fonti di produzione legislativa che noi troviamo il maggiore ondeggiamento di situazione. Prendiamo un caso tipico, che dà luogo a grosse difficoltà, che si potrebbero evitare, perchè si tratta di precedenti cattivi ed inutili. Secondo la legge 31 gennaio, n. 100 del 1926, che dovrebbe essere una legge organica e fondamentale, non occorre fare una legge per istituire

un ufficio, per modificare un ruolo, perchè si tratta di materia da regolare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato. Che cosa succede nella pratica? Devo dire che cosa è successo e lo dirò con molta franchezza, perchè per eliminare gli inconvenienti bisogna guardarli in faccia, e credo che sia stile fascista di guardare in faccia gli inconvenienti. Si prepara un decreto Reale con un certo organico. Il Consiglio di Stato fa un rilievo. Allora, anzichè seguire il parere del Consiglio di Stato, si fa un decreto-legge. Così nell'applicazione pratica della legge del 1926 si sono limitate le facoltà del Governo con una serie di provvedimenti legislativi che erano perfettamente inutili, perchè erano sufficienti dei decreti Reali.

Purtroppo ci troviamo di fronte, dal 1926 ad oggi, ad una eredità che va ingrandendosi sempre più, perchè, per moltissimi problemi, il Governo invece di organizzarsi con Regi decreti, si è legato con leggi. Credo che questa situazione si debba sbloccare, perchè bisogna tornare alla retta applicazione della legge del 1926, che è legge fondamentale, e come tale merita di essere osservata rigorosamente.

D'altra parte è possibile modificare un Regio decreto legge con un Regio decreto?

Io dico che il problema va affrontato, perchè se noi seguitiamo a dire che il provvedimento legislativo non può essere modificato con un decreto Reale, benchè riguardi materia da disciplinarsi con Regio decreto a sensi della legge del 1926, renderemo difficile questa situazione, aggravandola sempre di più. D'altra parte bisogna tener presente che un accenno c'è già nella legge del 1926, perchè in una norma di carattere transitorio si diceva che, anche la materia regolata fino ad allora con legge, poteva essere modificata con decreto Reale. Bisogna prendere il coraggio a due mani e sbloccare questa situazione.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Giannini, vogliate scusarmi se v'interrompo, ma vi è già un provvedimento in esame al Consiglio dei Ministri in questo senso.

GIANNINI. Ringrazio e felicito il Ministro.

Un altro punto che merita di essere esaminato è il problema della tecnica legislativa, problema sul quale ho già avuto occasione di parlare al Senato. Di esso c'è una preoccupazione, accennata anche nella bella relazione

del camerata Facchinetti, il quale riferisce che sta per essere adottato un provvedimento per rinforzare l'ufficio legislativo, provvedimento che merita di essere salutato con molta gioia, se potrà dare i frutti che noi ci ripromettiamo. Io non credo però che potrà darli e ne accenno brevemente le ragioni. Prima di tutto la stessa tecnica legislativa. Che la nostra tecnica sia divenuta deficiente, credo inutile continuare a ripeterlo. Noi abbiamo rimproverato gli Inglesi per parecchi decenni perchè non fanno leggi o, se le fanno, le fanno chilometriche. Noi siamo arrivati alle leggi chilometriche alla moda degli Inglesi e non contenti di ciò cominciamo anche l'articolo 1 con le definizioni. Queste definizioni sono limitate alla legge di cui costituiscono il preambolo e dovrebbero avere la funzione specifica di aiutare l'interpretazione. Ma in realtà non si sa mai se la definizione ha una accezione limitata o generale e si creano confusioni, piuttosto che facilitare l'interpretazione.

Malgrado la legge del 1926, non si discrimina rettamente la legge dal decreto Reale. Il guardasigilli mi vorrà permettere di richiamare la sua attenzione su un provvedimento dei più appariscenti che si collega alla riforma dei Codici. Per le norme d'attuazione del I libro del Codice civile abbiamo avuto bisogno di fare 118 articoli, mentre per l'intero Codice civile nel 1865 bastarono quarantotto articoli di norme transitorie.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio rilevare che gli articoli delle disposizioni transitorie sul libro delle successioni sono semplicemente 25.

GIANNINI. Volevo dire che in queste norme ci sono norme integrative del Codice, norme di attuazione vere e proprie e norme transitorie. Ma ci sono anche delle norme che andavano emanate con decreto Reale. Perchè, per esempio, nell'articolo 1 e seguenti tutta la procedura per il riconoscimento delle persone giuridiche, la documentazione che bisogna presentare, se la domanda va presentata entro trenta giorni o in un termine maggiore, è tutta materia che doveva essere disciplinata con decreto Reale. E non era necessario un articolo, come il 115, per dire che il Ministro della giustizia può emanare dei modelli. Si è creato un brutto precedente, perchè, se domani ci troveremo nella necessità di modificare

queste norme dovremo, per farlo, adottare un provvedimento legislativo.

Ho voluto citare questo provvedimento perchè è un po' irritante, per il fatto che è emanato su proposta di Guardasigilli ed è precisamente dal Ministro della giustizia che dovrebbe venire il buon esempio di una buona e sana tecnica legislativa.

La legislazione italiana ha avuto tre grandi fasi di codificazione: il Risorgimento, quella Crispina e quella Fascista. Tutte e tre debbono per lo meno avere la stessa altezza, anzi quella fascista, che è la più recente, dovrebbe avere, come desideriamo, una migliore tecnica.

Passo al problema della codificazione. Dirò soltanto quello che mi sembra necessario e soprattutto non farò lodi, perchè sono già state fatte abbondantemente e credo che aggiungerne altre sarebbe una fatica interamente sprecata, poco riguardosa per la pazienza dei colleghi e del Guardasigilli che deve ascoltarli, e, soprattutto, di cattivo gusto.

Abbiamo quasi pronti i Codici penali militari, coi quali si coronerà la codificazione penale italiana.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono pronti.

GIANNINI. E degnamente, perchè i progetti sono stati molto bene elaborati, ed essendo arrivati dopo la codificazione delle leggi di guerra, è stato possibile eliminare da essi quelle norme che nel vecchio Codice penale militare erano state inserite unicamente perchè non esisteva una legge di guerra.

Quanto al Codice civile, abbiamo due libri che debbono essere emanati. C'era da dubitare se convenisse pubblicare i libri separatamente ovvero pubblicarli insieme. A dire la verità io non ho un'idea molto lineare su questo argomento, forse per colpa mia, ma ritengo che praticamente ognuno dei due sistemi presenti vantaggi e svantaggi. Emanando i libri l'uno dopo l'altro, si comincia a vedere come vivono e si rende indispensabile il coordinamento, il quale consente di fare quel lavoro di assestamento che altrimenti si sarebbe dovuto fare egualmente se si fosse emanato tutto il Codice insieme. È molto meglio, forse, coordinare sulla base di una pratica esperienza, anzichè rivedere a breve scadenza un Codice di grande mole. Questa fase di transizione ci consentirà

di dare al Codice civile una revisione molto accurata, con i miglioramenti formali che sono pure necessari, e qualche ritocco sostanziale, che l'esperienza ci additerà. Dico ci additerà, perchè bisogna tener presente questo: quando noi tocchiamo le grandi istituzioni del diritto privato, non dobbiamo dimenticare che il popolo è sempre un po' tradizionalista. Non si possono scardinare i grandi istituti; si possono migliorare e far progredire. I grandi istituti giuridici diventano un po' un'eredità della razza e non conviene mai scardinarli. D'altra parte quando noi diciamo tradizione e rivoluzione, insistiamo precisamente su questo punto, cioè a dire i due termini non sono antitetici ma esprimono il movimento naturale della vita. Sono quello che i filosofi del diritto — se è permesso parlarne (*si ride*) — chiamano la funzione deontologica della filosofia del diritto.

In un momento di grandi riforme è la funzione deontologica che domina, cioè il movimento per realizzare quello che appare l'ideale della giustizia.

Ma su questo problema tornerò. Tirando le somme, credo che possiamo andare avanti tranquillamente e che è bene fare al momento opportuno una profonda revisione del Codice civile. D'altra parte esempi analoghi non mancano in altri Stati, i quali, dopo aver emanato il Codice civile, ne hanno poi rifatta un'edizione definitiva riveduta e coordinata.

Quanto al Codice di procedura civile attendiamo il testo già approvato. Ogni anticipazione sarebbe inutile, non conoscendo il testo. Ci auguriamo che esso non somigli ai diversi progetti intermedi, perchè ce ne era qualcuno che era abbastanza brutto, a dirlo con tutta schiettezza, perchè non risolveva nè il problema della rapidità nè quello della semplicità del giudizio e molti problemi lasciava in una penombra, dalla quale conviene sempre uscire. Non voglio insistere sui problemi particolari, perchè altrimenti rischierei di fare un discorso piuttosto lungo; e vengo a considerare gli altri Codici.

Mi consentirà il Guardasigilli di dire che quando tocchiamo il Codice di commercio e quello di navigazione divento un po' scettico.

Non credo che i tempi siano maturi per fare un Codice di commercio di lunga durata, come si conviene per un Codice, e questo non per

ragioni di ordine giuridico, ma di ordine generale. Quando l'economia diventa diretta e controllata, l'elemento pubblicistico diventa predominante nella legge del commercio. Siamo arrivati alla fase di assestamento e di stabilità di questa parte pubblicistica che consenta di fare un Codice?

Non lo so. D'altra parte non è inutile tener presente che anche altri Stati, piccoli e grandi, sono andati avanti con leggi commerciali, senza avere un Codice e anche oggi non ne sentono bisogno.

Non ho preferenze per le leggi speciali o per il Codice; ho il dubbio che la fatica di fare un Codice non risponda al risultato. Comunque va data lode al Guardasigilli di essere uscito da questo invecchiamento preventivo dei progetti preparati. Il progetto del codice di commercio risale al 1925, quello del codice marittimo al 1930. Sono invecchiati prima di essere emanati. Purtroppo il tempo corre più velocemente di quello che crediamo, e abbiamo una triste esperienza di leggi che siamo stati costretti a pubblicare già invecchiate, cosicchè sono nate non di un giorno, ma vecchie già di un decennio e qualche volta di un quindicennio.

Quanto al Codice di navigazione, avrei due questioni da fare. La prima riguarda il Codice marittimo. Per il Codice marittimo in questa aula ho più volte parlato e ho chiesto ai predecessori dell'attuale Guardasigilli perchè, dopo il lungo esame del progetto fatto dai corpi consultivi e con molti contributi di dottrina, non si aveva il coraggio di portarlo avanti.

Una decisa azione in questo campo si poteva fare agevolmente, ma oggi il Guardasigilli ha voluto riguadagnare il tempo perduto, perchè, con termine perentorio, che serve a tagliare corto alle esitazioni, intende emanare il Codice entro il 1940. Il Codice marittimo è sempre una incognita in qualunque legislazione, perchè è una incognita la navigazione marittima. Ci troviamo di fronte ad un tradizionalismo tenacemente conservato dai marinai e con esigenze di ordine economico che sono completamente diverse. Infatti accanto alla grandissima navigazione transatlantica, abbiamo ancora la vecchia nave, l'Ulisside che va lento ed impavido. Mentre da una parte abbiamo il capitano del transatlantico che si mantiene a contatto perma-

nente con il proprio armatore, e al quale i larghi poteri non sono necessari, dall'altra abbiamo il piccolo Ulisside che naviga sulla vecchia nave e ha ancora bisogno della pienezza dei poteri. Sono situazioni diverse che coesistono e devono essere egualmente regolate. Quindi bisogna andar cauti, perchè profondamente tradizionalista è il marinaio. Ciò rende notevolmente difficile le condizioni per preparare un Codice marittimo che risponda alle esigenze attuali. Credo che siamo però sulla buona strada e la fatica che il Guardasigilli e l'amico Scialoja compiono ci porterà sicuramente in porto.

Sono però scettico sulla possibilità di fare un Codice aeronautico. E questo per due ordini di ragioni: la prima perchè è materia molto mobile, e non ha ancora una netta fisionomia, e poi perchè c'è bisogno ancora di liberarsi dalla pressione del diritto marittimo. Quando ho cominciato ad occuparmi di diritto aeronautico sono partito anche io dalla pressione del diritto marittimo; mi sono liberato, solo con grande sforzo, dall'influsso di questo, ma non ancora completamente. È bene dire chiaro anche le proprie crisi spirituali.

Sotto la pressione del diritto marittimo, abbiamo visto nella circolazione aerea qualche cosa che fatalmente deve avere analogia con la navigazione marittima, mentre le esigenze della navigazione aerea sono molto diverse. È inutile quindi addossare una bardatura pesante un diritto nuovo, che richiede istituti giuridici adeguati alle sue reali esigenze. Si può dire che tutto il lavoro della dottrina dell'ultimo decennio consista nel demolire questa pressione del diritto marittimo sul diritto aeronautico, tanto più che, può sembrare una ironia, molti di questi equivoci sono dovuti al fatto che si parla di navigazione aerea, mentre per navigare occorre una nave e nelle vie aeree non ci sono navi; occorre un mare e nel cielo non c'è mare. Si va avanti con precedenti, con analogie di cui bisogna liberarsi. Lo sforzo che andiamo compiendo da vari anni per la codificazione aeronautica deve essere perseguito per arrivare ad un Codice; ma che i tempi siano già maturi per fare un Codice io non credo, dato che alcuni istituti non hanno trovato la loro fisionomia. In materia di navigazione aerea i giuristi sono stati imprudenti,

forse per la prima volta e della loro imprudenza si sono dovuti pentire, perchè lo sviluppo del diritto aeronautico è avvenuto in senso inverso di tutti gli altri diritti, cioè mentre il giurista arriva in ultimo, cioè quando la situazione è ben definita, in materia aeronautica si sono lanciati a codificare prima che l'esperienza fosse suffragata da una pratica adeguata. Abbiamo creato degli archetipi, che non esprimevano, come il diritto deve fare, le esigenze della vita, ma le prevenivano e le comprimevano e deprimevano. Fare un Codice non vitale non mi sembra, in definitiva, raccomandabile.

Giacchè siamo in materia di navigazione aerea e marittima, oggetto di molte convenzioni internazionali, voglio toccare un punto sul quale, permettetemi la parola, si son dette molte sciocchezze.

Da un certo tempo una parte della dottrina italiana si scaglia contro l'internazionalismo giuridico. A dir la verità io non conosco nessun giurista italiano che voglia questa internazionalizzazione gratuita.

Quando si accetta una convenzione internazionale in materia giuridica c'è un solo punto che deve prevalere: cioè il tornaconto nazionale. Quando c'è un'esigenza nazionale che deve essere soddisfatta con una convenzione internazionale, cioè che ha una portata internazionale, se risponde alle esigenze della nazione si accetta e se no non si accetta.

Possiamo negare che abbiamo avuto dei buoni risultati per quanto concerne la cambiale e lo *chèque*? È possibile che l'*enfant de bohème*, come è stato chiamato lo *chèque*, possa vivere come la cambiale, nella vertiginosa circolazione dei titoli senza una disciplina uniforme? Quando noi riusciamo a creare un ordinamento che soddisfi le nostre esigenze, soltanto per una malintesa boria, dovremmo forse non accettare una convenzione internazionale?

Il Governo italiano su questo punto ha preso netta posizione: ha accettato le convenzioni quante volte le ha ritenute giovevoli all'interesse nazionale.

Non voglio toccare tutti i punti che riguardano le varie convenzioni marittime: voi sapete benissimo, per esempio, che le convenzioni create sotto l'atmosfera della Società delle

Nazioni in favore dei marittimi hanno questo carattere: sotto l'aspetto umanitario tutelavano invece gli interessi degli industriali di alcune nazioni, i quali volevano ottenere un minimo di tutela dei marittimi per non creare squilibri a carico degli industriali e per eliminare la concorrenza delle marine che ai marittimi davano un trattamento minore.

Ma questo problema, se da una parte non ci interessa perchè noi eravamo all'avanguardia nel tutelare energicamente i nostri marittimi, dall'altro ci interessa come tutela del nostro armamento.

Ridotte così le proporzioni del problema della codificazione internazionale, io credo che è questa la visuale che risponde ai nostri interessi nazionali: noi partecipiamo alla codificazione internazionale quando la codificazione ci è giovevole, senza filie o fobie gratuite.

L'ultimo punto che io volevo toccare è un argomento al quale ha già accennato il collega Gatti e, prima, il Guardasigilli, che però è stato molto prudente; e in questa linea di prudenza io credo che bisogna tenersi.

Bisogna fare dei principî generali informativi del nostro sistema giuridico? Quali saranno?

Io credo che se si facesse un esame del secondo punto e poi del primo si arriverebbe a questa conclusione: non conviene sovrapporre un Codice ai Codici. Perchè a voler dare le linee maestre dell'edificio legislativo italiano, bisognerebbe fare un certo numero rilevante di articoli. È vero che le Carte sono molto di moda, ma le carte inutili non sono mai giovevoli. È assai difficile conservare una perfetta eutritmia fra carta e legge. Quindi sorge il dubbio se il giudice, nel dissenso, debba attenersi alla legge o alla carta. Io non avrei nessuna esitazione, ma in ogni modo il pericolo può sorgere. Ma è necessario far ciò? Ci sono i presupposti di ogni legislazione, che esprimono lo spirito e l'anima che guida la codificazione in un determinato momento. Ma è bene, e questo è il punto fondamentale, cristallizzare questi principî? Io credo di no. Che cosa è il nostro Codice civile? Era il Codice della borghesia produttiva, ma non è servito anche a seguire la vita italiana quando le esigenze di carattere sociale hanno dominato la visione puramente privata degli interessi? Non ci

serve ancora in questo momento, dopo 18 anni di Regime fascista, quando il concetto della autorità dello Stato diventa assorbente? La legge, una volta emanata, deve vivere la sua vita; deve adattarsi alla vita nazionale che si svolge e si sviluppa, e quindi cristallizzarla in un principio che diventa un poco immortale, significa fermare vanamente la storia e tornare alle vecchie dichiarazioni dei diritti.

Resta la questione di sostanza: quali sono i principî? E torniamo innanzi tutto a quel principio che costantemente abbiamo sentito, anche in questa aula: cioè saldatura di rivoluzione e di tradizione. Per quanto concerne la tradizione, ho avuto già occasione di dire qualche parola. Consentitemi di dire ora con tutta franchezza che noi parliamo molto di diritto romano. Ma quale? Il diritto romano non è un diritto unico dall'epoca quiritaria alla sua ultima fase. C'è il momento in cui il diritto romano esprime un regime capitalistico e poi si tempera nelle sue asprezze sotto l'influenza del cristianesimo e delle nuove esigenze della vita. Quindi quale è il diritto romano al quale ci rivolgiamo? Ci sono istituti per i quali noi, anzichè rivolgerci all'ultima fase del diritto romano, preferiamo quella intermedia, cioè la fase classica. Il diritto romano non è una accezione unica, ma anche il diritto romano vive la vita dell'Italia; e non dobbiamo dimenticare il nostro diritto comune, perchè esso è sorto sulla base romanistica, ma adattata alle esigenze della vita italiana, quando l'Italia aveva una grassa, media e magra borghesia, cioè quando era borghese e proletaria, ma dinamica e conquistatrice e dominatrice.

Permettetemi anche di dire con tutta franchezza: il Codice Napoleone adottato da noi nel 1865 non era poi un ritorno? Il Codice Napoleone era nostro, rappresentava il nostro diritto che ritornava in Italia, come molto spesso altri ritorni sono avvenuti; non ho quindi per il Codice Napoleone prevenzioni, perchè, in sostanza, esso ha un'aria di famiglia. Per le stesse ragioni non avrei preoccupazioni per la pandettistica tedesca.

Ma noi non abbiamo bisogno oggi di imitazioni straniere. Nel campo del diritto possiamo seguire la nostra via, perchè nella dottrina e nella legislazione non abbiamo bisogno di esempi da imitare. Oggi la dottrina giuridica italiana

non ha bisogno nè di quella tedesca, che si perde in piccole questioni trattate in grossi volumi, nè di quella francese che diventa sempre più vecchia. Possiamo andare avanti con la nostra dottrina, che procede agile, svelta e che si adegua alle nostre esigenze. Così anche in materia legislativa possiamo fare la nostra rivoluzione sulle nostre tradizioni senza bisogno di sapere se la parte generale del Codice delle obbligazioni debba avere una ispirazione francese o tedesca, senza contare poi che quando si parla di ispirazione tedesca, molto spesso si tratta anche in questo caso di un ritorno al diritto romano. Del resto ciò si verifica qualche volta anche col diritto inglese, giacchè anche il diritto scozzese ha qualche aria di famiglia, cioè il diritto romano.

C'è però un altro punto e cioè il principio di autorità, a cui ha fatto cenno il Guardasigilli. Questo principio è collegato all'altro del principio della libertà. Questi due termini vanno insieme. Non c'è principio di autorità senza principio di libertà, e in materia giuridica bisogna che abituiamo gli Italiani al sentimento della libertà, perchè è un sentimento di responsabilità. Non pensiamo alla libertà nel senso della libertà liberticida, cioè della licenza; ma alla coscienza consapevole di compiere quello che è giusto con animo deliberato. In tutti gli istituti che andiamo preparando, io credo che noi dobbiamo sempre tener presente questi principî. Perchè dobbiamo abituare gli Italiani ad essere, come sono sempre stati, uomini disciplinati e la coscienza di disciplina è esercizio ordinato di libertà.

Su questo punto mi permetto di insistere perchè non dobbiamo dimenticare che tanto più augusto e grande sarà il senso dell'autorità, tanto più augusto e grande è il sentimento della libertà e della giustizia.

Quando ho avuto occasione di incontrarmi con Santa Caterina - mi sia lecito in Senato di rivolgere un pensiero alla nuova Patrona d'Italia - leggendo quelle sue lettere mirabili di logica e quegli insuperabili dialoghi della Divina Provvidenza, mi son chiesto come mai quella incolta senese avesse potuto assorbire così profondamente la dottrina tomistica, pur essendo ignorante, o, se volete, una dotta ignorante. Ebbene io non ho trovata altra

spiegazione, quando, capitando nella mia città natale, che nel campo del diritto è una tipica espressione della vita italiana, ho sentito uomini incolti porre dei problemi di diritto con impeccabile precisione e svilupparli con impeccabile logica e con profondo sentimento di giustizia. Caterina visse il tomismo e la logica tomistica, lo assorbì, lo fece vita della sua vita. Così ogni italiano, anche incolto, vive nella coscienza della giustizia e del diritto, il quale, notatelo bene, resta sempre, secondo la romana visione, *ars boni et aequi*. L'equità romana è uguaglianza, non è benevolenza. L'identificazione di equità e della aristotelica *epicheia* si crea con la scolastica. Nel nostro indomato amore pel diritto si rispecchia appieno la coscienza italiana del buono e del giusto, inteso come libera coscienza di osservare una legge superiore di vita.

Ora un augurio solo io voglio fare al Guardasigilli. Che egli sappia far sì che la codificazione fascista sia degna di noi, cioè sappia rispecchiare questi sentimenti così profondi e così umani del popolo italiano. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIAMPIETRO. Credo utile e doveroso accennare brevemente alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che, per volontà del Duce e per l'energia del Ministro Grandi, è di prossima attuazione.

L'argomento è importante, perchè riguarda quell'organismo giudiziario, con il quale è amministrata la giustizia, e per il quale il Senato ha sempre mostrato il suo più vivo interessamento.

La riforma riguarda non soltanto l'organo principale, cioè la Magistratura, ma altresì quelli secondari, vale a dire i cancellieri e gli ufficiali giudiziari.

Ad essa si riannodano molti problemi di indole assai delicata, problemi i quali, evidentemente, non possono essere da me esaminati in questo momento e in questa ora, già tarda, in cui mi è consentito di parlare.

Tratterò quindi, brevemente e sinteticamente di alcuni, dei più importanti, e principalmente di quelli che si riferiscono alla magistratura, accennando brevemente agli altri,

relativi ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari. Sarò sintetico, enunciando semplicemente i principi che non ammettono discussione e restringendo questa, quando occorra, alle più indispensabili considerazioni e nei limiti più brevi che mi sono consentiti dall'ora e che sono richiesti dalle esigenze dell'importanza dell'argomento.

Di quelli riguardanti i cancellieri accennerò al concetto organico e giuridico dell'istituto del cancelliere e alle promozioni e agli scrutini.

Penso il cancelliere debba ritenersi un funzionario che coopera all'amministrazione della giustizia, compiendo la parte materiale di essa, assistendo il magistrato nelle udienze e nell'esercizio delle altre funzioni di lui, contrassegnandone la firma e procedendo agli altri atti demandatigli dalle leggi, quali il servizio statistico, quello del casellario e l'altro, importantissimo del *campione*, ossia del recupero delle spese di giustizia e delle somme, costituenti le pene pecuniarie inflitte ai condannati. Concetto codesto scolpito nella legge dell'ordinamento giudiziario del 1865, ripetuto nell'articolo 5 di quella vigente, 8 maggio 1924.

Richiamo l'attenzione del Ministro in proposito, perchè si eviti di farne un uomo di legge o di tramutare un funzionario destinato a compiere la parte materiale dell'amministrazione della giustizia in un giurista, e per dirla col sommo poeta di non

« fare re tal ch'è da Sermone ».

Per quanto riguarda poi gli scrutini e le promozioni faccio osservare che questi sono abbastanza numerosi: promozioni e scrutini dall'11° al 10° grado, dal 10° al 9°, dal 9° all'8°, dall'8° al 7° e questo con metodo comparativo. Dirò che all'uopo c'è una commissione, la commissione centrale degli scrutini, che funziona tutto l'anno. Veda l'eccellenza il Ministro Guardasigilli se non sia il caso di ridurre tanto gli scrutini quanto le forme e le modalità delle promozioni.

In quanto agli ufficiali giudiziari, non farò che un semplice accenno, il richiamo ad una disposizione imperante nel 1931 e che credo sia in vigore tuttora. In virtù di essa all'ufficiale giudiziario, condannato a pena disciplinare dalla commissione, è dato il ricorso al Ministro

guardasigilli, laddove questo stesso ricorso non è consentito al procuratore generale. quando la stessa commissione pronunzia sentenza assolutoria. Dirò solo « ab uno disce omnes » e passo ad altro argomento.

I problemi relativi alla magistratura riguardano la carriera e le promozioni. In ordine alle carriere bisogna fare un duplice esame: come deve essere costituito il sistema del grado iniziale, per quanto riflette l'esercizio delle funzioni giudiziarie, cioè se il grado debba essere unico ed obbligatorio, ovvero duplice, pretorato e aggiuntato; e più precisamente, se l'uditore debba obbligatoriamente percorrere il grado del pretorato, ovvero possa optare tanto per quello, quanto per l'altro di aggiunto giudiziario.

L'altro problema riguarda le promozioni, se cioè esse debbano aver luogo col sistema degli scrutini ovvero con l'altro del concorso e con quale modalità.

Tre premesse:

1° Tali problemi sono stati riconosciuti di suprema importanza.

2° La soluzione datane, in difformità di quella dell'ordinamento giudiziario del 1865, fu cagione di danno e di disagio alla magistratura.

3° Il ritorno all'antico con i dovuti temperamenti, è auspicabile.

Questi principî furono accolti dal Ministro Rocco nella relazione alla legge che concede al Governo la facoltà di modificare i Codici e la legge sull'ordinamento giudiziario e da voi, Eccellenza, nel discorso dell'ottobre 1939 alle Commissioni legislative per la riforma dei Codici.

Debbo premettere due altre considerazioni:

1° L'esame di concorso deve essere retto dalle stesse norme, qualora la carriera del grado iniziale sia duplice, pretorato ed aggiuntato. La norma vigente, per cui l'uditore di pretura deve dar prova di conoscenza di dottrine giuridiche da meno di quelle richieste per l'uditore di tribunale, non risponde a criteri esatti. Non è discutibile che il pretore debba conoscere tutte quelle materie giuridiche necessarie ad un magistrato, che deve compiere funzioni giudiziarie importantissime, d'indole varia e anche amministrative, funzioni certamente non inferiori a quelle del giudice, se mai

anche superiori. Anche questa è una verità quasi universalmente ammessa. Non aggiungo altro. Solo voglio riferire quello che su questo argomento fu il pensiero del compianto illustre maestro Vittorio Scialoja, Egli diceva non essere un paradosso l'affermare ch'è più facile fare una sentenza di cassazione che non una di pretore.

2° La carriera deve essere riservata esclusivamente a magistrati che l'hanno iniziata e debbano percorrerla in tutti i suoi gradi.

Quindi divieto d'ingresso in essa agli avvocati e nessun ritorno ai magistrati del Ministero di grazia e giustizia.

La ragione è evidente. Se il legislatore stabilisce le condizioni necessarie per esercitare le funzioni giudiziarie, dall'inizio al termine, evidentemente lo fa perchè ritiene che solo così il magistrato può adempierle convenientemente. Pertanto l'ingresso o il reingresso in essa, in modo diverso, importa che quelle funzioni non possano adempiersi normalmente e conseguentemente che l'uno e l'altro non possano immettersi. Quindi niente « assorbimento nei ranghi della magistratura di un certo numero di avvocati », voto espresso dalla Commissione di finanza della Camera corporativa e precedentemente da quella del 1937.

Oltre che per la ragione generale su indicata anche perchè l'abitudine di guardare i fenomeni giudiziari da parte degli avvocati è ben diversa da quella del magistrato, il che non giova certamente a ben giudicare.

Per quanto riguarda i magistrati addetti al Ministero della giustizia, sebbene essi già abbiano appartenuto alla magistratura, l'allontanamento da essa, e per parecchio tempo li ha disabituati a quelle funzioni delle quali bisogna essere sempre in esercizio per poterle esercitare convenientemente. Però sono lieto che il mio pensiero abbia il conforto della Commissione di finanza espresso nel discorso dall'illustre relatore di essa.

Passo all'esame del duplice problema:

Grado iniziale, nel quale il magistrato esercita funzioni giudiziarie, unico o duplice: pretorato, ovvero pretorato ed aggiuntato?

Come ho sostenuto nei miei precedenti discorsi, specie in quelli degli anni 1932, 38, 39 ripeto essere preferibile il sistema del duplice grado:

1° Perchè la istituzione dell'unico grado obbligatorio, fatta con la legge del 1890, ebbe breve durata. Abolita nel 1907 con quella Orlando, non fu reintrodotta, tranne che nel 1936, ma in modo diverso, facendosi del pretorato un corpo a sè, avulso da quello della magistratura. La riforma, è ammesso da tutti, non ha fatto buona prova.

2° Perchè contro la unicità del grado è la obbligatorietà del pretorato si è manifestata quasi tutta la voce delle fonti legislative: relazioni Rocco su la legge del 1925 su menzionata; della Camera, relatore Di Marzo, del Senatore d'Amelio, specie sul progetto di legge del 1936 suddetto. In esse sono ampiamente enunciati e dimostrati gli inconvenienti derivanti dall'obbligatorietà per i magistrati di percorrere il grado di pretore. Non posso fare a meno di riportare un brano della Relazione Rocco:

« Col riunire tutti i magistrati in un unico numerosissimo ruolo si finì col rendere la carriera lentissima perchè nel solo grado di pretore, quando non si superava l'esame di merito, distinto, che pochissimi tentavano, si rimaneva per non meno di un decennio.

« Si credè così nella classe dei pretori un'altra specie di disagio morale e questo di necessità comune a tutti i giovani magistrati, che dovevano passare per la pretura affrontando il disagio di sedi piccole e lontane e ivi permanendo per lunghi anni, giungendo così nei tribunali stanchi e spesso sfiduciati.

« Non si può negare, malgrado le critiche mosse in proposito nell'altro ramo del Parlamento, in contrasto per altro col consenso unanime della Commissione, che il metodo più radicale ma più risolutivo sarebbe pur sempre quello di tornare alla legge fondamentale del 1866 che con saggio criterio distingueva la carriera inferiore della magistratura (pretori) dalla carriera superiore (giudice, di tribunale, di appello e di cassazione).

« È da vedere pertanto se non convenga ritornarvi coi necessari temperamenti e adattamenti fra cui in prima linea dovrebbe essere un buon trattamento economico dei pretori sì da conferire sufficiente attrattiva anche alla carriera delle preture ».

3° Perchè l'obbligo di esercitare le funzioni pretorie in sedi rurali, e talune disagiate,

non incontra il favore dei giovani magistrati, i quali vogliono vivere nelle altre importanti, se non nelle maggiori del Regno.

4° Perchè il pretorato richiede in chi lo esercita il più vivo interessamento alle delicate funzioni. Se la magistratura è un sacerdozio, quello è il sommo sacerdozio. Questa affezione all'adempimento di esse si ha quando le funzioni si esercitano di buona, non di mala-voglia. Non si fa violenza al sentimento della natura, per cui l'atto compiuto con l'adesione della nostra volontà può arrivare fino all'eroismo laddove quello che si è costretti a compiere di mala voglia è torpido, negligente se non anche peggioro.

D'altra parte la non obbligatorietà del grado non importa che il magistrato ascenda a quelli superiori, senza avere acquistato quelle doti d'ogni genere, e specialmente quella del carattere che si acquistano nel pretorato. Quella scuola non deve essere da nessuno trascurata. Questo potrà ottenersi stabilendo che l'uditore che aspira alla carriera dell'aggiuntato compia prima della promozione il tirocinio di pretore, esercitandone almeno per un biennio, obbligatoriamente, le funzioni.

Quindi, duplice grado: pretorato e aggiuntato. Tutti i magistrati debbono esercitare le funzioni pretorie: per un breve periodo, quelli che vogliono percorrere la carriera dell'aggiuntato.

Vengo alla seconda parte del problema della carriera.

Gradi superiori: carriera unica, o separata, della magistratura giudicante e della requirente? Graduatoria unica o separata?

Come ho sempre sostenuto, credo debba accogliersi il sistema della graduatoria separata e distinta.

Eccone brevemente le ragioni:

1° La fusione delle carriere risponde ad una ragione d'interesse economico, non a bisogni della funzione giudiziaria e al suo più perfetto esercizio.

La legge del 1890 che la introdusse nel nostro sistema fu determinata appunto da codesto principio.

Ecco il brano della relazione del progetto di legge, in cui esso è espresso.

« Per il ben diverso numero di posti che in ciascun grado appartengono al ramo giudicante

e al requirente le carriere pur rimanendo parallele non procedono con la stessa misura di tempo, ma con grandi disuguaglianze nei rispettivi avanzamenti di categoria e di grado. Essendo 1014 i giudici e soli 198 i sostituti procuratori del Re, accade che due nominati contemporaneamente, uno al posto di giudice e uno a quello del sostituto, tenendo conto della media delle vacanze annuali o del procedimento ordinario della carriera, il secondo raggiunge la 1^a categoria quattro anni prima di quello che la raggiunga il giudice e può aspirare al posto di procuratore del Re in capo ad altri due o tre anni, mentre il giudice non raggiunge che rare volte per ragioni di merito la promozione al grado di vice presidente prima di dieci anni o, in condizioni ordinarie, gli tocca aspettare alcuni anni di più. Viceversa di fronte al limitato numero dei posti di Procuratore generale d'appello (116) o al maggior numero di consiglieri (493) è naturale che i procuratori del Re debbano aspettare la promozione parecchi anni di più che i presidenti del tribunale. Se questa vicenda può parere un mezzo equo che valga a ristabilire un certo equilibrio fra le due carriere non solo le proporzioni scompaiono ancora una volta nei gradi superiori, ma ciò che è grave le disparità di trattamento si accentuano senza alcun rimedio specialmente in quei passaggi dalla carriera del Pubblico Ministero a quella del magistrato giudicante. *Ad eliminare i suddetti danni ed a conseguire i vantaggi di più frequenti passaggi dall'una all'altra carriera l'articolo 15 provvede* ».

Ora è evidente che una legge che regola il funzionamento di organi importanti della magistratura, non in relazione ad esso e per il migliore rendimento della funzione giudiziaria, si bene per regolare i vantaggi economici dei magistrati, è una legge che manifesta l'errore della norma che statuisce la fusione delle due carriere.

Nessuna amministrazione provvede al funzionamento degli organi per ragioni estranee ad esso e per migliorare le condizioni economiche dei funzionari. Nelle leggi militari furono proposti provvedimenti a questo ultimo fine quali, ad esempio, quello delle vacanze obbligatorie, ma per il conseguimento di esso non furono gli ufficiali trasferiti o promossi da una ad altra arma di diverse specialità.

Il secondo problema riguarda le promozioni.

In ordine a questo io non ho niente da dire dato il vostro pensiero, Eccellenza, manifestato, così cortesemente nella risposta alla mia interrogazione. Abolire il concorso è ristabilire lo scrutinio, come mezzo di accertamento del merito. Con esso, si otterrà quella selezione che voi sapientemente avete dello operarsi in base al merito del magistrato non ad un vuoto dottrinarismo di incerto accertamento.

Dirò solo che il concorso non per la cassazione, ma come mezzo di promozione al grado superiore, possa essere accolto limitatamente ad una minima percentuale dei posti vacanti di tribunale. Esso dovrebbe essere fondato sull'esame scritto ed orale — una specie più attenuata di quello della legge Zanardelli.

Si darebbe così modo ai magistrati che veramente eccellono di veder premiato il loro merito di gran lunga superiore al comune e si avrebbe una riserva di ottimi magistrati per i posti direttivi. D'altra parte la promozione per merito realmente accertato non turberebbe la tranquillità di animo della magistratura.

Eccellentissimo Ministro, voi avete detto con molto accorgimento e molto sapientemente che « il problema essenziale più che di leggi è un problema di uomini, è un problema di mezzi, cioè della quantità, della qualità, del trattamento, del prestigio di coloro che formano gli uffici giudiziari, e in sommo grado dei mezzi tecnici dei quali tali uffici sono dotati »

Ed avete aggiunto:

« Il più perfetto ed ideale ordinamento che prescindendo dalla qualità degli uomini e dalla quantità dei mezzi è comunque destinato a rimanere lettera morta ed è in definitiva forse più dannoso che utile ai fini dell'amministrazione della giustizia ».

Divido pienamente questo vostro giudizio. Per una parte ne dissento, circa l'inscindibilità del problema, la separazione del problema della qualità degli uomini dalla quantità dei mezzi. Io penso che la temporanea impossibilità di risolvere quest'ultimo non importi l'impossibilità di provvedere per l'altro. No. L'ora della riforma è suonata, ogni indugio nasconde nel suo grembo grande pericolo. Ogni sofferenza può essere sopportata, non a lungo l'ingiustizia di norme che ledono l'interesse

economico e morale del magistrato. Dopo venti e più anni da che ne fu riconosciuta la necessità e constatato il danno, che da esse deriva, non è consentito un ulteriore rimando.

Tutto è propizio del resto perchè essa sia fatta.

L'accompagna la fede, la grande ausiliaria di ogni prospero e felice evento. La fede che la magistratura in voi ripone, dalla bontà del vostro animo, dalla sapienza del vostro reggimento, dalla energia della vostra opera, dalla rettitudine dei vostri intenti in essa trasfusa e radicata.

L'assiste la saldezza dei suoi propositi nello adempiere il proprio dovere.

La sua storia ne fa testimonianza, la sua opera diuturna ne è la dimostrazione.

Nei ricordi dei miei primi anni di vita giudiziaria è vivo quello dei sacrifici dalla modestia del miserabile stipendio imposti ai pretori, agli aggiunti giudiziari, ai cancellieri, che furono sostenuti con animo tranquillo, nella più perfetta osservanza del dovere.

Ed è infisso nella mia mente l'altro del procuratore di Roma assunto poi ai più alti fastigi della carriera, membro di questo illustre consesso, che ai funzionari del suo ufficio viventi nella più grande ristrettezza dispensava anonimamente buona parte del suo stipendio.

La magistratura, quale che sia il suo trattamento economico, quali che siano i mezzi tecnici a sua disposizione e quali le sedi nei quali amministra giustizia, compirà sempre virilmente e sapientemente la propria funzione, perchè, onusta di gloria, fiera delle sue nobili tradizioni, conscia della sua altissima funzione, ha scritto nella propria bandiera il motto fatidico: « malo mori quam foedari », piuttosto la morte che il disonore. E se, scoccata l'ora segnata dai fati alla grandezza imperiale d'Italia, per il comandamento del Duce suonerà la squilla della diana di guerra, la magistratura manderà i suoi giovani figli i quali, emulando le virtù dei loro predecessori nella grande guerra mondiale, combattendo fortemente ed eroicamente per mare, per terra e in cielo, aggiungeranno altre medaglie d'oro e nuove gemme al diadema splendente che cinge il crine della loro augusta genitrice. (*Applausi*).

GISMONDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GISMONDI. Farò brevi dichiarazioni, non soltanto per l'ora tarda e per il timore di abusare della pazienza e della benevolenza del Senato, ma anche e soprattutto perchè con la risposta data ieri (dopo che io mi era iscritto a parlare sulla discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia) dal Guardasigilli — risposta chiara, precisa, tranquillizzante sotto tutti i riflessi — all'interrogazione del camerata senatore Giampietro, posso considerare come superato l'argomento per il quale mi ero iscritto a parlare: vale a dire quello del regolamento della carriera giudiziaria e delle promozioni dei magistrati, specialmente negli alti gradi. Infatti la risposta del Guardasigilli non è stata solo nel senso di assicurare che il sistema dei concorsi — tormento e disagio ormai più che decennale per la massima parte della magistratura — sarebbe stato soppresso, ma ha dato in genere assicurazione che il regolamento della carriera giudiziaria sarà tale per cui si terrà conto del merito e non della sola anzianità (e finchè vi sarà una carriera non potrà essere altrimenti) con criterio più razionale. Quindi a me non resta che rendere grazie all'onorevole Guardasigilli di queste sue assicurazioni, così, come la Magistratura, tutta la Magistratura, vuole certamente rendergli grazie dell'atto con il quale egli ha iniziato tanto luminosamente la sua attività di Ministro della giustizia, facendo in modo che in una forma assai alta e nobile la Magistratura italiana potesse riaffermare personalmente la sua profonda devozione al Duce, e assicurargli che saranno sempre applicate con fede e lealtà le leggi del Regime.

Non mi indugierò, dunque, sui vari e complessi problemi della Magistratura e del regolamento della carriera: perchè l'esame soltanto di ciascuno di essi non potrebbe essere esaurito nei dieci minuti di tempo che mi sono proposto di parlare.

Dirò solo di confidare che la sapienza del Ministro Guardasigilli ci darà un ordinamento giudiziario che risolva, nel senso generalmente desiderato, taluni dei problemi stessi, quali, ad esempio, la eliminazione di una distinta carriera per la Magistratura collegiale e quella dei pretori. Ritengo piuttosto necessario che la posizione e la funzione del pretore, che

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 8 MAGGIO 1940—XVIII

è il magistrato più vicino al popolo, siano elevate. Del pari penso che il nuovo ordinamento potrà accogliere la proposta, della quale ho visto fare cenno nella lucida, sobria e diligente relazione del camerata Facchinetti e che è stata testè propugnata dal senatore Giampietro, di ripristinare la distinzione fra carriera del pubblico ministero e carriera giudicante, distinzione che trae motivo anche dal concetto di specializzazione sul quale si è tanto insistito sotto altri riflessi e forse non sempre a proposito. E ciò per impedire il verificarsi di quell'inconveniente che si è constatato da quando fu attuato il ruolo unico del pubblico ministero e della magistratura giudicante, e cioè l'abbandono e il ritorno all'una e all'altro più per esigenze di carriera che per obbiettive necessità di servizio.

Penso infine che verrà pienamente esaudito il voto di tutti gli Italiani, di avere (senza che questo mio pensiero possa comunque menomare il valore e il merito dei magistrati in atto) una riforma la quale renda l'ordinamento giudiziario conforme allo stile fascista, in coerenza alle maggiori esigenze della giustizia nella nuova Italia imperiale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale riservando facoltà di parlare al relatore e al ministro.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

Venerdì 10 corrente alle 9,30, riunione pubblica con il seguente ordine del giorno.

I. Seguito della Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (628). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX

(629). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (630). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (633). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (627). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (673). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (678). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (671). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (670). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (669). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (675). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle fi-

LEGISLATURA XXX - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 8 MAGGIO 1940-XVIII

nanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (677). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno

1941-XIX (674). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

La riunione termina alle ore 13,30.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio del Resoconto

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XVI^a RIUNIONE

VENERDÌ 10 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag.	461
Disegni di legge:		
(Seguito della discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (628). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).		462
GRANDI, ministro di grazia e giustizia		462
Ringraziamenti		461

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

VICINI MARCO ARTURO, segretario. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

Sono stati accordati i seguenti congedi ai senatori: Agostini per giorni 10; Aldi Mai per giorni 8; Baslini per giorni 8; Beneduce per giorni 2; Beretta per giorni 8; Borromeo d'Adda per giorni 2; Bouvier per giorni 10;

Discussioni, f. 63

Brezzi per giorni 1; Burgo per giorni 1; Campili per giorni 8; Campioni per giorni 10; Cattaneo della Volta per giorni 2; Cimati per giorni 10; D'Achiardi per giorni 10; De Capitani per giorni 1; Dentice di Accadia per giorni 4; Fagiolari per giorni 1; Galli per giorni 4; Gaslini per giorni 2; Gerenicca per giorni 4; Giovara per giorni 1; Guidotti per giorni 1; Larcher per giorni 2; Lissia per giorni 1; Marozzi per giorni 8; Miari de Cumanì per giorni 2; Milani per giorni 1; Morelli per giorni 1; Morgagni per giorni 8; Morpurgo per giorni 10; Mori per giorni 8; Oriolo per giorni 2; Peglion per giorni 2; Poss per giorni 2; Porro per giorni 8; Rebuà per giorni 2; Renda per giorni 3; Segrè Sartorio per giorni 10; Serpieri per giorni 2; Spezzotti per giorni 4; Tassoni per giorni 8; Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, per giorni 1; Vacca Maggiolini per giorni 10; Velani per giorni 1; Venino per giorni 1; Volpi per giorni 8; Vinassa de Regny per giorni 2.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dalla famiglia del compianto senatore Nicastro ho ricevuto la seguente lettera:

« Viareggio 24 gennaio 1940-XVIII.

« Eccellenza,

« A nome della famiglia Vi giungano i sentimenti di gratitudine per le Vostre nobili parole rivolte alla memoria del senatore Gustavo Nicastro.

« Sono sempre stato testimone che Marina e Senato formavano la somma di ideali della sua vita di soldato e cittadino.

« Devotissimo Ugo Nicastro
« Contrammiraglio R. N. ».

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (628). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Facchinetti.

FACCHINETTI, relatore. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Camerati Senatori, la rassegna organica che l'illustre relatore senatore Facchinetti, conoscitore profondo dei problemi giudiziari anche per la sua lunga esperienza di alto Magistrato, ha fatto dell'attività del Ministero della giustizia, agevola assai il mio compito. Ringrazio il senatore Facchinetti ed insieme con lui i senatori Cogliolo, Sarrocchi, Gatti, Loffredo, Giampietro e Gismondi i quali sono intervenuti nella discussione dimostrando ancora una volta con quanto interesse e dottrina il Senato segua i problemi del Dicastero che ho l'onore di dirigere, nei due settori della legislazione e dell'Amministrazione della giustizia.

La vastità della materia e l'importanza dei problemi alla cui soluzione si sta attendendo rendono difficile, se non impossibile, trattare in questo momento ciascuno di essi con l'ampiezza desiderata e necessaria. Mi limiterò quindi a chiarire alcuni punti di più attuale interesse, riferendomi anche ai discorsi pronunciati nell'altra Assemblea dai consiglieri nazionali Paolini, Fani, De Marsico, Salerno e Fodale.

Il Senato mi consenta di rivolgere prima un cameratesco saluto al mio predecessore Arrigo Solmi, che per quasi cinque anni ha diretto con competenza, passione e dottrina il Ministero della giustizia dove la sua opera ha lasciato una traccia non dimenticata (*Applausi*).

La Rivoluzione e la Legge. — I senatori Facchinetti, Gatti e Sarrocchi e i consiglieri nazionali Paolini e De Marsico hanno rivolto il loro competente esame su un problema che interessa direttamente l'opera del Ministro Guardasigilli e cioè il problema del coordinamento, della revisione formale delle Leggi e in genere della necessità di una migliore formulazione dei provvedimenti legislativi.

È questo un tema che ricorre ogni anno nelle discussioni del bilancio del Ministero della giustizia; ciò è indice della sua delicatezza, della sua importanza ed anche delle ovvie difficoltà che esso importa.

Allorchè si parla dell'attività legislativa ricorre con frequenza il lamento che le leggi sono malfatte, troppe ed affrettate, e debbono subire spesso modificazioni e riforme.

Il rilievo non è in qualche caso privo di fondamento, ma esso pecca di una generalizzazione soverchia. Spesso infatti si attribuisce a difetto di tecnica legislativa quello che è soltanto un diverso apprezzamento sul merito delle disposizioni. Quando una legge non piace si dice volentieri che essa è fatta tecnicamente male. In genere dicono male delle leggi anche quelli che vorrebbero sostituirsi a coloro cui spetta il compito di farle.

Quando si consideri la vastità delle attribuzioni che lo Stato fascista ha assunto intervenendo in ogni settore dell'attività sociale ed economica del Paese, la complessità dei problemi che il Legislatore è chiamato a risolvere in periodi ormai pressochè costanti di turbamenti economici di ordine interno ed

internazionale, e questa complessità si metta in relazione collo stato di urgenza che spesso richiede un intervento statale per dare una disciplina, sia pure provvisoria, a problemi nuovi spesso non ancora delineati nella loro integrità, sarà più facile rendersi conto come non sia sempre possibile ottenere un coordinamento perfetto e come per necessità i mutamenti debbano essere frequenti.

A coloro che si lamentano delle « troppe leggi » giova ricordare che questa ansia di legiferare è proprio uno dei titoli di maggiore onore della Rivoluzione delle Camicie Nere, e costituisce il primato e l'originalità inconfondibile di essa rispetto a tutte le altre rivoluzioni passate e contemporanee.

Presso altri popoli che non hanno del nostro l'innato equilibrio e la tradizione millenaria di Roma, le grandi rivoluzioni hanno potuto e possono ostentare il dispregio per la legalità e mostrarsi insofferenti di ogni vincolo che viene dal rispetto della legge.

La forza della Rivoluzione Fascista avrebbe ben potuto distruggere di un colpo tutto il passato, ma il Duce non volle spezzato il nesso tra la nostra tradizione giuridica e la nuova legislazione rivoluzionaria. In luogo di uccidere il passato Mussolini impose a questo di rinnovarsi e di ringiovanire. La Rivoluzione del Fascio Littorio è stata ed è la Rivoluzione della legge. Nella legge essa ha trovato e troverà sempre la sua base e la sua forza. Di essa può ben dirsi quello che fu detto della Costituzione Augustea: permanente e legale. (*Approvazioni*).

Ma le leggi debbono seguire necessariamente la Rivoluzione che cammina. La creazione dello Stato corporativo costituisce il risultato di una attività legislativa che dura ininterrotta da quindici anni. Si è così collaudato attraverso l'esperienza la bontà delle nuove istituzioni, procedendo incessantemente al perfezionamento delle leggi nuove e alla graduale trasformazione di quelle antiche.

Da tutto ciò deriva necessariamente una legislazione abbondante, la quale non può essere in ogni suo particolare perfetta e tanto meno può essere stabile. Le molte leggi portano alla necessità di fare tutto quanto è possibile perchè esse siano redatte nel modo migliore.

Il compito di sorvegliare sulla redazione delle leggi e sul coordinamento di queste con la legislazione generale è compito normale del Ministro Guardasigilli, e io posso dichiarare al Senato che, seguendo gli ordini precisi e rigorosi che il Duce mi ha impartito, nulla viene tralasciato perchè, nei limiti del possibile, tale scopo venga raggiunto. Ho in questo, come in altri campi, l'efficace collaborazione di giuristi e magistrati dell'Ufficio legislativo, che in accoglimento dei voti ripetutamente espressi nel Senato e nella Camera è stato di recente riorganizzato.

Questa funzione del Guardasigilli è contenuta tuttavia entro certi limiti. Essa si esercita preventivamente in sede di Consiglio dei Ministri e successivamente mediante il « visto » prima della pubblicazione dell'atto. Ma anche così limitata quest'opera di revisione formale non è priva di efficacia, e ciò è dovuto allo spirito di franca e assidua collaborazione che anima tutte le Amministrazioni nella comune attività legislativa.

L'azione del Ministero della giustizia è, per quanto riguarda il controllo di legittimità sui decreti, validamente affiancata da quella della Magistratura della Corte dei conti la quale adempie il suo alto compito con spirito di cordialità, di comprensione e in pari tempo di vigile ed efficace fermezza.

Il senatore Sarrocchi ha giustamente rilevato l'inconveniente derivante dal fatto che, mentre per le leggi e pei decreti è prevista la funzione del « visto », nessun controllo esiste da parte del Guardasigilli per i contratti collettivi, ed ha citato casi di contratti collettivi che non sono in armonia colle leggi generali dello Stato.

Desidero assicurare il senatore Sarrocchi che l'importante problema è in questo momento oggetto del più attento esame, non soltanto nel suo aspetto generale bensì anche agli effetti del caso particolare da lui così autorevolmente segnalato.

La nuova funzione delle Assemblee legislative. — Ma l'apporto più importante all'opera di perfezionamento tecnico delle leggi viene dato oggi, e sarà dato sempre più, dal Senato e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Dopo esattamente un anno dalla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

e dal nuovo Ordinamento del Senato, bisogna riconoscere che questa così importante riforma ha già dato risultati positivi e favorevoli.

Si può a buon diritto affermare che per la prima volta nella storia del Regno le Assemblee Legislative sono chiamate a collaborare effettivamente e direttamente col Governo alla opera importante e delicata della formazione delle leggi. (*Applausi*). L'Italia è il solo paese del mondo il quale abbia un Parlamento che funzioni. Ciò può apparire paradossale, ma è la verità. (*Applausi*).

L'opera svolta dalle Commissioni legislative è stata in ogni momento e occasione pronta, costruttiva ed efficace.

Alle riunioni delle Commissioni legislative partecipano i componenti del Governo e ciò permette di attivare da un lato opportuni contatti e scambi di idee, dall'altro conferisce speditezza e completezza all'esame dei provvedimenti legislativi, potendo ottenersi soluzioni e decisioni immediate circa emendamenti e miglioramenti di cui si manifesti la convenienza nel corso della discussione.

Nelle passate legislature l'opera del Senato e della Camera consisteva quasi completamente, come voi ricordate, nella convalida di decreti-legge. Durante le ultime quattro legislature si è avuto infatti sul totale dei disegni di legge discussi una percentuale di conversioni in legge che è andata crescendo dal 70 per cento nel 1923, al 77 per cento nel 1929 fino a raggiungere l'88 per cento nella passata legislatura.

Nell'attuale legislatura e fino allo scorso mese di dicembre soltanto il 13 per cento dell'ammontare complessivo dei provvedimenti è stato portato all'esame delle Assemblee legislative sotto forma di decreti-legge e tale percentuale è dovuta alle circostanze eccezionali in cui si è venuto a trovare il nostro Paese di fronte agli avvenimenti internazionali dello scorso settembre. Dal 1° dicembre al 1° marzo la percentuale del 13 per cento è stata ridotta alla misura assolutamente esigua del 3 per cento, e recentemente, dal 1° di marzo ad oggi, al 0 per cento addirittura; ciò in seguito a rigorose disposizioni del Duce e al Suo personale e diretto controllo su tutti i provvedimenti da emanarsi. (*Applausi*).

Il numero dei provvedimenti discussi ed

approvati durante questi primi dodici mesi dal Senato e dalla Camera ha già raggiunto la cifra imponente di 704, di cui ben duecento discussi e approvati in uno spazio di tempo inferiore a cinque giorni dalla data di presentazione e molti nello stesso giorno della loro presentazione. Le delegazioni legislative sono state contenute in ridottissimi e ben giustificati confini; la elaborazione tecnica delle norme notevolmente migliorata; la legislazione speciale, pur soddisfacendo a particolari esigenze, è stata sempre più inquadrata nelle direttive dell'ordinamento giuridico generale.

Tutto ciò dimostra, camerati Senatori, con quanta cura, rapidità ed efficacia il Senato e la Camera esercitano ora il loro compito di collaborazione col Governo, e come sia da considerarsi oggi anacronistica l'idea di far intervenire altri organi amministrativi nella elaborazione delle leggi, il che non mancherebbe di sollevare delicati problemi di ordine costituzionale determinando in pratica ritardi e complicazioni nel funzionamento già complesso del meccanismo legislativo. (*Approvazioni*).

La Rivoluzione fascista ha creato nuovi organi dello Stato ai quali dovranno essere attribuite funzioni più importanti e più vaste. Questi organi sono le Corporazioni. Una diretta collaborazione tra Governo, Assemblee Legislative e Corporazioni si renderà sempre più opportuna e costituirà un ulteriore perfezionamento dell'attività legislativa dello Stato Fascista e Corporativo.

Il cantiere dei nuovi Codici. — Passo ora alla riforma dei Codici di cui hanno trattato con discorsi densi di esperienza e di dottrina i senatori Gatti, Loffredo, Cogliolo e i consiglieri nazionali Paolini, De Marsico, Fani, Salerno e Fodale.

È questo un problema che per la sua complessità, per i suoi riflessi e per le sue conseguenze di ordine politico e giuridico, come pure per le sue ovvie difficoltà, richiederebbe da parte mia un esame dettagliato ed in limiti assai più vasti di quello che lo consenta l'attuale discussione.

Davanti alla Commissione del Senato e della Camera in data 16 ottobre scorso e nel Rapporto tenuto dal Duce ai Giuristi in data 31 gennaio u. s. a Palazzo Venezia, ho avuto

occasione di esporre con ampiezza il programma del lavoro, oggi già in parte compiuto, nonchè le direttive di ordine generale sulle quali dovrà compiersi l'opera della Codificazione fascista.

Non ripeterò quindi quanto ho già detto, ma desidero, dopo nove mesi di lavoro da parte mia e dei miei collaboratori, assicurare il Senato che la consegna datami dal Duce quando Egli volle chiamarmi a dirigere questo Dicastero sarà eseguita.

Ciò è dovuto non soltanto al nuovo sistema e al nuovo metodo di lavoro instaurati, in base ai quali si sono potute evitare le dispersioni e raggiungere unità e organicità d'indirizzo, ma soprattutto alla passione con cui tutti indistintamente, nelle Assemblee Legislative, nelle nostre Università, nella Magistratura e nel Foro, nelle Amministrazioni, nelle Corporazioni, si sono messi al lavoro e stanno lavorando con prudenza e sapienza pari all'entusiasmo, per dare finalmente a quest'opera ventennale dei Codici un ritmo di concretezza definitivo.

A questi eminenti collaboratori in un'opera legislativa così delicata e fondamentale, tra cui figurano tanti illustri rappresentanti della nostra gloriosa scuola universitaria, il Duce ha già rivolto il Suo alto elogio. A tutti questi miei compagni di lavoro, tra cui primo il Sottosegretario di Stato Antonio Putzolu, io desidero rivolgere il mio personale ringraziamento: particolarmente alla Commissione del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e al suo illustre Presidente senatore Mariano d'Amelio, col quale sono in contatto assiduo e quotidiano e il cui prezioso consiglio non mi è mai mancato.

Entro l'anno solare 1940 saranno dunque promulgati e pubblicati l'intero Codice civile e il Codice di procedura civile. A questi faranno seguito, nei termini che il Duce vorrà fissare, il Codice della navigazione e il Codice di commercio. Due comitati, sotto la sapiente direzione il primo del senatore professore Antonio Scialoja, il secondo del consigliere nazionale prof. Alberto Asquini, stanno approntando per questi due Codici i progetti definitivi che saranno presentati al Duce e quindi trasmessi, per il prescritto esame, alla Commissione delle Assemblee Legislative.

Del Codice civile, il Libro primo sulla Famiglia fu per opera del mio predecessore senatore Solmi pubblicato il 1° gennaio 1939-XVII e andò in vigore il 1° luglio 1939-XVII. Il Libro sulle Successioni è stato pubblicato il XXVIII Ottobre u. s. ed è già in vigore dal XXI aprile u. s. insieme colle norme transitorie di attuazione sulle quali ho voluto richiedere pure il parere della Commissione del Senato e della Camera. Il Libro sulla Proprietà e sui Diritti Reali è in questo momento oggetto di approfondito esame da parte della Commissione delle Assemblee Legislative, mentre un Comitato di giuristi e di studiosi, sotto la direzione di un eminente scienziato, il professore Filippo Vassalli della Regia Università di Roma, sta predisponendo gli elementi necessari per la compilazione da parte del Ministro Guardasigilli del testo legislativo.

Un altro Comitato, sotto la direzione di un alto magistrato presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Andrea Ferrara, ha ultimato gli studi per il nuovo progetto del Libro sulle Obbligazioni e sui Contratti. Tale nuovo progetto è stato già da me rimesso al Senato e alla Camera il 30 aprile u. s.

Non si lavora con fretta ma più intensamente. — Di mano in mano che le varie parti della Riforma staranno per essere ultimate riferirò al Senato con ampiezza intorno a ciascuna di esse.

Per ora ho voluto precisare delle date. Tale precisazione non è forse inopportuna dopo aver riletto con interesse i resoconti delle discussioni che hanno avuto luogo dinanzi al Senato dall'anno 1924 in poi, nelle quali la Riforma dei Codici è stata annunciata con tenace ottimismo come imminente. Diciassette anni sono passati, di studi preliminari, di progetti, di controprogetti, di consultazioni, di meditazioni: una massa imponente e preziosa di lavoro al quale hanno contribuito i maggiori giureconsulti italiani. È vano oggi ricercare le ragioni per cui questo lavoro ha proceduto con tanta, e fino soltanto ad un certo punto comprensibile lentezza. Sta di fatto che mentre da noi si esitava e si rimandavano le decisioni nell'intento lodevole di formulazioni migliori, intese a conciliare opinioni differenti di scuole o diverse tendenze

scientifiche, altri Paesi adottavano come leggi proprie i nostri progetti.

Il Senato non deve credere tuttavia che in quest'opera finale, nella quale si raccoglie e si riassume il lavoro ponderoso e fecondo di parecchi decenni, all'inconveniente dell'eccessiva lentezza si sia sostituito quello, certamente più nocivo, di una fretta eccessiva.

La sostanza del lavoro non è mutata. Di quest'ultimo sono mutati invece, e necessariamente, l'organizzazione e il metodo. Non si lavora con fretta, ma soltanto con più intensità e simultaneamente su tutti i settori della riforma legislativa.

A questi settori sono stati assegnati uomini preparati per la specializzazione dei loro studi e per la loro particolare esperienza. Ciò permette di avere in ogni momento, di mano in mano che il lavoro procede, un quadro completo della complessa riforma, e consente altresì di risolvere tempestivamente le inevitabili questioni di interferenza tra i diversi Codici e tra le diverse parti di un Codice, questioni che altrimenti, come si è già verificato, potrebbero avere soluzioni unilaterali ed anche contrastanti.

Questo inconveniente della pubblicazione a pezzi separati del nuovo Codice civile, sul quale si è così opportunamente soffermato il senatore Gatti, è stato rilevato anche durante precedenti discussioni in questa Assemblea. Sono assolutamente convinto della giustezza di questi rilievi e desidero assicurare il Senato che la promulgazione degli ultimi libri del Codice civile avrà luogo contemporaneamente e così pure avverrà per il Codice di commercio e per il Codice di navigazione che hanno tra loro punti di evidente connessione.

Non appena ultimata la Riforma e prima che i nuovi Codici vadano in vigore sarà necessario inoltre addivenire, come del resto è già preveduto nella legge di delega e nel decreto di approvazione dei Libri primo e secondo del Codice civile, ad un coordinamento generale di tutte le norme, in modo che il testo definitivo che ne risulterà rappresenti, dal lato formale e da quello sostanziale, un'opera attuata su chiare ed univoche direttive organiche e sistematiche.

I nuovi Codici saranno i Codici del nostro tempo fascista, ma è superfluo affermare che

tutti gli istituti della nostra tradizione romana e italiana saranno non soltanto mantenuti bensì consolidati e rafforzati nei Codici Mussoliniani.

Una Rivoluzione misura la propria forza non soltanto nel fissare nuovi principî e nuove ideologie ma altresì nel richiamare a più rigogliosa vita quelle leggi dei padri che la tradizione e l'esperienza hanno dimostrato vitali e aderenti al costume e allo spirito del popolo. (*Vivi applausi*).

Il Codice di procedura civile. — Sul Codice di procedura civile si sono trattenuti con particolare ampiezza il senatore Loffredo e i consiglieri nazionali De Marsico, Fani, Salerno e Fodale.

Il Senato conosce perfettamente i precedenti della riforma.

Dichiarata la più urgente di tutte e annunciata dall'Augusta parola della Corona sin dall'inizio della ventisettesima legislatura, la riforma del Codice di procedura civile ha di fatto atteso per oltre tre lustri il suo compimento.

Sono parimenti note le ragioni per cui l'attuale Codice di procedura civile in vigore dal 1865 non risponde più, per l'eccessivo formalismo e per il clima storico e politico in cui esso venne concepito e attuato, alle moderne esigenze della giustizia civile. Tali esigenze impongono una radicale e coraggiosa modificazione dei nostri istituti processuali. Tutto ciò è stato oggetto per lunghi anni di interessanti discussioni in questa Assemblea, alle quali hanno contribuito indistintamente i miei predecessori Oviglio, Rocco, De Francischi, Solmi.

Il Codice del 1865, modellato sul Codice francese del 1806, compilato a sua volta sulle ordinanze del periodo monarchico in Francia del 1667 — per cui taluno ha potuto dire che il Codice dei Re di Francia regge da tre quarti di secolo il processo civile nella terra del pretore romano — fu inteso precipuamente a risolvere una urgente necessità di ordine politico e unitario, e cioè una legislazione processuale uniforme per tutto il territorio del Regno.

Fu un'opera di sapienza politica più che legislativa e giuridica, e fu diretta a garantire, più che il fine della giustizia sostanziale, l'individualismo allora dominante nel Diritto.

Le imperfezioni di questo Codice furono subito avvertite. Infatti dal 1868 in poi si è avuta una serie interminabile di progetti, a cominciare da quello del deputato Cartucci nel 1868, del Mancini nel 1877, del Conforti nel 1878, del Taiani nel 1879, del Villa nel 1880, del Ferraris nel 1891, del Bonacci nel 1893, del Gianturco nel 1897 e 1900. Quest'ultimo divenne finalmente la legge del 31 marzo 1901, la quale, come tutti sanno, non raggiunse gli scopi che si proponeva perchè fatta al di fuori di un riordinamento organico di tutto il processo civile. Vi furono quindi il progetto Orlando nel 1909, la legge Finocchiaro-Aprile del 1913, il progetto Chiovenda del 1919, il progetto Mortara del 1920, il progetto Rocco, dovuto al prof. Francesco Carnelutti, del 1926, il progetto De Francisci, dovuto al prof. Enrico Redenti, nel 1934, ed infine il progetto del mio predecessore Solmi nel 1937. Tale progetto, dopo essere stato oggetto dell'esame degli organi consultivi e di successive modificazioni, veniva nel gennaio 1939 presentato alla Commissione delle Assemblee Legislative.

A questo punto io ho trovato la riforma del nostro Codice processuale quando nel luglio dello scorso anno ho assunto la direzione del Dicastero della Giustizia.

Sedici progetti e quaranta leggi parziali. — In settantacinque anni si sono dunque avuti ben *sedici* progetti di riforma processuale di cui nessuno portato a compimento, e ben *quaranta* leggi parziali dirette a modificare ora questo ora quello degli istituti del Codice.

Tutto ciò dimostra da una parte la generale insoddisfazione per la legge vigente, dall'altra le difficoltà particolarmente di natura politica le quali ostacolavano una riforma che la scienza giuridica, la magistratura, il foro e soprattutto i cittadini unanimemente domandavano.

Mentre in Italia si compilavano e si discutevano progetti destinati a rimanere tali, tutti i maggiori Stati europei procedevano a riforme radicali e complete dei propri istituti processuali, modellandoli su quelle che sono le esigenze inderogabili del processo civile moderno.

La Germania riformò il proprio Codice processuale nel 1877 e successivamente nel 1915, 1921, 1924 e 1934. L'Austria nel 1895. La stessa Inghilterra tradizionalista e indivi-

dualista ha riformato il processo civile nel 1932, 1937 e infine nel 1938. Perfino la Francia ha sentito cinque anni or sono, nel 1935, la necessità di modificare e aggiornare il famoso Codice Napoleonico del 1806.

L'Italia, patria del Diritto, arriva per ultima. Bisogna avere il coraggio di dire, soprattutto a coloro i quali avrebbero gradito di continuare a discutere sulla riforma processuale per un altro decennio, che il nostro Paese, per unanime riconoscimento in testa a tutte le Nazioni del mondo nel campo della legislazione penale e del lavoro, è rimasto in coda a tutti per le forme antiquate, ingombranti, anacronistiche dei nostri istituti processuali, determinando una vera crisi di sfiducia sul nostro processo civile con conseguenze ancora più dannose per il prestigio della funzione giudiziaria, per l'autorità dello Stato e per gli stessi rapporti di natura commerciale fra il nostro Paese e Paesi stranieri. (*Applausi*).

Ricevuto dal Duce l'ordine di portare a compimento la riforma nei limiti di tempo strettamente indispensabili e comunque non oltre il 1940, mi posi il quesito se convenisse di proseguire il lavoro mantenendo in vita l'ultimo progetto presentato, ovvero, come era avvenuto in passato, di aggiungerne un altro ai già troppo numerosi esistenti.

Ciò avrebbe portato ad una ulteriore perdita di tempo ed avrebbe soprattutto data l'impressione di un'altra interruzione in quella che deve invece essere la necessaria continuità nell'opera legislativa del Governo.

Inoltre il progetto preparato dal Ministro Solmi aveva pregi indiscutibili, primo fra tutti quello di avere chiaramente ristabilito l'autorità del Giudice nel processo. Il progetto abbisognava tuttavia di vaste e radicali innovazioni nella struttura del procedimento, nella sistemazione delle norme e in molti istituti che non sembravano praticamente attuabili.

Le nuove direttive. — Le modificazioni e le innovazioni che, presi gli ordini dal Duce, dovevano essere apportate alla riforma furono da me comunicate alla Commissione delle Assemblee legislative il 16 ottobre 1939—XVII.

Già la Commissione delle Assemblee legislative aveva manifestato il suo dissenso in ordine a tre punti fondamentali del progetto: l'istituzione del Giudice unico nei giudizi dinanzi al

tribunale, l'eccessivo carattere inquisitorio con una conseguente diminuita importanza dell'opera del difensore, infine il campo troppo limitato in cui era stato contenuto il procedimento del lavoro.

Occorreva inoltre: riaffermare più decisamente il principio dell'unità di giurisdizione e attuare tale principio concretamente; dare una più armonica disciplina al giudizio di appello e di cassazione nonché all'insieme delle norme che regolano la competenza dei giudici e le attribuzioni del pubblico ministero; modificare il procedimento di esecuzione sulla base degli studi più recenti della nostra scienza giuridica e della pratica esperienza giudiziaria; stabilire che le parti possono chiedere al giudice di pronunziarsi come amichevole compositore e decidere secondo equità anziché secondo le regole scritte del diritto; rendere infine più impegnativo e solenne il tentativo di conciliazione.

Primo dovere del giudice deve essere infatti quello di conciliare le parti, e soltanto ove la conciliazione non sia resa possibile, di pronunziare la sentenza. La finalità della giustizia è la pace sociale, e non vi è giudizio emesso secondo il più rigoroso accertamento del diritto che raggiunga meglio di una conciliazione tra contendenti questa preminente finalità. Parimenti si dica per il giudizio secondo equità: deve essere data al giudice la possibilità, in determinati casi, di adattare la fredda logica delle norme giuridiche alle concrete esigenze della vita, a quella che i Romani chiamarono « umanità delle cose » quale forza perenne di creazione del Diritto.

In accordo colla Commissione del Senato e della Camera il Governo Fascista ha ritenuto inopportuna la progettata introduzione del Giudice unico e assai più conveniente ai fini della giustizia il mantenimento del sistema del giudice collegiale (*Applausi*). Il Senato conosce a fondo la questione che fu già largamente discussa anche in seno a questa Assemblea. Abbandonare l'istituto del Giudice unico non doveva significare tuttavia, come taluno avrebbe desiderato, ritornare all'antico. Principio inderogabile del processo civile moderno in tutti i Paesi del mondo, siano questi retti da regimi autoritari o da regimi democratici, è che la direzione del processo sia dal principio alla fine nelle mani del giudice e non abban-

donata all'arbitrio delle parti (*Approvazioni*). Per dare attuazione pratica a tale principio il progetto Solmi aveva adottato il Giudice unico quale mezzo indubbiamente più spedito e più semplice. Ma gli inconvenienti di tale sistema sono, a mio avviso, non minori di quelli derivanti da progetti anteriori che affidavano direttamente al collegio la istruttoria del processo. Il collegio non è per la sua costituzione e per il suo funzionamento un organo agile ed economico e il suo intervento necessariamente finirebbe col rallentare il corso dell'istruzione. Giudice singolo e collegio sono entrambi insufficienti a riassumere in sé tutta l'attività processuale. Il primo è il solo organo idoneo a condurre una istruttoria spedita, il secondo deve invece adempiere alla funzione deliberativa.

Il Giudice istruttore cardine del nuovo sistema. — Ho ritenuto quindi che il miglior modo di conservare la garanzia del giudizio collegiale e dare nello stesso tempo al sistema la necessaria semplicità e snellezza, fosse quello di affidare a ciascuno dei due organi la funzione loro propria, fondendo la loro attività nella decisione finale. Così è nato l'istituto del Giudice istruttore, il quale costituisce effettivamente il cardine dell'attuale riforma. La Commissione delle Assemblee legislative ha approvato tale innovazione, la quale è stata poscia concretata in un sistema organico che ha modificato sostanzialmente l'intera struttura del procedimento.

Per dare la migliore attuazione a tali direttive ho chiamato a collaborare direttamente con me tre insigni scienziati di Diritto processuale, la cui fama supera meritatamente i confini del nostro Paese, il prof. Enrico Redenti della Regia Università di Bologna, autore del progetto del 1934, il prof. Francesco Carnelutti della Regia Università di Milano, autore del progetto del 1926, il prof. Piero Calamandrei della Regia Università di Firenze, il quale aveva portato in modo particolare il suo approfondito esame di scienziato e di avvocato sul precedente progetto, ed inoltre un alto e valoroso magistrato della suprema Corte di Cassazione dott. Leopoldo Conforti. Ho voluto che il Codice nuovo fosse così la conclusione ideale del lavoro compiuto dagli uomini di governo e di scienza che mi hanno preceduto.

Questo ristretto comitato da me presieduto ha lavorato intensamente per nove mesi ad approntare il nuovo testo legislativo, in assiduo e stretto contatto con la Commissione del Senato e della Camera, della quale sono stati accolti numerosi suggerimenti e proposte.

Il 30 gennaio 1940-XVIII la Commissione delle Assemblee legislative mi rimetteva ufficialmente i risultati dell'esame da essa compiuto. Si è passati così ad una ulteriore e definitiva fase di coordinamento del nostro complesso lavoro durante il quale ho chiamato a collaborare con me tutti coloro che avevano partecipato direttamente o indirettamente alla elaborazione della riforma e che per la loro dottrina, per l'esperienza pratica nella magistratura, nel foro e negli uffici giudiziari, fossero in grado di arrecare un contributo efficace alla revisione definitiva del testo legislativo.

Mi è particolarmente gradito di segnalare al Senato il contributo prezioso dato in questo comitato o nell'altro da me costituito per il procedimento corporativo di cui ora mi intratterò, da illustri componenti delle Assemblee legislative: senatori Mariano d'Amelio, Piola Caselli, Pietro Cogliolo, Antonio Scialoja, e i consiglieri nazionali Cesare Tumedei, Bruno Biagi, Edoardo Rotigliano, Carlo Costamagna, Giuseppe Chiarelli.

Il procedimento corporativo. — Identica armonica ed efficace collaborazione si è attuata per quella parte del Codice che modificando il progetto precedente viene a regolare ed estendere in una sfera di applicazione più vasta quello che senza dubbio è stato ed è una delle creazioni più originali dello Stato corporativo, « il Processo del lavoro ».

Dopo quattordici anni di esperienza corporativa, l'azione concorde delle organizzazioni sindacali e degli organi giudiziari ha fatto della nostra magistratura del lavoro un modello che si è imposto all'attenzione ed alla ammirazione di tutte le Nazioni. Esso ha inoltre indicato la strada maestra sulla quale doveva orientarsi la riforma del nostro processo civile.

Perfezionato secondo i dati suggeriti dalla esperienza, il processo del lavoro entra oggi nel Codice fascista di procedura civile dimostrando ancora una volta quanto siano saggiamente gradualmente ma incrollabilmente ferme

in tutti i campi le conquiste della Rivoluzione fascista.

L'inserzione definitiva della legge speciale sulle controversie del lavoro nel Codice processuale non rappresenta il semplice risultato di un'opera di coordinamento legislativo ma risponde ad una più profonda ragione di ordine politico: « l'affermazione sempre più piena dell'unità di giurisdizione e l'inserzione sempre più progressiva ed organica dell'ordinamento corporativo nel nostro sistema giuridico ».

La disciplina speciale delle controversie del lavoro avrà così compiuta la funzione storica propria di ogni disciplina speciale: funzione che normalmente consiste nel delimitare originariamente un particolare campo come il più idoneo per l'affermarsi di determinati istituti, e infine nell'inquadrare questi istituti irrobustiti dall'esperienza e perfezionati dalla pratica nell'ordinamento generale dello Stato.

Il procedimento originario sulle controversie individuali di lavoro è stato esteso alle controversie sino ad oggi attribuite a giudici speciali in materia di cottimi, di assicurazioni sociali, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, di assegni familiari e di ogni altra forma obbligatoria di previdenza e di assistenza.

La sfera dei rapporti di carattere sindacale ed economico che il nuovo procedimento è chiamato a regolare è estesa inoltre alle controversie nascenti da accordi economici o da norme corporative. La partecipazione del consulente tecnico è molto più ampia, la funzione e la posizione delle associazioni sindacali sono rinvigorite mediante una collaborazione diretta col Giudice nella istruzione della causa.

La nuova disciplina del diritto processuale del lavoro viene così a corrispondere all'evoluzione compiuta in quattordici anni di sistema corporativo.

Lo schema del procedimento corporativo e del lavoro, elaborato in base alle direttive del Ministro Guardasigilli da una sotto-commissione presieduta dal senatore Piola Caselli ed approvato dalla Commissione delle Assemblee Legislative, è stato sottoposto all'esame del Ministro per le corporazioni camerata Renato Ricci e da questi all'esame di una Commissione presieduta dal Sottosegretario Tullio Cianetti, colla partecipazione dei rappresentanti

delle Associazioni sindacali, istituti di previdenza e assicurazioni sociali.

Si è così stabilita una attiva e feconda collaborazione tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle corporazioni, la Commissione delle Assemblee legislative e le organizzazioni sindacali assistenziali e previdenziali. Le norme del nuovo procedimento sono state così preventivamente vagliate al lume della realtà della vita sindacale e corporativa, delle sue esigenze e delle sue possibilità di sviluppo.

Il principio di autorità nel processo civile. — Così, camerati Senatori, è nato il nuovo Codice di procedura civile e tale è il suo laborioso processo formativo, dai primi tentativi di riforma fino alla fase conclusiva di elaborazione del testo legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 aprile scorso e che si prepara a divenire legge dello Stato.

Il nuovo Codice non è il risultato di concezioni particolaristiche o di costruzioni astratte o dottrinali proprie di questa o di quella scuola. Esso rappresenta la conclusione del pensiero scientifico e dell'esperienza pratica di cinquanta anni intesi a dare finalmente al popolo italiano moderni ed efficaci mezzi processuali che assicurino, secondo un concetto di giustizia rapida, sostanziale ed umana, la definizione delle controversie civili.

Si è cercato di utilizzare a questo fine la collaborazione e l'esperienza di tutti: esponenti del pensiero scientifico di scuole diverse, magistrati, avvocati, rappresentanti degli organi amministrativi e corporativi, fino ai cancellieri, conoscitori pratici delle esigenze più modeste e indispensabili della quotidiana vita giudiziaria. Non si è innovato se non dove strettamente necessario e cercando sempre di raggiungere un giusto equilibrio tra i vecchi istituti collaudati dall'esperienza e le nuove esigenze.

Questa soprattutto è stata la preoccupazione costante di chi ha l'onore di parlarvi.

Il nuovo Codice accentua i caratteri pubblici del processo civile. La riforma del processo civile, come tutta la Codificazione, prima di essere un problema tecnico è un problema politico. Pensare altrimenti significa non avere chiaro il senso della realtà storica. Nelle relazioni che si svolgono attraverso il processo tra le parti che chiedono giustizia e gli organi

che l'amministrano si realizza uno degli aspetti fondamentali del più vasto rapporto tra cittadino e Stato, tra libertà individuale e pubblica autorità.

Questo principio di autorità si manifesta nel processo col rafforzamento del potere del giudice, il che già da più di mezzo secolo è stato attuato in tutte le legislazioni processuali europee e negli stessi Paesi, come Inghilterra e Francia, democratici e individualisti. Tale principio non poteva non essere accolto dalla nostra legislazione nella quale il principio dell'autorità è alla base di tutto l'ordinamento politico, giuridico ed economico dello Stato Fascista e Corporativo.

L'aumentato potere del giudice è infatti il solo mezzo efficace per liberare il processo dal suo male peggiore, e cioè la esasperante lentezza che ha intaccato nella coscienza del popolo la fiducia nelle forme della nostra giustizia civile.

La via tracciata dal Duce. — Anche qui il Duce ha tracciato la via quando ha detto: « Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana. Non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà avere ragione solo dopo avere naufragato in un mare di carte ».

Oggi il cittadino guarda al processo come alla via oscura ed insidiosa che è costretto a percorrere per arrivare alla fonte nascosta e sibillina del diritto. Bisogna dunque riportare nel giudice il fulcro del giudizio. Finchè il processo è abbandonato, come ora, all'arbitrio delle parti, la moltiplicazione delle forme è l'unica garanzia del retto esercizio dell'attività processuale.

Ma questo rafforzamento dei poteri del giudice non intende in alcun modo di essere uno snaturamento in senso pubblicistico del diritto sostanziale. L'accoglimento integrale del principio inquisitorio, da taluni caldeggiato e verso il quale era indirizzato più nettamente il precedente progetto, oltre che portare ad una deformazione del processo civile contraria alla nostra tradizione, avrebbe prodotto uno sconvolgimento più vasto nel nostro sistema giuridico.

Bisogna realizzare tra i poteri del giudice e

la iniziativa delle parti un equilibrio parallelo ed analogo a quello che nel campo del diritto sostanziale si trova raggiunto tra l'autonomia della volontà privata e l'intervento della pubblica autorità.

Per questo il nuovo Codice, mentre attua con criterio prudente il principio del necessario intervento del giudice nella direzione del processo, temperando con giusta misura ogni estrema tendenza, permette alle parti, e per esse ai difensori, tutti i possibili mezzi e cautele per la dimostrazione del proprio diritto. Lungi quindi dal menomare o diminuire l'ufficio del difensore, il nuovo Codice, stabilendo un contatto fecondo tra il giudice, le parti e i patroni, riconosce l'opera del difensore come indispensabile ai fini della giustizia e realizza una collaborazione efficace e costante tra giudice ed avvocato.

L'aderenza pratica del processo alla realtà umana e alla vita vissuta, questo è il significato della riforma, la quale, se dall'esempio straniero ha ricevuto uno stimolo, rimane tutta nostra nella sua creazione, nella sua evoluzione e in quelli che saranno i suoi pratici risultati.

Penso al processo descritto nel cimelio Capitolino e mi conforta la speranza che il processo nuovo, anche se non può avere il carattere familiare di quello antico, possa costituire un mezzo altrettanto capace di soddisfare le esigenze profonde della giustizia e del diritto che sono nell'istinto profondo della nostra razza.

Il Codice solo non basta. — Certo la trasformazione è profonda e ad attuarla non basta il Codice solo. Il problema ad un certo punto non è più di leggi, bensì di uomini e di mezzi materiali. Torna alla mente l'arguto passo manzoniano « . . . tutto quel complesso di cose e di persone che si chiamava giustizia . . . ».

Si potrebbe ripetere oggi quanto fu già osservato dallo statista Pisanelli a proposito della riforma processuale nel 1865:

« Noi sappiamo quante resistenze necessariamente incontra un nuovo Codice di procedura civile. Esso impone pratiche nuove, ed ognuno comprende quanto costi l'allontanamento dalle pratiche usate, e come ciò a parecchi riesca arduo e forse impossibile. Ma pure è necessario affrontare questi ostacoli e vincerli. In tutti i paesi l'introduzione di un nuovo Codice di procedura ha suscitato rumore; ma dapper-

tutto, in breve spazio di tempo, ha prevalso il sentimento dei benefici che esso apportava ».

E prima ancora, riguardo al Codice sardo del 1854, fu rilevato nel Senato del Regno: « Sarebbe un compromettere la buona riuscita del Codice se l'ordinamento degli uffici ad esso relativi non vi corrispondesse sin dal primo giorno in cui il Codice entrerà in osservanza ».

Il nuovo procedimento è senza dubbio un meccanismo duttile ed obbediente, ma per funzionare ha bisogno della buona volontà e della intelligenza umana che sappiano dominarlo e guidarlo. Questo sforzo di comprensione che di esso debbono e dovranno fare i giudici e gli avvocati non potrebbe essere fruttuosamente esplicito ove non siano già in atto certe condizioni materiali che il nuovo procedimento presuppone già realizzate.

È certo che non basta la promulgazione di una nuova legge processuale per trasformare il processo se contemporaneamente non viene attuato quell'ordinamento giudiziario che possa in pieno realizzare i nuovi istituti processuali. Sono assai grato ai senatori Giampietro, Gismondi e Loffredo e ai consiglieri nazionali Paolini, De Marsico, Fani, Salerno e Fodale, per essersi fatti ancora una volta eco di questa necessità. Sarebbe perfettamente inutile escogitare sistemi legislativi tecnicamente e intrinsecamente ottimi, ove non rispondessero alla pratica attuazione di essi gli organi istituiti per l'applicazione del diritto.

Ora non vi è alcuno che non riconosca l'urgenza, dopo quindici anni di attesa, di risolvere in modo integrale e definitivo il problema del nostro ordinamento giudiziario, per l'attuazione del quale le Assemblee legislative diedero al Governo la facoltà e i poteri necessari colla legge di delega del 1925.

Le disposizioni che attualmente disciplinano l'organismo della magistratura e l'ordinamento delle funzioni giudiziarie sono racchiuse in numerosissime disposizioni, alcune rimontanti fino al 1865. Esse di sovente si contraddicono l'una coll'altra e costituiscono un insieme così inorganico e frammentario che gli stessi organi preposti all'applicazione delle norme vigenti sono talvolta in difficoltà nella interpretazione e nell'applicazione delle medesime. Tale difficoltà fu intesa nel 1923 dal Guardasigilli Oviglio, che per primo raccolse e coordinò nella

misura del possibile la legislazione preesistente. Fu opera questa, come l'altra della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, coraggiosa e ad un tempo utile ai reali interessi della giustizia. Ma tale opera rimase necessariamente circoscritta e due anni dopo le Assemblee legislative delegarono al Governo la facoltà di provvedere ad una riforma completa e radicale del nostro organismo giudiziario.

Il buon giudice. — Occorre innanzi tutto riorganizzare la magistratura pretorile. Pur tenendo conto dell'opportunità di non determinare nuovi turbamenti e sconvolgimenti nel delicato organismo giudiziario e del giusto criterio di non ledere diritti acquisiti, è necessario elevare il prestigio del Pretore, sia nell'ambito della magistratura, sia di fronte al popolo di cui il Pretore rappresenta il magistrato più immediato e vicino e quindi l'organo di giustizia forse il più delicato e importante dal punto di vista sociale e politico.

Occorre modificare sostanzialmente, ritornando all'antico, l'attuale sistema delle promozioni che non ha dato buona prova e che ha determinato nella magistratura uno stato di effettivo disagio. Tutti i capi di corte che ho personalmente consultato sono, senza eccezioni, di quest'avviso. Non è problema facile a risolversi. Bisogna escogitare un sistema il meno imperfetto possibile per tradurre in atto il principio, sul quale tutti concordano, di assicurare ai magistrati più meritevoli un più rapido sviluppo di carriera senza scoraggiare tuttavia la grande massa dei buoni. Ma soprattutto occorre abbandonare il costume per cui il dottrinarismo delle sentenze è alla base della valutazione del merito (*Applausi*). Più che il giudice dotto, noi vogliamo il giudice « giusto ». Dottrina e sapienza non sempre coincidono, e il senso della giustizia è una virtù che spesso non ha nulla a che vedere colla tecnica del diritto. La missione del giudicare è davvero una missione divina; di questa il magistrato deve possedere una coscienza sacerdotale, carattere, probità, *sensu romano dello Stato*. Il buon giudice non è quello che infarcisce le sentenze di erudizione scientifica, bensì quello che giudica applicando la legge dello Stato con severità e con umanità. Il giudice non può e non deve essere caritatevole, ma può essere umano essendo severo (*Applausi*). La perso-

nalità del magistrato e l'apprezzamento concreto del servizio prestato debbono essere quindi alla base della selezione dei migliori.

Il lavoro dei magistrati. — Occorre rafforzare numericamente i quadri della magistratura nei gradi di giudice e di pretore e nel personale delle cancellerie.

Non si tratta soltanto di provvedere a dotare la nostra organizzazione giudiziaria del numero di giudici e di cancellieri indispensabili per l'applicazione del nuovo Codice di procedura civile, il quale importerà necessariamente per giudici e cancellieri un onere di lavoro di gran lunga superiore all'attuale. Si tratta, come hanno osservato il senatore Loffredo e il senatore Giampietro, di colmare le gravi deficienze numeriche che rendono attualmente difficile ed in molte sedi giudiziarie *impossibile* il normale funzionamento della giustizia.

Io non ho bisogno di fare l'elogio della magistratura italiana. Le parole pronunziate dal Duce nello storico Rapporto di Palazzo Venezia del 30 ottobre 1939—XVIII resteranno come la più alta e perenne testimonianza della intelligenza, operosità, probità della nostra magistratura. « Io ho incondizionata fiducia — disse il Duce — nella magistratura italiana e so che essa giudica secondo le leggi e secondo la coscienza ».

La mia personale esperienza di cose e di paesi stranieri mi ha portato al convincimento che la magistratura italiana è la migliore del mondo. I nostri magistrati sono non soltanto gli interpreti della legge, ma sono i più diretti e immediati collaboratori del legislatore poichè essi fecondano ed animano continuamente i precetti legislativi, saggiandoli alla realtà dei fatti umani e della vita che cammina. In questo compito i magistrati italiani hanno sempre dimostrato una squisita sensibilità anticipando sovente nella giurisprudenza l'opera del legislatore e adeguando vecchie formule alle nuove necessità.

Ma per quanto encomiabili siano le doti dei magistrati e per quanto grande sia il loro sforzo diuturno, vi è un limite di lavoro che non può essere superato, a meno di non giungere ad imitare il giudice di Rabelais che, per far presto e per essere imparziale, decideva le cause coi dadi (*ilarità*).

Le esigenze della giustizia sono talmente

aumentate per il carattere, la complessità delle controversie e per i nuovi compiti attribuiti al giudice che non è più possibile soddisfare tali esigenze senza adeguare a queste ultime il numero necessario di magistrati. Mentre tutte le altre amministrazioni dello Stato aumentavano progressivamente i loro organici, nell'amministrazione giudiziaria accadeva il fenomeno inverso.

La nostra organizzazione giudiziaria è rimasta quale era nel 1865, quando la popolazione italiana era di 23 milioni di abitanti e Roma e la Venezia non facevano ancora parte del Regno d'Italia.

L'unificazione del Regno, la nostra espansione coloniale, la conquista della Libia e delle Isole Egee, l'incremento territoriale dopo la grande guerra, la gigantesca rinascita nazionale dopo l'avvento del Fascismo, la fondazione dell'Impero, la creazione dello Stato Corporativo con la magistratura del lavoro, l'aumentata popolazione italiana da 23 milioni nel 1865 a 45 milioni nel 1940, tutti questi sono eventi che non hanno determinato alcuna dilatazione negli organici del personale della magistratura, i quali sono rimasti pressochè uguali a quelli del 1865, e per molti decenni (dal 1871 al 1898 per la magistratura e dal 1891 al 1914 per i cancellieri) assai superiori agli attuali.

Noi abbiamo oggi 371 magistrati e 805 cancellieri in meno di quelli che avevamo nel 1890. Tenuto conto del fatto che anche le attuali insufficienti piante organiche non possono essere mantenute al completo per difficoltà di ordine finanziario ed amministrativo, risulta che vi sono oggi circa 800 giudici e più di 1000 cancellieri in meno del 1890.

Dal 1865 ad oggi duecento nuove leggi hanno inoltre attribuito alla magistratura nuovi compiti di indole politica, giuridica e sociale. Tutto ciò ha avuto per effetto di raddoppiare esattamente l'onere di lavoro gravante su ogni magistrato e su ogni cancelliere in confronto del 1865. Infatti la media del rendimento per ciascun magistrato, limitatamente alle sentenze e al lavoro del pubblico ministero e sulla base teorica e integrale dei posti di organico, era di lavori 264 nell'anno 1890; di lavori 468 nell'anno 1938.

Non vi è distretto giudiziario in cui il personale previsto dall'organico sia oggi al com-

pleto. I tribunali difettano di giudici, e numerose sono le preture dove non si può rendere giustizia perchè manca il pretore e manca il cancelliere. I capi di corte, i prefetti e i segretari federali segnalano di continuo al Ministero della giustizia i gravi inconvenienti di tutto ciò che evidentemente non può continuare senza gravi conseguenze. Il Duce, come sempre, è tempestivamente intervenuto, e nel Consiglio dei Ministri del 2 aprile scorso ha deciso l'aumento di 200 giudici, 150 primi pretori, 500 cancellieri e la permanente integrale copertura dei posti previsti dall'organico in tutti gli uffici giudiziari. Ciò rappresenta il fabbisogno indispensabile per ovviare alle attuali deficienze e per affrontare l'applicazione del nuovo Codice di rito processuale.

Elogio dei giudici conciliatori. — Ma all'elogio per i magistrati della carriera giudiziaria io debbo aggiungere un altro non meno meritato, l'elogio per gli 8.000 giudici conciliatori che in ogni comune d'Italia, e particolarmente in quelli rurali, dispensano la giustizia fra le classi umili del nostro popolo.

Questi magistrati popolari, questi volontari sacerdoti della giustizia, meritano un particolare tributo di plauso da parte del Senato del Regno.

Giova dare sul lavoro giudiziario dei giudici conciliatori alcune cifre oltremodo significative, tratte dalle ultime statistiche ufficiali pubblicate. Nell'anno 1937 il numero delle liti iniziate dinanzi a tutte le magistrature nel Regno è stato complessivamente di 1.042.913. I tre quinti di esse (63 per cento) corrispondenti alla massa imponente di 660.287, si sono svolte dinanzi ai giudici conciliatori. Di questi 660.287 procedimenti contenziosi il 60 per cento sono stati conciliati, il 40 per cento esauriti con sentenza, e soltanto la cifra esigua, assolutamente trascurabile, di 3.151 (il 7 per cento), è stata portata dinanzi al giudice d'appello. Il che significa che il 93 per cento si è esaurito davanti a questo benemerito magistrato popolare.

Nessun argomento meglio di queste cifre potrebbe dimostrare la pratica efficacia e la benefica autorità morale di quest'istituto, organo della giustizia «capillare», il quale funziona effettivamente tra le classi del popolo come l'antico giudice di pace. Ai giudici con-

ciliatori il Governo fascista intende rivolgere una cura particolare, rialzandone ancora, e in modo concreto, il prestigio e l'autorità.

Il Regime fascista per i magistrati. — Al problema già risolto, relativo all'organizzazione numerica del personale, è strettamente connesso l'altro problema che dovrà venire risolto col nuovo Ordinamento giudiziario: intendo parlare della necessità di un giusto adeguamento nel trattamento economico della magistratura. È questo un vecchio argomento, sempre discusso, sempre ammesso e riconosciuto da Legislatori e da Assemblee legislative, ma che sinora non ha potuto avere, per motivi di ordine generale, altra soluzione se non quella di un unanime riconoscimento della sua attualità ed urgenza.

Il Regime fascista ha fatto moltissimo per i magistrati rialzandone il prestigio e la posizione morale. Superiori ragioni di carattere finanziario costrinsero a differire sino ad oggi la soluzione del problema per il quale, nel 1925, il Guardasigilli Rocco diede davanti al Senato un esplicito affidamento. È questo un problema di politica giudiziaria che non può essere considerato alla stregua di un interesse di categoria, bensì di un alto interesse pubblico. Occorre che i magistrati siano posti in una situazione consona alla dignità della loro vita e tale che possa rinvigorire la serenità del loro spirito, oggi sovente turbato da preoccupazioni famigliari di fronte ai bisogni della vita materiale. I giudici sono uomini come tutti gli altri, e il fenomeno d'inquietudine che si riscontra tra il personale della magistratura all'annuncio di un nuovo concorso a gradi superiori è determinato soprattutto dal fatto che la promozione è l'unico mezzo consentito al magistrato per ottenere un miglioramento, sia pure modesto, della propria posizione economica.

Non bisogna credere d'altra parte che i magistrati chiedano un trattamento di privilegio, e che i maggiori stanziamenti occorrenti per corrispondere una indennità nella misura minima prevista importi alla finanza dello Stato sacrifici considerevoli. I magistrati italiani sono troppo penetrati di senso civico e di patriottica abnegazione per non valutare appieno le difficoltà della nostra finanza statale. Essi domandano soltanto, e la loro richiesta appare

giusta ed umana, che le provvidenze economiche già concesse dallo Stato ad altre benemerite categorie di funzionari siano estese alla magistratura, il che importerebbe l'aumento annuo complessivo di 29 milioni di lire sul totale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia: una somma assai modesta se paragonata ad altre spese che lo Stato incontra normalmente, e alla finalità di alto interesse pubblico che essa è destinata a raggiungere. Si ripete sempre, ed a ragione, che la giustizia è il fondamento dello Stato e che dello Stato essa costituisce una missione etica, spirituale e una delle ragioni d'essere più alte. Ciò è vero, ma è altresì vero che l'amministrazione della giustizia è l'unica funzione pubblica dalla quale lo Stato ricava un utile attivo più che doppio della spesa che incontra per l'organizzazione giudiziaria. Infatti ad uno stanziamento annuo di lire 215.000.000 previsto nel bilancio per il personale e per le spese di ufficio (mai integralmente assorbito date le numerose vacanze) corrisponde una entrata annua da parte dell'erario esattamente calcolata di lire 460.216.607.

La giustizia essendo un dovere dello Stato dovrebbe essere gratuita o quasi gratuita. Ma questo è un sogno. Per lo meno essa, che è cespite di somme così cospicue, abbia dallo Stato per i suoi funzionari quel minimo indispensabile perchè essi possano attendere con tranquillità al loro lavoro. Per rimanere nei confini di un brutale calcolo finanziario è facile constatare che con una più adeguata e intelligente organizzazione giudiziaria l'erario potrebbe ricavare di più. È comunque certo che una legge di ordinamento giudiziario la quale non risolvesse il modesto problema del trattamento economico dei magistrati non potrebbe raggiungere lo scopo di potenziare, come è indispensabile, l'amministrazione giudiziaria chiamata ad assolvere oggi, colla riforma dei Codici, un compito di maggiore e più alta responsabilità.

I palazzi di giustizia debbono essere funzionali. — Altro problema che il Fascismo ha già affrontato e risolto in molte delle nostre sedi di corte di appello e di tribunale, ma che occorre portare a compimento perchè la riforma del nostro sistema processuale possa venire attuata in modo soddisfacente, è quello dei locali giudiziari ed in genere dell'organizza-

zione in senso razionale e moderno degli uffici e dei servizi giudiziari.

Il senatore Giampietro e il senatore Gismondi hanno su questo argomento espresso considerazioni e suggerimenti coi quali concordo interamente.

La riforma processuale rimarrebbe infatti lettera morta se non fosse accompagnata da una riforma radicale di carattere tecnico amministrativo dei servizi giudiziari, per la quale le regole che sono elementari in ogni attrezzamento tecnico o di amministrazione siano applicate nell'organizzazione della giustizia, secondo le esigenze indispensabili della vita moderna. La giustizia civile, come forma di attività pubblica, costituisce non soltanto un problema di regolamento di rapporti individuali, ma un problema di movimento di grandi masse di affari. La trascuranza delle naturali e moderne necessità connesse a tale movimento è spesso la cagione principale per cui le norme di procedura rimangono impedito o distorte nella loro applicazione.

E a proposito di locali giudiziari mi sia consentito dire, con cruda franchezza, che è giunta l'ora di mettere un arresto al costume invalso per cui la maestà della Giustizia è divenuta sovente un pretesto alla costruzione di palazzi che sono piuttosto dei mausolei, troppo spesso inadatti allo scopo cui debbono servire (*Applausi*).

Nei palazzi di giustizia la giustizia la fanno gli uomini e non gli Dei: accanto al necessario decoro architettonico e alle aule spaziose, troppo spesso istigazione all'oratoria gonfia ed inutile, non debbono essere dimenticate le piccole ma indispensabili necessità umane. Gli uffici giudiziari sono semplicemente degli uffici e non dei monumenti. Le sedi giudiziarie debbono pertanto avere delle precise caratteristiche funzionali, senza marmi preziosi, ovvero decorazioni di gusto artistico discutibile e comunque non confacenti alla severità della giustizia (*Applausi*).

Valga per tutti l'esempio di un grande palazzo di giustizia appena finito, nel quale ho visto non senza meraviglia riprodotti, in grandi bassorilievi, i fatti più salienti del vecchio testamento, quasi che la nostra storia, la storia d'Italia antica e recente non avesse sufficienti

motivi di ispirazione per gli artisti del nostro tempo fascista.

D'ora in avanti le sedi giudiziarie saranno, per ordine del Duce, costruite su un modello « tipo » in modo da assicurare il decoro e le esigenze moderne degli uffici giudiziari.

La missione dell'avvocato. — Insieme con l'organismo giudiziario va infine perfezionata e valorizzata la funzione degli avvocati.

Degli avvocati si ama dire, spesso ed a torto, male. Se ne è detto sempre, in verità, ma adesso forse più del necessario. La colpa di ciò è in gran parte degli avvocati medesimi i quali, esperti nel difendere gli altri, non sanno sempre con altrettanta abilità difendere se stessi (*ilarità*).

Ora gli avvocati sono, a fianco del giudice, organi essenziali della giustizia, servitori egualmente fedeli dello Stato. La loro più che una professione è una missione, un'alta missione piena di responsabilità. Chi ha l'onore di parlarvi considera per sé titolo di onore e di orgoglio l'aver indossata la toga, e avuto l'esperienza, feconda e insostituibile, del dibattimento nelle aule giudiziarie.

Anche per gli avvocati come per i magistrati il Duce ha avuto parole di elogio alle quali nulla può essere aggiunto. Egli ha definito gli avvocati « colonne del Regime, in quanto collaborano a quella che è una missione fondamentale dello Stato e cioè l'amministrazione della giustizia. Fino a quando vi saranno giudici e leggi dovrà esservi l'avvocato ». Là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici. Dove si scredita l'avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati e resa assai più difficile la loro missione di giustizia.

La professione forense traversa attualmente un periodo di crisi acuta e grave. Ma non si tratta, come taluno ha mostrato di ritenere, di una crisi di decadenza. Essa è semplicemente una crisi di trasformazione, vorrei dire uno degli aspetti più significativi della trasformazione profonda che la Rivoluzione del secolo XX ha operato e sta operando nella società civile. Di questo gli avvocati debbono innanzi tutto convincersi e camminare di pari passo con la vita che non torna indietro.

Il Regime ha dimostrato la sua più vigile simpatia verso le classi forensi con una serie

di recenti provvedimenti coi quali sono stati accolti i voti presentati dal ceto forense in convegni nazionali e attraverso le proprie rappresentanze sindacali. Era tutto quello che si poteva fare per venire incontro, nei limiti del possibile, ad alcune necessità. Ma, come ha ricordato alla Camera un grande avvocato, il camerata De Marsico, assai più che nella politica delle provvidenze gli avvocati troveranno il rimedio alle attuali difficoltà modificando coraggiosamente vecchie posizioni mentali e professionali.

Nel nuovo Codice di procedura civile non soltanto sono state eliminate tutte le disposizioni che potessero sembrare ispirate a diffidenza verso le professioni forensi, ma si è chiaramente affermato che Magistratura e Avvocatura sono le due colonne su cui deve poggiare l'arco del nuovo processo civile. La collaborazione costante tra giudice e difensore costituisce infatti il fondamento dell'intero sistema, e da ciò deriva un nuovo aumentato prestigio morale, sociale e giuridico al patrocinio forense, che il formalismo del vecchio Codice aveva talvolta oscurato e compromesso.

I maggiori e più complessi compiti che il Codice attribuisce al difensore rendono necessario, prima che il nuovo Codice vada in vigore, che a tali compiti sia adeguato il nuovo ordinamento delle tariffe forensi e che le tabelle degli onorari siano opportunamente modificate in ragione della maggior assiduità al lavoro giudiziario che il nuovo rito civile richiederà all'opera del difensore.

Anche agli avvocati, così come ai magistrati, la riforma processuale chiede qualche sacrificio consistente soprattutto nella rinuncia a vecchie abitudini. Il lavoro degli avvocati civilisti, oggi lontano ed appartato, dovrà modificarsi e corrispondere al ritmo più celere, più pratico e più umano che esige la vita moderna. Quella suprema garanzia della giustizia che è il contraddittorio si troverà realizzata in modo tale da dare il massimo rilievo alla viva presenza dell'avvocato e fare apprezzare assai meglio che nel processo scritto le sue qualità intellettuali e morali. Ho il pieno convincimento che tanti equivoci e diffidenze saranno eliminati con vantaggio degli avvocati e della giustizia.

Fascismo e Romanità. — Il nuovo Codice intende di rispondere alle esigenze del processo

civile moderno e nello stesso tempo ai fini etici e politici della Rivoluzione e dello Stato fascista.

Il suo successo è affidato allo spirito fascista di collaborazione e di comprensione dei magistrati e degli avvocati, e alla cura assidua, minuta e quotidiana che dovrà essere esercitata dal Ministero della giustizia, allo scopo di ottenere il massimo rendimento dagli organi cui spetta il compito delicato e complesso di applicare la nuova legge processuale.

La entrata in vigore del nuovo Codice non può essere quindi stabilita se non quando si abbia la ragionevole certezza, attraverso questo lavoro preparatorio indispensabile, di carattere morale, legislativo, finanziario ed amministrativo, che i nuovi istituti processuali potranno avere immediata ed integrale attuazione.

Camerati Senatori,

queste sono le considerazioni che ho creduto di esporre al Senato su alcuni tra i maggiori problemi attuali e d'ordine pratico prospettati nell'ordina discusso.

Il vostro consenso, il contributo della vostra esperienza e il vostro prudente consiglio mi sono d'incoraggiamento nell'affrontare le difficoltà, talora non lievi, del compito che il Duce mi ha affidato. Spero, al termine della mia fatica, che tale vostro consenso avrà meritato.

Il Diritto del nostro tempo fascista vuole essere la riaffermazione moderna e operante dei tre principi fondamentali della Romanità, espressi nel Fascio Littorio: giustizia, autorità dello Stato, solidarietà civile di tutti gli Italiani.

Il Duce ha fatto, per forza di armi, il nuovo Impero di Roma.

Egli fa oggi seguire le leggi alle armi vittoriose. (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed il riassunto per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Dò ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

Art. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1940-1941, il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

Art. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Domani alle ore 9,30 riunione pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (629). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX

(630). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (633). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (627). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 (681). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 (682). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (673). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (678). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario 1935-1936 (679). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (671). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (670). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (669). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (675). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);


Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940, anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX (677). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (674). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione termina alle ore 10,40.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti





SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XVII^a RIUNIONE

SABATO 11 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 481
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX » (629). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX » (630). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (633). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).	481
CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina	482
Votazione per acclamazione.	489

Il Presidente ordina il Saluto al Duce, e l'assemblea in piedi risponde con grido unanime.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

VICINI MARCO ARTURO, segretario. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati concessi i seguenti congedi: Abbiate per giorni 8; Burzagli per giorni 10; Giardini per giorni 5; De Cillis per giorni 8; Mattioli Pasqualini per giorni 10; Viola per giorni 8; Serristori per giorni 8; Tacconi per giorni 8.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX » (629). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario

Il Duce entra nell'aula accolto da vivissimi generali applausi e da grida ripetute: Duce! Duce!

dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX » (630). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (633). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei bilanci della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Propongo che per questi bilanci si faccia un'unica discussione. Se nessuno fa osservazioni, così rimane inteso.

Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo di dar lettura di questi disegni di legge.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*. legge gli stampati nn. 629, 630 e 633.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

Come è noto i Sottosegretari di Stato per la guerra e per l'aeronautica hanno già parlato dinanzi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Non essendovi oratori iscritti ed avendo i relatori dichiarato di rinunciare a parlare, do facoltà di parlare al Sottosegretario di Stato per la marina.

CAVAGNARI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. (*Vivissimi applausi*). Camerati senatori, gli avvenimenti politici del decorso agosto avevano trovato la flotta italiana al termine del ciclo addestrativo annuale, conclusosi con un'ampia esercitazione interessante il bacino centrale del Mediterraneo, dalla Sardegna alle isole italiane dell'Egeo, ed alla quale avevano partecipato la quasi totalità delle nostre forze navali di superficie ed importanti reparti subacquei ed aerei.

Scopo della esercitazione, oltre quello di saggiare il grado di addestramento dei vari complessi, era soprattutto il controllo del funzionamento dell'organo di comando centrale, del servizio delle comunicazioni e della correlazione aereo-navale, in occasione di azioni importanti sul mare.

Gli insegnamenti tratti avevano pienamente giustificato l'impostazione del problema e l'imponezza dei mezzi impiegati.

Si era concesso alle Squadre un breve periodo di riposo, ad esercitazioni finite, prima di iniziare il nuovo ciclo addestrativo e la sosta durava da pochi giorni, quando ordini superiori richiesero, a breve scadenza, l'approntamento della flotta e di tutti i mezzi marittimi per fronteggiare le situazioni politiche che andavano rapidamente maturando.

In pochi giorni la Marina fu in grado di provvedere alle esigenze anche immediate della situazione.

E non vi era necessità d'improvvisare perchè, fra l'altro, dal 1935 in poi, la Marina era stata chiamata varie volte a porsi in assetto precauzionale. Il congegno organico si era andato perfezionando ed era diventato veramente pronto allo scatto. Mai, però, come nella scorsa estate, l'assetto di sicurezza era stato così completo in estensione e profondità.

Gli uomini della riserva accorsero con prontezza e precisione ai loro posti. Le riserve navali furono subitamente armate. Alcune centinaia di navi mercantili raggiunsero i porti militari e furono attrezzate per l'impiego cui sono singolarmente assegnate. Le difese costiere furono apparecchiate nella loro totalità. I servizi ebbero rigoroso collaudo.

Così che, in definitiva, alla data stabilita la Marina era in linea con tutte le sue forze, i suoi mezzi e le sue risorse.

Gli eventi politici e militari incalzavano. La campagna germanica in Polonia, appena iniziata, si avviava rapidamente verso il suo inevitabile epilogo.

Le potenze occidentali, dichiaratesi in stato di guerra col Reich, portavano in tutta fretta i propri armamenti mobilitati al massimo livello possibile.

La dichiarazione del Governo Fascista circa la non belligeranza dell'Italia non ha sostanzialmente mutato la necessità di mantenere pronte all'azione le navi e le difese delle coste.

Perciò da allora la Marina vive una vigilia in armi.

Mentre il conflitto tedesco-polacco non ha dato origine ad operazioni marittime di grande rilievo, appena si è delineato lo stato di guerra fra la Germania e le potenze occidentali, ha assunto evidente e prevalente importanza la condotta, dalle due parti, delle opera-

zioni sui mari, sebbene la posizione geografica del Reich e la sua situazione navale consentissero di escludere scontri di ingenti forze ed azioni decisive sia pure in senso relativo.

Immobilizzati gli eserciti alle frontiere dai formidabili apprestamenti delle opposte linee e resa cauta da entrambi i lati l'iniziativa aeronautica sul territorio nemico, almeno per le grandi operazioni, presagite ed attese come nuova e soverchiante forma della guerra moderna, in effetto, soltanto e soprattutto sul mare si è pronunciato, sin dai primi giorni, il maggior contrasto fra gli avversari e sul mare la lotta si è fatta serrata da oltre sette mesi con mezzi subacquei, di superficie ed aerei.

Patti e convenzioni internazionali, regolanti la guerra marittima, sono ben presto divenuti documenti inoperanti, poichè, com'era facilmente prevedibile, ogni belligerante ha, grado a grado, fatto ricorso a sistemi e mezzi di guerra che producano il maggior danno al nemico, si che non esiste soltanto da un lato il rispetto della legge internazionale e soltanto dall'altro l'infrazione.

La guerra con sommergibili condotta con vigore da parte tedesca sino dalle prime settimane del conflitto è stata ben presto definita illecita da chi la subisce.

A parte la riflessione che non vi può essere dubbio che gli anglo-francesi non avrebbero rinunciato al medesimo impiego del sommergibile, qualora esistesse ancora un traffico marittimo mercantile del nemico, non può più parlarsi di nefanda insidia, riferendosi ai sommergibili, ora che grandi potenze navali affermano di possedere mezzi di caccia al naviglio subacqueo, per lo meno altrettanto insidiosi ed altrettanto spietati.

Alte grida si sono pure levate da un lato per denunciare, in nome di una contrastata comoda o incomoda morale di guerra, l'uso delle mine, così dette magnetiche.

Non si vede, obbiettivamente, perchè dovrebbero « pacificamente » ammettersi come lecite le mine provviste dei tradizionali urtanti e condannarsi quelle che invece posseggono altro sistema di accensione.

Certo è che, ogni qualvolta sorge un nuovo mezzo per procurare danno rilevante all'avver-

sario, v'è tendenza, in chi per primo lo subisce, a classificarlo illecito e disumano.

È invece comune a tutti i belligeranti la continua assillante ricerca di nuovi mezzi di distruzione, che trovino impreparato e quindi indifeso, almeno per qualche tempo, l'avversario; ed è ben certo che tutti i mezzi, vecchi e nuovi, anche i più distruttivi ed insidiosi, sarebbero da chiunque impiegati se il proprio interesse lo consigliasse; unico vero ed efficace freno essendo soltanto il timore della ritorsione.

Altra forma di contrasto marittimo, se non nuova, di rinnovata efficacia, si è rivelato in questi ultimi tempi l'attacco al traffico marittimo a mezzo degli aerei. E poichè anche questa volta il sistema ha trovato i bersagli sprovvisti di difesa propria, i successi sono stati notevoli.

Non così efficace, a dire il vero, si è dimostrata l'arma del cielo contro le navi da guerra. Gli attacchi a queste ultime, nei porti e più ancora in navigazione, sono stati fortemente ostacolati dalle artiglierie contraeree e dalla contro-manovra.

Ci risulta con certezza che provetti piloti, germanici ed alleati, hanno, anche di recente, affermato e confermato la grande difficoltà di colpire navi da guerra in manovra ad alta velocità.

Le forze di superficie hanno avuto largo impiego particolarmente da parte degli alleati.

È accaduto, però, nei primi sette mesi di guerra, che proprio l'attività del naviglio di superficie, tanto preminente nel numero e nel tonnellaggio, sia stata quella meno appariscente ai profani.

Le poche unità di superficie che la Germania aveva dislocato nei mari lontani, quelle che essa ha impiegato in crociere più ravvicinate o in operazioni di posa di sbarramenti subacquei, la sempre esistente possibilità di azioni di sorpresa di maggiore importanza da parte delle sue maggiori corazzate ed infine l'azione ognora temuta dei suoi sommergibili hanno, anche in quei primi mesi, costretto le forze alleate ad una notevolissima attività e alla dislocazione di forti reparti pure in bacini molto eccentrici.

Le operazioni di iniziativa tedesca per l'occupazione dei principali porti norvegesi hanno

costituito il primo saliente episodio di questa guerra in cui le tre forze armate hanno agito in perfetta concomitanza di sforzi per conseguire i medesimi obbiettivi strategici.

La reazione degli alleati non è stata sufficientemente pronta e potenziata per impedire il compimento dell'impresa; tuttavia il contrasto si è acceso e si è accanito sul mare e nell'aria, proprio per la presenza sui vari campi di battaglia di numerosi e cospicui reparti di superficie.

Da ambo le parti sono stati annunciati ingenti danni inflitti alle forze navali avversarie durante le operazioni nelle acque della Norvegia. Tuttavia, si può in definitiva ritenere che, riparate le avarie, non sarà molto variato il rapporto di potenza tra le Marine in conflitto.

In sostanza, dunque, nè in terra nè in aria e neppure nei mari l'urto tra le opposte potenze si era sino ad ora manifestato con l'impegno dell'intera capacità combattiva dei belligeranti, così che al presente debbono essere formulate con piena riserva deduzioni e previsioni circa i mezzi, i sistemi, i risultati e la portata della guerra marittima.

Si può, tuttavia, osservare che le particolari condizioni geografiche dei paesi in lotta e le situazioni di relatività della loro potenza marittima, mentre hanno quasi sempre consentito alla Germania l'iniziativa delle azioni in specie contro il naviglio avversario, hanno permesso agli alleati il controllo rigoroso di gran parte del traffico mercantile mondiale.

Ci sono giunti di tanto in tanto dai paesi democratici echi di voci stimolanti i governi ad un maggior vigore nella condotta della guerra.

Nel campo della guerra marittima io credo che Francia ed Inghilterra abbiano sempre compiuto e compiano tutto quanto era ed è loro possibile per inferire il massimo danno al nemico, direttamente o indirettamente; e che, invece, da parte della Germania, non sia stato ancora impegnato il massimo del potenziale bellico aereo-navale; così che anche la lotta sul mare potrà in avvenire intensificarsi, una volta ancora ad iniziativa tedesca.

Non si dimentichi, tuttavia, che i caratteri di questa guerra che abbiamo rapidamente tratteggiato derivano soprattutto dalla relatività geografica dei belligeranti.

Diversa certamente sarebbe la guerra marittima, per esempio, in Mediterraneo.

In tutte le operazioni compiute sul mare si è valorizzata l'importanza della collaborazione aereo-navale, sia impiegando i velivoli come mezzo di attacco alle opposte forze aereo-navali, sia, e soprattutto, per non subire alla sprovvista l'iniziativa navale avversaria o per cautelare e potenziare l'iniziativa della propria flotta.

Si è quindi già avuta sufficiente conferma della necessità per una flotta efficiente di possedere una proporzionata aviazione di collaborazione, senza la quale essa si troverebbe in condizioni di veramente pregiudizievole inferiorità.

Al limite, se anche l'Aeronautica tendesse soltanto, con la sua collaborazione, a neutralizzare l'Aeronautica avversaria, la Marina potrebbe non chieder di più.

Su questi e su analoghi temi si è vivacemente argomentato, all'estero, dopo l'esperienza dei primi mesi di guerra. In Inghilterra, specialmente, la Marina, a mezzo di suoi autorevoli esponenti, reclama l'assoluta indipendenza aeronautica sul mare, come già esiste di fatto in altri Paesi a grandi interessi marittimi.

Nulla di nuovo tutto ciò apporta alle nostre solide convinzioni.

Quali ripercussioni la guerra in atto ha causato nella nostra Marina cercherò ora d'illustrare brevemente.

Nel campo delle nuove costruzioni, i programmi sinora enunciati avranno regolare ed integrale sviluppo.

Alle scadenze previste, entreranno quest'anno in servizio le prime due super-corazzate e le ultime due rimodernate.

Sarà pure, nel prossimo giugno, effettuato il varo della quarta corazzata da 35.000, la « Roma », mentre procede senza soste l'allestimento dell'« Impero », sceso in mare nel decorso novembre.

La serie dei 12 incrociatori da 3.400 tonnellate è in progressivo stato di costruzione ed entrerà in servizio, alle date fissate, in due successivi gruppi.

Pressochè ultimato è tutto il naviglio subacqueo contemplato nei programmi precedentemente annunciati.

Nuove unità subacquee e nuovi cacciatorpe-

diniere saranno subito impostati, anche se per questo si dovrà procrastinare la realizzazione dei due incrociatori oceanici tipo *Costanzo Ciano*.

Maggiori dettagli sulle nostre intenzioni e sulle disposizioni adottate nel campo costruttivo è opportuno non vengano al presente divulgati.

La Marina è la principale cliente delle nostre industrie pesanti, di quelle di precisione e di numerose altre industrie specializzate.

È noto che queste nostre branche industriali lavorano oggi in pieno ritmo. Ciò significa che sempre molto notevole è il potenziamento della nostra flotta e che il margine industriale da noi non impiegato è in intensa attività anche per commesse dall'estero.

Il così detto blocco marittimo della Germania organizzato dagli alleati ha causato le complicazioni, i ritardi, i danni al traffico neutrale, a tutti ben noti.

Le convenzioni internazionali che dovrebbero costituire la base del diritto di guerra non sono mai perfette. Contengono lacune e disposizioni che si prestano ad essere ambigualmente interpretate. Di questo stato di cose si trae profitto per applicare procedure arbitrarie che non tengono conto degli interessi dei non beligeranti. Norme che si ritenevano ormai acquisite da tutto il mondo civile, non sono rispettate.

Donde la constatazione, non certo nuova, che in tempo di guerra soltanto la forza impone la legge e soltanto il possesso della forza può modificare uno stato di fatto giudicato contrario ai propri interessi.

Il grave perturbamento apportato ai traffici marittimi internazionali dal controllo franco-britannico è particolarmente sentito dagli stati rivieraschi del Mediterraneo, prima fra tutti dall'Italia, in dipendenza di una situazione geografica, strategica, economica, che dovrà necessariamente mutare, perchè contraria al diritto naturale dei popoli (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Come tutte le attività del Paese che traggono alimento dalle vie del mare, la Marina, sotto vari aspetti, e le industrie che la interessano subiscono inevitabili conseguenze dalla minorata libertà dei traffici marittimi e dalla rare-

fazione di alcune materie prime sui mercati mondiali.

Tuttavia, come ho potuto poco fa affermare che le costruzioni di navi e di armi per la nostra flotta possono ancora prescindere dalla normale situazione del commercio e del traffico, così sono ora in grado di dichiarare che le principali scorte interessanti l'efficienza e l'autonomia della flotta, mercè i previdenti accantonamenti degli scorsi anni e il non trascurabile alimento tutt'ora possibile, garantiscono una capacità di resistenza, superiormente giudicata soddisfacente (*Approvazioni*).

È comprensibile che si siano dovuti adottare provvedimenti specifici, nell'ambito della Marina, in relazione non tanto allo stato attuale delle scorte, quanto al possibile minor incremento avvenire, affinché l'addestramento delle Squadre non ne avesse pregiudizio alcuno.

Ed, in effetto, le navi hanno potuto compiere e compiranno tutte le multiformi esercitazioni, il cui programma è di anno in anno sempre più intenso e i cui risultati fanno fede dell'ottima qualità del materiale e della eccellente preparazione degli uomini.

Ho innanzi detto che a breve imminente scadenza quattro nuove grandi navi, compiutamente allestite, inizieranno la loro attività addestrativa.

È opportuno sottolineare l'importanza dell'entrata in linea delle quattro unità e soprattutto il notevole accrescimento di potenza che alla nostra flotta apportano il « *Vittorio Veneto* » e il « *Littorio* ».

La Marina italiana fu la prima a decidere la costruzione delle grandi corazzate moderne, immediatamente imitata da tutte le altre principali potenze navali. Per la prima essa le ha realizzate confermando una tradizione di genialità inventiva, di preparazione tecnica e di efficienza industriale che nessuno discute nel mondo.

La comparsa dei nostri « 35.000 » in Mediterraneo avrà certamente una notevole ripercussione per molti riguardi.

Per conto nostro, ci siamo posti da tempo i problemi d'ordine organico, tattico e logistico inerenti alla cresciuta potenza delle unità maggiori della flotta e li abbiamo risolti.

Tra l'altro, modificheremo la distribuzione

delle forze navali tra le due Squadre, affinché queste, con la nuova costituzione, meglio rispondano ai criteri di impiego.

In questi ultimi mesi le intensificate esigenze, relative alla messa a punto delle nostre difese marittime e all'efficienza della flotta per fronteggiare gli eventi, non ci hanno distolto dal curare attentamente lo studio delle questioni organiche riguardanti il personale, molte delle quali sono fondamentali per un sano e vigoroso sviluppo della Marina.

Questo sviluppo è già così notevole nel giro di pochi anni che le previsioni organiche vengono rapidamente superate dalla realtà incalzante e, di conseguenza, i mezzi che si erano ritenuti sufficienti e proporzionati alla situazione prevista a determinate scadenze si rivelano spesso inadeguati.

Tale constatazione non deve far supporre che i nostri studi non concludano in soluzione a largo respiro. Le soluzioni che contano sono quelle effettivamente traducibili in atto con i mezzi finanziari di volta in volta ottenuti e perciò, non di rado, esse sono degli onorevoli compromessi tra il volere e il potere.

D'altra parte non deve essere trascurata la constatazione, troppe volte fatta da tutte le potenze navali, che si fa più presto a costruire navi, per quanto grandi e complesse esse siano, che a preparare gli uomini che debbono armarle.

Si tenga presente che per armare un « *Littorio* » occorrono, in tempo di guerra, 1.800 uomini e fra questi 70 sono gli ufficiali e 250 i sottufficiali.

L'equipaggio di un incrociatore leggero al completo è di circa 800 uomini; di quasi 250 quello di un cacciatorpediniere.

In queste masse pochi sono ormai i generici, cioè il marinaio ordinario, il cannoniere ordinario, il fuochista ordinario. La grande maggioranza è costituita da specialisti, la cui formazione costa molto tempo e molto denaro.

Già oggi, per il caso di guerra, alla Marina occorrono in totale 160.000 uomini del C.R.E.M. e 10.000 Ufficiali.

Il rinnovamento ed il rapido accrescimento, in Regime fascista, della nostra potenza navale costringono dunque a rivedere frequentemente i tre principali e interdipendenti aspetti

del problema organico del personale e precisamente il reclutamento, gli organici e l'avanzamento.

Per gli Ufficiali dirò subito che non vi è necessità di mutamenti sostanziali ai sistemi vigenti per il reclutamento e l'avanzamento.

Non sorgono per la Marina, in questa materia, problemi analoghi e quelli che hanno consigliato il Ministero della Guerra a studiare una nuova legislazione regolante la carriera agli Ufficiali. Molto diverse sono le situazioni di partenza e le esigenze dei due organismi.

D'altra parte la legge d'avanzamento da noi adottata nel 1935 si è finora dimostrata presso che perfettamente rispondente a tutte le nostre esigenze per la parte che ha finora potuto avere piena applicazione.

E vi sono fondate ragioni per ritenere provvido ed efficace anche il congegno regolante il ritmo della carriera in funzione delle vacanze obbligatorie, congegno che non ha finora potuto funzionare a pieno regime, perchè la Marina è tuttora in crisi di sviluppo e i suoi quadri in processo di ampliamento.

Per altro, non ritengo che le particolari condizioni di vita, di gerarchia e di responsabilità, proprie della Marina, permettano di rinunciare al criterio della scelta comparativa, ora regolante l'avanzamento dal grado di tenente di vascello in poi, da quando, cioè, l'ufficiale comincia ad essere chiamato a funzione di comando di unità navali.

Per queste ragioni e per altre, su cui non è il caso di dilungarsi in questa sede, la Marina si limiterà a presentare quanto prima agli organi legislativi progetti di semplici ritocchi a qualche particolare della legge d'avanzamento attualmente in vigore.

Siccome però anche in Marina esistono, per alcuni corpi e per alcuni gradi, situazioni di quadri che possono tra qualche tempo provocare ristagni eccessivi e quindi crisi di invecchiamento degli ufficiali e poichè, come ho poco fa spiegato, vi è ancora notevole e nociva sfasatura tra la consistenza dei ruoli e le effettive necessità, ci siamo accinti a studiare un più conveniente proporzionamento degli organici, per sopperire alle accennate maggiori esigenze quantitative e agli opportuni ritmi di carriere normalizzate.

Discende da tutto ciò che dobbiamo vieppiù incrementare il gettito delle fonti di reclutamento. Le relative provvidenze stanno per essere attuate, sia ampliando i concorsi ordinari all'Accademia Navale, sia richiamando un maggior numero di universitari e di laureati nei vari corpi di ufficiali, sia, infine, dando più largo sviluppo ai quadri e alla carriera del così detto « ruolo speciale », costituito con scelti ufficiali di complemento.

Evidentemente saranno da curarsi, nello stesso tempo, le condizioni ambientali che possono costituire per i giovani un più attraente richiamo nei ranghi della Marina; stiamo, a tale scopo, gradatamente realizzando quante più e meglio ci è possibile fare per ciascuno dei corpi degli ufficiali.

Al riguardo non mancheremo di proporre ai corpi legislativi quei ritocchi alla legge sullo stato degli ufficiali, che, in linea equitativa, deriveranno dalla adozione del noto recente disegno di legge del Regio Esercito.

Il Corpo Reale Equipaggi, particolarmente nel ruolo dei volontari, è stato in quest'ultimo anno alimentato da una massa di giovani più cospicua del solito, ammessi alle varie scuole di formazione.

Tanto grande è divenuto il contingente delle varie scuole di specialisti già al presente e tanto maggiore è quello previsto nei prossimi anni, che è stato di recente apprestato un nuovo piano di ripartizione degli allievi fra le sedi più adatte, che implica la costruzione di nuovi grandi edifici a Venezia, a Taranto e in altra località, forse del Lazio, nonchè il riattamento di quelli che già esistono a Spezia e a Pola.

La carriera dei sottufficiali è stata meglio proporzionata mercè un recente provvedimento concertato col Ministero delle finanze che, amplificando gli organici, consente ad un maggior numero di secondi capi il conseguimento dei gradi superiori.

A questo vantaggio, pienamente giustificato dalle esigenze di impiego, potrà aggiungersi quello ulteriore derivante da un progettato incremento dei ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Il governo del personale volontario e di leva è divenuto incombenza molto complessa e viep-

più collegata con le altre esigenze organiche che fanno capo alla Amministrazione centrale.

Così che si è da poco deliberato di riportare il Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi a Roma, nell'intento di unificare alcuni servizi comuni a tutto il personale militare e soprattutto di rendere più immediati e tempestivi i rapporti con l'ufficio di Stato maggiore e con l'Amministrazione centrale.

Camerati senatori, il vostro relatore, con la diligenza e la competenza che gli sono proprie, vi ha lumeggiato in minuta analisi gli aspetti più interessanti dell'organizzazione e dell'attività della Marina, nel decorso anno. Ha così alleviato l'odierno mio compito illustrativo.

La relazione della Commissione di finanza esprime alcuni voti che noi abbiamo già attentamente considerato. Desidero assicurarvi che essi saranno tenuti nel massimo conto, per quanto rientra nelle nostre facoltà deliberative.

In principio dell'esposizione, che per ordine del Duce, ho oggi avuto l'onore di fare dinanzi a questa Alta assemblea, ho detto che la Marina vive una vigilia in armi.

La Patria fascista deve considerare con gratitudine il sacrificio che gli eventi impongono ai suoi marinai, in questi tempi duri.

Qualunque sia il destino, il senso dell'onore e del dovere non verranno mai meno sulle navi e sulle coste d'Italia. (*Applausi vivissimi e generali; grida: Duce! Duce!*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla lettura dei capitoli dei tre bilanci.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli dei disegni di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1940-1941 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1940-XVIII, per provvedere nell'esercizio 1940-41 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1940-41 è stabilito in seimila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1940-41, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68, secondo capoverso, del decreto ministeriale 6 luglio 1934-XII, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057 — convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, — è stabilito, per l'esercizio 1940-41, in quindicimila.

Art. 5.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1940-41, delle somme occorrenti per le seguenti esigenze:

lire 12.000.000 per la costituzione e il funzionamento della missione militare italiana in Spagna e per il relativo trattamento di reciprocità agli ufficiali componenti l'analoga missione spagnola in Italia;

lire 30.000.000 per la difesa contraerei e la protezione antiaerea.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le somme autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934 — convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, numero 2425 e col Regio decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873 — i proventi delle navi radiate, versati in Tesoreria nell'esercizio 1938-1939, devoluti al bilancio della Marina a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922-I, n. 1800 — convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 — nonché la quota stabilita dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, — convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245 — per le sovvenzioni alla costruzione di navi mercantili, sono iscritte per lire 335 milioni 947.838 nella parte ordinaria, al capitolo n. 60, e per lire 614.000.000 nella parte straordinaria, al capitolo n. 75.

Art. 3.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 18 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1940-41, per la costituzione di scorte intangibili.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità di Corpi, Istituti, e Stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1940-41 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1940-41, potranno operarsi prelevamenti dal

fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 5.

Le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui sui capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi dal 1940-41 al 1944-45, eccettuate quelle provenienti dai capitoli concernenti spese di personale e spese obbligatorie e d'ordine, saranno, in sede di rendiconto consuntivo, trasportate rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza e dei residui del capitolo di parte straordinaria relativo al « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali ».

Art. 6.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1940-41 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inserito al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di inscrivere i fondi residui al 30 giugno 1940-XVIII in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1940-41 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 121.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 211.850.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifici, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari;

lire 225.000.000 per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana.

Propongo che i tre bilanci siano approvati per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Dichiaro approvati per acclamazione i tre disegni di legge.

Camerati senatori, per le Forze armate d'Italia: Eia Eia Eia!

L'Assemblea unanime grida: Alalà!

Saluto al Duce!

Con alto grido l'Assemblea risponde: A noi!

Il Duce esce dall'Aula.

PRESIDENTE. Lunedì 13 maggio alle ore 9,30 riunione pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (627). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 (681). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 (682). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (678). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario 1935-36 (679). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno

1941-XIX (671). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (670). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (673). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (669). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (675). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (677). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (674). - (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni);

La riunione termina alle ore 10,10.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XVIII^a RIUNIONE

LUNEDÌ 13 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag.	493
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conto consuntivo del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-1937 » (681) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)		514
« Conto consuntivo del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-1938 » (682) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)		515
« Conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario 1935-1936 » (679) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)		518
(Discussione ed approvazione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, Anno XIX » (671) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)		494
Cozza, relatore		494
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (627) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)		496
BELLUZZO		496
GAI		507
BREZZI		510
AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni		513
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finan-		

ziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (678) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	516
TERUZZI, Ministro dell'Africa Italiana	516
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (670) (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	518
GIANNINI	518
Documenti (Presentazione della relazione sul bilancio interno)	494
Ringraziamenti	494

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

VALAGUSSA, segretario. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Cogliolo per giorni 2; De Capitani d'Arzago per giorni 4; Goidanich per giorni 1; Guidi Francesco per giorni 2; Sarrocchi per giorni 1; Solari per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Sanarelli mi è pervenuto il seguente messaggio di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 10 maggio 1940-XVIII.

« A S. E. il Presidente
del Senato del Regno

« ROMA

« Ho ricevuto la copia del resoconto della riunione tenuta dal Senato il 6 corr. mese.

« Per il cortese invio e per le espressioni di condoglianza con le quali Vi è piaciuto accompagnarli, porgo a V. E. e agli illustri componenti l'alto Consesso, i miei ringraziamenti.

« Con ossequio

« Maria Pons Sanarelli ».

Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. Comunica al Senato che la Presidenza della Commissione di finanza ha presentato la relazione sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII e la relazione sul progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo numero la discussione del bilancio delle corporazioni.

Essendo assente il Ministro delle corporazioni, propongo che s'inverta l'ordine del giorno, iniziando subito il bilancio dei lavori pubblici.

Se nessuno fa osservazioni, così rimane inteso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, anno XIX » (671). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, segretario, legge lo stampato n. 671.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

COZZA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

COZZA, relatore. Non intendo tediare il Senato ripetendo cose già dette nella relazione che è in possesso dei camerati senatori. Intendo solo richiamare l'attenzione e porre in particolare rilievo il fatto che nella ricorrenza del glorioso anniversario della proclamazione dell'Impero, il Duce inaugurò il primo tronco dell'imperiale acquedotto del Peschiera che dovrà ridare all'Urbe il primato di ricchezza idrica che già ebbe nei tempi dell'Impero romano e di cui andò famosa in ogni tempo.

In quell'occasione il Duce inaugurò altresì la nuova centrale di Cotilia che, utilizzando le acque dei serbatoi costruiti sul Salto e sul Turano, integra lo sfruttamento delle acque del Nera e del Velino già utilizzate dalla « Terni » nei grandiosi impianti di Galleto.

Intendo poi riferirmi anche ad un'altra cerimonia particolarmente significativa, cioè quella in cui il Ministro dei lavori pubblici, per mandato del Duce, ebbe a dare inizio all'importante acquedotto del Fiora che dovrà fornire acqua ad oltre 150 mila abitanti, in 17 comuni e in numerosi centri rurali con una spesa di 96 milioni.

Prosegue così incessante quella fervida azione diretta al benessere del popolo e all'autarchia economica della Nazione che è stata posta in luce nella relazione, che il Ministro ha magnificamente illustrata nel discorso tenuto alla

Camera dei Fasci e delle Corporazioni e per la quale andranno in ogni tempo benedette le opere del Regime (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII, al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 69.005.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 77.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonché agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali, ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3132, sulle agevolanze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e modificato col Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 144.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e quella di lire 2.000.000 per la rinnovazione e riparazione di mezzi effossori.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 125.000.000 per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.

È autorizzata altresì la spesa di 25.000.000 di lire per la costruzione ed il completamento di edifici pubblici ad uso uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Sono stabiliti, per l'esercizio 1940-41, i seguenti limiti d'impegno:

lire 4.500.000 per le annualità occorrenti per le sovvenzioni previste dal Testo Unico sulle acque e sugli impianti, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775 e — con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1941-XIX — per i contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie;

lire 16.000.000 per le annualità occorrenti per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari.

Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, è prorogato al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, nonché la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati alle Assemblee legislative unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'arti-

colo 16, lettera c), della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1940-41, in lire 187.000.000.

Art. 8.

È autorizzato il contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore dell'Azienda autonoma statale della strada per provvedere, durante l'esercizio 1940-41, all'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (627). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*. Legge lo stampato n. 627.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BELLUZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BELLUZZO. Camerati Senatori, due anni or sono ho intrattenuto pochi di voi su alcuni problemi relativi alla indipendenza economica dell'Italia. Ritorno oggi su questo tema di attualità per trattare il problema dei combustibili tanto necessari alla vita civile ed economica della Nazione ed alle comunicazioni. Nel mio discorso, che sarà prevalentemente tecnico ed interesserà anche i Ministri delle comunicazioni e dei lavori pubblici, ripeterò forse idee che sono già state esposte a voce o sulla stampa tecnica e politica, durante e nell'immediato dopo guerra e, anche recentemente, in pregevoli pubblicazioni; ritornerò certamente su concetti già illustrati in seno alle competenti

corporazioni, o nelle discussioni svolte in seno alla Commissione Suprema per l'Autarchia; ma data l'importanza attuale del problema una sintesi ed una messa a punto mi sono sembrate utili e necessarie in questo alto Consesso. È un fatto che se si fossero tempestivamente seguiti i consigli, ed attuate le proposte fatte, dal 1917 al 1920, dai più accreditati ed indipendenti tecnici italiani, l'Italia, per quanto riguarda le disponibilità di combustibili nazionali, sarebbe oggi in migliori condizioni.

Ma purtroppo i tecnici italiani sono stati in passato poco ascoltati quando si occupavano dei problemi economici nazionali, forse perchè dalla loro onesta fede nella scienza, sono quasi sempre portati al sano ottimismo, mentre, di regola vi è chi preferisce esaminare gli stessi problemi dal punto di vista del tornaconto. Ed è stato appunto il tornaconto, tanto per citare un esempio, che ha spinto inizialmente l'industria italiana a sviluppare la produzione dell'acciaio dai rottami, nei forni elettrici, invece di quella dal minerale di ferro, sebbene voci autorevoli si fossero levate nell'immediato dopo guerra, ed anche in seguito, ad ammonire del pericolo al quale, per questa via, si poteva andare incontro nei riguardi della difesa nazionale.

Fortunatamente l'Italia fascista ascolta da qualche tempo più attentamente coloro che sanno, a preferenza di coloro che si potrebbero definire i pompieri dell'autarchia, i quali, attaccati alle vecchie frasi di non poche pubblicazioni tecniche ed economiche del passato, « l'Italia povera di materie prime », « l'Italia senza carbone e senza ferro », vogliono ancora oggi dimostrare la convenienza ad importare, tanto più che non mancano i cattivi italiani per i quali la convenienza ad importare equivale a quella personale di imboscare capitali all'estero.

Il passato. — Gettiamo rapidamente uno sguardo al passato. Fino al 1914 il problema dei combustibili non era mai stato seriamente esaminato in Italia, nè dagli industriali che li usavano, nè dai governi che poco si interessavano della produzione.

La grande disponibilità di divise pregiate e di oro, conseguente alla politica finanziaria del tempo, disponibilità che aveva persino permesso alla carta moneta italiana di fare per

qualche tempo aggio sull'oro, rendeva facili gli approvvigionamenti ed i trasporti; alla eventualità di una grande guerra nessuno credeva, e così le nazioni detentrici dei combustibili continuarono a tenere in soggezione economica, e quindi politica, l'Italia.

Se l'Inghilterra aveva permesso la costituzione del Regno d'Italia, ed aveva assistito indifferente, almeno in apparenza, allo sviluppo della economia italiana, al sorgere di nuove industrie, era perchè sapeva di avere in pugno le chiavi, oltre che del nostro mare, con il controllo dei relativi ingressi, anche della nostra economia, attraverso alle forniture del carbone fossile. Non per nulla essa aveva propagandato e diffuso nel mondo, apparecchi termici che erano atti ad abbruciare solamente il carbone fossile inglese, dalle locomotive a vapore alle caldaie fisse, dalle storte di distillazione, per la preparazione del gas illuminante, ai forni di riscaldamento e di cottura, ai forni per la metallurgia. E quando si usarono per breve tempo, anche in Italia, i motori a gas povero, i lenti, robusti e pesanti padri dei motori attuali per l'automobilismo e l'aviazione, era l'antracite inglese che doveva dare, gassificata in gassogeni inglesi, il gas per i nuovi motori, pure essi, inizialmente di marca inglese, per quanto inventati da italiani.

E del resto anche la allora nascente industria italiana, che in un primo tempo aveva devastato le foreste nelle vallate delle Alpi e degli Appennini, per ricavare il carbone di legna, aveva, a ragion veduta, abbandonato i processi che lo adoperavano, per sostituirlo con il carbone fossile importato, giacchè se si eccettuano alcune utilizzazioni locali, specialmente nella regione toscana, i nostri combustibili fossili non godevano in generale, da parte degli industriali italiani, la considerazione che meritavano, anche perchè era allora diffusa la convinzione che la lignite non potesse essere economicamente trasportata a più di 50 chilometri dalla miniera.

Eppure promettenti esperimenti, sulla utilizzazione delle nostre ligniti, erano stati eseguiti fin dal 1890, quando con la distillazione di alcune qualità pregiate di ligniti toscane si fornirono, per qualche giorno, di gas illuminante le città di Siena e di Spezia, e con il coke risultante, agglomerato con poco catrame nel

Regio Arsenale di Spezia, si eseguirono ricche esperienze di trazione sopra un treno della Roma-Frascati, e di propulsione sopra una torpediniera di alto mare.

Ma tutto era rimasto allo stato di esperimento, giacchè si temeva, sull'esempio straniero, che i servizi pubblici, per funzionare bene, avessero bisogno del Cardiff inglese, mentre per le caldaie della Marina occorreva un combustibile che, a parità di volume e di peso, contenesse il maggior numero possibile di calorie.

E del resto anche i primi costruttori di impianti a vapore in Italia furono obbligati, dalla concorrenza straniera allora formidabile, per la modesta protezione doganale accordata alle nostre industrie, a dare le garanzie di consumo riferite al carbone Cardiff da 7500 calorie per chilogramma.

Orbene, in quell'epoca in una modesta acciaieria di Pisogne si riscaldavano i forni di pudellatura nei quali si introduceva l'ottimo minerale di ferro delle vicine valli e dai quali si estraeva dell'ottimo acciaio dolce, con i gas ottenuti dalla distillazione della torba estratta dalle paludi del vicino lago di Iseo.

Come ho detto, le industrie vicine alle miniere di lignite utilizzarono quasi tutte questo combustibile, e la produzione negli anni precedenti la grande guerra arrivò a superare le cinquecento mila tonnellate annue.

E solo con la grande guerra che il problema italiano dei combustibili si presenta, per quattro anni, con tutta la sua imponente ed ansiosa urgenza, anche per il cresciuto impiego dei combustibili liquidi e della benzina, per la necessità di fronteggiare la grande produzione di materiale bellico, produzione si può dire creata in Italia dal nulla, ma sapientemente e celermente organizzata dal nostro eminente collega, il generale Dallolio, coadiuvato da una eletta schiera di ingegneri, capaci, intelligenti, competenti ed attivi.

Ora è bensì vero che allora noi fummo alleati alle Nazioni detentrici del carbone fossile e dei combustibili liquidi, e che le ferrovie italiane del tempo e la nostra Marina da guerra, guidate da menti preclare, lungimiranti, avevano, per fortuna nostra, accumulato ingenti scorte; ma è altrettanto vero che i rifornimenti via mare, per effetto dei siluramenti, si fecero

sempre più difficili, i noli e le assicurazioni ed i prezzi alle origini, portarono il costo del carbone importato a valori altissimi, e quanto al carbone inglese che poteva esserci spedito via terra, attraverso la Francia, esso veniva spesso sequestrato dalle autorità della nostra alleata latina del tempo, e sostituito con pessimo carbone francese.

In quegli anni venne molto opportunamente creato in Italia il « Commissariato per i Combustibili » del quale sarebbe ozioso elencare oggi gli scopi e le azioni svolte. Credo però doveroso ricordare che al timone del nuovo Ente venne comandato il nostro collega De Vito il quale vi svolse una attività così feconda, da portare la produzione italiana di lignite a due milioni e mezzo di tonnellate estratte nel 1918, oltre che dalle 37 miniere vecchie (osservo fra parentesi che nel 1888 le miniere di lignite note erano 72 sparse in tutte le regioni d'Italia) da più di 200 miniere nuove affannosamente cercate e concesse in coltivazione ad Enti o persone di fiducia, con una procedura semplice, e soprattutto molto rapida.

E può essere oggi molto interessante ed istruttivo consultare il bollettino pubblicato a cura del predetto Commissariato, giacchè in esso si trovano notizie utili sulle nostre ligniti e le relative miniere, tanto più che cessata nel 1918 la guerra, quasi tutte le nuove miniere di lignite ed anche non poche delle vecchie, vennero abbandonate, disarmate le loro gallerie, che crollarono, e tutta la documentazione, tutte le pratiche relative alle nuove miniere poste durante la guerra in coltivazione, sparirono nei sotterranei di non si sa quale Ministero.

Il carbone fossile straniero rientrava in Italia o in conto riparazioni od a carissimo prezzo accoltovi però come un liberatore.

L'azione del Fascismo. — Il Fascismo iniziò la propria attività nel campo economico, impostando il problema delle materie prime necessarie all'industria italiana; la legge mineraria del 1927, approvata dopo molti vani tentativi, e dopo un lavoro intenso di preparazione svolto con la collaborazione preziosa del nostro collega Petretti, è fondamentale in questo campo. Essa avrebbe dovuto e potuto aprire il varco alla sana autarchia, a quella che deve tutelare solamente gli interessi dello Stato, e

non a creare illeciti guadagni; ma i tempi non erano allora maturi, e così il fervore dell'inizio andò affievolendosi, e dopo il 1929 i problemi tecnici della economia fascista, dovettero lasciare il campo a quelli giuridici delle corporazioni, finchè, a ricondurli, con tutti gli onori, alla ribalta della pubblica opinione, vennero, nel 1935, le sanzioni, che nessun aggettivo può definire, sanzioni che aprirono gli occhi anche a coloro che si ostinavano a tenerli chiusi, ed il problema dei combustibili venne posto dal Duce del Fascismo fra i più importanti, fra i più urgenti.

E pertanto la fornitura di combustibili di ogni specie, e per le più diverse e svariate applicazioni, non si presenta per ora preoccupante, sia per il grande quantitativo che l'alleata ed amica Germania ci fornisce mensilmente per via terra, grazie alla sapiente organizzazione dei trasporti realizzata dai valorosi tecnici delle ferrovie tedesche ed italiane, sia per l'accresciuta estrazione di combustibili pregiati italiani.

È infatti ormai di dominio pubblico che le ricerche e le coltivazioni in profondità della Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I), appositamente creata, e diretta oggi con attività e competenza, hanno dimostrato che l'Italia, anche in materia di combustibili pregiati, è più ricca di quanto si dovesse credere in base alle affermazioni prudenti, prudentissime dei geologi italiani. I quali, in fatto di possibilità del sottosuolo italiano, sono sempre stati molto cauti, di una prudenza alle volte glaciale.

E d'altra parte quali certezze possiamo avere sulla costituzione del sottosuolo italiano, sulla reale successione in esso dei terreni delle diverse epoche, sulla loro probabile mineralizzazione, quando le trivellazioni in profondità, sopra una superficie di ben 321.700 chilometri quadrati si contano sulle dita di una mano?

In queste condizioni le prudenti riserve dei nostri geologi, e ne abbiamo di valorosi, sono giustificate, ed hanno ragione loro quando opinano che in Italia il carbone fossile, litantrace, non esista perchè non vi esiste il terreno carbonifero attivo, ed hanno altrettanta ragione coloro i quali domandano: ma durante il periodo permocarbonifero, quando si sono formati i giacimenti di litantrace per effetto

della lussureggiante vegetazione del tempo, che cosa c'era al posto dell'Italia?

I nostri combustibili solidi. — Ma freniamo la fantasia e torniamo alla realtà la quale, per fortuna nostra, ripeto, è molto migliore di quella prudentemente prospettata dai geologi italiani, i quali, alcuni anni fa, avevano fissato, nella cifra di circa 500 milioni di tonnellate di combustibili fossili solidi di tutte le età, il probabile patrimonio italiano allora noto.

Senonchè le recenti scoperte fatte dalla A. Ca. I. nel bacino sardo di Bacu-Abis, hanno portato il quantitativo di soli carboni sardi pregiati, la cui esistenza è constatata, come ha anche recentemente scritto il Consigliere Nazionale Tarchi, un altro dei pochi credenti, a ben 700 milioni di tonnellate.

Questa cifra porta il patrimonio italiano noto delle antraciti alpine e sarde e del carbone fossile sardo, e del carbone liburnico dell'Istria, ossia dei carboni fossili da paragonare a quelli inglesi, a non meno di un miliardo di tonnellate.

Ma oltre alle antichissime antraciti delle Alpi e della Sardegna, ed ai più moderni carboni fossili della Sardegna e dell'Istria, come è noto, si sono formati in Italia, nella cosiddetta era terziaria, i depositi di lignite di diversa età, di diversa origine, di diversa composizione: ligniti xiloidi, legnose e torbose, bianche e brune, ligniti picce, tutte con diversi tenori di carbonio fisso, di sostanze volatili, di terra, di solfo, di acqua, talvolta molta, troppa, acqua.

Sono note le miniere italiane dei due gruppi più importanti di lignite da tempo coltivati, più o meno intensamente; sono noti gli affioramenti di molte altre, nonchè le probabilità per la esistenza di giacimenti ancora nascosti che solo la sonda può mettere alla luce.

In Italia abbiamo poi, con tutti i suoi difetti, il suo basso potere calorifico, il suo volume, la sua acqua, lo solfo e l'azoto, la torba, della quale non sono pochi i depositi nelle zone geologiche lacustri più recenti.

Il potere calorifico dei diversi combustibili cresce, come è noto, con l'età, come il senno degli uomini; le antraciti pure sviluppano nella combustione fino a 9000 calorie per chilogramma, i carboni fossili, i litantraci, a seconda

del loro grado di purezza da 6.500 a 7.500, le ligniti da 3000 a 6.000, le torbe sotto il numero 3.000.

Le cifre ora ricordate, ed il grado di purezza, giustificano tecnicamente la preferenza di tutte le industrie, incominciando da quella dei trasporti, per i carboni fossili più pregiati, e per il loro uso nella generazione di calore.

I combustibili liquidi. — Per quanto riguarda i combustibili liquidi, ancora non c'è accordo fra gli studiosi sulle loro origini, sulla loro esistenza nel sottosuolo italiano; ma esso è completo sulla facilità della loro utilizzazione, nelle caldaie, nei motori, ed i loro derivati, la benzina ed il petrolio, con dieci mila calorie per chilogramma, ne sono le qualità più pregiate.

È nota la dislocazione dei pozzi di petrolio sulla superficie della terra e sono note le lotte della plutocrazia internazionale per impadronirsi: anche la tecnica ha talvolta i suoi romanzi gialli! Meno nota è la circostanza che sui combustibili liquidi pende una grave minaccia: nell'ipotesi che continui, o peggio si intensifichi l'attuale consumo annuale, e non si trovino nuovi grandi depositi naturali, non è lontano l'esaurimento delle riserve note attuali accumulate nei millenni in seno alla terra.

Il campanello d'allarme è già stato suonato in recenti rapporti: il capitale di combustibili liquidi accumulato in seno alla terra nella sua vita passata, quando l'uomo o forse tutti gli esseri animati non vi erano comparsi alla superficie, questo immenso patrimonio di miliardi di tonnellate è stato ed è continuamente così spasmodicamente intaccato, che i pessimisti opinano non si abbiano riserve per più di venti anni. Auguriamoci che essi abbiano sbagliato i conti e che invece le riserve siano maggiori e che il processo di produzione del petrolio si svolga anche oggigiorno in seno alla terra, dando una produzione ancora cospicua.

Ma può anche darsi che il processo si svolga invece molto lentamente e che pertanto siano molte le probabilità che il tragico evento cui ho accennato si verifichi, tanto più che la natura, la quale non fa mai salti, ha già plasmato nella mente di alcuni studiosi ed esperimentatori germanici, i professori Bergius e Fischer, circondati da una eletta schiera di collabora-

tori, che vivono nei grandi laboratori tedeschi la vita austera e semplice degli scienziati, i processi intesi a ricavare oggi, per sintesi, i combustibili liquidi da quelli solidi buoni o mediocri, compresi fra questi le ligniti, e fra queste anche quelle italiane.

E pertanto gli uomini possono stare, per modo di dire, tranquilli; essi potranno avere ancora per parecchi secoli, sia pure con un maggior costo, i combustibili liquidi da abbruciare nei loro apparecchi, da utilizzare nei loro motori.

Per ora l'Italia continua la coltivazione dei pozzi di petrolio nell'Emilia, da dove estrae annualmente parecchie migliaia di tonnellate di ottimo petrolio che per recondite vie arriva quasi puro alla superficie, da depositi forse vicini, forse lontani, comunque cospicui e profondi.

Essa continua la estrazione e le ricerche in Albania, sia pure spendendo molto; ricerca, attraverso l'Agip, fino ad oggi con scarso successo, probabilmente, almeno secondo la opinione di distinti specialisti stranieri, per ragioni tecniche, nuovi depositi in patria, ed ha iniziato, per ricavare petrolio, lo sfruttamento ossia il trattamento delle rocce asphaltiche di Ragusa, degli schisti bituminosi sparsi in grandi zone in alcune imponenti fratture del suolo italiano, e dei gas idrocarburi i quali in abbondanza sgorgano dal suolo in molte regioni d'Italia ad ammonire, ed a testimoniare, che con gli idrocarburi gassosi si devono trovare, nelle profondità del sottosuolo italiano, anche le loro fabbriche, o carbone fossile o combustibili liquidi.

E del resto la scoperta dei due processi tedeschi per la conversione dei combustibili solidi in liquidi mediante la idrogenazione, fa pensare che anche la formazione naturale dei depositi di idrocarburi, sia molto probabilmente dovuta ad un processo di idrogenazione svoltosi in seno alla terra, nelle epoche geologiche, o su gas di carbonio o su carbone fossile, o sulle rocce calcaree: i carbonati, i marmi.

E noto che nei due processi ricordati, la unione del carbonio con l'idrogeno, per formare gli idrocarburi, avviene in speciali circostanze di temperatura e di pressione, in presenza di sostanze dette catalizzatori.

Questi catalizzatori, nichelio, cobalto, ferro,

in generale sostanze magnetiche, funzionano dunque da paraninfi, promuovendo il matrimonio fra gli atomi del carbonio e quelli dell'idrogeno. Ora tutto lascia credere che codesti catalizzatori si trovino diffusi in località profonde della crosta terrestre nell'interno della quale circolano, in pressione e ad elevata temperatura, gas idrogeno e composti di carbonio nonché altri gas ed acque contenenti in soluzione sali metallici.

È noto infatti che il nucleo centrale della terra è formato da metalli di diverso peso specifico, ed in prevalenza di metalli magnetici.

Per chi può desiderare di sapere, dirò che il peso specifico medio del nucleo centrale metallico della terra varia da 12,17 chilogrammi per decimetro cubo al centro della terra a 9,69 sul raggio di 3.450 chilometri; poi esso subisce una sensibile diminuzione di valore che scende rapidamente a 5,56 e gradatamente a 2,64 presso alla superficie.

Ricordo che il peso specifico del ferro è poco inferiore ad 8 chili per decimetro cubo, quello del rame è quasi 9, del piombo 11,5, del mercurio 13,5, dell'oro 19,25, dell'iridio 22 chilogrammi per decimetro cubo.

Come siano particolarmente distribuiti i materiali di diverso peso specifico nelle masse di peso specifico noto, è per ora una incognita; ma si sa per certo che in seno alla terra esistono spaccature e caverne, e che in esse si muovono continuamente forti correnti di gas e di acque a diverse temperature e pressioni, in modo da formare un vero sistema circolatorio entro la terra.

Potrebbe dunque darsi che in seno al nostro pianeta si siano realizzate in passato, in epoche lontane, e probabilmente si svolgano ancora, non sappiamo con quale velocità, ed in quali circostanze, le reazioni che sono state scoperte, dopo pazienti ricerche, dai due scienziati tedeschi citati. Ora se in seno alla terra si sono prodotti, in epoche lontane, e forse continuano ancora, i processi di idrogenazione che hanno prodotto i combustibili liquidi, è mai possibile che in Italia dove il petrolio trasuda dal terreno in moltissime località, non esistano in profondità depositi cospicui di combustibili liquidi quando il gas metano che li accompagna sempre si manifesta pure esso con tanta abbondanza?

Mi sono particolarmente indugiato sulla questione dei combustibili liquidi, perchè essi hanno una importanza basilare in molte industrie e specialmente nelle comunicazioni sia aeree che marittime; nella trazione terrestre, dove il traffico è modesto ed avviene su rotaie saranno le vetture leggere a combustibile liquido i vettori del domani, e sulle strade ordinarie saranno ancora la benzina e la nafta da motori i padroni della situazione.

Allo stato attuale delle cose l'agricoltura può dare solo una quantità di alcoole da miscelare con la benzina, o da usare solo, modesta, ma che può crescere con il tempo e modesto è l'aiuto del benzolo.

L'elettricità, come ha un ufficio importante nella trazione ferroviaria a traffico intenso, potrebbe averne uno altrettanto importante sia nelle linee a traffico modesto, sia sulle strade, qualora si riuscisse a risolvere il problema dell'accumulatore leggero e capace, o si affrontasse quello della trazione su strada ordinaria, mediante filovie e vetture con motore elettrico e con batteria sussidiaria di accumulatori.

Ma questi sono problemi del domani, mentre quello dei combustibili liquidi incombe fin da ora ed occorre risolverlo affrontando con metodo e con fiducia le ricerche in profondità dove geologi italiani e stranieri, di riconosciuta fama ed esperienza, opinano possano esistere le sacche di raccolta, lasciando agire anche la iniziativa privata seria, vigilandola attentamente. Il petrolio non si lascia facilmente trovare anche dove esiste, e la esperienza fatta dalle Nazioni detentrici dei maggiori pozzi produttivi va studiata e meditata. Per quello che so, per quello che ho appreso specialmente da relazioni di geologi di società straniere, che volevano agire in Italia, ma si trovarono, in passato, di fronte ad ostacoli che mi limito a definire burocratici, ho la convinzione che altri giacimenti di carbone fossile pregiato, e depositi importanti di petrolio esistano nelle profondità del sottosuolo italiano, dove compiono la loro difficile digestione eruttando continuamente gas di carbonio.

Ma sono anche altrettanto convinto che per trovare questi giacimenti e depositi non è sufficiente eseguire dei buchi nel terreno, ma che occorrono, in materia, una pratica ed un

virtuosismo speciali. Non è a questo proposito inopportuno ricordare che la acquisita esperienza ha servito in altre Nazioni a rendere fortemente produttivi pozzi, praticati molti anni fa, non a regola d'arte, in regioni che si ritenevano, per sicuri sintomi, ricche di petrolio e che allora avevano dato solo una modesta produzione iniziale.

La utilizzazione dei combustibili solidi italiani. — Ad ogni modo non dobbiamo dimenticare che i processi di idrogenazione, ai quali ho accennato, possono convertire in combustibili liquidi anche le nostre ligniti e specialmente quelle senza solfo e con poca acqua.

Così, ad esempio, trattando dieci milioni di tonnellate di ligniti in queste condizioni si possono ricavare con processi però molto costosi, e che richiedono l'intervento finanziario dello Stato, circa due milioni di tonnellate di combustibili liquidi di diverse qualità.

E poichè sono sull'argomento della utilizzazione delle nostre ligniti, permettetemi di richiamare la vostra benevola attenzione anche su queste considerazioni:

1° Sono stati con successo sperimentati e sono ormai di uso corrente, processi economici con i quali si può ottenere a bocca di miniera il razionale essiccamento della lignite e la riduzione delle sostanze terrose in essa contenute;

2° le ligniti e le torbe italiane essiccate e purificate possono venire compresse in mattonelle e facilmente trasportate, e del resto ho assistito, vicino a Roma, a riuscite esperienze di generazione di vapore in pressione con una caldaia studiata appositamente da una grande ditta della Lombardia, usando la lignite anche con il 50 per cento di umidità;

3° nei focolari delle locomotive e delle caldaie per impianti fissi, tutti i combustibili italiani essiccati si possono abbruciare con ottimo rendimento o su griglie speciali o con la riduzione in polvere;

4° si possono abbruciare combustibili di seconda qualità essiccati preventivamente all'aperto anche in apparecchi di riscaldamento costruiti per abbruciare combustibili pregiati, purchè la combustione sia diversamente condotta e maggiormente sorvegliata;

5° si può impedire alla anidride solforosa che si produce nella combustione di alcuni

nostri combustibili (Arsa e Sardegna), con forti percentuali di solfo, di diffondersi nell'aria, che respirerebbero, molto male, i cittadini vicini alle grandi centrali termoelettriche, lavando i gas, prodotti dalla combustione, con acqua nella quale l'anidride solforosa si scioglie;

6° si può con la gassificazione delle nostre ligniti produrre dell'ossido di carbonio da abbruciare nei forni di riscaldamento, o da utilizzare per la riduzione dei minerali, ossidi metallici. Vi sono in Italia grandi industrie che da anni effettuano la prima utilizzazione;

7° dalle nostre ligniti si può ottenere l'ammoniaca dalla quale ricavare i composti azotati. La produzione di ammoniaca sintetica dalla lignite è già una realizzazione in corso da tempo in uno stabilimento della Toscana. Ma è possibile ricavare dalle ligniti altri prodotti come la paraffina, il catrame ed olii lubrificanti.

Dunque non esistono praticamente limitazioni al razionale impiego dei combustibili italiani. E del resto io vi invito, camerati senatori, a formulare un ragionamento molto semplice: nella ipotesi che gli uomini non avessero trovato in seno alla terra nè carbone fossile, nè combustibili liquidi, ma solo le attuali qualità di lignite, si deve pensare che per questo fatto la civiltà si troverebbe ad un gradino più basso, l'industria più in arretrato, che le case non avrebbero il termosifone, le locomotive non correrebbero sulle rotaie, i bastimenti non solcherebbero veloci i mari, le centrali termoelettriche non esisterebbero?

No, gli uomini intelligenti si sarebbero trovati, più di cento anni fa, nella condizione di dovere utilizzare, nel migliore modo possibile combustibili più scadenti del litantrace, di proporzionare diversamente gli apparecchi termici, ma la civiltà, se tale vogliamo chiamare questo nostro curioso e tormentato modo di vivere alla giornata in un mondo agitato, creando e distruggendo, la civiltà, ripeto, sarebbe oggi press'a poco allo stesso livello, con le stesse comodità, con gli stessi mali e forse, ehissà, ad un livello superiore, perchè le difficoltà afflanno sempre l'ingegno umano.

È pertanto evidente che, nella fortunata ipotesi debba esservi in Italia un patrimonio di combustibili sufficiente, non c'è che da

orientarsi verso la strada che avrebbe seguito il progresso umano, se in seno alla terra non si fossero trovate che ligniti e non tutte di ottima qualità.

Oggi l'Italia consuma annualmente circa quattordici milioni di tonnellate di combustibili solidi e più di due milioni e mezzo di tonnellate di combustibili liquidi, cifre che in avvenire non potranno che aumentare, sia perchè la popolazione italiana cresce, sia perchè la produzione industriale, che ha bisogno di combustibili, aumenta annualmente.

Questo ingente quantitativo, per la vigilanza esercitata e le norme dettate dall'« Associazione Nazionale per il controllo della Combustione », creata dal Fascismo nel 1926, e attivamente presieduta dal nostro Vicepresidente Berio, circondato da una eletta schiera di tecnici di valore, è in generale utilizzato con il massimo rendimento compatibile con gli apparecchi attuali, ed anche le Ferrovie Statali che con le locomotive di manovra a vapore, con le locomotive per trazione di tipo antiquato, con il riscaldamento dei treni eseguito a norma di regolamento, e non in base alla temperatura esterna, sono l'ente che ne faceva la peggiore utilizzazione, hanno oggi iniziato la strada tecnicamente più logica. Ed infatti l'Amministrazione ferroviaria, da un lato con lo sviluppo dato dal Fascismo alla trazione elettrica, e dall'altro con la adozione di vetture leggere a combustibile liquido, ha annullato il consumo di combustibile su alcune linee e ridotto in altre il consumo di calorie per cavallo-ora utile da 15.000 a 4.000 e, quello che importa di più, la tara per viaggiatore, ossia il peso morto trasportato in media per individuo, da tre a mezza tonnellata. È da augurare che il duplice lavoro di trasformazione di tutta la nostra trazione, tanto saggiamente iniziato, venga ripreso appena le disponibilità di cassa, di ferro, di rame e di alluminio lo permetteranno.

Mai pubblico denaro sarà più utilmente speso.

I succedanei della benzina. — Ma c'è un'altra trazione che ha bisogno di completare la profonda trasformazione appena iniziata, per diventare veramente autarchica, ed è quella delle autovetture e degli autocarri. Com'è noto, qualche cosa si è fatto; i gassogeni, il

metano compresso in bombole, hanno ridotto il consumo di combustibile liquido.

Ma i gassogeni, il gas metano compresso sono, a mio avviso, delle soluzioni temporanee, di transizione, che richiedono molto ferro ed aumentano la tara dei veicoli. E quanto al rendimento, se si tiene conto di tutti gli elementi di costo, si arriva alla facile conclusione che è meglio comprimere del gas prodotto dalla gassificazione delle ligniti, eseguita in apposite centrali disseminate sulle principali vie di comunicazione dell'Italia, e lasciare, per ora, fermo il patrimonio forestale ed usare con parsimonia, in sostituzione del gas illuminante, il gas metano che copre i giacimenti di petrolio.

Certo l'accumulatore elettrico, leggero e capace, risolverebbe, una volta per sempre, il problema nelle città, mentre sulle normali vie di traffico la corrente elettrica, generata in centrali termoelettriche, costruite in vicinanza delle miniere di lignite, potrebbe alimentare i fili per un grande servizio di filovie su tutte le magnifiche strade italiane, incominciando da quelle camionabili. Invito pertanto il Ministro delle comunicazioni a fare estendere l'uso delle filovie in tutti i servizi comunali e provinciali ora o a trazione elettrica su rotaie od a trazione con combustibile liquido o gassogeno. Oltre al vantaggio di risparmiare combustibile liquido, si avranno: quello di ridurre le spese di manutenzione delle strade cittadine rovinate dalle vibrazioni delle rotaie, quello di una disponibilità di almeno un milione di tonnellate di rotaie, e quello di una maggiore quiete per i cittadini tormentati dal fracasso talvolta assordante delle vetture elettriche che corrono sulle rotaie.

Come vedete, egregi camerati, non mancherebbe il lavoro per le maestranze italiane anche qualora dovessero in avvenire ridursi le produzioni per la guerra.

Il patrimonio italiano di combustibili. — A questo punto è opportuno e necessario rivolgerci una domanda: il patrimonio italiano di combustibili di tutte le qualità e stati fisici, tenuto conto delle loro possibili trasformazioni, è tale da permettere la indipendenza completa in questo settore, e per quanto tempo, ed a prezzo di quali sacrifici?

Ho già affermato che si può calcolare ad

un miliardo di tonnellate il patrimonio italiano oggi accertato di combustibili italiani pregiati, degno del nome di carbone fossile. Penso anche, ammaestrato dalla esperienza, e dalla somma prudenza dei nostri valorosi geologi, che almeno altrettanto carbone si trovi ancora nascosto, in profondità, nel sottosuolo italiano ed aggiungo che questo pensiero è molto prudente.

Esaminiamo ora il probabile patrimonio lignitifero.

La storia della terra, scritta dai geologi, ci dice che i banchi di lignite si sono formati nell'era terziaria, alla quale appartengono i terreni dell'eocene, del miocene, del pliocene.

Ora questi terreni sulla carta geologica dell'Italia occupano una superficie di circa 60 mila chilometri quadrati, circa un sesto della superficie dell'Italia. Anche nella ipotesi che solo la ventesima parte di essi nasconda nel proprio seno depositi di lignite, si avrebbe una superficie attiva di circa 3000 chilometri quadrati.

Ora se si sommano le aree di tutti i bacini ligniferi noti, si arriva ad una superficie intorno ai 1500 chilometri quadrati, e poichè, in relazione ai modesti assaggi fino ad ora eseguiti si può presumere che tale area debba almeno essere raddoppiata, si arriva ancora alla cifra di 3000 chilometri quadrati, l'area di una provincia.

Come è noto la lignite si trova o in diversi strati sovrapposti ed alternati ad argilla, e generalmente lo spessore globale di essi supera i due metri, oppure in banchi con spessori variabili da 5 a 30 metri.

Ammettiamo, molto prudenzialmente, che lo spessore medio di tutti i banchi ligniferi italiani, noti od ancora nascosti, sia di soli metri 1,50 e che il peso specifico della lignite sia in media quello dell'acqua, mentre notoriamente esso è maggiore. Si arriva così ad un totale di 4,5 miliardi di tonnellate di lignite umida le quali, tenuto conto di un tenore medio di acqua del 33 per cento, possono ridursi a tre con un potere calorifico medio superiore alle 4000 calorie per chilogramma.

A molti di voi, che avete anche recentemente sentito relazionare di un patrimonio lignitifero italiano circa un decimo di quello da me enunciato, potranno sembrare fantastiche le cifre da me citate. Ma se pensate che le ligniti

sono originate dalla distruzione della vegetazione e delle foreste, delle Alpi e degli Appennini, in origine con qualche chilometro di maggiore altezza, durante un periodo di tempo che si deve misurare a milioni di anni, se si pensa al patrimonio di ligniti picee generate dalla impregnazione, con gas di carbonio di sostanze vegetali, vi convincerete che molto probabilmente sono più nel vero io che vi parlo, con le mie ipotesi, che non i geologi con la loro giustificabile prudenza.

E del resto una pubblicazione del 1888, elencando il nostro patrimonio lignitifero, lo faceva ascendere a 50 milioni di tonnellate, e sarebbero allora stati considerati come candidati al manicomio, coloro i quali avessero osato opinare che il patrimonio di lignite in Italia era dieci volte maggiore.

Dunque, riassumendo, si può valutare il nostro probabile patrimonio in combustibili solidi a due miliardi di tonnellate di combustibili ottimi, ed a tre miliardi di tonnellate di ligniti essiccate. Trascuro per ora le torbe.

E pertanto, anche dato, e non concesso, che i combustibili liquidi non esistano in Italia in grandi giacimenti, ma che essi si possano ricavare dagli schisti bituminosi e dalle rocce asphaltiche, si può arrivare a questa conclusione: l'estrazione annua di sei milioni e mezzo di tonnellate di combustibili pregiati in Sardegna e nell'Istria, secondo il programma dell'A. Ca. I., ne può sostituire altrettante di carbone fossile importato; dieci milioni all'anno di tonnellate di lignite secca, ottima e mediocre, possono sostituire altri sette milioni di tonnellate di carbone fossile, tenendo presente che la lignite si può liberare a bocca di miniera dalla maggior parte della sua acqua e trasportare poi a qualsiasi distanza con una modesta percentuale di spesa di combustibile.

Il petrolio albanese, le rocce asphaltiche, gli schisti bituminosi, il sottosuolo italiano possono dare il combustibile liquido necessario a completare, con l'alcove e l'energia elettrica, usata come ho già detto, il nostro fabbisogno annuo in calorie ed in potenza motrice per la trazione su tutte le strade e nei tre regni, cielo, terra, acqua, così cari al camerata Agnelli.

E comunque non dobbiamo dimenticare: che le nostre ligniti possono già fin da ora subire il processo di idrogenazione, e quindi

venire convertite in combustibile liquido: dodici o quindici milioni di tonnellate fra buona e mediocre lignite trattate ogni anno con il processo di idrogenazione più indicato dalla qualità, potrebbero completare il fabbisogno annuo di combustibili liquidi dalle qualità più pregiate a quelle correnti da abbruciare nei forni o nei focolari delle caldaie.

Dobbiamo poi avere sempre presenti i molti miliardi di metri cubi di rocce calcaree che popolano la crosta terrestre dell'Italia, e che ogni tonnellata di tali rocce contiene combinato, ma con un matrimonio che la scienza è già in grado di annullare, 120 miligrammi di carbonio.

Egredi camerati senatori, come intuite, in questo campo vi è del lavoro per tutti. Ma è necessario procedere con metodo, tenere presenti tutti gli studi già fatti, ed in base ai risultati delle analisi chimiche e calorifiche eseguite su tutti i combustibili italiani noti, fare una classificazione logica allo scopo di destinare la lignite di ogni miniera, alle applicazioni cui essa è più indicata dalla composizione chimica, dal grado di purezza, dal potere calorifico.

Ma soprattutto è necessario accelerare i tempi per guadagnare tutto il tempo perduto in passato. L'Azienda Ligniti Italiane costituita qualche mese fa, e che già ha iniziato la propria funzione, ha un compito formidabile da svolgere; l'A. L. I. deve fare onore alla propria etichetta . . . volando.

Accelerare i tempi! È presto detto, ma per coltivare le miniere di lignite occorrono binari, vagonetti, attrezzi, utensili, motori, macchine; per ricercare nuovi giacimenti sono necessarie le sonde con il relativo patrimonio di attrezzi e di macchine, ed oggi non è facile avere i materiali metallici che sono necessari, o se si trovano (sottomano si trova tutto il ferro che si desidera) i prezzi ne sono proibitivi.

Auguriamoci che il Commissariato Generale Fabbricazioni di Guerra, dispensatore di metalli, composto di ottimi ufficiali, ma forse troppo burocratizzato, sappia rendersi conto delle reali necessità, e specialmente distinguere queste dall'affarismo accaparratore.

Il riscaldamento. — Vi sono enti e persone che si preoccupano del riscaldamento degli ambienti per il prossimo inverno. Io

sono della modesta opinione che queste preoccupazioni siano fuori di luogo e di tempo: ci si arrangerà come ci si è arrangiati nella grande guerra, tanto più che le nostre condizioni, in fatto di rifornimenti di combustibili, si presentano, almeno per ora, migliori, e che i nostri giacimenti di lignite potrebbero fornire quantità grandissime di combustibile, che vuole essere preventivamente essiccato a bocca di miniera sotto tettoie ventilate durante l'estate, e si presta benissimo alla combustione negli attuali apparecchi nei quali la combustione sia attentamente vigilata, per impedire la distillazione.

Ma comunque è consigliabile di intensificare fin da ora la estrazione delle ligniti dal sottosuolo italiano, facilitando la fornitura dei materiali necessari a prezzi onesti, a coloro i quali dimostrano di volere e sapere lavorare seriamente, richiamando al loro dovere i concessionari di miniere che non lo compiono.

Credo intanto opportuno e necessario richiamare l'attenzione dei colleghi sopra un cattivo servizio che si sta rendendo alla economia nazionale stampando sui giornali politici, e peggio, autorevolmente affermando, che nella peggiore delle ipotesi il riscaldamento si può fare con la energia elettrica risparmiando il combustibile.

Che l'impiego della energia elettrica, del cosiddetto carbone bianco del Conte di Cavour, faccia risparmiare una discreta quantità annua di combustibile, è un fatto dimostrabile con le cifre; ma le statistiche ci ammoniscono che il consumo di carbone e di combustibili è aumentato in Italia, ed era logico che ciò avvenisse, con lo sviluppo di tutte le industrie, ivi compresa quella idroelettrica, perchè vi sono delle applicazioni, dei fenomeni termici, che si realizzano meglio, e più economicamente, con i combustibili.

Sta il fatto che mentre oggi, grazie ai perfezionamenti della tecnica, suggeriti dalla scienza, sono necessarie 3000 calorie per generare un chilowattora elettrico in una centrale termoelettrica (venti anni fa ne occorrevano il doppio) un chilowattora elettrico non può dare, trasformato in calore, che 860 calorie. Il che significa, in lingua povera, che occorrono otto chilowattora per ottenere le calorie

generate nella combustione di un chilogramma di carbone fossile.

Ora ogni anno si consumano in Italia, nei cinque mesi invernali, più di un milione di tonnellate di combustibile per il riscaldamento degli ambienti, ossia più di un miliardo di chilogrammi ai quali corrisponderebbero più di otto miliardi di chilowattora di energia elettrica.

Ora sapete, egregi colleghi, quale è oggi la disponibilità annua di energia elettrica prodotta in Italia? Poco più di 16 miliardi di chilowattora, ed ammesso che tale quantitativo sia uniformemente distribuito nell'anno, per cinque mesi esso dovrebbe essere tutto assorbito dal riscaldamento degli ambienti, ossia nell'inverno si dovrebbero sospendere tutti gli altri servizi fatti con la energia elettrica, ossia la illuminazione, la trazione, la potenza motrice e tutte le altre applicazioni industriali.

Ora è bensì vero che in Italia si possono ancora eseguire, in discrete condizioni economiche, nuovi impianti idroelettrici per generare almeno altri 16 miliardi di chilowattora, è altrettanto vero che dai soffioni boraciferi toscani e di altre regioni si possono ricavare, con una migliore utilizzazione di quella attuale, altri 4 miliardi di chilowattora di energia geotermica; ma è altrettanto vero che vi sono applicazioni della elettricità più razionali, più logiche, più autarchiche, più utili, più economiche che attendono di entrare nel turno della produzione. Basta esaminare del resto i programmi autarchici elaborati per la industria elettrochimica ed elettrosiderurgica per convincersene.

Guardiamoci dunque dalle proposte che attuate rappresenterebbero dei veri terremoti economici; accontentiamoci di quelli, non pochi, che si verificano spontaneamente in questo periodo di convulsioni politiche, e lasciamo agli industriali saggi e lungimiranti il compito di fare il migliore impiego della energia elettrica, dando loro tempestivamente i materiali necessari per la esecuzione degli impianti che devono generarla.

Del resto non sarà male che i camerati siano informati di una cifra che conferma per quello che riguarda l'energia elettrica italiana quanto ho sopra esposto. Ci sono paesi che hanno una

popolazione venti volte inferiore alla nostra e che a questo riguardo stanno molto meglio di noi. Accenno alla Norvegia la quale, avendo tre milioni di abitanti, sapete di quanti chilowattora può disporre? 79 miliardi di chilowattora, ossia due volte e mezzo di quello che possiamo produrre noi pur avendo una popolazione che rappresenta la ventesima parte della nostra.

L'Albania e le Colonie. — Si tenga anche presente che l'Albania può dare un contributo notevole di ottimi carboni e di ligniti pregiate, da paragonare a quello cospicuo che essa dà per il petrolio, per altri minerali, dal ferro al rame, al cromo. Quando il Duce ha agito in modo da realizzare la unione del glorioso popolo albanese con quello italiano ha avuto la mano due volte felice: politicamente ed economicamente.

Mi sembra anche opportuno che i camerati siano informati che appunto per l'utilizzazione delle materie prime dell'Albania si sono studiati impianti allo scopo di curare l'utilizzazione dei salti di acqua disponibili per la produzione di corrente elettrica a buone condizioni da impiegarsi poi negli alti forni elettrici per la produzione di ghisa dal minerale locale di ferro e per la trasformazione di questa in acciaio.

Vorrei ora intrattenermi sul problema dei combustibili in relazione alla autonomia dell'Africa Orientale; ma il tempo stringe e temo di avervene fatto perdere abbastanza nell'ascoltarmi.

Dagli studi fatti da italiani e da stranieri sul sottosuolo del vasto impero etiopico la possibilità della esistenza di combustibili solidi e liquidi non è esclusa, del resto banchi di buona lignite sono già stati individuati.

Per quanto riguarda i combustibili liquidi ricordo il contributo cospicuo che possono dare i semi delle arachidi, piante che possono crescere in vastissime regioni del sud, semi che opportunamente trattati, dopo la raccolta, in posto, possono dare olio commestibile, olio combustibile ed olio lubrificante.

Ma mi par tempo di concludere.

Camerati Senatori, le questioni che ho alla meglio trattato, e della cui importanza certamente vi siete resi conto, non sono di quelle che si risolvono in un anno o in un lustro,

sia per l'impiego ingente di capitali necessari, sia per le nuove costruzioni metalliche che richiedono. Se molto si è già fatto, moltissimo rimane ancora da fare.

Ma la libertà economica desiderata oggi dal popolo italiano, la indipendenza dalle Nazioni detentrici od accapparratrici dei combustibili solidi e liquidi pregiati, giustifica qualsiasi spesa onestamente fatta, senza sperperi, e senza ingombranti e tarde burocrazie.

La nostra Nazione non è ricca perchè in passato pensava alle arti, alle lettere, alle scienze, quando altre Nazioni praticavano la pirateria, e pertanto essa deve stabilire una graduatoria nelle spese che deve e vuole affrontare, e distinguere fra quelle indispensabili ed urgenti, nelle quali vanno comprese quelle per il conseguimento della indipendenza economica, e le spese non altrettanto necessarie, non sempre urgenti, talvolta di lusso.

Il problema dei combustibili è per l'Italia uno dei più difficili da risolvere con sani criteri economici, perchè il progresso scientifico perfeziona continuamente processi noti, rendendoli più economici, e spesso crea nuovi processi che con la loro semplicità, con la loro rapidità, annullano i processi precedenti e trasformano in perdita secca le somme spese per attuarli.

Ecco perchè è necessario in un primo tempo scavare dove l'esistenza dei combustibili è nota ed intensificare le ricerche nel sottosuolo italiano, eseguendole con criteri scientifici, allo scopo di scoprirvi i combustibili solidi o liquidi che esso vi nasconde, in attesa che i processi sintetici e specialmente quelli di idrogenazione si perfezinino e diventino meno costosi.

Come ingegnere, e dilettante di questioni economiche, ho, non da oggi, una grande fiducia nel contenuto del nostro sottosuolo e nei processi sintetici che nascono dalle necessità del momento: la Francia del grande Napoleone bloccata dagli inglesi risolse il problema dello zucchero che allora si estraeva solo dalla canna, con la coltura ed il trattamento delle barbabietole; la Germania imperiale, assediata per quattro anni durante la guerra mondiale, risolse il problema dei composti azotati, necessari all'agricoltura, ed alla fabbrica degli esplosivi, con la sintesi dell'ammoniaca mediante fissazione dell'azoto atmosferico.

Ora i combustibili liquidi sono composti di carbonio ed idrogeno o di carbonio idrogeno ed ossigeno, sostanze tutte che si trovano nell'aria, nell'acqua, nelle piante e nelle rocce calcaree. E pertanto i relativi processi di sintesi, alcuni dei quali svolge silenziosamente ed in modo perfetto l'agricoltura, quando, ad esempio, fissa il carbonio della anidride carbonica nella cellulosa, hanno materie abbondanti anche in Italia, e, quello che più importa, preclare intelligenze fra i chimici italiani capaci di realizzarli e di perfezionarli.

Oggi, di fronte ai tangibili risultati della lotta che l'Italia combatte più intensamente da cinque anni, per la propria indipendenza economica, è accresciuta la speranza nelle risorse del nostro sottosuolo, e la fiducia nei processi sintetici che la scienza può realizzare.

L'azione dell'Italia ha però dei nemici attivi e potenti nelle rapaci, petulanti e prepotenti plutocrazie le quali si vedono sfuggire di mano la tutela economica di un'Italia che medita, lavora e produce, di un'Italia che per il valore del suo meraviglioso popolo sta conquistando, faticosamente, un posto al sole, dove più intensamente esso illumina le menti, e più fortemente riscalda i cuori. (*Applausi*).

Ma i plutocrati non prevarranno, sia perchè la lotta contro le loro idee ed i loro sistemi è oggi ad un promettente inizio, sia perchè la scienza, questa luce divina che illumina la mente degli eletti, è oggi la potente alleata della spada brandita dai popoli proletari che vogliono respirare liberamente per vivere, ed agire in un modo sempre più degno delle loro imperiali tradizioni. (*Vivissimi applausi*).

GAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GAI. Camerati senatori, vi parlerò del petrolio, problema vivo, attuale, essenziale, al punto che la mancanza del petrolio produrrebbe una paralisi generale nella vita del Paese. Parlare del petrolio non significa esporre cose segrete perchè questa materia è stata sempre dominata dagli stranieri i quali, per quello che ci riguarda, sanno tutto dall'*a* alla *zeta*, mentre quelli che ne sanno poco, molto poco, quasi nulla, sono proprio gli italiani.

Questa realtà innegabile mi ha spinto da molti anni a cercare, con i libri e con l'azione, di rendere popolare questo problema, di farlo

penetrare nell'animo degli italiani, di provocare la formazione di una coscienza del petrolio.

La materia può sembrare arida e quasi esclusivamente tecnica, ma se appena si guarda un po' sotto l'aspetto esteriore, si scorge una influenza così profonda, e una tale incidenza del petrolio sopra tutti i settori della vita della Nazione che ci si sente presi da un senso di amara ribellione, non contro l'avarizia della natura che ci ha negato quasi tutte le materie indispensabili alla vita moderna, ma contro la rapina — e a volte sanguinosa rapina — perpetrata da alcune Nazioni plutocratiche per impadronirsi di tutte le materie che alla civiltà odierna occorrono per vivere e per progredire.

Così queste Nazioni si sono rese depositarie e distributrici delle materie prime, quasi per diritto divino, e questa schiavitù, per lungo periodo, fu ritenuta conveniente e comoda.

Ma il risorgere di forti unità nazionali, piene di vigore demografico, il conseguente bisogno di spazio, la conseguente volontà di potenza, rivelarono che dipendenza economica significava dipendenza politica e allora quello che era sembrato per tanto tempo conveniente e comodo, apparve nella sua cruda realtà di un sistema non più sopportabile.

Di qui ebbe origine la lotta per l'autarchia che il Duce della nuova Italia bandì per primo.

Anche i più ammuffiti cultori delle ideologie liberali e democratiche debbono convenire che la vita delle Nazioni non si esprime semplicemente in termini di convenienza economica, ma altri ve ne sono e morali e spirituali e politici, di tanta altezza che un eventuale maggior costo delle materie essenziali passa in seconda linea.

Tutto il petrolio oggi conosciuto è in mano dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, tranne la riserva russa — formidabile incognita.

All'Italia niente. Si è detto — e ce lo hanno ripetuto in tutti i toni — che noi siamo arrivati troppo tardi nella conquista di quelle che sono chiamate le ricchezze della terra, che io chiamo invece risorse indispensabili per vivere: ma a Versaglia non arrivammo ritardatari, ma primi e di tante lunghezze! Eppure tutto ci fu negato, tutto fu arraffato dai soliti, i quali erano già pieni fino al gozzo quasi a scoppiarne.

Così il monopolio fu ribadito in pieno.

Ma la colpa è anche nostra perchè allora eravamo divisi e senza un Capo che comandasse. Comunque le vane recriminazioni del passato non sono del nostro temperamento fascista. Noi guardiamo in faccia alla realtà, per quanto dura che sia, e provvediamo in conseguenza. Abbiamo segnato la partita nella lunga nota dei conti da liquidare e il momento della scadenza verrà.

Il problema del petrolio è per l'Italia un vasto, complesso e complicato problema politico, economico e di organizzazione.

La scienza e la tecnica italiana, con quello che è stato fatto in Albania e in Italia, hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione anche in questo campo e di avere ben poco da imparare dagli stranieri, anzi parecchio da insegnare; e questo risponde, ancora una volta al rilievo fatto dal camerata Orano, cioè che l'antifascismo dichiara il clima fascista essere deleterio per la salute spirituale e culturale degli italiani.

Si domanda: è possibile di risolvere il problema nazionale del petrolio?

Esiste una soluzione autarchica?

Prima di rispondere a questi interrogativi, voglio farvi osservare che nella stragrande maggioranza gli italiani conoscono il problema del petrolio semplicemente sotto l'aspetto delle ricerche nel sottosuolo, cosicchè se l'avarizia della natura dovesse essere così spinta da negarci qualsiasi ritrovamento, noi dovremmo chinare la testa e assoggettarci per sempre alla servitù. Ma questo non è vero! Le ricerche sono uno solo degli aspetti del problema del petrolio.

Noi facciamo degli sforzi cospicui, affidati ad uomini di forte preparazione, per risolvere questa incognita. Qui voglio ripetere il voto che espressi nella relazione che ebbi l'onore di fare sulla legge che assegnava all'A. G. I. P. altri mezzi, e cioè che i mezzi siano dati con la massima possibile larghezza perchè questa incognita va risolta: il petrolio c'è o non c'è.

Però questa incognita non deve pesare in alcun modo sulla politica petrolifera da seguire.

Rispondo agli interrogativi.

Si può risolvere il problema del petrolio? Sì.

Esiste una soluzione autarchica completa? Sì.

No.

Nei miei libri ho già esposto i termini di

questo grande problema nazionale: 1° sostituire il petrolio; ossia invece del petrolio impiegare altre forme di energia autarchiche, ovunque sia possibile; 2° risparmiare il petrolio; cioè fare una lotta sistematica contro gli sprechi che sono tanti e grandissimi. Se volete un termine di paragone posso dirvi che quelle 300 mila tonnellate che potremo tra breve ricavare dai nostri pozzi di Albania possono, grosso modo, equivalere al complesso delle perdite; 3° produrre del petrolio; cioè impiegare tutte quelle materie nazionali da cui il petrolio si può trarre o per distillazione o per trasformazione; 4° ricercare il petrolio; ossia risolvere l'incognita dell'esistenza o meno del petrolio nel nostro sottosuolo; 5° conquistare il petrolio; ossia farci dare la parte che ci spetta di diritto delle riserve mondiali di petrolio; 6° proteggere il petrolio; vale a dire immagazzinarne in casa tanto da farci stare tranquilli per un congruo periodo di tempo anche in caso di guerra, ma immagazzinarlo in modo sicuro, non alla mercè del primo aeroplano che passa, come sono oggi tutti i nostri grandi depositi costieri.

Il mio concetto è che bisogna ridurre il problema ai minimi termini per modo che, diminuita la quantità di petrolio da importare, la soluzione ne venga facilitata.

Ora voi domanderete: con quali mezzi possiamo sostituire il petrolio? 1° con l'energia elettrica impiegata sia direttamente dalle centrali di produzione, sia per mezzo di accumulazione. A questo riguardo debbo ringraziare con tutto l'animo il Ministro delle corporazioni, il quale ha provocato una legge, che andrà in vigore tra breve, per imporre la trazione ad accumulatori in certi determinati campi; legge che ho auspicato da molti anni.

Ma l'impiego più vasto sarà, naturalmente, quello diretto che si otterrà elettrificando per la trazione filoviaria, come ha detto anche il camerata Belluzzo, tutte le nostre grandi arterie stradali: dal Cenisio a Reggio Calabria, da Torino a Trieste, dal Brennero a Lecce e tutte le trasversali appenniniche. Vi posso dire che il problema tecnico è risolto completamente; dobbiamo risolvere quello dell'organizzazione dal quale dipende il problema finanziario.

E giacchè siamo in tema di energia elettrica mi pare utile di fare il punto sulla questione.

Quando diciamo energia elettrica intendiamo energia idroelettrica, la quale ha dei limiti alla sua produzione che sono segnati dalla quantità di acque che abbiamo e dall'altezza da cui possono cadere.

L'Ufficio idrografico dello Stato ha fatto l'inventario di questo patrimonio, calcolando che possa darci 76-77 miliardi di chilovattora annui.

Il consumo annuale si avvicina già ai 19 miliardi; lo scorso anno avemmo l'incremento del 15 per cento, nel primo bimestre di questo anno siamo arrivati al 23 e oggi saremo vicini al 26. Ciò, evidentemente, riflette necessità contingenti, ma riferendoci anche solamente all'incremento medio dell'otto per cento registrato per lunghi periodi, vedremo che in venti anni al massimo tutte le nostre disponibilità idriche residue attuali saranno esaurite.

Ne consegue che dovremo essere molto guardinghi nell'impiego dell'energia elettrica, riservandola alle applicazioni più convenienti e scartando quelle che, come il riscaldamento degli ambienti, sono assurde. Ma v'è una conseguenza ancora più importante; entro un numero di anni abbastanza breve, il nostro problema dell'energia tornerà ad essere un problema di combustibili: solidi, liquidi e gassosi, ed ecco come la questione del petrolio assurge a tutta la sua importanza e come risulta la necessità di risolverlo in pieno.

Infatti dovremo trovare la maniera di sopperire alle esigenze future perchè non è detto che una volta arrivati ai 77 miliardi di chilovattora di consumo annuo ci fermeremo con le mani in tasca.

Altro mezzo importantissimo di sostituzione del petrolio, sono i gas naturali che tutti, almeno di nome, conoscono. Il metano, di cui abbiamo manifestazioni in tutta la penisola dalla valle padana all'estremo della Sicilia, alcune delle quali risalgono anche a tempi antichissimi.

Questo problema si presenta meno sotto l'aspetto di ricerche che sotto quello di accertamento patrimoniale, da farsi con un piano nazionale organico per poter passare poi ad un piano organico di utilizzazione, portando il gas nei centri di consumo ove sia distribuito con una organizzazione analoga a quella per la distribuzione della benzina.

Abbiamo poi i gas artificiali autarchici, ossia quelli che si possono ricavare dalle acque luride e dai rifiuti. Campo vastissimo anche questo; ma occorre tener presente che prima d'essere un problema industriale è problema d'igiene, e che vi sono importanti utilizzazioni agricole che bisogna rispettare, non solo, ma anche incrementare. La materia non è stata ancora affrontata in Italia, salvo qualche modesto tentativo, tra cui quello di Montecatini che si può dire assai bene riuscito. È una questione che merita profondo studio.

Abbiamo poi la gassificazione dei materiali residui e materiali di scarto.

Le osservazioni che ho sentito fare dal camerata Belluzzo sono giuste; infatti per questa applicazione occorre molto ferro, quindi si profila la convenienza, che merita esame, dell'accentramento di queste materie dove se ne ha abbondanza, in centrali di gassificazione per distribuire poi gas compresso.

L'attrezzatura a metano di una automobile ordinaria pesa meno di una attrezzatura a gassogeno: ciò dà un qualche orientamento in proposito.

Io non intendo scendere a dettagli sopra tutti gli altri mezzi che ho indicato, per raggiungere la soluzione del problema del petrolio, perchè ciò porterebbe ad una esposizione tecnica che non è il caso di fare qui. Accennerò solo che nel fabbisogno di petrolio dobbiamo includere tutti gli svariati prodotti petroliferi che consumiamo e non i soli principali, così arriveremo ad una cifra superiore a quella indicata dal camerata Belluzzo. La somma totale della quale parlo ammonta oggi a circa quattro milioni annui di tonnellate.

Uno studio che ho fatto, contro cui non sono state elevate obiezioni, dimostra che da tutti i mezzi che ho indicato per sostituire, risparmiare, produrre petrolio con materiali autarchici si può ottenere l'equivalente di due milioni di tonnellate all'anno di petrolio grezzo.

Si deve inoltre considerare che le cause di incremento del fabbisogno non solo non rimangono ferme, ma progrediscono con l'aumento della popolazione, l'innalzamento del livello della vita, le necessità militari, dando luogo ad una progressione geometrica dei bisogni.

Non so, camerati, se sono stato abbastanza

chiaro nell'esporsi i termini di questo grande problema nazionale, ma sarò certo chiarissimo nelle mie conclusioni.

Io credo che si possa risolvere il nostro problema del petrolio, in modo completo e definitivo e questa certezza mi viene dal lungo profondo e appassionato studio che ne ho fatto.

Io ho fede assoluta che il nostro Duce libererà l'Italia anche da questa servitù più di ogni altra piena di gravissimi pericoli. (*Applausi*).

BREZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BREZZI. Camerati Senatori, desidero richiamare la vostra attenzione su questioni di politica industriale. Sarò molto breve.

Prendo lo spunto da un periodo del magnifico, chiaro, onesto discorso del Ministro per le corporazioni alla Camera dei Fasci. Egli dice: « il problema autarchico è dunque un problema di materie prime da trasformare e da elaborare e un problema di impianti, di trasformazione e di elaborazione. Esso è, da una parte, un problema prevalentemente agrario e minerario e dall'altra un problema essenzialmente industriale ». E più oltre aggiunge: « Il problema autarchico è problema squisitamente di organizzazione e di sviluppo industriale, e quindi di impianti razionalmente costruiti e ubicati ».

Contemporaneamente do rilievo ad un periodo della diligentissima relazione al Senato sul bilancio delle Corporazioni. Il nostro relatore dice: « Per effetto di successive proroghe sono tuttora in vigore i provvedimenti che accordano agevolazioni doganali e tributarie alle zone industriali di Venezia, Pola, Trieste e Livorno: di più recente istituzione sono le zone industriali di Bolzano, Ferrara ed Apuania, rispondenti a particolari finalità e necessità. Sono in corso di elaborazione analoghi provvedimenti per le zone industriali di Roma e di Palermo, ispirati da particolari considerazioni di ordine politico ed economico ».

Queste affermazioni mi portano a pregarvi di voler considerare tutta l'importanza che ha, nei riflessi dell'autarchia e dell'economia generale, il provvedimento che concerne la costituzione di una zona industriale. Voi conoscete l'importanza benefica che può avere

una zona industriale per la rapidità di movimento, che vengono ad acquistare tutte le iniziative e la possibilità di economia consentita da queste iniziative, fatte oggetto di particolare considerazione da parte del Governo.

Lungi dal me il discutere le ragioni che inducono il Governo ad esaminare le concessioni di zone industriali. Non posso che sottoscriverle tutte. Molti sono gli oneri che gravano sulla attività industriale nazionale, ed è logico che il Governo venga incontro agli industriali, facilitando lo sviluppo della produzione, specialmente nel momento attuale in cui il movimento autarchico è al disopra di tutte le nostre preoccupazioni.

Ritengo però di dover precisare il mio pensiero; e prendo molto volentieri lo spunto da quanto ha detto il camerata Belluzzo a proposito dei combustibili. Egli ha perfettamente ragione di dare importanza al bacino lignifero del Valdarno. Non spendo una parola di più, ma affermo solo auspicabile che la utilizzazione di questi combustibili (che sono quelli che sono) è tanto più proficua all'economia nazionale, tanto più redditizia ai fini della economia generale, quanto più l'utilizzazione è fatta *in loco*. E quello che vale per il Valdarno vale anche per il bacino del Sulcis, di Carbonia.

La storia di tutti i raggruppamenti industriali nel mondo insegna come le iniziative siano sorte e sviluppate sempre in vicinanza di qualche sorgente di ricchezza: una insenatura sul mare, un corso d'acqua, un lago oppure una sorgente del sottosuolo.

Le grandi metropoli che noi conosciamo sono tutte ubicate secondo questi principi, salvo qualche rarissima eccezione. Ora disgraziatamente noi non abbiamo possibilità naturali che permettano di concepire la creazione di metropoli, nè auspichiamo che ciò avvenga; però è logico pensare che questi centri di produzioni naturali debbano diventare centri di vita industriale. E quando dico vita industriale non intendo limitare questa espressione al puro sfruttamento dei prodotti del sottosuolo per venderli, sommariamente lavorati; intendo uno sviluppo industriale che tragga profitto dalla utilizzazione di tutti i derivati di una determinata materia prima. È logico auspicare che in queste zone di ricchezze

naturali vi possa essere una possibilità di sviluppo industriale sul posto. Non vi è facilitazione maggiore che dare a queste zone un carattere di zona industriale, nel senso più vasto della parola.

La legge mineraria concede a tutte le miniere una certa zona di influenza nel limite della concessione, e dà possibilità dello sviluppo minerario in condizioni non gravose; ma è limitata alla estrazione ed alla immediata utilizzazione. Ogni ulteriore sviluppo industriale non è più considerato dalla stessa legge, ai fini dei benefici che essa concede.

Il problema è così semplice ed evidente che mi dispenso da ulteriore discussione.

Chiedo che il Governo consideri l'argomento con particolare urgenza, emanando adeguati provvedimenti, anche per un atto di giustizia verso benemerite iniziative private in questo orizzonte, ed auspico che nell'immediato domani il concetto di « zona industriale » sia esteso particolarmente alle località ove esistono materie prime naturali da sfruttare, evitando oltre tutto trasporti gravosi, anti-economici.

E poichè siamo su questo tema delle zone industriali mi allaccio a quello che ha detto il camerata Bonardi, a quanto disse, con la sua appassionata eloquenza, sul bilancio della Agricoltura e delle foreste. Non è una interferenza, è uno di quei tanti punti di contatto fra i due Dicasteri. Il camerata Bonardi non per la prima volta ha parlato del fenomeno dello spopolamento della montagna, fenomeno che ben conosciamo e per il quale egli ha additato vari rimedi. L'Eccellenza il Ministro ha accolto il suo invito, additando vari rimedi: sgravi fiscali, cura del bosco, provvidenze per le abitazioni, sviluppo del turismo, ecc.

Non vi dispiaccia che io intervenga con un altro rimedio. Potrà sembrare un rimedio a distanza, ma è sempre un rimedio, ed è nelle mani del Ministro delle corporazioni. Se noi esaminiamo le ragioni per le quali il montanaro lascia la montagna, e approfondiamo questa analisi, ci accorgiamo che il rimedio del miglioramento economico diretto *in situ* non è sufficiente per far ritornare o rimanere il montanaro alla montagna. Innanzi tutto è bene domandarsi che cosa inten-

diamo per montanaro. L'uomo che è nato lassù, o intendiamo l'uomo che ha certe tradizioni, certe caratteristiche, che ha un fisico particolarmente adatto a vivere sulla montagna? Noi evidentemente intendiamo l'uomo che ha la stoffa del montanaro. Questa stoffa non si improvvisa, la si eredita. Ora se così è, quando conserviamo il più possibile le caratteristiche del montanaro, noi abbiamo in massima parte, dal punto di vista sociale e razziale, risolto il problema.

Il montanaro progredisce: basta la sua permanenza di pochi mesi in città per il servizio militare, per rendere a lui nota tutta quella che è la vita civile, e direi anche di essa la parte voluttuaria. Finito il servizio militare, il montanaro torna alla montagna imbevuto di tutta questa civiltà, ed illustra tutte le meraviglie civili ai famigliari, ai compagni, conservando l'impressione di rivivere quella vita. Ma, alla fine, esauriti tutti i suoi ricordi, egli non risente più i benefici della vita in città, ed ha bisogno di scendere di nuovo per abbeverarsi un'altra volta: in questo cammino di andata e ritorno, perde l'allenamento a salire e rimane al piano. Ma perchè rimane al piano? Perchè si verifica il fenomeno — già illustrato qui in più riprese, anche in questa sessione — che il piano esercita una grande attrazione sul montanaro, specialmente quando si tratti del piano ove esistano molte attività industriali. Queste industrie sono evidentemente una pompa aspirante di mano d'opera. I montanari non possono essere fermati in questa forte attrazione del piano, se noi non ci preoccupiamo di portare vicino a loro un'altra sorgente economica, che non abbia niente a che fare con le possibilità della montagna.

La regolazione di un precipitoso corso d'acqua si esegue per gradi, incominciando dall'alto.

Lo stesso dobbiamo fare per questo problema: prendere il vivere civile e portarlo più in alto possibile; e se questo più in alto è il fondo valle, fermiamolo colà.

Chi può fare ciò? Solo l'industria può compiere questo miracolo, quella che ha più marcato bisogno di mano d'opera.

Una potente dimostrazione nel Piemonte. Chi non si è domandato, risalendo la valle

Mosso, per quali ragioni tanti industriali abbiano fatto miracolose acrobazie per impiantare stabilimenti quasi inaccessibili, trasportando fin lassù tanti e pesanti macchinari?

Ciò fu fatto perchè gli intelligenti e valorosi industriali avevano ben misurato i vantaggi economici, tecnici e sociali di un lavoro industriale che si svolge in simili condizioni.

La vita dell'industria nel fondo valle è tutta diversa da quella del piano. Vi sono industrie che debbono necessariamente rimanere al piano, vuoi per le loro dimensioni, vuoi per la loro attrezzatura e per la massa dei trasporti; ma vi è tutto un enorme complesso di industrie nazionali, che vanno dall'artigianato alla media e grande industria, che potrebbe benissimo, e non solamente potrebbe, ma dovrebbe prosperare in tali condizioni.

Il rendimento dell'operaio. Chiunque assista all'arrivo di un treno operaio in un grande centro non può fare a meno dal concludere come un operaio, che lavora otto ore al giorno nello stabilimento, ne perda non meno del 25 % per la sua dislocazione. Dislocazione non sempre semplice e tranquilla, ma spesso agitata e faticosa, e compiuta in condizioni particolari che lo impegnano ad abbandonare la casa, specialmente nell'inverno, i figlioli dormienti per trovarli la sera un'altra volta addormentati; a scendere dal suo centro familiare, per trasferirsi in un grande centro anonimo dove diventa una piccola forza, un numero, confuso con gli altri innumerevoli, dove non contrae affetti e amicizie, dove non rappresenta altro che un brutale mezzo di lavoro, una macchina. Indubbiamente questo sforzo in più compiuto dal lavoratore, è destinato ad influire sul rendimento dell'operaio, ed anche sul costo di produzione.

Se facciamo il parallelo con l'industria in un fondo valle, voi vedete lo stabilimento, che ha disseminato tutto intorno sui declivi, più o meno impervi, un numero infinito di piccole case, già costruite dagli stessi operai coi propri risparmi, proprietà che non si disperdono, non si alienano, ma si tramandano di padre in figlio. Voi vedete gli operai sereni, uscire da queste piccole casette, pochi minuti prima del richiamo della sirena alla loro officina, considerata come propria, non oso dire come la propria Chiesa, ma qualche cosa di

simile. Essi l'amano, la difendono; e che l'abbiano amata e difesa lo dimostra la storia degli anni turbinosi 1920-22.

Vi è quindi una importante riduzione di spese generali con due conseguenze principali:

1° l'industria può beneficiare di costi di mano d'opera più limitati, con un riflesso sulla economia delle spese generali della produzione;

2° l'operaio realizza a sua volta una forte economia per le minori sue spese generali.

Un risparmio iniziato in simili condizioni non si arresta.

E dove porta l'operaio il suo risparmio? Lo riporta al monte; al monte vi comincia a salire il genitore inabile al lavoro industriale a rinnovare la sua casetta. Se contemporaneamente il rimboschimento ha portato nuova ricchezza, se altri provvedimenti per le acque hanno permesso di estendere la cultura agraria, se il turismo è intervenuto, tutta una nuova e stabile ricchezza si accumula, e ciò tanto più facilmente in quanto gli abitanti siano in condizione di approfittare modestamente ma continuamente e programmaticamente di tali ricchezze, a loro concesse.

Per queste considerazioni, non vedrebbe il Ministro delle corporazioni - avendo il comando della distribuzione dei mezzi - la possibilità di indirizzare caso per caso lo sviluppo industriale verso le zone pedemontane, verso il fondo valle? Se per facilitare un simile programma il Governo dovrà concedere facilitazioni di carattere fiscale, creare zone industriali sperimentali in fondo valle, io credo che egli avrà compiuto, secondo il mio modesto modo di vedere, un'opera utilissima non solo per la questione del popolamento della montagna ma anche agli effetti dell'incremento e risanamento di molte produzioni industriali.

C'è ancora un'altra considerazione di carattere tecnico. Mi permetto segnalarla. La specializzazione. Abbiamo bisogno di specializzare, di creare tradizioni. Come nel Biellese esiste una tradizione di tessili e in una parte del Canavese di forgiatori, nella Valtellina e nel Pistoiese altre specializzazioni, così è da auspicare che valle per valle, regione per regione, si formino delle vere e proprie specializzazioni, le quali creano una tradizione che concede senza dubbio di migliorare i

prodotti ed i costi di produzione. Le attività industriali non attraversano periodi ugualmente rosei; essi sono mutevoli: periodi di benessere, periodi di malessere. Quando c'è lavoro, quando non c'è disoccupazione l'opera non risente oscillazioni di guadagno; ma non appena si manifesta disoccupazione, la situazione dell'operaio che vive in un grande centro urbano, diventa tragica, poichè le sue spese generali non si riducono, l'affitto di casa deve essere pagato, la decenza nel vestire mantenuta, e numerosi altri obblighi legati alla vita cittadina.

Nella zona montana o premontana tali gravami sono molto minori, [anche quando l'operaio non sia proprietario di una piccola casetta, o di un lembo di terra.

Le stesse ore che l'operaio risparmia per il suo non più necessario viaggio di trasferimento al piano, possono servire per altri lavori quali gli agricoli. Vi sono prestazioni che rendono poco, ma che sono sufficienti per integrare i bilanci, specialmente nei momenti di disoccupazione.

Avrei tante cose da dire su questo argomento ma non abuso della vostra pazienza. Voglio soltanto insistere sulla opportunità di istituire zone industriali con criterio, non dirò diverso, da me brevemente illustrato, ma parallelo a quello seguito finora, per raggiungere uno sfollamento urbano, per aiutare il ripopolamento della montagna, per portare un coefficiente economico indubbiamente positivo alla produzione, e per dare infine anche un maggior benessere ad una grande massa di lavoratori italiani. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Trigona.

TRIGONA, *relatore*. Rinuncio a parlare.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. A nome del Ministro delle corporazioni, ringrazio vivamente il relatore senatore Trigona e i senatori Belluzzo, Gai e Brezzi per il prezioso contributo che hanno voluto portare alla discussione dei problemi connessi col bilancio delle corporazioni.

Il senatore Brezzi può stare certo che i problemi dello sviluppo industriale, delle zone

industriali e del ripopolamento della montagna stanno particolarmente a cuore al Governo fascista, che ha adottato ed adotterà tutti i provvedimenti necessari per affrettare le soluzioni che il senatore Brezzi ha auspicato.

Il senatore Belluzzo, con quella grande competenza che tutti gli riconoscono, si è ampiamente intrattenuto sul problema fondamentale dei combustibili nazionali e il senatore Gai ha particolarmente trattato il problema del petrolio, cui ha già dato tanto contributo di studi e di ricerche. Il Governo terrà il massimo conto delle loro osservazioni e dei loro suggerimenti. Il Senato sa, e i camerati Belluzzo e Gai sanno, che il Governo fascista ha già fatto molti passi innanzi verso la soluzione del problema del combustibile nazionale e a prova di ciò stanno le istituzioni dell'A. CA. I., dell'A. G. I. P. e dell'A. N. I. C., e ultima, quella dell'Azienda Ligniti Italiane, l'A. L. I., l'impulso dato alla produzione del metano, alla trazione a gassogeno ecc.

Naturalmente il Governo fascista procederà speditamente innanzi sulla via tracciata per la soluzione di tutti i problemi che si riferiscono ai combustibili nazionali. Posso dichiarare al Senato che il Governo non intende in questo campo, come del resto in tutti gli altri campi dell'autarchia, procedere a soluzioni frettolose e provvisorie per i casi di emergenza, ciò che altra volta è accaduto con grave danno economico nazionale, ma intende dare e darà, come a tutti i problemi autarchici, anche a quello dei combustibili nazionali, una soluzione definitiva e permanente; quella soluzione che è la sola capace di assicurare effettivamente, in ogni tempo e in ogni caso, al popolo italiano il massimo dell'indipendenza economica e quindi politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato al presente stato di previsione.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 » (681). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*, legge lo stampato n. 681.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in L. 111.593.502,50
delle quali furono riscosse . 111.522.242,05

e rimasero da riscuotere L. 71.260,45

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 111.593.502,50
delle quali furono pagate . . 93.990.278,50
e rimasero da pagare . . L. 17.603.224 —

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . L. 71.255,15
delle quali furono riscosse . 71.255,15
e rimasero da riscuotere —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in L. 20.711.479,48
delle quali furono pagate . . 13.384.855,39
e rimasero da pagare . . L. 7.326.624,09

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 1) . . L. 71.260,45

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 71.260,45

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 2) L. 17.603.224 —

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) L. 7.326.624,09

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 24.929.848,09

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 » (682). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, segretario, legge lo stampato n. 682.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa

del Ministero delle corporazioni
in L. 123.581.776,60
delle quali furono riscosse L. 123.430.210,25
e rimasero da riscuotere L. 151.566,35

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 123.581.776,60
delle quali furono pagate . . . 89.424.247,37
e rimasero da pagare . . . L. 34.157.529,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determinate in L. 71.260,45
delle quali furono riscosse. . . 71.260,45
e rimasero da riscuotere. L. —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determinate in L. 24.929.848,09
delle quali furono pagate . . . 23.583.014,06
e rimasero da pagare . . . L. 1.346.834,03

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 1) L. 151.566,35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1938 L. 151.566,35

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (articolo 2)	L.	34.157.529,23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)		1.346.834,03
Residui passivi al 30 giugno 1938	L.	35.504.363,26

Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione è sospesa per dieci minuti (ore 11,40).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (678).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, segretario, legge lo stampato n. 678.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, invito a parlare il relatore.

BONGIOVANNI, relatore. Rinunzio a parlare.

TERUZZI, Ministro dell'Africa Italiana. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

TERUZZI, Ministro dell'Africa Italiana. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto

alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni sul bilancio dell'Africa Italiana.

Non voglio però trascurare di rivolgere un ringraziamento vivissimo alla Commissione di finanza e al relatore senatore Bongiovanni per la sua chiara relazione, fatta con quella competenza e con quella passione che tutti riconosciamo al camerata Bongiovanni. Voglio anche cogliere l'occasione per dire al Senato che l'Africa Italiana è in marcia in tutti i suoi settori col ritmo accelerato che è nel costume fascista.

L'Africa Italiana, sia la settentrionale sia l'orientale, inquadrata sempre in modo migliore dai governatori, dai funzionari ed ufficiali, va con sicurezza verso il suo domani e convoglia le energie del popolo italiano che si dimostra nei possedimenti coloniali sempre all'altezza delle sue tradizioni. Sia nelle opere di pace, come, se sarà necessario, nelle contingenze della guerra, la bandiera italiana sventolerà nei nostri possedimenti vittoriosa e simboleggerà per l'avvenire, qualunque esso sia, la gloria dell'Italia e del suo Re ed Imperatore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940, anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Libia e dell'Africa orientale italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B e C);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio

delle ferrovie della Libia e dell'Africa orientale italiana, per l'esercizio finanziario 1940-1941, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci di dette colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Libia, per l'esercizio 1940-41, in conformità dei relativi stati di previsione allegati al bilancio di detta colonia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia viene stabilito, per l'esercizio 1940-41, in lire 291.800.000.

Art. 3.

Per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per i servizi e le prestazioni connesse alla situazione internazionale è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa della Libia, per l'esercizio finanziario 1940-41, della somma di lire 15.000.000.

Art. 4.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1093, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1670, è stabilito, per l'esercizio 1940-41, in lire 15 milioni.

Art. 5.

Il fondo a disposizione del Ministero, per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali, quando non vi si possa far fronte con le entrate proprie delle colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci, è stabilito, per l'esercizio 1940-41, in 5.000.000 di lire.

I prelevamenti dal fondo suddetto e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole colonie verranno disposti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'Africa italiana.

Art. 6.

È approvato il bilancio della Regia azienda monopolio delle banane, per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (tabella *D*).

Art. 7.

È approvato il bilancio del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (tabella *E*).

Art. 8.

Le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 46 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e all'ultimo comma dell'articolo 56 del Regio decreto-legge 1 giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, non possono essere esercitate per le variazioni al bilancio per le quali non sia conferita apposita delega da altre disposizioni, per la organizzazione di servizi a carattere organico e permanente, nonchè per il trattamento economico — sotto qualsiasi forma — del personale dell'Amministrazione statale e degli estranei a questa.

Art. 9.

I maggiori poteri conferiti al Vice Re, Governatore Generale dell'Africa orientale italiana, con la legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 2099, per la gestione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1939-40, restano prorogati per l'esercizio 1940-41.

Art. 10.

Gli articoli di bilancio indicati nella tabella *F*, annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà al Governatore generale della Libia di effettuare trasporti di fondi.

Per i trasporti di fondi che si rendessero necessari fra gli articoli indicati nella tabella stessa, verrà provveduto con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa italiana.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario 1935-36 » (679). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*, legge lo stampato n. 679.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate della Regia Azienda Monopolio Banane accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1936-37, in L. 38.691.877,70
delle quali furono riscosse » 26.728.528,05

e rimasero da riscuotere . L. 11.963.349,65

Art. 2.

Le spese della Regia Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 38.691.877,70
delle quali furono pagate. » 19.966.989,85

e rimasero da pagare . . . L. 18.724.887,85

Art. 3.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti in L. 11.963.349,65

per somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 1).

Art. 4.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-1936 sono stabiliti in . . . L. 18.724.887,85

per somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 2).

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (670). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*, legge lo stampato n. 670.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Camerati, la relazione del collega Sitta è così chiara ed esauriente che rende inutile ogni commento. Nelle conclusioni a cui essa arriva non possiamo che essere d'accordo. Non di meno le situazioni dell'economia mondiale sono tali che, quando si è

finito di leggere la bellissima relazione, ci accorgiamo che in pochi giorni è già divenuta storia, tanto il mondo cammina anche in questa materia con una vertiginosa rapidità.

Se esaminiamo l'attuale situazione economica mondiale, non possiamo non arrivare alla conclusione definitiva che siamo in piena economia di guerra, sia per gli Stati che fanno la guerra, sia per quelli che la guerra non fanno; per gli Stati che fanno la guerra, in quanto le ripercussioni belliche sono dirette ed immediate, per quelli che la guerra non fanno perchè le ripercussioni sono mediate, ma egualmente dirette.

Del resto, dopo il conflitto mondiale, non abbiamo fatto altro che passare, di fase in fase, con caratteri diversi, per tutte le esperienze dell'economia di guerra. È vero che gli economisti non hanno voluto parlarne, come non si è voluto parlare per una forma di ipocrisia della parola guerra sia nel campo politico come in quello giuridico ed in quello economico, ma la verità è che, chiudendosi il conflitto mondiale, nulla si fece per preparare la pace economica, e la conseguenza fu che tardivamente si cominciò a constatare che il problema esisteva egualmente. Ma gli animi erano troppo divisi; gli Stati già ricchi erano divenuti più ricchi, e gli Stati poveri vedevano consolidata la loro situazione di povertà. È evidente che colui che mangia lautamente si senta per lo meno irritato di fronte alla petulanza di chi, non mangiando, lo guarda con certo senso almeno di avidità. È in sostanza il grande dilemma che ha avuto poi i suoi sviluppi in questi venti anni, circa.

Abbiamo avuto, è vero, delle conferenze economiche internazionali, nelle quali, con molta dottrina e poca praticità, si è cercato di trovare quella che qualche economista americano chiama « panacee », ma le posizioni in realtà non mutavano. Non era un problema che poteva essere risolto nei dettagli; onde le conferenze collettive erano destinate al più colossale insuccesso. Gli Stati cominciarono pertanto ad intendersi con Accordi bilaterali.

In questa atmosfera vediamo spuntare quegli studi, ai quali noi non abbiamo prestato soverchia attenzione, sull'economia di guerra, che oggi, riuniti in un catalogo ben fatto,

superano i 1200 numeri tra volumi e studi. Se a tali studi noi non abbiamo prestata soverchia attenzione, abbiamo però prestato attenzione ai problemi pratici, ed è questo che conta di più.

La dottrina tedesca, la più cospicua, si poneva il dilemma se la situazione economica della guerra si prepari nel momento della mobilitazione, cioè a dire mobilitazione economica della guerra, ovvero se si deve costituire una economia di guerra in tempo di pace, quella che chiamano con una parola non facilmente traducibile « Wehrwirtschaft ».

In sostanza era la preparazione dei paesi poveri per non lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti. Voi sapete certamente che, quasi allo scoppio del conflitto mondiale, un ministro tedesco rifiutò di acquistare una grossa partita di grano pronta a Rotterdam perchè riteneva che impegnare cinque milioni di marchi per creare uno stock rappresentasse un peso per il paese. Naturalmente si pagò ben altro che cinque milioni di marchi!

Ma ritornando al nostro problema, è il caso di parlare di economia di guerra in tempo di pace o di mobilitazione economica?

Dal 1920 noi abbiamo vissuto sotto la guerra economica, sia da parte degli Stati che hanno avuto il coraggio di dirlo, sia da parte degli Stati che hanno avuto il coraggio di tacerlo. Guerra economica che si è sviluppata con metodi e forme diverse, soprattutto elevando quelle barriere doganali che hanno finito per isolare le economie, dando così la spinta all'economia autarchica, per la quale ci siamo incamminati anche noi ma tardi, perchè fino all'ultimo momento abbiamo resistito ad ogni bardatura economica sulla vita della Nazione. Ma ogni esitazione fu vinta quando dovemmo fare le dure esperienze di quella guerra non guerreggiata che furono le sanzioni, il cui ricordo non è facilmente dimenticabile per chi le abbia vissute profondamente, anche in quegli aspetti che nelle masse popolari non furono avvertiti, per la saggezza dei provvedimenti adottati tempestivamente. È una pagina di storia che converrà abbia un giorno una più larga pubblicità, perchè gli ammonimenti in questo campo giovano sempre. Allora noi ci siamo messi in pieno, dicevo, sulla via dell'autarchia e sulla via

delle bardature economiche, che non sono un piacere.

Io credo che il Ministro degli scambi e valute, dopo pochi mesi, abbia sentito già tutte le delizie di questi sistemi. Ma sono i pesi inevitabili, i pesi storici, e quando situazioni storiche maturano, precipitano e si sviluppano non resta che affrontarle. Quindi è un momento in cui dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie, cioè a dire anche in questo campo bisogna avere i nervi a posto.

Il movimento continuo della vita economica ci dà ogni giorno nuove preoccupazioni, ci presenta nuove situazioni, e, diciamo anche, nuovi dubbi e tormenti.

Gli accordi economici internazionali diventano dei programmi. Bisogna attuarli sperando che abbiano una vita lunga, ma, non appena entrano in vigore, già si vede la necessità di fare gli assestamenti, e poi c'è la necessità dell'applicazione pratica, il controllo di ciascun affare, fino ad arrivare talora all'intervento statale per regolare un problema che, in altri tempi, era un affare meramente privato. È quindi un tormento quotidiano che rappresenta una difficoltà di azione molto spesso difficilmente superabile. Quando voi pensate di aver trovata la soluzione di un problema, già il problema vi è scappato dalle mani. Cambiano i mercati, cambiano le situazioni: programmi ideati, tenendo conto dei contributi di diversi mercati, devono essere rifatti continuamente perchè i mercati previsti spariscono o mutano. D'altra parte mutano le esigenze interne ed internazionali, cosicchè in definitiva si ha la sensazione, in certi momenti, di dover risolvere non problemi, ma logogrifi.

Quindi la necessità di rinnovarci ogni giorno: di avere lo spirito sempre desto, sempre alacre per poter fronteggiare le situazioni che, qualche volta, di ora in ora, vi sfuggono dalle mani.

Se da quest'aula potessi fare arrivare la mia voce al Paese, e questo non me lo aspetto, perchè i nostri atti sono come gli atti delle accademie, cioè dei cimiteri illustri, con molta forza vorrei dire che, come il Governo adempie il dovere di adeguarsi di momento in momento alle situazioni mutevoli, un analogo dovere e con pari energia devono affrontare tutte le forze nazionali. Non è il momento di ada-

giarsi nelle situazioni inveterate, bisogna che le forze produttive nazionali si adeguino alle situazioni. Se vogliamo vincerle e sopperire ai bisogni della Nazione, dobbiamo di momento in momento rinnovare altresì lo spirito degli esportatori, per dare al Paese tutto quello che possiamo tirare da una situazione estremamente contingente, nella quale vivere con gli occhi aperti non basta, perchè con gli occhi aperti bisogna restarci tutte le 24 ore del giorno, nello spasimo di una volontà che non vuole esser domata. Dobbiamo infatti tener presente che si tratta di un dovere collettivo, generale, che è divenuto uno dei maggiori doveri civici perchè se noi non assicuriamo le forze economiche alla Nazione, la priviamo dei mezzi necessari per superare ogni resistenza. D'altra parte è inutile farsi delle illusioni sulla possibilità di un domani molto immediato che sia roseo, perchè quando il conflitto attuale sarà finito, noi ci troveremo nella stessa situazione in cui ci trovammo all'inizio del 1919, cioè a dire di dovere vincere una pace ancora più difficile, che è la pace economica, forse meno difficile della pace morale, ma sempre molto difficile egualmente e a questa pace economica bisogna prepararci attraverso le dure esperienze che andiamo facendo, tenendo presente sempre come nostra linea fondamentale di condotta che dobbiamo cercare in ogni modo di bastare a noi stessi. Perciò il problema dell'autarchia diventa un problema d'ordine permanente, che non ha niente da vedere nè con l'economia prebellica nè con l'economia di guerra, perchè risponde alle esigenze fondamentali di una Nazione che con tutti i suoi sforzi non riesce, almeno per il momento, ad avere tutte le materie prime che le sono necessarie. D'altra parte non c'è da farsi illusioni; il cozzo tra una politica economica autarchica e una politica liberale è anch'esso permanente. Se io fossi inglese o americano, nella situazione attuale, sarei anche io per una politica economica liberale, perchè essa rappresenta il massimo vantaggio che potrei ricavare dalla mia naturale ricchezza. Vale a dire che essa è la politica dei popoli ricchi. Viceversa la politica dei popoli forti, ma non ricchi, diventa fatalmente quella dell'autarchia. Non ci resta quindi che seguire la nostra

strada e tener presente che la politica autarchica è una politica d'ordine permanente e che con tutti i provvedimenti che noi prenderemo, con tutti gli sforzi che noi faremo, eliminando i consumi non necessari, surrogando i prodotti nazionali ai prodotti importati, riducendo i consumi dei prodotti fatalmente o necessariamente importati, noi tireremo avanti, ma avremo sempre dei grossi problemi da risolvere e dobbiamo sapere con molta lucidità di visione dove dobbiamo arrivare per allargare il nostro respiro economico, così lungamente depresso.

Quando nel 1936 fu emanato il primo piano quadriennale germanico, con l'organizzazione diretta da Goering, furono creati 6 grossi servizi che sono rimasti su per giù gli stessi e sono: la produzione delle materie prime, la distribuzione di esse, la mano d'opera, i prodotti agricoli, il controllo dei prezzi, l'amministrazione delle divise. In sostanza sono i più grossi problemi non solo della vita nazionale germanica, ma di ogni popolo che viva in questo momento e che si assommano tutti nella necessità assoluta di controllare i nostri scambi, di controllare e difendere la nostra valuta con tutti i mezzi. E difenderla significa, non soltanto impedire che essa si deprezzi, ma assicurare al Paese la disponibilità di valute forti per poter comperare quelle merci che non possono essere comperate od ottenute che in valuta libera.

Io dicevo, cominciando, che il problema investe tutti i Paesi e questo non fa che aggravare la situazione. Perchè, se da una parte gli Stati attualmente belligeranti debbono assommare tutte le loro energie per porre al primo piano il soddisfacimento dei bisogni della difesa e quindi di quelli della resistenza interna, i Paesi che per ragioni contingenti debbono provvedere ad adottare misure precauzionali di diversa natura sono portati agli stessi bisogni, alle stesse esigenze. Quindi in definitiva le situazioni si accomunano e dobbiamo considerare il problema non più sotto un aspetto di gruppi di Stati ma sotto un aspetto di carattere generale o per lo meno riguardante gli Stati europei e quei territori non europei che risentono della situazione degli Stati europei. Il che ci porta a queste conclusioni pratiche: che le difficoltà

si vanno sommando e che quindi, quanto più si assommano le difficoltà, tanto più dobbiamo assommare e concentrare le nostre energie, perchè lo sforzo nazionale che deve essere compiuto ci porti ai risultati pratici che noi, non dico ci dobbiamo aspettare, ma dobbiamo ottenere. Perchè si tratta di un problema che non consente probabilità, ma esige necessità di soluzione. Ecco perchè dicevo, e concludo dato il tempo che stringe, che se potessi parlare con forza alla Nazione, vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di compiere con tutta la pienezza della nostra coscienza il dovere di secondare l'azione non facile del Governo per difendere questi due supremi bisogni della Nazione: incrementare i nostri scambi, tutelare la nostra divisa.

Il compito è difficile, non è gradito nè per chi lo deve sopportare nè per chi lo deve imporre, ma quando la patria esige, io credo che nessuno degli italiani, non dico osi sottrarsi, ma abbia il dubbio di potersi sottrarre a tale dovere, perchè esso è troppo profondo e troppo grave per la vita nazionale per consentire transazioni di qualsiasi genere. È quindi con questo animo fermo che noi dobbiamo rivolgerci alla Nazione e dire che in questo momento, in questo settore, che è al primo piano della vita nazionale, vi è un dovere civile che deve essere assolto con tutta la pienezza del nostro affetto per questa nostra grande Madre, che è l'Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro per gli scambi e le valute.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Domani, martedì 14 maggio, alle ore 9,30, riunione dell'Assemblea plenaria con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (670). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (673). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (669). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (675). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finan-

ze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940, anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX (677). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (674). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione termina alle ore 12,25.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XIX^a RIUNIONE

MARTEDÌ 14 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Congedi	Pag. 525
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (670). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) . . .	539
BACCELLI	539
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (670). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) . .	525
RICCARDI, <i>Ministro degli scambi e delle valute</i>	526
Interrogazione:	
(Risposta scritta)	541

Congedo.

PRESIDENTE. È stato accordato un congedo al senatore Piola Caselli per giorni 3.

Annuncio di risposta scritta a interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dei Lavori Pubblici ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Arnoni.

A norma del Regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della riunione odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940, anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (670). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 31 luglio 1941-XIX.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

BENNICELLI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Sitta.

SITTA, *relatore*. Vi rinunzio.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e valute*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*. Per la prima volta ho l'onore di parlare sul bilancio di previsione per l'esercizio 1940-1941 del Ministero, che, in questi tempi di guerra, mi è stato affidato dal Duce.

È fuori di dubbio che non mi soffermerò sull'esame della spesa e dei capitoli relativi rimandandovi all'esposizione brillante e completa del vostro autorevole relatore senatore Sitta, che mi piace ringraziare ed anche additare per la freschezza di idee e la piena aderenza di queste ai tempi che viviamo.

Non è facile, in verità, lasciare fuori dell'uscio, l'alta dottrina accumulata in molti anni di studio e di esperienza per entrare, senza idee preconette, dogmi dottrinali, formule scientifiche, in un mondo economicamente sconvolto, in cui l'empirismo, fatalmente determinato dalle necessità ogni di più pressanti, deve mostrarsi come preso da furie iconoclaste, tutto intento a travolgere templi ed idoli edificati ed eretti in molti decenni dalle diverse scuole economiche.

L'economia teorica che si regge su taluni principî dottrinariamente fondamentali ed immortali deve lasciare il passo all'economia applicata che affonda le sue mura perimetrali nel solido terreno della realtà e della vita.

Ed ai richiami della realtà e della vita odierna non si può essere sordi, perchè questi sono accompagnati dal brontolio, sempre più distinto, dei cannoni.

Mentre gli analisti cavillosi ed ostinati, scrutano con acutezza di indagine nel sedimento scientifico dell'economia per rintracciare la pietra filosofale o s'indugiano con amletica titubanza tra i discordi binomi del protezionismo e del liberismo, monopolio o concorrenza, intervento statale o iniziativa privata, noi da tempo abbiamo già affermato la funzione nazionale dell'economia in genere e l'interesse pubblico del commercio estero.

La nostra vita sociale è unica, vale a dire corporativa, e non si possono nemmeno per

astrazione considerare i fenomeni economici staccati dall'ambiente fisico e sociale in cui si verificano. Tutta la vita economica si compie nella società politicamente organizzata dallo Stato fascista.

Fatte, per inciso, queste affermazioni basilari, sulle quali si erge l'ordine sociale ed economico del Fascismo, riprendiamo l'interrotto discorso.

Tra i diversi fattori che hanno influito ed influiscono sul volume dei traffici internazionali — trasformandone la struttura ed alterandone il corso normale — ve n'è uno, d'importanza preminente che ogni altro sovrasta, rivoluzionando l'ordine economico e sconvolgendo alle basi la produzione e vieppiù lo scambio: la guerra economica. E fare astrazione da essa, o tanto peggio ignorarla, sarebbe delittuoso e non semplicemente inconcepibile. Essa ha origini remote. Acquista aspetti e proporzioni imponenti e talvolta determinanti nelle guerre moderne; attenua ma non spegne la sua azione silenziosa e logorante anche nei periodi di bonaccia; crea una iniqua gerarchia della ricchezza; consolida il privilegio, protegge l'arbitrio; provoca nei popoli ad alto tenore di civiltà e a crescente potenziale demografico, scarsamente dotati di materie prime e di beni strumentali, il senso dell'autodifesa (leggi autarchia) e spinge inesorabilmente le grandi Nazioni meno abbienti a trovare nella forza delle armi quella giustizia invano invocata e sempre respinta. È proprio vero che non esisterà la pace nell'economia e nel mondo finchè le distanze, che separano i popoli che vivono a contatto di gomiti, non verranno convenientemente raccorciate. (*Applausi*).

Tre anni or sono, quando la Gran Bretagna, per rafforzare i propri armamenti, determinò un sensibile rialzo dei prezzi di alcune materie prime, la guerra economica iniziò un nuovo, aspro periodo. Ma questo rialzo fu di breve durata e gli economisti, allora, dovettero riconoscere di avere sopravvalutato gli effetti economici dovuti al riarmo inglese. Seguì, nel 1938, un periodo di bassa congiuntura, malgrado altri Paesi, sull'esempio dell'Inghilterra, avessero intensificato il loro riarmo. Ma, all'inizio del 1939, la guerra economica si accentuò, mentre l'Inghilterra, per incrementare soprattutto la produzione dell'industria pe-

sante, raddoppiava il suo bilancio militare portandolo, così, a 750 milioni di sterline.

Fino al 1° settembre 1939 la congiuntura era caratterizzata, specialmente per il riarmo di cui abbiamo fatto cenno, da un aumento generale degli indici della produzione industriale, indici che passavano: in Inghilterra da 116 di media annua nel 1938 a 124 nel giugno 1939; in Francia da 76 a 92; in Germania da 126 a 135.

In tutti i Paesi l'industria pesante veniva premuta dalle commesse statali; quella leggera — rivolta al consumo interno e all'esportazione — denotava sintomi di rallentamento. Epperò da una parte lo sviluppo della congiuntura economica generale non appariva rilevante e dall'altra sembrava relativa l'insensibilità dimostrata dalle correnti dei traffici internazionali in corrispondenza a nuovi orientamenti della politica e della produzione.

Tuttavia, nel suo complesso, il commercio estero mondiale, fino al luglio 1939, tendeva a dilatarsi. E all'aumento della produzione ed all'incremento della domanda non si adeguava l'indice generale dei prezzi delle materie prime, il quale nei primi sette mesi del 1939 registrava variazioni poco sensibili. A frenare l'aumento di questo indice concorsero, tra l'altro, gli *stocks* di gomma, di stagno e di molti metalli, accumulati nel periodo di depressione industriale del 1938, nonché le abbondanti produzioni di grano, cotone e petrolio le cui quotazioni, in ribasso, bilanciavano gli aumenti verificatisi nei prezzi delle materie prime industriali interessanti più direttamente l'industria bellica.

Il settore finanziario, invece, nello stesso periodo di tempo, fu ipersensibile e lo caratterizzarono: diminuito volume di contrattazioni, esodo di oro e di capitali esteri dall'Europa — e particolarmente dall'Inghilterra — verso New York, fermezza del dollaro, flessione della sterlina e del franco francese; fluttuazioni più o meno irregolari nel corso di diverse monete europee rispetto al dollaro.

Siamo alla vigilia del conflitto. Lo Stato ovunque interviene per regolare l'attività economica e particolarmente i settori più attinenti alla difesa nazionale.

La Germania perfeziona il suo controllo in tutte le branche dell'economia indirizzandolo,

unitariamente, verso i superiori interessi della Nazione.

La Gran Bretagna dopo aver fatto timidi passi verso l'intervento dello Stato — sotto forma di assistenza all'agricoltura, all'industria ed alle categorie esportatrici — realizza un controllo economico alquanto efficace e, verso la metà del 1939, istituisce il Ministero per gli approvvigionamenti.

La Francia, volendo gettare le basi di una economia di guerra, dopo aver promulgato, nel luglio 1938, la legge sull'organizzazione generale della nazione in guerra, regola la disciplina dei prezzi e della produzione di importanti derrate alimentari, la nazionalizzazione dell'industria degli armamenti e la regolamentazione del lavoro negli stabilimenti ausiliari.

Quindi, a differenza di quanto accadde per la guerra europea del 1914 — la quale colse quasi di sorpresa l'economia dei vari Stati e per il che fu necessario un lungo periodo di adattamento alle nuove contingenze — il conflitto del 1939 ha trovato i Paesi belligeranti in assetto di economia tendente essenzialmente a fini bellici. Tuttavia nel primo mese di guerra si hanno nell'economia mondiale spostamenti sensibili.

Alla vigilia del conflitto i principali Paesi europei sono orientati verso un'economia sempre più controllata; questa e la corsa al riarmo fanno assumere alla politica dei diversi Governi aspetti di vere e proprie economie di guerra.

Scoppiato il conflitto l'economia tedesca, per effetto di questo, non subisce alterazioni violente o fondamentali in quanto il Reich precedentemente aveva rafforzato l'attività di tutti i settori industriali, il regolamento e la discriminazione del commercio estero, ed aveva altresì disciplinato energicamente i consumi. Inoltre la Germania mercè una politica monetaria e di scambi intelligentemente impostata ed audacemente quanto metodicamente attuata ha potuto costituirsi delle scorte alimentari ed industriali rilevanti il cui peso si farà sentire sulla futura condotta della guerra.

La situazione del commercio estero della Germania fa ritenere che questa, attualmente, ha la possibilità di conservare, forse, due terzi del suo commercio estero, manovrando sulla

direzione degli scambi, tanto più che sono entrati nell'orbita dell'economia tedesca parecchi Paesi e l'Accordo economico con la Russia appare destinato a vasti sviluppi.

La Gran Bretagna è incline, per lunga tradizione storica, alla guerra di blocco e di lento soffocamento, guerra che pone accanto alla flotta e al corpo di spedizione l'impiego di quella « cavalleria di San Giorgio » che, in tempi passati, riportò brillanti vittorie. Questa « cavalleria », che peraltro già dà segni di stanchezza — e di ciò è prova manifesta la sua svalutazione attuale del 30 per cento in confronto del 3 per cento verificatosi durante la guerra del 1914 — è comunque impiegata per la guerra economica, tanto più largamente in quanto la Germania, attualmente, può contare anche sugli scambi con l'Italia, la Russia, i Paesi balcanici e parte dell'Asia.

Fin dai primi mesi del conflitto, la Gran Bretagna ha esercitato acquisti tendenti all'accaparramento in particolare nei Paesi balcanici, acquistando grandissima parte delle materie prime e dei generi alimentari disponibili, turbando, così, il mercato degli scambi dei Paesi stessi anche a danno dell'Italia e dei Paesi neutrali, più direttamente interessati agli acquisti locali.

Col volgere dei mesi alcuni aspetti della guerra economica si fanno ancora più aspri. Spesso le cronache narrano mal celati sabotaggi alle industrie e alle vie di comunicazione; le incette in grande stile vengono statalizzate e viene creato un organismo — denominato ECCO — attraverso il quale la Gran Bretagna spera addirittura di prosciugare le fonti di rifornimento balcaniche.

Alla politica degli acquisti fa riscontro quella delle vendite, che l'Inghilterra forza con ogni mezzo, semprechè non ne sia impedita da più solidi argomenti, per procurarsi nuove fonti valutarie, perchè pur avendo riserve auree superiori a quelle possedute nel 1913, ha minore disponibilità di titoli esteri e non è molto facile attingere larghi crediti negli Stati Uniti, che finanziarono buona parte della guerra 1914-1918. Inoltre mentre la guerra mondiale costava giornalmente 2 milioni di sterline, il conflitto odierno richiede fino a ieri 7 milioni di sterline di spese giornaliera straordinaria.

La politica britannica ha determinato, oltre il rincaro formidabile su molti mercati, anche la rarefazione del naviglio mercantile. I noli per le diverse rotte sono aumentati, rispetto ad agosto 1939, da un minimo del 361 per cento ad un massimo del 552 per cento ed accennano continuamente a salire.

La costituzione di basi di controllo a Suez, Malta, Gibilterra, ecc. ha originato tali e tante pastoie ed intralci che rallentano le comunicazioni ed inutilizzano il naviglio e da ciò derivano danni che assommano a miliardi di lire anche — ed in misura assai rilevante — per i Paesi neutrali e non belligeranti. Sottaccio poi l'aspetto politico di simili controlli, che ledono non solo l'interesse, ma anche l'amor proprio di chi vi è soggetto. (*Applausi*).

In conclusione, per quanto attiene all'Inghilterra, rileviamo dal punto di vista valutario ed economico: la sterlina non è più la « sovrana », avendo ceduto il passo al « sovrano » — il dollaro —; non è più la moneta di calcolo, di riferimento o base per le contrattazioni internazionali, e gli stessi inglesi oggi, generalmente, non possono fatturare, per legge, in sterline; non è più la moneta stabile, ed anzi per frenarne la svalutazione è stato necessario proibire il traffico dei capitali dall'Inghilterra, chiudere il mercato dell'oro, rinunciare alle speculazioni inerenti alla caratteristica di banchiere internazionale, istituire un rigido controllo dei cambi.

Fin qui abbiamo accennato vagamente qualcuno degli innumerevoli aspetti determinati dalla guerra economica. Ora dovremmo passare in rassegna i problemi che il conflitto ha imposto al mondo intero e che si collegano ai traffici con l'estero. Una rassegna del genere, benchè interessantissima, dovrebbe mantenersi, necessariamente, nello stretto ambito economico. Riconosciamo però che nella scorsa settimana i problemi economici, tanto più se trattati in senso comparativo, presentavano maggiore interesse. Ora gli eventi verificatisi in questi ultimi giorni darebbero ai detti problemi un sapore ed un colore di cose quasi superate e lontane ed io metterei in dubbio la provata competenza e la tradizionale sensibilità del Senato se non tenessi conto di ciò e se volessi procedere, sia pure rapidissimamente, a questa rassegna economica.

Anche il camerata senatore Giannini ha fatto ieri notare che, a motivo del succedersi vertiginoso dei fatti bellici, la stessa relazione del camerata Sitta poteva considerarsi ormai storia. Ma gli indirizzi economici dei Paesi belligeranti, di quelli che vorrebbero restare comunque fuori del conflitto, e dell'Italia che segue senza inquietudini ma con estrema vigilanza lo svolgersi degli eventi, non possono non essere in funzione della guerra e soprattutto della durata della guerra stessa.

Inoltre, anche in periodi di guerra guerreggiata, il commercio estero, pur cessando di essere il fattore preminente, conserva tutto il suo valore, giacchè le correnti di scambio possono modificarsi, ridursi, ma mai spegnersi.

Per questo, pur richiamandovi a quell'empirismo di cui ho fatto cenno nella prima parte del mio discorso, il che vuol dire adattarsi con la maggiore possibile immediatezza alle varie contingenze che i fatti venienti possono determinare o meglio che sicuramente determineranno, mi lusingo che quanto ho già detto e quant'altro dirò conservi quel tanto di attualità e di vitalità che lo dispensi dal passare senz'altro, come si dice in gergo burocratico, «agli atti».

Oggi gli avvenimenti bellici sono quelli che giganteggiano sul nostro e sull'altrui orizzonte sovrastando ogni altro evento. Perciò ci limitiamo a questa sintesi.

Il conflitto, nei confronti del commercio estero mondiale, ha avuto come conseguenza un aumento generale dei prezzi, una contrazione delle correnti di scambio, uno sforzo inteso a contrarre le importazioni e ad incrementare le esportazioni, una flessione dei trasporti marittimi che ha persino determinato qualche volta l'abbassamento di prezzo di talune materie prime importanti uno squilibrio e successiva quasi stabilizzazione dei mercati finanziari, dilatazione della domanda di merci e materie rivolta ai Paesi neutrali europei, non tanto per ragioni di effettivo consumo quanto per accaparramento esercitato dai belligeranti occidentali allo scopo di rarefare le disponibilità dei mercati abituali fornitori della Germania.

Infine, concludendo, possiamo precisare:

1° Eccezione fatta per taluni mercati lontani per ragioni geografiche ed economiche

dal teatro del conflitto, tutti gli altri subiscono l'influenza politica ed economica dei Paesi belligeranti. Resta tuttora in contesa il grande mercato dei Balcani. Gli alleati cercano di stroncare a suon di sterline e di lusinghe, non sempre economico-finanziarie, le correnti di traffico che alimentano e rafforzano la potenza tedesca.

2° In tali condizioni di fatto è ovvio ed intuitivo che le economie dei Paesi balcanici siano sovvertite dalla predominante legge del migliore offerente e premute politicamente dalle grandi Nazioni acquirenti. Non sfuggerà ad alcuno l'immediata considerazione sulle gravi difficoltà che noi, Paese mediterraneo, e ancor più dopo l'unione col popolo dell'Albania, grande potenza balcanica, andiamo da tempo incontrando per mantenere le posizioni.

3° L'Italia deve assicurarsi possibilità di vasti rifornimenti in Paesi geograficamente vicini e non deve accontentarsi di accrescere — ove ciò fosse peraltro facile ed agevole — la sua penetrazione economica in mercati lontani le cui correnti di traffico potrebbero, con estrema facilità, esserle interdette fuori del suo mare.

4° L'esperienza delle sciagurate «sanzioni» e le quotidiane conseguenze di questa guerra bianca in cui siamo coinvolti, anche a motivo della nostra ubicazione in un mare chiuso, c'impongono l'obbligo d'essere previdenti.

5° L'accaparramento delle derrate alimentari e dei prodotti petroliferi e minerali porta fatalmente al costante rialzo delle merci all'origine. Noi non possiamo e non vogliamo correre dietro agli aumenti artificiali, non determinati, vale a dire, da ragioni obiettive, non senza porre sul tappeto il problema del riesame della nostra moneta-merce di scambio.

6° Per i Paesi periferici extra europei si ripete il fenomeno verificatosi durante la guerra del 1914, e cioè mentre le importazioni e le esportazioni dei Paesi europei si trasformano in qualità, assumono nuove direzioni e tendono alla contrazione, il commercio estero dei Paesi extra europei si dilata, colmando i vuoti lasciati dai Paesi in conflitto e dai loro immediati vicini. Infatti già si rileva, quale conseguenza logica, una tendenza sempre più accentuata verso l'industrializzazione dei Paesi

di altri continenti più prossimi a quello europeo.

Italia. — La nostra politica commerciale non è stata colta di sprovvista dalla guerra ed il suo orientamento si identificava con questo preciso obiettivo: compressione massima delle importazioni, specialmente di quelle non indispensabili grazie ai risultati dell'autarchia e potenziamento delle esportazioni.

Con ciò non bisogna credere che la ferma volontà di contrarre le importazioni ci abbia fatto chiudere gli occhi di fronte al fenomeno che il pregio dell'oro ha perduto considerevolmente terreno rispetto al pregio di alcune materie prime. Noi abbiamo sempre pensato alla possibilità di trovarci con disponibilità di oro senza poterle tramutare in materie prime le quali specie in momenti di emergenza, significano, più dell'oro, strumenti di vita, di potenza e di vittoria nel campo economico e più ancora in quello militare.

Questa nostra convinzione è suffragata dalle difficoltà in cui oggi si dibattono gli Stati Uniti per arginare il crescente afflusso di oro, afflusso che nel 1939 si è raddoppiato rispetto al 1938 raggiungendo le scorte auree un livello di 18 miliardi di dollari.

L'America si preoccupa di questo vorticoso torrente d'oro, che potrebbe determinare un movimento inflazionistico di vastissima portata. Molti credono che un giorno, possedendo l'America quasi tutto l'oro del mondo, gli altri Paesi, ridotti senza oro, potrebbero essere spinti a detronizzarlo, a squalificarlo come signore del commercio: in tal caso l'America si verrebbe a trovare, di fatto, con metallo giallo, degradato al suo puro valore quale materia per coniare monete interne, per oggetti ornamentali e privo di potenza come mezzo di pagamento.

Negli Stati Uniti molte soluzioni si prospettano per risolvere il problema dell'oro. Chi vorrebbe porlo in circolazione in modo da incitarne l'acquisto da parte del pubblico; chi auspica l'accordo tra i produttori al fine di ridurre la produzione annuale; chi ne reclama la sospensione degli acquisti o la restrizione delle importazioni, mediante dazi fortissimi; chi vorrebbe ridurre il prezzo dell'oro da dollari 35 a 20,67 per oncia. Questa soluzione sostenuta dal Partito repubblicano, avrebbe

gravi ripercussioni sul mercato interno, nonché su quello internazionale e costituirebbe danni fortemente rilevanti per tutti i Paesi che sono costretti ad assottigliare le loro riserve auree per procurarsi l'unica moneta spendibile ovunque e cioè il dollaro. La soluzione stessa, ci sembra, distruggerebbe quella fiducia che ancora permane nei singoli Paesi per gli Stati Uniti; fiducia grazie alla quale moltissimi Paesi hanno agganciato le loro monete al dollaro, costituendo la così detta « area del dollaro ».

Infine il senatore Thomas ed altre personalità autorevoli, pensano di dare oro in prestito, senza interesse o con interesse minimo, agli Stati che ne abbiano bisogno per ricostruire le loro economie e per provvedere ai loro acquisti in America. E già sono stati concessi prestiti a molti Paesi dell'America latina e ad alcuni Paesi d'Europa.

Il problema dell'oro ci richiama anche a quello dell'argento. Negli Stati Uniti la politica di quest'altro metallo è stata — a detta della stampa e delle competenti autorità americane — un vero e proprio fallimento perchè non ha aumentato il prezzo mondiale del metallo non ha incoraggiato gli altri Paesi ad adottare il bimetallismo oro-argento ed ha spinto la Cina verso l'abbandono del *silver standard* non ha eliminato la disoccupazione all'interno, non ha aumentato il livello generale dei prezzi, non ha ristabilita la capacità di acquisto dei singoli Paesi, non ha stabilizzato i cambi e così via. Si prevede, pertanto, l'abbandono della politica dell'argento con grave danno, tra l'altro, dell'economia messicana e particolarmente dei Paesi produttori di questo metallo.

Tornando all'esame della nostra politica commerciale, dobbiamo innanzi tutto rilevare che il vertiginoso aumento dei prezzi internazionali ha segnato il livello al di sotto del quale non conveniva ridurre le importazioni specialmente di metalli e di talune materie prime che oggi, per l'affannoso accaparramento di essi, per fini bellici, possono considerarsi di pregio indubbiamente superiore a quello tradizionale dell'oro.

Tuttavia, avendo parlato di compressione massima delle importazioni, voglio su tale importante argomento fare alcune considerazioni. Prima di tutto vi porrò un quesito: è saggio, in tempi di guerra, parlare di ri-

durre, o solo di contenere, le nostre importazioni? Evidentemente nei semestri antecedenti al conflitto il nostro indirizzo economico mirava ad alleggerire l'onere valutario della bilancia dei pagamenti; ma coi mari liberi, i trasporti facili, il credito relativamente aperto ed i mercati normali, noi potevamo dosare gli approvvigionamenti con la sicurezza di alimentare i bisogni dell'industria, dell'agricoltura e del commercio secondo un piano annuale di importazioni. Sarebbe ingenuo ed anche delittuoso pensare di poter percorrere, nel 1940, la stessa strada. Alle cause esterne che rendono problematico il nostro commercio d'importazione non occorre aggiungere alcuna altra remora se non vogliamo cadere nell'autolesionismo economico. A parte le cause di forza maggiore che si succedono con ritmo incalzante (quali: la sparizione di interi mercati, i divieti di esportazione a cui molti Paesi sottopongono le proprie merci, la rarefazione dei noli, i forti aumenti dei prezzi, le pastoie del blocco, nonchè l'accaparramento) noi abbiamo avvertito subito la necessità di tendere i nostri sforzi per assicurare, in proporzioni adeguate ai nostri mezzi di pagamento, i necessari rifornimenti al Paese, preoccupandoci, inoltre, di costituirci, in quanto possibile, delle scorte che mettano al riparo la nostra economia da ogni possibile futura sorpresa.

Chi tenta negarci questo elementare diritto sotto lo specioso argomento di arginare un eventuale quanto ipotetico contrabbando non solo dimostra di sconoscere i bisogni della nostra economia intenta a pensare a se stessa, ma commette dei veri e propri atti di sabotaggio a danno del lavoro e dei lavoratori italiani. (*Vivi applausi*).

Quanto all'esportazione, è fuor di dubbio ch'essa sia, oggi più che mai, indispensabile e pressochè unico mezzo per procurare al Paese il suo rilevante fabbisogno di materie prime e di altri prodotti essenziali. Oramai le così dette poste invisibili si sono talmente rarefatte per quasi tutti i Paesi del mondo che non resta a noi, come agli altri, che puntare sulla esportazione. Ecco perchè noi vogliamo fare leva sugli industriali e sui commercianti considerandoli civilmente mobilitati.

Quella che fu fino a ieri una parola d'ordine,

è oggi un ordine di servizio: *Esportare*. Il significato e la portata di questa affermazione non può sfuggire ad alcuno.

Disciplina delle importazioni. — Offenderei la sensibilità e la competenza del Senato se ripetessi quel che più volte assai autorevolmente è stato detto in quest'Aula sulle importazioni definitive e temporanee e sui contingenti.

Dirò solo che è stata ed è nostra cura cercare di snellire nei limiti del possibile, le procedure, limitando allo stretto indispensabile l'uso troppo burocratico delle scartoffie, le quali, peraltro, non possono non esistere, in un regime di economia controllata. E il controllo non può essere esercitato affondando il ferro del doganiere nel prodotto viaggiante per cercarvi merce di frodo, ma controllando i prezzi di vendita e di acquisto, le provenienze, in rispetto agli accordi commerciali e alle esigenze valutarie, le quantità ed i valori e quant'altro è necessario per poter seguire in tutte le sue fasi un'operazione di compravendita.

Ma il « controllo » deve essere solamente controllo e non « burocrazia ». D'altra parte la « celerità » che si esige nel mondo degli affari deve essere considerata e desiderata al giusto limite, vale a dire senza pregiudizio del rispetto che si deve alle norme che regolano il nostro commercio estero. Anche qui, come in ogni altro settore della vita, nel mezzo è il giusto.

Pensate, camerati Senatori, che un movimento di affari aggirantesi annualmente su circa 20 miliardi di lire, divisi, quasi polverizzati, in una quantità di operazioni, si compie attorno a 124 funzionari di gruppo A, 34 di gruppo B, 92 di gruppo C, e cioè un totale di 250 unità oltre a 45 avventizi e 109 impiegati dei due dipendenti Istituti. Molte aziende industriali e taluni settori di produzione organizzati consortilmente, hanno un numero maggiore di dipendenti nel solo ramo impiegatizio. E all'estero, nei Paesi a regime economico controllato ed in quelli che a cagione della guerra si stanno creando un'organizzazione similare, sono necessarie molte migliaia di impiegati, veri e propri eserciti civili, per fare presso a poco quello che noi da tempo facciamo.

Non posso, dopo quanto ho detto, che rivolgere da quest'Aula un vivissimo elogio ai direttori generali, miei diretti collaboratori, ai capi degli Istituti dipendenti — Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ed Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero — ed ai personali tutti che con vero spirito di abnegazione e riconosciuta competenza assolvono ai delicati, complessi e spesso ingrati compiti insiti nelle peculiari vaste attribuzioni del Ministero. (*Applausi*).

Tuttavia se la perfettibilità è umana prerogativa non lasceremo nulla d'intentato per imporre al nostro lavoro il ritmo accelerato dei tempi e vi assicuro che nessun diaframma d'incomprensione o di voluta lentezza ritarderà l'esecuzione delle dinamiche e talvolta coraggiose direttive superiori.

Debbo soffermarmi, ma brevissimamente, su qualche punto interessante le importazioni.

Nel settore « pelli » si è resa necessaria una nuova disciplina: è stato istituito un apposito ufficio — affidato ad un Fiduciario ministeriale — presso il quale sono accentrate tutte le operazioni di esportazione e di importazione, allo scopo di raggiungere l'autosufficienza valutaria nel detto settore che nel 1939 ebbe un disavanzo valutario di circa 100 milioni di lire.

Il settore tessile, in genere, ha avuto un miglioramento. Per i lanieri, i cotonieri ed i raionisti è stato riveduto il sistema d'importazione in modo che questa sia in funzione dell'esportazione. La nuova disciplina tende allo sviluppo delle correnti di esportazione verso Paesi a valuta. A tal fine sono stati effettuati opportuni ritocchi nelle percentuali di reintegro di materia prima.

Il 1° gennaio tutte le importazioni sono passate al regime della licenza ministeriale, mentre fino al 31 dicembre u. s. ben 491 voci di tariffa erano regolate mediante il « regime della bolletta ».

Attualmente tanto il controllo delle importazioni definitive quanto quello delle importazioni in temporanea è veramente totalitario ed il controllo di queste ultime si è reso urgente data l'importanza assunta dalle medesime.

Sempre allo scopo di permettere una più equa partecipazione degli importatori ai con-

tingenti ed un maggior potenziamento per le esportazioni, si è anche proceduto ad una revisione generale degli accordi valutari vigenti.

Allo scopo poi di agevolare l'ingresso nel Regno di capitali comunque interessati ad affluire in Italia ne è stata consentita l'introduzione sotto forma d'importazione di materie prime di particolare importanza. Il provvedimento ha dato un cospicuo apporto alla costituzione di scorte di materie prime, ha determinato il ribasso di taluni prodotti base, ha invogliato il risparmio degli Italiani all'estero a ricercare le vie di casa. Se i tempi ce lo consentiranno noi intendiamo dare più ampio respiro a questo sistema d'importazioni « franco-valuta » ragionevolmente contenendone le punte speculative e salvaguardando il prestigio della nostra moneta, accentuando l'aspetto merceologico dell'operazione, le cui diverse quotazioni, costi all'origine e prezzi di vendita, sono determinati dallo sfasamento esistente fra il valore internazionale del prodotto e quello interno del nostro mercato.

Potenziamento delle esportazioni. — Nel 1939 il volume delle nostre esportazioni è aumentato alquanto nei confronti dell'anno precedente, malgrado la sfavorevole influenza esercitata su di essa dalla tensione politica internazionale e dal conflitto europeo.

Il 1939 ha segnato un ulteriore allargamento della quota di partecipazione dei mercati europei alla nostra esportazione complessiva (70 per cento contro il 66 per cento del 1938).

Una più vasta irradiazione delle nostre vendite rimane più che mai condizionata alla tenace volontà di affermazione delle classi produttrici ed esportatrici nazionali, al loro sforzo organizzativo ed infine al massimo coordinamento delle energie operanti nel settore degli scambi con l'estero, coordinamento che si realizza mediante l'azione vigile del Governo e degli organismi corporativi.

Della decisa volontà di vittoria delle classi esportatrici, ho conferma nei contatti avuti con le medesime.

In più di venti riunioni, alle quali hanno partecipato i maggiori esponenti agricoli, industriali e commerciali ho potuto constatare l'alto spirito combattivo e la particolare sensibilità alle direttive del Governo di ogni

ceto produttivo. A queste fanterie della guerra economica dichiaro che sottoporro al Duce un progetto per mettere annualmente all'ordine del giorno della Nazione i nomi degli esportatori benemeriti, i quali come i combattenti di ogni trincea — militare, sociale, industriale — hanno bene meritato della Patria; il loro lavoro oscuro concorre egregiamente a rendere più potente, più rispettato e più temuto il nostro Paese. I più intraprendenti, i meglio organizzati, riceveranno ogni anno dalle mani del Duce, nel giorno anniversario delle sanzioni, un attestato di particolare distinzione in analogia a quanto avviene, da tempo, per i veliti della battaglia del grano. (*Applausi*).

Ho fede, fermissima fede, che i nostri uomini d'affari sentano spontaneamente i categorici imperativi morali che i tempi impongono, cercando le meno agevoli vie del mondo per affermarvi il lavoro italiano, anzichè adagiarsi, con egoistica esclusiva predisposizione al lucro, sui soffici margini di guadagno del mercato interno. (*Approvazioni*).

Il mercato interno, eccezion fatta, ben inteso, per i prodotti essenziali alla vita del Paese, è il mio più forte concorrente.

Bisogna che soprattutto l'industria, particolarmente quella tessile, dia meno al mercato interno, o, se questo non avvenisse, occorrerebbe che gli Italiani consumassero meno.

Chi consuma, non oltre lo stretto necessario, ma oltre lo stretto indispensabile, oggi più che mai, sottrae mezzi all'esportazione e scorte al Paese. (*Applausi*).

Grande è peraltro, ripeto, la mia fiducia, negli esportatori; ma se un settore, nonostante le facilitazioni, l'assistenza e gli stimoli avuti, non rispondesse alle aspettative per insipienza, malavoglia o perchè stimolato soltanto dal tornaconto individuale e non pure dai bisogni superiori del Paese, io, senz'altro, proporrei al Duce il monopolio presente e futuro del commercio estero per questo specifico settore, il che, data la nostra organizzazione, sarebbe fra l'altro di facile attuazione. (*Approvazioni*).

La cura del Governo per agevolare ed irrobustire le nostre correnti di esportazione si può rilevare anche da alcuni provvedimenti di notevole importanza adottati sullo scorcio del 1939.

L'estensione della garanzia di cambio alle operazioni in valuta libera ha dato la maggiore sicurezza ai nostri esportatori. Essi ora conoscono, effettivamente, all'atto dell'operazione di scambio, il prezzo in lire corrispondente all'ammontare in valuta estera da liquidarsi alla scadenza del pagamento e nessuna sorpresa può essere loro riservata dal tempo.

Altro provvedimento: è stata costituita la Direzione generale per i Servizi delle esportazioni, allo scopo di imporre un unico organo di comando, atto a realizzare un vasto programma di deciso potenziamento delle nostre esportazioni.

È costituita da sole tre divisioni e dovrà rimanere un organismo snello, come si addice ai peculiari compiti che essa è chiamata ad assolvere.

La nostra politica dei divieti di esportazione di carattere economico si ispira alle seguenti direttive: impedire l'uscita dal Paese di materie e prodotti necessari alla preparazione bellica o ai fini autarchici; agire, mediante divieti, sui costi di fabbricazione di taluni prodotti; impedire l'esportazione di merci a domanda rigida delle quali interessi maggiormente l'esportazione in ulteriori stadi di lavorazione; controllare e manovrare l'esportazione di determinati prodotti; imporre all'estero, eventualmente, l'obbligo di determinate condizioni di acquisto, di pagamento, di concessione, di contropartite, ecc.

Prima di chiudere quest'argomento occorre fare una precisazione. Si potrebbe temere che il potenziamento delle esportazioni implicasse una contrazione, all'interno, delle disponibilità di prodotti alimentari. Due sole cifre sono sufficienti per rassicurare chiunque fosse afflitto da questo dubbio. Nel 1° trimestre del 1940, rispetto al precedente periodo del 1939, l'ammontare delle importazioni per la alimentazione è salito del 55 per cento, mentre l'ammontare delle esportazioni degli stessi prodotti è disceso del 23 per cento; quindi si sono verificate due correnti di scambio, in senso contrario, entrambi favorevoli per i bisogni alimentari del Paese.

Le esportazioni, d'altra parte, vengono potenziate in tutti i Paesi. In particolare l'Inghilterra segue la politica di «forzamento» delle esportazioni con la giustificazione di

volersi sostituire al commercio estero tedesco. E, per il raggiungimento dello scopo, ha istituito un *Consiglio d'esportazione*, le cui attribuzioni sono state definite in un recente libro bianco.

L'importanza grandissima che l'Inghilterra annette all'« offensiva » delle esportazioni ci fa presagire (avvenimenti militari permettendo) un *dumping* su vastissima scala. Questo dovrebbe portare almeno da 480 a 700 milioni di sterline le vendite annue dell'Inghilterra, con conseguente concorrenza e danno soprattutto per alcuni settori della nostra industria. Il *dumping* verrà praticato, direttamente o indirettamente, a spese dello Stato.

L'Inghilterra ha lanciato il motto « esportare o perire ». Il vero è che le esportazioni inglesi, dopo una forte flessione in settembre-ottobre, ritornano poi presso che al livello dei corrispondenti mesi dell'anno precedente e si aggirano intorno ai 41 milioni di sterline mensili. Ora se si tiene conto che, nel frattempo, i prezzi sono aumentati di circa il 33 per cento e la sterlina ha subito una rilevante svalutazione si deve riconoscere che, malgrado tutti gli sforzi, le esportazioni britanniche sono, sostanzialmente, in netto declino. Anche il commercio di riesportazione e quello di transito vanno sempre più assottigliandosi per i crescenti rischi di guerra e per mancanza di tonnellaggio mercantile.

La Francia ha visto declinare in modo veramente notevole il proprio commercio estero, nonostante abbia concesso la restituzione a *forfait* dei diritti e delle tasse riscossi in Paese sulle materie d'origine nazionale od estera, che entrano nella composizione degli oggetti e dei prodotti esportati, e sotto la quale restituzione si nasconde un intervento dello Stato per l'organizzazione della vendita sotto costo, per la conquista di mercati esteri.

Al potenziamento delle nostre esportazioni ed alla conquista di nuovi mercati si connette una modificazione apportata, sia pure in via temporanea, al reclutamento degli Addetti commerciali.

Con le modificazioni apportate ai quadri del personale del Ministero, un congruo numero di Addetti commerciali, in via del tutto temporanea e sperimentale, verrà tratto dalla banca, dall'industria, dal commercio, cioè dalla vita economica attiva. Gli Addetti commerciali

non debbono essere dei diplomatici. Occorre trasformare o meglio riformare la mentalità « pseudo diplomatica » dei nostri funzionari commerciali. Essi debbono essere sostanzialmente degli uomini di affari, che conoscano della vita commerciale tutti i segreti, che siano vissuti per anni nei vari settori produttivi, che siano addentro alla tecnica della compra vendita e della concorrenza, che abbiano veramente, in sintesi, il fiuto commerciale per la migliore conclusione degli affari.

Perciò la forma statica del ruolo non poteva dare che scarsi frutti come tutto quello che è stagnante.

Le Camere di commercio italiane all'estero, fino ad oggi disciplinate da disposizioni di legge ormai superate, saranno riorganizzate con criteri adeguati ai tempi nuovi per essere messe in grado di svolgere sempre più proficuamente gli importanti problemi ad esse assegnati.

Per le borse di pratica commerciale all'estero, è stato recentemente espletato un pubblico concorso per l'assegnazione di 16 borse. Queste borse rappresentano un ottimo stimolo per la preparazione dei nostri giovani.

Accordi commerciali con l'estero. — Sulle direttive politiche fissate dal Ministero degli affari esteri, durante il 1939 e nei primi mesi del 1940, le trattative commerciali con i Paesi esteri sono state particolarmente intense.

Nel periodo in esame sono stati stipulati Accordi, che disciplinano gli scambi fra l'Italia e il Protettorato di Boemia e Moravia e che regolano altresì i traffici del Reich e del Protettorato con l'Albania.

È nota l'importanza degli scambi italo-tedeschi nel quadro del nostro commercio estero: basta ricordare infatti che circa un terzo delle nostre importazioni globali provengono dalla Germania e che oltre un quarto delle esportazioni italiane sono dirette verso il mercato tedesco.

Frequenti sono di conseguenza i contatti fra i due Governi anche per quanto concerne la materia economica, specialmente per la nuova situazione creata dallo scoppio delle ostilità.

È stata disciplinata, con reciproca soddisfazione, la complessa materia economica concernente il trasferimento degli allogeni e i

cittadini germanici dell'Italia nel Reich; è assicurato il migliore sviluppo per il 1940 della struttura del volume dei reciproci scambi; è regolato, in pieno accordo tra le Parti, il traffico di frontiera.

Degno di particolare rilievo è il fatto che, a parte le cause di forza maggiore, il Reich provvederà a rifornire — come avviene attualmente — il nostro Paese di ingenti quantitativi di carbone. Detto carbone transita giornalmente su diversi punti della frontiera alpina. Lo sforzo che la Germania sostiene, sottraendo ad altri bisogni, ingenti quantità di materiale ferroviario, dimostra la concretezza di certe amicizie.

Il carbone « materia prima delle materie prime » ha cessato di essere un'arma politica. (*Applausi vivissimi*).

Abbiamo stipulato o rinnovato accordi commerciali con i principali Paesi del mondo e particolarmente con tutti i Paesi europei. Ultimo accordo, in ordine di tempo, è quello italo-spagnolo dell'8 maggio, concluso con reciproca soddisfazione e che servirà a cementare ancora più i sacri vincoli di sangue esistenti fra i due Paesi.

Per i pagamenti degli scambi con tutti i Paesi europei siamo uniti da accordi di *clearing*, ad eccezione della Francia con la quale abbiamo recentemente stipulato un accordo di scambi compensati.

Per quanto molti economisti siano contrari al *clearing* e pur non essendone io un feticista, non mi sembra che si possa ripudiare aprioristicamente questa forma di scambio che, se non altro, ha contribuito a mantenere il commercio internazionale ad un discreto livello, malgrado gli svariati ostacoli contingenti e valutari che intralciano la circolazione delle merci nel mondo.

I nostri più antichi accordi di *clearing* furono stipulati con i Paesi balcanici. Il funzionamento del *clearing* con questi Paesi ha perciò avuto un perfezionamento capace di assicurare i pagamenti relativi senza interruzioni notevoli.

A questo punto occorre dare uno sguardo all'intensità ed alla direzione degli scambi di detti Paesi per bene orientare la nostra attuale politica dei Trattati.

Nel decennio 1928-1938 gli scambi commer-

ciali dell'Europa sud-orientale fecero capo ai Paesi belligeranti in diverse misure: rappresentarono precisamente il 14 per cento del commercio totale tedesco, il 2 per cento di quello francese e solo l'1,5 per cento di quello britannico. Ciò ci dice che le correnti di traffici della Germania verso l'Europa sud-orientale furono maggiori rispettivamente di 7 e di 10 volte quelli della Francia e dell'Inghilterra. Ora una siffatta rete di traffici tedeschi, di gran lunga superiore a quella franco-inglese, intessuta in tanti anni, non può essere distrutta dagli alleati tanto agevolmente, anche ricorrendo a false correnti di scambio perchè queste, in definitiva, presto o tardi, tornerebbero a danno degli stessi Paesi balcanici.

E poi gli eventuali acquisti in massa, seppure portati a termine agli effetti delle modalità di pagamento, oltre a trovare difficoltà nei trasporti, potrebbero elevare talmente le disponibilità di merci degli alleati fino a farne divenire problematico il consumo. D'altra parte i Paesi balcanici non dovrebbero dimenticare le promesse avute durante le sanzioni. Li indennizzò, allora, l'Inghilterra?

Quanto agli accordi di pagamento giova ricordare che si va ora affermando la tendenza di trasformare i *clearings* in accordi di scambi compensati ed anche l'Italia ha stipulato accordi del genere con undici Paesi. Tra i più importanti ricordiamo quelli con i principali Paesi dell'America del Sud. Ed a proposito dei Paesi dell'America centrale-meridionale dobbiamo ricordare che il conflitto europeo ha influito profondamente, soprattutto nella direzione dei loro traffici. Cadute le esportazioni verso la Germania, con la quale essi commerciavano intensamente con scambi compensati, hanno dovuto rivolgere i loro acquisti di prodotti finiti verso la Gran Bretagna e gli Stati Uniti pagando in valuta libera. Questa situazione è stata alleggerita dal fatto che la Gran Bretagna ha incettato in Argentina il frumento ed il granturco disponibili ed ha fatto forti acquisti di carni refrigerate e congelate, a prezzi però non tanto remunerativi per i produttori di lana, pelli e semi. Si deve ritenere tuttavia che, in complesso, il commercio di esportazione argentino sia alquanto soddisfacente.

Altrettanto può dirsi per il Brasile, il quale

tenta di trovare nuovi sbocchi per i suoi prodotti agricoli e cerca di risolvere la caratteristica crisi di sovrapproduzione del caffè, utilizzando a fini industriali (sembra sia possibile ottenerne una resina plastica paragonabile alla bachelite).

Gli scambi compensati sono troppo recenti, perchè si possa dare un giudizio definitivo sul sistema. Essi hanno contribuito indubbiamente, in qualche caso, a determinare una diminuzione di prezzi di acquisto di alcune materie prime estere. Si deve ad ogni modo riconoscere che gli scambi compensati hanno una marcatissima tendenza ad equilibrare la bilancia commerciale dei due Paesi contraenti e se fossimo in tempi normali potrebbero avviare il commercio estero verso un maggiore respiro.

Con gli Stati Uniti, i nostri rapporti commerciali sono tuttora regolati sulla base del *Modus vivendi* del 15 dicembre 1937, non essendo stato ancora possibile realizzarne la revisione o la sostituzione con accordi più aderenti alle attuali esigenze della nostra economia e della mutata situazione politica internazionale.

Tuttavia dobbiamo compiacerci del recentissimo provvedimento, adottato da quel Governo, mediante il quale è stata abolita la sopratassa doganale sull'importazione di vari prodotti italiani: seta, velluti, tulli, nastri, calze ed altri prodotti. La soppressione di questo tributo, applicato fin dal 14 agosto 1939, denota una sensibilità economica tanto più apprezzabile nei momenti che attraversiamo. Questa, peraltro, non soltanto rimuove un grave ostacolo per le nostre esportazioni di tessuti, ma potrà costituire un passo in avanti nella ripresa dei traffici italo-americi su più vasta scala, traffici che hanno dato, in ogni tempo, proficui risultati per le economie dei due Paesi.

Bilancia commerciale e dei pagamenti. — La bilancia commerciale dell'anno 1939, escluso il movimento delle Colonie e Possedimenti, in confronto dell'anno precedente, segna un ulteriore miglioramento che, per ragioni ovvie, mi astengo dal precisare e commentare.

I risultati della nostra bilancia commerciale sono tanto più apprezzabili se confrontati con quelli di altri Paesi: Inghilterra, Stati

Uniti e la maggior parte dei Paesi europei neutrali hanno visto peggiorare notevolmente la situazione della loro bilancia commerciale, mentre la Francia ha segnato un miglioramento, ma soltanto apparente, chè questo è dovuto, in prevalenza, all'ulteriore deprezzamento del franco.

L'analisi del nostro commercio estero, dal punto di vista valutario, dimostra che rispetto al 1938 abbiamo avuto un certo miglioramento nonostante la forte flessione del turismo « a valuta » verificatasi nel secondo semestre e pressochè scomparso nel 1940.

Frattanto, allo scopo di ovviare alla diminuzione delle poste invisibili della bilancia dei pagamenti, sono stati adottati alcuni provvedimenti legislativi:

1° relativo all'esportazione e reintroduzione nel Regno di biglietti italiani di Stato;

2° riguardante il condono delle pene pecuniarie per le infrazioni in materia di denuncia, offerta e cessione di titoli e crediti esteri;

3° concernente la « lira emigrati »;

4° per snellire e incrementare il commercio di transito furono impartite opportune disposizioni, sia per un più sollecito espletamento dell'esame della documentazione, sia per consentire alle ditte transitarie una certa quantità di divisa da servire come massa di manovra, sia infine riconoscendo alle ditte stesse delle licenze premio;

5° nel febbraio del corrente anno è stato adottato il provvedimento noto sotto il titolo di « compensazione globale » il quale valutariamente ha fatto avvertire già effetti benefici.

A questo proposito ed al fine di non ingenerare precipitose quanto inesatte interpretazioni sul provvedimento, specie in chi, all'estero, non conosce il meccanismo di taluni settori del nostro commercio estero, dirò che la « compensazione globale » non ha alcuna parentela con i premi di esportazione, vale a dire con il *dumping* propriamente detto, ma rappresenta un sistema del tutto interno e particolare che tiene conto, in certi settori produttivi, di un complesso di elementi determinati dalla congiuntura della produzione e dei consumi, dei costi di produzione e dei prezzi corporativi.

6° È stata prorogata al 31 dicembre 1940 la concessione delle agevolazioni fiscali

per gli investimenti di capitali esteri in Italia.

7° Ha preso un certo sviluppo la tendenza, affermata da qualche anno, di alcune categorie di importatori ed esportatori, di raggrupparsi in compagnie e consorzi allo scopo di effettuare all'estero acquisti più convenienti o più opportuno collocamento di prodotti.

Tali enti, quando svolgono un lavoro concreto, quando non appesantiscono i costi, quando costituiscono fonte di utilità per il Paese ed evitano la concorrenza dei singoli operatori di ciascuna categoria, concorrenza che si risolve a tutto vantaggio di economie estere, vengono incoraggiati dal Ministero. Penso però che, data l'importanza assunta dagli enti stessi, la loro attività debba essere controllata, soprattutto per evitare duplicazioni, maggiori costi, intralci burocratici, speculazioni nocive all'indirizzo politico di un dato momento. E l'Organo che meglio di qualunque altro potrebbe attendere a questo controllo è certamente l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero. Questo Istituto peraltro già da tempo ed egregiamente attende al controllo dei prezzi all'esportazione, soprattutto per i prodotti ortofrutti- coli, seguendo le quotazioni dei principali mercati esteri e assicurando al nostro esportatore il massimo prezzo realizzabile.

In particolare i *Consorzi di esportazione*, hanno dimostrato già la loro utilità per il potenziamento dei nostri traffici con l'estero.

8° La lotta contro chiunque, scientemente, nonostante i provvedimenti di clemenza e le facilitazioni via via concesse, eluda le leggi valutarie — nel senso di occultare le divise che le leggi dello Stato e più ancora gli imperativi morali impongono di versare all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero — verrà continuata con somma energia; tradire la Patria impoverendone le sue risorse valutarie oggi è delittuoso al pari dell'intesa col nemico in tempi di guerra. (*Applausi*).

Riforma della tariffa doganale. — Nel 1939 i lavori per la revisione della tariffa doganale sono continuati. Per ovviare il più possibile ad inconvenienti insiti nella situazione internazionale, gli studi vengono condotti sulla base di elementi riferentisi agli anni 1937, 1938 e 1° semestre 1939.

Le tariffe doganali sono un mezzo potente e indispensabile soprattutto per l'attuazione integrale dell'autarchia economica.

Dal 1° marzo è entrata in vigore l'Unione doganale tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania, stabilita dalla convenzione economico-doganale-valutaria italo-albanese del 20 aprile 1939.

Questo nuovo regime, che comporta l'assoluta libertà di scambio fra i due Paesi, coronerà certamente gli sforzi intrapresi dal Governo Fascista per accelerare la valorizzazione dell'Albania.

Camerati Senatori, ai motivi di incertezza e di inquietudine determinati dalla situazione internazionale occorre togliere ogni altro senso di precarietà affermando, o meglio riaffermando taluni indirizzi fondamentali che governano e regolano la nostra economia.

Innanzitutto l'unità di comando che taluni credono di ricercare nel maggiore o minore numero di attribuzioni a questo o a quel Ministero è da noi, in Italia, un fatto compiuto. La sintesi filosofica, politica, militare ed economica del regime è rappresentata, oltre tutto, dalla partecipazione quotidiana del Duce alla vita di tutti i Dicasteri occupandosi — prodigio d'ubiquità di cui solo i santi ed i geni sono capaci — anche, con i propri Ministri, di ordinaria amministrazione. (*Applausi*).

Egli traccia ed insegue le grandi speculazioni dell'idea fascista e non disdegna la cura minuta della Amministrazione dello Stato.

Poi l'autarchia, intesa come uno dei canoni fondamentali della nostra vita economica. Si è detto e ridetto, ma non sarà mai troppo ripetuto, che la libertà politica dei popoli è indissolubilmente legata alla indipendenza economica.

L'indirizzo autarchico da tempo impresso alla nostra vita economica nazionale non contrasta affatto con gli scambi commerciali internazionali. La migliore riprova l'abbiamo dal volume dei traffici della Germania, nostri e di quei Paesi che possedendo quasi tutto in beni agricoli e strumentali hanno l'autarchia allo stato naturale.

Piuttosto a tale punto mi vien fatto di chiedere se, dopo le solenni lezioni che la storia recente e presente ci ammannisce, vi sia ancora qualcuno che si ostini, basandosi con tortuosi cavilli dottrinari sui costi comparati o sul

più economico, a dubitare della imperiosa ed assoluta necessità che i popoli hanno di sottrarsi ai rischi mortali del soffocamento economico e della jugulazione finanziaria che le Nazioni ricche e geograficamente meglio ubicate possono usare come armi di guerra. (*Applausi*).

Pensate, a questo proposito, quanto precaria sarebbe la nostra posizione, vista anche sotto il solo profilo valutario, se la battaglia del grano, iniziata nell'insospettabile anno IV dell'Era Fascista, non avesse assicurato e non assicurasse, nonostante i capricci di Giove Pluvio, in più o meno larga misura il pane al popolo italiano. (*Approvazioni*).

Il monopolio dei cambi, il regime della licenza per l'importazione ed il sistema dei contingenti sono cardini per ora inamovibili.

Tentare di ripristinare, sia pure molto parzialmente, la libera negoziazione dei cambi, in tempi di guerra o di monete vaganti e quando tutti i Paesi del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, hanno adottato regimi vincolistici in materia di cambi, significherebbe voler fare un salto nel buio.

Anche le recenti esperienze di qualche Paese che si è avventurato nell'infido e vischioso terreno della libera contrattazione delle divise, senza avere adeguati ed, aggiungerei, imponenti mezzi per sostenere la propria moneta, confermano la saggezza, o anche solamente la opportunità, del nostro indirizzo.

Il « sistema della licenza » assai migliore di quello della « bolletta » offre il fianco a critiche piuttosto vivaci.

Potremmo, volendo, fare anche l'autocritica del sistema, ma esso ci appare, al vaglio della nostra e dell'altrui esperienza, la soluzione meno peggiore per regolare le nostre importazioni sottoposte a regime di contingentamento.

Il contingentamento non può dissociarsi dalla licenza. Si tratta di poter distribuire, quanto più è possibile equamente, un determinato quantitativo di merci fra gli aventi diritto. I mali insiti nel regime del contingentamento trovano la loro attenuazione nella giustizia distributiva affidata alle organizzazioni sindacali di categoria. Ogni altro sistema che non tenesse conto dei diritti acquisiti, delle necessità nascenti ed operasse fuori della disciplina, o meglio dell'autodisciplina delle cate-

gorie inquadrare nelle Federazioni nazionali, non potrebbe che ingenerare confusione economica e sociale, in cui privilegi ed arbitrio vi avrebbero incontrastata signoria.

Quanto alle categorie voglio subito dire che tutti gli italiani che operano nel settore economico del commercio estero — agricoltori, industriali, commercianti ed artigiani — sono tenuti dal Governo sullo stesso piano, senza distinzioni preferenziali. Che se di preferenze si può parlare, queste trovano la propria legittimazione nel fatto che il valore degli uomini d'affari si commisura con l'apporto di lavoro e di valute ch'essi danno al Paese.

A tale proposito io rivolgo un appello allo spirito di intraprendenza, alla destrezza mercantile e alla intelligenza dei nostri operatori, affinché si procurino con quella lealtà che non è affatto incompatibile col proprio interesse, altri mezzi di pagamento e quindi di acquisto, oltre a quelli ch'io vado erogando. E per lealtà intendo quella che si deve verso il proprio Paese e senza danno ed inganno per gli stranieri.

È mio fermo intendimento di avvalermi sempre più e sempre meglio della collaborazione degli organismi sindacali, confederali e federali, dimostratisi perfettamente all'altezza dei compiti e dei tempi.

Noi puntiamo decisamente al conseguimento dell'autosufficienza valutaria. Questo è l'angolo di bussola che guida e guiderà in tutti i tempi la nostra fatica.

Tanto meglio se potrà essere raggiunto col più alto livello di scambi.

Nessuno, mi lusingo, potrà o vorrà contestarci questo sacrosanto diritto che, proteggendo la bilancia dei pagamenti, difende il frutto del lavoro italiano.

La lenta e pluridecennale emofilia di oro e di riserve equiparate deve cessare. Forse i tempi eccezionali che viviamo non sono i più idonei ed indicati per conseguire un tale risultato. Tuttavia noi non possiamo che puntare direttamente e decisamente al traguardo che ci siamo prefissi. Le mie frontiere, per ora, sono nell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero per quanto si riferisce alle valute e nelle aeree sacrestie della Banca d'Italia.

L'economia italiana dal 1934 ad oggi — e sottaccio le conseguenze riflesse che su di essa

hanno avuto la grande crisi mondiale del 1929 e le varie svalutazioni monetarie usate dalle grandi Nazioni come strumento di politica commerciale — ha subito e superato prove formidabili. Non è male, camerati Senatori, rinverdire, sia pure per breve momento, i ricordi: la vittoriosa campagna d'Africa e le sanzioni precedute, come ognuno ricorda, da concilianti ed obliqui tentativi di smorzare e di comperare con i resti di lauti banchetti la fierezza del nostro popolo voglioso di portare le orme della propria civiltà su terre di ancora vergine contaminazione, affinché le ricchezze del suolo, dell'*humus* fecondativo ridondassero una volta tanto a beneficio del nostro Paese cui natura e storia danno diritto ad una migliore e più agiata esistenza (*approvazioni*); la valorizzazione dell'Impero parzialmente compiuta ed in atto in un mondo arretrato di qualche secolo e su di un territorio vasto più di quattro volte l'Italia; la guerra di Spagna con la sua forte usura di mezzi; l'unione con l'Albania; ed infine questi primi otto mesi di guerra economica mondiale. Chi tenta di leggere nella nostra vita economica sperando di scorgervi segni di stanchezza o di malessere sarà, come sempre, deluso.

La diagnosi della nostra pochezza di mezzi è ricorrente. Starei per dire che le profezie degli oroscopi del malaugurio ci portano fortuna (*Approvazioni*). Abbiamo infilato una collana di vittorie mentre i vari uffici presagi hanno dovuto mettersi sotto la tenda per proteggersi dai propri temporali (*Applausi*).

Le difficoltà evidenti del momento presente, di cui più volte ho fatto cenno nel corso di questa mia esposizione, non sfiorano la nostra imperturbabile certezza. Il terzo fronte, quello economico, è in grado di tenere all'urto delle prove presenti e future. (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione è sospesa per dieci minuti (ore 10,35).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (673). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Prego il senatore segretario Bennicelli di darne lettura.

BENNICELLI, *segretario*. Legge lo stampato n. 673.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BACCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BACCELLI. L'ora non è propizia ai discorsi di cultura, ma io non pronuncerò un discorso; mi limiterò solo a mettere molto succintamente in rilievo una convenzione da poco conclusa tra il Ministro Pavolini e l'Opera Nazionale Dopolavoro. Questa convenzione, sebbene di modesta apparenza, ha tuttavia una notevole significazione sia come indice di tendenza, sia per i suoi reali effetti. Essa mi porgerà infine lo spunto ad una brevissima dichiarazione che ritengo tempestiva. L'Opera Nazionale Dopolavoro è una di quelle istituzioni provvide ed opportune rispondenti al clima dei tempi nuovi il quale vuole non solamente l'elevazione del tenore materiale di vita di tutti coloro che lavorano, ma anche l'elevazione del tenore morale, allietandone lo spirito con spettacoli e viaggi e illuminandolo con la luce della cultura. Dico di proposito « illuminandolo » perchè la vita non si compone solamente di guerre, di lotte e di pugilati, ma deve all'opera del pensiero e ai buoni impulsi del cuore la sua nobiltà. (*Approvazioni*).

Costanzo Ciano, che fu per lunghi anni impareggiabile Ministro delle comunicazioni, forse per il primo, di certo tra i primi, intese la benefica importanza del dopolavoro e gli diede vita e regola per gl'impiegati del suo Ministero.

Con la rammentata convenzione si provvede

all'ulteriore progresso delle manifestazioni teatrali estive all'aperto, del sabato teatrale, del Carro di Tespi, là dove altro non arriva, e di ogni manifestazione corale, concertistica, bandistica e filodrammatica; si provvede altresì a diffondere il cinema nei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti e nelle frazioni rurali, e si assicura il 25 per cento di riduzione sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche, anche nei giorni festivi, ai dopolavoristi di più umili stipendi.

Così il Regime ha ancora una volta dimostrato di apprezzare la verità e la saggezza di quell'antico detto romano, ormai divenuto volgare, e di intendere la buona efficacia della diffusione della coltura nel popolo.

Su questo concetto io desidero di insistere perchè, ora, contrariamente alla vera essenza del Fascismo e molto al di là, anzi al di fuori, delle nuove direttive impresse, con illuminata modernità, per mezzo della introduzione del lavoro, nella Carta della scuola, da qualche irresponsabile si va innalzando il vessillo della ignoranza, quasi che per essere coraggiosi e forti fosse necessario avere una questione personale con l'alfabeto e che fosse inseparabile presidio dell'unghia del leone l'orecchia di quell'altro men temuto quadrupede.

Che cosa condusse l'Italia alla libertà e alla unità se non, oltre la forza del suo diritto, le simpatie che circondavano l'opera sua di civiltà, nelle scienze, nelle lettere e nelle arti? Che cosa preparò il movimento dell'azione se non l'opera del pensiero, da Gioberti a Balbo, da D'Azeglio a Guerrazzi, da Niccolini a Pellico? E se la celebre ed infelice frase di Lamartine trovò una smentita non la trovò forse nella vita del pensiero italiano? Fu la cultura italiana che attrasse verso le nostre rivendicazioni le simpatie dell'umanità; e le genti civili non si sarebbero tanto commosse per la libertà della Grecia, se prima Omero, Platone e Fidia non avessero illuminato il mondo.

Il Cristianesimo col suo nuovo Verbo e tanti secoli di civiltà non devono essere passati invano sulla terra. Gli uomini non sarebbero ciò che sono, se Benedetto da Norcia, pur adorando il Cristo, non avesse rispettato la cultura e non avesse salvato all'umanità, nei secoli delle tenebre, il tesoro del pensiero degli uomini raccolto nei codici più preziosi.

E può bastare la sola tecnica a formare la grandezza? La tecnica è arida, e se manca di cultura e di superiorità di spirito è come una vela nella quale il vento non soffia. Lo stesso eroe non può esistere senza una informata elevazione spirituale, chè non è il furore bestiale di Filippo Argenti o di Capaneo, ma è la coscienza del sacrificio del più alto dono, quale è la vita, ad un superiore ideale, che merita rispetto e costituisce grandezza.

Che cosa spinse Guli, il comandante del piroscafo *Principessa Mafalda*, ad inabissarsi volontariamente e serenamente nel mare insieme con la sua nave, se non un'altissima luce di dovere spirituale? Che se pure, e non è la mia opinione, potesse tollerarsi l'ignoranza per qualche popolo di modernissima civiltà, non si potrebbe mai tollerare per l'Italia, che, dopo la caduta dell'Impero Romano, fondò sul sapere e sulle arti ogni ragione di vita. Perciò molto opportunamente il Ministro Pavolini ha dato forza a tutti quei mezzi che valgono a diffondere la cultura nel popolo, in quelle forme che la rendono più accessibile. Coloro che si illudono di predicare il nuovo verbo del Fascismo, bandendo una crociata contro la cultura, dovrebbero riflettere che se il Duce ha istituito un apposito Ministero per la cultura popolare ha dimostrato di non essere della loro opinione. Nè egli avrebbe affermato il binomio: libro e moschetto, se il libro avesse dovuto servire solo ad accendere il fuoco per cuocere il rancio.

Torni pure chi vuole all'uomo di Niederland, ai re pastori, all'oscurantismo. Io penso che l'umanità sia stata creata da Dio per ben più alte mète. La storia ce lo insegna. Giulio Cesare, prima di essere il conquistatore delle Gallie e il fondatore dell'Impero, fu uomo di cultura, e si rilevò che soltanto altri compiti gli impedirono di divenire il primo oratore di Roma. Napoleone col più vivo interesse si occupava di teatro, di poesia, di arte. Federico il Grande diede alle cose della cultura la miglior parte di sè e pubblicò 20 volumi.

Pietro il Grande fondò sul sapere la forza del nuovo impero. Mazzini fu uno degli italiani più colti, e i fratelli Bandiera andarono alla morte cantando le strofe della *Donna Caritea* di Mercadante. Goffredo Mameli non diede soltanto all'Italia la sua giovane vita ma quell'inno che commosse e plasmò alla gloria due

generazioni. Proseguite dunque, Ministro Pavolini, a dare opera con ogni mezzo alla diffusione della cultura nel popolo, come il titolo del vostro Ministero vi detta e come voi ci avete fatto intendere nel notevole discorso pronunciato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e siate sicuro così di servire degnamente l'Italia. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Domani alle ore 9,30 riunione pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (669). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (675). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (677). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (674). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione termina alle ore 11,10.

Risposta scritta ad interrogazione.

ARNONI. — Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se è nel programma dei lavori stradali da eseguire nell'anno finanziario 1940-41

il completamento della litoranea jonica Taranto-Reggio Calabria, e precisamente nel solo tratto mancante compreso tra la stazione ferroviaria di Mirto Crosia e quella di Cariati, in provincia di Cosenza, della lunghezza di poco più di 15 chilometri in pianura.

Tali lavori di completamento furono previsti e finanziati con la legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 30, lettera *b*), portante provvedimenti a favore della Calabria, ma fino ad oggi, a distanza di ben 34 anni, e quantunque ripetutamente promessi, non sono stati eseguiti, per motivi incomprensibili, pur essendo stati compilati da anni i relativi progetti.

Sarebbe veramente doloroso e mortificante per le popolazioni delle regioni interessate, oltre che inconcepibile nell'interesse nazionale e dell'Impero, se si dovesse ancora procrastinare il completamento della predetta litoranea, lunga ben 520 chilometri, che ha costato centinaia di milioni, e che è interrotta unicamente nel breve tratto sopra indicato. Tanto più che essa è destinata non soltanto a migliorare sensibilmente le condizioni di vita locale, ma altresì a mettere in diretta e rapida comunicazione con la Calabria, la Sicilia ed oltre mare tutte le ragioni orientali d'Italia, e specialmente la Puglia e la Lucania.

Esigenze, dunque, politiche, militari, oltre che agricole, industriali, commerciali e turistiche, impongono, senza ulteriore indugio, la più sollecita esecuzione dei lavori in oggetto.

RISPOSTA. — Il completamento della litoranea jonica, almeno nei tratti da costruire *ex novo* incidenti in provincia di Cosenza, costituisce uno dei problemi di particolare rilievo e sui quali ho fermato la mia intenzione.

Assicuro il camerata senatore Arnoni che terrò in rilievo la sua richiesta e che nel prossimo esercizio finanziario non mancherò di esaminare la possibilità di finanziare parte delle opere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le altre esigenze dei lavori pubblici.

Il Ministro

SERENA.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XX^a RIUNIONE

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 545
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (669). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	545
HOST VENTURI, <i>Ministro delle Comunicazioni</i>	546
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX » (675). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	562
GUACCERO	562
BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	564
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (677). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	566
RICCI FEDERICO	566
BEVIONE	572

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati congedi ai senatori: Bacci per giorni 2; Bodrero per giorni 3; Diena per giorni 2; Guidi Francesco per giorni 2; Quilico per giorni 2; Scipioni per giorni 2.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941, anno XIX » (669). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato n. 669.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Vito.

DE VITO, *relatore*. Rinunzia a parlare.

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*. Prima di illustrare le singole parti del Bilancio delle Comunicazioni, ritengo opportuno soffermarmi sulle difficoltà di portata generale fra le quali si è svolto, durante gli ultimi mesi, il lavoro delle quattro Amministrazioni che mi sono affidate.

Gli avvenimenti internazionali dello scorso settembre segnarono l'inizio di un periodo di perturbamento delle correnti di traffico. Alcune di esse sono deviate, altre sopresse, altre infine si sono fortemente sviluppate. Esigenze nuove, improvvise e rapidamente variabili da allora sono sorte e sorgono di frequente, s'intrecciano e si sovrappongono creando improvvisamente bisogni ai quali non sempre si può subito provvedere nonostante l'abnegazione degli uomini e l'intenso sfruttamento dei mezzi.

Per queste anormali condizioni i programmi di nuove opere e di nuovi mezzi, già in pieno sviluppo, richiedono maggiori sforzi e maggiori spese; mentre occorre dare ai provvedimenti con finalità autarchiche quella rapidità che costituisce un imperativo categorico nel settore delle comunicazioni non meno che negli altri campi della vita italiana.

È naturale quindi che le previsioni di bilancio, ampiamente illustrate dal senatore De Vito nella sua accurata ed esauriente relazione, della quale vivamente lo ringrazio, risentano di queste speciali condizioni e debbano essere valutate in relazione alle incertezze che presentano i traffici, dalle quali derivano incertezze non minori sia nell'entità delle spese, sia nell'ammontare degli introiti per le grandi aziende autonome delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi che fanno parte del Ministero.

FERROVIE DELLO STATO. — *Bilancio*. — Il Bilancio delle Ferrovie dello Stato per il prossimo esercizio 1940-41 è stato previsto prudentemente in pareggio, ma, come rileverete dai dati che esporrò sinteticamente, si può ritenere che il risultato effettivo presenterà un avanzo, come già si verifica dall'esercizio 1936-37.

Il Bilancio 1938-39, come è noto, si chiuse con un avanzo di 213 milioni in cifra tonda, nonostante la diminuzione verificatasi nel traffico merci, che dall'aprile 1938 si è protratta a tutto il gennaio 1939, e nonostante le maggiori spese di personale e di materiale sostenute durante l'esercizio. Tale avanzo fu possibile realizzare per i provvedimenti tempestivamente adottati dall'Amministrazione.

L'esercizio in corso si iniziava in buone condizioni, in quantochè la ripresa del traffico merci dal febbraio 1939 in poi si era andata accentuando. Senonchè gli avvenimenti internazionali dello scorso settembre minacciavano di alterare completamente lo stato di equilibrio raggiunto.

L'aumento del traffico merci, interno ed in transito, che in condizioni normali rappresenta un elemento favorevole, ha costituito, invece, per la rapidità con la quale si è manifestato, per le sue proporzioni ed anche per il determinarsi di correnti affatto nuove, una ragione di maggiori spese e per l'assunzione di nuovo personale e per l'approvvigionamento di altro materiale. Cosicchè nonostante i maggiori introiti del traffico, non si sarebbe potuto far fronte al sensibile maggior costo dell'esercizio, aggravato anche dall'aumento considerevole, progressivo e rapido di tutti i prezzi e dal recente aumento degli stipendi, se non si fossero adottati immediati provvedimenti atti ad evitare non solo una probabile riduzione degli utili, ma anche un disavanzo di bilancio.

Riforma delle tariffe merci. — A tale scopo si è attuata infatti un'organica riforma delle tariffe merci con adeguamento dei prezzi alle mutate condizioni, ma non nella proporzione che sarebbe stata giustificata dal valore della lira-oro, bensì nella misura minima richiesta dalle esigenze del bilancio. Infatti, il prezzo medio per tonnellata-chilometro, che era di centesimi 4,95 nel 1913-14, raggiunge ora i centesimi 24. Di conseguenza,

anzichè un aumento, rispetto all'anteguerra, del 520 per cento, che sarebbe stato in relazione al valore della lira-oro, si è attuato un aumento limitato al solo 380 per cento. Tale limitazione fa sì che i nostri prezzi siano tuttora inferiori a quelli praticati da quasi tutte le altre amministrazioni europee.

Con la riforma si è inoltre riordinato radicalmente il nostro sistema tariffario, che era divenuto sempre più complicato in conseguenza dei numerosi provvedimenti adottati a più riprese per fronteggiare necessità contingenti. Le classi dei prezzi da 300 sono divenute 60; la nomenclatura delle merci è stata riveduta ed aggiornata.

La semplificazione delle nostre tariffe, che erano divenute quasi inaccessibili agli utenti, ha soddisfatto pienamente le categorie degli industriali, commercianti ed agricoltori, i quali, a mezzo delle rispettive Federazioni, hanno espresso il loro compiacimento.

Le previsioni per il prossimo esercizio sono state fatte senza tener conto del maggior onere di circa 230 milioni di lire determinato dall'aumento degli stipendi, ma senza tener conto neppure del maggior gettito che sarà prodotto dall'adeguamento delle tariffe. Ora poichè è presumibile che tale maggior gettito superi le maggiori spese e tenuto conto anche dei risultati già conseguiti nell'esercizio in corso, che presentano nei primi dieci mesi un aumento di oltre un miliardo, rispetto all'anno precedente, si può considerare più che fondata la speranza di ottenere nel 1940-41 risultati sensibilmente superiori a quelli previsti, se, naturalmente, non interverranno fatti nuovi che possano sconvolgere il nuovo stato di equilibrio che ci siamo sforzati di raggiungere.

Con l'avanzo sperato sarà possibile sviluppare il programma di lavori già in corso di esecuzione e provvedere all'acquisto di materiale rotabile.

Programma di lavori e provviste di materiale. — Programma destinato ad elevare la potenzialità della rete mediante tutti i più moderni perfezionamenti tecnici; programma che comprende molti lavori da ultimare, primi fra tutti quelli connessi con l'Esposizione Universale di Roma e che ora sono in pieno sviluppo, nonostante le difficoltà di approvvigio-

namento dei materiali. Si va dalla sistemazione ferroviaria di Roma a quella delle linee dei Castelli Romani; dal miglioramento radicale di molti impianti di stazione a raddoppiamenti di binario, a nuovi posti di incrocio e a nuovi binari di precedenza; dalla costruzione di ponti alla sistemazione di nuovi impianti di sicurezza, di apparati centrali, di segnalamento e di illuminazione.

Tutto ciò senza parlare dell'elettrificazione e del nuovo materiale mobile, che costituiscono pur sempre i due grandi capitoli di spesa per la trasformazione dei nostri servizi e per il loro adeguamento alle nostre esigenze autarchiche.

Su questo punto già il consigliere nazionale Giarratana, nella sua elaborata e pregevolissima relazione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha esposto numerosi dati ed elementi che dimostrano la rapida trasformazione della nostra trazione; ma io voglio tuttavia assicurare il senatore Belluzzo che su questa via procederemo senza soste e con la maggiore alacrità.

All'inizio dell'anno XVIII la trazione elettrica è stata estesa alla linea Chiasso - Milano - Voghera e al tronco Orte-Falconara, che rappresentano le saldature necessarie per realizzare nuovi lunghissimi itinerari ad esercizio elettrico, itinerari di importanza fondamentale nel sistema ferroviario europeo.

Ormai si effettua il servizio con trazione elettrica fra le Alpi e lo Stretto di Messina con una linea tutta elettrificata a corrente continua della lunghezza di 1371 chilometri, e del pari si è attuato con linea elettrificata un collegamento più rapido della rete svizzera con il porto di Genova.

Agli itinerari esistenti fra i transiti di Ventimiglia e Modane e lo stretto di Messina, il secondo itinerario di ben 1561 chilometri, si è aggiunta la comunicazione da Chiasso, per Roma e Napoli, sino a Reggio Calabria per tre vie diverse: per Genova, per Firenze e per Ancona.

Presso la stazione di Riccione è stato eseguito un importante impianto per la conversione di frequenza, che è il più grande del mondo; analogo impianto è prossimo ad entrare in funzione anche a Civitavecchia.

Scopo di tali impianti è quello di ottenere

la «interconnessione» fra le fonti di alimentazione, che producono energia a frequenza diversa, in modo da garantire la reciproca riserva e la migliore utilizzazione delle potenze disponibili nei vari centri di produzione.

Le possibilità offerte dai gruppi di Riccione e di Civitavecchia avranno una notevole influenza sulla regolarità e sull'economia di tutta la rete elettrificata. I due gruppi inoltre, mediante il complesso di oltre 8 mila chilometri di trasse primarie ferroviarie, che ormai collegano tutti i più importanti centri della Penisola, potranno anche tornare assai vantaggiosi all'economia generale del Paese, facilitando gli scambi dell'energia fra le varie regioni produttrici e contribuendo così, in modo assai sensibile, alla migliore utilizzazione delle esistenti possibilità.

La stazione di Riccione è stata visitata da numerosi tecnici italiani e stranieri, in occasione del recente Congresso di elettrotecnica tenuto a Bologna, al quale hanno preso parte con pregevoli ed apprezzate memorie anche molti funzionari delle Ferrovie dello Stato.

Il Congresso ha riconosciuto con ammirazione il progresso raggiunto dalle Ferrovie dello Stato, che hanno conseguito un indiscutibile primato in fatto di elettrificazione ferroviaria.

Con le opere che ho indicato, il secondo gruppo dell'intero programma di elettrificazione di 9 mila chilometri, fissato nel 1932 da Costanzo Ciano, è già stato attuato e si è iniziata l'esecuzione del terzo e penultimo gruppo per il quale, con provvedimento già presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, vengono assegnati 3 miliardi. I lavori relativi saranno condotti con la maggiore sollecitudine possibile in relazione alle difficoltà del momento.

Il 28 ottobre u. s., è stata ultimata ed inaugurata la grande stazione di Messina, iniziata nell'agosto 1937 col primo colpo di piccone dato dal Duce. Con la stessa data si è inaugurato il doppio binario sul tronco Narni-Orte, cosicchè ormai la città industriale di Terni è collegata con Roma a mezzo di una linea tutta a doppio binario. I lavori per la sistemazione ferroviaria di Roma e Genova procedono alacreramente. Ed altrettanto avviene per la nuova stazione di Venezia,

che sarà in tutto degna della Regina dell'Adriatico.

L'elettrificazione ferroviaria rappresenta una delle nostre maggiori affermazioni autarchiche; ma posso assicurare che per tutti i nuovi impianti, come per tutto il nuovo materiale rotabile, vi è la vigile, costante preoccupazione di adoperare nella massima misura possibile materiali nazionali.

Talvolta queste realizzazioni sono affatto nuove e richiedono prove pazienti e tentativi coraggiosi: ma i tecnici ferroviari, in stretta collaborazione con quelli dell'industria, non paventano le novità più audaci e si sforzano di contemperare le esigenze inderogabili della sicurezza delle costruzioni con lo sfruttamento massimo delle nostre risorse.

Sono già in servizio le carrozze ed i bagagliai costruiti, per esperimento, in acciaio inossidabile allo scopo di ridurre sensibilmente il peso, e ridurre, quindi, l'impiego di materiali ferrosi ed è in corso di studio, per la stessa ragione, il progetto di altre carrozze in acciai speciali ed anche in leghe di alluminio.

Le automotrici a gassogeno con gas di legna hanno dato nei primi esperimenti risultati soddisfacenti, ma se ne deve accertare ancora il comportamento pratico.

Mentre si procede a questi esperimenti nulla viene trascurato per il potenziamento del parco rotabili.

Attualmente l'industria privata ha in corso di lavorazione un importante blocco di materiale mobile: 160 locomotive elettriche, 20 treni elettrici bloccati, 4 elettrotreni, 69 elettromotrici, 207 automotrici a nafta, 328 carrozze e 3150 carri, per un importo complessivo di 980 milioni, mentre per mantenere in efficienza il materiale esistente sono stati spesi nell'esercizio decorso 397 milioni.

Come vedete, il programma, in pieno sviluppo, è molto vasto; si tratta di un programma di inderogabile necessità, perchè soltanto col perfezionamento parallelo di linee, di impianti e di mezzi di trazione, è possibile mettere in piena efficienza la nostra rete ferroviaria, come ha dimostrato la corsa di prova Roma-Milano del 20 luglio dell'anno passato, la quale ha avuto un'eco mondiale. Quella prova rappresenta la conclusione di

una serie di studi che da tempo stava svolgendo l'Amministrazione Ferroviaria per stabilire le possibilità consentite dai mezzi e dagli impianti esistenti sulla via delle comunicazioni sempre più rapide. I risultati sono stati accolti con speciale ammirazione da tutti i tecnici ferroviari di Europa e di America.

L'elettrotreno, pur mantenendo una stabilità ottima che, peraltro, sarà ancora migliorata nei nuovi esemplari in corso di costruzione, raggiunse le seguenti velocità medie:

da Firenze a Milano 165 chilometri;

da Bologna a Milano 171;

da Lavino a Rogoredo, su di un percorso di 200 chilometri, 176, col massimo assoluto di 203.

Questo massimo è un primato dell'Italia fascista. In seguito a tali risultati è stato possibile accelerare maggiormente, con l'orario del 28 Ottobre u. s., la corsa degli elettrotreni che ora uniscono Napoli con Roma in un'ora e 42 minuti, e Roma con Milano, comprese le soste di Firenze e di Bologna, in sole 5 ore e 38 minuti, superando nel tratto fra Milano e Bologna la velocità commerciale di 120 chilometri.

Esercizio. — Lo studio del perfezionamento dei servizi è tuttora lo scopo principale dell'Amministrazione, anche se l'eccezionalità del momento non consente di camminare speditamente su questa via.

Il periodo successivo all'inizio della guerra è stato, infatti, per l'Amministrazione ferroviaria il più difficile di quanti ne abbia attraversati finora, più difficile forse di qualunque altro si possa verificare in qualsiasi evenienza. Le difficoltà che si sono incontrate, e che si sono potute felicemente ed in breve tempo superare, per la solida organizzazione esistente e per l'abnegazione con cui prestano la loro opera tutti i ferrovieri, sono state gravissime e complesse. Si è dovuto fronteggiare l'improvviso e fortissimo incremento del traffico viaggiatori e merci, che richiedeva l'impiego di un considerevole maggior numero di agenti e la massima utilizzazione delle linee, degli impianti e del materiale, mentre occorreva fare la maggiore economia di carbone estero, e mentre le condizioni atmosferiche straordinariamente sfavorevoli dello scorso inverno,

che fu più rigido e più lungo del solito, producevano danni sensibili alle linee ed agli impianti, ostacolando la circolazione.

L'Amministrazione, come vedrete, ha preso rapidamente tutti i provvedimenti necessari per fronteggiare la situazione, riuscendo in breve volger di tempo a ristabilire condizioni normali di esercizio.

Deficienza di carri. — La prima grave difficoltà che si è presentata in tale periodo è stata determinata dalla deficiente disponibilità di carri per trasporto di merci in rapporto all'aumentata richiesta, dipendente dal subitaneo intenso accrescimento del traffico.

Una simile deficienza si è manifestata in misura anche maggiore in tutte le ferrovie di Europa e questa constatazione è sufficiente per dedurre che agiscono in questo campo cause di carattere generale.

Ma per la nostra rete occorre considerare anche le speciali condizioni in cui è venuta a trovarsi, sia perchè ha dovuto far fronte a correnti di traffico assolutamente non prevedibili e ad intensi trasporti interni indilazionabili, sia perchè ha dovuto provvedere il materiale anche per trasporti che non erano di sua spettanza.

Per queste ragioni più di 20 mila carri al giorno sono stati distratti dal traffico interno.

Se ben si tenga conto di queste circostanze, facilmente si comprende che nessun miracolo di previdenza avrebbe potuto eliminare l'inconveniente.

Peraltro l'Amministrazione, non appena si è manifestata tale necessità, ha preso subito numerosi provvedimenti atti a migliorare sensibilmente l'utilizzazione del materiale esistente. Ha iniziato inoltre un esperimento di collaborazione con gli autotrasporti, che ha dato buoni risultati e che, spero, potrà anche essere utile per avviare la soluzione del problema più generale della ripartizione del traffico strada-rotai. Naturalmente è stato necessario qualche tempo per avere i benefici desiderati; ora però si sono ottenuti in pieno, tanto che già da qualche tempo, nonostante che il traffico non sia diminuito ed anzi si è stato necessario impiegare un maggior numero di carri nostri per il trasporto di carbone estero, si ha una disponibilità da 5 a 6 mila carri al giorno in più del necessario.

Tali favorevoli risultati si sono potuti oggi ottenere in conseguenza dell'azione già da tempo svolta dall'Amministrazione al fine di assicurare in ogni caso la dotazione di carri necessari. Infatti, dopo il periodo della crisi economica, durante il quale più di 30 mila carri erano accantonati ed inutilizzati ed i mezzi finanziari per nuovi acquisti mancavano, dati i *deficit* di bilancio, l'Amministrazione, non appena il traffico manifestò una tendenza all'aumento e gli esercizi presentarono qualche avanzo, ordinò 7500 carri, dal 1937 al 1939. Date le difficoltà di approvvigionamento del materiale, le consegne non avvennero con la desiderabile sollecitudine. Inoltre le ottime condizioni di efficienza del parco hanno permesso di assoggettarlo ad un intenso impiego. Ed anche in questo si rivela la previdenza dell'Amministrazione che, nel periodo di crisi, rimise in ordine e migliorò il parco esistente, che all'avvento del Fascismo era nel più completo disordine. Allora i carri erano di piccola portata a cassa di legno ed in cattive condizioni di manutenzione, tanto che si aveva il 20 per cento di riparandi. Dopo la trasformazione avvenuta, oltre il 70 per cento sono di grande portata, ad ossatura ed a cassa completamente metallica, ed in perfette condizioni di efficienza, tantochè si ha solo poco più del 7 per cento di riparandi.

In conclusione, le nostre ferrovie possono ora, con assoluta regolarità, provvedere con i mezzi di cui dispongono ad ingenti trasporti interni ed internazionali.

Personale. — Un'altra difficoltà che si è dovuta superare è stata quella dell'adeguamento del personale alle maggiori esigenze del traffico.

Il quantitativo di agenti deve essere sempre proporzionato all'entità del servizio; non deve, cioè, essere nè deficiente, nè esuberante, perchè, tanto in un caso quanto nell'altro, si avrebbero inconvenienti, sia pure di diversa natura. A questa regola si è sempre rigorosamente attenuta l'Amministrazione assumendo il personale occorrente in più, a mano a mano che se ne è presentata la necessità. Quando all'assunzione di nuovo personale si è potuto provvedere in modo graduale, non si sono naturalmente incontrate difficoltà; non così però è avvenuto alla fine dello scorso anno, quando per la intensa e repentina ripresa del

traffico, è stato necessario assumere in breve tempo circa 12.500 nuovi agenti. È ovvio che in simili casi, anche procedendo immediatamente alle necessarie assunzioni, per la indispensabile, sia pure breve, preparazione dei nuovi agenti, non si può evitare un periodo transitorio, durante il quale il personale deve essere sottoposto ad un lavoro più intenso.

Ebbene, in virtù di provvedimenti presi con la necessaria prontezza, tale periodo è stato brevissimo, ed il personale, specialmente quello addetto ai servizi interessanti la sicurezza dell'esercizio, non è stato mai sottoposto ad eccessivo lavoro.

Regolarità del servizio. — Alle eccezionali circostanze che ho illustrato si sono aggiunte difficoltà determinate dalla straordinaria inclemenza della stagione. E sebbene la regolarità del servizio sia stata sempre soddisfacente e di gran lunga superiore a quella delle altre ferrovie europee, si sono tuttavia verificati alcuni incidenti nella circolazione dei treni, che purtroppo hanno avuto, in qualche caso, conseguenze gravi e si sono avuti più frequenti ritardi.

Ho voluto rendermi personalmente conto delle cause che hanno determinato tali incidenti e posso assicurarvi che si sono verificati con agenti stimati fra i migliori e che non erano stanchi perchè avevano goduti i riposi in misura anche superiore a quella prescritta. Nella maggior parte dei casi l'incidente è avvenuto per disattenzione ai segnali della linea, disattenzione che non può essere attribuita se non a vera e propria astenia mentale o visiva dei macchinisti. Tali mancanze si verificano nonostante il rigore col quale si puniscono, anche quando non abbiano portato conseguenze spiacevoli. È bene però specificare che esse vanno sensibilmente diminuendo tanto che dal 1935 al 1939 il numero è sceso da 0,825 a 0,475 per ogni milione di chilometri percorsi dai treni.

Per quanto si riferisce ai ritardi, debbo chiarire che su di essi hanno influito molteplici cause, nessuna delle quali derivante da difetti insiti nell'organizzazione, ma dovute tutte esclusivamente al rapido passaggio da un periodo normale ad un periodo eccezionale, avvenuto, come ho già detto, durante una invernata oltremodo inclemente. Basti accennare ai forti ritardi, coi quali ci venivano conse-

gnati i treni ai transiti, alla diminuita temporanea potenzialità di alcune fra le principali stazioni, quali Genova e Roma, per i grandiosi lavori in corso, alla soppressione di alcuni treni con conseguente eccessivo affollamento di quelli rimasti ed alla necessità di sfruttare, fino all'estremo limite possibile, la potenzialità di alcune linee, specie di quelle elettrificate, sulle quali, per risparmiare carbone, vennero deviati numerosi treni che avrebbero dovuto percorrere linee esercitate a vapore.

Passato il periodo invernale tanto contrario, e migliorata l'organizzazione del servizio con qualche assestamento di orario e con altri adatti provvedimenti, le condizioni di regolarità sono ritornate perfettamente normali. Una brillante riprova si ha nel servizio che viene impeccabilmente eseguito per il trasporto dalla Germania di un milione di tonnellate di carbone al mese.

Ho seguito e seguo giornalmente l'andamento del servizio; per mia natura non mi appago facilmente perchè cerco di raggiungere sempre il meglio; ma non posso non riconoscere che dobbiamo essere orgogliosi per aver superato, in brevissimo tempo e col minimo disturbo pel Paese, una situazione eccezionalmente difficile.

Le Ferrovie italiane una volta di più hanno dimostrato come sia meritato il prestigio che in Regime Fascista sono riuscite ad acquistarsi in ogni campo anche all'estero, prestigio di cui ho avuto la conferma in occasione delle recenti manifestazioni per il centenario, durante le quali autorevoli personalità tecniche di tutte le ferrovie d'Europa hanno espresso la loro viva ammirazione.

Riduzione del numero e della velocità dei treni. — Indipendentemente dalle difficoltà, che ho sopra esposto, la necessità impellente di risparmiare carbone estero ha costretto l'Amministrazione ferroviaria ad adottare alcuni provvedimenti e a stabilire alcune limitazioni nel numero e nella velocità dei treni, che si sono ritenute atte al conseguimento dello scopo anzidetto senza sensibile disturbo per il servizio e per il pubblico.

Così si è subito istradato, come ho detto, il maggior numero possibile di treni sulle linee

elettrificate, che, fortunatamente, per la lungimirante visione del DUCE, raggiungono ormai lo sviluppo di 5.164 chilometri ed assorbono più della metà del traffico. È stato esteso l'impiego di combustibili nazionali negli impianti fissi, sulle locomotive di manovra ed anche su quelle di alcuni treni, impiego che si andrà sempre più estendendo, tanto che fra breve in Sardegna, dove, come è noto, si può ottenere buon combustibile dalle miniere locali, non si adopererà carbone estero.

Sono state soppresse alcune comode e rapide comunicazioni ed allargate le percorrenze di altre.

Il pubblico, che ben si rende conto della finalità cui mirano queste limitazioni, le ha accolte con perfetta disciplina fascista.

Gestioni speciali. — Poco ho da dirvi, dopo quello che esposi lo scorso anno nel suo discorso il mio predecessore, sulle Gestioni speciali affidate alle Ferrovie dello Stato, e sulle Aziende dalle stesse controllate.

Il Monopolio Carboni e Metalli, pur in mezzo alle difficoltà che voi tutti potete immaginare, ha assolto il suo compito, anche in questi momenti, in modo efficace e soddisfacente. È da rilevarsi in particolare che, nelle attuali contingenze, nel nostro Paese non è mai mancato il carbone, mentre ciò è avvenuto anche nei Paesi produttori, nei quali si sono avute crisi gravissime.

La Gestione autonoma Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.), costituita nel 1925 da Costanzo Ciano, ed affidata, per volere del DUCE, alle Ferrovie dello Stato, ebbe il compito di provvedere alla ricerca ed allo sfruttamento dei terreni petroliferi ottenuti in concessione in Albania. Essa, dopo difficoltosi lavori di ricerca, individuò il giacimento petrolifero del Devoli e nel 1935 iniziò l'estrazione industriale del petrolio.

Sono state eseguite perforazioni per la complessiva lunghezza di oltre 413 chilometri e si hanno ora in sfruttamento 545 pozzi, dai quali si ha una produzione annua di circa 150 mila tonnellate, produzione che è in continuo e graduale aumento.

In complesso a tutt'oggi sono state estratte circa mezzo milione di tonnellate di petrolio grezzo, delle quali sono state già trasportate e lavorate in Italia circa 400 mila tonnellate.

Anche in questo compito, che è completamente all'infuori della loro normale attività, le Ferrovie dello Stato hanno dimostrato il valore della loro organizzazione tecnica ed industriale, sulla quale il Paese può efficacemente contare in ogni momento ed in ogni tempo.

Mentre con provvedimento legislativo in corso, l'A. I. P. A. cessa di far parte delle Ferrovie, sento il dovere di tributare un vivo elogio a tutti coloro che hanno contribuito al suo potenziamento ed in particolar modo all'amministratore generale, camerata senatore ing. Jacobini, che anche nell'adempimento di questo incarico ha prodigato, come sempre, la vivacità del suo ingegno e la sua riconosciuta competenza. (*Applausi*).

La geniale organizzazione della Società « Loderello », il cui merito spetta al camerata Benni, procede alacramente sulla via tracciata, per ottenere, in considerazione delle superiori finalità autarchiche, la maggiore possibile quantità di energia elettrica, e per affiancare, dal punto di vista economico, lo sviluppo dell'elettrificazione della rete di Stato.

Fino al 1937 la produzione annua di energia era di circa 100 milioni di Kw-ora: con gli impianti ultimati e con adatti accorgimenti, la produzione attuale è salita a circa mezzo miliardo.

I risultati ottenuti nella ricerca del vapore sono soddisfacenti. Nello scorso mese le perforazioni hanno dato luogo al manifestarsi di due nuovi soffioni, uno dei quali della portata di circa 190 mila chilogrammi all'ora.

Deve quindi ritenersi confermata la possibilità di esecuzione del vasto programma in corso, col quale si raggiungerà nel 1945 una produzione di oltre un miliardo e mezzo di Kw-ora con una utilizzazione costante di tutta la potenza elettrica ricavabile dalle forze endogene.

La « Provvida » continua a sviluppare la sua attività a favore di numerose categorie di impiegati statali e parastatali di ogni grado e condizione, di combattenti, di dopolavoristi, di istituti di carità e di beneficenza e, sia pure attraverso le difficoltà e le necessarie limitazioni imposte dalla disciplina dell'ap-

provvigionamento dei generi alimentari, essa ha visto il continuo sviluppo della sua gestione, la quale chiudeva l'esercizio 1938-1939 con un introito di 294 milioni.

La « Provvida » nei primi quindici anni di vita si è costituita un'attrezzatura di magazzini centrali a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, in tutto rispondenti alle moderne esigenze tecniche ed igieniche ed una rete di 356 distributori sparsi ovunque in tutte le provincie italiane. Cosicché la sua attività, integrata da un'adeguata organizzazione di rifornimenti viaggianti mediante carri-blocco, può ora raggiungere, coi suoi benefici effetti, anche le località più lontane dei grandi centri.

Il Fascismo, che aveva ereditato le Ferrovie in condizioni disastrose, nonostante le gravi difficoltà comuni a tutte le ferrovie del mondo, ha dato l'unico esempio di una rapida riorganizzazione. Esso ha creato così un organismo vitale e potente sul quale il Paese può contare in ogni evenienza. (*Applausi*).

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI. - *Ferrovie e tramvie extraurbane*. — Il problema delle ferrovie concesse all'industria privata attraversa oggi una fase ancora più acuta che negli anni scorsi. Si tratta, infatti, di linee che, per il loro stesso limitato percorso svolgentesi in particolari settori di economia a carattere regionale, risentono, più delle grandi arterie della rete statale, le conseguenze della concorrenza degli altri mezzi di trasporto su strada e dei turbamenti delle correnti del traffico.

Ne consegue che i prodotti, quantunque generalmente segnino un movimento ascensionale più o meno sensibile, non riescono tuttavia a fronteggiare le spese d'esercizio a causa del rincaro dei costi delle materie di consumo, degli aumenti salariali e delle provvidenze del Regime a favore dei prestatori d'opera.

La grave situazione è stata affrontata con criteri realistici, e, dovunque si è potuto, è stato applicato il concetto del « trasformarsi per non perire ».

Le linee non suscettibili di miglioramenti tecnici o più non rispondenti ad effettive esigenze del traffico locale, sono state già sop-

presse o, vantaggiosamente per il pubblico, sostituite con mezzi automobilistici. Si tratta di circa 400 chilometri di ferrovie e di circa 1800 chilometri di tramvie extraurbane.

Per le altre linee, non adatte alla sostituzione con automezzi, l'azione del Ministero tende a mettere le aziende in grado di resistere alle presenti difficoltà e di proseguire l'esercizio, evitando gravi danni a tutte quelle zone nelle quali la ferrovia costituisce un mezzo insostituibile di collegamento.

Da una parte si consentono tutte quelle semplificazioni e riduzioni di servizio che possono, comunque, contribuire a contenere i costi di esercizio nei limiti delle effettive possibilità di ciascuna Azienda, e, dall'altra, si agevola l'impiego delle automotrici, le quali richiedono minori spese di esercizio.

Ma non basta. Lo Stato, il quale ha già rinunciato ad ogni forma di cointeressenza ai prodotti, nonostante che restino a suo carico le sovvenzioni, ha provveduto ad alleviare, in relazione alle accertate risultanze di esercizio, gli oneri di ciascuna Azienda per la costituzione dei fondi di rinnovamento, consentendo anche la riduzione dall'8 al 3 per cento della tassa erariale sui trasporti.

In taluni casi sono stati concessi anche sussidi integrativi dei *deficit* di esercizio.

Ma tale forma di intervento non può essere che eccezionale e quindi occorre che le Aziende concentrino ogni loro sforzo per trarre dalle loro linee i mezzi per la prosecuzione della loro attività: rigide economie, quindi, in ogni categoria di spese ed impulso all'aumento dei prodotti sia col miglioramento dei servizi, sia, quando risulti assolutamente indispensabile, con opportune revisioni di tariffa.

Gli adeguamenti che ne potessero conseguire dovrebbero, per le merci, essere contenuti nei limiti di quelli stabiliti per i trasporti sulle ferrovie dello Stato, mentre, per quanto riguarda i viaggiatori, dovrebbero essere attuati nel quadro generale dell'economia dei prezzi, in conformità alle norme stabilite dal Comitato Corporativo Centrale.

Quanto a costruzioni di nuove ferrovie, si persiste nel criterio, già adottato da anni, di non accrescere ulteriormente la rete attuale che, con l'avvento della motorizzazione delle nostre magnifiche strade, può, per ora, ritenersi adeguata ai bisogni del Paese.

Unica eccezione la ferrovia dell'E. 42 che servirà, in un primo tempo, a trasportare le masse dei visitatori della grandiosa Esposizione Universale ed in un secondo tempo ad accelerare i trasporti metropolitani ed a facilitare l'espansione dell'Urbe verso il suo mare.

I lavori, che dovranno essere ultimati al 31 dicembre dell'anno prossimo, sono condotti con quel ritmo fascista che non consente soste ed ignora le difficoltà di ogni genere quali sono quelle che presenta l'imponente opera che si va svolgendo nel sottosuolo di Roma.

Servizi automobilistici. — Un altro settore di attività al quale viene dedicata particolare cura è quello dei servizi pubblici automobilistici e della motorizzazione in genere, specie per quanto riguarda il raggiungimento delle finalità autarchiche, così nel campo della forza motrice, come in quello costruttivo.

La situazione eccezionale, determinatasi nel settembre dello scorso anno, portò necessariamente, in un primo tempo, all'adozione di provvedimenti restrittivi nella circolazione degli automezzi adibiti a servizio pubblico di linea, per limitare il più possibile il consumo di carburante liquido; ma, successivamente, avviatasi la disciplina del consumo dei carburanti, tali disposizioni sono state soggette, per gradi, a temperamenti, fino alla riattivazione di molte corse soppresse, ritenute indispensabili alle esigenze del traffico.

Per l'istituzione, poi, di nuove autolinee a carburante liquido, è stato seguito il principio di autorizzare soltanto quei servizi che rispondono « a necessità risultanti da indilazionabili esigenze ».

In totale si hanno oggi oltre 4000 linee per 144 mila chilometri.

Applicazioni autarchiche. — Su questa massa di autoservizi vanno gradualmente estendendosi le applicazioni autarchiche.

Metano. — Il gas metano è utilizzato al massimo in tutte le zone ove se ne ha disponibilità. Al 1° gennaio scorso erano in regolare servizio oltre mille autobus funzionanti a gas metano. Contemporaneamente si cerca di aumentare la produzione di questo gas, sia mediante nuove ricerche nel sottosuolo, sia sfruttando alcuni prodotti ricavabili da diverse lavorazioni industriali.

Gli autobus a gassogeno, in regolare esercizio su linee automobilistiche, sono circa 800; ma tale numero, entro l'anno, sarà notevolmente aumentato per effetto di un provvedimento col quale vengono concessi considerevoli premi di esercizio per i pubblici servizi espletati esclusivamente con tale sistema autarchico, senza fare alcuna distinzione fra i servizi dati in concessione definitiva e servizi dati in concessione provvisoria.

Accumulatori. — E poichè la forza motrice autarchica per eccellenza è l'energia elettrica, mi è gradito poter confermare al senatore Belluzzo che, per ordine del Duce, è stato già predisposto un provvedimento legislativo col quale si rende obbligatorio l'uso di autoveicoli elettrici ad accumulatori in quei settori di trasporti che, per le loro caratteristiche di percorso e di finalità, meglio si prestano a tal genere di trazione.

Filovie. — Notevole impulso è stato dato anche alle filovie e maggiore ne avranno se al rame per le linee aeree si potranno sostituire leghe di alluminio, per le quali sono in corso intensi esperimenti.

Al gennaio 1940 erano già in circolazione 475 filobus; in poco più di un anno sono stati trasformati in filovie 68 chilometri di tramvie.

Unificazione di tipi. — Alla motorizzazione sono intimamente legate le esigenze della difesa nazionale e perciò è stato tenuto costantemente in evidenza il problema della unificazione dei tipi per gli autocarri e per i rimorchi.

Tutte le fabbriche hanno già in produzione di serie i tipi di autoveicoli unificati; di media portata (peso a pieno carico quintali 65) e di grande portata (peso a pieno carico quintali 120).

Le provvidenze emanate nel novembre 1938 e nel giugno 1939, e cioè la riduzione del 50 per cento della tassa di trasporto e l'esenzione per tre anni dal pagamento della tassa unica di circolazione per questi veicoli, hanno facilitato notevolmente la loro diffusione.

Anche per gli autobus l'unificazione è in cammino e di recente si è iniziato lo studio per l'unificazione in un altro importante settore: quello dei motocicli e dei motocarri.

Navigazione lacuale. — Delle gravi condizioni in cui versano tutti i trasporti hanno risentito in maggior misura i servizi di navi-

gazione sui nostri grandi laghi: Lago Maggiore, Lago di Como e Lago di Garda, in conseguenza anche della pesante e costosa attrezzatura di parte del naviglio, ormai antiquato e non più rispondente alle esigenze attuali.

Allo scopo di adeguare questi trasporti ai bisogni dei tempi nuovi, è in corso un provvedimento per la riorganizzazione e rinnovazione dei servizi pubblici di navigazione sui nostri laghi, ai quali fan capo tutti gli itinerari turistici nazionali ed internazionali.

Funivie, slittovie, sciovie. — Non posso chiudere questa breve rassegna delle attività di trasporto affidate all'industria privata, senza accennare allo sviluppo crescente delle funivie, slittovie e sciovie che vanno impiantandosi un po' dappertutto parallelamente al magnifico sviluppo degli sports invernali.

POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI. — *Quindici anni di gestione autonoma.* — Si compie quest'anno per l'Amministrazione postale telegrafica, come anche per quella telefonica, il terzo quinquennio di vita sotto forma autonoma, cioè sotto quella speciale forma di gestione che fu ideata ed attuata con illuminato spirito realizzatore dal nostro grande Camerata scomparso, Costanzo Ciano, il quale con ciò volle e seppe imprimere un ritmo più agile alle due Aziende che esercitano una delle più complesse e delicate attività dello Stato.

I risultati conseguiti nei 15 anni di gestione autonoma dell'Azienda postale-telegrafica sono eloquentemente rappresentati dai seguenti dati:

le entrate sono aumentate del 23 per cento;

le spese del 15 per cento;

l'avanzo è cresciuto del 129 per cento.

Alle cifre esposte dal Consigliere nazionale Spinelli nella sua accurata e profonda disamina del bilancio delle Poste e Telegrafi molte altre ne potrei aggiungere; ma citerò soltanto quelle significative dei più importanti servizi a danaro. Il credito dei depositanti verso le Casse di risparmio e per i buoni fruttiferi si è elevato da 10 a 30 miliardi; l'importo annuo delle operazioni dei conti correnti è cresciuto da 3 a 49 miliardi.

Anche il traffico telegrafico, che, per lo

sviluppo delle comunicazioni telefoniche e radiotelegrafiche, è quasi dappertutto stazionario, ha segnato un incremento di circa il 14 per cento.

Di fronte a questo imponente sviluppo dei servizi, cui ha corrisposto una attrezzatura sempre più moderna di locali, impianti e mezzi di trasporto, l'aumento del personale alla diretta dipendenza dell'Amministrazione è stato limitatissimo: di poco superiore al 2 per cento. Risultato che, se in parte è dovuto alla cessione di alcune prestazioni alla industria privata ed all'adozione di impianti meccanici, è da ascrivere soprattutto alla capacità dei dirigenti ed allo spirito di abnegazione di tutto il personale.

In questi 15 anni si sono dotati di nuovi edifici e di moderne attrezzature quasi tutti i capoluoghi di provincia ed altre località di speciale importanza turistica, mentre sono stati costruiti vari gruppi di case economiche per il personale, là dove se ne presentava più urgente la necessità. Per realizzare questo vasto programma si è sostenuta una spesa di circa 400 milioni, che ha figurato e figura nella parte straordinaria del bilancio passivo e che, se non fosse stata erogata avrebbe fatto aumentare ogni anno il cospicuo avanzo di gestione che, dai 75 milioni dell'esercizio 1924-25, è salito a 172 milioni nell'esercizio 1938-39.

Bilancio. — Le previsioni finanziarie per l'esercizio 1940-41 tengono conto, con la necessaria prudenza, dello sviluppo dei servizi e dell'aumento dei costi. Rispetto all'anno precedente, si è previsto un maggiore introito di 70 milioni ed un aumento nelle spese di 60 milioni. L'avanzo risulta così di 98 milioni, che ritengo potrà anche essere superato ove non intervengano eccezionali circostanze.

Personale. — L'aumento delle spese compete per circa metà al personale, di cui occorre accrescere gli effettivi con nuove assunzioni, specialmente per fronteggiare le maggiori esigenze derivanti dall'enorme sviluppo dei servizi a danaro.

Trasporti. — Ciascuno dei mezzi di trasporto utilizzati dalle Poste (comuni, meccanizzati, ferroviari, marittimi ed aerei) ha formato e formerà ancora oggetto di varianti, trasformazioni e perfezionamenti, che hanno

reso e renderanno sempre più aderente il loro impiego alle moderne necessità del traffico.

Servizi postali. — La tendenza di affidare alla Posta nuovi compiti si va sempre più accentuando per favorire la generalità dei cittadini, specialmente in tutto quanto si riferisce alla funzione sociale dello Stato. Fra tali compiti vi è quello del pagamento dei sussidi militari, delle pensioni e delle assicurazioni sociali, che, da soli, hanno creato un vero e proprio affollamento in tutti gli Uffici del Regno, specialmente in determinati giorni del mese.

Comunque, l'Amministrazione supera nel miglior modo le difficoltà del momento sia integrando il personale, sia con l'adozione di mezzi meccanici il cui uso, oltre ad elevare il rendimento degli impiegati, assicura la rapidità e la precisione delle operazioni.

E ciò era tanto più urgente, in quanto, per la riscossione dell'imposta sull'entrata, si avrà un ulteriore sviluppo dei servizi a danaro, e soprattutto dei conti correnti.

Oggetto di particolari cure, negli ultimi tempi, è stata la Posta aerea. A parte il costante incremento apportato dal più diffuso impiego del nuovo mezzo di trasporto, il conflitto europeo ha deviato sugli uffici italiani gran parte delle correnti di traffico aereo continentale ed intercontinentale, per cui il centro di « Roma-Ferrovia » è divenuto uno dei più importanti punti di concentrazione di Posta aerea del mondo. Per questo aumento di servizio occorreranno adatti provvedimenti ed aumenti di spesa rispetto alla previsione.

Un'eguale necessità si presenta per l'incremento del transito marittimo intercontinentale della posta attraverso l'Italia, visto che bisogna ricorrere pure all'impiego oneroso di piroscafi non nazionali.

Tele e radio comunicazioni. — Quanto ai servizi telegrafici posso affermare che la nostra attrezzatura può smaltire un traffico anche maggiore di quello attuale. Non sono quindi previste spese di impianti oltre quelle normali di esercizio, prevalentemente impegnate per rafforzare e modernizzare le palificazioni e per provvedere all'interramento delle linee nei grandi e medi centri ed al residuale rinnovamento degli impianti interni degli uffici.

Non lievi difficoltà si incontrano per assiecu-

rarsi i materiali necessari a tali lavori, ma l'Amministrazione cerca attivamente di realizzare più che sia possibile le più adatte soluzioni autarchiche.

Il traffico telegrafico, che era già cresciuto nel 1938-39, di circa il 10 per cento come introiti, ebbe un ulteriore aumento nel settembre scorso. Aumento così alto che non ha potuto non provocare qualche ritardo nel corso dei telegrammi privati.

Nonostante i maggiori proventi, la passività del servizio telegrafico supera i 60 milioni. Tale passività si spiega col fatto, ben noto, che le tariffe sono inadeguate al costo; costo che aumenta poi sempre più per l'estensione del telegrafo a nuovi uffici e ad intere zone rurali messe via via in valore e che danno, almeno all'inizio, un gettito limitato.

L'Italo Radio, ha attivato il 16 gennaio scorso un nuovo radiocollegamento con Stoccolma per lo scambio del traffico con la Svezia e la Finlandia ed il 25 aprile successivo, nella ricorrenza del giorno di Marconi, un'altra comunicazione radiotelegrafica con Atene. La stessa Società l'11 settembre 1939 inaugurò il collegamento radiotelefonico diretto fra Roma e New York, sul quale hanno luogo le conversazioni fra l'America del Nord e l'America Centrale da una parte, e, dall'altra, l'Italia e molti Paesi europei.

Quanto alle comunicazioni *cablografiche direttamente gestite dall'Amministrazione*, si è perfezionato e reso esecutivo il contratto per il nuovo cavo telegrafico-telefonico sottomarino tra la Sicilia e la Libia, lungo 700 chilometri circa, il cui primo tratto, fra Porto Empedocle e Pantelleria, verrà aperto all'esercizio con una comunicazione vocale telefonica e una comunicazione telegrafica infracustica col prossimo 28 ottobre. Sono stati inoltre predisposti progetto e contratto per collegare l'Italia con l'Albania sia mediante un cavo sottomarino telegrafico-telefonico, sia mediante alcuni collegamenti sussidiari che interessano le città di Bari, Brindisi, Durazzo e Tirana; ai relativi lavori sarà impresso un ritmo accelerato che consenta di inaugurare tale complesso d'impianti col 21 aprile dell'anno XIX.

Allo scopo, poi, di far fronte alle cresciute esigenze della Sicilia, si è studiato il progetto di un nuovo cavo sottomarino di grande poten-

zialità fra la Sicilia ed il Continente, mentre si prepara una nuova estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei fra Roma, Perugia, Firenze, Bologna, Padova e Milano.

Una speciale cura viene dedicata al perfezionamento delle comunicazioni *radiomarine*. I servizi del centro radioelettrico di Coltano verranno ampliati e migliorati con l'attivazione, entro l'anno, di tre nuovi apparecchi di trasmissione ad onde corte da 20 Kw. antenna. Presso la stazione ricevente di Nodica è in corso l'impianto di un aereo direttivo che migliorerà notevolmente la ricezione delle trasmissioni delle navi sulla linea del Nord America.

In materia di radiodiffusioni, l'Eiar prosegue attivamente i lavori della rete secondaria, per quanto lo consentono le attuali difficoltà per avere i materiali occorrenti, specialmente quelli metallici. Nel 1939 sono state attivate le stazioni di Padova, Venezia, Verona e San Remo.

Telefoni. — Il bilancio preventivo 1940-41 dell'Azienda telefonica si chiude con un avanzo di circa 2 milioni e 400.000 lire. Questa previsione è frutto di valutazioni molto prudenti; si può ritenere che il risultato effettivo sarà sensibilmente migliore.

Sono progettate ulteriori espansioni della rete nazionale, cui corrispondono i necessari ampliamenti delle stazioni amplificatrici e delle centrali interurbane. Notevoli sono soprattutto gli ampliamenti predisposti per le Centrali di Roma, Livorno, Palermo e Milano.

A questa attività, che mira all'aumento dei mezzi di comunicazione, si affianca quella diretta a mantenere in perfetta efficienza gli impianti in esercizio, malgrado la difficoltà di sostituire il personale tecnico richiamato alle armi. La consistenza di questi impianti è attualmente di 951 linee interurbane e internazionali per una lunghezza complessiva di oltre 257 mila chilometri.

Società concessionarie di servizi telefonici. — Oltre alla gestione diretta dei suoi impianti, l'Azienda telefonica dello Stato provvede anche a sorvegliare e guidare l'attività delle Società concessionarie nell'esercizio delle reti urbane e delle linee interprovinciali.

In questo campo l'ampiezza delle iniziative

ha fatto raggiungere un notevole progresso qualitativo e quantitativo. Al 30 giugno 1939 il servizio telefonico era esteso al 75 per cento dei comuni del Regno, cui corrispondeva il 90 per cento della popolazione totale. Gli abbonati ammontavano ad oltre 465 mila, con una utilizzazione di oltre 650 mila apparecchi. Le linee interprovinciali avevano raggiunto uno sviluppo complessivo di 185 mila chilometri.

In materia di sviluppo telefonico ritengo non superfluo rilevare che gli abbonati a sistema automatico raggiungono i 395 mila, cioè, sono in proporzione dell'88 per cento sul totale, che è la massima aliquota di automatizzazione del servizio urbano raggiunta finora nel mondo.

L'aumento del traffico telefonico urbano ha destato di recente qualche preoccupazione per alcune reti e soprattutto per quella di Roma, tanto che si è anche accennato a provvedimenti di carattere limitativo nell'uso del telefono. Su questo punto credo opportuno di eliminare ogni equivoco: qualunque provvedimento possa essere proposto dalle Società interessate, non verrà adottato se non dopo il più scrupoloso esame, ispirato principalmente agli interessi del pubblico. (*Applausi*).

MARINA MERCANTILE. — Duro è stato il decennio da noi attraversato; in tutti i campi duro, ma specialmente per la marina mercantile, che è passata attraverso le più contrastanti vicende. Dal 1930 al 1936, difatti, una gravissima crisi ha costretto tanta parte dell'armamento a rinunciare ai dividendi, a svalutare il capitale azionario, a prosciugare le riserve, a decurtare — ciò che è più grave ancora — gli ammortamenti, dalla cui entità dipendono le possibilità di rimodernare il naviglio. Nell'autunno del 1936 ecco d'un tratto i noli, sotto lo stimolo di circostanze varie e sopra tutto del riarmo, al quale i Paesi europei a gara si andavano dedicando, ricominciare a salire; gran respiro nel mondo, ampio senso di euforia! Dagli ultimi mesi del 1937, però, le quotazioni ricominciarono a discendere lungo un piano inclinato; mese per mese, lentamente, quasi senza sosta, per arrivare infine nell'agosto 1939 all'85 per cento della media del 1923.

Le minacce di guerra, che già da un biennio si facevano più vive, sboccano nello scorso

settembre, com'è noto, nel conflitto armato. Di nuovo eserciti avversari scendono in campo; di nuovo, come immediata conseguenza, viene a rarefarsi di un colpo l'offerta del naviglio, che pur era tanto sovrabbondante.

Una parte del materiale nautico dei Paesi belligeranti è stata infatti sottratta ai traffici per essere adibita ai servizi ausiliari delle armate; una parte è rimasta ferma nei porti; molte navi dei Paesi belligeranti e neutrali lavorano poi attivamente per assicurare i rifornimenti essenziali dei rispettivi Paesi.

Nella quasi totalità dei settori, la guerra è stata finora condotta attivamente sui mari; siluro, mina, aereo provocano vuoti nel materiale sotto ogni bandiera; è un cruento stillicidio, sulla cui entità non mi soffermerò, troppo elevata essendo la divergenza tra le cifre delle perdite risultanti dalle diverse fonti. E il naviglio è poi sottoposto a forte rallentamento nei suoi cicli di esercizio; rallentamento che grava sulle navi di una parte dei belligeranti per il tardo e complicato sistema dei convogli, e sulle navi dei non belligeranti pel duro, inesorabile succedersi dei fermi e dirottamenti.

Il diritto internazionale riconosce già da secoli alle forze navali dei Paesi in guerra la facoltà di far fermare e visitare le navi mercantili incontrate in alto mare; ma questa facoltà nei tempi passati veniva esercitata in modo discontinuo, ora su una nave ora sull'altra, e non dava luogo a dirottamento, se non quando dalla visita fatta in mare sorgevano elementi certi per ritenere che si trattasse di nave nemica camuffata da neutrale o di nave che infrangesse i doveri di neutralità.

Applicazione più vasta ebbe il dirottamento nella guerra europea del 1914-18; il suo esercizio fu tuttavia temperato dal proposito di ridurre al minimo il turbamento che ne derivava agli interessi dei popoli non belligeranti.

Nella guerra attuale, invece, nessun temperamento si ritiene opportuno adottare e l'uso si tramuta in abuso, poichè assume carattere di norma costante, poichè si giunge financo a fermare e dirottare le navi nelle acque territoriali dei Paesi non belligeranti, poichè non si tende soltanto ad impedire l'approvvigionamento del nemico, ma si vuole pure limi-

tare o addirittura interrompere l'approvvigionamento e i mezzi di vita e di lavoro dei Paesi non partecipanti alla guerra. (*Applausi vivissimi e prolungati*). In sostanza la legge che si mira ad imporre non dovrebbe che sancire diritti per i belligeranti, doveri per i terzi paesi. (*Applausi*).

Così inteso, il dirottamento non poteva naturalmente risolversi che in gravissimo danno, in costumanza vessatoria, per il nostro Paese le cui vie di scambio col resto del mondo sono ancora soggette a passaggi obbligati controllati (Gibilterra, Suez) o facilmente controllabili (Dardanelli). (*Applausi vivissimi e generali*).

Non mi soffermerò a fare una particolareggiata esposizione delle condizioni nelle quali è venuta a trovarsi la nostra marina da traffico perchè sono già state ampiamente illustrate al pubblico; mi limiterò quindi ad accennare a qualche dato statistico.

Nel periodo settembre-aprile sono stati effettuati 2.449 fermi di navi e dirottamenti; sono stati sbarcati oltre 15.000 sacchi di posta, 759 passeggeri, 32.000 tonnellate di merci alla rinfusa, 631 metri cubi di legname, 20.000 colli di varia specie.

Voi comprenderete, Camerati Senatori, quali ripercussioni economiche per la nostra marina e per il nostro Paese siano derivate e derivino da questi sistemi. Turbamento delle linee di navigazione, impossibilitate a rispettare itinerari ed orari preannunziati ai viaggiatori e scaricatori; allungamento di percorsi, forzate inoperosità; riduzione dei cicli di utilizzazione delle navi; maggior consumo di combustibili e maggiore usura dei bastimenti; rarefazione del naviglio e quello che è peggio sua insufficienza a rispondere a tutti i bisogni di vita della Nazione.

Questa rarefazione del naviglio si è naturalmente ripercossa sui noli. Non potevano le quotazioni non elevarsi nel mercato libero, e non solo per lo squilibrio fra domanda ed offerta, ma anche per il rapido aumento intervenuto in tutte le voci del costo di esercizio.

A prescindere che dirottamenti e soste importano sciupio di combustibile e molteplici altre ragioni di dispendio, cresciuti sono dovunque i premi di assicurazione, le paghe, le spese portuali, di rimorchio, di pilotaggio, di agen-

zia ecc.; cresciuti sono i costi delle riparazioni, delle manutenzioni, delle forniture, cresciuto è il prezzo del combustibile.

Non è dunque da meravigliare se, in tali contingenze, gli ultimi indici dei noli pubblicati, quelli di febbraio, indichino 372,87 — in confronto ad 85,39 — per agosto 1939, a 100 del 1923 — e tutto indica che ancora un movimento ascendente è in corso.

Rivedremo le altissime quotazioni correnti durante il conflitto 1914-18 e nei due anni successivi? Non oso fare il profeta, ma è ovvio che il fenomeno è anche legato al maggiore o minore ritmo di distruzione del materiale navigante ed alla intensità della ricostruzione.

Comunque, di una cosa il Senato ed il Paese devono essere ben sicuri; che l'indirizzo autarchico ed il Regime corporativo consentono all'Italia di non essere sopraffatta, come lo sono invece altri Paesi belligeranti e neutrali da un insostenibile peso di noli.

Pienamente concordo con il Consigliere nazionale Bibolini, che con tanta competenza ha trattato dei più vitali ed attuali problemi della nostra Marina mercantile, nel constatare che un ulteriore sviluppo della nostra Marina da carico, tanto di linea quanto randagia, è necessario per esigenze di vario ordine.

Ed il Governo Fascista ha dimostrato con i suoi provvedimenti di essersene reso esattamente conto; tuttavia si deve riconoscere che, pur nelle condizioni attuali, la nostra Marina è atta ad assicurare al Paese i rifornimenti essenziali alla sua vita e alla sua difesa.

Sorretta nei periodi di crisi da un moderato aiuto dello Stato, questa Marina, al sopravvenire della guerra, si è sottoposta con spirito di comprensione, che, può ben dirsi, non ha conosciuto eccezioni, alla disciplina del Governo abbandonando il mercato libero ed i suoi allettamenti per dedicarsi quasi unicamente ai bisogni nazionali ed accettando noli fissati, dal Ministero delle comunicazioni con l'intervento delle parti interessate, a livello equo, ma sempre di gran lunga inferiore a quello imperante nei traffici internazionali.

Ancora una volta lo scatenarsi di una guerra ci ha condotti a considerare quanto valga per un grande Paese come il nostro il possedere una Marina mercantile efficiente.

Pensate in quali condizioni ci saremmo trovati se fossimo stati costretti a ricorrere alla bandiera estera per rifornirci di olii minerali, carboni, metalli, minerali metallici, cereali . . .

Anche se avessimo potuto ottenere tutto il tonnello estero necessario, a quale disanguamento non si sarebbe dovuta sottoporre la Patria nostra per il deflusso valutario e per lo sforzo economico ?

La rarefazione odierna del tonnello comporta una lezione che un Paese marittimo non deve mai dimenticare; occorre in tempo tener d'occhio e potenziare il naviglio, sotto i punti di vista della qualità e della quantità. La Marina, in periodo normale, è fonte di valuta; è grande strumento d'impiego e di lavoro, con le industrie che vi sono connesse; è mezzo indispensabile per agevolare le esportazioni, portare il nome della Patria nei porti esteri; è arma per ricondurre a livelli sopportabili i noli di importazione delle materie prime.

Tale fondamentale importanza aumenta ancora in periodo bellico o di emergenza. Non voglio qui esporre concetti teorici, perchè i fatti mi sembrano meglio convincenti. Strapotente è difatti la marina mercantile britannica, coi suoi 21 milioni di tonnellate lorde; ebbene, dal settembre scorso l'Inghilterra, dovendo passare dozzine di navi ausiliarie e migliaia di pescherecci al servizio dell'Ammiraglio, ha disciplinato, nell'interesse dei rifornimenti statali, l'uso del naviglio che non sarebbe bastato ai rifornimenti del Paese se lasciato alle normali rotte e alla navigazione di pace.

Ed urgendo ancora nuove necessità, eccola infine arrivata alla requisizione imposta dal 1° febbraio, mentre frattanto rapidamente ha cercato di noleggiare quanto più naviglio neutrale possibile, specialmente rivolgendosi alle due fonti migliori, Norvegia e Grecia, dove la marina, non legata ai traffici del Paese, è una industria, per così dire, di esportazione.

Richiamo l'attenzione dei Camerati sul fatto che in queste strettoie si trova l'Inghilterra il cui naviglio pure rappresenta il 26 per cento del complesso mondiale.

Ma il DUCE, con la sua sensibilità marinara, ha sempre riconosciuta la fondamentale importanza di una flotta mercantile efficiente e

provvedimenti di vasta portata in base alle sue direttive, come ben sapete, sono stati adottati per incrementarne lo sviluppo. Solo le innegabili difficoltà valutarie hanno impedito di attuare vasti programmi organici di acquisti.

Ciò nonostante, la nostra marina mercantile, durante il conflitto etiopico riuscì colle sue sole forze non soltanto ad assicurare il passaggio oltre mare della più grande spedizione coloniale che abbia campeggiato in terra d'Africa, ma anche ad effettuare gli immensi servizi logistici.

Da tempo dunque si è cercato di sviluppare la marina. Senza indugiarmi in considerazioni teoriche sulla rispettiva efficienza della nave moderna in confronto allo scafo più anziano, dirò soltanto che si è dato a quest'ultimo il posto che gli compete nell'economia dei trasporti marittimi.

Ma non potendo disconoscersi il valore predominante del naviglio moderno celere a basso consumo e ad alto rendimento, è stato studiato, com'è noto, dal camerata Benni, un programma di costruzioni il cui primo lotto è stato posto in cantiere fra lo scorcio del 1938 ed i primi del 1939 per oltre 400 mila tonnellate lorde, parte in costruzione, parte già varate.

Queste costruzioni sono state studiate in base a concetti autarchici; ricerche di apparati motori semplici ed efficienti con consumo di combustibile minimo e di facile approvvigionamento; costruzioni in serie; uso, il più largo possibile, di metalli leggeri e leghe nazionali; unificazione di macchina e di scafo.

Al grande vantaggio di ridurre al minimo le forniture straniere, queste costruzioni accoppiano le caratteristiche più apprezzate dal traffico e la facilità, che offre l'unificazione, di trovare pronte parti staccate e pezzi di ricambio, perchè uguali per tutte le navi dello stesso tipo.

A queste costruzioni altre ancora ne seguiranno in relazione alla produzione ed all'approvvigionamento dei metalli occorrenti. Certo che lo stato di guerra ha apportato anche da noi qualche mutamento nel ritmo delle costruzioni. Si è intensificata la produzione delle navi da carico, sospesa quella delle navi da passeggeri, che non ancora si trovavano sullo scalo.

Ma è bene sappiate che le navi da carico commesse dai nostri armatori e prodotte dai nostri cantieri sono le migliori tra quelle che solcano gli oceani e che già parecchie di esse per circa centocinquanta tonnellate sono entrate in servizio, mentre altre dodici per circa 120 mila tonnellate le seguiranno man mano entro questo anno.

Ed intanto matura il programma di costruzione successivo, pur in mezzo alle difficoltà generate dagli alti costi e dalle deficienze di materiali.

Io penso che la Marina mercantile nazionale ha da essere forte, non certo nella vana mira di ottenere un monopolio assoluto della bandiera nazionale nei trasporti che fanno capo ai porti italiani, ma nell'intento invece di una crescente partecipazione della nostra bandiera ai traffici del mondo. In questo concetto si concreta l'autarchia marinara, poichè nessuna marina può mai riuscire ad effettuare tutti i trasporti interessanti il Paese. (*Applausi*). Non vi è riuscita nemmeno la britannica nel periodo della sua massima potenza quando, nei primi albori di questo secolo, la sua compagine costituiva il 50 per cento di quella mondiale. È invece scopo possibile a raggiungere — scopo anzi da noi già raggiunto, ma che deve essere ancora perfezionato — quello di ottenere un saldo attivo fra noli pagati e noli introitati; scopo di urgente attualità, in questo momento dell'economia nazionale, quando al saldo della bilancia commerciale più non contribuisce, o quasi, il traffico turistico, poco contribuiscono le rimesse degli emigranti, mentre tutto lo sforzo deve essere appoggiato sulla marina mercantile e sulle esportazioni.

La nave nazionale è lo strumento per eccellenza di produzione valutaria, mentre sul costo di esercizio incidono solo le spese portuali fatte all'estero, e, in misura sempre più ridotta, per il perfezionamento dei macchinari, le spese di combustibile.

Quando la nave serve a caricatori esteri, l'apporto valutario è visibile; quando serve a caricatori nazionali è invisibile, ma l'apporto non è inferiore. Nella esportazione esso è infatti equivalente al maggior prezzo che la merce assume arrivando all'estero e nella importazione è l'equivalente della minore

valuta estera che il Paese ha sborsato per l'acquisto della merce importata.

Come potrebbero le nostre esportazioni dare tutto il loro frutto valutario, se le merci in uscita verso i mercati d'oltremare dovessero essere avviate con bandiera straniera?

Già si è detto che un saldo attivo è stato raggiunto; dalle statistiche raccolte dal Ministero risulta, ad esempio, che nel 1937 la bandiera nazionale ha introitato nel solo traffico italiano d'importazione ed esportazione l'equivalente di oltre due miliardi e mezzo in noli merci e passeggeri, mentre l'economia nazionale ha dovuto versare al naviglio straniero una somma pari, al cambio ufficiale, medio, ad un miliardo e 152 milioni.

Nel 1938 la situazione è migliorata per quanto le cifre siano in senso assoluto diminuite; il naviglio italiano ha incassato, difatti, l'equivalente di due miliardi e 296 milioni, ma in confronto a soli 823 milioni versati per quello estero. Ed il 1939 è stato ancora per noi più favorevole del 1937, sia per le cifre assolute sia per quelle relative.

Porti. — Anche i porti hanno una loro funzione autarchica. Perfezionando l'arredamento e disciplinando sempre orari di lavori e tariffe, essi possono attirare meglio il traffico di transito per il retroterra straniero. Non posso dare cifre, Camerati senatori, ma ben vi posso assicurare che nel momento presente i nostri empori lavorano alacremente per quanto su taluni di essi si riflettano le difficoltà della navigazione per i vincoli imposti dal controllo dei belligeranti.

Al progresso dei nostri porti si volgeranno costanti le cure del Governo fascista per accrescerne le possibilità di competere con gli empori stranieri, senza tuttavia alimentare dannose gare di accaparramento di traffici fra porti nazionali.

Camerati, in queste circostanze l'armamento di linea, nonostante le difficoltà che si frappongono alla regolarità dei suoi servizi, mantiene vive le relazioni nazionali con le varie regioni del mondo e continua ad espletare i traffici di esportazione e di transito verso altri paesi con sensibile vantaggio della bilancia valutaria.

Desidero d'altro lato dare atto che l'armamento libero, come ha già posto in evidenza

il Consigliere nazionale Bibolini nell'altra Assemblea legislativa, senza riluttanza, senza grandi rimpianti in confronto agli alti noli correnti sul mercato, serenamente, ha posto a disposizione del Paese il proprio naviglio da carico, buona parte del quale naviga sotto il controllo dello Stato per assicurare i rifornimenti nazionali.

Una speciale menzione è necessario io faccia per la gente di mare. Impareggiabili equipaggi! Sobri, disciplinati, austeri! In tutto degni di portare nel mondo il nome dell'Italia Imperiale. Mentre altrove, nei Paesi definiti *liberali*, sol perchè ivi spirano in piena e pericolosa libertà le più funeste teorie demagogiche, gli equipaggi rifiutano di partire senza avere prima ottenuto ogni garanzia di lauti compensi per il maggiore pericolo, i nostri, invece, solo fidenti nella equità delle superiori gerarchie, serenamente affrontano la navigazione e le pericolose acque del Nord. Nell'espletamento di tale dovere sette navi da carico, sette carrette, sono scomparse nei gorgi; purtroppo 34 marittimi mancano all'appello fra morti e scomparsi. (*L'Assemblea sorge in piedi in atto di omaggio*).

Camerati Senatori! A queste vittime cadute nell'adempimento di un alto dovere, vi invito a mandare un commosso omaggio, sicuro che i loro nomi saranno sempre ricordati non solo da noi ma dalle nuove generazioni.

Camerati Senatori, i pochi dati che vi ho esposti possono dare un'idea delle ardue e molteplici difficoltà fra cui svolgono il loro lavoro le quattro Amministrazioni che costituiscono il Ministero, affiancate dall'azione quotidiana ed efficace delle Milizie ferroviaria, portuale e postelegrafonica.

I problemi che esse hanno dovuto affrontare e risolvere in questi ultimi mesi sono stati tali e tanti che il futuro nessuna sorpresa potrà riservarci, quali che siano gli eventi — gloriosi certamente — che la nostra Italia, compatta e unita intorno al suo Duce, dovrà affrontare. (*Vivissimi generali applausi*).

Ho potuto rendermi conto dell'intensità del lavoro che esse compiono e che non conosce soste; degli sforzi continui e dell'abnegazione che esso richiede; sia da parte dei camerati Sottosegretari e Direttori generali che mi danno la più valida ed attiva collaborazione, sia da

parte dei Capi e dei gregari i quali tutti prestano la loro opera con passione e con assoluta disciplina, affrontando talora coraggiosamente gravi responsabilità.

Il Ministero delle comunicazioni ha sperimentato la sua mobilitazione: il Paese può essere tranquillo sulla piena efficienza di tutti i suoi servizi di trasporto; il DUCE sa che i suoi ordini saranno prontamente eseguiti in ogni contingenza con quell'entusiasmo che deriva sempre dall'onore di ricevere un suo ordine e dall'intima gioia di eseguirlo. (*Protungati generali vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini del Regio decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 — Tabelle B e C).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare

e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, anno III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 — Tabelle *D* ed *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 — Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1940-41, in lire 900.000.000.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (675). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, segretario. Legge lo stampato n. 675.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUACCERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GUACCERO. Camerati Senatori. Ho chiesto di parlare in sede di bilancio di previsione del Ministero dell'interno perchè desidero fare — se me lo consentite — poche considerazioni sulla politica sanitaria del Regime; politica sanitaria impostata su solide basi biologico-sociali, che anche in questo campo ha messo il nostro Paese all'avanguardia di tutte le Nazioni civili.

Il Regime infatti con raro tecnicismo va dettando, sviluppando e realizzando gradatamente le nuove tavole sanitarie come presidio fondamentale, indispensabile al rinnovato destino di un grande Popolo, al fine ritrovatosi davanti alla sua storia dopo secoli di smarrimento.

Lo stesso Capo del Governo, il quale dimostra di possedere la più fine sensibilità verso ogni problema umano che è di presupposto a tutti i problemi sociali, promuove leggi tutelatrici provvide; leggi che sono, e saranno domani, i canoni fondamentali della ricostruzione della Nazione nei suoi effettivi valori biologici.

Sarò assai breve, ed avrei desiderato incominciare dal trattamento della poliomielite anteriore acuta così detta « infantile » che — come esattamente dice nella sua lucida e pregevole relazione il camerata Maraviglia — è l'unica malattia infettiva in aumento nel 1939, ma che lo Stato provvede a combattere con la profilassi e spedalizzando gli infermi, sin dalle prime manifestazioni morbose, in speciali reparti pediatrici e con mezzi sempre più adatti. Ma sul dettaglio di questo argomento preferirò parlare tra qualche giorno in sede di Commissione legislativa.

Dirò soltanto che il problema dell'assistenza e della redenzione dei paralitici poliomielitici, come di tutti gli storpi e mutilati, è oggi, camerati Senatori, un problema che deve essere essenzialmente risolto dallo Stato e dalla Società, in quanto la scienza lo ha già risolto.

E non è sola filantropia, non è semplice assoluzione di un dovere sociale in quanto « la redenzione » di tanti sventurati è anche utilizzazione di energie; ma è sottrazione dal

bilancio sociale di entità moralmente e materialmente passive, è quantità di lavoro che si realizza, è benessere che si riporta laddove esisteva sventura.

È un pezzo che ci battiamo su questa necessità; ma mi permetto di ricordare soltanto quanto dissi al Senato del Regno il 21 marzo 1931, come sintesi di un lungo studio e come traccia di un programma di attuazione a riguardo della cura scientifico-sociale degli storpi, paralitici e mutilati, e chiusi questo mio discorso facendo voti perchè fosse emanato — a scopo profilattico delle deformità ed invalidità — una disposizione di legge che facesse obbligo agli ostetrici ed alle levatrici di denunciare le nascite di infanti deformi ed ai medici di denunciare qualsiasi lesione che abbia causato una invalidità fisica di carattere permanente. Ed indicai l'Opera nazionale maternità ed infanzia come la istituzione più competente per la organizzazione e la gestione di quei grandi centri di raccolta di bambini storpi, paralitici e mutilati, verso i quali deve accorrere la nostra assistenza più completa, vale a dire dotata dei mezzi clinici, scolastici e di educazione professionale.

Ed il Duce, i cui sentimenti cercammo sempre con umiltà di interpretare, passò senza altro, con puro metodo fascista, all'azione.

Così Egli presentò il disegno di legge n. 1155 il 7 marzo 1932, col quale, accogliendo in pieno i miei voti, pose la base legislativa per l'assistenza agli infanti nati deformi, ecc.

La breve e lucida relazione che precede il disegno di legge dice che questo è « diretto ad individuare con precisione i casi in cui riesca proficuo l'intervento dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e delle altre istituzioni che si propongono la rieducazione dei minorati, per farne elementi socialmente utili e produttivi ».

Le poche parole della relazione, che qui ho riportato, suonano come consacrazione della bontà della causa per la quale continuiamo la nostra azione appassionata e come inizio di adempimento di tutto il programma che la clinica ortopedica e traumatologica italiana ha tracciato d'avanti a sé, per essere degna di sé, del suo passato, del suo avvenire.

Nelle parole del Duce è chiaramente sintetizzata una promessa di realizzazione assai

prossima di tutto un programma di redenzione dei motulesi, per cui la nostra riconoscenza è pari alla nostra fede.

Ed a riguardo di questa legge dirò che, dopo la eliminazione di una quantità di difficoltà, soltanto nella seduta del 26 maggio 1939 del Consiglio superiore della Sanità (alla quale io intervenni come esperto) furono per acclamazione approvate le norme regolamentari su relazione di Raffaele Paolucci; norme che finalmente pongono sul piano definitivo dell'azione legislativa la tanto attesa e desiderata denuncia obbligatoria delle nascite di infanti deformi e di tutte le lesioni dell'apparato motore provocanti invalidità al lavoro di carattere permanente, il cui elenco è stabilito dal Ministero dell'interno.

Le denunce debbono essere redatte, in fra i due giorni, sui moduli formulati dal Ministero, ed alla fine di ogni mese sono inviate — a cura degli ufficiali sanitari comunali — all'Istituto centrale di statistica, che ne fa lo spoglio e ne elabora i dati.

Questa provvida legge, da me illustrata al IV Congresso Mondiale per l'assistenza ai bambini storpi, tenutosi in Londra al Bedford College dal 16 al 22 luglio ultimo scorso, riscosse generali, sinceri consensi.

Rivolgo a proposito viva preghiera alla Eccellenza Buffarini per il pronto espletamento delle pratiche regolamentari per l'applicazione di una sì benefica legge.

Ed ora accennerò ad un'altra grande opera del Regime: all'Istituto fascista di « Bonifica umana e di Ortogenesi della Razza » che, come vero baluardo della salute della stirpe romano-italica, sta sorgendo all'E. 42, dominando dall'alto la via dell'Impero. Questo Istituto immane e grandioso è il simbolo sintetico dell'opera formidabile, armonica e fattiva, che il Regime vuole svolgere per il Popolo, soprattutto per i figli, per le madri, per i lavoratori, concepita come organo statale scientifico superiore di medicina preventiva e di ortogenesi, cioè controllo dello sviluppo fisico e psichico delle nuove generazioni.

Questo grande Istituto fascista di bonifica umana potrà visitare e controllare nella loro robustezza fisica e dinamica ben 70 mila ragazzi all'anno, dando alla Patria in un prossimo avvenire cittadini e cittadine ben prepa-

rati nel corpo e nello spirito. Opera di romano stampo, concepita con romana quadratura, che, diretta dal camerata Nicola Pende, farà rifulgere di vivida luce il genio italico, riportandolo al fastigio della Pitagorica scuola Crotoniate; opera che sarà senza dubbio una delle realizzazioni del Fascismo più ammirate dai milioni di stranieri visitatori della Esposizione universale di Roma.

E come ultimo argomento accennerò alla tubercolosi osteo-articolare, il cui numero di lesionati è così rilevante e le conseguenti alterazioni nella forma e nelle funzioni degli organi del movimento sono così gravi, da condurre costantemente a minorazioni e spesso alla perdita assoluta della capacità lavorativa.

Pertanto il trattamento di questa speciale localizzazione della tubercolosi, anche per sé stessa considerata, può definirsi una *questione sociale*. Ed al riguardo dirò che uno dei problemi che vanno risolti senza ulteriore indugio, è quello che si riferisce al migliore recupero funzionale di questi sventurati.

Questa questione, di alto valore sociale, e riferentesi al rischio assicurativo della invalidità, deve interessare molto da vicino l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale che, modificando statuti e regolamenti, dovrebbe trattenere nei luoghi di cura adatti, o ammetterveli, quei tubercolotici osteo-articolari propri assistiti e clinicamente guariti, i quali fossero propensi a sottoporsi alle cure fisiche ed ortopediche-operative, miranti al migliore risultato della funzione lesa.

Altro problema che gli Istituti assistenziali dovrebbero mettere allo studio nella sua interezza è quella della educazione professionale dei minorati osteo-articolari.

Un determinato lavoro infatti, tecnicamente ben consigliato, può molte volte completare l'opera curativa del chirurgo — qual cura funzionale — e servire nel contempo ad avviare od allenare l'individuo verso un determinato mestiere.

Questa necessità purtroppo non è ancora sentita dal nostro grande Istituto della Previdenza Sociale che, attraverso i cosiddetti ispettori, si preoccupa di mettere fuori dagli ospedali gli infermi senza qualche volta neanche aspettare la stabilizzazione di una guarigione clinica appena ritenuta raggiunta, e li espone così a

facile recidiva, senza per niente preoccuparsi del migliore ricupero dei residui funzionali o di inviare gli infermi, che hanno bisogno di essere curati col più oculato tecnicismo, negli Istituti specializzati e li affida anche ad ospedali comuni e ad Istituti elioterapici gestiti da Società anonime per azioni, e diretti da un personale medico che non figura negli elenchi del personale specializzato.

Concludendo, fo voti che il Ministero dell'interno emani disposizioni tassative affinché i tubercolotici osteo-articolari — per imprescindibili ragioni tecniche e scientifico-didattiche — siano curati in Istituti specializzati designati dal Ministero stesso. E questo compito sarà facilitato dal fatto che il Ministero dell'interno ha fatto già procedere ad una revisione generale di tali Istituti, allo scopo appunto di svilupparne l'attrezzatura nel senso da noi desiderato.

Così soltanto — insieme al trattamento clinico ed alla valutazione scientifica — si potrà raggiungere la valorizzazione lavorativa: finalità che costituisce una delle più nobili aspirazioni di solidarietà umana, cui tende sempre più lo spirito della nuova Italia. (*Vivi applausi*).

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BUFFARINI GUIDI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Camerati Senatori, non ho niente da aggiungere a quanto ho avuto l'onore, per ordine del Duce, di esporre in ordine al bilancio del Ministero dell'interno alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anche perchè la relazione è veramente completa ed esauriente.

Consentitemi solamente di rivolgere al camerata Maraviglia il ringraziamento più vivo del Governo per la sua nobilissima fatica e di ringraziare anche il camerata Guaccero, che ha voluto partecipare con la sua competente parola alla discussione, in questa sede, del bilancio degli interni, formalmente assicurandolo che quanto egli ha detto sarà tenuto nel dovuto conto dal Ministero dell'interno. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924-III, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1939, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000 a tutto l'anno 1940.

Art. 3.

È stabilito in lire 108.000.000, per l'esercizio finanziario 1940-41, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del Testo Unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1940-41, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII, al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII, al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla con-

tabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2, della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3, della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Art. 8.

La somma annua di lire 42.000.000 autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità è aumentata, per l'esercizio finanziario 1940-41, di lire 18.000.000.

Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione è sospesa per dieci minuti (ore 11,20).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (677).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*. Legge lo stampato n. 677.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI FEDERICO. Sarò breve perchè credo il momento gravissimo che si attraversa disadatto ad una lunga discussione. Vi sono inoltre due altre ragioni: l'una che la relazione fatta dal senatore Flora è così dotta ed esauriente che sarebbe qui il caso di riferirsi ad essa completamente su qualunque punto del bilancio senza discutere. L'altra, che la materia della finanza ha un po' il difetto della uniformità; mentre in altri rami, ad esempio nei lavori pubblici, nella

difesa nazionale ecc., vi è varietà, nella finanza sono sempre le stesse corde che si devono toccare: tributi, prestiti, debiti, disavanzi, ecc. Quindi mi sentirete ripetere cose che ho già detto altra volta; ma non si può fare del nuovo quando la materia non è nuova.

La situazione politica attuale dà uno straordinario rilievo alla finanza dovendo questa provvedere quanto occorre alla vita civile ed anche alla difesa militare; ma non si esauriscono così i suoi compiti perchè deve tener presente anche il dopoguerra. Non si deve trascurare di aver riguardo (sotto questo punto di vista) a quella che potrà essere la nuova crisi, quando vi saranno di nuovo milioni di smobilitati e di operai licenziati dalle fabbriche di guerra; ed occorreranno mezzi per fronteggiare la disoccupazione e per risolvere nuove difficoltà; e la finanza dovrà trovarsi forte ed in grado di difendere il risparmio e l'erario pubblico.

Le spese effettive preventivate sono circa 35 miliardi contro 29 di entrata. Le spese, se le confrontiamo cogli anni in cui il bilancio era in pareggio (mi sembra nel 1930) e si aggirava sui 20 miliardi, presentano un aumento di 80 per cento; le entrate, un aumento di 50 per cento; il divario fra spese ed entrate è cresciuto in confronto degli anni passati; esso ora rappresenta circa 30 per cento cioè 6 miliardi. Questo per il bilancio normale; avremo poi le spese eccezionali che fin d'ora possiamo, in conformità degli ultimi bilanci, prevedere in 15 miliardi circa, dimodochè arriveremo a 50 miliardi.

Ora la questione radicale di tutta la discussione è di vedere come si comporta il bilancio dello Stato rispetto al reddito nazionale e cioè quanto su di esso incida. La stima del reddito nazionale (ne abbiamo discusso nell'ultimo bilancio circa un anno fa) è presso a poco di 120 miliardi. Diceva il Ministro che questa è una cifra un po' troppo elevata. Io non lo credo, data la svalutazione della moneta, non solo in Italia ma in tutti i Paesi.

La valutazione fatta in lire deprezzate naturalmente aumenta. Il reddito nazionale inoltre è certamente cresciuto per sè stesso. Era stimato circa 19 miliardi nell'anteguerra; ora possiamo ritenere che il deprezzamento della moneta sia circa di uno a cinque e quindi arri-

viamo ai cento miliardi, più la ricchezza nuova che si è formata. Io lo calcolo a 125 miliardi, in conformità di quanto ha scritto anche il relatore Flora. Sul reddito nazionale di 19 miliardi, il bilancio dello Stato incideva nell'anteguerra per 13 per cento; nel 1927 su un reddito di 108 miliardi incideva per 18 per cento; nel 1939, su 125 miliardi, per 32 per cento. Nel 1940, supposto che il reddito sia ancora cresciuto fino a 140 miliardi anche a causa dell'aumento di tutti i prezzi, troviamo che tutte le spese, supposte in 50 miliardi, vi incidono per 35 per cento.

È un prelevamento forte; ma dobbiamo prepararci a prelevamenti ancora più forti. Allora che cosa accadrà? Bisognerà, via via, che il reddito nazionale aumenti, ed io lo credo possibile; ma bisognerà pure che si contraggano i consumi per lasciare sempre più largo margine alla incidenza delle spese dello Stato. Occorrerà che non si consumi vanamente, che non si facciano investimenti inutili. Occorrerà promuovere il più possibile il risparmio affinché possa esser messo in grande quantità a disposizione dello Stato. Per questo bisognerà, tra l'altro, adottare una rigorosa repressione di tutte le spese non necessarie. Si dovrà prescrivere un regime sempre più austero non solo alle persone ma anche agli Enti pubblici; e ciò anche per evidenti ragioni morali.

Io ho sentito con piacere (perchè conforme a questa mia tesi) criticare spese per fasti, spese per pompe, megalomanie nei bilanci dello Stato e di altri Enti. Ho sentito il Ministro della giustizia lagnarsi dello sciupio fatto in qualche palazzo di giustizia. Benissimo! Auguriamoci che non si sciupi nè in palazzi, nè in ministeri, nè in sedi di federazioni, nè in residenze di associazioni ecc.

Cito quale esempio una cosa che dà luogo a frequenti commenti: si vieta il ferro e il cemento per costruzioni di case borghesi e di case ad uso del popolo; e al posto di altre case demolite, forse con troppa premura, si vedono sorgere grandiosi edifici anche di privati ai quali non manca nè ferro, nè cemento. Il pubblico vede e commenta, e tra i commenti c'è anche questo: poichè tali case, tali costruzioni, hanno un finanziatore (il finanziatore è generalmente una Cassa di Risparmio o una Compagnia di Assicurazioni oppure un Isti-

tuto parastatale), non si potrebbe portare il controllo anche sul modo come vengono fatti tali investimenti da parte di Istituti finanziari?

Non è questo il momento per finanziare opere di lusso; se anche vi è la legittima possibilità di farle, non devono essere tali Istituti a mettere il danaro a disposizione di chi vuole far investimenti di questa natura. Controllate le spese, controllati i risparmi, controllati gli investimenti, ciascuno potrà guadagnare (anzi auguriamoci che ciascun cittadino guadagni) ma non potrà consumare ed i risparmi dovranno andare allo Stato o in lavori desiderati dallo Stato, utili allo Stato. Se non direttamente nei prestiti emessi dallo Stato i risparmi potranno andare in impianti industriali desiderabili; ma non si esageri nè nei prestiti, nè negli impianti industriali, perchè è evidente che anche qui la legge della domanda e dell'offerta regna sovrana.

Se noi domandiamo più merci di quelle che occorrono, facciamo aumentare i prezzi, e cagioniamo difficoltà al mercato nazionale.

Se vogliamo fare investimenti, sia statali che privati, in quantità superiore a quella che permette la disponibilità di danaro, veniamo egualmente a cagionare rincaro e difficoltà. Infatti è facile dire: si fa un prestito, si fa un aumento di capitale per un impianto, ma quando poi si tratta di versare il capitale sottoscritto se bisogna farselo prestare, sorgono inconvenienti.

Uno dei compiti principali della finanza è la difesa della moneta. Ogni eccesso di domanda di danaro sul mercato, finisce, volere o no, per esercitare un'azione sul corso della moneta, sui prezzi. Ed ora se noi vogliamo che il bilancio sia forte, che il bilancio tenga; se vogliamo che i nostri stanziamenti abbiano vera consistenza e rappresentino qualche cosa, è necessario che il valore della moneta sul mercato interno (non parlo del mercato internazionale) non muti. Se facciamo uno stanziamento di un miliardo per un determinato lavoro pubblico e, quando è il momento di spenderlo, il valore della moneta è dimezzato, evidentemente quello stanziamento non serve più perchè per compiere quel dato lavoro abbisogneranno non più uno, ma due miliardi; e bisognerà ricorrere a nuovi

tributi o a nuovi prestiti; i quali torneranno a deprimere la moneta.

È logico che nessun bilancio tiene più quando la moneta varia. Una leggera svalutazione del denaro può essere anche utile, ma sempre deve trattarsi di una svalutazione leggera e controllata; guai a scivolare in una svalutazione forte, in uno slittamento.

Ho parlato di tali questioni che tratterò ancora, ma desidero ritornare sulla parte dianzi accennata, della incidenza, cioè, del bilancio dello Stato sul reddito nazionale. Desidero ritornarvi per fare qualche confronto con i Paesi esteri, come ha fatto il relatore. La Germania ha sviluppato il suo reddito nazionale dal 1933 al 1940 da 46 miliardi a 90 miliardi di marchi. Ha sviluppato le sue imposte da 6 miliardi e mezzo a 24. La incidenza delle imposte sul reddito nazionale è salita da 15 a 27 per cento. Le spese di guerra, le quali hanno determinato questo accrescimento del bilancio, sono salite da un miliardo a 30 (così si calcola). vale a dire che si sono moltiplicate per trenta. Tutto questo è avvenuto restando invariato il valore della moneta. È stato un meraviglioso lavoro di organizzazione e di sviluppo della ricchezza nazionale devoluto a finanziare gli armamenti, con una repressione delle spese voluttuarie, e una compressione di tutto il tenore di vita, riassunta nella formula «meno burro ma più cannoni».

Ed allora gli armamenti, così diceva Goebbels in un suo discorso del 19 maggio 1939, cominciati nel 1933, furono continuati nel 1934, intensificati nel 1935 e accelerati furiosamente nel 1936, tutte le funzioni nazionali furono mobilitate nel 1937 e si proseguì a grandi colpi nel 1938. In sei anni, come disse Hitler, si sono spesi per l'apprestamento militare 90 miliardi di marchi, cioè 700 miliardi di lire. Ora come ha finanziato la Germania questo accresciuto bilancio?

Principalmente ricorrendo alle imposte e poco ai debiti, come ha giustamente ricordato il nostro relatore.

Ho qui una tabella dove sono riassunti i dati del reddito e delle spese di vari Paesi esteri; taluni, come le spese di guerra della Germania, sono a calcolo, ed il calcolo l'ho desunto da importanti pubblicazioni d'economia e finanza estere, e principalmente americane:

		(In miliardi, in moneta nazionale)			
		reddito nazionale	Entrate dello Stato	%	spese per difesa militare
Germania . . .	1933	46	6,6	15	1
	1940	90	24	27	30
Inghilterra . . .	1933	4	0,768	19	0,150
	1940	5,6	1,234	24	2
Francia . . .	1933	175	45	26	20
	1940	350	79	26	250
Stati Uniti . . .	1933	45	4,8	10	710
	1940	80	8,4	10	1950
Italia	1933	90	20	22	4
	1940	125	29	24	—

Per ben comprendere questa tabella è necessario aver presenti le variazioni di valore delle monete risultanti dal cambio del dollaro ovvero dal numero indice dei prezzi all'ingrosso, come segue:

	Cambio su New York		Indice prezzi (base 1913)	
	Feb. 1933	1940	1933	1940
Germania . . .	23,90	40,20	105	109
Inghilterra . . .	3,42	3,55	102	167
Francia	3,95	2,20	390	700
Stati Uniti . . .	—	—	102	112
Italia	5,12	5,05	287	530

L'Inghilterra e la Francia, specialmente quest'ultima, fronteggiano la maggiore spesa con prestiti. L'Inghilterra poi ha adesso aumentato anche le imposte.

Noi come fronteggiamo le maggiori spese finora prospettate? In piccola parte con aumento di tributi; il resto è disavanzo e viene colmato con prestiti regolari o con espedienti come il debito fluttuante.

Ripeto un'osservazione già fatta altre volte, che cioè noi ci troviamo in una posizione un po' peggiore, nei confronti con gli altri Paesi, nel finanziamento per mezzo di prestiti e peggio ancora per il fluttuante. Non è colpa del dicastero delle finanze ma del mercato; è una situazione di cose che non possiamo variare,

perchè da noi il danaro viene a costare troppo, viene a costare più caro che negli altri Paesi. Non è questo un rimprovero, onorevole Ministro. Voi gli anni scorsi lo avete qualche volta preso come un rimprovero, ma in verità non è che una constatazione di uno stato di cose. Il debito fluttuante che da noi viene praticamente finanziato a 5,25 per cento, in Inghilterra e in America costa rispettivamente uno per cento e zero per cento e ci sono stati perfino momenti in cui lo Stato americano ha esatto un premio da chi gli prestava denaro.

Questa che ho detto è una ragione di più per andare guardinghi nel lasciare disavanzi.

Bisogna coprirli con imposte; ma soprattutto procedere con la massima parsimonia evitando qualunque spesa non rigorosamente necessaria.

L'ultimo prestito in buoni novennali collocato in gennaio costa 5,88 per cento, escluse le spese di amministrazione e di stampa.

Non coprendo il disavanzo con tributi ma ricorrendo a prestiti abbiamo l'aumento negli interessi a carico dello Stato; aumento che poi, a distanza di anni, rende necessarie nuove imposte. L'aumento degli interessi nel nostro bilancio è davvero preoccupante: siamo ad otto miliardi contro 6.800 milioni del bilancio precedente e contro 540 milioni dell'anteguerra. Qui non si può opporre la svalutazione della moneta perchè i 540 milioni che si pagavano nell'anteguerra restano 540 milioni anche ora, perchè il portatore di cartelle del debito pubblico di quell'epoca continua a percepire la stessa somma in lire deprezzate. È questa una speculazione che fanno gli Stati quando ricorrono alla svalutazione. Abbiamo, dunque un peggioramento da 540 milioni a 8 miliardi, proporzione che non si verifica in nessun'altra voce, escluse, solamente per quest'anno, le spese militari. Volete sapere quale è il bilancio che è cresciuto meno? Il bilancio della giustizia, solo da 100 a 560 milioni.

Accennavo alle variazioni nel costo della vita e dei prezzi. È stata sospesa la pubblicazione dei relativi numeri indici. Io credo, come dice egregiamente il relatore, che non ci sarebbe nulla di male e non si svelerebbe alcun segreto se si riprendesse questa pubblicazione, anche per impedire il diffondersi di voci iperboliche, dato che generalmente in questa materia il

pubblico tende ad esagerare. Naturalmente bisognerebbe che i calcoli fossero fatti bene, essendovi ragioni per ritenere che le cifre ufficiali che esistono anche se non pubblicate non siano precise, almeno per quanto riguarda il costo della vita.

Mi sono provato a rifare il calcolo attuale del costo della vita secondo il bilancio di famiglia studiato fin dal 1913 dal prof. Pugliese, in base al quale furono fatte rilevazioni ogni mese da allora in poi. Premesso che 100 è il numero indice del marzo 1939, eguale alla media del 1928 (presa per base), abbiamo 103,89 nel luglio e agosto, poi avrei ottenuto 118 nel dicembre e 129 nel marzo.

I numeri indici ufficiali danno qualche cosa di meno; ma forse non sono esatti e appunto per ciò raccomando una compilazione accurata di queste cifre prima di pubblicarle. Ripeto che sarebbe bene pubblicarli anche perchè ci possono essere da parte di privati motivi di basarsi sul numero indice dei prezzi per le variazioni delle remunerazioni dei loro dipendenti. Oggi in questa materia dell'allineamento dei salari al costo della vita si procede un po' troppo empiricamente. Ogni tanto i sindacati decidono di dare un aumento, per esempio da 10 a 15 per cento a seconda delle professioni, quasi che per certe professioni il vitto sia aumentato di 10 e per altre di 15 per cento. Se si tratta di un allineamento dei salari coi nuovi prezzi, l'aumento dovrebbe essere uguale per tutte le professioni.

Poi a distanza di tempo interviene lo Stato per i suoi dipendenti e fa un aumento; abbiamo avuto, dopo i ribassi del 1934, 4 aumenti per i dipendenti dello Stato; il primo di 8 per cento nel settembre del 1936, il secondo pure di 8 per cento nel giugno 1937, il terzo di 6 per cento nell'aprile 1939, ed il quarto di 10 per cento nel mese scorso. Negli stessi tempi l'indice del costo della vita variava da 336 media del 1934 a 368, poi 404, poi 436, poi 520 circa (base 1914). Ma quando si fa l'aumento, non si dice mai a quale tempo e quindi a quale numero indice esso si riferisca. La questione rimane sempre indeterminata. L'aumento fatto recentemente (che credo costi allo Stato circa un miliardo) a quale data, a quale numero indice si riferisce? Facilmente, passato qualche tempo, data l'indeterminatezza, può formarsi

l'idea che l'aumento ultimo concesso si riferisca a un numero indice inferiore al vero e quindi può nascere il desiderio di un nuovo aumento.

Sarebbe bene prima di tutto calcolare e pubblicare tutti questi indici. Poi, siccome in tale materia le variazioni potranno essere anche frequenti, malgrado tutti gli sforzi dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni, chiedo se non sarebbe meglio istituire per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, per molte aziende e principalmente per le parastatali, un criterio unico automatico, come era già una volta il carovita a scala mobile, da applicarsi periodicamente, non dico ogni mese, ma ogni tre mesi, ad una parte soltanto dello stipendio, cioè a quella che presumibilmente corrisponde alle spese di prima necessità. Quindi per gli alti stipendi nessun aumento al di là d'un dato livello. Naturalmente nulla per i cumuli di stipendi o di incarichi. Credo sarebbe questa una buona occasione per portare l'attenzione sul cumulo degli stipendi. Questione annosa, molto delicata (che si sente sollevare frequentemente ma che praticamente non si decide mai malgrado la sua gravità, causa gli abusi che possono verificarsi).

E giacchè sono sull'argomento, sarebbe forse opportuno studiare un organico unico, stipendi, graduatorie e condizioni di quiescenza uniche tra gli impiegati diretti dello Stato e quelli degli Enti parastatali.

Sono state introdotte per aumentare le entrate due nuove imposte che voi ben conoscete: l'una è l'imposta ordinaria sul patrimonio, a mio giudizio ben congegnata, bene studiata ed utile al bilancio, imposta che in caso di necessità potrà essere suscettibile di maggiore reddito; l'altra, l'imposta sull'entrata. Su questa io vorrei fare qualche osservazione.

Avevo spesso fatto critiche contro l'imposta scambi, che colpiva ogni passaggio di merce e quindi riusciva particolarmente gravosa per i piccoli consumatori i quali acquistano la merce dopo parecchi passaggi; ed inoltre favoriva la concentrazione industriale. Ora l'imposta sull'entrata ha lo stesso inconveniente: sicchè le critiche fatte all'imposta scambi si estendono anche ad essa. Ma è più grave, perchè non esonera tanti generi di necessità consumati dalla parte più disagiata della popo-

lazione e quindi fa sentire maggiormente il suo peso, e cioè determina un ulteriore aumento del costo della vita.

Anche quell'arrotondamento, quel minimo inevitabile della marca da bollo viene a colpire in ragione superiore al 2 per cento i piccolissimi acquisti. Son stati fatti accordi per pagare l'imposta una volta tanto; ma allora si poteva evitare l'imposta sull'entrata, e limitarsi ad aumentare i diritti di fabbricazione od altri tributi quantitativi che già pagano certe merci. Per lo zucchero, per esempio, noi paghiamo un'imposta di fabbricazione. Oggi l'imposta sull'entrata è stata consolidata in una quota fissa, mi pare di 80 centesimi per chilogramma: tanto valeva aumentare la tassa di fabbricazione dello zucchero di 80 centesimi.

Analogamente per il petrolio, il carbone ed una quantità di altri generi, gas, elettricità, ecc.

Altri accordi furono fatti mediante abbonamenti basati sulla ricchezza mobile. Allora tanto valeva aumentare tale imposta.

Il concetto di chi studiò l'imposta sull'entrata, era questo: dobbiamo evitare di incidere nuovamente su determinati accertamenti, quale l'imponibile di ricchezza mobile perchè vi è la possibilità che l'accertamento sia stato sbagliato; ed è bene evitare di aggravare l'errore col basarsi sopra una seconda volta; meglio cercare altri modi di tassare. Ottima ragione; ma quando facciamo gli abbonamenti per l'imposta sull'entrata in base all'imponibile accertato per la ricchezza mobile, veniamo precisamente a cadere nell'inconveniente che volevamo evitare imponendo una nuova tassa su un accertamento fatto ad altro scopo.

Certamente il dicastero delle finanze deve oggi fare lunghi studi per escogitare nuove armi di tassazione. Le preferenze sono per le imposte reali. Si obbliga però di tanto in tanto i contribuenti a riempire moduli; ed infatti abbiamo passato i primi mesi dell'anno riempiendo moduli, sia per la revisione del catasto, sia per l'imposta patrimoniale ecc. e devono essere state certamente impiegate tonnellate di carta. Meno male che il Ministero delle finanze aveva previdentemente istituita una fabbrica di carta!

Convengo che la imposta reale può dar luogo ad un accertamento oggettivo più preciso; però nemmeno essa è sufficiente a darci il gettito occorrente. Quanto alle imposte sopra i consumi, esse determinano direttamente un rincaro di prezzi e poi nel momento attuale non so se queste imposte saranno suscettibili di molto maggior gettito. Anche i tabacchi se la vita dovrà diventare più sobria e aspra certamente renderanno meno, come tutti i consumi voluttuari. Sui consumi necessari è da augurarsi che non si gravi più la mano.

Resta allora un gruppo di imposte dal quale aborre il Ministero delle finanze, vale a dire le imposte personali. Io ho fatto qui in questa aula per tali imposte una lunga campagna sicchè dal Ministro è stato osservato che trattasi di un discorso ricorrente ogni anno (ogni anno perchè il bilancio delle finanze si discute ogni anno altrimenti il periodo sarebbe stato più breve). L'imposta personale può presentare il vantaggio di essere progressiva. Ma tale genere d'imposta è dalla nostra finanza completamente trascurato anche in questi momenti di grave pressione tributaria, mentre tutte le altre Nazioni non mancano di ricorrervi largamente come e più che ad altri cespiti.

Permettetemi di fare un passo indietro. L'imposta di ricchezza mobile in molti Paesi è personale, vale a dire viene pagata dal contribuente come persona fisica; a tale tassa si aggiunge poi una nuova imposta che corrisponde alla nostra complementare, per i redditi più alti.

In Germania abbiamo l'imposta sul reddito aumentata di un'altra imposta che corrisponde alla complementare e che viene a dare oltre 7 miliardi di marchi. La sola imposta sull'accrescimento di reddito nel trimestre dal luglio al settembre 1939 ha reso 700 milioni di marchi. Tutti sanno a qual limite elevato ascendono le imposte personali in Inghilterra, negli Stati Uniti ed anche in Francia dove furono rivedute in questi ultimi tempi e dove la sola imposta corrispondente alla complementare rende dai 3 ai 4 miliardi di franchi. Da noi ho già parlato dello scandalo dei 75 contribuenti e degli 85 milioni. Lo ripeterò perchè il Senato contiene molti colleghi nuovi che forse non conoscono il fatto.

Dunque la complementare rende in Italia 420 milioni, nel preventivo di quest'anno portati a 460 milioni. Originariamente essa fu concepita - e così è negli altri Paesi - come un'imposta dovuta dai meglio dotati dalla fortuna, non come un'imposta a larga base. Negli altri Paesi si comincia infatti a colpire i redditi elevati, mentre i piccoli sono trascurati; noi invece cominciamo con i redditi piccoli. Io avevo suggerito, e rinnovo la mia proposta, di cominciare dal reddito di 20 mila lire trascurando quelli inferiori che danno lavoro al fisco senza rendere molto.

Al sommo di questa scala di contribuenti abbiamo i più favoriti dalla fortuna i quali pagano una percentuale più elevata (si comincia con la percentuale dell'1 per cento e si arriva al 10 per cento). Orbene furono trovati da inscrivere a questa categoria, con un reddito superiore cioè a 750 mila lire l'anno, soltanto 75 contribuenti e il complesso dei redditi di questi 75 fortunati è calcolato soltanto in 85 milioni. Tutti sanno quanto in realtà siamo distanti da questa cifra. Io credo che sono in questo momento almeno mille le persone che godono di tale reddito in Italia. Ma quello che stupisce di più è la indifferenza al riguardo del dicastero delle finanze. Io ho chiesto ripetutamente dati statistici su quanti sono i contribuenti che appartengono alle ultime categorie; l'ultima richiesta l'ho fatta giorni fa ma non ho avuto risposta adeguata. Mi si è dato soltanto il numero dei contribuenti totale - abbiamo un milione e 224 mila contribuenti mentre pochi anni fa erano 966 mila, quindi si vede che in pochi anni abbiamo fatto una leva grandissima, abbiamo attratto 330 mila contribuenti; ma evidentemente si tratta di piccoli contribuenti, poichè infatti il gettito è aumentato relativamente poco. I grossi contribuenti non pagano; disertano, mi si permetta questa parola. Torto inspiegabile del dicastero delle finanze è di non dar peso a questo fatto; direi quasi, di approvarlo. In un momento in cui tutte le energie della Nazione si tendono, in un momento in cui ogni cittadino deve fare il suo dovere, anche i più fortunati lo debbono fare anche verso il fisco, come i più umili. Che se poi fosse vero che non esistono tanti contribuenti grossi quanti io penso che siano, poco male sarà l'aver

fatto l'accertamento preciso. Se poi non si volesse modificare nulla, allora sopprimiamo addirittura l'imposta complementare; perchè il danno al bilancio dello Stato non sarebbe grande (460 milioni) e con un piccolo giro di vite nella aliquota della ricchezza mobile, si potrebbe compensare. Dunque, sopprimere questa imposta; ma se la si vuole mantenere deve essere applicata con lealtà, con regolarità, con la necessaria severità, con il necessario senso di giustizia.

Dice il collega Flora, consentendo in questa mia osservazione: « guardate che vi fate una illusione; forse non ci sono tanti contribuenti perchè si tratta di una piramide a larghissima base in cima alla quale si trovano i più fortunati, oggetto degli sguardi di coloro che si trovano in basso. Naturalmente (egli dice) si tende ad esagerare; la ricchezza diffusa è sempre più forte ». Io non credo, ma ritengo che il processo economico attuale non ci avvii verso una maggiore diffusione della ricchezza, ma piuttosto verso l'accentramento nelle mani di pochi. (*Approvazioni*). Le classi medietendono a scomparire e sono quelle più danneggiate; la società va organizzandosi tanto in Italia che all'estero piuttosto verso i molto ricchi ed un numeroso proletariato, che verso lo sviluppo delle classi medie.

Sarebbe quindi dovere della finanza, se si intende mantenere la tassa, il sistemare tale tributo. Non mi illudo che questa imposta complementare possa colmare il *deficit* del bilancio; ma, ripeto, qui si tratta di una questione di giustizia a cui non si può essere indifferenti. In questo momento la parte morale acquista il sopravvento; non si può fare una finanza forte se non si fa egualmente una finanza giusta.

Oggi siamo in una condizione di cose per cui si richiede forza e giustizia. Il caso vuole che anche quest'anno io parli sul bilancio delle finanze nella settimana di Pentecoste. Fra i doni dello Spirito Santo ci sono appunto la Forza e la Giustizia: io le invoco per il Ministro delle finanze. (*Vivi applausi*).

BEVIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BEVIONE. Camerati, il relatore della Commissione di finanza, senatore Flora, con acume

e dottrina superiori ad ogni elogio ha esaminato il bilancio delle finanze in tutti i suoi elementi più riposti e nelle sue lontane ripercussioni, dando della situazione finanziaria italiana in questo momento una analisi che è insieme esattissima e confortante. Ma non è forse inopportuno su questo bilancio di importanza capitale formulare alcune brevi dichiarazioni di carattere generale che io penso possano rappresentare la convinzione profonda della maggioranza se non della totalità del Senato.

In primo luogo il Ministro delle finanze può essere tranquillo che il Senato ha la coscienza chiarissima della necessità di una finanza ordinata e severa, specialmente in questo periodo procelloso della storia europea, nel quale, per molti segni, è dato comprendere che l'Italia dovrà provvedere alla difesa diretta delle sue necessità di vita. (*Approvazioni*).

Finanza ordinata e severa significa sforzo, sacrificio, resistenza inflessibile alla tentazione di provvedere alle esigenze dell'Erario coi sotterfugi seducenti di un complicato tecnicismo finanziario, in fondo al quale non vi è che la certezza della svalutazione monetaria. E allora semplice ed eterne sono le vie per le quali si prepara e si difende una forte e onorata finanza ad uno Stato che è impegnato in eccezionali compiti di portata storica e cioè:

1° l'economia più rigorosa in tutte le spese non essenziali e comunque differibili, senza eccezioni di sorta. (*Applausi*);

2° rafforzamento di tutti i tributi fino ai limiti estremi consentiti dalla struttura economica del Paese e dallo stesso loro rendimento, sotto il segno della giustizia assoluta, per tutte le categorie sociali;

3° ed ultimo. Ricorso al prestito per la quota delle spese pubbliche che non è possibile coprire con i tributi, prestito che il Paese ha sempre consentito in misura pari alla necessità e così continuerà, con fervore di patriottismo, a fornire, specialmente se una disciplina anche obbligatoria dei consumi rafforzerà il risparmio, trasferendo in tal modo maggiori disponibilità di prodotti alle forze della difesa nazionale.

Noi siamo lieti di dare atto al camerata Ministro delle finanze che queste sono le norme alle quali egli si è sempre ispirato; che questa è la coraggiosa e onesta finanza che egli ha voluto dare al Paese. E non abbiamo che da esortarlo a perseverare nell'aspra via.

Camerati, le plutocrazie sazie di territori e di lucrosi monopoli, che durano da generazioni, si illudono che la volontà del Duce, di spezzare le barriere della clausura mediterranea, possa essere frustrata dall'impossibilità, per il nostro Paese, di sopportare i pesi finanziari di una nuova e più vasta prova.

Il Senato del Regno, interprete sicuro della volontà e dell'anima della Patria, proclama altamente la sua fede che anche questi calcoli saranno dispersi dalla realtà (*vivi applausi*) che il contribuente, e il risparmiatore italiano faranno anche questa volta il loro dovere e che la nostra finanza pubblica porterà il suo fondamentale contributo alla immanicabile vittoria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare al relatore e al Ministro.

Venerdì 17 maggio, alle ore 9,30, riunione dell'Assemblea plenaria col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940, anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX (677). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (674). - (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 15 MAGGIO 1940-XVIII

Esaurito questo ordine del giorno, il Senato è subito convocato in Comitato Segreto col seguente ordine del giorno.

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (Doc. X);

Progetto di bilancio del Senato per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX (Doc. XI).

La riunione termina alle ore 12,25.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XXI^a RIUNIONE

VENERDÌ 17 MAGGIO 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente SUARDO

INDICE

Congedi	Pag. 577
Disegni di legge:	
(Approvazione per acclamazione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (674). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	595
PRESIDENTE	595
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940, anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (677). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	578
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	578
Ringraziamenti	577

Il Duce entra nell'Aula accolto da virissimi generali applausi e da grida ripetute: Duce! Duce!

Il Presidente ordina il saluto al Duce e l'Assemblea, in piedi, risponde con grido unanime.

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Discussioni, f. 79

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati concessi i seguenti congedi: Agnelli per giorni 1; Bastianelli Giuseppe per giorni 1; De Capitani d'Arzago per giorni 1; Ferrari Pallavicino per giorni 1; Gaggia per giorni 1; Marinelli per giorni 1; Messedaglia per giorni 1; Milano Franco D'Aragona per giorni 1; Moreseo per giorni 1; Mori per giorni 1; Muscatello per giorni 1; Odero per giorni 1; Pepere per giorni 1; Rubino per giorni 1.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Scotti è pervenuto il seguente messaggio di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 16 maggio 1940-XVIII.

« Profondamente commosso per le nobili parole con cui V. E. si è benignato ricordare

Tipografia del Senato

il mio compianto zio, senatore Scotti, permettetemi di presentare con infinita gratitudine il più sincero ringraziamento.

« Avv. Luigi Ferrari ».

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (677). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

TIAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

TIAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Nel maggio dell'anno scorso, facendo il punto sulla situazione finanziaria italiana, ritenevo di poter prevedere che il bilancio dell'Italia imperiale si sarebbe stabilizzato intorno ad una cifra di 32 miliardi di lire. Questa valutazione, pur cauta e rigorosa, delle esigenze finanziarie imperiali, era stata fatta in relazione alle circostanze politiche di allora.

Le recenti vicende internazionali hanno modificato profondamente la situazione, poichè è sorta, nel frattempo, una urgente necessità, che prevale su ogni altra: quella di assicurare per ogni evento la difesa della Patria. La situazione di emergenza, cui si sperava di poter porre fine con l'esercizio in corso, si rinnova e perdura. Si protrae, quindi, uno stato di cose in cui la funzione del bilancio continua a non poter essere quella tradizionale che mira, cioè, ad equilibrare i diritti e gli obblighi finanziari dello Stato. La Finanza deve, pertanto, vigilare affinché con accorta azione amministrativa venga stimolato il rendimento dei tributi, siano ricercate nuove fonti di proventi ed al tempo stesso siano frenati, fin dove possibile, i pesi erariali. Ma

la forza delle cose supera la volontà degli uomini. Ed ecco che le entrate non riescono a seguire il rapporto ascendente degli oneri, ecco che i conti dello Stato debbono inesorabilmente chiudersi con un *deficit*.

La politica del Regime, ispirandosi alle supreme necessità del Paese, tende ad integrare la difesa militare con l'efficienza dei più essenziali settori economici, facendo convergere ogni iniziativa verso la realizzazione di quella autarchia che, scaturita dalla geniale concezione del Duce, si è, alla prova dei fatti, dimostrata sicuro fattore di potenza e garanzia di vittoria.

Così, mentre si apprestano i mezzi per la difesa armata, la Finanza statale bonifica e rende fertile la terra che ci alimenta, rafforza la produzione essenziale ai bisogni della Nazione e tende a potenziare al massimo le risorse interne, sostituendo le importazioni più onerose.

Questa, a larghi tratti, la situazione sommaria della Finanza italiana nel momento presente.

Il bilancio. — Il bilancio dello Stato consacra, nelle cifre degli esercizi passati, di quello presente ed, infine, di quello venturo, questo sforzo fervido, disciplinato ed operoso del popolo italiano.

Ritengo superfluo addentrarmi nelle cifre dei bilanci, e mi rimetto, perciò, all'ottima ed esauriente relazione del senatore Flora che illustra con sapienza ed acume, sia il consuntivo 1938-39, che il bilancio dell'esercizio in corso e quello preventivo 1940-41.

Per quanto ha riguardo ai consuntivi degli ultimi esercizi, desidero però mettere in evidenza due fatti che li caratterizzano: da un lato, l'oculatazza con la quale sono state previste le cifre delle entrate, dimostrata dal fatto che, negli esercizi che vanno dal 1934-35 al 1938-39, le entrate accertate in complessivi milioni 118.934 hanno superato di milioni 17.302 le previsioni iniziali, stabilite, nell'insieme, in milioni 101.632. Dall'altro, la costante sopravvenienza, nel corso dell'esercizio, di eventi non prevedibili al momento della compilazione del bilancio, per cui la spesa prevista venne a trovarsi sempre in difetto rispetto a quella apparsa alla chiusura dell'esercizio; infatti, durante il predetto pe-

riodo di tempo, le spese normali di bilancio, accertate in milioni 128.175, superarono di milioni 20.797 le previsioni valutate in milioni 107.378.

Questo aumento di spesa, rispetto ai preventivi, riguarda, per 16 miliardi, i due esercizi 1937-38 e 1938-39, e ad esso concorsero principalmente le spese militari (milioni 6.000), quelle per le Colonie (milioni 2.200), quelle per opere pubbliche e per interventi relativi alla difesa ed allo sviluppo dell'economia nazionale (milioni 2.000), ed infine quelle per il miglioramento degli assegni al personale e per l'aumento degli interessi dei debiti.

Esercizio 1939-40. — Il bilancio dell'esercizio in corso prevede entrate per milioni 24.561 e spese per milioni 29.316, con un disavanzo di milioni 4.755.

Ma, nel corso della gestione, gli eventi internazionali hanno notevolmente modificato le previsioni iniziali. L'incendio divampa altissimo sull'orizzonte, minacciando di estendersi a gran parte dell'Europa; quindi ogni preoccupazione di carattere finanziario deve cedere il passo dinnanzi all'imperativo categorico dell'ora.

Pur tuttavia in Italia fervono sempre più imponenti le opere di pace e si tende a migliorare sempre più l'economia del Paese per renderla indipendente.

La situazione provvisoria, per tutto il corrente esercizio, presenta — in cifre arrotondate — per la parte normale le seguenti valutazioni: entrate effettive milioni 29.740 e spese effettive, milioni 35.975; quindi, un disavanzo del bilancio ordinario di milioni 6.235.

Ove poi si tenga conto degli oneri eccezionali che, in base agli elementi attuali potranno gravare sull'intera gestione, si può ritenere che le spese ammonteranno a milioni 56.140 sicchè il disavanzo complessivo dell'esercizio potrà raggiungere i 26 miliardi.

Queste cifre dimostrano come l'attuale periodo, caratterizzato anche per l'Erario come stato di « non belligeranza », comporti oneri di rilevante entità per fronteggiare i quali, da 5 anni, la Finanza italiana ha mobilitato la propria struttura e le proprie risorse.

A questo riguardo il camerata Flora ha

arricchito la sua relazione di interessanti richiami che illustrano quanto è stato fatto dagli Stati belligeranti per mobilitare le proprie finanze. Ma i provvedimenti altrove adottati non possono servire nè di esempio, nè di monito per la nostra finanza, poichè la situazione in cui si sono trovate Germania, Francia e Inghilterra all'inizio della guerra, è sostanzialmente diversa dalla nostra. Per contro, l'Italia si è fatta ricca di esperienza nel realizzare il duro sforzo economico e finanziario occorso per provvedere i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni derivanti dalla creazione dell'Impero e dagli apprestamenti bellici del Paese.

Esercizio 1940-41. — L'evoluzione del bilancio, sotto la spinta degli eventi, prosegue intanto rapida ed incessante. L'andamento delle spese ha portato per l'esercizio 1940-41 ad una previsione di milioni 34.896 mentre le entrate sono presunte in milioni 29.003; rimane, quindi, una eccedenza passiva di milioni 5.893.

Le spese non consentono remora se non si vuole pregiudicare la difesa ed il cammino ascensionale della Nazione.

Il bilancio segue tutti gli sviluppi della vita nazionale, ne valuta il contenuto economico, ne sorregge l'evoluzione. Nel limite del possibile attende che migliori la capacità reddituaria dei cittadini, ma, in quanto urga il bisogno, che non consenta tale attesa, predispone condizioni economiche che permettano ai coefficienti di rendimento tributario di modificarsi in modo da assicurare nuove e maggiori entrate allo Stato. In altre parole, quando il carico fiscale, e cioè il contenuto cresce oltre ogni possibilità contributiva della Nazione, è pur d'uopo spostare i limiti del contenente, e cioè del reddito nazionale. Giacchè in nessun caso le contingenze dell'ora possono far perdere di vista la necessità dell'equilibrio fra entrate e spese, che resta sempre la mèta inderogabile di chi è preposto alla finanza dello Stato.

La mobilitazione del contribuente italiano si è iniziata con l'esercizio 1936-37, durante la quale le entrate effettive, che nel 1935-36 erano ancora di 20 miliardi 371 milioni, passarono a 24 miliardi 702 milioni, per raggiungere i 27 miliardi 575 milioni nel 1938-39

e tendere ai 29.003 milioni nel preventivo 1940-41.

Il senatore Ricci ha giustamente notato che occorre manovrare sul reddito nazionale per dare una sopportabile copertura d'imposta ai cresciuti oneri di bilancio. E così si è fatto precisamente negli anni passati, e dovrà farsi in quelli avvenire.

Il reddito nazionale, che poteva valutarsi nel 1935 intorno agli 80 miliardi, consentiva allora uno sforzo contributivo della Nazione sui 20 miliardi in favore del bilancio dello Stato.

Nello spazio di sei esercizi, le entrate effettive, le quali sono costituite per 92 per cento da cespiti fiscali e per l'8 per cento da proventi diversi, sono cresciute di circa il 45 per cento; si può constatare però che esse hanno seguito di pari passo il crescere del reddito nazionale, passato dagli 80 miliardi del 1935 a circa 115 miliardi attuali.

In un periodo straordinariamente dinamico della vita economica della Nazione, la Finanza è dunque riuscita a mantenere nel suo complesso pressochè costante la pressione tributaria sul contribuente; in pari tempo, attraverso una organica ed opportuna mobilitazione dei vari tributi ordinari e straordinari, ha potuto stabilizzare il rapporto tra le imposte dirette e quelle indirette intorno ad una percentuale del 28 per cento delle entrate effettive per le imposte dirette contro una percentuale del 64 per cento per le imposte indirette; e, nell'ambito di queste ultime, ha potuto supplire al declino delle imposte di consumo, passato dal 1931-32 al 1938-39, dal 44 al 38 per cento delle entrate effettive, con un maggior potenziamento delle imposte sullo scambio della ricchezza, cresciute nel frattempo dal 19 al 22 per cento.

L'andamento dei principali cespiti tributari del bilancio dimostra precisamente il maggior incremento delle imposte dirette e sullo scambio della ricchezza, passate dal consuntivo 1934-35 al preventivo 1940-41, rispettivamente da milioni 4.539 e 3.619 a milioni 7.819 e 8.923, mentre le imposte sul consumo ed il gettito dei monopoli passavano, nel contempo, rispettivamente, da milioni 4.792 e 3.369 a milioni 5.709 e 4.226. Contro un aumento nel primo settore, del cento per cento, abbiamo avuto, dunque, un aumento del solo

20 per cento nel settore delle imposte di consumo.

Si può ben dire, quindi, che la Finanza fascista, in periodo di bisogni pubblici crescenti, meglio di ogni altra, ha saputo fare appello ai tributi diretti, in modo da non riversare esclusivamente sui consumi, e cioè sulle classi più bisognose, i maggiori oneri del bilancio dello Stato.

Ciò perchè, mentre le sanzioni, la politica autarchica, i contingentati alle importazioni, limitavano le possibilità di applicazione delle imposte di consumo, la Finanza fascista è riuscita a mobilitare nuovi tributi, ordinari e straordinari, sia diretti, sia indiretti sugli affari, compensativi dei minori introiti derivanti dalle cause anzidette.

Quattro categorie di spese hanno subito in questo ultimo settennio un incremento eccezionale.

Anzitutto le spese per interessi sui debiti contratti dallo Stato, passate fra le previsioni del 1934-35 e quelle del 1940-41 da 4.469 a 8.003 milioni; poi le spese per la difesa militare metropolitana passate da 4.186 a 9.797 milioni. In cifre assolute, in misura minore, ma, come percentuale d'aumento in misura ancora maggiore, sono cresciute le spese per le Colonie e per i servizi all'estero dipendenti dalle nuove esigenze dell'Impero e dell'Albania: le prime passate da 447 a 1.968 milioni e le seconde da 171 a 1.062 milioni.

Ciò non ha impedito di provvedere al potenziamento anche delle spese che recano un diretto impulso al progresso civile della Nazione. Così le spese per le opere pubbliche sono passate da 1.710 a 2.808 milioni, quelle per l'incremento economico della Nazione da 1.278 a 2.182 milioni e quelle per l'educazione nazionale da 1.687 a 2.487 milioni.

I risultati finali della gestione 1938-39, quelli previsti dell'esercizio in corso e le previsioni per il nuovo esercizio 1940-41 segnano le caratteristiche attuali della Finanza statale: in conclusione il bilancio imperiale ha determinato più vaste esigenze alle quali vanno progressivamente adeguandosi le entrate, mentre gli eventi internazionali impongono una vigilanza armata. In simili frangeti la Finanza appresta i mezzi, po-

tenza ogni settore dell'economia per accrescere con la produzione anche la materia tassabile, collabora alla manovra dei prezzi e dei salari che, ampliando il reddito nazionale, consente un maggior prelievo tributario e conta, soprattutto, sul patriottismo, mai smentito, del contribuente italiano.

Tesoro. — L'entità dello sforzo finanziario, cui si è dovuto far fronte in questi ultimi anni, è rappresentata, non solo dalla cifra complessiva delle entrate che si sono realizzate, ma anche dal complesso dei disavanzi che si sono dovuti colmare con mezzi straordinari. Basti dire che la somma dei disavanzi, nella parte effettiva del bilancio degli ultimi esercizi a partire dal 1934-35, rappresenta un ammontare che, al 31 marzo u. s., era pari a ben 74.345 milioni.

Già nelle passate mie esposizioni finanziarie ho avuto modo di specificare con quali mezzi si è potuto far fronte, di volta in volta, ai bisogni straordinari di bilancio.

È interessante riassumere, ora, il complesso dei mezzi cui si è fatto ricorso, poichè esso consente di ricostruire il quadro della manovra, che è ricco di ammaestramenti anche per le occorrenze future.

L'insieme dei cespiti al quale si è fatto appello, può dividersi in due grandi categorie. Quella dei prestiti a carattere volontario comprende:

l'emissione di buoni del Tesoro ordinari, per milioni 16.334;

il ricorso a conti correnti fruttiferi con la Cassa depositi e prestiti, con gli Istituti di previdenza amministrati dalla medesima, con il Banco di Napoli ed altri Istituti ed Enti, per milioni 4.700;

l'emissione, nel secondo semestre 1936, dei Buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1945, per milioni 2.000;

le sottoscrizioni dirette della Rendita 5 per cento, per milioni 950;

l'emissione dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento scadenza 1949, le cui sottoscrizioni in contanti sono ascese a milioni 21.918.

Con queste operazioni furono complessivamente raccolti milioni 45.902, pari a circa i tre quinti della cennata spesa straordinaria.

In aggiunta ai mezzi medesimi costituenti

la risposta volontaria del risparmio nazionale all'appello dello Stato, vi furono altre partite di entrata, rappresentanti somme, per altre vie, convogliate verso lo Stato, come:

l'ammontare dei versamenti effettuati dai sottoscrittori al Prestito Rendita 5 per cento per ottenere la riconversione del Redimibile 3,50 per cento;

i versamenti, in unica soluzione, dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e di quella sul capitale delle aziende industriali e commerciali;

il controvalore dei titoli esteri e italiani emessi all'estero acquistati e già realizzati;

l'apporto recato al Tesoro dall'emissione in biglietti di Stato da lire 10;

il beneficio, infine, realizzato con l'incameramento a profitto dello Stato delle plusvalenze derivanti dalla rivalutazione della riserva della Banca d'Italia, operazione questa criticata, a suo tempo, dalla stampa estera, ma effettuata in questi ultimi mesi dalla Francia, dall'Olanda, dalla Svizzera e dalla maggior parte degli Stati in guerra od in assetto di guerra.

Si tratta, in totale, di 21.595 milioni che, insieme ai prestiti volontari e tenuto anche conto della situazione dei residui, ha permesso al Tesoro di fare ricorso alla circolazione in misura limitata e cioè per una somma che, al 30 aprile u. s., non raggiungeva neppure 1.200 milioni, oltre al miliardo delle anticipazioni normali.

Il relatore, camerata Flora, con la dottrina che lo distingue, ci ha spiegato come funzioni in teoria il cosiddetto « circuito dei capitali ». Questa concezione ci viene d'oltr'alpe, ma di fatto, la manovra del circuito dei capitali è stata preceduta, nell'Italia fascista, da una prassi collaudata ormai da una esperienza poliennale.

Ed appunto perciò ho voluto citare i dati del finanziamento straordinario del bilancio italiano in questo periodo di emergenza, poichè essi dimostrano egregiamente in qual modo si possa ottenere da una Nazione non ricca un concorso ingentissimo alle spese straordinarie, quando si domini il mercato del denaro e si tenga l'economia del Paese sotto rigida disciplina. Per ottenere questo risultato è, però, indispensabile la concomi-

tanza di alcuni fattori che solo nello Stato fascista possono sussistere; è cioè necessario che, accanto all'assoluto controllo dei cambi, che garantisca la stabilità della moneta ed il pareggio della bilancia dei pagamenti, funzioni anche un vigilante controllo del mercato, che permetta la manovra dei prezzi e dei salari esclusivamente nei limiti necessari per adeguare il reddito nazionale al variare degli oneri di bilancio. Ciò, allo scopo di mantenere possibilmente costante la pressione tributaria, come ho già dimostrato dianzi parlando del bilancio.

Ma, soprattutto, vigilante deve essere l'azione dello Stato nel prevenire e reprimere ogni velleità speculativa a carattere inflazionistico. Il Governo fascista ha ormai le leve di comando su tutti i settori ed è, quindi, in grado di impedire disordinate espansioni economiche. Si è frenata l'erogazione dei dividendi dei titoli azionari, in un primo tempo, col blocco dei medesimi ed in seguito con l'imposta progressiva sugli utili distribuiti. Il Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio ha limitato le erogazioni del credito fondiario nell'intento di evitare un'anormale espansione delle costruzioni edilizie a tipo speculativo. Il controllo sulla Borsa è stato più che mai vigilante e non sono mancati gli ammonimenti ai possessori di titoli a reddito variabile, atti a farli riflettere come fosse preciso intendimento del Governo fascista che i maggiori utili derivanti dalla congiuntura attuale dovessero concorrere alle maggiori spese derivanti dallo stato di emergenza.

Si è provveduto al riguardo con l'istituzione del tributo straordinario sugli utili di congiuntura, ma è bene che si sappia che una ulteriore eccessiva espansione dei titoli a reddito variabile non potrebbe fare a meno di costituire oggetto di nuova e particolare tassazione.

Strumento prezioso di disciplina e di controllo del credito si è dimostrata l'attrezzatura creata dalla riforma bancaria del 1936. Questa si estrinseca nella nuova funzione esercitata dall'Istituto di emissione, nella azione vigilante dell'Ispettorato per la tutela del risparmio e nella nuova organizzazione degli Istituti di credito che delimita la funzione e l'esercizio del credito per ognuno di essi. Si è potuto

così evitare una espansione di credito a tipo speculativo, come si sarebbe indubbiamente verificato in regime incontrollato, e si sono potuti predisporre tempestivamente i vari piani di finanziamento in modo da provvedere in giusta misura ai bisogni dell'autarchia, contenendoli con quelli preminenti del Tesoro

Perfettamente riuscito è il piano predisposto per la emissione dei Buoni novennali del Tesoro 5 per cento, scadenza 1949.

L'emissione, autorizzata con legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, aveva lo scopo di raccogliere i mezzi necessari per il rimborso dei Buoni novennali scaduti il 15 del corrente mese e per fronteggiare altresì le esigenze straordinarie di bilancio, facendo rientrare nelle casse dell'Istituto di emissione buona parte della circolazione uscita provvisoriamente per sovvenire alle esigenze stesse. Il titolo prescelto per l'emissione è stato quello che l'esperienza di questi ultimi anni dimostrava essere il più gradito dal mercato del risparmio, e cioè il Buono del tesoro novennale, portante lo stesso interesse, gli stessi premi e gli stessi privilegi ed agevolazioni dei Buoni novennali ora scaduti.

Per assicurare un reddito che fosse in perfetta aderenza con la situazione del mercato si è fissato il prezzo di emissione in lire 97,50. E, per non turbare la fiducia che il risparmiatore ha nel predetto titolo, si è voluto sottolineare che era consentita la massima libertà sia nella sottoscrizione che nella possibilità di scelta tra la conversione dei Buoni novennali in scadenza ed il loro rimborso in contanti.

È stata disposta l'accettazione in sottoscrizione, oltre che dei Buoni novennali 1940, anche dei titoli del Prestito nazionale 5 per cento, creato col Regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, data la prossimità della loro scadenza, fissata al 1° gennaio prossimo.

Inoltre, ad agevolare le sottoscrizioni in contanti, è stato anche ammesso il versamento di cedole di Debito pubblico scadenti il 1° marzo, 15 maggio, 15 giugno e 1° luglio del corrente anno.

L'ammontare della pubblica sottoscrizione ai nuovi Buoni novennali, il cui collocamento è stato affidato — come in precedenti operazioni — ad un Consorzio di istituti presieduto

dalla Banca d'Italia, è asceso complessivamente a lire 16 miliardi di capitale nominale, così ripartito:

Contanti (comprese cedole di debito pubblico per lire 363 milioni)	L.	10.553.794.000
Buoni del tesoro novennali 1940		4.540.346.500
Titoli del III Prestito Nazionale 1915		905.859.500
		<hr/>
Totale	L.	<u>16.000.000.000</u>

Con l'occasione, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, si è provveduto anche a convertire in Buoni del tesoro novennali 1949 parte delle somme del conto corrente intrattenuto da essa col Tesoro, e precisamente per 12 miliardi di capitale nominale.

Ciò spiega perchè in totale l'emissione dei Buoni del tesoro novennali 1949 viene a comprendere 28 serie, di un miliardo di capitale nominale ciascuna.

L'ammontare assai ingente di 10,5 miliardi di sottoscrizione in contante, da parte del pubblico, non è tutto corrispondente a risparmio già accumulato. È doveroso per parte mia segnalare che, per 4 miliardi circa, esso è dovuto ad espansione di credito come risulta dalla differenza dei conti delle operazioni della Banca d'Italia tra il 20 gennaio ed il 20 marzo scorso. Tali conti registrano un aumento, nel portafoglio di 975 milioni, nelle anticipazioni di 3.112 milioni e nei prorogati pagamenti delle stanze di compensazione di milioni 135. Si tratta in totale di milioni 4.222 che corrispondono ad un complesso di impegni contratti dalle aziende di credito e dai privati verso la Banca d'Italia, ma che, dovendo essere gradualmente estinti, recheranno un sollievo alla circolazione.

Codesta espansione di credito, se, facilitando il flusso delle sottoscrizioni, ha contribuito alla accennata riduzione del conto delle anticipazioni concesse al Tesoro dalla Banca d'Italia, ha ovviamente impedito che si determinasse una immediata diminuzione di pari entità nella circolazione, essendo finora passato troppo poco tempo perchè siasi potuta iniziare quella graduale estinzione delle sovvenzioni cui si è sopra accennato.

Infatti — per riferirsi ai dati di situazioni definitive della Banca — la circolazione dell'Istituto di emissione che, in prossimità del concretamento della emissione dei Buoni novennali di cui trattasi, e cioè al 20 gennaio, era di milioni 23.300 in cifra tonda, al 20 marzo, ossia poco dopo la chiusura dell'operazione, si adeguava a circa milioni 22.600.

In sintesi può pertanto affermarsi che una parte della circolazione emessa per conto dello Stato ha cambiato di soggetto debitore passando al conto di privati o di aziende di credito, con questo vantaggio peraltro, che gli uni e le altre saranno costretti a vincolare il risparmio di prossima formazione per estinguere le sovvenzioni in parola.

Nè l'attuale importo della circolazione è tale da creare preoccupazioni, poichè esso, rispetto a quello del 1935, rappresenta una espansione del 38 per cento, inferiore all'accrescimento del reddito nazionale, passato, nello stesso periodo, come ho già detto, da 80 a 115 miliardi. *Per capita* rappresenta un aumento da lire 375 a lire 507, corrispondente, del resto, alla variazione di valore derivante dall'allineamento della lira disposto nell'ottobre del 1936, e tutto ciò senza che si tenga conto della popolazione dell'Impero, la quale assorbe attualmente una notevole parte della circolazione, nè del maggior bisogno di circolante dovuto alla ripresa degli affari che nel frattempo si è verificata.

Concludendo: in sei anni la Finanza fascista ha potuto provvedere alla copertura di oltre 74 miliardi di spese straordinarie, facendo sì ricorso alla circolazione della Banca d'Italia, ma senza mai immobilizzarla, perchè, con mezzi diversi, è sempre riuscita a muovere e a dare elasticità al conto delle anticipazioni, riducendolo ultimamente a cifra che, specie nelle attuali contingenze, non può considerarsi certamente eccessiva.

Politica tributaria. — La politica tributaria è passata in questi ultimi anni per tre fasi ben distinte, che si contraddistinguono: la prima, con le contingenze straordinarie delle imprese d'Africa, di Spagna, d'Albania; la seconda, con una breve tendenza all'assestamento dei bilanci futuri su nuove basi imperiali e la terza con l'attuale situazione di « non belligeranza » in relazione ai futuri sviluppi che gli eventi determineranno.

Dal 1935 al 1938, ad eventi straordinari si era cercato di provvedere essenzialmente con entrate di natura straordinaria.

Si ebbero, così, per la sola parte riguardante il bilancio, la nota operazione di riconversazione del Redimibile 3,50 per cento ed i successivi prelievi eccezionali sul capitale immobiliare, collegato all'operazione del Prestito Redimibile 5 per cento, sul capitale delle società per azioni e infine sul capitale delle ditte industriali e commerciali. Questo complesso di provvedimenti ha già fruttato all'Erario la somma di milioni 14.694.

Col 1939, l'incremento delle spese del bilancio statale non consentiva alcuna speranza di ritorno al punto di partenza; occorreva quindi provvedere con nuovi cespiti permanenti e tali da portare al bilancio un contributo ricorrente di maggiori entrate.

Si svolsero pertanto gli studi per la riforma dei tributi, preannunciati nella mia esposizione finanziaria alla Camera nel maggio dell'anno scorso, studi che hanno richiesto parecchi mesi ed hanno condotto nell'ottobre scorso alla emanazione dei noti provvedimenti: con essi si sono istituite una imposta sull'entrata, che assorbe la tassa di scambio e in molti casi anche quella di bollo, e un'imposta permanente sul patrimonio. L'una fu messa in esazione nel febbraio scorso e l'altra andrà in riscossione col luglio prossimo.

È opportuno che io mi soffermi su entrambi questi nuovi tributi.

L'imposta sull'entrata, sebbene osteggiata e criticata dalla dottrina, corrisponde ad una delle più urgenti necessità dei tempi che si riscontra ormai in tutti i Paesi: quella di trovare dei cespiti a larga base che diano un notevole apporto all'Erario.

Applicata da vari anni in molti degli Stati della Confederazione Nord Americana, in Germania, in Spagna, in Danimarca, essa è stata di recente introdotta in Francia sotto la specie di imposta transitoria per gli armamenti, e costituisce nell'U. R. S. S. il fondamentale cespite del bilancio.

In Inghilterra, il cosiddetto piano Keynes ne auspica l'applicazione e il recente progetto Simon preannuncia una imposta sugli scambi che della imposta sull'entrata ha molte caratteristiche.

Il diffondersi di questa imposta presso le principali Nazioni dimostra come gli eventi determinino ed indirizzino talvolta la volontà dei governanti, i quali per la forza stessa delle cose hanno dovuto far ricorso a questo tributo, a dispetto della poca simpatia che i teorici di tutto il mondo provano per esso.

Nel quadro di una complessa riforma tributaria, in cui è d'uopo colpire in modo armonico il reddito guadagnato da un lato, e il reddito consumato dall'altro, l'imposta sull'entrata risponde a questa seconda funzione. Ho già fatto presente, parlando del bilancio, come le due imposte sull'entrata e sul patrimonio consentano di mantenere costanti o quasi il rapporto secondo il quale da anni si distribuisce il carico delle imposte tra i tributi diretti e quelli indiretti sugli affari e sui consumi.

Un ritocco delle aliquote, già notevolmente elevate, avrebbe avuto l'effetto di accrescere l'incentivo alla evasione, tanto nel settore della tassa di scambio che in quello delle imposte dirette. Si è perciò preferito fare ricorso ad un'imposta che, avendo una base larghissima, consentisse di applicare un'aliquota assai tenue, quale quella del 2 per cento. Si è osservato da alcuni che, invece di applicare una imposta ad ogni passaggio, si sarebbe potuto fare ricorso ad un tributo da corrispondersi *una tantum* con minor disagio del contribuente, come già si faceva per molti settori della tassa di scambio. Rispondo che, volendo ottenere un cespite più che doppio di quello della tassa di scambio, sarebbe stato necessario più che raddoppiare le aliquote, già assai elevate, portandole cioè dal 3 a più del 6 per cento per ogni scambio e dal 12 a più del 24 per cento per la tassazione *una tantum*. Basta enunciare l'elevatezza di queste aliquote per comprendere come un tributo sugli scambi, con siffatte aliquote, avrebbe avuto l'aspetto di una imposta sulla produzione, con tutti i rigori di controllo richiesti da simili tributi, a meno che non si volesse rinunciare ai controlli per dare via libera ai più diffusi metodi di evasione.

L'altro cespite da cui si attende un congruo contributo al bilancio dello Stato, è l'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529. Ragione principalissima di questa forma di imposta, che di patrimoniale ha la sola base

di accertamento, ma che evidentemente deve pagarsi sul reddito, è la necessità di istituire un tributo diretto che permetta di colpire le vaste zone di materia imponibile che fruiscono attualmente di quella che potremo chiamare l'evasione legale, in quanto abbondantemente beneficate da immunità tributaria.

Nell'insieme del sistema tributario questa imposta ha una azione perequatrice colpendo essa maggiormente i redditi fondati ed esentando i redditi non fondati, vale a dire quelli derivanti da attività fisiche e intellettuali.

Alle critiche dei dottrinari, i quali anziché vedere assisa questa imposta su basi reali e con aliquote proporzionali, l'avrebbero desiderata di natura personale e con aliquote progressive, è facile rispondere facendo il confronto con l'unica imposta del genere esistente nel nostro sistema tributario, e cioè con la complementare progressiva sui redditi.

Ogni anno si levano delle voci, qui, in Senato, per segnalare come questa imposta non abbia dato ancora che modesti apporti di poche centinaia di milioni, non certamente adeguati al compito perequativo che ad essa era stato attribuito quando fu istituita. Nè si può dire che essa abbia raggiunto le mètte che le erano state prefisse con l'avvenuta trasformazione dei metodi di accertamento da analitici in deduttivi.

Per supplire alla difficoltà di accertare il reddito derivante dal possesso di azioni o di obbligazioni al portatore, si sono dovuti colpire questi titoli con l'imposta cedolare del 10 per cento e cioè col massimo dell'aliquota applicata agli effetti della complementare. Provvedimento questo che contrasta con l'obbligo di denunciare anche tali redditi nel coacervo soggetto alla imposta progressiva. Ma esso è soprattutto incongruente nei confronti dell'accertamento deduttivo che, evidentemente, mira a tener conto specialmente di questi redditi. Non è quindi eccessivo asserire che nel nostro sistema tributario è precisamente l'imposta personale progressiva complementare sul reddito l'unica che ha fallito al suo scopo e che merita una nuova elaborazione: elaborazione oggi ancora prematura, per mancanza di dati certi.

Come vedete, senatore Ricci, la Finanza, nelle condizioni attuali, ha fatto quanto poteva

per trarre il massimo rendimento dalla complementare, con procedimenti non del tutto ortodossi, come quello dell'accertamento induttivo, e con imposte surrogatorie, come la cedolare 10 per cento. Un passo innanzi si potrà fare solo con l'ausilio della denuncia annuale giurata del reddito globale, ma, perchè questa non si traduca in un trattamento di favore per quelli che dovessero fare delle denunce infedeli, è indispensabile che la Finanza sia attrezzata ad un efficace riscontro che sarà reso possibile con l'attuazione dell'anagrafe tributaria. Solo allora l'imposta complementare potrà avere quel posto e quella funzione che le competono nel sistema tributario italiano.

Le critiche rivolte alla complementare diverrebbero ancora più evidenti e gravi nei riguardi di una imposta ordinaria sul patrimonio a base personale e ad aliquota progressiva. Nè ritengo che i sostenitori dell'imposta patrimoniale a base personale ed aliquota progressiva, avrebbero approvato il metodo di accertamento induttivo che, accogliendo le loro critiche, si sarebbe reso inevitabile per assicurare, come è accaduto per la complementare, una maggiore aderenza alla realtà contributiva.

Le due nuove imposte sul patrimonio e sull'entrata, dovrebbero, complessivamente, fruttare un maggior gettito di 4 miliardi. Questo, con il miglioramento delle entrate, già ottenuto nell'esercizio in corso, avrebbe consentito di portare il bilancio a quella quota dei 32 miliardi, che era in previsione l'anno passato, quando si iniziarono gli studi per dare al bilancio un assetto definitivo. Gli eventi dei mesi scorsi hanno fatto sì che le previsioni siano ormai superate ma, ciò non di meno, si può riconoscere che l'Erario ha ottenuto con i due nuovi tributi un valido apporto per le esigenze future.

L'Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette sui consumi, altro settore questo assai importante dell'attività tributaria dello Stato, ha potuto svolgere solo in parte la propria opera di istituto, mentre ha dovuto dedicare cure sempre più crescenti ad altre attività che interessano quasi tutte le Amministrazioni statali ed anche molte parastatali. Le necessità dell'autarchia, restringendo le possibilità contributive di alcuni settori della

imposta di fabbricazione e limitando sempre più la possibilità di ricorso a materia e prodotti di origine estera, hanno correlativamente attenuato l'apporto di taluni importanti cespiti di entrata. Si è aggiunta in questi ultimi mesi la necessità di comprimere, col tesseramento, alcuni consumi, molto redditizi dal punto di vista fiscale, quali quello dello zucchero, o di limitare altri consumi, quali quello della benzina, del sapone, del gas, ecc., che sono fonti notevoli di entrata per il bilancio dello Stato.

Nel momento in cui il contribuente italiano è più fortemente gravato da nuove imposte ed è chiamato a contribuire al miglioramento dei cespiti esistenti, è doveroso tutelarlo sia impedendo la riscossione di sovraccarichi contributivi, sia ponendo limiti massimi alla tassazione globale. Si è pertanto provveduto, con apposita legge in corso di promulgazione, a reprimere gli abusi delle tassazioni extralegali e, con altro provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri, a limitare la tassazione dei redditi soggetti a ricchezza mobile al 20 per cento e di quelli fondiari al 50 per cento.

L'azione vigile che esercita la Finanza per mantenere fermo il principio dell'unità contributiva del cittadino italiano, è pienamente conforme al voto formulato dalla Commissione di finanza nei riguardi dell'unificazione dei contributi a carattere assistenziale e sindacale: contributi che, secondo la tesi sostenuta dalla finanza, non possono essere che a base personale. È accentuata invece la tendenza degli enti, a beneficio dei quali i contributi stessi vengono esatti, a pretendere per essi una base reale.

Mentre si istituivano nuovi tributi atti a fornire al bilancio dello Stato una base di entrate ricorrenti, gli eventi internazionali, ai quali ho fatto ripetutamente cenno, facevano entrare la Finanza italiana in una nuova e terza fase di attività, tale da giustificare altre imposizioni straordinarie.

Il primo provvedimento, da attribuirsi a questa terza fase, è l'imposta sugli utili di congiuntura approvato dall'ultimo Consiglio dei Ministri. È questo un tributo giustificato non solo da finalità fiscali, ma anche da superiori ragioni di ordine morale, che non con-

sentono, in un periodo storico di sacrificio per tutta la Nazione, l'arricchimento di alcune categorie di persone e di enti a danno della gran massa del popolo italiano. (*Vivi applausi*).

La nuova imposta serve di remora a chi, con l'esercizio di attività industriali e commerciali, facesse conto di trarre eccessivo beneficio dalla presente congiuntura, ma serve anche di monito per tutti i contribuenti appartenenti ad altri settori economici, che nutrissero eguale speranza.

Anche la proprietà fondiaria non sfuggirebbe all'imposizione se la sopravvalutazione di essa si manifestasse durevolmente ed in senso da indicare sfiducia nella moneta e desiderio di sottrarsi agli oneri della presente situazione bellica, oneri che l'etica fascista esige siano richiesti al contribuente italiano con un carico equamente distribuito.

È infatti necessità imprescindibile che alla fine di questa storica congiuntura per cui oggi, e forse ancora più domani, saranno richiesti al popolo italiano non lievi sacrifici, nessun contribuente, alla resa dei conti, resti sottratto al riparto della spesa (*Vivi applausi*). Nessuna evasione, nemmeno quella apparentemente legale, potrà essere consentita; su ciò è bene ammonire quanti con animo neghittoso pensano di sottrarsi al proprio dovere di contribuente e di cittadino con affrettati investimenti che, implicando sfiducia nella lira (*approvazioni*), sono in realtà l'unico reale incentivo all'inflazione, in quanto ne sanzionano durevolmente gli effetti. (*Vivi applausi*).

La notevole espansione dei compiti attribuiti alla Finanza italiana e l'incremento dei cespiti di cui essa deve disporre per far fronte alle considerevoli spese imposte dal momento storico attuale, rendevano necessario un adeguamento dell'attrezzatura fiscale sia nei mezzi, sia nel personale dell'Amministrazione finanziaria.

È stato pertanto indispensabile provvedere ad un potenziamento dei quadri organici del personale dell'Amministrazione. Questa necessità si era manifestata già da tempo, e se ad essa non si era provveduto finora adeguatamente, ciò si doveva al fatto che l'Amministrazione finanziaria, severa quanto a concessione di fondi verso le altre Amministrazioni, si è sempre dimostrata verso sè stessa severis-

sima. Sta di fatto che solo il sacrificio personale di tutti i funzionari, capi e dipendenti, ha potuto assicurare fino ad oggi il regolare funzionamento dei servizi. A questo spirito di sacrificio, sul quale è d'uopo anche per l'avvenire fare affidamento, credo doveroso rendere un particolare omaggio. Esso implica non soltanto lavoro assillante, rinuncia al riposo e grave responsabilità, ma spesso anche esercizio di funzioni ingrato, sicchè al funzionario che le compie non resta normalmente che la sola soddisfazione derivante dalla consapevolezza del dovere compiuto nel servire fedelmente lo Stato.

La legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, ha in qualche modo apprestato i mezzi per fornire gli uffici finanziari delle unità strettamente indispensabili e per conferire ad essi quel prestigio che è indubbiamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. A ciò si è mirato nel consentire, fra l'altro, il passaggio al gruppo A di quei funzionari dei ruoli provinciali, i quali, oltre ad essere forniti di laurea, esercitano, per il grado rivestito, funzioni direttive.

Non mi illudo con questo provvedimento di aver soddisfatto le aspirazioni di tutte le categorie del personale dell'Amministrazione finanziaria, aspirazioni di cui talune potrebbero sembrare anche legittime; ma sono certo, nel complesso, di aver dato, con questo nuovo assetto, una maggiore efficienza quantitativa e qualitativa ai quadri, tale, in ogni modo, che su di essi si possa fare sicuro affidamento qualunque sia l'onere della prova che l'avvenire ci riserva.

Come ho più di una volta dichiarato nelle mie precedenti esposizioni finanziarie, nel predisporre nuovi tributi, s'imponeva la necessità di potenziare quelli esistenti, aggiornandone i sistemi e le basi stesse di accertamento. Così nel settore della imposizione della proprietà immobiliare si adottavano di recente tre provvedimenti legislativi intesi a semplificare i relativi ordinamenti ed a perequare i carichi fiscali: la conservazione unica del catasto terreni, la revisione generale degli estimi terrieri e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Il piano dei lavori predisposti al riguardo è in piena attuazione: esso ha raggiunto uno sviluppo tale che è lecito sperare

che i tempi, pur brevi, prefissati per compiere le operazioni, saranno rispettati.

Una delle mètte è pressochè raggiunta: sono infatti trascorsi appena due anni dall'emanazione del Regio decreto-legge 19 maggio 1938, anno XVI, n. 664, relativo alla abolizione della cosiddetta seconda conservazione del catasto terreni che l'arretrato, che a quell'epoca si compendia nella cifra di ben 512.339 volture inevase, è ora ridotto a meno di 100.000 domande sospese, ed anche queste, entro il corrente anno, saranno definite.

Le note di variazioni di voltura arretrate, che raggiungevano verso la fine del 1938 la cifra cospicua di 885.436, sono state completamente eliminate, cioè tutte le variazioni che esse comportano figurano ormai in catasto.

Il contribuente apprenderà con soddisfazione questa notizia, giacchè dopo molti anni e molti tentativi falliti, viene dato finalmente carattere di corrispondenza alla realtà e di attualità ai rapporti tra Finanza e proprietari di terreni attraverso la intestazione catastale.

Ma il risultato raggiunto è anche la migliore prova che la riforma adottata per la conservazione del catasto ha individuato e rimosso quegli ostacoli funzionali che impedivano il pronto aggiornamento degli atti, sicchè può ritenersi che la posizione acquisita non verrà meno nell'avvenire.

I lavori per la revisione generale degli estimi e per la determinazione delle tariffe di reddito agrario iniziati nella decorsa primavera, in applicazione del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, si vanno svolgendo in perfetto sincronismo con il piano a suo tempo predisposto.

Operano con intensa attività gli speciali uffici dell'amministrazione del Catasto con la collaborazione fattiva della Confederazione fascista degli agricoltori, a mezzo dei suoi organi periferici, e, parallelamente, della Commissione censuaria centrale. Questa, attraverso proprie indagini, va approntando, con perspicua competenza, studi concreti atti ad accelerare il proprio delicato compito di riscontro delle tariffe determinate dagli anzidetti uffici, così da renderle prontamente definitive, sicchè per numerosi comuni del Regno il lavoro può dirsi già compiuto.

I lavori in corso hanno posto in evidenza

quanto i gradi di produttività e di rendimento di ogni singola plaga agricola, in rapporto ai sistemi culturali e di conduzione attualmente applicati per lo sfruttamento dei fondi rustici, siano ormai diversi da quelli presi per base nella determinazione delle rendite imponibili ancora vigenti.

Sono ormai certo che la finalità della legge di dare alle due imposte sui terreni e sui redditi agrari un assetto aggiornato ed aderente alla realtà, sarà pienamente raggiunta e confido che gli agricoltori, a lavori ultimati, si renderanno conto di quanto l'aggiornamento in corso fosse necessario e potranno apprezzare l'obiettività della vasta operazione di rinnovamento delle basi imponibili delle due imposte suddette.

Un'altra cospicua realizzazione dell'attuale intenso periodo di vita della Finanza fascista è in pieno fervore di attuazione: alludo al nuovo catasto edilizio urbano.

Giustamente segnala il relatore che l'aver addossato in gran parte il gravame della spesa e della formazione di questo catasto alla stessa categoria dei proprietari dei beni censiti costituisce un esempio che è unico nella storia bimillenaria dei catasti. Posso aggiungere che è forse anche unica la rapidità con la quale le operazioni di catastazione hanno proceduto realizzando un requisito mai avveratosi in altri casi, quello della contemporaneità e, quindi, della omogeneità nel tempo, dei risultati conseguibili.

Tutto ciò è frutto del clima creato dal Regime fascista, che ha permesso all'Amministrazione finanziaria di fare appello alla collaborazione dei proprietari di case; questi hanno risposto all'appello con alto senso di disciplina, assistiti dalla loro Federazione nazionale, la quale non poteva dimostrare maggiore comprensione degli scopi, soprattutto sociali e perequativi, dell'istituendo catasto, collaborando con gli uffici, sicura della bontà delle mètte da raggiungere e prodiga, in maniera inusitata, di mezzi. Nè va taciuto il prezioso apporto che le categorie dei tecnici hanno dato e continuano a dare per l'approntamento delle planimetrie delle unità immobiliari. Sicchè tale approntamento, che era considerato una delle maggiori difficoltà dell'operazione, può ormai considerarsi felicemente espletato. Ritengo doveroso riconoscere che solo la fascistica colla-

borazione dei tecnici privati ha consentito di acquisire, in un tempo eccezionalmente breve, questo considerevole materiale indispensabile per conseguire i fini cui tende il nuovo catasto edilizio urbano.

I risultati raggiunti si concretano nella cifra di 9 milioni e 300 mila denunce presentate fin dal 31 gennaio scorso e cioè due mesi prima della scadenza dei termini definitivi; cifra questa che rappresenta la quasi totalità delle dichiarazioni da presentarsi.

Ultimata questa prima fase delle operazioni relative all'accertamento generale degli immobili urbani, si è iniziata la seconda, e cioè quella del controllo delle denunce e della attribuzione delle categorie e classi già stabilite a ciascuna unità immobiliare.

E mentre si provvede, grado a grado, a dar forma e sistema al nuovo catasto edilizio, non si è persa di vista la portata sociale che con il nuovo istituto si vuole del pari conseguire. Ancor prima del voto formulato dalla vostra Commissione di finanza, posso assicurare il Senato che si è posta allo studio la questione del valore giuridico da dare al nuovo catasto edilizio per conferirgli carattere probatorio.

È intendimento dell'Amministrazione di procedere su questa via con ogni decisione, attesa la favorevole e forse unica occasione di disporre di un rilevamento generale ed uniforme della proprietà edilizia; e se — come non deve dubitarsi — anche questa mètta verrà raggiunta, saranno viepiù giustificate le richieste della Amministrazione per determinare, sin dalla prima fase, lo stato del possesso edilizio.

Rinverdire e perfezionare 'gli istituti catastali non è soltanto ridistribuire con giustizia l'onere tributario che grava sulla proprietà immobiliare più antica e primigenia fonte da cui si attinge per i bisogni collettivi; significa altresì rendere la proprietà stessa chiara e pacifica nel possesso ed in condizione tale che, col ritorno alla normalità, potrà aspettarsi dal reddito una equa remunerazione in relazione ai carichi fiscali. Significa, cioè, come è stato pienamente inteso dalla categoria interessata, porla nelle condizioni migliori per assolvere la sua funzione sociale quale è voluta dal nuovo diritto fascista.

Sempre in tema di politica tributaria, debbo,

infine, alle due Commissioni, a quella del bilancio alla Camera ed a quella di finanza al Senato, nonché agli egregi Camerati che presiedono ai lavori di queste Commissioni, le mie più vive espressioni di gratitudine per la collaborazione cordiale, fattiva e sapiente offertami nel perfezionare sempre più l'elaborazione dei provvedimenti di legge portati al loro esame.

Al senatore Bevione, che non solo nel presiedere molto autorevolmente la vostra Commissione di finanza, ma anche in quest'Aula, ha voluto confortare la mia fatica, col prezioso ausilio della sua parola e della sua collaborazione, porgo il mio ringraziamento [particolarmente vivo e sentito, assicurandolo che sono pienamente d'accordo con lui quanto alla necessità di fare economie ed alla opportunità di far uso dei prestiti solo nei limiti imposti dall'eccessivo inasprimento fiscale.

I risultati raggiunti anche nel settore della legislazione finanziaria comprovano quanto provvida e benefica sia stata la riforma delle Assemblee Legislative. Pertanto, nessuno più di me, si compiace che l'ardua fatica dell'Amministrazione finanziaria, nell'elaborare i provvedimenti, sia ormai confortata ed assistita dall'illuminato parere delle predette Commissioni.

Politica economica. — Finanza ed economia sono troppo collegate fra di loro perchè non sia necessario fare un cenno di quest'ultima. Una finanza cattiva mina ed insidia la più prospera delle economie, ed una economia buona consente di risanare una finanza in difficoltà. Nello Stato fascista questa solidarietà ed unitarietà economico-finanziaria sono tanto più evidenti in quanto costituiscono fine e mezzo, nello stesso tempo, del raggiungimento degli scopi politici che si prefigge lo Stato totalitario.

La Finanza, in Regime fascista, non ha solo il compito di prelevare tributi e provvedere alle spese della Nazione, ma penetra nel vivo della attività economica nazionale sovvenendo, direttamente od indirettamente, il potenziamento di alcuni settori economici e provvedendo, in tutto o in parte, alla costituzione di organismi economici, in grado di assumere vasti compiti, che l'economia liberale vorrebbe affidati solo alla iniziativa privata.

Abbiamo, pertanto, partecipazioni dirette dello Stato a potenti unità aziendali, quali l'Agip, l'Acai, l'Ammi, l'Ali, l'Ala Littoria, la Lati, ecc. per oltre un miliardo e mezzo assunto e sottoscritto dal Tesoro, di cui circa un miliardo sottoscritto nel presente esercizio e portato a fare parte del cosiddetto demanio mobiliare.

Altre partecipazioni cospicue fanno capo, indirettamente, all'Amministrazione finanziaria attraverso l'IRI: l'interessantissima relazione recentemente pubblicata sulla attività di tale Istituto mette in evidenza come lo Stato possa amministrare alcuni poderosi complessi, che costituiscono ciò che il Duce ha definito le industrie chiavi della Nazione, con criteri di gestione privatistici e con finalità di pubblico interesse, prendendo quanto vi è di buono nell'economia privata, per conciliarlo con i mezzi e gli scopi propri dell'economia pubblica.

La Nazione ha appreso così che l'IRI, sorto nel 1934, in tempo di crisi, con la funzione ospitaliera di procedere al salvataggio ed al risanamento di un cospicuo gruppo aziendale, è riuscito pienamente nel suo compito. Esso ha restituito all'economia privata, risanate e vivificate, molte aziende che non avevano alcuna ragione che legittimasse il loro permanere sotto il controllo statale, mentre ha potenziato alcuni grandi rami dell'economia nazionale, come i gruppi Finsider, Finmare, i cantieri navali, le fabbriche di corazze, artiglierie e carri armati, alcuni interessanti gruppi idroelettrici ed altre particolari iniziative autarchiche nel campo della cellulosa e della gomma sintetica.

Nella difficile manovra finanziaria, intesa a contenere la circolazione, ad evitare una anormale espansione del credito e movimenti speculativi al rialzo su merci, titoli e beni fondiari, l'IRI si è dimostrato un prezioso strumento di collaborazione per chi ha l'arduo compito di sovrintendere alle finanze statali.

Sullo scorcio dell'anno passato, poichè il mercato dei titoli a reddito variabile era nuovamente premuto da richieste di acquisti, l'IRI ha profittato delle favorevoli contingenze per provvedere all'alleggerimento della propria posizione debitoria verso l'Istituto di emissione con l'emettere il prestito Finsider per l'ammontare di 900 milioni.

Questa operazione è pienamente riuscita e, per le sue dimensioni, non ha precedenti nella storia finanziaria italiana. Essa, oltre agli scopi che si proponeva l'IRI, ha permesso di decongestionare il mercato azionario, stabilizzando i valori industriali e predisponendo, quindi, l'ambiente alla operazione di prestito che lo Stato ha successivamente effettuato. Ha in pari tempo consentito all'IRI di rimborsare alla Banca d'Italia mezzo miliardo, deflazionando per una corrispondente somma la circolazione.

Va dato elogio alle aziende industriali italiane che, seguendo le direttive del Governo, pur avendo conseguito in massima notevoli utili, hanno contenuto quest'anno la distribuzione dei dividendi nei limiti degli anni precedenti.

La limitata disponibilità di beni di consumo, la straordinaria richiesta di alcuni beni per consumi eccezionali, come quelli destinati agli armamenti e l'aumento dei costi in relazione ai maggiori rischi dei trasporti marittimi per tutto ciò che l'Italia è ancora costretta ad acquistare all'estero, hanno causato un aumento di prezzi che non può nè deve essere duraturo. Venendo meno le cause, dovrebbe pure sparire l'effetto. Devesi, quindi, reprimere inflessibilmente ogni tendenza a consolidare l'attuale momentanea situazione, poichè l'inflazione non sta tanto nell'accrescimento dei prezzi e del costo della vita, quanto nel riconoscere duraturi gli effetti nei confronti dei redditi o dei valori capitali dei beni.

Finanza locale. — I colleghi Senatori ricorderanno certamente che nel magnifico discorso tenuto alla Camera dal camerata Buffarini, anche quest'anno è stato rivolto un severo monito ai dirigenti degli Enti ausiliari, affinché abbiano ad amministrare, con saggia economia e con uso parsimonioso di mezzi, i bilanci di loro competenza.

Il blocco della tassazione da parte di questi Enti, il divieto di contrarre mutui e la estensione della competenza della Commissione centrale per la Finanza locale al controllo di tutti i bilanci dei comuni capoluoghi di provincia, sono fattori che hanno senza dubbio contribuito ad evitare un accrescimento delle spese degli Enti medesimi, ma non perciò hanno risolto il problema delle finanze delle provincie e dei comuni.

I nuovi carichi derivanti dall'aumento di stipendi, sia pure facoltativo per i dipendenti degli Enti locali, e da altri oneri inderogabili, attendono una contropartita ed impongono di trovare una definitiva soluzione al problema della finanza locale.

D'altro lato gli aumentati carichi sulla proprietà fondiaria, terreni e fabbricati, derivanti, prima dall'imposta immobiliare, collegata con la emissione del Prestito Redimibile 5 per cento, e poi dalla nuova imposta patrimoniale di prossima riscossione con l'aliquota del 0,50 per cento, hanno messo ancora più in evidenza le punte sperequative dipendenti dalla sovrimposta sulla proprietà fondiaria. Il quadro complessivo delle applicazioni di queste offre una eccessiva eterogeneità di criteri e di aliquote, per cui, dal primo limite si può giungere al terzo ed in taluni casi anche oltrepassare questo ultimo. Se si esaminano i dati del problema, si può concludere che nella sostanza esso è assai meno vasto ed insolubile di quanto possano far apparire le sopradette punte sperequative.

In tutto il Regno i comuni che oltrepassano il terzo limite non sono che 700 e l'eccedenza è di poco superiore ai 49 milioni, mentre l'eccedenza oltre il secondo limite comporta in tutto un onere di circa 101 milioni, sia per i terreni che per i fabbricati. Volendosi comprendere anche la sovrimposta provinciale, per i medesimi cespiti, debbonsi aggiungere alla detta cifra altri 21 milioni. In totale, l'insieme delle sovrimposte comunali e provinciali, sui terreni e sui fabbricati, eccedenti il secondo limite, comporta un onere di poco più 171 milioni, che ragguagliato al totale del gettito, pari a 1.848 milioni, rappresenta poco più del 9 per cento.

Pur dovendosi riconoscere che tali cifre possono aver subito un aumento per effetto di variazioni nei limiti delle sovrimposte prima del blocco delle aliquote, è da ritenere che detta percentuale sia rimasta invariata.

Lo Stato, che sovviene il bilancio di 24 provincie con un contributo complessivo di 61 milioni, troverà senza dubbio la convenienza ad esaminare l'opportunità di limitare la tassazione fondiaria da parte degli Enti locali al secondo limite, supplendo per la differenza con contributi compensativi, il che consentirebbe alla Finanza statale di acqui-

stare una maggiore indipendenza nella impostazione erariale della proprietà fondiaria.

Per ordine del DUCE è stato intanto posto allo studio il problema della edilizia scolastica, che, attualmente, per quanto riguarda la istruzione elementare, fa capo ai comuni, e per l'istruzione media, alle provincie.

D'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'educazione nazionale, si stanno concretando proposte che dovrebbero consentire la possibilità di dare alla Nazione delle scuole igieniche, funzionali, contenendo però la spesa entro giusti limiti di economia. Il provvedimento allo studio consentirebbe di sollevare in buona parte gli Enti ausiliari di un oneroso compito, al quale, dopo il passaggio dell'educazione scolastica allo Stato, essi si sentono in certo modo estranei.

L'anno scorso ebbi già occasione di dire che il Governo fascista aveva dovuto esaminare direttamente alcune difficili situazioni finanziarie nelle quali erano venuti a trovarsi taluni grandi capoluoghi di provincia.

Con legge del 1938, si è provveduto alla sistemazione finanziaria del comune di Napoli. Con provvedimenti vari, di carattere economico, si è poi inteso di favorire il formarsi di nuove attività economiche nel grande centro meridionale ed oggi anche il bilancio di quel comune comincia a sentirne i benefici effetti.

Con legge 27 novembre 1939—XVIII, n. 1816 si è provveduto alla sistemazione finanziaria del comune di Palermo e, con criterio analogo a quello seguito per Napoli, con provvedimenti collaterali, si è inteso favorire il sorgere di nuove industrie, atte a porre il grande centro siciliano in condizione, entro pochi anni, di sovvenire a sè stesso senza il sussidio dello Stato.

Debbo infine fare un cenno all'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, posto sotto il controllo dei due Ministeri delle finanze e dell'interno, che ha, con lodevole attività in poco più di due anni di effettivo esercizio, assunto la gestione della riscossione delle imposte di consumo in venti capoluoghi di provincia e in oltre 1000 comuni, con una popolazione complessiva di circa 7 milioni di abitanti e con un gettito anno di oltre 300 milioni.

Con la sua opera calmieratrice l'I. N. G. I. C. ha recato ai comuni, che gli hanno affidato il servizio, un beneficio di oltre 31 milioni, mentre la sua partecipazione all'appalto della riscossione delle imposte di consumo in altri comuni, ha recato a questi un beneficio indiretto di oltre 14 milioni.

Questi dati dimostrano che l'I. N. G. I. C. è un organismo ormai economicamente vitale e che la sua azione è provvida e benefica per le finanze locali.

Camerati Senatori, le vicende da noi visute in questo storico periodo presentano aspetti impensati e straordinariamente interessanti in tutti i campi, ma particolarmente in quello finanziario. Tutte le Nazioni del mondo, ad esempio, si trovano poste su un medesimo piano di difficoltà finanziarie che non risparmiano le non belligeranti nei confronti di quelle che lo sono, nè le ricche in confronto delle povere.

Vediamo Nazioni tra le più opulente essere costrette ad impegnare nella tragica posta della guerra tutto il patrimonio accumulato in anni di pace e di benessere, nonchè i frutti di una secolare attività costruttiva di imperi.

Vediamo pure Nazioni ricchissime, ossessionate dal flusso di oro che si riversa su di esse e che sembra rinnovare il mito di Mida, adottare provvedimenti per rendere sterile l'oro, per evitare le conseguenze economiche di una rovinosa inflazione di crediti.

Sono gli Stati Uniti d'America che, con l'accumulare, poco per volta, tutto l'oro disponibile nel mondo, rischiano di vederne volatilizzare il valore nelle proprie mani. Ciò potrebbe accadere, quando l'oro dovesse perdere il privilegio di essere considerato merce che serve di riferimento agli scambi internazionali, e cioè quando, o per fatalità di eventi, o per intese internazionali fra le Nazioni rimaste prive di esso, l'oro cessasse di essere la moneta tipo, per riprendere le spoglie modeste di merce soltanto idonea a scopi ornamentali.

Non è quindi da escludere, per quanto possa sembrare paradossale, che la Nazione, la quale logicamente dovrebbe trarre il massimo beneficio dalla guerra attuale, rischiasse in definitiva di farne le spese.

Vediamo infine Nazioni che, dopo aver costruito il proprio benessere sopra una seco-

lare avversione alla guerra e dopo aver ostentato questo benessere nei confronti di Nazioni, come la nostra, abituate al duro sacrificio di sangue e di denaro delle guerre ricorrenti, constatano ora, troppo tardi, la propria debolezza, costrette a subire le tragiche conseguenze della propria incapacità a difendersi.

Non è certo all'Italia che potrebbe rivolgersi analogo rimprovero. Seguendo le traccie del fiero Piemonte, i cui cittadini erano abituati, ad ogni generazione, a fondere il proprio vasellame d'argento per pagare le guerre, il nostro Paese ha costruito col sangue dei suoi figli e con sacrificio dei suoi contribuenti la propria unità nazionale. (*Approvazioni*).

Il Fascismo, potenziando ed esaltando lo spirito di sacrificio della Nazione, ha sollecitato e va realizzando la missione imperiale dell'Italia. I mezzi finanziari non sono mancati, nè ieri nè oggi, per forgiare ed affinare le armi italiane in vista di più gravi cimenti; essi non mancheranno nemmeno domani, poichè quello spirito è sempre vivo in noi tutti. Nel nostro animo è per tanto l'assoluta certezza che, se l'ora storica dovesse scoccare anche per noi, la Nazione, sotto la guida del Duce, si sentirà pronta e preparata a rispondere all'appello del Re. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Dò ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941 anno XIX, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1940-41 nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941 anno XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione; a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata, fino a nuova disposizione, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1940-XVIII.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle citate, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a nuova disposizione.

Art. 9.

È prorogata fino a nuova disposizione — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'articolo 17 del Regio decreto 13 agosto 1926-IV, n. 1431, dell'articolo 4 del Regio decreto 23 ottobre 1927-V, n. 1966, dell'articolo 4 del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore

al termine dell'esercizio finanziario 1939-40 — l'efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925-anno III, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923-I, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato, fino a nuova disposizione, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-anno IV, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923-I, e per loro successive modificazioni.

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1940-41, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925-anno III, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930 — anno VIII, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1940-41, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930-VIII, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931-IX, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 365.

Art. 13.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1940-41, l'assegnazione straordinaria di lire 2.160.000 a favore dell'Istituto centrale di statistica per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1940-41, l'assegnazione di lire 30.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, della Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso ai detti stati di previsione.

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-anno XVIII al 30 giugno 1941-XIX, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	29.002.668.200 —
Spesa		34.895.587.290 —
Disavanzo effettivo —	L.	5.892.919.090 —

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	6.811.707.472,52
Spesa		7.366.175.571 —
Disavanzo.	— L.	554.468.098,48

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	35.814.375.672,52
Spesa		42.261.762.861 —
Disavanzo finale . —	L.	<u>6.447.387.188,48</u>

Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX » (674). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX ».

Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo di darne lettura.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*.
Legge lo stampato n. 674.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge

29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1940-41 come dall'elenco annesso alla presente legge.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1940-XVIII-30 giugno 1941-XIX, l'assegnazione straordinaria di lire 1.200.000 per corrispondere il contributo alla Segreteria generale dei Fasci Italiani all'estero.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1940-XVIII-30 giugno 1941-XIX, l'iscrizione della somma di lire 101.570.000 per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti al funzionamento dei servizi civili e politici in quel territorio.

Propongo che il disegno di legge sia approvato per acclamazione.

L'Assemblea, sorgendo in piedi, acclama lungamente e grida: Duce! Duce!

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Camerati Senatori,

Mentre un nuovo e più potente fragore di armi annunciava rudemente come la guerra che travaglia l'Europa si avvii verso una fase di dure battaglie ed i tempi si abbrevino, si è svolto il ciclo dei normali lavori della nostra Assemblea plenaria.

Ad essi il Senato si è dedicato con l'appassionata diligenza che è nel suo costume, con la consapevole serenità di chi sa guardare al domani senza trepidazione, con uno stile che abbiamo il diritto di riconoscere tipicamente nostro.

È una constatazione che io faccio, Camerati Senatori, non per legittimo orgoglio fascista, ma soltanto per rilevare quanto questa nostra Assemblea rispecchi fedelmente l'unanime

sentimento del popolo italiano che, ligio alla consegna, lavora in silenzio e, vigilante, si arma.

In questa grande ora della storia, esso serra i ranghi, ed affisa lo sguardo alla Maestà del Re Imperatore, come al Vessillo stesso della Patria. (*Applausi vivissimi; si grida: Viva il Re!*).

Il Popolo Italiano si stringe intorno a Voi, Duce (*Applausi vivissimi; si grida: Duce! Duce!*) a formare un ferreo blocco di energie e di volontà, pronto ai Vostri ordini, ovunque Voi vorrete guidarlo, perchè sa che il cammino che Voi intraprenderete alla nostra testa, per la tutela dei nostri sacrosanti diritti, ha una sola mèta: la grandezza e la potenza d'Italia. (*Applausi*):

Ciò Vi chiarisca, Duce, l'eloquente significato del nostro silenzio sul bilancio degli Affari esteri, in perfetta rispondenza al riserbo del Ministro Camerata Ciano (*applausi*), Vostro infaticabile e valoroso collaboratore, al quale va il nostro pieno consenso (*applausi*), pur mentre è in noi fierissimo lo sdegno per le nuove angherie che ci ricordano la coalizione di cinquantadue nemici contro la nostra sola Nazione (*applausi*), e mentre è altrettanto fiammeggiante in noi la fierezza di essere stati, di essere oggi e di voler essere domani, soldati d'Italia, nel Vostro nome, Duce. (*Applausi e acclamazioni al Duce*).

Di questo il Senato — nel concludere oggi i

suoi lavori — vuol farVi, Duce, solenne promessa, accomunato in questa ferma fede, operosa e guerriera, con tutto il popolo italiano che — guidato da Voi — sarà pari all'epica solennità dell'ora, degno della radiosa certezza nel domani d'Italia.

Camerati Senatori,

Saluto al Re! *L'Assemblea unanime risponde: Viva il Re!*

Saluto al Duce! *L'Assemblea unanime risponde: A noi!*

Il Duce esce dall'Aula salutato da vivissime acclamazioni.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea plenaria sarà convocata a domicilio.


Ricordo ai camerati senatori che il Senato si riunirà alle ore 11,10 in Comitato segreto.

La riunione è sciolta (ore 10,35).

L'Assemblea saluta il Presidente con un vivissimo e prolungato applauso.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

22^a RIUNIONE

Martedì 9 gennaio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Comunicazioni del Presidente.	Pag. 201
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 » (452)	203
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1617, che modifica il diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici » (453).	203
(Discussione e rinvio):	
« Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti » (454)	204
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio » (455)	203
(Seguito della discussione e approvazione con emendamenti):	
« Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti » (384)	202

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchini, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Ricci Federico, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel ed il senatore Padiglione che non fa parte della Commissione di Finanza.

Hanno ottenuto congedi i senatori: Aldrovandi Marescotti, Crespi Silvio, Gazzera, Giuria, Marcello, Piccio, Pozzo, Rebaudengo, Reggio, Rossini e Torre.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Informa che da ora in poi, per disposizione superiore, i Ministri si varranno in modo permanente della facoltà rico-

nosciuta loro dalla prima parte dell'articolo 41 del Regolamento del Senato che dice: « I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato o i Commissari del Governo, possono intervenire alle riunioni delle Commissioni ».

Credè che la Commissione di Finanza debba esser lieta di questa decisione. I suoi lavori trarranno vantaggio dalla presenza del Ministro il quale potrà esprimere direttamente il pensiero del Governo sui provvedimenti da esaminare.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti » (384).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della seguente lettera inviata, in data 8 gennaio 1940-XVIII, dal Ministro delle finanze alla Presidenza del Senato:

« In sede di discussione del disegno di legge riguardante le "illegittime richieste di contributi e messa in esazione di tributi e contributi legalmente non dovuti" presso la Commissione di Finanza, nella riunione del 9 novembre scorso, mi riservai di comunicare la mia adesione ad un emendamento proposto in ordine agli articoli 1 e 2.

Per tale motivo la discussione del disegno di legge fu rinviata.

Sciogliendo ora la riserva allora fatta e aderendo al criterio proposto, ritengo che i due articoli possano essere così modificati:

" Art. 1. — Chiunque fuori dei casi previsti e regolati da leggi speciali, richiede *agli appartenenti ad una determinata categoria di cittadini o a un numero notevole di essi ecc.* ».

" Art. 2. — Il pubblico ufficiale che, avendo funzioni comunque relative alla riscossione di tributi o contributi compie, con abuso delle sue funzioni, qualsiasi atto diretto alla esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti, a carico *degli appartenenti ad una categoria di cittadini o di un numero notevole di essi ecc.* ».

In ordine poi all'articolo 3 del disegno di legge stesso propongo il seguente emendamento:

" Art. 3. — Non sono compresi fra le contribuzioni di cui all'articolo 1 i contributi volontari corrisposti dai cittadini al Partito Nazionale Fascista e *alle sue organizzazioni dipendenti*, secondo le modalità e nella misura da stabilirsi, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, con decreto del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

L'emendamento, consistente nell'aggiunta: "e alle sue organizzazioni dipendenti", ha lo scopo di fare aderire la disciplina giuridica dei contributi al criterio della autonomia amministrativa delle cennate organizzazioni del P. N. F.

I Ministri, con i quali il disegno di legge è stato presentato di concerto, hanno dato la propria adesione ».

D'AMELIO. Dichiaro che gli emendamenti proposti rispondono esattamente al desiderio della Commissione.

PRESIDENTE. Invita il Ministro delle Finanze a voler dare qualche chiarimento sulla portata dell'emendamento proposto all'articolo 3.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. L'emendamento è stato proposto dal Ministro Segretario del Partito e, evidentemente, si riferisce al C. O. N. I. che si giova di alcune contribuzioni volontarie, che è bene siano mantenute.

Per dissipare il disappunto che tale emendamento può aver suscitato nella Commissione, l'oratore comunica di aver preso accordi in base ai quali il bilancio del Partito sarà d'ora in poi praticamente avvocato al Ministero delle Finanze. L'amministrazione del Partito è già stata affidata a un funzionario di questo dicastero che agisce in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato. In un secondo tempo anche l'amministrazione dei singoli Fasci sarà affidata a funzionari delegati dalle Intendenze di Finanza.

Comunque le cosiddette contribuzioni volontarie, per le quali i cittadini erano chiamati a versare determinate somme, non avranno più luogo.

PRESIDENTE. Il Partito non potrà più accettare donazioni?

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Saranno naturalmente ammesse le contribuzioni che siano effettivamente volontarie.

MARAVIGLIA. Cioè saranno soppresse le contribuzioni richieste.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Vi saranno due ordini di contribuzioni, l'uno costituito dai versamenti inerenti alla tessera, l'altro basato sopra le contribuzioni sindacali. I contributi saranno determinati con decreto interministeriale alla cui formazione concorreranno oltre che il Ministro delle Finanze ed il Ministro Segretario del Partito, anche il Ministro delle Corporazioni.

L'oratore fa notare che, nella elaborazione delle nuove norme che dovranno regolare questa delicata materia, ha trovato piena rispondenza nella simpatica collaborazione del Ministro Segretario del Partito.

MARTIN FRANKLIN. Queste forme di contribuzioni al P. N. F. che resteranno in vigore concorreranno alla formazione del limite del 50 % che si stabilirà per la tassabilità del reddito?

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Sì.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato nel testo modificato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 » (452).

SITTA, *segretario*. Dà lettura dell'illustrazione del provvedimento fatta dal senatore Rossini.

Il decreto-legge in esame porta un onere

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

complessivo di maggiori spese di lire 2.886 milioni, per fronteggiare le esigenze connesse alla situazione internazionale.

Le ragioni che hanno determinato questa nuova e cospicua spesa non danno luogo ad alcuna osservazione, poichè la nostra Commissione, ha avuto recentemente occasione di esprimere il suo pensiero al riguardo, affermando di rendersi « esattamente conto della inderogabile necessità e della cospicua entità delle spese derivanti dalla eccezionale situazione internazionale e dalla posizione assunta dall'Italia di fronte al conflitto europeo, sulle quali nessuna diminuzione e nessuna limitazione è ammissibile » (ved. Relazione sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1937-1938).

Nè può dar luogo ad alcuna osservazione la forma adottata per il provvedimento, poichè nel caso in esame ricorrono quelle condizioni di necessità, stabilite dall'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che consentono di ricorrere alla procedura eccezionale del decreto-legge.

Premesse queste considerazioni generali sulla giustificazione, anche formale, del provvedimento, può essere opportuno rilevare che la spesa complessiva di lire 2.286 milioni è così ripartita fra i bilanci dei diversi Ministeri:

Guerra	700
Marina — delle quali lire 53 milioni per operazioni militari in Albania	333
Aeronautica	600
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale	70
Africa Italiana	83
Interno — Sussidi giornalieri alle famiglie dei richiamati	500
TOTALE	2.286

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1617, che modifica il

diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici » (453).

BACCELLI. Il disegno di legge in esame, presentato dal Capo del Governo e dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro della Cultura Popolare, estende l'aliquota del diritto erariale del 10 %, ora limitata ai biglietti di ingresso ai cinema di prezzo inferiore ad una lira, a quelli di prezzo non superiore a lire 1,50.

L'estensione è stata disposta per venire incontro ai desideri espressi dalle categorie interessate e per agevolare la frequenza del cinema alle classi meno abbienti. Poichè il minore gettito per l'erario avrà una portata limitata, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti » (454).

SECHI. Le modificazioni che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha apportato al disegno di legge hanno fatto dileguare le perplessità che le disposizioni degli articoli 2 e 3 del testo originario avevano sollevato sulla opportunità di affidare all'Incis la costruzione e la gestione, per conto delle provincie, di alloggi da assegnare a sottufficiali, appuntati e militi coniugati dei Reali carabinieri e corrispondenti gradi del Corpo agenti di Pubblica Sicurezza, nei capoluoghi di provincia designati dal Ministero dell'Interno.

L'Incis avrebbe dovuto impiantare uffici tecnici ed amministrativi in luoghi ove per i suoi fini non esercita attività, mentre tutte le provincie già dispongono di organi idonei alla bisogna: ne sarebbe comunque risultata una attività estranea ai fini dell'Istituto che è meglio evitare.

Nel testo modificato, in cui gli articoli 2 e 3 risultano soppressi, è disposto che la disponibilità originaria di 500 milioni elevata, con successivi provvedimenti, a 710, dei quali 100

riservati alle costruzioni in A. O. I., viene portata a 810 milioni. Lo stanziamento per l'A. O. I., che originariamente era di 50 milioni, fu portato a 100 con un recente disegno di legge che — non è male notarlo — sottoposto alla Commissione per l'Africa Italiana del Senato, fu da questa approvato nella riunione del 10 novembre scorso. L'Incis si procurerà i nuovi mezzi contraendo, con gli Istituti all'uopo autorizzati, mutui estinguibili in anni 50. Lo Stato concorrerà all'estinzione di detti mutui col consueto contributo del 2 per cento sul solo capitale fino alla loro estinzione, mentre il contributo per l'A. O. I. è stato di recente elevato al 3 per cento: perciò l'aggravio per la pubblica finanza sarà di 2 milioni annui per 50 anni. Però le alte finalità sociali che l'Incis gradualmente va realizzando, il vantaggio che da esse ritrae la tanto benemerita categoria dei funzionari statali civili e militari, tutti provvisti di assegni ben modesti, in rapporto ai servizi che rendono, giustifica appieno tale gravame, d'altronde assai limitato.

Della nuova disponibilità di 100 milioni, 50 sono destinati a Roma, 47 ad altre città capoluogo di provincia, 3 al comune di Fertilia, per alloggi destinati a ufficiali e sottufficiali della Regia Aeronautica in servizio effettivo permanente. Inoltre 20 dei 100 milioni sono riservati alla costruzione di alloggi da destinare a sottufficiali, appuntati e militari coniugati dei Reali carabinieri in servizio permanente effettivo ed al personale dei corrispondenti gradi della Regia Guardia di Finanza e del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza parimenti coniugati. È provvedimento a finalità demografiche che merita pieno consenso.

Il fondo di 7 milioni, che provvedimenti già in vigore hanno riservato alla costruzione di alloggi in Piacenza, Rieti e Pantelleria, potrà essere impiegato — ferma restandone la consistenza — anche in altre località designate dal Ministero dell'Aeronautica. Si mira, evidentemente, a soddisfare necessità che sorgono in località sprovviste o mal provviste di alloggi, in relazione agli sviluppi dei servizi aeronautici.

Si determinano criteri — in massima opportuni — per l'assegnazione degli alloggi agli impiegati, e per la conservazione del godimento

ai pensionati nonchè alle vedove di questi e di quelli. Lodevole, fra le altre, la norma che limita al 5 per cento la quota degli alloggi che possono essere lasciati in godimento ai pensionati: va peraltro notato che il primo capoverso dell'articolo 5, determinante la norma, dice una volta *alloggi*, una volta *case*, mentre più preciso sarebbe dire sempre *alloggi*; abbastanza chiaro risulta tuttavia l'intendimento di computare il 5 per cento sul numero degli *alloggi* e non delle *case*, una sola delle quali può fornirne 20, 30 e anche di più.

Inoltre non risulta chiaro se il 5 per cento da riservare ai pensionati, debba computarsi *distintamente* per ciascuna località, ovvero sulla *totalità* degli alloggi esistenti nel Regno e magari in A. O. I.; se così fosse l'Incis in talune località potrebbe molto largheggiare in favore dei pensionati con danno degli impiegati residenti nelle medesime e dei pensionati residenti altrove.

Vedrà la Commissione di finanza, nella sua saggezza, se sia il caso di precisare nella legge la prima ipotesi con opportuno emendamento, ovvero di render noto al Governo che tale prima ipotesi corrisponde alla giusta interpretazione della legge e raccomandarne l'accoglimento. E poichè gli alloggi dell'Incis sono assai limitati in confronto alle richieste avanzate dai funzionari in servizio effettivo — al 31 dicembre 1938 la disponibilità globale di alloggi era di 9980, di cui 84 in A. O. I. — potrà la Commissione, ove lo creda, considerare se, in attesa di tempi migliori, non sia il caso di escludere dalla concessione i pensionati pur accordando, a coloro che lasciano il servizio, 6 mesi o magari un anno di tolleranza. Questa norma restrittiva gioverebbe anche al fine di non favorire il soggiorno nelle grandi città di famiglie il cui trasferimento in provincia è per svariate ragioni desiderabile.

Fra gli emendamenti introdotti dalla Commissione generale del bilancio alle originarie norme per l'assegnazione degli alloggi, merita rilievo e plauso la precedenza che gli articoli 3 e 5 accordano alle vedove di Medaglie d'Oro. Ma ragioni d'ordine essenzialmente morale, ed anche di prestigio, vorrebbero che la stessa precedenza fosse accordata alle vedove di decorati dell'Ordine Militare di Savoia. Vedrà la

Commissione, nella sua saggezza, se sia il caso di introdurre il relativo emendamento, ovvero di segnalare la circostanza al Governo affinché sia tenuta presente in avvenire.

SITTA, *segretario*. Dà lettura della seguente lettera inviata dal Ministro dei Lavori Pubblici al Ministro delle Finanze e comunicata alla Presidenza del Senato:

« In relazione a quanto è stato comunicato con la lettera 23 novembre XVIII, n. 127637 - Div. III, del Ministro delle Finanze, si conviene circa l'opportunità di stralciare dal disegno di legge concernente nuove provvidenze per la costruzione di alloggi da parte dell'Incis, gli articoli 2 e 3 relativi alla costruzione di fabbricati per conto delle provincie.

È stato poi proposto di integrare l'articolo 5 del disegno di legge in parola con un secondo comma del tenore seguente:

” Nell'assegnazione di alloggi disponibili, limitatamente ad un alloggio per ogni dieci, sarà, però, data la precedenza assoluta alle impiegate di ruolo dello Stato vedove di guerra e della C. N. con prole e non passate ad altre nozze. La precedenza tra di esse sarà nell'ordine seguente, determinata:

1° dalla qualità di vedove di Medaglia d'Oro;

2° dal maggior numero di figli conviventi e a carico;

3° dallo stipendio più basso”.

Tale emendamento non mi sembra opportuno essendo necessario a mio avviso tener fermo il principio che il criterio preferenziale nell'assegnazione degli alloggi dell'Incis debba essere determinato dal maggior bisogno dell'alloggio in relazione al numero dei figli conviventi e a carico e non da particolari benemerienze dell'aspirante.

Nel caso poi che si volesse accedere al criterio di tener conto anche di meriti particolari dei richiedenti per l'assegnazione degli alloggi dell'Incis occorrerebbe, a mio giudizio, che l'emendamento proposto fosse opportunamente esteso e completato, sembrando ad esempio strano che, mentre la qualità di vedova di Medaglia d'Oro avrebbe rilevanza per la assegnazione dell'alloggio, nessun vantaggio avrebbe invece la stessa Medaglia d'Oro.

Neppure si riterrebbe opportuno che l'ul-

timo comma dell'articolo 6 fosse integrato nel modo proposto, giacchè sembra pericoloso ammettere che si possa avere riguardo alla " condizione di impiego del richiedente " per derogare al criterio stabilito nel primo comma dell'articolo stesso, nel quale si stabilisce che il numero dei vani utili non deve essere inferiore alla metà del numero delle persone che andranno ad abitarli.

Si comprende infatti che si dia facoltà di derogare a tale norma posta per evidenti ragioni di igiene e di morale in considerazione di particolari circostanze riferibili al sesso ed all'età dei componenti la famiglia nonchè alla ampiezza dei singoli vani ed a quella degli accessori. Non sembra giustificata per contro una deroga in considerazione della condizione di impiego del richiedente e d'altra parte è facile prevedere che l'ammissione di considerazioni siffatte porterebbe in pratica ad eliminare completamente il criterio stabilito nel primo comma che occorre invece, per le anzidette ragioni di igiene e di morale, tener fermo il più possibile.

Per quanto infine concerne la proposta integrazione dell'ultimo comma dell'articolo 7, con le parole " analogo trattamento potrà essere accordato alle vedove di Medaglie d'Oro ", non si avrebbero obiezioni da fare qualora l'articolo 7 dovesse rimanere nel disegno di legge.

Questo Ministero però, con lettera 29 settembre XVII, n. 9870, ebbe già a richiamare l'attenzione di codesto Dicastero sulla opportunità che l'articolo 7 in parola fosse stralciato dal disegno di legge, dato il carattere regolamentare delle disposizioni in esso contenute, salvo beninteso l'includerlo, con eventuali modifiche, nel regolamento per l'applicazione del T. U. 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, da emanarsi ai sensi dell'articolo 395 del T. U. stesso.

Non si può comunque non rilevare, in merito al contenuto dell'articolo 7 in parola, che non sembra opportuno resti indeterminato il periodo di tempo in cui i pensionati dello Stato possano essere lasciati in godimento dell'alloggio ottenuto in assegnazione durante l'attività di servizio. È vero che nell'articolo si stabilisce che il numero degli alloggi lasciati ai pensionati dello Stato non potrà superare il

5 % delle case gestite dall'Istituto, senonchè, dato lo scarso numero degli alloggi costruiti dall'Incis in relazione ai bisogni degli impiegati dello Stato, non sembrerebbe opportuno che, sia pure entro il limite accennato, i pensionati dello Stato, i quali possono trasferirsi altrove, continuassero a godere l'alloggio dell'Incis senza limitazione alcuna di tempo.

Le cennate osservazioni, sulle quali ritengo che codesto on. Ministero vorrà consentire, si sottopongono alla considerazione della Commissione legislativa che ha in esame il disegno di legge di cui si tratta ».

Il Ministro: SERENA.

Dà inoltre lettura della seguente lettera inviata dal Ministro delle Finanze alla Presidenza del Senato:

« In sede di esame da parte della Commissione generale del bilancio del disegno di legge: " Autorizzazione all'Incis a contrarre mutui per 100 milioni ", aderendo alle premure del Gruppo Medaglie d'Oro, segnalatemi dal Consigliere Nazionale Colombati, consentii a che l'articolo 5 fosse integrato come appresso:

" Nell'assegnazione di alloggi disponibili, limitatamente ad un alloggio per ogni dieci, sarà, però, data la precedenza assoluta alle impiegate di ruolo dello Stato vedove di guerra o della Causa Nazionale con prole e non passate ad altre nozze. La precedenza tra di esse sarà — nell'ordine seguente — determinata:

1° dalla qualità di vedove di Medaglia d'Oro;

2° dal maggior numero dei figli conviventi ed a carico;

3° dallo stipendio più basso ".

In relazione ad altre proposte comunicatemi dallo stesso Consigliere Nazionale Colombati, aderii a che l'ultimo comma dell'articolo 6 fosse integrato, intercalando, dopo le parole " particolari ragioni riferibili " la seguente locuzione: " alla condizione d'impiego del richiedente " e che l'ultimo comma dell'articolo 7 fosse integrato con la seguente aggiunta: " Analogo trattamento potrà essere accordato alle vedove di Medaglie d'Oro ".

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha comunicato, dopo che il disegno di legge aveva riportato l'approvazione della Camera dei Fasci e

delle Corporazioni, di non ritenere opportuno l'emendamento di cui all'articolo 5, dovendosi mantenere fermo il principio che il criterio preferenziale nell'assegnazione degli alloggi dell'Incis debba essere determinato dal maggior bisogno dell'alloggio in relazione al numero dei figli conviventi ed a carico e non da particolari benemerienze dell'aspirante.

Nel caso si volesse accedere al criterio di tener conto anche di meriti particolari dei richiedenti, detto Ministero ha espresso l'avviso che l'emendamento sia esteso e completato, in quanto ha ritenuto che, se la qualità di vedova di Medaglia d'Oro debba aver rilevanza per l'assegnazione di alloggio, uguale vantaggio debba riservarsi alle stesse Medaglie d'Oro e ad altri benemeriti come quelli per la Causa Nazionale.

Il cennato Ministero non ha ritenuto inoltre opportuna l'integrazione dell'articolo 6 in quanto ravvisa che l'inclusione della "condizione d'impiego del richiedente", per derogare al criterio stabilito nell'articolo stesso che il numero dei vani utili non debba essere inferiore alla metà delle persone che andranno ad occuparli, porterebbe in pratica ad eliminare il criterio sopraccennato che sarebbe invece da tener fermo per ragioni di igiene e di morale.

Circa l'articolo 7 il ripetuto Ministero, mentre ha partecipato che non avrebbe obiezioni da muovere all'emendamento apportato ove l'articolo stesso dovesse rimanere nel disegno di legge, ha segnalato l'opportunità della sua soppressione dato il carattere regolamentare delle norme in esso contenute, che potrebbero trovare sede nel regolamento per l'applicazione del T. U. sull'edilizia popolare ed economica, da emanare ai sensi dell'articolo 393 del T. U. stesso.

Ha rilevato che, comunque, non sarebbe opportuno lasciare indeterminato il periodo di tempo durante il quale i pensionati possono mantenere l'alloggio ottenuto durante l'attività di servizio, dato il numero degli alloggi Incis in relazione ai bisogni degli impiegati dello Stato.

Circa l'emendamento apportato all'articolo 5, debbo rilevare che il criterio preferenziale in esso previsto è determinato dalla circostanza che le impiegate dello Stato con prole vedove

di guerra o della Causa Nazionale e non passate ad altre nozze si troverebbero nella condizione di non poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio avendo un carico di famiglia limitato per il loro prematuro stato di vedovanza dovuto alle cennate circostanze.

Ciò posto non ravviso opportuna l'integrazione proposta in via subordinata dal Ministero dei Lavori Pubblici nel senso di comprendere nel trattamento preferenziale le stesse Medaglie d'Oro ed altri benemeriti come quelli per la Causa Fascista, in quanto è evidente che gli impiegati dello Stato appartenenti a dette categorie possono aspirare agli alloggi Incis secondo il criterio generale rappresentato dal numero dei figli.

Relativamente all'integrazione dell'articolo 6, osservo che il criterio di tener presente, nell'assegnazione dell'alloggio, "delle condizioni d'impiego del richiedente" non è contrario ai criteri morali che hanno indotto a stabilire un certo rapporto tra il numero dei vani dell'alloggio e quello delle persone che andranno ad abitarlo.

Con la cennata norma si è voluto, invero, evitare che un impiegato di modesto rango e con numerosa prole, il quale non potrebbe sostenere l'onere del fitto per un appartamento Incis avente un numero di vani utili adeguato al numero dei componenti la propria famiglia, sia costretto a ricercare sul mercato comune un alloggio molto più ristretto di quello che potrà ottenere dall'Incis, aggravando in tal guisa gli inconvenienti che dal lato igienico e morale si vogliono eliminare.

Quanto poi all'articolo 7, rilevo che nulla vieta che le norme in esso contenute facciano parte di un provvedimento legislativo, anziché di un regolamento, e che, d'altra parte, l'elaborazione del regolamento ad un T. U. di legge richiede tempo notevole, mentre si manifesta urgente, nell'attuale crisi degli alloggi, tener conto della situazione della categoria dei pensionati statali.

Circa infine il limite di tempo che il Ministero dei Lavori Pubblici desidererebbe fosse fissato per il godimento degli alloggi Incis da parte dei cennati pensionati, è da considerare che il motivo che induce a conservare in detto godimento i pensionati stessi e cioè l'opportu-

nità di tener conto della particolare situazione economica in cui vengono a trovarsi alcuni impiegati dopo la cessazione dal servizio, è tale che ogni limitazione nel tempo frustrerebbe gli scopi che si vogliono raggiungere. Va notato, del resto, che una limitazione al beneficio è stabilita dalla percentuale minima (5%) di alloggi riservati a detta categoria di personale.

Per gli esposti motivi non ravviso che possano essere introdotti gli emendamenti proposti dal Ministero dei Lavori Pubblici ».

Il Ministro: THAON DI REVEL.

SECHI. Effettivamente, fra i desideri del Ministero delle Finanze e quelli del Ministero dei Lavori Pubblici, si è palesato un disaccordo dopo che il disegno di legge è stato approvato, con alcuni emendamenti, dalla Commissione generale del bilancio.

Per quanto riguarda il secondo comma aggiunto all'articolo 3 (5 del testo presentato alla Camera) dichiara di essere favorevole al mantenimento del comma stesso. Però, come ha accennato, vorrebbe che la stessa preferenza accordata alle vedove dei decorati di Medaglia d'Oro venisse estesa alle vedove dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia. Per evitare che, per questa sola modifica, il disegno di legge debba tornare alla Camera, si astiene per ora dal formulare un emendamento ma, se il testo dovrà essere modificato in altre parti, chiederà che sia integrato nel senso espresso.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 4 (6 del testo presentato alla Camera) ritiene che sia il caso di mantenere l'aggiunta « condizione di impiego del richiedente ».

In merito all'articolo 5 (7 del testo presentato alla Camera) osserva che sarebbe bene stabilire un termine massimo entro il quale il pensionato dovrà lasciare l'alloggio. Questo termine, per evidenti ragioni, potrebbe giungere sino alla fine dell'anno scolastico, con un minimo di sei mesi.

Non vede per quali altre ragioni si dovrebbe lasciare l'alloggio in godimento al pensionato. La facoltà di concedere un'ulteriore permanenza nell'alloggio potrebbe dar luogo ad abusi

od a supposizioni di abusi, che sono ugualmente deprecabili.

Le case sono destinate agli impiegati e non ai pensionati.

CAVALLERO. A proposito delle osservazioni fatte dal senatore Sechi sull'articolo 3 rammenta che, anche quando si trattò di estendere ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia ed alle Medaglie d'Oro la concessione ferroviaria, alle due categorie vennero accordati privilegi sostanzialmente uguali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Dichiara che, per suo conto, non avrebbe difficoltà ad accettare la proposta del senatore Sechi circa le vedove dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia.

In merito all'ultimo comma dell'articolo 4, fa presente che degli alloggi dell'Incis possono usufruire tutti i funzionari dal direttore generale all'ultimo commesso. Ora è evidente che la formula che permette di far riferimento « alla condizione di impiego del richiedente », permette di usare una minore rigidità nei confronti dei più umili impiegati. Questo concetto non contrasta con la morale e con l'igiene, ma è nella logica delle cose, e del resto potrà essere meglio precisato nelle norme regolamentari che il Ministro delle finanze ha la facoltà di emanare.

CARAPELLE. Questo criterio di maggior larghezza torna a vantaggio degli impiegati delle categorie più modeste.

PRESIDENTE. Infatti se l'impiegato sarà costretto a rivolgersi al mercato libero dovrà adattarsi ad avere alloggi ancora più ristretti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. In merito all'articolo 5, dichiara essere evidente che la quota massima del 5 per cento degli alloggi che si possono lasciare a disposizione dei pensionati deve riferirsi ad ogni singola località.

BONGIOVANNI. Trova fondate le osservazioni del senatore Sechi a proposito dei pensionati ai quali, per quanto la restrizione possa essere dolorosa, non si può consentire una permanenza illimitata nell'alloggio.

RONGA. Osserva che la discussione va oltre i termini della legge in esame, la quale giustamente si occupa non solo dei funzionari ma anche dei pensionati e delle vedove. Si sa

quanto sia triste la condizione delle famiglie degli impiegati che, avendo perduto il loro capo, sono costrette a vivere con una modesta quota di pensione.

Non è il caso di preoccuparsi eccessivamente del concorso che le famiglie dei pensionati debbono dare alla soluzione del problema dello sfollamento delle grandi città, anche perchè chi ne ha la convenienza e la possibilità si trasferisce spontaneamente nei piccoli centri. Occorre pertanto accordare alla direzione dell'Istituto, una certa facoltà discrezionale mediante una formula che consenta di provvedere ai casi meritevoli di essere presi in considerazione.

CARAPELLE. Si associa ai rilievi del senatore Sechi. È giusto che al funzionario passato in quiescenza si accordi un congruo periodo di tempo per adattare la sua economia domestica alla nuova situazione, ma non trova opportuno che gli si conceda di restare indefinitamente nella casa. In questo modo il 5 per cento degli alloggi sarebbe permanentemente assorbito dai pensionati.

FERRARI CRISTOFORO. Date le misere condizioni di vita in cui versa la maggior parte degli impiegati, occorre venire incontro alle famiglie quando il capo cessa dal servizio e più ancora quando muore. In questi casi lo Stato dovrebbe adottare i criteri più larghi possibili per evitare che ad un male se ne aggiunga un altro. Occorre pertanto che alla quota degli alloggi riservata ai pensionati sia attribuita una certa elasticità.

SECHI. Richiama l'attenzione sul fatto che l'Incis, fino ad oggi, non ha potuto costruire neppure diecimila appartamenti, e cioè una ben piccola quota di fronte all'enorme numero delle domande di alloggio. In queste condizioni di ristrettezza per gli impiegati, non è lecito largheggiare coi pensionati: occorre riservare agli impiegati in servizio attivo il maggior numero possibile di alloggi.

BIANCHINI. Si associa alle considerazioni del senatore Sechi. Considerando che le case dell'Incis sono state costruite per gli impiegati, occorre che i pensionati si rassegnino a lasciare l'alloggio contentandosi del beneficio che hanno potuto godere e che tanti altri non otterranno mai. Per quanto una generosità

istintiva possa far desiderare di concedere le case a tutti, bisogna piegarsi alla considerazione della scarsa disponibilità dei mezzi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Osserva che non è costume del Ministro delle Finanze di accedere facilmente a criteri di larghezza per i riflessi finanziari che essi inevitabilmente comportano: pertanto egli, dal punto di vista strettamente amministrativo, potrebbe anche accettare la tesi del senatore Sechi. Fa presente però che il pensionato ha pur diritto a qualche riguardo nella triste occasione del suo allontanamento dal servizio da parte dell'Amministrazione che per tanti anni ha servito fedelmente. Dice questo, come uomo di cuore e non come Ministro.

SECHI. Ma in questo caso bisogna sopprimere il limite del 5 per cento perchè, una volta coperta questa quota, non vi sarebbe più capienza per gli altri impiegati messi a riposo.

CARAPELLE. Se si stabilisce un limite di tempo, la restrizione del 5 per cento deve cadere.

PRESIDENTE. Le questioni sollevate in questa discussione verranno riprese in esame nella prossima riunione. Allora sarà noto il pensiero del Ministro dei lavori pubblici su tali questioni.

Invita il senatore Sechi a formulare il testo degli emendamenti che intende proporre.

Dichiara che la discussione del disegno di legge è rinviata.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio » (455).

BIANCHINI. La nuova imposta si asside, nell'ordinamento tributario italiano, a fianco delle imposte fondiari, dell'imposta di ricchezza mobile e della complementare, con le quali tutte ha in comune il carattere di imposta sul reddito, anche se per commisurarla siasi preso per base il patrimonio.

Che l'imposta sul patrimonio sia e voglia essere un tributo da prelevarsi sul reddito dei cespiti colpiti è cosa che non ha bisogno di

dimostrazione alcuna: sarebbe infatti fare affronto alla saggezza del legislatore italiano supporre anche lontanamente che si fosse proposto d'istituire un tributo che, consumando progressivamente la materia imponibile, si sarebbe dimostrato, oltre che deleterio per la economia nazionale, distruttivo anche dal punto di vista fiscale.

Ad evitare, comunque, ogni eventuale possibilità di dubbio la relazione ministeriale ha avuto cura di inquadrare il nuovo tributo nel sistema della vigente imposizione diretta. Il che giova altresì alla migliore comprensione della natura della nuova imposta e delle ragioni che hanno indotto il Governo ad istituirla. Dovendo infatti il nuovo prelevamento gravare in definitiva sul reddito, poteva, a prima vista, apparire più semplice e più comodo ricorrere ad un ritocco delle aliquote dei vigenti tributi piuttosto che far luogo alla istituzione di una imposta completamente nuova per il nostro paese ed applicata in Europa solo da pochi stati.

Anche ammesso il concetto che il nuovo onere debba essere sopportato dai redditi fondati, cioè provenienti da cespiti patrimoniali, ad esclusione dei redditi di puro lavoro, non sarebbe stato impossibile raggiungere lo scopo, accentuando la differenziazione delle aliquote che gravano sulle varie categorie di redditi per modo che risultasse aumentata la pressione tributaria sui redditi dei fondi rustici ed urbani e sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B, rimanendo invece inalterate le aliquote delle categorie C e D.

Senza dubbio la nuova imposta ha per fine precipuo quello di attuare l'accennata discriminazione fra redditi fondati e redditi non fondati accentuando la diversità di trattamento che, in omaggio ai sani criteri dell'equità tributaria, già da tempo esiste nel nostro ordinamento fiscale ed al quale si è aggiunta nel 1925, con l'istituzione della imposta complementare, una seconda differenziazione in rapporto alla maggiore o minore altezza dei redditi complessivi di cui dispone ciascun contribuente. Discriminazione fra redditi fondati e redditi non fondati da un lato, e differenziazione, dall'altro, del trattamento fiscale a se-

conda dell'altezza dei redditi complessivi dei singoli contribuenti, sono evidentemente due concetti nettamente distinti che rispondono anche a distinte esigenze e a considerazioni economico-tributarie. Soltanto esse hanno in comune lo scopo di attuare un diverso trattamento fiscale fra redditi di diversa specie o redditi di diversa entità; ed è indubbiamente in questo senso che la relazione ministeriale dichiara essere la nuova imposta patrimoniale destinata a « sommare la sua azione perequatrice con quella della imposta complementare complessiva ».

Ma, come si è detto, se questa funzione perequatrice — intesa ad applicare a redditi di natura diversa un diverso trattamento fiscale — è da ritenersi caratteristica fondamentale della nuova imposta, essa non avrebbe tuttavia da sola costituito una ragione sufficiente per ricorrere alla istituzione del nuovo tributo. Se, in effetti, l'Amministrazione finanziaria italiana ha preferito, dopo maturo esame, di ricorrere alla creazione della imposta sul patrimonio, gli è perchè ha ritenuto, da un lato, che l'accennata azione perequatrice potesse effettuarsi, in tal modo, più compiutamente e con minori inconvenienti che con qualsiasi altro provvedimento, e anche perchè il gettito sarebbe stato, d'altro canto, più abbondante e sicuro con l'istituzione di un apposito tributo anzichè col ritocco dei tributi esistenti.

Le considerazioni che suffragano la decisione adottata dal Governo sono ampiamente esposte nella relazione ministeriale, sicchè basterà fornire un rapido cenno.

Vi sono anzitutto le considerazioni prevalentemente fiscali concernenti l'entità e la costanza del gettito tributario. È probabile che queste considerazioni non abbiano avuto un peso del tutto decisivo nelle determinazioni del Governo, le quali appaiono soprattutto dettate dall'intendimento di preservare ed accrescere, per ogni evenienza, l'elasticità del meccanismo tributario italiano, come risulta abbastanza chiaramente anche dall'accenno contenuto nella relazione ministeriale. È tuttavia fuori di dubbio che l'Amministrazione finanziaria si è preoccupata anche del maggior rendimento che l'istituzione di una nuova imposta consen-

tiva di ottenere in confronto all'inasprimento delle imposte esistenti e ciò in considerazione della entità dei redditi attualmente esentati da queste ultime.

Questi redditi non potrebbero essere, infatti, colpiti con un semplice ritocco di aliquote senza dar luogo ad una netta sensazione — poco importa se giustificata o meno — di violazione da parte del fisco d'una promessa precedente. Nè si può dire che, istituendo la nuova imposta, lo Stato, pur non venendo meno ai suoi impegni, agisca tuttavia in contrasto con i fini perseguiti a suo tempo con le accennate esenzioni. È chiaro, infatti, che il vantaggio assicurato attraverso dette esenzioni si commisura alla capitalizzazione del pagamento annuo dell'imposta che il contribuente avrebbe dovuto corrispondere in base alle aliquote vigenti al momento della concessione. Se quindi il tasso dell'imposta viene aumentato, il premio già concesso e che si è, in ipotesi, dimostrato sufficiente ai fini desiderati, subisce un corrispondente aumento che nessuna considerazione di ordine economico o di ordine giuridico riesce a giustificare e che pertanto si tradurrebbe in un indebito arricchimento per le categorie interessate. Questo inconveniente si evita appunto lasciando immutato il tasso delle imposte esistenti e ricorrendo, per ulteriori prelevamenti, ad altre forme di imposizioni che possano applicarsi anche ai cespiti esenti.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, l'imposta commisurata sul patrimonio assicura allo Stato, come si è detto, un gettito *più costante* nel tempo di quanto lo faccia l'imposta sul reddito. Il reddito, infatti, subisce molto da vicino le conseguenze del ciclo economico. Da un anno all'altro il volume del reddito nazionale, come quello dei singoli redditi privati, può variare anche profondamente, come lo dimostra l'ultima crisi 1929-1932, durante la quale qualche Stato ha visto il reddito complessivo dei propri cittadini ridursi del 50 per cento in due o tre anni. È evidente che l'imposta commisurata sul reddito segue, sia pure con una certa lentezza, questo andamento, compromettendo fortemente l'equilibrio finanziario dello Stato durante la fase discendente del ciclo. Poichè l'osservazione concreta dimostra invece che nella fase discendente si riduce altresì il saggio degli investi-

menti ed il tasso di capitalizzazione, ne deriva che il valore capitale dei singoli patrimoni si riduce meno sensibilmente del volume del reddito, assicurando così allo Stato un imponibile più costante.

Naturalmente questo risultato, se è apprezzabile per l'erario, non lo è altrettanto pel contribuente che si trova a dovere sopportare un onere fiscale proporzionalmente più grave proprio in momenti critici. Si può anche dubitare se la minore variabilità del prelevamento fiscale giovi o nuoccia al superamento delle fasi depressive del ciclo economico. Comunque è certo che dal punto di vista della convenienza fiscale l'imposta commisurata al patrimonio assicura una maggiore stabilità di gettito.

Più evidenti e meno soggetti a discussione sono i vantaggi che la coesistenza di un'imposta commisurata sul patrimonio con le ordinarie imposte sul reddito procura dal punto di vista della equità tributaria.

Ogni imposta, anche se congegnata tecnicamente nel miglior modo possibile, dà luogo, inevitabilmente, a delle sperequazioni fra un contribuente e l'altro, sia perchè imponibili di diversa natura vengono assoggettati allo stesso trattamento, sia perchè un diverso trattamento viene fatto ad imponibili apparentemente diversi, ma sostanzialmente della stessa natura. È chiaro, d'altro canto, che la sperequazione risulta tanto maggiore quanto più alte solo le aliquote. Orbene, se in luogo di effettuare il prelevamento tributario con una sola imposta, lo si effettua con due imposte diverse, si avranno bensì due ordini di sperequazioni, ma vi è una notevole probabilità che queste, invece di sommarsi, come avverrebbe inevitabilmente se il prelevamento fosse effettuato attraverso un'unica imposta, finiscano in una certa misura per compensarsi.

Altrettanto può dirsi per l'evasione fiscale. La ripartizione dell'onere tra più tributi, se da un lato può accrescere il numero delle evasioni, dall'altro lato aumenta la probabilità che la materia imponibile, che sfugge all'una, non sfugga pure all'altra imposta. Così, nel caso in esame, se vi saranno inevitabilmente delle evasioni dall'imposta sul patrimonio, così come ve ne sono per le varie imposte sui redditi, è tuttavia da ritenersi che la nuova imposta possa

colpire una parte almeno dei cespiti che evadono da quelle oggi esistenti.

Si tratta d'una funzione integratrice la cui utilità pratica non si può disconoscere, e che assume un'importanza ancor maggiore se si tiene presente che vi è una stretta correlazione tra altezza del tasso d'imposta e stimolo alla evasione.

Chiara appare dunque dal fin qui detto l'opportunità di poggiare su nuove basi il nuovo prelevamento tributario piuttosto che ottenerlo attraverso un inasprimento delle aliquote delle imposte esistenti. Vi è inoltre da considerare che si può più appropriatamente raggiungere lo scopo di far gravare il nuovo onere esclusivamente sui redditi fondati con l'istituzione di un'imposta sul patrimonio piuttosto che con un ritocco alle aliquote delle esistenti imposte dirette sui redditi.

È facile rendersi conto della enorme difficoltà, per non dire della pratica impossibilità, di discriminare le aliquote in modo tale che per ciascun contribuente il maggior onere cada in proporzione della quota di redditi che ricava dai cespiti patrimoniali lasciando immune da aggravio fiscale la quota corrispondente al reddito di puro lavoro. Siffatta discriminazione avviene invece automaticamente e, si può dire, in modo perfetto con la nuova imposta che commisura l'onere tributario al valor capitale del cespite.

Un'ultima considerazione merita ancora di essere esposta a sostegno della decisione adottata dal Governo. Sebbene sia evidente che tanto l'imposta sui redditi quanto l'imposta patrimoniale incidono in definitiva sempre sul reddito, non si può tuttavia dire che il reddito tassato nei due casi sia sempre della stessa entità. Nel primo caso, infatti, il reddito imponibile è quello effettivo, concreto; nel secondo caso, con l'imposta sul patrimonio, si tassa invece, il reddito virtuale, puro.

Meglio si può dire che l'imposta sul reddito colpisce tutta l'entrata netta proveniente dall'investimento d'un patrimonio, cioè che il reddito monetario coincide col reddito puro. Alcuni investimenti rendono, almeno apparentemente, molto più di altri. Questa diversità di rendimento — ove si prescindano da particolari

e transitorie rendite di posizione — dipende dal fatto che non tutti i capitali corrono il medesimo rischio: tanto più l'investimento è rischioso, tanto più dovrà essere remunerativo, per trovare chi sia disposto a correre questa maggiore alea. Ne viene di conseguenza che il maggior compenso che un capitale riceve rispetto ad un altro, costituisce di regola una quota d'assicurazione contro il maggior rischio di perdita del capitale stesso. E perciò non dovrebbe costituire, a rigore, un reddito imponibile.

Ora, mentre l'imposta sul reddito non può, per evidenti ragioni pratiche, esentare la quota di reddito che corrisponde alla copertura del rischio, ciò invece riesce possibile, almeno entro certi limiti, per l'imposta patrimoniale capitalizzando i redditi a tassi diversi a seconda della natura dell'investimento. Vale a dire che ad un reddito nominale eguale corrisponderà tutta una serie di valori patrimoniali diversi a seconda della maggiore o minore aleatorietà dell'investimento. Ad investimenti più rischiosi corrisponderanno tassi di capitalizzazione maggiori e quindi valori patrimoniali minori. In tal modo essi risulteranno meno colpiti di quello che non sarebbero se si commisurasse l'imposta al rispettivo reddito nominale.

Si può dire, perciò, che la coesistenza dell'imposta sul patrimonio a fianco della ordinaria imposta sui redditi permette di attuare una efficace ed equa discriminazione tributaria a favore dei redditi di puro lavoro da un lato e degli investimenti più aleatori dall'altro.

In una parola, dopo i prelevamenti straordinari sulle diverse forme della ricchezza nazionale fatti coi noti provvedimenti relativi alla imposta immobiliare (Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), alla imposta sul capitale delle società per azioni (Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729), e infine al capitale delle aziende industriali (Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720), si è ora pensato di ricorrere — di fronte alle necessità dell'erario — ad una imposta a carattere permanente, basata sul patrimonio, la quale viene a completare, con funzione integratrice, il sistema generale della imposizione dei redditi.

È ora opportuno mettere in evidenza e tener presenti quali siano le caratteristiche peculiari della nuova forma di imposizione per averne norma nell'esame delle concrete disposizioni di attuazione.

Si è già rilevato che la imposta sul patrimonio è in sostanza una *imposta sul reddito ragguagliata al patrimonio*.

Questo rilievo mette in evidenza che l'imposta si determina indipendentemente dalla capacità di reddito dell'ente colpito. Una imposta proporzionale sul patrimonio può quindi risultare progressiva o regressiva rispetto al reddito; in altri termini l'imposta grava sul reddito con un'aliquota che è in funzione inversa della redditività del patrimonio.

Un prelievo del 0,50 per cento, commisurato al valore del patrimonio, corrisponde ad una imposta del dieci per cento sul reddito se quel patrimonio rende il cinque per cento. Ma se rendesse il dieci per cento il prelievo rispetto al reddito risulterebbe dimezzato, ed invece raddoppiato se il reddito fosse solo del 2,50 per cento. Nel caso limite di un patrimonio che non desse reddito, la imposta si tradurrebbe in un vero prelievo di capitale ed evidentemente, dato il suo carattere permanente, si tradurrebbe in una progressiva espropriazione se il soggetto dell'imposta non avesse modo di far fronte all'onere con altri mezzi.

L'ipotesi di un contribuente che abbia un bene il cui reddito, depurato delle spese ed oneri fiscali, non lasci margine per pagare la nuova imposta, non è puramente teorica e neppure rarissima. Bisogna evitare che si generalizzi troppo, perchè il valersi di altri cespiti, magari di lavoro, per far fronte alla imposta patrimoniale è cosa evidentemente anormale e contraria a quel carattere reale e discriminativo che è posto alla base del tributo.

Dal complesso di queste schematiche osservazioni derivano alcune conseguenze pratiche di ordine generale molto importanti, e precisamente:

1° L'imposta sul patrimonio deve avere carattere *complementare*: in tale forma vige in alcuni paesi europei anche dove storicamente era sorta come forma principale di tassazione diretta;

2° deve informarsi al principio di *generalità*, quindi colpire anche i beni che fossero esenti o sfuggiti alle altre contribuzioni dirette, agendo come elemento tributario *integrativo*;

3° deve avere base *reale* con aliquota *proporzionale e moderata*, altrimenti gli effetti economici risulterebbero oltrechè ingiusti anche socialmente dannosi;

4° costituendo l'imposta un mezzo di discriminazione per la tassazione dei redditi fondati e non fondati, bisogna evitare che inasprisca in modo eccessivo e non equo le discriminazioni già stabilite al medesimo fine in altri tributi (quale la diversità di aliquote per la ricchezza mobile) oppure risultanti dalla natura stessa di quei tributi (quali le tasse sui trapassi e surrogatorie, specie la tassa di negoziazione);

5° l'equilibrio e l'equo assetto dell'imposta è strettamente connesso al meccanismo della valutazione che assurgé ad importanza sostanziale.

Affermati questi principî generali — che il provvedimento in esame ha ben tenuti presenti e che sono stati messi in evidenza anche dalle importanti dichiarazioni rese dal Ministro alla Giunta del Bilancio — l'oratore passa ad una rapida rassegna delle disposizioni particolari, specialmente allo scopo di richiamare l'attenzione là dove può esservi argomento di discussione.

Mentre l'imposta sul patrimonio creata col Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, aveva carattere *straordinario e personale*, e soggetto dell'imposta erano le persone fisiche alle quali faceva capo il complesso dei beni costituenti il patrimonio, invece l'attuale imposta *ordinaria* ha carattere *reale*, vale a dire colpisce i singoli cespiti patrimoniali senza tenere conto delle condizioni del soggetto (così per i beni immobili la dichiarazione si presenta nel luogo ove sono situati, articolo 32, e non nel luogo del domicilio del contribuente).

I soggetti dell'imposta sono indicati dall'articolo 3 con amplissima formula stabilendosi che al pagamento del nuovo tributo sono tenute tutte le persone fisiche, le società commerciali e civili, le associazioni e gli enti di qualsiasi specie anche di fatto.

La disposizione, ispirata al giusto concetto che il largo gettito che si attende dal nuovo tributo presuppone la più larga base imponibile, non richiede particolare commento.

Si può rilevare soltanto, per la sua corretta interpretazione, che il riferimento alle « società civili » come soggetti dell'imposta deve riguardare esclusivamente le società civili che si sono costituite in forma di società per azioni, a sensi dell'articolo 229 Codice commercio. Infatti, soltanto queste società costituiscono soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci, mentre le altre società civili, non avendo personalità giuridica, e non essendo di conseguenza titolari di un proprio patrimonio, non possono, come tali, essere obbligate al pagamento della imposta.

Gli articoli 4 e 5 precisano le persone che sono tenute al pagamento del tributo, sia nel caso in cui una persona diversa dal proprietario abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso dei beni patrimoniali sui quali incide l'imposta, sia nell'ipotesi di cespiti patrimoniali i cui redditi sono tassati a nome di più persone agli effetti della ordinaria imposta sui redditi.

La prima delle disposizioni ora richiamate non dà luogo ad osservazioni. La seconda può, non a torto, essere giudicata alquanto dura, se si considera che per essa saranno tenute al pagamento del tributo tutte le persone che risultano dall'articolo di ruolo. Deve, peraltro, considerarsi che vi è già il precedente di analoga disposizione adottata per il prestito redimibile (articoli 4 e 10 del Regio decreto-legge 6 ottobre 1936-XIV, n. 1743). In pratica si tratta di beni la cui proprietà si è in genere consolidata in una sola persona e la molteplicità degli iscritti a ruolo dipende nella grandissima maggioranza dei casi dalla mancata regolarizzazione delle intestazioni catastali. Per questo punto è, del resto, sufficiente ad eliminare ogni preoccupazione la diligenza con la quale gli Uffici certamente procureranno di evitare ogni possibilità di duplicazione.

Il carattere reale del tributo è messo in particolare evidenza dall'articolo 2 del decreto, il quale dispone che l'imposta è dovuta sui beni esistenti nel Regno. Sono pertanto esenti

dal tributo tutti i beni situati fuori del Regno, il che importa una provvida franchigia anche per i beni che si trovino nelle Colonie o nei territori dell'Impero.

La disposizione per cui soltanto i beni esistenti nel Regno devono considerarsi agli effetti della determinazione dell'imponibile deve valere, s'intende, per tutti i contribuenti persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la forma di costituzione assunta da quest'ultime, il che va detto con riferimento al particolare sistema che è stato adottato, come in seguito si dirà, per la valutazione degli enti tassati in base a bilancio.

Questa precisazione sembra sufficiente in sede legislativa, ma sarà cura delle istruzioni ministeriali di stabilire idonei criteri per facilitare la determinazione del valore dei beni situati all'estero ai fini della detrazione del valore stesso dall'imponibile accertato.

I beni soggetti al tributo sono indicati dall'articolo 6 con riferimento alle seguenti quattro categorie:

- a) terreni e fabbricati;
- b) capitali, comunque investiti, la cui esistenza risulti da atti stipulati nel Regno o da titoli iscritti negli uffici ipotecari del Regno;
- c) titoli esteri posseduti da cittadini italiani residenti nel Regno;
- d) aziende industriali, commerciali ed agricole.

L'articolo stesso dispone peraltro opportunamente che non sono soggetti al tributo i titoli esteri posseduti da società regolarmente costituite, i quali formino oggetto della normale attività di queste o che siano emessi da società estere aventi oggetto similare o connesso alla normale attività delle società nazionali che li possiedono. La disposizione merita la più incondizionata approvazione come quella che è soprattutto diretta a conservare o favorire la espansione all'estero di attività industriali e commerciali italiane. Soltanto si potrebbe osservare che la medesima avrebbe dovuto non meno opportunamente riferirsi anche alle aziende non costituite in forma di società, poichè anche per esse sussistono le medesime ragioni che giustificano l'esenzione. Il rilievo ha peraltro una portata più teorica che pratica e, ad ogni modo, sembra più che fondato ritenere che, se qualche caso concreto si presentasse, gli

uffici competenti vorranno, per ragioni di evidente analogia, tener conto della disposizione di cui si tratta nella valutazione dei patrimoni aziendali onde evitare una disparità che non troverebbe plausibile giustificazione.

Piuttosto occorrerà preoccuparsi di stabilire i criteri da seguire nella valutazione dei titoli esteri e sembrerebbe opportuno che si disponesse al riguardo che debba assumersi la valutazione risultante dai listini della borsa straniera, quando si tratti di titoli quotati o, in caso diverso, quella risultante dall'inventario della società italiana che li possiede. Questo rilievo venne prospettato dalla Commissione del bilancio, ed il Ministro ha dichiarato di prenderne nota per le norme di esecuzione della legge.

Degna di nota è anche l'indicazione, contenuta nel n. 4 dell'articolo 6, dei beni che devono essere presi in considerazione per la valutazione delle aziende industriali, commerciali ed agricole. Si tratta di una indicazione che vuole costituire soprattutto una guida pratica per gli Uffici a cui spetta l'applicazione del tributo, ma che assume particolare importanza per la giusta esclusione dell'avviamento, considerandosi questo non come un elemento attivo dell'azienda, ma piuttosto come una qualità della medesima non suscettibile di valutazione.

Giova poi rilevare come fra i cespiti patrimoniali che sono soggetti al tributo debbano comprendersi anche i crediti, per i quali il successivo articolo 17 determina i criteri di valutazione.

È questo uno dei punti più delicati del provvedimento che trova peraltro la sua integrazione nelle norme che regolano la correlativa detrazione dei debiti. Certo è che nella pratica applicazione del tributo sarà necessario che gli Uffici tassatori abbiano chiaramente presente la volontà del legislatore di evitare in ogni modo la duplicazione dell'imposta e adeguino di conseguenza la loro attività al canone fondamentale che la tassazione dei crediti in tanto è giustificata in quanto concorra la corrispondente detrazione del debito relativo.

L'articolo 7 stabilisce quali beni siano esenti dalla imposta. Si tratta di undici categorie di beni, nitidamente individuate, in relazione a ciascuna delle quali l'esenzione è pienamente

giustificata o dalla natura dei cespiti o dal carattere del tributo.

Va data lode al legislatore per aver compreso fra i beni son soggetti al nuovo tributo i titoli di Stato e ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura. La solenne promessa fatta al momento della emissione di questi titoli doveva essere ed è stata mantenuta a conferma del prestigio e del credito dello Stato.

Così pure si giustifica pienamente l'esenzione dei depositi a risparmio e in conto corrente sia presso le Casse di risparmio e gli Istituti di credito sia presso aziende aventi oggetto diverso (articolo 7, nn. 7 e 8). Per queste ultime si è voluto opportunamente tener conto della situazione che è in atto in non poche aziende industriali e commerciali presso cui amministratori, soci, impiegati e, in genere, prestatori d'opera lasciano in deposito somme di loro spettanza che molto spesso sono costituite da competenze che la stessa azienda ha ad essi corrisposto a vario titolo. Con la disposizione in esame si è coerentemente tenuto conto che anche questi depositi rappresentano, come quelli presso le banche, dei capitali non investiti e che perciò sussiste in sostanza per essi la stessa ragione di esenzione che si è affermata per il denaro contante. Soprattutto si è voluta incoraggiare, anche in questo campo, la virtù del risparmio considerando giustamente che le somme di cui si tratta sono destinate a trovare nel tempo la loro forma di investimento e si trasformeranno perciò in cespiti suscettibili di imposizione. La lungimirante esenzione giova così a facilitare la continua formazione di capitali da investire e torna di conseguenza a vantaggio del singolo come dell'erario.

L'esenzione, riferendosi ai depositi aventi carattere di risparmio esistenti, fra l'altro, anche presso aziende agricole, è chiaro che comprende i conti dei contadini, cioè i conti colonici delle aziende condotte a mezzadria. Il mezzadro non denuncia questi crediti perchè esenti, ma sorge, nei confronti del proprietario, il quesito se siano deducibili dal patrimonio accertato a suo carico: questa materia è regolata dalle disposizioni sulla detrazione dei debiti (articoli 18 e 19). Si vedrà più avanti che, secondo una ragionevole interpretazione,

la detrazione non dovrebbe disconoscersi anche se non risulti avvenuto l'accertamento per la ricchezza mobile.

Ma il più delle volte il mezzadro è in debito: anzi in Toscana lo sono quasi tutti dopo che un accordo economico obbligatorio ha attribuito ai mezzadri la proprietà di metà del bestiame di stalla. Il mezzadro è proprietario della metà del bestiame ma ha il debito corrispondente, che dovrebbe ammettere in deduzione. Questo importo verrebbe accertato a carico del proprietario creditore (articolo 6, n. 4) che resterebbe così gravato dell'imposta. Ma è un credito pel quale molto spesso si perde sorte e capitale: se ingrossa, non resta altro rimedio che rinunziarci. La valutazione di questi crediti colonici dovrà compiersi con criteri particolari, altrimenti la proprietà fondiaria, specialmente quella a mezzadria (che più dovrebbe, per ovvie risapute ragioni, favorire) si troverà a pagare una gravosa imposta per attività apparenti. La esperta attenzione del Ministro comprenderà certamente questa situazione e ne terrà conto per impartire opportune disposizioni nelle norme di esecuzione della legge.

La generica formula con cui si conchiude l'elenco dei beni esenti, e cioè il riferimento a «ogni somma avente carattere di reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile», non richiede particolare commento, ma merita di essere messa in evidenza come quella che scolpisce nettamente il carattere del tributo che vuole e deve colpire esclusivamente i cespiti patrimoniali con esclusione assoluta di tutto quanto ha carattere di reddito nella sua più ampia accezione.

Piuttosto si potrebbe rilevare come nell'elencazione in esame manchi un espresso riferimento alle azioni emesse da società commerciali. L'esenzione di esse risulta peraltro in modo inequivocabile dal sistema dell'imposta, la quale colpisce, come più innanzi si vedrà, il patrimonio delle società emittenti e non potrebbe perciò colpire una seconda volta lo stesso patrimonio assoggettando ad imposta i titoli che lo rappresentano e cioè le azioni possedute dai soci. Questo è un punto sul quale nel pubblico si è manifestata qualche inquietudine che però deve escludersi nel modo più

reciso, così come le dichiarazioni del Ministro hanno già confermato.

Si è già avuta occasione di mettere in evidenza la grande importanza che la valutazione — cioè il sistema adottato per stabilire il valore dei beni colpiti dall'imposta — ha per la regolare ed equa applicazione del provvedimento. Ogni errore di valutazione si ripercuote sull'onere tributario e aggrava le sperequazioni.

La relazione ministeriale si è posto il problema se si dovesse dare la preferenza ad un sistema automatico — quale quello applicato per la imposta straordinaria immobiliare, cercando di risalire ai valori capitali dai redditi accertati ai fini delle imposte normali — ovvero se convenisse fare un'apposita valutazione diretta di ciascun cespite.

Benchè il primo sistema abbia il pregio dell'automatica semplicità, dell'eliminazione delle contestazioni, della rapidità, e, si può aggiungere, anche il collaudo dell'esperienza per l'applicazione fattane nelle imposte straordinarie, tuttavia si è data la preferenza, in via generale, al criterio della valutazione diretta — salvo le eccezioni dovute a manifeste esigenze pratiche — ritenendosi di potere così arrivare ad una più esatta valutazione e quindi ad una più perfetta applicazione del tributo.

Dal punto di vista teorico l'affermazione è esatta: dal punto di vista pratico non bisogna dimenticare che ogni valutazione implica l'apprezzamento di elementi vari, soggettivamente opinabili, sicchè è sempre arduo affermare che un giudizio presuntivo risponda ad una realtà sicura. Se pertanto questa opinabilità, insita nella valutazione diretta, dovesse portare ad approssimazioni, tanto varrebbe valersi di un sistema automatico, che è più semplice e che sottrae il contribuente alle incertezze, alle preoccupazioni ed agli oneri dei molteplici accertamenti, che, moltiplicandosi i tributi, creano un complesso qualche volta angustioso di procedure fiscali.

La necessità di una stretta aderenza delle valutazioni ai valori reali è tanto più evidente quando si consideri la entità complessiva dei prelevamenti che colpiscono i redditi.

Prendiamo ad esempio una società aziona-

ria che abbia due milioni di capitale investito (patrimonio) e si supponga che detta società realizzi 100.000 lire di utili distribuibili.

Si tenga presente che queste 100.000 lire di utili risultano dopo che l'azienda ha già provveduto a pagare tutti i gravami diretti ed indiretti inerenti alla speciale natura delle sue gestioni (imposte e sovrainposte fondiari, tasse di registro, sugli scambi e di bollo, dazi interni e di importazione, imposte di fabbricazione, di concessione, sui trasporti, contributi corporativi, sindacali, assistenziali, imposte locali, ecc.). È ben vero che risultando l'utile distribuibile di lire 100.000 si deve ritenere che questi oneri siano stati caricati sui costi, ma è anche vero che la conseguente maggiorazione dei prezzi non è fatto di cui possa disinteressarsi chi regge la pubblica cosa per le ovvie ripercussioni di ordine interno ed esterno; e non è poi detto che vi sia sempre la possibilità di rivalersi sui prezzi.

Comunque esistono 100.000 lire di utili distribuibili (corrispondenti al 5 per cento del patrimonio) e qui interessa di vedere quali prelievi la somma debba sopportare prima di arrivare alla effettiva disponibilità degli interessati. Ciò risulta dal conteggio seguente:

a) ricchezza mobile categoria B	14 %	L.	14.000
b) sovrimposte comunali e provinciali ed altri tributi, in complesso	6 %	»	6.000
c) imposta di negoziazione: sei per mille sul capitale, con una incidenza sul reddito del	12 %	»	12.000
d) imposta patrimoniale: 5 per mille sul capitale, con una incidenza sul reddito del	10 %	»	10.000
	<u>42 %</u>	L.	<u>42.000</u>

Delle 100.000 lire il 42 per cento è assorbito dalle imposte sopraindicate (senza tenere conto degli aggi). Nè basta, poichè alle restanti lire 58.000, si applicherà l'imposta cedolare del 10 per cento. Sicchè la parte effettiva-

mente distribuibile si riduce, in definitiva, a lire 52.200 ed il supposto reddito del 5 per cento sul capitale investito di due milioni viene ridotto al 2,61 per cento.

Se i due milioni investiti invece delle 100.000 lire (5 per cento) avessero reso meno, suppongasì sole lire 60.000 (3 per cento), i prelevamenti diverrebbero proporzionalmente ancora più gravi. Si avrebbero infatti le seguenti risultanze:

a) ricchezza mobile categoria B	14 %	L.	8.400
b) sovrimposte comunali, provinciali, ed altri tributi	6 %	»	3.600
c) imposta di negoziazione: sei per mille sul capitale, con una incidenza sul reddito del	20 %	»	12.000
d) imposta sul patrimonio: 5 per mille sul capitale, con una incidenza sul reddito del	16,67 %	»	10.000
	<u>56,67 %</u>	L.	<u>34.000</u>

Dalle 60.000 lire vengono così prelevate lire 34.000, cioè il 56,67 per cento e sulle restanti lire 26.000 devesi togliere l'imposta cedolare, cioè lire 2.600; sicchè la parte effettivamente distribuibile si riduce a lire 23.400 corrispondente all'1,17 per cento del capitale investito.

Nel primo caso i prelievi hanno assorbito il 47,8 per cento del reddito e nel secondo il 61 per cento. La differenza è data precisamente dal maggior aggravio proporzionale dell'imposta di negoziazione e della patrimoniale, le quali essendo entrambe commisurate sul capitale, quando si rapportino ad un reddito decrescente diventano progressive a rovescio, cioè più gravi quanto minore è il reddito del capitale (o valore patrimoniale).

Il significato di questa esemplificazione è anche troppo evidente anche per quanto riguarda gli effetti della sovrapposizione della imposta di negoziazione a quella patrimoniale.

L'esemplificazione è stata tratta dal campo societario, perchè questo si adatta di più ad una presentazione schematica dimostrativa, la quale, per la diversa struttura delle imposte, sovrainposte ed altri tributi, non sarebbe possibile nel campo immobiliare. Bisognerebbe riferire casi concreti e moltiplicarli in funzione di infinite variabili. Il risultato dimostrerebbe sempre la gravità dei prelievi tributari e l'ancor più grave incidenza della patrimoniale rispetto al reddito, dato che i redditi immobiliari sono notoriamente bassi, ed al disotto di quel 5 per cento che serve come riferimento medio pel calcolo delle incidenze della nuova imposta.

Il Ministro delle finanze ha avuto occasione di ricordare due provvedimenti atti a dissipare, o almeno attenuare, le legittime preoccupazioni dei contribuenti.

Col primo, già approvato dalla Commissione di finanza si vieta la imposizione, da parte dei sindacati, associazioni ed altri enti, di contribuzioni non autorizzate da precise disposizioni di legge. Della urgente necessità di questo provvedimento si può dare ampia documentata dimostrazione.

Col secondo provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente, sembra, all'esame del Ministero dell'interno, si limita la tassazione massima al 50 per cento del reddito della proprietà fondiaria. Non è una salvaguardia generale, e si potrebbe anche osservare che il limite massimo di tassazione si traduce in pratica nel limite normale (vedi quanto accade per le sovrainposte) e come normalità la tassazione al 50 per cento non è poco. Tuttavia di fronte alla situazione in atto, e se il limite indicato viene riferito a tutto il complesso degli oneri gravanti il reddito sotto forma di tasse, imposte, sovrainposte, tributi locali, sindacali, assistenziali, ecc., anche la non modesta quota del 50 per cento potrebbe rappresentare in moltissimi casi un sollievo.

Queste considerazioni tendono a dimostrare la necessità fondamentale:

a) che la determinazione dei valori patrimoniali sia compiuta con *prudenza ed equità*, se si vuole evitare il pericolo di una tassazione confiscatrice;

b) che l'aliquota del 0,50 per cento sui valori patrimoniali (articolo 29) se può a prima impressione sembrare moderata, rappresenta un onere complementare, ragguardevole e tale da incidere in modo tutt'altro che lieve sul reddito nazionale.

Del resto la necessità di procedere con cautela nella valutazione dei valori patrimoniali non è stata disconosciuta dalla legge, la quale si è preoccupata anzi di determinare dei criteri direttivi che possano servire di guida nella delicata materia.

Le norme si riferiscono alle diverse specie di questi beni, fra le quali meritano speciale attenzione tre grandi categorie: beni immobiliari urbani e rustici, società azionarie, aziende non societarie.

La base della valutazione (articolo 9) è riferita al valore venale in comune commercio. È la norma classica già vigente ai fini delle imposte di trasferimento; ma non è detto che la norma, perchè è classica, non abbia dato luogo a difficoltà di applicazione. Ne fanno fede le molte e gravi contestazioni che già indussero a modificare le procedure di accertamento anche in rapporto a quei tributi che, essendo occasionali (trapassi per atti tra vivi o per morte), non importano un così sentito ed urgente interesse a resistere ad eventuali aggravii come avviene quando si è di fronte ad un tributo annuale e permanente.

L'espressione « valore venale in comune commercio » è in sè ineccepibile, ma la difficoltà sorge quando alle parole si vuol dare un corpo, giacchè allora resta aperto il campo all'apprezzamento, fonte delle diversità dei giudizi. Inoltre se il criterio del valore venale può avere una relativa stabilità in condizioni di vita e di mercato normali, non altrettanto può dirsi di fronte a situazioni eccezionali ed al prolungarsi od al rapido variare di siffatte situazioni. In momenti non tranquilli entrano in giuoco fattori molteplici, anche di ordine politico e psicologico, che sono affatto estranei alla valutazione economica, e rendono il prezzo corrente inattendibile agli effetti dell'accertamento del valore patrimoniale tassabile.

La legge ha cercato di ovviare a questi inconvenienti facendo richiamo alla media dei valori

del triennio, termine molto opportunamente portato ad un quinquennio per la prima applicazione.

Inoltre nell'articolo 10 si sono elencati molteplici elementi, i quali tendono a basare la valutazione su fattori, per quanto è possibile, obbiettivi; fra questi elementi figura pure (alla lettera c) il *reddito*, e converrà che nelle norme di applicazione sia data particolare importanza a questo elemento, come correttivo al pericolo che l'imposta incida troppo duramente e sperequatamente.

La dizione originaria faceva riferimento « al tasso di capitalizzazione corrente nella località in cui gli immobili sono situati », ma fu emendata in seguito al rilievo che i « tassi correnti » in località diverse (oltre alle difficoltà di accertarli seriamente) possono variare da caso a caso dando luogo a sperequazioni. Inoltre l'adozione del saggio « corrente » porterebbe, specie per i piccoli fondi, a confermare valori venali spesso aberranti in eccesso. Venne quindi adottata la formula che fa riferimento semplicemente alla capitalizzazione del reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, senza determinare il tasso, che potrà essere stabilito tenendo conto di tutte le particolarità del caso. Deve però essere chiaro che l'espressione « redditi suscettibili » non deve indicare dei redditi teorici ma quelli reali, concreti.

Tenute presenti le eccezionali condizioni del momento nel quale la imposta viene introdotta, le difficoltà che inevitabilmente si accompagnano all'introduzione di un tributo nuovo e il fatto che sono in corso i lavori per la revisione generale dell'estimo dei terreni (Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589) e per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati urbani (Regio decreto-legge 19 aprile 1939-XVII, n. 652), dai quali accertamenti saranno tratti gli elementi per un più sicuro assetto dell'imposta, fu caldeggiata la proposta che, per il primo triennio di applicazione, invece della contestata procedura della valutazione diretta, si adottasse provvisoriamente il criterio del riferimento ai valori accertati per l'imposta immobiliare. Questa disposizione eviterebbe molte prevedibili contestazioni, faciliterebbe il compito degli uffici e, dato il suo carattere transitorio, non contrasterebbe col

sistema della legge. Nè può riuscire eccessivamente gravosa poichè i successivi provvedimenti ne hanno consentita la revisione quando l'accertamento presuntivo risulti oneroso. D'altra parte la finanza si è già riservata la facoltà di esigere l'imposta in via provvisoria in base ai valori accertati ai fini della imposta straordinaria immobiliare (articolo 38), sicchè potrebbe ammettere che tale accertamento diventi definitivo — sempre per il primo triennio — quando il contribuente ne faccia richiesta.

L'iscrizione provvisoria tiene sospeso l'accertamento: questa incertezza pesa ed intralcia il normale andamento del mercato immobiliare; data inoltre la contemporanea molteplicità delle procedure, la risoluzione non può essere rapida, e l'accumulo degli arretrati di imposta può creare situazioni molto imbarazzanti.

Se pertanto la proposta sopra indicata fosse accolta si dovrebbero introdurre i seguenti emendamenti.

All'articolo 38 aggiungere:

« Per questi ultimi beni e limitatamente al primo triennio di applicazione, il contribuente può chiedere che l'imposta sia applicata sui valori accertati come sopra ed in questo caso l'accertamento sarà definitivo ».

All'articolo 42, alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere:

« ..., salvo il caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 38 ».

Il Ministro ha accolto un emendamento per il quale la omessa denuncia di beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento non porta penalità per le eventuali rettifiche; questo emendamento condona le penalità ma conferma la provvisorietà dell'accertamento.

Per quanto riguarda in particolare la valutazione dei piccoli fondi rustici, di proprietà contadina, molto opportunamente il Ministro ha accolto l'emendamento della Commissione generale del bilancio, secondo il quale non si devono ritenere imponibili sopravvalori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione del lavoro manuale, come pure non si devono prendere in considerazione soprarredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

Del pari fu emendato l'articolo 13 per met-

tere bene in chiaro che la valutazione dei fondi rustici va fatta per « unità aziendale ».

Così si esclude che possa aver luogo, agli effetti della valutazione, uno smembramento delle maggiori unità agrarie costituenti un unico complesso economico. Il dubbio è forse nato in seguito a quanto si è verificato a proposito delle « unità immobiliari » urbane. Con tale norma si è voluto appunto riaffermare che la valutazione va riferita non alle singole parti ma all'insieme dell'azienda agricola. Insomma si valuterà la fattoria e non i singoli poderi. Però le scorte vive e morte che appartengono a persone diverse dal proprietario — e cioè all'affittuario, al mezzadro o colono, a chi eserciti sul terreno una industria di natura mobiliare — costituiscono attività patrimoniali di coloro a cui esse appartengono.

Altro emendamento che merita rilievo è quello pel quale (articolo 14) quando l'usufrutto, l'uso o l'abitazione siano separati dalla proprietà, è tenuto all'imposta per la totalità chi ha il godimento dell'immobile con esclusione del titolare delle nuda proprietà. È questa un'ulteriore, per quanto superflua, prova che l'imposta grava sul reddito.

Per quanto riguarda la valutazione delle aziende industriali e commerciali si dispone (articolo 19) che la valutazione debba effettuarsi analiticamente per tutti i cespiti immobiliari e mobiliari che concorrono a formarne la consistenza, detraendosi poi (articolo 20) dal valore attribuito ai vari elementi patrimoniali le passività di cui si dirà più avanti quando si accennerà alle detrazioni.

Per le società azionarie (come, del resto, per tutti gli enti soggetti od assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile sulla base del loro bilancio) si è invece stabilito che l'imposta sia commisurata all'ammontare del capitale sociale e delle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dal bilancio annuale, dedotte le perdite portate a nuovo. Il criterio così prescelto è stato peraltro reso più aderente alla realtà adottandosi (articolo 22) i seguenti correttivi:

1° se la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione è superiore alla cifra corrispondente alla somma del capitale

versato e delle riserve, tale valutazione si riduce di un quarto, fermo restando, peraltro, che l'imponibile non può mai in questo caso essere inferiore a tale somma;

2° se la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione è inferiore alla somma del capitale versato e delle riserve, l'imponibile è dato dalla valutazione stessa senza riduzione e non può in nessun caso scendere al disotto del terzo del capitale versato.

Il sistema di valutazione che risulta dalle richiamate disposizioni rende opportuno qualche chiarimento che potrà giovare alla esatta interpretazione del testo legislativo.

Innanzitutto è opportuno stabilire che, agli effetti delle disposizioni stesse, è necessario aver ben chiaro il concetto di ciò che debba intendersi per « riserve ordinarie e straordinarie » per evitare che si comprendano fra queste quei fondi che, a prescindere dalla più o meno felice denominazione ad essi data dalla pratica contabile, hanno natura sostanzialmente diversa. È questo un punto che ha già formato, del resto, oggetto di esame e di precise determinazioni nelle istruzioni ministeriali relative all'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni istituita con il Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729.

Tali determinazioni troveranno certamente applicazione anche per la nuova imposta sul patrimonio, in occasione della quale potranno essere opportunamente integrate, chiarendosi come non possano considerarsi alla stregua di riserve neppure i così detti « fondi di conguaglio monetario » che sono posti in evidenza in parecchi bilanci. Questi fondi non rappresentano infatti un accantonamento di utili, ma una impostazione equilibratrice del bilancio. Non rappresentano cioè una ricchezza accantonata nel corso degli esercizi precedenti che si aggiunge al capitale sociale, ma sono una mera espressione contabile che potrebbe scomparire senza lasciare traccia se si riportassero gli impianti al loro valore originario. Ciò risulta confermato dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, il quale dispone che dette rivalutazioni possono essere effettuate « soltanto al fine di una più adeguata determinazione delle quote di deprezzamento e consumo ».

Nè basta, poichè si aggiunge che « non possono, in tutto od in parte, essere distribuite sotto qualsiasi forma, nè passate ad aumento di capitale, e neppure essere computate fra le riserve, per l'applicazione dell'articolo 1, del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, cioè non possono concorrere alla distribuzione di utili. Sono meri valori contabili, indisponibili, non suscettibili di reddito e pertanto non si può comprendere come si possa pensare di computarli nel valore tassabile. Comunque, a risolvere ogni dubbio, torna molto opportuna l'esplicita dichiarazione del Ministro alla Commissione del bilancio che « non se ne tiene conto, perchè costituiscono una rappresentazione fittizia, a cui non corrisponde una consistenza concreta ».

Si è detto che la base della tassazione del capitale delle società soggette alla ricchezza mobile in base a bilancio (articolo 21) è la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione secondo il Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

A tale effetto (articolo 23) viene anche integrata la composizione sia del Comitato direttivo degli agenti di cambio, sia del Collegio peritale centrale, ai quali organi è affidata la valutazione del capitale di tali enti, quando non si tratta di titoli ammessi alle quotazioni di borsa.

Qui si devono richiamare le osservazioni già fatte in precedenza circa gli inconvenienti derivanti dal cumulo della imposta di negoziazione e della patrimoniale, entrambe commisurate all'entità del capitale. Perchè questa sovrapposizione non esasperi gli errori, in difetto od in eccesso, è di somma importanza che l'accertamento sia compiuto, non solo con speciale cura, ma altresì con criteri uniformi per le diverse categorie di titoli.

Pei titoli ammessi alle quotazioni di borsa, trattandosi di un mercato ufficiale, si prende per base il valore medio dei corsi dell'anno e si ritiene che questo costituisca l'effettivo « valore di scambio » corrispondente a quello che per i beni immobili e le merci si definì il valore venale in comune commercio.

Pei titoli non ammessi alle quotazioni la valutazione viene invece fatta dal Comitato degli agenti di cambio coi criteri stabiliti dal-

l'articolo 7 del citato decreto-legge. Questo articolo è pieno di buone intenzioni, ma, volendo dare delle norme precise sul modo di procedere alla valutazione, perde di vista che lo scopo è quello di accertare il valore di scambio del titolo, cioè il presumibile prezzo che avrebbe in una libera contrattazione. In pratica ne deriva che i criteri che determinano le quotazioni di borsa non valgono per i titoli non quotati — i quali si trovano assoggettati ad accertamenti più gravi e comunque diversi — e che questa differenza, già rilevabile agli effetti della imposta di negoziazione, si aggrava se il medesimo accertamento deve ora servire per la patrimoniale.

Al 31 agosto 1939 il numero delle società quotate in borsa era di 182 di fronte ad un totale di 21.863 società (cioè il 0,83 per cento del numero totale delle società) ed il rispettivo capitale nominale era di lire 21.652.576.895, di fronte ad un totale di lire 55.161.202.493 (cioè una quota del 39,25 % del capitale totale). Trattandosi dunque di una massa imponente, la cui valutazione merita attenzione, è da augurarsi che, dovendosi probabilmente ritornare sulle disposizioni regolanti la materia per adeguare la composizione del Comitato Centrale all'accresciuta mole del lavoro, si riveda anche la norma sostanziale relativa ai criteri dell'accertamento del valore di scambio.

Bisogna riaffermare il carattere surrogatorio dell'imposta di negoziazione (sostitutiva delle tasse di registro sui trapassi) contro la tendenza, qualche volta conclamata anche dagli uffici, di farne un tributo autonomo diretto a colpire il capitale investito. Con l'introduzione della patrimoniale tale coordinamento si impone e si rende conseguentemente necessario ridurre le aliquote della imposta di negoziazione a non più del 4 per mille (il 2 per i titoli nominativi). Altrimenti sarebbe come se alle aziende in questione fosse applicata l'aliquota non del 5 ma dell'11 per mille, mentre nulla giustifica, in confronto di ogni altro valore patrimoniale, questo più gravoso trattamento.

Qualche precisazione sembra opportuna per quanto concerne il regime delle obbligazioni. È anzitutto evidente che per la valutazione

di questi titoli non può valere il riferimento al capitale sociale ed alle riserve. Il valore delle obbligazioni dovrà dunque, agli effetti dell'imposta, stabilirsi esclusivamente in base alla valutazione effettuata ai fini dell'imposta di negoziazione con il correttivo che, se tale valutazione risulti superiore al valore nominale del titolo, dovrà ridursi di un quarto, senza peraltro che possa mai scendere al di sotto dello stesso valore nominale, e se, invece, la valutazione suddetta sia inferiore al valore nominale, essa dovrà assumersi senza riduzione come base imponibile.

Sempre in tema di obbligazioni, merita di essere posto in rilievo l'articolo 26 del decreto il quale dispone che « le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie debbano l'imposta sull'ammontare delle obbligazioni da loro emesse, con il diritto di rivalsa verso i creditori ».

La disposizione attiene al modo di riscossione della imposta e corrisponde alla esigenza pratica di facilitare la percezione del tributo facendolo corrispondere dalla società emittente, che, a norma del successivo articolo 36, eseguirà la ritenuta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse. È peraltro evidente che la disposizione non può trovare applicazione per le obbligazioni emesse all'estero da società italiane. Posto infatti che queste obbligazioni costituiscono beni che si trovano fuori del territorio del Regno non possono essere soggette al tributo. D'altra parte, il sistema della legge non sarebbe applicabile a questi titoli se si considera l'impossibilità in cui le società si troverebbero di esercitare la rivalsa verso i portatori stranieri dei titoli stessi. Il Ministro si è riservato di esaminare questi casi in sede di norme per la applicazione della legge.

In materia di rivalsa venne raccomandato, a titolo di equità, che si tenga conto delle ragioni che militano a favore degli obbligazionisti. Si è fatto presente che vi sono obbligazioni sottoscritte nell'anteguerra in lire oro e che vengono rimborsate in lire allineate. Nel periodo dal 1926 al 1934 il Governo ha rinunziato all'applicazione della ricchezza mobile sulle obbligazioni per favorire le società azionarie, le quali con questo denaro, valutato in

base alla quota monetaria del 1927, hanno fatto investimenti tali che hanno consentito rivalutazioni ed anche ripartizioni gratuite di azioni, mentre gli obbligazionisti dovettero sopportare la sopravvenuta imposta cedolare ed ora la patrimoniale.

Si desidererebbe che la rivalsa non venisse consentita, per lo meno quando i dividendi distribuiti superassero l'interesse corrisposto alle obbligazioni. In particolare si è ricordata la situazione delle obbligazioni fondiarie, che nel 1934 vennero convertite in forma forzosa al 4 per cento, mentre in origine fruttavano il 5 e 5,5 per cento. Per queste obbligazioni si sarebbe desiderato l'esonero dalla nuova imposta.

Il Ministro, per ragioni di ordine generale, attinenti al carattere generale e reale della nuova imposta, non credette di potere accogliere questi voti, ma ha confermato che « le cartelle fondiarie saranno sollevate dall'onere della tassazione del 10 per cento »: il quale provvedimento varrà certo a ridare vita al mercato di questi titoli che ora è pressochè morto.

Le disposizioni che regolano la materia delle detrazioni integrano quelle che determinano il modo di valutazione dei singoli beni.

La prima delle detrazioni previste (art. 16) è quella che si riferisce agli oneri reali che gravano sui beni del contribuente, condizionandosi peraltro la detraibilità alla inerenza degli oneri stessi ai singoli beni. Questa detrazione è stabilita per la generalità dei contribuenti, escluse, s'intende, le società azionarie, dato il particolare sistema adottato per la valutazione del loro patrimonio.

La seconda detrazione riguarda i debiti chirografari (art. 18), ma essa è subordinata a particolari condizioni intese a garantire la Amministrazione della effettiva esistenza di essi e del momento in cui sono sorti, nonchè ad evitare le evasioni. La disposizione dovrà peraltro essere interpretata con giusto spirito di larghezza per quanto riguarda la documentazione delle passività di cui si tratta, onde evitare che non si tenga conto di debiti sulla cui data ed esistenza non sussistono dubbi. Il che va detto, in particolar modo, per i debiti

verso banche di contribuenti anche non commercianti. In questo caso l'esistenza e la data del debito possono risultare in modo inequivocabile dalle scritture della banca creditrice e non ci sarebbe ragione di non ammettere in detrazione la corrispondente passività che grava sul patrimonio del debitore.

Sembra poi anche superfluo rilevare che il requisito di cui al n. 2 dell'articolo 18 e cioè che « gli interessi siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile » non è necessario quando si tratti di crediti infruttiferi o i cui frutti siano esenti da ricchezza mobile.

In tutti questi casi, quando il Fisco ha ottenuto la prova della sussistenza e della data certa del debito, deve accordare la detrazione.

L'articolo 18 — e in specie la disposizione del n. 1 di esso — deve dunque interpretarsi con criteri di giusta larghezza, ammettendosi anche in questo campo gli equipollenti dell'atto registrato che si ammettono in materia commerciale.

A questo riguardo è opportuno richiamare la dichiarazione del Ministro alla Commissione del bilancio nella quale si assicura che « l'Amministrazione non mancherà di adottare, in sede di applicazione, gli opportuni temperamenti. « Così, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei crediti « (nelle istruzioni ministeriali, in corso di redazione, è stato già riconosciuto che il debitore « non può essere chiamato responsabile della « mancata denuncia degli interessi da parte « del creditore) si è stabilito che, ai fini della « detrazione del debito dal patrimonio imponibile, la condizione si deve ritenere senz'altro adempiuta, quando il debitore, nel denunciare il debito di cui chiede la detrazione, « abbia indicato gli elementi atti ad individuare il debito stesso ed il creditore, mettendo, così, l'Amministrazione in grado di « controllare se questo ultimo ha dichiarato « gli interessi relativi agli effetti dell'imposta « immobiliare, e, in caso negativo, di procedere all'accertamento nei confronti di lui. « Per quanto poi riguarda la registrazione « degli atti, le istruzioni ministeriali chiariranno che, allorché la registrazione non « è richiesta, la detrazione potrà essere accordata alla semplice condizione che sia dimo-

« strata la effettiva esistenza del debito. E poi « ché la registrazione non è richiesta per i debiti « cambiari, la detrazione dei medesimi potrà « — a mente di quanto sopra — essere ammessa senza bisogno di modificare l'articolo 20 ».

Questi criteri, opportunamente riconosciuti dal Ministro per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile delle aziende industriali e commerciali, devono pur valere come norma generale nella applicazione dell'articolo 18.

In particolare per le aziende industriali e commerciali — che sono state considerate come unità economiche di cui si assoggetta a tassazione il solo *attivo netto* — l'articolo 20 dispone che debbano innanzi tutto detrarsi le passività ipotecarie dal valore di ciascun immobile a cui le passività stesse afferiscono, che i debiti verso le banche e verso fornitori debbano a loro volta detrarsi dal valore accertato per i capitali circolanti, per i crediti e per le merci e che, infine, dalla somma che residua dopo tali detrazioni, debba sottrarsi l'importo degli eventuali debiti chirografari che rispondono alle condizioni stabilite dall'articolo 18.

La precisa applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, la quale deve essere, s'intende, coordinata con quella dell'articolo 7, che indica i beni non soggetti a tassazione, consentirà così che le aziende in parola siano effettivamente tassate in base al loro patrimonio netto, con esclusione cioè di tutte le passività che gravano l'azienda e di tutti i cespiti che, per la loro natura o per non avere carattere di capitale investito, sono esenti dall'onere dell'imposta.

Rimane a dire delle detrazioni stabilite per le società azionarie e, in genere, per gli enti tassati in base al bilancio. Provvede al riguardo l'articolo 24 il quale dispone che dall'imponibile delle società stesse, determinato a norma dell'articolo 21, debba detrarsi:

a) il valore dei titoli di Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura;

b) l'importo delle azioni e delle obbligazioni possedute dalle società, determinandosi il valore relativo a norma dell'articolo 22. (La disposizione, che non richiede commenti come quella che è una esatta applicazione del prin-

cipio di evitare duplicazioni del tributo, avrebbe dovuto essere integrata, prevedendo anche l'ipotesi che una società azionaria possieda quote o carature in società di persone. Tuttavia il Ministro ha già dichiarato alla Commissione del bilancio che pur « restando invariata la « formula della legge, nelle istruzioni ministeriali sarà chiarito che la detrazione riguarda « anche le quote di partecipazioni, in tutti i « casi in cui le medesime hanno natura e funzione analoga a quelle delle partecipazioni « azionarie ». Si deve peraltro ritenere che, in via di interpretazione analogica, tale ipotesi possa farsi rientrare in quella prevista dal n. 2 dell'articolo 24 il che induce a non proporre un emendamento al testo del decreto, ma rende necessaria una precisazione in sede di istruzioni per l'applicazione del tributo);

c) una somma pari all'intera quota del valore integrale degli impianti gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione, considerandosi che per tale periodo si è già idealmente operata una corrispondente retrocessione dei beni al concedente. Circa la valutazione di questi beni dovranno valere i principii già ammessi nelle istruzioni per la imposta sul capitale azionario (Normale, 2 aprile 1939-XVII, n. 4690).

Merita infine di essere posta in particolare rilievo la disposizione dell'articolo 45, con il quale si prevede la emanazione di un provvedimento legislativo che coordinerà l'imposta straordinaria immobiliare e la nuova imposta sul patrimonio, al fine di temperare il gravame eccessivo che la coesistenza dei due tributi imporrebbe sulla proprietà immobiliare, la quale non è in condizione di sopportare nuovi oneri tributari. La contemporanea esistenza di due imposte patrimoniali rispettivamente del 3,50 e del 5 per mille costituisce una aliquota globale dell'8,50 per mille che riesce tanto più gravosa in quanto sui terreni e fabbricati pesa, oltre la fondiaria, anche il carico, talvolta oberrante, delle sovraimposte comunali e provinciali, mentre il rendimento è notoriamente basso. Secondo l'autorevole parere del Ministro delle Finanze, i terreni rendono dal 4 al 5 per cento, ed i fabbricati dal 4 al 6 per cento. Ma

fra questi estremi prevalgono di gran lunga le percentuali basse, e non è infrequente il caso, specie nei terreni, di redditi inferiori ai minimi indicati. L'aliquota globale dell'8,50 per mille, rapportata ai redditi sopra segnati, costituisce un prelevamento variabile fra il 21,25 ed il 14,18 per cento, al quale deve essere aggiunta, come si è detto, l'imposta fondiaria del 10 per cento, le sovraimposte locali e gli aggi di riscossione.

Considerati questi aggravii fiscali e tenuto conto del fatto che l'evasione nel campo immobiliare è estremamente difficile, sembrerebbe opportuno, per intuitive ragioni, non solo di equità, ma anche di interesse generale, di eliminare, od almeno ridurre sensibilmente, il cumulo delle due imposte.

Le assicurazioni che il Ministro vorrà dare al riguardo serviranno a soddisfare le aspettative ed a colmare le preoccupazioni diffuse specialmente negli ambienti agricoli.

Però l'emanazione del nuovo provvedimento è differita a dopo l'esaurimento delle operazioni di accertamento ai fini del prestito redimibile, vale a dire ad epoca indeterminata, mentre il nuovo onere entra in applicazione col corrente anno.

Converrebbe quindi, nell'articolo 45, togliere l'inciso « da emanarsi dopo esaurite le operazioni di accertamento ai fini del prestito redimibile 5 per cento ». Inoltre l'espressione « coordinamento delle norme » è molto generica, mentre quello che si attende non è un coordinamento formale ma la sostanziale riduzione dell'onere. Comunque, nel coordinamento si dovrà pure tenere presente la situazione di coloro che hanno provveduto al riscatto della imposta. Se fossero messi in situazione peggiore ne deriverebbe uno scoraggiante precedente proprio quando l'erario ha tutto l'interesse a stimolare e premiare la collaborazione volenterosa del contribuente. Non è qui la sede per entrare nei dettagli del problema, che presenta la possibilità di molteplici soluzioni. Basta averlo richiamato alla attenzione del Governo.

La nuova imposta patrimoniale, a carattere generale e permanente, ma complementare,

che si aggiunge al non lieve carico delle molteplici imposizioni preesistenti, è stata accolta dal contribuente con piena comprensione delle superiori esigenze che hanno determinato la introduzione del nuovo tributo.

Il tributo poggia su imponibili non accertabili in modo matematico, sicchè richiederà negli organi di applicazione una onesta e prudente discrezione. Più cresce la pressione tributaria e più il compito degli uffici diviene arduo e delicato.

Le considerazioni che l'oratore, nel proporre l'accoglimento del disegno di legge, sottopone all'attenzione della Commissione di Finanza, sono dettate dal desiderio di assicurare alla nuova imposta il migliore assetto possibile, e trovano rispondenza negli intendimenti che lo stesso Ministro proponente ha chiaramente enunciati nella relazione di presentazione.

Fra entrata e spesa vi deve essere una necessaria, anche se relativa, correlazione, e perciò allo sforzo per assicurare i mezzi per far fronte alle necessità del bilancio, deve corrispondere un eguale sforzo nella moderazione delle spese.

La Commissione di Finanza, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, ha espresso il suo preciso pensiero formulando il voto che dovesse « agire in pieno il freno alle spese, comprimendo, ove è possibile, quelle già in atto, ma soprattutto resistendo con tutte le forze alle richieste di nuove spese che, per quanto obiettivamente degne, non siano in modo assoluto e comprovato indifferibili ».

Il Ministro delle finanze nella esposizione al Senato (30 maggio 1939-XVII) ha accolto questo voto, dichiarando: « Posso assicurare il Senato che l'azione dell'Amministrazione finanziaria è diuturnamente indirizzata in tal senso ».

Una comune fede è nel cuore di tutti, e con volenteroso spirito anche il contribuente italiano risponde all'appello pel potenziamento della grandezza imperiale della Patria. Ma, mentre gli si chiedono nuovi gravi sacrifici, sia confortato dall'assicurazione che il controllo delle uscite è sempre fermo e rigoroso, e che lo stretto criterio della necessità go-

verna il coordinamento graduale dei fini e la determinazione della spesa.

La Commissione generale del bilancio, nell'approvare il disegno di legge ha espresso al Ministro delle finanze, il voto che gli studi da lui ordinati « siano il più sollecitamente possibile, e nella misura che il bilancio potrà consentire, tradotti in provvedimenti compensativi, atti soprattutto ad eliminare le più alte punte sperequative dei tributi, e particolarmente le più gravi sperequazioni delle sovraimposizioni comunale e provinciale sui terreni e fabbricati, le quali turbano Stato e contribuente insieme ».

L'oratore ritiene che a questo voto possa associarsi anche la Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Dopo aver lodato il senatore Bianchini per la sua importantissima relazione, osserva che, a rigore, trattandosi di un articolo unico che converte in legge con modificazioni un Regio decreto-legge la discussione dovrebbe essere unica. Tuttavia, data la complessità di tale articolo unico, propone che si proceda prima a una discussione generale e si passi poi all'esame dei singoli articoli del Regio decreto-legge, tenendo conto degli emendamenti apportati dalla Camera.

La proposta è approvata.

MARTIN FRANKLIN. La competentissima relazione Bianchini si è occupata un po' di sfuggita della agricoltura e quindi l'oratore richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione nel settore agricolo. Osserva che la decisione di ricorrere ad una forma di imposizione nuova è ispirata, tra l'altro, da due ragioni.

In primo luogo l'amministrazione finanziaria intende colpire il patrimonio per assicurare un gettito più costante. Questa asserzione è alquanto preoccupante, soprattutto se si tiene presente che il senatore Bianchini cita l'autorevole parere del Ministro delle Finanze, secondo il quale i fondi agricoli renderebbero dal quattro al cinque per cento. Egli potrebbe dimostrare invece che molti fondi scendono al 2 e mezzo e forse anche a meno; la media non deve essere più del 3 e mezzo per cento. Se si parte da una stima esagerata e se si vuole mantenere un gettito costante dell'imposta, si

rischia realmente di annullare completamente il reddito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Osserva che la ragione accennata dal senatore Martin Franklin è accessoria e non principale.

MARTIN FRANKLIN. In secondo luogo, il Governo si propone probabilmente di eliminare, o, per lo meno, di ridurre le evasioni fiscali e le sperequazioni. È dubbio che si possa avere un risultato positivo. L'oratore crede che meglio sarebbe andare in fondo nella ricerca e nella severa repressione delle evasioni alle imposte esistenti. Con la nuova imposta sorgerranno nuove sperequazioni e si verificheranno nuove evasioni. Vediamo già che questa nuova imposta patrimoniale non si applicherà ai redditi del lavoro, non si applicherà ai possessori di titoli di Stato e si applicherà fatalmente in modo molto ridotto ai possessori di azioni, obbligazioni ecc. e ad altre forme di ricchezza mobiliare. E quindi in pratica colpirà soprattutto la proprietà fondiaria, cioè proprio quei beni che sono già nella materiale impossibilità di sfuggire agli altri oneri esistenti.

Raccomanda quindi che il provvedimento sia applicato con senso di equità verso la proprietà rustica; e, senza entrare in altri particolari, a tale scopo fa voto che:

1° la valutazione dei beni soggetti alla imposta sia fatta sempre sulla base della media del valore venale di un quinquennio, anziché di un quinquennio la prima volta e di un triennio le successive;

2° che, come per l'imposta complementare sul reddito, sia concesso agli agricoltori che la determinazione dell'imposta patrimoniale sia fatta una sola volta in una sede unica.

RICCI FEDERICO. Osserva in via preliminare che non era necessario provvedere alla istituzione della nuova imposta sotto forma di Regio decreto-legge, essendovi tutto il tempo per l'approvazione di un disegno di legge, e che, per un provvedimento di tanta importanza sarebbe stato bene che la relazione ministeriale fosse stata distribuita al Senato nel momento stesso in cui è stata distribuita alla Camera, e non tanto tempo dopo.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, sarebbe stata desiderabile una maggiore precisione. Difatti, ad esempio, si è

dovuta sostituire, nel capo 1°, alla dizione « Soggetto per l'imposta » l'altra: « Definizione dell'imposta ». Inoltre, all'articolo 6, n. 1, dove si parla dell'imposta sui « terreni e fabbricati situati nel territorio del Regno », avrebbe dovuto dirsi « terreni e fabbricati situati nel territorio del Regno, ancorchè posseduti da cittadini stranieri ».

Nello stesso articolo 6, comma ultimo, quando si dice che tra tali beni non si deve comprendere l'avviamento delle aziende industriali e commerciali, si sarebbe dovuto dire « aziende industriali, commerciali ed agricole », perchè ci sarà sempre un impiegato zelante il quale troverà che esiste un avviamento delle aziende agricole tassabile agli effetti dell'imposta patrimoniale, per il semplice fatto che non se ne fa espressamente menzione in questo punto della legge.

L'articolo 7 contempla fra le esenzioni i depositi in conto corrente. Ora possiamo immaginare il caso di una banca privata che investe in titoli di Stato non soltanto il patrimonio proprio, ma anche il denaro dei correntisti. Poichè i titoli di Stato sono dedotti dalla valutazione del patrimonio, ne seguirebbe che a tale banca verrebbe abbonata una somma fortissima. Bisognerebbe quindi specificare che i titoli di Stato vengono dedotti solo quando si tratti di investimento di capitali sociali, ma non quando si tratti di investimento di capitali di terzi.

Va anche notato che non è fissata la data di dichiarazione del patrimonio, mentre bisognerebbe obbligare i cittadini a descrivere il loro patrimonio con riferimento alla stessa data, in modo che i patrimoni vengano, per così dire, fotografati nello stesso momento.

Resta motivo di preoccupazione la situazione delle Opere pie, che sono colpite in tutti i modi e per le quali sarebbe opportuno considerare qualche agevolazione con successivo provvedimento.

Anche la situazione dei proprietari di case è molto grave. Essi pagano circa il 40 per cento del reddito. Se si aggiunge il 7,50 per cento della sovrimposta straordinaria e il 10 per cento dell'imposta patrimoniale, si arriva alla ragguardevole percentuale del 57,50 per cento, mentre gli affitti sono bloccati. È da augu-

rarsi che, in base all'articolo 45, si venga ad un coordinamento con l'imposta straordinaria immobiliare, in modo da limitare l'onere massimo al 50 per cento.

L'articolo 10 stabilisce che la valutazione del valore venale delle aree e dei beni immobili dovrà essere fatta sulla base del valore attribuito ad altre aree e ad altri beni nella stessa località ed in analoghe condizioni. A questo riguardo, bisognerebbe dare istruzioni molto restrittive agli agenti delle imposte, soprattutto quando si tratti di proprietà molto estese. C'è infatti il pericolo che l'agente delle imposte estenda a vaste proprietà il valore venale di un piccolo tratto di terreno venduto, per il fatto della sua scarsa entità, a prezzi elevati, che non sarebbero assolutamente realizzabili se si fosse trattato di vendere aree molto più vaste. È questa una considerazione che dovrebbe essere elementare, ma che invece è molto spesso completamente trascurata dagli agenti stessi.

Si è anche accennato alla speranza che le obbligazioni fondiarie abbiano un trattamento speciale. Circa le obbligazioni degli Enti comunali e provinciali è da chiedersi se per esse paghi il Comune interessato, ovvero il proprietario del titolo. Se pagasse il Comune, avremmo un ulteriore aggravio nella situazione degli Enti locali; se pagasse il proprietario, avremmo un ulteriore discredito di tali obbligazioni.

Il senatore Bianchini, nella sua pregevolissima relazione, ha supervalutato l'aggravio delle società anonime, specialmente nel considerare i prelievi derivanti dalla tassa di negoziazione, che non è del 6 per mille sul capitale, ma, normalmente, del 2 per mille; ne deriva quindi un prelievo del reddito pari non al 12 per cento, ma ad una percentuale alquanto minore. La stessa relazione annuale sull'andamento delle società anonime riconosce che la tassa di negoziazione incide in media per il 7,35 per cento del reddito, e non per il 12 per cento. Il senatore Bianchini ha scelto il caso di una società anonima che ha emesso azioni al portatore. Ma se si considera il caso molto più normale di una società con azioni nominative, si vedrà che non esiste un così forte coacervo di tassazione. E difatti, ad esempio, sopra un utile di lire

100.000, lire 20.000 saranno assorbite dalla imposta di ricchezza mobile, lire 2000 dalla tassa di negoziazione sulle azioni nominative, lire 5000 dalla imposta patrimoniale, il che fa un totale di lire 27.000. Restano dunque lire 73.000 di utile netto.

Termina chiedendo al Ministro quale sia il gettito presunto dell'imposta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Si presume che, per cominciare, sia di un miliardo e 200 milioni.

FACCHINETTI. Osserva che questo disegno di legge non colpisce i redditi professionali, alcuni dei quali, pur raggiungendo alte cifre, non sono tassati in modo adeguato. Comprende che la legge in esame ha per oggetto l'imposta sul patrimonio, ma, dopo aver ascoltato l'ammirevole relazione del senatore Bianchini, ha dovuto domandarsi: è un'imposta sul patrimonio o è un'imposta sul reddito? Il senatore Bianchini l'ha brillantemente definita « imposta sul reddito ragguagliata al patrimonio », ma qualche dubbio può restare.

Forse sarebbe stato meglio procedere ad opportune rettifiche delle aliquote delle imposte esistenti. Comunque, sembrerebbe il caso di provvedere in modo che alla perequazione tributaria, da tutti auspicata, non si sottraggano i redditi professionali ed altri simili.

FERRETTI. Parla in favore delle Opere pie le quali sono già talmente gravate di oneri che, una volta aggiunta anche l'imposta sul patrimonio, avranno sempre più bisogno di aiuto da parte dello Stato per poter funzionare. In tal modo, quello che lo Stato riscuoterà con tale imposta dovrà uscire sotto altra forma.

Sarebbe quindi opportuno andare incontro alla grave situazione di tali Opere con qualche provvedimento in loro favore.

SECHI. Si dichiara favorevole al provvedimento per le particolari caratteristiche della nuova imposta. Avrebbe però preferito che fossero stati accolti alcuni emendamenti proposti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. In primo luogo quello che avrebbe elevato a 20.000 lire il limite di esenzione, attualmente stabilito in lire 10.000. Anche con tale aumento, la cifra è assai modesta e si incoragerebbe la formazione di piccoli capitali. In secondo luogo quello riguardante l'aumento dell'aliquota proporzionale all'ammontare del

patrimonio, se non nella misura proposta dalla Camera — dato che l'un per cento per i capitali più ingenti sarebbe stato forse eccessivo — almeno con una progressione più modesta.

Non insiste su questo suo desiderio. Però richiama l'attenzione del Ministro sulla situazione delle piccole proprietà di alta collina e di montagna che rendono pochissimo e la cui conservazione è altamente opportuna per ragioni di carattere sociale e militare. Per tali proprietà, almeno, sarebbe opportuno elevare il minimo del capitale esente dall'imposta.

RONGA. Osserva che gli istituti di credito, e specialmente le società per azioni legalmente costituite, nel momento in cui dovrebbe essere valutato il loro patrimonio ai fini della tassazione, potrebbero trovare il modo di fornirsi di titoli di Stato, ed evitare così l'applicazione dell'imposta per la somma relativa, per poi disfarsene subito dopo. Vorrebbe quindi conoscere quali rimedi potrebbero essere escogitati perchè ciò non accada.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Osserva che proprio per questa ragione non si è voluto fissare una data prestabilita per la valutazione dei patrimoni.

RONGA. Ricorda che il Ministro, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha già spiegato per quali ragioni, nella valutazione del patrimonio, non sono stati inclusi i gioielli. C'è già stata però una legge che presumeva la quantità di gioielli posseduta in una proporzione fissa rispetto alla entità del patrimonio. L'oratore si domanda perchè non si inserisce nel provvedimento una presunzione del genere.

SITTA, *segretario*. Dà lettura di un promemoria che il senatore Crespi, forzatamente assente, si riservava di svolgere nella riunione della Commissione.

In esso si dice che l'assoggettamento all'imposta ordinaria sul patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza avrebbe riflessi gravi sulla loro situazione finanziaria, dato che, per diverse ragioni, l'importo inciderebbe sui loro redditi in misura notevolmente superiore a quella che si potrà verificare per i contribuenti privati.

Una recente statistica ufficiale, infatti, fa ascendere a circa 9 miliardi di lire il patrimonio di tali istituzioni e calcola il reddito globale di questo patrimonio in lire 93.364.273,

cioè nell'uno per cento, non perchè poco saggiamente amministrato, ma perchè costituito in massima parte da beni infruttiferi. Ne deriva che l'aliquota del 5 per mille, relativamente modesta per i contribuenti privati, verrebbe in questo caso ad assorbire la metà dei redditi.

Sarebbe quindi opportuno integrare le esenzioni contemplate dall'articolo 7 — esenzioni che riguardano lo Stato, le provincie ed i comuni, ed i beni costituenti il loro demanio pubblico, i cimiteri con le loro dipendenze, gli edifici destinati al culto, col mobilio, arredi sacri e qualunque altro oggetto di spettanza delle Chiese — dato che in tutte le leggi generali e speciali l'attività di assistenza ha sempre goduto dello stesso trattamento di favore accordato all'esercizio del culto; e, quando le disposizioni fiscali favorevoli sono state estese, oltre che allo Stato, anche alle provincie ed ai comuni, uguale estensione si è fatta in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Per converso, quando non si sono esentati gli Enti ospedalieri, non si sono neppure esonerati i comuni e le provincie.

La frase del comma 1° del già citato articolo 7, con la quale l'esenzione dello Stato, delle provincie e dei comuni dall'imposta è limitata ai beni costituenti il loro demanio pubblico, può dar luogo del resto a un dubbio di interpretazione che incoraggia e giustifica l'esenzione richiesta.

Per demanio pubblico infatti si intende il complesso dei beni imprescrittibili, infruttiferi, inalienabili quali le strade nazionali, i lidi del mare, i bastioni dei luoghi fortificati, e via dicendo; non anche quelli destinati all'uso pubblico, come la sede di un Ministero, un palazzo di giustizia e via dicendo. E il concetto di demanio pubblico si applica propriamente allo Stato perchè si riferisce a interessi supremi dello Stato come tale, mentre, rispetto agli altri Enti, compresi i comuni e le provincie, la retta distinzione dei beni è quella di beni di uso pubblico e beni patrimoniali. Se dunque il legislatore, usando la formula « demanio pubblico », volle riferirsi, come è credibile, a tutti i beni destinati all'uso pubblico, in potere dello Stato, delle provincie e dei comuni, vanno compresi nell'esenzione, per esempio, gli edifici destinati a sede degli ospe-

dali psichiatrici e dei brefotrofi di proprietà delle provincie, e degli ospedali generali e specializzati, di proprietà dei comuni, ecc. In tal caso apparirebbe grave la disparità di trattamento fra gli immobili comunali e provinciali destinati all'assistenza e quelli destinati allo stesso uso, appartenenti ad enti autarchici istituzionali.

PRESIDENTE. Riferendosi alla situazione degli istituti di assicurazione, compreso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, osserva che, a norma dell'articolo 21, le società commerciali, gli istituti di credito ed in genere tutti gli enti soggetti od assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile debbono l'imposta patrimoniale sull'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e delle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dal bilancio di ciascun anno, dedotte le perdite. Non si computano tra le riserve quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

Ora, per gli istituti di assicurazione, le principali riserve sono quelle dette tecniche o matematiche, che coprono il debito dell'ente assicuratore verso gli assicurati: esse sono pertanto esenti dall'imposta patrimoniale. Nello stesso tempo tali istituti sono portatori di fortissime quantità di obbligazioni e cartelle.

Cosicchè può verificarsi il caso che le loro riserve patrimoniali, che sono le sole assoggettate al tributo in esame, siano inferiori all'ammontare delle cartelle ed obbligazioni esistenti nel loro portafoglio. Ne verrebbe che in pratica questi enti dovrebbero pagare più del dovuto: e, trattandosi di obbligazioni, il pagamento verrebbe effettuato per loro conto dall'ente debitore, senza alcuna possibilità per gli istituti di sollevare eccezioni contro tale pagamento.

Pertanto, poichè il disegno di legge, all'articolo 41, ammette il rimborso dell'imposta in varii casi nei quali essa non è dovuta, si dovrebbe specificare che, nel caso suesposto, gli istituti di assicurazione hanno diritto al rimborso per la parte di obbligazioni e di cartelle eccedente le riserve colpibili ai termini della legge.

BIANCHINI. Risponde ad alcune osservazioni mosse alla sua relazione,

Fa rilevare al senatore Ricci che, nel con-

siderare l'aggravio delle società anonime, ha fatto specificatamente l'ipotesi che tali società avessero emesso titoli al portatore, come avviene normalmente. Il senatore Ricci, invece, ha fatto l'ipotesi che i titoli siano nominativi. In tal caso, naturalmente, il conto cambia: ma si deve comunque tener presente che, in tale ipotesi, il contribuente deve corrispondere l'imposta complementare.

D'altra parte, dai conteggi dimostrativi da lui esposti non ha voluto trarre conseguenze specifiche, ma si è limitato a dedurre la conclusione generica che bisogna evitare il pericolo delle tassazioni confiscatrici e che anche l'aliquota del 0,50 %, che può sembrare modesta, in effetti costituisce un onere tutt'altro che indifferente.

Circa la proposta di applicare un'aliquota progressiva, va osservato che l'imposta ha un carattere reale, e cioè non si riferisce al complesso dei beni, ma ad ogni bene per sè stante. Pertanto non ha ragione di essere la progressività che, se adottata, porterebbe a delle vere e proprie sperequazioni. La natura stessa del tributo la esclude.

Al senatore Facchinetti, che ha messo in dubbio l'opportunità di questa nuova forma di imposizione, risponde che il nuovo tributo non è un ripiego fiscale, ma si inquadra nel complesso organico del nostro sistema tributario che viene ad essere costituito dal gruppo delle imposte dirette sui redditi, dalla nuova imposta che colpisce il reddito attraverso il patrimonio, gravando principalmente sui redditi non di lavoro, ed infine dall'imposta complementare, destinata appunto ad applicare il criterio della progressività in rapporto al complesso dei redditi del contribuente.

THAON DI REVEL, Ministro delle Finanze. Porge i suoi ringraziamenti al senatore Bianchini e gli esprime la sua gratitudine per la bellissima illustrazione del provvedimento e per la dotta collaborazione accordatagli in questa circostanza che gli ha fatto rammentare i tre anni in cui lo stesso senatore Bianchini gli fu di validissimo ausilio al Ministero delle Finanze.

Nessuno meglio di lui avrebbe potuto illustrare il provvedimento e persuadere la Commissione della sua opportunità. La difesa fatta

da lui è riuscita più efficace e persuasiva di quanto avrebbe potuto fare il Ministro delle Finanze che è, per dir così, parte in causa.

Si limiterà quindi a fare alcune considerazioni di indole generale. Il Ministro delle Finanze, dovendo far fronte a notevoli nuovi oneri di bilancio, si è trovato innanzi a questo grave dilemma: o rettificare le imposizioni esistenti o trovare cespiti nuovi. Dopo un attento studio ha dovuto convincersi che occorreva scegliere la seconda via. I cespiti esistenti dovevano essere migliorati, e questo si sta cercando di fare con la istituzione del nuovo Catasto edilizio, dell'anagrafe tributaria, ecc.: ma c'è un limite. D'altra parte un inasprimento delle aliquote dei vecchi cespiti avrebbe eccitato lo stimolo alle evasioni.

Vi è stata poi un'altra considerazione che ha spinto il Governo sulla via scelta: si sono ormai costituite vaste zone di evasione legale che con le imposte esistenti non si possono colpire. Basta pensare che i fabbricati esenti raggiungono il valore di 30 miliardi. Per quanto le esenzioni siano state accordate per favorire chi fabbricava e non per avvantaggiare le situazioni successive, era difficile ritirare la garanzia di esenzione a suo tempo concessa dal Governo, mentre era legittimo colpire questa parte del patrimonio nazionale, come si è fatto a suo tempo con l'imposta straordinaria immobiliare e come ora si farà con questa imposta patrimoniale.

Vi sono poi altre evasioni legali, come, per esempio, le zone industriali che ora pullulano ovunque. Un funzionario del Ministero delle Finanze ha scritto un volume di oltre 500 pagine sull'argomento delle esenzioni fiscali.

Vi sarebbe poi da svolgere un altro ordine di considerazioni in merito a quel tipico elemento evanescente che è il reddito netto che lo Stato colpisce con i tributi. L'oratore ricorda che il compianto senatore Broglia, che fu suo maestro, affermava che nella compilazione di un bilancio si possono ottenere, sempre in perfetta buona fede, almeno 12 risultati diversi tanto in perdita che in utile. Questo per dimostrare che vi sono criteri di valutazione talmente incostanti che si ottengono risultati diversi a seconda che si dà un maggiore o minor peso all'uno o all'altro elemento.

L'accertamento dei valori patrimoniali è invece più facile e costante: quindi una tassazione a base patrimoniale va adottata non come sistema principale, ma come correttivo.

Così il nuovo sistema si basa oggi su tre ordini di accertamenti:

1° accertamento del reddito netto (imposte dirette: ricchezza mobile, fabbricati, fondiaria);

2° accertamento del valore venale (imposta sul patrimonio, tasse sui trasferimenti della ricchezza);

3° accertamento del reddito lordo (nuova legge dell'imposta sulla entrata). La base principale dell'imposta di ricchezza mobile è, praticamente, l'entrata lorda; quindi quest'ultimo ordine di accertamento riuscirà utile anche agli effetti dell'accertamento per la ricchezza mobile.

Il senatore Ricci ha domandato per quale motivo questo provvedimento è stato adottato con la forma del decreto-legge. La risposta è facile: dovendosi preordinare il bilancio per l'esercizio 1940-41, bisognava esser sicuri di poter contare sulla ripercussione che il provvedimento doveva avere sull'entrata. Ecco la ragione per cui si è scelta la più rapida via del decreto-legge.

Il provvedimento ha carattere squisitamente reale e per conseguenza non vi sono minimi imponibili a favore del contribuente. Il minimo di 10.000 lire è previsto esclusivamente a vantaggio dello Stato, in quanto questo non ha convenienza di accertare e riscuotere somme minime.

Come ha ben spiegato il senatore Bianchini, la realtà dell'imposta non si concilia con il concetto della progressività, il quale non può essere legato che ad un sistema di accertamento personale. Altrimenti avverrebbe che un contribuente proprietario di una sola entità verrebbe ad essere colpito con una aliquota maggiore di quella che colpirebbe il contribuente che ha una proprietà di eguale valore, ma divisa in tanti elementi.

Peraltro, per la nota legge del Benini, l'imposta patrimoniale agisce, in una certa misura, progressivamente sui redditi così detti fondati. Si sa infatti che se, per esempio, un patrimonio di 100.000 lire dà un reddito di 5000

lire, un patrimonio analogo di un milione di lire non rende 50.000 lire, ma di meno, e così di seguito, perchè la quota del reddito non aumenta proporzionalmente all'incremento del patrimonio.

Così l'imposta sul patrimonio agisce, in certo modo, da correttivo dell'imposta complementare, la quale colpisce con aliquota progressiva indifferentemente i redditi fondati e quelli non fondati.

Anche questa discriminazione mette in luce il complesso armonico del nuovo sistema di imposte.

Allo scopo di colpire il valore dei gioielli, il senatore Ronga propone di stabilire una tassazione con riferimento al valore complessivo del patrimonio del contribuente. Ma è stato detto che la presente imposta sul patrimonio, a differenza di quella del 1920, ha una base reale. Perciò, riconosciuta l'impossibilità pratica di procedere a valutazioni dirette senza far luogo a perquisizioni nel domicilio dei contribuenti, non rimane che rinunciare a questo cespite.

Sempre in coerenza alla caratteristica della realtà, non è possibile aderire al desiderio manifestato dal senatore Martin Franklin di fare gli accertamenti al domicilio fiscale del contribuente invece che comune per comune.

L'oratore risponde quindi ad alcune osservazioni del senatore Bianchini:

Sul provvedimento relativo alla fissazione di un limite massimo di contribuzione, sono in corso col Ministero dell'Interno degli accordi che si spera di poter concludere tra breve.

Il coordinamento dell'imposta sul patrimonio con l'imposta straordinaria immobiliare formerà oggetto di provvedimento da emanare nel secondo semestre del 1940. Occorre che prima l'imposta sia entrata in funzione affinché l'amministrazione possa avere presente il quadro generale della situazione. Circa l'entità delle aliquote da sommare, si deve tener presente che l'imposta straordinaria immobiliare ha avuto per presupposto la maggiore valutazione degli immobili in seguito all'allineamento della lira; successivamente si sono colpite le società per azioni e poi le aziende industriali e commerciali. Pertanto, se, per ipotesi limite, si volesse passare la spugna

sull'imposta immobiliare, si creerebbe una situazione di favore alla proprietà immobiliare nei confronti di quella mobiliare.

L'oratore non può pronunciarsi sulla eventuale attenuazione che eventualmente si potrà accordare: solo può dire che il coordinamento potrà riguardare l'istituzione di una aliquota unica. Questa anticipazione potrà gettare un raggio di luce su tale questione che è molto più complicata di quanto non sembra a prima vista.

L'aliquota del 2 per mille applicata sui titoli nominativi è in surrogazione della tassa sui trasferimenti; l'aliquota del 6 per mille che colpisce i possessori di titoli al portatore, può considerarsi in surrogazione dell'imposta complementare, perchè, come è noto, tali possessori sfuggono a tale imposizione. Vi è poi l'imposta del 5 per mille che costituisce il nuovo gravame sul patrimonio. Si legittima così la coesistenza di queste tre imposte.

Tuttociò serve anche ad indicare che non è soltanto la proprietà immobiliare che è colpita in pieno dai gravami fiscali.

Siccome le altre raccomandazioni hanno riferimento a singoli articoli, l'oratore preferisce trattare i vari argomenti in sede di discussione degli articoli stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione del disegno di legge è rinviata.

La riunione ha termine alle ore 12,45.

ALLEGATO

Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti (384).

Art. 1.

Chiunque, fuori dei casi previsti e regolati da leggi speciali, richiede agli appartenenti ad una determinata categoria di cittadini o a

un numero notevole di essi, a titolo di contribuzione volontaria per qualsiasi ente, istituzione od opera anche di pubblico interesse, somme in misura determinata in precedenza e con riferimento a indici, che ne commisurano l'ammontare in relazione alle terre possedute o coltivate o al reddito percepito, o in relazione comunque alla consistenza patrimoniale mobiliare o immobiliare, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecento a lire cinquemila.

La pena è della reclusione fino a due anni o della multa da lire cinquecento a lire diecimila se il fatto è commesso con abuso della qualità o dei poteri o con violazione dei doveri di persona investita di pubbliche funzioni.

Se le chieste somme sono state in tutto o in parte riscosse, la pena della reclusione e quella della multa si applicano congiuntamente.

Art. 2.

Il pubblico ufficiale, che avendo funzioni comunque relative alla riscossione di tributi o contributi, compie, con abuso delle sue funzioni, qualsiasi atto diretto alla esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti, a carico degli appartenenti ad una determinata categoria di cittadini o di un numero notevole di essi, e a favore di qualunque ente o istitu-

zione, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire cinquecento a lire quindicimila.

Se il tributo o contributo non dovuto è stato in tutto o in parte riscosso, si applicano congiuntamente la pena della reclusione e quella della multa.

Art. 3.

Non sono compresi fra le contribuzioni di cui all'articolo 1 i contributi volontari corrisposti dai cittadini al Partito Nazionale Fascista e alle sue organizzazioni dipendenti, secondo le modalità e nella misura da stabilirsi, a norma dell'articolo 1 Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

23^a RIUNIONE

Mercoledì 10 gennaio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio):

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (456). . . Pag. 243

(Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio » (455). 233

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cini, Conti, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cu-

mani, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il senatore Padiglione che non fa parte della Commissione di finanza.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Cogliolo, Crespi Silvio, Gazzera, Giuria, Marcello, Piccio, Pozzo, Rebau-dengo, Rossini e Torre.

SANDIACHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio » (455).

PRESIDENTE. Dà lettura degli articoli del Regio decreto-legge.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 1 e 2.

SCIALOJA. Osserva che l'articolo 3 pone insieme, come soggetti dell'imposta « le per-

sone fisiche, le società commerciali e civili e gli enti di qualsiasi specie, anche di fatto ». Così le società commerciali, che, in qualsiasi forma costituite, hanno personalità giuridica, sono messe vicino alle società civili, agli enti ed associazioni di fatto le quali tutte sono prive di personalità giuridica. La ragione della norma non può essere che questa: anche negli enti non personificati esiste o può esistere un patrimonio che, pur essendo di proprietà comune dei singoli soci o associati, può essere accertato al nome dell'ente.

Il senatore Bianchini nella sua accurata illustrazione, ha dichiarato che « il riferimento alle società civili, come soggetti della imposta, deve riguardare esclusivamente le società civili che si sono costituite in forma di società per azioni, ai sensi dell'articolo 229 del Codice di commercio. Infatti soltanto queste società costituiscono soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci, mentre le altre società civili, non avendo personalità giuridica, e non essendo di conseguenza titolari di un proprio patrimonio, non possono, come tali, essere obbligate al pagamento dell'imposta ». Le osservazioni del senatore Bianchini, a suo avviso, non sono aderenti alla portata dell'articolo 3 poichè anche le società civili senza forma commerciale, e quindi senza personalità, possono benissimo essere assoggettate all'imposta, al pari degli enti di fatto che, nei rispetti fiscali, siano da considerarsi quali contribuenti per i beni che amministrano ai fini per i quali l'associazione si è costituita.

BIANCHINI. Fa presente che ha voluto mettere in chiaro, anche in questo campo, che bisogna evitare le doppie tassazioni; quindi se la società sarà tassata come tale, le persone singole saranno liberate e viceversa.

Nessuna osservazione viene fatta sull'articolo 4.

BIANCHINI. Osserva che l'articolo 5 permette all'Amministrazione — quando si tratta di cespiti appartenenti a più persone — di evitare le procedure multiple consentendo di iscrivere ed agire pel totale debito di imposta contro uno solo dei coobbligati. Però, per evitare doppie tassazioni, sarà opportuno che il Ministero emani norme precise agli uffici di-

pendenti, prescrivendo che, quando si agisce contro uno dei componenti la ditta, non si deve agire contro gli altri.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE. Il senatore Ricci, riferendosi alle osservazioni fatte nella precedente riunione, ha presentato due emendamenti all'articolo 6. Con il primo propone di sostituire, al primo comma, le parole « Si considerano esistenti nello Stato agli effetti dell'assoggettamento alla imposta » con le parole « Si considerano esistenti nello Stato, anche se i proprietari risiedono all'estero o sono cittadini esteri ».

Con il secondo emendamento propone di sostituire all'ultimo comma, le parole « industriali e commerciali » con le parole « industriali, commerciali ed agricoli ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che i due emendamenti sono superflui.

Nel formulare il primo, il senatore Ricci ha dimenticato che l'imposta ha carattere reale, per cui i beni sono colpiti indipendentemente dalla loro appartenenza a cittadini italiani o stranieri. Circa l'altro emendamento fa notare che nelle aziende agricole non esiste, e non può esistere, avviamento; altrimenti si rischierebbe di confonderlo con i miglioramenti fondiari. Potrà esserci se l'azienda assume carattere industriale, ma in tal caso rientra fra le aziende industriali.

RICCI. Riferendosi al secondo emendamento, replica che al numero 4 dell'articolo si parla di « aziende commerciali, industriali ed agricole », mentre all'ultimo comma delle aziende agricole non si parla più. Questa differenza di espressione sarà invocata dai funzionari zelanti per sostenere che l'esclusione dell'avviamento non riguarda le aziende agricole. Rinunciando alla primitiva formulazione dell'emendamento, chiede che siano soppresse le ultime tre parole dell'articolo e cioè che venga così formulato l'ultimo comma: « Fra tali beni non si deve comprendere l'avviamento delle aziende ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di non poter accettare l'emendamento ma assicura che nelle normali verranno date istruzioni in proposito.

RICCI FEDERICO. Le normali sono subordinate alla persona del Ministro e possono essere cambiate. Del resto, se bastano le normali, è inutile fare le leggi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Valgono anche le assicurazioni fornite, che saranno consacrate nel verbale.

RICCI FEDERICO. Purchè rappresentino l'interpretazione autentica e definitiva.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Certamente.

RICCI FEDERICO. Ritira i suoi emendamenti.

BIANCHINI. Richiama le osservazioni da lui fatte nella riunione precedente a proposito di questo articolo.

SCIALOJA. Nota che al numero 3 dell'articolo non si parla del modo con cui i titoli esteri dovranno essere valutati. Il senatore Bianchini ha affermato che quando si tratta di titoli quotati si deve assumere la valutazione dei listini della borsa straniera. Gli sembra invece più giusto apprezzarli in base ai valori d'inventario della società perchè ciò è più conforme allo spirito della legge il quale vuole esentare le quote di patrimonio che le società italiane investono all'estero.

BIANCHINI. Siccome il sistema della legge fa riferimento al valore di borsa, è evidente che questo criterio si debba applicare anche ai titoli esteri. Il riferimento ai valori d'inventario può essere ammesso soltanto quando i titoli non sono quotati. Quando invece i titoli figurano nei listini di borsa è inutile ricorrere ai valori esposti nei bilanci che potrebbero essere troppo soggettivi...

PRESIDENTE. ... e quindi troppo prudenziali!

MARTIN FRANKLIN. Il testo del numero 4 potrebbe far sorgere il dubbio che ove i diritti di autore o i brevetti siano posseduti da privati e non da aziende industriali, commerciali ed agricole possano essere esclusi dalla tassazione.

BIANCHINI. Se il singolo che li possiede svolge un'attività, si rientra nelle qualifiche indicate; se invece la proprietà rimane inutilizzata, cioè non si traduce in bene economico, il privato non è assoggettato all'imposta e non è tenuto a fare la denuncia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Nei riguardi della valutazione dei titoli delle società estere, per le ragioni esposte dal senatore Bianchini, è propenso ad accettare la via da questi accennata piuttosto che quella indicata dal senatore Scialoja.

Quanto al quesito posto dal senatore Martin Franklin non ritiene di aggiungere altro a quanto è stato così bene detto dal senatore Bianchini.

SITTA, *segretario*. All'articolo 7 dà lettura del seguente telegramma pervenuto dal Ministero dell'interno:

« Presidenza del Senato,

€7926. A seguito nota 1^o corrente n. 585/36, rimasta senza riscontro, risulta che il disegno di legge per conversione R. D. L. 12 ottobre 1939, n. 1529, concernente l'istituzione dell'imposta ordinaria sul patrimonio, è stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni senza tener conto delle proposte di questa Amministrazione dirette ad esonerare dall'imposta medesima i titolari dei benefici ecclesiastici dotati di assegni supplementari di congrua a carico dello Stato, escludendosi in ogni caso dalla tassazione le case canoniche, episcopi e relative dipendenze in quanto inerenti ad edifici di culto veri e propri. Si gradiranno avere cortesie comunicazioni al riguardo prima che il provvedimento venga convalidato anche dall'altra assemblea legislativa.

per Ministro interno: BUFFARINI ».

BIANCHINI. Gli sembra che la stessa questione sia stata prospettata alla Camera e che il Ministro abbia risposto che terrà conto della segnalazione nelle norme di applicazione.

Comunque, i titolari dei benefici ecclesiastici non dovrebbero essere colpiti in quanto si tratta di redditi personali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Gli assegni, evidentemente, non vanno colpiti, ma le case canoniche sì.

PRESIDENTE. Nota che il telegramma allude ai titolari di benefici ecclesiastici dotati di assegni supplementari di congrua a carico dello Stato. Specialmente in Toscana vi sono molti benefici che hanno anche delle terre:

a Postumia le ultime coltivazioni si arrestano ai 400 metri.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di non poter accettare l'emendamento, per lo meno così come è stato formulato. Assicura però che delle sopravvalutazioni dovute alle ragioni indicate dal senatore Leicht non si dovrà tener conto.

RAINERI. Si associa alle considerazioni del senatore Leicht. Rammenta che nei volumi della ormai ultimata inchiesta sulle condizioni della montagna, compiuta dall'Istituto di Economia presieduto dal senatore Serpieri, vi è una ricchissima fonte di notizie che possono servire di guida sia alla finanza per poter stabilire le proprie direttive sia al contribuente per fondare la propria difesa.

BIANCHINI. Si richiama alle considerazioni esposte nella precedente riunione in merito alle sopravvalutazioni dei beni immobili che possono essere determinate anche da fattori di ordine politico e psicologico. Chiede quindi che l'apprezzamento si riferisca ai valori medi normali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta, in via di massima, la raccomandazione del senatore Bianchini e non ha difficoltà che sia dato atto a verbale che la finanza non dovrà tener conto delle sopravvalutazioni dovute sia alla rarefazione dei terreni montani, sia a situazioni di carattere contingente.

LEICHT. Dichiaro di essere molto perplesso nell'ammettere che gli uffici periferici possano giungere alle eque valutazioni volute dal Ministro.

MARESCALCHI. L'inchiesta citata dal senatore Raineri porta ad una conclusione unica nei riguardi della montagna: non esistono veri redditi patrimoniali, la proprietà è solo strumento di lavoro. Fa presente che da un censimento all'altro la montagna piemontese ha perduto 200.000 abitanti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per fugare ogni preoccupazione a proposito delle sopravvalutazioni indicate dal senatore Leicht è sufficiente l'emendamento approvato dalla Camera che provvede anche alle situazioni in cui i valori capitali sono nulli, come avviene quando si tratta di quei minuscoli appezzamenti montani che sono coperti di ter-

riccio, portato a spalla dall'uomo, che una qualunque avversità atmosferica può disperdere da un momento all'altro. Peraltro conosce personalmente dei pascoli di montagna molto estesi e molto redditizi che appartengono a persone che non sono affatto nullatenenti e che, quindi, non meritano di essere favorite con una esenzione.

PRESIDENTE. Si potrebbe soddisfare la richiesta del senatore Leicht senza venir meno alle preoccupazioni esposte dal Ministro delle finanze aggiungendo, dopo le parole « dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina » del primo emendamento aggiuntivo apportato dalla Camera all'articolo 10, l'inciso « con particolare riguardo ai terreni coltivati di montagna ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta.

LEICHT. Si dichiara soddisfatto, confidando che nelle istruzioni che il Ministro darà agli uffici periferici, sarà messa in evidenza la necessità di tenere nella maggiore considerazione le circostanze locali che determinano i sopraprezzi.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

Nessuna osservazione viene fatta sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Fa rilevare che, in seguito all'emendamento apportato dalla Commissione generale del bilancio alla lettera c) dell'articolo 10, si devono sopprimere, all'articolo 12, le seguenti parole « secondo i criteri della lettera c) del citato articolo 10 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È giusto.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

SCIALOJA. L'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 13 implica che la valutazione dei fondi rustici debba esser fatta per fattoria, e la fattoria può comprendere parecchie unità aziendali distanti tra loro — come talvolta accade in Toscana — anche decine di chilometri, mentre i poderi dati a mezzadria costituiscono unità a sè stanti, anche dal punto di vista dell'azienda del mezzadro. Questa valutazione del complesso è poco razionale, anche perchè i poderi, specialmente in questi mo-

a Postumia le ultime coltivazioni si arrestano ai 400 metri.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di non poter accettare l'emendamento, per lo meno così come è stato formulato. Assicura però che delle sopravvalutazioni dovute alle ragioni indicate dal senatore Leicht non si dovrà tener conto.

RAINERI. Si associa alle considerazioni del senatore Leicht. Rammenta che nei volumi della ormai ultimata inchiesta sulle condizioni della montagna, compiuta dall'Istituto di Economia presieduto dal senatore Serpieri, vi è una ricchissima fonte di notizie che possono servire di guida sia alla finanza per poter stabilire le proprie direttive sia al contribuente per fondare la propria difesa.

BIANCHINI. Si richiama alle considerazioni esposte nella precedente riunione in merito alle sopravvalutazioni dei beni immobili che possono essere determinate anche da fattori di ordine politico e psicologico. Chiede quindi che l'apprezzamento si riferisca ai valori medi normali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta, in via di massima, la raccomandazione del senatore Bianchini e non ha difficoltà che sia dato atto a verbale che la finanza non dovrà tener conto delle sopravvalutazioni dovute sia alla rarefazione dei terreni montani, sia a situazioni di carattere contingente.

LEICHT. Dichiaro di essere molto perplesso nell'ammettere che gli uffici periferici possano giungere alle eque valutazioni volute dal Ministro.

MARESCALCHI. L'inchiesta citata dal senatore Raineri porta ad una conclusione unica nei riguardi della montagna: non esistono veri redditi patrimoniali, la proprietà è solo strumento di lavoro. Fa presente che da un censimento all'altro la montagna piemontese ha perduto 200.000 abitanti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per fugare ogni preoccupazione a proposito delle sopravvalutazioni indicate dal senatore Leicht è sufficiente l'emendamento approvato dalla Camera che provvede anche alle situazioni in cui i valori capitali sono nulli, come avviene quando si tratta di quei minuscoli appezzamenti montani che sono coperti di ter-

riccio, portato a spalla dall'uomo, che una qualunque avversità atmosferica può disperdere da un momento all'altro. Peraltro conosce personalmente dei pascoli di montagna molto estesi e molto redditizi che appartengono a persone che non sono affatto nullatenenti e che, quindi, non meritano di essere favorite con una esenzione.

PRESIDENTE. Si potrebbe soddisfare la richiesta del senatore Leicht senza venir meno alle preoccupazioni esposte dal Ministro delle finanze aggiungendo, dopo le parole « dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina » del primo emendamento aggiuntivo apportato dalla Camera all'articolo 10, l'inciso « con particolare riguardo ai terreni coltivati di montagna ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta.

LEICHT. Si dichiara soddisfatto, confidando che nelle istruzioni che il Ministro darà agli uffici periferici, sarà messa in evidenza la necessità di tenere nella maggiore considerazione le circostanze locali che determinano i sopraprezzi.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

Nessuna osservazione viene fatta sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Fa rilevare che, in seguito all'emendamento apportato dalla Commissione generale del bilancio alla lettera c) dell'articolo 10, si devono sopprimere, all'articolo 12, le seguenti parole « secondo i criteri della lettera c) del citato articolo 10 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È giusto.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

SCIALOJA. L'emendamento introdotto dalla Camera all'articolo 13 implica che la valutazione dei fondi rustici debba esser fatta per fattoria, e la fattoria può comprendere parecchie unità aziendali distanti tra loro — come talvolta accade in Toscana — anche decine di chilometri, mentre i poderi dati a mezzadria costituiscono unità a sè stanti, anche dal punto di vista dell'azienda del mezzadro. Questa valutazione del complesso è poco razionale, anche perchè i poderi, specialmente in questi mo-

menti, passano con grande facilità da una azienda all'altra.

Pertanto si potrebbe esigere, per lo meno, che i valori delle fattorie venissero ripartiti fra i singoli poderi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fa presente che la primitiva formulazione dell'articolo aveva non poco allarmato la categoria degli agricoltori; con l'introduzione dell'emendamento si è voluto evitare un eccessivo frazionamento. La ripartizione delle valutazioni suggerita dal senatore Scialoja potrebbe recare fastidio.

BIANCHINI. Non ritiene opportuno tornare, contro il desiderio manifestato con generale insistenza dagli interessati, alla valutazione dei beni rustici per poderi, perchè è la valutazione del complesso costituente l'azienda agricola che serve a stabilire la tassazione. La proposta, del senatore Scialoja, di accertare il valore del complesso ed anche dei vari elementi componenti, intralcerebbe e complicherebbe gli accertamenti.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 14, 15 e 16.

BIANCHINI. All'articolo 17, si richiama a quanto ha già esposto circa i crediti dei contadini, e raccomanda al Ministro, che conosce assai bene la situazione, di usare molta larghezza nella valutazione di questi cespiti che hanno una consistenza più apparente che reale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura che si adotteranno criteri di molta larghezza.

SCIALOJA. Ricorda un uso agrario esistente in Toscana per il quale i debiti dei coloni vengono valutati al 50 per cento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ne prende atto.

BIANCHINI. Conferma le osservazioni già fatte in merito all'articolo 18 e, riferendosi anche all'articolo 20, rileva la disparità che si riscontra fra il trattamento usato al privato cittadino e quello usato alle aziende industriali e commerciali. Raccomanda pertanto al Ministro che nelle norme di attuazione si diano istruzioni affinché l'imposta sia applicata con senso di discrezione e non con criteri strettamente fiscali. In tal modo la legge riuscirà

utile alla finanza senza tornare di danno per l'economia.

Occorre inoltre che sia chiarito che fra i debiti chirografari deducibili sono compresi anche i debiti di privati verso banche, istituti di credito, società commerciali, per i quali sussistano validi elementi probandi a stabilire l'esistenza, l'origine e la data del debito; nonchè i debiti cambiari che trovino corrispondenza nei sopraindicati elementi di controllo (per esempio nelle cambiali agrarie) così come i debiti per i quali non può sussistere l'estremo dell'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile perchè esenti o perchè infruttiferi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare la raccomandazione fatta dal senatore Bianchini nei riguardi dei debiti chirografari.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 19 e 20.

BIANCHINI. Sull'articolo 21, in ordine alle riserve che non si devono computare, raccomanda che, in sede di regolamentazione della nuova imposta, siano richiamate le disposizioni adottate nell'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale azionario, mettendo particolarmente in evidenza che fra gli elementi da esentare si devono comprendere le riserve costituite a titolo di conguaglio monetario.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In quanto però rappresentino una finzione.

BIANCHINI. All'articolo 22, richiama le osservazioni fatte in sede di discussione generale ed esprime l'avviso che occorre adottare un temperamento per le aliquote della tassa di negoziazione, ma soprattutto riesaminare il meccanismo di accertamento dei titoli non quotati in borsa. L'articolo 7 della legge, che regola l'imposta di negoziazione, contiene una elencazione di elementi che porta ad un accertamento analitico e fa perdere di vista che il criterio direttivo deve essere quello di riferirsi al valore di scambio dei titoli.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Conferma quanto ha dichiarato nella precedente riunione a proposito della tassa di negoziazione.

Circa i criteri di valutazione afferma che siccome la legge data da poco più di un anno, ed è quindi troppo scarsa l'esperienza fatta dal collegio peritale centrale e dai comitati locali, è prematuro provvedere ad eventuali modifiche che potranno essere disposte, se mai, quando si sarà raggiunto un congruo periodo di applicazione.

BIANCHINI. All'articolo 23, domanda al Ministro delle finanze se sarebbe disposto a chiamare a far parte del collegio peritale anche dei delegati supplenti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò che questo completamento sarà tradotto in atto con un provvedimento già preparato, che sarà sottoposto al prossimo Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. All'articolo 24 il senatore Ricci ha proposto di aggiungere, al n. 1 del primo capoverso, dopo le parole « a norma dell'articolo 21 », le parole « nè denaro conferito da terzi ».

RICCI FEDERICO. Una piccola banca, costituita sotto forma di società anonima, e quindi tassata in base al bilancio, può investire una parte del denaro dei correntisti in titoli dello Stato, sfuggendo così alla tassazione. Se, per esempio, essa ha un milione di capitale e due milioni di depositi, può investire un milione in consolidato e quindi sfuggire del tutto all'imposta sul patrimonio.

SITTA. Osserva che in tutte le situazioni delle banche sono esposti i titoli di proprietà distintamente dagli investimenti temporanei che rappresentano la contropartita del danaro di terzi. Gli sembra quindi che i timori del senatore Ricci siano infondati.

RICCI FEDERICO. Nessuna situazione di banca distingue i titoli acquistati con denaro proprio da quelli acquistati con denaro dei clienti.

BIANCHINI. La questione è simile a quella che si presenta negli accertamenti agli effetti della ricchezza mobile. L'istituto di credito diffalca dal suo reddito le quote derivanti da investimenti in titoli dello Stato o equiparati che hanno il privilegio di non essere computati agli effetti della ricchezza mobile; però la finanza indaga per accertare quali sono i titoli

che rappresentano un investimento permanente.

Per la nuova imposta si dovrà evidentemente applicare lo stesso criterio. Non è tuttavia possibile dare disposizioni in sede legislativa: sarà in base alle norme di applicazione che l'oculatazza dei funzionari potrà essere guidata nell'opera di discriminazione.

RONGA. La questione sollevata per le società bancarie si collega a quanto egli ha messo in rilievo nella riunione precedente circa i pacchetti di azioni posseduti dalle società azionarie in genere che potrebbero esser fatti figurare ad arte nei bilanci onde sfuggire alla tassazione. Bisogna trovare il rimedio per impedire queste evasioni, tenuto conto che, agli effetti della ricchezza mobile, il fisco ha la facoltà di tassare anche indipendentemente dalle indicazioni del bilancio quando vi sia il sospetto che questo non risponda ad esattezza.

RICCI FEDERICO. Fa notare, in replica a quanto ha detto il senatore Bianchini, che anche gli investimenti in titoli fatti con denaro depositato possono assumere carattere permanente. Specialmente le piccole banche, che hanno una clientela che usa muovere poco il suo denaro, possono tranquillamente investire in titoli dello Stato una buona metà dei depositi.

BIANCHINI. Rileva che, comunque, le detrazioni non sono accordate per costituire un privilegio a vantaggio delle società: se esse riguardano i titoli privati, sono concesse per evitare le doppie tassazioni; se riguardano i titoli dello Stato sono concesse in virtù della garanzia data al momento della emissione. Pertanto le detrazioni riguardano obiettivamente i titoli, indipendentemente da chi li possiede.

Quindi la disposizione non va modificata, salvo gli accorgimenti che si crederà di adottare in sede normativa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Le osservazioni fatte dal senatore Ricci sono molto sottili e la questione da lui sollevata ha un interesse fiscale notevolissimo, ma essa ha già formato oggetto di lunghissime discussioni con i rappresentanti delle società per azioni anche in occasione della preparazione della legge sulla imposta straordinaria sulle società azionarie.

Accoglie le considerazioni del senatore Bian-

chini e dichiara che di ogni legge bisogna accettare l'attivo e il passivo, senza soffermarsi troppo sulle situazioni paradossali che possono verificarsi ed alle quali si potrà sempre far fronte in sede di applicazione.

Circa le preoccupazioni manifestate dal senatore Ronga, fa presente che le società, per raggiungere l'intento di far figurare delle partite che non esistono e dei movimenti che non sono avvenuti, dovrebbero alterare non soltanto la situazione di un determinato momento, ma anche le registrazioni fatte nel corso dell'esercizio. Si tratterebbe, in questo caso, di vera e propria frode fiscale che la legge punisce.

Del resto l'esperienza, che non è possibile anticipare, servirà di guida per ovviare agli inconvenienti che man mano si rileveranno.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

RICCI FEDERICO. All'articolo 30, fa presente che, ai fini della denuncia, non è razionale lasciar libero il contribuente di poter scegliere a suo piacimento la data di rilevazione del suo patrimonio, con la sola limitazione di far la dichiarazione entro il 29 febbraio prossimo. Per evidenti ragioni, i beni devono essere, per così dire, fotografati tutti nello stesso momento.

BIANCHINI. Dal fatto che le situazioni non saranno rapportate tutte allo stesso istante potrà nascere qualche incertezza, ma è ovvio che, se entro il periodo delle denunce saranno avvenuti dei trapassi di proprietà, almeno una delle parti avrà interesse a chiedere la rettifica. Quindi non si potranno verificare inconvenienti.

RICCI FEDERICO. La determinazione di una data unica è un requisito essenziale, anzitutto perchè c'è il pericolo che molti cespiti, ad arte o non, possano evadere, e poi perchè occorre evitare ai contribuenti l'inutile fastidio delle rettifiche per le variazioni che avverranno entro la data del 29 febbraio.

Del resto è questa la prima volta che si vede presentare una legge del genere senza l'indicazione della data di riferimento per le denunce.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze.

Rende noto che la questione fu sollevata anche alla Camera e che, in tale occasione, egli preoccupandosi, dal punto di vista fiscale, più della parte passiva che della parte attiva delle dichiarazioni, si dichiarò contrario alla determinazione di una data unica per evitare le eventuali preconstituzioni di partite passive di comodo. Ora però non ha difficoltà a stabilire il termine ad una data trascorsa, che può essere quella del 31 dicembre 1939, la quale, però, dovrà valere soltanto agli effetti della rilevazione delle consistenze non a quelli della valutazione.

PRESIDENTE. Di conseguenza, all'ultimo comma dell'articolo 30, dopo le parole « del presente decreto » si devono aggiungere le altre « deve riferirsi alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1938 e ».

SECHI. Domanda se chi possiede una modestissima proprietà, il cui valore è evidentemente inferiore alle diecimila lire, deve fare egualmente la denuncia.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Siccome gli accertamenti vengono fatti dal punto di vista reale, occorre che le parti, in tali casi, si rendano diligenti.

RONGA. Domanda se si terrà conto delle variazioni che interverranno nelle consistenze patrimoniali nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 oppure se la tassazione, analogamente a quanto avviene per la complementare, rimane ferma per un certo periodo, non tenendo conto dei cambiamenti che avvengono nello stesso periodo.

BIANCHINI. Si ripeterà la stessa situazione determinatasi nel corso di applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare nel quale se si verificavano dei trapassi nel periodo intercedente fra la denuncia e l'accertamento dell'imposta, le parti si accordavano per stabilire l'accollo del nuovo onere.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Trattandosi di una imposta a carattere reale, il fisco si preoccupa che non vi siano sottrazioni, non già nelle persone, ma nei beni. Praticamente avverrà che nelle transazioni che si verificheranno durante le more dell'applicazione della nuova imposta, in cui i beni continueranno ad essere perseguiti, le parti converranno fra loro su chi debba far carico

l'onere della patrimoniale. Che paghi l'una o paghi l'altra al fisco non interessa.

Si approva l'articolo 30 coll'emendamento formulato dal Presidente.

CASTELLI. All'articolo 31 domanda se nella denuncia dei beni immobili occorre indicare, oltre gli estremi catastali, anche il valore.

BIANCHINI. Il contribuente può, se crede, indicare il valore che attribuisce ai suoi immobili; se non lo fa, l'amministrazione provvede in base all'articolo 38. Tutto ciò sempre in linea provvisoria, perchè poi si dovrà fare l'accertamento definitivo.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

PRESIDENTE. All'articolo 38 vi è la seguente proposta di emendamento del senatore Bianchini che è già stata illustrata nella sua esposizione:

Aggiungere in fine all'articolo: « Per questi ultimi beni, e limitatamente al primo triennio di applicazione, il contribuente può chiedere che l'imposta sia applicata sui valori accertati come sopra ed in questo caso l'accertamento sarà definitivo ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di non poter accogliere l'emendamento, anche perchè molte volte — per esempio nei casi di edifici che erano in costruzione — si dovrà procedere alla revisione.

L'articolo 38 ha lo scopo di risparmiare la presentazione della denuncia ad una massa di milioni di contribuenti quali sono i proprietari immobiliari, permettendo loro di non incorrere in penalità qualora i valori definitivi risultassero superiori alle valutazioni accertate ai fini dell'imposta straordinaria immobiliare che verranno provvisoriamente iscritti a ruolo.

CARAPELLE. Facendo astrazione dai casi eccezionali accennati dal Ministro, sarebbe giusto che normalmente le valutazioni fatte agli effetti dell'imposta straordinaria valessero quanto meno per il triennio.

CASTELLI. Riferendosi anche all'articolo 39, domanda se la revisione compiuta alla fine del triennio avrà effetto retroattivo.

BIANCHINI. Questo è l'inconveniente che è stato lamentato. La finanza avrà diritto di

applicare l'imposta con decorrenza retroattiva: però il Ministro ha assicurato che, praticamente, la finanza non si varrà di questa facoltà; vi ricorrerà soltanto allorchè l'immobile abbia subito delle modificazioni, come è il caso dei fabbricati ultimati successivamente all'applicazione della immobiliare. Come regola le valutazioni iscritte provvisoriamente dovrebbero quindi diventare definitive. L'oratore ha chiesto che questa norma venisse codificata, ma il Ministro non ha accolto l'emendamento dando assicurazioni interpretative. Chiede che queste assicurazioni siano consacrate nel verbale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Conferma che per la grande massa dei beni immobili le valutazioni fatte ai fini dell'imposta straordinaria immobiliare dovranno considerarsi come definitive.

Nessuna osservazione viene fatta sull'articolo 40.

PRESIDENTE. Domanda al Ministro delle finanze se può dare qualche affidamento in merito alla questione da lui sollevata nella discussione generale in relazione alle obbligazioni e cartelle possedute dagli istituti di assicurazione in eccesso alle loro riserve imponibili agli effetti della legge in esame, e se sia possibile accordare ad essi, per le obbligazioni eccedenti le riserve sottoposte all'imposta, il diritto al rimborso previsto dall'articolo 41.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non è possibile; un rimborso a tale titolo sarebbe contrario allo spirito ed al congegno della legge. Nella pratica avverrà che gli istituti di assicurazione regoleranno la loro situazione in modo di non avere in portafoglio obbligazioni e cartelle per un importo eccedente, rivolgendo così i loro investimenti ai titoli dello Stato.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 42, 43 e 43-bis.

DE VITO. All'articolo 44 esprime l'opinione che l'aggiunta del terzo comma fatta dalla Camera non abbia ragione di essere per gli immobili dei quali, nella prima applicazione della legge, si possono omettere le denunce. Inoltre in pratica accade che, stando alla parola

del Regio decreto 17 settembre 1931, le penalità potrebbero essere applicate tanto nel caso di omessa denuncia quanto nel caso di divergenza sul valore, mentre, logicamente, le penalità dovrebbero essere applicabili soltanto per omessa denuncia.

I contribuenti possono, in perfetta buona fede, avere dei criteri di apprezzamento diversi da quelli del fisco e quindi non sarebbe giusto colpirli per differenza di valutazione quando abbiano adempiuto all'obbligo di denunciare il cespite e le condizioni che lo riguardano.

Chiede pertanto che, in tutti i casi nei quali la valutazione dipende da criteri di stima, si disponga l'applicazione delle penalità solo per omessa denuncia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non è possibile, perchè vi sono delle piccole aziende che posseggono patrimoni marginali. Del resto l'emendamento citato dal senatore De Vito è stato concordato con la Federazione dei commercianti.

DE VITO. Si rende conto delle ragioni addotte dal Ministro per quanto riguarda gli esercizi ed i valori dipendenti da contrattazioni, ma c'è il caso, per esempio, di una villa denunciata in tutti i particolari e che il proprietario valuta 200.000 lire mentre il fisco la stima un milione. In queste circostanze si entra nel campo delle stime subbietive. Pertanto, si colpisca chi nasconde il cespite ma non lo si colpisca per la diversa valutazione subbietiva.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. I problemi che sorgono per la presente legge non sono nuovi perchè sono uguali a quelli che si presentano ogni giorno nell'applicazione di tutte le imposte dirette che non abbiano per base l'accertamento catastale.

BIANCHINI. In sostanza il senatore De Vito chiede di richiamarsi, nell'applicazione delle penalità, alla costante giurisprudenza interpretativa della Commissione centrale delle imposte.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Siccome c'è il secondo comma dell'articolo 34 che fa riferimento all'imposta di ricchezza mobile, l'amministrazione potrà riferirsi anche a queste decisioni della Commissione centrale delle imposte.

BIANCHINI. Dopo le dichiarazioni fatte dal Ministro delle finanze a proposito dell'articolo 38, ritira l'emendamento che aveva proposto all'articolo 45.

Nessuna osservazione viene fatta sugli articoli 46 e 47.

BIANCHINI. Propone che la Commissione dia la sua approvazione ai seguenti voti, il cui testo è stato accettato dal Ministro delle finanze e che riassumono le osservazioni fatte nel corso della discussione:

La Commissione di finanza nell'approvare la conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1939-XVII, n. 1529, concernente la istituzione della imposta ordinaria sul patrimonio, colle modificazioni approvate dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e cogli emendamenti approvati dalla Commissione ed accettati dal Ministro si associa al voto, espresso dalla Commissione generale del bilancio, pure accolto dal Ministro, affinchè siano studiati e tradotti in atto provvedimenti che valgano a togliere i più gravi elementi di spequazione, specialmente dovuti alle sovrapposizioni comunali e provinciali sui terreni e fabbricati, e sempre all'intento di assicurare il migliore ed equo assetto della nuova imposta nel quadro delle imposte già esistenti, prendendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro delle finanze

esprime il voto che sia:

I. Data sollecita e rigorosa applicazione ai provvedimenti enunciati dal Ministro delle finanze ed in corso di approvazione diretti a contenere in un limite massimo il carico delle contribuzioni a qualsiasi titolo richiesto gravanti la proprietà immobiliare urbana e rustica, nonchè a reprimere le illegittime richieste di contribuzioni e la messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti.

II. Provveduto prontamente al già preveduto coordinamento colla imposta straordinaria immobiliare, attenuando in equa misura l'onere eccessivo che deriverebbe dalla coesistenza delle due imposizioni, adottando altresì opportune provvidenze pei contribuenti volentosi che ebbero a compiere il riscatto dell'imposta immobiliare.

III. Esaminata la possibilità di una revisione della legge regolante la imposta di negoziazione sui titoli, attenuandone le aliquote, e determinando le norme di valutazione con maggiore aderenza al valore di scambio di detti titoli.

Inoltre richiama l'attenzione del Ministro sulla opportunità che nella emanazione delle norme di applicazione della legge sia tenuto conto dei voti emersi dalla discussione in seno alla Commissione, ed in particolare siano regolati i seguenti punti:

1° stabilire i criteri di valutazione dei beni situati fuori del Regno nonchè dei titoli emessi da società estere, e posseduti da società od aziende italiane, i quali non debbono assoggettarsi all'imposta;

2° confermare chiaramente il principio, corrispondente alla dichiarata volontà del legislatore, che le azioni delle società commerciali non vanno denunciate e non sono tassate a nome dell'azionista;

3° disporre che i crediti coloniali, anche quando non siano riconosciuti detraibili (a sensi del capoverso dell'articolo 17) vanno valutati con criteri di particolare moderazione;

4° chiarire che fra i debiti chirografari deducibili (articolo 18) sono compresi anche i debiti di privati verso banche, istituti di credito, società commerciali, pei quali sussistano validi elementi probanti per stabilire la esistenza, l'origine e la data del debito; nonchè i debiti cambiari che trovino corrispondenza nei sopraindicati elementi di controllo (esempio cambiali agrarie), così come i debiti pei quali non può sussistere l'estremo dell'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile perchè esenti o perchè infruttiferi;

5° dare un giusto peso nelle determinazioni del valore patrimoniale all'elemento del reddito (articolo 10, lettera e) modificando equamente il tasso di capitalizzazione in ordine ai molteplici elementi di variabilità;

6° richiamare le disposizioni già impartite per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale azionario in ordine alle riserve non tassabili includendovi espressamente i fondi di conguaglio monetario;

7° per quanto riguarda le obbligazioni, dare sollecita esecuzione al proposito di solle-

vare le obbligazioni fondiarie dalla tassa cedolare ed assicurare che non si colpiranno le obbligazioni emesse all'estero da società italiane;

8° Confermare che il principio della detrazione delle partecipazioni possedute da società azionarie (articolo 24, n. 2) si applica anche al caso che si tratti di partecipazioni in aziende non azionarie, semprechè queste partecipazioni abbiano funzioni e natura analoga a quella delle partecipazioni azionarie.

La Commissione approva i voti formulati dal senatore Bianchini ed accettati dal Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato nel testo emendato (1).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (456).

MOTTA. Il progetto di legge sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, sottoposto all'esame della Commissione di finanza del Senato, rientra nel quadro dei provvedimenti attuati, o in corso di attuazione, per fare fronte ai nuovi imponenti compiti spettanti all'Amministrazione della finanza pubblica in dipendenza delle condizioni eccezionali nelle quali è venuto a trovarsi in questi ultimi anni, e specialmente nell'attuale momento, il bilancio dello Stato e conseguentemente tutto il sistema tributario del Paese.

La necessità di una migliore attrezzatura e di una profonda riorganizzazione degli uffici finanziari è una diretta conseguenza dello sforzo compiuto e da compiersi dalla finanza, per incrementare le entrate dello Stato, sia ampliando la base imponibile delle normali imposte dirette e indirette, sia istituendone altre a carattere permanente o transitorio.

Le entrate, nei quattro esercizi che vanno dal 1934-35 al 1937-38, sono salite da 18,817

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

milioni a 27.468 milioni ed in gran parte tale aumento è dovuto a nuovi tributi.

L'attività degli organi finanziari ha segnato durante tutto questo periodo e nel periodo successivo un continuo incremento ed il personale dipendente dall'Amministrazione finanziaria è stato sottoposto ad un duro, defaticante lavoro al quale si è sobbarcato con alto spirito del dovere, cui ha reso omaggio, anche di recente, il Ministro delle finanze.

Il Ministro faceva però presente, sin dal maggio scorso, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che non era possibile esigere che tale sforzo venisse prolungato indefinitamente, come sarebbe stato richiesto dalle necessità sopravvenute e da quelle a venire.

« Ritengo impossibile pretendere — diceva il Ministro — che questa Amministrazione faccia fronte alle necessità determinate dallo sviluppo dell'attività statale, in dipendenza della nuova posizione dell'Italia nel mondo, dell'attinenza sempre più estesa ed importante dell'economia con la pubblica finanza, del graduale completamento dell'attrezzatura dell'Impero, e particolarmente dell'applicazione dei nuovi sistemi ed ordinamenti tributari che dovranno apprestare i nuovi mezzi occorrenti al pareggio del bilancio, se gli organi dell'Amministrazione stessa, dopo essere stati sottoposti a revisione, non siano messi in completa efficienza ».

Dopo di allora le necessità sempre crescenti della finanza hanno imposto la istituzione di due nuovi tributi, che sono in esame presso le Commissioni legislative.

La revisione ed il potenziamento dell'attrezzatura degli uffici finanziari si è pertanto imposta con carattere di assoluta urgenza ed indilazionabilità, per dare all'Amministrazione statate i mezzi indispensabili non solo per ricavare dai tributi esistenti un più organico ed efficace rendimento, ma anche ed essenzialmente per poter raggiungere una razionale applicazione delle nuove imposizioni.

Nell'intento di provvedere in modo razionale e radicale alle necessità manifestatesi, il Ministro delle finanze ha presentato il progetto di legge in esame col quale si propone di raggiungere essenzialmente due scopi:

1° Rinforzare i quadri degli uffici finan-

ziari, così che questi possano adempiere con piena efficienza ai compiti loro affidati;

2° elevare il prestigio degli uffici stessi, classificando il personale che adempie a funzioni prevalentemente di concetto, nel gruppo più elevato delle carriere statali.

Gli incrementi degli organici sono notevoli e si riassumono in queste cifre:

Posti di gruppo A	3214
Posti di gruppo B	748
Posti di gruppo C	2103
Posti di personale subalterno	634
Complessivamente	6699 nuove unità.

In confronto agli attuali organici — che comprendono 20.148 posti di ruolo — l'aumento è del 30 per cento circa, con una maggiore spesa annua di 110 milioni di lire.

Il considerevole aumento viene, per la metà del suo ammontare, a rinforzare gli organici delle carriere amministrative e di concetto. La riforma degli organici riguarda tutti gli uffici finanziari — esclusi soltanto quelli della Ragioneria generale dello Stato e quelli del Catasto, che sono stati o saranno oggetto di provvedimenti particolari — e cioè:

- 1° Amministrazione centrale;
- 2° Intendenze di finanza;
- 3° Amministrazione provinciale delle imposte dirette;
- 4° Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette;
- 5° Conservatorie delle ipoteche;
- 6° Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione;
- 7° Amministrazione provinciale del Tesoro;
- 8° Regia Zecca.
- 9° Personale di cassa della Tesoreria centrale e della cassa speciale.

La nuova legge istituisce il posto, di grado VII di gruppo A, di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia e modifica l'organizzazione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, creando anche un ufficio tecnico centrale di dette imposte.

Presso l'Amministrazione centrale viene inoltre creata una nuova Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari gene-

rali e il personale, nonchè un Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie.

Il progetto di legge sul riordinamento degli organici si propone non solo di risolvere il problema relativo ad un rinforzo numerico dei quadri, che consenta una organica sistemazione dei servizi, ma intende anche elevare il prestigio degli uffici finanziari riconoscendo che l'accertamento delle principali entrate di carattere tributario e l'applicazione delle leggi di imposta richiedono nei funzionari preposti a tali servizi una profonda preparazione culturale e professionale.

Viene quindi contemplata una discriminazione del personale degli uffici periferici in due categorie: quella del personale adibito alle funzioni di concetto, classificato nel gruppo A, istituendosi appositi ruoli di tale gruppo, e quella del personale assegnato prevalentemente ai lavori di contabilità.

Per quanto, dall'esame del progetto di legge, non sembri all'oratore che l'affermata correlatività fra carriere, servizi e funzioni, che ha ispirato l'ordinamento gerarchico dello Stato, sia stata pienamente osservata, giacchè sperequazioni di carriera continueranno a verificarsi fra funzionari adibiti alle medesime funzioni ed agli stessi servizi, si deve pur riconoscere che l'Amministrazione finanziaria ha cercato di risolvere il non facile problema dell'inquadramento del personale nei gruppi A di nuova creazione, con un criterio di giustizia, forse un po' troppo meccanico, riferendosi a riconoscimenti che trovano la loro base nella legge organica dell'11 novembre 1923-II, n. 2395.

Nei riguardi delle singole disposizioni che si riferiscono all'inquadramento nei gruppi A e alle promozioni al grado VIII, ritengo doveroso di fare le seguenti osservazioni:

1° in base all'articolo 28 delle disposizioni transitorie del progetto di legge in esame, gli impiegati dei gradi VI, VII, VIII e IX dei ruoli di gruppo B delle carriere nelle quali è stato istituito il gruppo A, possono essere collocati, a giudizio insindacabile del Ministro, sentito il Consiglio d'Amministrazione, nei corrispondenti gradi del gruppo A, purchè siano muniti di laurea ovvero sia ad essi applicabile l'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Ora l'articolo 193 riguarda il personale che al 1° dicembre 1923 si trovava in servizio nei ruoli per i quali era prescritto, per l'ammissione, il diploma di laurea o altro titolo equipollente.

Criterio quindi puramente meccanico che prescinde da ogni giudizio di merito e da ogni considerazione di speciali benemerienze.

Rimangono quindi esclusi dalla possibilità di essere inquadrati nel gruppo A gli impiegati mutilati di guerra o della rivoluzione, ex combattenti decorati al valore, squadristi ed iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, che pure hanno diritto ad una particolare considerazione per il loro passato patriottico, nonchè gli impiegati dichiarati idonei negli esami di merito distinto, per i quali non par dubbio possa ammettersi una presunzione di maggiore preparazione culturale, anche se entrati in carriera posteriormente al 1° dicembre 1923. Si tratta di una questione di ordine squisitamente morale e che non implica una maggiore spesa per lo Stato.

L'oratore ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 28, che verrebbe a riparare alla segnalata lacuna.

2° L'articolo 41 del disegno di legge rende transitorio il ruolo del personale ispettivo di gruppo B per i servizi della Direzione generale della Finanza locale ed i posti che si renderanno vacanti in tale ruolo saranno man mano soppressi.

In detto ruolo vi sono però impiegati muniti di laurea o provenienti da gruppi A dell'Amministrazione finanziaria. Sarebbe opera di giustizia applicare anche a costoro le disposizioni per il passaggio al gruppo A, ampliato, dell'Amministrazione centrale ed in tal senso propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 41 del disegno di legge.

3° Col disegno di legge sono previsti per quasi tutti gli impiegati dei vari ruoli della Amministrazione finanziaria notevoli vantaggi di carriera fra i quali, per gli impiegati di grado IX di gruppo B, quello di potere transitoriamente conseguire la promozione al grado VIII di gruppo A senza esami, purchè siano muniti di laurea o sia ad essi applicabile il più volte citato articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923. Per contro i funzionari di

grado IX, gruppo A, dell'Amministrazione centrale i quali non solo sono forniti di laurea ma hanno dovuto subire rigorosi esami di ammissione, vengono esclusi da tale beneficio, con la conseguenza che, mentre la gran parte degli impiegati degli altri rami dell'Amministrazione finanziaria conseguiranno immediatamente una promozione, questi dovranno attendere che gli esami siano banditi ed espletati.

Il senatore Padiglione ha presentato apposito emendamento da inserirsi fra il primo e il secondo alinea dell'articolo 35 del disegno di legge, per dare facoltà al Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione, di conferire, per un periodo di un triennio, ai funzionari di grado IX del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale, la promozione al grado VIII, purchè abbiano maturato non meno di otto anni di servizio.

Per quanto non possa dubitarsi che gli esami costituiscano ancora il più serio vaglio per le promozioni di carriera, è evidente che l'emendamento proposto dal senatore Padiglione, ha un fondamento di equità indiscutibile.

Si associa all'emendamento proposto.

Molti memoriali sono giunti all'oratore per il tramite della Presidenza della Commissione di finanza. Non gli è possibile tenere conto della maggior parte di tali segnalazioni, non essendo suo compito fare proposte che implicino un aggravio di spesa.

Richiama tuttavia la benevola attenzione del Ministro sul personale dei laboratori chimici delle dogane, personale sceltissimo, che fa veramente onore all'Amministrazione statale. Questo personale ha dei desideri che la legge non ha riconosciuto, ma che rispondono a criteri di giustizia: infatti mentre il personale dei laboratori similari di altri Ministeri ha la possibilità di giungere al grado IV, il grado più elevato dei laboratori del Ministero delle finanze è il V.

Il Ministero delle finanze ha sempre avuto bisogno di personale straordinario e cottimista e di molta parte di esso difficilmente l'amministrazione potrà fare a meno.

Fra le disposizioni in esame non è prevista l'immissione nei ruoli di questo personale: però gli sembra giusto ed umano che il Ministro guardi con occhio benevolo la condizione

di questi avventizi, alcuni dei quali hanno una anzianità di oltre 10 anni.

ZUPELLI. Esprime la sua preoccupazione per questa immissione di oltre 6 mila nuovi impiegati nell'amministrazione delle finanze. Ricorda che, a suo tempo, la Commissione per la riforma della burocrazia, da lui presieduta, propose delle forti riduzioni di personale in tutti i Ministeri e suggerì altresì di non estendere alle nuove provincie i nostri ordinamenti amministrativi mantenendovi quelli esistenti perchè molto più semplici. Segnala la necessità di provvedere alla semplificazione dei servizi, specialmente di quelli tributari, evitando il più possibile le inutili e fastidiose complicazioni burocratiche.

Nega poi che le decorazioni al valore e le mutilazioni possano conferire idoneità professionali che non si possiedono. Questa può sembrare un'affermazione contraria al suo spirito militare, ma è facile comprendere che risponde a verità. Ai decorati ed ai mutilati si dovrebbero concedere le più alte distinzioni morali, ma mai vantaggi di carriera basati soltanto sui loro titoli militari.

SITTA. Dichiaro che nessuno più di lui, che dà 25 anni segue, per dovere di ufficio, l'opera dell'amministrazione delle finanze, si è reso conto dello sviluppo enorme che hanno raggiunto tutti i servizi del Ministero delle finanze, sia al centro sia alla periferia, seguendo di pari passo il progredire dell'economia del Paese. Basta pensare all'estensione che hanno raggiunto oltre alle imposte dirette le imposte indirette, per comprendere che anche i bisogni degli uffici periferici si sono decuplicati. Ora avviene che, alla periferia, servizi importantissimi si esplicano in ambienti insufficienti e inadatti. È quindi necessario ed urgente che, nello stesso interesse della finanza, si riordinino gli uffici periferici che sono quelli che danno vita agli organi centrali, assegnando loro locali più numerosi e più adatti.

Si associa a quanto ha detto il senatore Motta per raccomandare alla benevolenza del Ministro, di esaminare la situazione degli avventizi e dei cottimisti, modesti e volenterosi soldati dell'amministrazione finanziaria, concedendo, anche a mezzo di concorsi interni, la sistemazione a coloro che, a giudizio dei loro supe-

riori, sono stati riconosciuti idonei a continuare nel servizio che disimpegnano.

PRESIDENTE. Dichiaro di aver trasmesso al senatore Motta un memoriale inviatogli dagli intendenti di finanza che lo ha colpito per le ragioni di evidente equità da essi esposte a sostegno delle loro richieste, che pertanto gli sembrano degne di essere prese in considerazione.

Dà lettura di un passo di detto memoriale.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Dichiaro di avere ascoltato con molto interesse l'illustrazione fatta dal senatore Motta, il quale merita ampia lode anche perchè ha dimostrato di ben conoscere l'amministrazione delle finanze. Le sue osservazioni sono meritevoli di esame.

In merito ai rilievi fatti dal senatore Zupelli circa l'aumento delle 6 mila unità del personale delle finanze, fa osservare che l'aumento va ragguagliato anche al complesso degli avventizi che prestano la loro opera presso lo stesso Ministero. Migliorando la situazione delle unità di organico si potranno eliminare molte unità avventizie che, nella maggioranza dei casi, danno un rendimento minore e che qualitativamente non sono all'altezza delle funzioni che sono incaricate di esplicare.

All'intensificarsi dell'attività tributaria dello Stato, verificatosi in questi ultimi anni, non s'è accompagnato un analogo incremento nel numero del personale, per modo che ne è derivata una situazione di disagio alla quale occorre provvedere al più presto in vista anche della creazione dei due nuovi tributi. A determinare questo stato di disagio hanno concorso le imposte straordinarie che si sono dovute applicare in questo ultimo periodo. Esse hanno distratto il personale dal normale lavoro che, pertanto, si trova in ritardo. Se non si provvede, sono fior di quattrini che si perdono.

I compiti dei funzionari dell'amministrazione delle finanze sono aumentati notevolmente, non solo per effetto delle leggi finanziarie, ma anche per altre leggi. Così, per esempio, i funzionari delle dogane sono distratti dalle loro funzioni fiscali e si può dire che metà del loro tempo è assorbito da compiti di altra natura. Al Duce arrivano continuamente delle lamentele per le deficienze che

si riscontrano nei servizi delle dogane, che però sono da imputare esclusivamente all'insufficienza del numero del personale.

Migliaia di pratiche riguardanti tasse sugli affari giacciono negli uffici in attesa di poter essere esaminate: e così centinaia di milioni di lire non possono essere introitate ed anzi si rischia di veder scadere i termini. Le maggiori spese occorrenti per il nuovo personale sono ben poca cosa di fronte all'importanza anche di queste sole pratiche.

Dal punto di vista della situazione del personale, l'amministrazione finanziaria dal 1923 ad oggi è quella che, per volontà propria, è stata più trascurata. Essa ha voluto essere di esempio nel rendere molto e nel chiedere poco. Avendo essa risposto con dinieghi alle altre amministrazioni, ha dovuto dimostrare di esser pronta a negare anche a se stessa. Confrontando le piramidi di carriera delle varie amministrazioni, si rileva subito che quella delle finanze è stata sempre la più misera. In tutte le occasioni il Ministero delle finanze ha cercato sempre di non superare gli altri in modo che non gli si potessero fare appunti di sorta. Ed anche con le nuove piramidi che formano oggetto del disegno di legge in esame non si raggiungono quelle medie delle altre amministrazioni.

Il disegno di legge mira a una migliore situazione sotto due aspetti: aumento del prestigio della amministrazione finanziaria, da ottenere col trasferimento di alcune funzioni dal gruppo B al gruppo A; miglioramento della piramide.

Il primo miglioramento è basato sulla richiesta di un più alto titolo di studio. Seguendo una vecchia concezione, i funzionari dell'amministrazione tributaria dovevano possedere una mentalità mercantile, onde essere in grado di spremere il più possibile il contribuente. Oggi invece il Ministero delle finanze esige dai funzionari una collaborazione di ordine più elevato, la quale può avere per oggetto, per esempio, lo studio della possibilità di migliorare il rendimento fiscale di determinate categorie. Il Ministro delle finanze ha dovuto ripetutamente ammonire alcuni uffici affinché si rendessero conto della necessità di eliminare le alte punte di accertamento che danneggiano

più la finanza che il contribuente, perchè sono sbandierate come indice di una pressione tributaria intollerabile e impediscono di dare quei giri di vite che talvolta sono necessari. Ma per ottenere dei buoni risultati da questa nuova direttiva è necessario anche imporre il requisito di un maggior titolo di studio.

Sono state lamentate delle sperequazioni che si verificherebbero in questo passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A*. Le critiche possono in taluni casi apparire fondate, ma per superarle, è sufficiente considerare che vi è l'impossibilità di sorpassare la barriera frapposta tra i gruppi *A*, *B*, e *C* dalla legge del 1923, la quale prescrive tassativamente il requisito del titolo di studio che, come è noto, consiste nella laurea per il gruppo *A*, nel diploma di licenza liceale o di istituto tecnico per il gruppo *B* e in una più modesta attestazione scolastica per il gruppo *C*.

Per il gruppo *A*, la sola eccezione ammessa è quella contemplata nell'articolo 193 della legge citata e riguarda quei funzionari che appartenevano precedentemente alla categoria più alta. Si potrà obiettare che questa norma si ispira ad una concezione troppo meccanica, però essa è l'unica consentita.

A prescindere dalle considerazioni fatte dal senatore Zupelli sulla valutabilità dei titoli bellici agli effetti delle carriere, è però un fatto che anche le più significative benemerienze patriottiche non sono state mai ritenute sufficienti per superare lo scoglio del titolo di studio; e questa norma assoluta ha avuto recentemente l'alta conferma del Duce quando, esaminando la legge sugli squadristi, non ha voluto consentire deroghe. Pertanto anche alla deroga chiesta dal senatore Motta per gli squadristi e gli ex-combattenti decorati al valore non si può consentire.

Comprende la situazione di disagio in cui verranno a trovarsi dei valorosi e benemeriti funzionari di gruppo *B* che, per non avere il titolo di studio e per non aver potuto usufruire dell'articolo 193, si vedranno passare avanti gli attuali loro dipendenti. Ma si sa che ogni riforma porta con sé il sacrificio di qualcuno.

Il senatore Motta ha segnalato la situazione dei chimici dei laboratori delle dogane i quali non hanno ottenuto quei benefici a cui aspiravano. Ma il senatore Motta avrebbe potuto

estendere la sua segnalazione a tutti i tecnici, cioè anche agli ingegneri: ma anche qui vi sono delle questioni di principio riguardanti il grado di immissione nella carriera a cui è impossibile derogare. Se non è stato possibile concedere ai tecnici ciò che desiderano è perchè l'amministrazione finanziaria non ha voluto trovarsi in contraddizione con la tesi opposta ad altre amministrazioni sullo stesso argomento dei tecnici. Però si rende conto che in un determinato momento potrà forse rendersi necessario affrontare il problema dei tecnici anche perchè risulta che essi rifuggono dagli impieghi pubblici nei quali non trovano il trattamento che ritengono di meritare.

In tal caso il problema dovrebbe essere affrontato con provvedimento generale.

Anche la questione degli avventizi va risolta con criteri d'ordine generale, perchè non è possibile che il Ministero delle finanze provveda per sé, quando la soluzione del problema si è dovuta differire per altre amministrazioni. Nel 1937 si è venuti incontro agli avventizi con un provvedimento che riguardava quelli che avevano maturato un certo minimo di servizio. Quando questa legge dovesse eventualmente formare oggetto di una revisione, essa dovrà essere di portata generale.

Il memoriale presentato dagli intendenti di finanza mette in luce che essi non sono rimasti troppo contenti dei benefici loro concessi. È vero che non è stato possibile concedere loro il grado IV, al quale aspirano per alcune sedi, ma si sono aumentati di molto i posti di grado V. La loro aspirazione non è stata potuta soddisfare per i riflessi che si sarebbero avuti non soltanto nelle carriere centrali ma anche in quelle periferiche di altre amministrazioni. Non si può infatti scostarsi da un certo parallelismo che esiste con le carriere, per esempio, degli ingegneri del genio civile, dei provveditori agli studi, dei questori.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'esame del disegno di legge è rinviato.

La riunione ha termine alle ore 13,25.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio (455).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, portante istituzione d'una imposta ordinaria sul patrimonio, con le seguenti modificazioni:

Al titolo del Capo I: Soggetto dell'imposta è sostituito il titolo: Definizione dell'imposta.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il titolo: Capo II. — Soggetto dell'imposta.

Dopo l'articolo 5, il Capo II diventa Capo III.

All'articolo 6, il n. 3 è sostituito dal seguente:

I titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli posseduti da Società regolarmente costituite per le quali tali titoli formino oggetto della loro normale attività, ovvero siano emessi da Società estere aventi oggetto simile o connesso alla normale attività delle Società nazionali che li possiedono.

All'articolo 7, n. 6, le parole: in quanto siano dichiarati esenti, sono sostituite con le altre: dichiarato esente.

Allo stesso articolo 7, il n. 9 è modificato come segue:

9° Il denaro contante; gli oggetti di arredamento, di abbigliamento e di ornamento personale, quando non formino oggetto di industria o commercio.

Dopo l'articolo 8, il Capo III diventa Capo IV.

All'articolo 9 è aggiunto il seguente 2° comma:

Tuttavia, per la prima dichiarazione agli effetti del presente decreto, la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale nel quinquennio precedente.

All'articolo 10, 1° comma, la lettera a) è modificata come segue:

a) dei valori agli stessi attribuiti in occa-

sione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie, verificatisi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente.

La lettera c) dello stesso primo comma dell'articolo 10 è modificata come segue:

c) del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato.

Dopo il 1° comma dello stesso articolo 10 è aggiunto il seguente:

Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina, con particolare riguardo alle terre coltivate di montagna, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per ciò a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponibili sopra valori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopraredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 10 è aggiunto il seguente:

La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio è determinata sulla base della media dell'anno anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Per le miniere, le cave, le torbiere, le tonnare, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua e i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si tiene conto, oltre che degli elementi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 10, anche del reddito netto soggetto alla imposta di ricchezza mobile ai sensi delle vigenti disposizioni, da capitalizzarsi.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per unità aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale.

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto dei prodotti agricoli tuttora in possesso del proprietario produttore.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà, è tenuto all'imposta patrimoniale il solo usufruttario per il valore integrale del cespite.

La stessa norma si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

All'articolo 16, comma ultimo, le parole: la quota annua di capitale relativa, sono sostituite dalle parole: l'ammontare delle residue quote annue di capitale, relative.

Il secondo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione, è detratto il valore dei debiti verso aziende di credito e verso fornitori.

Allo stesso articolo 20, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Il valore delle merci di cui al comma precedente si calcola sul prezzo medio del mercato di acquisto e non di quello di rivendita.

All'articolo 22, 3° comma, le parole: in ogni caso, sono sostituite dalle parole: per le società soggette alla disposizione dell'articolo 146 del Codice di commercio.

All'articolo 22, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente:

Ove la società non sia soggetta alla imposta di negoziazione, la valutazione agli effetti della medesima sarà sostituita da quella risultante da certificato peritale, da rilasciarsi ai soli fini dell'imposta sul patrimonio.

All'articolo 22, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario per il quale peraltro non è applicabile alcun minimo imponibile. Qualora detto capitale non sia soggetto ad imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione è fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre

anteriore all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

Dopo l'articolo 26, il Capo IV diventa Capo V.

Dopo l'articolo 29, il Capo V diventa Capo VI.

L'ultimo comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

La prima dichiarazione agli effetti dell'applicazione del presente decreto deve riferirsi alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1939-XVIII e deve essere presentata entro il 29 febbraio 1940-XVIII.

Dopo l'articolo 34, il Capo VI diventa Capo VII.

All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

Quando il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione relativamente a beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, le eventuali rettifiche degli uffici per la determinazione dei relativi valori in via definitiva non daranno luogo ad applicazione di penalità.

Dopo l'articolo 38, il Capo VII diventa Capo VIII.

L'articolo 40, è sostituito dal seguente:

Le variazioni relative al soggetto dell'imposta e le variazioni che rappresentino aumenti o diminuzioni — indipendenti da variazioni di prezzi — di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini dell'imposta dal primo giorno di detto mese.

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente articolo 43-bis:

Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sarà compresa, tra le spese deducibili, l'imposta sul patrimonio di cui alla presente legge.

All'articolo 44, è aggiunto in fine, il seguente comma:

Nella prima applicazione del presente decreto, sono esonerati dalla sopratassa i contribuenti che abbiano presentato la dichiara-

zione, quando dall'accertamento definitivo risulti un valore non superiore alle lire 15.000, qualunque sia il valore da essi denunciato. Ove, invece, la prima dichiarazione sia stata omessa, e il patrimonio definitivamente accertato risulti non superiore alle lire 12.000, si fa luogo all'applicazione della sola soprattassa, con esclusione dell'ammenda.

ALLEGATO

Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il Regio decreto 17 settembre 1931, anno IX, n. 1608;

Visto il Regio decreto-legge 7 agosto 1936, anno XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016;

Visto il Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

SOGGETTO DELLA IMPOSTA

Art. 1.

È istituita, con decorrenza dal 1° luglio 1940, una imposta ordinaria sul patrimonio.

Art. 2.

L'imposta è dovuta sul patrimonio costituito da beni esistenti nel Regno.

Art. 3.

Sono obbligati al pagamento della imposta le persone fisiche, le società commerciali e civili, le associazioni e gli enti di qualsiasi specie, anche di fatto.

Art. 4.

Ogni persona fisica è soggetta alla imposta sul patrimonio per i beni propri, nonché per i beni di altre persone quando dei redditi di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza obbligo della resa dei conti.

Art. 5.

Quando agli effetti delle ordinarie imposte sui redditi esistono tassazioni eseguite a nome di più persone, l'imposta è applicata a nome della ditta quale risulta da ciascuno articolo dei ruoli delle imposte sui redditi, che è considerata ad ogni effetto come unico ente.

CAPO II.

OGGETTO DELLA IMPOSTA

Art. 6.

Si considerano esistenti nello Stato, agli effetti dell'assoggettamento alla imposta:

1° i terreni e i fabbricati situati nel territorio del Regno;

2° i capitali comunque investiti e risultanti da atti stipulati nel Regno, o da titoli iscritti negli Uffici ipotecari del Regno;

3° i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli

posseduti da società regolarmente costituite che formino oggetto della normale attività di queste ultime, ovvero siano emessi da società estere aventi oggetto simile o connesso alla normale attività delle società nazionali che li possiedono;

4° le aziende industriali, commerciali ed agricole. Sono in ogni caso compresi tra gli elementi attivi di dette aziende i capitali fissi e circolanti, i crediti, i diritti di autore, i brevetti, le merci, le scorte vive e morte ed ogni altro bene posto a servizio delle aziende stesse.

Fra tali beni non si deve comprendere l'avviamento delle aziende industriali e commerciali.

Art. 7.

Non sono soggetti a tassazione:

1° i beni costituenti il demanio pubblico dello Stato, delle provincie e dei comuni;

2° le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;

3° i cimiteri colle loro dipendenze;

4° gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell'articolo 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810;

5° le collezioni scientifiche, le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, monete, medaglie e simili quando non formino oggetto di commercio;

6° i titoli dello Stato ed ogni altro titolo, in quanto siano dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura in forza di espresse disposizioni di legge;

7° i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed in conto corrente presso le Casse di risparmio postali ed ordinarie e presso gli altri istituti di credito e banche autorizzati alla raccolta del risparmio;

8° i depositi in conto corrente presso aziende, i quali abbiano carattere di risparmio e non rappresentino comunque capitali investiti in aziende industriali, commerciali ed agricole;

9° il denaro contante; gli oggetti di arredamento; gli oggetti di abbigliamento e di ornamento personale;

10° i valori capitali corrispondenti a costituzioni di pensioni o di rendite vitalizie e temporanee, e quelli costituiti mediante versamenti di premi e contributi obbligatori e facoltativi a casse ed istituti di assicurazione o di previdenza;

11° ogni altra somma avente carattere di reddito ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Hanno vigore, per l'imposta istituita col presente decreto, le norme contenute nelle convenzioni stipulate dall'Italia con altri Stati per evitare la doppia imposizione.

Art. 8.

L'imposta sul patrimonio è dovuta, secondo le norme stabilite dal presente decreto, anche per i beni i cui redditi sono esenti, in tutto ed in parte, dalle normali imposte dirette o che sono soggetti a tributi sostitutivi di esse.

CAPO III.

VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 9.

La valutazione dei beni soggetti alla imposta sul patrimonio è fatta sulla base della media del valore venale in comune commercio di detti beni nel triennio antecedente a quello della dichiarazione o della rettificazione.

Art. 10.

Nella determinazione del valore venale in comune commercio dei terreni o dei fabbricati deve tenersi conto principalmente, in quanto sussistano, dei seguenti elementi:

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o

gratuito, divisioni e perizie giudiziarie verificatisi nel triennio di cui all'articolo precedente;

b) dei valori medesimi attribuiti ad altri beni della stessa località ed in analoghe condizioni;

c) del reddito netto di cui sono suscettibili, tenendo conto del tasso di capitalizzazione corrente nella località in cui gli immobili sono situati.

Se si tratta di cose mobili, si deve tener conto dei valori risultanti da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, si deve tener conto del valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali delle corporazioni, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al giorno della dichiarazione o della rettificazione.

Art. 11.

L'elemento indicato alla lettera c) dell'articolo precedente non può essere preso in considerazione:

- a) per i boschi;
- b) per le aree fabbricabili;
- c) per le opere in corso di costruzione;
- d) in genere, per tutti gli stabili che non diano un reddito o la cui utilità non sia valutabile in denaro.

Art. 12.

Per le miniere, le cave, le torbiere, le fontane, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua e i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si tiene conto, oltre che degli elementi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 10, anche del reddito netto soggetto alla imposta di ricchezza mobile ai sensi delle vigenti disposizioni, da capitalizzarsi secondo i criteri della lettera c) del citato articolo 10.

Art. 13.

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per ogni fondo costituente di

fatto o per consuetudine una unità culturale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale.

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto delle derrate agricole tuttora in possesso del proprietario.

Art. 14.

Quando l'usufrutto di terreni, fabbricati ed altri beni immobili sia separato dalla proprietà, è tenuto alla imposta patrimoniale l'usufruttuario, salvo il diritto di rivalersi verso il proprietario della quota di imposta afferente al valore della nuda proprietà.

A tali effetti il valore da attribuirsi alla proprietà nuda è rappresentato dalla differenza tra il valore della intera proprietà e quello dell'usufrutto.

Il valore da attribuirsi al diritto di usufrutto si calcola scontando al momento attuale le singole annualità del reddito di cui lo stabile è suscettibile:

a) alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritto la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alla vita probabile del reddituario, se trattasi di diritti che cessano con la morte di lui.

Le stesse norme si applicano quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

Art. 15.

I censi, i canoni, i livelli ed altre prestazioni che abbiano carattere perpetuo si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi, pel riscatto, applicare un saggio più elevato.

Art. 16.

Dal valore dei beni immobili valutato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti sono ammessi in detrazione i debiti ipotecari per l'ammontare effettivamente gravante i beni stessi alle seguenti condizioni:

1) che sia dimostrata l'inerenza della ipoteca ai beni valutati agli effetti della imposta;

2) che il reddito derivante dai rispettivi crediti risulti accertato o denunciato agli effetti della imposta di ricchezza mobile e i crediti stessi siano accertati o denunciati agli effetti della imposta istituita con il presente decreto.

La detrazione dei debiti ipotecari è ammessa per la sola sorte capitale, con esclusione degli interessi, delle spese e di ogni altro accessorio.

Non sono detraibili gli oneri ipotecari costituenti semplici garanzie per debiti eventuali o futuri o per debiti relativi a capitali i cui frutti siano nella libera disponibilità del possessore dell'immobile ipotecato.

Agli effetti del n. 1 del presente articolo ciascun debito ipotecario viene detratto dal valore dei soli beni che lo garantiscono, esclusi gli altri beni posseduti dal debitore e non gravati dall'ipoteca, salva l'applicazione, anche per tali debiti, del successivo articolo 18.

I crediti assistiti da privilegio speciale annotati nei registri tenuti dal conservatore delle ipoteche, che siano stati concessi in dipendenza di opere di bonifica, vengono detratti a condizione che nella valutazione dei beni sia tenuto conto del maggior valore determinato dalle opere stesse.

È del pari detraibile la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'articolo precedente, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, quando sia dimostrata la loro inerenza ai beni e quando siano denunciati ai fini dell'applicazione della imposta sul patrimonio.

È anche detraibile la quota annua di capitale relativa a prestiti e mutui contratti per i fini di miglioramento agrario indicati all'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.

Art. 17.

I crediti si valutano al loro importo nominale.

Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.

L'applicazione della imposta rimane sospesa, fino ad esito del giudizio, per la parte di patrimonio corrispondente a crediti rispetto ai quali sia stata emessa una sentenza non ancora passata in cosa giudicata che ne dichiari la inesistenza.

Art. 18.

I debiti di natura chirografaria sono detratti dal valore di uno o di più cespiti patrimoniali del debitore purchè coesistano le seguenti condizioni:

1) risultino da atti pubblici o da scritture private semplici od autenticate purchè debitamente registrate;

2) i relativi interessi siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile;

3) l'ammontare dei rispettivi crediti sia assoggettato alla imposta istituita col presente decreto a nome del creditore.

Art. 19.

Le aziende industriali e commerciali, gestite da persone fisiche, o da ditte, o da società personali anche di fatto, comprese in esse le aziende esercenti affitto di fondi rustici od industrie agrarie di qualsiasi specie, sono valutate analiticamente per tutti i loro cespiti immobiliari e mobiliari che concorrono a formarne la consistenza.

Art. 20.

Dal valore degli immobili delle aziende indicate all'articolo precedente sono detratte le passività di cui all'articolo 16.

Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla

base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione è detratto il valore dei debiti verso banche e verso fornitori, accertato per lo stesso periodo.

È detratto anche il valore dei debiti chirografari previsti dall'articolo 18 quando ricorrono le condizioni dal medesimo stabilite.

Art. 21.

Le società commerciali costituite sotto forma di anonime o di accomandita per azioni, gli istituti di credito ed in genere tutti gli enti soggetti od assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile con le norme stabilite dall'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni, debbono l'imposta sull'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e delle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dal bilancio di ciascun anno, dedotte le perdite riportate a nuovo. Non si computano tra le riserve quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

Per la valutazione del patrimonio di tutti gli altri enti ed istituti pubblici e privati soggetti od assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile con norme diverse da quelle indicate nel primo comma, o che siano soggetti a tributi sostitutivi di essa, si applicano le disposizioni di questo articolo anche se il loro capitale non sia suddiviso in quote o azioni.

Art. 22.

Per la tassazione del capitale delle società indicate nell'articolo precedente, è presa come base la valutazione eseguita agli effetti della imposta di negoziazione secondo il Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, per l'anno antecedente a quello dell'applicazione della imposta di cui al presente decreto.

Qualora tale valutazione risulti superiore all'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e delle riserve computate ai sensi del precedente articolo, l'ammontare di essa viene ridotto di un quarto; ma in ogni caso

l'imponibile non può essere inferiore all'ammontare del capitale sociale e delle riserve.

Qualora la valutazione eseguita agli effetti della imposta di negoziazione sia inferiore al capitale sociale sottoscritto e versato e alle riserve computate ai sensi del precedente articolo, si assume come imponibile la suddetta valutazione, senza alcuna riduzione; ma in ogni caso l'imponibile non può essere inferiore al terzo del capitale sottoscritto e versato.

Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario. Qualora questo non sia soggetto a imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione è fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre antecedente all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

Art. 23.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al VII, designato dal Ministro per le finanze.

Il Collegio peritale di cui al successivo articolo 9 dello stesso Regio decreto-legge sopra citato è integrato con:

a) il Direttore generale delle imposte dirette;

b) un funzionario della Direzione Generale delle imposte dirette di grado non inferiore al VI;

c) un Ispettore compartimentale delle imposte dirette designato a turno in relazione alla competenza territoriale dei ricorsi;

d) un agente di cambio e due esperti oltre quelli indicati alla lettera f) del citato articolo 9, designati il primo dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, e gli esperti dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Art. 24.

Dal capitale imponibile delle società azionarie e degli altri enti di cui all'articolo 21, determinato secondo le norme degli articoli precedenti, si deducono:

1) l'importo dei titoli di cui al n. 6 dell'articolo 7 posseduti dalla società secondo le risultanze del bilancio base della tassazione, purchè non rappresenti l'investimento di riserve non computate nel capitale imponibile a norma dell'articolo 21.

I titoli predetti sono valutati secondo la media dei corsi nell'ultimo semestre antecedente alla chiusura del bilancio;

2) il valore delle azioni e delle obbligazioni possedute dalla società.

Il detto valore è determinato con riferimento alle rispettive società emittenti, nei modi ed entro i limiti stabiliti al precedente articolo 22;

3) una somma pari all'intera quota di valore integrale dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente corrispondente al tempo già decorso della concessione. Per tale quota il concedente non è soggetto alla imposta.

Il valore dei detti beni è desunto dalle cifre risultanti dal bilancio della società, debitamente documentate.

Art. 25.

Il patrimonio delle società e ditte straniere che operano in Italia sotto qualsiasi forma giuridica è valutato in base al capitale che risulti comunque investito ed esistente nel Regno.

Per la determinazione di questo capitale si tiene anche conto degli accertamenti eseguiti con le norme degli articoli 10 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280 e degli atti e risultanze relativi agli accertamenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Le norme del citato decreto si applicano anche per la determinazione del valore delle obbligazioni emesse da società e da associazioni estere.

Art. 26.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie debbono l'imposta sull'ammontare delle obbligazioni da loro emesse, con diritto di rivalsa verso i creditori.

La stessa norma vale per l'imposta afferrante ad ogni altro titolo di credito che non sia dichiarato esente dal presente decreto.

CAPO IV.

MINIMO IMPONIBILE
E MISURA DELL'IMPOSTA

Art. 27.

Non sono soggetti ad imposta i cespiti patrimoniali che, valutati ai sensi del presente decreto, non raggiungono le lire diecimila.

Art. 28.

Agli effetti della determinazione del limite indicato all'articolo precedente, si tiene conto del cumulo dei beni mobili o immobili, che siano assoggettabili all'imposta, posseduti dalla stessa persona, ditta od ente.

Art. 29.

L'imposta è applicabile nella misura del 0,50 per cento sui valori patrimoniali netti determinati ai sensi degli articoli precedenti.

CAPO V.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
E PROCEDURA CONTENZIOSA

Art. 30.

Coloro che sono soggetti alla imposta ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei loro cespiti patrimoniali con la specifica designazione dei beni che ne costituiscono l'ammontare lordo e degli oneri che gravano i beni stessi in quanto siano detraibili.

I cespiti indicati al precedente articolo 26 debbono essere dichiarati dal debitore.

La prima dichiarazione agli effetti dell'applicazione del presente decreto deve essere presentata entro il 29 febbraio 1940-XVIII.

Art. 31.

La dichiarazione deve indicare:

1°) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, e, quando si tratti di enti collettivi, la denominazione e la sede;

2°) le attività patrimoniali che siano tassabili a nome del dichiarante, singolarmente specificate;

3°) le passività deducibili con i relativi estremi dei titoli costitutivi e le generalità dei creditori.

Per i cespiti immobiliari si debbono indicare nella dichiarazione gli estremi della relativa partita catastale. Per ogni altro cespite i cui redditi abbiano comunque formato oggetto di accertamenti ai fini di imposte dirette devesi fare esplicito richiamo a tali accertamenti.

Devesi del pari, per i cespiti immobiliari e per le aziende industriali, commerciali e agricole, indicare gli estremi degli atti di trapasso, a titolo oneroso od a titolo gratuito, quando il trapasso stesso siasi verificato non oltre cinque anni antecedenti a quello della dichiarazione.

Per le società ed enti indicati nell'articolo 21 alla dichiarazione deve essere unita copia del bilancio in base al quale è stata determinata l'imposta di negoziazione prevista nel primo comma dell'articolo 22, nonchè copia della liquidazione dell'imposta medesima.

Per la prima applicazione dell'imposta di cui al presente decreto i documenti predetti sono quelli relativi alla imposta di negoziazione per l'anno 1939.

Art. 32.

La dichiarazione deve essere presentata:

a) per i beni immobili nel luogo ove questi sono situati;

b) per i capitali corrispondenti a crediti di qualsiasi forma, nel luogo del domicilio

fiscale del creditore quale indicato dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, anno XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, e salve le eccezioni stabilite dal precedente articolo 27;

c) per le aziende industriali, commerciali ed agricole gestite da persone fisiche, da ditte, da società personali, anche di fatto, nel luogo ove esse sono accertate, od accertabili ai fini della imposta di ricchezza mobile;

d) per gli enti di qualsiasi specie e per le società azionarie nel luogo ove essi hanno la sede legale.

Art. 33.

Per la presentazione della dichiarazione valgono le norme degli articoli 8 a 12 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Art. 34.

L'applicazione della imposta istituita con il presente decreto spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per l'accertamento e per la rettifica dei cespiti soggetti alla imposta, e per la risoluzione delle controversie che possono sorgere, valgono le norme tutte vigenti per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

CAPO VI.

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 35.

Per la riscossione della imposta istituita col presente decreto si applicano tutte le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi.

Art. 36.

Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali eseguono, agli effetti dell'articolo 26,

la ritenuta della imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse.

Entro trenta giorni dalla scadenza suddetta, l'imposta deve essere versata alla Sezione di Regia Tesoreria della provincia entro la cui circoscrizione gli enti e le società hanno la loro sede.

Alla dichiarazione che gli enti e le società presentano per i cespiti propri debbono essere unite una distinta da cui risultino tutti gli estremi della liquidazione della imposta ai sensi del presente articolo e la prova del relativo versamento in Tesoreria.

Art. 37.

La riscossione della imposta sul patrimonio si effettua in sei rate bimestrali la cui scadenza coincide con quella delle normali rate delle imposte dirette.

Per l'imposta relativa al secondo semestre dell'anno 1940 i ruoli saranno pubblicati nel luglio di detto anno, e la riscossione avverrà nelle rate di agosto, ottobre e dicembre dell'anno stesso.

Art. 38.

La finanza ha la facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo, salvo conguaglio definitivo, i valori dichiarati dai contribuenti, o, se trattasi di immobili assoggettati al prestito redimibile 5 per cento ed alla relativa imposta straordinaria immobiliare, i valori accertati ai fini di detti tributi.

CAPO VII.

DEGLI SCRIVI E DELLE RETTIFICHE - SANZIONI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39.

La valutazione dei singoli cespiti patrimoniali rimane ferma per un triennio, salvo per gli enti soggetti alla imposta con le norme dell'articolo 21.

Nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio dal precedente accertamento, i contribuenti debbono denunciare le variazioni verificatesi nell'ammontare lordo dei singoli cespiti e nelle passività che li gravano.

Il silenzio implica conferma della precedente dichiarazione.

Ai fini del presente articolo il primo triennio scade col 31 dicembre 1943.

Art. 40.

Le variazioni nella consistenza dei cespiti patrimoniali e quelle relative al soggetto della imposta, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini della imposta dal primo giorno di detto mese.

Art. 41.

È ammesso il rimborso della imposta, dal giorno dell'avvenimento, nel caso di distruzione completa del cespite, o di perdita di esso senza indennizzo o corrispettivo.

È del pari ammesso il rimborso con la stessa decorrenza quando si verifichi la estinzione totale di un credito.

Art. 42.

Il diritto della finanza di rettificare le prime dichiarazioni che saranno presentate ai sensi del precedente articolo 30, ultimo comma, può essere esercitato fino al 31 dicembre 1941.

Il diritto di rettificare le normali dichiarazioni può essere esercitato fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni stesse sono presentate.

L'iscrizione provvisoria a ruolo dei valori dichiarati o di quelli accertati ai fini del prestito redimibile 5 per cento non preclude alla finanza il diritto di rettifica ai sensi del comma precedenti.

Art. 43.

L'azione della finanza per l'accertamento dei cespiti e dei valori non dichiarati dai contribuenti può essere esercitato per l'anno in cui l'accertamento è notificato e per i quattro anni precedenti.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 44.

Per le dichiarazioni e per l'accertamento dei cespiti e dei valori soggetti alla imposta patrimoniale, si applicano le norme e le penali del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Le stesse penali sono applicabili in confronto di coloro che dal presente decreto sono obbligati al pagamento della imposta per cespiti appartenenti a terzi.

Art. 45.

Con separato provvedimento legislativo, da emanarsi dopo esaurite le operazioni di accertamento ai fini del prestito redimibile 5 per cento, sarà provveduto al coordinamento delle norme per l'imposta straordinaria immobiliare con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 46.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta patrimoniale istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939, anno XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

24^a RIUNIONE

Giovedì 11 gennaio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio):

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (456) . . . Pag. 262

(Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti):

« Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti » (454) 261

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cini, Conti, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Leicht, Libertini Pasquale, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Miari de Cuman, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri,

Reggio, Ricci Federico, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona e Zupelli.

Sono pure presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il senatore Padiglione, che non fa parte della Commissione di finanza.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Aldrovandi Marescotti, Crespi Silvio, Cogliolo, Gazzera, Giuria, Marcello, Piccio, Pozzo, Rebaudengo, Rossini e Torre.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti » (454).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della seguente lettera pervenuta dal Ministro dei lavori pubblici:

« 10 gennaio 1940-XVIII

« Eccellenza il Presidente del Senato

Roma

« Aderisco agli emendamenti proposti dalla Commissione di finanza, d'accordo col collega

delle Finanze, al disegno di legge " Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per lire 100 milioni ed altri provvedimenti " eccetto per quanto riguarda l'articolo 3.

Come feci già presente, lo stabilire delle preferenze in considerazione di meriti personali può facilmente creare delle ingiuste disparità di trattamento e comunque infirmare il principio generale obbiettivo, che, a mio avviso, deve presiedere all'assegnazione degli alloggi dell'Incis: dare la preferenza a chi ha maggior bisogno dell'abitazione a buon mercato e quindi alle famiglie più numerose.

Per tali considerazioni ritengo che il cenato articolo debba essere ripristinato nel testo proposto dal Governo.

Il Ministro: SERENA ».

SECHI. Osserva che l'emendamento non accettato dal Ministro dei lavori pubblici è quello che fu introdotto dalla Camera: la Commissione di finanza si era limitata a proporre di estendere, per una ragione di principio, alle vedove dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, il beneficio concesso alle vedove di Medaglie d'Oro.

Senza discussione si approvano gli articoli 1 e 2.

SECHI. In conformità del desiderio espresso dal Ministro dei lavori pubblici, propone di sopprimere il capoverso dell'articolo 3 introdotto dalla Camera.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il comma fu aggiunto dalla Commissione generale del bilancio per iniziativa del Consigliere nazionale Colombati alla quale egli aderì. Però l'amministrazione finanziaria non ha interesse al mantenimento di tale comma e quindi accetta la proposta del senatore Sechi.

L'articolo 3 è approvato nel testo emendato.

Senza discussione si approva l'articolo 4.

SECHI. All'articolo 5, riferendosi alla discussione avvenuta nella riunione del 9 gennaio, propone:

a) di sostituire col seguente testo il primo comma dell'articolo: « I pensionati dello Stato

che abbiano ottenuto l'assegnazione della casa durante l'attività di servizio possono conservarne il godimento sino alla scadenza del contratto di locazione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi prorogabile, in relazione ai bisogni strettamente familiari dell'inquilino, fino ad un anno »;

b) di sopprimere il secondo e l'ultimo comma.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare la proposta.

L'articolo 5 è approvato nel testo modificato.

Senza discussione si approvano gli articoli 6 e 7, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge, nel testo emendato, è approvato (1).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Riordinamento dei ruoli del personale della Amministrazione finanziaria** » (456).

DUDAN. Approfitta della cortesia del Ministro per pregarlo di prendere in considerazione una questione di vitale importanza che tuttavia non intende concretare in un emendamento. A venti anni di distanza dalla redenzione delle provincie già soggette al regime austro-ungarico, si continua a tener distinti, in un ruolo a parte, i funzionari delle suddette provincie, dando così l'impressione che si voglia bollarli con una specie di marchio d'infamia. Parla, s'intende, soltanto degli impiegati italiani, non degli allogeni.

Non si deve persistere a consacrare in leggi italiane un fatto di questo genere. Mantenere per essi un ruolo a parte significa umiliarli in una condizione di inferiorità, tanto più che sono limitate nei loro riguardi anche le possibilità di carriera, perchè vengono bloccati ai gradi di vice-intendente, di vice-prefetto, di vice-ingegnere capo, ecc. Nessun'altra regione d'Italia tollererebbe che ai suoi figli fossero preclusi i gradi superiori delle carriere.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Si dà così luogo ad inconvenienti che creano un non indifferente disagio morale. Già altre amministrazioni hanno provveduto in proposito equiparando questi funzionari a quelli degli altri ruoli ed essi hanno corrisposto pienamente alla fiducia loro dimostrata: furono e sono ottimi magistrati, professori di università, provveditori agli studi, ecc.

Pertanto anche l'Amministrazione finanziaria potrebbe usare loro lo stesso trattamento.

L'oratore ricorda che già ebbe occasione di sollevare la questione alla Camera in sede di discussione del bilancio degli interni dell'anno finanziario 1931-32, ed il Sottosegretario rispose, d'ordine del Capo del Governo, che si rendeva conto della giustezza delle considerazioni esposte ed assicurò che avrebbe provveduto.

Qualcosa infatti si è già fatto, consentendo a coloro che ottengono una promozione di passare nel ruolo generale. E questo sarebbe già un discreto passo avanti, senonchè essi vi vengono inquadriati dopo tutti gli altri.

Concludendo, raccomanda al Ministro di trovar la maniera di far scomparire questo ruolo. Un provvedimento in tal senso, se si poteva considerare poco opportuno ieri, non lo sarebbe più oggi che tali funzionari sono ridotti di numero e si sono selezionati in seguito all'opzione degli allogeni, tanto più che con la forte immissione di nuovi funzionari disposta con il disegno di legge in esame, la loro situazione verrebbe ad aggravarsi sensibilmente.

MOTTA. Dichiarò di far sua la raccomandazione del senatore Dudan.

ZUPELLI. Come ex-irredento si associa di tutto cuore alle raccomandazioni del senatore Dudan. Crede che venti anni di saggio possano considerarsi sufficienti per giudicare dei meriti e dei sentimenti di tali funzionari.

FACCHINETTI. In qualità di procuratore generale di Trieste redenta, ha avuto occasione di constatare quale penosa impressione facesse questa disparità di trattamento nell'animo di tanti funzionari, di sentimenti italianissimi, che avevano caldeggiato la redenzione della loro provincia natale e per rag-

giungere questo scopo avrebbero volentieri offerto il sacrificio della loro vita. Perciò, pur essendo nativo delle vecchie provincie, sente il bisogno e il dovere di associarsi alle raccomandazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò di aver seguito attentamente l'elevata discussione la quale però deve essere ricondotta entro i suoi giusti limiti. Punto di partenza è l'immissione in carriera dei funzionari ex-austro-ungarici. Ora questi potevano essere o autentici italiani, o oriundi slavi — e oggi ce ne sono rimasti pochi, — o oriundi tedeschi, e questi hanno optato per il Reich.

Porre tutti sullo stesso piano non sarebbe stato prima d'ora giusto. Peraltro, oggi che la discriminazione tra buoni e cattivi italiani si è potuta fare, la cosa è senza dubbio degna di essere presa in considerazione, tutti meritando un uguale trattamento.

Poichè però la sede per provvedere non è questa, non può che accogliere di buon animo le raccomandazioni fatte.

PRESIDENTE. Dichiarò chiusa la discussione generale.

Sui primi quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

CARAPELLE. Sull'articolo 5 desidera fare due rilievi: uno di ordine generale ed uno di ordine particolare che si concreta più che altro in una richiesta di chiarimento.

Venendo al primo, nota che l'articolo in esame istituisce il ruolo di gruppo A per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza. A parer suo questo significa intaccare l'ordinamento generale dell'Amministrazione finanziaria. Difatti nella legge del 1923 la distinzione tra i gruppi A, B, C, è fatta in base al titolo di studio ed alle funzioni esplicate, e per le Ragionerie delle Intendenze di finanza non si prevede alcun posto di gruppo A.

Va tenuto presente che le funzioni delle Ragionerie, per quanto elevate, non sono funzioni direttive. D'altro canto anche in altri campi si hanno funzionari che esercitano le stesse funzioni pur appartenendo al gruppo B. Così, per esempio, le funzioni delle Ragionerie

delle Prefetture sono di grandissima importanza eppure i detti funzionari appartengono al gruppo B.

Venendo alla seconda delle sue osservazioni, rileva che al terzo alinea si dice: « In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella A dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato medesimo ». Non si rende conto perchè si dia così vita ad un sistema che non esiste in nessun'altra amministrazione statale. I gruppi A e B debbono avere un numero predeterminato di posti senza che si stabilisca che i posti che si ricoprono nel gruppo A debbono essere lasciati liberi nel gruppo B, salvo che ciò non si disponga in via transitoria.

ZUPELLI. Vede nel provvedimento un'altra esaltazione della Ragioneria. Ricorda come già si espresse poco favorevolmente, a proposito dell'esame della legge sulla Ragioneria generale, a che le si dessero attribuzioni che non gli sembravano del tutto consone alla sua normale funzione. Ora lo stesso sistema si introduce per le Intendenze di finanza.

Richiama l'attenzione sul pericolo che altre amministrazioni invocino un analogo provvedimento: così il gruppo A si allargherà smodatamente e si snaturerà l'essenza della legge del 1923. Bisogna porre mente che si tratta pur sempre di funzioni contabili mentre quelle del gruppo A sono di concetto e quindi molto superiori, altrimenti si infirma tutto il lavoro del Ministro De Stefani.

CASTELLI. È d'accordo nel ritenere che effettivamente si intacca tutta l'organizzazione predisposta dalla legge del '23 che creava le categorie in ragione delle funzioni.

In questo caso le funzioni non sono affatto cambiate. Le Ragionerie provinciali non hanno per nulla modificato le loro funzioni; si sono solo modificate un po' le funzioni della Ragioneria generale.

Si rende conto che il proposito del Ministro è anche quello di elevare il tono degli uffici finanziari, ma crede che, per raggiungere questo scopo, sarebbe stato sufficiente aumentare gli stipendi. La sistemazione ora proposta per

le Ragionerie delle Intendenze di finanza costituisce un precedente che potrebbe essere invocato dalle Ragionerie di altri uffici statali periferici.

Sono ben note le nuove numerose funzioni, di vero e proprio concetto, che sono state assegnate alle Ragionerie delle Prefetture. Basta tener presente la loro partecipazione alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa e le delicate attribuzioni che ne conseguono. Quest'ultima categoria potrebbe invocare con più fondato diritto una riforma analoga.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non crede che la disposizione in discussione possa intaccare la legge del '23, i cui presupposti sono: titolo di studio e funzioni. Il primo si è rispettato anche in questo caso, poichè si richiede la laurea. Si tenga conto che c'è in più anche un aspetto fisico, oltre quello morale della questione, da quando si è introdotta la divisa per i funzionari statali. Quanto al secondo presupposto fa rilevare che oggi non si può più considerare il ragioniere come colui che bada soltanto alle cifre. Oggi la ragioneria ha assunto anche funzioni ispettive, deve pronunciarsi, dire se le cose sono state fatte bene o male, spesso anche emettere giudizi su cose fatte da funzionari di gruppo A. Perciò è opportuno elevarne il prestigio.

Trova poi molto giusto quanto si è osservato in merito alle Ragionerie delle Prefetture: è esatto che anche queste meritano il riconoscimento del passaggio al gruppo A. Una proposta intesa ad estendere anche ad esse i benefici accordati, dal provvedimento in esame, alle Ragionerie delle Intendenze, non potrebbe che trovare consenziente il Ministro delle finanze.

CARAPELLE. Non insiste: d'altra parte non aveva fatto neppure una proposta concreta. Si dichiara lieto di prendere atto delle dichiarazioni del Ministro riguardo alle Ragionerie delle Prefetture.

Sugli articoli da 6 a 11 non ha luogo discussione.

MOTTA. In merito all'articolo 12 ricorda che nella precedente riunione aveva richia-

mata la benevola attenzione del Ministro sulle benemerienze del personale dei laboratori chimici delle dogane. Alla Commissione quindi non resta che prendere atto delle assicurazioni date dal Ministro stesso che terrà presente la questione in un provvedimento di carattere più generale che è già allo studio.

SANDICCHI. Essendo dello stesso avviso dell'oratore che lo ha preceduto, prega il Ministro di considerare la possibilità di ritoccare, nella sede opportuna, il ruolo di questi tecnici negli alti gradi, sì da dare maggiori possibilità di carriera e non scoraggiarli. Ciò nell'interesse dell'Amministrazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Trova giusto il rilievo, poichè effettivamente si nota una grandissima sproporzione tra il numero dei posti di grado V e quello degli altri gradi.

Assicura che in sede di revisione generale dei ruoli tecnici non mancherà di tener conto delle eque osservazioni dei senatori Motta e Sandicchi.

Sugli articoli da 13 a 27 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 28 è stato proposto un emendamento del senatore Motta, consistente nell'aggiunta del seguente comma: « Nella prima attuazione della presente legge, i mutilati di guerra e per la Causa fascista, gli ex-combattenti decorati al valore, gli squadristi e gli iscritti antemarcia, nonchè quegli impiegati che siano risultati vincitori o dichiarati idonei negli esami di merito distinto, godranno degli stessi vantaggi per il passaggio al gruppo A, riconosciuti a coloro ai quali è applicabile l'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, anche se sprovvisti di laurea ed inquadrati in ruolo posteriormente al 1° dicembre 1923-II ».

ZUPELLI. Si dichiara contrario. Non può che confermare quanto ha già avuto occasione di dire a proposito delle benemerienze militari e politiche. In occasione del conflitto mondiale furono distribuite, dopo oltre tre anni di guerra, conclusisi con la perdita di 600 mila morti, tante ricompense al valor militare quante se ne sono distribuite nella campagna

etiopica dopo sei mesi di lotta con 1300 morti. Si può quindi dire che c'è stata una disparità di trattamento tra i vecchi combattenti e gli altri. Disparità che di giorno in giorno si va accentuando anche perchè, per esempio, per la campagna etiopica, le decorazioni sono conferite sia dal Ministro della guerra sia da quello dell'Africa Italiana e quindi con apprezzamenti diversi.

PADIGLIONE. Propone di emendare il 3° alinea dell'articolo 28 nel senso di aggiungere, dopo che si è fatto cenno dei funzionari provvisti di laurea o che siano transitoriamente considerati di gruppo A, a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le parole: « a coloro che pur non essendo provvisti di tali titoli siano stati per un periodo di almeno sei anni come direttori di un ufficio ».

L'emendamento trova giustificazione nei seguenti motivi. Col cennato alinea si concede il trattamento di favore del passaggio senza esami dal grado IX al grado VIII, gruppo A, ai funzionari di gruppo B che siano muniti di laurea, ovvero siano considerati transitoriamente di gruppo A, previo giudizio del Ministro delle finanze. Non gli sembra che il diploma di laurea possa di per sè solo costituire titolo per godere di tale beneficio. Spesso i laureati che si presentano agli esami di gruppo B ottengono in graduatoria punti di merito inferiori a quelli di altri concorrenti muniti di sola licenza liceale o di istituto tecnico. Perciò non è giusto che coloro che sono stati classificati negli esami dopo i non laureati, ottengano un beneficio in danno di questi ultimi. Va anche rilevato che spesso — e specie nei ruoli dell'amministrazione delle imposte dirette — funzionari di gruppo B laureati sono negli uffici in sott'ordine a colleghi non laureati che hanno la direzione dell'ufficio.

Gli parrebbe dunque atto di giustizia estendere il beneficio suddetto anche ai funzionari di gruppo B non laureati che almeno per sei anni abbiano avuto la direzione di un ufficio. Con il che si presuppone che abbiano dato prova non solo della loro non comune competenza in materia tributaria, ma anche di una adeguata cultura giuridica.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per rispondere ai senatori Motta e Padiglione si rifà agli argomenti che già ha accennato nella precedente riunione.

Ci sono oggi dei requisiti che non devono essere superati e che l'Amministrazione finanziaria non intende superare: principale tra questi è il possesso del titolo di studio. L'unica eccezione, giustificata dalla necessità di rispettare i diritti acquisiti, è quella ammessa dall'articolo 193 della legge fondamentale del 1923.

Il beneficio che recentemente non si è voluto concedere agli squadristi ed ai benemeriti della causa fascista, non si può oggi concedere agli ex-combattenti decorati o a coloro che hanno tenuto la direzione di un ufficio per almeno sei anni.

Pertanto ritiene inaccettabili i due emendamenti.

MOTTA. Dopo le dichiarazioni esaurienti del Ministro, non vuole insistere e ritira il suo emendamento.

PADIGLIONE. Ritiene invece doveroso di insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento del senatore Padiglione al 3° alinea dell'articolo 28.

Non è approvato.

CARAPELLE. Richiama l'attenzione della Commissione sui pericoli insiti nell'espressione « a giudizio insindacabile » di cui purtroppo si fa uso eccessivo negli odierni provvedimenti legislativi.

Nel caso in esame nota che, se col termine « insindacabile » si vuol significare che non è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non si può che essere contrari ad un simile concetto che sarebbe in aperto contrasto col disposto della legge del '39. Viceversa non trova nulla in contrario qualora si voglia significare — come crede sia effettivamente — che il giudizio del Ministro solo nel merito non è sindacabile, restando il gravame giurisdizionale per legittimità.

DE VITO. A proposito della questione che giustamente ha sollevato il senatore Carapelle, fa presente che la giurisdizione della IV Se-

zione del Consiglio di Stato è tutta nel senso che la parola « insindacabile » si riferisce al giudizio di merito e non esclude il ricorso giurisdizionale per legittimità.

CARAPELLE. Comunque è opportuno che il legislatore limiti per quanto è possibile, l'uso dell'espressione « a giudizio insindacabile ».

Passando ad altro argomento, nota che nel primo alinea si dice « a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione » mentre nel secondo alinea si dice soltanto « e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo dal Consiglio di Amministrazione ». È ovvio che il Consiglio di Amministrazione non fa che esprimere il suo parere, mentre la decisione circa il merito spetta sempre al Ministro. Per non dar luogo ad errate interpretazioni ed adeguare le disposizioni dei due alinea, propone di sopprimere nel capoverso le parole « dal Consiglio d'Amministrazione » che sono una pura e semplice ripetizione, lasciando solo « quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo ».

DE MICHELIS. Obbietta che, così facendo, si crea la possibilità di incorrere in equivoci nell'interpretazione della legge. Nel primo alinea infatti si dice « a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione » e non « su parere conforme del Consiglio di Amministrazione ». Il Ministro quindi non è affatto vincolato dalla decisione del Consiglio d'Amministrazione. Se viceversa si toglie nel secondo alinea la locuzione « dal Consiglio d'Amministrazione », l'imprecisione dei termini può far sì che taluno intenda che degli impiegati possano essere considerati non meritevoli dal Consiglio d'Amministrazione anche se il Ministro propenda per la loro promozione. In altri termini il Ministro si troverebbe, in questo silenzio, legato al parere del Consiglio di Amministrazione.

MOTTA. Rileva che si tratta di una questione di pura forma e di poca importanza pratica. A suo parere la norma resterebbe sufficientemente chiara anche se si togliessero le parole « dal Consiglio d'Amministrazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro per le finanze*.
Se nel secondo comma non si precisa, è ovvio che, dicendo soltanto « quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo », s'intende ai sensi del primo comma, cioè a giudizio del Ministro per le finanze sentito il Consiglio d'Amministrazione. Pertanto si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal senatore Carapelle consistente nel sopprimere al terzo alinea dell'articolo 28 le parole: « dal Consiglio d'Amministrazione ».

L'emendamento è approvato.

PADIGLIONE. Si permette di richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento da lui proposto all'articolo 35, poichè gli argomenti che lo consigliavano scaturiscono proprio dal disposto dell'articolo 28. Egli proponeva in sostanza di inserire un nuovo alinea, tra il primo e il secondo dell'articolo 35, così concepito: « I posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel periodo di anni tre dalla data medesima, nel grado VIII nel ruolo di gruppo A di cui all'allegato I, tabella A della presente legge, pel cui conseguimento è previsto l'esame ai sensi delle lettere A e B dell'articolo 1 del Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, sono conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione, ai funzionari di grado IX del ruolo medesimo che abbiano maturato complessivamente otto anni di servizio da valutarsi in base alle vigenti disposizioni ».

Con tale emendamento intendeva togliere una sperequazione di trattamento tra gli impiegati di gruppo A e quelli di gruppo B, concedendo ai primi, in via transitoria, il beneficio che è stato concesso a quelli di gruppo B.

È risaputo che per i posti di gruppo A gli esami di ammissione sono più difficili ed è richiesta la laurea, mentre per quelli di gruppo B basta il diploma di licenza liceale e di Istituto tecnico.

Inoltre a norma del Regio decreto 22 novembre 1937, i funzionari di gruppo A — quindi già laureati — per ottenere il passaggio dal

grado IX all' VIII debbono presentarsi ad un ulteriore concorso di merito ovvero ad un esame di idoneità. Senonchè col primo alinea dell'articolo 28 si comincia a concedere un primo favore agli impiegati di gruppo B dei gradi VI, VII ed VIII delle ragionerie delle Intendenze di Finanza, delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane e degli uffici provinciali del Tesoro, stabilendo che, nella prima attuazione della legge, coloro tra essi che siano provvisti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'articolo 193 suddetto, sono collocati, con semplice decisione del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione e secondo l'anzianità del grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli del gruppo A di cui alla tabella A degli allegati II, III, IV, V e VI. Inoltre nel terzo alinea di detto articolo si concede ad essi un maggior beneficio nel senso che i posti di grado VIII dei ruoli di gruppo A, che nella prima attuazione della legge resteranno disponibili dopo i trasferimenti suaccennati, potranno essere conferiti, a giudizio del Ministro sentito il Consiglio di Amministrazione, anche agli impiegati che si trovino sprovvisti dei titoli suddetti purchè alla data di entrata in vigore della legge già rivestano il grado IX nel ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione.

Concludendo, se le disposizioni transitorie prevedono, nella prima attuazione della legge, la promozione degli impiegati di grado IX del gruppo B al grado VIII del gruppo A senza esame, a maggior ragione deve essere consentito ai funzionari di grado IX del gruppo A di conseguire la promozione al grado VIII dello stesso gruppo a cui già appartengono, per accedere al quale hanno dovuto inizialmente sostenere regolare e difficile esame di concorso.

Non si giustifica un trattamento rigoroso verso i funzionari dell'Amministrazione centrale ed uno di favore verso quelli delle Amministrazioni provinciali.

Inoltre non va trascurato che i funzionari di grado IX del gruppo A del ruolo del Ministero delle finanze sono elementi già selezionati tra gli impiegati degli altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria: infatti, per essere ammessi nel ruolo del Ministero, essi hanno do-

vuto sostenere un regolare esame di concorso, come è avvenuto negli ultimi anni, ovvero sono stati scelti con criterio di assoluto rigore tra gli impiegati di gruppo A più meritevoli in base a lunga pratica fatta presso le Intendenze di finanza.

THAON DI REVEL, *Ministro per le finanze*. Non crede che si sancisca una tanto patente disparità di trattamento a vantaggio del gruppo B. Basti ricordare che, per la legge del '23 i funzionari sia di gruppo A sia di gruppo B, debbono, per essere ammessi in carriera, partecipare ad un concorso. In un secondo tempo i funzionari di gruppo B, per passare dal grado X al IX, debbono sostenere un esame mentre quelli di gruppo A lo debbono sostenere per passare dal grado IX all' VIII. Di conseguenza, i funzionari di grado IX del gruppo B, che passerebbero al grado VIII del gruppo A hanno già sostenuto due esami, mentre quelli del gruppo A ne avrebbero sostenuto uno solo. È per questo che si è pensato di esonerare il gruppo B da un terzo esame, prescrivendo invece il secondo esame per quelli del gruppo A che hanno sostenuto solo quello per l'immissione in carriera.

Ritiene perciò che, anzichè di disparità, si possa parlare di assoluto parallelismo, in quanto che gli uni e gli altri per passare al grado VIII debbono superare almeno due esami.

PADIGLIONE. Obietta che presso l'Amministrazione finanziaria non pochi sono i funzionari che hanno ottenuto, con precedenti disposizioni di favore, la promozione al grado VIII senza esame, attesochè con i Regi decreti 22 novembre 1937, n. 1933, 19 maggio 1938, n. 617, e 22 maggio 1939, n. 726, venne istituita una graduatoria di merito nella quale furono compresi tutti i funzionari di grado IX che avevano una determinata anzianità di servizio e delle benemerienze patriottiche.

Non gli sembra poi che sia il caso di sottillizzare, quando per l'attuazione della presente legge il reclutamento nei gradi iniziali delle singole carriere può essere fatto, in base all'articolo 39, soltanto con un concorso per titoli. Del resto, se i funzionari di gruppo A avranno dato un solo esame, non va dimenticato che il loro è stato difficilissimo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara che, se mai, potrebbe accettare un emendamento peggiorativo, nel senso di richiedere l'esame sia per il gruppo A che per il gruppo B, in maniera che tutti si trovino ad aver dato, all'atto del passaggio al grado VIII, almeno due esami.

PADIGLIONE. Sarebbe favorevole ad un emendamento in questo senso, perchè così, almeno, non si consacrerebbe una ingiustizia per una categoria nei confronti dell'altra.

CARAPELLE. Esprime l'avviso che ci siano due soluzioni: o mettersi su un piede di rigore o su un piede di larghezza. Nel primo caso bisognerebbe stabilire per tutti che non è consentito il passaggio al grado VIII del gruppo A senza aver superato un esame. Se viceversa si vuole evitare l'esame, assumono valore le osservazioni del senatore Padiglione e un uguale trattamento va fatto ai due gruppi.

È certo che non si può paragonare l'esame di concorso per il gruppo A con quello per il gruppo B.

D'altronde, anche accogliendo un temperamento intermedio, come quello suggerito dal Ministro, si creerebbe pur sempre un grave disagio tra i funzionari dello stesso gruppo B e cioè fra quelli che, avendo sostenuto un solo esame, si troverebbero ora a doverne sostenere uno molto difficile per il passaggio al grado VIII del gruppo A e quelli che, avendone già dati due relativamente facili, hanno ora il vantaggio di essere esonerati dalla difficile prova per il passaggio al grado VIII.

Suggerisce perciò che l'emendamento Padiglione sia riassunto nell'articolo 28 modificando l'ultimo comma in questo modo: «... già rivestono il grado IX nel ruolo di gruppo A e B della rispettiva amministrazione».

PADIGLIONE. Si associa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara che è disposto ad esaminare l'emendamento del senatore Carapelle e si riserva di comunicare la sua decisione dopo che avrà considerato le conseguenze di indole generale e particolare che deriverebbero dalla sua accettazione.

CARAPELLE. Propone un ulteriore emendamento che consiste nell'aggiungere, dopo l'articolo 28, un nuovo articolo, che prendereb-

be il numero 29, così concepito: « La transitorietà di cui all'articolo 193 del R. D. L. 11 novembre 1923, n. 2395, è estesa, dalla data di pubblicazione della presente legge, ai funzionari assunti in servizio in base al concorso indetto con Regio decreto 14 dicembre 1922, n. 1635, che abbiano conseguita la nomina a procuratore dopo il prescritto periodo di volontariato ».

A giustificazione di tale proposta ricorda come il Regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, provvede a suddividere i funzionari civili, nei gruppi *A*, *B* e *C* assumendo ad indice di discriminazione il titolo di studio posseduto da ciascun funzionario.

Tuttavia l'articolo 193 del Regio decreto-legge stabiliva: « I personali attualmente in servizio appartenenti a ruoli per i quali sia prescritto il diploma di laurea o altro titolo equipollente e che dall'allegato primo al presente decreto siano assegnati al gruppo *B*, sono transitoriamente considerati ad ogni effetto appartenenti al gruppo *A* ».

Con una interpretazione restrittiva di tale norma, vennero esclusi dal beneficio anzidetto tutti i funzionari che, alla data sopraccitata, risultavano già inquadrati col grado di volontario, ma non avevano ancora conseguito la nomina ad effettivo, e più particolarmente tutti gli impiegati assunti in base al concorso bandito con il Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1635, i quali assunsero il servizio come volontari il 25 aprile 1923 e conseguirono la nomina in ruolo, quali procuratori, sotto la data 1^o dicembre 1923, vale a dire solo un giorno dopo il 30 novembre.

Una tale esclusione non era giustificata dalla norma legislativa, la quale, riferendosi ai personali in servizio al 30 novembre 1923, poteva intendersi nel senso che non si dovettero escludere i volontari; altrimenti la disposizione avrebbe specificato che dovevasi trattare di soli funzionari di ruolo.

Non essendosi dunque fatta una specifica esclusione dei volontari nel citato articolo 193, pare chiaro che nella espressione « i personali in servizio » si intese comprendere anche i vo-

lontari, tanto più che, ai termini dell'articolo 8 del bando di concorso del Regio decreto 14 dicembre 1922, n. 1635, il periodo di volontariato è tassativamente riconosciuto valido agli effetti dell'anzianità di carriera e della pensione.

All'epoca della formazione del ruolo, i procuratori nominati a decorrere dal 1^o dicembre 1923, non diedero importanza al loro inquadramento nel gruppo *B* tanto più che, essendo il ruolo provinciale definitivamente classificato di gruppo *B*, l'attribuzione al gruppo *A*, concessa in virtù delle disposizioni transitorie, assumeva una limitata importanza, riducendosi il beneficio ad una tenue abbreviazione del periodo richiesto per la maturazione degli scatti di stipendio. Infatti nel ruolo provinciale si compresero sempre, senza alcuna distinzione, funzionari di gruppo *B* e funzionari transitoriamente considerati appartenenti al gruppo *A*, intercalati secondo l'ordine di assunzione in carriera a seconda del posto guadagnato nei concorsi d'avanzamento. Lo sviluppo di carriera e le funzioni amministrative rimasero sempre uguali per tutti.

Senonchè il disegno di legge in esame, provvedendo al definitivo riordinamento della carriera, istituisce, a cominciare dal grado VIII, il gruppo *A*, al quale dovrebbero essere assegnati, previo parere del Consiglio di Amministrazione, tutti i funzionari attualmente in servizio inquadrati nei quadri dall'VIII al VI, che risultino in possesso del diploma di laurea, e quelli degli stessi gradi transitoriamente assegnati al gruppo *A* ai termini dell'articolo 193 del Regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Perciò solo ora si manifesta evidente il danno derivante agli impiegati ammessi in carriera col concorso 16 dicembre 1922, per essere stati esclusi dal beneficio della transitorietà con una restrittiva interpretazione del citato articolo 193.

Dopo 16 anni di carriera in comune con i loro colleghi, soltanto ora i funzionari entrati col concorso del 1922 si vedrebbero distanziati dagli altri che, pur non possedendo la laurea, si avvantaggiano dell'articolo 193. Sembra quindi doveroso riesaminare la loro posizione

e compiere nei loro riguardi un postumo atto di giustizia riparatrice.

A sostegno delle sue argomentazioni l'oratore fa notare che il riconoscimento di tale diritto non implicherebbe un onere finanziario per lo Stato; che la disposizione proposta non potrà essere invocata da altri funzionari statali perchè l'articolo 193 si riferisce esclusivamente ai ruoli provinciali dell'Amministrazione finanziaria; che, si tratta di una questione di ordine esclusivamente morale, la cui soluzione favorevole tornerà a vantaggio del servizio, per ragioni facilmente intuitive.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Obietta che il citato articolo 193 parla di « personali attualmente in servizio appartenenti a ruoli . . . ». Ora a suo parere i volontari si sono trovati, seppure per il brevissimo periodo di 24 ore, sprovvisti di questo secondo requisito.

CARAPELLE. Riafferma che una più lata interpretazione del suaccennato articolo che parla non di personale « di ruolo », ma « appartenente a ruoli » avrebbe consentito di estenderne i benefici anche ai funzionari inquadri col grado di volontario.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Resta sempre il fatto che con il proposto emendamento aggiuntivo si viene a dare un valore retroattivo all'articolo 193. Perciò, per quanto in cuor suo sarebbe ben lieto di accogliere l'emendamento, non può non essere turbato da questa preoccupazione dell'effetto retroattivo.

CARAPELLE. Riconosce giusta questa ultima obiezione del Ministro; ma insiste perchè la questione sia favorevolmente esaminata.

PRESIDENTE. Se non vi sono motivi contrastanti con le finalità della legge è d'opinione che l'emendamento potrebbe essere accolto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ripete la riserva formulata per l'emendamento precedente.

Sugli articoli da 29 a 34 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 35 era stato proposto dal senatore Padiglione un emendamento che sarebbe assorbito da quello del senatore Carapelle all'articolo 28. Conviene

per tanto attendere la risposta del Ministro in merito.

Sugli articoli da 36 a 38 non ha luogo discussione.

CARAPELLE. All'articolo 39, tornando su uno degli argomenti da lui già trattati, osserva che l'articolo, al quarto alinea, dice: « Contro la graduatoria non è ammesso alcun gravame ». Ora è vero che la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata nel senso che così dicendo non si esclude il ricorso giurisdizionale per legittimità, ma questa interpretazione può rispondere ad esattezza quando non ci si trovi di fronte ad un atto definitivo come è la graduatoria fatta dal Consiglio d'Amministrazione. Perciò sarebbe del parere di sopprimere il capoverso.

Inoltre, dal momento che si fa il concorso per titoli, raccomanda al Ministro, di favorire, sempre quando è possibile, i cottimisti e gli avventizi, prescindendo non dal requisito del titolo di studio, perchè non è possibile, ma da quello dell'età, in maniera da immettere nell'Amministrazione finanziaria elementi che già hanno reso e non hanno bisogno di tirocinio perchè già provetti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accoglie la raccomandazione. Il Ministero potrà, a parità di merito con gli altri esaminandi, costituire una situazione di preferenza per i cottimisti e gli avventizi.

SITTA. Vorrebbe che per essi si prescindesse anche dal titolo di studio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non è possibile. Il requisito del titolo di studio non si può, in omaggio alle leggi in vigore, trascurare in nessun caso.

DE VITO. Come ha già ricordato, la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che la formula citata non esclude il gravame giurisdizionale per legittimità. Crede che sia preferibile non sopprimerla perchè si potrebbe ingenerare equivoco ed aprire l'adito a discussioni sulla definitività del provvedimento e ad una serie di ricorsi gerarchici per quanto inammissibili.

PRESIDENTE. Ricorda come già in più di una circostanza la Commissione abbia lamen-

tato il dubbio carattere costituzionale di quella clausola per cui sarebbe forse preferibile sopprimerla.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il pericolo di una valanga di ricorsi per via gerarchica lo lascia perplesso.

MOTTA. Fa presente che il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 273, stabilisce che: « i provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, ovvero alla Corte dei Conti, nonchè la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei Conti a Sezioni Riunite ».

Ora se il capovero intendesse escludere — come può sembrare — anche il ricorso al Consiglio di Stato si avrebbe effettivamente una menomazione delle attribuzioni di quest'ultimo.

CARAPELLE. L'espressione: « non è ammesso alcun gravame » indica che non soltanto il ricorso gerarchico è da escludere, ma anche il ricorso alla IV Sezione; tanto più quando ci si trovi di fronte (come sembra devesi ritenere nella specie), ad un provvedimento definitivo — la graduatoria del Consiglio d'Amministrazione — contro il quale non è ammesso il ricorso gerarchico.

La frequenza di tale espressione nei provvedimenti legislativi è quanto mai pericolosa ed è bene limitare quanto più possibile l'uso sia di essa, sia della parola « insindacabile ».

Insiste perciò nella proposta di soppressione del capovero.

PRESIDENTE. Crede che qualsiasi pericolo di equivoci potrebbe essere eliminato sostituendo al citato capovero il seguente: « Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare questa formula.

L'articolo 39 è approvato nel testo emendato.

Sull'articolo 40 non ha luogo discussione.

MOTTA. Ricorda di avere già proposto un emendamento all'articolo 41 e di essersi espresso in merito alle ragioni che lo consigliavano nella riunione precedente. A tale emendamento intende ora portare un piccolo ritocco di carattere puramente formale in modo che risulti così concepito: « Gli ispettori di tale ruolo forniti di laurea o che abbiano fatto parte dei ruoli di gruppi A dell'Amministrazione finanziaria, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione e secondo l'ordine di anzianità e di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A della carriera Amministrativa Centrale delle finanze.

CARAPELLE. È d'accordo sulla opportunità della proposta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo mette ai voti.

L'articolo 41 è approvato nel testo emendato.

Sugli articoli 42 e 43 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'esame del disegno di legge è rinviato.

La riunione termina alle ore 12,30.

ALLEGATO

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato a contrarre mutui per 100 milioni ed altri provvedimenti (454).

Art. 1.

Il limite di lire 500.000.000 stabilito con gli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, per la concessione di mutui a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, elevato di lire 50.000.000 con il Regio decreto-legge 16 lu-

glio 1936—XIV, n. 1503, convertito nella legge 4 aprile 1937—XV, n. 177, di lire 40.000.000 col Regio decreto—legge 18 gennaio 1937—XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937—XV, n. 1076, e di lire 70.000.000 col Regio decreto—legge 17 novembre 1938—XVII, n. 1913 convertito nella legge 2 giugno 1939—XVII, numero 739; è aumentato di altre lire 100.000.000 di cui lire 50.000.000 per la costruzione di alloggi nella città di Roma, lire 47.000.000 per la costruzione di alloggi in città capoluoghi di provincia e lire 3.000.000 per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica nel comune di Fertilia.

Il finanziamento autorizzato col primo comma del presente articolo è riservato, entro il limite di lire 20 milioni, alla costruzione di alloggi da destinarsi ai sottufficiali, appuntati e militi dei Reali carabinieri coniugati in servizio permanente effettivo e dal personale dei corrispondenti gradi della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di pubblica sicurezza che si trovi nelle medesime condizioni.

All'estinzione di detti mutui concorrerà lo Stato con una quota annua per cinquanta anni, pari alla cinquantesima parte del solo capitale, mediante apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; per quanto si riferisce alla somma di lire 97 milioni ed in quello del Ministero della aeronautica per la quota di lire 3.000.000.

Art. 2.

Il fondo di lire 7.000.000, destinato a costruzioni per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica, di cui all'articolo 3, lettera a) del Regio decreto—legge 17 novembre 1938—XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939—XVII, numero 739, potrà essere impiegato, oltre che per le costruzioni in Piacenza, Rieti e Pantelleria, anche per costruzioni in altre località da designarsi dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

Agli effetti della preferenza nell'assegnazione degli alloggi da parte dell'Istituto Na-

zionale per le Case degli Impiegati dello Stato, il requisito della prole più numerosa, previsto dall'articolo 27 del Regio decreto—legge 21 agosto 1937—XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939—XVII, n. 1, è valutato tenendo presente esclusivamente il numero dei figli conviventi e a carico del richiedente.

Art. 4.

Nell'assegnazione degli alloggi, ferma restando la preferenza a favore dei richiedenti con prole più numerosa, conviventi ed a carico, l'Istituto avrà cura che, per ragioni di igiene e di morale, il numero dei vani utili non sia inferiore alla metà del numero delle persone che andranno ad abitarli, oltre ad un vano per i servizi comuni.

Nel numero delle persone componenti la famiglia, quelle che non abbiano compiuto gli anni 12 vengono considerate ogni due come una persona adulta; una sola di tali persone o quella eccedente la coppia o le coppie non viene conteggiata.

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi in Roma e le rappresentanze dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle altre località esamineranno peraltro, volta per volta, la possibilità di concedere alloggi con numero di vani inferiore a quello voluto dal precedente comma qualora concorrano particolari circostanze riferibili alla condizione di impiego del richiedente, al sesso ed all'età dei componenti la famiglia, nonchè all'ampiezza dei singoli vani ed a quella degli accessori.

Art. 5.

I pensionati dello Stato che abbiano ottenuto l'assegnazione della casa durante l'attività di servizio possono conservarne il godimento sino alla scadenza del contratto di locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, prorogabile, in relazione ai bisogni strettamente famigliari dell'inquilino, fino ad un anno.

Nel caso di morte del locatario, l'Istituto può lasciare in uso l'alloggio alla vedova ed ai figli minorenni sino alla scadenza del contratto di

locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

Nei casi in cui la vedova e i figli stessi possiedano i titoli per essere inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato l'Istituto può accordare proroghe nel godimento dell'alloggio fino al periodo massimo di due anni dalla morte del locatario.

Art. 6.

Lo speciale accantonamento per riserva e garanzia delle annualità passive di estinzione

dei mutui già contratti dall'Istituto romano cooperativo impiegati statali, assorbito dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per effetto del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, da effettuarsi da quest'ultimo Istituto, cesserà con il raggiungimento della somma di lire 3.000.000.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

25^a RIUNIONE

Martedì 16 gennaio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti):

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria » (456) . . . Pag. 277

La riunione ha inizio alle ore 10,

Sono presenti i senatori: Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Motta, Nucci, Piola Caselli, Raineri, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il senatore Padiglione che non fa parte della Commissione di finanza.

Hanno ottenuto congedo i senatori: De Michelis, Gazzera, Marcello, Miari De Cumani, Piccio, Pozzo, Sirianni e Torre.

SITTA, *Segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria » (456).

PRESIDENTE. Rammenta che nella precedente riunione fu tenuta in sospenso l'approvazione degli articoli 28 e 35 per dar modo al Ministro delle finanze di valutare attentamente le conseguenze, di indole generale e particolare, che sarebbero derivate dall'accoglimento di due dei tre emendamenti suggeriti dal senatore Carapelle all'articolo 28, uno dei quali avrebbe dovuto assorbire quello proposto dal senatore Padiglione all'articolo 35.

CARAPELLE. In merito al suo suggerimento di inserire la lettera A alla penultima

riga dell'articolo 28, dichiara che c'è stato un equivoco, perchè l'emendamento Padiglione si riferisce all'articolo 35 e non doveva essere proposto all'articolo 28, il quale non riguarda i quadri dell'Amministrazione centrale, ma i ruoli delle Amministrazioni periferiche. Questa peraltro sarebbe una questione soltanto formale, facilmente rettificabile riportando l'emendamento alla sua sede propria; essa diventa invece sostanziale quando si voglia considerare attentamente se convenga o no di aderire alla proposta del senatore Padiglione. Ora, pur confermando le cose già dette nella precedente riunione, a favore di detta proposta, l'oratore osserva che non si tratta di personale di un medesimo ruolo, come prima era apparso, ma di personale di ruoli affatto distinti, perchè si dovrebbe estendere ai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza il beneficio di passare al grado VIII senza esami concesso dall'articolo 28 al personale di gruppo B.

Si capisce che il desiderio dei funzionari è, in generale, quello di progredire in carriera senza affrontare altri esami dopo quello di ammissione: esempi del genere ce ne sono stati e ce ne saranno forse ancora; ma, nel caso attuale, poichè i detti ruoli A non subiscono alcuna modificazione all'infuori dell'aumento di numero, la concessione del beneficio di cui trattasi sarebbe ingiustificata e potrebbe essere facilmente invocata anche dai funzionari delle altre amministrazioni: il che è da evitare.

Non accade dunque, come prima era sembrato, che il Ministro neghi lo stesso beneficio al personale del medesimo ruolo: egli non crede di poter applicare nel ruolo del gruppo A dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza un beneficio che, solo per circostanze eccezionali e contingenti, è accordato al personale dei ruoli provinciali dell'Amministrazione delle Imposte Dirette, delle Tasse e delle Dogane, in occasione della prima attuazione del ruolo di gruppo A.

Perciò egli, non solo dichiara di rinunciare alla modificazione dell'articolo 28, ma aderisce ai concetti esposti dal Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
La suggerita aggiunta della lettera A all'arti-

colo 28 non ha, come ha riconosciuto lo stesso proponente, possibilità di applicazione.

Tornando sul merito dell'emendamento del senatore Padiglione dichiara, sciogliendo la riserva fatta nella precedente riunione, che, dopo aver attentamente esaminato la questione, è venuto nella determinazione di non accettarlo.

Alle ragioni da lui esposte nella precedente riunione ed a quelle illustrate dal senatore Carapelle ne aggiunge un'altra che forse ha una portata più persuasiva: ben ottanta funzionari dell'Amministrazione centrale, nel fargli conoscere che sono pronti a sostenere l'esame, gli hanno dichiarato che considerano la presentazione dell'emendamento come una menomazione della serietà della loro preparazione culturale e che desiderano affrontare l'onere dell'esame, la cui esclusione potrebbe eventualmente tornare a favore di chi si sente meno disposto a sostenerlo.

PADIGLIONE. Dichiara di ritirare l'adesione data all'emendamento concernente l'aggiunta della lettera A all'ultimo comma dell'articolo 28. Ma si riserva di prendere la parola sull'articolo 35 per chiedere che sia aggiunto all'articolo stesso il comma illustrato nella precedente riunione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara, sciogliendo la relativa riserva fatta nella precedente riunione, di non potere accettare neppure l'altro emendamento presentato dal senatore Carapelle, con il quale si tendeva ad estendere la transitorietà, di cui all'articolo 193 del Regio decreto-legge 11 novembre 1923 Anno II, n. 2395, ai funzionari assunti in servizio in base al concorso indetto col Regio decreto 14 dicembre 1922, n. 1635, che abbiano conseguito la nomina a procuratore dopo il prescritto periodo di volontariato.

Si richiama alle considerazioni esposte nelle precedenti riunioni e conferma che non è assolutamente possibile rinunciare al requisito del titolo di studio. Avverte che, in sostanza, l'articolo 193 della legge del 1923 non rappresenta una deroga a tale principio, ma il riconoscimento di un diritto acquisito. L'accettazione dell'emendamento significherebbe, anche per l'implicito riflesso della retroattività, la violazione di uno dei cardini fondamentali della

legge organica sulla burocrazia, sul quale, come è già stato fatto rilevare, anche il Duce si mantiene rigidissimo.

CARAPELLE. Dichiaro che ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 28 del disegno di legge nel testo modificato d'accordo col Ministro, cioè con la soppressione delle parole « del Consiglio di Amministrazione » contenute nel secondo comma.

È approvato.

PADIGLIONE. Illustra nuovamente le ragioni che lo hanno consigliato a presentare l'emendamento all'articolo 35 in favore di alcuni funzionari appartenenti al gruppo A e di cui all'allegato I delle tabelle annesse alla legge: ragioni di equità e di giustizia, in quanto si tende a far godere detti funzionari del trattamento di favore che l'articolo 28 nel terzo alinea ha concesso agli impiegati di grado IX del gruppo B, dispensandoli dall'esame di passaggio al grado VIII del gruppo A.

Non è esatto che gli impiegati di gruppo A dell'Amministrazione centrale abbiano sostenuto un solo esame. Il Regio decreto 4 marzo 1937, n. 304, all'articolo 4, stabilisce che il reclutamento del personale del Ministero pel grado XI, gruppo A avviene mediante esame di concorso tra gli impiegati dei gruppi A e B dei ruoli provinciali: il che dimostra che per accedere al Ministero occorrono due esami e cioè un secondo esame dopo quello di ammissione nei ruoli di gruppo B (imposte, tasse, dogane) o di gruppo A (Intendenze delle finanze) appunto perchè al Ministero si desidera un elemento più selezionato.

Confuta l'altra osservazione che, concedendosi siffatta dispensa di esami ai predetti funzionari dell'Amministrazione centrale, si creerebbe un precedente dannoso invocabile da altre amministrazioni statali. Anzitutto il precedente sarebbe creato dalla legge in esame con il terzo alinea dell'articolo 28 a favore dei soli impiegati di gruppo B di grado IX e sarebbe egualmente invocabile per i funzionari dello stesso grado e gruppo degli altri Ministeri; a parte ciò, va considerato che il provvedimento da lui proposto non deve servire

di norma per l'avvenire, ma è disposizione assolutamente transitoria per effetto del gran numero di posti che con le nuove tabelle si vengono a creare anche nel gruppo A dell'amministrazione centrale e che conviene subito coprire.

Nè poi un provvedimento del genere è nuovo. Basta tener presenti i recenti ordinamenti dei Ministeri della Cultura popolare e degli Scambi e valute dove sono stati attribuiti senza esame gradi elevatissimi (VI e V) ad elementi che non appartenevano ai ruoli dell'amministrazione statale ed anche ad alcuni funzionari di grado meno elevato appartenenti alle dette amministrazioni.

Osserva inoltre che il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 335 che riordinò l'Amministrazione coloniale, all'articolo 28 delle disposizioni transitorie, consentì ai funzionari di gruppo A di qualsiasi grado di conseguire senza esami, nei limiti di tre quarti dei posti vacanti, la promozione al grado superiore.

Precedenti recentissimi di promozione senza esame dal grado IX al grado VIII del gruppo A dell'amministrazione finanziaria si rilevano da provvedimenti predisposti dall'attuale Ministro delle finanze.

Con il Regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933 un terzo dei posti disponibili fu conferito senza esame ai funzionari di grado IX del gruppo A, e seguì il Decreto ministeriale 10 gennaio 1939 che in applicazione di detto decreto nominò senza esami al grado VIII 45 funzionari di grado IX. Un esempio tipico può desumersi poi dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Ordinamento gerarchico delle amministrazioni statali). In quell'epoca per i posti di grado IX era prescritto l'esame. Ebbene con quel decreto fu disposto, nell'articolo 45, che, dopo la copertura dei posti vacanti nel grado IX nella prima attuazione della legge, i posti che si sarebbero resi vacanti nel grado IX nel triennio successivo (come ora si chiede) sarebbero stati conferiti per un quarto con esame di concorso e per gli altri tre quarti con apposita graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Occorre tenere infine conto dell'attuale momento critico internazionale e dell'eventualità

che, se anche si bandissero gli esami, molti dei funzionari di cui l'oratore si occupa, per la loro giovane età, potrebbero essere richiamati alle armi e trovarsi in condizione di non poter sostenere l'esame, come recentemente è avvenuto per la Ragioneria Generale dello Stato. Infatti con Regio decreto 7 dicembre 1938 fu bandito l'esame per merito distinto e quello per idoneità pel conferimento del grado di Consigliere (grado VIII, gruppo A) nel ruolo del personale della carriera di concetto di detta Ragioneria generale, ma con successivo Decreto ministeriale del 17 marzo 1939 gli esami furono rinviati *sine die*. In seguito fu nuovamente stabilita una data, ma gli esami non sono stati espletati per non danneggiare gli assenti a causa di richiamo alle armi.

Raccomanda quindi all'approvazione della Commissione il suo emendamento, che si concreta nella inserzione, fra il primo ed il secondo alinea, del seguente comma: « I posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel periodo di anni tre dalla data medesima nel grado VIII del ruolo di gruppo A di cui all'allegato 1° — tabella A — della presente legge, pel cui conseguimento è previsto l'esame ai sensi delle lettere a) e b) del Regio decreto 22 novembre 1937, anno XVI, n. 1933, sono conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Amministrazione, ai funzionari di grado IX del ruolo medesimo che abbiano maturato complessivamente otto anni di servizio da valutarsi in base alle vigenti disposizioni ».

Dichiara infine che, in via subordinata, sarebbe disposto a ridurre la portata del suo emendamento ai posti vacanti al momento dell'attuazione della legge in esame.

MOTTA. Accogliendo le ragioni esposte dal Ministro, ritira l'adesione alla proposta di emendamento del senatore Padiglione e ricorda di aver già dichiarato di essere contrario alla abolizione degli esami. Il riferimento fatto dal senatore Padiglione all'articolo 45 della legge 11 novembre 1923 avvalorava le preoccupazioni del Ministro in ordine al fatto che il beneficio sarebbe certamente invocato dal personale delle

altre Amministrazioni, in quanto detto articolo non riguarda soltanto l'Amministrazione delle finanze, ma tutto il personale dello Stato.

PADIGLIONE. Osserva che l'obbiezione non ha valore per la proposta di emendamento di portata più limitata che egli ha avanzato, perchè la disposizione avrebbe carattere assolutamente transitorio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per le ragioni già addotte e contro le quali non ritiene che il senatore Padiglione abbia portato argomentazioni sostanzialmente nuove, dichiara di non potere accettare il suo emendamento tanto nella prima forma che nell'altra modificata.

Il principio che le eccezioni confermano la regola trova una precisa applicazione nelle eccezioni che ha citato il senatore Padiglione, perchè esse hanno dato risultati poco brillanti. Dichiara pertanto che è assolutamente necessario mantenere l'esame.

Tutt'al più dalle argomentazioni del senatore Padiglione potrebbe trarre la conseguenza di richiedere per tutti i funzionari del gruppo B che passerebbero al gruppo A il terzo esame, ma, per la necessità di applicare rapidamente la legge in esame, non prende tale iniziativa.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto in linea principale dal senatore Padiglione.

Non è approvato.

Pone ai voti l'emendamento proposto in linea subordinata dal senatore Padiglione, cioè modificato con la soppressione delle parole « e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel periodo di anni tre dalla data medesima ».

Non è approvato.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato nel testo modificato (1).

La riunione ha termine alle ore 11,40.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Riordinamento dei ruoli del personale della Amministrazione finanziaria (456).

Art. 1.

I ruoli della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze e della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al Regio decreto-legge 4 marzo 1937, anno XV, n. 304, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli della carriera d'ordine e del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella annessa al Regio decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle *C* e *D* dello stesso allegato I.

È abrogato l'articolo 6 del citato Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911.

Art. 2.

È istituita la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, ed è altresì istituito l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Sono assegnati alla detta Direzione generale i servizi attribuiti dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, ed all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, esclusi quelli del lotto e lotterie, restando, conseguentemente, soppressi gli uffici medesimi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, assegnare alla Direzione generale di cui al precedente articolo 2, per i servizi del coordinamento tributario, anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sono aumentati da 2 a 3 i posti di grado quinto conferibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1939, anno XVII, n. 1037, e da 5 a 7 quelli complessivamente attribuibili in base allo stesso comma, e sono aggiunti, al ruolo ivi indicato, un posto di grado quinto ed uno di sesto grado.

Art. 4.

I direttori capi di ragioneria di 1^a classe, di cui alla Tabella *A* dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, possono essere destinati a prestar servizio presso la Ragioneria generale dello Stato in numero non superiore a cinque.

Art. 5.

Per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla Tabella *A* dell'allegato II alla presente legge.

I ruoli del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B* e *C* dello stesso allegato II.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella *A* dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente

uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado V la compensazione viene operata con posti di grado VI.

Art. 6.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato III alla presente legge.

I ruoli del personale dei gruppi *B* e *C* di cui alle tabelle annesse al Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, e il ruolo del personale subalterno stabilito dal Regio decreto 21 marzo 1930, anno VIII, n. 219, e successive variazioni, per l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle *B*, *C* e *D* dello stesso allegato III.

Art. 7.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato IV alla presente legge.

I ruoli del personale degli ispettori e dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari approvati con Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304 e successive variazioni sono soppressi ed è istituito il ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B* dello stesso allegato IV.

Gli attuali ruoli del personale sussidiario degli uffici del registro, dei conservatori delle ipoteche, del personale sussidiario delle conservatorie delle ipoteche, del personale dei bollatori ed indicatori del Registro sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* dell'allegato medesimo.

Sono istituiti i ruoli del personale subalterno degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle *G* ed *H* dello stesso allegato.

Art. 8.

La funzione ispettiva per i servizi dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sarà data per incarico, con decreto del Ministro delle finanze, ai funzionari dei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato IV alla presente legge.

Art. 9.

I posti di conservatore delle ipoteche delle classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a sono conferiti o per promozione, a termini dell'articolo 6 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione, al personale che già rivesta grado pari a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo *B* della stessa Amministrazione purchè sia laureato o transitoriamente considerato di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e semprechè, in quest'ultimo caso, non trovi applicazione il successivo articolo 40 della presente legge;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze o delle Intendenze di finanza.

È in facoltà del Ministro delle finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a anche a funzionari di gruppo *A* appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di 5^a classe sono conferiti, mediante esame di concorso, ai funzionari dei ruoli indicati nei precedenti commi che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione dello Stato per almeno otto anni e siano provvisti di laurea oppure considerati transitoriamente di gruppo *A* a norma del citato articolo 193, semprechè in quest'ultimo caso non trovi appli-

cazione il successivo articolo 40 della presente legge.

La composizione della Commissione giudicatrice e le norme per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno fissate nel regolamento.

I posti di conservatore di 1^a classe da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2^a, 3^a e 4^a da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

La direzione del Deposito generale dei valori bollati in Roma è affidata, per incarico, ad un funzionario di grado non superiore al VI di gruppo A dei ruoli dipendenti dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari oppure del ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze addetto ai servizi della cennata Direzione generale.

Art. 11.

Al grado di bollatore capo è assegnato lo stipendio iniziale di lire 8.400 elevabile a lire 8.700 e a lire 9.100 mediante due aumenti quadriennali di stipendio, e il supplemento di servizio attivo di lire 1.200.

La promozione a bollatore capo è conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di Amministrazione, ai bollatori che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo di ruolo.

Art. 12.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane è istituito il ruolo di

gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato V alla presente legge.

Gli attuali ruoli del personale dei gruppi B e C delle dogane e quelli del personale dei gruppi B e C degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono soppressi e sono istituiti i ruoli dei gruppi B e C di cui alle tabelle B e C del suddetto allegato V.

Gli attuali ruoli del personale di gruppo A dei laboratori chimici delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle D ed E dell'allegato medesimo.

Gli attuali ruoli del personale subalterno delle dogane, del personale operaio dei laboratori chimici, e dei personali subalterno ed operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle F, G, H ed I dello stesso allegato.

Art. 13.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui alla tabella B dell'allegato V alla presente legge è effettuata, con l'osservanza delle disposizioni generali per reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esame con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.

Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C delle dogane e delle imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Art. 14.

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado IX del personale di gruppo B delle dogane e delle imposte di

fabbricazione nonchè quelli di idoneità per la promozione medesima sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado IX di gruppo *B*, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione di servizi.

La graduatoria del concorso e quella dell'esame di idoneità sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado XI nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione previsti dal successivo articolo 15.

Art. 15.

Per le promozioni al grado XI nel ruolo del gruppo *C* del personale provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione sono applicabili le norme stabilite dal Regio decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1848.

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esami di concorsi e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.

Art. 16.

In deroga all'articolo 2 del Testo Unico delle leggi doganali approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, è abolita la distinzione delle dogane in due ordini; gli uffici doganali sono ripartiti in sei classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Con decreti Reali sarà stabilita la tabella delle dogane e delle loro facoltà e quella delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe.

Art. 17.

L'organizzazione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 210, è modificata in conformità all'allegato VII alla presente legge.

Alla diretta dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette è istituito un Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione del quale farà parte il laboratorio elettrotecnico centrale. Dipenderanno dal detto Ufficio centrale il magazzino e l'officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione.

Art. 18.

È istituito un corso annuale di istruzione teorico-pratico per i funzionari delle dogane e delle imposte di fabbricazione da tenersi in Roma.

I programmi di insegnamento e quanto altro occorra per l'attuazione del precedente comma saranno stabiliti con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze a mente dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 19.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato VI alla presente legge.

Gli attuali ruoli del personale degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* dello stesso allegato VI.

Art. 20.

L'ultimo capoverso dell'articolo unico della legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, di conver-

sione del Regio decreto-legge 4 marzo 1937, anno XV, n. 304, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia Zecca saranno affidate, rispettivamente, a un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane ».

Art. 21.

Il posto di grado VII di gruppo A di direttore della scuola dell'arte della medaglia è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere tutti i requisiti necessari per la nomina in ruoli di personali statali, siano provvisti di uno dei diplomi di laurea che saranno indicati volta per volta nel bando di concorso

Art. 22.

I posti di grado VIII dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle Imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli uffici provinciali del Tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo B della rispettiva amministrazione che rivestano almeno il grado IX e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e che superino le prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 23.

In corrispondenza di posti vacanti nei ruoli di gruppo A di cui agli allegati III, IV, V

e VI alla presente legge, esclusi quelli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, potranno, in relazione al disposto dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, conferirsi in soprannumero altrettanti posti nei gradi inferiori all'VIII del ruolo di gruppo B della rispettiva amministrazione.

Art. 24.

Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze è autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalità ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

Il personale degli attuali ruoli degli ispettori e dei procuratori dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è collocato nel ruolo unico di cui alla tabella B dell'allegato IV alla presente legge in base all'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è data la precedenza ai provenienti dal ruolo ispettivo.

Art. 26.

Gli attuali personali dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e quelli di gruppo C della stessa amministrazione saranno collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle B e C dell'allegato V alla presente legge, in base all'anzianità di grado; a parità di

anzianità di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli sarà stabilito secondo le norme di cui all'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Le nomine da conferire in base ai concorsi previsti dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962 per la copertura dei posti del soppresso ruolo di gruppo *B* dei periti tecnici e dei periti elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B* dello stesso allegato V.

Ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 962 non oltre 30 posti di grado IX, 15 di grado X e 15 di grado XI, del ruolo di gruppo *B* di cui alla medesima tabella *B*, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* delle amministrazioni dello Stato che rivestano almeno lo stesso grado e siano in possesso:

a) quelli provenienti dai soppressi ruoli di gruppo *C* dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente;

b) quelli appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre amministrazioni dello Stato, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici ed elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi i titoli equipollenti.

Ai posti del grado XI potranno, tuttavia, concorrere anche gli impiegati del grado XII provenienti dai soppressi ruoli di gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici » in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) del precedente comma, nonchè gli impiegati dello stesso grado XII appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre amministrazioni dello Stato, forniti del titolo di studio di cui alla lettera b).

Il quinto dei posti messi a concorso per

ciascuno dei gradi X e XI è riservato agli eventuali idonei del concorso al grado rispettivamente superiore. Detti idonei saranno collocati nel grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

Art. 27.

I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianità di grado.

I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo *A* avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati dei gradi sesto, settimo e ottavo dei ruoli di gruppo *B* delle ragionerie delle intendenze di finanza, delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro i quali siano muniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* di cui alle tabelle *A* degli allegati II, III, IV, V e VI.

Gli impiegati che non risultino in possesso

degli indicati requisiti per il collocamento nel gruppo *A* e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado ottavo dei ruoli di gruppo *A* delle cennate tabelle *A* che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti di diploma di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano il grado nono nel ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione.

Art. 29.

Gli attuali conservatori delle ipoteche provenienti dai ruoli amministrativi del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, nonchè quelli transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sono, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, collocati nei corrispondenti gradi di gruppo *A* di cui alla tabella *D* dell'allegato IV alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità di grado.

Quelli che non possiedono i suindicati requisiti, nonchè quelli che non riportino parere favorevole continuano ad essere assegnati al gruppo *B* fino ad eliminazione; nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* dei conservatori delle ipoteche saranno mantenuti scoperti altrettanti posti.

Ai fini dell'avanzamento i conservatori delle ipoteche di cui al precedente secondo comma sono scrutinati insieme con i pari grado del ruolo di gruppo *A* e concorrono con questi ultimi ai posti del grado superiore

da conferire al personale delle conservatorie; ove conseguano la promozione continuano ad appartenere al gruppo *B* e nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* saranno lasciati scoperti altrettanti posti.

Art. 30.

Le norme di cui al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate, ed è altresì abrogata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto.

La composizione della Commissione di cui all'articolo 27 del citato decreto sarà modificata con decreto ministeriale in rapporto al nuovo ordinamento dei servizi e del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Detta Commissione formulerà le proposte per l'attuazione delle disposizioni della presente legge interessanti la nuova organizzazione dei servizi e del personale delle dogane ed imposte di fabbricazione.

Art. 31.

In corrispondenza ai soprannumeri che nella prima attuazione della presente legge vengano eventualmente a risultare nei singoli gradi dei ruoli di gruppo *B* di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge dovranno lasciarsi vacanti, fino ad esaurimento di tale eccedenza, altrettanti posti nei gradi uguali o superiori del ruolo di gruppo *A* della rispettiva Amministrazione.

Art. 32.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di grado VII di gruppo *A* di direttore della Scuola dell'arte della medaglia può essere conferito, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione

e del Consiglio di Stato, a funzionario statale che oltre a rivestire da almeno tre anni il grado VIII sia venuto in meritata fama di singolare perizia nelle funzioni inerenti a tale carica.

Art. 33.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione ai gradi V, VI e VII dei ruoli di gruppo *A* delle ragionerie delle intendenze di finanza e delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro istituiti con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 34.

Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti.

Art. 35.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli dei gruppi *A* e *B* di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge sono ridotti alla metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Per il conferimento dei posti di grado VII di ispettore per i servizi del Tesoro disponibili nella prima attuazione della presente legge l'anzianità nel grado VIII stabilita dall'articolo 70 del Regio decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, è ridotta ad un anno.

Art. 36.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei ruoli di subalterni degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle *G* e *H* dell'allegato IV, possono essere coperti mediante trasferimento, a domanda, di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie e previo parere del Consiglio di amministrazione. Detti subalterni saranno inquadri nei nuovi ruoli col grado già rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianità di grado.

Art. 37.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado VIII dei ruoli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione e al grado IX dei ruoli di gruppo *B* delle ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità di sei od otto anni a seconda che siano o no provvisti di laurea; coloro invece che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare l'esame di idoneità, saranno collocati secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria d'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari del ruolo dei chimici delle dogane e del ruolo degli ingegneri delle imposte di fabbricazione promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado VII, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado VIII, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precedano in ruolo.

I posti messi a concorso in base al presente articolo ed eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori, saranno assegnati con l'osservanza delle disposizioni normali.

Art. 38.

Per i pubblici concorsi per esami già indetti per reclutamenti al grado iniziale nel ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, in quello di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, e nei ruoli di gruppo *B* e *C* delle ragionerie delle intendenze di finanza, delle Amministrazioni delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato articolo 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge qualora scada entro gli indicati due mesi.

Art. 39.

I posti che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli della carriera amministrativa delle intendenze di fi-

nanza, dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, nonché dei ruoli dei gruppi *B* e *C* di cui alle allegare tabelle, potranno essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

La composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere a mente dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti coi bandi relativi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il conferimento di non oltre 50 posti nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037.

Il termine di cui all'articolo 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII per le nomine nei ruoli del personale subalterno stabiliti con la presente legge.

Art. 40.

Nei riguardi del personale che, a seguito dei giudizi di cui ai precedenti articoli 28 e 29, resti escluso dal collocamento in ruoli di gruppo *A*, cessa di essere operativa la disposizione di cui all'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 41.

Il ruolo del personale ispettivo di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale della finanza locale, istituito col Regio decreto 1° marzo 1937-XV, n. 302, è reso transitorio.

I posti attualmente scoperti in detto ruolo e quelli che si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.

Gli ispettori di tale ruolo forniti di laurea o che abbiano fatto parte dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* della carriera amministrativa centrale delle finanze.

Art. 42.

Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assunti in servizio, nel limite di un quinto dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata in ciascun ruolo di gruppo *B* delle annesse tabelle, avventizi di seconda categoria, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovrà effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti di un quinto delle rimanenti vacanze.

Art. 43.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ALLEGATO I. — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE FINANZE

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IV	Direttori generali e provveditore generale dello Stato . . .	12
V	Ispettori generali	26 (a)
VI	Capi divisione e ispettori superiori	112 (b)
VII	Capi sezione ed ispettori	143 (c)
VIII	Consiglieri	158 (d)
IX	Primi segretari	201 (e)
X e XI	Segretari e vice segretari	207
		<u>859</u>

(a) Di cui: 1 per la Direzione generale del coordinamento, affari generali e personale; 3 per la Direzione generale del Tesoro; 2 per il Provveditorato generale dello Stato; 2 per la Cassa depositi e prestiti; 2 per la Direzione generale delle dogane; 2 per la Direzione generale del debito pubblico; 2 per la Direzione generale delle imposte dirette; 2 per la Direzione generale delle tasse; 1 per l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; 1 per l'Ispettorato del credito agli impiegati; 2 per la Direzione generale del demanio pubblico; 1 per la Direzione generale della finanza locale; 1 per la Direzione generale del catasto, e gli altri 4 da ripartire fra i vari servizi mediante decreti del Ministro delle finanze.

(b) Compresi: 22 ispettori superiori (dei quali 15 per i servizi del Tesoro, 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti, 4 per quelli della finanza locale) ed 1 attuario capo per i servizi della Cassa predetta.

(c) Compresi: 13 ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.

(d) Compresi: 10 posti per vice ispettori per la Cassa depositi e prestiti e 3 posti per statistici.

(e) Compreso un attuario per la Cassa depositi e prestiti.

TABELLA B.

INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori generali	4
V	Intendenti di finanza di 1 ^a classe	32
VI	Intendenti di finanza di 2 ^a classe	62
VII	Vice intendenti di finanza	135
VIII	Segretari capi	150
IX	Primi segretari	250
X e XI	Segretari e vice segretari	286
		<u>919</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA D'ORDINE.

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Archivisti capi	100
X	Primi archivisti	299
XI	Archivisti	500
XII	Applicati	900 (a)
XIII	Alunni d'ordine	200
		<u>1.999</u>
X	Assistente alla vigilanza	1
		<u>2.000</u>

(a) Compreso il posto di cui all'annotazione (a) alla tabella della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza approvata col Regio decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219.

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA

PERSONALE SUBALTERNO.

Denominazione	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	16
Commessi e uscieri capi	277
Uscieri	300
Inservienti	148
	<u>742</u>
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	18
	<u>19</u>

ALLEGATO II. — TABELLA A.

INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori generali di ragioneria	2 (a)
VI	Ispettori superiori di ragioneria	3 (a)
VI	Direttori superiori di ragioneria	4
VII	Direttori di ragioneria	19
VIII	Ragionieri capi	22
		<u>50</u>

(a) In relazione al disposto dell'articolo 19, secondo comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, sono aggregati all'Ispettorato generale di finanza.

TABELLA B.

INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(GRUPPO B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Ispettori superiori di ragioneria	15 (a)
VII	Direttori di ragioneria	98 (a)
VIII	Ragionieri capi	133 (a)
IX	Primi ragionieri	233
X	Ragionieri	} 254
XI	Vice ragionieri	
		<u>733 (a) (b)</u>

(a) Salve le vacanze per l'applicazione dell'articolo 5 della presente legge.

(b) Di cui 150 dei vari gradi inferiori al 6° possono essere adibiti ai servizi della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie dei Governi coloniali, nonchè a quelli contabili della Milizia nazionale forestale.

TABELLA C.

INTENDENZE DI FINANZA

UFFICIALI DI BAGIONE IA.

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Ufficiali capi	29
X	Ufficiali principali	87
XI	Primi ufficiali	145
XII	Ufficiali	261
XIII	Alunni	58
		<u>580 (a)</u>

(a) Compreso il personale previsto dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, per le Ragionerie dei Governi coloniali.

ALLEGATO III. — TABELLA A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori compartimentali	15
VI	Ispettori superiori e direttori distrettuali	60
VII	Procuratori superiori	393
VIII	Procuratori capi	482
		<u>950</u>

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

(GRUPPO B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttori distrettuali	15
VII	Procuratori superiori	132
VIII	Procuratori capi	188
IX	Primi procuratori	1.080
X e XI	Procuratori di 1 ^a classe e procuratori di 2 ^a classe	1.221
		<u>2.636</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Aiuto procuratori	145
X	Primi archivisti	436
XI	Archivisti	727
XII	Applicati	1.308
XIII	Alunni d'ordine	290
		<u>2.906</u>

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

PERSONALE SUBALTERNO.

	Denominazione	Numero dei posti
	Uscieri capi	79
	Uscieri	80
	Inservienti	40
		<u>199</u>

ALLEGATO IV. — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori compartimentali	15
VI	Ispettori superiori e direttori distrettuali	70
VII	Procuratori superiori	400
VIII	Procuratori capi	500
		<u>985</u>

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(GRUPPO B).

Gradi	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttori distrettuali	15
VII	Procuratori superiori	100
VIII	Procuratori capi	160
IX	Primi procuratori	1.010
X e XI	Procuratori di 1 ^a classe e procuratori di 2 ^a classe . . .	1.160
		<u>2.445</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PERSONALE SUSSIDIARIO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO.

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Aiuto procuratori	125
X	Primi archivisti	375
XI	Archivisti	625
XII	Applicati	1.125
XIII	Alunni	250
		<u>2.500</u>

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

CONSERVATORI DELLE IMPOSTE.

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Conservatori delle ipoteche di 1 ^a classe	4
VI	Conservatori delle ipoteche di 2 ^a classe	20
VII	Conservatori delle ipoteche di 3 ^a classe	30
VIII	Conservatori delle ipoteche di 4 ^a classe	33
IX	Conservatori delle ipoteche di 5 ^a classe	10
		<u>97</u>

TABELLA E.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PERSONALE SUSSIDIARIO DELLE CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE.

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Aiuto conservatori	38
X	Primi archivisti	112
XI	Archivisti	188
XII	Applicati	339
XIII	Alunni	75
		<u>752</u>

TABELLA F.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

BOLLATORI ED INDICATORI DEL REGISTRO.

(Personale subalterno).

Denominazione	Numero dei posti
Bollatori capi e indicatori capi	10
Bollatori e indicatori	40
	<u>50</u>

TABELLA G.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PERSONALE SUBALTERNO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO.

Denominazione	Numero dei posti
Uscieri capi	65
Uscieri	65
Inservienti	40
	<u>170</u>

TABELLA H.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PERSONALE SUBALTERNO DELLE CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE.

Denominazione	Numero dei posti
Uscieri capi	16
Uscieri	16
Inservienti	8
	<u>40</u>

ALLEGATO V. — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori generali e compartimentali	12
VI	Ispettori superiori e direttori superiori	45
VII	Direttori, ispettori capi, ricevitori capi	260
VIII	Ispettori e ricevitori	290
		<u>607</u>

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(GRUPPO B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Revisori superiori e gestori superiori	19
VII	Procuratori capi	130
VIII	Procuratori principali	210
IX	Primi procuratori	778
X e XI	Procuratori e vice procuratori	898
		<u>2.035</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VIII	Commissari capi	90
IX	Commissari	263
X	Primi ufficiali	312
XI	Ufficiali	376
XII	Ufficiali aggiunti	519
		<u>1.560</u>

TABELLA D.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.

Chimici.

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane	1
V	Ispettori generali	2
VI	Chimici direttori	24
VII	Chimici capi	28
VIII	Chimici principali	30
IX	Chimici	34
X	Chimici aggiunti	6
		<u>125</u>

TABELLA E.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Ingegneri.

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori generali	3
VI	Ispettori superiori e ingegneri capi	21
VII	Primi ingegneri di sezione	22
VIII	Ingegneri principali di sezione	24
IX	Ingegneri principali	27
X	Ingegneri	6
		<u>103</u>

TABELLA F.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

PERSONALE SUBALTERNO DELLE DOGANE.

Denominazione	Numero dei posti
Commessi di dogana	<u>800</u>

TABELLA G.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

PERSONALE SUBALTERNO DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.

Denominazione	Numero dei posti
Operai	<u>50</u>

TABELLA H.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

PERSONALE SUBALTERNO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

Denominazione	Numero dei posti
Uscieri capi	40
Uscieri	40
Inservienti	20
	<u>100</u>

TABELLA I.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

OPERAI PERMANENTI PER L'OFFICINA DEL MATERIALE
DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (a).

Denominazione	Numero dei posti
Posti del gruppo 2° (operai specializzati)	N. 10
Posti del gruppo 3° (operai comuni)	5
	<u>15</u>

(a) Sono regolati dalle disposizioni relative ai salariati dello Stato.

ALLEGATO VI — TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori generali	2
VI	Ispettori superiori di Tesoreria	4
VI	Direttori superiori degli Uffici provinciali del Tesoro	4
VII	Direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	44
VIII	Vice-direttori degli Uffici provinciali del Tesoro	55
		<u>109</u>

TABELLA B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

(GRUPPO B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Ispettori superiori di tesoreria	8
VI	Tesoriere centrale	1
VI	Controllore capo della tesoreria centrale	1
VI	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	1
VI	Controllore capo dell'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	1
VI	Cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
VI	Controllore capo della cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato	1
VI	Controllore capo della Regia Zecca	1
VII	Direttori degli Uffici provinciali del tesoro	51
VIII	Vice-direttori degli uffici provinciali del Tesoro	68
IX	Primi segretari	227
X	Segretari	} 243
XI	Vice segretari	
		<u>604</u>

TABELLA C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

(GRUPPO C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Ufficiali capi	55
X	Ufficiali principali	166
XI	Primi ufficiali	278
XII	Ufficiali	500
XIII	Alunni	111
		<u>1.110</u>

TABELLA D.

REGIA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA

(GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VII	Direttore della Regia scuola dell'arte della medaglia	1

TABELLA E.

REGIA ZECCA

PERSONALE TECNICO.

(GRUPPO B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VII	Incisore capo	1
VIII	Capo tecnico principale	1
IX	Primi capitecnici	2
X	Capitecnici	} 6
XI	Capitecnici aggiunti	
X	Incisori principali	} 4
XI	Incisori	
		<u>14</u>

TABELLA F.

PERSONALE DI CASSA DELLA TESORERIA CENTRALE
DELLA CASSA SPECIALE E DELLA REGIA ZECCA

(GRUPPO B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VII	Cassiere capo	1
VIII	Cassieri principali	4
IX	Primi cassieri	11
X	Cassieri	} 14
XI	Vice-cassieri	
		<u>30</u>

ALLEGATO VII.

CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Uffici	Sezioni	Circoscrizioni
ANCONA	Ancona	Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Zara,
	Pescara	Pescara, Chieti, Teramo, Aquila
BARI	Bari	Bari
	Foggia	Foggia, Campobasso
	Lecce	Lecce, Brindisi
BOLOGNA	Bologna	Bologna, Ferrara
	Forlì	Forlì, Ravenna
	Reggio Emilia	Reggio Emilia, Parma, Modena
BOLZANO	Bolzano	Bolzano, Trento
	Verona	Verona, Vicenza
COMO	Como	Como, Varese
	Bergamo	Bergamo, Sondrio
FIRENZE	Firenze	Firenze, Arezzo, Pistoia
	Siena	Siena, Grosseto
GENOVA	Genova	Genova, Savona
	Alessandria	Alessandria, Asti
	Cuneo	Cuneo, Imperia
LIVORNO	Livorno	Livorno, Pisa, Lucca
	Spezia	Spezia, Apuania
MESSINA	Messina	Messina, Reggio Calabria
	Catania	Catania, Enna
	Siracusa	Siracusa, Ragusa
MILANO	Milano	Milano, Pavia
	Brescia	Brescia, Mantova
	Piacenza	Piacenza, Cremona
NAPOLI	Napoli	Napoli
	Benevento	Benevento, Avellino
	Salerno	Salerno, Potenza
PALERMO	Palermo	Palermo, Caltanissetta
	Trapani	Trapani, Agrigento
ROMA	Roma	Roma, Frosinone, Littoria, Viterbo
	Terni	Terni, Rieti, Perugia
	Cagliari	Cagliari, Nuoro, Sassari
TARANTO	Taranto	Taranto, Matera
	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza
TORINO	Torino	Torino, Aosta
	Novara	Novara, Vercelli
TRIESTE	Trieste	Trieste, Gorizia
	Fiume	Fiume, Pola
UDINE	Udine	Udine
	Treviso	Treviso, Belluno
VENEZIA	Venezia	Venezia
	Padova	Padova, Rovigo

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

26^a RIUNIONE

Sabato 3 febbraio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (470) Pag. 307

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, riguardante il condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria » (472) 308

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (471) 308

« Nuova emissione di buoni del Tesoro novennali » (476) 311

(Discussione e rinvio):

« Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose » (473) 309

Nuovi membri della Commissione di Finanza	307
Relatori dei bilanci	307
Sulla redazione dei verbali	306

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cipolla, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Giuria, Ingianni, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Frasnati, Gazzera, Leicht, Marcello, Raimondi, Reggio, Torre e Vicini Antonio.

Sulla redazione dei verbali.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha dato disposizioni affinché tutte le Commissioni, nell'approvazione dei verbali, seguano la prassi adottata per le Assemblee plenarie nelle quali, all'inizio di ogni riunione, si legge e si approva il verbale della riunione precedente che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni del Senato indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

Naturalmente continuerà ad essere redatto e pubblicato, coi criteri sinora adottati, il resoconto a stampa, che è il solo documento interpretativo delle leggi approvate.

SITTA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente redatto nella nuova forma.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Fa alcune osservazioni a proposito delle pubblicazioni dei giornali sul resoconto della 22^a riunione della Commissione di finanza, nella quale fu approvato il disegno di legge riguardante le « Illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti ». In tali pubblicazioni vennero inopportunitamente riprodotte alcune dichiarazioni in merito ai nuovi rapporti di indole amministrativa tra il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle finanze fatte in risposta a varie domande del Presidente e di alcuni senatori. Tali risposte non rappresentavano dichiarazioni organiche quali quelle che sono risultate nel resoconto dei giornali.

La divulgazione del resoconto in tali condizioni lo ha posto nella necessità di dover fare un comunicato di rettifica che rispecchia esattamente il proprio pensiero circa i rapporti tra Ministero delle finanze e Partito.

Chiede che nel verbale della presente riunione sia riportato il testo delle dichiarazioni da lui fatte alla stampa, che è il seguente:

« Con riferimento alle informazioni date dai giornali, e non autorizzate dal Ministero delle finanze, su provvedimenti riflettenti l'amministrazione del P. N. F. e le sue organizzazioni, S. E. il Ministro delle finanze precisa:

« 1° che il P. N. F. avrà un bilancio parastatale, alimentato di concerto fra S. E. il Ministro Segretario del P. N. F. ed i Ministri delle finanze, delle corporazioni e di altri Ministeri interessati, sulla base del fabbisogno commisurato alle entrate delle quali il Partito già attualmente usufruisce;

« 2° che per le esigenze del P. N. F. sarà attuata una nuova disciplina che tende a sollevare il P. N. F. dalla cura di procurarsi le entrate a mezzo di contributi volontari e che nel complesso non dovrà rappresentare un nuovo gravame per i cittadini;

« 3° che a perfezionare e rendere sempre più efficiente l'amministrazione del P. N. F. il Ministero delle finanze ha dato e darà, a seconda delle esigenze, propri funzionari allo stesso titolo dei funzionari dati da altri Ministeri per altre attività del Partito, ma che detti funzionari distaccati diventano e restano, finchè dura il distacco, funzionari del P. N. F. ».

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del Ministro delle finanze verranno riportate nel resoconto della riunione odierna.

Desidera però far presenti due circostanze di fatto: la prima è che delle pubblicazioni dei giornali non possono essere ritenuti responsabili nè la Commissione di finanza nè il Senato. Per la loro disciplina politica i giornali dipendono dal Ministero della cultura popolare e quindi, evidentemente, non è di competenza del Senato la prescrizione di norme circa la parte dei resoconti delle Commissioni legislative che può figurare nelle pubblicazioni giornalistiche.

Per ciò che riguarda la redazione del verbale, deve osservare, a difesa dell'operato della Commissione di finanza, che il resoconto, che è oggetto dei rilievi del Ministro delle finanze, fu compilato con la solita scrupolosa esattezza che il Ministro varie volte ha avuto occasione di lodare. Anche quella volta, come sempre si è fatto, si è avuta cura di trasmettere al Gabinetto del Ministero le bozze del resoconto per dare la possibilità di rettificare o sopprimere quelle parti che fossero state riprodotte inesattamente o che si ritenesse opportuno di non pubblicare. E poichè le bozze di quel resoconto

tornarono al Senato dopo essere state sottoposte a revisione, si ha ragione di ritenere che il testo, poi stampato, rispecchiasse in modo ineccepibile il pensiero del Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro che, se non avrà la sicurezza che le dichiarazioni riservate che fa alla Commissione di finanza non vengano riportate con deformazioni dalla stampa, dovrà essere molto guardingo nelle sue espressioni; occorre quindi che gli si dia ampia facoltà di cancellare dal resoconto quei passi che riterrà opportuno di sopprimere.

PRESIDENTE. È proprio questa la ragione per cui le bozze vengono trasmesse ai Ministri: essi devono avere la possibilità di modificare, accorciare o sopprimere qualunque parte delle loro dichiarazioni. In altre occasioni, ampie e riservate notizie, che il Ministro delle finanze si compiace di fornire, vennero totalmente soppresse dal resoconto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rileva però che, in tale occasione, chiese che le sue dichiarazioni non venissero raccolte. Comunque desidera che, anche quando non ne faccia esplicita richiesta, possa, per evidenti ragioni, avere la facoltà di rettificare quelle parti che non è opportuno che rimangano agli atti.

PRESIDENTE. È appunto questo lo scopo della trasmissione delle bozze.

Comunque, constatato che da parte della Commissione di finanza nulla è stato trascurato per ottenere che il resoconto rispecchiasse fedelmente l'andamento della discussione...

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Lo riconosco.

PRESIDENTE. ...e che, se mai, l'inconveniente è sorto in conseguenza delle pubblicazioni dei giornali...

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Infatti me ne sono doluto con il Ministro competente.

PRESIDENTE. ...l'incidente si può considerare chiuso.

Il verbale è approvato.

Nuovi membri della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione di finanza i senatori: Albertini, Antonio, Cian, Cipolla, Cozza, Felici, Ferrari, Pallavicino, Frassati, Ingianni, Medolaghi, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Poss, Raimondi, Ricci Umberto e Solmi.

Ai nuovi commissari porge il saluto cordiale della Commissione di finanza, la quale fa assenamento sulla loro autorevole collaborazione.

Inoltre comunica che, in seguito all'invito che il Presidente del Senato ha rivolto ai senatori che facevano parte di due Commissioni legislative — ad eccezione dei senatori incaricati di riferire sui bilanci e per la durata di tale incarico — di optare per l'una o per l'altra, non fanno più parte della Commissione di finanza i senatori Conti e Piccio.

Relatori dei bilanci.

PRESIDENTE. Comunica i nomi dei relatori, designati dal Presidente del Senato, per riferire sugli stati di previsione per l'esercizio 1940-41: Esteri, Aldrovandi Marescotti; Interni, Maraviglia; Africa Italiana, Bongiovanni; Grazia e giustizia, Facchinetti; Finanze, Flora; Guerra, Giuria; Marina, Rota Giuseppe; Aeronautica, Ferrari Cristoforo; Educazione nazionale, Leicht; Lavori pubblici, Cozza; Agricoltura, Marescalchi; Comunicazioni, De Vito; Corporazioni, Trigona; Cultura popolare, Cian; Scambi e valute, Sitta.

Per il consuntivo 1938-39 è stato designato il senatore Scialoja.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (470).

MARAVIGLIA. Il disegno di legge in esame concerne una maggiore assegnazione di lire 9 milioni per il servizio di investigazione poli-

tica. Propone l'approvazione di questo ulteriore stanziamento, che ritiene legato più ai riflessi della situazione internazionale che alle esigenze della situazione interna.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (471).

MARAVIGLIA. Anche questo disegno di legge riguarda una maggiore assegnazione per lo stesso titolo di cui al disegno di legge precedentemente approvato: il maggiore stanziamento è questa volta di 6 milioni di lire.

SECHI. Dichiaro che darò il suo voto favorevole al disegno di legge in esame, come lo ha dato a quello precedentemente approvato. Esprime il desiderio che ove analoghi provvedimenti dovessero essere sottoposti all'esame della Commissione, sia comunicato l'ammontare complessivo del capitolo, dopo gli aumenti deliberati, anche perchè, trattandosi di spese riservate, il controllo è necessariamente diverso da quello esercitato su tutti gli altri capitoli del bilancio.

PRESIDENTE. Questa raccomandazione può essere rivolta ai senatori che dovranno riferire su disegni di legge analoghi a quello in esame.

ZUPELLI. Nell'osservare che i due provvedimenti che provvedono ad aumentare lo stesso capitolo di spesa si susseguono alla distanza di meno di un mese l'uno dall'altro, raccomanda che le previsioni per questo capitolo siano più aderenti alla realtà.

PRESIDENTE. Fa rilevare che in questo momento, in cui la situazione internazionale sta attraversando un periodo di eccezionale tensione, non è facile fare per tale materia delle previsioni esatte. Bisogna poi considerare che le spese sostenute per questo titolo rappresentano il corrispettivo di servizi preziosi per la Nazione. Il Governo, nel suo pa-

triottismo e nella sua onestà, dà ampia garanzia che di tali spese è fatto buon uso.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Assicura che della raccomandazione fatta dalla Commissione generale del bilancio di stanziare nel preventivo una somma maggiore per evitare le richieste successive, si è tenuto conto nel bilancio del 1940-41.

FERRETTI. Trova una discordanza tra la espressione usata nelle premesse del decreto-legge (« ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario ») e il dispositivo del decreto stesso.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. La formula delle premesse è quella che si adotta per i decreti-legge: d'altronde non vi è dubbio che il provvedimento abbia carattere finanziario.

MARAVIGLIA. Nel comunicato riguardante l'ultimo Consiglio dei Ministri è stato accennato al fatto che il bilancio dell'interno avrà una maggiore assegnazione di 150 milioni di lire: ritiene che una parte di questa somma sia destinata al servizio di investigazione politica.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Sì.

MARAVIGLIA. Afferma inoltre che, data l'eccezionalità del periodo che si attraversa, è molto difficile fare una previsione esatta: è necessario provvedere man mano che le esigenze si presentano.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII n. 1915, riguardante il condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria » (472).

ROMANO SANTI. Il decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge, si riannoda ad altri che precedentemente hanno disposto e regolato la denuncia, l'offerta e la cessione dei crediti e dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero, da parte di società, enti e persone giuridiche di nazionalità ita-

liana, nonchè di cittadini italiani aventi stabile residenza nel Regno.

Il nuovo provvedimento è giustificato da varie ragioni, che sostanzialmente possono ridursi alla necessità urgente di rendere possibile la completa attuazione delle anteriori disposizioni legislative, che, per inesatta o incompleta conoscenza di esse, o per effettive difficoltà che si sono verificate nella loro applicazione, o per altri motivi, non sempre sono state osservate.

Che tale necessità sussista ed abbia carattere di urgenza, non sembra che si possa mettere in dubbio. Essa deriva da note esigenze valutarie ed è rafforzata dal bisogno di tutelare i capitali italiani dai pericoli creati dallo stato di guerra che ora esiste in molti paesi.

I mezzi con cui si è creduto di provvedere a questa necessità appaiono congrui: da un lato, si sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni amministrative a cui dovrebbero andare incontro coloro che non hanno ottemperato finora agli obblighi imposti dalle disposizioni vigenti in materia, sia perchè tali infrazioni, in molti casi, si son dimostrate scusabili, sia perchè il condono ora concesso facilita l'adempimento, sia pure tardivo, degli obblighi medesimi; dall'altro lato, sono stati riaperti i termini entro i quali siffatto adempimento dovrà aver luogo perchè si possa usufruire del condono.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose » (473).

CASTELLI. Il disegno di legge presentato dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, si inquadra perfettamente nella vigorosa politica demografica perseguita tenacemente dal Fascismo fin dal suo avvento.

La tutela giuridica della famiglia e della filiazione, la protezione morale e materiale della natalità, per la quale furono creati nuovi istituti e dati ingenti mezzi, sono le basi di tale politica, che assume aspetti fiscali con la istitu-

zione dell'imposta sui celibi e con le esenzioni parziali o totali dalle imposte per le famiglie allietate da numerosa prole. Esenzioni parziali han trovato sede nelle leggi regolatrici di ciascuna imposta.

L'esenzione totale — ardita e significativa innovazione — fu introdotta nel nostro sistema tributario con la legge 14 giugno 1938-XVI n. 1312. Il primo passo, per ovvie ragioni finanziarie fu cauto. Con la legge predetta l'esenzione dai tributi diretti e dalle tasse scolastiche fu concessa alle famiglie con dieci o più figli, s'intende di nazionalità italiana, ovvero che avessero avuto dodici o più figli nati vivi e vitali dei quali almeno sei a carico. Agli impiegati e dipendenti dallo Stato, anche se pensionati, nonchè agli impiegati e dipendenti dagli enti autarchici e parastatali, l'esenzione venne concessa anche quando i figli a carico fossero soltanto sette.

Questa la parte sostanziale di quella legge. Ora col provvedimento in esame vien fatto un notevole passo avanti. Molto opportunamente, eliminando l'esistente disparità, viene fissato un identico trattamento per tutti i cittadini, qualunque sia la loro fonte di reddito, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

Oltre questa modifica già di per sè sostanziale, altri benefici notevoli vengono concessi col presente disegno di legge. L'articolo 1 aggiorna l'elenco dei tributi ai quali l'esenzione si riferisce, aggiungendovi la imposta ordinaria sul patrimonio istituita col Regio decreto-legge 12 ottobre 1939 n. 1529. È da tener presente che, mentre la legge del 1928 stabiliva il limite massimo dei redditi esenti in L. 100.000, l'esenzione dalla patrimoniale viene accordata senza limite alcuno. Si è voluto così evitare le difficoltà di determinazione del reddito, essendo il nuovo tributo commisurato ai valori patrimoniali. Non esistono dati per calcolare la portata finanziaria di questa totale esenzione; comunque è da ritenere che essa non possa avere notevoli conseguenze finanziarie, poichè purtroppo non sono le classi più abbienti quelle che danno esempio di maggior prolificità.

Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stato proposto di estendere l'esenzione all'imposta sui domestici, osservando che son proprio le famiglie numerose quelle che hanno maggiore bisogno di servitù.

L'emendamento non è stato accolto dal Ministro delle finanze, il quale ha giustamente rilevato che l'inclusione della tassa sui domestici fra quelle cui è concessa l'esenzione, non solo arrecherebbe una sensibile perdita di entrata ai bilanci comunali, ma apparirebbe ingiustificata in quanto si tratta di un tributo che colpisce una delle manifestazioni più evidenti di agiatezza, e che comunque non è in stretto rapporto con le finalità sociali della legge che vuol alleviare il peso tributario alle famiglie meno abbienti.

L'articolo 2 che sostituisce le lettere *a*) e *b*) della legge del 1928, migliora ulteriormente la pratica applicazione dell'esenzione, fissando, come si è già detto, il requisito dei sette figli a carico per tutti i cittadini, ed elevando al 23° anno di età il termine in cui il figlio non è più considerato a carico.

Con ciò si è inteso porre riparo all'inconveniente lamentato dall'Associazione delle famiglie numerose, e cioè che nelle classi medie l'inizio di una attività produttiva del figlio non può quasi mai coincidere con il raggiungimento del ventunesimo anno di età, quando invece egli, per il completamento degli studi, richiede maggiori aiuti finanziari alla famiglia. Anche intorno a questo termine si è molto discusso in seno alla Commissione del bilancio della Camera, la quale propose di elevarlo al trentesimo anno. L'emendamento non fu accettato dal Governo, e pare all'oratore che nulla lo giustificasse.

La nuova concessione prolunga di ben sette anni il periodo di esenzione, epperò può ritenersi che raggiunga pienamente lo scopo di dare al capo di famiglia la possibilità di assicurare ai figli maggiori uno stato conveniente, che lo liberi da ulteriori spese nei loro riguardi. In tali condizioni la cessazione dell'esenzione non può più turbare in modo dannoso l'economia familiare.

L'articolo 3 concede, a coloro che già godono dell'esenzione per le disposizioni della

legge del 1928, e cioè per avere 6 figli a carico di 12 nati vivi e vitali, di conservare il beneficio fino al termine stabilito dalla legge stessa.

Gli articoli 4 e 5 regolano l'esenzione dalle tasse scolastiche in conformità delle nuove norme.

Lo stesso Ministro delle finanze, su richiesta di quello per l'Educazione nazionale, ha proposto che, per maggior chiarezza, alla lettera *b*) del citato articolo 4 si ripeta che l'esonero parziale dalle tasse comprende non solo le tasse ma anche le soprattasse, così com'è detto nel primo capoverso.

L'articolo 6 stabilisce la data di applicazione delle nuove norme al 23 marzo 1939-XVII, ventesimo della fondazione dei Fasci di combattimento, e fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge per la presentazione della domanda.

A questo punto sembra all'oratore che avrebbe potuto trovar posto una norma transitoria, che contemplasse il caso di quelle famiglie le quali, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per aver diritto all'esenzione, non possano ottenerla per avere il maggiore dei figli superato il 21° anno. Queste famiglie che per la legge del '28 non han potuto godere dei benefici tributari, si vedrebbero escluse anche dalla legge attuale. È evidente che ciò sarà per loro fonte di amarezza, in quanto il trattamento ricevuto parrà nettamente in contrasto con la volontà benefica del legislatore.

L'inclusione di questo gruppo di famiglie, che probabilmente non sono molte e che, in ogni caso, godrebbero del beneficio per pochissimi anni, toglierebbe anche questa lieve ombra all'applicazione della legge.

Propone pertanto un articolo aggiuntivo che potrebbe essere così formulato:

Articolo 7.

Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939 avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Non gli è stato possibile per mancanza di tempo di raccogliere dati sulla portata finanziaria delle disposte esenzioni. Nel 1928 le famiglie numerose in Italia si calcolavano intorno a mezzo milione, di cui una metà all'incirca non possidenti. Forse il Ministro delle finanze potrà dire quali sono state le conseguenze finanziarie della prima legge, e quali sono le previsioni che si fanno per la nuova.

In ogni caso è da tener presente che l'attuale disegno di legge, per le ragioni già dette, supera ogni questione di finanza per assurgere a un concetto etico di riconoscenza nazionale verso coloro che, con la formazione di più forti nuclei familiari, concorrono ad accrescere la grandezza e la potenza della Patria.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rispondendo al senatore Castelli, conferma che effettivamente nel 1928 le famiglie numerose erano 500.000 circa. La metà di esse fu esentata dalle tasse con un minore introito da parte dello Stato di circa 20.000.000. Le famiglie con 7 figli ascendono a circa 600.000 ma non ha dati precisi per prevedere quale aggravio deriverà al bilancio dello Stato dall'applicazione della legge.

Dichiara di non poter accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Castelli. La Commissione del bilancio della Camera aveva proposto due emendamenti: uno relativo alla estensione dei limiti di età da 28 a 30 anni, l'altro che voleva che fosse compresa, tra le tasse da cui sono esentati i capi di famiglie numerose, anche quella sui domestici. In quella sede l'oratore fece presente che non avrebbe potuto accettare detti emendamenti, inquantochè tutte le possibilità di esenzione erano state esaminate superiormente e che quindi ogni maggiore concessione poteva menomare quanto con tanta larghezza era stato concesso. Ora deve ripetere al Senato che non potrà accettare nessun emendamento che porti benefici maggiori di quelli già concessi ai capi di famiglie numerose, senza per lo meno riferirne superiormente.

CASTELLI. Fa osservare che i due emendamenti presentati dalla Camera allargavano i confini delle concessioni, mentre l'emendamento da lui proposto riguarda soltanto la

interpretazione della legge ed ha, comunque, carattere transitorio.

PRESIDENTE. Trattasi in tutti i modi di un articolo aggiuntivo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di non avere difficoltà di riferire superiormente quanto viene proposto dal senatore Castelli con l'articolo 7 aggiuntivo.

PRESIDENTE. Rinvia la discussione del disegno di legge ad una prossima riunione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Nuova emissione dei Buoni del Tesoro Novennali » (476).

RAINERI. I recenti provvedimenti riguardanti la « imposta ordinaria sul patrimonio » e la « imposta generale sulla entrata » sono la logica premessa all'appello che, in base al disegno di legge in esame verrà fatto al risparmio nazionale al fine di provvedere alle esigenze della Tesoreria e di dare al bilancio dello Stato nuovi mezzi atti ad avviarlo all'equilibrio.

Il Ministro delle finanze, nel fornire, in occasione delle dichiarazioni più volte fatte alla Commissione di finanza, dati e notizie sull'andamento delle finanze statali, affermò la correlazione dei tre provvedimenti in corso di attuazione dei quali precisò i fini.

Le condizioni estremamente gravi in cui sono venute a trovarsi, in conseguenza dello scoppio della guerra, l'economia e la finanza di tutti i paesi, e quindi anche del nostro, costringono a porre il problema in termini nuovi, — per ora non valutabili — riferibili alla possibilità di mantenere alle misure fiscali e a quelle concernenti i prestiti pubblici il dovuto rapporto di efficienza. Solo dallo svolgersi degli eventi sarà dato di trarre norme sul da farsi.

I bisogni attuali della Tesoreria sono determinati anzitutto dal fatto che il 15 maggio prossimo scadranno le cinque serie di un miliardo ciascuna dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento, emessi in base al Regio decreto-legge 5 maggio 1931-XI, n. 450. La via più semplice per far fronte a tale impegno è quella di offrirne la rinnovazione in buoni novennali

a scadenza 1949 e alle stesse condizioni dei precedenti.

Altri titoli, a scadenza relativamente prossima — 1° gennaio 1941-XIX — sono quelli del III Prestito Nazionale 5 per cento creato col Regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, « per raccogliere » — così il decreto — « i mezzi occorrenti a fronteggiare la guerra ». Il medesimo stabiliva che nei 15 anni dal 1926 al 1941 il Tesoro avrebbe dovuto provvedere all'estinzione del prestito mediante acquisti di titoli da effettuare sul mercato per mezzo di una speciale cassa di ammortamento.

L'attuale ammontare del prestito è di lire 1.206.345.700.

Anche ai titoli di questo prestito viene offerto l'investimento nei buoni novennali 1949 che hanno lo stesso requisito della redimibilità a termine non lungo ed hanno il vantaggio di concorrere alla estrazione dei premi semestrali.

Inoltre le cedole dei titoli di Stato scadenti da ora al 30 giugno 1940 sono accettate come contante nelle sottoscrizioni.

Non è luogo qui di diffondersi intorno ai metodi e agli organi su cui il risparmio nazionale valutario fonda attualmente la sua formazione. Nella relazione della Commissione di finanza sullo « stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1938-XVI - 1939-XVII » si è diffusamente detto di ciò.

Ora basterà rilevare come il controllo dello Stato sul risparmio abbia continuato ad efficacemente funzionare. La difesa del risparmio — assicurata ed estrinsecata dallo Stato soprattutto con le limitazioni del genere di operazioni che gli istituti ordinari di credito sono autorizzati a svolgere — ha creato un'atmosfera di tranquillità.

L'imminente emissione dei buoni 1949 deve particolarmente contare su quella parte del risparmio che si trova in attesa di investimento presso gli istituti di credito.

È da chiedersi se il risparmio, nel suo complesso, ha avuto spinta ad incrementare, e se su quello in attesa di collocamento si possa fare sicuro, o quanto meno largo, assegna-

mento ai fini che l'attuale provvedimento legislativo si propone.

I dati relativi ai depositi indicano un aumento che si giustifica con diverse considerazioni.

L'attività produttiva del Paese è in progressivo, continuato sviluppo da che il Regime ha assunto il governo. La politica autarchica ne è il più recente e significativo stimolo. L'aumento progressivo della popolazione ne è un altro indice. Ad una maggiore attività produttiva si accompagna una maggiore formazione di risparmio.

Le spese ingenti che lo Stato ha dovuto sostenere, e sostiene, determinano un afflusso di capitali nel Paese che lo Stato può, almeno in parte, riassorbire attraverso il maggiore gettito delle imposte e, in peculiari circostanze, mediante i prestiti: è il fenomeno che si è definito « circuito dei capitali », il quale però vuole essere interpretato con la dovuta prudenza e che qui si enuncia solo al fine di mettere in luce alcune condizioni favorevoli alla emissione del prestito di cui è oggetto il presente disegno di legge.

Il maggior passo nel cammino che dovrà essere percorso, sarà senza dubbio costituito dalle sottoscrizioni per contante. A quanto potranno ammontare? Il disegno di legge lascia opportunamente al Ministro delle finanze la facoltà di determinare il limite dell'emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione.

È da ritenere che la grande maggioranza, se non la totalità, dei portatori così dei buoni del Tesoro scadenti nel 1940, come dei titoli del III Prestito Nazionale, e delle cedole in scadenza entro il primo semestre dell'anno corrente, ed altresì dei risparmiatori a capitali disponibili in attesa di investimento, parteciperà alla sottoscrizione dei nuovi buoni.

Ai fini del buon esito dell'operazione la sottoscrizione è lasciata al pieno arbitrio del cittadino; però le caratteristiche del buono novennale 1949 — conveniente fruttuosità, reintegro in non lungo volgere di anni, della somma impiegata, partecipazione all'estrazione semestrale di cospicui premi — sono tali da non lasciare dubbio, sulla decisione che, salvo ecce-

zionali e giustificabili casi, il risparmiatore prenderà.

I bisogni correnti della Tesoreria sono senza dubbio notevoli a causa dei disavanzi avutisi negli ultimi esercizi e delle nuove ingenti spese che lo Stato deve sostenere per la preparazione militare e per mantenere, sia pur con oculati temperamenti, nella metropoli e nelle colonie, il dovuto ritmo delle opere di civile progresso.

Data questa condizione di cose è facile comprendere come il debito fluttuante sia cresciuto: alleviarne il peso deve essere il più urgente compito, ma sull'essenza del debito stesso è opportuno intendersi.

Non possiamo oggi giudicarlo nella sua entità di rapporti — con la Cassa Depositi e Prestiti (precipuamente depositi ordinari e buoni presso le Casse postali), col pubblico (buoni annuali del Tesoro), coll'istituto di emissione (circolazione) e con istituti diversi (conti correnti relativi) — alla stregua di altri tempi, quando credito e risparmio erano lasciati, interamente o quasi, alla iniziativa individuale.

Attualmente l'ingerenza dello Stato esercita, anche in questo campo, un potente influsso regolatore; e la fiducia che il pubblico pone nel collocamento del risparmio trova ragione nell'autorità che dallo Stato stesso emana e che la forza politica del Regime suffraga.

Aggiungasi che sono da escludersi, a motivo delle disposizioni in atto riguardanti gli scambi e il controllo sulle valute, nocive interferenze dall'estero o verso l'estero, come poteva accadere nel passato.

Sono quindi da considerare con sufficiente tranquillità i fondi che la Tesoreria raccoglie dai risparmi postali ed egualmente quelli affluenti ai buoni ordinari annuali, rispondenti questi in prevalenza a peculiari funzioni del commercio.

Il punto che più richiede attenzione è il ricorso che la Tesoreria faccia alla circolazione nei suoi rapporti con l'istituto di emissione, giusta quanto è disposto e concesso dalla convenzione col medesimo esistente a norma di legge.

Si comprende che la Tesoreria — così è da

noi come altrove — possa disporre, per necessità urgenti, del facile mezzo che le è offerto dalla circolazione e può darsi che, anche in tempi tranquilli, il mezzo assuma, in ristretti limiti, carattere di ricorrente ordinarietà. Ma se il volgere degli avvenimenti aggravi le necessità sopra accennate, allora è ovvio si debba sollecitamente provvedere altrimenti.

L'influenza esercitata da un eccesso di circolazione sui prezzi sconvolge tutta l'economia di un paese, grava particolarmente sulla classe consumatrice meno abbiente, favorisce arricchimenti non giustificabili, è causa di turbamenti sociali.

Non ultima fra le cause del disordine in cui l'Italia si trovò alla fine della guerra mondiale — al quale il Fascismo pose vigorosamente riparo — fu il ricorso che il Tesoro italiano dovette fare a più riprese ed in misura notevole (almeno fino all'entrata in guerra degli Stati Uniti) all'istituto di emissione.

Nel 1920 la circolazione era ancora di 22 miliardi dei quali, si badi al rapporto, miliardi 8.988,8 per conto del commercio e ben miliardi 10,742,0 per conto dello Stato, oltre a miliardi 2.269,3 di biglietti di Stato. La popolazione italiana era allora di 38.800.000 abitanti.

Altamente apprezzabile è pertanto da considerarsi la funzione che l'attuale ricorso al credito pubblico è chiamato ad avere, nel senso che, fra altri compiti, vale essenzialmente a contenere la circolazione alla stregua dei bisogni dell'attività economica nazionale.

L'oratore conclude dichiarando che gli undici articoli, di cui il disegno di legge si compone, non danno luogo ad osservazioni di ordine tecnico ed esprimendo la fiducia sua e di tutti nel felice esito del provvedimento. (*Applausi*).

FLORA. Si associa alla esauriente illustrazione del senatore Raineri e alle sue conclusioni; le osservazioni che vuol fare non hanno alcuna importanza agli effetti del testo del disegno di legge.

Avrebbe preferito che, in considerazione dell'urgenza del momento, l'emissione dei buoni novennali fosse stata disposta per decreto-legge.

PRESIDENTE. Non in questa sede si deve formulare un simile voto.

FLORA. Dichiaro che la sua previsione dei risultati del prestito è molto ottimista perchè le condizioni del mercato sono molto favorevoli. In realtà il prestito rende il 5,36 per cento, il che è un ottimo investimento da parte soprattutto dei piccoli risparmiatori, i quali non potrebbero impiegare in maniera più fruttuosa il loro denaro.

Accenna alle quotazioni di borsa delle più importanti imprese italiane per dimostrare il maggior vantaggio che il piccolo risparmiatore troverà nell'acquisto dei buoni novennali e si dichiara convinto che la sottoscrizione di denaro contante sarà notevole.

Vorrebbe che in una futura emissione di buoni si tenesse conto della riduzione del debito flottante, la cui entità è stata rilevata dallo stesso senatore Raineri. Sarebbe, per esempio, opportuno che, in pagamento del prestito, venissero accettati anche i buoni ordinari del Tesoro con scadenza dal 15 febbraio al 15 agosto. Ciò rappresenterebbe certamente un onere per il Tesoro, che sarebbe però largamente compensato dalla riduzione di tali buoni.

Per quanto riguarda il limite della sottoscrizione che il Ministro delle finanze dovrà fissare, esprime l'opinione che sia preferibile una sottoscrizione aperta, come fu fatto durante l'emissione dei tre grandi prestiti nazionali di guerra.

MARTIN FRANKLIN. È convinto che la sottoscrizione darà cifre considerevoli. Poichè è da prevedere che lo Stato farà ancora ricorso in avvenire a questa forma di prestito, pensa che sarebbe opportuno frenare il dilagare eccessivo della pubblicità per le lotterie nazionali, perchè con l'abuso che se ne fa presentemente, essa non venga a perdere la sua efficacia se un giorno dovremo servircene per lanciare un nuovo prestito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. L'attuale posizione del Tesoro ha i suoi lati attivi e passivi rispetto alla situazione ed alle possibilità del Tesoro durante la passata guerra.

All'attivo bisogna annoverare, oltre alla disciplina che il Fascismo ha saputo instaurare

in tutti i settori della vita nazionale, l'esistenza dell'economia corporativa, la riforma bancaria, il controllo dei cambi e degli scambi con l'estero e tutta un'attrezzatura tecnica che si va sempre più perfezionando e che consente al Governo Fascista il controllo delle leve di comando dell'economia e della finanza nazionale. È questa condizione di cose favorevole che ci ha permesso di far fronte finanziariamente alle notevoli esigenze di mezzi richieste dalle operazioni militari in Etiopia ed altrove ed anche a quelle inerenti all'autarchia.

La teoria del « circuito dei capitali », che non è stata inventata dai francesi, è in applicazione in Italia da oltre cinque anni ma esige che, come si è potuto ottenere da noi, tutte le porte e le finestre dell'edificio statale possano essere rigorosamente chiuse e controllate.

Riferendosi a quanto ha accennato il senatore Flora nota che, effettivamente, agli investimenti in titoli a reddito variabile corrisponde un saggio medio di impiego inferiore a quello offerto dai titoli dello Stato. Dalle quotazioni di borsa di fine novembre 1939 si rileva che il saggio medio è del 4,251 per cento; soltanto il ramo bancario ha un saggio medio sensibilmente migliore, perchè arriva al 6,370 per cento.

I titoli cotonieri danno il 3,80, i lanieri il 2,91, lino e canapa il 3,2, gli automobilistici il 3,54, i saccariferi il 3,52.

La spiegazione della preferenza accordata dai capitalisti a questa forma di investimento è data dal fatto che, durante un certo periodo, i titoli a reddito variabile hanno avuto quotazioni crescenti e gli investitori, più che al reddito, hanno badato alle differenze da guadagnare nei realizzazioni. Ma quando la corrente ascendente sarà totalmente esaurita e quindi non ci saranno più queste speculazioni marginali, anche tale categoria di capitalisti non potrà non accorgersi della maggior convenienza degli investimenti in titoli di Stato.

È da rilevare poi che mentre il saggio di interesse dei titoli a reddito variabile è disceso dalla misura del 6-8 per cento, consueta dei tempi normali, ad un livello modestissimo, il saggio di impiego dei titoli dello Stato, in un periodo in cui esigenze straordinarie hanno

premutato sempre più, si è mantenuto ad un livello costante. Ritiene che questo sia un successo della politica finanziaria del Fascismo.

Il Ministro spiega inoltre alla Commissione per quali motivi fra le tre forme di prestito — consolidato, redimibile a lunga scadenza, redimibile a scadenza media — ha preferito quest'ultima.

Passando ad analizzare i lati passivi dell'attuale situazione rispetto a quella determinatasi durante la guerra mondiale, osserva che il 1940 ci viene incontro dopo che dal 1935 al 1939 si è dovuto far fronte a contingenze straordinarie, per cui una parte delle risorse del Paese sono state già mobilitate.

Ricorda inoltre che nel periodo 1915-18 i prestiti dettero un largo contributo alle esigenze del Tesoro.

L'oratore accenna quindi agli aspetti che la finanza fascista potrà assumere in avvenire in relazione anche agli sviluppi della situazione internazionale.

Rileva poi che le esigenze dello Stato variano di mese in mese. Il bilancio imperiale si era assiso sulla base, che sembrava discretamente cospicua, di 32 miliardi: il preventivo presentato nell'ultimo Consiglio dei ministri ha superato questa cifra, che è stata elevata a 35 miliardi. In cinque anni vi è stato un aumento di 15 miliardi, corrispondente a circa il 75 per cento, e non si sa ancora se ci si potrà consolidare su questa posizione.

Su un reddito complessivo che si calcolava in 80 miliardi, lo Stato ne prelevava 20; oggi il reddito è salito a 105 miliardi, ma il prelievo raggiunge i 35. Pertanto la finanza fascista cerca di stimolare al massimo la produttività del reddito. Non bisogna dimenticare che il Fascismo, pur facendo fronte alle esigenze dell'Africa e ad altre pure di carattere militare, ha risolto o sta resolvendo problemi di grandezza immane quali la bonifica, il latifondo siciliano, l'autarchia.

Accenna alle eventuali ripercussioni che la nuova imposta sulla entrata potrà avere sul costo della vita ed alla politica dei prezzi e dei salari che il Governo potrà in conseguenza adottare.

Fornisce poi dei dati relativi alle spese sostenute dai vari dicasteri nell'esercizio finanziario in corso.

In merito al suggerimento fatto dal senatore Flora di accettare nelle sottoscrizioni anche i buoni ordinari di prossima scadenza, spiega le ragioni tecniche per le quali non ha ritenuto di dover ammettere anche questo conferimento. Del resto lo scopo verrà raggiunto egualmente facilitando le operazioni di anticipazione, da parte degli istituti di credito, su questi buoni, senza pregiudicare quello che è il requisito essenziale per mantenere la fedeltà della clientela dei sottoscrittori di buoni del Tesoro, che va aumentando sempre più, e che consiste nella certezza che i buoni saranno sempre puntualmente rimborsati alla loro scadenza. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia vivamente il senatore Raineri per la sua nitida e nutrita relazione ed il Ministro per le sue dichiarazioni franche ed ispirate ad una direttiva di sanissima economia finanziaria e tributaria che ha e merita il pieno consenso della Commissione di finanza, la quale si rende conto delle difficoltà che il Governo deve superare.

Esprime la certezza che anche in questa occasione il Ministro delle finanze saprà guidare validamente la nave della finanza fascista per raggiungere le ambite mete. (*Applausi*).

La lettura degli undici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 12.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

27^a RIUNIONE

Giovedì 29 febbraio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Comunicazioni del Presidente.	Pag. 317
Disegni di legge:	
(Approvazione);	
« Condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie » (590)	319
(Seguito della discussione e approvazione con emendamenti):	
« Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose » (473)	318

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cozza, Cremonesi, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Mar-

tin Franklin, Medolaghi, Oriolo, Parodi Del-fino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cavalero, Cian, Crespi Silvio, D'Amelio, Frassati, Libertini, Marcello, Marescalchi, Poss, Pozzo, Raimondi e Reggio.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del ver-bale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente lettera circolare, in data 15 febbraio 1940 - anno XVIII, inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni legislative:

« Con circolare 13 giugno 1939-XVII, ho avvertito tutti i camerati senatori, componenti le Commissioni legislative, che qualora essi si proponessero di presentare emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni, dovranno redigerli per iscritto e farli pervenire, oltre che ai Presidenti delle Commissioni competenti,

anche alla Presidenza del Senato, *almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.*

Prego i Presidenti delle Commissioni legislative di voler far rigorosamente osservare la disposizione su accennata ».

SUARDO.

Richiama l'attenzione dei senatori sul fatto che la circolare dispone l'invio degli emendamenti alla Presidenza, non al Presidente del Senato. Quindi dichiara che non mancherà di fare osservare la suddetta disposizione. Osserva peraltro che la convenienza di introdurre emendamenti può sorgere nel corso della discussione: in tal caso — interpretando lo spirito informativo della circolare — resta inteso che se il Ministro presente alla riunione dà subito la sua adesione, la discussione prosegue; se invece il Ministro ritiene che la proposta di emendamento debba formare oggetto di un più attento esame, il disegno di legge sarà rinviato di almeno 24 ore.

Domanda al Ministro delle finanze se è d'accordo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.* Dichiara di essere d'accordo.

FELICI. Raccomanda che i testi dei disegni di legge siano inviati ai senatori in tempo utile per poterli esaminare attentamente e presentare nel termine prescritto gli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Certamente.

FELICI. Dichiara che con questa sua osservazione non intende riferirsi al disegno di legge che riguarda il condono delle penalità in materia finanziaria, posto all'ordine del giorno della riunione di oggi, della cui urgenza si rende conto.

PRESIDENTE. Infatti tale disegno di legge è pervenuto alla Presidenza del Senato soltanto ieri a mezzogiorno.

CARAPELLE. Esprime il desiderio che gli emendamenti presentati prima della riunione siano comunicati anche a tutti i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Trova giustificato tale desiderio, pur rilevando che non bisogna appesantire con troppi formalismi il funzionamento del nuovo sistema di approvazione delle leggi, che deve avere carattere di grande speditezza.

Si tenga presente che la norma stabilita dal Presidente del Senato tende soprattutto a dare ai Ministri la possibilità di esaminare ponderatamente gli emendamenti proposti.

Seguito della discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose » (473).

PRESIDENTE. Comunica che il Ministro delle finanze ha dato la sua adesione alla proposta del senatore Castelli di introdurre un articolo aggiuntivo al disegno di legge in esame.

Lo stesso Ministro, d'accordo con quello dell'educazione nazionale ha apportato modificazioni agli articoli 4 e 5.

La lettura dei primi tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

All'articolo 4 mette ai voti i seguenti emendamenti: Al comma *b*) dopo le parole: « esonero della metà delle tasse » aggiungere: « e sopratasse ».

Dopo le parole: « L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari » aggiungere: « che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento 4 giugno 1938 - anno XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà o un numero di esami corrispondente o tale comunque che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto ».

Il resto dell'articolo è soppresso.

Gli emendamenti e l'articolo emendato sono approvati.

All'articolo 5 mette ai voti il seguente emendamento:

Dopo le parole: « le somme » aggiungere: « per tasse e per sopratasse ».

L'emendamento e l'articolo emendato sono approvati.

La lettura dell'articolo 6 non dà luogo a discussione.

Dà lettura dell'articolo aggiuntivo che prenderà posto dopo l'articolo 6:

« Art. 7. — Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età ».

L'articolo aggiuntivo è approvato.

Avverte che l'articolo seguente prenderà il numero 8.

La lettura dell'articolo 8 non dà luogo a discussione.

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo emendato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie » (590).

ROMANO SANTI. È antica consuetudine di far corrispondere all'esultanza con cui la Nazione partecipa ad ogni fausto evento della Reale Famiglia atti di clemenza in favore di coloro che altrimenti, per infrazione alle leggi, dovrebbero sottostare a sanzioni da queste comminate. L'opportuna iniziativa del presente disegno di legge trae occasione dal felice avvenimento che, di questi giorni, ha allietato la Casa Regnante e tutto il popolo italiano. Con tale disegno si intende concedere un largo condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie.

Questo condono e queste agevolazioni riguardano specialmente le imposte dirette e una serie numerosa di tasse sugli affari, ma non sono state dimenticate le infrazioni concernenti la coltivazione del tabacco, la rivendita dei generi di monopolio e il lotto pubblico.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Le singole disposizioni del disegno di legge non danno luogo a particolari osservazioni.

Sui nove articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 9,45.

ALLEGATO

Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose (473).

Art. 1.

Ai cespiti elencati all'articolo 1, lettera c) della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312 è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio.

Art. 2.

All'articolo 2, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è sostituito il seguente:

« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

I figli caduti in guerra o per la Causa Nazionale si considerano viventi e a carico ».

Art. 3.

Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dell'articolo 2, lettera b) della legge 14 giugno 1928-VI,

n. 1312, per avere 6 figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo di legge.

Art. 4.

All'articolo 16 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito il seguente:

«L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al numero 5 della lettera c) dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi di nazionalità italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto 7 o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse e sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto 5 o 6 figli di nazionalità italiana.

L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla facoltà o un numero di esami corrispondente o tale comunque che a giudizio delle autorità

accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto».

Art. 5.

Le somme per tasse e per sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

Il termine di tre mesi previsto nell'articolo 4 del Regio decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Art. 8.

Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1928-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

28^a RIUNIONE

Martedì 5 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Aumento del capitale azionario della Società Anonima Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C. I. A. A. O.) con sede in Roma » (531)	Pag. 323
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra » (532)	323
« Convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1939-XVII, n. 1587, 3 novembre 1939, anno XVIII, n. 1720, 9 novembre 1939-XVIII, n. 1721 e 16 novembre 1939-XVIII, n. 1728, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (539)	325
« Modifiche al Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'attribuzione all'Ente Nazionale Fascista di previdenza "Umberto I" dei compiti inerenti al trattamento di infermità dei salariati dello Stato » (540)	326

« Aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti la costituzione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali » (542)	326
« Modificazione delle tasse di ancoraggio e della tassa di sbarco » (544)	327
« Agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca » (546)	328
« Estensione al 31 dicembre 1940-XVIII del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia » (547)	329
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (548)	329
« Agevolazioni in materia di imposta di registro per la zona industriale di Apuania » (551)	330
« Procedimento relativo alla definizione delle controversie di valutazione concernenti l'imposta sul capitale delle società estere operanti nel Regno » (553)	331
« Istituzione di membri supplenti nel Collegio peritale per la valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione » (565)	337
« Agevolazioni fiscali per le operazioni della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia » (570)	338
« Agevolazioni tributarie in materia di credito fondiario » (592)	339
« Estensione ad ogni specie di coperture pneumatiche per ruote da veicoli, che si esportano, della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella loro fabbricazione » (601)	339

« Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano » (614)	340
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (616)	340
(Discussione e approvazione):	
« Modificazioni alla vigente legislazione sulle pensioni di guerra » (513)	322
« Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad acquistare le obbligazioni del prestito polacco 7 per cento 1924 » (534)	324
« Assegnazione al Governatorato di Roma di un contributo annuo dello Stato per l'esecuzione dei lavori connessi con la Esposizione universale del 1942 e per l'acceleramento della attuazione del piano regolatore e proroga fino all'esercizio finanziario 1963-64 dei contributi di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2430, e successive modificazioni » (537)	324
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, che contiene disposizioni per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali » (550)	329
« Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di società e sulla liquidazione di Società immobiliari » (552)	330
« Riforma della tassa di concessione governativa sulle licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse » (556)	332
« Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (562)	333
« Aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro » (569)	338

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Bevione, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cipolla, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Giuria, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi,

Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Pozzo, Raimondi, Raineri, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Bongiovanni, Crespi Silvio, Flora, Frassati, Libertini Pasquale, Marcello, Miari de Cumani, Poss, Rebaudengo e Torre.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modificazioni alla vigente legislazione sulle pensioni di guerra » (513).

ROSSINI. I quattro articoli del disegno di legge che propone modificazioni alla vigente legislazione sulle pensioni di guerra non importano alcuna sostanziale modifica ad un ordinamento che l'esperienza ha dimostrato equo e saggio, ma correggono alcune situazioni particolari che, mentre non presentano nessuna rilevanza per la generalità, sono di interesse fondamentale per talune categorie di cittadini benemeriti della Patria.

L'art. 1 sistema la condizione creata dalla legge 12 luglio 1923-I ad invalidi di guerra la cui infermità — secondo gli ultimi accertamenti della scienza medica — ha manifestazioni così lente (parkinsonismo postencefalitico) che possono effettivamente essersi prodotte dopo la scadenza del termine perentorio (31 dicembre 1923-II) stabilito indistintamente per tutti gli invalidi.

L'art. 2 agevola, nella scelta tra il trattamento di pensione ordinaria ed il trattamento della pensione di guerra, i militari di carriera, concedendo ad essi di optare che il termine di cinque anni decorra dalla cessazione del servizio anzichè dalla constatazione della invalidità: l'agevolazione non può determinare ingiusti benefici in confronto agli invalidi non militari di carriera perchè in qualunque caso l'invalidità deve essere stata accertata entro i

termini (31 dicembre 1923-II) previsti dalla legge generale.

L'art. 3 riconosce agli orfani divenuti inabili al lavoro dopo il 21° anno di età il diritto a pensione anche prima che detto diritto venga a cessare da parte della vedova; la modifica elimina una condizione di minor favore fatta all'orfano in confronto alla vedova che il più stretto rapporto non giustifica.

L'art. 4 stabilisce una più equa ripartizione delle rappresentanze nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra: basta dire che si tratta di portare da uno a due il numero dei rappresentanti del Partito e di concedere due rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, per eliminare qualsiasi dubbio circa l'opportunità della proposta.

SECHI. Raccomanda che negli accertamenti di cui all'articolo 1 del disegno di legge non si dia troppo peso alle parole « in modo non dubbio » contenute nello stesso articolo, ma che invece si adottino, a favore degli ex-militari, un criterio di giusta larghezza negli accertamenti sulle cause della contratta infezione encefalitica.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Prende nota della raccomandazione.

ROSSINI. Questo criterio è già adottato nella pratica generale inerente alle pensioni.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale azionario della Società Anonima Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C. I. A. A. O.) con sede in Roma » (531):

BURZAGLI. La Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale, costituita nell'ottobre 1936, col capitale interamente versato di 40 milioni, ha in parte assolto il suo compito ed ha costruito 14 alberghi nei centri maggiori dell'Impero. Per tale importante lavoro

non è stata sufficiente la somma anzidetta e la C. I. A. A. O. si è trovata nella necessità di contrarre presso un istituto di credito un debito di 14 milioni, ciò che rappresenta per essa una grave passività per pagamento interessi, rinnovo degli effetti cambiari ecc. Il Ministro delle finanze ha pertanto ritenuto necessario aiutare la C. I. A. A. O. a superare la presente crisi, in modo che essa possa continuare a svolgere la sua attività in altri centri dell'Impero dove la costruzione di alberghi ha carattere di urgenza ed ha presentato il disegno di legge in esame col quale alla compagnia stessa vengono concessi 15 milioni.

Si tenga presente che contemporaneamente alla Compagnia immobiliare fu costituita una Compagnia per la gestione degli alberghi che attualmente si trova in perdita. Le ragioni di ciò sono da ricercare nel fatto che in alcuni centri gli alberghi furono costruiti con criteri di soverchia ampiezza, che sono stati stabiliti prezzi massimi per la clientela, che è stato vietato l'impiego di personale indigeno, ecc.

Ora è stato deciso di fondere le due Compagnie e di limitare la concessione del monopolio alberghiero ai soli grandi centri: si spera quindi che anche questi provvedimenti, uniti a quello della soppressione delle limitazioni imposte, contribuiranno a risolvere il problema alberghiero in A. O. I.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra » (532).

GIURIA. Il Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, col quale allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1939-1940 veniva fatta una maggiore assegnazione di un miliardo, è dovuto, come dichiara il Ministro delle finanze nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, alla necessità di provvedere ad urgenti e inderogabili esigenze connesse all'attuale situazione internazionale.

La sopraddeffa necessità non può essere oggi misconosciuta.

Però l'articolo unico del disegno di legge, oltre che disporre per la conversione in legge del Regio decreto sopracitato, modifica anche tale Regio decreto sopprimendone l'articolo 2 che prorogava al 30 giugno 1941-XIX la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge (prevista dal Regio decreto 23 maggio 1935-XIII, n. 948, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 302) per la difesa e il riordinamento delle colonie dell'A. O. I., facoltà che veniva estesa ai provvedimenti connessi all'attuale situazione internazionale.

Con questa abrogazione si rientra nella normalità e di ciò va preso atto con soddisfazione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad acquistare le obbligazioni del prestito polacco 7 per cento 1924** » (534).

SCIALOJA. Il provvedimento in esame è diretto ad autorizzare il Tesoro dello Stato ad acquistare le obbligazioni del prestito polacco 7 per cento, che, come tutti sanno, sono garantite dal Governo italiano, contro cessione di buoni novennali 5 per cento con scadenza 1944, cioè della serie creata per il cambio dei titoli esteri. Si potrebbe domandare perchè non sono stati scelti i buoni con una scadenza più lontana di quella del 1944. Inoltre può essere interessante sapere come verrà provveduto al congruaggio per la differenza del saggio di interesse, poichè i titoli polacchi sono al 7 % e i buoni del tesoro al 5 %.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In nessun modo: si tratta di una conversione facoltativa.

SECHI. Desidera conoscere l'ammontare dei titoli ancora in circolazione non risultando tale dato nè dal testo del disegno di legge nè dalla relazione ministeriale che lo accompagna.

RAIMONDI. Chiede alcuni chiarimenti sull'ammontare complessivo del debito obbligazionario e sulle garanzie di esso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fornisce i chiarimenti richiesti.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione al Governatorato di Roma di un contributo annuo dello Stato per l'esecuzione dei lavori connessi con la Esposizione universale del 1942 e per l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore e proroga fino all'esercizio finanziario 1963-64 dei contributi di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2430, e successive modificazioni** » (537).

CREMONESI. Alla grande Esposizione Universale del '42 Roma fervidamente si sta apprestando, affinando il fascino della sua monumentale bellezza, adeguandosi alle nuove necessità e perfezionando i suoi servizi, per essere in ogni settore pronta e preparata ad accogliere i visitatori di tutto il mondo che converranno a questa grande Olimpiade della Civiltà.

Ma poichè, evidentemente, i mezzi di cui l'Amministrazione governatoriale dispone, non sono tali da poter far fronte a queste esigenze di carattere eccezionale, il disegno di legge in esame prevede opportunamente, nell'articolo 1, la concessione al Governatorato di Roma, di un ulteriore contributo annuo di lire 54.500.000 per la durata di 13 anni a decorrere dall'esercizio corrente, e, all'articolo 2, la proroga fino all'esercizio finanziario 1963-64 della concessione a favore del Governatorato medesimo, dei contributi dello Stato consolidati a partire dall'esercizio 1927-28 fino al 1951-52 nell'ammontare complessivo di lire 54.000.000 annue.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di stanziamento e dà facoltà al Ministro delle finanze di provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

SECHI. Si dichiara favorevole al disegno di legge in esame, ma desidera sottoporre al Governo la raccomandazione di limitare,

quanto più è possibile, nell'attuale grave penuria di alloggi, la demolizione delle case specialmente di abitazione. Centinaia di appartamenti sono stati distrutti senza una vera e propria necessità.

Raccomanda anche che, in occasione delle modifiche al piano regolatore di Roma, si tenga conto della necessità di sistemare gli accessi alla piazza del Pantheon e la piazza stessa nella quale si affacciano botteghe che stonano con la nobiltà del luogo. Prega pure che si provveda al più presto alla sistemazione della piazza del Parlamento.

CARAPELLE. Quale consultore del Governatorato di Roma, nell'associarsi alla relazione del senatore Cremonesi, desidera aggiungere l'espressione della più viva riconoscenza dell'Amministrazione capitolina, a nome anche di tutto il popolo di Roma, al Duce che ancora una volta ha dimostrato quanto gli stiano a cuore lo sviluppo e il decoro imperiale dell'Urbe.

Fervida e appassionata è stata sempre l'opera di tutti i governatori: da Cremonesi a Boncompagni, a Bottai, a Colonna, all'attuale Principe Borghese; coscienziosa e zelante è l'attività che tutti gli uffici capitolini spiegano nella sempre più complessa azione amministrativa.

Piero Colonna, che così repentinamente è stato strappato, or non è molto, all'affetto di tutto il popolo di Roma, aveva ricevuto dal Duce l'ordine di eseguire un programma vasto e grandioso che, connesso all'Esposizione Universale del '42, ha impegnato l'amministrazione capitolina in uno sforzo finanziario e di lavoro veramente degno della nuova grandezza imperiale dell'Urbe. A questo compito Piero Colonna si era dedicato con tutto lo slancio della sua fervida anima di combattente, di fascista e di romano. Egli è caduto sulla breccia come un soldato e ad un altro soldato, al Principe Gian Giacomo Borghese, è stata trasmessa la consegna.

Oggi Roma segue con crescente simpatia l'opera del nuovo Governatore, sicura di trovare in lui l'esecutore fedele e intelligente delle direttive del Duce, sicura che la grande opera di civiltà, che sotto le vigili cure del senatore

Cini si va serenamente preparando, pur fra tanto imperversare di odii e di distruzione, troverà la città pronta e bene attrezzata in tutti i suoi pubblici servizi: sicchè ancora una volta Roma potrà diffondere nel mondo la sua voce che è la voce della giustizia, della fede e del lavoro.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: «Convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1939-XVII, n. 1587, 3 novembre 1939-XVIII, n. 1720, 9 novembre 1939-XVIII, n. 1721 e 16 novembre 1939-XVIII, n. 1728, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (539).

SITTA, segretario. Dà lettura della illustrazione del disegno di legge fatta dal senatore Flora:

I quattro Regi decreti — 12 ottobre 1939, anno XVII, n. 1587; 3 novembre 1939-XVIII, n. 1720; 9 novembre 1939-XVIII e 16 novembre 1939-XVIII — dei quali, col disegno di legge in esame, si chiede ora alla Commissione di finanza la convalidazione, riguardano prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40, effettuati a favore dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno e della cultura popolare, per provvedere ad assegnazioni, sussidi, sovvenzioni, contributi dei rispettivi capitoli di spesa maggiori degli stanziamenti previsti in conto competenza o richiesti per circostanze straordinarie da nuovi servizi.

Sono prelevamenti che il fondo tuttora consente. Anche prelevando dalle lire 23.465.000 alle quali erano ridotte nel passato ottobre le disponibilità di esso — fissate all'inizio degli esercizi 1937-38 e 1938-39 in 40 milioni (capitoli 282 e 299) — i 6.566.000 di lire richiesti complessivamente dai Regi decreti suddetti,

rimangono ancora a disposizione del fondo lire 16.899.000 sufficienti a fronteggiare le maggiori spese facoltative imprevedute dei quattro mesi che tuttora mancano alla chiusura dell'anno finanziario.

Così sarà se le maggiori spese facoltative imprevedibili saranno deliberate unicamente per ragioni di assoluta e improrogabile necessità.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 24 dicembre 1938 - anno XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente l'attribuzione all'Ente Nazionale Fascista di previdenza "Umberto I" dei compiti inerenti al trattamento di infermità dei salariati dello Stato » (540).

MEDOLAGHI. L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I », è l'organo della previdenza ed assistenza per le malattie dei salariati dipendenti dallo Stato. Nel primo periodo delle malattie provvede per conto delle singole amministrazioni statali, entro i limiti degli obblighi ad esse posti dalla legge 24 dicembre 1924-III, n. 2114; nel successivo periodo, fino a raggiungere eventualmente i 120 giorni, gli assegni e le assistenze sanitarie per i salariati stessi rientrano tra i compiti istituzionali dell'Ente, determinati dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287.

Il contributo che, per la parte di oneri di loro competenza, deve essere versato all'Ente dalle amministrazioni dello Stato, fu stabilito dal Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, nella misura dell'1,50 per cento dell'importo delle retribuzioni a carattere continuativo, mentre per far fronte agli oneri per il secondo periodo della malattia, l'Ente preleva sulle retribuzioni degli iscritti un contributo la cui misura è determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente in base ai risultati della gestione.

È apparso dalla gestione dell'anno 1939 —

la prima in cui ebbe applicazione il citato decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII — che il contributo dell'1,50 per cento è sufficiente a fronteggiare soltanto i tre quarti della spesa per sussidi ed assegni corrisposti ai salariati per conto delle amministrazioni statali e che pertanto, per l'equilibrio finanziario, occorre elevare il contributo almeno di un terzo. Tale risultato trova conferma nelle previsioni che si possono fare in base alle statistiche sulla morbosità ed alle valutazioni attuariali tenendo conto delle varie forme di assistenza concesse al salario ed alle persone della sua famiglia.

La proposta modificazione all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII eleva il contributo a carico delle amministrazioni dello Stato al 2 per cento delle retribuzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti la costituzione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali » (542).

FERRARI PALLAVICINO. Con l'articolo 15 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, e con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (convertiti, con modificazioni, nelle leggi 29 giugno 1939-XVII, n. 976, e 11 agosto 1939-XVII, n. 1249) sono state sancite le norme per la costituzione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, determinandosi anche i requisiti di coloro che possono essere chiamati a farne parte: tra i quali, l'iscrizione nei ruoli dei contribuenti dell'imposta terreni o dell'imposta fabbricati.

Senonchè, in seguito all'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, contenente le norme per la perdita della cittadinanza italiana da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, nu-

merose Commissioni censuarie comunali della provincia di Bolzano ed alcune delle provincie limitrofe sono poste non soltanto nella condizione di non poter funzionare, ma altresì in quella di non poter neppure essere diversamente ricostituite: e ciò a causa della totale o quasi totale mancanza di persone, cittadini italiani, che abbiano gli accennati requisiti per poter appartenere alle Commissioni medesime.

Inoltre, si è constatato recentemente che, sempre per mancanza di persone in possesso dei requisiti voluti dalla legge, in qualche piccolissimo Comune, con proprietà poco frazionata, non è possibile costituire od integrare gli organi censuari comunali.

Tali eccezionali circostanze giustificano il presente disegno di legge. Con esso, dopo la decadenza dalla carica di membro, opportunamente sancita dall'articolo 1 per i componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali, che abbiano dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana a norma dell'articolo 1 della citata legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, si stabilisce all'articolo 2 — limitatamente alle Commissioni comunali — la deroga agli articoli 15 e 14 degli anzidetti Regi decreti-legge per quanto riguarda il possesso dei requisiti, previsto per l'appartenenza alle Commissioni stesse. E ciò, tanto per la ricostituzione, o per l'integrazione delle Commissioni, che si renderà necessaria a causa delle vacanze determinatesi in seguito all'applicazione dell'accennata legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, quanto per la costituzione delle altre poche Commissioni censuarie comunali alla cui formazione non si sia potuto addivenire alla data della nuova legge per mancanza sul luogo di persone aventi i requisiti, di cui alle disposizioni legislative sopra richiamate.

All'articolo 3, infine, si prevede lo scioglimento delle Commissioni censuarie comunali costituite a norma del precedente articolo 2 e la ricostituzione delle Commissioni stesse, nei modi e con le norme ordinarie, appena abbiano a cessare le eccezionali circostanze su enunciate.

Sostanzialmente, con questo disegno di legge si provvede ad assicurare il funzionamento di tutte le Commissioni censuarie comu-

nali e ad evitare che, in dipendenza delle su accennate circostanze, abbia a subire interruzioni o, comunque, intralci il corso, che si afferma già inoltrato, dei lavori di revisione generale degli estimi dei terreni e di formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione delle tasse di ancoraggio e della tassa di sbarco » (544).

PINI. Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) di concerto con altri Ministeri, ha studiato il provvedimento per l'impianto e per il funzionamento del servizio antincendi nei porti: per le spese di impianto furono previsti milioni 18,5, per l'esercizio annuo fu prevista una spesa di 8 milioni.

Siccome la finanza non poteva sopportare tale onere, è stato ritenuto equo farlo gravare sulle navi e sulle merci che, transitando nei porti, avranno ad avvantaggiarsi del provvido servizio che sta per impiantarsi.

Il disegno di legge in esame prevede un aumento delle tasse di ancoraggio e di quelle di sbarco per le merci provenienti dall'estero.

Le navi a propulsione meccanica nazionali e quelle estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, le quali approdino ad un porto dello Stato, provenendo dall'estero, per compiere operazioni di commercio, pagano attualmente L. 3,60 per ogni tonnellata di stazza netta, come tassa di ancoraggio valevole per giorni 30 con decorrenza dall'approdo. Le navi stesse possono, però, abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di 12 mesi, pagando L. 9 per ogni tonnellata di stazza netta, in ragione cioè di due volte e mezzo la tariffa stabilita per l'ancoraggio di 30 giorni.

Dall'esame dei riepiloghi annuali delle esazioni marittime si rileva che mentre le navi nazionali preferiscono, in maggioranza, la

forma dell'abbonamento per 12 mesi, quelle di bandiera estera, invece, pagano, di regola, la tassa di ancoraggio per approdo.

Il disegno di legge in esame fissa, ora, in L. 4,30 a tonnellata la tassa di ancoraggio per approdo, con un aumento, cioè, di circa il 20 % rispetto alla misura della tassa attuale, mentre la tariffa per abbonamento, portata da lire 9 a lire 10 subisce, di fronte a quella ora vigente, un aumento di circa il 10 %.

E poichè — come dianzi si è detto — le navi di bandiera estera preferiscono attualmente, in linea di massima, il pagamento della tassa di ancoraggio per approdo, verrà a gravare su di esse, in misura maggiore, l'aumento di spesa del 20 %, mentre le navi nazionali, che ordinariamente pagano l'ancoraggio per abbonamento, sarebbero, in massima parte, sottoposte ad un aggravio corrispondente al 10 % circa.

Quanto poi all'entità dell'aumento, appare evidente che lo stesso è stato contenuto entro limiti tali da non potersi assolutamente prevedere alcuna dannosa rispercussione sulla intensità del traffico delle navi nazionali ed estere, tenuto conto specialmente del fatto che le tasse di ancoraggio non costituiscono, per l'armamento in genere, un carico di rilevante entità, specialmente poi nel momento attuale in cui così attivo e redditizio è il mercato dei noli.

L'articolo due del disegno di legge prevede l'aumento della tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero. Da tale aumento, fissato in lire 0.50 a tonnellata, e cioè nella misura del 20 %, vengono esentate le merci che, come i fosfati, i nitrati ed il materiale da costruzioni murarie, godevano già del beneficio di pagare una tassa ridotta. Nell'interesse dell'agricoltura e per favorire il sempre crescente sviluppo delle costruzioni edilizie e delle grandi opere pubbliche, conviene che dette merci continuino a beneficiare di tale trattamento di favore.

Gli aumenti previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge, per la tassa di ancoraggio e per quella di sbarco delle merci provenienti dall'estero dovrebbero produrre rispettivamente un maggior gettito annuale di 4 mi-

lioni circa e di milioni 7,5, ossia in complesso di circa milioni 11,5.

Il Ministero delle comunicazioni, in complesso, prevede di dover sostenere, per l'ammortamento in dieci anni e l'esercizio, una spesa annua di milioni 10,5 che, confrontata con la cifra prevista per il gettito degli aumenti, presenterebbe un margine di circa un milione che deve dare una certa tranquillità di fronte ad un imprevisto aumento nelle spese di esercizio.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca » (546).

FELICI. A favorire l'industria marmifera delle provincie di Apuania e di Lucca, trovata in un periodo di crisi internazionale, furono con decreto-legge 21 giugno 1928 concesse agevolazioni tributarie a favore dell'industria estrattiva dei marmi.

Ma tali agevolazioni, consistenti nell'istituzione di una tassa unica e complessiva per ogni tonnellata di marmo greggio spedita in ogni anno, non raggiunsero in pieno lo scopo che si voleva conseguire.

Epperò il criterio di una tassa unica, che assorbisse l'imposta di R. M. e tutti i tributi indiretti, con la presente legge si estende, oltre che all'estrazione del marmo, anche alla relativa segatura, lavorazione e commercio, in considerazione anche del fatto accertato che in genere le aziende che eseguono la escavazione, esplicano anche l'attività della segatura, lavorazione e commercio del marmo.

Le richieste degli interessati sono apparse giuste e vantaggiose alla Nazione che deve vedere nello sforzo degli industriali apuani un vantaggio generale.

Ed appunto il disegno di legge in esame dispone che dal 1° luglio 1938-XVI fino al 31 dicembre 1943-XXII il surriferito criterio

estensivo sia applicato con tassa unica complessiva da stabilirsi con decreto speciale.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al 31 dicembre 1940-XIX del termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia » (547).

ALBERTINI ANTONIO. Con Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, vennero sancite considerevoli agevolazioni fiscali per gli investimenti di capitali esteri che fossero stati effettuati in Italia, sempre che la relativa divisa estera, in valute liberamente trasferibili, risultasse ceduta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Riescono palesi la portata e l'utilità di quel provvedimento, che entrava subito in vigore con efficacia fino al 31 dicembre 1939.

Perdurando ora le ragioni che determinano l'emanazione del citato decreto-legge, e per corrispondere alle continue richieste che dall'estero pervengono, specie da parte di nostri connazionali ivi residenti, desiderosi d'investire capitali in Italia in regime di agevolazioni fiscali, viene dal Governo Fascista proposto il disegno di legge portato al nostro esame. L'articolo unico proroga, a decorrere dal 31 dicembre 1939-XVIII e fino al 31 dicembre 1940-XIX, gli effetti del citato provvedimento.

È evidente l'opportunità del provvedimento che facilita l'afflusso di capitali esteri in Italia ove possono avere sicuro e vantaggioso investimento specie per i connazionali che desiderano trasferire in patria guadagni conseguiti all'estero con tenace lavoro.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione

della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (548).

MARAVIGLIA. Fa un'esposizione del contenuto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, che contiene disposizioni per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali » (550).

SITTA. Dà lettura dell'illustrazione del disegno di legge, predisposta dal senatore Poss.

Esigenze di carattere tributario hanno determinato, nel Regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 323, il primo provvedimento col quale si è dato un temporaneo diverso assetto al tributo portato dal Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato B, ed il carattere transitorio di dette disposizioni modificative appare dalle stesse premesse introduttive del provvedimento.

Peraltro, le particolari norme di applicazione di cui si tratta sono state ulteriormente mantenute e rinnovate di anno in anno con decreti-legge, per considerazioni di natura contingente, ed il non aver potuto concretare e concordare coll'industria interessata un definitivo assetto prima del 28 gennaio 1940-XVIII — scadenza dell'ultima rinnovazione — ha portato analogamente alla emanazione del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6, inteso ad evitare una *vacatio* nella continuità della legge d'imposta.

Per queste considerazioni e circostanze l'oratore — mentre raccomanda che sia tempestivamente dato corso agli opportuni studi ed accordi cogli organi dell'industria interessata per attuare, con apposito disegno di legge, la definitiva sistemazione della materia in oggetto prima della nuova scadenza — crede opportuna la conversione in legge del decreto in esame, che proroga fino al 23 gennaio 1941-XIX le disposizioni transitorie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di accettare la raccomandazione del senatore Poss.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni in materia di imposta di registro per la zona industriale di Apuania » (551).

FELICI. La zona industriale di Apuania ha costantemente richiamato la provvida attenzione del Governo Fascista sotto aspetti diversi. In materia di registro ed ipotecaria, furono emanati due provvedimenti di favore:

1° imposta fissa minima di registro ed ipotecaria di lire 20 in luogo di quelle proporzionali per gli espropri e gli acquisti, da parte del comune di terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona (Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266);

2° estensione del predetto trattamento tributario anche ai trapassi di proprietà a favore di privati acquirenti per gli acquisti fatti allo scopo suddetto, sia in confronto del comune o direttamente presso terzi (Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 112).

Per ragioni di equità tributaria fu ritenuto indispensabile retrodatare i benefici di cui al n. 1 statuendo che le agevolazioni tributarie per la zona industriale di Apuania, disposte con l'articolo unico del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 112, che ha sostituito l'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, abbiano effetto dal 23 agosto 1938-XVI, data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto.

A favorire poi il sorgere di stabilimenti nella zona industriale di Apuania e specialmente di quelli dell'industria del marmo, si propone che vengano registrati con imposta fissa di registro anche gli atti di appalto di lavori inerenti alla costruzione e all'impianto degli stabilimenti che sorgeranno nel perimetro della zona industriale predetta.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di società e sulla liquidazione di Società immobiliari » (552).

RAIMONDI. Il provvedimento in esame sull'imposta di registro si compone di tre distinti ordini di disposizioni.

Gli articoli 1 e 2 riguardano i contratti di appalto e consentono che in quelli a carattere continuativo, di durata eccedente i tre anni e a corrispettivo fisso pattuito ad anno per un importo superiore a lire 300.000, nonché in quelli a corrispettivo presunto pattuito ad anno in misura non inferiore a lire 300.000, stipulati con le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, il pagamento dell'imposta di registro sia eseguito a rate.

È un provvedimento di carattere equitativo, del quale appaiono evidenti la saggezza e l'opportunità.

Così nel primo, come nel secondo articolo, è detto all'ultimo capoverso che le rate dilazionate sono sempre dovute ancorchè il contratto non sia in tutto eseguito. Ciò, quando si tratta dei contratti dell'articolo 1°, ossia dei contratti a corrispettivo fisso, trova la sua giustificazione nel principio generale della legge di registro, per cui l'imposta sugli atti a corrispettivo fisso viene commisurata a questo corrispettivo quale risulta formalmente dall'atto, senza che possano essere prese in considerazione le successive variazioni. È però, invece, a dubitare se questa giustificazione valga anche pei contratti dell'articolo 2, ossia per quelli a corrispettivo presunto, per i quali può sembrare più conforme a giustizia, oltre che ad equità, far commisurare l'imposta definitiva al reale ammontare della fornitura, secondo il principio fissato dall'articolo 137 della legge di registro nei riguardi dei contratti a corrispettivo variabile, ai quali ben possono parificarsi quelli a corrispettivo presunto nel commisurare l'imposta all'effettivo ammontare dei corrispettivi ricevuti.

La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 che fa salvo il caso di forza maggiore non si trova nell'ultimo capoverso dell'articolo 1: e giustamente. Nei contratti a cor-

rispettivo fisso, sempre in base al suaccennato principio generale della legge di registro, nessuna variazione al corrispettivo fissato nel contratto può essere presa in considerazione quando i motivi che l'abbiano determinata siano diversi da quelli di cui all'articolo 14 di essa legge.

L'articolo 3 non è che una norma chiarificatrice per evitare facili controversie in una materia disciplinata nella legge di registro in modo alquanto confuso.

Con l'articolo 4 si dà carattere definitivo alle agevolazioni fiscali accordate, in via provvisoria, agli atti di fusione, da provvedimenti legislativi che dal 1927 si sono susseguiti per effetto di successive proroghe fino al 1939: l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 31 dicembre u. s.

La soverchia gravanza dell'onere fiscale, tanto elevato da divenire proibitivo, aveva reso assai rari gli atti di fusione di società, e ciò aveva indotto il legislatore ad emettere gli accennati provvedimenti, sempre limitati nel tempo, ma sempre dovuti necessariamente prorogare, per sospendere o mitigare l'applicazione dell'articolo 81 della tariffa allegata alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3279. Con ciò fu reso possibile alla grande industria nazionale sistemare le varie partecipazioni, realizzare una migliore distribuzione delle aziende fra le varie società, e venire in aiuto alle aziende finanziariamente deboli. E così gli atti di fusione divennero frequenti con notevole vantaggio tanto delle grandi quanto delle medie e piccole aziende.

Appunto per questo già da tempo si era fatta presente dai ceti interessati l'opportunità di dare carattere definitivo a quei provvedimenti intesi a rendere economicamente possibile gli spostamenti e i trapassi aziendali. E a questo legittimo voto soddisfa il presente disegno di legge.

È anzi a chiedere se non sarebbe il caso di fare ancora un passo avanti nella concessione dei privilegi tributari in questa materia per sempre più agevolare gli scambi di beni fra le varie società, estendendo la riduzione dell'imposta a tutti gli atti con i quali beni già incorporati dal patrimonio privato ed entrati a

far parte di un ente collettivo, vengano trapassati da questo ad altro ente collettivo. Ricorre ancor qui la ragione determinatrice dello speciale trattamento fatto alle fusioni di società e alle concentrazioni di aziende: facilitare uno scambio che ha per risultato un maggiore potenziamento dell'industria nazionale.

Con le disposizioni dell'articolo 5 si viene ad agevolare l'auspicato ritorno alla intestazione personale di immobili dopo un ricorso, troppo largo e in pratica dimostratosi pressochè illusorio, alla intestazione di immobili a società anonime, costituite unicamente per realizzare questi fini man mano che se ne presentava la convenienza.

Si viene così incontro alle esigenze di molte di tali società rimaste cristallizzate nella loro posizione solo a causa della troppo grave aliquota dell'imposta di registro, facilitandone la liquidazione e la conseguente messa in circolazione degli immobili di loro proprietà, con vantaggio dell'economia nazionale e dello stesso pubblico erario.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di accettare la raccomandazione del senatore Raimondi nel senso che ne farà oggetto di esame quando si dovesse nuovamente riformare la legge.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Procedimento relativo alla definizione delle controversie di valutazione concernenti l'imposta sul capitale delle società estere operanti nel Regno » (553).

CIPOLLA. Il provvedimento in esame ha per oggetto il procedimento relativo alla definizione delle controversie concernenti la valutazione del capitale estero impiegato nel Regno dalle società straniere.

Scopo del disegno di legge è quello di affidare al Collegio peritale che attualmente giu-

dica, in grado di appello, sulle controversie relative alla valutazione dei titoli delle società nazionali, anche la revisione, in grado ulteriore, della valutazione dei capitali delle società ed assicurazioni costituite all'estero che fanno operazioni nel Regno. Cosicché all'affinità intrinseca esistente fra i tributi che gravano, da una parte, i titoli delle società nazionali e, dall'altra, il capitale estero impiegato nel Regno da società straniere, corrisponderebbe, d'ora innanzi, l'identità del giudice nel grado di appello.

La prima valutazione dei titoli delle società nazionali continuerebbe ad essere affidata al Comitato direttivo degli agenti di cambio (articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739), mentre il ricorso in prima istanza contro la determinazione dell'ammontare del capitale imponibile delle società ed associazioni estere da parte dell'ufficio di registro, continuerebbe ad essere devoluto (articolo 1 del disegno di legge) alla Commissione distrettuale, come avviene per la legislazione ora vigente (articoli 28 e 29 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639 in relazione all'articolo 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2380 sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro). Sostanzialmente perciò si tratta di sostituire, come giudice d'appello nelle controversie sulla valutazione del capitale imponibile per le società ed associazioni estere, il Collegio peritale istituito con l'articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, e recentemente integrato, agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio, in virtù dell'articolo 23 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, alla Commissione amministrativa provinciale.

Sembra all'oratore, più che opportuno, necessario, che agli stessi criteri tecnici si informi la valutazione così dei titoli delle società nazionali come del capitale estero investito nel Regno.

Per l'articolo 3 del disegno di legge rimarrebbe invariato il giudice per la decisione delle controversie sulla legittimità dell'imposta: così per l'imposta di negoziazione sui titoli delle società nazionali, come per l'impo-

sta sul capitale delle società estere operanti nel Regno, le dette controversie saranno sempre decise in primo grado dalla Commissione provinciale ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo l'ulteriore ricorso all'autorità giudiziaria (articolo 29, 5° comma, Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639). Opportuno sembrerà anche questo articolo 3, onde siano evitati equivoci nella interpretazione della legge.

Ed ovvia appare anche la disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge, non essendovi ragione alcuna perchè la nuova norma procedurale non debba essere applicata alle controversie relative all'imposta dell'anno solare in corso.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Riforma della tassa di concessione governativa sulle licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse » (556).

RICCI UMBERTO. Il Ministro dell'interno e quello delle finanze hanno inteso, col disegno di legge in esame, regolare, con disposizioni chiare e precise, la materia delle licenze alle Società di corse, agli allibratori ed alle così dette sale di corse, nonchè quella delle tasse e delle penalità relative, tenendo conto che l'articolo 88 del Testo Unico delle leggi di P. S., approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, essendo schematico, aveva dato luogo ad incertezze da parte degli uffici di P. S. e di quelli finanziari.

Le disposizioni che vengono all'esame della Commissione anzitutto stabiliscono che i totalizzatori e le scommesse a libro possono essere esercitate esclusivamente dalle società di corse e per le proprie corse, tanto direttamente, quanto a mezzo di allibratori e di gestori delle così dette sale di corse, purchè questi agiscano in nome e per conto delle società.

È spiegato che la licenza, che può essere accordata alle società, è annuale ed è quindi va-

levole per tutte le riunioni di corse che si tengono nell'anno e non per le singole riunioni, come in qualche caso si richiedeva.

La tassa, che ora è di lire 1200, viene elevata a lire 1500, in relazione al mutato valore della moneta.

Gli allibratori ed i gestori delle sale di corse devono, a loro volta, ottenere una autorizzazione di polizia, per esercitare la loro attività; tale autorizzazione può essere data tenuto conto della capacità morale e giuridica dei richiedenti; è annuale e si riferisce ad un solo genere di corse ed è soggetta alla tassa di concessione di lire 1200.

Si noti che, mentre l'articolo 88 del Testo Unico sopra citato, riguarda solo la figura degli allibratori e dei totalizzatori, il disegno di legge si occupa, e giustamente, anche dei gestori delle così dette sale di corse, che sono uffici funzionanti non sul campo delle corse, ma altrove, e che ricevono scommesse sia per le corse che hanno luogo nelle città, dove sono costituiti, sia in altre.

Siccome poi può verificarsi, come si verifica, che un allibratore o un gestore di sale di corsa riceva incarichi di tenere scommesse da varie società, è opportunamente prescritto che deve munirsi di tante licenze speciali di polizia quante sono le società per le quali accetta scommesse.

Anche queste licenze speciali hanno valore per un anno solare; sono soggette alla tassa di lire 300 per gli allibratori e di lire 200 per i gestori delle sale di corsa, in aggiunta, beninteso, alla tassa di lire 1.200 stabilita per le licenze personali più sopra dette. Viene così introdotto il principio di una tassa aggiunta a quella principale e proporzionale al numero degli incarichi.

Altra novità è quella dell'articolo 4, che alle pene dell'arresto e dell'ammenda, stabilite dall'art. 88 del Testo Unico delle leggi sulla P. S., aggiunge la pena pecuniaria di 2 a 4 volte la tassa evasa, a carico di coloro che omettono o ritardano il pagamento delle tasse sulle concessioni governative, come sopra determinate. La disposizione è dettata in omaggio alle vigenti norme generali in materia di tasse di concessioni governative.

L'articolo 5 dispone che il pagamento delle tasse avviene « nel modo ordinario » presso gli uffici del registro. Redatto così può sembrare pleonastico; in realtà l'Amministrazione finanziaria ha inteso precisare che non si ammettono altri modi di pagamento, come i vaglia postali, quelli bancari, i versamenti in conto corrente.

Infine, l'articolo 6 stabilisce che la legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione, e ciò conformemente alla prassi seguita per quasi tutte le leggi finanziarie.

FERRARI PALLAVICINO. Osserva che, per eliminare ogni incertezza nell'applicazione dell'articolo 5, sarebbe forse opportuno aggiungere l'avverbio « soltanto » dopo le parole « sono corrisposte ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, Trova superflua l'aggiunta.

PRESIDENTE. Si associa e dichiara che, dopo la precisazione interpretativa fornita dal senatore Umberto Ricci, che sarà riportata nel resoconto e che è evidentemente accettata dal Ministro, una modificazione della dizione dell'articolo si rende superflua.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (562).

PETRETTI. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, possono raggrupparsi in quattro categorie: 1° variazioni allo stato di previsione dell'entrata; 2° variazioni agli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri; 3° variazioni ai bilanci di talune aziende autonome; 4° altri provvedimenti di carattere finanziario, che, per la natura della spesa, esigono una particolare autorizzazione legislativa.

1°. - Il bilancio statale dell'entrata segna, per l'esercizio in corso, un aumento complessivo di milioni 112,2, risultanti dalla differenza fra i vari aumenti di milioni 114,7 specificati nella tabella A e la diminuzione, nella stessa tabella indicata, di milioni 2,5 cagionata dal minore avanzo presunto della gestione della R. Azienda monopolio banane (art. 1).

2°. - La spesa, sempre per l'esercizio in corso, presenta un aumento complessivo di lire 1.578.153.211,85 ed una complessiva diminuzione di L. 29.804.920. Se dalla differenza di lire 1.436.105.682,60, si deducono le maggiori entrate suindicate di lire 112.242.609,25, si ha il maggior carico finanziario residuo di lire 1.436.105.682,60 (art. 2).

3°. - Altre varianti, elencate nella tabella C, sono introdotte nei bilanci dell'Aziende autonome seguenti: Amministrazione dei monopoli di Stato, Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, Ferrovie dell'Eritrea, R. Azienda monopolio banane, R. Istituto agronomico per l'Africa Italiana, Azienda autonoma statale della strada, Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 3).

4. - Gli articoli seguenti, dal 4 al 12, contengono disposizioni diverse di carattere finanziario:

a) l'aumento di lire 31.300.000 della spesa autorizzata per il completamento di opere straordinarie a pagamento non differito e l'aumento di lire 7.750.000 nel limite di impegno delle annualità per contributi a favore degli istituti ed enti autonomi che attendono alla costruzione di case popolari (art. 4);

b) l'aumento di lire 50.000.000 della somma autorizzata per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, e quello di lire 500.000 per la corresponsione dei premi stessi in relazione ad eventi familiari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937 (art. 5);

c) la fissazione, rispettivamente in lire 11 milioni e 1.000.000, delle quote da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1939-1940 e 1940-41 per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta (art. 6);

d) il richiamo alla legge recente, 22 maggio 1939, n. 801, articolo 1, per la somministrazione all'Ospedale civile di Venezia del saldo del contributo di 10.000.000 assegnato con Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197;

e) l'autorizzazione al rimborso, da parte dello Stato ed a favore del Comune di Milano, delle spese occorrenti per la provvista e la manutenzione dei mobili, per l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia del nuovo palazzo di giustizia di detta città, di una somma superiore al limite fissato nelle disposizioni vigenti, ma non superiore comunque a L. 1.440.000 (art. 8);

f) l'aumento di lire 75.000.000 dell'assegnazione straordinaria di lire 150.000.000 autorizzata per le spese relative ai servizi aeronautici dell'A. O. I. (art. 9);

g) l'autorizzazione ad iscrivere la somma di lire 1.500.000 a saldo della spesa di lire 2.500.000, già autorizzata per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (articolo 10);

h) l'autorizzazione alla spesa di lire 40.000.000 per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi al razionamento dei consumi (articolo 11);

i) l'autorizzazione ad iscrivere negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dei lavori pubblici le somme occorrenti per le esigenze ivi indicate.

Le varianti e le provvidenze suddette non danno luogo a rilievi, per quanto concerne la sostanza. Per la forma, sono da fare due sole osservazioni. Sarà da rettificare il titolo del disegno di legge, dicendo: «Variazioni allo stato di previsione», anzichè «Variazioni dallo stato di previsione». La formula usata nell'articolo 12, su proposta della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per la erogazione del fondo di lire 5.000.000 a favore dei cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia, potrà rimanere ferma, quando si intenda che le deliberazioni della Commissione ivi indicata abbiano il valore di proposte, rimanendo sempre nel Ministro la facoltà di autorizzare la spesa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si dichiara d'accordo col senatore Petretti sulle due osservazioni da lui fatte.

DUDAN. Riferendosi all'articolo 12 del disegno di legge, domanda al Ministro se i cinque milioni da erogare a favore dei cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Jugoslavia, sono la prima posta sulla maggiore somma di 18 milioni (che in caso di bisogno potranno salire a 20) concessi al Ministero degli esteri per lo stesso scopo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Risponde affermativamente.

DUDAN. Ringrazia il Governo nazionale per questo generoso atto di fraterna assistenza diretto a lenire il danno economico derivante agli italiani di Dalmazia dalla convenzione, stipulata e ratificata pochi mesi or sono fra Roma e Belgrado, concernente l'esproprio dei fondi italiani a colonia esistenti in quella provincia.

In Dalmazia, fin dal principio della civiltà, soltanto i latini e poi gli italiani sono stati proprietari dei terreni. È dopo un pacifico possesso durato, si può dire, due interi millenni, che le terre sono cominciate a passare poco a poco in proprietà degli slavi che vi immigrarono nel corso degli ultimi secoli per sfuggire ai pericoli, che si manifestavano nella penisola balcanica, fra i quali ultimo quello turco.

A questi profughi gli italiani di Dalmazia cedevano, con generosa cristiana ospitalità, le loro terre a colonia a condizioni favorevolissime: i coloni versavano ai proprietari soltanto una quota che andava da un quarto ad un settimo dei redditi.

Con l'accordo concluso ora con Belgrado queste proprietà immobiliari italiane passano in mani slave. Accordi simili sono stati stipulati dall'Italia con la Germania. L'Italia però paga ai tedeschi in giusta misura i beni trasferiti, mentre Belgrado versa corrispettivi inadeguati. Per valori medi per ettaro di 15.000 lire corrisponde in media appena 1.600 lire.

E non si dica che gli italiani in Dalmazia sono pochi. Già il Tommaseo replicò a tale obiezione che gli uomini non si contano a capi

come le pecore. Però, tenuto conto della cospicua parte della proprietà agraria di manomorta, beni ecclesiastici, comunali ecc., ben un terzo della restante proprietà agraria in Dalmazia appartiene ancor oggi agli italiani. Si tratta quindi di una quota considerevole e di un nostro elemento nazionale tutt'altro che irrilevante.

Nonostante l'ordine dato ai coloni oltre 20 anni fa di considerarsi liberi proprietari dei terreni avuti fino allora a colonia e di non versare più nulla ai proprietari, ben il 25 per cento di questi coloni non ha seguito tale suggerimento.

Oltre al fatto che gli Italiani non potranno reinvestire le indennità di espropriazione nell'acquisto di altra terra in Dalmazia per il divieto istituito in tale senso da Belgrado, si consideri che nel momento in cui si firmava la convenzione italo-jugoslava il prezzo dei titoli statali, coi quali si pagano queste espropriazioni, era a quota 90; oggi il corso — dopo aver toccato punte bassissime — si è stabilito a quota 70. La ragione del crollo sta nel fatto che il Governo di Belgrado, subito dopo la ratifica di questo accordo, ha gettato sul mercato 400 milioni di dinari di tali titoli.

Fatto un accenno alla recente revisione germanica della riforma agraria, che era stata eseguita in danno dei tedeschi in Cecoslovacchia, l'oratore conchiude dichiarando che si asterrà dal voto.

RICCI UMBERTO. Il senatore Dudan, nella profonda passione che lo anima, ha formulato considerazioni che esulano dalla discussione odierna.

Pur rendendosi conto delle ragioni che hanno ispirato il senatore Dudan, non può a lui associarsi perchè il Governo, per ragioni superiori ed evidentemente non suscettibili del sindacato della Commissione di finanza, ha creduto di dare a suo tempo esecuzione al Trattato di Rapallo ed ora di accordarsi con la Jugoslavia per la questione delle terre possedute dagli italiani in Dalmazia.

Peraltro può dichiarare, per la conoscenza delle cose che egli ha, che molte delle considerazioni fatte dal senatore Dudan sono esatte

per quanto si attiene al trattamento fatto ai cittadini italiani, perchè la riforma agraria in Jugoslavia rappresenta una espropriazione forzata dei loro beni e la totale eliminazione della proprietà terriera degli italiani della Dalmazia.

Comunque, ringrazia il Ministro delle finanze ed il Governo perchè hanno dimostrato, con le provvide disposizioni emanate, di voler far fronte ai gravi danni risentiti dagli italiani della Dalmazia. Effettivamente i collegi peritali, che non hanno avuto base paritetica, hanno fatto delle valutazioni di parte e quindi assai basse. Per di più i titoli del valore nominale di 100 dinari, all'atto della liquidazione sono discesi perfino a 45 perchè, come ha detto il senatore Dudan, il Governo di Belgrado ad un certo momento ha gettato sul mercato forti partite di tali titoli.

Conclude raccomandando al Governo di chiamare a far parte della Commissione, di cui all'articolo 12 del disegno di legge in esame, uno o due rappresentanti dei proprietari terrieri, in modo che nella Commissione stessa possa sentirsi la voce diretta degli interessati.

FELICI. Condivide il sentimento espresso dal senatore Dudan, ma bisogna dire forte che la politica del Governo nella fascia balcanico-danubiana è altamente encomiabile perchè rafforza l'azione dell'Italia. Pensa che la politica estera debba essere deferita al Duce con fede cieca.

PRESIDENTE. La Commissione di finanza è un organo legislativo per la materia finanziaria: pertanto non può prendere atteggiamenti in politica generale e tanto meno in politica estera, soprattutto nell'attuale momento. Però comprende la passione nazionale che risuona nella voce del senatore dalmata Dudan. (*Applausi*).

DUDAN. Ringrazia il Presidente per le sue parole che rispondono al suo stato d'animo, affermando che con le sue dichiarazioni non intendeva affatto influire sulle decisioni della Commissione.

ROSSINI. Dichiaro di associarsi ai sentimenti espressi dal senatore Dudan e ritiene per certo che essi sono condivisi da tutti indistintamente i senatori, qualunque sia il loro luogo di nascita.

CIAN. Si associa al senatore Rossini ed ai senatori che hanno preso parte a questa discussione così nobile ed alta e veramente degna del patriottismo del Senato.

RAINERI. Rileva che il disegno di legge in esame importa un maggior onere pel bilancio dello Stato di un miliardo e 436 milioni. Oggi stesso è stato convertito in legge il Regio decreto che autorizza l'assegnazione di un altro miliardo per le spese militari; circa un altro miliardo, ripartito però in 25 anni, è stato destinato, pure oggi, all'E. 42 ed al Governatorato di Roma. Si tratta di spese sulle quali nulla vi è da ridire, ma occorre che la Commissione di finanza non si limiti ad approvarle. Occorre avere la percezione riassuntiva di quanto si aggrava la spesa dell'esercizio in corso sia con i provvedimenti approvati oggi ed in precedenza sia con quelli che verranno presentati in seguito.

LEICHT. Riferendosi al capitolo 384-ter del Ministero delle finanze, concernente l'assegnazione di 38 milioni di lire per spese di carattere straordinario relative a forniture di carta e stampati da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, deplora l'eccessivo numero di circolari che si inviano da enti pubblici e lo spreco di materia prima che ne consegue.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Obietta che una sua azione in questo campo non potrebbe essere che di natura tecnica, cioè non potrebbe che stabilire l'uso di determinati formati di carta, di caratteri ridotti, ecc., come altra volta si è fatto. Il Ministro delle finanze non avrebbe veste per prescrivere norme restrittive della facoltà di emanare circolari. Però sottoporrà il rilievo al Duce Capo del Governo, il quale potrà emanare disposizioni in proposito.

Sui dodici articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di membri supplenti nel Collegio peritale per

la valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione » (565).

FERRETTI. Le norme in materia di tassa di negoziazione sui titoli delle società, erano stabilite dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 e da numerose successive disposizioni.

Una nuova disciplina di tale tributo per raggiungere una imposizione più adeguata all'effettivo scambio dei titoli che sono soggetti all'imposizione stessa, venne raggiunta e regolata mediante il Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, il cui articolo 9 ha istituito un collegio peritale, avente lo scopo di risolvere le controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, da parte dei comitati direttivi degli agenti di cambio.

Di questo collegio peritale fanno parte, per legge, due agenti di cambio nominati, con decreto del Ministro delle finanze, su designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Si è constatato essersi presentato, non infrequente, il caso che, venendo in discussione ricorsi relativi a valutazioni di titoli effettuate dai Comitati direttivi cui partecipano i predetti due agenti di cambio, questi possono essersi trovati a disagio, essendo già intervenuti come giudici nella prima valutazione dei titoli stessi.

Per correggere questo stato di cose, è emersa la necessità, illustrata nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame, di istituire membri supplenti del collegio peritale, uno per ciascun agente di cambio, in modo che quando si discutono ricorsi per valutazioni fatte dal comitato direttivo, del quale ciascuno di essi fa parte, intervenga, nella decisione di appello avanti il collegio peritale, il membro supplente che sarà nominato, come dispone l'articolo 1 dell'attuale disegno di legge, scegliendolo fra persone esperte, con decreto del Ministro delle finanze, su designazione della predetta Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Si è poi ritenuto opportuno, con l'articolo 2, che il funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il quale, per effetto dell'articolo 8 del Regio

decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, fa parte del comitato direttivo degli agenti di cambio, possa essere anche di grado ottavo, per aver così modo di raggiungere, nella sua designazione, una più larga possibilità di scelta fra funzionari che abbiano competenza nel ramo.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro » (569).**

MEDOLAGHI. L'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro, mediante un conferimento di 160 milioni da parte del Tesoro dello Stato, è in relazione con il grande sviluppo di tutte le attività dell'istituto e in particolare con la crescente massa delle sue partecipazioni finanziarie ad importanti iniziative di pubblico interesse, quali gli interventi per l'incremento delle attività cinematografica e teatrale, per l'attrezzatura alberghiera e turistica, per il potenziamento della pesca nel Regno e nell'Impero, per lo sviluppo degli scambi con la Spagna, per la costruzione di case e di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, per la sistemazione di banche locali e di finanze comunali.

In ogni campo del lavoro e delle realizzazioni autarchiche la Banca apporta, per incarico dello Stato, il contributo della sua potenzialità finanziaria e della sua solida organizzazione. Vi fa riscontro la fiducia da cui è circondata e della quale l'indice più significativo è l'incremento dei depositi più che triplicati nel giro degli ultimi quattro anni, da 1029 milioni alla fine del 1935-XIV a 3224 milioni alla fine del 1939-XVIII. È necessario pertanto che alla ingente massa delle operazioni sia adeguata la liquidità del capitale dell'ente, e a questo provvede il disegno di legge in esame.

FELICI. Osserva che l'articolo 1 del disegno di legge, seguendo una poco lodevole tecnica

legislativa, non indica lo scopo della disposizione, ma fa riferimento a precedenti provvedimenti: con tale sistema, per comprendere la portata del testo legislativo, occorre avere sott'occhio la raccolta delle leggi e dei decreti.

Rileva poi che la Banca del lavoro, che ha un programma fortemente penetrativo, gode, nei confronti di altre banche, di una condizione di privilegio.

ROSSINI. Premesso che approverà il disegno di legge, fa alcune osservazioni sull'attività della Banca del lavoro e sui servizi ad essa concessi in esclusività. Propone che il Governo non autorizzi l'apertura di nuovi sportelli in zone bancariamente sature se non contro l'impegno di aprirne altrettanti o di più in zone bisognose di sviluppo creditizio, quale, ad esempio, la Sicilia che, probabilmente, ne ha necessità specialmente in conseguenza dell'opera di frazionamento del latifondo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fornisce chiarimenti sulla situazione di fatto e di diritto della Banca nazionale del lavoro la quale, come è noto, è succeduta all'Istituto della Cooperazione. Il suo capitale avrebbe dovuto essere gradualmente elevato, per effetto di disposizione legislativa, alla cifra di 300 milioni di lire, da raggiungere mediante accantonamento degli utili di esercizio. Con tali accantonamenti la Banca ha oggi raggiunto un capitale di 240 milioni.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per le operazioni della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia » (570).

ORIOLO. Il Banco di Sicilia richiede al Ministero delle corporazioni e all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito l'autorizzazione ad estendere l'attività della sua Sezione di credito minerario — limitata finora alla sola industria zolfifera — ad

altre produzioni minerarie delle isole e del continente.

Il Ministero delle corporazioni e l'Ispettorato, ciascuno nella sfera della propria competenza, riconobbero la necessità attuale di facilitare l'avviamento e lo sviluppo di un ramo speciale del credito a favore di tutte le iniziative industriali, che, nel quadro dell'autarchia, tendono a valorizzare le risorse del sottosuolo nazionale.

Ma questa attività creditizia non avrebbe potuto raggiungere lo scopo se avesse dovuto sottostare ai vari oneri fiscali che, in base alle disposizioni legislative vigenti, gravano sulle operazioni bancarie di credito. Furono perciò richieste al Ministero delle finanze agevolazioni fiscali, sia pur temporanee, analoghe a quelle concesse all'industria zolfifera, o per lo meno a quelle consentite per l'esercizio del credito fondiario ed agrario.

Il disegno di legge in esame stabilisce che per dieci anni, dal 1° gennaio 1940, una modesta tassa unica di abbonamento annuo, nella misura di L. 0,20 per ogni cento lire di mutuo, venga a sostituire il complesso di ogni tassa e di ogni imposta indiretta e di ricchezza mobile, particolarmente indicate agli articoli 1 e 2.

La portata del provvedimento legislativo non è paragonabile alle ben maggiori agevolazioni concesse alle industrie zolfifere, ma raggiunge la metà delle agevolazioni consentite al credito agrario e al credito fondiario, la cui percentuale di abbonamento annuo è limitata al 0,10 % circa.

Si è tenuto presente che il Banco di Sicilia destinerebbe circa 30 milioni a questa particolare forma di credito e che l'abbonamento proposto limiterebbe a sole L. 1.700.000 la perdita sulla entrata che un credito di tale entità produrrebbe in base alle vigenti disposizioni fiscali.

È un incoraggiamento necessario e, si spera, sufficiente alle industrie minerarie, alle quali la difesa e la vita stessa della nazione richiedono, nel momento storico che attraversiamo, ogni maggiore sforzo per emanciparsi dalla schiavitù esosa delle importazioni dall'estero.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di credito fondiario » (592).

PIOLA CASELLI. Il disegno di legge in esame mira ad alleviare indirettamente gli istituti esercenti il credito fondiario dal peso della nuova tassa sul patrimonio.

Non potendo accordare uno sgravio diretto, il Ministro delle finanze propone di esonerare detti istituti dal pagamento dell'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, istituita col Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XII, n. 1627. Si aumenta, invece, di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale mutuato il compenso annuale dovuto, a titolo di abbonamento, per gli atti di credito fondiario ai sensi dell'articolo 46 della tabella B allegata alla legge del Registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, nonché di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale mutuato l'aliquota di abbonamento dovuta dagli istituti emittenti titoli assimilati alle cartelle fondiarie.

La Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha introdotto nel disegno di legge talune modificazioni secondo le quali:

1) l'esonero in parola riflette gli interessi dei titoli al portatore sulle cartelle fondiarie esigibili dopo il 31 dicembre 1939-XVIII;

2) gli aumenti di aliquota sul compenso dovuto alle finanze per gli atti di credito fondiario non sono soggetti alle addizionali gravanti le attuali quote di abbonamento: nel caso di riduzione dei mutui alla metà, l'aumento stesso dovrà essere ridotto in misura proporzionata a quella dell'aliquota preesistente.

Infine un articolo aggiunto dopo l'articolo 2 dispone che gli istituti esercenti il credito fondiario possono, per rivalsa, porre a carico dei mutuatari una quota di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale mutuato, la quota rimanendo commisurata al capitale residuo al 1° gennaio 1940-XVIII.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ad ogni specie di coperture pneumatiche per ruote da veicoli, che si esportano, della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella loro fabbricazione » (601).

PARODI DELFINO. Con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 174, venne concessa la restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi, che si esportano.

Con successivo Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 565, la detta restituzione venne estesa al cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per aeroplani che si esportano.

Il disegno di legge in esame estende il beneficio della suddetta restituzione del dazio di confine anche al cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche, che si esportano, per ruote di veicoli di ogni altra specie.

Col provvedimento di cui sopra, si è inteso indubbiamente di applicare un uguale trattamento di favore a prodotti che vengono fabbricati con gli stessi procedimenti; inoltre si vuole aiutare e potenziare, nel miglior modo, l'esportazione all'estero di prodotti italiani, e questo per evidenti ragioni di carattere economico generale, ragioni che in questo periodo assumono una particolare importanza.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI,

n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano » (614).

PARODI DELFINO. Il Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, e contenente disposizioni a favore dell'industria automobilistica nazionale nei suoi rapporti di esportazione all'estero — escluse le nostre Colonie e i nostri possedimenti — è venuto, col 31 dicembre 1939-XVIII, a cessare di aver vigore.

Col disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro degli scambi e delle valute, s'intende prorogare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1940-XIX, nella stessa misura e alle stesse condizioni, il beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

Tenuto conto delle condizioni dell'industria automobilistica italiana e delle sue peculiari necessità, nonché della particolare opportunità di continuare a favorirla, in questo delicato periodo, in confronto di quelle straniere; considerata altresì l'utilità, dal punto di vista economico generale e nazionale, di potenziare ed estendere il più possibile l'invio all'estero di prodotti italiani: si deve ritenere pienamente tempestiva ed opportuna la proroga del Regio decreto-legge predetto.

È, d'altro lato, giustificata la limitazione della proroga al 31 dicembre 1940-XIX, data l'attuale particolare situazione internazionale, che può facilmente determinare alterazioni nei rapporti economici, con conseguenti variazioni di prezzi, e, quindi, l'opportunità di un nuovo esame dei bisogni del ramo d'industria in parola e di ulteriori diversi provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge

23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (616).

POZZO. Tre sono i provvedimenti relativi al regime fiscale dei prodotti petroliferi adottati col Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, di cui si propone la conversione in legge col disegno di legge in esame.

L'uno riguarda gli olii grezzi di petrolio destinati ad essere usati direttamente come combustibili nei motori, che erano assoggettati fino al 14 settembre 1939 alla imposta di fabbricazione di L. 150 per quintale ed avevano lo stesso trattamento dei residui della lavorazione destinati allo stesso uso.

Il 14 settembre 1939 per questi ultimi venne aumentata la suddetta imposta da L. 150 a L. 225 per quintale ed in questa misura l'imposta è tuttora applicata.

Il provvedimento proposto ripristina quindi la parità di trattamento fra greggio e residui.

E del pari dicasi per gli stessi prodotti destinati ad « usi altri », per i quali la misura dell'imposta, prima del decreto-legge 23 gennaio 1940, era per i grezzi di L. 300 per quintale e per i residui di L. 380 per quintale e che con il decreto stesso è stata pareggiata.

Con questo provvedimento è stata eliminata la possibilità di minori introiti per la Finanza per l'impiego di prodotti meno tassati, sebbene non risulti che, anche con l'imposta inferiore, l'uso dei grezzi per impieghi diversi dalla lavorazione possa essere normalmente praticato, anche a causa dell'ostacolo del punto dell'inflammabilità che nei grezzi difficilmente è inferiore al limite di 65° C., prescritto per i combustibili.

L'altro provvedimento riguarda le vaseline artificiali ed è inteso ad eliminare una certa sperequazione di trattamento con gli olii bianchi, prima esistente.

Ambedue i provvedimenti sono dettati da ragioni fiscali e dalla preoccupazione di evitare possibili speculazioni con la sostituzione nell'uso di un prodotto con un altro.

Il terzo provvedimento, che consiste nell'aumento di L. 20 al quintale della tassa sugli olii da gas, elevandola a seconda dell'uso a

lire 380 e lire 410 per quintale, ha scopo essenzialmente fiscale. E poichè può praticamente escludersi la possibilità di miscele con petrolio illuminante rilevabili anche solo dal colore, senza dubbio il provvedimento avrà pure per conseguenza, come rileva la relazione ministeriale, di contenere maggiormente il consumo degli olii da gas nelle attuali contingenze.

Due ulteriori provvedimenti prevedono, uno, l'esenzione dalla imposta di fabbricazione sugli olii di petrolio ecc. destinati alla produzione di solfooleati e l'altro la stessa esenzione sui residui della lavorazione degli olii di petrolio ecc. destinati alla produzione di unti da carro e da macchine.

In ultimo il decreto in esame consente la temporanea riduzione del limite di densità degli olii da gas a 0,830 onde permettere l'in-

troduzione di alcuni di questi olii di provenienza rumena, in relazione alle recenti trattative italo-rumene.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Rinvio dell'esame di disegni di legge.

PRESIDENTE. I disegni di legge che seguono all'ordine del giorno verranno esaminati domani in una riunione che avrà luogo subito dopo quella delle Commissioni riunite della finanza e dei lavori pubblici e comunicazioni, riunione che, come è stato già annunciato, avrà inizio alle ore 9,30.

La riunione ha termine alle ore 12,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(29^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(13^a riunione)

Mercoledì 6 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Stanziamento di un fondo di lire 40.000.000 per completare le opere di ricerca e di passaggio allo sfruttamento del giacimento petrolifero del Devoli in Albania » (541) Pag. 346

(Discussione e approvazione):

« Autorizzazione della spesa di lire 139 milioni 500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno » (560) 346

« Autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui, assistiti da contributo dello Stato, fino all'ammontare di lire 300 milioni a favore dell'Istituto Fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma » (620) 348

La riunione è aperta alle ore 9,30.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sitta ad assumere le funzioni di segretario.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di Sant'Elia, Bartoli, Bevione, Bianchini, Bono, Burzagli, Carapelle, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Chiarini, Ciancarelli, Cian, Ciano, Cimati, Cipolla, Ciruolo, Corsi, Cozza, Cremonesi, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, D'Aquino, De Feo, De Marinis, De Michelis, Dentice di Accadia, De Vito, Dho, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Facchinetti, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Gaggia, Gambardella, Giuli Rossellini Gualandi, Ingianni, Larcher, Leicht, Lissia, Lombardi, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Milani, Motta, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pozzo, Raimondi, Raineri, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Sagramoso, Saporiti, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Tassoni, Theodoli, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, e il Ministro dei lavori pubblici, Serena.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacelli, Bergamasco, Bongiovanni, Cattaneo della Volta, Crespi Silvio, De Martino Augusto, Flora, Libertini Pasquale, Marcello, Miari de Cumani, Moris, Poss, Rebaudengo, Ronco, Sili e Torre.

Approvazione del disegno di legge: « Stanziamento di un fondo di lire 40.000.000 per completare le opere di ricerca e di passaggio allo sfruttamento del giacimento petrolifero del Devoli in Albania » (541).

PETRETTI, *relatore della Sottocommissione.*
I fondi già assegnati all'Azienda Italiana Petroli Albania — lire 250.000.000, in complesso — si sono dimostrati insufficienti, e ciò per un doppio ordine di cause. Per un verso, la ricerca dei petroli e la individuazione dei relativi giacimenti hanno richiesto e richiederanno un numero assai maggiore di perforazioni — circa 750 in confronto delle 320 previste — a cagione della natura geologica di quei terreni, nei quali gli idrocarburi si manifestano poveri di gas ed a strati alternati lenticolari. Per l'altro, perchè le somme precedentemente autorizzate, furono in parte distratte — come quelle corrisposte, in due riprese al Governo Albanese, per complessive lire 4.850.000, e le altre impiegate, nella misura di lire 6.986.482,43, per ricerche cupriferie in Puka — ed in parte effettivamente erogate per gli acquisti e le opere progettate, ma con risultati non poco inferiori a quelli preveduti, in seguito all'allineamento della lira ed al conseguente suo diminuito potere di acquisto.

L'erogazione ora proposta in lire 40.000.000, oltre reintegrare il fondo a suo tempo concesso all'Azienda predetta, consente di provvedere agli impianti nella misura prefissa.

I lavori di indagine successivi dimostreranno se dette disponibilità potranno riguardarsi adeguate al vasto compito minerario propostoci, che, specie nell'attuale momento, si dimostra di tanta importanza ai fini autarchici e della stessa difesa nazionale.

Per tali considerazioni, la Sottocommissione propone l'approvazione del disegno di legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di L. 139.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno » (560).

MILANI, *relatore della Sottocommissione.*

Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame si prefigge il nobilissimo scopo di dare esecuzione ad importanti lavori straordinari in varie provincie del Regno, lavori indilazionabili ed urgenti.

Le particolari segnalazioni fatte dai Prefetti del Regno al Duce del Fascismo, in occasione dei recenti rapporti, fecero accertare la necessità di far fronte ad esigenze varie di carattere igienico-sociale, quali la costruzione di acquedotti, di scuole, di bagni, di lavatoi, mattatoi, case popolarissime e risanamento di abitati. Per il capoluogo di Nuoro è prevista anche la costruzione del Palazzo di Giustizia.

Sono 14 le provincie che in varia forma, ma sempre in misura cospicua, si avvantaggeranno dell'intervento dello Stato e vedranno realizzate antiche aspirazioni, risolti gravi problemi che non potevano avere immediata soluzione per non liete condizioni dei bilanci locali.

Il disegno di legge, che prevede una spesa complessiva di lire 139.500.000, da stanziarsi in quattro esercizi finanziari, incominciando da quello in corso, contiene varie forme di provvidenza: anticipazioni, concorsi, contributi, rimborsi, che in vario modo, a seconda della possibilità, consentiranno l'esecuzione di un così imponente programma di lavori che, oltre a soddisfare urgenti esigenze tecniche, renderanno possibile un maggiore impiego di mano d'opera.

Si propone perciò l'approvazione del disegno di legge in esame.

Nell'occasione si ritiene opportuno fare all'Eccellenza il Ministro due raccomandazioni.

La prima riguarda una questione di carattere generale.

Fra i lavori che il Governo si accinge a far costruire in diversi comuni si notano: lavatoi, bagni, mattatoi. L'opera, ultimata, passerà indubbiamente in proprietà dell'ente beneficiario.

Ma il disegno di legge in esame non contiene alcuna norma che disciplini questo passaggio che, attualmente, per prassi accettata, avviene per mezzo di verbali di consegna. Il relatore non dubita che a ciò si provvederà, volta per volta, coi singoli provvedimenti. In tal guisa verrà anche evitata la possibilità che un ritardo nella consegna dell'opera possa provocare maggiori oneri allo Stato o danneggiarla per difetto di manutenzione.

In secondo luogo si osserva che il disegno di legge autorizza il Governo ad approvare i piani regolatori con decreto Reale, in conformità delle norme della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità.

In proposito è da rilevare che da circa un decennio, a cominciare dal piano regolatore di Roma, si sono sempre adottate, per i piani regolatori, norme legislative di deroga alla legge 25 giugno 1865, specie per ciò che riguarda la determinazione delle indennità di espropriazione.

E pertanto se il Governo, come è da supporre anche per i piani regolatori compresi nel presente disegno di legge, intende seguire gli stessi criteri, vi dovrà provvedere con una legge, e non con un decreto Reale, col quale, evidentemente, non potrebbero essere modificati i criteri della legge 1865.

PRESIDENTE. Osserva che il disegno di legge, autorizzando il Governo ad approvare i piani regolatori con Regio decreto, in conformità delle norme della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, verrebbe a derogare al criterio seguito dal 1930 in poi in materia di piani regolatori per i quali si è sempre provveduto mediante norme legislative, specialmente per ciò che concerne la determinazione delle indennità di espropriazione.

Non crede però sia necessario emendare il disegno di legge in quanto il Governo è sempre libero di presentare, se lo crede, una legge

speciale, per derogare alle norme della legge 1865.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Assicura il Presidente e il senatore Milani che terrà nel dovuto conto le segnalazioni che gli sono state fatte. Fa presente però, per quanto concerne l'autorizzazione data al Governo di approvare i piani regolatori con decreto Reale, che nella specie non si tratta di piani regolatori veri e propri ma di opere pubbliche straordinarie ed urgenti aventi carattere igienico-sociale, quali la costruzione di acquedotti, scuole, bagni, lavatoi, case popolari e risanamento di abitati, per le quali è necessario che il Governo possa provvedere con maggiore celerità di quella richiesta per l'attuazione dei piani regolatori.

RICCI UMBERTO. Come antico prefetto si permette di osservare che col disegno di legge in esame si è provveduto alle esigenze di quei comuni che molto probabilmente sono stati i più zelanti ed insistenti nel chiedere aiuti.

Esprime però il dubbio che se si dovesse generalizzare questo sistema, essendo i comuni più di ottomila, il Governo verrebbe addirittura ad essere subissato da un infinito numero di richieste. Non comprende perchè i comuni debbano ricorrere a tali misure di carattere eccezionale quando lo Stato in base ad apposite disposizioni già dà un largo contributo per la esecuzione di tutte le opere aventi carattere igienico o popolare.

Ricorda poi che, benchè ci siano delle speciali norme che agevolano la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie, sono circa quindici anni che il Ministro dei lavori pubblici è costretto a rispondere che, pur riconoscendo la necessità dei lavori non può concedere il sussidio previsto dalla legge per assoluta insufficienza di fondi. Ora forse con solo la metà dei fondi che sono stati stanziati si sarebbe evitato l'inconveniente per cui moltissimi comuni non sono collegati alle stazioni ferroviarie con gravissimo danno per le popolazioni e per le industrie locali.

Crede opportuno pertanto di fare presente la necessità di rivedere la disposizione generale che ha stabilito per tutti i comuni il divieto di contrarre mutui. Anche riconoscendo l'oppor-

tunità di mettere un freno in tal senso ai comuni ritiene necessario che questa legge, come tutte le disposizioni di carattere generale, abbia un correttivo nel senso che per necessità urgenti sia da concedere l'autorizzazione a contrarre il mutuo, purchè il comune contraente abbia i mezzi necessari per estinguerlo. A questo proposito è d'avviso che sia necessario mettere la Cassa Depositi e Prestiti in condizione di poter esplicare tutte le funzioni di organo sovventore dei comuni. Non vi è dubbio infatti che i comuni, se potessero ottenere dei mutui estinguibili in 50 anni, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi che non dovrebbero essere superiori al 5 per cento, potrebbero essere in grado di provvedere ai loro bisogni senza ricorrere con maggiore dispendio ad altre banche o a mezzi di carattere eccezionale.

ZUPELLI. Ricorda al senatore Ricci che quando necessità urgenti lo consiglino, il Ministero dell'Interno concede ai comuni di poter derogare al blocco imposto in materia di mutui, come è avvenuto per l'acquedotto centrale del Friuli a cui la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un mutuo di quindici milioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Tiene a precisare come il provvedimento in esame rappresenti in sostanza la cernita di molteplici richieste analoghe che erano state presentate dai Prefetti in occasione del rapporto tenuto loro dal Duce, e che se fossero state tutte accolte avrebbero superato il miliardo di lire.

Passando in rassegna le varie opere per cui è concessa l'autorizzazione per le spese necessarie alla loro esecuzione, fa rilevare che in genere trattasi o di opere che interessano anche lo Stato, o che erano richieste da necessità urgenti e inderogabili che non era possibile differire, o da particolari condizioni ambientali, per esempio, per lenire la disoccupazione.

SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*. A quanto è stato detto dal Ministro delle finanze aggiunge che l'argomento trattato dal senatore Ricci, per quanto altamente interessante, trascende dall'ambito del disegno di legge che è in discussione.

Riconosce che il blocco dei mutui come era stato attuato, poteva qualche volta risolversi a danno invece che a vantaggio dello Stato in quanto i comuni non potendo contrarre mutui dovevano per forza ricorrere all'aiuto dello Stato. Però si deve ricordare che in primo luogo il blocco è temperato dal fatto che il Ministero dell'interno ha concesso che possano contrarsi mutui, in deroga a quella disposizione di blocco, fino all'importo di un milione e in casi particolari anche per somme maggiori. In secondo luogo, come ha già detto il Ministro delle finanze, ci sono dei comuni che si trovano nella assoluta impossibilità di poter contrarre mutui essendo già arrivati al limite massimo delle sovrimposte e non avendo altri cespiti delegabili. Infine bisogna tenere conto che i bilanci dei comuni in questi ultimi tempi sono stati gravati di oneri aventi carattere statale come la statistica, il servizio dei vigili del fuoco ecc., oltre ad altri oneri di carattere previdenziale.

Ora in regime fascista non si può ammettere che dei comuni per il solo fatto di avere maggiori possibilità economiche, possono mediante mutui, eseguire tutte quelle opere che loro occorrono, mentre i comuni più poveri ne debbano restare sprovvisti; la più alta giustizia sociale deve essere attuata anche con criteri territoriali. Il Duce tenendo conto di questo elemento di giustizia distributiva ha creduto perciò opportuno intervenire con un provvedimento di carattere eccezionale per livellare anche le sperequazioni territoriali esistenti tra comune e comune.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei diciotto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, assistiti da contributo dello Stato, fino all'ammontare di lire 300 milioni a favore dell'Istituto fascista autonomo per le

**Case popolari della provincia di Roma»
(620).**

COZZA, *relatore della Sottocommissione*. Il continuo incremento della popolazione della Capitale del Regno, derivante sia dalla notevole eccedenza delle nascite sui morti, sia dalla immigrazione ognor crescente, e le estese demolizioni che si compiono in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore, sia per risanamento dei vecchi quartieri, sia per portare alla luce e porre in maggior evidenza le meravigliose bellezze dell'antica Roma, richiedono la costruzione di un considerevole numero di nuovi alloggi, specie per le classi meno abbienti, che mal sopportano l'onere dei fitti richiesti dall'industria edilizia privata. Mentre lo Stato, con opportuni provvedimenti, ha dato un notevole sviluppo alle costruzioni di case economiche per i propri funzionari, e mentre notevoli iniziative si sono avute a questo riguardo dal Governatorato di Roma e da altri Enti pubblici e privati, mentre il benemerito Istituto fascista autonomo per le case popolari ha cercato di portare al massimo sviluppo le proprie costruzioni con i limitati mezzi di cui dispone, è apparsa evidente la necessità di intensificare l'attività di tale Istituto per fronteggiare gli straordinari, impellenti bisogni di nuove abitazioni a buon mercato, in vista anche delle particolari esigenze create dall'Esposizione internazionale del 1942, che dovrà far riflettere innanzi al mondo, oltre che il meraviglioso progresso realizzato dall'Italia in ogni campo nel ventennale del provvido avvento del Fascismo al potere, il nuovo volto della Roma Imperiale, quale il Duce ha voluto.

Si è perciò che, col disegno di legge in esame, si propone di accordare all'Istituto autonomo per le case popolari di Roma uno speciale finanziamento attraverso mutui da concedersi dalla Cassa Depositi e Prestiti con contributo dello Stato, affinché per l'esercizio in corso e per i due successivi precedenti l'Esposizione 1942, esso provveda alla costruzione di nuovi alloggi nel numero di circa 4000 per anno, che, al costo medio di lire 25.000 ciascuno danno un totale di lire 100 milioni annui e in complesso quindi di lire 300 milioni, quale è ap-

punto l'ammontare complessivo dei mutui che vengono autorizzati.

Le ragioni che motivano il proposto provvedimento sono di natura tale che ne appalessano in tutta evidenza l'assoluta necessità, ed è da fare plauso al Governo per l'adottata iniziativa, che inciderà notevolmente nella risoluzione di uno dei più gravi problemi, quello di dare abitazioni sane e a buon mercato al popolo, al miglioramento delle cui condizioni sono sempre rivolte le provvidenze del Duce. Le nobili tradizioni dell'Istituto, che vanta ormai qualche decennio di vita, che ha assunto un sempre più crescente sviluppo sotto il segno del Littorio, che ha validamente collaborato col Governatorato dell'Urbe nel campo delle sistemazioni urbanistiche di interi quartieri, che ha creato nuclei grandiosi di abitazioni nelle zone a costruzione intensiva, che ha costruito borgate e cittadine, le quali hanno ricevuto l'ambito elogio del Duce, merita la più ampia fiducia che esso saprà assolvere, entro il termine prefisso, il non facile compito assegnatogli.

Alla fine del ventennale l'Istituto vedrà così decuplicato il suo capitale originario, raggiungendo un reinvestimento totale di oltre un miliardo di lire impiegate nella costruzione di circa 35.000 alloggi con 115.000 vani, e una popolazione di oltre 200.000 persone, cifre queste così eloquenti da non aver bisogno di alcun commento.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame circa l'ammortizzamento e la garanzia dei mutui concessi, circa il contributo dello Stato fissato nella misura del 3 per cento e la sua ripartizione nei vari esercizi, circa la esenzione da ogni tassa di concessione governativa non danno luogo ad osservazioni. Esse furono concordate coi Ministri competenti all'atto della discussione ed approvazione del presente disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni; onde nessuna osservazione conviene fare in ordine alle disposizioni medesime che si riconoscono atte a raggiungere il desiderato scopo. Sia solo consentita la raccomandazione che le nuove costruzioni, eseguite con criteri della più rigida economia ed autarchia, offrano per contro il maggiore benessere desiderabile dal lato dell'aerazione e dell'igiene,

evitando gli eccessivi agglomeramenti. Una particolare raccomandazione vada anche al Ministero dei lavori pubblici affinché vigili che siano strettamente osservate le sagge disposizioni da esso emanate e di recente confermate perchè le demolizioni vengano regolate in modo che prima della loro effettuazione siano pronti i nuovi quartieri in misura adeguata per dare ricetto agli sloggiati.

Con tali raccomandazioni si propone pertanto che le Commissioni riunite confortino del loro favorevole voto l'esaminato disegno.

PRESIDENTE. Chiede se il Governo accetta le raccomandazioni fatte dal senatore Cozza.


SERENA, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetta.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

30^a RIUNIONE

Mercoledì 6 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Proroga delle agevolazioni tributarie per operazioni di finanziamento contro cessioni di crediti e per operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali» (554) Pag. 356

«Agevolazioni tributarie a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale» (555) 356

(Discussione e approvazione):

«Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del Testo Unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza» (543) 353

«Chiusura dell'ex Ufficio straleio Trattati di pace e delle altre gestioni annesse» (549) 356

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Bevione, Bianchini, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cipolla, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Pozzo, Raimondi, Raineri, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossini, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Bongiovanni, Crespi Silvio, Flora, Libertini Pasquale, Marcello, Miari de Cumani, Poss, Rebaudengo e Torre.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega

al Governo per la pubblicazione del Testo Unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza » (543).

ZUPELLI. Il disegno di legge si può dividere in cinque parti.

La prima riguarda l'aumento degli organici. L'aumento delle 2.000 unità è pienamente giustificato dalle nuove necessità inerenti alla molteplicità dei servizi che la Guardia di finanza deve svolgere nell'interno del Regno anche in dipendenza del controllo delle valute e dei nuovi tributi istituiti, fra cui recentissimo è l'imposta sulla entrata.

Senonchè dalla tabella del nuovo organico inserita nel disegno di legge e precisamente dalla nota b), posta in calce alla tabella stessa, risulta che i quattro generali di brigata funzioneranno da comandanti di zona. Essendo quattro i comandanti, appare chiaro che le zone che da essi dipenderanno non potranno coincidere con nessuna circoscrizione militare o amministrativa. Questo però è solo un rilievo formale, perchè la sostanza è che l'istituzione dei comandanti di zona implicherà la creazione di uffici attrezzati e l'assegnazione di ufficiali e di scrivani, e, quel che è peggio, accadrà che tutti i carteggi tra il Comando generale e le legioni dovranno svolgersi per il tramite dei comandi di zona con evidente perdita di tempo e sciupio di lavoro.

L'oratore propone pertanto il seguente emendamento: sostituire le parole « (b) Comandanti di zona », poste in calce alla tabella dell'articolo 1, con le parole « (b) Ispettori di zona ». La carica di ispettore non potrà costituire una inutile interpolazione di uffici ed anzi permetterà di esercitare in modo migliore la vigilanza sui vari reparti.

Quanto alla riduzione delle unità in A. O. I. l'oratore ritiene che tale riduzione sia una conseguenza del sistema, già adottato e che certo deve aver dato buona prova, di completare i quadri con elementi indigeni. Il criterio è da approvare.

Il terzo punto concerne la promozione di sottufficiali e sottotenenti di complemento. I provvedimenti proposti trovano una giustificazione

soprattutto morale, tenuto conto che in tempo di pace, i sottotenenti di complemento della Guardia di finanza, reclutati, con norme speciali fra i sottotenenti, non troveranno possibilità di impiego. Invece in tempo di guerra essi potranno sostituire i giovani ufficiali che saranno inviati nei reparti combattenti. Il provvedimento è giusto e merita approvazione.

Il quarto punto riguarda disposizioni di secondaria importanza concernenti l'avanzamento dei sottufficiali e su di essi non è il caso d'intrattenersi.

L'ultimo articolo del disegno di legge concede al Governo l'autorizzazione a compilare il testo unico delle leggi che si riferiscono alla Regia guardia di finanza. L'oratore riconosce l'utilità dei testi unici, ma bisogna ammettere che molti di quelli redatti per altre materie sono stati superati da nuove disposizioni intervenute ancor prima della loro pubblicazione.

Sarebbe molto opportuno avere il testo unico dei provvedimenti per la Guardia di finanza, ma occorrerebbe che, almeno per un certo periodo di tempo, le disposizioni in vigore rimasero ferme.

L'oratore coglie l'occasione per ricordare che già altre volte ebbe ad occuparsi della Regia guardia di finanza e che nel 1922, al tempo del Ministro Bertone, egli fece varie proposte. In tale circostanza fece dei raffronti tra il nostro ordinamento e quello dell'Austria-Ungheria che con sole undicimila unità era in grado di sorvegliare la sua estesissima frontiera di anteguerra che, come si sa, comprendeva anche la frastagliatissima costa dalmata con circa mille isole. Poteva farlo anche perchè nelle valli di confine, quasi tutte ad andamento longitudinale, esercitava la vigilanza lungo le strade di fondovalle, chiamate *zollstrassen*, che venivano percorse in bicicletta da pochissimi uomini, mentre noi, anche attualmente, sorvegliamo perfino i più minuscoli sentieri di montagna, istituendo isolati quanto pericolosi posti di vedetta.

Inoltre veniva adottata una giudiziosa tolleranza sul piccolo contrabbando locale la cui repressione sarebbe stata infinitamente più onerosa.

L'Italia possiede oggi molte valli ad anda-

mento longitudinale nelle quali potrebbe essere adottato lo stesso sistema. Si tenga conto che una guardia di finanza costa 15-16 mila lire annue.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
No, circa 10 mila lire.

ZUPELLI. Bisogna però aggiungervi l'onere della pensione. L'innovazione oggi sarebbe tanto più facile in quanto a tutela della frontiera vi sono, oltre la Guardia di finanza, la Guardia alla frontiera, la Milizia confinaria ed i Carabinieri. L'adozione di un simile sistema gioverebbe anche a soddisfare certe esigenze derivanti dalla nostra politica demografica per la quale si è consentito anche ai militari di truppa di ammogliarsi: infatti le guardie non sarebbero più obbligate a lasciare la famiglia nelle caserme per recarsi a prestar servizio sulle alte cime alpine.

Circa la questione dei quadri nota che gli ufficiali, appena usciti dalla scuola vengono inviati alle tenenze per comandare alcune dozzine di uomini sparsi in una vastissima zona, e che quindi difficilmente hanno occasione di poter esercitare il comando di un qualsiasi reparto. Questa condizione di cose peggiora man mano che essi progrediscono nei gradi.

Durante la guerra ebbe alle sue dipendenze dei battaglioni di guardie di finanza ed egli notò che gli ufficiali, al contrario delle truppe che si trovavano in splendide condizioni di efficienza, non erano all'altezza delle funzioni ad essi demandate. Bisogna però riconoscere che in quell'epoca gli inconvenienti derivavano in parte dal fatto che l'ordinamento militare dei quadri era di recente istituzione e che i gradi superiori erano stati conferiti ad ufficiali che erano piuttosto funzionari del Ministero delle finanze, che non potevano quindi avere nè l'autorità nè i rigorosi concetti disciplinari che sono necessari per comandare degli uomini dai quali, se necessario, occorre ottenere anche il sacrificio della vita.

Conclude affermando che è stato indotto a fare queste osservazioni e raccomandazioni, che il Ministro terrà in quella considerazione che crederà, dal suo vivo desiderio di vedere unificate tutte le forze militari in modo da

renderle sempre più idonee a concorrere alla difesa della Patria (*applausi*).

PRESIDENTE. L'incarico di illustrare il disegno di legge in esame è stato potuto conferire soltanto ieri al senatore Zupelli, al cui rapido lavoro la Commissione ha tributato il suo plauso: pertanto la ristrettezza del tempo non gli ha permesso di uniformarsi alla norma fissata dal Presidente del Senato circa la tempestiva presentazione degli emendamenti. Di conseguenza ove il Ministro delle finanze, non ritenga di prendere una decisione immediata sulla proposta di emendamento, la discussione sul disegno di legge sarà rinviata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara che ha ascoltato con molto interesse l'illustrazione del disegno di legge fatta dal senatore Zupelli, del quale parecchie volte ha avuto occasione di apprezzare la particolarissima competenza oltre che nelle questioni militari, anche nel campo specifico della Regia guardia di finanza.

In merito alla comparazione con la organizzazione del servizio di vigilanza doganale sotto la monarchia austro-ungarica, osserva che ogni sistema ha i suoi lati buoni e i suoi lati cattivi. Non ha i dati di fatto posseduti dal senatore Zupelli, ma è lecito pensare che le guardie doganali austriache dovevano essere affiancate da un servizio di polizia. Anche per i suoi ricordi personali, può affermare che la polizia austriaca era assai rigorosa, ed evidentemente lo scarso numero di guardie doganali era compensato dalla maggior sorveglianza di polizia.

Fino a poco tempo fa la Regia guardia di finanza aveva la prerogativa di essere l'unica milizia preposta a guardia permanente del confine, e pur dovendo oggi condividere questo compito con altre milizie, non potrebbe vedere arretrata la sua linea di azione che con grande dispiacere. Oggi la Guardia di finanza ha compiti da assolvere che diventano ognora più numerosi e gravosi.

Comunque la questione sollevata dal senatore Zupelli vale la pena di essere studiata nei suoi aspetti tecnico-politici.

Passando all'emendamento presentato, dichiara di non poterlo accettare perchè scopo della istituzione dei comandi di zona è bensì

quello di costituire un organo intermedio fra periferia e centro, ma non per assolvere la inutile funzione, temuta dal senatore Zupelli, di passare le carte da un ufficio all'altro, ma con il compito di decentrare e quindi di snellire il servizio onde evitare che tutte le pratiche affluiscono a Roma al Comando generale.

Riconosce che effettivamente i testi unici sono troppo rapidamente superati da ulteriori disposizioni e che, specialmente nel settore militare, le leggi organiche, per necessità di cose, sono troppo spesso mutate. Però la compilazione di un testo unico è sempre utile perchè serve « a fare il punto » su un determinato materiale legislativo e di conseguenza ad evitare anche l'inconveniente di riferirsi a molte leggi fra le quali non è sempre facile orientarsi.

ZUPELLI. Non insiste nel suo emendamento confidando però che ai nuovi comandi di zona si attribuisca quella autonomia che permetta loro di prendere decisioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò che questo concetto risponde perfettamente alle sue intenzioni.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Chiusura dell'ex Ufficio stralcio trattati di pace e delle altre gestioni annesse » (549).

ALDROVANDI MARESCOTTI. Avendo attentamente esaminato il disegno di legge, dichiara che il concetto informatore e la formulazione degli articoli del provvedimento appaiono pienamente opportuni ed equi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Pone in evidenza che, per effetto dell'articolo 4 del provvedimento, l'Erario acquisisce un patrimonio di 500 milioni di lire.

PRESIDENTE. La Commissione di finanza ne prende atto con singolare compiacimento.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie per operazioni di finanziamento contro cessioni di crediti e per operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (554).

DE MICHELIS. Lo scopo al quale è diretto il disegno di legge in esame rende il provvedimento opportuno e tempestivo.

Opportuno, inquantochè si appalesa necessaria una proroga per la durata di un anno a datare dal 31 dicembre scorso, delle agevolazioni tributarie sancite con i due decreti-legge n. 2170 e n. 1934; tempestivo, inquantochè il Regio decreto-legge n. 27 ne aveva fissata la efficacia fino al 31 dicembre 1939.

Le agevolazioni tributarie contenute nei cennati provvedimenti legislativi si sono dimostrate praticamente efficaci e di sommo vantaggio sia per le operazioni di cessioni di credito e costituzione in pegno di crediti verso lo Stato, le provincie, i comuni e le aziende dipendenti, sia per le operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Nelle difficili contingenze in cui si svolge la politica dei finanziamenti e del credito aventi per iscopo di sostenere il ritmo regolare della attività produttiva del Paese e di incrementare le fabbricazioni belliche, le agevolazioni tributarie finora adottate, e che vengono dal disegno di legge prorogate, appartengono all'ordine di quei provvedimenti ai quali l'evidente utilità assicura unanime consenso.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale » (555).

SANDICCHI. Nel giugno del 1939-XVI fu costituito, a iniziativa del Banco di Napoli, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale allo scopo di assistere finanziariamente e più da presso imprese produttive che

venissero sorgendo nell'Italia meridionale continentale e nella Sardegna.

L'Istituto, la cui opera può essere altamente proficua in vaste regioni che hanno tuttora reale bisogno di assistenza finanziaria per creare e sviluppare imprese vitali e solide, ha chiesto, allo scopo di praticare condizioni più favorevoli nelle sue operazioni di finanziamento, di poter corrispondere, in luogo delle ordinarie imposte e tasse, una quota fissa in ragione del capitale impiegato.

Tale richiesta è intesa, in sostanza, a ottenere lo stesso trattamento di favore già adottato nel Regno per istituti similari quali l'Istituto Mobiliare Italiano e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

La agevolazione, concessa dal disegno di legge in esame, è limitata ad un decennio, probabilmente in conseguenza di opportune previsioni e per quelle giuste garanzie che il Governo deve adottare nell'interesse della

finanza dello Stato. Essa concerne solo le operazioni di mutuo che l'Istituto compirà dopo l'entrata in vigore dell'attuale provvedimento, non essendo ammessa la retroattività in concessioni del genere.

L'aliquota dell'abbonamento tributario è stata fissata in cinque centesimi per ogni cento lire di capitale impiegato, misura questa che giustamente il Ministro proponente chiama equa; per la riscossione dell'abbonamento si adottano, in quanto applicabili, le norme vigenti pel credito agrario, altra provvida istituzione operante nel Regno.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione termina alle ore 11,25.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(31^a Riunione)

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(15^a Riunione)

Lunedì 11 Marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Aumento del capitale dell'Azienda Generale Italiana Petroli A. G. I. P. da 300 a 500 milioni » (545) Pag. 361

« Proroga fino al 30 giugno 1945-XXIII dell'incarico, affidato all'Azienda Generale Italiana Petroli col Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, dell'esecuzione di ricerche petrolifere nel Regno, e l'assegnazione di un ulteriore stanziamento di lire 125 milioni per l'esecuzione delle medesime » (564) 361

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arnoni, Bartolini, Betti, Bianchini, Bocciardo, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Cavallero, Celi, Cian, Cipolla, Coffari,

Concini, Cosentino, Cozza, D'Amelio, Delle Donne, De Vito, Dudan, Facchinetti, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Gai, Gaslini, Gatti Salvatore, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Goggia, Imberti, Ingiani, Jacobini, Martin Franklin, Marzano, Medolaghi, Messa, Motta, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Raineri, Rebaudengo, Rebuglia, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Salazar. Sandicchi, Santoro, Schanzer, Scialoja, Scodnik, Sechi, Silvestri Euclide, Solmi, Trigona, Velani, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono anche presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato alle corporazioni Cianetti.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Bevione, Botturini, Burgo, Denti Amari di Pirayno, Donzelli, Ferretti, Gazzera, Gismondi, Marcello, Marescalchi, Montagna, Nucci, Pettrillo, Pini, Pozzo, Ricci Federico, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Torre e Treccani.

PRESIDENTE. Invita il senatore Sandicchi ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Aumento del capitale dell'Azienda Generale Italiana Petroli A. G. I. P. da 300 a 500 milioni » (545).

« Proroga fino al 30 giugno 1945-XXIII dell'incarico, affidato all'Azienda Generale

Italiana Petroli col Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, dell'esecuzione di ricerche petrolifere nel Regno, e l'assegnazione di un ulteriore stanziamento di lire 125.000.000 per l'esecuzione delle medesime » (564).

PRESIDENTE. Data la stretta affinità dei provvedimenti che ambedue riguardano l'Azienda Generale Italiana Petroli, propone che si faccia un'unica discussione generale, così come del resto ha implicitamente proposto la Sottocommissione, la quale ha presentato una relazione unica per i due disegni di legge.

Poichè nessuno fa osservazione, così rimane stabilito.

Dichiara aperta la discussione e dà facoltà di parlare al senatore Gai, relatore della Sottocommissione.

GAI, *relatore della Sottocommissione*. Lo spirito che informa queste due leggi, che danno mezzi alla nostra massima organizzazione petrolifera per condurre la battaglia del petrolio, è sintetizzato nella relazione ministeriale sul disegno di legge per le ricerche petrolifere.

Il sacrificio finanziario che lo Stato si impone non è indifferente. Esso è però giustificato dalla necessità di mettere in atto tutti i mezzi disponibili per raggiungere una mèta che rappresenta una delle condizioni essenziali della nostra potenza politica ed economica.

Per risolvere il problema vitale del petrolio che incide su tutta la vita del Paese e condiziona le possibilità delle nostre forze dell'aria, della terra e del mare, nessun sacrificio è troppo grande, nessuno sforzo è troppo duro.

Mancando il petrolio ad una nazione la sua vita è paralizzata.

Giustamente la relazione ministeriale mette in evidenza la modestia del contributo che la iniziativa privata ha potuto dare fin qui alle ricerche petrolifere, a causa dell'alea troppo vasta che esse comportano. Solo lo Stato è in grado di affrontare un grande compito nazionale come questo.

Movendo da queste altissime premesse la vostra Sottocommissione pone in rilievo che mentre l'incognita della « esistenza o meno del petrolio nel sottosuolo nazionale » va ri-

solta, questa incognita non può formare il cardine della politica italiana del petrolio.

Il piano per liberare il Paese da una servitù durissima ed estremamente pericolosa, deve essere indipendente da quella incognita.

Le disponibilità sulle quali l'Italia può fare attualmente assegnamento libero e diretto si limitano alla modesta quantità che si ricava in Albania e a quella minuscola tratta dal territorio metropolitano; perciò il nostro fabbisogno poggia quasi per intero sulla importazione.

Gli studi e la esperienza di ricerche fatte sul territorio nazionale, i risultati raggiunti in Albania dalla nostra Azienda Italiana Petroli Albania e le ricerche condotte dall'A. G. I. P. nell'Impero etiopico, ci confortano a sperare in futuri ritrovamenti; ma nelle condizioni attuali noi pensiamo che i maggiori sforzi siano da rivolgere:

a) alla costruzione di impianti bene occultati e razionalmente dispersi sul territorio nazionale per accumulare grandi, grandissime scorte;

b) alla possibilità che abbiamo di eliminare una parte assai notevole del fabbisogno da importare:

1° sostituendo, fin dove possibile, il petrolio con altre forme autarchiche di energia: elettricità, gas naturali e artificiali, gassificazione di materiali poveri e residui;

2° producendo petrolio con materie nostre, ligniti, rocce asfaltiche, scisti bituminosi, materie vegetali;

3° conducendo una serrata lotta contro gli sprechi.

Vogliamo qui ricordare che in occasione del primo incarico di ricerche affidato all'A. G. I. P. il relatore dell'Ufficio centrale del Senato al decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, Ugo Brusati, scriveva:

« Data la gravità di questo stato di cose, vuoi per rispetto alla economia nazionale, vuoi nei riguardi della difesa del Paese, consegue la impellente necessità di intensificare le ricerche petrolifere, condotte con coraggio, con costanza, con scientifici accorgimenti. Il denaro speso a questo intento non sarà sprecato. Tuttavia, finchè non avremo ottenuto positivi risultati da tali ricerche, sarebbe imperdonabile

imprevidenza il non tenere conto della possibilità che avvenimenti di carattere politico-internazionale, impreveduti e non sempre prevedibili, ci chiudano, sia pure temporaneamente, od anche, soltanto, minaccino di chiudere, quelle fonti straniere dalle quali importiamo attualmente il petrolio e i suoi derivati.

« Non dobbiamo scordare, soprattutto, che in tempo di guerra la introduzione in Italia del petrolio, sia attraverso le frontiere terrestri, sia per mare, incontrerebbe ostacoli, se non proibitivi, pur sempre, nella migliore fra le ipotesi, notevolissimi. Pertanto, traendo esempio da quanto la provvida Amministrazione delle Ferrovie dello Stato fa per il carbone, dovremmo premunirci, costruendo in Italia, fin dal tempo di pace, serbatoi di petrolio e di combustibili leggeri di riserva, aventi sufficiente capacità, opportunamente dislocati e protetti.

« Il petrolio, non a torto, fu chiamato oro liquido e nerbo della guerra ».

Oggi, per la mole enormemente accresciuta delle necessità, per la gravità della situazione mondiale, le condizioni sono ancora più difficili d'allora.

La Sottocommissione è pienamente favorevole ai due disegni di legge, ma raccomanda che per le ricerche petrolifere sia compilato un piano organico per il territorio metropolitano, da attuarsi gradatamente con i mezzi che saranno successivamente a disposizione e, per i gas naturali, di cui abbiamo manifestazioni più o meno importanti dalla Valle Padana alla Sicilia, di non considerarli come una semplice dipendenza, a volte fastidiosa, delle ricerche petrolifere, ma di studiare anche per essi un piano generale organico alla cui attuazione potrà essere largamente interessata, stimolandola e coordinandola, l'iniziativa privata.

L'aumento del capitale dell'A. G. I. P. da 300 a 500 milioni è reso necessario dalle partecipazioni assunte nel capitale della « Petrolibia » (A. G. I. P. - Fiat), in quello dell'A. N. I. C. aumentato di recente da 500 a 750 milioni, e dalla necessità di costruire, con la maggiore rapidità possibile, impianti sotterranei per immagazzinare delle scorte.

L'aumento è assunto per 120 milioni dallo Stato e per 80 in parti uguali dall'Istituto Na-

zionale delle Assicurazioni e dall'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale.

Sugli articoli del disegno di legge concernente la proroga dell'incarico affidato all'Azienda generale italiana petroli di effettuare ricerche petrolifere nel Regno, nulla vi è da rilevare all'infuori della variazione apportata dalla Camera dei Fasci delle Corporazioni all'articolo 5, dal quale è stata tolta l'abrogazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, che stabilisce:

« Peraltro negli esercizi successivi a quelli nei quali il dividendo complessivo di spettanza dello Stato, per le sue interessenze nella Azienda generale italiana petroli (A. G. I. P.) e nella Raffineria olii minerali (R. O. M. S. A.) risulti inferiore a L. 10.000.000, le assegnazioni da farsi ai sensi dei precedenti commi saranno ridotte in ragione della quota mancante per raggiungere detta somma ».

Conclude sottoponendo all'approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno, formulato dalla Sottocommissione.

Premesso

che un criterio organico unitario, deve informare l'azione per risolvere in modo completo, e possibilmente definitivo, il problema italiano del petrolio nel suo complesso, al fine di liberare il Paese da una servitù durissima ed estremamente pericolosa;

che l'attuazione del piano per raggiungere tale obiettivo deve essere indipendente dalla incognita della esistenza o meno del petrolio nel sottosuolo nazionale;

si fanno voti

che sia compilato un piano generale organico di ricerche nel Regno, con esatta ed estesa visione delle difficoltà da superare, da attuarsi gradatamente, facendo tutti i sacrifici necessari;

che sia compilato ed attuato un piano generale organico di ricerche dei gas naturali, coordinandolo con quello delle ricerche petrolifere, per poter realizzare un piano generale di utilizzazione di questa promettente risorsa nazionale;

che siano messi in atto razionalmente tutti i mezzi idonei di cui possiamo disporre per ri-

durre al minimo la quantità di petrolio da importare;

che sia spinta con ogni opportuna provvidenza la costruzione di impianti sotterranei, accertamente dispersi sul territorio nazionale, per immagazzinare grandi scorte di petrolio.

PETRETTI. Si associa ai voti della Sottocommissione ed alle dichiarazioni del senatore Gai. Desidera peraltro assicurare la Commissione sul fatto che il programma generale di ricerche fu formato ed approvato, dopo aver inteso il Consiglio superiore delle miniere, fin dal tempo in cui fu costituita l'A. G. I. P. D'altronde non sarebbe stato possibile affidare a questo ente un lavoro così delicato e costoso come quello delle ricerche senza la preventiva formulazione di un dettagliato programma.

JACOBINI. Rileva che se le ricerche petrolifere sono difficili e costose in ogni parte del mondo, ancor più lo sono in Italia la cui formazione geologica e tettonica è assai movimentata ed è molto lontana dalle condizioni tipiche che si riscontrano nel Nord America, nella Romania, nella Polonia. Pertanto intraprendere delle ricerche in un ambiente così difficile, in cui ogni sondaggio costa milioni, senza un programma ed uno studio preliminare, sarebbe stato delittuoso.

Senza risalire al 1917-18, epoca in cui furono poste le basi del programma, accenna che fino dal 1923, quando l'A. G. I. P. assunse l'eredità dell'Ufficio combustibili, fu esaminato attentamente che cosa convenisse di fare per integrare l'opera dei privati, la quale da sola non avrebbe potuto raggiungere nessun risultato apprezzabile data la fortissima alea che queste ricerche comportano. Fu elaborato un piano di azione con criteri molto più vasti, che successivamente, in base all'esperienza fatta, è stato perfezionato. Oggi si sa che in certe regioni le ricerche vanno spinte fino a 2.500 ed anche a 3.000 metri.

Gli sforzi che si dovranno compiere dovranno esser molto tenaci e non dovremo lasciarsi impressionare da insuccessi. Dobbiamo tenere ad esempio quanto si è fatto in altri paesi dove pure si sono spese centinaia di milioni prima di raggiungere dei risultati.

L'A. G. I. P. ha creato un'organizzazione tecnica, prettamente italiana, di primissimo

ordine, perchè possiede personale e attrezzature pienamente adeguate alla risoluzione del problema, il quale va risolto secondo il programma esistente che va sviluppato con grande perseveranza e senza preoccupazioni, qualunque sia l'esito delle ricerche che man mano si vanno effettuando.

E naturalmente il campo di esplorazione non deve limitarsi al territorio del Regno, ma si deve estendere anche al territorio albanese, a quello imperiale ed anche ad altre zone.

L'odierna organizzazione petrolifera italiana, sia dal lato delle ricerche, sia da quello industriale-commerciale, costituisce un mezzo a disposizione diretta del Governo che può corrispondere in pieno ad ogni più delicato incarico nel campo delle ricerche di idrocarburi sia liquidi che gassosi.

L'oratore si associa ai rilievi fatti dal senatore Petretti, che, sotto la direzione del senatore Berio, tanto ha contribuito alla soluzione del problema del petrolio.

I mezzi che ora si forniscono saranno sufficienti? Nulla si può dire e solo è da esprimere l'augurio che finalmente giunga il giusto premio a tante nostre fatiche.

Quanto alla costituzione delle riserve di oli minerali grezzi e di prodotti lavorati, l'A.G.I.P. ha dato l'esempio. Inoltre l'A.N.I.C., che da tempo sostiene tale tesi, ha già formato dei depositi in importanza considerevole, ma molto altro c'è ancora da fare in questo campo, perchè non possiamo cullarci solamente nella speranza del buon esito delle ricerche. Come si fanno le scorte di carbone, si debbono costituire le riserve di olio grezzo, le quali del resto implicano sacrifici finanziari di un ordine di grandezza minore che non quello dei prodotti lavorati, giacchè questo materiale costa di meno, richiede minori spese di trasporto e si conserva più a lungo.

Dobbiamo anche pensare che la potente attrezzatura industriale creata dal Fascismo per la raffinazione degli olii risulterebbe inoperosa ove, in caso di bisogno, mancassero le scorte. Di questa attrezzatura fanno parte anche i due grandiosi stabilimenti dell'A. N. I. C. di Bari e di Livorno, onore e vanto della tecnica italiana, i quali, trattando materie prime scendenti, ma di limitato costo, assicurano, per la

genialità dei processi adattativi sotto la sapiente guida dell'ing. Giacomo Fauser, suo consulente tecnico, una produzione qualitativa e quantitativamente ottima. Essi costituiscono un potente mezzo autarchico la cui funzione vitale, specie in tempi critici, è strettamente collegata appunto con una adeguata scorta di materie prime di riserva, senza le quali gli stabilimenti rimarrebbero inattivi.

Tornando al campo delle ricerche petrolifere egli fa rilevare che si deve aver fiducia nella organizzazione e nei programmi dettagliatamente studiati e nel fatto che nulla viene trascurato per la regolare continuazione del piano organico, progettato fin dal 1933 ed approvato dal Duce, il quale piano non è ancora oggi esaurito e ha bisogno di essere integrato secondo i successivi risultati delle ricerche.

VICINI ANTONIO. Raccomanda che nell'opera di ricerca non si trascuri la Valle Padana e specialmente la zona di Sassuolo, nella quale potrebbe trovarsi il petrolio come è stato rinvenuto il metano.

Chiede anche che si permetta agli interessati di conciliare l'opera di ricerca del petrolio con quella dell'utilizzazione del metano.

JACOBINI. Le ricerche di gas e di petrolio possono non essere in antitesi, anzi debbono essere concomitanti, alla condizione che i lavori siano condotti razionalmente. È certo però che l'ordine di grandezza e la convenienza dei programmi possono essere diversi a seconda che l'impresa si proponga la ricerca dell'una o dell'altra materia o di tutte e due. Bisogna esaminare i casi volta per volta.

L'A. G. I. P., sia per il petrolio che per i gas, studia accuratamente tutte le zone d'Italia in cui vi sia speranza di ottenere buoni risultati e quindi rivolge la sua attenzione alla Valle Padana, come agli Abruzzi, al Molise, alla Calabria, alla Vallé Bradanica ed alla Sicilia.

GAI. Si associa a quanto ha detto il senatore Jacobini, la cui alta competenza è da tutti riconosciuta. Però non vorrebbe essere frainteso, perchè egli, col suo ordine del giorno, si è richiamato a quanto è detto nella stessa relazione del Governo, nella quale è espresso il concetto della necessità di ricompilare un piano organico con una più esatta ed estesa visione sia delle difficoltà da superare, sia delle mag-

giori profondità che effettivamente dovranno essere raggiunte.

Però il problema non si limita soltanto alla ricerca, ma assume svariati aspetti che vanno dalla sostituzione e dal risparmio di questo combustibile alla creazione di depositi in località e con accorgimenti più adatti di quel che non si sia fatto finora. L'esperienza delle guerre di Spagna e di Polonia insegnano che dei depositi visibili vien fatta rapidamente tabula rasa: quindi dobbiamo preoccuparci, soprattutto, di mettere al sicuro le nostre scorte.

BIANCHINI. Desidera conoscere l'ammon-tare degli stanziamenti precedentemente disposti per le ricerche petrolifere.

JACOBINI. Per le nuove ricerche, fra somme residue dai precedenti stanziamenti, ed i 125 milioni che ora vengono accordati, si ha un totale di circa 150 milioni. Ad ogni modo è bene fare riferimento a quanto è illustrato nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 561.

PARODI DELFINO. Pone in rilievo gli sforzi grandiosi compiuti dall'Italia per aumentare la produzione dei combustibili liquidi e solidi e l'importanza dell'azione che svolge l'A. G. I. P. nel campo dei combustibili liquidi che essa tratta sia dal lato industriale sia da quello commerciale.

Considerato però che, allo stato delle conoscenze attuali, ben difficilmente i giacimenti italiani riusciranno mai a sopperire al nostro fabbisogno e che, di conseguenza, l'Italia dovrà sempre importare combustibili, occorre orientare la nostra politica nel senso di dare la preferenza a quelli liquidi che sono di gran lunga più convenienti di quelli solidi perchè su di essi hanno il vantaggio del maggior contenuto in calorie, del più basso costo all'origine e delle minori spese di trasporto, di imbarco e di sbarco.

Si rammarica che lo Stato non abbia potuto mantenere la sua partecipazione alla produzione del petrolio dell'Iraq, il cui costo si ragguaglia a circa la metà del prezzo medio delle altre produzioni mondiali, con in più il vantaggio di poterlo ritirare nel Mediterraneo, cioè in porti a noi assai vicini ai quali siamo collegati da rotte non soggette al controllo degli Stretti.

Segnala la grande opportunità che tutto il lavoro da esplicare nel campo dei combustibili liquidi venga, a somiglianza di quanto è stato fatto da altre nazioni, accentrato in un unico organismo, che potrebbe essere anche l'A. G. I. P. Comunque occorre che i rapporti diretti che si tengono — e si debbono tenere, almeno fino a quando il nostro Paese non avrà raggiunto una produzione sensibilmente più forte — con le organizzazioni petrolifere estere facciano capo ad un unico ente.

Osserva che l'A. N. I. C., costituita, con molti sacrifici, dopo l'A. G. I. P., non ha potuto, purtroppo, svolgere il suo speciale programma di trasformare le ligniti in combustibile liquido.

Rileva pure che i depositi, costruiti per iniziativa in parte dell'autorità militare ed in parte di altri enti privati, non hanno sottostato a un piano organico generale. Le larghe scorte di olio greggio che l'Italia deve costituire devono essere immagazzinate in grandi depositi sotterranei da costruire nell'interno del Paese — mai in vicinanza del mare — creando anche dei piccoli oleodotti che li congiungano al porto di sbarco.

Conclude dichiarando che dal complesso delle sue osservazioni si ritrae l'impressione che i vari aspetti del problema petrolifero non siano stati fra loro completamente coordinati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È un'impressione che non corrisponde alla realtà.

PARODI DELFINO. Fra i vari enti creati non si vede quale è quello che ha la direttiva.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È il Governo che dà la direttiva.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*. In Italia abbiamo le corporazioni!

PARODI DELFINO. Dichiaro che non ha affatto inteso di formulare rimproveri perchè invece riconosce ed apprezza quanto è stato fatto in Italia per merito del Governo Fascista: ha solo voluto indicare quanto a suo giudizio si potrebbe fare per conseguire migliori risultati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il senatore Gai, rendendosi interprete dei voti espressi in seno alla Sottocommissione nominata allo scopo di esaminare preliminar-

mente i due disegni di legge riguardanti l'A. G. I. P., ha formulato quattro ordini di raccomandazioni.

Programma di ricerche petrolifere. Alla prima raccomandazione hanno già risposto i senatori Petretti e Jacobini. Il piano regolatore delle ricerche non è da fare perchè fu compilato fin dall'epoca del primo stanziamento di fondi. Questo piano, sempre aggiornato, è tenuto a base delle operazioni. Il Senato può essere certo che si marcia con ogni più moderna razionalità di lavoro.

Gas. È stato rilevato che l'Italia è giunta in ritardo nella ricerca e nello sfruttamento del metano. Effettivamente nel nostro Paese soltanto in questi ultimi anni si è riconosciuta la dovuta importanza a questo gas, mentre in America il metano ed anche il butano sono da tempo considerati una ricchezza. In Italia l'unico esempio di sfruttamento era quello costituito dagli impianti di Salsomaggiore, dove il metano non solo viene utilizzato localmente come forza motrice, ma, compresso in bombole, si spedisce a Milano dove una società, costituita *ad hoc*, provvede alla distribuzione.

L'attenzione del Governo su questo problema è stata richiamata particolarmente dal fatto che a Fontevivo, durante le ricerche petrolifere, una certa quantità di metano rimase inutilizzata. Assicura che l'A. G. I. P. sta studiando un piano regolatore per la ricerca del metano e, ciò che è più interessante, per il suo convogliamento ai grandi centri.

I tecnici si domandano se convenga meglio utilizzare il metano per scopi industriali o per riscaldamento; e poichè in questo momento il Governo svolge una politica di utilizzazione dei combustibili a basse calorie, la risposta è che non conviene formare una miscela di gas ricco, quale il metano, e di uno meno ricco, perchè ne deriverebbe una dispersione. Conviene invece indirizzare l'utilizzazione del metano verso i trasporti ferroviari e quelli automobilistici.

Pertanto anche sull'oggetto di questa raccomandazione spressa dalla Sottocommissione, il Senato può essere tranquillo.

Importazioni. Rispondendo al senatore Parodi Delfino, spiega le ragioni che hanno indotto a cedere a suo tempo il pacchetto di maggioranza della B. O. D. e cioè dell'azienda pro-

duttrice del petrolio dell'Iraq, cessione che, peraltro, si è fatta mantenendo integri per il nostro Paese i benefici di prezzo e di rifornimento che erano insiti nel possesso del pacchetto di maggioranza suddetto.

Il senatore Parodi Delfino ha osservato pure che sarebbe auspicabile un migliore coordinamento tra le varie attività. L'A. N. I. C., è vero, fu costituita anche per l'utilizzazione delle ligniti, ma nell'attesa che questo scopo venga realizzato, anche in relazione al determinarsi di nuove contingenze, si è data la precedenza al programma di idrogenazione dei greggi.

Oltre all'A. I. P. A., che fu creata per merito soprattutto di Costanzo Ciano, è sorta l'A. N. I. C. alla quale sono stati chiamati a partecipare anche tecnici e capitali privati: fra i primi è doveroso citare il valoroso ingegnere Fauser, che molto contribuì alla soluzione dei problemi che ci interessano.

Ricorda che l'A. G. I. P., sorta con lo scopo di importare l'olio grezzo, di raffinarlo e di fare da elemento di controllo statale nella vendita dei carburanti si è successivamente dedicata ad altri scopi, aumentando gradatamente il suo capitale. Essa ha pure una partecipazione nell'A. N. I. C. ed anche in altre società.

È questa precisamente tutta un'azione di

coordinamento che si compie sotto l'egida dell'A. G. I. P. e che si realizza anche per opera del Governo che si serve dei suoi organi corporativi e specialmente dell'Ufficio combustibili liquidi. L'Italia ha da contrapporre il suo sistema fascista e corporativo a quello tipicamente liberale in funzione presso i paesi democratici.

Scorte. La recente esperienza delle guerre di Spagna e di Polonia hanno insegnato che è da sconsigliare la presenza di serbatoi allo scoperto: pertanto l'azione del Governo è ispirata a questa esperienza.

Con queste dichiarazioni ritiene di avere risposto a tutti i punti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Gai ed alle osservazioni dei vari oratori (*applausi*).

GAI. Si dichiara lieto di avere provocato le risposte del Ministro e ritira il suo ordine del giorno.

La lettura dei due articoli del disegno di legge n. 545 e dei cinque articoli del disegno di legge n. 564 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvati i due disegni di legge.

La riunione ha termine alle ore 11,15.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

32^a RIUNIONE

Lunedì 18 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Istituzione di tassa di concessione governativa per la detenzione, per proprio uso, da parte di pubblici esercenti e di ditte industriali e commerciali di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo » (625) Pag. 369

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Cavallero, Cipolla, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Ingianni, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola

Caselli, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Vicini Antonio, Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, De Michelis, Facchinetti, Gazzera, Leicht, Marcello, Motta, Pozzo, Reggio, Ricci Umberto, Sirianni, Sitta e Torre.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di tassa di concessione governativa per la detenzione, per proprio uso, da parte di pubblici esercenti e di ditte industriali e commerciali di macchine frigorifere e di qualunque altro apparecchio atto alla produzione del freddo » (625).

FERRETTI. Con la istituzione portata dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, di una imposta generale sull'entrata, è stata abrogata la tassa di scambio e, conseguentemente, quella che, per questo titolo, in obbedienza all'articolo 28 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, veniva corrisposta, sotto forma di abbonamento, sul ghiac-

cio, sull'energia refrigerante e sul freddo, prodotti per proprio uso da pubblici esercenti e da ditte commerciali ed industriali a mezzo di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo.

Le note esigenze del bilancio hanno consigliato di compensare con altro cespite di entrata la diminuzione cospicua apportata, in questo campo, dall'abrogazione della tassa di scambio.

Venne per ciò predisposto l'attuale disegno di legge, col quale viene istituita una tassa di concessione governativa per la detenzione, per proprio uso, da parte di pubblici esercenti e di ditte industriali e commerciali, di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio, atto alla produzione del freddo.

Il disegno di legge consta di nove articoli che dispongono sulla misura di tassa annua, fissata in relazione alla potenza frigorifera da installare, con opportuno temperamento pel caso in cui lo stesso esercente o la stessa ditta commerciale od industriale abbia avuto licenza per detenere, per proprio uso, più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento o locale.

Vengono date norme pel caso di detenzione di macchine od apparecchi di riserva, dispensati dal pagamento della tassa di concessione governativa, purchè gli apparecchi stessi, durante la loro inattività, risultino suggellati dagli uffici tecnici erariali.

E, finalmente, con l'articolo 6 del disegno di legge, si concede che, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, si possa trasferire, nel corso dell'anno, una macchina od apparecchio da un locale ad un altro, sempre appartenente allo stesso proprietario e sito nello stesso Comune, od in altro Comune della stessa provincia.

Inoltre si è tenuto conto di quelle categorie di esercenti che utilizzano le macchine soltanto per una parte dell'anno.

FELICI. Poichè, come risulta anche dalla relazione ministeriale, il disegno di legge in esame trova la sua ragione di essere nella istituzione dell'imposta generale sull'entrata, domanda al Ministro quando il disegno di legge

concernente tale imposta verrà sottoposto all'èsame della Commissione di finanza.

MARESCALCHI. Domanda al Ministro se non sarebbe il caso di accordare un trattamento speciale a quelle ditte che usano le macchine frigorifere unicamente per la conservazione delle derrate: una tale distinzione gioverebbe evidentemente anche ai fini dell'autarchia alimentare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rispondendo al senatore Marescalchi, fa notare che la ragione dell'applicazione della nuova tassa di concessione è da collegare alla tassa di scambio che si pagava sul ghiaccio, al quale unicamente si ricorreva per la produzione del freddo. In seguito alla grande diffusione che ha avuto l'uso delle macchine frigorifere, fu stabilito che la tassa di scambio dovesse essere corrisposta in abbonamento sull'energia refrigerante e sul freddo prodotto invece che sul ghiaccio che non veniva più usato.

In conseguenza dell'istituzione dell'imposta generale sulla entrata, che ha abolito la tassa di scambio, si è ricorso all'applicazione della tassa di concessione sulle macchine frigorifere che si sostituisce agli abbonamenti che sono venuti a cadere.

Peraltro è da tener conto che in sede di esame del disegno di legge alla Camera sono state notevolmente ridotte le basi della tabella tariffaria rispetto al primitivo progetto, alleggerendo notevolmente il carico ai detentori degli apparecchi più modesti, in modo da favorire la categoria dei piccoli esercenti che più delle altre usa queste macchine per la conservazione di derrate.

Al senatore Felici dichiara che il disegno di legge che converte in legge il decreto concernente l'imposta sulla entrata è già stato presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, presso la quale sarà fra breve discusso. È stato ritenuto opportuno tardare di un poco tale presentazione per aver modo di trarre qualche deduzione dall'esperienza fatta in questo primissimo tempo di applicazione del provvedimento.

La lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 3 nota che la dizione del capoverso non è troppo felice. Deve evidentemente intendersi che la maggiore o minore potenza è determinata dal maggiore o minore numero delle frigoriferie installate.

SCIALOJA. Per evitare equivoci basterebbe sopprimere le parole « maggiore o minore ».

PRESIDENTE. Ritiene che, se il Ministro è d'accordo, basterà che figuri nel resoconto la precisazione da lui enunziata, senza far luogo ad un emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Si dichiara d'accordo,

L'articolo 3 è approvato.

La lettura degli articoli dal n. 4 al n. 9, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione continua per l'esame, in sede referente, del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1940-41.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

33^a RIUNIONE

Venerdì 29 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi » (631)

373

« Finanziamento di spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito » (632)

374

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavalero, Cozza, Cremonesi, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Giuria, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Martin Franklin, Medo-

laghi, Motta, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Pozzo, Raimondi, Raineri, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, De Michelis, Gazzera, Marcello, Miari de Cumani, Poss, Rebaudengo, Reggio, Rossini e Rota Giuseppe.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Annunzia che il giorno 27 corrente è mancato ai vivi il senatore Andrea Torre, membro della Commissione di finanza.

Tutti i presenti si alzano in piedi e serbano un minuto di raccoglimento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi » (631).

PETRETTI. Il Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 57, tende, attraverso un

congegno fiscale, a conseguire finalità manifestamente economiche.

I forti profitti di congiuntura conseguiti, a cagione della situazione internazionale, dai produttori e dai commercianti di prodotti mercuriferi, segnatamente con l'esportazione di essi, avrebbero consentito ancora, in misura anche maggiore, speculazioni non piccole. Per arginare tale giuoco, pregiudizievole al consumo ed alla stessa produzione, fu avvisato alla istituzione di un monopolio o alla istituzione di una imposta sulla esportazione. È apparso più opportuno stabilire uno speciale diritto erariale, che, con sistema elastico, possa, fino a che durerà l'attuale situazione del mercato internazionale, seguire l'andamento della produzione e dei prezzi, all'interno ed all'estero, adeguando ad essi la misura del diritto medesimo.

Le facoltà, a tal fine conferite al Ministro per le finanze, saranno esercitate con il sussidio di una Commissione speciale, nella quale sono rappresentate le diverse amministrazioni competenti.

Le altre norme del decreto tendono a regolare, agevolandola, la riscossione del diritto erariale, ed a reprimere le eventuali infrazioni.

SECHI. Nel dichiararsi molto favorevole agli scopi del disegno di legge in esame, esprime il desiderio di conoscere le ragioni che hanno consigliato l'istituzione di due distinti diritti erariali per le bombole di metallo e per il materiale grezzo. Non sarebbe stato più semplice adottare soltanto il primo, elevandone la misura?

Inoltre gradirebbe avere un'indicazione generica delle variazioni di prezzo che questo metallo ha subito nell'attuale periodo.

PETRETTI. Una delle ragioni che hanno indotto il Governo a tassare anche il minerale greggio deriva dal fatto che, a dispetto del divieto, una parte del minerale estratto veniva esportata, specie sotto forma di sali, permettendo ai contravventori di realizzare lauti guadagni. Basti considerare che il mercurio costa all'interno da 1.000 a 1.100 lire per ogni bombola, che sul mercato internazionale viene quotata sui 200 dollari, pari a quasi 4.000 lire.

L'Italia copre il 45 per cento della produzione mondiale; l'altro 55 per cento è coperto dalla Spagna, alla quale siamo legati dagli

accordi del 1928; la Commissione di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame ha l'incarico di seguire l'andamento non solo del mercato interno, ma anche, e soprattutto, di quello internazionale, tenendo conto che la legge è congegnata in modo da offrire la possibilità di evitare che il prezzo del mercurio non oltrepassi quel punto limite oltre il quale nascerrebbe la convenienza economica di mettere a coltivazione le miniere di minor pregio dell'America e di altri lontani paesi.

ZUPELLI. Raccomanda che la Commissione istituita dal disegno di legge sia molto rigorosa nell'ostacolare l'esportazione. Segnala la difficile situazione che si determinò in Italia alla vigilia del nostro intervento nella guerra mondiale, allorchè, in un dato momento, per il fatto che la produzione del Monte Amiata era in mano ai tedeschi, le nostre industrie belliche mancarono di mercurio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. A quanto ha detto il senatore Petretti aggiunge, per evitare equivoci, che le due tassazioni sul mercurio-metallo e sul cinabro non si sommano, perchè la seconda serve solo a sostituire la prima, quando dall'azienda mineraria sia estratto e venduto il minerale anzichè il metallo.

Fornisce notizie sulla situazione del mercato internazionale del mercurio e sulle ragioni che hanno consigliato l'emanazione del decreto-legge.

Al senatore Zupelli fa presente che l'esportazione del mercurio e del minerale è tassativamente vietata: però il Governo ha facoltà di accordare licenze di esportazione. La Commissione di cui all'articolo 7 non ha poteri per autorizzare l'esportazione, la quale invece è regolata in relazione, naturalmente, alle necessità interne e soprattutto al fabbisogno per la difesa. La situazione del mercato del mercurio nell'epoca indicata dal senatore Zupelli era ben diversa da quella attuale, in cui il Governo ha i mezzi per controllare in pieno la produzione interna.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Finanziamento di spese straordinarie per il

rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito » (632).

RAINERI. Il carattere delle spese, alle quali il disegno di legge si richiama, volto a provvedere a servizi e a prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, giustifica pienamente, nell'ora torbida attuale, la chiesta autorizzazione, ai termini della quale il Ministero della guerra è posto in grado di assumere fino al 30 giugno 1940-XVIII — comma primo dell'articolo 1 del disegno di legge — impegni entro il limite massimo di lire otto miliardi in aggiunta alle somme già stanziare per le spese predette.

Gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1939-40 — comma secondo di detto articolo 1 — in aggiunta alle somme già stanziare, non potranno superare lire quattro miliardi, e verranno gradualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in relazione all'andamento dei pagamenti relativi.

Gli ulteriori stanziamenti complementari effettuati — per altri quattro miliardi — verranno disposti nell'esercizio successivo 1940-41.

Dal contesto di quanto precede risulta essere l'assegnazione degli otto miliardi accompagnata da due bene definiti provvedimenti e cioè:

a) l'aggiunta degli otto miliardi alle somme afferenti agli stanziamenti di uguale natura, precedentemente effettuati;

b) il frazionamento delle erogazioni, al fine di dare alla Tesoreria tempo e modo di provvedere alle sopravvenienti necessità, il che è da ritenere possa avvenire, come in passato, pure mediante pagamenti differiti, tramite il « Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » con garanzia dello Stato.

Circa gli stanziamenti di uguale natura precedentemente effettuati è da ricordare il Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939 - anno XVII, n. 1115, il quale stabiliva lo stanziamento per la durata di dieci anni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra della somma annuale di cinquecento milioni per la durata di dieci anni a partire dall'esercizio 1938-39; complessivamente cinque miliardi.

Ora invece — articolo 2 del disegno di legge in esame — lo stanziamento annuale di cinquecento milioni viene limitato agli esercizi 1938-39 e 1939-40, con questa aggiunta nello stesso articolo, che gli impegni, assunti dalla Amministrazione della guerra in base al suindicato Regio decreto-legge 25 marzo 1939 - anno XVII, n. 574, per somme eccedenti quelle iscritte in detti due esercizi, debbono intendersi compresi nella autorizzazione di cui è oggetto il presente disegno di legge.

L'oratore fornisce dati e notizie sugli altri precedenti analoghi provvedimenti.

Non può essere compito della Commissione di finanza, nell'esame del disegno di legge, addentrarsi in indagini particolari sullo stato presente e sullo stato prossimo della finanza. Quanto mai, e colle cautele che ragioni di ordine superiore avessero a determinare, ciò avrà sua miglior sede nell'esame dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1940-41 recante l'insieme dell'entrata e delle spese di tutti i Ministeri previste per detto esercizio.

Ricorderemo solo ora che, a parte il movimento dei capitali, il bilancio per l'esercizio in corso 1939-40 fu presentato con un disavanzo presunto di lire 4.755.006.701,12 risultato da una entrata effettiva di lire 24.561.002.224,93 e da una spesa effettiva di lire 29 miliardi e 316.008.926,05.

Nel contempo gli eventi internazionali aggravandosi, e altre necessità afferenti all'intenso ritmo della vita nazionale richiedendolo, furono a più riprese o con singoli provvedimenti legislativi o con altri recanti variazioni negli stati di previsione dei singoli Ministeri, deliberati nuovi oneri di notevole portata, dei quali il disegno di legge in esame ci dà esempio.

È bene avvertire che il Ministro delle finanze, nel presentare lo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1940-41, avverte non essere compreso nell'ammontare complessivo della spesa di detto bilancio le spese straordinarie che sono oggetto del presente disegno di legge.

Intensamente vigile è stata e continua ad essere l'opera del Ministro delle finanze all'attivo della quale sono da porre le provvidenze di recente approvate, quella della imposta sulla

entrata e l'altra della imposta ordinaria sul patrimonio, chiamate a dare un sensibile rafforzamento al bilancio dello Stato nell'intento di avviarlo al necessario equilibrio, meta che mai vogliamo ritenere lontana.

Le spese eccezionali — supremamente caratteristiche quelle di guerra — che alla fine verranno a concretarsi in un proprio stato di bilancio, non altrimenti potranno trovare ricovero se non nella potenzialità creditizia del Paese verso lo Stato. Il successo testè avuto dall'emissione dei buoni del Tesoro 1949 è un buono, se pure parziale, esempio. Le altre, contenute quanto è possibile, poichè già ineluttabilmente si gravano dell'onere derivante dal servizio del debito pubblico, dovranno trovare nel gettito normale delle imposte il loro esaudimento.

Non già un Paese, come il nostro, guidato da mano sicura, recante ogni giorno esempi di mirabile attività in ogni campo della economia, industriale ed agricola, deve temere dell'avvenire della sua finanza, che tanto meglio sarà assicurata quanto più essa sarà, come deve essere, severa e pronta.

PRESIDENTE. Loda il senatore Raineri per la minuta ed attenta indagine da lui compiuta.

FELICI. Dichiaro che il disegno di legge in esame va approvato senza alcuna esitazione perchè con esso si vogliono fornire i mezzi per presidiare una politica estera perfettamente condotta dal Governo fascista e dal suo grande Capo. Coglie l'occasione per esprimere l'opinione che sarebbe opportuno separare dal bilancio le spese, ed anche le entrate, che derivano la loro origine da contingenze straordinarie. L'abbinamento di ingenti spese di carattere straordinario a quelle di natura ordinaria familiarizza con le grosse cifre dalle quali, anche quando è cessata la congiuntura, è poi difficile distaccarsi.

Spera che il suo voto possa essere accolto in un prossimo avvenire.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Ritiene che la raccomandazione del senatore

Felici non sia in armonia con l'opinione della maggioranza della Commissione di finanza, la quale in proposito ha sempre formulato il voto opposto, propugnando sempre, e giustamente, quella unicità di bilancio che si è costantemente adottata. Se le partite di bilancio ordinario si mettono in evidenza in confronto a quelle straordinarie, ciò si fa soltanto per opportunità pratica, per chiarimento interno. Rileva infine l'impossibilità di determinare con esattezza i confini fra ordinarietà e straordinarietà poichè la distinzione non può dipendere che da apprezzamenti soggettivi.

SECHI. Dichiaro che le giuste considerazioni del Ministro hanno valore specialmente per quanto concerne i bilanci militari: infatti gli ordinamenti stabiliti per il tempo di pace e per il tempo di guerra si basano su ipotesi che non si sa se poi si realizzeranno. D'altronde non vede quali vantaggi potrebbe recare l'accoglimento del voto del senatore Felici e crede sia meglio continuare nel sistema fin qui seguito.

PRESIDENTE. Pur dando atto che il desiderio del senatore Felici tende ad una catalogazione più chiara delle spese e delle entrate, non vi ha dubbio che, come indirizzo generale di finanza, sia da preferire il principio dell'unicità del bilancio. Il disavanzo ha una sua virtù ammonitrice e costituisce, in un certo modo, una remora alle spese, mentre l'iscrizione di un avanzo, o di un pareggio, apparente può incoraggiare a spendere di più.

Il Ministro può essere sicuro che la Commissione di finanza è concorde su tale principio.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione continua per l'esame, in sede riferente, dei bilanci dei Ministeri dell'Educazione nazionale e di Grazia e giustizia per l'esercizio 1940-41.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

34^a RIUNIONE

Lunedì 15 aprile 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40 » (644) Pag. 378

« Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario per le ricerche di minerali auriferi » (646) 379

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (642). . . 377

« Finanziamenti per armamenti e munizionamenti navali » (645) 378

« Miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato o da Enti pubblici e dei pensionati a carico dello Stato o del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato » (655). . 380

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Cavallero, Cian, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Flora, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Petretti, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona, Vicini Antonio e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Castelli, De Michelis, Ferretti, Gazzera, Giuria, Marcello, Miari de Cumani, Parodi Delfino e Raimondi.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente

maggior assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (642).

MARAVIGLIA, *relatore*. Il provvedimento in esame riguarda una maggior assegnazione di 26 milioni di lire a favore del capitolo 84 (Spese per l'investigazione politica) del Ministero dell'interno, sulla quale nulla vi può essere da osservare.

PRESIDENTE. Prega il Ministro delle finanze di voler spiegare i motivi che determinano i frequenti aumenti nello stanziamento di questo capitolo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fornisce i chiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40 » (644).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione redatta dal senatore Giuria, assente dalla riunione.

Il disegno di legge in esame converte in legge il Regio decreto del 16 gennaio u. s. n. 25, col quale venivano assegnati fondi nella misura complessiva di un miliardo al Ministero della guerra per l'esercizio finanziario in corso (1939-40), ripartiti in due stanziamenti di mezzo miliardo ciascuno a due capitoli aggiunti alla parte straordinaria, e cioè:

al 73) ch'è stato creato per spese inerenti alle operazioni militari in Albania;

al 75) che si riferisce a spese inerenti e dipendenti dalla situazione delle colonie.

L'uno e l'altro stanziamento non hanno nulla a che fare con la somma recentemente assegnata in aumento alla parte straordinaria del bilancio 1939-40, e, riguardando ambedue impegni che il Ministero della guerra fu autorizzato ad assumere per esigenze di carattere straordinario relative all'attuale situazione

internazionale, non possono essere contromandati. Si propone perciò senz'altro l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamenti per armamenti e munizionamenti navali » (645).

RAINERI, *relatore*. Col disegno di legge in esame si autorizza il Ministero della marina ad assumere impegni fino alla somma di 1.600 milioni di lire, da ripartire in quattro esercizi finanziari a partire da quello in corso. Al Ministro delle finanze è riservata la facoltà di iscrivere gradualmente nel bilancio della Marina i fondi necessari.

Evidentemente anche nel meccanismo di questo finanziamento è previsto l'intervento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per lo sconto delle cambiali che potrà esser fatto sia direttamente sia a mezzo di quello speciale ente intermedio che gli stessi industriali hanno costituito.

Questa maggior assegnazione, che è pienamente giustificata delle attuali contingenze, va ad aggiungersi alle altre notevoli recentemente disposte per le forze armate, e particolarmente a quelle che il Senatore Rota Giuseppe ha messo in evidenza nella sua relazione al bilancio della Marina a dimostrazione della efficienza che, di fronte ad ogni evento, hanno raggiunto le nostre forze navali.

La Commissione di finanza potrebbe desiderare qualche ragguaglio sul funzionamento del servizio di Tesoreria, per quanto dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile si sia appreso che il limite di emissione dei buoni del Tesoro 1949 è stato elevato a 28 miliardi.

SECHI. Esprime il suo vivo compiacimento per la maggior assegnazione disposta col provvedimento in esame e raccomanda all'Amministrazione della marina di dedicare cure particolari all'efficienza delle basi navali, le quali, specie quelle foranee, debbono essere dotate anche di un congruo armamento di arti-

glierie di grosso calibro. Desidera che questa raccomandazione sia segnalata all'Amministrazione della marina.

BONGIOVANNI. Però come opinione personale del senatore Sechi, non della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. Naturalmente.

TRAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Desidera chiarire al senatore Raineri che dalla sottoscrizione dei buoni del Tesoro si sono ricavati miliardi 16, di cui 10 e mezzo in contanti e 5,4 in titoli ammessi all'accettazione. La differenza di miliardi 12, per raggiungere il limite determinato in 28 miliardi, serve a consolidare l'esposizione della Cassa depositi e prestiti verso il Tesoro. Inoltre, tenendo conto che il tasso corrisposto dal Tesoro diventava insufficiente a coprire gli interessi della contropartita della Cassa — che è costituita principalmente da buoni postali, il cui saggio sale gradualmente con tendenza ad avvicinarsi al 6 per cento — l'operazione giova anche a consolidare il bilancio economico di quell'Istituto.

Sostanzialmente però l'operazione non rappresenta che una partita di giro, poichè, come è noto, l'utile della Cassa depositi e prestiti passa allo Stato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario per le ricerche di minerali auriferi » (646).

PETRETTI, *relatore*. La produzione aurifera italiana ha avuto un sicuro incremento dopo che lo Stato, superando il pregiudizio liberale, è intervenuto in questo settore della attività mineraria con due aziende a carattere parastatale: l'A. M. M. I., per il Regno, e l'A. M. A. O., per l'Africa Orientale Italiana. La produzione mensile in oro ha raggiunto, così, la media complessiva attuale di 65 chilogrammi: 22 chilogrammi circa in Italia, 43 in Colonia.

L'Azienda Minerali Metallici Italiani, costituita con il Regio decreto-legge 6 marzo 1936, n. 1024, ha il merito di aver ripreso, imprimendovi impulso notevole, le ricerche e le coltivazioni del prezioso metallo. Ha rilevato il gruppo delle miniere piemontesi di Lavanchetto, Pestarena e Alfensa, e ne ha migliorato gli impianti, consentendone l'accresciuto rendimento. Il quale potrà essere mantenuto e sensibilmente aumentato con l'attuazione di un programma dall'Azienda stessa tracciato e sottoposto all'esame dei Ministeri competenti.

Tutte le zone indiziate per minerali auriferi nel Monte Rosa saranno sottoposte ad indagini sistematiche. Le ricerche minerarie verranno pertanto estese oltre i permessi e le concessioni già intestate all'Azienda, e precisamente:

nell'Alta Val Sesia: ripresa delle ricerche sulla sinistra del Sesia, verso l'Alpe di Lazza e Canale Mud;

in valle Anzasca: ripresa delle ricerche per minerali auriferi e studio del trattamento dei minerali arsenicali;

nella Val Bianca: sviluppo dei lavori nel filone omonimo, predisposizione di un nuovo ribasso e ripresa del tracciamento in varie colonne;

nelle miniere di Quarazza e Quatazzola: intensificazione delle ricerche al fine di accertare un quantitativo di minerale sufficiente ad alimentare gli impianti in corso di ultimazione;

in Valle Antrona: sviluppo di un completo programma di lavori minerari nelle concessioni di Mottone Mèe, Prebernardo-Locasca e Scalaccia e nel permesso di Vittini al fine di fornire almeno il minerale necessario all'impianto di Schieranco, ora inattivo.

Naturalmente, per l'esecuzione di un così vasto programma, urge fornire all'A. M. M. I. i mezzi necessari, che sono stati preveduti in 6.000.000, da ripartirsi in tre esercizi, a rate decrescenti: 3.000.000 per l'esercizio finanziario 1940-41, lire 2.000.000 per il 1941-42 e lire 1.000.000 per il 1942-43.

Di tale disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si propone l'approvazione, con l'augurio non infondato che l'esito delle nuove investigazioni coronerà lo sforzo fatto dalla nostra finanza.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato o da Enti pubblici e dei pensionati a carico dello Stato o del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato » (655).

PRESIDENTE. Comunica che il disegno di legge all'ordine del giorno — che è stato presentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 10 aprile, è stato approvato dalla Commissione generale del bilancio il 12 ed è pervenuto al Senato il 13 — aveva incaricato di riferire il senatore Castelli: questi però non ha potuto adempiere il suo incarico perchè si trova assente da Roma per motivi di famiglia. Data la ristrettezza del tempo non ha avuto la possibilità di nominare un altro relatore che riferisse nella riunione odierna. Ora, considerata la grande urgenza del provvedimento che dovrà decorrere dal 1° aprile, propone alla Commissione di procedere egualmente al suo esame, onde evitare il rinvio dell'esame stesso ad altra riunione.

La proposta è approvata.

Prega il Ministro delle finanze di voler indicare alla Commissione qual'è la portata finanziaria dei provvedimenti economici disposti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il maggior carico annuo che il bilancio dovrà sostenere in conseguenza del provvedimento in esame, che riguarda l'aumento del 10 per cento al personale in servizio ed ai pensionati, un miglioramento delle tabelle del gruppo C e la soppressione della seconda riduzione del 12 per cento che vige per le indennità di missione, sarà di 1.035 milioni. E poichè l'onere complessivo per stipendi, paghe, retribuzioni, ecc. era di 10 miliardi in cifra tonda, a cui sono da aggiungere 1.300 milioni circa per le pensioni civili e militari, la nuova spesa annua si aggirerà sui 12 miliardi, comprese le pensioni.

MARTIN FRANKLIN. Rileva che, mentre lo Stato deve sottoporre alle Assemblee legislative qualunque provvedimento di indole fiscale, le organizzazioni parastatali possono imporre contributi a loro piacimento. In tal modo le contribuzioni per l'agricoltura hanno globalmente superato la cifra di un miliardo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. I contributi sindacali sono però limitati a 150 milioni.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che l'imposizione di contribuzioni in misura così elevata incoraggia quelle organizzazioni ad adottare criteri amministrativi assai larghi e permette loro di corrispondere ai propri funzionari quegli alti stipendi che poi ingenerano malumore negli impiegati statali.

Segnala il misero trattamento che viene usato alle più umili categorie degli statali, ai quali esprime la sua simpatia.

RICCI FEDERICO. Ritene che il problema degli stipendi debba essere esaminato sotto due aspetti. Il primo riguarda il trattamento di base (fatto agli impiegati dello Stato in relazione al valore della lira, l'altro le variazioni degli stipendi in rapporto al costo della vita. Afferma che sia per l'uno sia per l'altro aspetto non si procede con metodo razionale. Si verifica così che gli aumenti vengono corrisposti in misura diversa a seconda della categoria degli impiegati e che le diverse percentuali vengono mantenute negli aumenti successivi, per modo che le differenze si aggravano. Inoltre le variazioni negli stipendi degli impiegati statali si deliberano a troppa distanza di tempo da quelle delle altre categorie di impiegati. Esprime l'avviso che le variazioni dovrebbero seguire automaticamente le oscillazioni del potere di acquisto della lira, usando però un trattamento differenziale alla quota di competenze che supera le 1.500-2.000 lire mensili, perchè con essa si soddisfano le necessità meno impellenti della vita.

Si duole che siano stati sottratti al dominio pubblico i numeri-indice del costo della vita, anche perchè la loro mancanza provoca apprezzamenti spesso non rispondenti alla realtà. Da alcuni si è parlato di un rincaro del 7,50 per cento rispetto all'agosto del '39. In questa va-

lutazione evidentemente c'è un errore. Da altri è stato detto che bisogna cambiare il metodo di accertamento dei numeri-indice.

L'oratore esprime il desiderio di conoscere il metodo di calcolo che viene ufficialmente seguito. Comunque, adottando il solito metodo del bilancio familiare, gli risulta che, rispetto all'agosto 1939, si aveva un aumento del 15 per cento in dicembre e del 25 per cento in marzo.

Trova giustissima l'osservazione che da varie parti è stata sollevata circa la disparità di trattamento che lo Stato fa ai suoi impiegati rispetto a quello adottato per gli impiegati parastatali. Non è giusto che il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, cioè del più grande organismo industriale esistente in Italia, abbia uno stipendio inferiore a quello di un qualunque direttore di federazione. Prega di prendere in esame questo problema che va risolto formando organici similari, paralleli.

Inoltre segnala l'opportunità di imporre un maggior rigore nel divieto del cumulo degli incarichi per evitare plausibili malcontenti da parte dei non favoriti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Comunica di aver ricevuto l'incarico di fare una inchiesta presso tutti i Ministeri in merito al cumulo degli incarichi ed alla entità degli emolumenti corrisposti dagli Enti parastatali, in modo che il Governo possa dare una direttiva uniforme in questo settore che spesso costituisce una fonte di sgraditi paragoni per gli statali.

Circa le oscillazioni del costo della vita in relazione alle variazioni delle retribuzioni dei funzionari dello Stato, fa rilevare che la punta massima degli stipendi si ebbe con le tabelle compilate nel 1929 e che rimasero in vigore per pochi mesi del 1930, cioè fino a quando si apportò la prima decurtazione del 12 per cento, alla quale fece seguito nel '34 la riduzione progressiva dal 6 al 12 per cento. Successivamente si sono avuti due aumenti dell'8 per cento rispettivamente nel '36 e nel '37 e poi un riordinamento, comportante aumenti regressivi dall'8 al 6 per cento, nel '39. E poichè la punta massima nel costo della vita nel periodo

1929-30 si verificò nel '29 con 108,2, e poichè il numero-indice del primo semestre del '39 era di 108,6 e in dicembre di 110,3, si può dire che i tre aumenti accordati avevano riassorbito le decurtazioni precedentemente subite dagli impiegati dello Stato, fatta però eccezione di quelli dal grado VII in su. Non ha i numeri-indice relativi ai primi mesi del 1940: siamo in una fase di assestamento e non è facile formularli. Comunque i rincari variano dal 10 al 15 per cento rispetto al dicembre scorso, e pertanto l'aumento concesso con il provvedimento in esame dovrebbe servire a ristabilire l'equilibrio.

La lettura dei primi cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

ZUPELLI. Propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6 nel quale si stabilisce che la concessione dell'aumento ai pensionati sarà disposta su domanda degli interessati. Quasi si sarebbe indotti a pensare che la finanza abbia voluto prescrivere una simile formalità perchè mossa dal desiderio di lucrare sulla vendita della carta bollata o dalla speranza di profittare della distrazione o dell'ignoranza di qualche pensionato.


THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ambedue le supposizioni sono da respingere.

ZUPELLI. Afferma che quella disposizione può riuscire dannosa a molti di quei modestissimi assegnatari di piccole pensioni, specialmente di reversibilità, i quali possono ignorare questo benefico provvedimento e che, comunque, la redazione della domanda riuscirà di grande fastidio a tutti e particolarmente a quelle minime categorie di pensionati che sono sparsi nelle campagne.

Prega perciò il Ministro di voler aderire al suo emendamento, assicurando che l'eliminazione della inutile formalità gioverà a non turbare la riconoscenza che i più umili nutrono per questa decisione del Duce.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. L'emendamento proposto dal senatore Zupelli è degno di esser preso in considerazione ed è ispirato a ragioni di umanità; vorrebbe accettarlo se esigenze tecniche non lo sconsigliassero.

Infatti, poichè le tabelle del 1930, anche



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

35^a RIUNIONE

Lunedì 29 aprile 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 79, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (656) Pag. 385

(Discussione e approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, concernente assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 » (657) 386

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cipolla, Cozza, De Michelis, De Vito,

Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Palavicino, Ferretti, Flora, Ingianni, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Trigona e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, D'Amelio, Facchinetti, Gazzera, Giuria, Leicht, Marcello, Raimondi, Raineri, Rebaudengo e Vicini Antonio.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 79, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (656).

MARAVIGLIA, *relatore*. Fa presente che il disegno di legge riguarda un'ulteriore mag-

giore assegnazione di lire quindici milioni al bilancio del Ministero dell'Interno e precisamente al capitolo 84, « Spese per il servizio di investigazione politica ». Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, concernente assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 » (657).

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura della relazione inviata dal senatore Raineri, assente per indisposizione:

I provvedimenti contemplati nel Regio decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII hanno lo stesso carattere di altri recenti provvedimenti di cui la Commissione di finanza si è occupata, vale a dire la straordinarietà delle occorrenze inerenti o dipendenti dalla attuale situazione internazionale, nei riguardi sia della metropoli sia delle colonie.

Le spese che il decreto considera, e che vengono impostate nel bilancio in corso 1939-40, sono ripartite fra i Ministeri dell'Africa Italiana, dell'Interno, della Guerra, della Marina

e della Aeronautica. Talune sono aggiunte a capitoli in conto competenza dei relativi Ministeri. Altre costituiscono nuovi capitoli con denominazione di assegnazioni straordinarie e a qualificazione largamente generica e cioè testualmente « *per spese ... connesse con la situazione internazionale* ».

Complessivamente trattasi di una somma di spese per lire 3.928.200.000, di cui la necessità e tempestività non possono essere messe in dubbio.

BONGIOVANNI. Dà notizie sulle ragioni che giustificano le maggiori assegnazioni riguardanti il Ministero dell'Africa Italiana.

RICCI FEDERICO. Domanda al Ministro delle finanze in che modo si ripromette di fronteggiare gli oneri dipendenti sia dal disegno di legge in esame — sulla cui opportunità nulla vi è da ridire — sia dagli altri provvedimenti deliberati nell'attuale periodo.

THAON DI RÈVEL, *Ministro delle finanze*. La risposta a questo quesito sarà data dalla esposizione finanziaria che farà in assemblea plenaria in sede di discussione del bilancio delle finanze.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La riunione continua per l'esame, in sede riferente, dei bilanci dei Ministeri degli scambi e delle valute e dei lavori pubblici.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

36^a RIUNIONE

Venerdì 3 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un maggior contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore » (700) . . . Pag.	389
« Stanziamento di un fondo di lire 50.000.000 per procedere alla esecuzione di opere di ricerca e d'accertamento petrolifero nel territorio albanese » (707)	390

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavalero, Cipolla, Cozza, Cremonesi, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Martin Franklin, Medo-

laghi, Nucci, Petretti, Piola Caselli, Ricci Umberto, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sitta, Solmi, Trigona e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Gazzera, Giuria, Marcello, Marescalchi, Miari de Cumani, Motta, Oriolo e Vicini Antonio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un maggior contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore » (700).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione sul disegno di legge redatta dal senatore Miari de Cumani, assente:

Il disegno di legge non ha bisogno di una lunga relazione, tanto è evidente lo scopo a cui mira e le alte finalità che deve raggiungere.

Con legge ora in corso di emanazione viene fatto divieto di chiedere e mettere in esazione tributi e contributi che non siano autorizzati dalla legge ed in conseguenza il P. N. F. con Foglio di disposizioni N. 8 del 16 novembre

1939-XVIII ha fatto divieto alla G. I. L. di chiedere i contributi, dei quali usufruiva da parte di privati e di Enti per un complesso annuo di L. 160.000.000.

Per la vita di una delle più provvide e patriottiche iniziative del Regime, di quella cioè che si occupa della gioventù, che è la speranza dell'Italia nuova, si rende necessario provvedere a reintegrare tale somma ed il progetto di legge in discussione stabilisce a questo scopo un nuovo contributo di L. 144.000.000 a carico dello Stato, la cui concessione certamente verrà approvata con entusiasmo dalla Commissione di finanza.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Stanziamento di un fondo di L. 50.000.000 per procedere alla esecuzione di opere di ricerca e di accertamento petrolifero nel territorio albanese » (707).

PETRETTI, *relatore*. Con precedente disegno di legge, n. 541, approvato dalle Commissioni riunite di Finanza e dei Lavori Pubblici

e Comunicazioni il 6 marzo decorso, fu assegnato all' A. I. P. A. — gestione istituita con il Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301 — un fondo di L. 40.000.000 a reintegro e ad integrazione delle somme precedentemente concesse — in complesso L. 250.000.000 — per il completamento delle opere di ricerca e di passaggio alla coltivazione del giacimento petrolifero del Devoli in Albania.

Si manifesta ora la opportunità di estendere le ricerche all'intero territorio albanese, per accertare l'eventuale e non improbabile esistenza di altri giacimenti di idrocarburi industrialmente sfruttabili. Ed a tal fine si assegnano all'Azienda Italiana Petroli Albania suddetta altre L. 50.000.000, da ripartirsi in quattro esercizi, a partire dal presente. Con l'augurio che anche alle investigazioni nuove arrida il successo da cui furono coronate le altre fin qui condotte, l'oratore propone l'approvazione del disegno di legge.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

La riunione continua per l'esame, in sede referente, dei bilanci dei Ministeri delle comunicazioni, degli affari esteri e dell'interno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

37^a RIUNIONE

Sabato 4 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Finanziamento di spese straordinarie per la Regia aeronautica » (704)	Pag. 393
« Aumento del capitale della Società Anonima Linee Aeree Trascontinentali Italiane (L.A.T.I.) (705)	395

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavalero, Cipolla, Cozza, Cremonesi, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Leicht, Maraviglia, Martin Franklin, Medolaghi, Nucci, Petretti, Pozzo, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, San-

dicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona e Zupelli.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica Pricolo, al quale il Presidente porge un saluto cordiale nel nome della Commissione.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Ingianni, Marcello, Marescalchi, Motta, Oriolo, Parodi Delfino, Pini, Piola Caselli, Poss e Rebaudengo.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Finanziamento di spese straordinarie per la Regia aeronautica » (704).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione sul disegno di legge redatta dal senatore Raineri, assente:

Giova ricordare, quale premessa all'esame del disegno di legge, la discussione avvenuta in una delle ultime riunioni della Commissione di finanza in sede di presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della aeronautica per l'esercizio 1940-41, a proposito del rapporto che lo stato medesimo presentava fra la spesa generale e quella particolare, ritenuta

insufficiente, relativa alla costruzione di nuovo materiale e servizi annessi.

Già allora l'eminente relatore aveva comunicato essere a sua conoscenza la presentazione da parte del Capo del Governo, Ministro della aeronautica, di un disegno di legge, l'attuale, atto a provvedere i fondi necessari per il conseguimento del fine esposto.

Agli effetti del medesimo il Ministero della aeronautica è autorizzato ad assumere impegni nel triennio 1939-42 sino all'importo massimo di 7 miliardi e 600 milioni per provvedere alla realizzazione di nuovi programmi straordinari di apprestamenti aeronautici ed a servizi e prestazioni.

Detta somma si aggiunge a quella di un miliardo e 16 milioni, stanziata nel bilancio 1939-1940 dal Ministero della aeronautica di cui è stato oggetto il Regio decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74, recentemente approvato dalla Commissione di finanza.

Siamo nell'ordine delle spese straordinarie che l'attuale situazione internazionale pienamente giustifica, pur dando luogo a considerare nella sua entità il compito che alla finanza da un tale stato di cose deriva.

A differenza di quanto venne stabilito in alcuni degli analoghi ultimi provvedimenti di legge, per cui le somme, stanziate in diversi esercizi, potevano essere dalle singole Amministrazioni impegnate in ogni tempo, nell'attuale disegno l'assunzione degli impegni trova un limite in ogni esercizio.

L'articolo 1 pertanto stabilisce che gli impegni della somma totale di 7 miliardi e 600 milioni non potranno oltrepassare per ogni esercizio i limiti seguenti:

esercizio finanziario 1939-40	L. 3.000.000.000
» » 1940-41	» 3.500.000.000
» » 1941-42	» 1.600.000.000

Il riparto dei pagamenti, a norma dell'articolo 2 e in considerazione delle presumibili disponibilità della Tesoreria, avverrà come segue:

esercizio finanziario 1939-40	L. 1.000.000.000
» » 1940-41	» 4.000.000.000
» » 1941-42	» 2.600.000.000

Osservato quanto precede, il disegno di legge di per sè si raccomanda senz'altro alla approvazione.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Fornisce chiarimenti sull'impiego dei fondi stanziati.

BONGIOVANNI. Desidera sapere dal Sottosegretario di Stato se una parte dei 7600 milioni stanziati si deve considerare come già spesa.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Risponde alla richiesta e dà alcuni ragguagli sullo svolgimento del programma di lavoro.

FELICI. Vorrebbe conoscere, se possibile, qualche notizia inerente all'eventuale vendita a paesi stranieri della produzione delle nostre fabbriche di apparecchi.

SECHI. Raccomanda che, specialmente in vista dell'esperienza fornita dall'attuale conflitto, sia curato il massimo affiatamento fra le forze della Marina e quelle dell'Aviazione.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Risponde al senatore Felici ed assicura il senatore Sechi che la collaborazione fra le forze del mare e quelle dell'aria è stata raggiunta in pieno.

FERRARI CRISTOFORO. Alle notizie fornite dal Sottosegretario di Stato sull'argomento sollevato dal senatore Sechi, aggiunge alcune indicazioni che attestano l'alto grado di efficienza raggiunto dai collegamenti radio-elettrici tra Esercito, Marina e Aviazione e i miglioramenti che si sono perseguiti e ottenuti nel campo della procedura delle telecomunicazioni, in quello dei materiali impiegati e in quello dell'affiatamento fra il personale delle diverse forze armate adibito ai servizi di trasmissione.

PRESIDENTE. Ringrazia il Sottosegretario delle informazioni fornite che permettono alla Commissione di finanza di approvare con tranquilla coscienza il provvedimento che concede nuovi ingenti mezzi per rafforzare l'arma aerea.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge e afferma la sicura fede della

Commissione di finanza nell'efficienza e nel valore dell'ala italiana. (*Vivi applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.) » (705).

SIRIANNI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, richiede breve illustrazione. Si tratta di elevare il capitale della Società Linee Aeree Transcontinentali fissato in 40 milioni di lire con Regio decreto-legge del 10 settembre 1939-XVII, n. 1368, convertito nella legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 2093, a 50 milioni di lire.

Tale aumento è richiesto per estendere la linea aerea Roma-Rio de Janeiro a Buenos-Aires con scalo intermedio a Porto-Alegre.

Per il prolungamento della linea è necessario l'aumento del materiale di volo, una più larga dotazione di materiale di ricambio e proporzionale sviluppo dei servizi.

Con i dieci milioni richiesti, saranno acquistati due Cant 111, un S. 76, motori Alfa 126 di ricambio e materiale radio per il servizio meteorologico e per il volo senza visibilità.

Oltre a ciò si dovrà accrescere il materiale di ricambio per gli aerei ed i motori e si dovranno organizzare le nuove basi. I risultati

sino ad ora conseguiti nel servizio aereo Roma-Rio de Janeiro, in prevalenza postale, sono davvero incoraggianti. Come elemento indicativo si può aggiungere che l'introito medio di ogni viaggio tra Roma e Rio de Janeiro è stato accertato intorno a 250 mila lire. Corrisponde al trasporto di circa 125 chilogrammi di posta (lire 12 ogni 5 grammi).

Il prolungamento della linea, come è detto nel presente disegno di legge, risponde a necessità reali e concrete e la corrispondente spesa è mantenuta in limiti ragionevoli.

Data l'importanza dei centri che tale linea aerea collega ed i risultati soddisfacenti ed incoraggianti sino ad ora conseguiti, l'oratore propone l'approvazione del presente disegno di legge.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Illustra gli scopi, anche politici, che rendono necessario il prolungamento a Buenos Aires della nostra linea aerea transcontinentale.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La riunione continua per l'esame, in sede referente, del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 e dei conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

38^a RIUNIONE

Giovedì 16 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio» (699) Pag. 398

«Approvazione della Convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII, tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della "Città Giardino Aniene"» (787) 413

(Discussione e approvazione):

«Assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca» (765) 398

«Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario» (693) 399

«Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) alla Azienda Generale

Italiana Petroli Società Anonima (A. G. I. P.) » (733)	400
« Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale » (776)	405
« Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato » (777)	407
« Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio » (778)	409
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (779)	411
« Trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale di Chianciano » (782)	411
« Esecuzione anticipata dei contratti relativi a lavori e forniture militari » (789)	414

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cipolla, Cozza, Cremonesi, Crespi Silvio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Giuria, Ingianni,

Maraviglia, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Poss, Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze.

È anche presente il senatore Columba, autorizzato dal Presidente del Senato.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Ferrari Pallavicino, Gazzera, Marcello, Marechalchi, Piola Caselli e Pozzo.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio » (699).

INGIANNI, *relatore*. Il Governo fascista mira, con saggio criterio, a rendere sempre più rilevanti i vantaggi che l'industria della pesca arreca agli interessi economici e valutari ed a quelli militari marittimi del Paese; epperò ha promosso vari provvedimenti intesi ad elevare moralmente e materialmente la vita, per se stessa dura, dei pescatori ed a sviluppare per numero e qualità il naviglio peschereccio.

Fra i provvedimenti che si riferiscono al naviglio va annoverato il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 834, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 179. Esso consentì per un biennio la esenzione dal pagamento delle tasse sugli affari relative alle navi ed ai galleggianti posti in esercizio negli anni 1938 e 1939, ed impiegati ad usi di pesca o di trasporto del pesce.

Scaduta col 31 dicembre 1939-XVIII l'efficacia di tale provvedimento, si è manifestata l'opportunità di mantenere pel biennio 1940-1941, per quanto possibile immutate, le concessioni agevolazioni. Da ciò la presentazione del disegno di legge in esame, il quale, però, largisce benefici meno estesi dei precedenti poichè, abolita ormai la tassa di scambio, l'esenzione si riduce alla tassa di bollo ed alle imposte di registro ed ipotecarie, mentre, per espressa disposizione dell'articolo 1, non

riguarda la sopravvenuta imposta generale sull'entrata.

D'altra parte, per evitare che siano eluse le finalità della legge, l'articolo 2 fa obbligo come già il provvedimento precedente, agli armatori di corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbiano goduto l'esenzione, quando adibiscano le navi o i galleggianti, cui l'esenzione si riferisce, a servizi diversi dalla pesca e dal trasporto del pesce.

Non si hanno elementi per accertare quale sia stato nel biennio 1938-39 l'ammontare delle esenzioni concesse. È certo però che per il limitato valore delle navi e dei galleggianti da pesca ammesse a godere della esenzione e per la tenuità delle tasse di cui è consentito l'esonero, il provvedimento non può arrecare sensibile onere alla finanza. E d'altra parte l'onere è più che giustificato dagli scopi, che la legge si propone, e dai compensi che in ogni caso nuove attività economiche assicurano all'Erario dello Stato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca » (765).

BURZAGLI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, che istituisce il Commissariato generale della pesca, è stato presentato l'8 marzo ultimo scorso alla Commissione dell'Agricoltura del Senato, la quale ha approvato la sua conversione in legge. In considerazione del contenuto finanziario del provvedimento, forse sarebbe stato opportuno sottoporlo anche all'esame della Commissione di finanza.

Comunque, il disegno di legge ora in esame stabilisce le norme per il funzionamento del Commissariato anzidetto, le quali possono così riassumersi:

1) si aumentano gli stanziamenti di parte straordinaria del bilancio, per i servizi della pesca, a partire dall'esercizio '40-'41 elevandoli a 5 milioni per dieci anni;

2) si eleva il concorso nel pagamento degli interessi per mutui pescherecci dal 2 al 2,50 per cento, per un quinquennio, allo scopo di incoraggiare l'investimento di nuovi capitali nell'industria della pesca, e vengono concesse nuove somme, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 93 del testo unico della legge sulla pesca e dell'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, per un totale di lire 6.470.000 distribuite in 18 esercizi;

3) si eleva a due milioni lo stanziamento nella parte ordinaria del bilancio del Ministero delle finanze, per incrementare l'attività del Regio laboratorio centrale di idrobiologia e dei Regi stabilimenti ittiogenici di Roma e di Brescia;

4) vengono date norme per la costituzione dei ruoli organici del personale addetto al Commissariato e vengono iscritte nel bilancio di previsione del Ministero delle finanze le spese necessarie per il funzionamento del Commissariato stesso.

Sembra che vi sia contraddizione fra la norma dell'articolo 4 del Regio decreto 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, che attribuisce al Commissariato la facoltà di avvalersi di funzionari dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle comunicazioni e delle corporazioni, e la disposizione dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, con la quale implicitamente si consente il ricorso a personale estraneo alle amministrazioni dello Stato.

E considerando che il largo campo di scelta concesso al Commissariato gli permette di procurarsi tutti gli elementi competenti di cui ha bisogno, tra i quali quelli che, in precedenza, nei vari Ministeri, dedicavano la loro attività al settore della pesca, non è fuor di luogo esprimere il desiderio che al personale estraneo non si ricorra, anche per evitare quella situazione di disagio — dal Ministro delle finanze di recente posta in evidenza — che si determina quando enti parastatali reclutano persone prive di titolo di studio.

Nella certezza che il Ministro delle finanze saprà contenere in giusti limiti le spese elencate nell'articolo 8, propone di approvare il disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.*

Fa notare che la facoltà di utilizzare il personale di ruolo è subordinata alle esigenze, e quindi al nulla osta, delle varie amministrazioni, le quali non sempre sono in grado di privarsi di loro funzionari. Se manca questa possibilità di utilizzazione, evidentemente è necessario che il Commissariato si rivolga ad elementi estranei all'amministrazione, i quali, peraltro, saranno reclutati con contratti a tempo determinato.

SECHI. Nel compiacersi dei recenti provvedimenti presi a favore della pesca, osserva che, se si desidera che il Commissariato svolga la sua benefica opera, occorre dargli una certa libertà nella scelta dei mezzi di cui ha bisogno. Ritiene che l'osservazione del senatore Burzagli potrebbe assumere valore di raccomandazione, cioè d'invito al Commissariato di avvalersi, finchè è possibile, del personale già in servizio e di ricorrere ad estranei solo in caso di inderogabile necessità.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.* A giustificazione dell'atteggiamento di resistenza che talvolta le varie amministrazioni sono costrette ad assumere di fronte a richieste di dislocamento di funzionari, fa presente che il provvedimento, per tanti aspetti lodevole, con il quale si stabilì che il 30 per cento del personale occorrente per l'Africa Orientale dovesse essere costituito da personale comandato dai vari Ministeri, ha esaurito le possibilità di trasferimento.

Comunque accetta volentieri la raccomandazione.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario** » (693).

SCIALOJA, *relatore.* Pensa che la Commissione di finanza vorrà prendere atto con com-

piacimento della presentazione del disegno di legge in esame, perchè in passato simili provvedimenti venivano emanati per decreto-legge, invece che per legge, come la Commissione stessa ha costantemente invocato.

Il disegno di legge contiene un gran numero di variazioni nell'entrata e nella spesa che concernono tutti e quindici i Ministeri e che si riassumono nei seguenti dati:

aumenti di spesa	L. 771.955.207,65
diminuzioni di	
spesa L. 99.862.627,20	
maggiori	
entrate » 112.235.018 — » 212.097.645,20	
	<hr/>
differenza L. 559.857.562,45	

L'oratore, dichiara di aver preso in esame tutte le variazioni proposte, che sono dettagliatamente elencate nella relazione ministeriale, e di aver notato che quasi tutte le maggiori spese sono giustificate da necessità improrogabili che la Commissione di finanza, specialmente nell'attuale momento politico, non può minimamente contestare.

Circa la spesa riguardante il Ministero dell'aeronautica (469 milioni), che è la più ingente, domanda al Ministro se essa è assorbita dallo stanziamento per lo stesso Ministero che fu approvato nella precedente riunione della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. No, la maggiore spesa concerne principalmente la provvista di carburante.

SCIALOJA, *relatore*. Ventuno milioni riguardano il mantenimento ed il trasporto dei detenuti. A tal proposito ricorda che nella relazione del senatore Facchinetti sul bilancio della Giustizia venne posto in rilievo che il fondo stanziato per questo titolo era già notevole.

Osserva che alcuni dei minori stanziamenti disposti potrebbero far considerare che non si segue, come sarebbe opportuno, il rigido criterio di procrastinare le spese non assolutamente necessarie e comunque non connesse con l'attuale stato di emergenza, in cui tutti gli sforzi finanziari devono essere rivolti ai fini della difesa.

Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

MARTIN FRANKLIN. Rileva che in tutti i bilanci passati sono stati accordati 5 milioni per coprire la differenza fra il prezzo normale della benzina e quello di favore di cui beneficiano i turisti stranieri.

Ora, essendo notorio che l'afflusso degli stranieri è notevolmente diminuito — ed infatti il Ministro degli scambi e delle valute ha dichiarato ieri l'altro che è ridotto quasi a zero — non comprende perchè tale stanziamento sia stato aumentato di 2 milioni e mezzo. Ritiene che l'aumento del prezzo della benzina non giustifichi la maggiorazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di accogliere con molto piacere la raccomandazione di carattere generale formulata dal relatore. Avverte però che le maggiori assegnazioni concesse sono il risultato di elaborate e rigorose cernite fatte in contraddittorio, se così si può dire, fra le amministrazioni richiedenti ed il Ministero delle finanze, che si avvale della Ragioneria generale, la quale svolge un'azione molto efficace, anche se ad alcuni non riesce sempre simpatica.

La risposta al senatore Martin Franklin è stata data da lui stesso: essendosi aumentato il prezzo della benzina, è logico che lo stanziamento venga integrato. Il turismo straniero, è vero, è ridotto a poca cosa, ma il prezzo della benzina in due anni è più che raddoppiato.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli Società Anonima (A.G.I.P.)** »
(733).

PARODI DELFINO, *relatore*. Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si propone di far passare la gestione autonoma dell'A. I. P. A., affidata attualmente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, alle dipen-

denze dell'A. G. I. P., pur mantenendola come gestione autonoma.

Con l'articolo 2 si propone di trasferire alla Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, la gestione della partecipazione azionaria della Società Anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.), assunta per conto dell'A. I. P. A. dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Con l'articolo 3, mantenendo all'A. G. I. P., l'incarico dello studio, delle ricerche e delle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori dell'Impero, coi fondi a tale scopo autorizzati, si fissano delle norme sul come si deve render conto dei fondi stessi, si stabilisce la gestione nel caso che si passi dalle ricerche alla fase di sfruttamento e si prevede infine il modo di stabilire le condizioni di rimborso delle spese anticipate dallo Stato nel caso che l'A. G. I. P. diventi concessionaria diretta.

Con l'articolo 4, si stabilisce che tutte queste gestioni speciali siano vigilate sia dal Ministero delle finanze sia da quello delle corporazioni.

All'A. G. I. P. incombe di fare un resoconto delle entrate e delle spese ogni trimestre, nonché una relazione illustrativa, alla chiusura dell'esercizio sulla situazione delle gestioni stesse, al Ministero delle finanze.

Evidentemente, con il disegno di legge che viene presentato si è voluto regolare e armonizzare tra loro diverse lodevoli iniziative verificatesi in vari periodi e sotto direttive economiche e politiche diverse.

L'oratore dichiara che suo primo compito è quello di esaminare un po' storicamente le ragioni per le quali lo Stato ha creduto di creare le diverse Aziende richiamate nel predetto disegno di legge.

A. I. P. A. — Tale Ente fu creato con il Regio decreto-legge 8 luglio 1925—III, n. 1301, per volere e merito di Costanzo Ciano.

L'Albania e il suo Governo non erano in quei tempi sempre ligi all'Italia.

In tempi anteriori, durante il periodo della neutralità e poi durante la guerra europea, il nostro Ministero della marina aveva speso alcuni milioni per effettuare delle ricerche petrolifere a Penkova (vicino a Valona) e

aveva anche invitato i capitalisti italiani a interessarsi della concessione delle Miniere di bitume di Selenizza, che erano esercite dalla Banca Ottomana, in base a un firmano del Sultano.

Tali iniziative italiane avevano fatto parecchio parlare delle possibilità petrolifere albanesi, e in seguito a questo il Governo inglese aveva, da parte sua, inviato in Albania degli incaricati dell'Anglo-Persian Oil Company, facendoli accompagnare da una torpediniera, e, usando pressioni e metodi diversi, aveva potuto ottenere a nome della detta Società il monopolio delle ricerche petrolifere per tutta l'Albania con una legge apposita.

Questo sopruso, ai danni degli interessi italiani, ledeva anche dei diritti della Società delle Miniere di Selenizza, poichè il firmano del Sultano, concedendo le miniere, dava anche la facoltà di effettuare ricerche di olii nella stessa zona, e l'attribuzione fatta all'Anglo-Persian veniva ad essere in contrasto con la concessione già accordata.

Si creò allora un movimento contro le concessioni attribuite agli inglesi e si ottenne di far revocare la legge di cui avanti.

All'Italia venne riservata una determinata zona, e Costanzo Ciano, comprendendo l'importanza politica ed economica di un intervento del nostro Paese, assunse, a mezzo delle Ferrovie dello Stato, le ricerche petrolifere.

Dopo questi primi passi, nacque, come avanti accennato, l'A. I. P. A.

Si dovettero superare varie difficoltà per ripartire la zona tra l'A. I. P. A. e l'Anglo-Persian, la quale voleva per sè la parte ritenuta migliore.

L'A. I. P. A. dovette poi affrontare altre difficoltà per creare l'attrezzatura tecnica necessaria ed effettuare gli opportuni studi geologici, ma fu più fortunata dell'Anglo-Persian, la quale, dopo aver speso qualche decina di milioni e aver fatto profondi sondaggi senza trovar nulla, si ritirò definitivamente dall'Albania.

L'A. I. P. A., invece, ebbe la fortuna di identificare il bacino del Devoli, che, pur non essendo molto ricco, è però assai vasto, e con tenacia e costanza seppe raggiungere un risultato, il quale certamente non copre che in piccolissima parte il fabbisogno italiano,

ma ci mette almeno per la prima volta nel novero dei produttori diretti.

Nello svolgimento ulteriore del suo programma, l'A. I. P. A. costruì anche un oleodotto dal Devoli alla baia di Valona; costruì serbatoi nel bacino petrolifero e a mano a mano integrò e completò sempre di più la propria organizzazione. Oggi all'A. I. P. A. sono stati assicurati la ricerca e lo sfruttamento della regione di Pathos, abbandonata dall'Anglo-Persian, e di un'altra regione vicino a Berat.

Le spese sostenute a tutt'oggi dall'A. I. P. A. ammontano a circa 250 milioni; con recenti provvedimenti legislativi sono stati poi stanziati altri 40 milioni e in seguito altri 50 milioni per il completamento e l'estensione delle ricerche.

La produzione finora raggiunta in Albania è stata di circa 450.000 tonnellate di petrolio grezzo ed essa è destinata essenzialmente ad alimentare i grandi stabilimenti della A.N.I.C. a Bari e a Livorno.

È molto difficile nel campo petrolifero fare pronostici, però è da augurarsi che con le nuove ricerche il costo della produzione possa ridursi e la medesima invece aumentare, in modo da acquistare importanza agli effetti del fabbisogno italiano.

A. G. I. P. — Questo Ente dovrebbe oggi assumere l'amministrazione dell'A. I. P. A., che finora era stata tenuta dalle Ferrovie dello Stato, con decorrenza dal 1° luglio 1940, anno XVIII.

L'A. G. I. P. venne costituita con Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, allo scopo di svolgere ogni attività relativa all'industria e al commercio dei prodotti petroliferi.

Devesi ritenere che quando l'A. G. I. P. venne creata si pensò in primo luogo all'istituzione di un ente di carattere commerciale, con tutta l'organizzazione tecnica relativa al commercio delle benzine e dei petroli. Infatti, i due Enti che tenevano il monopolio del commercio e della vendita in Italia di tali prodotti, la Società Italo-Americana per il Petrolio, rappresentante della Standard Oil Company e la Società Nafta, rappresentante della Royal Dutch Company Shell, avevano già creato una rete di depositi, sia vicino ai porti sia nell'interno del Paese, e una rete

di distributori, tali da impedire la possibilità ad altri enti privati di intervenire.

Occorreva, pertanto, creare un nuovo ente commerciale, che avesse l'appoggio dello Stato e un'organizzazione tale da essere in grado di contrastare i detti due colossi.

Alla costituzione dell'A. G. I. P. intervennero l'Amministrazione dello Stato fino alla concorrenza di 60 milioni di lire, nonchè l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'allora Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali.

In un secondo tempo, l'A. G. I. P. s'interessò anche di raffinerie, di impianti di craking, ecc. e migliorò assai la propria organizzazione tecnica, cosa d'altra parte che aveva fatto pure il gruppo Nafta interessandosi in impianti analoghi.

Vennero pure affidate all'A. G. I. P., con speciali fondi messi a disposizione dallo Stato, le ricerche di petrolio in Italia, ricerche che continuano tuttora e che è da augurarsi possano un giorno dare un risultato positivo, date le grandi emanazioni petrolifere che il nostro Paese possiede.

L'A. G. I. P., prese partecipazioni in Società petrolifere estere specialmente rumene.

Negli ultimi tempi, l'A. G. I. P. ha creato anche un laboratorio per ricerche scientifiche.

Indubbiamente l'A. G. I. P. ha molto ben meritato dal Paese per tutta l'attività svolta allo scopo di tutelare nel miglior modo gli interessi nazionali, ed ha anche il merito di aver formato uomini che possiedono una profonda competenza in tutto ciò che si riferisce ai problemi dell'organizzazione tecnica in genere, della distillazione, dei trasporti, della distribuzione, ecc., cosa che richiede una preparazione specifica.

In linea di massima, pertanto, il trasferimento, in base al disegno di legge in esame, dalle Ferrovie all'A. G. I. P. della gestione dell'A. I. P. A. è un provvedimento molto giusto e opportuno, dato che l'A. G. I. P. è l'Ente che già dispone di una organizzazione e di una competenza particolari in materia, cose che sono estranee ai normali compiti delle Ferrovie dello Stato.

È doveroso, però, tener conto, all'atto di tale trasferimento, di tutta la lodevole opera

che queste ultime hanno svolto sotto l'impulso avuto da Costanzo Ciano.

Nell'articolo 2 del disegno di legge si stabilisce di trasferire, come avanti accennato, alla Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare la gestione della partecipazione azionaria della Società Anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.), già assunta dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per conto dell'A. I. P. A.

Come è noto, l'A. N. I. C. è stata costituita il 7 febbraio 1936-XIV. A tale costituzione hanno partecipato le Ferrovie dello Stato, per conto dell'A. I. P. A., per un 25 per cento, l'A. G. I. P., per un altro 25 per cento, e un Ente privato per il restante 50 per cento.

Le azioni, secondo lo statuto, erano divise in due categorie: *A* e *B*, le une a voto semplice e le altre a voto plurimo (5 voti).

Venne costituito poi un Sindacato di blocco delle azioni, in base al quale, si sono conservate al medesimo le azioni a voto plurimo, e si è così garantito con queste sole il possesso della maggioranza assoluta del capitale. Fu poi immessa nel libero mercato una gran parte delle azioni di categoria *A*, che vennero facilmente assorbite dal pubblico, data anche la garanzia fornita dallo Stato alla distribuzione di un determinato dividendo.

È a voi noto che l'A. N. I. C., sorta con il programma di trattare con speciali procedimenti le ligniti e gli olii del Devoli, creò due grossi stabilimenti a Livorno e a Bari, che sono oggi nel loro campo forse i migliori, anche nei confronti dell'estero, sia per la loro organizzazione sia per la collaborazione di valenti tecnici.

La gestione, però, di questi stabilimenti non è stata finora attiva. In base a una convenzione stipulata nel giugno 1936, ed altra aggiuntiva dell'aprile 1938, lo Stato ha integrato le differenze passive per permettere l'ammortamento degli impianti e garantire un minimo di dividendo.

Il programma nuovo dell'A. N. I. C., è quello di fabbricare prodotti di maggior pregio per ridurre al minimo possibile il *deficit* dell'esercizio e quindi il carico dello Stato.

Il passaggio al Demanio della gestione della partecipazione assunta dalle Ferrovie

dello Stato, per conto dell'A. I. P. A. non viene a mutare la situazione azionaria che di nome. È però da osservare che lo Stato, pur partecipando per il 50 per cento del capitale, aveva ottenuto che la presidenza dell'Ente, all'atto della sua costituzione, fosse affidata al Ministro delle comunicazioni, ciò che permetteva in caso di eventuali dissensi, di possedere la prevalenza nelle deliberazioni.

È da augurarsi, pertanto, che con il predetto passaggio si prendano le opportune misure perchè il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in parola sia sempre nominato dal Governo, onde gli interessi del Paese abbiano tutta la necessaria tutela in confronto degli enti privati, che hanno partecipazioni nell'A. N. I. C., e ciò tenuto conto anche della garanzia del dividendo minimo che lo Stato ha assunto.

Nell'articolo 4 del disegno di legge, si stabilisce che la vigilanza sulle gestioni speciali di cui agli articoli precedenti è esercitata dal Ministro delle finanze e da quello delle corporazioni.

Dato che lo Stato o enti parastatali possiedono, se non la totalità una larga parte del capitale delle aziende, a cui si riferiscono le dette gestioni, è molto giusto che sia affidata ai Ministeri competenti la vigilanza sulle medesime.

L'oratore passa quindi ad esporre alcune considerazioni generali sui combustibili.

Sono note le gravi difficoltà che il nostro Paese sta attraversando per il rifornimento dei combustibili di cui ha necessità.

Una volta si riteneva di dover fare una distinzione tra combustibili solidi (carboni) e combustibili liquidi, ma, allo stato attuale della scienza e della tecnica, tale distinzione non ha quasi più ragione di essere, e, quindi, il problema va esaminato da un punto di vista unitario.

Infatti, anche dai carboni e dalle ligniti si possono ottenere benzine e olii. Tutti i combustibili servono per dare calorie, e quelli solidi non possono essere sostituiti dai liquidi soltanto per usi speciali, come per certe lavorazioni siderurgiche e in alcune fabbricazioni chimiche, ma ciò incide per una piccolissima quota nei rapporti del fabbisogno e del consumo generale.

Nel nostro Paese sono in sfruttamento giacimenti di combustibili abbastanza importanti come quantità, ma non di ottima qualità, i quali, anche con le migliori previsioni per il loro sviluppo avvenire, non potranno coprire che una parte del fabbisogno nazionale.

Il problema dei rifornimenti dei combustibili per l'Italia è, pertanto, sempre assai grave e può anche in certi momenti mettere in forse la stessa nostra indipendenza economica.

Si comprende, quindi, l'enorme delicatezza del problema, sia dal punto di vista economico sia da quello politico.

Lo Stato con i notevolissimi immobilizzi effettuati dimostra quale importanza abbia dato a detto problema. Esso è intervenuto nella costituzione dell'Azienda Carboni Italiana (A. Ca. I.) e in quella dell'Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.); ha partecipato, inoltre, alla costituzione della A. G. I. P., dell'A. I. P. A. e dell'A. N. I. C.; speciali premi ha concesso per gli impianti di distillazione degli scisti e dei bitumi, allo scopo di ricavarne olii e benzine, ed altri aiuti ha dato all'Aeronautica, alla Marina, all'Esercito e a privati per la costruzione di serbatoi e di depositi di combustibili. Gli investimenti nel complesso superano certamente i due miliardi.

Il problema, però, merita di essere a fondo esaminato da un punto di vista unitario e sotto i suoi molteplici aspetti sia politici che economici, tenendo anche presente che i bisogni sia delle Forze Armate che delle industrie vanno di giorno in giorno aumentando e facendosi più complessi. Accanto al problema generale vanno esaminati numerosi altri problemi di carattere particolare, strettamente connessi con quello principale e non meno importanti ed essenziali, come per esempio quelli degli oleodotti per i trasporti dai punti di ricevimento — porti od altro — ai maggiori centri di consumo, dei trasporti in genere a mezzo di navi e di vagoni cisterna, dei depositi e della determinazione delle riserve minime di combustibili che è necessario mantenere in permanenza nel Paese, ecc.

Tutti questi problemi di carattere accessorio, ma che richiedono pure forti immobilizzi, debbono indubbiamente essere studiati e risolti in unione a quello principale.

I Paesi che sboccano nel bacino del Mediterraneo hanno dimostrato, in questi ultimi tempi, di possedere delle grandiose disponibilità di combustibili liquidi e a prezzi di costo di parecchio inferiori a quelli delle altre parti del mondo.

In questo periodo in cui si stanno forse riformando le zone di influenza dei diversi Paesi, si rende necessario ancora di più che l'Italia affronti il problema dei combustibili e possa ottenere di partecipare alle predette disponibilità.

Il nostro Paese verrà così sicuramente a conquistarsi la sua indipendenza economica e il suo diritto di vita.

Sarà opportuno che il Governo — il quale, ha molto lodevolmente fatto ogni sforzo nel campo dei combustibili, ha immobilizzato al riguardo somme rilevanti, in ispecie in questi ultimi tempi, ed ha già, con il disegno di legge in esame, iniziato il collegamento di alcune delle Aziende esistenti — esamini la possibilità e l'opportunità di coordinare tra loro tutte le diverse iniziative e di affidarle ad un unico ente, che abbia la preparazione e l'organizzazione tecnica, economica e politica sufficienti. Tale organismo, da suddividersi in diverse sezioni, dovrebbe dare sicuro affidamento di poter studiare con competenza e approfondire tutti i grandi problemi derivanti dal compito attribuitogli, e, quindi, essere in grado, dopo il suo esame, di indicare al Governo le vie da seguire e i provvedimenti da adottare per la tutela degli interessi italiani.

Spetterà pure al Governo decidere di quale natura dovrebbe essere tale ente coordinatore, e se sia opportuno creare allo scopo un nuovo ente apposito o meglio un commissariato nazionale, a cui potrebbero far capo tutti gli altri enti o ministeri.

L'oratore, concludendo, si augura di aver potuto dare una breve ma sufficientemente chiara visione di questo vasto problema, che l'Italia oggi più che mai deve affrontare e risolvere, e che è strettamente connesso alla sua indipendenza economica e ai suoi futuri sviluppi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.*
Dichiara di avere ascoltato con molto interesse l'esauriente illustrazione fatta dal senatore Parodi-Delfino, dalla quale scaturiscono due

raccomandazioni: di ordine specifico l'una, di ordine generale l'altra.

Accoglie di buon grado la prima, quella riguardante la nomina governativa del Presidente del Consiglio di amministrazione della A. I. P. A.

Sull'altra, concernente la creazione di un ente coordinatore, osserva che l'argomento non rientra nella particolare competenza del Ministro delle finanze, che però vedrebbe volentieri un migliore coordinamento nel senso desiderato dal senatore Parodi-Delfino. Peraltro qualche passo innanzi è stato compiuto con la creazione dell'A. G. I. P. e delle sue filiazioni e dell'A. N. I. C., Enti che fanno tutti capo all'Ufficio combustibili liquidi.

Uno dei settori che risente di più la mancanza di un'azione coordinatrice è quello dei combustibili liquidi surrogati.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale » (776).

SITTA, segretario. Dà lettura della relazione presentata dal senatore Bianchini:

BIANCHINI, relatore. Il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, nella riunione del 16 marzo 1940, anno XVIII, presieduta dal Duce, allo scopo di raggiungere unicità di criteri nella distribuzione del credito a medio e lungo termine, ha stabilito che la presidenza del Consorzio di credito per le Opere pubbliche, dell'Istituto di Credito per Imprese di pubblica utilità, e dell'Istituto per il credito navale, aventi tutti sede a Roma, sia affidata al Governatore della Banca d'Italia, al quale per effetto della disposizione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, è già attribuita la carica di Presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

A seguito della suddetta deliberazione è stata esaminata la possibilità di conseguire una prima semplificazione negli organi che esercitano il credito a medio e lungo termine, attraverso un più stretto collegamento tra gli istituti stessi.

Preso in esame la situazione dell'Istituto per il credito navale, è stato osservato che questi, al 31 dicembre 1939, aveva in corso operazioni per soli 368 milioni suddivisi in sette operazioni. Nell'esercizio 1939 erano state stipulate soltanto due operazioni dopo un periodo piuttosto lungo di quasi inattività.

Le operazioni dell'Istituto per il Credito navale e il seguito dell'esercizio per il credito navale, potranno essere quindi agevolmente assunti dall'Istituto mobiliare italiano (che è autorizzato a compiere operazioni fino a venti anni) e dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I. M. I.), ai quali, in base alla legge 12 marzo 1936, è riservata in via esclusiva la facoltà di eseguire le operazioni a medio termine, fra le quali sono appunto da comprendersi quelle a favore delle aziende armatoriali e di navigazione. E poichè il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I. M. I.) è già autorizzato per legge ad effettuare operazioni di credito navale, basterà estendere all'I. M. I. la facoltà di eseguire analoghe operazioni di guisa che d'ora in avanti tutte le operazioni di credito navale saranno eseguite dall'I. M. I. o dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I. M. I.) a seconda della durata. Per far ciò occorre estendere all'I. M. I., ed al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le facoltà, i diritti e i privilegi concessi all'Istituto per il credito navale relativamente all'esercizio del credito stesso, ottenendo in definitiva la eliminazione di un doppio di istituti che assolvono compiti eguali.

Su tali presupposti è basato il provvedimento in esame, che si appalesa vantaggioso per le industrie marittime anche per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni ad esse necessarie. Infatti la provvista dei mezzi occorrenti all'esercizio del credito navale, veniva effettuata tanto dall'Istituto mobiliare italiano, quanto dall'Istituto per il credito navale, mediante l'emissione di obbligazioni. Tale

emissione, in determinati periodi di tempo, può riuscire meno facile o particolarmente onerosa, con evidente svantaggio per le aziende marittime. Con il proposto ordinamento tale pericolo verrebbe a cessare poichè si avrebbe la possibilità di effettuare, attraverso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) — il quale è autorizzato fra l'altro a riscontare il proprio portafoglio all'Istituto di emissione — non soltanto le operazioni a

più breve termine (intorno al quinquennio) che sono di sua particolare competenza, ma anche quei finanziamenti provvisori relativi ad operazioni destinate ad essere assunte, in linea definitiva, dall'Istituto Mobiliare Italiano. Pertanto gli industriali marittimi sarebbero in grado di effettuare le operazioni di credito navale ad essi necessarie *in qualsiasi momento e con ogni sollecitudine.*

L'attività svolta dai predetti Enti può così riassumersi:

Esercizio	Consorzio Sovvenzioni Valori Industriali			Istituto Mobiliare Italiano		
	Operazioni eseguite nell'esercizio	Rimanenze a fine esercizio		Operazioni eseguite nell'esercizio	Rimanenze a fine esercizio	
	Lire	N.	Lire	Lire	N.	Lire
1938	994.194.000	322	1.728.930.000	431.946.000	143	1.048.032.000
1939	2.169.753.000	373	2.802.253.000	505.597.000	194	1.456.993.000

Il Consorzio ha finora effettuato un insieme di operazioni a favore delle aziende armatoriali e di navigazione, per un complessivo importo di oltre un miliardo suddiviso in operazioni molto frazionate.

L'attività dell'Istituto per il Credito Navale può così riassumersi:

Esercizio	Operazioni eseguite nell'esercizio	Rimanenze a fine esercizio
1930	387.200.000	387.200.000
1931	—	383.900.000
1932	—	366.200.000
1933	206.000.000	536.200.000
1934	—	493.200.000
1935	—	450.100.000
1936	—	407.000.000
1937	—	364.000.000
1938	—	320.900.000
1939	161.000.000 (1)	368.400.000

(1) di cui 70 milioni non ancora erogati.

Al 31 dicembre 1939-XVIII l'Istituto per il Credito Navale aveva in essere N. 7 operazioni

di cui una in corso di rimborso anticipato. Dall'inizio della sua attività l'Istituto per il Credito Navale ha eseguito complessivamente dieci operazioni di mutuo.

Poichè risulta che l'I. M. I. intende giovare della particolare autorevolezza e competenza di taluni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Istituto per il Credito Navale, chiamandoli a far parte dei propri organi amministrativi, all'I. M. I. rimarrebbe anche assicurata la collaborazione dell'amministrazione della Marina mercantile e di altri elementi particolarmente esperti. Pertanto, con la nuova sistemazione, l'esercizio del credito navale conserverebbe da un lato tutti i vantaggi già acquisiti e trarrebbe dall'altro i nuovi benefici derivanti dalla unificazione degli organi creditizi.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2, propone che, dopo le parole: « L'Istituto per il credito navale è sciolto e le sue attività e le sue passività sono trasferite di diritto all'Istituto mo-

biliare italiano, il quale provvederà a rimborsare agli Enti sottoscrittori le quote di capitale versato...», siano aggiunte le altre «...e le riserve pro quota quando risulteranno adempiuti tutti gli obblighi dell'Istituto disciolto...».

L'Istituto di credito navale, nella sua breve vita, è riuscito ad accantonare, grazie ad una rigida amministrazione e al temporaneo sacrificio degli enti partecipanti (fra cui la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto delle assicurazioni, l'Istituto della previdenza sociale) copiose riserve, che in questo momento superano l'importo del capitale versato. Pertanto, ove la disposizione dovesse restare invariata, le riserve passerebbero all'Istituto mobiliare italiano, presso il quale gli Enti suddetti non hanno le stesse partecipazioni: e così la saggia amministrazione condotta dall'Istituto per il credito navale verrebbe a procurare loro un ingiusto nocumento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara che l'emendamento è superfluo in quanto può assicurare che il Governo, avvalendosi della facoltà, attribuitagli dall'articolo 3, di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della legge, disporrà che le riserve, quando saranno adempiuti gli obblighi dell'Istituto disciolto, non dovranno essere incamerate dall'I. M. I. Resterà pertanto salvaguardato il diritto degli enti partecipanti alle residue riserve in proporzione all'importo delle varie partecipazioni.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle finanze dell'assicurazione che lo tranquillizza pienamente, e dichiara di ritirare la proposta di emendamento.

L'articolo 2 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 3 e 4, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato » (777).

CIPOLLA, *relatore*. Il disegno di legge, che testè ha riportato l'approvazione della Camera

dei Fasci e delle Corporazioni, ha per oggetto la sostituzione del personale delle varie amministrazioni dello Stato, richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale. Si vuol provvedere così al regolare andamento dei servizi ed ovviare alle difficoltà che indubbiamente si presenterebbero se i posti lasciati dai richiamati alle armi dovessero rimanere vuoti per tempo più o meno lungo. La sostituzione avverrebbe in deroga al divieto sancito dal Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 952, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, numero 1837, e sarebbe effettuata mediante l'assunzione di impiegati civili già collocati in pensione.

L'uso della facoltà di sostituzione, secondo il disegno di legge, è subordinato normalmente alla condizione che si facciano in ciascun ruolo vacanze in misura non inferiore al cinque per cento dei posti; ma è lasciato al prudente arbitrio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di non tener conto di tale limite, quando concorressero contingenze speciali o la situazione di determinati ruoli lo consigliasse (art. 1).

Sono notevoli le disposizioni degli articoli 2 e 5 del disegno di legge, per le quali, da una parte, il personale straordinariamente assunto verrebbe immediatamente licenziato mano mano che gli impiegati di ruolo riprenderanno servizio, e, dall'altra, il servizio prestato dai pensionati non darebbe loro diritto nè alla revisione del trattamento di quiescenza, nè ad alcuna particolare indennità di licenziamento, al termine del servizio medesimo.

La retribuzione dei pensionati così assunti sarebbe fissata col decreto ministeriale di assunzione, e non potrebbe superare la differenza tra lo stipendio inerente al grado di cui il pensionato era rivestito all'atto del collocamento a riposo e l'ammontare della pensione da lui goduta, calcolati l'aggiunta di famiglia e l'eventuale assegno di caro viveri. Altra limitazione: la differenza anzidetta non potrà mai superare l'importo complessivo della retribuzione e dell'eventuale aggiunta di famiglia stabilite dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 233 per personale non di ruolo corrispondente al gruppo od alla categoria cui appartiene il pensionato (art. 4).

L'assunzione dei pensionati è inderogabilmente subordinata alle seguenti condizioni: 1° che siano iscritti al P. N. F.; 2° che non abbiano superato il 70° anno di età e non abbiano lasciato il servizio da oltre 4 anni; 3° che siano in condizioni fisiche tali da assicurare un efficace rendimento (art. 3).

Ritiene che il disegno di legge, malgrado l'ampiezza del suo titolo, non debba riferirsi al periodo della mobilitazione, perchè altrimenti esso costituirebbe un doppione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra e relativo regolamento approvato con Regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176. Pertanto, o nel corso della presente discussione si dovranno dare chiarimenti atti ad eliminare questo dubbio oppure si rende necessario emendare il disegno di legge con un articolo aggiuntivo che precisi il campo di applicazione della legge in esame. Tale articolo potrebbe suonare così:

« Ove fosse indetta la mobilitazione civile, in luogo delle disposizioni della presente legge, saranno applicate le disposizioni della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, e del regolamento approvato col Regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, o le altre disposizioni da cui in seguito dovesse essere disciplinata la mobilitazione medesima. I pensionati che fossero stati assunti in servizio in virtù della presente legge, saranno in tal caso immediatamente licenziati, anche se non avessero ripreso servizio gli impiegati di ruolo che essi avessero sostituito, a meno che non dovessero prestare la loro opera nei pubblici uffici in virtù delle norme sulla mobilitazione civile ».

PRESIDENTE. Fa osservare al relatore che la proposta avrebbe dovuto essere presentata almeno ventiquattr'ore prima della discussione, a norma della disposizione emanata a suo tempo dal Presidente del Senato.

RONGA. Comprende gli scrupoli manifestati dal relatore, ma ritiene che la legge in esame, sia dal lato giuridico, sia da quello tecnico non possa dar luogo ad equivoci. Questa e l'altra citata dal relatore sono due leggi che hanno finalità diverse: la legge in esame vale per il tempo di pace, per il momento attuale, ed ha carattere di grande urgenza perchè mira a mitigare immediatamente le difficoltà in cui

si dibattono alcune amministrazioni per effetto dei richiami alle armi che assottigliano ruoli talvolta già incompleti. L'altra legge sulla mobilitazione civile vale invece per il tempo di guerra.

In ogni modo, per allontanare ogni dubbio, basterebbe dichiarare, come del resto ha suggerito lo stesso relatore, che il disegno di legge in esame è indipendente dalla legge del 1931.

CIPOLLA, *relatore*. Fa notare che la mobilitazione civile può essere disposta anche quando la Nazione non è in istato di guerra, per decreto del Capo del Governo quando le Forze armate sono mobilitate, o per decreto Reale quando tale mobilitazione non c'è. Per modo che vien fatto di domandare quale sarà la legge che dovrà essere applicata in caso di mobilitazione civile.

ZUPELLI. Plaude a questo provvedimento perchè sotto l'aspetto militare costituisce un rimedio contro gli imboscati.

RONGA. Per l'esatta interpretazione della legge basterebbe un chiarimento da riportare nel resoconto della riunione.

COLUMBA. Premette che è stata l'incertezza, manifestatasi anche nel corso della discussione, che lo ha determinato a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a partecipare alla riunione.

Questa legge va applicata in caso di mobilitazione parziale o anche in quello di mobilitazione generale? Poichè ritiene che, almeno allo stato degli atti, la legge in esame debba valere anche in quest'ultimo caso, egli, riferendosi particolarmente al settore dell'insegnamento superiore, esprime le sue riserve sull'opportunità di prescrivere i requisiti di cui alla lettera b) dell'articolo 3, per i quali si richiede che i pensionati da assumere in servizio dovranno non aver superato il 70° anno di età nè di aver lasciato il servizio da più di quattro anni.

È noto che i professori universitari sono collocati a riposo proprio al 70° anno di età: quindi è preclusa ogni possibilità di utilizzarli in caso di necessità. Da un qualsiasi annuario si può rilevare che circa la metà delle cattedre universitarie sono assegnate a professori di età inferiore ai 50 anni. Sicchè, in caso di mobi-

litazione generale, quasi un migliaio di cattedre rimarrebbero vacanti.

Pertanto, ove si decidesse che, come è sempre stato, la scuola debba conservare il suo ritmo di lavoro, non si avrebbe la possibilità di sostituire quei professori che saranno chiamati alle armi. Si ricorrerà allora all'espedito di incaricare quelli che restano oppure a quello di creare incarichi nuovi? Ambedue gli espedienti sarebbero poco felici. Si ricorrerà ai liberi docenti? Ma i più giovani saranno sotto le armi e gli altri che hanno superato il 60° anno di età non saranno i più indicati.

Spesso la natura applica le sue leggi senza badare ai certificati di nascita, e così talvolta si può divenire inabili anche prima dei 70 anni e talvolta si può restare lungamente abili anche dopo questa età.

Conclude proponendo che, almeno per quanto riguarda l'insegnamento, i due limiti prescritti dalla lettera b) dell'articolo 3 siano soppressi, sostituendo ad essi il requisito della conservata idoneità.

CIPOLLA, *relatore*. Non è alieno dall'appoggiare la proposta del senatore Columba tanto più che analoghe considerazioni si potrebbero fare anche per i magistrati e per i membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che pure vanno in pensione a 70 anni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Le preoccupazioni che si sono manifestate non hanno ragione di sussistere. Anzitutto è il titolo che imprime un carattere di particolarità alla legge in esame.

Se con la mente riandiamo agli avvenimenti svoltisi in questi ultimi cinque anni, si constata che forse sono più i periodi in cui la Nazione si è trovata in istato di allarme — durante i quali molti richiami alle armi si sono ordinati — che i periodi di calma in cui le Forze Armate comprendevano soltanto la forza bilanciata. È a questo stato di semi-emergenza (in cui i funzionari da sostituire momentaneamente raggiungono cifre relativamente esigue rispetto a quelli che si dovrebbero sostituire in caso di mobilitazione generale) che provvede la legge in esame. Invece la legge del '31, in corso di revisione, detta norme per il periodo di mobilitazione civile. Quest'ultima legge, a differenza del provvedi-

mento in esame, non stabilisce limiti nè per l'età nè per la prossimità del collocamento in quiescenza, come non prescrive il requisito dell'appartenenza al P. N. F.

Ad ogni modo autorizza ad inserire nel resoconto la dichiarazione che questa legge non deve invadere minimamente il campo della legge sulla disciplina di guerra.

PRESIDENTE. Il che vuol dire che proclamandosi la mobilitazione civile la legge in esame sarà sospesa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Aggiunge che tutte le amministrazioni dello Stato hanno da tempo formati i quadri delle persone che dovranno essere chiamate in servizio in caso di mobilitazione civile. Tra esse vi sono naturalmente anche elementi che non sono iscritti al Partito e che hanno sorpassato il 70° anno di età.

CIPOLLA, *relatore*. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni del Ministro e non insiste nella sua proposta di emendamento. Al senatore Zupelli osserva che, stando così le cose, questa legge non ha riferimento alcuno con gli imboscati.

COLUMBA. Si dichiara soddisfatto e ritira la sua proposta di emendamento.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio** » (778).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione sul disegno di legge fatta dal senatore Nucci, momentaneamente assente:

Il disegno di legge in esame è inteso, con l'acquisto del fabbricato di cui si tratta, a fornire il Commissario generale delle fabbricazioni di guerra di una sede adatta, e dove possano riunirsi i vari suoi uffici, attualmente sparsi in località più o meno lontane fra loro.

L'urgenza di riparare a tale inconveniente,

l'ubicazione del fabbricato, vicino al Ministero della guerra, e la sua ampiezza, adeguata ai bisogni sempre più intensi degli importantissimi servizi, giustificano il consenso alla proposta.

Nessun elemento è allegato per comprovare che, data la consistenza dell'immobile, e le altre condizioni e circostanze concorrenti, si ravvisi conveniente il prezzo di L. 13.900.000: ma è da ritenere che all'offerta di esso siasi pervenuti dopo maturo esame di tutti i coefficienti valevoli a determinarlo equamente.

Il capoverso dell'articolo 1 concede l'autorizzazione alla espropriazione per pubblica utilità, ove non sia possibile raggiungere l'accordo sul prezzo suddetto. Misura preventiva, questa, e senza dubbio opportuna: per la quale è solo da rilevare che, nel caso, saranno senz'altro applicate per la valutazione le norme generali della legge 25 gennaio 1865, n. 2359, e non i criteri più favorevoli all'Ente espropriante stabiliti da successive leggi speciali per più o meno analoghe espropriazioni.

ZUPELLI. Dichiaro di essere molto perplesso nel dare la sua approvazione al disegno di legge in esame perchè esso costituisce un'altra manifestazione di quel fenomeno della « palazzomania », che è stato deprecato recentemente anche da un membro del Governo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il palazzo già esiste.

ZUPELLI. Rileva inoltre che il Commissariato per le fabbricazioni di guerra è stato costituito, e funziona egregiamente, nei casi di emergenza. Pertanto non vede per quale motivo si voglia dare una sede stabile ad una istituzione di carattere transitorio. Nè gli argomenti addotti dal relatore per giustificare la presentazione della legge lo convincono: ritiene che lo Stato meglio farebbe a continuare a pagare l'affitto dei locali attualmente occupati, risparmiando così la spesa di 14 milioni.

BACCELLI. È favorevole al disegno di legge perchè è pienamente giustificato dalla urgente necessità di sistemare convenientemente i servizi del benemerito Commissariato per le fabbricazioni di guerra. Però prega il Ministro di dargli assicurazioni sulla equità del prezzo fissato, anche perchè l'accenno che il relatore ha fatto in proposito lo lascia perplesso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Al senatore Zupelli fa osservare che lo stabile di cui trattasi è una casa di reddito che si adatta ad essere trasformata in uffici. Soluzione più modesta non si poteva trovare.

L'altra obiezione sulla opportunità di assegnare una sede permanente al Commissariato investe un campo non strettamente pertinente al Ministro delle finanze. Però si può affermare che quest'organo — che funziona ormai da cinque anni — dovrà fatalmente assumere carattere permanente perchè l'esperienza compiuta ha dimostrato la convenienza di non rimandare al momento del sorgere dello stato di emergenza, l'organizzazione di numerosi, complessi e delicati servizi che non si possono improvvisare.

L'amministrazione ha cercato per molti mesi uno stabile da prendere in affitto che rispondesse alle esigenze del Commissariato, ma ha dovuto convincersi che nulla di adeguato esiste attualmente in Roma, onde ci si è dovuti adattare alla soluzione dell'acquisto.

Le offerte pervenute sono state molte, ma subito è risultato che una sola si prestava a soddisfare le necessità del Commissariato. È facile comprendere che il proprietario abbia tentato di trarre vantaggio da questa situazione chiedendo un prezzo assai elevato: 17 milioni. La prima valutazione degli uffici tecnici, che di solito si tengono in limiti modesti, è stata di 12 milioni. Dopo lunghe trattative si è giunti a valutare lo stabile per 13.900.000 lire. Questa cifra è conveniente e, nelle attuali circostanze, l'Erario a sua volta potrebbe sicuramente realizzarla sul mercato.

PRESIDENTE. L'accordo è stato concluso?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì; e se il proprietario cambiasse idea, il Governo si avvarrà della facoltà di esproprio concessagli dal capoverso dell'articolo 1.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-**

legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 143, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (779).

MARAVIGLIA, *relatore*. Col provvedimento in esame si concedono altri 18 milioni di lire a favore del capitolo 84, concernente il « servizio di investigazione politica » svolto dal Ministero dell'interno. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe porre il quesito se non sia il caso di cercare nel bilancio una sistemazione più adatta a questi stanziamenti che ricorrono con troppa frequenza.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fa notare che tali maggiori stanziamenti sono giustificati dall'attuale stato di emergenza e che, conformemente al voto della Commissione di finanza di contenere quanto più è possibile le spese, conviene di non consolidarli nel bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento al demanio dello Stato del compendio termale di Chianciano » (782).

SANDICCHI, *relatore*. Per fini di pubblica utilità, tutti i beni che costituiscono il noto complesso termale di Chianciano e che oggi appartengono a quel Comune e alla Società anonima Terme di Chianciano sono attribuiti allo Stato e costituiranno l'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato, sotto il titolo: « Regie Terme di Chianciano ». Questa, al pari di tutte le altre similari aziende patrimoniali, avrà una propria gestione e un proprio bilancio.

Divergenze sorte nell'applicazione dei programmi di utilizzazione di quello stabilimento e che incidavano sfavorevolmente sull'esercizio di esso, hanno indotto il Ministro delle finanze, d'intesa coi Ministri dell'interno e della grazia e giustizia, ciascuno per le rispettive competenze d'istituto, a trasferire l'intero compendio termale al Demanio dello Stato. Così, con un nuovo e più solido indirizzo, si potrà procedere ad una sistemazione generale di quell'impor-

tante stabilimento; sistemazione più conforme alla scienza e ai bisogni sociali.

Non si tratta, d'altronde, di provvedimento di nuovo genere. Interessi sociali ed economici hanno consigliato e consigliano che lo Stato avochi a sé gli stabilimenti volti a fini di pubblica utilità. Con favore, pertanto, è da constatare il passo attuale, che ci avvicina sempre più al coronamento dell'opera.

Con particolareggiate disposizioni, a tutela degli interessi dello Stato, nonchè a salvaguardia di quelli del Comune di Chianciano, che aveva provveduto all'attrezzamento idro-termale e col rispetto dei diritti dei terzi, il disegno di legge stabilisce, in primo luogo, le modalità per la tacitazione della Società anonima assuntrice dell'esercizio, per il pagamento di quanto spetta al Comune e del debito di questo, nei rispetti dell'Azienda, verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Evidentemente, per un più preciso chiarimento della situazione, il disegno di legge non fissa l'ammontare della somma che il Demanio corrisponderà, a titolo di tacitazione, alla Società trasferente. Entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Demanio indicherà alla Società la somma che, tenuto conto di tutto, è disposto a corrisponderle. Nel caso di non accettazione, la Società è in facoltà di rivolgersi, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, alla competente autorità giudiziaria, affinché questa proceda, a norma di legge, alla definitiva liquidazione.

Per quanto concerne il Comune, le sue richieste sono state fissate in L. 2.900.000. Di tale somma L. 1.900.000 saranno versate al Comune, in venti annualità, comprensive degli interessi in ragione del 5 per cento e da prelevarsi dalla quota demaniale sugli utili dell'esercizio, mentre un milione sarà corrisposto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in pagamento del debito anzidetto. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha opportunamente soppresso l'ultimo paragrafo dell'articolo 6 concernente appunto tali pagamenti, e precisamente quello nel quale era disposto che « se l'esercizio dovesse chiudersi in perdita, la somma predetta sarà gravata sugli utili dell'esercizio successivo ».

Non era, in fatti, chiaro di quale delle somme ivi indicate si trattasse e avrebbe potuto non corrispondere alla realtà che l'esercizio successivo si chiudesse con un margine di utili sufficiente al pagamento di quanto dovuto.

Nel bilancio del Ministero delle finanze sarà iscritta la somma di nove milioni, per mettere in grado il Demanio di provvedere alle più urgenti sistemazioni patrimoniali dell'Azienda, in conseguenza dell'assunzione in proprietà dell'intero compendio. Tale somma farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario venturo e sui due successivi.

La gestione dell'Azienda sarà affidata a una società commerciale, con interventi, vigilanze e controlli della Direzione generale del Demanio e con la partecipazione dello Stato nella ripartizione degli utili. In particolari contingenze, l'esercizio dello stabilimento potrà essere gestito direttamente dalla Direzione generale del Demanio.

L'attuazione del progetto richiede qualche ritocco a disposizioni di leggi vigenti in questa materia, e a ciò si provvede con lo stesso disegno di legge. Una delle innovazioni consiste nell'includere nel Comitato esecutivo il Direttore generale della Sanità Pubblica, come conseguenza di recenti disposizioni sull'organizzazione della Direzione tecnica degli stabilimenti idroterapici, e, in genere, sulla vigilanza sanitaria degli stabilimenti termali, che è compito di istituto del Ministero dell'interno. Così il numero dei membri del Comitato, che è presieduto dal Direttore generale del Demanio, sale a quattro.

L'oratore dichiara di aver tratto gli elementi necessari a redigere la surriportata relazione esclusivamente dal disegno di legge e dalla relazione ministeriale che lo accompagna. Tanto egli tiene ad affermare in risposta ai cortesi rilievi che qualche senatore gli ha mosso dopo aver letto la sua relazione. Egli non ha affatto inteso di muovere critiche alla gestione attuale delle Terme di Chianciano: anzi ha appreso con vero compiacimento che si tratta di un'organizzazione perfetta che ben risponde alle esigenze della clientela, anche dal punto di vista della assistenza e della consulenza medica. Ritiene però che le istituzioni volte a salvaguardare la

pubblica sanità debbono essere gestite dallo Stato. (*Approvazioni*).

MARTIN FRANKLIN. Considera necessario fare alcune osservazioni su questo disegno di legge. È lieto che il relatore abbia modificato il suo giudizio per quel che riguarda l'organizzazione medica delle Terme di Chianciano, che è stata sempre affidata a insigni sanitari. Ricorda che anche in pubblicazioni di carattere ufficiale molte volte è stato affermato che la stazione termale di Chianciano aveva raggiunto, se non superato, quella di Salsomaggiore, tendendo a diventare, per importanza, la seconda d'Italia dopo Montecatini, e che inoltre il numero dei frequentatori era salito da 4 a 22 mila, con un complesso, quindi di circa 300 mila giornate di cura. Tutto ciò starebbe a dimostrare che la gestione di Chianciano doveva andare abbastanza bene.

Passando al punto di vista più particolarmente di competenza della Commissione di finanza, l'oratore non condivide l'opinione del senatore Sandicchi circa l'opportunità che lo Stato gestisca le stazioni di cura. Le aziende, quando sono nelle mani di privati, sono amministrate con criteri industriali e commerciali, invece, quando passano sotto la gestione dello Stato, l'amministrazione diventa subito più complicata e costosa. Il Ministro delle finanze sa bene che molte di queste aziende termali passate allo Stato, alcune delle quali hanno richiesto forti spese per migliorie, sono assai poco redditizie.

Inoltre questo disegno di legge implica l'erogazione di notevoli somme. Lo Stato, che ora incassa cospicue imposte e tasse, dovrà pagare 2.900.000 lire al Comune di Chianciano, ed altri 9 milioni dovrà spendere per rimettere in ordine gli stabilimenti che non sembra ne abbiano necessità. Per cui si può ritenere che anche qui si avrà una nuova manifestazione della deplorata « palazzomania ».

Oltre a ciò già si annunzia un allargamento della burocrazia che sovrintende alle Terme.

Nei tempi che corrono, in cui si deve fare ogni sacrificio per la preparazione militare del Paese, non sembra opportuno spendere milioni in imprese non necessarie.

Concludendo propone che, nel caso che il disegno di legge venga approvato, si voti la rac-

comandazione di esaminare quanto meno la possibilità di arrivare ad un conveniente accordo con l'attuale società per la gestione in appalto delle Terme di Chianciano: il che potrebbe servire ad alleggerire gli oneri richiesti per l'esproprio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Col provvedimento in esame si fa un altro passo innanzi nella realizzazione del programma tracciato due anni or sono dalla Corporazione dell'ospitalità, in base al quale otto stazioni termali dovranno gradualmente trasferirsi allo Stato. Lo scopo di tale programma è innanzi tutto di carattere sanitario-turistico.

Le stesse considerazioni che ha fatto il senatore Martin Franklin sul grande sviluppo che hanno assunto le terme di Chianciano giustificano il presente provvedimento: la Società che le gestisce è arrivata al limite della convenienza privata e non ha più alcun interesse ad investire altri capitali in quel compendio termale, che pure tende a qualificarsi per il terzo posto fra le grandi stazioni termali italiane.

RAINERI. La gestione è attiva?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì: e continuerà ad esserlo anche nelle mani dello Stato. Il luogo comune dello Stato cattivo amministratore è ormai superato dai fatti. Cita l'esempio dell'azienda di Salsomaggiore che, da quando è passata allo Stato, chiude gli esercizi con un profitto che attualmente è di 5.800.000 lire. È vero che si sono dovute sostenere spese, ma queste si sostenevano anche con la gestione privata. La concezione privatistica si traduce spesso nella norma che se le cose vanno bene, gli utili spettano al privato, mentre se vi sono perdite, tocca allo Stato di intervenire.

Per Chianciano l'offerta della Finanza in sede di trattativa privata fu di 12 milioni di lire; la Società, nell'ultima richiesta fatta, non è voluta scendere al di sotto — crede — di 16 milioni. Quindi si è resa necessaria la procedura di esproprio, in base alla quale verrà determinata la somma da corrispondere. I nove milioni assegnati con l'articolo 7 servono per provvedere alle sistemazioni occorrenti a mettere il compendio termale in grado di soddisfare alle esigenze che gli derivano dalla posizione di grande stazione internazionale che presto dovrà assumere.

MARTIN FRANKLIN. Domanda se il Ministro almeno accetta la raccomandazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La situazione di insanabile urto che si è creata fra la Società delle terme ed il Comune di Chianciano è una delle ragioni che lo hanno indotto ad affrettare l'avocazione degli stabilimenti allo Stato. È quindi evidente che non sarebbe possibile accordarsi con tale Società.

SECHI. È favorevole al disegno di legge soprattutto per quest'ultima ragione accennata dal Ministro. È chiaro che una volta eliminato il contrasto ora esistente fra l'Azienda delle Terme e il Comune le cose andranno molto meglio.

Raccomanda poi al Ministro di rendere accessibile ai poveri la cura delle acque di Chianciano. Non è giusto che i doni della natura siano riservati soltanto ai ricchi. Gli risulta che iniziative a favore dei meno abbienti sono state prese a Salsomaggiore: bisogna andare sempre più verso il popolo anche in questo campo. Le provvidenze dovrebbero estendersi anche agli alloggi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta molto volentieri la raccomandazione del senatore Sechi, anche perchè essa rientra in una delle finalità della legge, cioè in quella di estendere l'uso delle acque termali alle categorie meno fortunate.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII, tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della " Città Giardino Aniene " » (787).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione sul disegno di legge redatta dal senatore Cremonesi, momentaneamente assente:

Il disegno di legge in esame offre una novella prova dell'interesse del Regime per uno dei problemi di maggiore importanza sociale, morale ed economica, quale quello della costruzione di case per i ceti meno abbienti.

Se questo problema si fa sentire nei centri maggiori di tutte le regioni d'Italia, tanto più esso è vivo e sensibile a Roma, in questa eterna città, che col fascino del suo passato, con la posizione che il Fascismo le ha restituito nell'Italia e nel mondo, con la sicura previsione della parte anche maggiore che essa è destinata a rappresentare nell'avvenire, attrae a sé, come faro luminoso, una corrente immigratoria che le disposizioni vigenti riescono a stento a contenere ed a regolare. Tradotto in cifre, questo fenomeno immigratorio, unito all'eccedenza dei nati, si concreta in un aumento annuo di circa 45.000 abitanti cioè di una popolazione di città come Siena, Brindisi, Benevento, Ragusa ecc.

Il provvedimento legislativo tende ad agevolare i compiti sempre maggiori che incombono sull'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, il quale deve anche provvedere agli alloggi per i rimpatriati dalla Francia e alla costruzione di case popolari a Pomezia, Anzio e Guidonia. Oltre a ciò porta un giusto sollievo alle finanze del Governatorato di Roma sul quale gravano le ingenti spese dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi resi necessari dal rapido e continuo ingrandimento della città in conseguenza della nuova e più elevata missione che essa ha assunto.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esecuzione anticipata dei contratti relativi a lavori e forniture militari » (789).

SCIALOJA, relatore. Il disegno di legge in esame è di piccola mole, ma di contenuto molto importante: merita quindi di essere attentamente considerato.

Il titolo della legge non corrisponde completamente al testo. Il provvedimento ha carattere giuridico-amministrativo ed incide pro-

fondamente sulla legge concernente la contabilità dello Stato. Esso contiene due distinti ordini di disposizioni: il primo concerne la conclusione di contratti, di importo relativamente modesto, per costituzione, completamento, ricostituzione delle dotazioni ed apprestamenti militari e per costruzione di naviglio e di opere a terra per la Marina e per l'Aeronautica. Si ammette, in deroga alla legge sulla contabilità, che i contratti per forniture siano fatti, in casi di assoluta urgenza, senza alcun controllo preventivo nè successivo. Si stabilisce però che la stipulazione debba farsi in base ad un capitolato d'oneri e si fissano i seguenti limiti: lire 5 milioni se la stipulazione è fatta per asta pubblica; lire 3 milioni per licitazione privata; lire 2 milioni se a trattativa privata.

L'altro ordine di provvedimenti è quello da cui la legge prende il titolo, e riguarda l'esecuzione anticipata dei contratti. Si stabilisce che questi potranno eseguirsi immediatamente fino alla rispettiva concorrenza di 5 milioni, 3 milioni e 2 milioni, ovvero fino ai tre decimi del loro importo, che potrà essere anche ingente, nel caso che questi tre decimi risultino superiori a tali limiti. Tutto ciò viene consentito indipendentemente dall'approvazione eventualmente prescritta ed anche in caso di mancanza del capitolato d'oneri. Ove l'approvazione venisse negata, o condizionata, le conseguenze sarebbero operative soltanto per la parte della fornitura o del lavoro non ancora eseguito. Non solo: in base ad una norma, in verità non chiaramente formulata, sembra che la mancata approvazione non debba infirmare la quota eseguibile secondo le precedenti norme, anche se l'esecuzione non è avvenuta. Se l'interpretazione è esatta, si può dubitare della opportunità della disposizione.

La relazione ministeriale afferma che il provvedimento in esame non prescinde dalle « dovute cautele »; ma, veramente, almeno per la parte che riguarda l'esecuzione anticipata dei contratti, tali cautele consistono solo in questo: che è vietata la divisione « artificiosa » — così, con termine non troppo riguardoso, si esprime la legge — del contratto di fornitura.

A nome della Commissione di finanza egli propone l'approvazione del disegno di legge,

che è giustificato dalla attuale situazione di emergenza; però, personalmente, aggiunge che, siccome stati di urgente necessità sono frequenti e ripetuti, sarebbe desiderabile che, dopo uno studio più pacato, si realizzasse una speciale procedura più rapida da adottare nei casi di necessità. L'urgenza non deve essere incompatibile con un controllo efficace, se pure affrettato e sommario.

FERRARI CRISTOFORO. Fa rilevare che nell'Amministrazione dell'Aeronautica si presenta spesso la necessità di dover conferire ordinazioni da eseguire con rapidità fulminea: per cui, malgrado i rigorosi divieti fin qui sanciti, talvolta si è stati costretti a dare esecuzione a contratti prima ancora della loro approvazione. L'Aeronautica accoglie favorevolmente questa legge, che del resto ha carattere transitorio, perchè tiene conto delle esigenze della realtà.

CARAPELLE. Il provvedimento in discussione, per il fatto che modifica la competenza del Consiglio di Stato, è stato sottoposto, in conformità della legge del '39, al preventivo esame del Consiglio stesso che, riunito in adunanza generale, si è pronunciato favorevolmente in considerazione del presente stato di emergenza.

Però desidera far presente che il parere del Consiglio di Stato sui contratti che vengono inviati dalle varie amministrazioni viene espresso non oltre sette giorni dal ricevimento degli atti: ciò perchè le sezioni si riuniscono ogni settimana, e, nei casi di assoluta urgenza, si adunano anche immediatamente ed espressamente. Quindi degli eventuali ritardi non si può dar colpa al Consiglio di Stato, il quale anzi ha notato che spesso gli si chiede di pronunciarsi con la massima urgenza su schemi di contratto che hanno sostato per lunghi mesi presso le amministrazioni.

L'oratore afferma che i controlli devono essere esercitati anche e specialmente nei casi di urgenza. (*Approvazioni*). Coprire col manto dell'urgenza patti che talvolta hanno bisogno di essere esaminati attentamente, non è criterio da lodare.

Bisognerebbe invece preparare, per i periodi più agitati, sistemi di controllo rapidi

ma sicuri, tali cioè che la loro efficacia non sia sopraffatta dalle ragioni di urgenza.

L'oratore, che ha fatto parte del Consiglio superiore della marina, può affermare che in tale sede tutte le convenzioni venivano analizzate attentamente e rapidamente.

Tanto ha ritenuto opportuno di dichiarare anche in relazione al voto espresso dal senatore Scialoja, perchè i controlli possono semplificarsi ma non debbono sopprimersi. (*Approvazioni*).

FERRARI CRISTOFORO. Fa rilevare che anche il Comitato superiore per l'aeronautica svolge il suo lavoro con molta rapidità. I ritardi si verificano nella fase delle trattative contrattuali le quali richiedono sempre molto tempo perchè vertono su clausole dure e severe.

PETRETTI. Il problema da risolvere è quello di snellire il controllo. Si associa pertanto al voto del relatore che il senatore Carapelle ha ulteriormente illustrato. Tutti si rendono conto che in periodi difficili come l'attuale le trattative non possono essere laboriose: ma ciò non deve menomare l'efficacia del controllo, che deve solo assumere progressivamente forme sempre più snelle.

L'oratore ritiene che occorrerebbe prendere due ordini di provvedimenti, l'uno di carattere permanente, l'altro di carattere transitorio.

Per quanto riguarda il primo, si dovrebbero aggiornare, alla stregua dell'attuale potere di acquisto della lira e di altri fattori modificativi non monetari, i limiti massimi di lire 75.000, 150.000 e 300.000, che furono fissati, rispettivamente per la trattativa privata, la licitazione privata ed il pubblico incanto, dalla legge del '23 sul patrimonio e la contabilità dello Stato.

Gli risulta che l'amministrazione finanziaria si è resa conto della necessità di procedere a questo aggiornamento, ma intende attuarlo in occasione dell'emanazione del nuovo testo unico delle leggi sulla contabilità: così facendo si va troppo per le lunghe, perchè si tratta di rimanere con grande ponderazione, un complesso di leggi importantissime. Basti dire che tanto il Consiglio di Stato come la Corte dei Conti hanno fatto in proposito numerosissimi rilievi.

Meglio dunque sarebbe procedere per gradi, analogamente a quanto si sta facendo per la riforma dei Codici, i cui nuovi testi vengono promulgati a Libri separati.

In tal modo si potrebbero eliminare subito altre incongruenze dell'attuale legislazione sulla contabilità per cui, ad esempio, direzioni generali dello stesso Ministero delle finanze hanno facoltà e competenza diverse, perchè col tempo le norme si sono diversamente stratificate.

Per l'altro ordine di provvedimenti di carattere transitorio, si potrebbe tener presente l'esperienza fatta nella passata grande guerra, durante la quale i controlli non vennero affatto soppressi: furono soltanto resi più agili, adattandoli alle eccezionali circostanze. Infatti le amministrazioni avevano presso di sé uffici di controllo che funzionavano rapidamente ed ottimamente. L'oratore ritiene che a questa soluzione sia opportuno addivenire nel caso che il Paese debba trovarsi nelle stesse gravi contingenze.

FELICI. L'articolo 3 con il quale si vieta il frazionamento dell'importo dei contratti dà sufficiente garanzia. Purtroppo i controlli, in tempo di guerra, non possono funzionare alla perfezione: però si deve avere assoluta fiducia nel Governo che non ha alcun interesse a sciupare il pubblico denaro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La Commissione di finanza si è giustamente soffermata sopra una questione che indubbiamente è di grande importanza. Questa, come è ovvio, è stata avvertita anche dal Ministero delle finanze, al quale anzi si è rivolto l'appunto di aver troppo indugiato nello studio diligente del provvedimento in discussione che oggi non si può fare a meno di accettare in vista dell'eccezionale periodo che attraversiamo.

Dichiara che accoglie le due raccomandazioni del senatore Petretti, riguardanti l'una l'opportunità di stralciare dal testo unico in corso di studio la parte che riguarda questa materia, l'altra la convenienza di esaminare la possibilità di riprodurre quei medesimi organi che, come dice lo stesso senatore Petretti, dettero buona prova nella passata guerra.

PRESIDENTE. Questo, in sostanza, è anche il voto del relatore.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione termina alle ore 11,55.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

39^a RIUNIONE

Sabato 18 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata » (659) . . . Pag. 417

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cozza, Cremonesi, De Vito, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Flora, Ingianni, Maraviglia, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Raimondi, Rebau-dengo, Reggio, Ricci Federico, Romano Santi,

Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È pure presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Sono in congedo i senatori: Burzagli, Cian, Cini, Ferrari Pallavicino, Gazzera, Leicht, Marcello, Pozzo, Ricci Umberto e Sitta.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE. A nome della Commissione di finanza esprime al Ministro vive felicitazioni per il meritato successo con cui ieri in Assemblea plenaria è stata accolta la sua poderosa esposizione finanziaria (*vivi applausi*) e lo ringrazia delle parole cortesi con cui, in tale occasione, ha voluto riconoscere la volontà di collaborazione della Commissione stessa nella formazione delle leggi.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata » (659).

CARAPELLE, *relatore*. L'imposta generale sull'entrata, ha per presupposto, dal punto di vista storico, la *tassa di scambio*, e, dal punto di vista teorico, la nozione *dell'atto economico*.

La *tassa di scambio* venne istituita, com'è nota, insieme con quella di lusso, con il Regio decreto-legge 26 febbraio 1920.

I due tributi erano assolutamente distinti, e mentre, con questa, si colpivano con aliquote gravissime (10 per cento oltre le addizionali) determinate merci e prodotti che secondo il legislatore erano indice di ricchezza e manifestazioni di lusso (ad esempio: termosifoni, grammofoni, pianoforti, articoli da caccia, automobili, ecc.) con la *tassa di scambio*, invece, si colpivano con aliquota più mite (0,16 per cento) i passaggi di tutte le altre merci, eccezione fatta per i generi alimentari di prima necessità, i combustibili, il sapone, le merci soggette alla *tassa di produzione*, ed i generi del monopolio dello Stato. Per quanto riguardava gli scambi con l'estero, mentre erano esenti da *tassa di scambio* le importazioni ed esportazioni avvenute con ditte che non avevano filiali in Italia, vi erano soggetti invece i passaggi avvenuti con ditte estere che avessero in Italia filiali o rappresentanze. In virtù di queste disposizioni molti scambi di importazione andavano esenti da *tassa*, e molti altri di esportazione invece vi erano soggetti.

Il Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, venne sostituito con il Regio decreto 18 marzo 1923 le cui disposizioni, insieme a quelle di cui al successivo Regio decreto 26 ottobre, vennero raccolte in testo unico con il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3273.

Con le accennate disposizioni, la *tassa di lusso* venne assorbita in quella sugli scambi e questa graduata in diverse aliquote applicabili rispettivamente alle materie prime, ai prodotti finiti ed alle merci di lusso, ridotte a pochissime voci. Vennero mantenute le esenzioni per i prodotti alimentari e di prima necessità e dichiarate altresì esenti tutte le esportazioni, mentre vennero dichiarate soggette a *tassa di scambio*, in ogni caso, e quindi da chiunque effettuate, le importazioni. Venne istituito il sistema obbligatorio di abbonamento della *tassa di scambio* per le merci ed i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Successivamente, si sopprime l'aliquota speciale delle merci di lusso e si ridusse la *tassa* a lire 0,50 per i prodotti finiti e a lire 0,25 per le materie grezze.

In seguito ad esigenze di carattere fiscale, qualche tempo dopo, la misura della *tassa* venne unificata a lire 1,50 per cento con il Regio decreto-legge 29 giugno 1930, n. 860 ed in tale misura conservata con il Testo Unico 28 luglio 1930, n. 1011, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009.

Con il nuovo Testo Unico, che conservò invariate le linee generali sulle quali erano impostate le precedenti disposizioni, si provvide a dare forma legislativa a qualche istituto, come quello degli scambi in conto deposito, che precedentemente era stato regolato con norme amministrative di carattere interno, nonchè a meglio disciplinare molta parte della materia, la quale aveva dato luogo a rilievi, dubbi, contestazioni, ecc. Vennero, così, fra l'altro, impartite più precise disposizioni in ordine al trattamento delle spese di trasporto, degli imballaggi, e di ogni altro accessorio che concorresse a formare il valore dello scambio; dei passaggi delle merci in lavorazione; degli scambi effettuati per il tramite di ausiliari di commercio; degli scambi d'importazione e di esportazione, nonchè in materia di accertamento delle violazioni e di applicazione delle relative penalità.

Importanti innovazioni vennero portate alle disposizioni finora esaminate con il Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206. Con questo provvedimento legislativo sorgono i così detti regimi speciali, destinati ad assumere sempre maggiore importanza nell'economia del tributo. Essi, com'è noto, si basavano sull'applicazione dell'imposta allo scambio in via *una tantum*, applicabile, in genere, sul primo passaggio dalla produzione al commercio e comprensiva della *tassa di scambio* che sarebbe stata dovuta per i passaggi successivi.

In sostanza, pure attraverso i molteplici rifacimenti delle disposizioni legislative, compreso quello della elevazione dell'aliquota normale al 3 per cento (Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924), nei riguardi della *tassa di scambio* furono mantenuti fermi questi principi fondamentali: colpire soltanto lo scambio fra industriali, commercianti ed esercenti a causa del loro esercizio industriale e commerciale, lasciando, in conseguenza, fuori dell'imposta la vendita di merci fatta ai privati consumatori; comprendere fra gli scambi

soggetti a tassa le importazioni di merci dall'estero da chiunque e comunque fatte, e quale ne fosse la destinazione; evitare la duplicazione fra tassa di registro e tassa di scambio; esentare dalla tassa molti prodotti o alimentari o di consumo generale.

La nuova imposta detta: « *imposta generale sull'entrata* », abbandona in gran parte questi principi, e dà, in conseguenza, all'imposta un nuovo aspetto, una nuova fisionomia e perciò stesso una nuova struttura. Non solo infatti l'imposta sull'entrata abbraccia tutto il campo già vasto degli scambi, quale era previsto nella precedente legislazione; ma si riferisce anche alle contrattazioni aventi per oggetto il passaggio di materie, merci e prodotti per la immissione nella circolazione commerciale o industriale da parte del produttore o detentore non commerciante, allargando così il campo dell'imposta anche ai trasferimenti fatti dai *privati* ed a quelli aventi per oggetto la diretta immissione nel *consumo* di dette merci o prodotti. Nè basta, perchè l'imposta colpisce anche zone che, prima, erano del tutto sottratte al tributo, quali le *prestazioni* di servizi in dipendenza dell'esercizio di una professione, di un'arte o di un mestiere; le *locazioni di beni mobili*; le *locazioni e sub-locazioni di beni immobili*; gli *appalti*; le *prestazioni di servizi anche non professionali*, come, ad esempio, le operazioni attive di credito, le assicurazioni, ecc. Insomma, come è detto nella relazione ministeriale, può affermarsi che « oggetto della imposta è l'entrata derivante da atti economici aventi per oggetto:

a) l'immissione di materie, merci e prodotti nella circolazione commerciale e nella lavorazione industriale;

b) lo scambio commerciale della ricchezza e l'esercizio in genere di attività con impiego di capitale e lavoro;

c) il consumo della ricchezza;

d) la prestazione di servizi ed opere;

e) il godimento temporaneo di beni immobili ».

Fondamento teorico a questa nuova così generale imposta è il così detto *atto economico*. « Con la generica locuzione di *atto economico* — osserva la relazione ministeriale — si vuole

intendere ogni e qualunque negoziazione, patto e transazione economico-commerciale, che dà luogo ad una entrata per il soggetto che la pone in essere ». « Ora, non vi è dubbio, si afferma, che il complesso degli scambi o atti economici compiuti dai singoli costituisce un indice della loro capacità contributiva, ed altresì del consumo dei beni e dei servizi apprestati dallo Stato, che agevolano e garantiscono le possibilità della produzione da una parte e del consumo dall'altra ».

Si aggiunge che « l'imposizione dell'entrata lorda derivante da attività commerciali o industriali, come pure di quella costituente corrispettivo di servizi resi è ormai adottata, sotto varie forme e con varie denominazioni, nella maggior parte dei sistemi tributari stranieri ».

L'oratore non è chiamato a pronunciarsi in merito a disquisizioni teoriche, od a formulare principii dottrinali.

Egli riconosce una sola cosa, e cioè che le necessità di bilancio giustificano praticamente l'adozione di un tributo di forte rendimento e di immediata riscossione.

Ragioni di ordine superiore in tutti gli Stati costringono a chiedere anche in tempi normali sempre nuovi e più gravi sacrifici ai cittadini; nè di fronte a questo fenomeno, che supera la stessa volontà anche dei più accaniti e rigidi difensori della privata economia dei contribuenti, può fare eccezione il nostro Paese.

Il popolo italiano, che sente tutta la gravità dell'ora, l'affronta con risoluta energia fascista, pronto ad ogni sacrificio di qualsiasi natura esso sia, ben sapendo che prima condizione per la sua stessa vita, oltrechè della sua prosperità, è che lo Stato abbia tutti i mezzi necessari richiesti dalle contingenze del momento.

D'altra parte, non può disconoscersi che al sistema dell'indebitamento è preferibile — fin dove è possibile — quello del rafforzamento tributario, sia perchè in momenti difficili è opportuno che ciascuno limiti i propri bisogni e dia quanto più può allo Stato, sia perchè il bilancio ha bisogno di sostenersi con le entrate ordinarie, che ne consolidano la struttura e le disponibilità; mentre, anche quando si deve ricorrere a nuovi prestiti, è indispensabile che

essi trovino, per quanto è possibile, già assicurato nelle entrate ordinarie il pagamento dei relativi interessi.

Chiamare poi a questo nuovo sforzo tributario non una o altra categoria di cittadini, ma tutti indistintamente — dal più povero al più ricco — è non solo principio di giustizia, ma anche affermazione di solidarietà sociale, quando il difetto proprio alle imposte, che colpiscono il consumo, abbia già o trovi adeguato correttivo nelle imposte dirette e più particolarmente in quelle a carattere personale con aliquote progressive.

Carattere della nuova imposta. — La nuova imposta si presenta con carattere di *obiettività* per quanto riflette l'oggetto, e di *generalità* assoluta per quanto si riferisce al soggetto.

Il tributo colpisce l'entrata, per sè, quando essa abbia, ben s'intende, i caratteri che la rendono imponibile, e per tanto prescinde dalla persona a vantaggio della quale l'entrata si effettua. Si guarda dunque all'atto economico produttore dell'entrata, e non a chi tale atto compie ed a chi dell'entrata usufruisce. E si considera, altresì, l'entrata quale essa è al lordo, cioè nella sua entità economica, prescindendo dal reddito che può o no generare.

Non ogni entrata, per altro, intesa la parola come afflusso di ricchezza che passa da una economia all'altra, costituisce entrata imponibile, perchè, come si vedrà meglio in seguito nell'esame più particolare delle disposizioni di legge, vari elementi occorrono perchè una qualsiasi entrata possa essere soggetta all'imposta (articoli 1 e 3 della legge).

Accertata un'entrata imponibile, questa è senz'altro sottoposta al tributo, salvo soltanto le eccezioni tassativamente previste dalla legge: eccezioni, che sono limitate, e che ben poco tolgono al vasto campo della materia imponibile.

Nei riguardi del soggetto la legge mantiene la più assoluta generalità, e non consente alcuna esenzione; di modo che all'imposta sono tenute tanto le persone fisiche, quanto quelle giuridiche, sotto qualsiasi denominazione si presentino; tanto i cittadini italiani, quanto gli stranieri.

La reversibilità dell'imposta. — Carattere speciale dell'imposta è la sua *reversibilità*. La legge espressamente riconosce all'articolo 6 che, mentre l'imposta è dovuta da colui a cui favore si verifica l'entrata, questi ha diritto alla rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti la detta entrata. Solo in pochi casi il diritto a rivalsa non è consentito.

Questo diritto, per quanto costituisca una facoltà, che può o no esercitarsi, è un elemento essenziale dell'imposta. Esso, per tanto, non va confuso col fenomeno della traslazione dell'imposta, inteso come fatto esclusivamente economico; qui il fatto economico ha riconoscimento e valore legale.

È stato detto che, per effetto della rivalsa, quella che si enuncia come imposta sull'*entrata* diventa una imposta sul *consumo*. In sostanza — si osserva — è il consumatore quello che paga l'imposta, o, in termini più generali, è colui che dà luogo all'entrata, non chi la realizza, il soggetto dell'imposta.

Dal punto di vista economico ciò è vero; ma la denominazione di un'imposta è data dalla sua fisionomia legale, non dalle conseguenze economiche che essa produce. Del resto, non bisogna dimenticare che, anche a prescindere dalla rivalsa, in grandissima parte, se non pure totalmente, l'imposta sarebbe sempre ricaduta sul consumatore, così come avveniva in passato anche per la tassa di scambio.

Obiezioni che si muovono alla nuova imposta. — Obiezioni sono state sollevate, non tanto alla imposta in sè, della cui necessità tutti si rendono conto, ma specialmente circa la sua fisionomia, il suo congegno, la sua struttura tecnica. Si riconosce che l'unicità dell'aliquota, in confronto alle molte previste dalla tassa di scambio, giova; si riconosce che la generalità dell'imposta è cosa utile, e che la misura dell'aliquota, anche tenendo conto dei vari passaggi, non è poi, in definitiva, assai più gravosa, nel suo complesso, di quella della tassa di scambio, che unitariamente era superiore (3 per cento in confronto all'attuale 2 per cento).

Ma si è osservato che questa imposta, arrivando fino al diretto consumatore, è stata causa di aumento dei prezzi; che, in ogni modo,

la sua applicazione è fastidiosa, importa perdita di tempo, si presta alle evasioni; che, è gravosissima per le piccole entrate; e che, pertanto, sarebbe stato meglio provvedere altrimenti: così, per esempio: o con l'aumentare l'aliquota della tassa di scambio ed estendere il campo di applicazione di detta tassa, o con l'aumentare addirittura l'imposta di ricchezza mobile.

Forse non è male — pur dando credito a qualcuna delle osservazioni innanzi dette — notare che un attento e ponderato esame porta a più favorevoli conclusioni.

Si sa bene che ogni imposta, specialmente se è nuova, suscita recriminazioni, urta interessi e che meglio sarebbe per tutti — così certo la pensa anche il Ministro delle Finanze — che di nuovi tributi non ci fosse mai bisogno. Ma posta la necessità assoluta di incrementare le entrate ordinarie di bilancio, resta a vedere quale sia la miglior via da seguire.

Ora, è certo che aumentare le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile non sarebbe stato conveniente.

Già elevato è il carico che si sopporta per tale titolo. Su questo terreno non può agirsi ormai che nel senso di colpire meglio, più proporzionalmente, cioè, alla reale consistenza dei crediti, evitando, specie per redditi più elevati, parziali evasioni; ma non nel senso di inasprire le aliquote. A prescindere da ciò, l'imposta di ricchezza mobile colpisce il *reddito*; mentre con l'imposta generale sull'entrata si vuol colpire, giustamente, l'*entrata*, in sè e per sè. L'imposta c'è in quanto c'è l'entrata, non in quanto essa genera il reddito; e l'imposta sull'entrata non è nuova, nè nella storia tributaria, nè nei vari sistemi oggi in vigore presso altri Paesi. Inoltre, l'imposta di ricchezza mobile colpisce chi realizza il reddito, non colui che col suo atto lo determina. Vero è che anche l'imposta sul reddito finisce, in moltissimi casi, col riversarsi sul consumatore; ma il fenomeno della traslazione del carico tributario è sempre più lento, incompleto, e difficile di quello dovuto all'esercizio del diritto alla rivalsa.

Infine, con il semplice aumento dell'imposta di ricchezza mobile, non solo non si sarebbe raggiunto lo scopo di colpire qualsiasi entrata,

fosse o no capace di produrre reddito, ma non si sarebbe potuto realizzare neppure quel principio di assoluta generalità, che sta a fondamento della nuova imposta.

Anche nei riguardi di un eventuale aumento della tassa di scambio, pur essendo, forse, minori le obiezioni, si può osservare che questa imposizione era ormai divenuta complicata e pesante.

È noto infatti che uno dei maggiori appunti, che da studiosi e pratici veniva mosso alla tassa di scambio, era la incertezza delle norme di applicazione e la complicazione e molestia che esse arrecavano all'industriale e al commerciante, esposto al pericolo di contravvenzioni e di penalità ingenti.

La tassa di scambio inoltre lasciava fuori dell'imposta larghe zone, che è sembrato giusto invece dovessero essere chiamate a sostenere il nuovo aggravio fiscale. Aumentando poi le aliquote della tassa scambio, già forti, si sarebbe avuto un onere troppo gravoso in determinati settori; mentre diminuire il peso del tributo, compensando tale diminuzione con estenderne notevolmente il campo di applicazione, giova a sopportarne meglio il carico complessivo, anche se questo carico è comparativamente maggiore.

A ragione, dunque, tutto sommato, dovendo necessariamente incrementare le entrate ordinarie di bilancio, la Finanza — tenuto conto anche degli oneri già imposti con altre leggi sui redditi e sul patrimonio — ha escogitato questo nuovo sistema che avvicina, o se vuoi, identifica, per molti aspetti, l'imposta sull'entrata all'imposta di consumo.

E come la vera e propria imposta di consumo costituisce una delle maggiori entrate della finanza locale, così è da ritenere che questa sull'entrata finisca col rappresentare una delle più importanti entrate della finanza statale.

Circa il rilievo che questa imposta, incidendo notevolmente sui prezzi dei generi, ne abbia determinato, in momenti difficili, l'immediato aumento con ripercussioni anche maggiori alla sua reale consistenza, è da ritenere che esso solo in parte sia fondato.

Giova, infatti, osservare che già avevamo la tassa di scambio, e che questa operava nei vari passaggi di merci fino al consumatore, nella

misura del 3 per cento per ogni successivo scambio. Con la nuova legge l'aliquota è diminuita al 2 per cento ed i passaggi intermedi non per questo sono aumentati. Vi si è aggiunto l'ultimo: quello al diretto consumatore; ma, tutto sommato, da questo lato, nel settore dove già la tassa di scambio operava, non può dirsi che ci sia stato aggravio.

Restano gli altri settori, nei quali la tassa di scambio non operava; e si comprende che, dovendo aumentare il gettito complessivo dell'imposta, questa non può non ripercuotersi in qualche modo sul prezzo dei generi, e sul costo della vita. Non dunque per tutto l'ammontare dell'imposta esiste un corrispondente maggiore aggravio; ma solo per una parte; mentre non può disconoscersi che altri fattori importanti hanno influito e influiscono, indipendentemente da quello tributario, sul rialzo dei prezzi. È da far voti che a questi rialzi, scontata ormai la nuova imposta e concessi i necessari adeguamenti di salario e di stipendio, si resista con tutti i mezzi e con la massima energia, per evitare che si costituisca quel circolo vizioso, che, portando al continuo rialzo, come un vortice, trascina a certa rovina l'economia di qualsiasi Paese.

Circa le difficoltà di applicazione dell'imposta è da rilevare che già molte di esse sono venute meno, ed altre, in seguito, continueranno a scomparire. Opportunamente la legge ha previsto vari mezzi di pagamento dell'imposta. Chiamando a collaborazione le associazioni sindacali competenti, la Finanza ha già dato largo adito all'abbonamento. Fino ad oggi sono stati conclusi infatti accordi su vasta scala, e stipulati 34 abbonamenti.

Si è anche qui sollevata qualche obiezione. Si è detto, infatti, che gli abbonamenti nuociono alla Finanza ed ai consumatori, e giovano ai commercianti; ma non bisogna esagerare.

Innanzitutto, la Finanza ha possibilità, nel calcolare le entrate lorde di ciascuna ditta abbonata, di avvicinarsi con molta approssimazione alla realtà; ha l'ausilio degli organi sindacali; sa di poter contare anche sul civismo dei commercianti, che nella grandissima maggioranza non si sottrae ai propri doveri. Nell'insieme, gli abbonamenti sono raccoman-

dabili, anche perchè assicurano al Fisco un'entrata certa e consolidata, e liberano venditori ed acquirenti dal fastidio dell'applicazione delle marche o delle altre formalità richieste per il pagamento diretto del tributo. Inoltre, l'abbonamento diminuisce il pericolo delle evasioni, e, per di più, non rende gravosa l'imposta per gli acquisti di piccola entità.

Là dove poi resta ancora l'applicazione dell'imposta con gli altri mezzi previsti dalla legge, occorre non dimenticare che il graduale assestamento dell'imposta, la dimestichezza che, poco a poco, tutti prenderanno all'uso delle marche, l'eliminazione che qua e là potrà farsi di qualche incongruenza o di qualche asprezza, che la pratica maggiormente metterà in evidenza, elimineranno quel disagio che ogni nuova forma di tributo suscita, per necessità di cose, nel primo momento della sua applicazione.

D'altra parte, è pur necessario formarsi una coscienza tributaria, la quale non solo spinga il cittadino a pagare le imposte con la maggiore sincerità e spontaneità; ma faccia persuasi che, purtroppo, anche questo dovere, in un ordinamento di vita sociale così complesso quale è quello che la moderna civiltà ha creato, non può adempiersi senza un minimo di fastidiosi formalismi, che se è facile criticare, non è altrettanto facile eliminare.

Previsioni circa il gettito dell'imposta. — Dal punto di vista del gettito non è possibile, per il momento, aver elementi decisamente conclusivi: la tassa di scambio ha dato nell'ultimo triennio in media circa due miliardi e più (nel 1936-37 lire 1.551.177; nel 1937-38 lire 2.239.820; nel 1938-39 lire 2.475.916); quella sull'entrata si presume possa dare oltre cinque miliardi.

Nei primi 15-20 giorni della sua applicazione ha dato 300 milioni circa; ma non si può prendere a base questa cifra neppure come punto di riferimento, sia perchè, da una parte, questa cifra prescinde dagli abbonamenti, sia perchè, dall'altra, essa è in relazione agli immediati acquisti di marche avvenuti per l'applicazione dell'imposta.

Tuttavia, senza volersi abbandonare a calcoli ottimistici, è da ritenere che, se l'imposta

sarà applicata con sufficiente vigilanza e sarà repressa ogni evasione, il gettito non mancherà di superare i cinque miliardi.

Detto così, in via generale dei principii sui quali si fonda l'imposta, è opportuno scendere ad una *disamina più particolare della legge*, sia per vederne il suo congegno più da vicino, alla stregua anche delle disposizioni di regolamento che la completano, sia per dar conto dei vari emendamenti che al testo originario del decreto-legge sono stati già apportati nella discussione avvenuta alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni o si propone di apportare ora.

L'entrata imponibile: elementi costitutivi. — Il titolo primo della legge contiene le norme, che servono a determinare gli elementi di fatto e di diritto necessari, perchè possa farsi luogo al tributo.

Non ogni entrata, infatti, — intesa la parola come afflusso di ricchezza da una ad altra economia — costituisce entrata *imponibile*; ma occorre che il fatto, per dar luogo alla possibilità dell'imposizione, assuma quei determinati caratteri che la legge specifica.

Nella prima parte dell'articolo 1, si dà un concetto generale *dell'entrata imponibile*. Non si tratta di una vera e propria definizione. Infatti, per potere abbracciare tutto il campo della materia imponibile, bisogna tener presente, oltre a quanto è detto nella prima parte dell'articolo 1, anche dell'articolo 3, il quale specifica altre quattro categorie di entrate, anch'esse soggette a tributo, le quali non si possono facilmente riportare sotto il concetto generale enunciato nella prima parte dell'articolo 1. Nel complesso, però, con gli articoli 1, 2 e 3, la legge determina chiaramente quando si fa luogo all'imposizione.

Per tanto, tenendo presente i detti articoli, gli elementi dell'entrata imponibile possono così riassumersi:

A) *Rispetto all'oggetto:*

a) *Il trasferimento di danaro o di altri mezzi di pagamento sostitutivi del danaro.*

Quanto al danaro, è ovvio che non occorre

il trasferimento materiale della moneta; ma bastano anche gli altri mezzi che la rappresentano, ed anche il semplice accreditamento.

Quanto alle cose, date in pagamento invece del danaro, occorre tener presente che le entrate in natura sono soggette al tributo solo quando rappresentano il corrispettivo di prestazione di servizi (art. 1 legge), di locazione di beni mobili, o del godimento temporaneo in genere di beni immobili (art. 3, lettera a), legge).

Da ciò deriva:

— che la permuta delle cose mobili, come chiarisce il regolamento (art. 1, 2° comma) non dà luogo ad entrata imponibile, salvo il caso che si tratti di permuta fra commercianti, o fra commercianti da una parte e non commercianti dall'altra, e la permuta presenti una differenza di valore fra le cose permutate; nel qual caso, costituisce entrata imponibile solo la detta differenza corrisposta in danaro al permutante dell'oggetto che ha maggior valore;

— che nei casi di reciproci addebitamenti e accreditamenti in conto corrente, si tratti o non di commercianti, l'entrata imponibile non è costituita esclusivamente dalla differenza tra il dare e l'avere, ma da ogni singolo addebito o accredito, che sia la conseguenza dell'atto economico compiuto (art. 1 regolamento).

b) *La cessione dei beni o la prestazione dei servizi, effettuate nel Regno.*

Il trasferimento della ricchezza deve trovar la sua causa giuridica nella cessione di beni o nella prestazione di servizi; deve essere corrisposto, cioè, in pagamento dei beni o dei servizi ricevuti: cessione di beni, e prestazioni di servizi, che devono essere effettuate nel Regno.

Dal che deriva:

— che gli atti di mera liberalità, pur costituendo un'entrata per chi riceve la liberalità, non sono però una entrata imponibile. Così, non sono soggetti a tributo le donazioni, i semplici sussidi, le oblazioni ecc.;

— che i pagamenti per cessioni di beni o prestazioni di servizi compiuti all'estero, ancorchè fatti nel Regno, pur costituendo una entrata, non sono soggetti a tributo.

c) Oltre alle entrate finora considerate, sono soggette a tributo *anche tutte quelle altre, specificatamente elencate all'articolo 3 della*

legge, le quali sono enunciate a parte o perchè non possono ricondursi sotto i concetti generali già detti, o perchè, avendo una loro particolare fisionomia, la legge ha creduto più opportuno indicarli specificatamente.

In merito alla lettera *b*) relativa ai corrispettivi percetti per gli appalti, giova osservare che la creazione dell'imposta sull'entrata ha fatto sorgere più vivo il problema dei criteri di discriminazione fra la *compravendita* e gli *appalti*, i quali ultimi sono ora soggetti a registrazione obbligatoria. Infatti, se in passato gli interessati in tutti i casi dubbi provvedevano alla registrazione, tenendo presente che uguale era l'aliquota tanto dell'imposta di registro quanto della tassa di scambio, e l'applicazione della prima escludeva quella della seconda, oggi che il nuovo tributo si cumula con l'imposta di registro, si ravvisa la necessità di determinare con estrema chiarezza in quali casi sussista una vendita soggetta unicamente all'imposta sulla entrata e in quali, invece, ci si trovi di fronte ad un appalto soggetto ad una doppia tassazione: di registro alla stipulazione del contratto, e di imposta sull'entrata sui singoli pagamenti.

Nei riguardi delle provvigioni percepite dalle banche per servizi resi ai loro clienti deve ritenersi che la tassazione contempli solo le provvigioni, e non anche le spese eventualmente sostenute e addebitate agli stessi, distintamente dalle provvigioni stesse.

d) Infine, dal punto di vista oggettivo, perchè sussista un'entrata imponibile è *necessario che l'entrata, anche se ha tutti i caratteri sopra enunciati, non rientri fra quelle che la legge espressamente sottrae al tributo* o per prevalenti ragioni di politica fiscale, o per considerazioni di politica economica (art. 1, lettere da *a*) ad *m*) della legge).

In relazione a questi elementi *dell'entrata imponibile* la legge specifica all'articolo 2 per le più importanti forme dell'attività industriale professionale e commerciale, quando è che si verifica l'entrata imponibile.

L'articolo 2 non è, dunque, che una applicazione, in concreto, del principio generale indicato all'articolo 1.

Occorre solo a questo riguardo ricordare che per le entrate derivanti dalla vendita del be-

stame vivo, la stessa legge (art. 2, lettera *a*) fa eccezione alla regola generale, stabilendo per esse una disposizione speciale circa il metodo di pagamento dell'imposta (art. 14).

B) *Rispetto al soggetto:*

L'obbligo dell'imposta dal punto di vista del soggetto sussiste sempre, senza alcuna limitazione od eccezione.

Sia che l'entrata si effettui a vantaggio di persona fisica o giuridica, qualunque essa sia, sia che si effettui a vantaggio di un cittadino italiano o di uno straniero, l'imposta è sempre dovuta.

Ciò deriva dal carattere di assoluta generalità che giustamente si è voluto dare al tributo, il quale, colpendo l'atto economico generatore dell'entrata, per quel che esso è, prescinde naturalmente dalla persona a vantaggio della quale l'entrata si verifica.

Emendamenti già approvati dalla Commissione della Camera agli articoli 1, 2, 3 e 4 ed emendamenti che si propongono alla Commissione del Senato all'articolo 1, lettere c), d) ed m); all'articolo 3, lettere a) e d); ed all'articolo 4.

All'articolo 1:

Dalla Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono stati approvati i seguenti emendamenti:

Al comma 3°, lettera c), alle parole: di pubblica utilità, nonchè, sono sostituite le seguenti: di pubblica utilità, come pure le obbligazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; e dopo le parole: di pubblica beneficenza, sono aggiunte le altre: nonchè i contributi ed i relativi accessori versati per assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale.

Alla lettera d), dello stesso comma 3° dell'articolo 1, dopo la parola: tributario, sono aggiunte le seguenti: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali e dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo a titolo di aggio sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; nonchè i diritti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 52 del Testo Unico sui Consigli e Uffici provinciali

delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Alla lettera f) dello stesso comma 3° dell'articolo 1, dopo la parola: bancari, sono aggiunte le seguenti: o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

In merito alle disposizioni dell'articolo 1 si osserva:

a) La specifica enunciazione dell'esenzione dall'imposta delle « *oblazioni* » (emendamento alla lettera c) non sembra abbia ragione d'essere, perchè, come si è già innanzi notato, qualsiasi elargizione che non venga data come corrispettivo di cessione di beni o di prestazione di servizi non costituisce, a termini di legge, entrata imponibile, e per ciò stesso è esente da tributo.

Fatto questo rilievo a titolo di chiarimento, non si ritiene tuttavia sia il caso di proporre emendamento a quello già approvato.

b) Piuttosto, siccome alla lettera c) si dichiarano esenti dall'imposta le rette ospedaliere a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, sembra sia il caso di estendere l'esenzione anche alle rette che lo Stato e gli altri enti pagano per il ricovero di ciechi, sordomuti, encefalitici, ecc.

c) Quanto alla modificazione proposta alla lettera d) col secondo emendamento, essa appare giustificata nella parte che si riferisce all'esenzione dall'imposta delle somme introitate a titolo di aggio sulle riscossioni dei tributi. Non essendo, infatti, per queste entrate ammesso diritto alla rivalsa (art. 6), senza l'emendamento su detto, gli esattori cercherebbero di rivalersi del relativo onere dell'imposta con un aumento degli aggi, aggravando così il costo di esazione dei tributi.

Devesi, però, osservare che una volta riconosciuto giusto che non siano gravate da tributo le somme introitate per le dette riscossioni a titolo di aggio, lo stesso trattamento deve farsi nei casi in cui, come avviene negli appalti delle imposte di consumo mediante canone fisso o con minimo garantito, il compenso costituente l'entrata non consiste nell'aggio, ma nella differenza tra il riscosso e il canone pagato. Anche qui si verifica, per questa differenza, un'entrata per l'appaltatore, e per

ciò anche qui l'entrata, come nel primo caso, non deve essere colpita.

In conseguenza alla parola: « aggio » potrebbe sostituirsi quella più comprensiva e generica di: « compenso ».

Inoltre è da rilevare che oltre agli esattori delle imposte dirette ed agli appaltatori delle imposte di consumo, anche altre persone ed enti sono incaricati della riscossione di tributi, come ad esempio, la Società italiana autori ed editori e il Reale automobile circolo d'Italia, per cui è giusto estendere anche alle dette persone ed enti il beneficio dell'esenzione dalla imposta sugli aggi da essi percepiti in dipendenza di tale loro specifica attività.

d) Devesi infine rilevare che l'esenzione, consentita con la norma espressa contenuta nell'emendamento approvato dalla Camera per quanto riflette i diritti percepiti dai Consigli e dagli Uffici provinciali delle Corporazioni nell'esercizio della attività amministrativa di loro competenza, sembra possa essere compresa in una disposizione di carattere ancora più generale, la quale si riferisca anche ai diritti per il rilascio di attestazioni, certificati, ecc. ed agli emolumenti riscossi da organi della pubblica amministrazione per tali atti a' sensi di legge.

e) Infine la lettera m) dell'articolo dichiara esenti dall'imposta le somme introitate dalla vendita di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico.

Tenuto conto per altro che non sempre è agevole determinare quando una pubblicazione abbia o no carattere prevalentemente politico e sopra tutto del fatto che la stampa periodica nel nostro Regime ha pur sempre, anche indirettamente, un carattere politico, in quanto uniforma la propria azione a quelli che sono i principii basilari dello Stato fascista e mira a realizzarne in ogni campo le direttive, sembra opportuno estendere l'esenzione di cui si tratta a tutta la stampa periodica in genere.

In relazione ai rilievi sopra esposti si propone di apportare all'articolo 1 i seguenti cinque emendamenti:

Alla lettera c) del 3° comma emendato dopo le parole: « rette di spedalità » sono aggiunte le parole: « e di ricovero ».

Alla lettera d) del 3° comma emendato la

parola: « aggio », è sostituita con la parola: « compenso ».

Alla stessa lettera del medesimo comma, dopo le parole: « ricevitori provinciali » è soppressa la parola: « e »; e dopo le parole: « imposte di consumo » sono aggiunte le parole: « e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato ».

Alla stessa lettera del medesimo comma le parole: « nonchè i diritti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 52 del Testo Unico sui Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni approvato con Regio decreto 20 settembre 1936, n. 2011 », sono sostituite con le parole: « i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari ».

Alla lettera m) del 3° comma le parole: « in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico » sono sostituite con le parole: « dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie ».

All'articolo 2 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

Al comma 1°, lettera a), alle parole: escluso il bestiame vivo, sono sostituite le seguenti: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli.

L'aggiunta ha importanza per il modo di pagamento dell'imposta, del quale si parla all'articolo 14 della legge, sicchè è in questa sede che se ne può desumere tutta l'importanza pratica.

All'articolo 3 sono stati apportati dalla Camera i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), in fine sono aggiunte le seguenti parole: del Partito Nazionale Fascista e delle Organizzazioni ed Associazioni da esso dipendenti.

Alla lettera c), dello stesso articolo 3° alle parole: non soggetti all'imposta, sono sostituite le seguenti: non classificabili ai fini dell'imposta.

Allo stesso articolo, è aggiunto il seguente secondo comma: Costituiscono altresì atti eco-

nomici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dall'azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro delle finanze.

Mentre gli emendamenti introdotti alle lettere a) e c) dell'articolo 3 non danno luogo a rilievi, quello introdotto col comma aggiunto ha dato luogo e dà luogo a varie obiezioni.

Prima per altro di far cenno delle ragioni pro e contra che si adducono a riguardo, interessa notare che alla fine della lettera a) dell'articolo 3 sarebbe opportuno specificatamente richiamare, oltre al Partito Nazionale Fascista, anche, come è fatto all'articolo 6, l'Opera Nazionale Dopolavoro e la Gioventù Italiana del Littorio, nonchè, con riferimento all'emendamento proposto a detto articolo, anche quegli Enti che per legge sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Passando ora al comma aggiunto, notiamo che contro di esso è stato innanzi tutto osservato che la disposizione di cui si tratta è contraria allo stesso concetto fondamentale della legge. Per far luogo all'imposta, si dice, è necessario che esista un'entrata: ora, quando la merce passa dallo stabilimento al proprio magazzino di vendita, anche se questo è separato dall'azienda o luogo di produzione, non si verifica un'entrata. È assurdo, quindi, voler considerare detto passaggio come soggetto ad imposta. Non si ha, infatti, in questo caso un atto economico, ma un semplice fatto materiale di passaggio interno della merce, e per tanto tale fatto non può essere colpito dall'imposta.

Anche dal punto di vista industriale ed economico la norma contenuta nell'emendamento, accollando questa imposta alle aziende produttrici, ne ostacola la più razionale organizzazione, pone una remora ad un migliore sfruttamento dell'attività produttrice, ed impedisce che il prodotto giunga, così, al consumatore a minor costo.

L'emendamento, perciò, si conclude, non è sorretto nè da ragioni giuridiche, nè da ragioni di interesse nazionale, nei riguardi del consumo.

A queste obiezioni ed a favore dell'emendamento si osserva che esso mira ad impedire che alcuni produttori vengano a trovarsi in condizioni di favore rispetto ad altri; e che venga sottratto al fisco l'imposta per un passaggio di merci, che, normalmente, dà luogo all'entrata. È chiaro, infatti, che l'industriale, il quale, a mezzo di propri spacci di vendita al pubblico, esita i propri prodotti, risparmia almeno un atto economico, e conseguentemente la relativa imposta del 2 per cento sull'entrata: quello, cioè, del necessario passaggio dalla produzione alla distribuzione; vale a dire dall'industria al commercio. A parità di condizioni del prezzo di vendita l'industriale si costituisce dunque una *rendita fiscale* nella misura del 2 per cento del prezzo all'ingrosso dei prodotti e può avvalersene per fare la concorrenza ai commercianti dei medesimi prodotti. Così, sottrae all'Erario una quota di imposta, che sarebbe dovuta, quando le cose si svolgessero secondo il procedimento normale della distribuzione.

Dal punto di vista, dunque, fiscale e da quello della perequazione delle situazioni delle varie aziende produttrici di uno stesso articolo l'emendamento è fondato.

Nulla poi rivela che esso sia contrario al principio accolto dalla legge all'articolo 1.

La legge può benissimo stabilire un principio e ammettere, contemporaneamente, una eccezione. Così, per esempio, anche l'unicità dell'aliquota nella misura del 2 per cento è un principio fondamentale di questa legge, eppure l'articolo 7, ultimo comma, consente di derogarvi. Anzi, a ben guardare, l'emendamento dell'articolo 3 è già implicitamente compreso nel disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7. Non vi è che questa differenza: che, in quel caso, si lascia alla facoltà del Ministro delle finanze di promuovere o no l'aumento del carico tributario delle imprese che compiono un solo atto economico, mentre qui è precisata l'obbligatorietà dell'aumento e sono stabilite le condizioni per la sua obbiettiva applicazione.

L'oratore, pur rendendosi conto delle obie-

zioni che sono state sollevate contro il predetto emendamento, considerate le ragioni addotte a favore — ragioni già ampiamente valutate in sede di discussione del disegno di legge innanzi la Commissione generale del bilancio della Camera ed accolte anche dal Ministro — ritiene sia il caso di mantenere l'emendamento già approvato.

Si osserva infine che alla lettera d) dell'articolo 3 occorre eliminare le parole: « esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria » essendo stata già prevista l'esenzione dall'imposta per queste entrate dall'emendamento approvato alla lettera c) dell'articolo 1.

In conseguenza si propone di apportare all'articolo 3 i seguenti due nuovi emendamenti:

Alla lettera a) emendata le parole: « e delle organizzazioni ed associazioni da esso dipendenti » sono sostituite dalle parole: « dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti, che, per legge sono in tutto equiparati; ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ».

Alla lettera d) sono soppresse le parole: « esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria ».

All'articolo 4, comma 4^o, la Camera dopo le parole: Regi decreti-legge, ha aggiunto le seguenti: 22 settembre 1932, n. 1346.

Si tratta di un aggiornamento dovuto al fatto che il regime fiscale cui sono sottoposti gli zolfi greggi è regolato non soltanto dal Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128, citato nel testo, ma anche da alcune norme contenute nel Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, che è stato opportunamente richiamato.

In ordine al richiamo relativo all'industria dei marmi apuani deve ricordarsi che il regime fiscale dei detti marmi è stato recentemente disciplinato con la legge 23 marzo 1940, anno XVIII, n. 285, la quale ha abrogato il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1151. In conseguenza occorre aggiornare il testo.

Si propone quindi il seguente emendamento:

Al 4^o comma emendato, sostituire le parole: 22 settembre 1932, n. 1346, 5 luglio 1934-XII,

n. 1128 e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, con le parole: 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

Quando sorge l'obbligo all'imposta. — Determinati gli elementi necessari a costituire l'entrata imponibile, è da ricordare che l'obbligo tributario nasce quando l'entrata si concreta. In altri termini, sorge quando essa è individuata sia soggettivamente, sia oggettivamente e cioè quando sono individuati e la persona a cui favore si verifica l'entrata, e l'atto economico che la produce, e tutti gli altri elementi costitutivi di essa, fra cui particolare menzione meritano qui quelli relativi alla sua entità ed al momento in cui il pagamento deve essere effettuato.

a) Quanto all'entità o ammontare dell'entrata, in base a cui si determina il tributo, l'articolo 4 della legge chiarisce che non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, partecipazioni od altro, anche se tali oneri gravano direttamente l'entrata stessa. Così, non compete alcuna esenzione anche se i redditi netti derivanti dall'entrata soggetta all'imposta fossero temporaneamente o permanentemente esenti da altre imposte, o sussista una speciale esenzione soggettiva nei riguardi di chi compie l'atto economico generatore dell'entrata.

Il concetto fondamentale è che l'imposta deve colpire l'entrata lorda, quale essa, cioè, si presenta al momento in cui si effettua, indipendentemente da tutti gli altri tributi, che per altre vie possano colpire e il reddito e la persona. L'entrata, sia pure lorda, va, però, considerata nella sua effettiva e reale entità. In conseguenza, legge e regolamento (art. 12 legge e art. 4 e 7 del regolamento) contengono disposizioni dirette a precisare in che modo si calcola l'entrata nei casi di trasferimenti di merci, quando si tratti di vendite « franco stazione partenza » ovvero « franco destino », o « franco destino in porto assegnato »; nei casi di sconto condizionato e in quelli di interessi risultanti dalla stessa fattura; di restituzione di imballaggi, e simili.

Per le entrate in natura il valore in base al quale si applica l'imposta è calcolato tenendo

conto del prezzo di mercato; per le derrate ed altre merci, delle mercuriali, giusta quanto è disposto dall'articolo 3 del regolamento.

b) Particolare importanza ha la determinazione dell'altro elemento sopra accennato; cioè, quello del momento in cui l'entrata realmente si concreta.

Ciò perchè è in questo momento che sorge anche l'obbligazione a corrispondere il tributo, anche se il versamento dell'imposta in qualche caso sia consentito che possa aver luogo, per comodità del contribuente, in un momento posteriore.

Di regola l'entrata si concreta quando, non solo si acquista il diritto ad essa, ma quando effettivamente si verifica il pagamento. Vuole, cioè, la legge che l'entrata sia conseguita come è detto all'articolo 1: il che significa che deve esserci realmente, e non solo come possibilità giuridica a realizzarla.

Così, colui che presta un servizio acquista il diritto a conseguire l'entrata al momento in cui la prestazione è stata resa; ma se il pagamento del corrispettivo non è immediato, ma ha luogo successivamente, è in questo momento che si verifica l'entrata e con essa sorge l'obbligo dell'imposta.

Non si applica questo principio alle entrate derivanti da trasferimenti di merci fra commercianti, industriali ed esercenti, e perciò in questo caso l'obbligo all'imposta sorge con il fatto stesso dello scambio, ancorchè il pagamento della merce sia dilazionato nel tempo.

Però per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, conferiti obbligatoriamente agli ammassi o ad altri enti, come è previsto dall'articolo 5 della legge, si consente che l'imposta sia dovuta, non all'atto del conferimento che fa nascere il diritto di esigere il prezzo relativo, ma al momento della vendita.

Da quanto si è innanzi detto deriva che speciale importanza ha il rilascio del documento scritto, che ai sensi dell'articolo 8 della legge deve di regola accompagnare ogni atto economico: documento dal quale deve risultare l'importo dei corrispettivi costituenti l'entrata ed ogni altro elemento idoneo ad identificare i singoli atti economici.

È questo, per dir così, l'atto che attesta la

nascita dell'obbligazione tributaria: è con esso che viene denunciata in tutti i suoi elementi l'esistenza dell'atto economico che dà luogo all'entrata.

Così, nel caso, ad esempio, di conti di albergo, sebbene il diritto all'entrata per l'albergatore si maturi giorno per giorno, tuttavia il momento in cui si concreta l'entrata è quello in cui si paga il conto.

Al contrario, nel caso di scambio di merci è con lo scambio delle merci (spedizione o consegna) che si effettua l'entrata, anche se il pagamento della merce avvenga a dilazione e sia poi praticamente solo col rilascio della fattura, conto, nota o quietanza che si determina l'obbligo a corrispondere l'imposta.

L'articolo 8 della legge, in vista appunto dell'importanza che ha, come ora si è detto, il documento che deve accompagnare l'atto economico, fa una specifica elencazione, per le varie entrate, del modo come si deve corrispondere l'imposta, determinando così e il documento che deve usarsi e il mezzo di pagamento.

In relazione a quanto sopra, speciale menzione trovano nella legge e nel regolamento, le *consegne o spedizioni di merci in sospeso, in conto deposito, in lavorazione*, ed i passaggi di merci per il tramite di *ausiliari ed intermediari del commercio* (art. 13 legge e articoli 13 a 30 del regolamento).

Emendamenti già approvati dalla Commissione della Camera agli articoli 5 e 12 ed emendamento che si propone dalla Commissione del Senato all'articolo 5, comma 3°.

All'articolo 5 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

Il comma 3° è sostituito dal seguente:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie autorizzati dal Ministero delle finanze, l'imposta si corrisponde, anziché all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti organismi, Enti Consorzi e Compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

Si osserva a riguardo che nel testo del Regio decreto-legge si parla di organismi istituiti o

autorizzati dallo Stato in genere, e non esclusivamente dal Ministero delle finanze; sicchè, anche se l'istituzione o l'autorizzazione abbiano luogo ad opera di altro Ministero la norma di cui si tratta dovrebbe essere egualmente applicabile.

In conseguenza, sembrerebbe opportuno ritornare al testo del decreto-legge, sostituendo alle parole usate nell'emendamento: « autorizzati dal Ministero delle finanze », le altre: « istituiti o autorizzati dallo Stato ».

S'intende, per altro, che l'istituzione, come l'autorizzazione, debbano aver luogo con atto che attesti solennemente la volontà di dar vita a detti Enti, in quanto se ne riconosca e l'utilità e la congrua organizzazione.

Si propone pertanto il seguente emendamento: al comma 3° emendato alle parole: « autorizzati dal Ministro delle finanze » sono sostituite le parole: « istituiti o autorizzati dallo Stato ».

All'articolo 12 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

Al comma 3°, dopo la parola: interessi, sono soppresses le parole: di mora, ed alle parole: tasso legale di sconto, sono sostituite le seguenti: saggio ufficiale dello sconto.

La modificazione è dovuta al fatto che, come già venne chiarito nei riguardi dell'applicazione della tassa scambio, la norma non riguarda gli interessi di mora vera e propria, ma gli interessi convenuti dai contribuenti all'atto della compra-vendita delle merci per la dilazione del pagamento.

Rivalsa. — Caratteristica speciale di questa imposta è la espressa facoltà data al soggetto che deve corrispondere l'imposta di rivalersi immediatamente e direttamente su colui che esegue il versamento delle somme costituenti l'entrata.

A questo principio, che costituisce elemento integrante non solo della tecnica dell'imposta, ma della sua stessa concezione fondamentale, come si è già visto nella parte generale di questa relazione, la legge consente eccezione solo nei casi determinati nell'articolo 6; e cioè innanzi tutto, nei confronti delle Amministra-

zioni dirette o autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale del Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, escluse le vendite al minuto e le prestazioni al dettaglio, per le quali il diritto alla rivalsa compete anche nei confronti degli Enti suddetti.

In secondo luogo, sempre secondo il testo originario dell'articolo 6 del Regio decreto-legge, la rivalsa non è consentita per l'imposta corrisposta sulle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni e dalle ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni da chiunque concessi.

Non compete infine diritto ad una specifica rivalsa per l'imposta pagata in abbonamento in base a canoni fissi, ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

S'intende che se, in questi casi, non esiste un diritto di rivalsa, ciò non significa che non possa verificarsi quel fenomeno di traslazione dell'imposta, che è un fatto economico indipendente da ogni disposizione di carattere legislativo. Mentre, però, nel primo caso il diritto alla rivalsa trasferisce in pieno e senza restrizioni l'imposta su altri, nel secondo la traslazione, operando esclusivamente nel campo economico per forza propria, può imbattersi in ostacoli e deviazioni, che possono anche impedirne in tutto o in parte la realizzazione.

Emendamenti che si propongono alla Commissione del Senato all'articolo 6.

In ordine all'articolo 6 deve osservarsi:

a) In relazione a quanto dispone il 2° comma dell'articolo 6, che non consente diritto a rivalsa nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, si rende necessario, perchè conforme alla ragione stessa della norma, ammettere lo stesso principio nei confronti di quegli altri Enti che, agli effetti fiscali, siano dalle leggi, in tutto e per tutto equiparati allo Stato.

Ben s'intende che l'equiparazione deve essere

non parziale, per alcuni tributi soltanto o solo per alcune formalità fiscali, quali, ad esempio, la registrazione degli atti; ma totale, in modo cioè che rispetto al fisco l'Ente sia dalla legge posto sullo stesso piano, in tutto e per tutto, dell'Amministrazione statale.

b) Per quanto riflette i compensi per le riscossioni dei tributi, siccome con l'emendamento introdotto alla lettera d) del 3° comma dell'articolo 1 su tali somme non è dovuta imposta, il divieto della rivalsa non ha più ragione d'essere per i detti compensi: resta per altro, nei riguardi dei compensi corrisposti per le riscossioni di carattere non tributario, i quali, costituendo un'entrata imponibile, sono soggetti all'imposta, giusta emendamento introdotto alla lettera t) dell'articolo 8.

Anche in questo articolo, invece di parlare di *aggio* per uniformità di linguaggio sarà meglio usare la parola: *compenso*.

c) Infine per il 4° comma dell'articolo 6, non è ammessa una specifica rivalsa, cioè vendita per vendita, quando l'imposta è pagata in abbonamento in base a canoni fissi, ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Siccome, però — in conformità agli accordi sino ad oggi stipulati a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge ed a quelli che potranno in seguito essere stipulati — l'imposta, specie per gli accordi riguardanti le vendite al minuto, si corrisponde bensì, globalmente, ma in base ad introiti globali annui non effettivi, ma presunti, rendesi opportuno disporre esplicitamente che anche in questo caso non è ammessa la specifica rivalsa.

È opportuno inoltre chiarire che, quando l'imposta è pagata applicando il 2 per cento sugli introiti globali conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa, per evitare un indebito arricchimento da parte del contribuente, può essere esercitata, solo nei limiti dell'imposta da versarsi all'Erario.

In relazione alle osservazioni sopra dette si propongono i seguenti emendamenti all'articolo 6:

1° Al 2° comma, dopo la parola: « Littorio » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto

equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato » ;

2° Al 3° comma, le parole: « aggio sulle » sono sostituite con le altre: « compenso per le » ;

Al 4° comma, dopo le parole: « in base a canoni fissi », sono aggiunte le parole: « stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo articolo 16 » e sono soppresse le parole: « ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo ».

Dopo il 4° comma è aggiunto il comma seguente: « Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato ».

Aliquota dell'imposta. — L'aliquota dell'imposta, ai sensi dell'articolo 7 della legge, è di lire due per ogni cento lire d'entrata imponibile, e si corrisponde per ogni singolo atto economico che dà luogo all'entrata. La relazione ministeriale mette in evidenza l'opportunità dell'unicità dell'aliquota. A differenza, infatti, di quanto finora si verificava per la tassa di scambio — le cui numerose aliquote, salite ad oltre un centinaio avevano diversa applicazione a seconda dello stato di lavorazione dei prodotti, della natura, della destinazione di essi, ecc. — l'aliquota della nuova imposta è unica, e quindi di semplice e facile determinazione.

La legge non prevede minimi di esenzione, e stabilisce l'arrotondamento a centesimi cinque per le frazioni d'imposta inferiori a tale cifra, mentre per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie e simili, l'imposta per ogni nota, conto ed equivalente documento non può essere inferiore a centesimi venti (art. 7 legge e 8 regolamento).

È da tener presente che, quando si tratta di più acquisti contemporanei fatti dalla medesima persona con unico complessivo pagamento, costituisce entrata tassabile l'importo unico pagato, e non i singoli acquisti, considerandosi come atto economico unico quell'insieme di singoli acquisti che, per sè stessi, rappresenterebbero tante entrate. Ciò ha importanza, sia pure limitata, ai fini pratici della

determinazione dell'aliquota dell'imposta, la quale, se dovesse essere calcolata su ciascuno acquisto, potrebbe portare, per effetto degli arrotondamenti, ad un tributo complessivamente più elevato.

Modi coi quali può corrisponderci l'imposta.

— I modi coi quali può soddisfarsi l'imposta sono vari, e per ciascuna categoria di entrate viene dalla legge (art. 8) e più ancora dal regolamento (art. 41 a 64) specificato il modo o i modi di pagamento che possono essere usati.

In generale, prevale il sistema dell'autotassazione. Il mezzo poi più comune utilizzato per la corresponsione dell'imposta è l'uso delle apposite *marche*.

Ad esso si aggiungono altri sistemi come:

- a) *i versamenti in conto corrente postale;*
- b) *i registratori di cassa;*
- c) *gli appositi registri-bollettari;*
- d) *la diretta denuncia ed il diretto versamento all'Ufficio del Registro;*
- e) *l'abbonamento.*

Non va dimenticato che è data facoltà al Ministero per le finanze di determinare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, speciali forme e modalità di pagamento dell'imposta (art. 8, penultimo comma).

In ordine a ciascuna diversa forma di pagamento, in relazione agli articoli 9, 10 e 11 della legge, gli articoli 65 ad 87 del regolamento specificano le modalità che devono eseguirsi quando il pagamento ha luogo o a mezzo di *marche* (art. 65), o a mezzo dei *conti correnti postali* (art. 66 a 73) o mediante *versamento diretto sul conto postale dell'Ufficio del Registro* (art. 74 a 82) o mediante *abbonamento* (art. 83 a 87).

L'articolo 14 della legge infine detta norme speciali per il pagamento dell'imposta nei riguardi del bestiame.

Emendamenti approvati dalla Commissione della Camera agli articoli 8, 9 e 14, ed emendamenti che si propongono alla Commissione del Senato all'articolo 8.

All'articolo 8 sono stati apportati dalla Camera i seguenti emendamenti:

Al comma 1^o, lettera g), sono soppresse le parole: ed esclusivamente, e dopo la parola: doppie, sono aggiunte le seguenti: o del servizio dei conti correnti postali.

Allo stesso comma 1^o, il testo della lettera t) è sostituito dal seguente: t) entrate conseguite a titolo di aggio dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

Giova osservare che con l'emendamento introdotto alla lettera g) si è reso opportunamente più agevole il pagamento dell'imposta per gli affittuari di beni mobili ed immobili.

In relazione poi a quanto già è stato detto alla lettera d) dell'articolo 1 ed all'articolo 6 anche qui deve sostituirsi la parola « aggio » con quella di « compenso ».

Per tanto si propone il seguente emendamento all'articolo 8:

Al comma 1^o, lettera t), emendato, la parola « aggio » è sostituita con l'altra: « compenso ».

All'articolo 9 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

Il comma 3^o sostituito dai seguenti:

Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagirol settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusa con la domenica precedente.

È in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagirol settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento anche per gl'importi di imposta non superiori a lire 50.

Con questo emendamento, da una parte si dà una opportuna dilazione al termine fissato dall'articolo 78 del regolamento, spostando dal lunedì al giovedì il giorno nel quale deve effettuarsi il pagamento dell'imposta per mezzo del postagirol settimanale; e dall'altra, si muta da obbligatorio in facoltativo l'uso del postagirol per gli importi di imposta non superiori a lire 50: con ciò viene eliminato il disagio che nasceva dal fatto che colui il quale si serviva

per il versamento dell'imposta del postagirol, doveva farlo obbligatoriamente anche per tutti i versamenti sia pure di minima entità, anche se per essi avesse trovato più comodo servirsi invece delle marche.

All'articolo 14 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

I commi 1^o, 2^o e 3^o sono sostituiti dai seguenti:

Per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e successive disposizioni:

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sull'entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta l'imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo-familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del Regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'articolo 8 dell'allegato C al Regio decreto-

legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del Regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

Con l'estensione ai prodotti vinicoli delle disposizioni speciali contenute nell'articolo 14 si è tenuto opportunamente conto delle esigenze particolari di questo importante ed interessantissimo ramo di commercio.

Importazione ed esportazione. — Esposte a grandi linee le disposizioni di legge, con richiami sommari anche alle norme regolamentari che le completano e relative agli scambi di merci ed alle prestazioni di servizi che si effettuano nel Regno, non resta che fare un breve cenno di quanto viene dalla legge stabilito per le *importazioni* e le *esportazioni*.

Dell'argomento si occupano gli articoli 17 a 22 della legge, sotto il titolo VII; e gli articoli 96 a 106 del regolamento sotto tre titoli: uno il XXVIII, riguardante le *importazioni*; l'altro, il XXIX, riguardante l'*esportazione*; il terzo, il XXX, riguardante *norme speciali per l'importazione e l'esportazione*. Analogamente a quanto stabilisce la legge sulla tassa di scambio, quella di cui si tratta, sottopone a tributo,

nella stessa misura del 2 per cento, le merci importate dall'estero. Basta il fatto obiettivo dell'importazione per dar luogo all'imposta, la quale si corrisponde in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento della merce. A tal fine è fatto obbligo all'importatore di indicare il valore delle merci. L'articolo 18 della legge e gli articoli 96 e 97 del regolamento specificano come si calcola detto valore, anche nei casi in cui il valore è indicato in valuta estera. Sono poi previsti: la facoltà di controllo, quando l'imposta non sia da applicare sul valore ufficiale; i casi in cui il valore non è definitivo all'atto dell'importazione (articoli 99 e 100 del regolamento) o perchè subordinato ai risultati dell'analisi tecniche che le merci devono subire nel Regno; o perchè, secondo gli usi commerciali, il valore è determinato in un secondo tempo in base alle quotazioni di Borsa (articolo 101 del regolamento); ed infine, i casi di importazioni temporanee (articolo 19 della legge).

L'articolo 20 della legge in ultimo concede l'esenzione dall'imposta nei casi specificatamente indicati dalla lettera *a*) a *g*).

Per le esportazioni stabilisce la lettera *h*) dell'articolo 1 che le somme introitate per la esportazione delle materie, merci e prodotti sono esenti dall'imposta. L'esenzione, giusta l'articolo 106 del regolamento, è subordinata alla condizione che il venditore fornisca la prova della eseguita esportazione, mediante la bolletta doganale. Sono previsti i casi in cui si deroga a siffatta regola.

Il Regno d'Albania, i territori dell'Africa Italiana, le Isole dell'Egeo e il territorio della città di Zara sono considerati, secondo l'articolo 107 del regolamento, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, come territorio estero.

Per i prodotti di cotone e di fibra artificiale tanto la legge (articolo 21), quanto il regolamento (articolo 108) dettano norme speciali.

Lo stesso per le perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'importazione importate con riserva di riesportazione all'estero (articolo 22 della legge e 109 del regolamento).

Emendamenti apportati dalla Commissione della Camera agli articoli 17, 20 e 21, ed emendamenti

che si propongono alla Commissione del Senato all'articolo 21.

All'articolo 17 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del Registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'articolo 20 è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento.

In fine, è aggiunta la seguente lettera: g) i vini fini, esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'articolo 21 è stato sostituito dalla Camera dal seguente testo:

È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'inoltro del pacco all'estero.

È data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Alla esportazione dei prodotti di cotone, ammessi dalle vigenti disposizioni al beneficio della restituzione dei dazi doganali ed alla esportazione dei prodotti di fibre artificiali, ottenuti coll'impiego di cellulosa, si fa luogo alla restituzione della importa pagata sulla importazione rispettivamente del cotone greggio e della cellulosa occorsi per la fabbricazione dei prodotti esportati.

L'imposta da restituire si computa in ragione del 2 per cento del valore del cotone e della cellulosa contenuti nei prodotti esportati.

Ai fini della restituzione della imposta di cui sopra il Ministro per le finanze determina con proprio decreto:

a) il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati, indicati in peso nella bolletta di esportazione, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti;

b) il valore medio della cellulosa contenuta in ogni chilogrammo di prodotti di fibre artificiali esportati, in base al valore medio della cellulosa importata nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti,

tenuto conto del quantitativo medio di cellulosa occorso per la fabbricazione dei prodotti stessi.

In ordine a quest'ultimo emendamento si deve osservare che, una volta estesa l'esenzione dall'imposta anche all'entrata derivante dallo scambio che ha luogo nel Regno di merci destinate dall'acquirente all'esportazione, analoghi criteri generali si rende opportuno adottare anche per quanto concerne la restituzione della imposta ammessa dal citato articolo a favore degli esportatori.

E poichè l'articolo stesso, mentre esplicitamente contempla la restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti cotone e cellulosa, limitandola però al 2 per cento del valore del cotone e della cellulosa contenuti nei prodotti stessi, dà, d'altra parte, al Ministro delle finanze, la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro (facoltà della quale sotto l'impero della cessata legge sulla tassa di scambio il Ministro si è avvalso su larga scala), sembra opportuno emendare ulteriormente l'articolo 21, sopprimendo gli ultimi tre commi, in modo che anche i prodotti contenenti cotone e cellulosa vengano ammessi alla restituzione in base agli stessi criteri generali da stabilirsi per gli altri prodotti in dipendenza dell'accennata facoltà. Tali criteri, giova avvertirlo, valutati alla stregua di quanto finora si è praticato, si risolvono a favore degli esportatori di prodotti contenenti cotone e cellulosa in un beneficio maggiore di quello che ad essi deriverebbe, qualora si mantenesse in vigore la disposizione della quale si propone la soppressione.

Inoltre, per dare migliore agio a predisporre le nuove quote di restituzione d'imposta per l'esportazione, è opportuno portare a cinque mesi dall'8 febbraio 1940 la validità del precedente decreto ministeriale 9 luglio 1938-XVI. Si propone pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 21 emendato: al 5° comma le parole: « quattro mesi » sono sostituite con le parole: « cinque mesi ».

Sono inoltre soppressi gli ultimi tre commi.

Imposta sull'entrata, imposta di registro e tassa di bollo. — Il Titolo VII della legge agli articoli 23, 24 e 25 contiene norme dirette a chiarire i rapporti che passano, nei riguardi della applicazione di ciascun tributo, tra l'imposta sull'entrata, quella di registro e la tassa di bollo.

L'articolo 23 stabilisce che, quando l'atto economico che dà luogo all'entrata sia posto in essere con scrittura soggetta a registrazione, l'imposta generale sull'entrata è dovuta indipendentemente dall'imposta di registro. Per la tassa di bollo invece l'imposta generale sulla entrata assorbe la tassa di bollo, che sarebbe dovuta per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè la tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento.

Se però la quietanza è rilasciata separatamente, è dovuta solo la tassa di bollo, purchè nella quietanza siano richiamati gli estremi del documento già assoggettato all'imposta sull'entrata in possesso del debitore.

Gli articoli 24 e 25 della legge specificano ancora in quali altri casi la tassa di bollo è dovuta indipendentemente da quella sull'entrata cui l'atto economico dà luogo.

Emendamenti che si propongono alla Commissione del Senato all'articolo 24.

Poichè la dizione dell'articolo 24, primo comma, che disciplina il trattamento da farsi, ai fini della tassa di bollo, agli atti e documenti emessi in dipendenza di atti economici per i quali l'imposta sull'entrata viene corrisposta in base ai detti documenti oppure in altro modo previsto dalla legge, dal regolamento o dagli accordi stipulati con le Associazioni sindacali, ha dato luogo a qualche dubbio nella pratica applicazione, sembra opportuno chiarire che la tassa assorbita dalla nuova imposta è soltanto quella di quietanza che sarebbe dovuta sullo stesso documento in base al quale si corrisponde l'imposta sull'entrata.

In conseguenza si propone di apportare all'articolo 24 i seguenti emendamenti:

Al comma 1° le parole: « per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa,

nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento », *sono sostituite con le parole*: « per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde ».

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: « Quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti ».

Al 3° comma, è soppressa la parola: « precedente », *ed è aggiunta la parola*: « secondo ».

Il 4° comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

« Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali l'imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. È fatta per altro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di suini morti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

« Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua ».

Obblighi dei contribuenti, dei pubblici ufficiali, funzionari e giudici. — Il titolo IX della

legge detta norme circa gli obblighi che in materia hanno i contribuenti, i pubblici ufficiali, i funzionari e i giudici.

Gli articoli 26 e 27 riguardano l'obbligo della conservazione per cinque anni dei libri, registri, bollettari, matrici delle marche, ed ogni altro documento, ecc. da cui si desume l'avvenuto pagamento dell'imposta, nonchè l'obbligo della loro esibizione agli organi cui compete l'accertamento delle violazioni di legge in materia.

L'articolo 28 fa divieto ai giudici, ai funzionari e ad altri pubblici ufficiali di compiere atti di loro competenza, quando essi sono in relazione a documenti in genere in contravvenzione alla legge. In altri termini dette persone non possono prescindere, nel compiere atti del loro ufficio, dall'accertarsi che l'imposta è stata soddisfatta, qualora l'atto che essi devono compiere sia in relazione appunto all'esistenza dell'obbligo del pagamento della imposta.

In relazione a ciò l'articolo 29 stabilisce che i documenti, libri, bollettari e registri prescritti dalla legge o dal regolamento, che siano comunque irregolari agli effetti della legge e del regolamento non possono essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici sentenze, ordinanze e decreti giudiziari, nè ricevuti da pubblici uffici in genere, fino a tanto che non siano stati regolarizzati.

Sanzioni e responsabilità solidale dei contribuenti. — Le sanzioni previste dalla legge per le infrazioni alle varie disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sono di *carattere civile* (articoli 30 e 31), e di *carattere penale* (articolo 32). Sanzioni speciali sono poi stabilite per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione (articoli 33 e 34); per la violazione delle norme concernenti il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti correnti postali (articoli 35 e 36) e per la violazione delle norme relative al pagamento dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale (articoli 37, 38 e 39).

Una sanzione molto grave è prevista nell'articolo 40 e consistente nella chiusura dell'esercizio o della fabbrica, ai sensi dell'articolo 6

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che può essere ordinata, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni già dette, nei casi di violazioni di eccezionale gravità, ovvero abituali (articolo 40).

L'articolo 43 della legge stabilisce, infine, in quali casi esiste solidarietà al pagamento dell'imposta tra entrambe le parti contraenti.

Emendamenti approvati dalla Commissione della Camera agli articoli 32, 37 e 39, ed emendamento che si propone alla Commissione del Senato all'articolo 37.

All'articolo 32 la Camera ha apportato il seguente emendamento:

Al comma 1°, dopo la lettera b), è aggiunto il seguente capoverso:

Nella stessa ammenda s'incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunce prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'articolo 37 la Camera ha approvato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2°, è aggiunto il seguente:

Nella stessa pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 s'incorre per l'omessa presentazione, nei termini, delle denunce prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16, ai fini del pagamento della imposta sull'entrata.

Al comma 3°, alle parole: di cui al precedente comma, sono sostituite le seguenti: di cui ai due commi precedenti.

In merito a questo emendamento si osserva che, siccome per gli accordi già stipulati con le Associazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 16, i termini entro i quali si dovevano presentare le prescritte denunce sono già nella maggior parte dei casi scaduti, senza che l'omessa denuncia fosse soggetta a sanzione, si rende necessario provvedere a che si conceda in questi casi un nuovo termine; ma si renda, nel contempo, applicabile la sanzione prevista dal su citato emendamento, qualora si lasci decorrere il nuovo termine prescritto senza fare la voluta denuncia.

Per tanto si propone il seguente emendamento all'articolo 37:

Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente comma: « Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, si incorre nella detta pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denunce entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'ultimo comma le parole: « due commi » sono sostituite con le parole: « tre commi ».

All'articolo 38 la Camera ha approvato il seguente emendamento:

Al comma 1°, alle parole: dal presente decreto e dal regolamento, sono sostituite le seguenti: dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16.

Nel comma 2° dello stesso articolo 38, dopo le parole: stabiliti dal regolamento, sono inserite le seguenti: e dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16.

All'articolo 39 la Camera ha approvato il seguente emendamento:

Al comma 1°, dopo le parole: imposta di consumo, sulle carni, sono inserite le seguenti: e sui vini, mosti ed uve da vino.

Privilegi, prescrizioni, dilazioni, rimborsi e recuperi. — Adeguate norme sono dettate negli articoli dal 44 al 47 circa il privilegio concesso sulla generalità dei mobili del debitore per il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta e per le eventuali soprattasse (art. 44); circa la prescrizione, che si verifica col decorso di dieci anni, salvo per l'imposta che viene riscossa dalle dogane (art. 45); circa le dilazioni nel pagamento dell'imposta, delle ammende, delle pene pecuniarie e delle soprattasse definitivamente dovute e per trasgressioni alla legge e al regolamento (art. 46); e circa i rimborsi ed i recuperi di imposta non dovuta (art. 47).

Accertamento delle violazioni, organi competenti e loro facoltà. — Infine il titolo XIII

della legge contiene le norme per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, a seconda che si tratti di reato o meno (articoli 48 e 49) e quelle relative al procedimento da seguirsi per la constatazione, la cognizione e la definizione delle violazioni (articoli 50 e 52).

Circa la competenza a decidere in ordine alla valutazione dell'entrata derivante dalle operazioni attive compiute da aziende od istituti esercenti il credito, l'articolo 51 stabilisce che essa spetta, in unica istanza, al Collegio istituito per la risoluzione delle controversie relative al valore dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione.

Per le controversie concernenti la classificazione doganale ed il valore delle merci per l'applicazione dell'imposta sull'entrata da parte delle dogane valgono le stesse norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali dal Testo Unico di legge 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni (art. 51).

Disposizioni transitorie e finali. — In ultimo gli articoli dal 53 al 57 contengono norme transitorie e finali, dirette a regolare il passaggio dal vecchio sistema della tassa sugli scambi al nuovo sistema dell'imposta generale sull'entrata.

Emendamenti approvati dalla Commissione della Camera agli articoli 53 e 56, ed emendamenti che si propongono alla Commissione del Senato agli articoli 53, 54 e 55.

All'articolo 53 è stato approvato dalla Camera il seguente emendamento:

Al comma 2°, dopo le parole: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti:* per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure....

Tale emendamento è in relazione a quello per il quale si sono esentati dall'imposta i compensi per le riscossioni dei tributi.

Nulla vi è quindi da osservare. Piuttosto va notato che con il 1° comma di detto articolo si esonerano dall'imposta i proventi derivanti da appalti, forniture e prestazioni di opere od altro fatte alle Amministrazioni dirette o autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, che alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge istitutivo dell'imposta, siano già aggiudicati o in corso di aggiudicazione.

Tenuto conto dell'emendamento apportato all'articolo 6, 2° comma, per il quale si è proposto di negare il diritto alla rivalsa anche in confronto di quegli altri Enti, oltre i già nominati, che ai fini fiscali siano dalla legge in tutto e per tutto equiparati alle Amministrazioni statali, si rende necessario emendare anche questo articolo, nel senso che lo stesso beneficio in esso previsto si estenda anche agli Enti su menzionati.

Si propone quindi il seguente emendamento all'articolo 53:

Al comma 1° dopo la parola: « Littorio », *sono aggiunte le parole:* « nonchè a quegli Enti, che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ».

Per l'articolo 54, terzo comma, le entrate derivanti da atti economici posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge istitutivo dell'imposta sono soggette all'imposta, anche se i detti atti economici abbiano per oggetto merci per le quali in qualunque tempo e modo sia stata scontata in precedenza la tassa di scambio.

Da questa disposizione si desume, in conformità del resto al principio che le leggi non hanno effetto retroattivo, che, se l'atto economico fu compiuto prima dell'entrata in vigore del citato Regio decreto-legge, e cioè prima dell'8 febbraio u. s., l'imposta non è dovuta.

È possibile però che, per i trasferimenti di merci, sorgano dubbi allorchè l'atto economico fu bensì compiuto prima di detta data, ma la consegna o la spedizione della merce si è effettuata dopo.

A questo riguardo è stata fatta presente la

speciale condizione di certe produzioni alimentari, come i formaggi ed i salumi, le quali formano spesso oggetto di contrattazione di fatturazione e regolamento dell'importo della fattura, senza che tuttavia avvenga la consegna o la spedizione della merce, perchè questa è sottoposta a stagionatura e maturazione prima di passare al consumo, ed è, in conseguenza, lasciata presso le stesse ditte produttrici, salvo il ritiro al momento opportuno.

In questi casi, quando l'atto economico (compravendita) generatore dell'entrata si sia compiuto prima dell'8 febbraio u. s. è giusto che non si faccia luogo al pagamento dell'imposta, all'atto del passaggio effettivo della merce dal venditore al compratore avvenuto dopo la detta data, sempre però che la fattura sia stata già emessa in precedenza e sia stata pagata prima dell'8 febbraio con danaro o con mezzi equivalenti (effetti cambiari emessi prima dell'8 febbraio).

S'intende che ad evitare possibilità di frodi deve, in questi casi, richiedersi la prova documentata dell'avvenuta vendita e del relativo pagamento anteriori all'8 febbraio.

Per tanto si propone il seguente emendamento all'articolo 54:

Dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente comma: « Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data ».

Della massima importanza sono anche le norme dettate dall'**articolo 55** per la risoluzione delle pendenze relative a violazioni in materia dell'abolita tassa di scambio.

Deve però rilevarsi che il termine di tre mesi fissato per il pagamento della tassa non pagata e delle pene pecuniarie nella misura ridotta, ivi previsto, è già scaduto con l'8 maggio corrente. Tenuto conto che, in virtù della legge 11 marzo 1940-XVIII, n. 166, il termine

utile stabilito per avvalersi del provvedimento di condono in essa previsto per le infrazioni alle leggi finanziarie, escluse quelle alla legge sulla tassa di scambio, per le quali aveva già sufficientemente provveduto con l'articolo 55 il Regio decreto-legge istitutivo della nuova imposta sull'entrata, scade il 1° agosto prossimo, sembra opportuno prorogare a tale data anche il beneficio suddetto riguardante la tassa di scambio.

Per tanto si propone il seguente emendamento all'articolo 55:

Al primo comma sono soppresse le parole: « tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto » *e sono sostituite con le seguenti:* « il 1° agosto 1940 ».

All'**articolo 56** è stato apportato dalla Camera il seguente emendamento:

L'ultimo comma, è sostituito dal seguente: « Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera a), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera b) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera c) del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera c), possono essere usate fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio ».

Conclusioni. — Da quanto innanzi è stato detto in via generale, e dall'esame più particolare che è stato fatto delle varie disposizioni di legge con richiamo anche alle corrispondenti norme di regolamento, risulta che la Finanza ha creato una imposta, che, se pure nella sua prima applicazione ha incontrato, come era del resto naturale, qualche difficoltà e qualche dissenso, e se pure non può ancora dirsi del tutto assimilata, ha però, senza dubbio, in sè elementi, che, dal punto di vista della

tecnica tributaria, ne fanno un mezzo efficace di imposizione, specie per la sua generalità e per la prontezza della riscossione.

Può anche dirsi che, dopo tutto, la legge è meno complessa e fastidiosa di quel che a primo tratto sembra.

L'esperienza pratica, e lo stesso diffondersi del sistema degli abbonamenti toglieranno, qua e là, come in gran parte è già avvenuto, le asprezze e le difficoltà del primo momento; e quando, da una parte la buona volontà dei contribuenti, e dall'altra l'immane assestamento dell'imposta, avranno fatto entrare nelle nostre abitudini l'uso delle marche e le altre formalità che la legge impone, i risultati, che se ne otterranno, potranno — è sperabile — essere notevoli, sì da dare al bilancio un introito facile e sicuro, trattandosi di una imposta alla quale tutti — dal più povero al più ricco — danno giorno per giorno adeguato alimento.

Per tanto, con la proposta degli emendamenti agli articoli 1, 5, 6, 8, 21, 24, 37, 53, 54 e 55, già innanzi illustrati, e formulati d'accordo col Ministro, si ritiene che il disegno di legge meriti di essere approvato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia, a nome della Commissione, il senatore Carapelle per la pregevole sua relazione che rappresenta un documento di alto valore sia dal punto di vista dottrinale sia da quello pratico (*vivi applausi*).

Gli eventi internazionali in corso ed il precipitare dei fatti militari hanno inevitabili ripercussioni anche in Italia. Data la brevità del tempo che il Ministro delle finanze può dedicare alla presente discussione, fa vivo appello ai Commissari di voler contenere in stretti limiti le loro eventuali osservazioni. D'altronde il diligente studio compiuto dal relatore consente di procedere rapidamente nella discussione del provvedimento (*approvazioni*).

Data la notevole importanza del disegno di legge, che è di un solo articolo, propone che, come si è fatto in precedenza per leggi analoghe, si proceda alla discussione generale e poi all'esame dei singoli articoli del decreto-legge da convertire in legge e delle relative proposte di emendamento, salvo a trasferire poi gli emendamenti, sui quali sia raggiunto

l'accordo, nell'articolo unico del disegno di legge.

Così rimane stabilito.

ZUPELLI. Esprime i suoi dubbi sulla possibilità di controllare che la rivalsa, che esercitano i commercianti colpiti sugli introiti globali, non esorbiti dai limiti dell'imposta che essi versano all'Erario. Il relatore ha affermato che il diritto di rivalsa di tali commercianti può essere esercitato soltanto nei limiti dell'importo del tributo stesso, ed in proposito ha presentato una proposta di emendamento all'articolo 6: però non sarà facile vigilare sull'esatto rispetto di questa norma, specialmente quando si tratta di piccole aziende, sprovviste di libri commerciali e di documentazioni anche rudimentali.

RICCI FEDERICO. Poichè l'imposta colpisce di regola ogni trasferimento di merce, (ed in ciò non differisce dalla tassa scambi ora soppressa) tanti più passaggi ci sono tanto più grava l'imposta sull'ultimo acquirente. Perciò i piccoli consumatori, che comprano necessariamente dopo molti passaggi, sono i più gravati. Il contrario si verifica per chi invece ha possibilità di comprare all'origine. Inoltre questo sistema favorisce le concentrazioni industriali. Per esempio, dall'estrazione del minerale di ferro alla costruzione di macchine o di navi intercorrono cinque o sei trasformazioni. Se tutto il ciclo della lavorazione viene compiuto da un trust verticale, questo risparmia la tassazione che dovrebbe colpire ogni passaggio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
A ciò provvede l'articolo 7.

RICCI FEDERICO. È vero fino a un certo punto perchè è difficilissimo che il fisco possa intervenire: le grandi organizzazioni industriali, per forza di cose, sono malamente vigilate dagli organi dello Stato.

Infine è stata estesa la tassazione a molti generi di prima necessità, esclusi solo pane e latte, che dalla tassa scambi non erano colpiti.

Certi prodotti, come lo zucchero, gli olii minerali, i carboni, vengono colpiti per una volta tanto, alla produzione o all'importazione, dopo di che i trasferimenti avvengono liberamente. Tanto valeva aumentare le imposte di fabbri-

cazione o i diritti doganali, senza creare una nuova imposta.

Ci sono poi le cosiddette tassazioni globali o abbonamenti basati sugli accertamenti fatti per la ricchezza mobile. Tale criterio infirma quello che doveva essere il concetto informatore della nuova imposta, la quale doveva applicarsi indipendentemente dagli accertamenti già fatti per evitare il pericolo di aggravare le sperequazioni. Inoltre il sistema degli abbonamenti offre agli intermediari un mezzo di più per lucrare, perchè il commerciante tanto più materia aleatoria possiede tanto più guadagna.

I commercianti, mercè il concordato o l'intervento delle organizzazioni sindacali — che, non bisogna dimenticarlo, tendono a tutelare più gli interessi della categoria che quelli del fisco — riusciranno sempre ad ottenere tasse vantaggiose e la differenza verrà pagata dal consumatore.

In conclusione l'imposta finisce con incidere principalmente sui consumi della parte meno agiata della popolazione e determina un rincaro nel costo della vita. I lavoratori potranno ottenere rettifiche di salari, ma le classi medie e i risparmiatori saranno danneggiati senza compenso.

Non è poi esatto che, come afferma il relatore, alla nuova imposta facciano riscontro altre imposte che gravano sulle classi più agiate.

CARAPELLE, *relatore*. Ritiene opportuno chiarire che quando esiste l'abbonamento non si può far luogo alla rivalsa diretta: ciò però non esclude che il commerciante possa rivalersi indirettamente per mezzo di aumenti di prezzo.

Una delle obiezioni che è stata sollevata contro il sistema degli abbonamenti è che esso favorisce più il commerciante che il fisco e che, comunque, esso si risolve in un danno per consumatore. Il rilievo può esser giusto: ma bisogna considerare anche i lati buoni del sistema che sono dati dalla certezza di riscuotere la cifra convenuta e dalla eliminazione sia delle marchette sia dei conseguenti controlli.

D'altronde, nel concordare gli abbonamenti non si prende a base l'accertamento fatto agli effetti della ricchezza mobile: intervengono altri coefficienti i quali tendono a far sì che la

cifra pagata sugli introiti globali si discosti il meno possibile dalla realtà.

Le preoccupazioni manifestate dal senatore Ricci circa le possibilità che i grandi gruppi industriali avrebbero di sfuggire al nuovo tributo non hanno ragione di essere, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 7 consente al fisco di intervenire applicando aliquote superiori fino al triplo di quella normale del 2 per cento. Né può essere accolta l'affermazione dello stesso senatore Ricci che il fisco, di fronte ai potenti organismi industriali, si arresta. L'oratore ritiene invece che il fisco abbia fatto sempre il suo dovere, senza preoccupazioni di sorta.

Per le altre obiezioni di carattere generale che sono state sollevate, l'oratore si riporta alla sua relazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si associa di cuore al plauso tributato al senatore Carapelle al quale è vivamente riconoscente perchè con la sua relazione ha acutamente prevenuto le possibili critiche al provvedimento.

Accenna all'opera compiuta dal Governo nel campo del potenziamento industriale della Nazione e agli incrementi di reddito che la politica economica fascista ha permesso di conseguire. Questi però non sono — e, almeno per un certo tempo, ancora non lo saranno — sufficienti a bilanciare gli oneri straordinari che lo Stato ha dovuto sopportare in questi ultimi anni. Volgendo al termine il ciclo di quei prelievi di natura straordinaria che furono disposti, considerata l'elevatezza della pressione raggiunta dalle imposte fondiari e di ricchezza mobile e visto che il problema del perfezionamento e della migliore distribuzione dei carichi esistenti riveste carattere molto più di equità che di entità, occorre provvedere con nuovi cespiti permanenti, uno dei quali è appunto l'imposta sulla entrata.

L'oratore si richiama alle considerazioni svolte nella sua esposizione finanziaria di ieri a proposito di tale imposta e della sua applicazione da parte di altri Paesi.

Contesta l'asserzione che la nuova imposta, come tanti altri tributi, incida esclusivamente sull'ultimo consumatore, perchè intervengono gli aumenti di retribuzione a correggere l'inci-

denza e l'imposta in definitiva si espande e si stratifica sul reddito complessivo del Paese.

È stato pure obiettato che l'imposta sulla entrata favorisce i *trusts* verticali: non è esatto, perchè l'articolo 7 contiene una disposizione che fu concepita appunto per colpire i passaggi interni. Fa osservare al senatore Ricci che, se mai, qualche evasione potrà verificarsi nella massa dei piccoli organismi. I grandi non possono sfuggire data la evidente maggiore comodità di colpirli.

Si obietta ancora: poichè col sistema dei pagamenti globali si fa riferimento agli accertamenti della ricchezza mobile, tanto valeva elevare di un poco le sue aliquote. L'obiezione è giusta solo in apparenza. All'accertamento del reddito agli effetti della ricchezza mobile, gli agenti del fisco giungono dividendo la cifra degli affari (che, in virtù di una prassi poliennale, rappresenta il caposaldo delle indagini) per determinati coefficienti fissi per ogni categoria di contribuenti, coefficienti che a loro volta sono stati consacrati da lunghi anni di esperienza.

Volendo giungere agli abbonamenti, si è fatto il procedimento inverso, cioè si è moltiplicato il reddito accertato per quello stesso coefficiente, risalendo così alla cifra di affari. Se questo non si fosse fatto, se cioè si fossero soltanto ritoccate le aliquote, si sarebbero inflitte tassazioni diverse per ogni categoria di contribuente per il fatto appunto che ciascuna ha differenti possibilità di reddito rispetto agli incassi.

L'oratore ammette che il procedimento è empirico e che quasi sempre avvantaggia più l'abbonato che il fisco: ma è anche quello che si avvicina di più al fine che si vuol raggiungere. Si spera che una maggiore diffusione dell'uso dei comuni registratori di cassa e, più che altro, il progressivo sviluppo dell'educazione tributaria dei cittadini, permetteranno di ridurre al minimo il ricorso a questo sistema.

Un altro appunto che si è fatto all'imposta sulla entrata riguarda la sua applicazione alle somme al disotto di L. 2,50, le quali, per effetto dell'arrotondamento ai 5 centesimi, venivano colpite in senso inversamente proporzionale: era sulla bocca di tutti il caso limite del pen-

nino da un soldo sul quale l'imposta gravava con il cento per cento. Ma l'amministrazione finanziaria, sapendo che si doveva giungere al sistema degli abbonamenti, ritenne opportuno di non accordare subito l'esenzione onde rendere meno faticosa la conclusione di accordi specialmente con le categorie dei piccoli esercenti.

PRESIDENTE. Avverte che si passerà ora all'esame degli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1 il relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

Alla lettera c) del 3° comma emendato, dopo le parole: « rette di spedalità » sono aggiunte le parole: « e di ricovero ».

Alla lettera d) del 3° comma emendato è soppressa la parola: « aggio », ed è sostituita la parola: « compenso ».

Alla stessa lettera del medesimo comma, dopo le parole: « ricevitori provinciali » è soppressa la parola: « e »; e dopo le parole: « imposte di consumo » sono aggiunte le parole: « e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato ».

Alla stessa lettera del medesimo comma le parole: « nonchè i diritti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 52 del Testo Unico sui Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni approvato con Regio decreto 20 settembre 1936, n. 2011 », sono sostituite con le parole: « i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari ».

Alla lettera m) del 3° comma sono soppresse le parole: « in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico » e sono aggiunte le parole: « dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie ».

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro di non essere favorevole all'emendamento che il relatore propone di apportare alla lettera m). Non comprende perchè si debba allargare l'esenzione a tutte le riviste e periodici cinematografici, di moda, ecc., anche di gran lusso, quando

l'imposta non risparmia le più umili categorie di lavoratori. Rammenta che il senatore Cian, nella sua relazione al bilancio della Cultura popolare, espresse giuste parole di rampogna contro gli eccessi della moda e del lusso.

Osserva che vi è una preoccupante fioritura di questi periodici che concorrono a diffondere quella tendenza alla frivolezza che, specialmente in questo momento, è necessario frenare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fa rilevare che anche le riviste mondane e di moda possono svolgere un'utile azione nel campo della diffusione del prodotto e della moda italiani. Altrettanto si può dire dei periodici che si occupano di cinematografia, allo sviluppo della quale il Governo prende tanto interessamento, come è dimostrato dalle molte disposizioni che sono state prese in suo favore. Poichè il Ministro della Cultura popolare, a cui la materia è riservata, ha limitato a un ristrettissimo numero i periodici a carattere del tutto non politico, la finanza ha deciso di escluderli tutti.

PRESIDENTE. Domanda al senatore Martin Franklin se insiste nella sua proposta.

MARTIN FRANKLIN. Non insiste, ma constata che la concessione dell'esenzione rappresenta una contraddizione.

PRESIDENTE. Il Ministro ha portato argomenti che attestano l'interesse pubblico della concessione: pertanto la Commissione può tranquillamente approvare anche questo emendamento.

Gli emendamenti proposti sono approvati.

L'articolo 1 è approvato nel testo emendato.

Sull'articolo 2 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 3 il relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) emendata le parole: « e delle organizzazioni ed associazioni da esso dipendenti » sono sostituite con le parole: « dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti, che, per legge sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ».

Alla lettera d) sono soppresse le parole:

« esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria ».

ROMANO SANTI. Osserva che le organizzazioni del Regime sono elencate in un articolo dello Statuto del Partito che bisognerebbe avere presente, anche perchè in esso si fa distinzione tra organizzazioni « del Partito » ed organizzazioni « dipendenti dal Partito », e perchè spesso esse passano da una categoria all'altra.

CARAPELLE, *relatore*. La modifica dell'emendamento apportato dalla Camera elimina appunto questa incertezza.

FACCHINETTI. Domanda se l'Opera Nazionale Maternità ha diritto all'esenzione.

CARAPELLE, *relatore*. Ne ha diritto se è « in tutto equiparata ad ogni effetto fiscale all'Amministrazione dello Stato »: come è il caso, per esempio, dell'Ente per l'E 42.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiarisce che gli atti economici che si svolgono nei confronti dello Stato e degli altri enti indicati alla lettera a), sono ugualmente soggetti all'imposta: soltanto non è concessa la rivalsa a favore del soggetto della entrata, a meno che l'imposta sia stata preventivamente inclusa nel prezzo.

Gli emendamenti proposti sono approvati.

L'articolo 3 è approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rammenta che il relatore all'articolo 4 ha proposto il seguente emendamento:

Al 4° comma emendato sostituire le parole: « 22 settembre 1932, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151 » con le parole: « 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285 ».

L'emendamento è approvato.

L'articolo 4 è approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. All'articolo 5 il relatore ha proposto il seguente emendamento:

Al comma 3° emendato alle parole: « autorizzati dal Ministro delle finanze » sono sostituite le parole: « istituiti o autorizzati dallo Stato ».

MARTIN FRANKLIN. Osserva che la formula proposta dal relatore potrebbe dar luogo a inconvenienti perchè il diritto allo stesso trattamento potrebbe essere accampato da qualunque ente sorto per una qualsiasi autorizzazione ministeriale.

PRESIDENTE. Non è possibile: il comma fa evidente riferimento ad enti incaricati di acquisti collettivi e cioè agli ammassi che sono costituiti dopo una severissima procedura.

CARAPELLE, *relatore*. Richiama quanto ha detto nella sua relazione e cioè che « s'intende che l'istituzione, come l'autorizzazione, debbono aver luogo con atto che attesti solennemente la volontà di dar vita a detti enti, in quanto se ne riconosca e l'utilità e la congrua organizzazione ».

La dizione dell'emendamento proposto serve a specificare che non deve trattarsi di un qualsiasi ente.

PRESIDENTE. La cautela potrebbe essere resa più sicura dicendo che gli enti debbono essere autorizzati per disposizione legislativa.

MARTIN FRANKLIN. Sarebbe sufficiente aggiungere: « d'accordo col Ministro delle finanze ».

PETRETTI. Si potrebbe dire che l'autorizzazione potrebbe essere accordata « di concerto col Ministro delle finanze »: ma questa formula implicherebbe l'intervento di un provvedimento legislativo, il che è eccessivo. Propone che si dica « autorizzati dal Ministro delle finanze »: poco importa se interviene o no un altro Ministro.

CARAPELLE, *relatore*. Propone di rinviare al regolamento la maggiore precisazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La Commissione del bilancio della Camera si era giustamente preoccupata che la disposizione potesse venire estesa ad enti costituiti senza l'intervento del Ministro delle finanze. Tale pericolo non c'è se si tratta di una legge, perchè questa deve essere necessariamente presentata di concerto col Ministro delle finanze: ma, per gli altri casi, deve essere chiarito che per aver diritto al beneficio occorre che il provvedimento sia di carattere interministeriale.

MOTTA. Fa notare che gli ammassi obbligatori vengono istituiti per legge e questa non

stabilisce quale è l'ente che deve esercitarli. Perciò se nel comma non si precisa che occorre l'autorizzazione del Ministro delle finanze, risorge il pericolo che la concessione sia fatta a sua insaputa, perchè egli non interviene nella emanazione del provvedimento che determina l'ente che dovrà gestire l'ammasso.

CARAPELLE, *relatore*. Quando si dice « Stato » s'intende dire tutti i ministeri: se poi in pratica sarà necessario specificare, si provvederà con quel naturale complemento della legge che è il regolamento, il quale potrà stabilire anche i mezzi con i quali l'autorizzazione dovrà essere data.

MARTIN FRANKLIN. Propone che si dica « ... e compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, anzichè... ».

PETRETTI. In questo modo il Ministro si fa opportunamente intervenire nella seconda fase del provvedimento.

CARAPELLE, *relatore*. Non ha ragione per opporsi all'emendamento quale è proposto dal senatore Martin Franklin.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Considerato che è dovere dell'amministrazione finanziaria di vigilare per difendere il campo della sua competenza, è opportuno che la norma sia chiarita in questa sede. Accetta la proposta di emendamento formulata dal senatore Martin Franklin.

L'emendamento proposto dal senatore Martin Franklin è approvato.

L'articolo 5 è approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. All'articolo 6 il relatore propone i seguenti emendamenti:

Al 2° comma, dopo la parola: « Littorio » sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato »;

Al 3° comma, le parole: « aggio sulle » sono sostituite con le altre: « compenso per le »;

Al 4° comma, dopo le parole: « in base a canoni fissi », sono aggiunte le parole: « stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo articolo 16 » e sono soppresse le parole: « ovvero globalmente in base agli introiti

conseguiti in un determinato periodo di tempo ».

Dopo il 4° comma è aggiunto il comma seguente: « Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato ».

Chiede al Ministro se, per evitare fastidiose complicazioni contabili agli istituti di assicurazione che esercitano su larga scala, le assicurazioni popolari e collettive, è disposto a consentire che, per tali forme di previdenza, l'imposta riferentesi alle quote di premio, sia versata, come già è disposto, in base a elenchi trimestrali, ma che il diritto alla rivalsa sia esercitato nel modo risultante dal seguente emendamento che propone di inserire dopo il primo comma dell'articolo 6:

« Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettiva e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta, con i suoi interessi composti, potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di accettare l'emendamento.

Gli emendamenti proposti sono approvati.

L'articolo 6 è approvato nel testo emendato.

RICCI FEDERICO. Dichiara di non rendersi conto perchè nell'ultimo comma dell'articolo 7 la facoltà di aumentare l'aliquota dell'imposta sia stata limitata a tre volte, quando, come ha già fatto presente, le fasi di lavorazione possono salire anche a cinque o sei. Propone che, anche per evitare una causa di ingiusta concorrenza, siano soppresse le parole « fino al triplo ».

PRESIDENTE. Se non si ponesse una limitazione la legge sarebbe imperfetta. Propone di accordare la facoltà fino al quadruplo.

RICCI FEDERICO. Non è d'accordo ed insiste perchè l'aliquota sia ragguagliata al numero dei passaggi interni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Le quattro volte possono diventare cinque ed anche più se si tiene conto dei passaggi di natura commerciale. Accetta la proposta del Presidente.

L'emendamento è approvato.

L'articolo 7 è approvato nel testo modificato.

PRESIDENTE. All'articolo 8 il relatore ha proposto il seguente emendamento:

Al comma 1°, lettera t), emendato, la parola « aggio » è sostituita con l'altra: « compenso ».

L'emendamento proposto è approvato.

L'articolo 8 è approvato nel testo emendato.

Sugli articoli dal n. 9 al n. 20 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 21 il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al 5° comma le parole: « quattro mesi » sono sostituite con le parole: « cinque mesi ».

Sono inoltre soppressi gli ultimi tre commi.

Gli emendamenti sono approvati.

L'articolo 21 è approvato nel testo modificato.

Sugli articoli 22 e 23 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 24 il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1°, le parole: « per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento », sono sostituite con le parole: « per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde ».

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: « Quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti ».

Al 3° comma, è soppressa la parola: « precedente », ed è aggiunta la parola: « secondo ».

Il 4° comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

« Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali l'imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. È fatta per altro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di suini morti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

« Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua ».

Gli emendamenti sono approvati.

L'articolo 24 è approvato nel testo emendato.

Sugli articoli dal n. 25 al n. 36 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 37 il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente comma: « Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, si incorre nella detta pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denunce entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'ultimo comma le parole: « due commi » sono sostituite con le parole: « tre commi ».

Gli emendamenti sono approvati.

L'articolo 37 è approvato nel testo emendato.

Sugli articoli dal n. 38 al n. 52 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 53 il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1° dopo la parola: « Littorio », sono aggiunte le parole: « nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ».

L'emendamento è approvato.

L'articolo 53 è approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. All'articolo 54 il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente comma: « Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali, commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data ».

L'emendamento è approvato.

L'articolo 54 è approvato nel testo emendato.

PRESIDENTE. All'articolo 55 il relatore ha proposto il seguente emendamento:

Al primo comma, sono sopresse le parole: « tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto » e sono sostituite con le seguenti: « il 1° agosto 1940 ».

L'emendamento è approvato.

L'articolo 55 è approvato nel testo emendato.

Sugli articoli dal n. 56 al n. 58, ultimo del decreto legge, non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato nel testo modificato (1).

La riunione ha termine alle ore 11,30.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata (659).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 3^o, lettera c), alle parole: di pubblica utilità, nonchè, sono sostituite le seguenti: di pubblica utilità, come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; e dopo le parole: di pubblica beneficenza, sono aggiunte le altre: nonchè i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale; e dopo le parole: rette di spedalità sono aggiunte le altre: e di ricovero.

Alla lettera d), dello stesso comma 3^o dell'articolo 1, dopo la parola: tributario, sono aggiunte le seguenti: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato; a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) dello stesso comma 3^o dell'articolo 1, dopo la parola: bancari, sono aggiunte le seguenti: o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettera m) del 3^o comma sono soppresse le parole: in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico e sono aggiunte le seguenti: dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'articolo 2, comma 1^o, lettera a), alle parole: escluso il bestiame vivo, sono sostituite le seguenti: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli...

All'articolo 3, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: del Partito Nazionale Fascista dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Alla lettera c), dello stesso articolo 3^o, alle parole: non soggetti all'imposta, sono sostituite le seguenti: non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) sono soppresse le parole: esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso articolo 3, è aggiunto il seguente secondo comma: Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro delle finanze.

All'articolo 4, comma 4^o, le parole: 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151 sono sostituite con le seguenti: 22 set-

tembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'articolo 5, il comma 3^o, è sostituito dal seguente:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'articolo 6, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettiva e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto.

Allo stesso articolo, 2^o comma, dopo la parola: Littorio sono aggiunte le seguenti parole: nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, 3^o comma, le parole: aggio sulle sono sostituite con le altre: compenso per le.

Allo stesso articolo, 4^o comma, dopo le parole: in base a canoni fissi, sono aggiunte le parole: stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo articolo 16 e sono soppresse le parole: ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4^o comma, è aggiunto il comma seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'articolo 7, ultimo comma, la parola: triplo è sostituita con la parola: quadruplo.

All'articolo 8, comma 1^o, lettera g), sono soppresse le parole: ed esclusivamente, e dopo la parola: doppie, sono aggiunte le seguenti: o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), dello stesso comma 1^o dell'articolo 8, è sostituita la seguente: t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'articolo 9, il comma 3^o è sostituito dai seguenti:

Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

È in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gl'importi di imposta non superiori a lire 50.

All'articolo 12, comma 3^o, dopo la parola: interessi, sono soppresse le parole: di mora, ed alle parole: tasso legale dello sconto, sono sostituite le seguenti: saggio ufficiale dello sconto.

All'articolo 14, i commi 1^o, 2^o e 3^o sono sostituiti dai seguenti:

Per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti; e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e successive disposizioni;

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di con-

sumo istituita col citato Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sull'entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vacchino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta l'imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del Regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'articolo 8 dell'allegato C al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del Regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'articolo 17, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella all. A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, anno II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del Registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'articolo 20, in fine, è aggiunta la seguente lettera:

g) i vini fini, esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.

È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'inoltro del pacco all'estero.

È data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 24, comma 1º, sono soppresse le parole: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, *e sono aggiunte le parole:* per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2º comma è aggiunto il seguente: Quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengono rilasciate per i singoli introiti.

Al 3º comma, è soppressa la parola: precedente, *ed è aggiunta la parola:* secondo.

Il 4º comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali l'imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al

peso od al volume delle merci stesse. È fatta per altro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di suini morti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua.

All'articolo 32, comma 1º, dopo la lettera b), è aggiunto il seguente capoverso:

Nella stessa ammenda s'incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunce prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'articolo 37, dopo il comma 2º, sono aggiunti i seguenti commi:

Nella stessa pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 s'incorre per l'omessa presentazione, nei termini, delle denunce prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16, ai fini del pagamento della imposta sull'entrata.

Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, si incorre nella detta pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denunce entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ultimo comma le parole: al precedente comma *sono sostituite con le seguenti:* ai tre commi precedenti.

All'articolo, 38, comma 1º, alle parole: dal presente decreto e dal regolamento, *sono sostituite le seguenti:* dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16.

Nel comma 2º dello stesso articolo 38, dopo le parole: stabiliti dal regolamento, *sono inserite le seguenti:* e dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16.

All'articolo 39, comma 1^o, dopo le parole: imposta di consumo, sulle carni, *sono inserite le seguenti:* e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'articolo 53, comma 1^o, dopo la parola: Littorio, *sono aggiunte le parole:* nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.


Allo stesso articolo, comma 2^o, dopo le parole: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti:* per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure...

All'articolo 54, dopo il 3^o comma, è aggiunto il seguente comma: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940—XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la

detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'articolo 55, 1^o comma, sono soppresse le parole: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto *e sono sostituite con le seguenti:* il 1^o agosto 1940.

All'articolo 56, l'ultimo comma, è sostituito dal seguente: « Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera a), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera b) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera c) del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera c), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio ».



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

40^a RIUNIONE

Mercoledì 5 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione:

«Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario» (812) Pag. 454

«Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze di carattere eccezionale» (813) 455

«Modificazione alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» (820) 456

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40» (836) 457

Discussione e approvazione:

«Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura Tabacchi di Bologna» (815) 455

La riunione ha inizio alle ore 9.30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cozza, De Vito, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Baccelli, Bongiovanni, Cian, De Michelis, Flora, Gazzera, Giuria, Marcello, Raimondi e Rebaudengo.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Dà la triste notizia che il 4 giugno è deceduto a Catania il senatore Pasquale Libertini, membro della Commissione di finanza.

Tutti i presenti si levano in piedi e serbano un minuto di raccoglimento.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (812).

CASTELLI, *relatore*. Le variazioni del bilancio vanno assumendo per riflesso delle attuali condizioni economiche e politiche notevole importanza.

Si tratta infatti non più di ritocchi di cifre per adeguare gli stanziamenti di bilancio ai risultati effettivi realizzati in corso di gestione, ma in gran parte di vere e proprie spese nuove imposte da necessità emergenti.

Il progetto di legge ora sottoposto al vostro esame, che non è il primo e non può essere nemmeno l'ultimo di tali provvedimenti, rappresenta appunto un gruppo di maggiori e nuove spese per una somma di L. 161.497.936,29 compensate per L. 36.356.011,25 da economie e per L. 4.622.033,80 da maggiori entrate: una differenza quindi passiva di L. 120 milioni 519.891,24.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge fornisce notizie sulle proposte varianti, raccolte in prospetti analitici distinti per ciascun ministero e per ciascuna azienda statale con bilancio autonomo.

L'articolo 1 riguarda due nuove entrate (tabella A). La prima di L. 2.622.033,80 deriva dal versamento di egual somma fatto dal Governo jugoslavo per indennità ai proprietari espropriati in Dalmazia a seguito della riforma agraria. Si tratta di una partita di giro perchè egual somma viene assegnata al Ministero degli esteri per pagamenti a favore dei cittadini espropriati.

La seconda di L. 2 milioni è data da un recupero di anticipazioni di cassa.

Gli articoli 2 e 3 approvano le tabelle B e C riguardanti le variazioni di spesa dei vari bilanci.

L'articolo 4 assegna L. 3.756.000 al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta ai 130 milioni, concessi con legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per opere straordinarie. Dette opere sono in corso di esecuzione e la maggior spesa

deriva dalla revisione dei prezzi a favore delle imprese.

L'articolo 5 aumenta di 10 milioni la somma di 42 milioni stabilita per premi di nuzialità e natalità. Tale aumento permette di constatare con soddisfazione quale efficace risultato abbiano avuto sul nostro popolo gli alti ammonimenti del Duce, in materia demografica.

Con l'articolo 6 si raddoppia da 30 a 60 milioni la spesa autorizzata con legge 20 novembre 1939, n. 1741 per il rimpatrio degli italiani dall'estero intensificatosi in conseguenza degli ultimi gravi eventi storici.

L'articolo 7 provvede al regolamento dei rapporti finanziari tra il Comitato Talassografico e il Regio Istituto demaniale di biologia marina di Taranto e il Consiglio nazionale delle ricerche, alla cui dipendenza sono passati i due istituti per effetto della legge 20 novembre 1939, anno XVIII, n. 2092, autorizzandosi il Ministero delle finanze a disporre le necessarie variazioni di bilancio.

Un analogo provvedimento di carattere puramente contabile e formale è contenuto nell'articolo 8 col quale si dispone che i residui attivi risultanti alla prossima chiusura di esercizio sul capitolo riguardante le spese per uffici giudiziari e le carceri mandamentali siano trasferiti dallo stato di previsione del Ministero delle finanze a quello della giustizia cui è passato il servizio relativo, prima tenuto dal Provveditorato generale dello Stato.

L'articolo 9 dispone che la somma di 35 milioni, stanziata per opere di bonifica in Albania, sia invece destinata alla esecuzione nella stessa Albania di opere portuali straordinarie di cui la immediata urgenza, nell'ora che volge, appare evidente.

L'articolo 10 infine autorizza l'esecuzione nel bilancio del Ministero delle Comunicazioni di una nuova spesa di lire 27.250.000, divisa in 4 esercizi a decorrere dal prossimo 1940-41, per opere portuali, interessanti la difesa nazionale.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze di carattere eccezionale** » (813).

BACCELLI, *relatore*. Per occorrenze di carattere straordinario, dipendenti dalle condizioni internazionali, sono necessarie pel Ministero dell'Africa Italiana lire 281.800.000 e pel Ministero della Marina lire 170.000.000 da iscriversi in aumento dei relativi stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa Italiana e della Marina.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « **Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della manifattura tabacchi di Bologna** » (815).

VICINI ANTONIO, *relatore*. Dichiaro di far proprie le ragioni addotte dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge per giustificare la necessità di provvedere alla costruzione della nuova sede della Manifattura dei tabacchi di Bologna. Aggiunge che ritiene non eccessiva la spesa di 30 milioni di lire, ripartita in tre esercizi, richiesta per la esecuzione dell'opera.

RICCI FEDERICO. Afferma che di questa spesa di 30 milioni di lire si potrebbe ora fare a meno. Essa non ha alcuna attinenza con la preparazione militare del paese e per di più contrasta con le ripetute raccomandazioni, fatte da tutti, di realizzare economie nel bilancio.

Ritiene che se il Ministro delle finanze sospendesse il corso del provvedimento, darebbe, anche in questo campo delle costruzioni, in cui troppo si spende, quel lodevole esempio di economia che ha dato in altri settori ed acquisterebbe quella maggiore autorità necessaria per opporsi ad altre analoghe spese proposte da altri dicasteri.

A tal proposito si duole perchè il disegno

di legge concernente l'assegnazione di mezzi finanziari per l'ampliamento della sede del Ministero degli scambi e delle valute, ed altri simili provvedimenti, di specifica competenza della Commissione di finanza, siano stati assegnati ad altre Commissioni legislative.

Conclude chiedendo la sospensiva sul disegno di legge in esame, che potrà essere ripresentato in tempi migliori.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È lieto di dichiarare che il voto del senatore Federico Ricci pel conseguimento di ogni possibile economia e la sua richiesta di soprassedere sull'approvazione del disegno di legge in esame sono stati preventivamente accolti. Al prossimo Consiglio dei Ministri sottoporrà un provvedimento — che dovrebbe far parte del complesso di disposizioni concernenti la disciplina della vita economica nazionale e la mobilitazione finanziaria ed economica nel periodo di emergenza — per il quale dalla parte ordinaria del bilancio dovrebbero essere stralciati 2 miliardi di spese e dalla parte straordinaria 1 miliardo e 700 milioni (*vivissimi applausi*). Il provvedimento include anche il disegno di legge in esame, il cui corso però si è ritenuto opportuno di non interrompere onde preconstituire le basi della soluzione da adottare per la necessaria sistemazione della Manifattura di Bologna, a coronamento delle lunghe trattative intercorse con quel Comune.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal senatore Federico Ricci circa la distrazione dalla competenza della Commissione di finanza del disegno di legge relativo all'ampliamento della sede del Ministero degli scambi e delle valute è fondata e pertanto sarà sua cura di sottoporla al Presidente del Senato, quale manifestazione della sensibilità della Commissione stessa su tutto quanto attiene alla materia di sua competenza.

COZZA. Quale relatore, in seno alla Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni, del disegno di legge concernente l'ampliamento della sede del Ministero degli scambi e delle valute, fa presente che il provvedimento ha un'importanza finanziaria limitata: infatti si tratta della concessione, ripartita in tre esercizi, della somma di tre milioni e mezzo, con la quale si dovrà far luogo alla

sopraelevazione dello stabile del Ministero che si è resa indispensabile in seguito all'aumento dei suoi servizi.

PRESIDENTE. La questione sollevata non riguarda il merito del provvedimento.

Domanda al senatore Federico Ricci se, dopo le dichiarazioni del Ministro delle finanze, mantiene la sua proposta di sospensiva.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di rinunziarvi.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia » (820).

FERRETTI, *relatore*. Un periodo di assestamento economico aveva, in diverse riprese, reso indispensabile l'intervento dello Stato per superare difficoltà gravi e per assicurare la tranquillità dei risparmiatori.

Durante tale periodo si resero necessari dei provvedimenti contingenti e frammentari che, pure avendo permesso di superare le situazioni più acute, mostrarono evidente la necessità di far tesoro dell'esperienza acquisita e di procedere ad una più salda e concreta organizzazione di tutto il settore del credito.

Per rispondere a ciò fu allora studiato ed attuato il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, anno XIV, n. 375 che, sotto la designazione « Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina delle funzioni creditizie » dispose il riordinamento, in maniera organica, della nostra legislazione sul credito, disciplinando, con criteri precisi e rigorosi, la funzione creditizia e provvedendo alla vigilanza sugli istituti ed alla tutela del risparmio, mediante la opportuna creazione di nuovi organi di controllo.

Come è a memoria di tutti, in sede di conversione in legge del predetto Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, vennero, e dalla Camera e dal Senato, apportati al testo del provvedimento stesso diversi emendamenti e ritocchi di carattere tecnico che, senza alterare la struttura organica delle fon-

damentali riforme attuate col provvedimento stesso (che aveva dimostrato nella pratica di corrispondere in pieno alle sue alte finalità di interesse superiore), lo hanno opportunamente integrato, essendosi tenuto conto delle esigenze che si erano venute manifestando durante il primo periodo della sua applicazione.

Da questo complesso di modificazioni e di proposte nacque il successivo Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che ebbe a subire ancora modificazioni ed aggiunte in sede di conversione, per effetto della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e, posteriormente ancora, in seguito alla legge 7 aprile 1938, anno XVI, n. 636.

Adesso, da parte della Corporazione della previdenza e del credito, nella sua riunione del 14 luglio 1939-XVII, venne fatta presente l'opportunità di introdurre una più efficace disciplina nella distribuzione alle aziende di credito, da parte degli enti pubblici, dei servizi di cassa e delle relative condizioni, esprimendo il voto di estendere a tutte indistintamente le aziende la facoltà di gestire tali servizi.

Da ciò la formulazione del disegno di legge oggi sottoposto ad esame e che precipuamente si basa sul nuovo testo dell'articolo 99 del più volte menzionato Regio decreto-legge 17 marzo 1936-XIV, n. 375, testo che — ce ne assicura la relazione ministeriale — è stato oggetto di attento esame da parte dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed ha formato oggetto di particolare valutazione, da parte del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Data la proposta contenuta nell'attuale disegno di legge, di dar nuova forma all'articolo 99, con lo scopo di contemperare in modo organico le diverse esigenze emerse durante l'esame del delicato argomento, si è ritenuto opportuno, in tale occasione, di regolare, in modo migliore, alcuni punti della legge bancaria per i quali una più opportuna disciplina era stata, dalla pratica, segnalata.

Da tutto quanto precede, viene spiegata l'origine dell'attuale disegno di legge, sia per quanto concerne i vari punti dell'ordinamento

bancario giudicati meritevoli di miglior disciplina, e che vengono dettagliatamente illustrati e giustificati dalla relazione ministeriale, sia in merito alla sistemazione proposta dalla Corporazione previdenza e credito, per la quale l'oratore crede doveroso di raccomandare che, nella pratica attuazione delle invocate modificazioni, si abbia sempre presente che, quando si parla di credito, ogni mossa, sia deliberativa, sia semplicemente consultiva, si effettui con la massima prudenza e seguendo i dettami dell'esperienza.

Aggiunge, quale espressione del suo pensiero personale, che ritiene suo dovere associarsi a tutte le giustissime osservazioni formulate dal consigliere nazionale Frignani allorchè, in occasione dell'esame dello stesso disegno di legge alla Commissione generale del bilancio, ha deplorato il monopolio di certe funzioni creditizie di fatto esercitato da un solo istituto; e dichiara che non gli sembra fuor di luogo richiamare la vibrata discussione che sul di-

segno di legge si è svolta in seno a detta Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 (836).

MARAVIGLIA, *relatore*. Propone l'approvazione del disegno di legge che riguarda un'ulteriore assegnazione di lire 8 milioni a favore del capitolo 84 (Spese per il servizio d'investigazione politica) del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 9,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

41^a RIUNIONE

Giovedì 13 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale » (841) Pag. 476

« Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1286, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222 e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (842) 476

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (843) 477

(Discussione e approvazione):

« Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra » (840) 462

« Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale » (844) 477

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cipolla, Cozza, Cremonesi, De Michelis, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Martin Franklin, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Giuria, Poss, Pozzo, Raimondi e Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. In questo momento in cui l'Italia è entrata in guerra per la conquista

della sua libertà e della sua potenza, la Commissione di finanza afferma la sua ardente fede nella saggezza del Re Imperatore, nella guida infallibile del Duce, nel valore delle forze armate e nella tenacia del popolo italiano che sapranno dare all'Italia la completa vittoria. (*Vivissimi applausi*).

Dà la dolorosa notizia della morte del senatore Gerolamo Marcello, che faceva parte della Commissione di finanza e invita i presenti a serbare un minuto di raccoglimento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra » (840).

PETRETTI, *relatore*. 1° Lo stato di guerra determina, anche nei Paesi estranei al conflitto, la formazione rapida e larga di sopraredditi di congiuntura, per la irregolare oscillazione dei prezzi, per la chiusura degli sbocchi tradizionali e l'apertura di mercati nuovi, per l'imponenza delle commesse statali, per l'elevarsi progressivo dei noli marittimi, per l'agevole conclusione di affari di appalto, di mediazione e di rappresentanza, e per le speculazioni in genere che rende possibili e proficue l'andamento della congiuntura. Ragioni di politica tributaria e di etica sociale, segnatamente in regime fascista, consigliano di devolvere alle pubbliche spese parte di questi profitti eccezionali, nel momento in cui la Finanza è costretta a sostenere oneri ingenti e la grande maggioranza della popolazione è chiamata ad assolvere doveri, economici e personali, di non lieve entità.

Il primo esperimento di detta imposta fu fatto, in Italia, nella grande guerra. I provvedimenti legislativi si seguirono e si integrarono, movendo dal Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, fino al Testo Unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato A, in cui la particolare disciplina suddetta ebbe la sua definitiva sistemazione. Tale larga esperienza ci ha posti in grado di ordinare il nuovo sistema in modo da non turbare l'assetto ed il funzionamento delle aziende soggette al tri-

buto, e ciò soprattutto con il principio della realtà che è a fondamento dell'imposta, con l'assenza di privilegi soggettivi, con la praticità dei criteri per l'identificazione del reddito di congiuntura, con lo scaglionamento delle aliquote e la loro moderazione, con le modalità di applicazione e di riscossione.

Analoghe provvidenze tributarie sono state adottate all'estero. In Francia, il sistema è progressivo, secondo le percentuali di utile netto rispetto alla cifra degli affari. Nella Svizzera, l'aliquota della imposta federale sugli utili di guerra, applicata a scaglioni, è del 25 e del 40 per cento. La Gran Bretagna ha colpito tali utili con la « excess profits duty ». Imposte dello stesso genere sono state istituite nel Belgio, nella Romania, nel Canada, nel Sud Africa e in India. La Germania ha decretato un aumento dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento.

2. L'oggetto dell'imposta straordinaria, secondo la determinazione che ne fa l'articolo 1° del disegno di legge, è costituito dagli utili prodotti nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari di mediazione o di rappresentanza — definiti come affari derivanti dall'esercizio di attività « intermedie » nell'emendamento concordato con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni — per la parte eccedente il reddito ordinario. Nel quale concetto concorrono due elementi: l'uno di carattere qualitativo, che si sostanzia nella natura delle attività soggette all'imposta, e l'altro di natura quantitativa, che subordina l'utile di congiuntura al supero del reddito ordinario.

In virtù del primo elemento, sono esclusi dagli utili di congiuntura: a) i sopraredditi eventualmente derivanti da attività professionali o da puro lavoro, eccezion fatta per gli affari di mediazione o di rappresentanza accennati. L'utile di congiuntura presuppone una attività professionale concausale e non determinante. Ove la semplice attività professionale o di lavoro desse luogo ad un incremento del reddito, questo sarebbe colpito, nei modi ordinari, dalla imposta mobiliare; b) i redditi agrari ed i redditi mobiliari derivanti dalle affittanze agrarie. Tali redditi, dovuti alla

produzione terriera, non possono dar luogo ad utili di congiuntura, per difetto di elementi speculativi, segnatamente nell'attuale ordinamento corporativo della nostra economia.

Prevalente è il valore dell'elemento quantitativo. Il sovraprofitto è, sostanzialmente, un reddito differenziale, che si determina sottraendo il reddito ordinario da quello complessivo. Il primo, il reddito ordinario, è pari, secondo l'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, alla media dei redditi definitivamente accertati od accertabili, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, per gli anni 1937 e 1938. Secondo l'emendamento concordato con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tale reddito ordinario è, per le società ed enti tassati in base a bilancio, pari alla media dei redditi definitivamente accertati od accertabili, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, per gli anni 1937 e 1938, e, per i contribuenti privati, vale a dire per i contribuenti non tassati in base a bilancio, pari al reddito definitivamente accertato od accertabile agli effetti dell'imposta predetta, per l'anno 1938. La base dell'onere straordinario poggia, in tal modo, sulla media degli utili realizzati nel periodo immediatamente antecedente allo stato eccezionale della economia. Criterio questo che si appalesa equo, anche perchè, con effetto dal 1° gennaio 1938, parte notevole dei redditi di categoria B sono stati rettificati, ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Un maggiore temperamento introduce, tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo 2 del disegno di legge, autorizzando i contribuenti a chiedere che il loro reddito ordinario sia valutato in misura pari all'8 per cento del capitale rispettivamente investito nel biennio o nell'anno predetti, quando la media del reddito risulti, per tale periodo, inferiore alla percentuale stessa.

Se, per gli affari di mediazione o di rappresentanza, cioè derivanti dall'esercizio di attività intermedie, manchi il reddito accertato od accertabile ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 — secondo il detto emendamento — o trattisi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario

è valutato, ai termini del terzo comma dell'articolo 2, nella misura fissa di lire 20.000. Per affari di tal genere, invero, appare assai arbitrario il ricorso ad elementi di comparazione che si dimostrano sommamente incerti. Per gli altri casi, invece, l'adozione di opportuni elementi di comparazione si presenta come criterio idoneo, che non dovrebbe offrire, nella pratica, difficoltà eccessive. Opportunamente, pertanto, l'articolo 3 del disegno di legge statuisce che, per le ditte comunque non ancora soggette alla imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario è determinato mediante confronti con i redditi definitivamente accertati, per l'imposta stessa, nell'anno 1938, al nome di contribuenti della stessa categoria.

Nell'ultimo comma dell'articolo 2, concordato con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si è preveduta l'ipotesi delle aziende produttrici di servizi, i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge, dal 5 ottobre 1936. Per esse, il reddito ordinario determinato in base all'articolo 2 medesimo, sarà maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso.

3° Soggetti della imposta sono le persone tutte, fisiche e giuridiche che, aventi nazionalità italiana, conseguano gli utili di congiuntura predetti nel Regno o all'estero, come le persone, fisiche o giuridiche che, pur essendo straniere, realizzino nel Regno gli utili medesimi. Ciò emerge chiaramente, non soltanto dalla dizione dell'articolo 1° del disegno di legge, ma anche dai seguenti, nei quali si regola la tassabilità delle società e degli enti soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Per quanto concerne il termine di applicazione dell'onere straordinario, il disegno di legge, mentre fissa al 1° gennaio 1939 l'inizio della tassabilità dei sopraredditi, lascia indeterminato il periodo di tempo entro il quale l'applicazione medesima dovrà essere contenuta. Nè poteva essere diversamente, ogni fissazione del genere apparendo sul momento arbitraria. Si stabilisce, tuttavia, che la data di cessazione del tributo straordinario sarà

stabilita con provvedimento di carattere legislativo.

4° Il sistema seguito dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge poggia sui bilanci che società ed enti sono tenuti a compilare ed alla stregua dei quali sono tassati per l'imposta di ricchezza mobile.

Il reddito ordinario è pari alla media di tutti i redditi prodotti negli anni 1937-1938, il quale reddito medio dovrà essere confrontato con quello risultante dal bilancio di competenza di ciascun anno, per la determinazione del profitto sottoposto alla imposta straordinaria. Nella valutazione, entrano pertanto tutti i redditi, qualunque ne sia la specie. Oltre quelli soggetti alla normale imposta di ricchezza mobile, sono da comprendere anche i redditi assoggettati ad altre imposte, come i dividendi percepiti per possessi di azioni di altre società e i redditi derivanti da impianti gratuitamente reversibili.

Non sono inclusi, invece, nella valutazione suddetta, i redditi di natura fondiaria e gli interessi dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura, in virtù di espressa disposizione di legge. I primi, i redditi di natura fondiaria, sono stati esclusi con un emendamento presentato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed accettato dal Ministro proponente, perchè raramente assumono la natura di sopraprofitto di congiuntura. I secondi, per tener fede alla promessa data nelle diverse leggi di emissione dei nostri prestiti pubblici. L'impegno solennemente assunto dallo Stato resta così fermo. Ma, ad evitare possibili abusi, si statuisce anche che la deduzione di tali interessi è ammessa soltanto — giusta emendamento concordato — per la quota parte dell'esercizio per cui ne è durato il possesso e in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940. Per gli istituti di credito e quelli di assicurazione, chiamati ad investimenti cospicui, la misura massima predetta può essere aumentata sino al limite del 20 per cento.

L'ultima parte dell'articolo 5 detta una norma manifestamente ispirata all'intendi-

mento di assicurare, al capitale investito nell'attività produttiva, una remunerazione pari al tasso normale d'investimento. Se il reddito ordinario, determinato con il criterio generale dell'8 per cento del capitale sottoscritto e versato, risulti inferiore alla somma occorrente per corrispondere un dividendo del 6,50 per cento, sarà considerato pari a tale misura ai fini dell'applicazione della imposta. Il costo del denaro è notoriamente aumentato, con gli sviluppi della congiuntura, e, d'altra parte, i capitali investiti nelle imprese produttive sono soggetti ad un'alea notevole.

5° L'articolo 6 del disegno di legge contiene le norme per la valutazione del capitale investito. Il successivo articolo 7 determina il trattamento da farsi nella ipotesi di variazioni che si verificano nell'ammontare del capitale medesimo.

Per le aziende che ne facciano richiesta, il capitale investito è considerato pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937-1938, se trattasi di società od enti tassati in base a bilancio e secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100. La disposizione, oltre informarsi al criterio accennato della media raggiunta nel periodo precedente alla decorrenza del tributo straordinario, si ispira all'evidente concetto di mantenere, per quanto possibile, l'unità del sistema d'imposizione, avvalendosi nella specie dei principi di valutazione adottati in sede di patrimoniale.

Il particolare adattamento, fissato dal secondo comma dell'articolo 6 per la valutazione del capitale investito rispetto ai criteri vigenti per l'imposta patrimoniale suddetta, deriva dal diverso fine che si intende perseguire. Dovendosi ricercare il valore dei capitali impiegati nella produzione, la valutazione non può prescindere dai possessi azionari, come dai beni gratuitamente reversibili al concedente, ammessi invece in detrazione nell'accertamento della patrimoniale.

La valutazione del capitale corrispondente agli interessi dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura sarà effettuata moltiplicando per venti l'importo degli interessi stessi. In tal modo, si segue il criterio della capitalizzazione

al cento per cinque, criterio di semplicità e stabilità indiscussa. Tali titoli restano pertanto esclusi dalla valutazione, per l'ammontare suindicato, tanto ai fini della determinazione del reddito ordinario, quanto nel calcolo del reddito complessivo. Resta altresì escluso, in virtù dell'emendamento concordato, il valore dei beni immobili.

Ispirata ad evidenti considerazioni di carattere equitativo è la norma portata dal terzo comma dell'articolo 6. Essendosi adottato, per la valutazione del capitale investito, il sistema già seguito per la patrimoniale, non sarebbe stato giusto computare al disotto del nominale il capitale delle Società ed enti rivelatisi in condizioni di difficoltà ai fini della imposta di negoziazione e dell'imposta patrimoniale.

Le disposizioni dell'articolo 7, aventi carattere tassativo, tendono a ridurre, se non ad eliminare, le controversie nei casi, non infrequenti, di variazioni nel capitale delle aziende verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938.

Il reddito ordinario attribuibile alle quote di aumento o di diminuzione è fissato nella misura dell'8 per cento o in quella maggior misura che fosse necessaria per corrispondere ai nuovi capitali un dividendo pari al 6,50 per cento. Il disegno di legge considera espressamente: 1° in aumento: *a*) i versamenti in numerario; *b*) gli apporti, sia di singole attività che di aziende comunque e sotto qualsiasi forma eseguiti; *c*) le quote di utili di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 1938 devolute a riserve, sia interne che palesi; *d*) i trasferimenti a capitale di riserve effettuate ai termini degli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito in legge 13 gennaio 1938, n. 19; 2° In diminuzione: *a*) i rimborsi in numerario; *b*) le distribuzioni di attività comunque e sotto qualsiasi forma eseguite; *c*) la distribuzione in numerario o in attività di utili maturati in esercizi precedenti o comunque di somme attinenti a riserve di qualsiasi specie.

6° Nell'imposta mobiliare, il reddito è commisurato, di regola, alla media del biennio anteriore. Ragioni di pratica convenienza non consentono di far pienamente aderire il reddito mobiliare iscritto nell'anno di competenza con quello effettivamente prodotto nell'anno mede-

simo. Per l'imposizione del tributo straordinario, non è apparso possibile seguire un criterio analogo. Per accertare se il contribuente abbia effettivamente realizzato utili di congiuntura, il reddito ordinario deve essere confrontato con i redditi realmente conseguiti nei periodi di applicazione dell'imposta straordinaria. A tal fine, e a tal fine soltanto, l'articolo 9 del disegno di legge attribuisce alla finanza l'eccezionale facoltà di riesaminare i redditi dei privati contribuenti già accertati in ricchezza mobile, per gli anni 1939 e successivi, anche se divenuti definitivi. Di tale facoltà l'Amministrazione, secondo emerge dalla relazione ministeriale, intende far uso discreto, in casi congrui. Rimane tuttavia fermo il principio che la revisione annuale del reddito può essere fatta al solo fine della rilevazione degli utili di congiuntura, senza che ciò possa influire sulla stabilità degli ordinari accertamenti del reddito mobiliare.

Con un emendamento presentato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed accettato dal Ministro proponente, è stata conferita facoltà pari al contribuente, il quale potrà pertanto dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto in ciascun anno è inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

L'articolo 10 autorizza la detrazione, sulla quota di utili eccedente il reddito ordinario, di una quota annuale di ammortamento pari al 30 per cento del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni di impianti preesistenti. La disposizione tende evidentemente a consentire un rapido ammortamento dei capitali investiti, consentendo l'afflusso di capitali nuovi nelle aziende interessate nell'apprestamento militare del Paese. È noto, invero, che tali forme di investimento, pur trovando larghi compensi, costituiscono forme di immobilizzo non suscettibili di rapida smobilitazione.

L'ultimo comma dell'articolo 10 dispone un'ulteriore facilitazione. Per l'applicazione della imposta mobiliare, sono stabilite le quote annuali di deperimento, in base a percentuali varie, concordate con gli organi rappresentativi delle categorie interessate, in relazione alla diversa natura e alla diversa durata degli impianti. Nell'attuale fase dell'attività produttiva, nella quale gli impianti stessi sono

assoggettati a lavoro continuo ed intenso, è indispensabile accrescere gli accantonamenti annuali per la ricostituzione degli impianti medesimi. A tal fine, nell'accertamento dell'onere straordinario, con esclusione quindi di ogni applicazione in sede di imposta mobiliare, si consente una particolare maggiorazione delle quote di deperimento ordinariamente ammesse.

7° La natura dell'imposta straordinaria sugli utili di congiuntura non comporterebbe un minimo imponibile. Se un sopraprofitto è conseguito, è ragionevole sottoporlo a tributo, indipendentemente dalla sua misura. In senso tecnico, non è pertanto concepibile un minimo di esenzione, secondo rileva la relazione ministeriale. Ma, per ragioni di ordine pratico evidenti, non sarebbe conveniente sottoporre a valutazione tutti indistintamente i redditi del genere. Non a torto la relazione ministeriale stessa osserva che esistono larghe percentuali di piccoli redditi, i quali, pur se classificati in categoria *B*, dipendono prevalentemente dal lavoro e dall'attività professionale, piuttosto che da questi elementi in concorso con l'impiego di capitali; e non appare dubbio che una eventuale applicazione dell'onere straordinario ai sopraredditi della specie finirebbe per comprimere ed incidere vere e proprie retribuzioni di attività lavorative. Per tali considerazioni, l'articolo 11 del disegno di legge dispone che l'imposta straordinaria non si applica quando il reddito complessivo non superi, in ciascun anno, le lire 12.000. E, giusta l'emendamento presentato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed accettato dal Ministro proponente, non si fa luogo ad applicazione della imposta stessa quando l'eccedenza sul reddito ordinario non superi le lire 6.000.

L'articolo 11 medesimo determina le aliquote per l'applicazione dell'imposta straordinaria. I quattro scaglioni da esso fissati sono applicabili in funzione di detto reddito. Il terzo comma dell'articolo contiene una norma di favore per i profitti di congiuntura conseguiti dalle più modeste attività economiche ed evita le sperequazioni tra profitti che, pur avendo entità pari, corrispondono a redditi complessivi diversi. Il che riconferma il criterio di moderazione cui si ispira il primo comma dell'articolo. Con un emendamento,

presentato ed accettato nel modo anzidetto, viene altresì stabilito che, ai fini dell'applicazione delle aliquote determinate nel terzo comma accennato, l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile su di essa dovuta.

8° Per l'accertamento della imposta sugli utili di congiuntura, si segue il sistema proprio della imposta mobiliare. Gli articoli 12, 16, 17, 18 e 19 hanno carattere prevalentemente ordinatorio. Come per l'imposta mobiliare, è fatto l'obbligo della dichiarazione dei redditi soggetta a rettifica da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette, cui spetta di provvedere all'applicazione del tributo. È ammesso il ricorso ai Collegi amministrativi ed alla autorità giudiziaria, secondo i principi che governano il nostro ordinamento tributario. È stabilita la iscrizione a ruolo, e, per la riscossione, l'applicazione delle norme vigenti in materia di imposte dirette.

Particolare menzione è opportuno fare della seconda parte dell'articolo 12, che disciplina la valutazione del « monte merci ». Anche per esso, è stato seguito il criterio di considerare la consistenza delle merci come pari a quella media del biennio più volte ricordato, se trattasi di società od enti tassati in base a bilancio, o del 1938 se trattasi di contribuenti privati, sulla base dei valori medi risultanti dagli inventari. Ed il criterio appare ragionevole, in quanto le scorte esistenti in magazzino, capaci di conferire all'azienda un utile di congiuntura a cagione del rialzo dei prezzi, debbono essere naturalmente ricostituite, a prezzi crescenti. Tale ricostituzione delle scorte assorbirà, presumibilmente, buona parte degli utili di congiuntura. D'altro canto, l'utile di congiuntura iniziale, anche quando si formasse, sarebbe in tutto od in parte riassorbito dal decrescere dei prezzi, nella successiva fase di stabilizzazione.

Tutto ciò non potrebbe verificarsi nella ipotesi di cessazione dell'azienda. In tal caso, gli utili di congiuntura si realizzerebbero in modo definitivo e mancherebbe il motivo per sottrarli all'imposta straordinaria. È questa la ragione che spiega l'ultimo comma dell'articolo 12 suddetto.

9° Ispirata anche al criterio della più manifesta larghezza è la norma contenuta

nell'articolo 22. Nei casi di trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie, effettuati da società azionarie dalla data di entrata in vigore della legge e per il periodo in cui questa avrà vigore, non si farà luogo all'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi istituita con il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, e successive modificazioni, nonchè della imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, indicati nel Regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76. E, fra le riserve suddette, non saranno comprese quelle disciplinate dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1209, salva l'eccezione portata dal n. 1 lettera D) dell'articolo 7.

Come osserva la relazione ministeriale, la norma evita in sostanza che il risparmio accumulato dall'azienda sia sottratto ai fini produttivi di essa. La norma stessa consente inoltre una maggiore erogazione di utili, ma con benefici fiscali molteplici, tanto nel campo delle imposte di ricchezza mobile e cedolare, quanto in quello delle imposte di negoziazione ed ordinaria sul patrimonio.

Il disegno di legge è diligentemente congegnato, tanto sotto l'aspetto della tecnica tributaria, quanto, e soprattutto, per la moderazione che lo ispira in ogni sua parte. L'esperienza, del resto, sarà maestra, ed anche prima del provvedimento definitivo preveduto nell'articolo 1^o, sarà possibile dettare le norme esplicative, complementari o correttive che la pratica eventualmente consigliasse.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Petretti per la sua lucida ed efficace relazione.

INGIANNI. Il relatore ha lumeggiato efficacemente le ragioni di politica tributaria e di etica sociale sulle quali riposa il disegno di legge ministeriale. Ma, pur associandosi all'elogio col quale il senatore Petretti ha concluso la sua relazione, l'oratore richiama l'attenzione della Commissione del Ministro su situazioni nuove che si sono determinate particolarmente in conseguenza dello stato di guerra. Si riferisce soprattutto all'industria che meglio conosce, a quella cioè dei trasporti marittimi.

È fuor di dubbio che dallo scorso settembre gran parte dell'armamento italiano ha ricavato notevoli benefici dalla elevazione graduale ma costante dei noli marittimi. Dice gran parte, perchè larghe eccezioni si sono verificate soprattutto nel naviglio minore, addetto a servizi locali e di cabotaggio e nel naviglio da passeggeri. I profitti maggiori si sono avuti nel naviglio da carico, ma anche per esso è esagerato ritenere che abbia realizzato guadagni favolosi. Se i noli nel mercato libero internazionale si sono quadruplicati o quintuplicati, in rapporto a quelli dell'agosto 1939, entro ben minor livello si sono contenuti quelli controllati dal Ministero delle comunicazioni.

D'altro lato, non le sole quotazioni dei noli sono cresciute, ma anche tutte le spese: paghe, viveri, indennità, rischi di guerra per gli equipaggi, combustibili, spese portuali, forniture, riparazioni, ecc. Ma soprattutto gravi sono stati gli oneri derivanti dall'assicurazione contro i rischi di guerra e dai vessatori dirottamenti e controlli esercitati dagli Stati contro i quali l'Italia ha iniziato la sua santa guerra.

L'oratore dichiara che è lontana da lui l'idea di chiedere che l'industria della navigazione si sottragga all'imposta straordinaria sui sopredditi di congiuntura perchè, come il Ministro e come tutti i componenti la Commissione di finanza, considera delittuosa ogni evasione ai fini della legge.

Chiede invece che l'utile sia riferito a tutta la congiuntura. Se gran parte dell'industria e dei commerci continueranno a svolgersi senza difficoltà e vi saranno alcuni che dalla guerra guerreggiata ricaveranno crescenti profitti, ve ne sono altri, e l'industria marittima in prima linea, che subiscono e subiranno arresti più o meno lunghi. Il nostro naviglio mercantile, durante la guerra del 1914-18, continuò a navigare e partecipò ai benefici che la navigazione allora assicurava, e tuttavia speciali e notevoli facilitazioni gli furono concesse dalle leggi sui sopraprofiti.

Oggi la situazione è ben diversa. La nostra gloriosa flotta militare costituisce il nostro grande presidio e ci dà la certezza di nuovi e maggiori trionfi sul mare. Ma il suo compito è, in un primo tempo almeno, ben duro, nè

essa può trovarsi presente in tutti gli oceani, in tutti i mari a proteggere le navi mercantili italiane in navigazione.

Gran parte del nostro naviglio è quindi costretto a rimanere inoperoso nei porti del mondo e costituisce un capitale che costa e non rende: spese portuali, spese di equipaggi, spese di manutenzioni e riparazioni, ammortamenti, interessi, spese generali e assicurazioni ordinarie, senza contare le assicurazioni per i rischi di guerra che, per la loro imponenza, forse richiederanno speciali provvidenze da parte dello Stato.

In questa condizione, la situazione del 1939 non può disgiungersi da quella del 1940, e, se la guerra dovesse ancora continuare, da quella del tempo successivo. Per le attività che dallo scoppio delle ostilità vengono temporaneamente interrotte, la congiuntura corre nei due sensi, uno ascendente, l'altro discendente. Bisogna pertanto coordinare l'uno all'altro in modo da evitare che l'industriale, assottigliato delle sue riserve nel primo anno, non sia poi in grado di fronteggiare nel secondo i suoi impegni e debba chiedere l'assistenza dello Stato per non incorrere nel fallimento.

Perciò vorrebbe pregare il Ministro, che con alto intelletto presiede alla finanza dello Stato, di voler accogliere il principio che ha enunciato; e, nel caso che credesse di accettare un emendamento al disegno di legge, propone la seguente aggiunta all'articolo 1:

« Quando l'esercizio delle attività indicate nel comma precedente venga ad essere temporaneamente interrotto, in tutto od in parte, in conseguenza dello stato di guerra, il Ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni, se trattasi di attività connesse all'industria dei trasporti, o con quello delle corporazioni, se trattasi di altre attività economiche, può disporre, su ricorso degli interessati, che il calcolo degli utili assoggettabili all'imposta straordinaria anzichè sui risultati di ciascun anno sia fatto su quelli di tutto il periodo di applicazione della presente legge ».

Nel caso invece che il Ministro non credesse di accettare l'emendamento, non avrebbe difficoltà a trasformarlo in raccomandazione da tener presente in un provvedimento ulteriore.

Conclude esprimendo la sua grande fiducia nelle decisioni del Ministro e del Governo fascista.

PRESIDENTE. Fa notare al senatore Ingianni che, in base alla norma adottata, la sua proposta di emendamento avrebbe dovuto essere comunicata alla Presidenza almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

SECHI. Dichiara di associarsi pienamente alle considerazioni svolte dal senatore Ingianni e raccomanda l'accoglimento della sua proposta, facendo presente che l'industria dell'armamento, alla quale egli si è principalmente riferito, interessa direttamente l'avvenire della Patria.

PARODI DELFINO. Approva il concetto informatore del disegno di legge in esame che risponde ad un alto principio morale, ma propone che si colga l'occasione per introdurre nella legislazione fiscale l'istituto del giuramento negli accertamenti di reddito. L'amministrazione finanziaria, per antica abitudine, rifiuta di prestar fede a qualunque dichiarazione del contribuente, il che porta a manifesti inconvenienti. Infatti il cittadino volenteroso, di fronte alla diffidenza della finanza, nelle denunce successive, ammaestrato dall'esperienza, dichiarerà molto meno del vero, ed anche moralmente si riterrà giustificato.

Lo Stato deve ormai affrontare questo problema della moralizzazione degli accertamenti, specialmente quando si tratta della imposizione di tributi di carattere straordinario: si deve offrire al cittadino la facoltà di giurare la sua dichiarazione, comminando però pene molto gravi nei casi di occultamento doloso.

Ciò premesso, desidera fare alcuni rilievi circa gli articoli 2, 4 e 11 del disegno di legge.

Il testo ministeriale disponeva, all'articolo 2, che « il reddito ordinario è pari alla media dei redditi definitivi accertati od accertabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-38 » e, all'articolo 4, stabiliva per le società di considerare « reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937 e 1938 ».

Quindi, secondo il concetto ed il dispositivo ministeriale, mentre per i privati il reddito ordinario era commisurato ai redditi accertati

agli effetti della ricchezza mobile, per le società il reddito ordinario era commisurato alla media dei redditi prodotti.

Però, nelle modifiche introdotte all'articolo 2, si dispone che anche per le società il reddito ordinario è pari alla media dei redditi accertati ed accertabili agli effetti della ricchezza mobile e si mantiene egualmente il concetto dei redditi prodotti enunciato nell'articolo 4.

Le due disposizioni sembrano quindi antitetiche ed occorre un chiarimento perchè è notorio quale grande divergenza vi sia fra il concetto di reddito fiscale (accertato) e quello di reddito prodotto.

Che i due criteri siano diversi risulta anche dalla relazione ministeriale, nella quale, a pagina 6, primo comma, è detto: « Sia in sede di determinazione del reddito ordinario che di utili di congiuntura, si astraie dal cosiddetto reddito fiscale soggetto all'imposta mobiliare e il confronto si stabilisce fra tutti i redditi prodotti ».

Inoltre, all'articolo 11 è stato opportunamente aggiunto un comma, il quale dispone che « ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dai commi precedenti, l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile su di esso dovuta ».

Però il criterio dell'esclusione dell'imposta di ricchezza mobile, giustamente introdotto, non dovrebbe essere limitato « ai soli fini dell'applicazione delle aliquote », ma dovrebbe essere esteso ai fini della determinazione dell'ammontare del cespite da colpire coll'imposta straordinaria, in quanto sembra assurdo che si debba pagare un sopraprofitto su quanto lo Stato ha già avocato a sè come imposta di ricchezza mobile.

Di più, poichè anche le imposte degli enti locali (industria, addizionale provinciale, imposta consiliare) sono connesse all'imposta di ricchezza mobile, anche queste ultime dovrebbero formare oggetto di detrazione.

Propone quindi di emendare nel seguente modo l'ultimo comma dell'articolo 11:

« Ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dai commi precedenti e dell'imposta straordinaria, l'eccedenza sul reddito ordinario è

calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile e delle imposte degli enti locali ad essa connesse dovute su tale eccedenza ».

PRESIDENTE. Anche questa proposta di emendamento avrebbe dovuto essere presentata nel termine prescritto.

RICCI FEDERICO. Ricorda che il Ministro delle finanze, anni or sono, usò parole roventi contro l'imposta straordinaria sul patrimonio e contro quella sui sopraprofiti di guerra.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. No, contro la legge sulla avocazione dei sopraprofiti.

RICCI FEDERICO. Non si sa se un giorno si dovrà arrivare anche alla avocazione. Comunque, allo scopo di non dover successivamente rettificare il disegno di legge in esame, è bene tener presente l'esperienza della passata guerra mondiale ed i molti inconvenienti a cui diede luogo non solo l'imposta sui sopraprofiti, ma soprattutto quella sugli incrementi di patrimonio derivanti dalla guerra, pubblicata nel '19 ed ancora più la legge sulla avocazione emanata nel '20, tutte con effetto fortemente retroattivo.

Sarebbe quindi opportuno prescrivere l'accantonamento dei sopraprofiti e il loro investimento provvisorio in titoli dello Stato, vietandone la distribuzione: altrimenti possono nascere incongruenze gravissime. Cita l'esempio di un commerciante toscano che, essendo stato colpito, con effetto retroattivo, dalla legge sulla avocazione, e non potendo ripetere dai suoi ex soci in partecipazione gli utili che aveva loro distribuito, dovette fallire e finì col suicidarsi.

Sarà difficile fare accertamenti precisi agli effetti della applicazione della legge in esame: oggi, è vero, la finanza, in confronto della precedente guerra mondiale, è meglio attrezzata nei riguardi del personale, ma se i richiami alle armi si intensificheranno, avverrà che gli accertamenti si faranno frettolosamente e quindi irrazionalmente.

Di qui la necessità, patrocinata anche dal senatore Parodi Delfino, di instaurare una dichiarazione impegnativa e solenne, asseverabile da giuramento, con la comminatoria di gravi pene nei casi di falsa denuncia.

Bisogna evitare, per quanto possibile, il ricorso ai soliti concordati defatigatori, che il più delle volte, specialmente quando lo Stato è sotto l'assillo di urgenti necessità, tornano a vantaggio del contribuente scaltro.

L'oratore dichiara inoltre di non comprendere per quale motivo non sono colpiti i redditi di talune categorie di professionisti, come avvocati, ragionieri, funzionari ed amministratori, i quali dalla gestione di certe aziende possono qualche volta conseguire lauti extraprofitti in tempo di guerra, come infatti si verificò nel 1915-18.

A tal proposito, occorrerebbe anche controllare attentamente i conti delle spese generali di tali aziende, sui quali i tecnici dell'alterazione dei bilanci usano caricare molti emolumenti che vogliono sottrarre al fisco. È anzi da prevedere che nella presente emergenza si assisterà ad una straordinaria gonfiatura delle spese generali.

Raccomanda pertanto al Ministro di estendere, con opportuna dizione, il campo di applicazione della disposizione dell'articolo 1.

Fa poi rilevare che uno dei motivi che determinarono la pleora industriale lamentata alla fine della precedente guerra, è dovuto al fatto che fu concessa l'esenzione dall'imposta sui sopraprofiti a quella notevole parte degli utili che fosse stata investita in nuovi impianti. Ora l'articolo 10 del disegno di legge in esame, che consente la detrazione di una quota di ammortamento del 30 per cento, fa temere che si vada incontro allo stesso rischio. L'articolo 10, è vero, stabilisce che gli impianti devono essere preordinati per l'apprestamento militare del Paese: ma è facile obiettare che oggi qualunque impianto industriale si può far rientrare nei limiti prescritti.

Pertanto, richiamandosi alla prima parte delle sue osservazioni, suggerisce di sancire l'obbligo di accantonare gli extraprofitti in consolidato vincolato, salvo accordare, di volta in volta, l'autorizzazione a nuovi impianti.

Nota però che una buona forma di investimento socialmente utile, sarebbe quella della costruzione di case operaie investendovi gli extraprofitti. Rammenta la grave crisi degli alloggi che si determinò nel dopo guerra, e

ritiene che, se non si provvede in tempo, si andrà incontro allo stesso fenomeno, il quale anzi potrà essere aggravato a causa delle incursioni aeree.

Rileva che le varie aliquote dell'imposta non sono alte, perchè quella massima raggiunge il 60 per cento quando il reddito sia almeno doppio del normale. Non si comprende poi perchè i gradini della scala delle aliquote siano disuguali l'uno dall'altro.

Infine fa osservare al senatore Parodi Del-fino che il fatto della deduzione o meno della imposta di ricchezza mobile si riduce ad una questione di aliquote: è infatti evidente che applicando quelle aliquote si è tenuto conto che non è consentita la detrazione della ricchezza mobile; se questa si dovesse consentire, le aliquote stesse dovrebbero essere aumentate.

DE VITO. È pienamente favorevole al disegno di legge, che risponde ad un alto concetto di etica sociale. Ha inteso accennare a desideri di norme più rigorose negli accertamenti; se saranno adottate, tanto meglio; però la valentia degli organi fiscali è tale da assicurare pienamente.

In merito ai rilievi del senatore Ingianni, nota che, naturalmente, la scelta del periodo in cui l'imposta va applicata si ripercuote nella determinazione degli utili. Effettivamente, la posizione dell'armamento, in conseguenza della sospensione di gran parte della navigazione, diventa grave. Connesso al problema dell'armamento è quello del settore dell'assicurazione, il quale si vede addossare tutto ciò che ha tratto con le nazioni con cui l'Italia è in guerra.

Pertanto, nell'associarsi completamente alle osservazioni fatte dai senatori Ingianni e Sechi, afferma di essere persuaso che la grande competenza e l'alto senso di equità del Ministro, nonchè la valentia dei suoi collaboratori, permetteranno di risolvere il problema come giustizia richiede.

REBAUDENGO. Non avendo potuto prender visione del resoconto della riunione della Commissione del bilancio, domanda al relatore qual'è il motivo della distinzione fra società e privati introdotta dall'emendamento apportato all'articolo 2: ciò anche in relazione al comma aggiunto all'articolo 11.

ZUPELLI. Rammenta che l'originario concetto ispiratore del regime dei sopraprofiti di guerra, durante il passato conflitto non aveva carattere fiscale, perchè in un primo tempo si intese di costituire, presso le varie aziende, riserve che avrebbero dovuto utilizzarsi, a guerra finita, per trasformare le industrie belliche in industrie di pace. Alla fase fiscale si arrivò dopo, sotto la spinta dei crescenti bisogni finanziari dello Stato, ed anche per frenare certi abusi di alcune industrie minori le quali avevano capitali fittizi. Per incrementare i rifornimenti militari ed alimentari si decise poi di accordare l'esenzione dalla imposta sui sopraprofiti ai capitali impiegati nell'ampliamento degli stabilimenti e nella costruzione di navi mercantili.

Però, coloro che, operando onestamente, avevano investito in tal modo i sopraprofiti, dovettero, con grande loro delusione, sottostare alla legge di avocazione, emanata a guerra finita, mentre coloro che erano ricorsi agli espedienti che la ragioneria escogita, quando vuol sottrarre materia tassabile al fisco, sfuggirono alla avocazione stessa.

Conclude dichiarando che le osservazioni del senatore Ingianni meritano di essere esaminate, ad evitare che l'industria dell'armamento debba soffrire ingiusti danni, le cui conseguenze potrebbero ripercuotersi sulla economia del futuro dopoguerra.

PETRETTI, *relatore*. Ringrazia il Presidente per le parole cortesi che gli ha rivolto e dichiara che il compito di illustrare il provvedimento gli è riuscito agevole perchè il disegno di legge è stato attentamente e lungamente studiato ed abilmente congegnato dall'amministrazione finanziaria, che pertanto va elogiata.

Rispondendo ai vari oratori, fa osservare che nel settore dei traffici marittimi, non c'è nulla di diverso da quello che si verifica nella maggior parte delle attività industriali e commerciali sottoposte al tributo. Ogni branca ha i suoi periodi di crescita e i suoi periodi di decrescenza. Il volere emanare oggi disposizioni particolari per i trasporti marittimi significherebbe volere ignorare la generalità del fenomeno.

Sarà solo in prosieguo di tempo, negli altri provvedimenti che inevitabilmente faranno se-

guito al presente disegno di legge, ed anche nella prevista fase ultima del regime dei sopraprofiti di guerra che si potranno considerare le condizioni in cui si è svolta questa particolarissima forma di attività economica.

Si associa al voto, espresso dal senatore Parodi Delfino e condiviso dal senatore Federico Ricci, di moralizzare, per quanto è possibile, la riscossione del tributo. Tutto quello che il Ministro potrà fare in proposito, non solo per questo ma per tutti i tributi in genere, sarà da approvare. Esprime però le sue riserve circa l'efficacia del giuramento: a parte il fatto che il problema assume carattere generale e che quindi dovrebbe essere esaminato e risolto in altra sede, il sistema sarebbe pericoloso perchè metterebbe i gentiluomini in istato di inferiorità rispetto a coloro che non lo sono.

Alla proposta, dello stesso senatore Parodi Delfino, di modificare il comma aggiunto all'articolo 11, ha efficacemente risposto il senatore Federico Ricci. Nell'accettare l'emendamento proposto dalla Camera, il Ministro diede un'ulteriore prova dello spirito di moderazione al quale è intonato il presente disegno di legge: perchè, a stretto rigore, trattandosi di un tributo straordinario che si addiziona alla imposta di ricchezza mobile, l'attribuzione delle varie categorie di aliquote avrebbe dovuto esser fatta sulle quote di reddito al lordo di questa imposta.

Ritiene degne di studio le osservazioni del senatore Federico Ricci circa l'accantonamento degli utili: ma non è il caso di approfondirle in questa sede, perchè altrimenti si ritarderebbe troppo l'approvazione del disegno di legge che è ormai maturo per la promulgazione.

Al senatore Rebaudengo spiega che il sistema di accertamento è molto diverso a seconda che si tratti di società ed enti tassati in base a bilancio o di privati. Per quanto riguarda i primi, l'accertamento viene fatto anno per anno in base al bilancio, in virtù dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, e quindi a posteriori. Invece, per i privati, e quindi anche per quegli enti che non sono tassati a bilancio, la tassazione si fa in via presuntiva in base agli accertamenti del biennio precedente. Trattandosi quindi di criteri diversi, l'emendamento non è stato inopportuno.

Quanto ai commi aggiunti all'articolo 11, l'oratore si riporta a quanto ha già detto al senatore Parodi Delfino.

INGIANNI. Desidera far presente al relatore che egli non ha inteso riferirsi soltanto alla industria dei trasporti marittimi ma a tutte quelle altre che si trovano nelle stesse condizioni. Si è intrattenuto di più sulla industria dell'armamento, in primo luogo perchè è il settore che meglio conosce e poi perchè è l'industria che svolge la sua attività quasi interamente fuori del territorio dello Stato e che quindi più di ogni altra risente della situazione che deriva dallo stato di guerra e della conseguente possibilità od impossibilità di continuare ad esercitare il suo lavoro.

Dichiara che, comunque, si rimette completamente a quanto il Ministro deciderà di fare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si associa al plauso della Commissione per la nitida esposizione fatta dal senatore Petretti e per la sua efficace collaborazione, e lo ringrazia per l'elogio che ha rivolto all'amministrazione finanziaria, la quale ha effettivamente meditato lungamente il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione di finanza.

Dichiara di far sue le risposte che il relatore ha fornito ai vari oratori. Aggiunge che alla Camera, a suo tempo, egli si dichiarò favorevole alla introduzione del giuramento, quando però fosse possibile farlo vertere su dati certi. Non è possibile concepire un giuramento sopra, per esempio, la determinazione del reddito netto, giacchè la sua commisurazione si può fare con diversissimi criteri, ciascuno dei quali, malgrado ogni buona fede, potrebbe essere ben lontano dalla giusta interpretazione voluta dalla legge che applica l'imposta. Inoltre la questione del giuramento riguarda tutti i settori tributari e non soltanto quello ora in esame.

L'emendamento proposto dal senatore Ingianni non è accettabile perchè sovvertirebbe il fondamento del disegno di legge. Può accettarlo come raccomandazione, nel senso che in sede di riordinamento della legge o nella sede finale si potrà vedere se ci sono branche di attività economica che, dopo un periodo di floridezza, siano rimaste particolarmente danneggiate dalla guerra e che per conseguenza me-

ritino speciale attenzione. Effettivamente la proposta del senatore Ingianni di considerare il periodo della congiuntura come un periodo unico, meriterebbe tecnicamente di essere presa in considerazione, ma ragioni pratiche consigliano di applicare la legge anno per anno, perchè altrimenti, se si dovesse cioè aspettare la fine della congiuntura, il fisco rischierebbe di non trovare più nulla.

Non crede di trovarsi in contraddizione con la dichiarazione da lui fatta nel 1935 a proposito della antica imposta sul patrimonio e dell'imposta sui sopraprofiti. L'oratore condannò il modo di applicazione dell'imposta sul patrimonio, che si trascinò per molti anni, e che praticamente si tradusse in un'imposta sul reddito, per cui non recò un efficace contributo al pagamento delle spese di guerra. Così pure avversò la avocazione dei sopraprofiti, che fu decisa sotto l'influsso della demagogia allora imperante, e che recò alla economia postbellica danni gravi che si ripercossero per lungo tempo. È dunque per non incorrere negli stessi errori che la finanza ha lungamente meditato prima di passare alla compilazione del provvedimento, che è ispirato a criteri di larghezza e di equità, cercando di far tesoro degli infelici ammaestramenti delle leggi sui sopraprofiti del 1915-18.

La Commissione avrà notato che, per esempio, le merci saranno valutate in base ai prezzi del 1937-38: questo è molto importante. Infatti uno degli errori dei provvedimenti del 1915, 1918, 1919 fu che le merci furono stimate sulla base delle punte più alte, con la conseguenza pratica che si finì con l'incamerare il capitale. Altrettanto può dirsi per l'ammortamento, per il quale fu allora prescritta la normalità delle aliquote. L'oratore ritiene che sia merito di questa legge l'aver consentito l'ammortamento speciale del 30 per cento.

Altro pregio di questa legge è che, mentre il complesso dei provvedimenti del 1915, 1918, 1919 formava un sistema a sè stante — per cui, ad esempio, l'agente del fisco era indotto a ricercare ovunque sopraprofiti, talvolta assai contestabili — l'attuale imposta si aggancia invece a quella di ricchezza mobile, permodochè il procuratore delle imposte dirette non è affatto distratto dal suo lavoro normale:

egli deve soltanto accertare il nuovo imponibile, che potrebbe essere anche inferiore a quello normale, agli effetti della ricchezza mobile, senza preoccuparsi delle conseguenze dell'accertamento. Insomma l'idea predeterminata di rinvenire ad ogni costo i sopraprofiti deve essere lontana dalla mente dell'agente.

Il senatore Federico Ricci ha anche raccomandato di colpire altri redditi di categoria C1, oltre quelli derivanti dall'esercizio degli affari di mediazione e di rappresentanza: ma, per la verità, non si può dire che il reddito dei professionisti tragga incremento dalla congiuntura della guerra. Per quanto riguarda gli amministratori ed i dirigenti di anonime è stato presentato alla Commissione di finanza il disegno di legge, già approvato dalla Commissione generale del bilancio, che concerne appunto questa categoria.

L'imposta sui redditi di congiuntura deve ritenersi un anello della catena che costituisce il piano della mobilitazione finanziaria durante il periodo della guerra. Pertanto al senatore Ricci, che ha rilevato l'eccessiva altezza della aliquota di ammortamento consentita, rammenta che è in corso di emanazione un decreto legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri, che blocca non solo i prezzi, gli stipendi, i salari, gli affitti, ecc., ma anche la costruzione di nuovi impianti. Una apposita Commissione presieduta dal Duce, potrà autorizzare soltanto i nuovi impianti aventi realmente fini di guerra. Pertanto l'investimento in altri impianti sarà reso pressochè impossibile da questo nuovo provvedimento.

Nel complesso si è cercato di tagliare la via agli investimenti speculativi degli eventuali maggiori redditi, i quali quindi dovranno trasformarsi in risparmio liquido che rientrerà nelle casse dello Stato sotto la forma di prestiti. È una pratica applicazione di quella teoria del circuito dei capitali, così brillantemente illustrata dal senatore Flora nella sua relazione all'ultimo bilancio del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Domanda ai senatori Ingianni e Parodi Delfino se, dopo le risposte del relatore e del Ministro, rinunciano ai loro emendamenti.

PARODI DELFINO. Dichiaro di rinunziarvi.

INGIANNI. Fa la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dei primi tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

SCHANZER. All'articolo 4 osserva che senza dubbio il disegno di legge risponde ad una necessità indiscutibile ed è assistito da validissime ragioni politiche, economiche e morali, poichè nessuno, ente o individuo, deve, specie nell'attuale delicato periodo della vita nazionale, locupletarsi a danno dello Stato e della collettività.

Approva quindi pienamente i principii informatori del disegno di legge avvertendo che le osservazioni che si accinge a fare e l'emendamento che presenterà tendono soltanto a chiarire l'interpretazione dell'articolo 4 in relazione agli articoli 1 e 2 al fine di assicurare un'applicazione della legge che eviti qualsiasi disparità di trattamento fra enti ed enti e garantisca pertanto una piena giustizia tributaria.

I due primi articoli consacrano i principii fondamentali della legge e sono come i cardini del sistema.

L'articolo 1 determina l'oggetto della imposta straordinaria, cioè gli utili prodotti a partire dal 1° gennaio 1939, per la parte eccedente il reddito ordinario.

L'articolo 2 determina la base di commisurazione del reddito ordinario, stabilendo che il reddito ordinario è quello risultante dalla media dei redditi accertabili o accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-XV/XVI e 1938-XVI/XVII.

L'articolo 4 statuisce che le società ed enti tassati per la ricchezza mobile in base a bilancio, sono assoggettati all'imposta straordinaria della presente legge sulla base del bilancio di competenza, definito dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1936.

Che cosa è questo bilancio di competenza? Secondo la definizione dell'articolo 12 della legge del 1936, è il bilancio dell'anno in cui, a qualunque data, l'esercizio sociale si chiude.

E qui bisogna tener presente che, in linea

di fatto, per la maggior parte delle società, l'esercizio sociale si chiude col 31 dicembre, ma vi sono però molte società che chiudono l'esercizio sociale in altri momenti dell'anno, per esempio il 31 marzo.

Ed è precisamente in ordine a queste ultime società, cioè alle società il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, che il disposto dell'articolo 4, in relazione agli articoli 1 e 2, dà luogo a dubbi di interpretazione che, se non fossero chiariti, potrebbero ingenerare ingiustificate disparità di trattamento fra società e società e tradursi in pratica in ingiustizie tributarie.

Il primo anno di applicazione della legge è il 1939. Per le società il cui bilancio coincide con l'anno solare, tutto va *de plano*. Gli utili da sottoporre all'imposta straordinaria per la parte eccedente il reddito ordinario sono gli utili accertati per ricchezza mobile per l'anno 1939. Ma che cosa accade per una società che chiuda il suo bilancio alla data, non del 31 dicembre, ma invece del 31 marzo 1939? Secondo la statuizione dell'articolo 4, col riferimento all'articolo 12 della legge del 1936, il bilancio di competenza di questa società non è quello corrispondente all'anno solare 1939, ma è invece il bilancio che sta a cavallo degli anni 1938 e 1939, svolgendosi per nove mesi nel 1938 e per tre mesi nel 1939.

Così essendo, se non interviene un chiarimento, l'imposta straordinaria si dovrebbe applicare ad utili eccedenti il reddito ordinario, prodotti per tre quarti nell'anno solare 1938. Ma questa conseguenza è assolutamente contraria al principio fondamentale della legge consacrato dall'articolo 1, e cioè che l'eccedenza di utili tassabili, agli effetti della legge, è unicamente quella che si verifica a far tempo dal 1° gennaio 1939.

Come si vede, la differenza puramente formale e accidentale del chiudersi l'esercizio sociale non alla fine dell'anno solare, ma nel corso di esso, porterebbe qui alla grave conseguenza di far sopportare alla società un'imposta che non è dovuta.

Inoltre, quale è la posizione delle società che chiudono il bilancio in corso d'anno, di fronte alla determinazione del reddito ordinario da prendere a base della tassazione?

La legge vuole che questa determinazione si faccia in base al reddito medio degli anni 1937 e 1938. Non a caso il Governo ha scelto questa base, ma l'ha fatto dopo matura considerazione del modo come si è svolta la vita economica negli ultimi tempi. Il principio dell'articolo 2 della legge è generale e tutte le società hanno il diritto di pretendere che sia rispettato. Invece che cosa accade ad una società che abbia chiuso il suo bilancio al 31 marzo 1939? Per essa, così come è scritto l'articolo 4, il periodo da considerarsi per la determinazione del reddito ordinario, non è il biennio 1937-38, ma un biennio spostato di nove mesi verso l'anno 1936, rappresentato dai 24 mesi che vanno dal 1° aprile 1936 al 31 marzo 1938.

Ora questo spostamento, non conforme ai principî fondamentali della legge, può portare gravi conseguenze tributarie e disparità di trattamento. Suppongasì una società che nel 1936 non abbia avuto utili, che nel 1937 abbia avuto utili del 10 per cento e nel 1938 abbia avuto utili del 20 per cento. Se si considera, come si deve fare, il biennio 1937-38, la media biennale che determina il reddito ordinario sarà del 15 per cento, ma se si sposta la base di accertamento verso il 1936, la media sarà soltanto del 5 per cento.

Sembra all'oratore che, per ovviare agli inconvenienti che ha segnalato e per realizzare l'uguaglianza di trattamento di tutte le società, indipendentemente dall'elemento del tutto accidentale della data di chiusura dell'esercizio sociale, sarebbe necessario apportare i seguenti emendamenti all'articolo 4:

Dopo il 1° comma inserire il seguente: « Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, l'accertamento dei redditi — agli effetti della legge medesima — dovrà eseguirsi per anno solare, pro-rata dei redditi prodottisi nei rispettivi esercizi sociali che lo compongono ».

Conseguentemente nel successivo comma, alle parole « per dette società ed enti » sono sostituite le seguenti: « per le società ed enti contemplati nei due commi precedenti ».

PETRETTI, *relatore*. Ritiene che si possa evitare l'introduzione dell'emendamento proposto dal senatore Schanzer, perchè il testo della

legge, così come è stato presentato, è sufficiente a consentire l'interpretazione richiesta.

Le osservazioni del senatore Schanzer sono due: una riguarda la determinazione del reddito per le società, il cui esercizio non coincide con l'anno solare, l'altra l'accertamento del reddito straordinario per le stesse società. Per la prima, egli si preoccupa che, ai termini dell'articolo 12 della legge ivi richiamata, il fisco tenga conto del bilancio di competenza. Pregio del disegno di legge è proprio quello di essersi ispirato al concetto dell'unità del sistema tributario, cioè di non fare compartimenti stagni e di adottare anche per questa legge il principio applicato nel sistema in uso. Si deve pertanto far capo all'articolo 12: ma da questo non discende che le società che abbiano l'anno di esercizio a cavallo fra due anni solari debbano essere trattate in modo diverso dalle altre. Infatti il capoverso dell'articolo 4 dice che «... si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-1938»: è chiaro quindi che deve intendersi per reddito ordinario la media degli utili prodotti in quel biennio.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'accertamento del reddito di natura straordinaria colpito dal tributo. Infatti la legge stabilisce, all'articolo 1, che sono soggetti all'imposta i redditi a decorrere dal 1° gennaio 1939. Se, per errata ipotesi, si prendesse a base dell'accertamento il bilancio chiuso al 31 marzo 1939, si verrebbero in realtà a colpire tre mesi del 1939 e nove mesi del '38, il che la legge esclude.

L'oratore ritiene che questi chiarimenti, pienamente rispondenti allo spirito della legge, siano sufficienti ad allontanare le preoccupazioni manifestate dal senatore Schanzer.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si associa pienamente alla risposta che il relatore ha dato al senatore Schanzer. Questa legge, nel suo complesso, ha, come tutte le leggi che potrebbero definirsi empiriche, i suoi lati buoni e i suoi lati cattivi. Peraltro l'empirismo del disegno di legge in esame conduce a risultati certamente preferibili a quelli a cui si pervenne con la legge del '19 che si riferiva a valutazioni fatte caso per caso per determinare il sorgere o meno del reddito di congiuntura, mentre, come ha già dichiarato,

la nuova imposta straordinaria è basata sull'imposta di ricchezza mobile, essendo unico il soggetto del tributo, ed unica, in definitiva, la fonte del reddito. È stato, pertanto — nè potevasi fare diversamente — mantenuto il criterio fondamentale già fissato per l'ordinaria imposta mobiliare, richiamando espressamente all'articolo 4 la norma stabilita con l'articolo 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

D'altra parte, però, non si può non tener presente che l'istituzione del nuovo tributo è in diretta relazione cogli utili eccezionali che possono essersi determinati dal 1° gennaio 1939, rispetto a quelli del biennio precedente, per effetto della congiuntura. Questo, come è noto, è lo spirito informatore della legge, richiamato anche, per quanto riguarda le società ed enti tassati in base a bilancio, nel 2° comma dello stesso articolo 4. E questo spirito informatore va tenuto presente — trattandosi di un'imposta straordinaria — quando la rigida applicazione della norma dia luogo ad inconvenienti; ciò vuol dire che ove la stretta osservanza formale della legge conduca ad una violazione dei principî informatori di essa, questi ultimi dovranno avere la prevalenza.

In conseguenza, pur mantenendo fermo il disposto del 1° comma dell'articolo 4, dichiara che per le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare, tanto la determinazione del reddito ordinario, quanto l'accertamento dei maggiori utili, verranno eseguiti per anno solare, tenendo conto del pro-rata dei redditi prodottisi nei rispettivi esercizi sociali che lo compongono, ogni qual volta l'applicazione del criterio generale contenuto nell'articolo 12 della legge del '36 porti a più onerose conseguenze.

Ciò formerà oggetto di precise istruzioni agli uffici quando si emaneranno le norme di attuazione.

SCHANZER. Dichiara che, dopo i cortesi chiarimenti del relatore e del Ministro, rinuncia alla sua proposta di emendamento.

L'articolo 4 è approvato.

La lettura degli articoli dal n. 5 al n. 16 non dà luogo a discussione.

RICCI FEDERICO. All'articolo 17, a proposito delle dichiarazioni dei redditi, dichiara

di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del Ministro in merito alla sua proposta di istituzione del giuramento. Il Ministro ha giustamente affermato che una materia che in gran parte dipende dall'apprezzamento soggettivo non può formare oggetto di giuramento. Ma questo dovrebbe riguardare dati di fatto obiettivi, che la finanza ha i mezzi per controllare. Se, ad esempio, una ditta esclude dalla fatturazione certe partite di merci, quali sanzioni applica il fisco?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Quelle della legge contro le frodi fiscali.

RICCI FEDERICO. Quando si è concluso il concordato non si torna più su queste omissioni. Invece, se si imponesse di dichiarare che nessun cespite è stato occultato, si avrebbe modo di colpire il contribuente infedele, malgrado il concordato.

PETRETTI, *relatore*. Conferma la sua dichiarazione precedente, facendo presente che la questione potrà essere esaminata in un successivo provvedimento legislativo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La questione non può far capo che all'imposta di ricchezza mobile, e pertanto si riserva di esaminarla in occasione della sua eventuale revisione.

RICCI FEDERICO. Non insiste nella sua proposta, ma si dichiara insoddisfatto.

L'articolo 17 è approvato.

La lettura degli articoli dal n. 18 al n. 23, ultimo del disegno di legge, non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale » (841).

FELICI, *relatore*. Il Regio decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, di cui si propone

la conversione in legge, concerne l'assegnazione di maggiori fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana per lire 475 milioni e 900 mila, dell'Interno per lire 230 milioni, della Guerra per lire 680 milioni, della Marina per 255 milioni, dell'Aeronautica per lire 300 milioni. Sono nel complesso lire 1.940.900.000. Per l'Africa italiana lire 50 milioni sono assegnati alle maggiori spese civili e militari delle Colonie, mentre i restanti 425 milioni sono connessi alla presente situazione internazionale.

Per i Ministeri della Guerra, Marina ed Aeronautica le assegnazioni maggiori sono connesse allo stato di prebelligeranza.

Per quanto concerne il Ministero della guerra 210 dei 680 milioni di maggiori assegnazioni sono attribuiti a spese straordinarie inerenti o dipendenti dalle operazioni straordinarie in Albania.

Le maggiori assegnazioni all'Aeronautica per lire 300 milioni riguardano le spese inerenti o dipendenti dalla situazione delle Colonie.

Anche il maggiore stanziamento per lire 230 milioni all'Interno riguarda lo stato attuale dacchè è destinato ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose di militari richiamati o trattenuti alle armi.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939, anno XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222 e 11 aprile 1940, anno XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (842).

ORIOLO, *relatore*. Per alcune spese impreviste di competenza dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'educazione nazionale, con cinque Regi decreti furono successivamente autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva dell'esercizio finanziario 1939-40, per complessive lire 8.900.000.

L'entità, la destinazione e la ripartizione

delle spese, riassunte nella lucida relazione che precede il disegno di legge, non lasciano alcun dubbio sul loro carattere di imprevedibilità e di pubblico interesse; come dal testo dai singoli decreti risulta chiara la disponibilità del fondo dal quale vengono eseguiti i prelievi.

Oggi, mentre la formidabile scure littoria si alza per infrangere i ceppi che pesano sulla sovranità dell'Italia fascista, crediamo superfluo incoraggiare la saggezza del Ministro delle finanze non solo a porre il veto a ogni nuova, maggiore e straordinaria spesa, estranea alla efficienza bellica della Patria, ma anche a tagliare inesorabilmente su stanziamenti non ancora erogati, giusta il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri.

Riferendosi alla data dei singoli decreti da convalidare, si deve pur riconoscere l'opportunità politica della loro emissione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (843).

BURZAGLI, *relatore*. Il disegno di legge che viene presentato all'esame della Commissione di finanza riguarda variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1939-1940, variazioni agli stati di previsione delle spese per lo stesso esercizio dei vari Ministeri ed infine variazioni ai bilanci di alcune aziende autonome. Gli aumenti nei bilanci dei Ministeri sono spesso accompagnati da corrispondenti diminuzioni nelle spese, in modo che il maggiore onere per l'erario è in totale di poco inferiore a milioni 48.

Per quanto si riferisce alle aziende autonome deve essere messa in rilievo la variazione al bilancio delle Ferrovie dello Stato, che prevede una maggiore spesa di circa due miliardi e mezzo compensata quasi interamente da maggiori introiti, fra i quali merita speciale menzione l'aumento di lire 1.369.500.000 nei pro-

dotti della rete principale e dello Stretto di Messina.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale » (844).

BONGIOVANNI, *relatore*. Per le esigenze di carattere bellico determinate dalla situazione internazionale, il R. Governo presenta al Senato un disegno di legge — già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni — col quale si autorizzano due nuovi stanziamenti straordinari, l'uno di lire 2.170.728.000 a carico dell'esercizio 1939-40, che sta per chiudersi, l'altro di lire 35.000.000 da ripartirsi fra l'esercizio medesimo e quello seguente 1940-41.

La prima di dette assegnazioni andrà suddivisa fra sette Ministeri nella misura seguente:

a) al Ministero delle finanze lire 68.000.000 (che saranno man mano passati al Ministero dell'interno per la M. V. S. N.);

b) al Ministero dell'Africa italiana lire 1 miliardo e 229.000.000 (per maggiori spese militari e per provvedere all'autosufficienza delle Colonie);

c) al Ministero dell'educazione nazionale lire 20.000.000 (per la protezione antiaerea di opere d'arte);

d) al Ministero delle Comunicazioni lire 3 milioni e 725.000 (per la Marina mercantile e le Capitanerie di porto);

e) al Ministero della guerra lire 150 milioni (per l'apprestamento militare dell'Albania);

f) al Ministero della marina lire 100 milioni (per allestimento di materiali bellici);

g) al Ministero dell'aeronautica lire 600 milioni (per allestimento di materiali bellici). Totale lire 2.170.728.000.

La seconda assegnazione (di lire 35.000.000) è al Ministero delle Finanze, il quale con suc-

cessivi decreti la conferirà al Ministero dell'interno per la costruzione e l'esercizio di campi di concentramento.

La Commissione di finanza del Senato del Regno ravvisa nel disegno di legge in esame una nuova affermazione della sollecitudine e della fermezza del Regio Governo nel provvedere alle straordinarie esigenze dell'ora presente, matura di alti destini per la Patria nostra, ne riconosce la giustificazione e l'urgenza e l'approva, esprimendo l'avviso che il disegno di legge riguardante la « Riduzione di spese relative a servizi civili », già posto all'ordine del giorno della Commissione di finanza, non debba riguardare i maggiori stanziamenti sud-

detti, i quali, sebbene siano assegnati a dicasteri non militari, sono volti a coprire spese direttamente afferenti alla difesa ed all'apprestamento militare del Paese.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento citato dal senatore Bongiovanni non riguarda il disegno di legge in esame.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 11,25.







SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

42^a RIUNIONE

Venerdì 14 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Riduzione di spese relative ai servizi civili » (851). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 482

« Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei combattenti » (852). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 484

« Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (853). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 485

« Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulle entrate dovute da professionisti richiamati alle armi » (854). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 485

« Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito » (855). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 486

« Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali » (856) — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 487

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cian, Cipolla, Cozza, Cremonesi, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Oriolo, Petretti, Piola Caselli, Raineri, Rebaudengo, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Trigona, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Gazzera, Giuria, Poss, Pozzo, Raimondi e Reggio.

SANDICCHI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. In virtù dell'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Governo, in periodo di guerra, avrebbe facoltà di legiferare per decreto Reale. Invece i disegni di legge che continua a sottoporre all'esame delle Commissioni legislative dimostrano che il Governo rinuncia di fatto a tale facoltà, riconoscendo

così l'utilità e la sincera volontà di collaborazione delle Assemblee legislative.

Ritiene che la Commissione di finanza debba prendere atto con compiacimento di questa manifestazione, rafforzando, se possibile, il suo fattivo proposito. (*Vivi applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riduzione di spese relative ai servizi civili** » (851). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RAINERI, *relatore*. Rammenta il plauso con cui la Commissione di finanza accolse nella precedente riunione l'annuncio, dato dal Ministro, della imminente emanazione del provvedimento ora in esame, il cui scopo è chiaramente indicato nel primo comma dell'articolo 1. In tale occasione il Ministro precisò anche la portata finanziaria che si attende da questo provvedimento di revisione di tante di quelle spese di carattere non militare che la Commissione di finanza, piegandosi alle necessità che avevano indotto il Governo a proporle, aveva tuttavia approvato.

Passando all'esame dei singoli articoli, l'oratore fa rilevare che l'articolo 1 prescrive la revisione anche delle « spese ordinarie di carattere non obbligatorio »: il che vuol dire che, molto opportunamente, si potrà tagliare anche sul vivo della parte ordinaria del bilancio.

Il primo comma dell'articolo 3 dà la possibilità di investigare nei sistemi amministrativi degli enti locali per ottenere che le spese siano ridotte al minimo indispensabile. Il secondo comma, fra l'altro, frena la più volte deprecata tendenza, invalsa in molte amministrazioni comunali, ad eseguire costose costruzioni di abbellimento.

L'articolo 4, che estende l'obbligo della revisione ad altri enti, « compresi quelli sindacali e i rispettivi istituti collaterali », gioverà a reprimere l'eccessiva propensione di questi enti al fasto ed alla elefantiasi amministrativa.

Questo provvedimento fiancheggia gli altri che con grande acume il Ministro delle finanze ha allestito per procurare all'Erario nuove sorgenti di entrata.

Questa ricerca di nuovi mezzi è un compito imponente e la Commissione di finanza, nella piena consapevolezza degli sforzi compiuti dal Ministro per dar vigore al bilancio, ha accolto ed accoglierà sempre con vivo compiacimento ogni provvedimento che permetta allo Stato di sopperire più agevolmente alle straordinarie spese derivanti dalla guerra.

A questo punto il pensiero corre alla Tesoreria, la quale, è doveroso riconoscerlo, ha dimostrato la sua ammirevole capacità a fronteggiare eccezionali bisogni. Uno dei meriti del Governo fascista è quello di poter dire ben alto che il Tesoro dello Stato non ha mai mancato a nessuno dei propri impegni. Se c'è un prestigio delle armi da difendere, ce n'è anche uno della finanza.

Ora la Tesoreria va incontro a sforzi ancora più grandi, per sostenere i quali non bisogna porre restrizioni di sorta. Essa ha testè accettato il sistema dei buoni del Tesoro a breve scadenza di cui anche il senatore Federico Ricci si era fatto promotore allo scopo di diminuire il carico degli interessi. Questo ricorso permetterà di elevare la cifra del fluttuante.

L'oratore si sofferma sul problema della circolazione ed accenna alle gravi ripercussioni economiche che da essa possono derivare quando è abbandonata a sè stessa. Cita il caso della Francia, la cui circolazione si eleva alla enorme cifra di 175 miliardi, ed afferma che in Italia si è ben lontani da ciò. Ma se, per imperiose necessità di guerra, si dovesse far ricorso, oltre il ritmo normale, alla circolazione, la finanza ha già ben studiato gli effetti che ne deriverebbero per fronteggiarli.

La maggiore circolazione sarebbe estremamente nociva se dovesse divenire un incentivo all'aumento dei prezzi delle cose e dei servizi. Perciò si assiste alla emanazione di logici provvedimenti, quale quello del blocco dei prezzi, a cui dovrà necessariamente far seguito una più rigorosa regolamentazione e riduzione dei consumi.

Parla della politica dei prestiti ed in proposito istituisce un raffronto fra le possibilità della situazione economico-finanziaria attuale e quella del periodo 1915-18.

Conclude raccomandando vivamente l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi*).

MARTIN FRANKLIN. Dichiaro che approva con entusiasmo il disegno di legge in esame, che anzi avrebbe desiderato veder presentare prima, se fosse stato possibile; ha soltanto da chiedere alcuni chiarimenti.

Suppone che si rivedranno le sovvenzioni a quei servizi marittimi che, per effetto della guerra, sono stati sospesi e, richiamando i rilievi fatti nella precedente riunione dal senatore Ingianni, osserva che vi sono società non sovvenzionate che hanno il loro naviglio bloccato in porti esteri e che debbono affrontare notevoli spese per diritti portuali, mantenimento di equipaggi, ecc. senza contropartite di sorta. Vi sono invece altre società che continuano a fruire delle sovvenzioni pur non navigando più. È vero che queste ultime saranno colpite dalla imposta sui sopraprofiti, ma si sa che la tassazione non raggiunge mai la totalità del guadagno. Analoghe osservazioni è doveroso fare per i servizi aerei, che sono ridotti quasi a nulla. In una parola, converrà tener presente la situazione tanto diversa in cui verranno a trovarsi le varie società.

Passando ad altro argomento, dichiara che nell'articolo 4 avrebbe desiderato veder figurare anche gli enti assistenziali. È vero che nell'articolo 3 si parla delle istituzioni assistenziali: ma, evidentemente, l'articolo si riferisce alle opere pie. Nel settore dell'agricoltura, raccomanda che provvedimenti di economia siano adottati dagli enti sindacali e assistenziali per render possibile una diminuzione dei conteggi forfetari delle giornate lavorative, necessaria anche per il solo fatto che i conteggi induttivi, come è stato unanimemente rilevato, sono assai spesso fissati con criteri di eccessiva larghezza, la quale verrà ancor più accentuata per effetto del richiamo alle armi dei lavoratori.

Non fa proposte di emendamento, ma desidera dal Ministro qualche parola di assicurazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Analogamente a quanto ha fatto il relatore che, nell'illustrare il provvedimento, ha voluto soffermarsi sul punto basilare della finanza di guerra, che è costituito dal problema del Te-

soro, profitta dell'esame del disegno di legge per prospettare alla Commissione le direttive della finanza nel periodo di emergenza.

Da parecchi mesi, in previsione dell'evento che si è poi verificato il giorno 10, aveva interpellato i vari dicasteri interessati alla difesa militare del Paese per conoscere quali avrebbero potute essere le spese da affrontare in caso di guerra. I dati raccolti, messi a raffronto, dopo gli opportuni conguagli monetari, con le spese sostenute dall'Italia nella passata guerra mondiale e con gli stanziamenti preventivati da altri Stati partecipanti all'attuale conflitto, permettono di stabilire con sufficiente approssimazione l'onere finanziario mensile che l'Erario dovrà affrontare.

L'oratore indica alla Commissione le vie che la finanza fascista ha scelto per procurarsi gli ingenti mezzi occorrenti per soddisfare alle esigenze della guerra, vie che non possono essere del tutto uguali a quelle seguite da altri paesi belligeranti.

La politica finanziaria sarà necessariamente fiancheggiata da provvedimenti collaterali di ordine severissimo, principale tra essi è quello già annunciato del blocco dei prezzi, delle retribuzioni, dei nuovi impianti industriali, delle costruzioni a fine speculativo di nuove case, ecc.

La circolazione, non trovando altri sbocchi, dovrà inevitabilmente rientrare negli istituti di credito, sotto forma di risparmio e conseguentemente investirsi in titoli di Stato. È questo circuito chiuso che permetterà di svolgere la finanza di guerra.

L'oratore accenna anche alla tecnica che il Tesoro adotterà nei riguardi dei buoni del Tesoro anche a brevissimo termine, tecnica che, salvo l'ampiezza delle cifre, non differirà molto da quella già sperimentata dai suoi predecessori nella precedente grande guerra.

Passando a parlare del provvedimento in esame, fa presente che esso ha una triplice finalità: la prima, di carattere finanziario, è quella di comprimere le spese — come già ha annunciato nella precedente riunione, le spese ordinarie dovrebbero ridursi per circa 2 miliardi e quelle straordinarie per circa 1 miliardo e 700 milioni —; la seconda, di natura politico-morale, è quella di dare un

esempio di risparmio ed economia alla Nazione; la terza, più importante di tutte, è di ordine bellico, in quanto si mira a ridurre al minimo il consumo dei materiali non destinati a fini di guerra.

Al senatore Martin Franklin dichiara che è ben presente al Governo la situazione dei servizi marittimi; la questione delle sovvenzioni dovrà essere riesaminata, e il Ministero delle comunicazioni ha già portato la sua attenzione sul problema dell'armamento che ha una vasta portata.

Allo stesso senatore fa osservare che, per ovvie ragioni, non è possibile accedere alla sua proposta di economizzare sull'assistenza, la quale, invece, in questo momento va potenziata.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei combattenti » (852). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE MICHELIS, relatore. Alla vigilia della proclamazione della guerra, il Governo ha deliberato un complesso di provvedimenti legislativi tendenti ad organizzare la mobilitazione totalitaria della Nazione.

A lato dei provvedimenti di carattere militare, altri se ne sono avuti che riguardano la mobilitazione civile ed altri di carattere tributario che si inseriscono nello sviluppo della mobilitazione finanziaria nel periodo bellico e nei quali il Ministro Thaon di Revel ha dato nuova prova dello spirito di elasticità, di comprensione e di equilibrio che ha impresso alla sua opera di Ministro.

Nel gruppo dei provvedimenti tributari, quello in esame, istituisce un contributo straordinario del due per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati ed ha un intrinseco contenuto morale e sociale che ne oltrepassa il valore puramente finanziario.

Il disegno di legge è costituito da nove articoli: due sono deliberativi, agli effetti della sostanza del provvedimento, e gli altri sette, che riguardano le modalità di esecuzione, sono tecnicamente congegnati in modo pratico, semplice e logico.

I due articoli essenziali hanno lo scopo di stabilire un contributo straordinario sui compensi di qualsiasi specie da parte di tutti i salariati non chiamati a servire come combattenti e non assoggettati ad imposta di ricchezza mobile. Si tratta, come si vede, di un provvedimento che mira a rafforzare il sentimento della solidarietà nazionale di tutti i cittadini nella lotta poderosa che l'Italia in guerra deve sostenere.

Forse sarebbe stato preferibile che un articolo della legge avesse disposto specificatamente che il gettito dell'eccezionale contributo affluisse al bilancio in un capitolo speciale destinato ad alimentare la parte della spesa devoluta ai sussidi per le famiglie dei richiamati; ma è più che sufficiente agli scopi e per il significato del provvedimento l'averne indicata la destinazione nel formulare il titolo del disegno di legge.

L'oratore dice di non avere particolare titolo per rappresentare la grande massa dei salariati così da poter riferire con quali sentimenti questi lo abbiano accolto e con quale animo si assoggettino al contributo che li colpisce. Ma, se la lunga consuetudine che coi lavoratori ha avuto nella sua vita di funzionario e di studioso e la carica sindacale che tuttora ricopre, glielo possono concedere, sa di poter affermare che il provvedimento troverà nei lavoratori d'Italia comprensione sicura e profonda: e ciò, oltre che per la mitezza del contributo, che è del 2 per cento, e la generalità della sua applicazione, che non consente esclusioni, soprattutto per la considerazione, che sovrasta tutte le altre, che anche i lavoratori non chiamati a combattere con le armi sono in piedi con tutti gli altri italiani nello sforzo supremo, che sarà coronato dalla immanicabile vittoria, che ci permetterà di raggiungere le aspirazioni nazionali.

CIPOLLA. Domanda se il disegno di legge riguarda il bracciantato agricolo e le domestiche.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
No.

RICCI FEDERICO. Osserva che forse sarebbe stato più semplice applicare l'imposta sull'entrata alle categorie di salariati contemplate nel provvedimento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ma allora la tassazione avrebbe dovuto estendersi anche ai salariati agricoli, ai domestici, ecc., mentre si è voluto limitarla agli operai dello Stato e dell'industria perchè in questo settore l'esazione, a mezzo di ruoli e mediante trattenuta, è molto agevole.

MARTIN FRANKLIN. Riferendosi all'articolo 8, desidera sapere se le somme che affluiranno saranno destinate a compenso di quanto lo Stato spende per i normali sussidi o se invece saranno impiegate per la corresponsione di sussidi straordinari.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiarisce che il gettito che si potrà ricavare dal nuovo contributo salariale è ben lungi dal coprire il fabbisogno occorrente per il pagamento dei sussidi alle famiglie dei richiamati che attualmente ascende a 300 milioni di lire mensili.

Informa inoltre che il consigliere nazionale Capoferri, già esponente delle organizzazioni sindacali operaie, ha assicurato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, presso il quale rappresentava il Segretario del Partito, che i lavoratori accoglieranno con patriottica comprensione l'annuncio del nuovo contributo.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari** » (853). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASTELLI, *relatore*. Il provvedimento impedisce che un contribuente richiamato alle armi possa veder prescrivere, durante la sua permanenza in servizio, il termine utile assegnato in materia di tasse e di imposte indi-

rette sugli affari, per il ricupero di somme indebitamente pagate all'erario. A tal fine il termine di prescrizione viene prorogato di un anno.

Le disposizioni alle quali tale proroga viene applicata, sono nove, e sono particolarmente indicate nel primo articolo del disegno di legge. Sono tutte contenute nel testo unico approvato con i Regi decreti-legge del 30 dicembre 1923-II, coi quali il primo Ministro delle finanze del Regime riordinò l'intricata materia, testo rimasto invariato, salvo che per l'imposta di negoziazione sui titoli delle società che fu modificata colla legge 15 dicembre 1938, n. 1975.

La prescrizione estintiva del diritto al rimborso spettante al contribuente è, per tutte le norme richiamate dalla legge in esame, triennale, salvo che per l'imposta sui titoli delle società che è quinquennale.

Naturalmente poichè nelle medesime norme è regolata anche la prescrizione del diritto fiscale per nuovi o maggiori accertamenti, la proroga del termine vale anche per la Amministrazione finanziaria. Il che permetterà, come mette in rilievo la relazione ministeriale di utilizzare secondo i ben noti nuovi e più importanti bisogni dell'Amministrazione il personale ispettivo.

Forse sarebbe stato opportuno prorogare la prescrizione per tutto il tempo di durata della guerra.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si è creduto preferibile stabilire una data fissa.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulle entrate dovute da professionisti richiamati alle armi** » (854). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Il disegno di legge riguarda la sospensione — su

domanda degli interessati e a decorrere dalla data di pubblicazione della legge — della riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali (categoria C1), nonché della imposta generale sulle entrate, dovute da professionisti richiamati alle armi. Tale sospensione cesserà di avere effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al congelamento.

In considerazione dell'attuale eccezionale periodo e del fatto che con il richiamo alle armi viene a cessare, per i professionisti contribuenti, il reddito professionale tassabile in categoria C1, il provvedimento appare pienamente giustificato.

L'oratore conclude richiamando la particolare considerazione della Commissione sullo spirito di equità, anzi di giustizia, che ha animato il Governo nell'iniziativa e nella formazione del provvedimento in esame: provvedimento che, anche per questo titolo, merita piena approvazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il relatore per le sue cortesi espressioni.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito » (855). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE VITO, *relatore*. Dichiaro che il disegno di legge in esame è meritevole di approvazione sia perchè chiama, nell'attuale momento eccezionale, ad una contribuzione straordinaria i cittadini soggetti alla imposta complementare, sia per la semplicissima tecnica del provvedimento stesso.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in esame, dal quale però si potrebbe trarre occasione per avviarsi al riordinamento generale della materia. Si sente autorizzato a formulare qualche richiesta in proposito perchè ha rilevato che l'articolo 4 contiene una disposizione — peraltro lodevolissima — con la quale si prescrive la

pubblicazione dei ruoli della complementare, che non ha niente a che vedere col titolo della legge.

Fin qui si è verificato il fatto curioso che venivano pubblicati i ruoli della imposta sui celibi, che, come è noto, ha le stesse basi della imposta complementare, e non quelli di quest'ultima imposta: anche come celibe, egli si compiace dell'innovazione.

Verrebbe però che il periodo di pubblicazione, sia per questo, sia per tutti gli altri tributi, venisse esteso: l'ingrandimento dei comuni e il moltiplicarsi dei tributi lo esigono.

Richiama quanto ha già osservato in altra sede circa la opportunità di elevare il minimo imponibile della complementare che, a parer suo, dovrebbe essere portato a 20 mila lire. Il fisco perde troppo tempo nel perseguire i piccoli contribuenti e finisce col trascurare quelli importanti. Sarebbe opportuno e giusto prendere tale provvedimento in questo periodo in cui i rincari del costo della vita gravano su tante modeste persone.

Osserva poi che, nelle attuali circostanze, occorrerebbe abbandonare il procedimento induttivo il quale, per deplorabile deformazione, da accessorio, come doveva essere, si è trasformato in principale, giacchè oggi, con la compressione delle spese, il tenore di vita tende a diventare uguale per tutti e non offre più un criterio di discriminazione. È dunque necessario tornare al procedimento analitico, cioè alla dichiarazione del contribuente, la quale, come già ha spiegato, dovrebbe essere giurata almeno nel senso di asseverare che nessun cespite è stato occultato.

Ricorda che l'imposta cedolare fu istituita allo scopo di ovviare all'inconveniente derivante dal fatto che non tutti i contribuenti sentivano il dovere di denunciare i titoli al portatore: però si dovrebbe stabilire finalmente in modo esplicito che il provento di tali titoli colpiti dall'imposta cedolare, non è soggetto alla complementare.

Inoltre l'imposta cedolare non è coordinata con le aliquote della complementare e tanto meno lo sarà dopo l'applicazione dell'addizionale di cui al provvedimento in esame. L'aliquota massima della complementare è del 10 per cento ed anche l'aliquota dell'imposta ce-

dolare è del 10 per cento: ma è un'uguaglianza solo apparente, perchè il possessore di titoli potrà avere convenienza a tenerli al portatore atteso che in tal modo, evitandone la dichiarazione, potrà attenuare l'effetto progressivo della complementare sugli altri suoi cespiti.

Ora che l'aliquota della complementare è raddoppiata per gli alti redditi, occorre almeno raddoppiare anche la ritenuta sui titoli al portatore.

Passando a parlare della tassa di negoziazione, ricorda come nei primi tempi della sua applicazione, si stabilì che il beneficio derivante dall'adozione della minore aliquota per i titoli nominativi, rispetto a quella stabilita per i titoli al portatore, dovesse spettare non alla società ma al possessore del titolo. Però nel 1924-25, su iniziativa dell'Associazione fra le società per azioni, fu affermato il principio che lo Stato non aveva alcun interesse a regolare la questione del rimborso, la quale pertanto doveva risolversi nell'ambito dei rapporti giuridici fra azionisti e società. Di fatto avviene che alcune società provvedono al rimborso, altre no.

L'oratore afferma che è necessario regolare anche questa materia, stabilendo, in conformità a giustizia, che la differenza spetta all'azionista nominativo, a parziale compenso del trattamento di sfavore che riceve.

Conclude dichiarando che tutte le sue osservazioni hanno valore di raccomandazione e che non presenta perciò nessuna proposta di emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La disposizione contenuta nell'articolo 4 sta a dimostrare che il senatore Ricci, quando fa giuste segnalazioni, getta semi che al momento opportuno fruttificano. Poichè ciò è stato per il passato, così potrà essere per l'avvenire anche per le considerazioni che ha svolto in questa sede.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di una imposta straordinaria sui

compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali » (856). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Avverte subito che proporrà l'approvazione della legge senza emendamenti. Ogni desiderio di perfezionamento tecnico deve cedere di fronte all'urgenza politica e finanziaria della legge: urgenza politica, perchè oggi stesso si è approvata una legge di imposizione sui salari; urgenza finanziaria, perchè questo provvedimento rientra fra quelli relativi al finanziamento della guerra.

Ma la Commissione deve rendersi conto di ciò che è chiamata a deliberare, ed a tal fine qualche rilievo critico è opportuno.

Queste nuove imposte devono essere valutate nella loro onerosità e nel loro carattere per essere collocate al giusto posto nel quadro generale, che riunisce e armonizza le varie imposizioni già in atto o in preparazione e le nuove che potranno venire. Ciò è essenziale anche allo scopo di provvedere a che i sacrifici, sempre più gravi, che verranno chiesti ai contribuenti siano quanto più è possibile equamente distribuiti e tenuti entro i confini massimi della sopportabilità.

Come appare anche dal titolo della legge, due sono i tributi che questa introduce, analoghi più nella forma che nella sostanza. Il primo, cioè l'imposta straordinaria sui compensi dei consiglieri di amministrazione di società (articolo 1) è il ripristino dell'analoga imposta istituita dal decreto 12 ottobre 1915, n. 1510. Le aliquote sono le stesse e vanno dal 5 al 20 per cento, a scaglioni, da un minimo di 10.000 lire ad oltre 50.000 lire. In realtà l'onere di questa legge è maggiore benchè nel decreto del 1915 l'ultimo scaglione partisse da 40.000 anzichè da 50.000 lire. Infatti le lire del 1940 non sono le stesse di quelle del 1915, e quindi il limite di esenzione di 10.000 lire è ormai basso.

Tuttavia non v'è nulla da dire su questo tributo perchè, a torto o a ragione, le partecipazioni dei consiglieri delle società sono considerate come denaro troppo facilmente guadagnato.

È da notare un'importante modificazione del

regime stabilito nel 1915, dovuta a considerazioni di carattere politico e perequativo. L'imposta è pagata dalle società che, come tutti sanno, sono ottimi agenti del fisco. Ma la rivalsa, che prima era facoltativa, ora è obbligatoria ed energiche sanzioni assicurano che questo obbligo sia osservato (articoli 4 e 5).

La seconda imposta (articolo 7) si presta invece a qualche rilievo critico dal punto di vista della giustizia tributaria. È un'imposta straordinaria sugli stipendi fissi e sulle partecipazioni, provvigioni, ecc. corrisposte dalle società e da altri enti agli amministratori delegati, ai direttori generali, ai direttori tecnici e amministrativi, anche locali, ed ai procuratori.

Questa imposta è un ripristino di quella istituita col decreto 28 febbraio 1918, n. 237 che, se l'oratore ben ricorda, fu oggetto di vive critiche.

È evidente la diversità di questo tributo da quello precedente, perchè qui si tratta di retribuzione di lavoro, non di redditi presunti più o meno gratuiti.

Il limite di esenzione è più alto, in quanto si lasciano fuori lire 20.000 di stipendio fisso e lire 10.000 di partecipazioni, ma le aliquote sono le stesse, dal 5 al 20 per cento. Il tributo può essere considerato eccessivo perchè non ha riscontro adeguato in nessun altro caso di retribuzione di lavoro. Inoltre, dato il suo meccanismo, il tributo porta a sperequazioni della stessa categoria, perchè nei casi di remunerazioni miste, formate cioè da una parte fissa e da una parte variabile, a parità di cifra complessiva l'onere è maggiore per chi ha lo stipendio fisso più basso.

Si deve poi considerare che questi assegni, nella parte fissa, sono già colpiti dalla ricchezza mobile di categoria C. 2 (8 per cento) e, nella parte variabile, dalla categoria B (20 per cento) presso la società.

A tutto ciò viene ad aggiungersi la complementare, raddoppiata in base al provvedimento oggi stesso approvato dalla Commissione di finanza, per cui l'onere fiscale sul reddito della società distribuito ai partecipanti raggiunge in complesso il 60 per cento nel caso estremo.

L'oratore passa quindi a fare qualche osser-

vazione particolare, per ottenere possibili chiarimenti in sede di discussione o nelle istruzioni che saranno emanate per l'applicazione della legge.

L'articolo 1 include nella tassazione anche le diarie ed altre indennità che hanno carattere di rimborso di spese: sarebbe però giusto, anche per evitare possibili artifici, che si applicasse a questo tributo il trattamento fiscale in uso agli effetti della ricchezza mobile, per il quale una quota parte delle diarie è esonerata dalla tassazione.

All'articolo 2, la cui formulazione non è molto chiara, si connette la stessa questione sollevata nella precedente riunione dal senatore Schanzer a proposito della legge sui sopra-profitti di guerra, per le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare. Pertanto sembra opportuno adottare l'interpretazione data agli effetti di quella legge per cui si dovrà tener conto dei periodi di tempo ai quali i compensi effettivamente si riferiscono.

Sull'articolo 7, desidera conoscere quale differenza istituisce il fisco fra partecipazioni e interessenze. La sua opinione è che le partecipazioni siano quote di utili, netti e le interessenze quote al lordo di incassi, affari, ecc. C'è da notare che, quando si parla di interessenze o provvigioni, si allude ad una forma di retribuzione molto diversa dalle altre e che spesso costituisce l'unico compenso di certe categorie di impiegati o di intermediari. Pertanto sarebbe stato bene non accomunare le due forme di retribuzione.

Domanda anche che cosa il fisco intende per « procuratore ». Ritene che il disegno di legge abbia tenuto presente il significato che a questa qualifica si attribuisce nelle organizzazioni bancarie, nelle quali il procuratore è un funzionario dirigente di sedi o filiali a cui è stata delegata la facoltà di firmare e cioè che non abbia voluto riferirsi ad altre più modeste figure di stipendiati, muniti di firma entro un campo limitato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento si riferisce a coloro che il Codice qualifica istitori, cioè a coloro che hanno la firma.

SCIALOJA, *relatore*. Ma allora bisognava dire istitore: però si sarebbe usciti dal campo

di applicazione della legge perchè l'istitutore non appartiene a quelle alte categorie che la legge considera.

RICCI FEDERICO. Non crede che le coin-teressenze degli amministratori costituiscano reddito di lavoro.

SCIALOJA, *relatore*. Il reddito del dirigente che, come sua professione, non fa altro che amministrare la società, è reddito di lavoro.

RICCI FEDERICO. Anche i guadagni realizzati dagli intermediari sono redditi di lavoro e non di capitale, eppure sono stati colpiti dalla imposta sui sopraprofiti di guerra come gli altri.

Ricorda che nella precedente riunione, in sede di esame del relativo disegno di legge, chiese che il campo di applicazione della legge si estendesse ai sopraprofiti degli amministratori di società. Quando questi utili eccedono la misura ordinaria degli altri anni, dovrebbero essere colpiti per la differenza in più.

SCIALOJA, *relatore*. Il provvedimento in esame non colpisce soltanto la differenza, ma tutto il compenso.

RICCI FEDERICO. Si dovrebbe colpire la sola differenza, ma con la legge sui sopraprofiti, le cui aliquote arrivano fino al 60 cento. Si tengano presenti i guadagni che nella presente congiuntura possono realizzare gli amministratori di più società a catena o meno. Altrimenti avverrà che i sopraprofiti saranno colpiti in modo sensibilmente diverso a seconda che verranno percepiti dagli amministratori o dagli azionisti.

Conclude proponendo la sospensiva per dar modo di studiare meglio il provvedimento.

REBAUDENGO. Domanda perchè all'articolo 11 il riferimento ai precedenti articoli sia stato limitato ai nn. 4 e 5: non vede la ragione per cui il richiamo non sia stato esteso all'articolo 6, il che avrebbe permesso di applicare le maggiori aliquote nei casi dei consiglieri che amministrano più società, come avviene in quelle cosiddette a catena.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò al senatore Scialoja che si riserva di chiarire nella sede opportuna l'esatto significato fiscale da attribuire alla locuzione « partecipazioni, interessenze, provvigione » ed alla

qualifica di « procuratore » usate nell'articolo 7.

Osserva che i rilievi, ispirati ad opposte tendenze, che i senatori Scialoja e Federico Ricci hanno fatto sul disegno di legge in esame, potrebbero dimostrare l'equità del provvedimento.

Comunque, essendosi colpiti con un tributo straordinario del 2 per cento anche i bassi salari degli operai, non si potevano non colpire anche i compensi degli amministratori. Fa pure notare che l'imposta è estesa, si può dire, a tutto il reddito e non al maggior reddito conseguito negli ultimi anni, per cui può verificarsi anche il caso che l'imposta sui compensi degli amministratori sia più onerosa di quella sui sopraprofiti di congiuntura, che talvolta non sono nemmeno colpiti.

Anche questo provvedimento va messo in relazione col decreto-legge che istituisce il blocco dei prezzi e degli stipendi: non sarebbe stato logico non bloccare anche i compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società.

Dichiara che non può accettare la proposta di sospensiva presentata dal senatore Federico Ricci, anche perchè il suo accoglimento potrebbe essere erroneamente interpretato come atto di favore verso la categoria degli amministratori.

Infine ringrazia il senatore Rebaudengo per il suo giusto rilievo sull'articolo 11: l'omissione del riferimento all'articolo 6 deve attribuirsi ad errore di stampa. L'articolo 11 deve essere così concepito:

« Per l'applicazione della imposta stabilita dall'articolo 7 valgono le norme degli articoli 4, 5 e 6 ».

PRESIDENTE. Domanda al senatore Federico Ricci se insiste nella sua proposta di sospensiva.

RICCI FEDERICO. No.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò approvato il disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 11,20.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

43^a RIUNIONE

Mercoledì 19 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione:

- «Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio Esercito» (875). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 495
- «Maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero della marina per nuove costruzioni navali» (882). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 497
- «Autorizzazione all'Unione Italiana di Riasicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918» (885). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 499
- «Modifiche all'articolo 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato dello Stato approvato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» (886). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 499
- «Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e

a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti» (887). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 500

«Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato» (888). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 500

«Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto «Le Scuderie» ed a trasferire alla medesima Casa ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato» (893). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 503

«Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista» (896). — (Approvazione dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 503

«Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della Marina e della Guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali» (897). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 504

Discussione e approvazione:

«Deroga al limite posto dall'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di

credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa "all'Erta" in Firenze » (874). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 494

« Costruzione di casette minime a carico dello Stato in Roma e in Ronchi dei Legionari » (876). (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 495

« Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300.000.000 all'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano » (881). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 495

« Modificazioni dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, e delega al Ministro delle finanze di variare, in caso di emergenza, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero » (883). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 497

« Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato » (884). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 498

« Estensione all'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, per l'Opera Nazionale Orfani di Guerra » (891). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 503

Discussione e rinvio:

« Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia E. 42 » (889). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 501

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cipolla, Cozza, Cremonesi, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Raineri, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Rota Giuseppe, San-

dicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Facchinetti, Gazzera, Giuria, Pini, Pozzo, Raimondi, Rebaudengo e Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Riferendosi a quella parte della circolare inviata, in data 13 corrente, dal Presidente del Senato a tutti i senatori, che riflette lo svolgimento della funzione legislativa durante il periodo della guerra, esprime la certezza che la Commissione di finanza si atterrà scrupolosamente alle direttive indicate. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Deroga al limite posto dall'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze » (874).** — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PIOLA CASELLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di autorizzare le opere e la spesa occorrente per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento di una villa settecentesca in Firenze, denominata « All'Erta » per adibirla a sede di rappresentanza di auguste personalità, a questo scopo chiedendosi uno stanziamento di lire 3.000.000, con deroga al limite delle aperture di credito di cui all'articolo 56 della legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, ed alla regola del concentramento presso il Ministero dei lavori pubblici delle opere per conto dello Stato, di cui al Regio decreto 13 maggio 1931, anno IX, n. 544.

SECHI. Il provvedimento in esame trae origine, come risulta dalla relazione ministeriale, da un atto di impegno che fu stipulato nel marzo scorso, quindi bisogna approvarlo. Sarebbe però opportuno che per l'avvenire, e fino

a tanto che dura il presente stato di guerra, impegni del genere, che non interessano l'efficienza militare del Paese, non siano presi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fa osservare che la ragione che ha determinato il Governo all'acquisto della villa « Al'Ertà », la quale deve essere messa a disposizione dell'Altezza Reale il Duca di Spoleto, risale ad un anno or sono, cioè all'epoca in cui l'Augusto Principe celebrò il suo matrimonio.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Finanziamento delle spese straordinario per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito » (875). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Per un impedimento indipendente dalla sua volontà il relatore non ha potuto far pervenire l'illustrazione del disegno di legge in esame. Però dato l'evidente carattere d'imperiosa urgenza che ha il provvedimento, non crede che esso debba essere rinviato.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivi applausi*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi dei Legionari » (876). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SIRIANNI, *relatore*. La relazione ministeriale spiega chiaramente la ragione del provvedimento. Tale costruzione ha lo scopo di dare alloggio a famiglie rimpatriate dall'estero, il che rappresenta una necessità.

La spesa complessiva di 27 milioni sarà così ripartita: 12 milioni nell'esercizio 1939-40, 12 milioni nell'esercizio 1940-41, e 3 milioni nel '41-'42.

RICCI FEDERICO. Raccomanda che nell'apprestamento di queste casette si usino criteri di economia, anche in considerazione del carattere provvisorio delle costruzioni. È indotto a fare questa raccomandazione dal fatto che nella costruzione delle case rurali questi criteri non sono stati seguiti.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300.000.000 all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano » (881). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della illustrazione del disegno di legge inviata dal relatore senatore Raimondi.

L'ordine del Duce di « andare verso il popolo » non può meglio essere eseguito che col dare alle classi meno abbienti la possibilità di avere una abitazione sana e conveniente nella quale vivere con decoro ed allevare igienicamente la prole, una prole che gli immancabili destini d'Italia vogliono sempre più numerosa, sempre più forte.

Per molte ed ovvie ragioni, questo compito di così grande utilità sociale e politica non può essere lasciato in balia della speculazione privata, nè di esso si può disinteressare lo Stato fascista, che ha per suo programma l'elevazione del tenore di vita del popolo italiano, che è sobrio, parco e laborioso, ma anche — per nostra grande fortuna — molto prolifico.

Ad assolvere questo compito sono sorti gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari: e fra essi, come è naturale, uno dei maggiori, dei più attivi e dei meglio attrezzati è quello

della provincia di Milano. Ad esso si devono i molti ed ampi edifici, rispondenti a tutte le maggiori esigenze attuali dell'igiene e dell'edilizia, nei quali hanno trovato conveniente alloggio parecchie decine di migliaia di famiglie operaie, con immenso beneficio materiale e morale, che dai singoli inquilini si ripercuote sull'intera Nazione. Ma questi edifici, per quanto vasti e numerosi, si appalesano oggi insufficienti a soddisfare il bisogno e — ben può dirsi — la fame di case di una popolazione in continuo aumento, per effetto non solo della prevalenza delle nascite sulle morti, di cui va dato gran merito alle sagge provvidenze fasciste a protezione della maternità e dell'infanzia, ma anche a causa del sempre maggiore afflusso della massa operaia in una regione che è fra i maggiori centri di vita industriale e commerciale, ed ove quindi, più che altrove, è dato trovare facili condizioni di lavoro.

Con lodevole preveggenza, l'Istituto ha predisposto un programma di costruzioni per l'importo di 300 milioni di lire, che si presenta adeguato allo scopo, e lo ha appoggiato ad un piano finanziario che appare fondato su basi sagge e prudentiali: l'assunzione di mutui per l'ammontare complessivo di 300 milioni, da ammortizzarsi in 35 anni.

All'attuazione di questo programma, occorre non soltanto l'autorizzazione dello Stato, ma altresì la concessione, da parte di esso, di un contributo annuo in ragione del 2,60 per cento per tutta la durata dell'ammortamento, il che importa la necessità di elevare di 1.300.000 lire il limite di impegno per le spese pagabili in annualità sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41: mentre per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi successivi, fino al 1944-45, si provvederà nel limite che verrà annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa di quel Ministero.

Autorizzare l'Istituto a contrarre quei mutui e concedere ad essi l'anzidetto contributo statale, è l'oggetto del presente disegno di legge. L'una e l'altra cosa — fra loro indissolubilmente connesse — sono indispensabili all'at-

tuazione del programma del quale sono evidenti la necessità e l'urgenza.

BACCELLI. Riaffermando la sua antica ammirazione per il Ministro delle finanze, di cui apprezza la saggia e retta amministrazione, ricorda il plauso con cui la Commissione di finanza accolse l'annuncio, dato in una precedente riunione, che il Governo avrebbe stralciato spese per 3.700 milioni dalle parti ordinaria e straordinaria del bilancio.

Però, essendo questo il terzo provvedimento che riguarda spese non afferenti all'efficienza bellica del Paese che viene oggi presentato alla Commissione di finanza, osserva che, se esso è incluso fra gli stanziamenti stralciati, non vi è nulla da ridire: ma, se così non fosse, occorre rivolgere al Governo l'incitamento a resistere a richieste di nuove spese. Il contribuente è pronto a sottostare a qualsiasi sacrificio per la difesa della Patria, ma quando di ciò non si tratta, bisogna rispondere nettamente: basta. (*Approvazioni*).

RICCI FEDERICO. Si associa alle considerazioni del senatore Baccelli e desidera dal Ministro qualche chiarimento sul disegno di legge in esame.

Gli sembra anzitutto che il provvedimento sia in contraddizione con la politica di ruralizzazione tante volte affermata dal Governo, perchè favorisce la costruzione di alloggi in una città la cui popolazione si accresce soprattutto per effetto della immigrazione.

Inoltre, se le concessioni che vengono accordate a quella città hanno carattere di favore, non vede il motivo di questo trattamento privilegiato giacchè tutte le città d'Italia hanno bisogno di case.

Desidera poi avere l'assicurazione che il finanziamento verrà fatto non dalla Cassa Depositi e Prestiti, ma — e non potrebbe essere altrimenti — da istituti locali.

Nota infine una cosa molto grave e cioè che si accorda il contributo dello Stato nella misura del 2,60 per cento. Questa concessione è inopportuna, perchè le case devono essere affittate secondo il loro costo effettivo e perchè ad altre città che invocassero lo stesso trattamento, si dovrebbe necessariamente rispondere con un rifiuto, dato che il bilancio dello

Stato non potrebbe sopportare la generalizzazione del contributo.

Pertanto si dichiara contrario alla concessione del contributo stesso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Premette che il disegno di legge fu presentato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, e che fu approvato in una riunione del Consiglio dei Ministri di circa tre mesi or sono, in un'atmosfera politicamente diversa da quella attuale.

Esso fa seguito all'altro provvedimento con cui si concessero 400 milioni per la costruzione di case popolari in varie parti d'Italia, con il contributo nella misura, così gli sembra, del 2,50 per cento.

Siccome dopo pochi mesi tale somma risultò inadeguata ai bisogni da soddisfare, furono concessi altri 300 milioni per Roma, ed il finanziamento, trattandosi della capitale, fu accolto, in via eccezionale, alla Cassa Depositi e Prestiti. Successivamente venne segnalata la penuria di alloggi a Milano, e vennero fatte insistenti premure per la concessione dello stesso trattamento accordato per Roma. Dopo lunghe pratiche si è giunti alla formulazione del provvedimento ora all'esame della Commissione di finanza, il cui finanziamento verrà assunto da istituti locali.

Fa presente che ancora non è stato deciso il momento in cui i lavori dovranno avere inizio e che l'onere del contributo non è sostenuto tutto immediatamente, ma è distribuito in 35 anni.

Quanto alla politica antiurbanistica, è evidente che essa va pur conciliata con contingenti necessità cittadine che non si possono sopprimere: d'altronde, se le case difettano non si può portar via la gente per forza dalla città nelle campagne.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero della marina per nuove costruzioni

navali (882). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PINI, *relatore*. La somma complessiva di lire 230 milioni rappresenta il parziale finanziamento di un nuovo programma di costruzioni navali costituito da 5 CC. TT. tipo « Soldato ».

La parte rimanente del finanziamento in lire 156 milioni è già a disposizione della Regia Marina (in corso di riassegnazione al capitolo 60 - Nuove costruzioni navali del bilancio in corso).

Per la Regia Marina è poi indifferente che lo stanziamento sia effettuato nella parte ordinaria oppure nella parte straordinaria del bilancio degli esercizi considerati.

Questo, sotto l'aspetto della entità della cifra assegnata; quanto all'impiego, occorre ricordare che il cacciatorpediniere rappresenta nella Marina il naviglio che viene sfruttato nel maggior numero di compiti: attacchi siluranti diurni e notturni, posa di torpedini offensive, caccia ai sommergibili, scorte alle forze navali ed ai convogli in navigazione, e durante queste scorte concorso alla difesa c. a., ecc. Nessuna Marina avrà mai cacciatorpediniere in numero sufficiente per svolgere tutti questi compiti.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Propone che anche questo disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivi applausi*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, e delega al Ministro delle finanze di variare, in caso di emergenza, il regime fiscale dei combustibili, degli olii lubrificanti e dello zucchero » (883). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BROCCARDI, *relatore*. Il disegno di legge consta, all'articolo 1, di un provvedimento ordi-

nario: la determinazione del prezzo dell'alcole di prima categoria prodotto con materie amidacee e zuccherine nel mese di giugno, anzichè nel mese di febbraio come stabilisce l'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 aprile 1936, anno XIV, n. 635; e di un provvedimento straordinario: dar facoltà al Ministro delle finanze di procedere, per la campagna 1940, alla revisione dell'anzidetto prezzo dell'alcole di prima categoria anche dopo il mese di giugno, onde poter tener conto dei provvedimenti che saranno adottati per realizzare, nel settore della produzione dell'alcole e dello zucchero, quanto esige l'efficienza bellica del Paese.

Il primo provvedimento è pienamente giustificato; il mese di giugno appare più adatto alla determinazione o rettificazione del prezzo dell'alcole di prima categoria rispetto a quello di febbraio, essendo più vicino alla chiusura della campagna agricola delle bietole. L'opportunità del secondo provvedimento straordinario non richiede alcuna dimostrazione.

Più importante è il provvedimento contenuto nell'articolo 2 che riguarda la facoltà accordata al Ministro delle finanze di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli olii lubrificanti e dello zucchero. Tale facoltà è di rilevante importanza perchè tocca il regime dei prezzi di prodotti di prima necessità, fra i quali è lo zucchero che, oltre ad essere di generale consumo, ha grande importanza nell'economia agricola del Paese.

Se una raccomandazione al Ministro si può fare, è che nei provvedimenti che saranno adottati nel regime fiscale dello zucchero non siano turbati i rapporti che esistono tra prezzo di vendita dello zucchero, costo di produzione e prezzo di acquisto delle barbabietole, onde non recare nocimento a questo settore dell'economia agricola e industriale del Paese.

Il disegno di legge è giustificato dal periodo di emergenza che attraversiamo, ha carattere assolutamente transitorio e cesserà di aver vigore col 31 dicembre del corrente anno.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Aggiunge, a quanto il relatore ha chiaramente esposto, che, nell'attuale situazione di emergenza, il Governo deve avere la possibilità di sottrarre dal consumo circa 20 milioni di ettolitri di vino per trasformarlo in alcole, e

quella di mettere sul mercato, analogamente a quanto si fece nella passata guerra, zucchero saccarinato, in modo che dalla produzione distratta dal consumo si possano ricavare circa 2 milioni di ettanidri di alcole. Il disegno di legge ha per scopo principale quello di autorizzare il Governo a provvedere in questo senso, evitando perdite di tempo al momento opportuno.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato** » (884). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CIPOLLA, *relatore*. Come è noto, la legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata da altre disposizioni successive, regola il così detto Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, le cui attività sono appunto destinate esclusivamente ad operazioni di credito in favore dei dipendenti medesimi, contro cessione, da parte di questi ultimi, di quote di stipendio o di salario. Si propone ora dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista che detto Fondo concorra, con altri Enti, a sostenere le spese per la organizzazione delle colonie estive per i figli degli impiegati e dei salariati più bisognosi. Per quanto con le attività proprie del fondo non si riesca ancora a soddisfare tutte le domande di concessione di credito, si ritiene che la proposta del Ministro Segretario del Partito meriti pieno accoglimento, se si consideri, da una parte, che il concorso sarebbe dato mediante l'assegnazione di una piccola percentuale degli utili netti annui della gestione, e, dall'altra, che codesto contributo andrebbe tutto a beneficio dei più bisognosi dei dipendenti dello Stato, in persona dei loro figli. E perchè la detta percentuale, che viene fissata nella misura del cinque per cento degli utili, possa essere equamente distribuita fra i vari

enti che hanno la gestione delle colonie estive pei figli delle varie categorie dei dipendenti dello Stato, si stabilisce opportunamente nel disegno di legge che quella sia messa a disposizione del Segretario del Partito. Con l'articolo 2 si provvede che il contributo relativo ad ogni esercizio debba essere versato entro il mese di aprile successivo e che il primo versamento debba essere eseguito entro un mese dalla pubblicazione della legge.

RICCI FEDERICO. Desidera conoscere qual'è la consistenza del fondo di cui al provvedimento in esame e qual'è la somma approssimativa che annualmente si dovrebbe versare.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. In un primo tempo fu deciso di assegnare 100 mila lire. Essendosi poi questa somma riconosciuta inadeguata, era necessario provvedere in vista degli scopi sociali delle colonie: e così è stato accordato il 5 per cento sugli utili netti della gestione del fondo, il che corrisponde a 500.000 lire annue circa.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere lo svolgimento delle pratiche relative ai ricuperi dei relitti delle navi assicurate dallo Stato ed affondate durante la guerra 1914-1918 » (885). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MEDOLAGHI, relatore. L'Unione italiana di riassicurazione è stata autorizzata, con il Regio decreto-legge 23 novembre 1939, ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, tenendone una gestione separata, alla quale soprintende un Comitato interministeriale di vigilanza tecnico-amministrativa. Rientra tra le attribuzioni del Comitato approvare la liquidazione dei sinistri, e vigilare su ogni altra operazione attinente alla gestione stessa, ed è perciò che, dovendosi ancora provvedere al recupero di alcuni relitti di navi af-

fondate durante la guerra 1914-1918 e coperte di assicurazione dalla gestione statale che era stata a suo tempo affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, e che è ormai chiusa, è stata riconosciuta la opportunità di affidare, per conto e nell'interesse dello Stato, alla Unione italiana di riassicurazione anche lo svolgimento delle pratiche riguardanti tali recuperi, con espressa disposizione che le modalità relative saranno determinate dal Comitato di vigilanza interministeriale.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato con Regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058 e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273 circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (886). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

LEICHT, relatore. Il regolamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato col Regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, stabilisce nel suo articolo 24, che tutte le spese d'ufficio necessarie alle amministrazioni centrali ed agli uffici provinciali debbano essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato. Questa disposizione produce l'inconveniente di un eccessivo accentramento, colle conseguenze del moltiplicarsi dei carteggi, anche per spese di poco conto, mentre ciò appare per questi casi superfluo, dato che già esistono i controlli esercitati sulle amministrazioni, relativamente alla necessità della spesa, dagli organi competenti. Perciò il disegno di legge in esame contiene all'articolo 1 norme che opportunamente alleggeriscono queste autorizzazioni preventive del Provveditorato, escludendone la necessità « quando si tratti di spese ordinarie, ove siano a carattere fisso o continuativo, o calcolate a tariffa per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait, oppure siano inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato ». Ed anche se trattisi di spese di carattere eccezionale, l'autorizzazione vien dichiarata neces-

saria soltanto ove tali spese superino le lire 2000 a meno che esse facciano carico a capitoli amministrati dal Provveditorato.

Si diminuirà in tal modo non poco il carico burocratico del Provveditorato.

Nel disegno di legge, oltre a queste disposizioni relative al limite delle autorizzazioni delle spese d'ufficio, ne son poi comprese altre relative all'attività dell'Istituto poligrafico dello Stato. Questo benemerito Istituto vede ora, dalla legge 24 marzo 1932, n. 273, articolo 2, limitata tale sua attività alla fornitura delle cartavali e a quelle di carta bianca e da lettere, buste, stampati, pubblicazioni, materiali di legatoria, rilegature e riproduzioni occorrenti per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato. Le condizioni dell'Istituto, la sua attrezzatura, il complesso delle sue officine però sono tali da poter assumere anche altri tipi di produzione industriale. Perciò l'articolo 2 stabilisce che l'Istituto possa intraprendere, sia pure in via eccezionale, altri lavori o servizi per conto del Provveditorato generale dello Stato, quando concorrano circostanze tali che rendano di pubblico interesse questa estensione.

È noto come l'attività dell'Istituto poligrafico si svolga oggi, oltre che nell'esercizio delle arti grafiche, anche nel campo della fabbricazione della cellulosa e della carta e come essa vi abbia raggiunto un posto di grandissima importanza nell'economia nazionale. Tutto ciò giustifica questa ulteriore disposizione contenuta nel disegno di legge con le altre contenute negli articoli 3 e 4 che ne rendono più facile l'attuazione.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti » (887). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARTIN FRANKLIN, *relatore*. Il grandioso castello di Agliè è uno dei più importanti del

Piemonte. La sua origine risale al XII secolo: apparteneva allora alla famiglia San Martino d'Agliè. Comprato da Carlo Emanuele III nel 1760, fu ricostruito nel 1775 dal Duca del Chiabrese al cui ramo era stato assegnato; estinto quel ramo, tornò al re Carlo Felice, che lo concesse al Duca di Genova. È caro al ricordo di tutti gli italiani anche perchè vi fu educata la prima regina d'Italia.

Opera architettonicamente pregevole, contiene preziosi oggetti d'arte, quadri, affreschi, ecc. ed è circondato da un magnifico parco.

Vi era il pericolo che potesse essere venduto a speculatori, i quali avrebbero distrutto il parco e disperso le opere d'arte.

È quindi evidente l'importanza di assicurarne la proprietà al patrimonio dello Stato, tanto più che il prezzo convenuto per l'acquisto, lire 7 milioni e mezzo, non è eccessivo.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato » (888). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DUDAN, *relatore*. I primi sei articoli del disegno di legge in esame contengono disposizioni concernenti la ripartizione degli oneri e il conguaglio dei pagamenti già avvenuti tra il Tesoro e l'Amministrazione delle FF. SS. per le pensioni, sussidi e graziali (assegni straordinari alle vedove ed agli orfani bisognosi) degli agenti delle FF. SS. provenienti dalle ex gestioni austriache.

Gli altri cinque articoli (7-11) concernono tale ripartizione e conguaglio fra l'Amministrazione delle FF. SS., il Tesoro e le altre Amministrazioni dello Stato per gli agenti delle FF. SS. passati nei ruoli di quest'altre Amministrazioni dello Stato.

Trattasi dunque di un disegno di legge più di contabilità interna statale che di vera ammi-

nistrazione delle finanze di Stato, dato che, in fondo, anche l'Amministrazione delle FF. SS. — pur avendo una sua gestione autonoma — è un'amministrazione statale.

Le FF. SS. dovevano finora, in base al Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, liquidare e pagare *in via provvisoria* le pensioni (sussidi e graziali) al personale proveniente dalle Ferrovie statali (Staatsbahn) e private (Südbahn) ex-austriache. In base al Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972 la Corte dei conti doveva renderle definitive e provvedere a ripartirne l'onere fra il Tesoro e le FF. SS. per il fatto che quel personale — fino al momento della redenzione ed estensione delle nostre leggi nelle nuove province — non aveva contribuito al Fondo pensioni ferroviario. Il Regio decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703 trasferiva tale incombenza al Ministro delle comunicazioni.

Tanto la Corte dei conti quanto il Ministero delle comunicazioni non avevano potuto finora rendere definitiva che una parte di quelle pensioni, che andavano a totale carico del Tesoro. Rimasero dunque non definite tutte le pensioni ripartibili fra Tesoro e FF. SS. e la parte residua di quelle a totale carico del Tesoro, nonchè i sussidi e assegni graziali, dovuti secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

Tutta questa complicata materia contabile, rimasta finora insoluta, è ora regolata — per il passato e per l'avvenire — in modo definitivo con il congegno contabile tecnicamente abbastanza semplice previsto nel presente disegno di legge: il Tesoro contribuirà « al servizio di tali pensioni e sussidi mediante il versamento al Fondo pensioni ferroviario di una somma annua da stabilirsi in base ad un coefficiente medio di ripartizione » determinato — fino al 30 giugno 1943-XXI — con il 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle FF. SS. A partire dal 1° luglio 1943-XXI tali percentuali potranno esser variate ogni quinquennio di concerto tra i due Ministeri proponenti (articoli 1 e 2). Per le pensioni ed assegni graziali le percentuali sono del 95,80 per cento a carico del Tesoro e del 4,20 a carico delle FF. SS. (articolo 6). Gli articoli 3, 4 e 6 contengono norme per il conguaglio da farsi tra il Tesoro e le FF. SS. delle somme erogate

per questo servizio di pensioni e sussidi fino al 30 giugno 1939-XVII.

Infine con l'articolo 5 si rendono ormai definitive tutte le pensioni e tutti i sussidi già liquidati dalle FF. SS. fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, concedendosi agli interessati sei mesi per ricorrere alla Corte dei conti; saranno poi senz'altro definitive tutte le liquidazioni emanate posteriormente, salvo ricorso alla Corte dei conti entro 90 giorni dalla notificazione.

Gli altri articoli 7-11, come detto, contengono le norme per la ripartizione dell'onere delle future pensioni e dei sussidi tra le FF. SS. e le altre Amministrazioni dello Stato per quegli agenti delle FF. SS., che in base all'articolo 5 della legge n. 742 del 23 luglio 1914 siano stati o saranno assunti in servizio da queste altre Amministrazioni dello Stato con il consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciali disposizioni di legge.

La lettura degli undici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia E. 42 » (889). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

COZZA, *relatore*. Con Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24, veniva approvata la convenzione 23 maggio 1938-XVI per la concessione di sola costruzione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo della ferrovia elettrica a doppio binario ed a scartamento normale Colosseo-Esposizione Universale di Roma.

Per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio di detta ferrovia veniva autorizzata la spesa di lire 154.000.000, delle quali lire 90.788.097 costituenti il corrispettivo (escluse le espropriazioni ed il materiale rotabile di esercizio) dovuto dallo Stato alla Società concessionaria.

Con successivo decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e precisamente con l'articolo 5 del decreto stesso, per il medesimo oggetto venne autorizzata la maggiore spesa di lire 111.000.000.

Nella relazione che accompagnava quest'ultimo decreto-legge, poi convertito in legge in blocco assieme a molti altri, si faceva presente che la richiesta di maggiore spesa derivava dalla riconosciuta necessità: del prolungamento della ferrovia dall'origine, prima stabilita presso il Colosseo, alla zona attigua presso la nuova stazione di Termini; alle opere occorrenti all'attraversamento della fogna di San Saba; a talune varianti da attuarsi nel tratto fra S. Saba e l'Esposizione e nella stessa stazione d'arrivo all'Esposizione.

Si dichiarava inoltre che, tenuto conto: delle spese occorrenti per le dette varianti; di quelle per le espropriazioni, per le deviazioni di linee tramviarie, condutture del gas, acqua, elettricità, ecc.; di quella per il materiale rotabile; il costo complessivo dell'opera sarebbe venuto a risultare di lire 265.000.000.

Col disegno di legge in esame si chiede ora l'autorizzazione allo stesso oggetto di un'ulteriore spesa di lire 100.000.000.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si accenna che questa maggiore spesa deriva: «dalla necessità di alcune varianti riscontrate all'atto esecutivo in relazione al fatto che il tratto urbano da piazza dei Cinquecento alla porta S. Paolo si svolge tutto in sotterraneo; dall'aumentato costo delle materie prime, della mano d'opera, del materiale rotabile; dai compensi da corrispondere, oltre il corrispettivo di concessione, all'impresa assuntrice per effetto della revisione dei prezzi, oltre la prevista alea contrattuale del 5% ».

Nessun dubbio che gli aumenti verificatisi nel costo dei materiali e della mano d'opera abbiano influito grandemente a fare accrescere le previsioni dell'importo dei lavori; meno plausibile invero appare l'altra ragione addotta della riscontrata necessità della esecuzione in sotterraneo del tratto urbano, mentre, date le strade intensamente fabbricate e trafficate sotto le quali si svolge la nuova

ferrovia, tale necessità doveva apparire sino dal primo studio del progetto. Il progressivo notevole crescendo delle spese per questa opera lasciano poi dubitare che anche la nuova autorizzazione di spesa possa subire ulteriori aumenti.

Ond'è che la Commissione di finanza, pur dando il suo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, avuto riguardo alla sua finalità di completare un'opera tanto strettamente connessa con il grandioso avvenimento della Esposizione Universale di Roma, sottopone al Governo la considerazione se non sia opportuno che si avvalga delle facoltà demandategli con il disegno di legge n. 851, approvato dalla Commissione di finanza nella precedente riunione, relativo alla riduzione di spese per i servizi civili, per rimandare la esecuzione di quelle parti dell'opera che possano essere sospese senza gravi danni e rinviare l'approvvigionamento del materiale d'armamento e rotabile, il cui metallo può in questi momenti essere impiegato assai più utilmente per la tutela delle sacrosante rivendicazioni della Patria.

MARTIN FRANKLIN. Condivide interamente il pensiero del relatore, raccomandando specialmente di tener presente la legge testè votata per sospendere le spese superflue. Ritiene che anche l'esecuzione di quest'opera debba essere sospesa specialmente per non sottrarre ferro, cemento ed altro materiale prezioso agli scopi militari.

Osserva poi che, terminata la guerra, ci saranno difficoltà per dar lavoro a tutti gli smobilitati e sarà cosa ottima poter avere pronti lavori già studiati ed avviati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fa presente che questo provvedimento, è presentato dal Ministro delle comunicazioni, e che quindi egli solo potrebbe rispondere ai rilievi d'indole tecnica che sono stati sollevati.

Anche lo schema del disegno di legge in esame fu approvato in una riunione del Consiglio dei Ministri di alcuni mesi or sono e in una atmosfera diversa da quella attuale. Aggiunge che, d'accordo col Ministro delle comunicazioni, sta studiando per vedere se è possibile procrastinare la continuazione dei lavori.

PRESIDENTE. Propone alla Commissione il rinvio del disegno di legge ad una prossima riunione in cui sia presente anche il Ministro delle comunicazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non si oppone.

Così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione all'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, per l'Opera Nazionale Orfani di Guerra** » (891). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

NUCCI, *relatore*. Nessuna obiezione, anche per quanto riguarda il condono, di cui all'articolo 3, può sollevarsi relativamente al disegno di legge in esame.

L'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere, ch'è ormai una sezione dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., ha con l'Opera Nazionale Orfani di Guerra, se non perfetta identità, grande analogia quanto alla sua ragion di essere e allo scopo cui è destinato. È quindi giusto che gli sia concesso il medesimo trattamento di favore.

MARTIN FRANKLIN. Dichiara che darà la sua approvazione al disegno di legge in esame: ma desidera sapere se, similmente all'Opera Orfani di Guerra, l'Istituto Nazionale Orfani delle Camicie Nere riguarda soltanto orfani di Camicie Nere decedute in guerra o per la Causa Nazionale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sì.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scude-

rie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato » (893). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARTIN FRANKLIN, *relatore*. Nel novembre dello scorso anno la Commissione di finanza approvò un disegno di legge con cui il Governo era autorizzato a riconoscere alla Casa Ducale di Genova la proprietà di fabbricati che essa aveva costruito a proprie spese su terreni appartenenti allo Stato situati in Torino tra via XX Settembre e Porta Palatina, ed a cedere gratuitamente alla Casa Ducale l'insieme di questi terreni e fabbricati chiamati « Le Scuderie ».

Ora è apparsa l'opportunità di sostituire alla dizione « Casa Ducale di Genova », usata dal precitato disegno di legge, quella più precisa di « Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova Duca di Genova ».

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista » (896). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SOLMI, *relatore*. I compiti assegnati dal Partito Nazionale Fascista all'Istituto nazionale di cultura fascista, come centro di propulsione delle attività culturali per l'elevazione del popolo e per la propaganda della dottrina fascista, hanno reso necessario di provvedere, in modo meno inadeguato, ad un contributo finanziario governativo.

È bene ricordare che l'Istituto opera in tutto il Paese, mediante le sue propaggini costituite in tutti i centri di provincia, oltrechè in taluni centri più popolosi, sia con pubblicazioni periodiche e librerie, sia con conferenze e con corsi specializzati di cultura, sia con altre manifestazioni culturali; e pertanto ha una organizzazione e una vita complessa, le quali,

pur mantenendo il carattere di volontarietà, proprio di questa specie di attività, esigono tuttavia, sia nel centro, sia nella periferia, mezzi notevoli per il loro funzionamento. Ed è pure giusto riconoscere che, fin qui, l'Istituto ha compiuto il suo lavoro con risorse estremamente modeste, che si sono ridotte ai contributi annui del Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero della cultura popolare (lire 100.000 ciascuno), ai contributi pure annuali del Ministero delle corporazioni (lire 125.000) e del Partito Nazionale Fascista (lire 100.000), oltrechè alle quote sociali.

Opportunamente, col presente disegno di legge, lo Stato provvede ora con un ulteriore contributo annuale, fissato in lire 2.100.000, a datare dal prossimo esercizio finanziario, e frattanto ha disposto perchè, per l'esercizio finanziario in corso, sia provveduto con un contributo straordinario di lire 500.000, che graverà sul prossimo esercizio finanziario, con le occorrenti variazioni di bilancio.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della Marina e della Guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (897). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CIPOLLA, *relatore*. Al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è stata data facoltà,

con la legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, di effettuare i finanziamenti preveduti nell'articolo 2 del Regio decreto 15 novembre 1938, anno XVII, n. 1873, e nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, anche ad un Ente appositamente autorizzato dal Ministro delle finanze, al quale le ditte assuntrici di forniture belliche abbiano ceduto i loro crediti verso la pubblica Amministrazione. Tali cessioni, a norma della stessa legge 20 novembre 1939, sono soggette solamente all'imposta fissa di registro di lire venti. Viceversa le cessioni di crediti, che le ditte fanno, non all'Ente anzidetto, ma al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali direttamente, sono soggette, a norma del primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, all'imposta proporzionale del 0,05 per cento. La disparità di trattamento appariva ingiustificata, e perciò si erano fatti voti perchè uguale imposizione gravasse sulle une e sulle altre cessioni. All'inconveniente pone rimedio il disegno di legge n. 923, col quale si stabilisce che anche le cessioni di crediti fatte direttamente dalle ditte al Consorzio siano soggette all'imposta fissa di lire venti. E perchè il rimedio possa estendersi anche al passato, si intende dare opportunamente effetto retroattivo alla nuova legge, in quanto l'imposta fissa di lire venti graverà, in luogo della imposta proporzionale, anche le cessioni che si fossero fatte direttamente al Consorzio dal giorno dell'entrata in vigore della legge 20 novembre 1939 in poi.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 10,25.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(44^a Riunione)

AGRICOLTURA

(12^a Riunione)

Mercoledì 10 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato **BERIO**

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Disposizioni per le attrezzature tecniche degli Enti economici dell'agricoltura » (929). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni). Pag. 505

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Bacelli, Bennicelli, Bevione, Bianchini, Biscaretti Guido, Bonardi, Boriani, Burzagli, Calisse, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Capitani D'Arzago, De Vito, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Du-

dan, Facchinetti, Faina, Felice, Ferrari Pallavicino, Giuria, Giusti del Giardino, Guidi Fabio, Ingianni, Josa, Leopardi, Maraviglia, Marinelli de Marco, Marozzi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Montuori Raffaele, Morisani, Moroder, Nucci, Occhini, Oriolo, Parodi Delfino, Pasolini Dall'Onda, Peglion, Penna, Perris, Petretti, Piola Caselli, Poss, Prampolini, Pucci, Raimondi, Raineri, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Rota Giuseppe, Samperi, Sandicchi, Sarrocchi, Schanzer, Sechi, Serpieri, Sirianni, Solmi, Strampelli, Tesio, Todaro, Vicini Antonio, Zamboni e-Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Nannini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abbiate, Bongiovanni, Cozza, Della Gherardesca, Ferrarini Cristoforo, Ferretti, Gazzera, Marescalchi, Matarazzo, Maury de Morancez, Messedaglia, Menozzi, Motta, Novelli, Nunziante, Pozzo, Rebaudengo, Rossi, Sitta, Spada Potenziani e Torlonia.

PRESIDENTE. Invita il senatore Giusti del Giardino ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per le attrezzature tecniche degli Enti economici dell'agricoltura » (929).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

RAINERI, *relatore*. Rammenta che la politica degli ammassi, che oggi si estende a tanta parte della produzione agricola, ebbe un principio di attuazione, in regime di economia non controllata, per opera della Federazione dei consorzi agrari. Ma il conferimento dei prodotti da parte degli agricoltori, riuniti in consorzi che assumevano la forma giuridica dell'anonima cooperativa, aveva carattere del tutto volontario. Per la costruzione dei necessari silos, il Governo concesse aiuti alla Federazione, la quale dimostrò, anche in questo campo, la sua capacità organizzativa.

Il sistema degli ammassi obbligatori è una conseguenza del regime corporativo che sempre più si va affermando ed estendendo anche nel campo dell'agricoltura, che ne ritrae evidenti vantaggi.

Nei primi tempi di applicazione del principio della obbligatorietà si seguì a considerare l'apporto agli ammassi come un rapporto di natura privata fra produttore ed ente ammassatore. Infatti si continuava a considerare di proprietà del produttore il grano portato agli ammassi, fino all'esaurimento di tutte le quantità immagazzinate. Attualmente, invece, il grano passa in proprietà dell'ente non appena viene immesso nell'ammasso. A questo concetto si ispira il disegno di legge in esame.

Poichè l'articolo 1 stabilisce che le sovvenzioni relative all'acquisto, costruzione, sistemazione, attrezzatura dei magazzini di cui è oggetto il disegno di legge, dovranno essere fatte alla Federazione dei consorzi dei produttori dell'agricoltura, c'è da domandarsi quale sarà l'azione che potrà svolgere la Federazione dei consorzi agrari — i quali, come è noto, in virtù della legge Rossoni, hanno ormai assunto la figura di enti di diritto pubblico — nel campo degli ammassi. L'oratore pensa che la sua azione deve essere destinata ad affiancare quella della Federazione dei produttori.

A coloro che non hanno dimenticato il grandioso impulso che l'agricoltura ricevette in passato dal movimento cooperativistico, potrà forse dispiacere che all'antica Federazione sia attribuito un compito meno importante; ma

le profonde ragioni che hanno indotto a creare il regime corporativo giustificano la soluzione scelta.

Il provvedimento in esame è inoltre giustificato dal presente stato di guerra, che esige si ponga la maggior cura nel migliorare l'attrezzatura destinata alla conservazione dei prodotti agricoli.

Sempre all'articolo 1, sarebbe necessario che venisse dato qualche chiarimento sul significato della disposizione per la quale la concessione delle sovvenzioni può esser fatta, oltre che alla Federazione, anche ai settori della Federazione stessa, ai consorzi ed alle loro sezioni. E a questo concetto si ispirano gli emendamenti proposti dal senatore Martin Franklin, il quale vorrebbe, non senza fondate ragioni, che la concessione fosse fatta unicamente a consorzi.

Nell'articolo 5, in cui si sancisce il principio del ricupero delle somme erogate dallo Stato, il secondo comma sta evidentemente a significare che, ove gli avanzi delle gestioni non siano sufficienti a coprire le quote di ammortamento, si supplirà con aumenti di prezzo ai consumatori, non operando quindi sulla remunerazione degli agricoltori, che sarà sempre determinata con criteri tecnici e politici.

Da varie parti è stato giustamente rilevato che il secondo comma dell'articolo 6 non ha niente a che vedere con la creazione dell'attrezzatura degli ammassi. È noto che si procederà ad una opportuna riforma delle stazioni agrarie sperimentali: se con la disposizione del secondo comma s'intende di fornire i mezzi per l'attuazione di questa riforma, non vi è nulla da ridire, però sarebbe necessario che il Governo assicurasse che la riforma sarà attuata con un provvedimento legislativo e che le innovazioni non si limiteranno a quel che è detto nel disegno di legge in esame.

A questo proposito l'oratore lamenta l'eccessiva burocrazia degli organi che si sono sostituiti alle vecchie cattedre e si rammarica che sia scomparsa la tradizionale cordiale figura del cattedratico al quale gli agricoltori ricorrevano con amichevole fiducia.

Incidentalmente osserva che l'emendamento proposto dal senatore Di Frassineto sull'articolo 6 deriva forse da un'interpretazione diversa da quella accolta dall'oratore.

Nella discussione avvenuta in seno alla Commissione di finanza in occasione dell'esame del disegno di legge riguardante il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, fra i nuovi importanti compiti a questa affidati fu messo in evidenza anche quello del controllo della gestione degli ammassi, che importano somme di decine di miliardi. Infatti la Ragioneria, in virtù di quella legge, è chiamata ad esercitare un'efficace azione di vigilanza contabile affinché tutto proceda con la massima regolarità. Questo è necessario rammentare a coloro che, per avventura, pensassero di suggerire la creazione presso il Ministero dell'agricoltura di organi di controllo propri.

In ultimo l'oratore richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sull'articolo 7 che estende agli stanziamenti annuali previsti dal disegno di legge in esame la facoltà, già largamente attribuita in altri settori di spesa, di poter scontare, sia pure con la remora prevista dal capoverso, gli stanziamenti stessi; ed osserva che il risconto avrà necessariamente ripercussioni sulle disponibilità di risparmio, sulle quali anche lo Stato fa assegnamento. Sarà bene tener presente questa considerazione per il tempo in cui la finanza dello Stato sarà riportata nei suoi normali binari. (*Applausi*).

FELICI. Approva pienamente il concetto informatore del disegno di legge in discussione. Avrebbe, però, preferito che si fosse detto semplicemente in un unico articolo che il Ministero delle finanze metteva a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di 400 milioni per gli scopi previsti dall'articolo 1.

Esprime il dubbio che le sovvenzioni concesse dallo Stato possano essere recuperate e vede con dispiacere che il provvedimento mira a rafforzare l'opera svolta dai consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dei quali egli, in un discorso tenuto in Senato, auspicò la soppressione.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Assicura il senatore Felici che le sovvenzioni concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per una migliore attrezzatura tecnica degli Enti econo-

mici dell'agricoltura saranno, secondo quanto dispone il disegno di legge, recuperate.

MARTIN FRANKLIN. Propone i seguenti emendamenti:

Art. 1. — *Alle parole*: « alla Federazione... e loro Sezioni », *sostituire*: « ai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ».

Art. 3. — Al 1° comma, *alle parole*: « da presentare dalla Federazione, ecc. », *sostituire*: « da presentare dai Consorzi provinciali ».

Art. 5. — Al 1° e 2° comma: *completarli, aggiungendo a ciascun comma*: « presso il Consorzio interessato ».

Art. 6. — Al 2° comma, *sopprimere da « nonchè », fino alla fine del comma stesso*.

Si dichiara favorevole al disegno di legge, è però costretto a rilevare che appare redatto in modo non molto felice. È stata per esempio introdotta una disposizione che nulla ha da vedere con lo scopo principale che è la provvidenziale costruzione di silos ed altri impianti per l'ammasso dei prodotti agricoli, ed è precisamente quella contenuta nell'articolo 6 per cui i fondi destinati a tale costruzione possono essere impiegati per le sperimentazioni agrarie e per la concessione di contributi « per attività di carattere dimostrativo e per la organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole ». Confessa che non capisce bene a che cosa si miri e teme che questa dizione così vaga offra la possibilità di distrarre una parte della somma di 400 milioni per destinarla a cose inutili, ad esempio, alla creazione di nuove riviste, a filmi, ecc.

Inoltre trova imprecisa la formulazione dell'articolo 5 che ha quindi bisogno di chiarimenti. Non si dice infatti se i recuperi saranno obbligatori. Ora, se non si prestabilisce un termine fisso, si pagherà se e quando si vorrà: ci saranno alcuni, che, con termine eufemistico, si possono chiamare onesti, che pagheranno, ed altri no. E non è detto neppure se ci saranno vantaggi per chi pagherà subito o prima degli altri; non essendo previsto l'addebito degli interessi, nessuno sarà incoraggiato ad affrettare il pagamento.

Passando al problema del controllo, auspica il ritorno al sistema delle responsabilità di-

rette. Rammenta che in Assemblea plenaria parlò contro la legge Rossoni sulla organizzazione della Federazione, che considera un incentivo a quella tendenza alla burocratizzazione ed alla palazzomania nonchè all'urbanesimo che, anche se energicamente condannata in un recente discorso del Sottosegretario di Stato all'interno, continua ad essere seguita, con danno soprattutto dell'agricoltura.

L'oratore teme che la concessione dei fondi alla Federazione porterà la conseguenza che una parte delle sovvenzioni sarà dispersa in scopi non essenziali. Affidare invece i fondi direttamente ai consorzi provinciali — sia pure stabilendo che le richieste dovranno essere presentate pel tramite della Federazione — darebbe maggiore garanzia di legittimo impiego. E, d'altra parte, il recupero si farebbe sulle disponibilità di ciascun consorzio provinciale.

Ritiene che l'interpretazione data dal relatore al capoverso dell'articolo 5 non sia esatta: teme infatti che, nel caso di impossibilità di rivalersi sugli avanzi di gestione, si possa giungere ad una diminuzione del prezzo ai produttori in tutto il Regno.

VOCI. No, no.

MARTIN FRANKLIN. Certo è che la formulazione del capoverso non è molto chiara.

L'agricoltura sta attraversando un periodo veramente triste: tutti sanno che la soluzione che si voleva dare al problema dell'unificazione dei contributi sindacali e assistenziali aveva gettato la costernazione nelle categorie agricole. Senza ripetere quanto egli ed altri hanno già ampiamente detto sullo stesso argomento, accenna al fatto che mentre il Ministro delle finanze, se vuole applicare un tributo anche di importanza minima, deve prima farlo approvare per legge, le Confederazioni, che dipendono dal Ministero delle corporazioni che, si noti bene, è, praticamente, il dicastero dell'industria e del commercio, possono imporre all'agricoltura contributi per 1.400 milioni annui, senza alcuna formalità, ma semplicemente promuovendo accordi tra le varie Federazioni, di cui nessuno sa nulla finchè non viene l'intimazione di pagare. Il Duce per fortuna si è reso conto della cosa, ha sospeso il provvedimento e ne ha ordinato la revisione.

Questa è stata compiuta, ma attraverso una procedura quasi segreta, per cui molti agricoltori ancora non sanno quel che il mese prossimo dovranno pagare.

PRESIDENTE. È materia del Ministero delle corporazioni.

MARTIN FRANKLIN. È esatto, ma il Ministro dell'agricoltura aveva preso impegno di ritoccare il prezzo dei prodotti agricoli, il che avrebbe permesso di far fronte al carico dei contributi. Ora invece è venuta la disposizione che vieta qualsiasi aumento di prezzi.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È intervenuta la guerra!

MARTIN FRANKLIN. Sta bene; ma è così mancato il modo di stabilire un equilibrio. E la guerra ha portato anche la conseguenza che, per effetto dei richiami, non si trovano sufficienti braccia per eseguire i lavori più urgenti, come quello, per esempio, di salvare il grano minacciato gravemente dalle malaugurate piogge recenti.

Conclude riaffermando che scopo dei suoi emendamenti agli articoli 1, 3 e 5 è quello di definire responsabilità dirette nell'impiego dei fondi e facilitare il recupero in modo equo con vantaggio della finanza e dell'agricoltura.

ZUPELLI. Dichiaro di essere favorevole al sistema degli ammassi. Nel 1915 il nostro Paese, per far fronte alle necessità della guerra, ricorse al sistema delle requisizioni e dei consorzi granari, due istituzioni che funzionarono una peggio dell'altra.

Per le requisizioni dovettero essere impiegati circa 20 mila ufficiali, i quali, così, per tutto il periodo della guerra, non parteciparono ad azioni belliche.

I consorzi granari poi dettero luogo a maggiori inconvenienti. Il grano, che in quell'epoca era quasi tutto importato, veniva ammassato presso i consorzi e il Ministero della guerra provvedeva alla distribuzione di esso sia per i bisogni dell'Esercito che per quelli della Nazione. Da parte però di questi consorzi mancarono i pagamenti e questa situazione perdurò sino a tre o quattro anni dopo la fine della guerra.

Oggi col sistema degli ammassi obbligatori lo Stato può far fronte in modo più agile e

spedito alle esigenze del Paese durante il periodo bellico, anche perchè, con la vittoria della Battaglia del grano, l'importazione di questo prodotto si può dire cessata.

Col disegno di legge in discussione si mira a perfezionare l'attrezzatura tecnica degli Enti economici dell'agricoltura. L'oratore afferma però che questa opera di perfezionamento tecnico non dovrebbe essere causa di un appesantimento burocratico di questi enti. Qualcosa di simile, ad esempio, è accaduto per il Commissariato della pesca, senza che, per altro, col nuovo ordinamento si siano raggiunti i benefici risultati che tutti si aspettavano, soprattutto nel campo dell'economia domestica.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Fa osservare al senatore Zupelli che il Commissariato della pesca non dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ZUPELLI. L'inconveniente da lui lamentato è dovuto proprio al fatto che il Commissariato della pesca non dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste: i Commissariati non sono alle dipendenze di alcun organismo, e forse per questo, nello svolgimento delle loro attività sprecano rilevanti somme di denaro. Senza dubbio sarebbe stato meglio istituire un Sottosegretariato della pesca anzichè creare questo ente. Il Commissariato della pesca intanto ha già per sede un palazzo proprio in via della Navicella e comprende cinque divisioni — in luogo dell'unica divisione che prima provvedeva a questo servizio — di cui fanno parte molti funzionari provenienti da altre amministrazioni non sempre forniti di adeguate cognizioni tecniche.

Concludendo, si augura che il perfezionamento delle attrezzature tecniche degli enti economici dell'agricoltura, disposto col disegno di legge in discussione, non sia causa di un appesantimento burocratico degli enti stessi e di un inutile sperpero di denaro.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Assicura il senatore Zupelli che gli inconvenienti ai quali egli ha accennato non avranno luogo.

DI FRASSINETO. Come giustamente ha osservato il senatore Raineri, il titolo del di-

segno di legge non ha nulla a che fare con il disposto del secondo comma dell'articolo 6: non è la prima volta che si lamenta l'immissione in un progetto di legge di disposizioni che esulano dalla materia di una legge.

In questo comma si vuol provvedere, mediante l'assegnazione di somme previste nello stesso articolo, alle spese occorrenti per un migliore assetto degli istituti statali di sperimentazione e degli ispettorati agrari provinciali. Ora è a tutti noto che i funzionari di questi enti, e in ispecial modo quelli degli ispettorati agrari provinciali, nello svolgimento delle loro mansioni, non vivono in diretto contatto con gli agricoltori. Gli ispettorati agrari provinciali, che hanno sostituito le benemerite cattedre ambulanti di agricoltura, si sono troppo burocratizzati: essi hanno troppe pratiche da sbrigare, troppi moduli da riempire, e tutte queste carte, inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, finiscono col giacere sepolte negli archivi.

Riveste carattere di particolare gravità la disposizione del disegno di legge, secondo cui si potrà ridurre il prezzo delle derrate per aumentare in congrua misura la quota di prezzo del prodotto stabilita a titolo di corrispettivo per le spese degli ammassi, qualora il recupero da parte dello Stato non possa in tutto o in parte essere effettuato con gli avanzi annuali delle gestioni. Che si ricorra poi a questo mezzo per provvedere anche alle spese necessarie per un migliore assetto degli ispettorati agrari provinciali, è cosa che preoccupa oltre modo gli agricoltori.

L'oratore dichiara che in un primo tempo era dell'avviso di proporre la soppressione di tutto il secondo comma dell'articolo 6, poi ha preferito formulare un emendamento così concepito:

« Con la stessa assegnazione sarà altresì provveduto alla concessione di contributi agli Enti, dei quali all'articolo 1, per favorire e intensificare la sperimentazione agraria, per attività di carattere dimostrativo e per la organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole.

« Le iniziative nei riguardi della sperimentazione agraria dovranno essere prese in col-

laborazione con il Comitato per la sperimentazione agraria e con il Consiglio nazionale delle ricerche ».

Qualora l'emendamento fosse accettato, resterebbe soppressa la prima parte del secondo comma dell'articolo 6 e verrebbe così tolto ogni specifico riferimento agli istituti statali di sperimentazione agraria e agli ispettorati agrari provinciali; resterebbe invece invariata la seconda parte del secondo comma nella quale si parla di attività di carattere dimostrativo e dell'organizzazione tecnica degli interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole.

L'oratore dichiara che non ha creduto opportuno modificare le parole contenute nella seconda parte del comma secondo perchè esse possono riferirsi a quanto dispone l'articolo 2 del Regio decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 195, col quale è stato prescritto che il consorzio deve prospettare anche alle singole sezioni i problemi che, a suo giudizio, occorre siano studiati e risolti per il progresso tecnico ed economico dei vari rami della produzione agricola. Per risolvere però questi problemi occorrono mezzi finanziari adeguati. Si potrebbe far fronte a queste necessità con i contributi specificati nel secondo comma dell'articolo 6. In questo modo gli enti economici dell'agricoltura potrebbero svolgere un'azione veramente efficace, più di quanto non abbiano fatto nel passato.

Infine l'assegnazione dei contributi non dovrebbe essere limitata ai soli consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, perchè, in alcuni casi, sarebbe più utile che la Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e i relativi settori prendessero iniziative interessanti non soltanto le provincie, ma anche e principalmente le regioni.

PRAMPOLINI. Afferma che, per evitare l'inconveniente del deperimento delle derrate ammassate, è necessario che l'attrezzatura degli enti ammassatori sia perfetta da un punto di vista tecnico. Occorre inoltre rafforzare le istituzioni agrarie statali, fornendo loro adeguati aiuti per rendere sempre più agevole e spedito lo svolgimento delle loro at-

tività. È noto infatti che i nostri cattedratici assolvono i loro compiti fra non poche difficoltà dovute quasi sempre alla scarsità dei mezzi finanziari.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritene che la discussione svoltasi abbia esorbitato dallo spirito animatore del disegno di legge, il che potrebbe far sorgere qualche dubbio sugli scopi delle intese intercorse fra il Ministro delle finanze e quello dell'agricoltura circa l'impiego dei 400 milioni di lire assegnati col disegno di legge in esame.

È da tutti riconosciuta la necessità di completare, nel più breve tempo e nel miglior modo possibile, l'attrezzatura necessaria al funzionamento degli ammassi, e ciò non solo in funzione della guerra, ma anche della pace. Non sono le contingenze attuali che hanno determinato la presentazione del disegno di legge: esse inducono soltanto ad accelerare l'applicazione delle provvidenze che sono puntate soprattutto verso il futuro, a difesa di quella grande ricchezza nazionale che è costituita dalla produzione agricola.

Passando ad esaminare gli emendamenti presentati dal senatore Martin Franklin, ricorda che ad ogni organizzazione umana deve necessariamente presiedere un ordine gerarchico. Nel settore dell'agricoltura vi è una piramide, al cui vertice è il Ministero, che ha alla propria diretta ed esclusiva dipendenza la Federazione nazionale dei consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, la quale si divide in settori, ai quali fanno capo i consorzi costituiti alla periferia. Accogliendo la proposta del senatore Martin Franklin, si verrebbe a scardinare questo ordine gerarchico e si ferirebbe uno dei principii fondamentali del Fascismo, e cioè che il potere viene dall'alto.

L'applicazione anche in questo campo di un tale principio rafforza la funzione e non richiede l'impiego di una maggiore burocrazia.

Si è detto che alcuni istituti non hanno risposto. Non è vero. Basti dire che il settore delle carni e quello del pane si sono assunti la responsabilità dell'alimentazione del Paese in guerra. Ciò dimostra che si è perfettamente attrezzati. Il Ministero dell'agricoltura non

avrebbe avallato questa posta se gli organi non rispondessero.

Inoltre, poichè il Paese presenta caratteristiche economiche varie da provincia a provincia, occorre, per raggiungere una integrale efficiente attrezzatura, creare un sistema di vasi comunicanti che possa essere regolato da un organo supremo, al di sopra del quale sta il Ministro dell'agricoltura. Per questo è necessario che tutte le iniziative siano convogliate verso la Federazione e poi passate al Ministero che le studierà, disponendo in conseguenza.

Per queste ragioni il Governo prega il senatore Martin Franklin di non insistere nei suoi emendamenti.

Passando poi ad illustrare l'articolo 6, l'oratore afferma che, anche nel meccanismo dei recuperi, la legge si ispira al principio dei vasi comunicanti. Infatti il recupero delle somme deve effettuarsi dallo Stato globalmente sulle risultanze attive di tutte le gestioni degli ammassi sottoposte al suo controllo. È da escludere che i fondi anticipati possano essere tenuti distinti, ai fini del recupero, a seconda dei consorzi che ne beneficiarono e, in specie, che la loro rivalsa possa essere subordinata alla esistenza o meno di avanzi di gestione presso i consorzi stessi.

Con tale criterio, in definitiva, talune zone in cui è sentita la necessità di una più efficiente attrezzatura tecnica per la conservazione, lavorazione e distribuzione dei prodotti agrari, ma che non presentano adeguati avanzi nelle gestioni ammassi, dovrebbero essere escluse dalle sovvenzioni; altrimenti lo Stato sarebbe costretto a rinunciare, in tutto o in parte, al recupero delle somme anticipate.

Circa la proposta di emendamento del senatore Di Frassineto fa presente che il Ministero dell'agricoltura è assolutamente privo di fondi da destinare all'assetto ed al miglioramento degli istituti statali di sperimentazione e agli altri scopi indicati nel secondo comma dell'articolo 6: ove non si provvedesse anche in questo campo, si rischierebbe di annullare una parte dei benefici che alla produzione agricola deriveranno dal provvedimento in esame, perchè l'agricoltura non può arrestarsi sulle posizioni conquistate. Si noti che si tratta di ini-

ziative di notevole importanza ed urgenza per la produzione agricola, anche per esigenze autarchiche, alle quali non sarebbe stato possibile provvedere con assegnazioni supplementari con i fondi a carico del bilancio.

Il Ministro delle finanze ha concordato con quello dell'agricoltura la soluzione indicata nel capoverso dell'articolo 6: se questa è la soluzione accettata da quel severo custode del pubblico denaro che è il Ministro delle finanze, si può esser certi che i fondi saranno impiegati in scopi altamente utili e non avranno la futile destinazione temuta dal senatore Martin Franklin, quale potrebbe essere la pubblicazione di nuove riviste, la creazione di film ed altre cose del genere.

PRESIDENTE. Domanda al senatore Martin Franklin se insiste nelle sue proposte di emendamento.

MARTIN FRANKLIN. Dopo l'invito così cortesemente rivoltogli dal Sottosegretario di Stato, non ha difficoltà a ritirare i suoi emendamenti.

Riferendosi a quanto ha detto il Sottosegretario circa la gerarchia, desidera far presente che è stata proprio la formulazione del testo dell'articolo 1 che lo ha indotto a fare le sue osservazioni. Se c'è un ordine gerarchico, bastava che l'articolo avesse indicato la Federazione, ed era inutile nominare anche gli altri organi da essa dipendenti.

Inoltre non condivide il modo di vedere del Sottosegretario di Stato sul proposito di far beneficiare i consorzi passivi degli avanzi dei consorzi attivi. Questo è un premio alla cattiva amministrazione.

NANNINI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. No, è una specie di solidarietà nella sventura.

PRESIDENTE. Domanda al senatore Di Frassineto se insiste nella sua proposta di emendamento.

DI FRASSINETO. Dichiaro di ritirare la sua proposta di emendamento all'articolo 6. Raccomanda però che gli enti economici dell'agricoltura siano messi in grado di fruire più largamente dei mezzi necessari per poter svolgere in modo più proficuo le loro mansioni.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Afferma che terrà in debito conto la raccomandazione formulata dal senatore Di Frassineto.

TESIO. Afferma che i procedimenti da applicare per gli ammassi delle biade non possono essere eguali a quelli adottati per l'ammasso del grano. È necessario che le biade raccolte in ogni provincia non siano immagazzinate in singoli ammassi provinciali, perchè in Italia abbiamo provincie che producono ottime biade ed altre che producono biade di cattiva o scadente qualità. Per evitare che gli animali di una data provincia si nutrano soltanto di cattive biade locali sarebbe bene adottare l'uso di spostare il prodotto da provincia a provincia e la costruzione dei magazzini degli ammassi delle biade dovrebbe essere tale da agevolare questi spostamenti.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Assicura il senatore

Tesio che terrà in debito conto la sua raccomandazione. Anzi, perchè la questione accennata possa essere studiata a fondo dagli organi tecnici competenti, lo prega di compilare un esposto dettagliato e di inviarlo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TESIO. Ringrazia e dichiara che aderirà al cortese invito rivoltogli.

PRESIDENTE. Riassume la discussione, mettendo in evidenza le argomentazioni dei singoli oratori.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,40.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(45^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(18^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(23^a riunione)

Lunedì 22 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Legge doganale » (924). — (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 514

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Arborio Mella di Sant'Elia, Arlotta, Bartoli, Berio, Bernardi, Bevione, Bono, Brezzi, Bur-

zagli, Carapelle, Catalano, Cattaneo Della Volta, Cavallero, Chiarini, Ciancarelli, Ciano, Cipolla, Ciruolo, Colosimo, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, D'Aquino, De Feo, De Marinis, Di Martino Gerardo, De Vito, Dho, Di Donato, Drago, Dudan, Facchinetti, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi, Gaggia, Gambardella, Gentile Giuseppe, Giannini, Giuli Rosselmini Gualandi, Ingianni, Imperiali, Leicht, Liotta, Lissia, Locatelli, Lombardi, Majoni, Maraviglia, Medolaghi, Mezzi, Milani, Moris, Oriolo, Orlando, Petretti, Pignatti Morano di Custoza, Piola Caselli, Rebaudengo, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Sechi, Senni, Silvagni, Solmi, Tassoni, Theodoli, Visconti di Modrone, Zupelli.

È presente il Ministro delle Finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Beneduce, Bongiovanni, Cavazzoni, Cantù, Cimati, Gazzera, Giuria, Larcher, Martin Franklin, Nucci, Orsini Baroni, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Pozzo, Raimondi, Ronco, Sagramoso, Scialoja, Silj, Sirianni e Sitta.

PRESIDENTE. Invita il senatore Majoni ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Legge doganale » (924).

RICCI UMBERTO, *relatore*. La legge doganale, oggi vigente, risale al secolo passato, essendo il Testo Unico stato approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20; solo parziali modifiche vi furono apportate col decreto legislativo 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928-XIII, n. 2676.

Il Regolamento ha la data del 13 febbraio 1896, n. 65, e fu modificato in alcuni articoli con il Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1959.

Il complesso delle disposizioni risente fortemente della sua anzianità, mentre in così lungo periodo di tempo sono state accertate deficienze, lacune, incertezze; si è assodata una abbondante giurisprudenza amministrativa e giudiziaria; è stata elaborata una vasta dottrina e si sono formate numerose consuetudini.

D'altra parte, i sistemi commerciali hanno subito una notevole evoluzione, ed il trasporto delle persone e delle merci è stato in molta parte modificato con l'introduzione di mezzi più rapidi (automobili ed aeromobili).

Per queste ragioni, l'Amministrazione doganale ha sentito il bisogno di precisare istituti, di introdurre nuove disposizioni, di rendere chiare ed inequivocabili alcune norme giuridiche, nell'interesse dell'Erario, del commercio e di quanti, stranieri e cittadini, hanno rapporti con gli uffici doganali.

Per ciò che riguarda, in particolare, i reati doganali, essa non poteva più oltre aspettare, giacchè gliene faceva obbligo l'articolo 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale stabilì che con decreto reale sarebbero state emanate le disposizioni occorrenti... « per il coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e coi nuovi codici penale e di procedura penale, quando saranno emanati ».

Merita quindi lode il Ministro delle finanze per avere predisposto, mediante accurati studi e mature riflessioni, il progetto di legge, che è stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella seduta del 28 giugno

scorso, con lievi emendamenti, agli articoli 35, 79, 85, 150 e che ora trovansi al nostro esame.

La relazione ministeriale che l'accompagna illustra minutamente le variazioni introdotte di fronte alle vigenti disposizioni, rendendo noto il pensiero informatore di ciascuna di esse ed esponendo le ragioni che le giustificano. Sarebbe quindi una ripetizione inefficace rifare questo lavoro. Può essere invece di qualche utilità una rapida rassegna delle sole disposizioni che contengono nuovi principi o variazioni notevoli di quelli vigenti, affinché la Commissione possa comprendere meglio la portata dell'intero disegno di legge.

Anzitutto all'articolo 1^o, è stata completata la definizione del territorio doganale dello Stato, aggiungendovi tutte le zone extra doganali create con leggi speciali. Il secondo comma precisa che « sono considerati fuori della linea doganale:... i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la Convenzione italo-francese del 7 marzo 1861... ». Questa è l'espressione che deve usarsi perchè risponde alla presente situazione giuridica; però è opportuno dare al Governo la facoltà di modificare la linea doganale mediante semplice decreto Reale allorchè alla presente situazione farà seguito l'altra che è nel voto di tutti gli italiani. (*Applausi*). Pertanto, d'accordo col Ministro delle finanze, il relatore propone di aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole « e può altresì essere modificata la linea doganale stessa ».

Con l'articolo 4 si è sanzionato un principio importantissimo, ai fini teorici e pratici, quello che il diritto all'imposta nasce nello Stato al passaggio della linea doganale (salvo per le navi, per le quali il diritto sorge con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e col rilascio dell'atto di nazionalità. Ciò, per evitare il ripetersi di questioni relative al momento in cui si verifica il reato di contrabbando.

Come logica conseguenza, è stato dettato il comma 2^o dell'articolo 4, secondo cui la perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita av-

venga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana; e salvi gli altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge».

Qui sembra che la logica assoluta sia in contrasto non solo con l'equità, ma anche con le disposizioni del nuovo Codice penale, cui si è voluto coordinare la legge.

L'articolo 45 del Codice suona così:

« Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore ». Questo articolo a carattere generale si applica anche ai delitti che comportano la pena capitale; non si comprende come non debba essere applicato anche al caso della perdita delle merci. L'Amministrazione doganale ragiona così: stabilito che il passaggio della linea doganale fa nascere il diritto all'imposta, il pagamento della medesima dovrebbe avvenire allo stesso momento; ma, se l'Amministrazione, per comodità di chi introduce la merce, consente che il pagamento avvenga presso un ufficio lontano dalla linea stessa, il danno della perdita della merce non deve ricadere sull'Amministrazione.

Non è difficile rispondere che, oltre i casi in cui l'importatore chiede che lo sdoganamento abbia luogo in un ufficio diverso da quello di confine, vi sono località in cui gli uffici doganali sono alquanto lontani dalla linea di confine ed il trasporto della merce dalla linea medesima al più prossimo ufficio doganale si verifica per necessità imposta dalla stessa amministrazione, e non su richiesta dell'importatore. Orbene, durante questo tragitto, la merce può essere incendiata da un fulmine, può precipitare in un burrone, può insomma essere distrutta per caso fortuito o per forza maggiore, e in tali ipotesi, tutt'altro che impossibili, sarebbe ingiusto far pagare il tributo su merci andate perdute completamente. Se il diritto all'imposta spetta ineccepibilmente all'Erario, sembrerebbe equo che l'Erario stesso non aggiungesse di proposito il peso del pagamento dell'imposta al danno della perdita incolpevole della merce che ha passato la linea doganale, ma non è stata ancora presentata ad un ufficio di dogana.

Al Senato, come a suo tempo alla Camera, è pervenuto un memoriale di 18 ditte triestine esportatrici di vino, nel quale esse fanno presente che nel lavoro di esportazione assai frequentemente avvengono dispersioni di liquido in dipendenza sia della manipolazione che si compie nel porto franco, sia delle rotture che si verificano nel trasporto. In sede di discussione del disegno di legge alla Camera il Ministro si compiacque di assicurare che i casi verranno esaminati di volta in volta. Ora spetta alle Commissioni riunite di stabilire se ritengono sufficiente questa dichiarazione. L'oratore, in ogni modo, confida che il Ministro voglia, accogliendo il criterio equitativo anzidetto, inserire nel Regolamento la facoltà di esonero dall'imposta, nei casi in cui sia dimostrata la perdita della merce per forza maggiore o per caso fortuito, tanto più che, in omaggio allo stesso principio di equità, il Ministro ha aderito a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 79 che suonava così: « Non si restituiscono i diritti pagati, anche se l'esportazione delle merci non si sia effettuata ».

Nella vigente legge manca l'indicazione precisa del « soggetto passivo » dell'imposta; l'articolo 13 del Testo Unico del 1896 si limita a disporre che le merci immesse in dogana, quando non siano soggette a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle spese di ogni genere, ma non dice chi è tenuto al pagamento dell'imposta. L'articolo 5 del disegno di legge precisa, con sano criterio legislativo, che al pagamento sono tenuti solidalmente tutti coloro che hanno contribuito direttamente o indirettamente al passaggio della merce dalla linea doganale. E non poteva fare diversamente, giacchè l'Amministrazione non è in grado di accertare in quel momento chi sia il proprietario della merce.

Oltre alla obbligazione solidale del proprietario e di tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata, lo stesso articolo 5 sanziona il diritto di ritenzione delle merci, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge.

Parimenti menzionabile, perchè nuova, è la definizione della « destinazione doganale »

che manca nelle vigenti disposizioni. All'articolo 6 si dispone che il proprietario della merce o chi è ritenuto tale deve, all'atto della presentazione della merce, fare una dichiarazione scritta (quella verbale è ammessa solo per le merci che i viaggiatori portano con sé) nella quale sia indicata quale destinazione si intende dare alla merce.

Le destinazioni sono:

a) per le merci estere: l'importazione definitiva, l'importazione temporanea e la successiva riesportazione, la spedizione da una dogana ad un'altra, il transito, il deposito;

b) per le merci nazionali o nazionalizzate: l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione, il cabotaggio, la circolazione.

Chiaramente l'articolo 7 definisce che cosa deve intendersi per «diritti doganali», che sono tutti i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali, quelli così detti «di confine» comprendono le vere imposte, ossia i dazi di importazione e di esportazione, i diritti di monopolio, le sovrimeposte di fabbricazione ed ogni altra imposta e sovrimeposta di consumo a favore dello Stato.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 riguardano l'ordinamento degli uffici doganali e non contengono, come assicura la Relazione ministeriale, innovazioni sostanziali. È certo che, qualora da queste disposizioni dovesse derivare un maggiore onere finanziario, il Ministro delle finanze presenterebbe un apposito disegno di legge per la nuova spesa. Con questa intesa, si può senz'altro approvare la delega contenuta nell'articolo 12, che dice: «Con decreto Reale sono stabiliti: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana... Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti i compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali, ecc.».

Altra precisazione nuova del disegno di legge è la definizione degli «spazi doganali» data dall'articolo 14, necessaria ai fini amministrativi e processuali, e specialmente agli

effetti della competenza della compilazione dei verbali, che è diversa a seconda che l'accertamento dei reati sia fatto dentro o fuori dei detti spazi doganali. Essi sono i locali entro cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza e il controllo.

L'articolo 17 rafforza il diritto dello Stato alla percezione dei diritti di confine, stabilendo che anche lo spedizioniere, per le operazioni che compie, è tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario. La disposizione è nuova e perciò merita di essere rilevata.

Pure argomento nuovo è quello che riguarda il trattamento delle merci abbandonate, quando non possono essere vendute almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una somma minore in casi determinati. Tali merci, secondo l'articolo 26, comma cinque, devono di regola essere distrutte. Tuttavia, il Ministro delle finanze può disporre che siano concesse gratuitamente ad enti di assistenza e di beneficenza, con obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la responsabilità degli amministratori ed, occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

Qui occorre fare una riflessione: la decretata distruzione delle merci, che non possono essere vendute a prezzo determinato per recuperare i diritti dovuti, pare troppo assoluta e contrastante con la conclamata deficienza di tante materie prime. Forse si potrebbe trovare un modo per conciliare l'interesse del Fisco con quello dell'industria e del commercio nazionale, disponendo, per esempio, che la cessione si possa fare a pagamento alle fabbriche interessate, le quali dovrebbero essere obbligate ad acquistarle. Qualunque cosa sembra preferibile alla predisposta distruzione, che contrasta fortemente con le necessità nazionali. Anche qui non si propone, salvo contrario avviso delle Commissioni, un emendamento, ma una raccomandazione al Ministro di voler studiare in sede regolamentare il modo perchè tale principio assoluto sia temperato e non soltanto con la cennata eventuale cessione gratuita agli enti di beneficenza, mediante il deferimento alle determinazioni discrezionali del Ministro, tenendo anche presente che in

vari casi potrà trattarsi di merci non suscettibili di consumo diretto per ricoverati od assistiti.

D'altra parte, sarebbe forse bene decentrare alle Autorità periferiche le decisioni riflettenti merci di poco valore e di scarsa quantità oppure facilmente deperibili.

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali, che, in base al Testo Unico del 1896, si prescriveva nel termine di due anni, ebbe un più largo respiro con l'articolo 15 del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1960, il quale assegnò il termine di cinque anni. E il disegno di legge in esame mantiene questo termine, precisando le varie ipotesi di decorrenza del medesimo, finora trattate dal Regolamento. In questo campo nulla vi è da osservare, mentre sembra che meriti un cenno la disposizione dell'articolo 29 che riguarda i « rimborsi ».

In tale tema, i commi 1° e 2° dell'articolo 29 danno diritto al contribuente di avere il rimborso del di più pagato per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa, purchè lo domandi nel termine di cinque anni dalla data del pagamento. È data poi facoltà all'Amministrazione di provvedere anche di ufficio a tali rimborsi, il che è certo lodevole.

Ma il terzo comma suona così: « Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sulla origine della merce, che sia stata asportata dai magazzini doganali ». La disposizione ha la sua ragione di essere nella necessità di evitare contestazioni e difficili accertamenti, dopo che la merce sia uscita dagli spazi doganali, ed è consona al carattere fiscale del disegno di legge. Ma, sembra che la esclusione di ogni azione da parte dei contribuenti ammetta invece l'azione dell'Amministrazione, appunto per i titoli di qualificazione, quantità, valore ed origine delle merci.

Se questo sta di fatto, sarebbe necessario stabilire un termine di prescrizione (che potrebbe essere di cinque anni, come quello generale per la riscossione dei diritti doganali) che serva di limite all'Amministrazione e che, una volta trascorso, dia piena tranquillità ai contribuenti. Se le Commissioni faces-

sero propria questa osservazione ed il Ministro convenisse nella medesima, il Ministro stesso potrebbe provvedere in sede regolamentare.

L'articolo 30 regola i casi di naufragio ed al secondo comma dice: « Alle merci ricuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto ». E sta bene: ma se gli aventi diritto non si trovano oppure non manifestano alcuna volontà, che cosa fa l'Amministrazione doganale? Non sarebbe opportuno colmare la lacuna in sede regolamentare?

Al comma 4° dell'articolo 32 è sancito il divieto, lungo le sponde nazionali del lago di Lugano, salvo il permesso della dogana, di *stare alla cappa*, bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare ed imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Qui si nota che il divieto di « stare alla cappa », posizione di una nave, intermedia fra il navigare e lo stare ancorata, è stato aggiunto ora, per maggiore sicurezza dell'Amministrazione doganale, mentre nel Testo Unico del 1896 vi è soltanto la proibizione di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare ed imbarcare merci. Ma, ciò rilevato, si possono fare due osservazioni: anzitutto, per rendere il divieto più efficace, lo si poteva comminare, non sotto forma impersonale, ma in confronto dei capitani delle navi, come si è creduto assai bene di fare nell'articolo 35 del disegno. In questo articolo c'è la disposizione generale per tutti i luoghi dove non vi sono uffici doganali, e quindi sembra che quella speciale per il Lago di Lugano dovesse essere posta in armonia con quella.

Inoltre, come nell'articolo 35 si è provveduto, in sede di approvazione da parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a introdurre dopo la frase « salvo il permesso della dogana » l'inciso « o caso di forza maggiore », si dovrebbe introdurre altresì nell'articolo 32 « Arrivi dai laghi », perchè per entrambe le ipotesi si possono verificare casi di forza maggiore, per i quali i capitani di navi siano costretti ad ancorarsi, a bordeggiare o stare alla cappa in luoghi dove non sono uffici doganali, e quindi trovarsi nella impossibilità di

chiedere i relativi permessi. Chi è pratico di cose marinare sa quanto siano frequenti i casi di temporali e di avarie, malattie, mancanza di viveri o di acqua a bordo, e quindi si spiegherà la preoccupazione del vostro relatore.

Una disposizione di notevole portata è quella dell'articolo 33:

« Agli effetti di questa legge l'estensione del « mare territoriale è stabilita in dodici miglia « marine dal lido », mentre nella legge vigente (art. 24) è limitata a dieci chilometri dal lido.

Poichè il miglio marino è di metri 1850, ne deriva che la zona è stata ampliata da chilometri 10 a chilometri 22,200 ossia più che raddoppiata.

La relazione spiega che anche per le coste dell'Africa Orientale Italiana il mare territoriale è stato limitato a 12 miglia e che alcuni Stati europei hanno adottato la medesima distanza, ma non adduce altri argomenti per giustificare la variante, tanto meno parla di inconvenienti che si sarebbero verificati col sistema dei dieci chilometri che vige dal 1896.

In proposito, non si può a meno di notare che nella legge doganale vi sono numerosi adempimenti cui sono sottoposte le navi entro i limiti della zona del mare territoriale e che gli agenti della finanza sono tenuti a controllare e ad esigere. Basta per tutti la disposizione dell'articolo 36, secondo cui la Regia guardia di Finanza nel mare territoriale può recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il manifesto non c'è o se il capitano rifiuta di presentarlo, la nave è scortata alla più vicina dogana. Per le navi di stazza superiori alle 200 tonnellate, la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro il mare territoriale.

Tali operazioni sono molto impegnative per gli agenti della Finanza nella zona attuale di dieci chilometri; ma è ovvio che lo saranno assai più in quella di oltre 22 chilometri, che si vorrebbe stabilire. In tal caso, occorrerà una vera flotta, fornita di navi veloci e di alto mare, per esercitare il controllo e la vigilanza a tanta distanza dal lido. Se è difficile giudicare ad occhio che cosa fa una nave (specie se a vela) alla distanza di sei o sette chilometri dal lido e occorre avvicinarsi

per accertarlo, sarà assai più difficile vigilare le navi a 15-20-22 chilometri dal lido e sarà necessario recarsi vicino ad esse, con mezzi veloci, atti a raggiungerle.

In conseguenza, o si dovranno predisporre mezzi idonei di uomini e di navi, con spese di impianto considerevoli e con forti spese di gestione, o, se non si avranno mezzi proporzionati di uomini e di navi, la disposizione rimarrà senza efficacia, ed il legislatore non può volerlo.

Quanto al disturbo alla navigazione ed alla pesca in una zona resa tanto vasta, non occorre soffermarsi, perchè sembra evidente, ma non si può non rilevare che da questi interventi della Regia guardia di Finanza a tanta distanza dalla costa, di fronte a navi estere, che siano alla cappa, per avaria, per mancanza di combustibile o di vento oppure che bordeggino per necessità di vento o per diletto, possono nascere incidenti internazionali.

La questione dei limiti della zona di mare territoriale è stata ed è molto discussa fra gli Stati, ma, che egli sappia, un accordo non si è mai raggiunto ed ogni Stato ha fissato tale zona come ha creduto, dall'Inghilterra, con tre miglia, alla Jugoslavia, con 12 miglia. Tale profonda diversità ha dato luogo ad inconvenienti ed anche ad incidenti internazionali, alcuni dei quali recentissimi, a proposito del fermo di qualche nostra unità mercantile presso la nostra costa; l'autorità estera credeva di poter agire, avendo il proprio Stato adottata la zona di mare territoriale di tre miglia; noi lo abbiamo contestato, adducendo che per l'Italia il mare territoriale è di sei miglia dal lido.

All'interno stesso del Regno non si è finora raggiunta una intesa fra le Amministrazioni statali interessate e alcune riunioni plenarie, indette in altro tempo, non sono giunte a risultati pratici. Per la Marina mercantile vige il limite di sei miglia dal lido (pari a chilometri 11,100); per la Marina militare e per l'Esercito vigono pure le sei miglia (vedansi: il Regio decreto 6 agosto 1914, n. 798; il Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1279; il Regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423) mentre per l'Isola d'Elba la zona è di tre miglia (ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio, n. 22, in data 25 agosto 1937); per alcune spiagge in

Sardegna è di tre miglia (ordinanza della Capitaneria del Porto di Cagliari n. 88, in data 19 aprile 1939); per Trapani pure tre miglia, (ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 81, del 19 aprile 1939) e per l'Isola di Lero nell'Egeo sei miglia (decreto n. 236 del Governo delle Isole Italiane dell'Egeo in data 28 novembre 1937).

Tutto ciò dimostra chiaramente la delicatezza e la non comune importanza della materia in cui le conseguenze di una variazione così sensibile, come quella proposta dal disegno di legge, possono essere di vario ordine sia nel campo nazionale sia in quello internazionale. Concludendo, l'oratore propone che la Commissione preghi il Ministro di volere o rinunciare alla variante ovvero concordarla previamente con gli altri Ministeri interessati.

Ma poichè ciò importerebbe del tempo, si potrebbe approvare il disegno di legge, tenendo fermo il limite attuale dei 10 chilometri, salvo a provvedere con una legge speciale per regolare la grave questione.

All'articolo 42 è prescritto che « di regola » in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che, secondo il manifesto (di carico), vi sono destinate.

È giusta la disposizione nell'interesse del fisco ma, poichè la regola giusta la dizione del terzo comma, ammette le eccezioni, sarebbe bene, in sede regolamentare, precisare che il capitano può giustificare il mancato sbarco di alcune merci, mediante l'esibizione di documenti, come telegrammi, radio telegrammi, lettere, con le quali abbia avuto durante il viaggio dai proprietari o dagli spedizionieri diverse istruzioni per alcune merci.

Tutto il capo III, relativo agli « arrivi per via aerea », è nuovo; esso, per dichiarazione dell'Amministrazione doganale, è stato concordato col Ministero dell'Aeronautica, e contiene le disposizioni necessarie a regolare: il passaggio del confine nei punti che sono determinati per la navigazione aerea; gli aeroporti doganali, i quali sono designati dal Ministero dell'Aeronautica, di concerto col Ministero delle finanze, tra gli aeroporti dello Stato; gli atterraggi forzati e, insomma, tutte le disposizioni specialmente adatte al traffico delle merci per via aerea.

È la prima codificazione doganale in questa materia, fatta con molta diligenza e lodevole studio; essa dovrebbe essere sufficiente ai bisogni attuali, ma è ovvio che il giudizio definitivo si riceverà dalla pratica e, se occorreranno aggiunte o ritocchi, si provvederà opportunamente.

In generale, si può dire che queste disposizioni sono analoghe a quelle relative al traffico per via di terra e di mare.

Altre disposizioni particolari per il traffico aereo si trovano in altri punti della legge, agli articoli: 64, transito per via aerea; 68 ultimo comma, rispedizione per via aerea; 91, spedizioni di merci, nazionali o nazionalizzate, per via aerea nell'interno del Regno; ed infine nel titolo IX — Dei reati doganali.

Passando al « deposito nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata », l'oratore osserva che l'articolo 72 ha voluto rendere più efficace la garanzia delle merci, a tutela dei diritti dell'Erario, stabilendo che le merci, anzichè essere conservate « come meglio crede » il concessionario del magazzino (giusta la disposizione della legge vigente, articolo 50 Testo Unico 1896) devono essere custodite nelle forme indicate dal Regolamento. Giusto il principio; solo è da raccomandare che le future norme regolamentari non siano complicate ed onerose, dovendosi evitare al commercio, nei limiti del possibile, nuovi intralci ed oneri, i quali, fra gli altri inconvenienti, portano seco inevitabilmente l'aumento del prezzo delle merci.

Nell'attuale legge doganale non si parla dei « punti franchi » che l'Italia ha trovato nelle provincie ex austro-ungariche ed ha mantenuto, riscontrandone la utilità. Poichè, come dichiara la Relazione ministeriale, il Governo intende rendere stabile nel Regno tale istituto, ed estenderlo, come sta facendo per Genova, ha voluto consacrarlo nella nuova legge doganale all'articolo 78, disponendo:

« I punti franchi menzionati nell'articolo 1 della presente legge, possono essere istituiti per legge nelle principali città marittime del Regno ».

« Le particolari norme relative a ciascuno di essi sono demandate al Governo, che vi provvederà con decreto Reale ».

La disposizione merita lode incondizionata,

giacchè tende a favorire il commercio e quindi a recare benefici alla economia nazionale.

L'articolo 79, correggendo il 59 della legge vigente, il quale si contenta che la dichiarazione delle merci destinate all'esportazione sia fatta verbalmente, esige invece che la dichiarazione sia fatta per iscritto; è una formalità non gravosa, che mira ad assicurare la precisione di tale dichiarazione, specie agli effetti delle norme tradotte nella nostra legislazione per le nostre esportazioni di valuta.

Il disegno di legge, con l'ultimo comma dello stesso articolo 79, riproduceva una disposizione della legge vigente, dichiarando che: « Non si restituiscono i diritti (doganali) pagati, anche se l'esportazione delle merci non sia effettuata ».

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, certo d'accordo con il Ministro delle finanze, ha opportunamente soppresso questa norma.

Così scompare dalla legislazione doganale una regola, la cui sola enunciazione era in contrasto col senso giuridico e con l'equità.

Il disegno di legge all'articolo 85 diceva: « salvo il caso di *provata* forza maggiore ». Si pensò che la legge, in altri articoli, parla solo di *forza maggiore*, e che quindi conveniva adeguare alle altre la formula dell'articolo 85; sicchè la Camera dei Fasci e delle Corporazioni concordò l'esclusione dell'aggettivo « *provata* ». Con ciò, non s'intende che la forza maggiore non debba essere provata da chi l'allega, ma che, essendo questo un principio generale, non occorre sottolinearlo in una sola disposizione mentre non se ne faceva cenno in altre della stessa legge.

L'articolo 86 riguarda la spedizione delle merci *in circolazione*, ossia da un punto all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero o una zona extra doganale, ovvero attraverso acque estere, o quelle nazionali del Lago di Lugano, dichiarate fuori della linea doganale, e dice che è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministro delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

Se tali norme fossero di ordine generale, nulla vi sarebbe da dire; ma, se si intendesse che per ogni operazione saranno dettate norme particolari dal Ministro, si dovrebbe notare

che ciò costituirebbe una fonte di incertezze ed una perdita di tempo per i commercianti, mentre accentrerebbe molto lavoro al Ministero. Per la seconda ipotesi, sarebbe opportuno quindi che il Ministro favorisse dare qualche delucidazione, vedendo se non sarebbe bene o fare riferimento anche in questo articolo 86 alla legge speciale, di cui si parla nell'articolo 57, secondo comma, là dove si tratta delle merci da ammettere a importazione temporanea ed a successiva riesportazione, ovvero al regolamento di esecuzione della nuova legge doganale.

L'articolo 90 tratta del cabotaggio con navi di linee sovvenzionate dallo Stato e stabilisce che le merci da esse trasportate sono sottoposte al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali liste di carico, in cui devono essere descritte le merci; ma circonda questa agevolazione con l'obbligo del trasporto di tali merci in apposita stiva o parte di stiva. La disposizione viene dalla vecchia legge del 1896, ma sia lecito avvertire che non si vede la ragione perchè si debba usare un trattamento speciale solo alle linee sovvenzionate, escludendo dal modesto trattamento di cui si parla le linee libere, che possono offrire garanzie non minori.

Opportunamente al primo comma dell'articolo è detto che speciali disposizioni possono essere date dal Ministro per speciali linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico. Se con tale delega si è inteso riferirsi anche alle linee libere, sarebbe questa la via per agevolare il traffico delle merci, senza danno dell'Erario.

A proposito di ciò, l'oratore osserva che non è riuscito a spiegarsi la ragione della cancellazione — senza alcuna motivazione — dell'articolo 65 della legge del 1896 il quale dice:

« Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte, e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero ». Sono, come si vede, modeste agevolazioni, che si potrebbero mantenere senza pregiudizio dell'Erario, ed in tale senso fa formale proposta, la quale, se fosse accettata, potrebbe anche trovare posto nel regolamento di esecuzione della legge.

Per le merci nazionali o nazionalizzate, che sono spedite per via aerea da un punto all'altro nel Regno, l'articolo 91 dispone che la spedizione è sottoposta alle disposizioni doganali del cabotaggio, ossia piombatura, lasciapassare, ecc. Ci si domanda: è proprio necessario sottoporre a tale regime restrittivo le spedizioni aeree di merci nazionali, dentro il territorio dello Stato? Se fossero lasciate libere, quali danni potrebbero averne le Dogane? Per le spedizioni di merci nazionali in autobus, in autocarri, in ferrovia non vi sono formalità doganali di sorta, e perchè dovrebbero essere create per le spedizioni aeree, proprio all'inizio di questo speciale traffico, che è destinato a svilupparsi grandemente e che bisogna agevolare, non deprimere? D'altra parte, anche il servizio dei pacchi postali può avere un grande sviluppo, per la via aerea, e non lo si deve ostacolare prima che nasca.

Per queste considerazioni, che basta accennare, tanto sembrano evidenti, e tenuto conto che la disposizione è nuova ed una volta inserita nella legislazione doganale sarebbe difficile toglierla, l'oratore crede necessario proporre, salvo contrario avviso delle Commissioni, l'abolizione.

Il Titolo IX regola la materia delle infrazioni doganali, avendo provveduto a coordinare le vigenti disposizioni alla legge sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie in generale (7 gennaio 1929, n. 4, articolo 62) ed ai Codici penale e di procedura penale. Ne è derivato un complesso di disposizioni organiche intonate alla legislazione generale, salvo alcune eccezioni, che l'Amministrazione doganale ha ritenuto necessario mantenere o introdurre a maggiore salvaguardia dell'Erario. Sono state abolite: la ipotesi di associazione in tema di contrabbando, perchè rientra in quella più ampia di cui all'articolo 416 del Codice penale; il concorso di più persone nel reato di contrabbando, in vista dell'abolizione nel Codice penale della distinzione fra partecipazione primaria (correatà) e partecipazione secondaria (complicità), e parimenti sono state abolite le pene speciali per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica, avendo il Codice penale stabilita una pena maggiore in tutti i reati dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico ser-

vizio. Altre disposizioni sono state eliminate per analoghi motivi.

Quanto alla prescrizione, che per i reati doganali era stabilita in anni cinque dall'articolo 111 del Testo Unico del 1896, si è ritenuto invece di riferirsi puramente alle disposizioni generali, che, all'articolo 157 del Codice penale, fissano i vari termini della prescrizione, da anni 20 a mesi 18, secondo la maggiore o minore pena stabilita per i singoli reati dalla legge.

Il disegno di legge, d'altra parte, ha introdotto nuove disposizioni chiarificatrici, precisando, ad esempio, il soggetto attivo del reato; ha eliminato varie presunzioni assolute di colpevolezza, di cui abbonda la legge attuale, e quella di ogni ipotesi di reato complesso, dando luogo alle normali disposizioni del C. P. Non è giunta, però, fino al punto di abolire, come forse sarebbe stato desiderabile, la parificazione del tentativo di contrabbando al contrabbando consumato.

Ha inoltre configurato *ex novo* alcune violazioni in tema di importazione ed esportazione temporanea, di indebito uso di agevolazioni doganali, di esportazione fraudolenta di merci ammesse a restituzione di diritti.

In complesso, si deve notare che nel disegno di legge manca, come del resto nella legge attuale, la definizione del contrabbando, ma esiste una elencazione delle infrazioni che si ritengono contrabbando e sono classificate fra i delitti o fra le contravvenzioni, con le pene rispettive della multa e della reclusione per i primi e con l'ammenda per le seconde, e con procedure e giudici diversi per le prime e per le seconde. Alla fine, per evitare che qualche eventuale ipotesi non prevista specificatamente potesse sfuggire alla repressione, è stata dettata una norma generale (art. 107) secondo cui è punito chiunque, fuori dei casi singolarmente elencati, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine.

Si potrebbe osservare che la legge con queste aggiunte attua un rigore maggiore di quello della legge vigente, ma sarebbe il caso di rispondere che l'Amministrazione, dovendo formulare una legge nuova, si è giustamente preoccupata di assicurare una difesa più completa dell'Erario, anche mediante l'introdu-

zione di nuove ipotesi di reati, e di ciò l'oratore crede che nessuno abbia ragione di dolersi.

L'articolo 150 del primitivo disegno di legge disponeva che le norme che potranno occorrere per la prima attuazione della legge saranno emanate, con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. Ma, nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è stato aggiunto l'inciso: « e con il Ministro degli scambi e valute ».

L'aggiunta è opportuna, ma, poichè si è riconosciuto che la materia interessa anche il Ministero degli scambi e valute, pare che non si possa disconoscere che anche altri Ministeri sono interessati alla emanazione delle norme di esecuzione, alcune importantissime, come quelle sul mare territoriale, sui trasporti delle merci per via aerea, sulle operazioni doganali negli aeroporti, sulle penalità cui vengono sottoposti i comandanti di aeroplani, sul concorso della R. Guardia di finanza con gli organi normali di polizia per assicurare l'esecuzione della condanna alla libertà vigilata. L'oratore crede quindi di proporre che l'articolo sia modificato nel senso che le norme regolamentari devono essere emanate su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con tutti i Ministri interessati.

E ciò, non per solo ossequio all'ordine costituzionale-amministrativo, ma anche per evitare che una volta emanato il Regolamento possano venire delle richieste di modificazioni da parte di qualche Ministero.

Il disegno di legge, accuratamente studiato e redatto, dimostra la somma cura dell'Amministrazione delle finanze e di quella doganale in particolare, nel disciplinare meglio tutta la materia, adeguandola alle mutate condizioni dell'economia nazionale, del commercio, dei trasporti, nonchè alla legislazione generale ed alle consuetudini. Esso merita quindi plauso e può essere approvato, salvo i ritocchi che le Commissioni riunite crederanno di apportarvi in sede di discussione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Si compiace con il senatore Umberto Ricci per la sua lucida relazione. Rivela che, fatta eccezione per l'articolo 1, il relatore non ha creduto di presentare emendamenti a conclusione delle osservazioni che ha fatto.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Dichiara di riservarsi la facoltà di concretare gli emendamenti dopo che si sarà reso conto delle intenzioni delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Poichè i rilievi fatti dal relatore riguardano i singoli articoli, essi saranno presi in esame dopo la discussione generale.

ZUPELLI. Si associa *toto corde* a tutte le raccomandazioni fatte dal senatore Ricci nella sua esauriente e completa relazione.

Richiama una sua vecchia proposta, fatta in seno alla Commissione di Finanza durante la discussione del disegno di legge relativo all'aumento delle Guardie di finanza. Illustrò allora il sistema che vigeva nell'antico impero austro-ungarico presso il quale era possibile sopperire ai servizi doganali con personale meno numeroso del nostro, malgrado le frontiere più vaste. Tale sistema era basato sulla tolleranza doganale, mentre noi spingiamo le nostre guardie di finanza fino allo spartiacque e muniamo anche sentieri impraticabili con vedette notturne e diurne. Ciò importa naturalmente largo impiego di personale, esposto spesso a pericoli gravissimi.

L'oratore ricorda come diverse volte gli sia occorso di valicare le Alpi a piedi e, mentre da parte nostra trovava sul confine caserme di guardie di finanza, dall'altra parte non vedeva niente. Solo scendendo al fondo valle trovava la caserma. Tutta la zona interposta era libera e su di essa si esercitava soltanto una vigilanza, affidata in genere a guardie anziane reclutate tra ex sottufficiali dell'esercito, intesa soprattutto ad impedire la formazione di depositi atti a favorire il contrabbando.

Osserva con piacere come nel disegno di legge in esame si sia istituita una zona di vigilanza e sia stato accolto anche il concetto d'impedire la creazione di depositi che facilitino il contrabbando.

Si disse che l'Austria aveva adottato il ricordato sistema perchè disponeva verso le nostre frontiere di vallate longitudinali, ma l'oratore fondandosi sulla sua esperienza, afferma che tale sistema è sempre applicabile.

Nell'Accordo, stipulato tra l'Italia e la Germania nel febbraio scorso, per molti generi è concessa l'esenzione doganale a tutti i citta-

dini germanici che si recano in territorio italiano. Se non si adotterà il sistema della tolleranza doganale, si avrà come risultato che gli italiani non godranno dei vantaggi di cui godono gli stranieri. Vorrebbe pregare il Ministro delle finanze che studiasse la questione. Presto saremo al Varo, e può darsi che anche all'oriente ci sia bisogno di fare qualche rettifica. Una bene intesa tolleranza doganale potrebbe portare qualche vantaggio a quelle popolazioni che vivono una vita di sacrificio e che sono il vivaio dei nostri magnifici alpini.

GIANNINI. Osserva che il disegno di legge in esame è in sostanza un aggiornamento della legge attuale e aggiunge subito che l'aggiornamento è fatto molto bene. È una legge tecnica, che prescinde dalla politica doganale, nella quale si è tenuto conto della giurisprudenza di 50 anni per eliminare dubbi d'interpretazione. La legge non ha straripato in abbondanza, non ci sono norme superflue, non si è esagerato nelle sanzioni: vi è anzi un po' d'indulgenza.

Deve fare una sola raccomandazione: nel 1896 testo e regolamento apparvero quasi contemporaneamente; altrettanto vorrebbe che accadesse ora. Il regolamento del 1896 è ben fatto: basta aggiornarlo, senza aumentare troppo gli articoli.

Il relatore ha fatto numerose osservazioni e proposte pregando il Ministro che ne tenga conto in sede regolamentare. Non può accedere a questo modo di vedere, perchè alcune delle proposte sono vere e proprie modifiche della legge, che non possono essere introdotte nel regolamento. Si augura che anche il Ministro sia dello stesso avviso. Vi sono parecchi problemi sui quali sarà opportuno tornare in sede di approvazione dei singoli articoli, ma in complesso il disegno di legge è ben fatto e merita di essere approvato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il senatore Umberto Ricci della sua relazione, lodando l'acume e la diligenza che ha dimostrato nell'esame del provvedimento, per quanto non possa esser d'accordo con lui in alcune delle sue osservazioni. Ringrazia altresì il senatore Giannini per il contributo portato alla discussione illustrando le premesse storiche e giuridiche del provvedimento, ed anche

per l'elogio che ha voluto tributare all'amministrazione finanziaria per la diligenza usata nella compilazione del provvedimento stesso.

Dichiara di aver ascoltato con nuovo interesse le considerazioni che il senatore Zupelli aveva già svolto in seno alla Commissione di finanza in occasione dell'esame del disegno di legge riguardante la Guardia di finanza. Però crede che egli stesso abbia giustificato il sistema da noi seguito, che è imposto dall'andamento delle nostre valli normale alla linea di confine, e dichiara che non può accettare deroghe al principio fondamentale su cui poggia la tradizione doganale italiana, per il quale la linea della dogana deve coincidere di regola con il confine dello Stato. Tuttavia il secondo comma dell'articolo 1 dimostra che qualche temperamento può essere adottato quando speciali ragioni di carattere politico, sociale o geografico, consiglino di arretrare la linea doganale.

Riconosce senz'altro le benemerienze delle popolazioni di montagna, ma non può ammettere che cittadini dello stesso Stato abbiano un trattamento doganale diverso.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DUDAN. Dichiara che sull'ultimo comma dell'articolo 1 avrebbe dovuto raccomandare al Ministro delle finanze che, nel far uso del diritto consentitogli, tenesse conto della speciale situazione territoriale presente di Zara, che sta chiusa entro un breve perimetro di pochi chilometri.

Per non ripetersi, dichiara altresì che, anche riguardo alle acque territoriali di cui è parola nell'articolo 33 del disegno di legge in esame, avrebbe dovuto fare alcune riserve per quanto riguarda la Dalmazia.

Ma già in altra precedente recente riunione della Commissione di finanza, trattandosi dell'esproprio dei beni agricoli degli italiani di Dalmazia, ebbe occasione di esprimere la speranza che gli avvenimenti internazionali in corso rendano senza oggetto le discussioni di tali argomenti. Oggi esprime la sua fede sicura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rammenta che, all'articolo 1, il relatore ha presentato, d'accordo col

Ministro delle finanze, il seguente emendamento:

al terzo comma, aggiungere: « e può altresì essere modificata la linea doganale stessa ».

È approvato l'emendamento e l'articolo 1 nel testo emendato.

Senza discussione si approvano gli articoli 2 e 3.

GIANNINI. All'articolo 4, osserva che il primo comma presenta una lacuna, in quanto si è tralasciato di considerare gli aeromobili, per i quali, agli effetti di questa legge, si dovrebbe provvedere per analogia.

Circa il secondo comma, vorrebbe associarsi alla proposta del relatore, che però dovrebbe essere concretata in un emendamento, non potendo, per evidenti ragioni, essere rinviata al regolamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. L'obbligo al pagamento dei diritti sulle merci introdotte nello Stato e distrutte o perdutesi per causa di forza maggiore durante il trasporto o, comunque, prima della loro entrata in custodia doganale, è un principio basilare di diritto doganale che per la prima volta è sancito nella nostra legislazione, ma che è riconosciuto per prassi costante ultra cinquantennale.

La relazione che accompagna il disegno di legge spiega ampiamente le ragioni di questa rigorosa disposizione, la quale, pur essendo gravosa per i contribuenti, risponde ad una assoluta necessità di difesa fiscale.

Il diritto alla riscossione dell'imposta sulle merci estere che entrano nello Stato sorge al passaggio della linea doganale, e questo principio, che è esplicitamente affermato nella nuova legge (mentre manca, come già detto, in quella vigente) giustifica, ancor più che in passato, l'obbligo del pagamento dei diritti sulle merci estere distrutte o perdutesi dopo la loro entrata nel territorio doganale del Regno.

La relazione dice chiaramente, sintetizzando il fondamento giuridico di questa pretesa dello Stato, « che la norma in parola serve con criterio di equità a dare allo Stato la certezza che

dalla sua liberalità (quella, cioè, di non avere esercitato il diritto di riscossione dell'imposta sulle merci estere al momento della loro entrata nel Regno) non potrà derivargli alcun danno ».

Va poi rilevato che questo principio è stato accettato e adottato da quasi tutte le legislazioni doganali europee e riconosciuto ben fondato in diritto dalla più reputata dottrina e giurisprudenza nazionale e straniera.

Ma, anche prescindendo dalla questione di diritto tributario puro, il mantenimento di tale obbligo è una necessità d'ordine amministrativo e pratico. Sotto la minaccia del gravame in parola, oggi, il trasporto e la custodia delle merci estere vincolate a dogana sono circondati dalle massime cautele, nel timore, appunto, di dover pagare i diritti sulle merci perdute. Se quest'obbligo venisse abolito, è certo che i casi di perdita di merci per più o meno fondate cause di forza maggiore, i quali attualmente non sono frequenti, si moltiplicherebbero a dismisura, procurando un lavoro molto gravoso alle dogane, le quali per la perdita denunciata di anche modesti quantitativi di merci, dovrebbero iniziare inchieste, esperire indagini, effettuare sopralluoghi in località spesso remote per accertare il modo in cui la perdita o la distruzione delle merci si è verificata, e se queste siano state immesse o meno al consumo.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, non si riuscirebbe probabilmente a determinare con sicurezza questo elemento base per l'abbuono dei diritti, dando luogo ad infinite contestazioni e, assai probabilmente, aprendo anche larga possibilità alle frodi.

L'adozione della proposta del relatore sconvolgerebbe principii giuridici tradizionali e tornerebbe di grave nocimento al regolare svolgimento dei servizi doganali ed insieme agli interessi dell'Erario: per queste ragioni non è possibile accoglierla.

INGIANNI. Premesso che l'articolo 1 del disegno di legge in esame differisce dalla legge del '96 in quanto comprende anche gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi, raccomanda al Ministro di voler far rientrare fra i casi che, in conformità del secondo comma dell'arti-

colo 4, devono essere rinviati al regolamento, anche i casi di perdita di merci in seguito ad incendio di navi e ad altri simili sinistri marittimi.

GIANNINI. Osserva che il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce una regola di carattere generale, per cui l'imposta si deve pagare anche se la perdita delle merci è dovuta a casi fortuiti o di forza maggiore, e stabilisce l'eccezione per i casi in cui la perdita avviene quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto responsabilità della dogana, aggiungendo «salvi altri casi stabiliti nel regolamento». Ma è evidente che per questi casi non si può provvedere in sede regolamentare inficiando il principio generale. Pertanto sulla proposta del relatore bisogna decidere subito e con la massima chiarezza.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Poichè il Ministro ha dichiarato di non poter accettare la proposta, ritiene inutile prolungare la discussione sull'argomento.

L'articolo 4 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli da 5 ad 8.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 9, con riferimento anche all'articolo 12, fa presente che l'ordinamento degli uffici doganali ha carattere puramente amministrativo, e non finanziario. La spesa per le dogane e per il relativo personale è già stata fissata e inserita in bilancio in base alla recente legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'amministrazione finanziaria, e perciò nessun aggravio finanziario deriva dalle disposizioni in parola. Qui si tratta solamente di far corrispondere alle esigenze commerciali ed industriali la distribuzione degli uffici doganali nelle varie località del Regno nel modo più adatto.

L'articolo 9 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 10 e 11.

GIANNINI. All'articolo 12 osserva che per l'organizzazione del servizio si richiede in alcuni casi il decreto Reale, per altri il decreto ministeriale, senza che la diversità del provvedimento risponda esattamente all'importanza della decisione.

L'articolo 12 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 13 al 25.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 26, dichiara che le osservazioni fatte dal senatore Umberto Ricci sul 5° comma sono suggerite da una eccessiva preoccupazione. Le merci abbandonate in dogana sono messe in vendita con avviso d'asta a prezzi irrisori, spesso per il solo ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti. Se anche a tale prezzo non trovano acquirenti, è segno che si tratta di merci senza importanza commerciale o in istato di deperimento tale da essere inservibili o quasi. In conseguenza, sarebbe illogico e ingiusto obbligarle questo o quell'industriale ad acquistarle in perdita per l'ammontare dei diritti doganali.

Per le merci in tali condizioni, si procedeva, in passato, alla distruzione. Ma successivamente questa norma è stata abolita, disponendo la cessione gratuita ad enti di beneficenza, che possano in un modo o in un altro utilizzarle.

Inoltre non ritiene accoglibile il desiderio espresso dal senatore Ricci di autorizzare le dogane a disporre delle merci abbandonate, sia per il pericolo di abusi, sia perchè gli organi periferici non sono in possesso di tutti gli elementi di giudizio che servono a valutare l'opportunità dell'assegnazione delle merci in parola ad un ente invece che ad un altro, sulla destinazione di esse ad un determinato uso in luogo di un altro ecc.

L'articolo 26 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 27 e 28.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 29 risponde al relatore richiamando la sua attenzione sul fatto che il termine quinquennale, entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso di quanto ha pagato in più alla dogana, vale anche per l'amministrazione doganale, la quale ha cinque anni di tempo per escutere il contribuente. Questa norma, del resto, si deduce dall'articolo 28 della legge, il quale è in analogia con le disposizioni generali del Codice civile.

L'articolo 29 non dà luogo a ulteriore discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 30 osserva che la lacuna supposta dal relatore non sussiste. Infatti, se a reclamare le merci recuperate da naufragio non si presenta alcuno, o gli aventi diritto non si facciano vivi, soccorrono le disposizioni degli articoli 25 e 26 riguardanti le merci abbandonate. Non vi è pertanto bisogno di alcuna integrazione in sede regolamentare.

L'articolo 30 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 31.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di riconoscere giuste e fondate le osservazioni e proposte fatte dal relatore sulla redazione dell'articolo e propone che, in luogo di provvedere ad integrazioni in sede di regolamento, il testo del disegno di legge sia modificato come segue:

Art. 32.

Arrivi da laghi.

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bolletta di importazione o di cauzione » a norma degli articoli 54 e 58.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano, comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere, devono, dai capitani, essere direttamente presentate e trasportate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio, devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esentati dai detti obblighi i capitani delle navi, le quali hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di

mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Salva l'osservanza dei Patti internazionali, i militari della Regia Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

L'articolo 32 è approvato nel testo emendato.

SECHI. All'articolo 33, dichiara di non condividere le preoccupazioni del relatore sull'aumento dell'estensione del mare territoriale da 10 chilometri a 12 miglia, perchè i mezzi di vigilanza sono molto più veloci che nel 1896 ed è sempre bene che lo Stato estenda tale zona di vigilanza.

GIANNINI. Secondo la conferenza dell'Aia del 1930 non esiste nessun principio di diritto internazionale che obblighi gli Stati a fissare i limiti del mare territoriale. Le esigenze della vita portano a una sempre maggiore estensione del mare territoriale. A che punto dobbiamo fermarci, non sappiamo. Se lo Stato vuole esercitare un controllo, deve naturalmente assicurarsi i mezzi. Oltre a questo vi è anche un problema politico. Perciò, se il Ministro delle finanze ritiene di potere esercitare il controllo entro 12 miglia, non vede quali argomenti possano essergli ragionevolmente opposti.

INGIANNI. Aderisce completamente a quanto ha detto il senatore Giannini. Fa notare che il contrasto di opinioni sulla materia deriva dalla mancanza di criteri obiettivi. Un tempo l'estensione della zona era determinata dalla portata delle artiglierie, ma oggi questo criterio non è più accettabile. La determinazione è quindi affidata ai vari interessi: dal loro contrasto e dal loro temperamento nasce la delimitazione delle acque territoriali.

Come ha giustamente osservato il senatore Giannini, sarebbe stato meglio non parlare in questa legge di mare territoriale, ma indicare, come fa la legge ancora in vigore, la zona di mare in cui deve esercitarsi la vigilanza doganale.

Comunque trova soddisfacente la determinazione in 12 miglia; che fu accolta, gli sembra, anche dalla conferenza dell'Aja, sia pure

senza che si raggiungesse unanimità di consensi.

SECHI. L'estensione di 12 miglia non gli sembra eccessiva anche in considerazione della portata dei cannoni. È pienamente d'accordo col senatore Ingianni che non si debba parlare di mare territoriale, ma di zona da sottoporre al controllo doganale.

ROLANDI RICCI. Non crede eccessiva l'estensione di 12 miglia, specialmente di fronte ai 555 chilometri di mare sorvegliabile stabiliti dalla conferenza panamericana. Non gli pare che sia il momento più opportuno per risolvere la questione del mare territoriale. Parla della libertà dei mari e desidererebbe una dizione che tranquillizzasse ogni coscienza giuridica. Agli effetti della legge in discussione non ha nulla da obiettare perchè la vigilanza dello Stato si estenda a 12 miglia dal lido.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Alle giuste preoccupazioni espresse circa l'estensione del mare territoriale, risponde anzitutto che all'ampliamento delle acque territoriali agli effetti doganali hanno dato il loro benestare il Ministero delle Comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, e il Ministero degli affari esteri. Il provvedimento è stato adottato per dare omogeneità alle disposizioni doganali in materia, equiparando l'estensione delle acque territoriali nazionali a quella delle acque territoriali delle nostre colonie, ampliamento reso possibile dal fatto che, nelle varie conferenze tenutesi all'Aja per la delimitazione del mare territoriale in modo uniforme per tutti gli stati aventi coste marittime, riuscì impossibile un accordo; vi è perciò piena libertà in materia.

Ma più che tutto ciò, l'ampliamento in questione è stato reso necessario, come è detto nella relazione ministeriale, « dai notevoli progressi della tecnica navale ». La maggiore velocità delle navi, anche piccole, permetterebbe ai frodatori di sottrarsi con molta facilità al controllo esercitato dalle navi della guardia di finanza in acque territoriali ristrette a dieci chilometri; per dar più largo respiro ai servizi di polizia fiscale marittima si è estesa a 12 miglia marine l'ampiezza del mare territoriale.

Il senatore Ricci non deve preoccuparsi delle nuove esigenze a cui deve rispondere l'attrezzatura navale della Finanza che è già ricca di mezzi e funziona ottimamente; nè si deve preoccupare di incidenti internazionali, perchè essendo universalmente e pacificamente riconosciuta la sovranità dello stato rivierasco sulle acque territoriali, quando l'esercizio di questa sovranità sia esercitato con tatto, dignità e fermezza, come si fa da noi, incidenti non si devono verificare, come non se ne sono mai verificati in passato nell'esercizio dei controlli doganali.

In merito alle altre osservazioni del senatore Giannini e del relatore, dichiara di non aver nulla in contrario a che il termine « mare territoriale » sia sostituito dalla dizione « zona di mare sottoposta a vigilanza doganale ».

Ciò anche per aderire al suggerimento fatto al riguardo dal Ministro Guardasigilli, in considerazione del fatto che il codice della navigazione è in corso di elaborazione, e quindi la legge doganale può limitarsi ad indicare semplicemente la zona di mare su cui verrà esercitata la vigilanza ai fini doganali.

PRESIDENTE. Di conseguenza, anche il titolo dell'articolo e le indicazioni consimili nei seguenti articoli vanno modificati. L'articolo 33 assume la forma seguente:

Zona di vigilanza doganale marittima.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

L'articolo 33 è approvato nel testo emendato.

La lettura degli articoli 34 e 35 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Fa osservare che, in armonia con l'emendamento approvato all'articolo 33, al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 36 le parole « il mare territoriale » devono essere sostituite con le altre « la zona di vigilanza ».

L'articolo 36 è approvato nel testo emendato.

La lettura degli articoli dal 37 al 41 non dà luogo a discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 42 dichiara che il regolamento doganale negli articoli 151 e 152 contempla già il caso di giustificazione del mancato sbarco di colli iscritti a manifesto, come ha consigliato acutamente il relatore. Tali disposizioni saranno nel nuovo regolamento rivedute e perfezionate, nel senso di agevolare, quanto più è possibile, la navigazione mercantile internazionale.

L'articolo 42 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 43 al 71.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 72 dichiara che la raccomandazione fatta dal relatore è già accolta dalle disposizioni del regolamento doganale attualmente vigente (art. da 216 a 250). Assicura che, nei limiti del possibile, queste disposizioni saranno migliorate allo scopo di favorire il commercio e l'economia nazionale.

L'articolo 72 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 73 al 77.

GIANNINI. All'articolo 78, nota una certa incongruenza fra il primo comma ed il capoverso, per cui, mentre per la istituzione di un punto franco occorre una legge, per stabilire le attività che vi possono essere esercitate e le disposizioni necessarie ai fini doganali basta un semplice decreto Reale. È evidente che la determinazione di queste ultime norme può avere più profondi riflessi che la stessa istituzione del punto franco.

Propone pertanto che, sia al primo sia al secondo alinea, venga prescritto il decreto Reale.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Fa notare che l'articolo come è formulato almeno per l'istituzione, dà una maggiore garanzia.

GIANNINI. Non insiste nella sua proposta.

L'articolo 78 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 79 all'85.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 86 rammenta che il senatore Ricci, nella sua relazione, si è preoccupato di eventuali lentezze nello svolgimento delle operazioni di circolazione delle merci nazionali o nazionalizzate, per il fatto che ogni operazione del genere deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. Ora, bisogna considerare prima di tutto che operazioni del genere sono assai rare e che inoltre, per la larga possibilità di frodi offerta da queste operazioni, ogni concessione deve essere rigorosamente vagliata; infine, se la domanda è fatta tempestivamente, una sollecita decisione evita agli interessati qualunque incertezza e qualunque perdita di tempo.

Per quanto riguarda le altre osservazioni fatte dal relatore in merito a questo articolo, è da notare che la temporanea importazione di cui si parla nell'articolo 57 e la successiva riesportazione, non hanno nulla a che vedere con l'operazione di circolazione di cui trattasi.

L'articolo 86 non dà luogo a ulteriori osservazioni e così la lettura degli articoli dall'87 all'89.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 90, dichiara che la ragione, per cui la concessione del trasporto in cabotaggio su «Lista di carico» e in stive piombate è limitata alle sole navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, è intuitiva. Anche in passato identiche agevolazioni sono state richieste da società di navigazione esercenti linee libere, ma non si è mai creduto opportuno, per ragioni di sicurezza fiscale, aderire alla richiesta. Per questa ragione non è possibile, nemmeno adesso, far buon viso alla proposta del relatore.

Le «speciali disposizioni» a cui si accenna nel secondo comma dell'articolo non riguardano la concessione di cui sopra, ma agevolazioni di altro genere.

La ragione della soppressione dell'articolo 65 della vecchia legge doganale è esposta chiaramente nella relazione ministeriale. Ivi è detto che l'esenzione in parola, potendo dar luogo a qualche frode, specialmente oggi di fronte ai divieti di esportazione, si è voluto imporre

l'obbligo, comune a tutte le spedizioni in cabotaggio, della emissione del « lasciapassare di merci nazionali ». Ciò è stato fatto perchè questa garanzia data alla dogana non arreca, in definitiva, nessun aggravio sensibile agli interessati, attesa la semplicità delle formalità necessarie per ottenere il documento predetto.

L'articolo 90 non dà luogo a ulteriore discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 91, facendo presente che l'obbligo della piombatura per le merci in cabotaggio è limitato alle merci di maggior pregio e sottoposte ad alti diritti doganali, dichiara che si è creduto opportuno di estendere tale norma alle merci similari trasportate con aeromobile da un punto all'altro del Regno. Tale piombamento, prescritto allo scopo di evitare la sostituzione delle merci, è anche più necessario per quelle trasportate per via aerea, data la maggiore facilità con cui l'aeromobile potrebbe liberamente far scalo all'estero a scopo di frode, od anche lasciar cadere merci a mezzo di paracadute.

Ad ogni modo, tenendo nel dovuto conto le considerazioni del relatore sull'opportunità di agevolare lo sviluppo dell'aeronautica, si vedrà, dopo un periodo di esperienza, se non sia il caso di attenuare le restrizioni lamentate. Questo successivo provvedimento è reso possibile dalla riserva contenuta nell'articolo in esame relativa ad eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze in questo genere di operazioni.

L'articolo 91 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 92 e 93.

ROLANDI RICCI. All'articolo 94 fa notare che si possono utilmente sopprimere le parole « false o comunque » contenute nel capoverso. Altrimenti potrebbe sorgere il dubbio che la falsità debba essere provata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta la proposta di emendamento.

L'emendamento e l'articolo 94 nel testo emendato sono approvati. La lettura degli articoli dal 95 al 98 non dà luogo a discussione.

CIANO. All'articolo 99 fa osservare che le disposizioni ivi contenute vanno armonizzate con l'articolo 35. Pertanto propone che ai commi a) e b) vengano aggiunte le parole: « salvo i casi di forza maggiore ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di accettare l'emendamento.

Gli emendamenti e l'articolo 99 nel testo emendato sono approvati.

La lettura degli articoli dal 100 al 107 non dà luogo a discussione.

FACCHINETTI. All'articolo 108 osserva che la disposizione si ispira a severità maggiore di quella che si trova nelle norme in vigore. Parla dell'importanza grandissima che hanno assunto i problemi economici per la vita dello Stato moderno, e perciò trova degno di approvazione il concetto di maggiore severità, che è stato seguito. Manca nella legge la definizione del contrabbando, ma ritiene che sia estremamente difficile formularla, essendo su questo punto dottrina e giurisprudenza molto discordi. L'equiparazione del delitto tentato al delitto consumato può offendere la nostra sensibilità giuridica. Non si tratta però di un caso nuovo. Così nella legge sulla sicurezza dello Stato è punito con la stessa misura tanto il delitto tentato che il delitto consumato. E oggi la sicurezza economica dello Stato è importantissima.

CIPOLLA. Fa notare che la definizione del contrabbando, se non è espressamente formulata, si rileva tuttavia facilmente dagli articoli 97, 98 e 99.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Risponde che in questi articoli sono indicati casi di contrabbando, ma non si dà una definizione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il senatore Facchinetti per avere illustrato la discussione con i concetti giuridici così sapientemente espressi.

Aggiunge che la parificazione agli effetti della pena fra tentativo di contrabbando e contrabbando consumato è una necessità della legislazione doganale, riconosciuta non solo dalla nostra ma da tutte le leggi doganali straniere. Essendo la maggior parte dei reati di contrabbando scoperta prima del loro com-

pimento, quando però tutti gli atti necessari alla riuscita sono stati eseguiti, sarebbe illogico che questi atti, già di per sè idonei ad arrecare danni allo Stato, fossero puniti con pena minore.

Osserva poi che il voto espresso dal senatore Ricci sarebbe in contraddizione con la nuova concezione scientifica del tentativo di reato; la scienza penale moderna, infatti, sostiene che non è esatto dire che la legge punisce il tentativo con la stessa pena del reato consumato, ma che invece si deve dire che il tentativo è punito con detta pena perchè è già di per sè reato.

RICCI UMBERTO. Tiene a precisare che nella sua relazione ha inteso solo di illustrare il concetto nuovamente introdotto, e null'altro.

L'articolo 108 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 109.

CIPOLLA. Vorrebbe che il comma a) dell'articolo 110 fosse sostituito con il seguente: « quando il colpevole, nel tempo e nel luogo della esecuzione del reato, o immediatamente dopo la detta esecuzione ma entro i limiti della zona di vigilanza, porti addosso, senza farne uso, narcotici od una delle armi indicate nei capoversi dell'articolo 585 del codice penale ».

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Dichiarò che non può accettare l'emendamento proposto perchè l'articolo è stato concertato col Ministro Guardasigilli.

L'articolo 110 non dà luogo a ulteriore discussione, così la lettura degli articoli dal 111 al 141.

CIPOLLA. Fa notare che il titolo dell'articolo 142 è errato, in quanto non deve dirsi « Competenza in materia contravvenzionale », ma « Oblazioni in materia contravvenzionale ».

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Trova giusto il rilievo, ed accetta che il titolo sia corretto nel senso indicato.

L'emendamento e l'articolo 142 nel testo emendato sono approvati e così la lettura degli articoli dal 143 al 149.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. All'articolo 150 esprime l'opinione che le pro-

poste fatte dal relatore su questo articolo siano impostate su una errata interpretazione della rubrica preposta all'articolo « Norme di attuazione ». Il senatore Ricci ha ritenuto che questa dizione debba riferirsi alle norme regolamentari, vale a dire al regolamento per l'applicazione della legge. Si tratta invece di quelle particolari norme ed istruzioni che sono necessarie a chiarire la portata di determinate disposizioni della legge stessa in occasione della sua prima attuazione. Ciò chiarito, sia per le norme di attuazione, sia per le norme regolamentari, nulla si oppone all'accoglimento delle proposte del relatore, che del resto sarebbero state attuate sottoponendo le varie norme alla preventiva autorizzazione dei vari ministeri, secondo la loro competenza specifica.

GIANNINI. Rileva che la competenza dei vari Ministeri deriva dalla natura dei provvedimenti da prendere. Basterebbe quindi dire che le norme di attuazione saranno emanate per decreto Reale.

CARAPELLE. Bisogna tener presenti due concetti: l'uno di carattere costante, per cui qualsiasi modificazione si deve fare sempre d'accordo col Ministro della Giustizia, l'altro per cui devono essere interpellati gli altri Ministeri se questi sono interessati alla norma da emanare. Se si usasse una formulazione specifica, bisognerebbe stabilire quali sono i ministri interessati. Perciò meglio è lasciare l'articolo così come è stato presentato.

RICCI UMBERTO, relatore. Non insiste nella sua proposta. Resta però inteso che il Ministro delle Finanze prenderà accordi con quei ministri coi quali lo riterrà necessario.

L'articolo 150 è approvato.

La lettura dell'articolo 151 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 152, rammenta al Ministro, la raccomandazione rivoltagli dal senatore Giannini in principio di riunione circa la contemporanea pubblicazione della legge e del regolamento.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Assicura di averne preso atto.

L'articolo 152 è quindi approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge nel testo modificato (1).

La riunione ha termine alle ore 12.

ALLEGATO

Legge doganale (924).

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lågosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'articolo 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale e può altresì essere modificata la linea doganale stessa.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art. 2.

Edifici lungo la linea doganale.

È vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimità della linea doganale, nell'ambito dei porti e dei punti di approdo, nonchè di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 3.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.

Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

In caso di urgente necessità gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge

solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalità.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art. 5.

Soggetti passivi dell'imposta doganale. Diritto di ritenzione.

Al pagamento dell'imposta sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'articolo 16, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

Art. 6.

Destinazione doganale delle merci.

Per destinazione doganale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'articolo 16, è data alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine.

Le destinazioni doganali sono le seguenti:

1° per le merci estere:

- a) l'importazione definitiva;
- b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) la spedizione da una dogana all'altra;
- d) il transito;
- e) il deposito;

2° per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'articolo 55:

- a) l'esportazione definitiva;
- b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c) il cabotaggio;
- d) la circolazione.

Art. 7.

Diritti doganali e diritti di confine.

Si considerano « diritti doganali » tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono « diritti di confine »: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 8.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le norme di questa legge, della tariffa dei dazi doganali e delle leggi che vi si riferiscono.

Gli altri diritti doganali sono applicati secondo le leggi che li riguardano, salva l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione.

Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

Sono pure a carico del contribuente le indennità dovute al personale delle dogane ed

ai militari della Regia guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale ed oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana.

Art. 9.

Dogane e loro ubicazione.

Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale; possono, però, essere istituite anche nell'interno del Regno in centri commerciali di notevole importanza.

Art. 10.

Classificazione delle dogane.

Le dogane sono suddivise in classi. A dette classi le dogane sono assegnate in relazione alle operazioni che sono autorizzate a compiere.

Ogni dogana può essere suddivisa in «sezioni doganali».

Nelle località di piccolo traffico, lungo la linea doganale, possono essere istituiti «posti doganali» funzionanti come sezioni.

Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti «posti di osservazione» per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Anche tali posti costituiscono sezioni della dogana cui sono aggregati.

Agli effetti amministrativo-contabili le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Art. 11.

Compartimenti e circoscrizioni doganali

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in «circoscrizioni»; le circoscrizioni sono raggruppate in «compartimenti».

Art. 12.

Organizzazione dei servizi.

Con decreto Reale sono stabiliti: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana; le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; la specie delle merci che possono essere importate per le dogane delle varie classi; le dogane abilitate al deposito delle merci ed all'attestazione dell'uscita delle merci in transito.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; le sezioni doganali e le loro facoltà; i posti doganali, i posti di osservazione e le dogane cui sono aggregati.

Art. 13.

Passaggio della linea doganale.

Le merci non possono attraversare la linea doganale in tempo di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole. Inoltre, esse non possono attraversare la linea stessa se non nei punti stabiliti per essere presentate, percorrendo le vie prescritte, ad un ufficio doganale.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo al lido dove esistono uffici doganali, ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

L'Amministrazione può disporre deroghe alle norme di cui ai commi precedenti.

Art. 14.

Spazi doganali.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il

controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Regia guardia di finanza.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 15.

Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci.

Ogni operazione doganale deve essere effettuata negli spazi doganali, definiti nell'articolo precedente, e, fuori di essi, solo previa autorizzazione delle autorità doganali.

Nessuna operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo di merci può essere compiuta lungo la linea doganale senza permesso della dogana e senza assistenza dei militari della Regia guardia di finanza. Il capo della dogana può disporre, quando lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette intervengano anche funzionari doganali, come può, d'altra parte, consentire che lo scarico, lo sbarco ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti.

Il capo della dogana può, infine, vietare che si compiano contemporaneamente sulla stessa nave operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.

Art. 16.

Dichiarazione doganale.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'articolo 18.

È considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana o la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto di questa legge, chi abbia la proprietà della merce, oggetto delle operazioni doganali.

Art. 17.

Rappresentanti del proprietario della merce.

Ogni qualvolta questa legge prescrive al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti, oppure di osservare speciali obblighi o norme, il proprietario stesso può agire all'uopo a mezzo di rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita o a spedizioniere autorizzato ovvero ad altre persone munite di mandato. Lo spedizioniere per le operazioni da lui compiute, è tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario.

Le norme per l'ammissione presso le dogane degli spedizionieri, e, in generale, dei rappresentanti sono stabilite dal regolamento.

Non sono ammessi quali spedizionieri o rappresentanti dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane o al Corpo della Regia guardia di finanza, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di appartenere alla detta Amministrazione o a detto Corpo.

Art. 18.

Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità.

La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonchè del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le deno-

minazioni della tariffa, delle rispettive qualità e quantità, e, per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

e) il valore delle merci.

La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando i dati relativi alla quantità ed al valore, sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullità non può esser fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione è stata accettata dalla dogana.

Art. 19.

Termini per la dichiarazione. Cambiamento della destinazione doganale delle merci.

La dichiarazione deve farsi alle dogane di mare ed a quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. Nello stesso termine deve pure essere presentata alle dogane interne la dichiarazione scritta delle merci introdotte negli spazi doganali e giunte da altra dogana sotto vincolo cauzionale. In casi eccezionali il Capo della dogana ha facoltà di prorogare il termine anzidetto.

In ogni altro caso la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata.

Su richiesta del proprietario, e prima della compilazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità.

È consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 20.

Visita doganale. Liquidazione dei diritti. Registrazione della dichiarazione.

Accettata la dichiarazione, ha luogo la verifica delle merci. A tal uopo i colli debbono essere aperti nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, alla presenza del proprietario.

Effettuata la visita, con il concorso del proprietario, e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data. Tale registrazione dà al documento valore di bolletta a' termini dell'articolo seguente.

Art. 21.

Bolletta.

Eseguite le operazioni doganali indicate nell'articolo 6, è consegnata al proprietario della merce la bolletta doganale, che attesta o l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti, ovvero l'adempimento delle condizioni e formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci.

La bolletta doganale consegnata al proprietario è il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalità suddette.

Art. 22.

Esenzione dalla visita doganale.

I plichi delle lettere e delle carte descritti nei « Fogli di via » portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.

Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purchè racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

Art. 23.

Ritardo nel pagamento dei diritti.

Quando dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta non siano stati pagati i diritti in essa indicati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'articolo 130 di questa legge.

Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

Art. 24.

Ingiunzione di pagamento.

I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto Testo Unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 25.

*Effetti della mancanza della dichiarazione.**Merci cadute in abbandono.*

Nel caso in cui entro il termine stabilito nell'articolo 19 non vengano presentati la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana ha facoltà di custodire le merci nei suoi magazzini o in altri, a rischio e spese del proprietario.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza

che la dichiarazione presentata sia stata seguita da visita, le merci estere sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non ritirate entro tre mesi dal loro arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine, dalla data della bolletta.

Trascorso un altro mese, la dogana procede alla vendita delle merci abbandonate.

I termini suindicati possono essere prorogati, od anche abbreviati, dal Direttore superiore della circoscrizione doganale, quando si tratta di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 26.

Trattamento delle merci abbandonate.

La ricognizione da parte della dogana delle merci abbandonate deve essere fatta, in assenza del proprietario, con l'intervento del Pretore del mandamento, e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere alla loro riesportazione, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Fino a che non sia seguita la vendita, gli aventi diritto sulle merci possono ricuperarle previo pagamento dei diritti doganali, di una somma pari al minimo dell'ammenda di cui all'articolo 126 e delle spese.

La somma ricavata dalla vendita è destinata in primo luogo al pagamento delle spese, poi dei diritti doganali ed, infine, dell'ammenda suddetta; la somma residuale è consegnata agli aventi diritto sulle merci, ovvero depositata nel loro interesse nella Cassa depositi e prestiti.

Le merci che non possono essere vendute

almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una somma inferiore, se con il vincolo della riesportazione, e quelle di vietata importazione che non sia stato possibile vendere con detto vincolo, devono, di regola, essere distrutte.

Tuttavia, il Ministro per le finanze può disporre che le merci, invece di essere distrutte, siano cedute gratuitamente ad Enti di beneficenza e di assistenza, con l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilità, ed, occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

Art. 27.

Prescrizione dei diritti doganali.

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine decorre:

a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

b) dalla data del termine fissato nella « Bolletta di cauzione » di cui all'articolo 58, per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite, per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Art. 28.

Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione.

Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione,

nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata o erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata l'incompleta o mancata riscossione.

All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da parte dell'Amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga recuperata dal contribuente.

La responsabilità degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 29.

Rimborsi.

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.

Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.

Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sull'origine della merce, che sia stata asportata dagli spazi doganali.

Art. 30.

Casi di naufragio.

Nel caso di naufragio gli addetti all'Amministrazione delle dogane e i militari della

Regia guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con i rappresentanti locali dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alle merci recuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.

TITOLO II

DEGLI ARRIVI

CAPO I.

DEGLI ARRIVI DA TERRA E DA LAGHI

Art. 31.

Arrivi da terra.

Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'articolo 12.

Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facoltà di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla più vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che è prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma dell'articolo 58.

Le dette merci possono, nondimeno, essere accompagnate con scorta alla più vicina dogana autorizzata, quando questa non disti più di dieci chilometri.

Art. 32.

Arrivi da laghi.

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bol-

letta di importazione o di cauzione » a norma degli articoli 54 e 58.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono, dai capitani, essere direttamente presentate e trasportate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale a' sensi dell'articolo 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esentati dai detti obblighi i capitani delle navi, le quali hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Salva l'osservanza dei Patti internazionali, i militari della Regia guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

CAPO II.

DEGLI ARRIVI DA MARE

Art. 33.

Zona di vigilanza doganale marittima.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

Art. 34.

Navi e capitani.

Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite da questa legge nei riguardi delle merci trasportate.

Art. 35.

Divieti di approdo e di sosta delle navi.

Nei luoghi dove non sono uffici doganali è vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasantare il lido, di gettare l'ancora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare.

Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo designati.

Art. 36.

*Obbligo del « Manifesto del carico ».
Vigilanza.*

Entro la zona di vigilanza, i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del « Manifesto del carico ».

I militari della Regia guardia di finanza nella zona di vigilanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a 200 tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i procedimenti del caso.

Art. 37.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera

della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantità in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Deve essere altresì indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita.

Devono essere, infine, descritte nel manifesto, indicandone la quantità netta e la qualità, le paccottiglie e le provviste di bordo, nonchè le autovetture a séguito dei passeggeri.

Non è obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purchè non si tratti di colli commerciali.

Le merci destinate a località diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano. Mancando taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non è accettato dalla dogana e, agli effetti di questa legge, si considera come non presentato.

Art. 38.

Presentazione del manifesto.

Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.

Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza » prescritto nell'articolo 44.

La dogana ha facoltà di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate

differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Art. 39.

Presentazione del « Manifesto di partenza » delle dogane estere.

Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dall'autorità doganale o da quella portuaria il « Manifesto di partenza », può essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del « Manifesto del carico ».

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, è stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del « Manifesto di partenza » sopra indicato, è obbligatoria.

Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il « Manifesto di partenza » può essere prescritto, mediante decreto Reale, che il capitano sia munito di un « Manifesto del carico » vidimato dall'autorità consolare italiana.

Art. 40.

Termine per la consegna del manifesto.

Quando la nave è ammessa a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo, salvo i più brevi termini stabiliti per le navi cariche in tutto o in parte di sali o di tabacchi.

Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanità marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli agenti della dogana, i quali redigono processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorità sanitaria.

Art. 41.

Effetti della mancanza del manifesto.

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e

degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili, ha facoltà di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

Art. 42.

Sbarco e presentazione delle merci.

Per lo sbarco e per la presentazione delle merci alla dogana il capitano deve esibire, insieme con il « Manifesto del carico », una copia di esso compilata in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze, nonchè le polizze di carico. Detta copia è denominata « Manifesto delle merci arrivate ».

Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta della dogana, delle merci iscritte a manifesto.

Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate.

Riguardo alle merci, che per essere destinate ad altro porto rimangono a bordo, la dogana ha facoltà di disporre un particolare servizio di vigilanza sulla nave e di adottare tutte quelle altre cautele che ritenga opportune.

Le merci che dal manifesto risultano destinate ad un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite all'estero con la stessa nave se di stazza netta di 50 tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'articolo 58, ultimo comma, di questa legge.

Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono essere respinte all'estero o fatte proseguire per altra dogana autorizzata, le merci presentate a dogana non autorizzata a compiere l'operazione doganale, che per esse viene richiesta.

Art. 43.

Trasbordo delle merci.

Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme

dell'articolo 58, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare.

È vietato il trasbordo di merci destinate all'estero su nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate.

Art. 44.

*« Manifesto di partenza »
rilasciato dalle dogane nazionali.*

Il capitano, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il « Manifesto di partenza » ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze.

Nel « Manifesto di partenza » devono essere iscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perchè originariamente destinate ad altro porto del Regno o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.

Art. 45.

*Dispensa dal « Manifesto di partenza ».
« Lasciapassare per manifesto ».*

È dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a 20 tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del « Lasciapassare per manifesto ».

Può, altresì, essere autorizzata la vidimazione del « Manifesto di partenza » valevole

per più viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

Art. 46.

« Permesso di partenza ».

È vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non è stato reso interamente conto delle merci iscritte a manifesto e non è provato il pagamento dei diritti marittimi.

CAPO III.

DEGLI ARRIVI PER VIA AEREA

Art. 47.

Passaggio del confine. Aeroporti doganali.

Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa nell'aeroporto doganale più vicino al punto del confine terrestre o marittimo che esso ha attraversato, per il compimento delle prescritte operazioni doganali, salve le eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'aeronautica.

Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con il Ministero delle finanze, tra gli aeroporti di Stato.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

Art. 48.

Atterraggi forzati degli aeromobili.

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino fra gli uffici seguenti: dogana, comando della Regia guardia di finanza, comando dei Reali carabinieri, ufficio podestarile od altra autorità politica o finanziaria governativa, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la Regia guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 49.

Obbligo del « Manifesto del carico ».

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero, anche quando non trasportano merci, devono essere muniti del « Manifesto del carico » al passaggio della linea di confine.

Il « Manifesto del carico » dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il « Giornale di rotta » prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Tale manifesto sarà quello autentificato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobile provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto del Regno, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'articolo 53.

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 50.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrasegni di identificazione dell'aeromobile;

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto;

c) il luogo di provenienza;

d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;

f) il numero e specie dei documenti di origine che accompagnano le merci.

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana ed, in ogni caso, agli effetti di questa legge si considera come non presentato.

Le merci trasportate sugli aeromobili devono essere accompagnate da « Dichiarazioni per le dogane » compilate dagli speditori in doppio esemplare e indicanti: il luogo di partenza e quello di destinazione; il numero, la qualità e le marche distintive dei colli; la

descrizione particolareggiata delle merci contenute, la loro origine, il peso lordo, quello netto e il valore.

Art. 51.

Vigilanza doganale negli aeroporti.

All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, le autorità doganali e i militari della Regia guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 52.

Operazioni doganali relative agli aeromobili.

Lo sbarco dagli aeromobili e l'imbarco o il trasbordo sui medesimi delle merci, dei bagagli e delle persone, non possono effettuarsi senza l'intervento della dogana e dei militari della Regia guardia di finanza.

Per quanto altro riguarda le operazioni doganali relative ad aeromobili provenienti dall'estero, si applicano le disposizioni di questa legge relative agli arrivi per via di terra.

Art. 53.

« Manifesto e permesso di partenza ».

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale del Regno, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima, dev'essere da lui esibito al comandante dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'aeronautica, può stabilire esenzioni dall'obbligo del manifesto per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno, e autorizzare,

altresì, che detti aeromobili possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

TITOLO III.

DELLA IMPORTAZIONE

Art. 54.

« Bolletta di importazione ».

Verificate le merci, liquidati e riscossi i diritti, è consegnata al contribuente la « Bolletta di importazione », senza la quale le merci non possono essere asportate dagli spazi doganali.

Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce è uscita dalla dogana.

Art. 55.

Condizione giuridica delle merci importate.

Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli effetti di questa legge, a quelle nazionali, salvo che per esse sia altrimenti disposto.

Art. 56.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali.

I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali ai sensi di questa legge, possono essere importati nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 57.

Importazione temporanea.

L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate la-

vorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti lavorati, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO IV.

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO

Art. 58.

« *Bolletta di cauzione* »
e « *Lasciapassare di merci estere* ».

La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana.

Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'articolo 18, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto articolo, è designata la dogana di destinazione delle merci.

A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di questo articolo, il proprietario deve effettuare un deposito o prestare fidejussione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce e delle pene stabilite per il caso di mancata presentazione alla detta dogana.

La dogana di partenza, dopo effettuata la visita, applica, per assicurare l'identità e la integrità della merce, piombi od altri contrassegni ai colli od ai veicoli, salvo che il regolamento disponga diversamente.

Adempite le formalità prescritte nei precedenti commi, la dogana rilascia una « Bolletta di cauzione », la quale, oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettuano su nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette « Lasciapassare di merci estere ».

Art. 59.

Spedizione di merci in esenzione da visita.

Per le merci in colli è in facoltà della dogana di rilasciare la « Bolletta di cauzione » limitando la verifica al solo riscontro esterno dei colli stessi e, occorrendo, ad una ricognizione sommaria del contenuto, a condizione che i colli siano confezionati a macchina in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnare i colli stessi con piombi. qualora i colli non siano confezionati a macchina, devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata, ai sensi dell'articolo 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 200 per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale.

Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purchè siano riposte in carri ferroviari (vagoni) o in speciali recipienti ammessi dall'Amministrazione delle dogane, contrassegnati e chiusi con piombi doganali, e le Amministrazioni ferroviarie assumono la responsabilità della regolarità delle spedizioni e dell'integrità dei colli e delle merci.

Art. 60.

Scarico della « Bolletta di cauzione ».

Giunte le merci alla dogana alla quale sono state destinate, il proprietario, entro il termine stabilito dall'articolo 19, deve dichiarare la destinazione doganale che intende dare alle merci stesse.

Se dalla visita non risultano irregolarità, la dogana rilascia un « Certificato di scarico », il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la « Bolletta di cauzione ».

Quando, invece, si rilevano differenze in confronto della « Bolletta di cauzione » o quando i colli giungono alterati, si sospende il rilascio del « Certificato di scarico » o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarità. In tali casi, del risultato della visita, è redatto processo verbale anche agli effetti degli articoli 120, 121 e 122.

Il « Certificato di scarico » può essere rilasciato anche prima della visita interna dei colli spediti in esenzione da visita, quando sia stata riscontrata l'identità dei colli stessi, l'integrità dei contrassegni e non vi sia sospetto di irregolarità.

Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da visita non possono più rispedirsi senza essere visitate. Può essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui la visita presenti particolari difficoltà.

La presentazione del « Certificato di scarico » alla dogana di partenza dà diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa.

Qualora le merci spedite con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al recupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'articolo 120, primo comma.

Art. 61.

Spedizione di merci in transito.

Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme sta-

bilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.

Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.

Art. 62.

Uscita per via di mare delle merci in transito.

Le merci in transito possono uscire dal Regno per via mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.

La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi.

È, tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministro per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 63.

*« Certificato di scarico »
per le merci uscite in transito.*

Quando le merci in transito, di cui sia stata accertata l'identità, sono uscite dalla linea doganale, è rilasciato dalla dogana il « Certificato di scarico » della « Bolletta di cauzione ».

Art. 64.

Transito per via aerea.

Gli aeromobili esteri, che in virtù di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranità italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalità doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Quando si verifica un atterraggio volontario o forzato di detti aeromobili, si applicano le norme contenute negli articoli 48 e seguenti, relative all'arrivo degli aeromobili dall'estero

ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata, agli effetti doganali, per mezzo del « Certificato di arrivo » rilasciato da una dogana estera o da un'autorità diplomatica o consolare nazionale all'estero o da altra autorità designata dal Ministero delle finanze. Questo può, tuttavia, stabilire che sia provveduto all'accertamento suddetto anche in altri modi.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO DOGANALE

CAPO I.

DEL DEPOSITO DEI MAGAZZINI DOGANALI

Art. 65.

Diverse specie di deposito.

Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in magazzini dati da essa in affitto.

Per insufficienza o in mancanza degli uni o degli altri, le merci possono essere introdotte in locali di proprietà privata in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

Sono indicate nel regolamento le merci per le quali non è ammesso il deposito.

Art. 66.

Entrata delle merci in deposito.

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'articolo 18.

Prima che le merci siano introdotte in deposito, la dogana ne verifica la qualità, la quantità e il valore, converte la dichiarazione in bolletta e ne fa annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una

cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti, delle pene e delle spese.

Art. 67.

Durata del deposito.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi, nè i giorni dell'anno in corso. Su domanda del depositante l'Amministrazione doganale può prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in conformità al disposto degli articoli 25 e 26, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'articolo 24 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito.

Gli altri depositi non hanno limite nel tempo.

Art. 68.

Uscita delle merci dal deposito.

Alle merci immesse nei depositi doganali può essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale.

Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, la dogana deve assicurarsi della loro uscita dalla linea doganale.

La rispedizione all'estero per via di mare può effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a 50 tonnellate, salva l'eccezione contemplata nell'articolo 62, ultimo comma, per le navi a motore.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere » a norma dell'articolo 58.

Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme contenute nell'articolo 64 relative al transito.

Art. 69.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati.

Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario può vigilare sulle merci ed ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito con legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Art. 70.

Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana.

Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la « Bolletta di introduzione in deposito » vale come ricevuta.

Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantità delle merci ritirate.

Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta.

In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non può essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale.

Si prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi è riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

Art. 71.

Responsabilità della dogana per le merci depositate.

La dogana non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate sotto la sua diretta custodia, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 72.

Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprietà privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento.

Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino è considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprietà privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza.

Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non può ottenerne altra se non dopo tre anni.

Art. 73.

Trasferimento di merci da uno ad altro deposito doganale.

Per il trasferimento delle merci da un magazzino a quello di altro concessionario, deve essere presentata dichiarazione di introduzione in deposito firmata da ambedue i concessionari.

Commutata la dichiarazione in bolletta, si provvede ai corrispondenti passaggi da uno all'altro conto di magazzino.

Art. 74.

Calo di giacenza.

Per le merci soggette a calo naturale depositate in magazzini dati in affitto o di pro-

prietà privata può essere concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo di giacenza.

Le merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione sono stabilite dal regolamento.

L'abbuono è accordato solo quando il calo siasi effettivamente verificato, e solo fino all'concorrenza del calo stesso.

Art. 75.

Vigilanza sulle merci nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

La dogana esercita vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata e dovrà effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e potrà farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o una differenza di quantità che superi il due per cento oltre i cali di giacenza consentiti.

CAPO II.

DEI MAGAZZINI GENERALI DEI PUNTI FRANCHI DEI DEPOSITI FRANCHI

Art. 76.

Magazzini generali.

Può essere consentito il deposito di merci estere nei magazzini generali situati nelle località sedi di dogana delle prime tre classi.

Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana di prima, seconda o terza classe, a condizione che l'Amministrazione del magazzino

assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.

Art. 77.

Depositi franchi.

I depositi franchi, menzionati nell'articolo 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.

L'esercizio di detti depositi è regolato da legge speciale.

Art. 78.

Punti franchi.

I punti franchi, menzionati nell'articolo 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.

Con decreto Reale sono stabilite le attività commerciali o industriali che possono essere esercitate nei punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE

Art. 79.

Dichiarazione e bolletta.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione deve essere fatta per iscritto.

L'Amministrazione doganale può, tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, però, è obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse alla restituzione dei diritti.

Dopo la verifica delle merci, la liquidazione ed il pagamento dei diritti dovuti, la dogana rilascia sempre la « Bolletta di

esportazione», nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale.

Trascorso tale termine la bolletta non è più valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Art. 80.

Condizione giuridica delle merci esportate.

Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi.

Art. 81.

Esportazione per via aerea.

Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea.

Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea.

Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico è provata nei modi indicati nel precedente articolo 64.

L'Amministrazione può prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse alla restituzione od all'abbuono di diritti.

Art. 82.

Esportazione temporanea.

L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavora-

zioni e per la successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 83.

Nozione del cabotaggio e della circolazione.

Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro del Regno.

È considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano dichiarate fuori della linea doganale a' sensi dell'articolo 1.

Art. 84.

Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione.

Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purchè siano osservate le disposizioni di questo titolo.

Art. 85.

Spedizione in cabotaggio.

Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può, tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.

Art. 86.

Spedizione in circolazione.

La spedizione di merci in circolazione è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministero delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

Art. 87.

Centrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sarà stabilito quali merci spedite in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altri elementi identificate. Successive modificazioni all'elenco di tali merci potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella « *Gazzetta Ufficiale* » del Regno.

Art. 88.

Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione.

Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « *Lasciapassare di merci nazionali* » nel quale sono indicati: la qualità e la quantità delle merci; il numero e la qualità dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonché il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione.

Le merci che per l'esportazione dal Regno sono soggette a diritti doganali, il cui com-

pletivo ammontare superi lire cinquanta per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da « *Bolletta di cauzione per merci nazionali* ». La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è raggugliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui.

La « *Bolletta di cauzione* » in luogo del « *Lasciapassare* » può essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal Regno, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sarà prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potrà mai superare il valore della merce.

Le « *Bollette di cauzione* » ed i « *Lasciapassare* » non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della Regia guardia di finanza, o del « *visto imbarcare* » o del « *visto uscire dallo Stato* », secondo i casi.

Art. 89.

Ritorno delle merci nel territorio doganale.

Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio del Regno, sono verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla « *Bolletta di cauzione* » o dal « *Lasciapassare* » da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identità.

Le merci sono considerate estere se la loro identità non è riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione nel Regno è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Art. 90.

Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi

adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, è sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto delle speciali « Liste di carico » nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico.

Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

Art. 91.

Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.

La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.

Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.

TITOLO VIII.

DELLE ZONE DI VIGILANZA

Art. 92.

Zone di vigilanza.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno del Regno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggior demarcazione della zona stessa,

sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici; da rive di fiumi o tratti navigabili di essi; da lagune ed altre acque; da strade ferrate e da strade ordinarie.

Art. 93.

Delimitazione e modificazione delle zone di vigilanza.

Le zone di vigilanza sono delimitate e modificate con decreti Reali da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Art. 94.

Esercizio della vigilanza nelle zone.

Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nelle zone di vigilanza, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, a' sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel Regno.

Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 95.

Restrizioni per il deposito di merci nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

Art. 96.

Restrizioni per le navi nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza.

TITOLO IX.

DEI REATI DOGANALI

CAPO I.

DEL CONTRABBANDO

Art. 97.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'articolo 13;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

e) porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 94 per il delitto di contrabbando.

Art. 98.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nel bacino di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 32;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale del Regno, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 99.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'articolo 13 e i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di

diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;

f) che ha imbarcato merci estere in riesportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 100.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio del Regno senza essere munito del prescritto manifesto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle autorità indicate dall'articolo 48. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio del Regno, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio del Regno, compreso nella linea doganale, merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 101.

Contrabbando nelle zone extra-doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 102.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Art. 103.

Contrabbando nei depositi doganali.

Il concessionario di un magazzino di deposito doganale, dato in affitto dalla dogana ovvero di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 104.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce nel Regno merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 105.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 106.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 107.

Altri casi di contrabbando.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 108.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 109.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 50.000.

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Art. 110.

Circostanze aggravanti il contrabbando.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da **tre a cinque anni**:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a **mano armata**;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Art. 111.

Recidiva nel contrabbando.

Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa

legge o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non concorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

Art. 112.

Contrabbando abituale.

È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire diecimila.

Art. 113.

Contrabbando professionale.

Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 114.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.

Gli effetti della dichiarazione di abitudine e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.

Art. 115.

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata.

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.

Art. 116.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

CAPO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 117.

Differenze tra il carico ed il manifesto.

Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel « Manifesto del carico » e, nei casi preveduti dagli articoli 38 e 39, nel « Manifesto di partenza », il capitano della nave o il comandante dell'aer-

romobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 118.

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con « Bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200.

La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 18, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute nella verifica sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo i risultati della visita sono mag-

giori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento, la pena comminata nel primo comma è aumentata di una somma non minore del decimo e non maggiore della intera differenza dei diritti di confine.

Art. 119.

Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti.

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.

Art. 120.

Mancato scarico della « Bolletta di cauzione ». Differenza di quantità.

Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine.

Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da visita comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti

di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'articolo 59.

Art. 121.

*Differenze di qualità
rispetto alla « Bolletta di cauzione ».*

Qualora alla dogana di destinazione si riscontrino differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità riconosciute dalla dogana di partenza.

Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Art. 122.

*Pene per l'alterazione dei colli spediti con
« Bolletta di cauzione » in esenzione da visita.*

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da visita sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la pena stabilita nell'articolo 120 è aumentata in misura non minore di lire 100 e non maggiore di lire 600 per ogni collo alterato.

Art. 123.

Differenze nelle merci depositate.

Qualora nella verifica delle merci immesse in deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia un'eccedenza di quantità che superi il 2 per cento, il concessionario del magazzino è punito con

l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

Se vi è una deficienza superiore al 2 per cento oltre il calo di giacenza, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il 20 per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al 20 per cento, ancorchè relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Se i fatti preveduti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Art. 124.

*Inosservanza degli obblighi imposti
ai capitani.*

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 il capitano, che:

- a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;
- b) ritarda la presentazione del manifesto;

c) è sprovvisto del « Lasciapassare » che tiene luogo del manifesto, a norma dell'articolo 45;

d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il transito di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della

Regia guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

c) è sprovvisto del «Lasciapassare» o della «Bolletta di cauzione» (eccettuato il caso di cui all'articolo 99, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il Lago di Lugano.

È punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000 il capitano di una nave di stazza netta superiore a 200 tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli.

È punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 il capitano, che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Regia guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 125.

Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 il comandante di aeromobile, che:

a) attraversa il confine fuori dei punti prescritti;

b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle autorità di cui all'articolo 48;

c) è sfornito del manifesto prescritto dall'articolo 49 o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza;

e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della Regia guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 126.

Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale.

È punito con l'ammenda da lire 20 a lire 120 chiunque omette di fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 16 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'articolo 19.

Art. 127.

Inosservanza di formalità doganali.

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 chiunque:

a) importa od esporta per vie non permesse od in tempo di notte merci esenti da diritti di confine;

b) è sprovvisto del «Lasciapassare» o della «Bolletta di cauzione» da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'articolo 88.

È punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200, chiunque:

a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con «Bolletta di cauzione» dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;

b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso.

L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

Art. 128.

Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza.

Chiunque violi le norme stabilite con il decreto Reale indicato nell'articolo 95 per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000.

Art. 129.

Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza.

Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto Reale indicato nell'articolo 96 per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 130.

Altri casi di contravvenzione.

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge può essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire 20 a lire 1000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRABBANDO ED ALLE CONTRAVVENZIONI

Art. 131.

Accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute in questa legge sono accertate mediante processo verbale.

La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra

legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Art. 132.

Competenza dei funzionari doganali.

Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della legge doganale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 133.

Processo verbale per reati accertati negli spazi doganali.

La complicazione del processo verbale di denuncia delle violazioni della legge doganale accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

Questa disposizione si osserva altresì per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Il processo verbale, oltre a quanto è prescritto dal Codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'articolo 140; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe e delle ammende stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

Il processo verbale è trasmesso all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento, salvo che il reato sia estinto in seguito ad oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 141.

Art. 134.

*Processi verbali**per reati accertati fuori degli spazi doganali.*

I processi verbali concernenti le violazioni della legge doganale e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane, quando riguardino reati accertati fuori degli spazi doganali, e per i quali può aver luogo la estinzione a seguito di oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora i reati non vengano estinti nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento penale, corredandoli delle indicazioni, stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 135.

Invio dei verbali all'Autorità giudiziaria.

I processi verbali per i reati per cui non è ammessa, nè l'oblazione, nè l'estinzione ai sensi dell'articolo 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al Procuratore del Re presso il Tribunale competente per il procedimento penale.

Nei casi di cui al precedente articolo 134, copia di detti processi verbali è, contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al Procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'articolo 133.

Art. 136.

Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri

luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.

Le persone e gli Enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 137.

Solidarietà di Enti e privati - Conversione della pena.

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli Enti, menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolubili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 138.

Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 139.

Casi di arresto.

Fermo quanto è disposto nel Codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.

La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del colpevole non è stata accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione.

Quando egli debba essere escarcerato ne è dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla escarcerazione non deve provvedere altra Autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

L'Intendente di finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di detenzione del colpevole.

Art. 140.

Cose sequestrate.

Le cose sequestrate per reati preveduti da questa legge sono prese in custodia dalla do-

gana più vicina al luogo del sequestro, la quale ne assicura l'identità secondo le norme del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Nei procedimenti per delitti, i provvedimenti relativi alla restituzione od alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.

Nei procedimenti per contravvenzioni, i detti provvedimenti sono emanati direttamente dal ricevitore della dogana.

Art. 141.

Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purchè venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria.

L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.

Art. 142.

Oblazioni in materia contravvenzionale.

L'oblazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire 5000. In questi casi l'Amministrazione doganale può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 14 della legge predetta, è compe-

tente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

Art. 143.

Competenza degli uffici doganali.

Nei casi indicati nell'articolo 141 e nell'articolo 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai Capi delle dogane di quinta e sesta classe, quando il massimo della pena stabilita dalla legge non supera lire 1000;

b) dai Capi delle dogane di quarta classe, quando il massimo della pena non supera lire 2000;

c) dai Capi delle dogane di seconda e terza classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera lire 3000;

d) dai Direttori, che siano capi di dogana, quando il massimo della pena non supera lire 5000;

e) dai Direttori superiori quando il massimo della pena supera lire 5000.

Art. 144.

Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, o provenienti dalla vendita delle cose confiscate, dopo dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario dello Stato. L'altra metà è ripartita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa per multe, ammende e pene pecuniarie, dopo dedotte le spese supera le lire 10.000, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'Erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

L'istessa limitazione a lire 10.000 e, indipendentemente da quella concernente le somme di cui al precedente comma, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

Art. 145.

Obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.

Art. 146.

Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione.

Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite da questa legge, quando il fatto sia anche punibile a termini di essa.

Art. 147.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

Art. 148.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto sali e tabacchi di provenienza estera. In tali casi, però, le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio, semprechè siano più gravi di quelle stabilite da questa legge.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 149.

Deroga legislativa espressa.

Le disposizioni degli articoli 108, 111, 112, 113, 115, 116, 136, 137 e 141 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, 240, 196, 197 e 205 del Codice penale. La disposizione dell'articolo 145 è stabilita in deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso codice. Le disposizioni degli articoli 142 e 143 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 46 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 150.

Norme d'attuazione.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia, e con il Ministro per gli scambi e per le valute, saranno emanate le

norme che possano occorrere per la prima attuazione di questa legge.

Per le violazioni delle dette norme può essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.

Art. 151.

Disposizioni transitorie.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'articolo 145, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del Testo Unico delle leggi doganali approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 152.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

46^a RIUNIONE

Sabato 27 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione e discussione):

« Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia E. 42 » (889). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 565

« Aumento di capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) ». (930). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 567

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (931). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 568

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i Senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bon-

giovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cipolla, Crespi Silvio, D'Amelio, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Palavicino, Ingianni, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Miari de Cumani, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Rebaudengo, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rossini, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Solmi, Trigona, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono presenti il Ministro delle finanze e il Ministro delle comunicazioni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cozza, Facchinetti, Ferretti, Gazzera, Giuria, Oriolo, Poss, Pozzo, Raimondi, Rota Giuseppe e Sitta.

SANDICCHI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia E. 42 » (889). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che nella riunione del 19 giugno scorso sul disegno di legge in

esame furono fatti alcuni rilievi d'indole tecnica dal relatore senatore Cozza e dal senatore Martin Franklin. Il Ministro delle finanze fece osservare che il disegno di legge era stato presentato dal Ministro delle comunicazioni. La discussione allora rinviata, viene proseguita oggi con l'intervento del Ministro delle comunicazioni.

Essendo il relatore senatore Cozza in regolare congedo, prega il senatore segretario di dar lettura della relazione aggiuntiva.

SANDICCHI, *segretario*. Legge la relazione aggiuntiva redatta dal senatore Cozza.

A seguito di talune osservazioni mosse sulle previsioni di questo disegno di legge, di cui alla relazione presentata nella riunione del 19 giugno scorso, nella quale fu deliberato il rinvio del disegno di legge medesimo, il Ministero delle comunicazioni, con apposito foglio di chiarimento trasmesso al relatore, ha fatto presente che la maggiore spesa richiesta per la ferrovia in questione deriva non tanto dal fatto che la sua costruzione nel tronco urbano dovette farsi in sotterraneo, come era detto nella relazione ministeriale, quanto dalle seguenti sopravvenute esigenze:

- 1) maggiore spesa per i ricoveri antiaerei nella stazione di Termini;
- 2) ricostruzione del fabbricato della stazione di S. Paolo della Roma-Lido, perchè formi tutt'uno con quello finitimo dell'E. 42;
- 3) maggiori decorazioni delle due stazioni principali, che si vogliono particolarmente sontuose;
- 4) impianti di scale mobili nelle stazioni, sottostazioni per l'energia elettrica;
- 5) imprevedute difficoltà incontrate per le speciali condizioni del sottosuolo, per la presenza di diversi ordini sovrapposti di grotte antiche, costruzioni romane e medioevali, acque sotterranee in zone ampie e profonde.

Il Ministero soggiunge che, mentre la costruzione della galleria trovasi già compiuta su quasi tutto il percorso, i lavori di completamento sono ora rallentati, sia per il fatto del richiamo degli operai specializzati alle armi, sia per la requisizione degli automezzi. In relazione poi all'avvenuto rinvio dell'apertura dell'E. 42, il Ministero stesso si riserva di esaminare quali opere possano essere rimandate,

senza gravi danni e con economia di spese, come appunto veniva suggerito nella precedente relazione.

Il Ministero avverte ancora che, come si era ivi suggerito, la fornitura del materiale rotabile è stata sospesa; solo si continuano gli studi per la scelta dei tipi da preferire e per le condizioni cui subordinare la fornitura, escluse naturalmente quelle relative ai prezzi per le quali si provvederà al momento della stipula del contratto.

I suaccennati chiarimenti, mentre pongono in luce speciali e nuove esigenze nonchè imprevedute difficoltà, che hanno determinato il maggior costo dell'opera, concordano del resto in sostanza coi suggerimenti contenuti nella relazione precedente per la parziale sospensione delle opere di completamento e per il rinvio a miglior tempo della fornitura del materiale rotabile.

Si confermano in conseguenza le precedenti conclusioni, giusta le quali, pur proponendosi l'approvazione del disegno di legge presentato, affinchè il Ministero delle comunicazioni possa avere a suo tempo la disponibilità della maggior somma occorrente al completamento dell'opera per i conseguenti impegni, si riducano frattanto gli impegni stessi allo stretto necessario.

HOST VENTURI, *Ministro delle comunicazioni*. I rilievi fatti dalla Commissione di finanza sono due: il primo riguarda la richiesta di maggiore assegnazione di lire 100 milioni, il secondo si riferisce alla possibilità di sospendere i lavori per risparmiare il ferro utile alla difesa nazionale. Deve dichiarare che i lavori che richiedono impiego di ferro sono sospesi fin dal 10 giugno scorso e che ha ritenuto utile farsi assegnare fin d'ora i 100 milioni necessari al completamento della ferrovia perchè crede possibile che in un certo momento venga dato l'ordine urgente di ultimare la ferrovia stessa.

PRESIDENTE. La Commissione può dichiararsi soddisfatta delle dichiarazioni del Ministro delle comunicazioni, che ha accolto, in sostanza, i voti espressi nella riunione del 19 giugno scorso.

Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento di capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.)** » (930). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

REBAUDENGO, *relatore*. Notoria è l'importanza che in pochi anni ha assunto la Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), Ente di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma, sorto per effetto di legge, a cui lo Stato è fortemente interessato con rilevante apporto finanziario: notorio è il contributo da questo Istituto, dalla fisionomia prettamente fascista, arrecato allo sviluppo dell'economia nazionale, seguendo i criteri, che ne ispirarono l'istituzione, e le direttive, che gli furono dapprima impresse, via via affrontando i complessi e aleatori problemi impostigli e via via raggiungendo i diversi scopi prefissigli. A misura dello svolgimento, in tempi non facili, della sua azione meglio se ne andarono determinando le finalità con graduale perfezionamento dell'ordinamento e del funzionamento: correlativamente se ne accrebbe e se ne migliorò l'attrezzatura: il che tutto importò la richiesta, razionalmente soddisfatta, di nuovi fondi in aggiunta a quelli primieramente messi a sua disposizione. È di ieri il raddoppio del capitale aziendale, in sull'inizio di lire 20.000.000, stato presto elevato a lire 50.000.000, nonchè l'aumento del contributo statale per particolari ricerche, che, dapprima elevato da lire 10.000.000, ripartite in più esercizi, a lire 16.000.000, è stato testè accresciuto di altre lire 5.000.000. È da aggiungersi che solo pochi mesi fa, su lucida relazione del senatore Petretti, fu approvato un altro contributo straordinario per ricerche esclusivamente aurifere, di lire 6.000.000, da ripartirsi in tre esercizi a rate decrescenti.

È pure di ieri il nuovo vasto campo di lavoro in zone fin qui minerariamente inesplorate aperto all' A. M. M. I. in Albania, dove già si rinvennero giacimenti di cromite in quantità rilevanti ed in condizioni favorevoli di sfruttamento contrastate da difficoltà non insuperabili dei trasporti, mentre con intensificato vigore e con confortevoli

risultati continuavano in diversi punti della nostra Penisola e della Sardegna le ricerche minerarie e gli studi, tradotti poi parzialmente in applicazioni pratiche per i più adatti metodi di trattamento, che costituiscono la ragion d'essere dell'Azienda. Così incrementi notevoli si ebbero nella produzione di antimonio, nonchè di stagno, che presentò problemi urgenti ed importanti felicemente risolti: grazie ad opportuni rilievi di concessioni produttive aurifere e ad una predisposta prospezione generale delle manifestazioni aurifere del Monte Rosa è da attendersi fra non molto un significativo aumento nella produzione aurifera aziendale: particolari cure si rivolsero alla produzione dell'ossido di vanadio e dei minerali di nichelio, di cobalto, di rame e di manganese stati coronati da soddisfacenti successi. Chi per poco conosce le questioni minerarie non ignora che precipue doti occorrenti ad un minatore sono pazienza, perseveranza, fede: sa che non infrequenti sono le delusioni, che, se talora si ha la consolazione di impensate scoperte, più spesso le difficoltà appaiono maggiori e assai più onerose di quelle dopo diligenti studi previste. Conseguentemente non è da sorprendersi se di fronte alla grandiosità del programma assegnato all'A. M. M. I. il capitale attribuitole sia apparso insufficiente e il Governo, che la creò, conscio di corrispondere con ciò ad imprescindibili esigenze industriali del Paese, costantemente le si attestò vigilante, comprensivo, ad un tempo stimolatore e soccorrevole, ed ora, dopo di avere senza dubbio con la solerzia e rigore consueti esaminate e vagliate in ogni loro parte le nuove richieste dell'Azienda, predispose il provvedimento con cui, ad adeguare ai compiti la potenzialità economica, il capitale aziendale (art. 1) è elevato da lire 100.000.000 a lire 140.000.000. È da notarsi (art. 2) che la differenza non è da suporsi dover essere tutta sostenuta dallo Stato, essendo ammessa la partecipazione di Istituti finanziari di risparmio e di assicurazione, come già avvenne all'atto della istituzione, per una quota non superiore al 40 per cento ad assicurare che la maggioranza azionaria sia in possesso dello Stato: in realtà l'attuale ca-

pitale aziendale di lire 100.000.000 spetta per lire 60.000.000 allo Stato, per lire 15.000.000 all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per altre lire 15.000.000 all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e per lire 10 milioni al Banco di Napoli. Il Governo, convinto della necessità di procedere al proposto aumento, ritenendola intuitiva ed evidente, non ha creduto di diffondersi in minute illustrazioni per dimostrarla. Pari sobrietà s'impone al relatore, che si limita in appoggio alla proposta ministeriale a considerare:

a) che il capitale attuale di lire 100.000.000 è completamente impegnato nelle miniere e negli impianti aziendali;

b) che l'attività commerciale è finanziata per la totalità con anticipazioni da parte di Istituti di credito;

c) che i piani di produzione per l'anno 1940 prevedono un autofinanziamento per le miniere di stagno (Montevalerio e Montemannu), di antimonio (Villasalto e Rosia), di oro (Pestarena e Lavanchetto), di manganese (Carloforte), e prevedono invece un ulteriore fabbisogno finanziario in rapporto agli oneri dei lavori minerari e degli impianti, compensati soltanto in parte dai ricavi, per le miniere di nichelio (Varallo Sesia e Arbus), di rame (Sa Duchessa), di cromo (Albania), e per l'impianto del vanadio a Genova (tale ultimo gruppo di spese comprende importanti impianti richiedenti cospicui investimenti, tra i quali si segnalano: l'impianto di fluttuazione delle pirrotine nichelifere di Campello Monti; l'impianto di fluttuazione dei misti nichelcobaltiferi di Arbus, il forno elettrico per la produzione di metalline dai minerali cupriferi di Sa Duchessa; l'installazione di laverie per l'arricchimento dei minerali poveri di cromo in Albania; l'impianto per la produzione di pentossido di vanadio e per l'ulteriore trattamento metallurgico dei concentrati);

d) che oltre a tali investimenti, riguardanti impianti già programmati, un ulteriore finanziamento si rende necessario per le altre attività autarchiche affidate all'A. M. M. I.: la miniera di piombo e zinco di Monteneve e le concessioni aurifere della Val Bianca.

L'oratore non dubita che l'Azienda savia-

mente condotta saprà efficacemente utilizzare i nuovi fondi messi a sua disposizione ai fini dell'autarchia nazionale nel vitale settore minero-metallifero, ma non può esser certo che altri sacrifici finanziari non vengano fra non molto richiesti allo Stato in aggiunta a quelli già incontrati e al presente: glielo fa temere il recentissimo aumento dei salari della mano d'opera, fissato per l'industria estrattiva nella misura massima del 15 per cento, che sul bilancio dell'Azienda in rapporto al totale dei salari previsti per l'anno di circa lire 20.000.000 inciderà per ben lire 3.000.000, il quale aumento si riflette poi non soltanto direttamente come conseguente maggiore quota di incidenza sulla mano d'opera, ma anche come conseguente maggiore costo degli impianti, dei trasporti, ecc., nonchè delle attuali contingenze internazionali richiedenti ragguardevoli immobilizzi per l'acquisto all'estero dei correttivi degli acciai e delle ferro-leghe. Spera tuttavia il relatore che l'oculatezza dei dirigenti dell'Azienda saprà con giudiziosi risparmi rendere ingiustificato il suo timore.

Ponendo termine all'illustrazione del provvedimento, osserva che non sempre i disegni di legge relativi ad aumenti di capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani sono stati assegnati alla Commissione di finanza. Uno del maggio scorso venne approvato dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia. Prega il Presidente di volersi adoperare perchè non vengano sottratti alla Commissione di finanza i disegni di legge di sua competenza.

PRESIDENTE. Assicura che farà presente al Presidente del Senato il voto del relatore.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (931). —

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 27 LUGLIO 1940-XVIII

(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARAVIGLIA, *relatore*. Non avendo da fare nessuna osservazione, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La riunione ha termine alle ore 10,30.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

47^a RIUNIONE

Sabato 3 agosto 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente SCIALOJA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili» (991 - *rel.* Dudan) Pag. 577

«Assegnazione di lire 265.000.000 per esecuzione di lavori di miglioramenti all'efficienza bellica delle piazze marittime» (997 - *rel.* Burzagli) 583

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40» (998 - *rel.* Maraviglia) 584

(Discussione ed approvazione):

«Aumento, durante lo stato di guerra, dei premi compensativi dei rischi per i prestiti concessi o garantiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato» (993 - *rel.* Ferrari Pallavicino) - *Oratori:* Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 579

«Provvedimenti di carattere finanziario per la Regia aeronautica» (994 - *rel.* Ferrari Cristoforo) - *Oratori:* Presidente, Carapelle, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 580

«Modifiche degli aggravi per i rivenditori di generi di monopolio e dell'indennità speciale per il trasporto del sale» (995 - *rel.* Oriolo) - *Oratori:* Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 581

«Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la esecuzione di opere pubbliche in Arsia e Carbonia» (996 - *rel.* Castelli) - *Oratori:* Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente, Petretti 582

(Discussione e approvazione con emendamenti):

«Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero» (990 - *rel.* Albertini Antonio) - *Oratori:* Raineri, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Petretti, Presidente, Dudan 574

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1» (992 - *rel.* Ferretti) - *Oratori:* Ricci Federico, Leicht, Bongiovanni, Flora, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 577

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cian, Cipolla, Cremonesi, Crespi Silvio,

D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicini, Flora, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Petretti, Raineri, Ricci Federico, Romano Santi, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sirianni, Solmi, Trigona e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bevione, Cozza, Facchinetti, Ferretti, Gazzera, Giuria, Marescalchi, Parodi Delfino, Rebaudengo, Ricci Umberto, Rota Giuseppe e Sitta.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Risarcimento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani all'estero » (990). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ALBERTINI ANTONIO, *relatore*. Col disegno di legge in esame si conferma, anche in occasione dell'attuale conflitto internazionale, il principio per il quale lo Stato estende la sua doverosa protezione a quei cittadini ed enti italiani che ne sono meritevoli, indennizzandoli dei danni che subiscono per causa di guerra.

Già si è provveduto, con separato disegno di legge, circa i danni che si verificano nei territori del Regno o dell'Impero: analoghe provvidenze sono ora stabilite allorchè essi siano a verificarsi all'estero, nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti. La stessa relazione ministeriale pone in rilievo che la distinzione a base territoriale deriva dalla necessità di una procedura più rapida e scevra da intralci formali quando i fatti dannosi siansi verificati all'estero, potendo il risarcimento, in tal caso, assumere sovente carattere di particolare urgenza, e presentando esso maggiori difficoltà di accertamento e di controllo.

Si concede, pertanto, al Ministro per le finanze, con l'articolo 1, la facoltà di attri-

buire indennizzi a quei cittadini ed enti italiani che abbiano subito o subiscano danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti dal 1° settembre 1939, anno XVII, fino alla conclusione della pace; e opportunamente si stabilisce che la valutazione discrezionale di essi sia demandata ad un organo già esistente e di speciale competenza ed esperienza in materia, cioè al Comitato per la definizione delle questioni finanziarie, derivanti dai trattati di pace, comprese quelle di risarcimento di danni all'estero causati dalla guerra mondiale 1914-1918. Tale Comitato venne istituito con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV: esso propone al Ministro le cifre degli indennizzi, in confronto dei quali, per evidenti ragioni di giustizia, non si ammette il cumulo con altri indennizzi da chiunque e a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza dei medesimi danni (articolo 2).

Di particolare rilievo sono poi le esclusioni dal beneficio, previste dall'articolo 3. Se la sollecitudine dello Stato doverosamente assiste cittadini ed enti, meritevoli di tali premure, è evidente che risponde a criteri di giustizia doversi ogni risarcimento negare a coloro che si siano resi colpevoli di gravi delitti contro la Patria: vengono perciò specificamente indicati i delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, previsti dal Codice penale comune, e i gravissimi crimini di tradimento, spionaggio ed arruolamento o reclutamento a favore del nemico, considerati dal Codice penale per l'Esercito e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare marittimo. La necessità di codeste disposizioni è manifesta.

Piuttosto, per quel che riguarda l'altra causa di esclusione, fissata nel capoverso dello stesso articolo 3, anche essa assai saggiamente considerata, e derivante da condotta fraudolenta degl'interessati diretta ad ottenere indennizzi superiori alla reale entità del danno subito, appare più rispondente allo stesso alto criterio morale che informa il disegno di legge, doversi anche in tali casi tassativamente sancire la inderogabile esclusione da qualsiasi indennizzo; sostituendo così alla espres-

sione « può essere negato » quella di « deve essere negato »; tanto più se si consideri che l'articolo 1, attribuendo, per intuitive ragioni, *facoltà e non obbligo* al Ministro delle finanze di concedere l'indennizzo, l'espressione nel disegno di legge proposta potrebbe persino apparire pleonastica, qualora non si intendesse opporre un esplicito e insormontabile divieto anche per quei cittadini od enti che *risultino avere commesso frode* a fini di eccessivo od illecito vantaggio.

Nè si pensi che l'indicato emendamento possa rendere troppo rigida la norma di legge, al punto da impedire la libera ed equa valutazione del Ministro anche nei casi di minima importanza: in quanto che il divieto di indennizzo inciderebbe, secondo la stessa disposizione proposta dal Governo, esclusivamente in quei casi nei quali venisse *accertato che la frode è stata commessa*. È palese che nessuna indulgenza potrebbe apparire giustificata in tali condizioni.

L'indole ed il fine stesso del provvedimento demandato al Ministro e la garanzia che deriva agl'interessati dal preventivo esame del Comitato su la richiesta d'indennizzo, giustifica la norma dell'articolo 4, che attribuisce carattere definitivo al provvedimento stesso.

L'articolo 5 del disegno di legge si riferisce, infine, alle modalità di pagamento degli indennizzi, concessi a norma degli articoli precedenti: disponendo, anche con realistica visione delle necessità dei danneggiati, che ove sia autorizzata la emissione di titoli del debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra, per quelli verificatisi all'estero, il pagamento degli indennizzi possa essere fatto parzialmente in contanti: ciò allo scopo di porre gli interessati in condizioni di fronteggiare, con la rapidità che il caso richiede, le spese indilazionabili alle quali possono trovarsi esposti. Il Ministro per l'Africa Italiana ha osservato che la dizione usata nell'articolo 5 « in Italia e nell'Impero » è inesatta. Per togliere qualsiasi dubbio di interpretazione, il relatore ne propone la soppressione.

Nell'intestazione della legge occorre inoltre,

come ha fatto giustamente rilevare il Ministro per l'Africa Italiana, dopo la parola « subiti », aggiungere le parole: « all'estero », che erano prima poste alla fine della proposizione e dopo la parola « cittadini », le parole « ed enti », in conformità della dizione usata nell'articolo 1.

RAINERI. Prega il Ministro delle finanze di voler fornire alla Commissione qualche dato sulla compensazione che potrà avere la spesa che importa questo provvedimento dal sequestro dei beni nemici in Italia. I sequestri apparsi finora sulla *Gazzetta Ufficiale* non sono gran cosa. Sarebbe interessante conoscere quale contropartita, finanziariamente parlando, rappresenteranno questi sequestri nei confronti degli indennizzi che si dovranno pagare.

Circa l'emissione di titoli del Debito pubblico al 3,50 per il risarcimento di danni di guerra rilevati e riconosciuti, osserva che il pagamento può essere fatto, in parte, mediante la consegna di detti titoli, da valutarsi alla pari con la cedola in corso al momento della consegna dei titoli stessi. Ora, è bene ricordare che, dopo la guerra 1915-18, quando si parlò di pagare i danni con la emissione di titoli del Debito pubblico al 3,50, ci fu un certo movimento da parte degli interessati i quali temevano che il titolo potesse in qualche modo decurtare l'indennità ad essi dovuta. La Banca d'Italia assicurò che il titolo sarebbe stato tutelato e la cosa passò.

Sarebbe forse opportuno che anche questa volta venisse fornita la stessa assicurazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò di accettare che il titolo del disegno di legge venga modificato, come ha proposto nella sua lucida relazione il senatore Antonio Albertini, nel modo seguente: « Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani ».

Al senatore Raineri risponde che la contropartita dei sequestri che si stanno eseguendo in Italia sui beni appartenenti a sudditi di Paesi nemici, è essenzialmente rappresentata dagli atti compiuti in Francia e in Inghilterra sui beni di cittadini italiani.

Circa i pagamenti mediante emissione di titoli, assicura il senatore Raineri che a detta

emissione, data la relativa esiguità dei danni da risarcire per questo titolo, non si addurrà, in quanto ragioni tecniche e politiche sconsigliano l'emissione di prestiti di modesta portata. D'altronde è volontà del Capo del Governo che i pagamenti dei danni di guerra avvengano per contanti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Quindi mette ai voti il nuovo titolo, proposto dal relatore e accettato dal Ministro: « Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani ».

È approvato.

ALBERTINI ANTONIO, *relatore*. All'articolo 1 fa presente che il Ministro dell'Africa Italiana, vorrebbe che si esaminasse se non sia il caso di prevedere l'indennizzo anche per i danni di guerra subiti in Paesi neutrali oltre quelli in Paesi belligeranti. Da parte sua l'oratore osserva che, trattandosi di danni di guerra, non si può parlare che di quelli derivati da operazioni di guerra e non si possono perciò concepire danni di guerra subiti in Paesi neutrali.

SANDICCHI. Crede che la dizione « all'estero » sia un pleonasma pericoloso. Basterebbe dire: « danni di guerra nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non ritiene che si debba modificare l'articolo nel senso suggerito dal Ministro dell'Africa Italiana, secondo quanto ha riferito il relatore, come pure dichiara che non vede la necessità di togliere le parole: « all'estero » come vorrebbe il senatore Sandicchi.

L'articolo 1 non dà luogo ad ulteriore discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2 domanda chiarimenti sulla parola « chiunque », che gli sembra molto generica. Vorrebbe sapere se, per esempio, gli indennizzi siano cumulabili con quelli dovuti da una Compagnia di assicurazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara che gli indennizzi concessi dalla presente legge non sono cumulabili con nessun altro indennizzo dovuto in dipendenza dei me-

desimi danni. Se un cittadino avrà assicurato i suoi beni all'estero, i danni saranno pagati dalla Compagnia di assicurazione, e sarebbe immorale che venisse indennizzato anche dallo Stato.

PETRETTI. La Compagnia di assicurazione potrebbe affermare di nulla dovere, perchè paga lo Stato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ha già dichiarato che in questi casi lo Stato non deve nulla.

ALBERTINI ANTONIO, *relatore*. Bisogna tener presente che, secondo quanto stabilisce l'articolo 1 del disegno di legge, è « in facoltà » del Ministro delle finanze di disporre la concessione di indennizzi. E il Ministro eserciterà tale facoltà solo nei casi in cui l'individuo non sia stato indennizzato per altro titolo.

L'articolo 2 non dà luogo ad ulteriore discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 3 accetta l'emendamento proposto del relatore.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento che consiste nel sostituire alle parole del secondo capoverso: « Può essere negato », le altre: « Deve essere negato ».

L'emendamento e l'articolo 3 così emendato sono approvati.

PRESIDENTE. All'articolo 4 domanda che cosa si debba intendere per provvedimenti « definitivi ». Crede che in questo caso « definitivi » significhi che sono questi i provvedimenti che si potranno impugnare.

PETRETTI. Se l'intenzione è quella di escludere ogni ricorso, la locuzione adottata raggiunge l'effetto opposto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di essere d'accordo col senatore Scialoja sull'interpretazione della parola « definitivi ».

PRESIDENTE. Si compiace che non si sia voluto derogare dal diritto comune.

L'articolo 4 non dà luogo ad ulteriore discussione.

ALBERTINI ANTONIO, *relatore*. All'articolo 5, per le ragioni già addotte, propone che

vengano soppresse le parole: « in Italia e nell'Impero ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta l'emendamento.

DUDAN. Desidera sapere se colui che abbia subito danni su una nave neutrale silurata dal nemico o che, sempre per fatto del nemico, si sia veduto distruggere le azioni di una società che ha i suoi stabilimenti in un paese neutrale, ha diritto o no all'indennizzo. Dopo l'emendamento accettato dal Ministro gli pare che la risposta debba essere affermativa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. L'indennizzo è sempre dovuto per danni subiti all'estero da cittadini italiani e causati dal nemico.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento che consiste nella soppressione delle parole: « in Italia e nell'Impero ».

L'emendamento e l'articolo 5 così emendato sono approvati.

La lettura dell'articolo 6, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili » (991). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DUDAN, *relatore*. Il disegno di legge in esame, considerando che nella presente guerra tutta la Nazione è esposta all'offesa nemica, giustamente abolisce, con gli articoli 1 e 2, le distinzioni fra militari e civili e le riduzioni delle pensioni stabilite dalla legislazione finora vigente in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili, estendendo il beneficio alle categorie finora escluse e concedendo loro il diritto di opzione per l'eventuale pensione privilegiata civile, se più favorevole di quella di guerra.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

L'articolo 4 estende tale diritto d'opzione agli appartenenti a tutti gli enti di diritto pubblico, che provvedono in base ai propri regolamenti; comprendendo così quegli enti che non esistevano nel 1923, quando si emanava il Regio decreto regolante tale materia.

L'articolo 3 stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Gli emendamenti agli articoli 2 e 4 concordati con il Governo ed accettati dalla Commissione del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni non apportano modificazioni essenziali; sono piuttosto di carattere integrativo ed interpretativo.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940, anno XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 » (992). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Sandicchi di leggere la relazione del senatore Ferretti assente.

SANDICCHI, *segretario*. Con la legge che, a suo tempo, dispose la creazione di monete in acmonital, venivano dettagliatamente esposte le considerazioni che raccomandavano tale creazione, per dare così modo di venir gradatamente provvedendo al ritiro delle monete di nichelio in circolazione, per destinarne il metallo alle industrie belliche.

Nel momento attuale, alle impellenti necessità delle Forze Armate viene rapidamente provveduto mediante questo Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che, con l'articolo 1, fissa al 31 luglio 1940 e, rispettivamente, al 31 agosto successivo, i termini per la cessazione del corso legale e per il cambio delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1,

cambio e ritiro che non devono arrecare disturbi ai bisogni monetari del Paese, grazie alla contemporanea emissione di biglietti di Stato di pari taglio, che si viene regolarmente svolgendo.

Con l'art. 2, viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire, con proprio decreto, analoghe disposizioni per quanto riflette le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20, che rimangono ancora in circolazione e fino a quando verrà approntata una adeguata massa di monete di acmonital nei detti tagli, nonché di monete di bronzo alluminio da centesimi 10 e 5.

Severe pene sono stabilite, con l'articolo 3 del decreto-legge, nei riguardi di coloro che facciano incetta delle predette monete di nichelio per la fusione e demonetazione di esse a scopi privati e industriali, o che le trattengano, trascorso il periodo assegnato per il cambio.

RICCI FEDERICO. Osserva che il titolo del disegno di legge riguarda la fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1, ma nel testo (articolo 2) si parla di monete di nichelio in genere, comprese quindi quelle da lire 0,50 e da lire 0,20. Vorrebbe che venisse eliminata questa incongruenza modificando la dizione del titolo.

Gli sembra poi che vi sia contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 3 del disegno di legge. L'articolo 1 infatti stabilisce che le monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 cesseranno di avere corso legale con il 31 luglio 1940 e che, scaduto tale termine, è fatto obbligo di consegnare le monete stesse alle Sezioni della Regia tesoreria provinciale, che le cambierà al loro valore nominale fino al 31 agosto. Successivamente saranno invece pagate al loro valore di metallo. Nell'articolo 3 è detto: Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, verrà trovato in possesso delle predette monete sarà passibile dell'ammenda da lire 500 a lire 5.000. Ora la contraddizione tra questa disposizione e l'ultima parte dell'articolo 1 è evidente.

Ritiene che i termini fissati per la cessazione del corso legale e per il cambio siano troppo brevi. Bisogna tener presente che si tratta di monete che circolano anche in paesi lontani

dalle Sezioni della Regia tesoreria provinciale. Non discute sulla necessità del provvedimento. Ricorda però che già tre anni fa il Ministro delle finanze assicurò che si sarebbero messe in circolazione monete di acmonital in sostituzione di quelle di nichelio. Purtroppo di queste monete ve ne sono in giro pochissime. Avrebbe poi preferito che il provvedimento, allo scopo di riuscire il più possibile completo, fosse stato limitato in un primo tempo soltanto alle monete da 2 lire, in un secondo tempo a quelle da lire 1 e in ultimo alle monete da 0,50 e 0,20. Era meglio concentrare tutta l'attività nel conio di un tipo solo anziché coniare quantità insufficienti di vari tipi. Fa presente che la lira corrisponde al valore del nichelino dell'ante guerra 1915-18. Considerando, infine, i molti inconvenienti della moneta cartacea, fa voti perchè il Ministro delle finanze dia disposizioni per accelerare la circolazione delle monete di acmonital.

Gli sia infine consentito di fare una digressione sul provvedimento relativo alle cancellate di ferro. Ritiene giustissimo il provvedimento per il ritiro del nichelio, ma è opinione generale che, allo stato in cui ci troviamo, dovrebbe esserci molta disponibilità di ferro. La Germania infatti può ora ricavare ferro ottimo ed abbondante dalle miniere della Lorena e della Svezia e soprattutto dai rottami nelle zone occupate. Se è possibile sopperire alla penuria del ferro, importandone dalla Germania, non gli sembra più necessario infiggere agli italiani un evidente gravissimo danno. Ha fatto tale digressione per pregare il Ministro delle finanze affinché voglia adoperare la sua autorità per far sospendere la disposizione relativa alle cancellate di ferro.

LEICHT. Vuole soltanto esprimere al Ministro delle finanze la voce delle provincie marginali, dove si nota un certo disagio per la limitata circolazione delle monete divisionali. Tale disagio, purtroppo, è sentito anche nelle provincie centrali. Pensa che, se il Ministro autorizzasse, oltre le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, anche altri uffici pubblici ad accettare, per un congruo termine, le monete fuori corso, tale disagio verrebbe eliminato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.* Accetta le osservazioni del senatore Ricci Fe-

derico relative al titolo del disegno di legge e propone che il titolo stesso venga modificato come segue: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ed autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 ».

Ad evitare che possa sussistere, sia pure formalmente, la contraddizione rilevata dallo stesso senatore Ricci Federico tra l'articolo 1 e l'articolo 3, propone di sopprimere tutta la seconda parte dell'articolo 3.

Sulla penuria delle monete di acmonital lamentata dai senatori Ricci e Licht, fa notare che l'inconveniente è derivato dalla ritardata consegna, da parte della Germania, del macchinario necessario. Si cominciò col fabbricare giornalmente 100 mila monete di acmonital, poi si arrivò a 500 mila, ed ora, da qualche mese, se ne fabbricano un milione. Se l'emissione di biglietti di carta non è gradita al pubblico, non lo è nemmeno al Ministro delle finanze. Si tratta di un mezzo di emergenza. Si augura di potere, nel più breve tempo possibile, sopperire con monete di acmonital. Assicura intanto che verrà messo in circolazione un quantitativo sufficiente di biglietti di carta da lire 2 e da lire 1.

BONGIOVANNI. Osserva che, se la circolazione delle monete di carta venisse estesa anche nei territori dell'Impero, farebbe pessima impressione fra gli indigeni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura il senatore Bongiovanni che non verranno introdotte nelle Colonie monete di carta da lire 2 e da lire 1.

FLORA. Vorrebbe che gli uffici postali, che si trovano anche nei piccoli comuni, fossero autorizzati a ricevere le monete in cambio dopo il 31 luglio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non è possibile questa estensione, perchè gli stessi uffici postali difetterebbero di monete per il cambio.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo unico proposto dal Ministro delle finanze, così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, con il seguente titolo: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20, e con la seguente modificazione:

Il secondo comma dell'articolo 3 è soppresso ».

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento, durante lo stato di guerra, dei premi compensativi dei rischi per i prestiti concessi o garantiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » (993). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Con il disegno di legge, che è sottoposto alla Commissione di finanza, è aumentato di 0,50 per cento — fino a data da determinarsi dal Ministro delle finanze, dopo la cessazione dello stato di guerra — il premio compensativo dei rischi stabilito a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato su tutti i prestiti concessi direttamente o garantiti dal Fondo stesso.

Già durante la grande guerra, in virtù dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, il premio compensativo dei rischi delle operazioni devolute per legge al predetto Fondo fu aumentato nella misura dell'1,50 per cento: limitatamente, però, alle operazioni di prestito effettuate da impiegati ed operai che fossero appartenenti a classi mobilitate.

Con il disegno di legge in esame, invece, l'aumento del premio è fissato soltanto nella misura di un terzo della maggiorazione applicata nel 1918, ma è esteso a tutte le operazioni di credito.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Tale aumento trova giustificazione nel notevole accrescimento di rischio in dipendenza dello stato di guerra, in quanto — come giustamente è posto in rilievo nella relazione ministeriale — maggiori delle normali sono le probabilità di premorienza alla estinzione dei prestiti, e quindi, estinguendosi con la morte del debitore l'obbligazione verso il Fondo (articolo 6, ultimo comma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934), maggiori sono anche le probabilità di perdita totale, a carico del Fondo stesso, della parte dei mutui non estinti.

L'estensione poi dell'aumento del premio a tutte le operazioni di credito (anzichè, come è avvenuto per l'addietro, l'applicazione dell'aumento medesimo soltanto alle operazioni effettuate da impiegati ed operai appartenenti a classi mobilitate) trae origine oggi da un duplice ordine di considerazioni. Queste si conducono — come avverte pure il Governo nella sua relazione — alla difficoltà di accertare se una classe debba intendersi mobilitata o no, avuto presente che la mobilitazione può effettuarsi con precetto individuale e solamente per alcune specialità della classe medesima, nonchè all'assoluta precarietà della situazione sulla quale si baserebbero le operazioni di credito, ove si volesse considerare soltanto la posizione individuale dell'impiegato o salariato nei riguardi della mobilitazione.

Da ultimo è opportuno tenere conto della dichiarazione fatta nell'ultima parte della relazione ministeriale: di quella, cioè, che in vista del provvedimento predisposto con il disegno di legge l'Amministrazione si astiene da iniziative rivolte ad elevare l'attuale tasso di interesse (4 per cento) sui prestiti concessi direttamente dal Fondo: interesse che è alquanto inferiore a quello adottato da altri Istituti che concedono prestiti consimili.

L'oratore aggiunge quindi alcune osservazioni circa l'emendamento al disegno di legge in esame, introdotto nella riunione del 31 luglio u. s. dalla Commissione del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Prescinde da ogni considerazione di carattere sostanziale sulla diversa durata di applicazione dell'aumento del premio compensativo, che nell'originario progetto governativo era

circoscritta al periodo dello stato di guerra e che invece, con l'accennato emendamento, è lasciata alla facoltà del Ministro delle finanze, da esercitarsi dopo la cessazione dello stato di guerra. Si limita soltanto ad osservare che dal lato formale sarebbe stato preferibile, dal punto di vista della tecnica legislativa, di mantenere fermo il comma 1° dell'articolo unico nel testo predisposto dal Governo, conservando cioè a sè la norma statuente l'aumento del premio compensativo in parola, e di formulare poi in un secondo comma dello stesso articolo l'emendamento approvato dalla Commissione del bilancio e riguardante la durata di applicazione dell'aumento medesimo.

Non propone in tal senso un emendamento, ma soltanto raccomanda al Ministro delle finanze che in avvenire si abbia a tener conto di questo rilievo in casi consimili.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di prender nota della raccomandazione fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Chiede quale sia il maggior onere previsto in seguito all'aumento dei premi compensativi e dichiara che sarebbe stato utile aggiungere un articolo al disegno di legge per autorizzare il Ministro delle finanze ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti, ad evitare la presentazione di una ulteriore apposita legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Non può precisare l'onere dello Stato, ma crede che ammonterà a vari milioni.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti di carattere finanziario per la Regia aeronautica** » (994). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI CRISTOFORO, *relatore*. Non ha creduto di presentare una relazione scritta perchè, allo stato delle cose, è troppo evidente la necessità di autorizzare il Ministro dell'aeronautica a dare immediata esecuzione a tutti i programmi di commesse e di opere che erano stati suddivisi gradualmente nel tempo.

PRESIDENTE. Desidererebbe un chiari-

mento sull'ultima parte dell'articolo 1, dove è detto che le somme potranno essere impegnate « anche per altre occorrenze di carattere eccezionale determinate dallo stato di guerra ». Non vorrebbe che i fondi stanziati per il potenziamento dell'aeronautica avessero poi diversa destinazione.

CARAPELLE. Si associa all'osservazione fatta dal Presidente. Teme che le ultime parole dell'articolo 1 possano far sorgere la tentazione di adoperare altrimenti i fondi, a detrimento dell'armamento e del potenziamento dell'aeronautica.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura che le somme assegnate saranno adibite in massima parte per potenziare e rafforzare la nostra aeronautica. Però occorre pure pensare, come è detto nell'articolo, alle altre occorrenze di carattere eccezionale determinate dallo stato di guerra, come, ad esempio, le maggiori indennità che sono dovute al personale, per le quali altrimenti si dovrebbe disporre con provvedimento aggiuntivo.

L'articolo 1 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 2 e 3, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche degli aggi per i rivenditori di generi di monopolio e dell'indennità speciale per il trasporto del sale » (995). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ORIOLO, *relatore*. Per disposizioni di valore legislativo, l'aggio a favore dei rivenditori di tabacchi, che fino al 1924 era del 7,50 per cento, fu gradatamente ridotto al 5 per cento. Ciò mentre contemporaneamente aumentavano le spese per il personale, per le pigioni e per il trasporto.

L'impovertimento degli esercizi di rivendita fu graduale ma evidente, perchè essi scomparvero dalle strade principali delle città italiane per rifugiarsi in piccoli e disadorni locali delle minori strade adiacenti. Si sono salvati da

questa sorte soltanto i rivenditori i quali hanno avuto la possibilità di commerciare contemporaneamente altri generi, più o meno affini, come pipe, accendisigari, e persino oggetti di cancelleria e di arte.

Il disegno di legge in esame, sollecitato dalla Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio, eleva l'aggio per i tabacchi dal 5 al 5,60 per cento e concede a tutte le rivendite un'indennità speciale di lire 1 per ogni quintale di sale prelevato. Tali provvidenze corrispondono a un'equa, se pur modesta, considerazione delle difficoltà nelle quali da tempo si dibattono i rivenditori di generi di monopolio.

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha apportato al disegno di legge due modifiche. La prima riguarda il titolo che è stato corretto e completato, la seconda si riferisce all'ultima parte dell'articolo 1: mentre il testo ministeriale sopprimeva il supplemento di aggio per determinate qualità di tabacchi superiori nazionali, la Camera l'ha mantenuto in vigore riducendolo dal 4,50 al 4 per cento.

RICCI FEDERICO. Deve fare un'osservazione sulla relazione ministeriale che precede il decreto. In essa si rileva che l'aggio sulla vendita dei tabacchi dal 7,50 per cento — come era prima del 1924 — fu gradatamente ridotto all'attuale misura del 5 per cento. Tutto ciò è vero. Però si è dimenticato di considerare che dal 1924 ad oggi vi è stato sui tabacchi un aumento del 25 per cento con relativo maggiore introito da parte dei rivenditori. Quindi, se matematicamente è esatto quanto è detto nella relazione ministeriale, per una maggiore precisazione occorre anche tener conto che la riduzione dell'aggio veniva in parte compensata dal maggiore incasso giornaliero, dovuto all'aumento del prezzo di vendita dei tabacchi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro che, comunque, le conclusioni a cui giunge la relazione ministeriale sono esatte in quanto si è tenuto conto della situazione economica dei rivenditori.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la esecuzione di opere pubbliche in Arsia e Carbonia » (996). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASTELLI, *relatore*. È ben nota la grande importanza che nel quadro della economia nazionale a base autarchica hanno assunto i due centri minerari di Arsia e Carbonia. La loro produzione, stimolata e protetta da numerosi provvedimenti legislativi promossi dalla volontà lungimirante del Duce, ha seguito una linea ascensionale senza precedenti. Basterà citare le seguenti cifre: Carbonia, che nel 1939 ha dato un milione di tonnellate di combustibile, dovrà dare nel 1945 cinque milioni di tonnellate; Arsia, che ne produceva fino a pochi anni or sono poche centinaia di tonnellate, dà adesso oltre due milioni di tonnellate.

In correlazione all'impulso produttivo è naturalmente andata crescendo la popolazione operaia, che in breve volgere di anni può dirsi decuplicata. Costituita in due Comuni autonomi, detta popolazione, già sparsa in baracche o in alloggi di fortuna, è stata raccolta in due nitide cittadine moderne, dotate di tutto quanto è necessario al vivere civile.

Sono sorte così, come per incanto, Arsia e Carbonia, popolate la prima di circa quattromila e la seconda di circa diciottomila abitanti. Il piano regolatore di quest'ultima prevede che nel 1945 la popolazione dovrà raggiungere i cinquantamila abitanti.

Per ciascuna di esse si è dovuto provvedere al Municipio, alla Chiesa, alle scuole, all'acquedotto, alla luce, alle fognature, ai luoghi di ritrovo e di svago, ecc.; e, per ciascuna di esse, si è compiuto il miracolo, che è vanto della civiltà fascista, di dare ad ogni minatore, a ristoro della sua dura fatica, una casa sana, piena di luce, circondata dal verde del piccolo orto-giardino.

A tutto ciò ha in gran parte provveduto con i suoi mezzi l'Istituto parastatale Azienda Carboni Italiani, aiutato, per quanto è stato

possibile, dai due neonati Comuni, con mutui ad essi concessi dagli Enti nazionali finanziatori.

Ma ancora c'è molto da fare.

In un programma sommario, che l'oratore ha avuto sott'occhio, il fabbisogno per tali necessità ancora insoddisfatte ascenderebbe a oltre 150 milioni.

Alle più urgenti viene ora incontro lo Stato con il breve disegno di legge sottoposto alla Commissione, che autorizza una spesa diretta di cinquanta milioni (art. 1). La somma viene ripartita fra le due zone, assegnandosi lire 8 milioni ad Arsia, dove i bisogni sono minori, e lire 42 milioni a Carbonia. Senza entrare in particolari circa la specie delle opere da eseguire, nel testo del disegno di legge esse vengono limitate dalle seguenti qualifiche: « Opere stradali, edilizie ed igieniche determinate da esigenze di carattere pubblico ».

La scelta e l'esecuzione vengono lasciate all'A. Ca. I., che, quale Istituto controllato dallo Stato e come maggiore interessato, dà sicuro affidamento di buona gestione: tuttavia viene riservata al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, la facoltà di approvare l'elenco definitivo delle opere da eseguire.

Per le opere di competenza delle Amministrazioni comunali e provinciali, si dispone che esse vengano trasferite ai Comuni e alle Province con il vincolo perpetuo dell'uso pubblico (articolo 2).

Sempre con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze (articolo 3), saranno stipulate convenzioni sia per il trasferimento delle opere di cui sopra, sia per l'approvazione dei progetti e i collaudi dei lavori, sia per i pagamenti.

Questa disposizione meriterebbe qualche cenno illustrativo da parte del Ministro proponente, poichè in definitiva essa significa che per l'approvazione dei progetti, per i collaudi e per i pagamenti non dovranno essere applicate le norme ordinarie della legge sulla contabilità generale dello Stato, ma verrebbero seguiti accordi particolari, da convenirsi con l'A. Ca. I., e cioè norme eccezionali di cui non è evidente la necessità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2 domanda se con la dizione: « destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità » si sia inteso dire: « demanio comunale ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È la stessa cosa.

L'articolo 2 non dà luogo ad ulteriore discussione.

PRESIDENTE. In risposta ai rilievi fatti nella relazione all'articolo 3, il Ministro dei lavori pubblici, il quale si scusa di non poter intervenire alla riunione, ha inviato i seguenti chiarimenti:

« Le opere che vengono poste a carico dello Stato col disegno di legge in esame sono in parte già eseguite dall'Azienda Carboni Italiani e dalla stessa dovranno essere completate.

« Da ciò la necessità di apposite convenzioni, previste nell'articolo 3 per disciplinare i rapporti fra il Ministero dei lavori pubblici e l'A. Ca. I., anche nei riguardi dell'approvazione dei progetti, dei collaudi e per il rimborso delle spese già sostenute.

« Tali convenzioni saranno però sempre inquadrate nelle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato ».

CASTELLI, *relatore*. Non comprende perchè si debba ricorrere a delle convenzioni speciali e raccomanda che di questa forma eccezionale non si faccia ulteriore uso.

PETRETTI. Crede che il Ministro proponente, pur ricorrendo alla forma specifica della convenzione, non abbia voluto derogare dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Se così non fosse, non si potrebbe approvare il disegno di legge il quale avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame preventivo del Consiglio di Stato, in adunanza generale e della Corte dei Conti a sezioni riunite. Queste convenzioni saranno quindi, come di norma, sottoposte al parere del Consiglio di Stato e al controllo della Corte dei Conti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Concorda con quanto ha detto il senatore

Petretti. Non ritiene che si sia inteso modificare la legge organica sulla contabilità generale dello Stato. Il capitale della A. Ca. I., che avrebbe dovuto essere destinato alla costruzione di pozzi, è stato in parte distolto per costruire case, strade, acquedotti in seguito alle direttive impartite personalmente dal Duce. Tutto è stato fatto con ritmo celerissimo, ciò che ha permesso di arrivare ad una produzione tale di carbone che era follia sperare qualche anno addietro. Bisogna tener presente che i due comuni di Arsia e Carbonia sono sorti dal nulla e che Carbonia deve raggiungere per il 1945 la bella cifra di 50 mila abitanti.

Se per ogni casetta da costruire si dovesse andare al Consiglio superiore dei lavori pubblici non si verrebbe mai a capo di nulla. Trova perciò giusta la disposizione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che la disposizione è giustificata dal fatto che, seguendo la via normale, si sarebbe andati troppo per le lunghe.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Certamente.

PETRETTI. Ricorda che il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze sarà sempre emanato su parere del Consiglio di Stato e sarà poi sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. Con ciò crede che la legge sulla contabilità generale dello Stato sia rispettata.

L'articolo 3 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 4, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 265.000.000 per esecuzione di lavori di miglioramenti all'efficienza bellica delle piazze marittime » (997). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BURZAGLI, *relatore*. Col disegno di legge sottoposto alla Commissione, il Ministro della

marina è autorizzato a eseguire i lavori per miglioramenti all'efficienza bellica ed alle opere portuali delle piazze marittime sino all'importo di milioni 265, ripartiti in cinque esercizi finanziari, a partire da quello in corso.

Evidenti ragioni di riservatezza non consentono di dare particolareggiate notizie sulle località nelle quali i lavori saranno eseguiti e sui lavori stessi, che rispongono a imprescindibili necessità militari.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 » (998). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARAVIGLIA, *relatore*. Non ha nulla da osservare e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.

ALLEGATI

Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani (990).

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la concessione di indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1° settembre 1939-XVII fino alla

conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.

Il Comitato per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dai trattati di pace istituito con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, proporrà le somme che a seconda dei casi discrezionalmente valutati siano da concedere ai singoli reclamanti.

Art. 2.

Gli indennizzi concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altri dovuti da chiunque a qualsiasi titolo in dipendenza dei medesimi danni.

Art. 3.

Non può essere concesso alcun indennizzo a coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai Capi I e II del Titolo Primo, Libro Secondo del Codice penale comune, nonché agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, ed agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.

Deve essere negato qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora risulti che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alle reali entità del danno.

Art. 4.

I provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze in base alle proposte del Comitato di cui all'articolo 1 sono definitivi.

Art. 5.

Nel caso che venisse autorizzata l'emissione di titoli del debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra, il pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge potrà

aver luogo, su proposta del Comitato di cui all'articolo 1, in parte a contanti e in parte, mediante la consegna di detti titoli, da valutarsi alla pari con la cedola in corso al momento della consegna dei titoli stessi.

Art. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ed autorizza il

Ministro delle finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 (992).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, con il seguente titolo:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 » e con la seguente modificazione:

Il secondo comma dell'articolo 3 è soppresso.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

48^a RIUNIONE

Lunedì 16 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1004 - *rel.* Aldrovandi Marescotti) *Pag.* 596

« Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra » (1005 - *rel.* Rossini) 596

« Collocamento "fuori quadro" dei militari della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare » (1007 - *rel.* Marescalchi) 597

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (1008 - *rel.* Carapelle) 598

« Integrazione per lire 3.500.000 del Fondo destinato col Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, alla costruzione, da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della Marina » (1012 - *rel.* Sechi) 603

« Convalidazione dei Regi decreti 6 maggio 1940-XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dall'esercizio finanziario 1939-40 » (1013 - *rel.* Flora) 604

« Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi » (1014 - *rel.* Nucci) 604

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1016 - *rel.* De Vito) . . . 605

« Interpretazione autentica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, numero 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni » (1043 - *rel.* Castelli) 607

(Discussione e approvazione):

« Costituzione di un Ente Nazionale Metano » (1019 - *rel.* Bevione) - *Oratori:* Gai, Vicini Antonio, Crespi Silvio, Parodi Delfino, Sandicchi, Presidente, Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*) 590

« Norme per la nomina di collettori, di ufficiali esattoriali e di messi notificatori presso le esattorie delle imposte dirette durante la

guerra» (1006 - *rel.* Oriolo) - *Oratore*: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 597

«Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343» (1009 - *rel.* Dudan) - *Oratori*: Ricci Federico, Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 599

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-1941, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra» (1011 - *rel.* Raineri) - *Oratori*: Zupelli, Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 602

«Matrimonio degli ex militari pensionati di guerra nei riflessi della reversibilità della pensione alla vedova e agli orfani» (1017 - *rel.* Zupelli) - *Oratore*: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 606

«Estensione al personale avente la qualità di "squadrista" del beneficio del computo del periodo di iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale» (1018 - *rel.* Felici) - *Oratore*: Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 607

(Discussione e approvazione con emendamenti):

«Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo» (1010 - *rel.* Sitta) - *Oratori*: Marescalchi, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 599

(Rinvio):

«Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine» (1015 - *rel.* Ferretti) 604

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cavallero, Cipolla, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Giuria, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota, Sandicchi, Schanzer,

Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

Autorizzato dal Presidente del Senato, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene alla riunione il senatore Gai.

Sono presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel e il Sottosegretario di Stato per le Corporazioni Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Cozza, Facchinetti, Flora, Gazzera, Motta, Poss, Rebaudengo e Scialoja.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Costituzione di un Ente nazionale metano» (1019). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE, *relatore*. Il disegno di legge, che di urgenza viene sottoposto all'esame della Commissione di finanza, ha per scopo di promuovere la ricerca, la produzione e l'utilizzazione del metano, con la costituzione di un Ente apposito sotto il diretto controllo dello Stato, in analogia con quanto fu fatto, con notevole successo, a mezzo dell'A. Ca. I., per il carbone nazionale.

L'Ente si chiamerà Ente Nazionale Metano e avrà un capitale di 20 milioni di lire, fornito dal Tesoro: ad esso, secondo la formula consueta, potranno sottoscrivere gli Enti parastatali nella misura massima del 40 per cento.

I compiti fondamentali dell'Ente Nazionale Metano sono i seguenti:

1° assumere partecipazioni in società costituite o costituende aventi per oggetto la ricerca e produzione del metano;

2° dare impulso alle ricerche con premi e sussidi;

3° disciplinare la vendita del metano allo scopo di assicurare la continuità e regolarità dei rifornimenti;

4° costruire e gestire metanodotti direttamente o a mezzo di società apposite.

Una disposizione severa ma giusta del disegno di legge stabilisce la decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento che non siano stati utilizzati con mezzi adeguati entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge; l'Ente Nazionale Metano può subentrare in questi permessi e concessioni.

Le rimanenti disposizioni provvedono alla costituzione degli organi direttivi e sindacali dell'Ente, che è posto sotto la diretta vigilanza dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Chi conosce i servizi preziosi che il metano, nell'attuale congiuntura, ha reso all'economia nazionale, sostituendo magnificamente la benzina come carburante degli autoveicoli, specialmente nelle zone più vicine ai giacimenti, non può aver dubbi sulla intrinseca bontà del provvedimento in discussione.

Il congegno del nuovo Ente, modellato su enti analoghi che hanno ottimamente superato la prova dei fatti, ci affida di un esito ugualmente felice. L'impegno della finanza non è eccessivo, dati gli scopi che si perseguono; e non è da escludere che una diligente e severa gestione possa assicurare non solo la conservazione, ma anche un compenso al capitale investito.

GAI. Il disegno di legge per la costituzione dell'Ente Nazionale Metano segna un passo decisivo verso quella organizzazione totalitaria e coordinata di tutti gli elementi del settore petrolifero, che permetterà di risolvere uno dei più gravi e vitali problemi del nostro Paese.

Ringrazia con tutto l'animo il Ministro Ricci per avere accolto in pieno i concetti che ha costantemente propugnato e che ebbe l'onore di tradurre nella mozione approvata dal Convegno del metano del maggio scorso, come sintesi del lavoro dei Convegni tenuti a Bologna negli ultimi tre anni.

Anche il Ministro, al pari di tutti quelli che con amore e passione si occupano di questo problema, crede fermamente che la nostra terra darà, in questo campo, il premio che la tenacia italiana attende e merita. Pure nei problemi tecnici è necessario credere; le soluzioni si affacciano più agevolmente allo spirito di chi crede.

Le tre diverse branche del metano, naturale,

biologico e tecnico, vengono raccolte in un unico e coordinato sforzo.

Come espone la relazione ministeriale, « la produzione di gas metano è impiegata in sostituzione di prodotti di importazione ed in particolare per uso carburante negli autoveicoli, per uso combustibile nei motori di trivellazione petrolifera e per usi domestici ».

Ecco la via maestra per risolvere il problema metropolitano del petrolio; sostituirlo cioè, dovunque possibile, con tutte le forme di energia disponibili sul nostro territorio, onde ridurre al minimo la quantità da importare.

Il limite a cui si potrà giungere, malgrado i dubbi con cui tale elementare proposizione fu accolta, è certamente assai lontano.

Oltre che per uso diretto di carburante negli autoveicoli e per forza motrice in impianti fissi, il metano trova impiego nel riscaldamento, immettendolo, opportunamente mescolato, nelle condutture cittadine del gas, e si può ricavarne numerosi prodotti chimici come il nerofumo per la fabbricazione delle gomme per automezzi e per l'industria degli inchiostri, che abbiamo sempre importato dagli Stati Uniti, il butadiene per fabbricare la gomma sintetica, l'alcole metilico, impiegato come solvente in parecchie industrie, e tutta una serie di prodotti clorurati quali il cloroformio, il cloruro di metile, il tetracloruro di carbonio e altri.

Alcune sorgenti, come quelle di Pietramala sull'Appennino pistoiese, sono ricche di gassoline dalle quali si estraggono varie qualità di benzine, comprese quelle leggere per aviazione.

Il consumo del metano, per tutti questi diversi impieghi, ha raggiunto da molti anni quantità enormi proprio nei paesi ricchi di petrolio; centinaia di milioni di metri cubi in Romania e in Polonia, decine di miliardi negli Stati Uniti.

Da noi, nel 1939 furono 10 milioni di metri cubi; nel 1940, secondo i dati conosciuti sin qui, ci avvicineremo ai 30 milioni.

L'interesse per l'Italia di dar fondo alla questione è pienamente giustificato giacchè si conoscono da tempo memorabile manifestazioni metanifere da un capo all'altro della penisola e nelle isole, con due allineamenti, confermati dai più recenti studi, lungo tutto

l'Appennino, mentre nulla giustifica lo scetticismo da alcuni tutt'ora manifestato in proposito.

Qui si deve affermare, senza possibilità di equivoco, che questa legge, pur emessa durante lo stato di guerra, non ha l'obbiettivo limitato al superamento di difficoltà contingenti, ma quello ben più alto di raggiungere una acquisizione autarchica stabile e definitiva.

Altrimenti sarebbe come supporre che al ritorno delle condizioni normali di vita, quando le materie potranno trasportarsi liberamente attraverso i mari, l'Italia abbandonasse con leggerezza il suo programma autarchico dal quale, attraverso la assicurata libertà economica, otterremo la garanzia permanente della nostra libertà politica.

Il fondamento della legge è nell'articolo 2. Il suo comma 1° stabilisce le finalità dell'Ente: « eseguire, coordinare, inquadrando in un piano generale, e controllare le ricerche di giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi ».

Infatti la questione basilare consiste nelle ricerche da cui ricaveremo l'ordine di grandezza del patrimonio metanifero, premessa indispensabile per ogni azione. L'oratore ha sempre sostenuto che si dovesse procedere da un piano regolatore nazionale di ricerche, e questo fosse assunto dallo Stato sia per la disciplina necessaria, sia per l'alea troppo esorbitante dai compiti della privata iniziativa industriale.

Quando l'Ente avrà concretato il piano regolatore generale delle ricerche, potrà operare direttamente oppure valersi della industria privata, ma sotto il suo controllo predominerà solo l'interesse nazionale senza l'assillo di dover realizzare il più presto possibile degli utili, come per l'industria è doveroso.

Tutte le altre finalità stabilite dall'articolo 2 sono sempre volte al coordinamento, sviluppo e disciplina della produzione, vendita e distribuzione.

Formare i dirigenti e le maestranze per la nuovissima attività; entrare nel campo degli studi e delle esperienze dei cui risultati tutte le categorie interessate dovranno avvantaggiarsi nell'interesse della azione comune.

Questo è un concetto veramente importante,

discusso con vivacità nei Convegni del metano, essendosi sostenuto che quando una azienda privata avesse raccolto un suo corredo di studi, rilievi e cognizioni, dovesse tenerlo strettamente sotto chiave.

Criteri di questo genere potrebbero anche essere ammissibili da un punto di vista strettamente privato, ma qui si tratta di un grande problema che investe il progresso e la sicurezza del Paese, e bisogna pensare che la organizzazione nazionale che verrà creata dall'Ente, precludendo, con una opportuna divisione di zone, le sovrapposizioni e le concorrenze, avvierà ad una profonda e cordiale collaborazione collettiva tutte le imprese che avranno l'onore di partecipare alla importante battaglia.

La legge non pone restrizioni alle finalità dell'Ente trattandosi di un campo nuovo; quando l'esperienza lo consiglierà, il Ministro delle Corporazioni, di concerto con quello delle Finanze (per i mezzi che saranno necessari) potrà assegnare all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, distribuzione e utilizzazione del metano.

Viene così abbracciato, in una larga visione, tutto il vasto orizzonte, con ampia riserva di libertà per gli sviluppi del futuro.

In relazione ai compiti fondamentali stabiliti dall'articolo 2, l'articolo 3 fissa, con spirito industriale, le facoltà finanziarie, economiche e tecniche dell'Ente, il quale potrà assumere partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la coltivazione di giacimenti metaniferi e la produzione di metano biologico e tecnico, chiedere permessi di ricerca e di coltivazione di giacimenti, effettuare ricerche di metano naturale e fare impianti di metano biologico, rilevare concessioni che siano incorse nella decadenza, incoraggiare con premi e sussidi le ricerche intraprese da privati, concedere, con le debite autorizzazioni ministeriali, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società delle quali l'Ente posseda almeno la maggioranza azionaria.

Qui si può osservare che mentre per i sussidi ai privati, nelle cui aziende l'Ente non è finanziariamente interessato, non sono prescritte le autorizzazioni ministeriali, queste invece occorrono per le società alle quali l'Ente

partecipa. Sembra che si dovrebbe stabilire una parità di procedura nel senso di prescrivere o no, per i due casi, l'obbligo della preventiva autorizzazione.

Non risulta poi che l'Ente abbia anche facoltà di assumere partecipazioni in Società che si prefiggano solo la distribuzione. È facilmente prevedibile che l'industria del metano assuma le stesse forme di quella del petrolio dove, alle aziende di produzione o importazione che immagazzinano nei grandi depositi, si affiancano società di sola distribuzione.

Quanto al metano biologico e a quello tecnico, la cui produzione è in sostanza un ricupero di materie oggi non utilizzate o disperse, che spetta alle amministrazioni comunali e alle industrie, l'azione industriale dell'Ente entra nel momento della utilizzazione affinché sia la migliore e risulti coordinata con tutto il resto.

Il comma *f* riguarda le caratteristiche tecniche del metano, i migliori impieghi che se ne possono fare, la disciplina e la regolarità di rifornimento del mercato.

Il comma *g* autorizza l'Ente a costruire e gestire metanodotti, stazioni di compressione e di distribuzione e a disciplinare la costruzione fatta da altri di stazioni di compressione, distribuzione e deposito.

Siccome le stazioni di deposito sono complemento necessario di una organizzazione di distribuzione, facciano esse parte integrante delle stazioni di distribuzione o ne siano separate, è evidente che la facoltà di costruirle e di gestirle compete anche all'Ente, per cui deve trattarsi di una semplice omissione il non averlo indicato nel testo del comma, che dovrebbe dire: « a costruire ed a gestire metanodotti, stazioni di compressione, di distribuzione e di deposito ».

Non è poi fatta menzione della facoltà per l'Ente di disciplinare la costruzione dei metanodotti, il che potrebbe significare divieto ad altri di costruirne, ma questo sarebbe in contrasto con la stessa legge, la quale non fa menzione esplicita di tale divieto, mentre parla sempre di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione.

Altra importante funzione per la disciplina e il coordinamento è quella del comma *h* riguardante la provvista delle materie prime e dei

prodotti industriali necessari per svolgere l'attività metanifera, anche quando si tratti di inevitabili acquisti all'estero.

Ciò porterà la benefica conseguenza di normalizzare i prezzi delle apparecchiature da essere fissati e rigorosamente sorvegliati affinché non accada più, come ora, che il costo del semplicissimo insieme per attrezzare a metano un autoveicolo, possa salire alle stelle.

A questo proposito è da raccomandare che si prendano subito disposizioni per troncare l'accaparramento e l'illecita speculazione sulle bombole.

Il comma *i* assegna all'Ente di studiare e proporre i provvedimenti per l'unificazione dei materiali e delle apparecchiature, compito indispensabile per l'economia e il coordinamento della organizzazione.

È stato osservato che esiste già un Istituto per studiare e risolvere i problemi della unificazione dei materiali, l'U. N. I., ma l'Ente per il metano deve solo studiare e proporre i provvedimenti che la pratica diretta può consigliare, le proposte andranno poi all'U. N. I. È dunque una forma di collaborazione che disposta in questo modo può essere molto efficace.

Infine vi è il compito di preordinare, dirigere e coordinare, in caso di emergenza, le disposizioni che il Ministero competente impartirà per la mobilitazione civile degli Enti indispensabili alla produzione e distribuzione del metano.

È veramente un complesso organico e armonico di disposizioni che, pure con le cautele e i controlli necessari, farà dell'Ente un organismo completo, agile e pronto come si richiede per affrontare un compito così vasto e nuovo.

Vengono poi le disposizioni finanziarie, amministrative e disciplinari.

Il capitale è fissato in 20 milioni, fornito dallo Stato. È un modesto capitale al confronto dei compiti, ma va considerato come iniziale poichè le proporzioni non potranno essere viste se non dopo compilato e tradotto in atto il piano generale delle ricerche, azione fondamentale senza di che si seguirebbe a brancolare nel buio. È opportuno sapere che per tale piano esiste già una larga massa di studi, notizie e rilevamenti da utilizzare con profitto.

Alla formazione del capitale, per un 40 per cento dell'ammontare stabilito, potranno partecipare Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza e di assicurazione.

È auspicabile che in un futuro non troppo lontano si possa realizzare la intima collaborazione diretta del capitale privato anche con questi Enti che vengono sempre più assumendo, nel nostro regime corporativo, la funzione di organi dirigenti di molti rami della attività nazionale e che i titoli degli Enti stessi, al pari di quelli dello Stato, entrino nel mercato del Paese.

L'articolo 5 commina la decadenza da qualsiasi diritto di concessione a quei concessionari i quali entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge non abbiano provveduto alla ricerca e allo sfruttamento delle concessioni ottenute, con metodi e mezzi finanziari e tecnici adeguati.

La disposizione è sembrata draconiana ma si deve notare, in primo luogo, la urgenza di eliminare un processo di accaparramento in atto, poi che si tratta di provvedimento contingente e temporaneo che riguarda solo le concessioni esistenti prima della promulgazione della legge.

Le concessioni decadute potranno essere assegnate anche all'Ente, ma non a lui solo, così viene eliminata la possibilità che si crei uno stato di privilegio tale da soffocare l'iniziativa privata che anzi troverà nell'Ente la spinta e il sostegno.

L'amministrazione è organizzata come nelle società industriali; Presidente, Consiglio di amministrazione, Sindaci.

Il Consiglio sarà composto di dodici membri oltre il Presidente. Sette posti sono riservati a rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e cinque a elementi liberi; però intervenendo, come è certo, nella formazione del capitale gli Istituti finanziari di cui all'articolo 4, questo numero si riduce di altri due.

Il Consiglio appare troppo numeroso. Nella industria privata è seguito da molti anni il criterio di ridurre il numero dei consiglieri, tanto che in molti casi si sono riunite le funzioni di presidente e di amministratore delegato.

Sta bene la rappresentanza dei Ministeri delle Corporazioni, delle Finanze e delle Comunicazioni, ma non si comprende quella dei Ministeri dei Lavori Pubblici e degli Interni, il quale ultimo, con due posti, dovrebbe rappresentare anche i Comuni presso i quali si potranno avere in esercizio impianti per la produzione di metano biologico.

Se tali impianti, nei quali prevale il carattere igienico, sono costruiti e gestiti dai Comuni vendendo all'Ente uno dei prodotti, il metano, sorgono rapporti da venditore a compratore; se invece i Comuni ne affidano l'esercizio all'Ente, questi assumerà la veste di appaltatore di un pubblico servizio; in ambedue i casi i Comuni non hanno ragioni per partecipare alla amministrazione dell'Ente, sia pure attraverso il Ministero, il quale ha i suoi mezzi normali per controllare e tutelare gli interessi dei Comuni in confronto ai loro contraenti.

L'oratore non propone emendamenti, ma raccomanda di pensare ad una successiva semplificazione del Consiglio e anche di limitare più che sia possibile la rappresentanza affidata a funzionari, poco qualificati per tali compiti, potendo essere destinati a rappresentare le amministrazioni dello Stato anche elementi estranei.

Quanto al collegio dei Sindaci la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha modificato il termine della rinnovazione, da annuale a triennale, in armonia alla legge 3 aprile 1937-XV sui Sindaci delle Società anonime.

L'articolo 8 disciplina la sorveglianza ministeriale e prevede, nei casi di disordini amministrativi, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario.

L'articolo 9 riguarda lo Statuto dell'Ente, la cui compilazione sarà certamente fatta con quella stessa larghezza di vedute e certezza nel successo che ha presieduto alla compilazione della legge.

VICINI ANTONIO. Dopo aver manifestato il suo consenso alle finalità che si propone il disegno di legge ed essersi associato alle osservazioni fatte dal Presidente e dal senatore Gai, raccomanda che, nel piano di sfruttamento delle risorse metanifere nazionali, si tengano

presenti le sorgenti di Salvarola, presso Sassuolo, in provincia di Modena.

CRESPI SILVIO. È d'avviso che in un Paese povero di sorgenti di energia termica come il nostro, si debbano intensificare al massimo tutte le ricerche riguardanti il carbone, i suoi derivati, i gas combustibili, e quindi anche il metano. Si associa quindi alle osservazioni fatte dal Presidente e dal senatore Gai.

Tuttavia, nella sua qualità di tecnico, specie in materia di trasporti, fa osservare che il metano, dal punto di vista tecnico, può essere considerato un mezzo antieconomico in confronto dei petroli e della benzina.

Per far marciare un automezzo a metano, bisogna caricarlo di un peso che è circa otto volte superiore a quello rappresentato dalla benzina. Un automezzo moderno con due bombole di metano, che gli conferiscono un'autonomia di 200 chilometri, carica 160 chilogrammi di tara. Lo stesso percorso, con maggiore comodità e rapidità, si fa con 22 chilogrammi di benzina.

Si osserva che la benzina costa cara mentre il metano è a buon mercato. Ma la benzina è cara oggi per necessità che non si discutono; all'origine, senza gli aggravii a cui viene sottoposta, è anch'essa molto a buon mercato: in tempi normali non può costare più di 30 o 40 centesimi di lira al litro. Si dice che l'estrazione del metano non costa nulla, ma è indiscutibile che costa moltissimo il suo trasporto, di modo che il prezzo sul luogo di produzione può essere molto diverso da quello del luogo di consumo ed aumenta in proporzione della distanza. Si calcola che, a distanze superiori ai 500 chilometri, il prezzo di trasporto annulli qualsiasi convenienza economica di impiego del metano.

Pertanto, se si tornasse ad un'economia normalizzata, il metano potrebbe avere applicazione soltanto nelle località vicine ai centri di produzione.

Il senatore Gai afferma che il metano si può trovare in tutta l'Italia, lungo due dorsali che seguono l'andamento dell'Appennino. Se così fosse, il prezzo di trasporto potrebbe essere ridotto in limiti di convenienza; ma bisognerebbe allora studiare un'oculata distribuzione di questo prodotto.

Si pensi che la distribuzione della benzina, per mezzo di distributori dislocati, si può dire, ad ogni tre o quattro chilometri è costata miliardi. Per la distribuzione del metano, bisognerebbe provvedere in modo analogo; ma, oltre alla spesa dei distributori, bisogna aggiungere la spesa per le tubazioni, dato che non si può neanche pensare di impiegare convenientemente le ferrovie o gli automezzi per il trasporto delle bombole. Occorrerà costruire dunque dei metanodotti, che costeranno moltissimo.

A proposito delle bombole, si tenga presente che oggi la loro produzione è sospesa. Bisogna quindi che il Ministero delle corporazioni prenda opportuni accordi, su questo punto, con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

In conclusione, sarà bene tenere presenti le supreme e indefettibili leggi economiche, perchè, se oggi dobbiamo tendere tutti i nostri sforzi verso la realizzazione dell'autarchia: in ogni campo, non vanno trascurate le possibilità di gravi delusioni nei giorni in cui, per un'auspicata ripresa dei normali scambi tra le nazioni, ci si trovasse ad aver affrontato enormi spese che rimarrebbero inutilizzate.

PARODI DELFINO. Dopo essersi associato alle osservazioni del senatore Crespi, rileva che, sull'odierno impiego del metano, influiscono favorevolmente e in misura decisiva due fattori estranei alla convenienza economica del medesimo, e cioè da una parte il fatto che il fisco non colpisce il metano, mentre colpisce fortemente la benzina, e dall'altra il fatto che le macchine a metano, a differenza di quelle che usano benzina, possono circolare liberamente. Ciò induce i proprietari di automezzi a trascurare il lato economico della questione.

Raccomanda quindi che l'Ente Nazionale Metano, nella sua organizzazione, tenga presenti queste circostanze e che, per le stesse ragioni, lo Stato eviti di spendere somme eccessive, soprattutto per la costruzione di metanodotti, cercando di contenere tali spese entro limiti normali.

GAI. Osserva che negli Stati Uniti, dove la benzina non costa quasi nulla, in confronto al prezzo in Italia, il metano ha un enorme svi-

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 16 SETTEMBRE 1940-XVIII

luppo. Nulla quindi dovrebbe impedire che così avvenga anche in Italia.

Fa poi rilevare che, secondo lo spirito della legge, spetta all'Ente Nazionale Metano una azione di coordinamento che dovrà svolgersi anche nei confronti di altri mezzi. Non vi è quindi ragione di nutrire apprensioni al riguardo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dopo la chiarissima relazione del senatore Bevione, l'ampia illustrazione tecnica del senatore Gai e le osservazioni dei senatori Vicini, Crespi e Parodi Delfino, non aggiunge altro, tanto più che tutti hanno riconosciuto l'utilità e la necessità della costituzione dell'Ente Nazionale Metano. Assicura soltanto il relatore e gli oratori che il Ministero terrà nel massimo conto le osservazioni che sono state fatte durante la discussione del disegno di legge.

La lettura dei primi cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

SANDICCHI. All'articolo 6 chiede se, nel Consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei Ministeri debbano essere funzionari, come è specificato per qualcuno di essi, oppure possano non esserlo, dato che, in massima, il disegno di legge tace al riguardo.

Inoltre, poichè è prescritto che i componenti del Consiglio di amministrazione durino in carica quattro anni, domanda se un funzionario, cessando di essere tale, continui senz'altro a far parte del Consiglio fino al termine del quadriennio in corso.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Risponde che non è necessario che i rappresentanti dei Ministeri siano funzionari e, se l'adozione di emendamenti non portasse ritardo nell'approvazione del disegno di legge, di cui è nota l'urgenza, non avrebbe nulla in contrario a che fosse eliminato dall'articolo stesso l'inciso con cui si specifica che i rappresentanti del Ministero delle corporazioni sono « uno della Direzione generale dell'industria ed un funzionario tecnico della Direzione generale delle miniere ».

PRESIDENTE. Questa dichiarazione sarà inserita nel verbale.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le*

corporazioni. Quanto al secondo chiarimento chiesto dal senatore Sandicchi, è evidente che i funzionari, cessando di essere tali, cessano anche di far parte del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 6 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 7, 8, 9 e 10, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1004). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

ALDROVANDI MARESCOTTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame provvede allo stanziamento di lire 50 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord, in dipendenza dello stato di guerra.

Non occorre illustrare l'opportunità e la necessità del provvedimento per le esigenze suindicate.

Anche nella stampa risultano i mali trattamenti, talora incivili e barbari, ai quali sono stati assoggettati i nostri connazionali in terra di Francia e nell'Africa del Nord. Informazioni ufficiali confermano tale stato di cose, per cui è ovvio ed urgente poter disporre di fondi.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra » (1005). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Rosini, assente.

SITTA, *segretario*. L'estendere ai pensionati od assegnatari richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra la facoltà di delega concessa alla lettera B dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, dando corso al pagamento delle pensioni ed assegni senza la produzione dei documenti prescritti dall'articolo 10 del Regio decreto 24 aprile 1927-V, n. 677 e l'attribuire agli enti militari, dai quali i richiamati rispettivamente dipendono, gli adempimenti previsti dall'articolo 23 per gli ufficiali dello Stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici, non rappresentano che la ripetizione dei provvedimenti giustamente adottati in occasione della guerra per la conquista dell'Impero e riassunti nel Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225.

Il fine di evitare che le famiglie dei combattenti aventi diritto a pensione possano trovarsi nella impossibilità di ottenerne il pagamento è di così evidente giustizia e di così pratica opportunità che sembra superfluo ogni altro commento.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la nomina di collettori, di ufficiali esattoriali e di messi notificatori presso le esattorie delle imposte dirette durante la guerra » (1006). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ORIOLO, *relatore*. I tre articoli del disegno di legge tendono a dare agli esattori delle imposte dirette la possibilità di sostituire, temporaneamente, collettori e ufficiali esattoriali con personale non avente obblighi militari e privo dei prescritti titoli di studio e di impiego.

Analogamente si estende la possibilità di scelta, pel servizio di messo notificatore, fra i minori che abbiano compiuto 16 anni, escluse le donne di qualsiasi età.

Il personale così assunto dovrà essere licen-

ziato non più tardi del centoventesimo giorno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Provvedimento consimile fu adottato durante la grande guerra, per assicurare la continuità dei servizi di riscossione, cui veniva a mancare, col richiamo alle armi, un'alta percentuale del personale dipendente dagli esattori delle imposte.

Rileva che le gloriose vicende del periodo storico che viviamo, hanno reso possibile ridurre il richiamo alle armi a numero ben minore di quello occorso durante la grande guerra. Ciò renderebbe possibile agli esattori di limitare considerevolmente l'assunzione di personale non qualificato, per dare la precedenza a disoccupati aventi i prescritti requisiti.

Rivolge pertanto preghiera al Ministro delle finanze di dare opportune istruzioni, sia agli esattori e sia alle autorità locali competenti, perchè siano sentiti gli organismi sindacali di categoria prima di rilasciare, e rispettivamente prima di vistare per l'esecutorietà, le patenti emesse ai sensi e per gli effetti del disegno di legge in esame.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Risponde che analoga raccomandazione gli fu fatta alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e che non ebbe difficoltà ad accettarla.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Collocamento « fuori quadro » dei militari della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare » (1007). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARESCALCHI, *relatore*. Il provvedimento di legge, che è già in esecuzione dal 10 giugno del corrente anno, è giustificato dal bisogno che sia subito a disposizione del Ministero delle corporazioni personale abile e fidato che sorvegli e controlli il servizio di distribuzione dei

generi alimentari durante il periodo di guerra, così al centro come nelle provincie, e che serva anche pel controllo delle industrie alimentari.

Ufficiali e sottufficiali della benemerita Regia guardia di finanza sono, per la loro preparazione e lo spirito che li anima in servizio, tra i più indicati per queste delicate e utili funzioni. Mettendoli « fuori quadro » temporaneamente si consente che siano reintegrati i contingenti del Regio corpo di finanza pei normali servizi di istituto. Il provvedimento contempera in tal modo esigenze del momento, senza turbare i servizi ordinari della valorosa Regia Guardia di finanza.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (1008). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CARAPELLE, *relatore*. La legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificata negli articoli 10 e 17 del decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, detta le norme per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani di qualunque provenienza, disponibili per la vendita.

Stabilisce l'articolo 1 che i beni da alienare sono periziati, stimati, ed ove occorra ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della provincia ove essi, o la maggior parte di essi, si trovano; e la vendita, a mente degli articoli 3 e seguenti, ha luogo o mediante pubblici incanti, o a partito privato, a seconda del valore di stima.

Gli uffici competenti a procedere alle operazioni di vendita sono, giusta l'articolo 3, l'Ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto i beni o la maggior parte di essi sono

situati, se il valore complessivo di stima non superi le lire 70.000; l'Intendenza di finanza, negli altri casi.

L'approvazione del verbale d'asta, che nel caso di aggiudicazione definitiva ha gli effetti del contratto di vendita, è fatta dall'Intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le lire 20.000; e dal Ministero delle finanze, negli altri casi. Lo stesso dicasi nel caso, in cui, ai sensi dell'articolo 9, la vendita, anziché per pubblico incanto, sia fatta a licitazione privata o a trattativa privata.

Quando i beni abbiano valore di stima non superiore a lire 10.000 l'alienazione può essere fatta a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto.

Il Governo del Re ha poi facoltà di vendere a trattativa privata, o di permutare beni, il cui valore di stima non superi le lire 100.000, quando la vendita o la permuta sia fatta a Comuni, Provincie, o ad altri corpi morali legalmente costituiti; ovvero di consentire la permuta anche nei riguardi di privati, quando il valore dei beni che si vogliono permutare non sia superiore a lire 50.000.

Nei casi di alienazione è necessario sentire il Consiglio di Stato, quando il prezzo di vendita oltrepassi le lire 50.000 e quando i beni si vogliano vendere o permutare agli Enti pubblici su menzionati o dare in permuta a privati.

Questo ordinamento, le cui norme sono, giusta il disposto dell'articolo 1 della legge, integrate anche da quelle per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si è dimostrato, in pratica, buono; e non ha dato luogo finora ad inconvenienti.

Esso pertanto col disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze viene mantenuto fermo, e le innovazioni che si propongono mirano solo, come è detto nella relazione ministeriale, a rendere più pronto e rapido lo svolgimento della procedura su indicata, adeguando i limiti di valore, che servono a determinare le rispettive competenze degli uffici e l'obbligo del preventivo parere del Consiglio di Stato, all'attuale valore dei beni.

In conseguenza, gli articoli 3, 7, 9, 10 e 12 vengono modificati nel senso: che la competenza a procedere all'attuazione è dell'ufficio

del Registro o del Demanio, se il valore di stima dei beni non superi le L. 50.000, invece delle L. 20.000 come è attualmente stabilito, e dell'Intendenza di finanza negli altri casi; che i verbali di aggiudicazione a seguito di pubblici incanti o di licitazione privata o i contratti stipulati a trattativa privata sono approvati dall'Intendenza di finanza, quando il prezzo di vendita non superi le L. 50.000, anzichè, come è attualmente, le L. 20.000, dal Ministero negli altri casi; che il limite unico di valore di L. 50.000 stabilito per sentire il parere del Consiglio di Stato negli schemi degli atti di vendita è di L. 75.000 per le vendite a trattativa privata, e rispettivamente di L. 150.000 e di L. 300.000 per le aggiudicazioni a seguito di licitazione privata e di pubblici incanti; che per le permutate il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio solo quando il valore dei beni permutandi superi le L. 75.000; che si può addivenire alla vendita a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto, dei beni disponibili il cui valore di stima non superi le L. 20.000 invece delle L. 10.000 come è attualmente stabilito.

Su queste modificazioni, le quali importano uno spostamento dei limiti di competenza del Consiglio di Stato è stato sentito, ai sensi del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 273, anche il Consiglio di Stato in adunanza generale, il quale nulla ha trovato da osservare.

Il disegno di legge, già sottoposto all'esame della Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è stato approvato con lievi emendamenti più di forma che di sostanza.

Essi appaiono tutti meritevoli di conferma; ed è anzi molto opportuno il suggerimento — che il Ministro delle finanze ha accolto — di indicare, nel decreto di approvazione del contratto, le speciali circostanze di convenienza o di utilità generale che inducono l'amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 10 e 12, a prescindere dall'esperimento del pubblico incanto, ed a vendere a trattativa privata, ovvero a permutare a privati, beni il cui valore di stima non superi le lire 100.000.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343** » (1009). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DUDAN, *relatore*. A titolo precauzionale, a seguito di ordini superiori, era stato sospeso fin dal 1° luglio 1938-XVI il pagamento del contributo annuo di lire 11.500 spettante agli asili infantili israelitici di Roma a norma dell'articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Con il disegno di legge in esame, retroattivo fino al 1° luglio 1938, tale sospensione viene resa legale e si sopprime definitivamente il contributo stesso, in armonia con le direttive generali del Regime in tema di politica razziale, secondo è detto anche nella relazione dei Ministri proponenti il disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Dichiaro che, per una questione di generosità, trattandosi di bambini, che è interesse dello Stato siano curati ed educati, darò voto contrario al disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che, a norma della legge razziale, i mezzi finanziari dovranno essere forniti dalla comunità israelitica.

RICCI FEDERICO. Non crede che la comunità disponga di mezzi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge corrisponde a una delle grandi direttive del Regime.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo** » (1010). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SITTA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, che è stato approvato con qualche emenda-

mento dalla Commissione legislativa della Giunta del bilancio, rappresenta un utile ed opportuno complemento dell'importante e fondamentale decreto-legge del 28 dicembre 1936, anno XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale gestione delle imposte di consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma, che ebbe quale sapiente illustratore al Senato del Regno il senatore Adolfo Berio.

L'Ente di diritto pubblico — costituito col capitale di 50 milioni di lire, conferito per metà dalla Cassa Depositi e Prestiti, per metà in parti uguali dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dalla Banca Nazionale del Lavoro, dall'Opera Pia di San Paolo di Torino e dal Monte dei Paschi di Siena, retto da un Consiglio di amministrazione, presieduto da persona scelta dal Governo e composto da funzionari governativi e dai delegati dei Ministeri e degli Enti partecipanti — in poco più di tre anni di funzionamento ha fornito ottima prova della sua utilità ed opportunità, nei riguardi sia degli Enti locali che dei contribuenti, provvedendo all'assunzione degli appalti per la riscossione delle imposte di consumo in concorrenza, di regola, con altri appaltatori e non in condizioni di monopolio.

L'esperienza di un triennio di esercizio ha però messo in rilievo, come è detto nella esauriente relazione ministeriale, la necessità di rivedere alcune particolari norme del Testo Unico per la finanza locale e della legge Comunale e Provinciale, in relazione alla legge istitutiva dell'Ente parastatale, onde porlo in grado di meglio sviluppare la delicata e difficile funzione di carattere pubblico, nel campo di un tributo suscettibile di sempre più largo rendimento, nel duplice intento di ridurre le spese di riscossione e di eliminare inammissibili finalità speculative, a danno dei Comuni interessati.

La semplice lettura degli articoli del disegno di legge dimostra con quale cura e con quale chiarezza sia stato provveduto al conseguimento degli scopi, che il Governo si è proposto.

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936, anno XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, nel quale è detto che l'Istituto

subentra di diritto nella gestione degli appalti, i cui concessionari sono dichiarati decaduti a termine di legge, demandando al Prefetto di fissare le condizioni dell'appalto. La Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha ritenuto utile di aggiungere al comma proposto le parole « udito il Podestà ». Il relatore ritiene che l'aggiunta debba essere approvata anche dalla Commissione di finanza del Senato, essendo sempre utile e conveniente sentire il parere dei Podestà, che così da vicino conoscono le condizioni dei paesi amministrati.

La stessa aggiunta, proposta dalla Commissione generale del bilancio, circa il parere del Podestà, il relatore ritiene possa essere accolta dalla Commissione, nei riguardi dell'articolo 2, nel quale è disposto che i Comuni aventi popolazione superiore ai 5000 abitanti, che abbiano concesso la riscossione delle imposte di consumo ai Consorzi di esercenti, a norma dell'articolo 89 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per la finanza locale, possono affidare allo scadere dei contratti in corso, la riscossione delle imposte stesse all'I. N. G. I. C. per un triennio, con garanzia di un minimo di provento e mediante un aggio, che saranno determinati dal Prefetto. Anche il secondo comma dell'articolo 2 non ha bisogno di chiarimento, essendo giusto siano del pari affidati all'I. N. G. I. C. e per uguale periodo di tempo a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, le gestioni per la riscossione delle imposte di consumo nei Comuni e nei casi di cui al primo comma, qualora, alla data di entrata in vigore della legge in esame, non sia stato stipulato il relativo contratto.

È pure da riconoscere il senso di equità risultante dal terzo comma, secondo il quale il personale attualmente in servizio presso le gestioni dei Consorzi, in quanto ne abbia titolo in base alle vigenti disposizioni, sarà confermato dall'Istituto.

Nell'articolo 3 — che dispone che nei Comuni della classe *H* di cui all'articolo 11 del testo unico per la Finanza locale, e in quelli della classe *I*, aventi una popolazione superiore ai 3000 abitanti, le imposte di consumo, se riscosse direttamente dai Comuni stessi, debbano invece essere affidate in gestione all'Istituto entro l'anno 1940, e per un triennio, alle

condizioni fissate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello dell'Interno — la Commissione del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha introdotto una soppressione e un'aggiunta. La soppressione riguarda « i Comuni della classe I, aventi una popolazione superiore ai 3000 abitanti »; l'aggiunta alla fine dell'articolo è così formulata: « udita la Commissione centrale per le finanze locali ».

Non crede il relatore vi siano difficoltà ad approvare tali proposte. Come si afferma nella chiara relazione ministeriale, non vengono turbati gli appalti già convenuti da parte dei sopradetti Comuni. La disposizione tende essenzialmente, in via di esperimento, a fare assodare la effettiva capacità di rendimento del tributo, amministrato con criteri di rigida economia e di rigorosa applicazione, essendo noto che le gestioni in economia, per molteplici ragioni e difficoltà di carattere ambientale, sono meno redditizie di quelle condotte da privati assuntori.

Ed a compiere tale azione sperimentale ben si presta, pel suo stesso carattere istituzionale, l'I. N. G. I. C., che non ha scopi speculativi e che con il suo intervento non può dar motivo a ritenere che vengano in definitiva ad essere sottratte tali gestioni alla norma comune dell'appalto, e quindi alla gara di cui i Comuni possono avvantaggiarsi, perchè detta norma riprenderà in pieno la sua efficacia dopo il triennio di gestione dell'Istituto nazionale, quando, sulle risultanze positive dei dati offerti da tale esperimento, sarà possibile stabilire con sicurezza le basi dell'appalto, a condizioni di assoluto vantaggio per i Comuni, pei quali la possibilità di far luogo alla concessione dell'appalto, mediante canone fisso, può rappresentare la fonte di guadagni inammissibili da parte di ditte private.

Segue l'articolo 4, col quale i Comuni delle classi da A a G e quelli della classe I con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale, a' sensi dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, anno XII, n. 383 della legge comunale e provinciale, devono, su proposta della Commissione stessa, affidare all'Istituto, per un trien-

nio, la gestione delle imposte di consumo, se le conducono in economia.

L'ultimo comma dell'articolo, ove è detto che le condizioni dell'appalto saranno fissate dal Ministero delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno (che sembra più che giustificato), chiude con la seguente aggiunta fatta dalla Commissione del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni: « udita la Commissione centrale per la finanza locale ». Mentre ritiene sia da approvarsi il testo ministeriale, il relatore esprime l'avviso che si possa del pari accogliere la proposta aggiuntiva, che risponde ad un concetto di meritato riguardo verso un organo così autorevole ed importante.

La Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha poi aggiunto al disegno di legge un articolo 5 così formulato: « Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione delle imposte di consumo, nei Comuni della classe I, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, può partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi, e sia regolarmente iscritto nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo istituito con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886 ».

Il relatore ritiene che l'aggiunta, corrispondendo ad un concetto di equità, possa essere accolta anche dalla Commissione di finanza.

MARESCALCHI. Raccomanda al Ministro di fare in modo che l'Istituto Nazionale per la gestione delle Imposte di consumo non aumenti le già numerose vessazioni che si esercitano nella gestione di queste imposte. Cita l'esempio di Bressanone, dove, a differenza di alcuni comuni della stessa provincia (Bolzano, Merano, Vipiteno, Brunico), la gestione dell'Istituto è talmente vessatoria che ha costretto alla chiusura molti esercizi che vendevano vino al dettaglio, fra cui quella del celebre convento di Novacella che produce vini ottimi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura che la raccomandazione sarà tenuta in debito conto.

La lettura dei primi tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 4 propone che per coordinare il testo dell'articolo stesso con l'emendamento già accolto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, all'articolo 3, dopo le parole « e quelli della classe I » siano soppresse le parole « con popolazione inferiore a 3000 abitanti ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'articolo 4, così emendato, è approvato.

La lettura degli articoli 5 e 6, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra** » (1011).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RAINERI, *relatore*. Il Regio decreto-legge in esame determina una nuova spesa complessiva per l'esercizio 1940-41 di lire 1.494.520.000, ripartita fra i Ministeri dell'Africa italiana, dell'interno, delle comunicazioni, della marina, dell'agricoltura e delle foreste nelle misure indicate dall'articolo 1 e, quanto alla assegnazione ai capitoli dei singoli bilanci, come è detto all'articolo 4.

A ciò si aggiunge uno stanziamento al bilancio del Ministero della coltura popolare di lire 23.300.000 per spese riservate.

Evvi inoltre, a norma dello articolo 9, una assegnazione di lire 20.000.000 al bilancio di previsione 1940-41 del Ministero dell'interno per il rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi.

Poche osservazioni in aggiunta.

Lo stanziamento di lire 313.220.000, iscritto nello stato di previsione del Ministero del-

l'Africa italiana, si scompone in lire 64.120.000 da assegnare senz'altro al Governo della Libia. Quanto alla restante somma di lire 249.100.000 essa verrà ripartita sui bilanci delle singole colonie a norma dei decreti che saranno emanati dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'Africa italiana.

Complesso è lo stanziamento di L. 838.000.000 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, servendo esso per lire 800.000.000 a provvedere ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; per lire 20.000.000 alla esecuzione, a cura degli speciali enti ausiliari, di lavori di protezione antiaerea in alcune provincie; per lire 15.000.000 allo sgombero della popolazione civile da alcuni centri di frontiera; per lire 3.000.000 a scopo di assistenza ad alcune categorie di lavoratori. Si aggiunge lo stanziamento di lire 20.000.000 a norma dell'articolo 3, di cui sopra è stato detto, ai fini del quale, e in relazione al fabbisogno, il Ministro delle finanze provvederà alle occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni vengono attribuite lire 11.000.000 per spese e servizi straordinari dell'amministrazione della marina mercantile.

Allo stato di previsione del Ministero della marina la nuova assegnazione per spese di guerra ammonta a lire 300.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'assegnazione è di lire 9.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni della milizia forestale.

Non è momento questo che consigli di soffermarsi in più lungo esame sulla portata dell'attuale provvedimento in aggiunta alle assegnazioni di cui la Commissione di finanza, ai fini della preparazione e della condotta della guerra, ebbe ad occuparsi in precedenti sue riunioni. E ancora meno di condurre l'esame in più esteso campo, quello della situazione generale della finanza statale.

Ora la mente e l'animo nostro sieno tesi verso la visione di quel radioso non lontano avvenire per cui l'Italia nostra, all'egida della millenaria gloriosa dinastia, mercè il senno di chi la guida

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

con ferrea mano, il valore dei combattenti e la disciplina delle laboriose sue genti, avrà conquistato il suo largo degno posto nel mondo e quelle maggiori fortune che, a beneficio di questa e ancora più delle generazioni successive, le creeranno una salda economia e una prospera finanza.

ZUPELLI. Osserva che, tra le assegnazioni contemplate dal disegno di legge, vi è anche il rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi, per un importo di lire 20 milioni.

In linea generale si può osservare che la questione del razionamento è stata impostata in modo esagerato. Si è cominciato con il caffè e si sono distribuiti 45 milioni di carte annonarie a tutti gli italiani, quando è noto, ad esempio, che nell'Italia meridionale il consumo del caffè è molto scarso e pertanto ci si poteva limitare ad opportuni contingentamenti, senza far circolare milioni e milioni di pezzi di carta.

Si è detto che tutti gli italiani dovevano essere trattati in eguale maniera e che, con i contingentamenti, si sarebbero favoriti soltanto i più abbienti. Ma, in realtà, con l'attuale sistema, si è fatto sorgere un commercio clandestino di zucchero, a prezzi molto elevati, dal sud al nord.

Si augura che tali considerazioni siano tenute presenti per l'avvenire.

PRESIDENTE. Osserva che l'argomento esula dalla materia del disegno di legge in esame.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non entra nel merito del problema del tesseramento, che esula dalla sua competenza. Spiega soltanto che lo Stato ha voluto addossarsi direttamente le spese relative al tesseramento, anzichè imputarle ai Comuni, come fu fatto nell'altra guerra. Anche allora, in definitiva, lo Stato dovette intervenire con congrue integrazioni dei bilanci comunali: questa volta si sono volute evitare inutili complicazioni.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Integrazione per lire 3.500.000 del fondo destinato col Regio decreto-legge 18 gennaio 1937,

anno XV, n. 147, alla costruzione, da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina (1012). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SECHI, *relatore*. Per provvedere nei limiti del possibile ad un adeguato alloggio ai propri dipendenti nelle località ove maggiormente risulta assai difficile altrimenti procurarlo, i Ministeri militari da tempo si avvalgono dell'I. N. C. I. S. — organo all'uopo indubbiamente il più idoneo — e questo provvede alle relative costruzioni con fondi specificamente alle medesime assegnati con provvedimenti legislativi.

I 10 milioni destinati nel 1937 a costruzioni pel Ministero della marina in Roma, Messina, Cagliari e Trapani richiedono ora un'integrazione di 3,5 milioni per aumenti di costo dipendenti da varie cause facilmente immaginabili e per Roma anche da maggiore spesa occorrente alle fondazioni: in verità questa poteva a suo tempo essere prevista, ma sarebbe fuor di luogo insistere su siffatto punto.

Bisogna invece riconoscere l'opportunità delle costruzioni di cui si tratta, e conseguentemente del provvedimento ora proposto dal Governo fascista di integrare con 3,5 milioni di nuova assegnazione i 10 milioni già all'uopo destinati nel 1937.

Bisogna pure rilevare con compiacimento che nessun nuovo aggravio ne risulta per la Finanza, dappoichè — art. 1 — la nuova assegnazione va a carico del fondo di 97 milioni assegnato all'I. N. C. I. S. con la legge 1 febbraio 1940-XVIII, n. 78 per la costruzione di alloggi nella città di Roma e in altri capoluoghi di provincia, il quale fondo è pertanto decurtato di 3,5 milioni.

Si tratta in sostanza di impiegare più vantaggiosamente in rapporto alle esigenze attuali un'aliquota di fondi già attribuiti all'I. N. C. I. S.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei Regi decreti 6 maggio 1940, anno XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667 relativi a prelevamento dal Fondo riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 » (1013). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Flora, assente per congedo.

SITTA, *segretario*. Il disegno di legge presentato alla Commissione di finanza riguarda la convalidazione dei decreti Reali 6 maggio 1940-XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, n. 666 e 667 con i quali sono stati autorizzati tre successivi prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 per la copertura di talune spese dei Ministeri delle finanze, degli esteri, dell'agricoltura e foreste e dell'educazione nazionale, rese necessarie da avvenimenti internazionali oppure da casuali occorrenze amministrative.

La somma all'uopo prelevata dal Fondo in questione ammonta a lire 6.795.285; onde una riduzione delle disponibilità di esso da lire 7.999.000 a lire 1.204.715 destinate — se altri prelievi a carico dell'esercizio finanziario testè finito non intervengono — ad accrescere le residue competenze attive sue proprie. La somma indicata (lire 6.795.285) si ripartisce, quasi per intero, fra i Ministeri delle finanze (lire 3.425.000) e degli affari esteri (lire 2 milioni 995.285), raggiungendo appena il prelevamento operato per conto degli altri due dicasteri l'importo di lire 375.000, giustificato dalla lieve entità di esso rispetto alla importanza dello scopo conseguito.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi » (1014). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

NUCCI, *relatore*. Col disegno di legge in esame, si prorogano per il periodo di tre anni,

a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX, le convenzioni tra lo Stato e il Consorzio Industrie Fiammiferi annesse al Regio decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560 e al Regio decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col Regio decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 356.

La relazione ministeriale, con sobria completezza, enuncia le ragioni varie, e tutte plausibili, che sorreggono il provvedimento di proroga.

Non si ha motivo o elemento alcuno per dissentire dall'affermazione che il Consorzio, sotto il controllo del Ministero delle finanze, e specialmente nei riflessi economici e politici, abbia fatta buona prova, senza dar luogo a rilievi degni di nota, anzi con risultati apprezzabili per la Finanza, e non gravosi per i consumatori.

Nel periodo attualmente in corso, l'estinzione del rapporto convenzionale sarebbe per l'Amministrazione fonte di preoccupazioni, che tutto consiglia di evitare: mentre, durante il termine relativamente breve del triennio di proroga, essa potrà aggiornare e concretare le proposte per un'eventuale diversa o migliore sistemazione, con carattere possibilmente definitivo, nell'interesse nazionale della produzione e del larghissimo consumo.

L'articolo 2, infine, giustamente concede al Governo la facoltà, in occasione e in dipendenza della proroga, di ritoccare le norme di esecuzione, che meritino comunque di essere rivedute, sostituite o completate.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine » (1015). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Avverte la Commissione che il Governo ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge.

Così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1016). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE VITO, *relatore*. Il disegno di legge in esame s'informa al criterio, seguito da tempo, di raggruppare in unici provvedimenti legislativi le variazioni occorrenti in vari bilanci di pubbliche amministrazioni per lo stesso esercizio, permettendo così di rendersi conto più facilmente dell'andamento dell'esercizio finanziario cui si riferiscono gli aumenti e le diminuzioni di entrate e di spese.

Le variazioni di maggiore entità concernono i vari Ministeri, con aumento di spesa di lire 301.467.167 compensata per lire 56.913.262 da corrispondenti diminuzioni e per lire 51 milioni e 800.000 da maggiori entrate dovute a rimborsi di anticipazioni.

Le diminuzioni concernono varie categorie di spese. Le più rilevanti sono quelle di 30 milioni nell'assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primi impianti nell'Africa orientale italiana, e di lire 25 milioni a pagamento non differito relativo ad opere di bonifica di competenza dello Stato.

Tali riduzioni sono rivolte la prima a compensare in parte una maggiore assegnazione di 60 milioni al fondo per contributo e concorsi di spese in favore dell'Ente autonomo Mostra triennale delle terre d'oltremare, e la seconda a fornire i fondi necessari per il conferimento dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Altre variazioni in aumento concernono per 2 milioni gli armamenti navali e per 50 milioni l'anticipo al fondo scorte per le Regie navi, che trova riscontro nel corrispondente rimborso portato per le maggiori entrate.

Costituiscono pure aumento 22 milioni e mezzo di assegnazioni varie per invalidi di guerra, per famiglie di morti in guerra, per pensioni ed assegni di guerra.

Tali spese sono il riconoscimento di un sacro

dovere verso coloro che subiscono sacrifici per la Patria e non possono che incontrare il plauso del Senato nell'ora in cui soldati, marinai ed avieri rinnovano, con indomito ardire, le antiche glorie di Roma Imperiale.

Altri notevoli aumenti concernono le spese:

a) di lire 8.425.000 per concorso dello Stato nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito;

b) di lire 84.756.880 per l'integrazione di bilanci deficitari di amministrazioni provinciali;

c) di lire 8.440.000 per l'attività teatrale, musicale e cinematografica.

Corrispondono le prime ad impegni già assunti nell'interesse dell'economia nazionale, le altre alla gelosa cura con la quale il Governo fascista provvede a mantenere saldi ed in piena efficienza gli ordinamenti amministrativi delle provincie e, nonostante le esigenze impellenti della guerra, vigila e concede i necessari aiuti per la conservazione e l'incremento di attività artistiche di tanta importanza.

Altre variazioni concernono i bilanci di aziende speciali, quali i patrimoni riuniti ex economali, l'Azienda delle poste e dei telegrafi, l'Azienda per i servizi telefonici.

Nei riguardi delle poste e dei telegrafi è segnato un aumento di entrata in lire 24.393.000 dovuto ad incremento dei proventi postali, telegrafici e dei conti correnti.

All'aumento di entrata corrispondono per altrettanta somma aumenti di spese di esercizio, di manutenzione, di compensi al personale e di difesa antiaerea.

Nei riguardi dei telefoni si registra una maggiore assegnazione di lire 600.000 per pubblicità, compensata dal corrispondente aumento nei proventi di linee interurbane.

Occorre pure notare che l'Azienda dei telefoni è autorizzata a prelevare la somma di 7 milioni dall'avanzo dell'esercizio 1939-40 per riversarla al Tesoro a parziale scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Altre disposizioni infine concernono:

— la proroga del termine per devolvere al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come nei decorsi anni, l'utile netto

della gestione dei monopoli per gli acquisti di carboni e metalli all'estero, con la tassativa disposizione dell'impiego nel miglioramento del materiale;

— l'autorizzazione di una spesa di lire 3.500.000 per anticipazioni straordinarie ad Aziende patrimoniali del demanio statale;

— la variazione di denominazioni di capitoli per renderli più aderenti alla natura delle spese cui debbono provvedere.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Matrimonio degli ex militari pensionati di guerra nei riflessi della reversibilità della pensione alla vedova e agli orfani » (1017). —

(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ZUPELLI, *relatore*. La legge 18 gennaio 1934-XIII, n. 28, che modificava le norme in materia di pensioni di guerra agli effetti della concessione della pensione alle vedove ed agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 24, 29 e 35 del Regio decreto 12 luglio 1923-II, n. 1491 e 8 del Regio decreto legge 28 agosto 1924-III, n. 1383, stabiliva che il matrimonio contratto fino al 31 dicembre 1940 dovesse considerarsi utile alla concessione di reversibilità alla vedova ed agli orfani del minorato di guerra, purchè fosse durato non meno di due anni, ovvero fosse nata prole, sia pure postuma.

Senonchè, a breve intervallo dalla legge 18 gennaio 1934-XIII, n. 28, sono intervenuti nuovi eventi e tutti gloriosi per le nostre armi: la conquista e la pacificazione dell'Impero, la guerra di Spagna e finalmente la guerra tuttora in atto, nella quale l'Italia, specialmente in territorio coloniale, sta ottenendo grandiosi successi. A questo proposito l'oratore, nella sua qualità di vecchio soldato, desidera tributare l'espressione della sua esultante ammirazione al Duca d'Aosta, che ha diretto con tanta capacità e con esito così brillante le operazioni

per la conquista della Somalia britannica; conquista che, oltre a contribuire ad una maggiore e più salda compattezza territoriale dell'Africa Orientale Italiana, ha rappresentato un fierissimo colpo per il prestigio britannico nell'Oriente vicino e lontano (*Vivi applausi*).

Per le ragioni suesposte, con saggio criterio, il Ministro delle finanze propone che sia abbandonato il sistema del termine a data fissa del calendario e sostituito con quello del limite di 50 anni di età, per contrarre matrimonio utile alla reversibilità della pensione alla vedova ed agli orfani.

Il provvedimento, oltre ad essere ispirato alla politica demografica del Regime, offre il vantaggio della stabilità, non esigendo proroghe per qualsiasi nuovo evento di guerra, nel quale la Nazione possa, in avvenire, essere coinvolta.

Restano invariate le condizioni della durata del matrimonio o della nascita di prole, anche postuma, pel conseguimento della reversibilità della pensione.

Si può osservare soltanto che il limite di età di 50 anni, stabilito dal disegno di legge in esame, è in contrasto da un lato con l'imposta sui celibi, che colpisce fino all'età di 65 anni, dall'altro con la legge di reclutamento, che obbliga gli uomini validi a servire fino all'età di 55 anni.

Mentre il contrasto con l'imposta sui celibi può essere superato, osservando che essa ha uno scopo non soltanto demografico, ma anche fiscale, e che la si può considerare come la rattizzazione di una ammenda imposta agli scapoli impenitenti, rimane il contrasto con la legge di reclutamento, nonchè il dubbio che il limite di 50 anni possa sembrare troppo basso anche sotto l'aspetto della politica demografica.

Ma qui può sorgere l'idea che si sia considerato non solo il numero dei procreandi ma altresì le loro qualità di robustezza che, naturalmente, sono più difficili a riscontrarsi nella prole di genitori vecchi.

Tenuto conto di questa considerazione, il relatore propone l'approvazione del disegno di legge, che varrà oggi, ed in avvenire, ad assicurare a valorosi, che hanno dato il loro sangue alla Patria, la possibilità di formarsi una fa-

miglia che sarà assistita anche dopo la loro morte, e raccomanda soltanto che, in una eventuale futura revisione delle disposizioni di legge in materia, si consideri la eventualità di elevare il limite di età fino a 55 anni, armonizzandolo così con la legge sul reclutamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Assicura che la raccomandazione del senatore Zupelli sarà tenuta in considerazione per il futuro.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione al personale avente la qualifica di "squadrista" del beneficio del computo del periodo di iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922 ai fini della liquidazione della pensione normale » (1018). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FELICI, *relatore*. L'articolo unico del disegno di legge concede agli impiegati e salariati dello Stato, in quanto siano stati riconosciuti *squadristi*, il beneficio concesso a quelli muniti del brevetto della Marcia su Roma e cioè il computo del periodo di iscrizione al Partito nazionale fascista anteriore al 28 ottobre 1922 ai fini della liquidazione della pensione normale.

Ma tale riconoscimento è dato *ad augendum* dacchè il conseguimento della pensione si ha soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio necessario.

È prevalso, e giustamente, il seguente criterio: « Agli effetti di altri vantaggi stabiliti per l'ammissione ai pubblici impieghi e per le promozioni degli impiegati, da conferirsi per merito comparativo, recenti provvedimenti hanno equiparato il possesso del brevetto della Marcia su Roma alla qualifica di *squadrista* ».

La equiparazione, logicamente, viene estesa alla materia delle pensioni.

Il beneficio si estende anche agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

Si fa voto che il beneficio sia esteso agli impiegati *squadristi* dei Comuni e Provincie ed enti parastatali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il voto che il beneficio sia esteso agli impiegati *squadristi* dei comuni e provincie ed enti parastatali, dichiara che esso va rivolto al Ministro dell'Interno. A lui spetta la competenza di prendere iniziative nel caso segnalato.

PRESIDENTE. Dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni » (1043). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CASTELLI, *relatore*. Col Regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, furono dettate nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Principio fondamentale di tali norme è che, per poter conseguire la promozione ai gradi superiori all'8° pel gruppo A, al 9° pel gruppo B, e all'11° pel gruppo C, è indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Una disposizione transitoria temperò nei riguardi del personale già in carica la severa disposizione, disponendo che entro un quadriennio dalla entrata in vigore della legge il personale, che non sia in possesso del requisito di vedovo o di coniugato, potesse essere designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione per la promozione al grado superiore, salvo a conseguirla di fatto soltanto quando avesse contratto matrimonio.

In sede di applicazione, questa facilitazione dette luogo a differenti interpretazioni. Qualche Amministrazione ritenne che, quando si verificava il caso di posti disponibili nei due gradi superiori a quello goduto dall'impiegato, si potesse fare contemporaneamente la doppia designazione; da altre invece la designazione fu limitata anche in quei casi ad un solo grado.

Ad ovviare a questa differente applicazione,

non conforme ad un retto criterio di giustizia, si è ritenuta opportuna la emanazione di un apposito provvedimento interpretativo delle norme. Esso consta di due articoli. Col primo si chiarisce che, nel quadriennio successivo alla legge del 1939, il personale celibe non può essere designato che per una sola promozione al grado superiore. Col secondo, mentre si stabilisce che, quando sia intervenuta la seconda designazione, questa deve intendersi annullata, si aggiunge che, le promozioni conferite a seguito di doppia designazione restano ferme quando l'impiegato abbia contratto matrimonio anteriormente alla data di pubblicazione della legge in esame.

Trattasi in sostanza, di un provvedimento declarativo, che giova a ricondurre l'applicazione del Regio decreto-legge n. 335, nei limiti voluti, ispirati com'è noto, alle vitali esigenze demografiche nazionali.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione si riunirà mercoledì 18 settembre alle ore 9,30 per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie » (1003).

La riunione ha termine alle ore 11,20.

ALLEGATO

Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo (1010).

Art. 1.

All'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella

legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto subentra di diritto nella gestione degli appalti i cui concessionari sono dichiarati decaduti a termini di legge. Il Prefetto, udito il Podestà, fisserà le condizioni dell'appalto ».

Art. 2.

I comuni aventi una popolazione superiore a 5000 abitanti, che abbiano concessa la riscossione delle imposte di consumo ai consorzi di esercenti, a norma dell'articolo 89 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per la finanza locale, affideranno, allo scadere dei contratti in corso, la riscossione delle imposte stesse all'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I. N. G. I. C.) per un triennio, con garanzia di un minimo di provento e mediante un aggio che saranno determinati dal Prefetto, udito il Podestà.

Saranno del pari affidati all'Istituto e per eguale periodo di tempo, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, le gestioni per la riscossione delle imposte di consumo nei comuni e nei casi in cui al primo comma, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato il relativo contratto.

Il personale attualmente in servizio presso le gestioni dei consorzi, in quanto ne abbia titolo a sensi delle vigenti disposizioni, sarà confermato dall'Istituto.

Art. 3.

I comuni della classe *H*, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, che attualmente gestiscono direttamente la riscossione delle imposte di consumo, dovranno, entro il 31 dicembre 1940-XIX, affidare all'Istituto il servizio stesso per un triennio ed alle condizioni fissate dal Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 4.

I comuni delle classi da *A* a *G* e quelli della classe *I*, che sono sottoposti alla speciale tu-

tela della Commissione centrale per la finanza locale, a' sensi dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, della legge comunale e provinciale, devono — su proposta della Commissione stessa — affidare all'Istituto per un triennio la gestione delle imposte di consumo se la conducono in economia.

Le condizioni dell'appalto saranno fissate dal Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 5.

Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione delle imposte di con-

sumo, nei comuni della classe I, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, può partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi e sia regolarmente iscritto nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(49^a riunione)

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(20^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(26^a riunione)

Martedì 17 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

«Lavori stradali in Albania» (1038 - rel. De Vito) - *Oratori*: Sechi, Felici, Marescalchi, Benini, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi* Pag. 614

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di San-

t'Elia, Arlotta, Baccelli, Bartoli, Beneduce, Bernardi, Bianchini, Bongiovanni, Bono, Brezzi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cipolla, Contarini, Conti, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, De Feo, De Martino, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Dhò, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Fracassi, Gambardella, Gentile Giuseppe, Giannini, Giuli Rosselmini Gualandi, Imperiali, Ingianni, Larcher, Leicht, Liotta, Lissia, Locatelli, Lombardi Luigi, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Mezzi, Miari de Cumani, Milani, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Petretti, Pignatti Morano di Custoza, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Reggio, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Sechi, Silvagni, Sirianni, Sitta, Tullio, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, Benini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Cantù, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Cian, Cimati, Ciruolo, Cozza, D'Aquino, Facchinetti, Flora, Gaggia, Gazzera, Majoni, Motta, Piccio, Poss, Rebaudengo, Ronco, Salata, Scialoja, Silj, Targetti e Visconti di Modrone.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Lavori stradali in Albania** » (1038). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).

DE VITO, *relatore*. Il disegno di legge in esame rientra nel quadro delle provvide disposizioni che il Governo fascista ha emanato per sostituire ad annoso letargo un periodo di fervido lavoro ed accelerato ritmo di opere nuove.

Il vastissimo piano concepito nel primo momento della fausta unione dei due Regni, sottoposto al vaglio di accurati studi e della esperienza, ha subito modificazioni notevoli, dimostrandosi da un lato insufficienza di assegnazioni di legge e dall'altro larghezza eccessiva di annue disponibilità in confronto del tempo richiesto dalla natura stessa delle opere per una razionale esecuzione.

A maggiori assegnazioni, a indispensabili rettifiche ed alla soddisfazione di nuove, accertate esigenze si riferiscono le presenti disposizioni. Anzitutto la somma già stanziata per la costruzione di strade è aumentata di cinquecento milioni per tenere conto, non solo delle risultanze dei piani tecnici particolareggiati in relazione alla natura del terreno, a più ampie finalità ed al notevole aumento dei prezzi, ma anche di danni verificatisi e di urgenti riparazioni.

Così pure per la costruenda ferrovia Tirana-Elbasan-Labinoti gli studi del tracciato definitivo hanno dimostrato la insufficienza delle previsioni, di guisa che la somma previamente autorizzata di lire 140.000.000 è elevata a lire 280.000.000.

Ma anche altre esigenze si verificano a seguito del nuovo assetto politico ed economico dell'Albania.

L'aumento di popolazione, l'affluenza di numerosi funzionari e maestranze, il desiderio di minori disagi fanno sentire più viva la deficienza di abitazioni. Di qui la necessità di provvedere, quanto più rapidamente possibile, alla costruzione di alloggi economici e di costo non elevato ma rispondenti alle necessità dell'igiene ed alle esigenze di vita civile.

Per la costruzione di tali alloggi nei maggiori centri albanesi si autorizza la spesa di 75 milioni.

Eccessiva invece, in confronto al tempo reclamato dalla natura delle opere da eseguire, è risultata l'assegnazione di 1.200.000.000 per bonifiche. Decurtata già da precedenti leggi, si diminuisce ora di 715 milioni, determinandola in lire 417.814.500.

La diminuzione corrisponde agli aumenti testè indicati. In realtà quindi non si tratta, almeno per ora, di nuovi oneri finanziari, ma di una diversa ripartizione ed una migliore immediata utilizzazione di somma già autorizzata.

Dopo tale breve disamina, si conclude per l'approvazione del disegno di legge, la cui rapida attuazione contribuirà efficacemente all'incremento economico del nuovo Regno di Albania che, nel nome Augusto della Maestà del Re Imperatore e sotto l'egida del Fascismo, si avvia a sicuri maggiori destini.

SECHI. Dichiara di essere favorevole al disegno di legge in discussione. Vuole solo chiedere qualche chiarimento su alcune questioni di carattere giuridico-economico che l'applicazione del provvedimento farà sorgere. Prega quindi il Sottosegretario di Stato di voler accennare a chi spetterà la proprietà e a vantaggio di chi andranno i redditi delle case popolari e quelli di esercizio delle ferrovie, nonché quelli dei terreni bonificati in Albania.

FELICI. Crede che alla richiesta del senatore Sechi sia prematuro rispondere perchè essa riguarda un insieme di rapporti, ancora in gestazione, fra il Regno d'Italia e quello d'Albania: solo quando questi rapporti saranno sistemati in modo compiuto, potranno essere adeguatamente chiariti e di ragion pubblica.

Sarà bene invece che il Sottosegretario di Stato affermi, allo scopo di dare un'aperta smentita alle false notizie della propaganda inglese, che la solidarietà italo-albanese si svolge quotidianamente in uno spirito di mirabile e fattiva collaborazione.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*. È lieto di poter dichiarare, in contrasto con le false notizie diffuse dalla propaganda britannica, che la solidarietà italo-albanese, oggi più che mai, poggia su saldissime basi, sotto l'egida del Fascismo.

Rispondendo poi al senatore Sechi, l'oratore dichiara che, per espressa volontà del Duce, è

in via di costituzione un Ente per la gestione delle case popolari in Albania. I redditi percepiti da questo ente saranno impiegati per le spese di manutenzione delle case popolari e per la costruzione di nuovi alloggi economici, dei quali si avrà senza dubbio ulteriore necessità per l'afflusso sempre crescente dei nostri connazionali nel territorio albanese.

Quanto alle ferrovie, la situazione è diversa. La costruzione della ferrovia Tirana-Elbasan-Labinoti è stata decisa per facilitare il trasporto del minerale di ferro delle miniere gestite dalla Società Ferralba che è una emanazione della Finsider. Il minerale di ferro sarà trasportato sino al centro di Labinoti con una teleferica di proprietà della stessa società Ferralba. Con la costruenda ferrovia il minerale sarà poi trasportato da Labinoti a Durazzo. Si tratta in verità di un primo tronco di quella che potrà essere l'intera rete ferroviaria albanese: in ogni modo si vedrà a suo tempo se sarà opportuno allungare questo tronco fino a Valona e farlo proseguire sino al confine greco. Per questa ragione si è ancora incerti se il tronco ferroviario Tirana-Elbasan-Labinoti dovrà essere gestito dalla Società Ferralba, oppure dallo Stato albanese. Assicura tuttavia il senatore Sechi che la questione sarà accuratamente vagliata e a suo tempo risolta.

Per le bonifiche albanesi, come è noto, è stato istituito un Ente che è presieduto dal senatore Prampolini e che ha facoltà di espropriare i terreni e di provvedere alla bonifica idraulica. A tempo debito sarà meglio fissato il sistema di appoderamento e di distribuzione dei terreni bonificati ai coloni albanesi ed italiani.

Come ha bene rilevato il senatore De Vito nella sua relazione, con il provvedimento in esame è stato disposto uno spostamento di fondi per non creare nuovi oneri a carico dello Stato. Infatti la diminuzione degli stanziamenti predisposti per le opere di bonifica corrisponde all'aumento degli stanziamenti destinati alla costruzione delle strade, della ferrovia Tirana-Elbasan-Labinoti e degli alloggi economici.

Questo spostamento di fondi si è reso necessario per far fronte ad esigenze di carattere militare — principalissima quella di accelerare il ritmo delle costruzioni stradali — ed

anche perchè vi è stato un aumento del costo della vita causato, tra l'altro, dall'impiego della mano d'opera di 25 mila operai italiani che in questi ultimi tempi sono stati trasportati in Albania.

È noto infatti che la mercede riscossa dall'operaio italiano è superiore di molto a quella dell'operaio albanese. Per non gravare quindi con nuovi stanziamenti il bilancio dello Stato, e per far fronte contemporaneamente alle improrogabili esigenze militari della Nazione, si è fatto ricorso al sistema di stornare una parte dei fondi previsti per le opere di bonifica a vantaggio di quelle stradali e ferroviarie.

Al momento opportuno il problema delle bonifiche albanesi tornerà ad essere considerato in primo piano e sarà risolto con quell'impulso e con quel fervore di opere che è uno dei caratteri fondamentali del Regime fascista.

MARESCALCHI. Osserva che il livello della mercede attribuita agli operai in genere non dovrebbe essere troppo superiore a quello dei salari concessi agli operai addetti al lavoro dei campi, perchè, procedendo su questa via, potrebbe sorgere lo stesso inconveniente già verificatosi nel territorio del nostro Impero, dove i nostri coloni non riescono a trovare la mano d'opera necessaria ai lavori agricoli, perchè troppo alta e allettatrice è la mercede offerta agli operai adibiti ai lavori stradali.

Come conoscitore di problemi agricoli può intanto affermare, dopo un viaggio compiuto recentemente in Albania, che non appena in questa terra saranno finite le opere di bonifica e fatte le strade, si avrà indubbiamente una cospicua produzione per la feracità delle zone agricole del territorio albanese. Si augura quindi che l'attività finora svolta per un migliore e organico sfruttamento della terra d'Albania sia proseguita con ritmo fascista, perchè si può essere certi che il nuovo Regno, riunito recentemente sotto la Corona d'Italia, darà un notevole contributo, con vantaggio della stessa popolazione albanese, all'auspicata maggiore potenza della nostra Patria.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*. Assicura il senatore Marescalchi che la questione dei salari è stata ed è sempre oggetto della più vigile cura da parte del Governo fascista.

Nei primi tempi della unione del Regno d'Albania con quello d'Italia si fece ricorso alla mano d'opera del luogo, che era meno costosa di quella italiana per il livello del costo della vita in quel Paese, mantenuto basso anche con alcuni provvedimenti, come importazione di grano, ecc.: ma poichè fu necessario affrettare la costruzione delle opere progettate fu deciso di trasportare in Albania un contingente di 25 mila operai italiani i quali, maggiormente retribuiti, hanno causato un rialzo del costo della vita.

L'oratore dichiara che si cercherà di porre fine a questo inconveniente quando si potrà

procedere al graduale rimpatrio dei nostri operai, tendendo a riportare la situazione verso lo stato precedente.

La lettura dei cinque articoli e della tabella annessa al disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

50^a RIUNIONE

Mercoledì 18 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie » (1003 - *rel.* Bianchini) - *Oratori*: Felici, Galli, Crespi Silvio, Zupelli, Sechi, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Cipolla, Marescalchi *Pag.* 617

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cremonesi, Crespi Silvio

D'Amelio, De Michelis, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Giuria, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Miari de Cumani, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Raimondi, Raineri, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Autorizzato dal Presidente del Senato, a termini dell'articolo 35 del Regolamento, interviene alla riunione il senatore Galli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Cozza, Facchinetti, Flora, Gazzera, Motta, Poss, Rebaudengo, Reggio, Ricci Federico, Scialoja.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940, anno XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della

tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie » (1003). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BIANCHINI, *relatore*. Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione di finanza per la conversione in legge va considerato nel quadro delle misure eccezionali e di emergenza adottate in considerazione dello stato di guerra.

Il blocco dei prezzi, delle derrate, dei servizi e delle locazioni; le limitazioni agli aumenti di capitale delle Società azionarie; il divieto degli aumenti salariali; il divieto di nuove costruzioni, così come altre norme legislative, regolamentari e corporative fanno parte di un insieme di provvedimenti intesi ad evitare forme inflazionistiche e speculative.

Per frenare la corsa agli investimenti immobiliari altre legislazioni sanciscono addirittura il divieto delle compravendite salvo accordare speciali autorizzazioni in casi giustificati. Ma il generalizzare il sistema delle autorizzazioni espone a gravi inconvenienti, perchè il discrezionale apprezzamento del caso per caso richiede accertamenti non facili nè rapidi, e può portare a risoluzioni non uniformi e comunque sempre discutibili, cosicchè il nostro legislatore ha preferito porre una remora a questi trapassi mediante l'eccezionale aumento della imposta di registro.

La relazione alla Camera parla di « un adeguamento dell'imposta di registro » in rapporto al « plus valore conseguito dall'immobile a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII al giorno della trasmissione ».

Si potrebbe, dal punto di vista della dottrina, discutere se si possa considerare un adeguamento della tassa di registro (che ha istituzionalmente ben diversa origine e funzione) l'applicazione di un prelevamento sul valore immobiliare compiuto a scopi di difesa economico-monetaria. Più ancora potrebbesi discutere la legittimità di questo prelevamento se si ammette che esso abbia un fondamento monetario, giacchè in questo caso è pacifico che non vi sia creazione di ricchezza e quindi un plus valore pel solo fatto di esprimere con diverse cifre le stesse entità economiche.

Ma queste considerazioni non hanno che scarsa importanza dal punto di vista pratico.

La realtà è che si sono voluti ostacolare gli investimenti immobiliari e l'aumento dell'imposta di trapasso non è che il mezzo per raggiungere questo scopo. La scelta di questa via appare giustificata dalla preoccupazione di non creare nuovi organi di accertamento ma di valersi di un meccanismo già in atto. Considerato poi il provvedimento in rapporto alla sua dichiarata finalità ne derivano alcune conseguenze di notevole interesse pratico.

Anzitutto è ben evidente il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento. Tale caratteristica non risulta dal testo della legge, ma è in modo esplicito riconosciuta dalle istruzioni ministeriali (Normale 12 luglio 1940, anno XVIII, n. 159066), le quali chiariscono che l'imposta speciale colpisce il « plus valore di eccezione conseguito per cause contingenti », che dovrebbe quindi cessare quando venissero meno le cause di carattere straordinario che lo hanno determinato. La circolazione dei beni rappresenta una necessità economica e fonte di ricchezza. Facilitarne i trapassi e garantirne la sicurezza (questa è la origine e la ragione della tassa di registro) è sempre stato ritenuto un elemento di progresso. Un provvedimento in netto contrasto con questi principii non può quindi considerarsi che come ripiego transitorio. Ad ogni modo sarebbe opportuno che tale temporaneità fosse espressamente sancita in una disposizione del disegno di legge in esame, aggiungendo all'articolo 12, dopo il 1° comma, il seguente comma: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze ».

Con tale emendamento, mentre si consacra la temporaneità del provvedimento, si lascia al Ministro delle finanze, mediante delega legislativa, la facoltà di scegliere la data di cessazione del provvedimento stesso, in base alla scomparsa delle circostanze che lo hanno determinato o per altre ragioni politiche ed economiche, con l'evidente vantaggio di adottare una sollecita procedura per il ritorno alla normalità.

Inoltre è logico e giusto che questo prelevamento eccezionale non debba colpire i trapassi non dovuti a scopi speculativi ma che

per contro sono determinati da condizioni di necessità o rispondono a ragioni d'interesse pubblico.

Sotto questo punto di vista l'articolo 2° del decreto-legge poteva sembrare insufficiente ma le istruzioni ministeriali prima, e poi gli emendamenti accolti in sede di conversione, lo hanno perfezionato in modo veramente soddisfacente. Tuttavia l'oratore si riserva di presentare e di illustrare altri emendamenti aggiuntivi in sede di discussione dell'articolo in parola.

Per effetto delle modificazioni introdotte dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni viene riconosciuto che il trattamento eccezionale non si applica:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50.000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopra citati non superi lire 300.000.

Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti posti in essere dallo stesso venditore nel periodo di un anno a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso distretto di un Ufficio del registro;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Poichè la legge estende il trattamento di rigore alle fusioni di società, è giusto che l'esenzione debba valere anche per gli atti di fusione stipulati in base a deliberazioni registrate anteriormente al 28 giugno 1940. Trattandosi dell'applicazione del medesimo principio affermato dalla legge, le istruzioni ministeriali potranno chiarire questo punto, a meno che — per le ragioni che si esporranno in seguito — non si escludano addirittura le fusioni dal trattamento di rigore;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta

di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti o istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito in legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del Testo Unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione o da cessioni di quote o di cointeresse immobiliari fra coeredi, se il trasferimento o la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado.

Non occorre dimostrare la importanza di queste disposizioni.

Particolare rilievo merita la facoltà data al Ministro delle finanze di consentire con suo provvedimento discrezionale l'esenzione anche pei trasferimenti di aree per impianti o co-

struzioni aventi evidenti scopi di pubblica utilità od anche semplicemente di *pubblico interesse*. In questo modo potranno essere favorite anche iniziative per impianti industriali (stabilimenti per la preparazione bellica con finalità autarchiche, impianti per le esportazioni o per il potenziamento economico della nazione (quali i trasporti, la produzione di energia, ecc.) o per costruzioni con scopi agricoli e commerciali (bonifiche, appoderamenti, attrezzature per gli ammassi, ecc.) o anche civili (ad esempio case popolari) ogni qualvolta per la loro natura, finalità, od importanza venga accertato che rispondono ad un interesse generale.

Devesi anche tenere presente che le istruzioni ministeriali hanno già riconosciuto, nel definire quali siano gli immobili oggetto della disposizione, che le norme in questione non sono applicabili agli *opifici industriali* (opifici, stabilimenti ed impianti). Tali opifici, qualunque immobili per natura o per destinazione, sono apprezzati in relazione al reddito dell'attività produttiva o di scambio che a loro mezzo si esplica. Tale reddito in luogo dell'imposta fabbricati è normalmente soggetto alla ricchezza mobile e, in quanto abbia risentito gli effetti della congiuntura, sconta già l'imposta straordinaria istituita con la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, alla quale si sottraggono i redditi di natura fondiaria. Pertanto, anche nei casi di trasferimento o conferimento di aziende, occorre discriminare gli opifici, stabilimenti ed impianti dagli altri immobili compresi nel compendio aziendale, per i quali soltanto vi è ragione di procedere all'accertamento del plus valore. Altro dei criteri di discriminazione dovrebbe essere la natura dell'edificio, dovendosi ritenere esenti quegli immobili che per le loro caratteristiche costruttive siano legati alla loro particolare destinazione industriale o commerciale.

Così pure nel caso di fusione l'imposta speciale di registro si applicherà quindi ai beni rustici ed urbani rientranti nel patrimonio delle società che si fondono, esclusi però gli opifici, stabilimenti ed impianti industriali.

Lo stesso articolo 2 regola in modo ingegnoso e soddisfacente la grave questione del trattamento delle vendite stipulate prima del-

l'entrata in vigore del decreto-legge, mediante compromessi non registrati.

Si dispone a tale riguardo che nel caso di compromesso o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari non registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plus valore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi. Se poi dovessero sorgere contestazioni in ordine agli atti di cui sopra, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle sindacate promesse e scritture di vendita, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Viene anche chiarito che queste disposizioni sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940, anno XVIII, vale a dire dalla data stessa di applicazione del decreto-legge istitutivo della nuova imposta.

Queste disposizioni regolano anche l'accollo della nuova tassa di registro in rapporto alle vendite che concluse, ma non formalmente perfezionate, prima del nuovo provvedimento, non potevano tenerne conto. Per l'avvenire è ovvio che le parti nello stipulare il trapasso provvederanno a determinare a quale di esse incomba l'onere della registrazione (ferma la solidarietà nei rapporti dell'amministrazione), che se, ipotesi abbastanza improbabile, non avessero pattuito nulla, provvede al riguardo l'articolo 1455 Codice civile il quale stabilisce che le spese dell'atto e le altre accessorie, sono a carico del compratore, norma che secondo la

ormai pacifica interpretazione giurisprudenziale comprende anche l'imposta di registro.

Per i trasferimenti, comprese le permutate, i conferimenti e le fusioni, le parti debbono rilasciare una dichiarazione inserita nell'atto o separata, del valore dei beni — esclusi gli opifici industriali — al 1° gennaio 1939 (valore normale) e del valore attuale, affinché dalla differenza tra questo e il valore considerato normale si accerti il plus valore soggetto all'imposta speciale.

Per stabilire il valore normale, soggetto all'imposta ordinaria, deve tenersi conto degli adattamenti, delle trasformazioni e delle costruzioni parziali aggiunte dopo il 1° gennaio 1939; le istruzioni precisano che ai fini della determinazione del detto valore normale va tenuto conto delle migliorie apportate all'immobile dopo quella data da giustificarsi con la produzione di atti o documenti, ovvero, anche con semplici elementi di fatto (stato di sviluppo delle piantagioni, ecc.) da controllare, occorrendo, ad opera degli uffici tecnici.

Quanto ai criteri per la determinazione dei valori venali si avverte che, secondo quanto è ritenuto nelle istruzioni:

— per desumere il valore al 1° gennaio 1939, sebbene non vi sia motivo di disattendere gli elementi di raffronto indicati nell'articolo 16 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 (precedenti alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio), deve prestarsi maggiore considerazione agli atti più vicini alla indicata data, fissata dal legislatore come momento iniziale del perturbamento del mercato degli immobili; i valori che fossero desunti da atti rientranti nel triennio, ma più lontani, dovrebbero essere rapportati ai valori di mercato del 1° gennaio 1939, il che si manifesta giusto ove si tenga presente che nel triennio in questione i prezzi degli immobili per l'allineamento della lira ed altre cause ebbero un progressivo aumento;

— il valore attuale va determinato avendo riguardo alle eventuali alienazioni di data molto recente, in concorso con le notizie che gli uffici raccoglieranno per conoscere possibilmente il vero corrispettivo del trasferimento convenuto tra le parti, corrispettivo che normalmente rappresenta l'effettivo valore venale

o ad esso ci avvicina; si avverte nelle istruzioni che il plus valore non può essere conforme per tutti gli immobili, influenzando la natura, la località, i particolari motivi di appetibilità, nonché ogni altro elemento contingente, specifico dell'immobile oggetto del trasferimento.

Si rileva infine che altre due importanti modifiche sono state apportate in sede di conversione agli articoli 4 ed 11.

Il capoverso dell'articolo 4 conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di determinare con proprio decreto particolari norme e criteri da seguire dagli uffici e dalle Commissioni amministrative per la valutazione dell'immobile alla data del trasferimento. Si è opportunamente estesa detta facoltà anche per la valutazione alla data del 1° gennaio 1939-XVII. In questo modo si potranno stabilire criteri di valutazione applicabili nella generalità dei casi e dai quali il contribuente potrà trarre norma.

In relazione all'articolo 11 che contempla le penalità venne consentito di tenere conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare (con dichiarazione scritta al competente ufficio del registro) prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento; disposizione equitativa sommamente opportuna data la gravità ed eccezionalità della imposta.

Modificazioni di aliquote dell'imposta di registro. — Sono aumentate nella misura sottoindicata le aliquote proporzionali di imposta di registro relative ai seguenti negozi giuridici (articoli 5 e 6):

— conferimenti in società di qualunque specie o in associazioni in partecipazione di denaro o di contratti di locazione di cose o di opere (di cui all'art. 81 lett. a) della tariffa allegata A alla legge di registro) l'1 per cento;

— i conferimenti medesimi che abbiano per oggetto beni mobili, comprese le merci (cit. art. 81 lettera a), il 2 per cento;

— conferimenti come sopra di stabilimenti o di opifici industriali (cit. art. 81 lett. b), il 4 per cento.

— gli atti di compra vendita di merci tra commercianti (art. 3 lett. a) cit. tariffa) il 2 per cento;

— vendite e promesse di vendita aventi per oggetto le merci ed i prodotti di cui all'articolo 45 della tariffa allegato *D* alla legge di registro, il 0,50 per cento, con avvertenza che se l'atto implichì, in qualunque misura, una obbligazione di fare da parte del venditore, è soggetto a registrazione in termine fisso ed all'imposta del 2 per cento.

Inoltre la aliquota dell'1,30 per cento, stabilita da varie voci (obbligazioni di somme, cessioni di crediti, ecc.) della tariffa allegato *A* alla legge di registro o da particolari disposizioni, è elevata al 2 per cento (art. 7).

Una modificazione in diminuzione è prevista in rapporto ai trasferimenti di beni mobili o diritti mobiliari, dell'aliquota del 4 per cento, stabilita da varie voci della ripetuta tariffa allegato *A*, della quale più volte era stata segnalata la eccessiva onerosità. L'aliquota dei trasferimenti mobiliari è stata portata al 2 per cento (art. 6); di particolare interesse è ricordare che rimane così ridotta a metà l'imposta dovuta dal compratore di cose mobili alienate dalle Amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche Amministrazioni, che stipulano contratti, soggetti alla registrazione indipendentemente dall'uso.

Modificazioni di aliquote dell'imposta ipotecaria. — Le iscrizioni ipotecarie sono assoggettate all'imposta di formalità del 2,50 per cento; gli annotamenti — per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti, per costituzione di pegni — e le rinnovazioni di iscrizione ipotecaria scontano l'imposta dell'1,25 per cento (art. 8).

Per la trascrizione di atti e sentenze portanti trasferimento di proprietà di immobili o di diritti immobiliari è dovuta l'imposta ipotecaria del 2 per cento (art. 9).

Anche queste disposizioni, per quanto di natura puramente fiscale, e di importanza relativamente secondaria rispetto al provvedimento di cui all'art. 1º, sono nondimeno di non indifferente portata.

Per gli atti di fusione di società l'articolo 5 stabilisce che le aliquote si applicano sempre colla riduzione ad un quarto, ma restano però soggetti all'articolo 1, cosicchè un atto di fusione che sino al dicembre 1939 si registrava

con tassa fissa, e pel quale vennero poi dettate colla legge del marzo 1940 speciali facilitazioni, viene ora gravato da un'imposta del 2 per cento per il valore al 1º gennaio 1939 e di oltre il 15 per cento per la differenza. Così al marzo 1940 si riconosceva che le fusioni potevano essere favorite, oggi si rendono praticamente impossibili, mentre poi le ragioni economico-politiche che hanno determinato il provvedimento dell'articolo 1 non sussistono per le fusioni.

Il relatore pertanto, nel proporre alla Commissione di finanza l'approvazione del disegno di legge di conversione del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, nel testo emendato trasmesso dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e salvo alcuni emendamenti che si propone di presentare in sede di discussione degli articoli, si augura che la cessazione delle cause di carattere straordinario e contingente che lo hanno determinato possano consentire di ritornare quanto più presto possibile alla normalità.

FELICI. Allo scopo di sancire in modo chiaro ed inequivocabile la temporaneità del provvedimento in esame, aveva fatto pervenire alla Presidenza un emendamento all'articolo 12, 1º comma, del decreto-legge allegato all'articolo unico del disegno di legge, emendamento da cui risultava che le disposizioni del decreto stesso non avrebbero più avuto alcun effetto con la cessazione dello stato di guerra.

Tale emendamento è stato però riassorbito da quello che ha presentato il relatore, e, per quanto esso sia meno radicale, non ha difficoltà ad accedervi, rinunciando al proprio.

Non può però rinunciare al proposito di fare alcune osservazioni circa la portata generale del provvedimento in esame, e sulla finanza di guerra in genere; finanza che, dovendo affrontare una mole così complessa di compiti e di responsabilità, dovrebbe essere estremamente coraggiosa, dovrebbe proporsi di risolvere in blocco tutti i problemi che si presentano. Viceversa si emanano dei provvedimenti staccati uno dall'altro, in cui quelli che mirano a difendere la solidità dei bilanci presenti e futuri non si distinguono da quelli che dovrebbero sopperire alle spese straordinarie della guerra in corso.

Nel provvedimento in esame, l'aumento di talune aliquote della tariffa relativa alle imposte di registro ed ipotecarie ha evidentemente scopi fiscali; l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili si propone invece degli scopi completamente diversi, con danno temporaneo del fisco, e cioè da un lato quello di far cessare l'acquisto di beni immobili in un momento in cui si manifesta la tendenza alla speculazione, dall'altro quello di polarizzare il risparmio verso l'acquisto di titoli di Stato.

Ma è vero che, impedendo la compravendita dei beni immobili, si convoglia il risparmio verso i titoli di Stato? Se Tizio vende a Caio un palazzo od un terreno per mezzo milione, questo mezzo milione dovrà pur investirlo in qualche modo e, poichè i titoli industriali non sempre danno affidamento, l'investimento sarà fatto in titoli di Stato. In altre parole, anche avvenendo la compravendita, la somma ricavata non si sottrae ad eventuali prestiti emessi dallo Stato.

Resta l'opportunità di impedire la speculazione e la creazione di prezzi artificiali nella proprietà immobiliare. Ma l'oratore pensa che bisogna avere oggi un vero e proprio fanatismo per investire denaro nella proprietà immobiliare, la quale è colpita dalla tassa fabbricati, dalle tasse comunali e provinciali, dall'imposta sul patrimonio, mentre su essa gravano i pericoli derivanti dal nuovo accertamento del catasto urbano, nonchè l'eventualità di qualche prestito forzoso.

Così stando le cose, lo scopo di impedire la speculazione sarebbe stato raggiunto ugualmente elevando le aliquote della tassa di registro, senza la necessità di ricorrere a una misura ancora più draconiana, tanto più che, se l'imposta straordinaria del 60 per cento sul plusvalore dovrà un giorno cessare, rimarrà però sempre l'accertamento del prezzo, naturalmente molto elevato, nei pochi casi di vendite che avranno dovuto essere fatte per forza; accertamento che esporrà l'interessato a tutte le forme complementari di fiscalità derivanti dalle altre leggi. Ne deriva quindi che la legge può avere conseguenze molto gravi non in via transitoria, ma in via permanente.

Da ultimo va rilevato che i grossi possi-

denti, intestando case e terreni a società anonime, hanno celato la proprietà immobiliare sotto un pacchetto di azioni, che il più delle volte è tenuto da una persona soltanto. Per vendere questa proprietà, non c'è che far passare questo pacchetto di azioni da una mano all'altra con un fissato bollato. Si obietta che, in questo caso, c'è la tassa di circolazione, ma essa corrisponde a un gravame equivalente appena ad un trapasso ogni vent'anni, e non può comunque comprendere l'aggravio contemplato dal disegno di legge in esame.

Per ovviare a tale inconveniente, l'oratore raccomanda al Ministro di adottare provvedimenti per impedire i trapassi di beni immobili di società anonime col mezzo dei fissati bollati, che sfuggono alle disposizioni del disegno di legge in esame.

Termina esprimendo la certezza che il Ministro delle finanze può fare appello con sicura fiducia al popolo italiano, fieramente stretto in una sola fede attorno al suo Duce e deciso a rispondere con entusiasmo a qualsiasi prestito per contribuire alla grandezza della Patria.

GALLI. Comprende benissimo che i provvedimenti di guerra, dettati in massima da necessità imprescindibili, molte delle quali l'uomo della strada non ha elementi per vagliare e per conoscere, non dovrebbero essere discussi. Ad ogni modo dichiara che un intimo sentimento lo costringe a manifestare la sua opinione su questo decreto, che gli sembra abbia importanza straordinaria e gravi ripercussioni.

Pensa che, essendo la Nazione in guerra, si dovrebbe cercare di turbare il meno possibile il campo dell'economia nazionale: ora, è indubitato che il provvedimento in esame lo turba e lo sconvolge. Principi elementari della economia insegnano che due sono i valori della proprietà: il valore d'uso e quello di scambio. Il decreto che è presentato al Senato elimina il valore di scambio. Nessuno ha interesse a vendere, e di fatto nessuno vende più, e nessuno compera per non sottostare alla tassa esagerata. Il valore di scambio quindi è soppresso.

Come ognuno vede, il diritto di proprietà è ferito in una parte vitale. Si vuole impedire

la speculazione; ma bisogna pensare che la maggior parte delle persone non compra o non vende per speculazione, ma per necessità. Si vuole impedire il ribasso della lira, ma questa è legata solo ed esclusivamente alla nostra vittoria, che è sicura, e provvedimenti fiscali del genere non possono avere importanza. Si vuole raggiungere lo scopo di far investire il denaro in titoli di Stato e non in immobili, ma è chiaro che il denaro non viene sottratto alla circolazione: se non sarà il compratore, sarà il venditore che per forza, per far fruttare il suo danaro, dovrà ricorrere ai titoli di Stato, che sono i più redditizi e i più sicuri. Pertanto la tassa è inutile e quindi dannosa, dato che nella sua applicazione viene a sopprimere se stessa. Infatti se per effetto della tassa il valore degli immobili diminuirà, cesserà necessariamente il plusvalore differenziale dal 1939 al giorno del contratto. Non è neanche giusto che essa sia posta a carico soltanto del compratore, perchè trattandosi di una multa per gli speculatori, questa dovrebbe colpire chi lucra, o chi crede di lucrare, e cioè tanto il compratore che cerca guadagno comprando l'immobile, quanto il venditore che si avvantaggia dell'insolito altissimo prezzo.

CRESPI SILVIO. Osserva che il provvedimento in esame si propone di colpire la speculazione, ma non riesce a raggiungere tale scopo perchè, invece, colpisce lo scambio. Come infatti ha giustamente osservato il senatore Felici, è facile sfuggire all'imposta straordinaria da esso stabilita per chi ha ricorso alla forma delle società anonime; e d'altra parte esso si presta a manovre quando ci sia il modo di far apparire che sin dal 1° gennaio 1939 il prezzo dell'immobile era molto alto.

Il limite minimo di esenzione, fissato nella cifra di 50.000 lire, è troppo basso e dovrebbe essere elevato a 100.000, perchè è questo il valore medio di un immobile modesto, al trasferimento del quale non può essere legata alcuna forma speculativa.

D'altra parte l'oratore non vede come e perchè, dal 1° gennaio 1939 ad oggi, ci debba essere stato un siffatto aumento di prezzi nelle proprietà immobiliari da provocare il provvedimento in esame. L'aumento verificatosi è stato proporzionale all'aumento generale dei

valori, perchè tutto è aumentato e tutto tende ad aumentare.

Si presenta così la questione della difesa della lira, che a tutti sta grandemente a cuore. Tuttavia l'oratore pensa che, nelle attuali contingenze economiche, la difesa della lira sia abbastanza facile, dato che non ci sono più scambi internazionali contro moneta, ma tutti avvengono con il sistema del « clearing ». In tali condizioni, la difesa della lira è affidata non tanto alla stazionarietà dei prezzi e dei salari quanto all'impossibilità di esportare la lira, sia in forma legittima, sia in forma clandestina. Le cosiddette borse nere, che sono state attivissime in periodi ormai trascorsi, oggi non hanno più ragione di essere, perchè non ci sono più turisti ed è troppo difficile procedere a vendite in frode.

Per tutte queste ragioni l'oratore voterà malvolentieri questo disegno di legge, che ha arrestato il movimento di compravendita dei beni immobili e che lo arresterà ancora, nonostante gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Fra i componenti della vecchia generazione, l'oratore è sempre stato ed è tuttora un grande ottimista; non ha mai avversato per preconcetto le novità; è oggi più che mai entusiasta di tutto l'andamento delle cose nostre e più che mai orgoglioso di essere italiano e fascista; tuttavia non può celare al Ministro delle finanze alcune preoccupazioni concernenti la materia tassabile in generale. Si assiste infatti all'emanazione di una quantità di provvedimenti che, ostacolando o complicando in tutte le sue forme l'attività nazionale, potrebbero portare in un non lontano avvenire a una forte diminuzione della materia tassabile, ed allora qualsiasi abilità della finanza rimarrebbe senza risultato.

Si pensi ad esempio che oggi, per effettuare la paga degli operai, bisogna fare 12 calcoli per ogni operaio, mentre sarebbe facile conglobare in una cifra sola tutte le trattenute. Casi del genere sono infiniti e quando si complicano le cose, quando per ogni piccola attività bisogna ricorrere al potere centrale, quando si stronca — con provvedimenti come questo — la materia tassabile, possono sorgere gravissimi inconvenienti.

Questa è la preoccupazione di molti che hanno la coscienza di aver sempre lavorato per il bene del Paese e ad esso hanno dato tutta la loro attività.

ZUPELLI. Osserva che il disegno di legge, impedendo i trasferimenti di proprietà non indispensabili, risponde ad un evidente stato di necessità.

Si associa tuttavia all'emendamento che ne sancisce la provvisorietà, ritenendo però preferibile l'emendamento Bianchini all'emendamento Felici, perchè quest'ultimo stabilisce una data, cioè la fine della guerra. Ora tutti ricordano che, nell'altra guerra, gli acquisti a catena, fatti con evidente scopo speculativo, si sono verificati proprio subito dopo la fine delle ostilità.

Termina esprimendo il suo vivo consenso alle finalità che ispirano il disegno di legge in esame ed associandosi pienamente alla relazione ed agli emendamenti del senatore Bianchini.

SECHI. Si dichiara incondizionatamente favorevole al disegno di legge in esame che, con gli emendamenti approvati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e con quelli proposti dalla Commissione di finanza, risponde a un evidente stato di necessità.

Ritiene tuttavia che sarebbe opportuno elevare a 100.000 lire il minimo di esenzione, ovvero esentare dall'imposta stessa tutte le case di abitazione, nel qual caso bisognerebbe studiare opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi possibilità di trucco: si potrebbe, ad esempio, far pagare lo stesso l'imposta dall'interessato e depositarla alla Cassa depositi e prestiti, con obbligatorietà di restituzione qualora, dopo un certo periodo di anni — ad esempio cinque —, la casa fosse ancora da lui abitata.

Si associa alla raccomandazione del senatore Felici e prega il Ministro di fare in modo che le manovre in essa indicate siano impedito con la massima severità.

BIANCHINI, *relatore*. Ritiene che la provvisorietà del provvedimento, sulla quale ha insistito nella sua relazione e nell'emendamento da lui presentato, risponda perfettamente al pensiero del Ministro, il quale non si è nascosto la gravità delle disposizioni prese, pur essendovi costretto da uno stato di necessità.

Il senatore Felici si domanda come mai possano esservi degli aspiranti all'acquisto di proprietà immobiliari quando queste proprietà sono gravate da tanti e così pesanti oneri fiscali. Il dubbio è plausibile, ma di fatto il fenomeno esiste. È un fenomeno a base essenzialmente psicologica che, del resto, non è peculiare del nostro Paese. In Svizzera, ad esempio, si è dovuto ricorrere all'estremo rimedio di vietare addirittura la compra-vendita degli immobili salvo concessioni fatte caso per caso. Ma la Svizzera è un paese piccolo e l'esame dei casi singoli è molto facilitato; in Italia, invece, tale compito avrebbe dovuto essere deferito agli organi periferici e ne sarebbe derivata una estrema variabilità di criteri.

Il senatore Crespi si è domandato quale pericolo possa rappresentare l'aumento dei prezzi dei beni immobili. Vi è pericolo perchè l'aumento dei prezzi è a catena. L'aumento dei prezzi delle proprietà si ripercuote sui prezzi di altri generi, la valanga si ingrossa, si determina una richiesta artificiosa di circolante in maggior quantità e si ha così una irresistibile spinta verso l'inflazione.

Ecco perchè il Governo, accanto al blocco dei prezzi delle derrate, dei servizi, delle locazioni, e dei salari, accanto al divieto di nuove costruzioni e alla limitazione degli aumenti di capitale delle società azionarie, ha ritenuto opportuno emanare anche questo provvedimento.

Il punto più delicato è rappresentato dal fatto che, pur esistendo un movimento speculativo, vi sono tuttavia molti trapassi determinati da ben diverse e normali ragioni economiche. Occorre dunque sceverare gli uni dagli altri, cosa molto difficile a cui si è cercato di provvedere con le esenzioni elencate all'articolo 2.

Occorre inoltre sottolineare che il disegno di legge non ha scopi fiscali. Secondo l'oratore, non ha neanche lo scopo precipuo di convogliare il risparmio verso i titoli di Stato, perchè, con o senza la compravendita di immobili, la disponibilità monetaria resta quella che è. Quello che si è voluto principalmente evitare è la corsa ad un rialzo artificioso per l'accaparramento dei beni immobili, rialzo del tutto ingiustificato perchè dovuto a un errato stato di psicosi collettiva.

Quanto alla raccomandazione finale del senatore Crespi, tutti riconoscono che non bisogna inceppare lo svolgimento delle attività economiche con oneri fiscali eccessivi e con inutili complicazioni che molte volte creano seri imbarazzi al contribuente e sono fonte di spese più gravose dello stesso tributo.

Devesi tuttavia riconoscere che, sotto la pressione delle urgenti ed indiscutibili necessità del bilancio, il Ministro delle finanze si trova costretto a cercare tutte le vie per incrementare le entrate, e ciò porta fatalmente non solo alla moltiplicazione dei tributi ma altresì alla complicazione delle formalità e degli accertamenti.

Se si considera il complesso della materia, non è da escludere che un'opera di ordinata revisione potrebbe portare ad utili e desiderabili semplificazioni. Sta di fatto che molti dei gravi inconvenienti lamentati si riferiscono ad imposizioni che partono da organi non statali o comunque non dipendenti dal Ministero delle finanze; cosicchè un primo passo sulla via di un necessario coordinamento sarebbe quello di sottoporre tutta la materia delle imposizioni, non costituenti imposte o tasse in senso proprio, alla revisione ed al controllo del Ministero delle finanze.

Termina raccomandando, tenuti presenti gl'importanti emendamenti accolti dal Governo, l'approvazione del disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva in linea preliminare, rispondendo ad un rilievo fatto dal senatore Felici, che il provvedimento in parola, pur essendo giunto isolatamente all'esame della Commissione di finanza, è però strettamente collegato con altri provvedimenti fiscali per il finanziamento della guerra, approvati nella stessa riunione del Consiglio dei Ministri e formanti con esso un tutto organico ed interdipendente.

Ciò premesso, il disegno di legge va distinto in due parti: una prima parte, costituita dai primi quattro articoli, che non si propone scopi fiscali, bensì scopi completamente diversi, dato che in essa il più sacrificato è proprio l'interesse del fisco; una seconda parte, invece, costituita dagli articoli 5 e seguenti, che è di natura strettamente fiscale.

La prima parte, che ha richiamato il mag-

gior numero di osservazioni e di rilievi, si propone un triplice ordine di finalità.

In primo luogo, finalità di ordine morale.

Mentre si bloccavano i salari, gli stipendi, i fitti, i servizi, era moralmente necessario bloccare anche le vendite delle case e dei terreni. Che cosa avrebbe potuto dire l'operaio, vedendosi bloccato il salario, se un solo settore, quello dei proprietari di case e di terreni, fosse rimasto aperto alla speculazione e ai vistosi guadagni? E quale avrebbe potuto essere, dinanzi a tale fenomeno, lo stato d'animo di una benemerita categoria, quella dei possessori di titoli di Stato, a cui è preclusa qualsiasi speranza di veder aumentato il proprio reddito?

In secondo luogo, finalità di ordine economico: stroncare la speculazione, difendere la lira. Il senatore Crespi dice che, oggi, la difesa della lira è molto facile, perchè essa non è più commerciabile con l'estero. Ciò può essere anche vero, ma da un punto di vista puramente formale; bisogna invece difendere sostanzialmente la lira, sotto l'aspetto intrinseco del suo valore. Se infatti il potere d'acquisto della lira, rispetto a determinati beni economici, diminuisce soltanto in Italia, ed uguale diminuzione non avviene, rispetto agli stessi beni, con le merci di altri paesi, si ha una svalutazione operante, effettiva, a cui bisogna assolutamente porre riparo.

Vi sono prezzi che, in un periodo come l'attuale, devono aumentare per forza di cose (così i noli ed i salari dei marittimi, così i prezzi di alcuni generi provenienti dall'estero, che si sono rarefatti sul mercato), prezzi però che, a vittoria ottenuta, dovrebbero ritornare al livello di partenza per mutate condizioni o per maggiore disponibilità di beni oggi difficilmente reperibili; ma se, nel frattempo, avremo lasciato aumentare i prezzi della proprietà immobiliare, le alternative saranno due: o si avrà la tendenza ad un consolidamento dei prezzi alti, per tutti i generi e per tutti i servizi; ovvero la proprietà fondiaria da sola dovrà ripiegare sui prezzi iniziali, con tutti gli inconvenienti che è facile immaginare.

Sempre a proposito di finalità economiche del provvedimento, c'è stata la proposta di elevare da 50.000 lire a 100.000 il limite delle esenzioni. L'oratore già alla Camera dei Fasci

e delle Corporazioni si è dichiarato contrario a tale proposta, perchè, se così fosse deciso, si verrebbe a favorire una tendenza speculativa diretta bensì a frazionare la proprietà fondiaria, ma a prezzi elevatissimi e tali da recare grave danno ai piccoli proprietari acquirenti, i quali, dopo aver acquistato una proprietà ad alto prezzo, la vedrebbero poi fortemente svalutata a guerra finita.

Per le stesse ragioni, non ha accettato la proposta di esentare dall'imposta sul plusvalore i beni degli enti locali, dato che questi sarebbero stati indotti a smobilitare le loro proprietà fondiarie.

In altre parole, l'oratore ha accettato soltanto gli emendamenti che riguardano disposizioni da cui esula la tendenza speculativa, tendenza che il disegno di legge in esame intende stroncare a qualsiasi costo. Di qui l'opportunità che l'onere del trasferimento incomba soltanto sul compratore. È vero che chi realizza il lucro è il venditore, ma è altresì vero che chi si propone uno scopo speculativo, chi non ha fiducia nella saldezza della lira, è il compratore.

In terzo luogo, il provvedimento si propone finalità di ordine tecnico.

Non potendosi, per le esigenze della guerra, incidere soltanto sul reddito, perchè gli oneri della medesima assorbirebbero la totalità o quasi del reddito nazionale; non potendosi d'altro lato ricorrere soltanto alle imposte, è d'uopo ricorrere al risparmio e, in difetto di questo, fare in modo che la maggior quantità di moneta in circolazione si trasformi in risparmio, che in un secondo tempo deve affluire ai titoli di Stato. In altre parole, si è voluto che il risparmio nazionale, non trovando altre forme di investimento redditizio, avesse come unica via di uscita i titoli di Stato.

Sono queste le ragioni che hanno ispirato il disegno di legge in esame, sulla necessità del quale l'oratore crede ormai che tutti siano d'accordo.

Il senatore Felici si è preoccupato di quei proprietari immobiliari che sfuggono all'imposta con la scappatoia delle società anonime. Va tuttavia osservato che l'esperienza fiscale da loro fatta in questi ultimi tempi deve ormai aver modificato la loro mentalità e fatto loro

capire che l'accorgimento da essi escogitato veniva a ledere, in definitiva, i loro interessi. Essi infatti sono stati colpiti dal prestito immobiliare e, al tempo stesso, dall'imposta sugli immobili; poco dopo, dal 10 per cento sulle società per azioni. In base a ciò, molti hanno fatto appello alla finanza per ottenere lo scioglimento delle società, senza sottostare alla relativa tassa di registro, cosa che è stata loro concessa, di modo che si deve ritenere senz'altro che, in questi ultimi mesi, il loro numero sia molto diminuito.

Tuttavia non ha nessuna difficoltà ad accettare la raccomandazione del senatore Felici, la quale risponde in pieno a quelle finalità anti-speculative che si prefigge il disegno di legge in esame, ed assicura di fare opera diligente perchè anche queste società per azioni siano ricondotte sotto la disciplina del provvedimento.

Termina ringraziando il senatore Bianchini, il quale, con la sua pregevolissima relazione, si è rivelato ancora una volta un prezioso collaboratore.

PRESIDENTE. Dà lettura della raccomandazione presentata dal senatore Felici e accettata dal Ministro delle finanze:

« La Commissione raccomanda al Ministro di adottare provvedimenti per impedire i passaggi di beni immobili di società anonime con il mezzo dei fissati bollati, che sfuggono alle disposizioni del disegno di legge in esame ».

La raccomandazione, posta ai voti, è approvata.

BIANCHINI, relatore. All'articolo 1 del decreto-legge, osserva che l'imposta di registro è commisurata con riferimento al valore venale in comune commercio che gli immobili avevano al 1° gennaio 1939-XVII e che, sulla differenza in più fra il detto valore e quello venale in comune commercio riferito alla data della trasmissione, è dovuta una imposta speciale del 60 per cento. Si domanda che cosa avverrà qualora nel frattempo, per deterioramenti o danni di vario genere, l'immobile abbia subito non un aumento, bensì una diminuzione di valore.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Assicura che si terrà conto del minor valore.

BIANCHINI, *relatore*. Nello stesso articolo 1 si dice che, qualora il trasferimento abbia per oggetto fabbricati costruiti dopo il 1° gennaio 1939-XVII, deve essere assunto come valore venale di riferimento quello che l'immobile aveva al momento in cui la costruzione fu compiuta. Si viene così a stabilire una data indeterminata, che dovrebbe essere meglio specificata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Risponde che, per le case di abitazione, si farà riferimento alla data della licenza di abitabilità rilasciata dalle autorità municipali, per i fabbricati ad uso industriale, alla data della licenza per l'esercizio dell'attività industriale.

BIANCHINI, *relatore*. Propone che, all'articolo 2, lettera a), il capoverso sia sostituito dal seguente:

« Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore nel periodo di un anno, a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti ».

In tal modo, alla data del 28 giugno 1940-anno XVIII, si sostituisce la data della prima vendita posta in essere, e al distretto dell'ufficio del registro, che è una circoscrizione amministrativa variabile, si sostituisce quella del comune, che è una circoscrizione a carattere di stabilità.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di accettare l'emendamento proposto dal relatore.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

CRESPI SILVIO. All'articolo 2 lettera e) osserva che nella relazione Bianchini si afferma che le norme in questione non sono applicabili ai trasferimenti di opifici industriali. Poichè ciò non risulta esplicitamente dalla disposizione in parola, chiede in proposito un chiarimento del Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Conferma che i trasferimenti di opifici industriali non sono soggetti all'imposta in parola.

CIPOLLA. Propone che la lettera i) dell'articolo 2 sia così modificata:

« i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione o da cessioni di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, se il trasferimento o la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado, oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado ».

Infatti il coniuge superstite sarebbe affine dei parenti del coniuge defunto, e, secondo il testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non sarebbe perciò compreso nel novero delle persone, rispetto alle quali non si farà luogo all'applicazione dell'articolo 1° del Regio decreto-legge, mentre non vi è motivo perchè debba farsi un più rigoroso trattamento quando il conguaglio o l'assegno si stabilisca nei rapporti del coniuge superstite coi parenti prossimi dell'autore della successione. Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di successione legittima, nella quale il coniuge superstite concorre con gli ascendenti o con i fratelli del coniuge defunto, autore della successione. Le disposizioni attualmente in vigore in materia di successioni e donazioni (art. 123 Codice Civile, capoverso) considerano il coniuge superstite più favorevolmente degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle messi insieme, tanto vero che al primo attribuiscono metà della eredità ed agli altri complessivamente l'altra metà. Ed allora perchè non estendere la disposizione di favore anche in confronto del coniuge?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In relazione all'emendamento del senatore Cipolla, che in sostanza dichiara di accettare, propone che la lettera i) dell'articolo 2 sia così modificata:

« i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al 3° grado ed altresì ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al 3° grado, oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

BIANCHINI, *relatore*. Propone che dopo la lettera i) dell'articolo 2, siano aggiunte le seguenti altre lettere:

l) alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, che hanno luogo nel periodo di tempo nello stesso articolo indicato;

m) alle alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo articolo 12 dello stesso Regio decreto-legge;

n) agli atti di fusione di società regolarmente costituite anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò di accettare l'emendamento proposto dal senatore Bianchini.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

MARESCALCHI. All'articolo 2, lettera m), chiede quale trattamento sia riservato ai trasferimenti di proprietà che avvengono in seguito alla opzione per la cittadinanza germanica da parte degli allogeni dell'Alto Adige.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò che, poichè detti trasferimenti sono esentati dalla tassa di registro, vengono anche conseguentemente ad essere esentati dalla nuova imposta sul plusvalore.

CIPOLLA. Propone di uniformare la dizione del terz'ultimo e del penultimo capoverso dell'articolo 2, laddove si parla di « compromessi o scritture private portanti trasferimenti immobiliari » (terz'ultimo capoverso) e di « risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite » (penultimo capoverso). In ambedue i casi bisognerebbe adottare la dizione « scritture private » per non dare l'impressione che la tassa sul plusvalore sia dovuta anche per la semplice promessa di vendita.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che il testo nei due capoversi è stato concordato con il Ministro Guardasigilli.

BIANCHINI, *relatore*. Non vede l'opportunità dell'emendamento proposto dal senatore

Cipolla, perchè, nel caso in esame, si tratta di un favore che va a vantaggio del contribuente.

PRESIDENTE. È d'accordo con il senatore Bianchini nel ritenere che la proposta del senatore Cipolla diminuirebbe le salvaguardie che il legislatore ha voluto accordare ai privati in caso di promesse di vendite.

CIPOLLA. Non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 2, con gli emendamenti approvati dalla Commissione:

« Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1639, risulti non superiore a lire 50.000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopra citati non superi lire 300.000.

Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore nel periodo di un anno, a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità e di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo prov-

vedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti o istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del Testo Unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al 3° grado, ed altresì ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al 3° grado, oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado;

l) alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, che hanno luogo nel periodo di tempo nello stesso articolo indicato;

m) alle alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo articolo 12 dello stesso Regio decreto-legge;

n) agli atti di fusione di società regolarmente costituite anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940, anno XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940, anno XVIII ».

L'articolo 2, così emendato, è approvato.

Sugli articoli 3 e 4 non ha luogo discussione.

BIANCHINI. All'articolo 5, ultimo comma, propone che siano soppresse le parole: « di cui al precedente articolo 1 e quelle ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.* Osserva che bisogna inoltre tener conto degli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

Propone pertanto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 5:

« Sono del pari ridotte ad un quarto le aliquote d'imposta di registro di cui al precedente articolo 1 per gli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 5, così emendato:

« L'aliquota dell'imposta di registro di cui alla lettera a) dell'articolo 81 della tariffa allegata A alla legge di registro 30 dicembre 1923, anno II, n. 3269, è elevata dal 0,40 per cento all'1 per cento, per quanto riguarda i conferimenti di denaro ed i contratti di locazione di cose o di opere ed al 2 per cento per quanto riguarda il conferimento di beni mobili comprese le merci.

L'aliquota d'imposta di cui alla lettera b) dello stesso articolo 81 della tariffa sopra richiamata, concernente il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, è elevata dal 2 per cento al 4 per cento.

Per gli atti di fusione di società le aliquote d'imposta di registro di cui al presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le aliquote d'imposta di registro di cui al precedente articolo 1 per gli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII ».

È approvato.

La lettura degli articoli da 6 a 11 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Comunica che all'articolo 12, dopo il 1° comma, il senatore Bianchini ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Dichiara di accettare l'emendamento del senatore Bianchini.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

BIANCHINI, *relatore*. All'articolo 12, 2° comma, propone di sostituire le parole « esse

per altro » con le parole « le disposizioni del presente decreto ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 12 così emendato:

« Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificata condizione abbiano luogo nei termini di legge ».

È approvato.

ZUPELLI. Osserva che, quando si pubblicano sulla *Gazzetta Ufficiale* le leggi di conversione dei decreti-legge, ci si limita a trascrivere, dopo l'articolo unico, le modificazioni introdotte dalle Assemblee legislative ai vari articoli del decreto, senza riprodurre i medesimi nel nuovo testo.

Ciò costringe a complicate ricerche e può ingenerare confusione. Raccomanda pertanto l'adozione di un nuovo sistema, vale a dire la pubblicazione del testo integrale del decreto, con tutte le modificazioni ad esso apportate.

PRESIDENTE. Concorda con il punto di vista esposto dal senatore Zupelli, che però esula dalla competenza della Commissione e dalla materia del provvedimento in esame.

Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

La riunione ha termine alle ore 11,30.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie (1003).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50.000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopra citati non superi lire 300.000.

Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore nel periodo di un anno, a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti o istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del Testo Unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al 3° grado, ed altresì ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al 3° grado, oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado;

l) alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma dell'articolo 5 della legge

23 marzo 1940-XVIII, n. 283, che hanno luogo nel periodo di tempo nello stesso articolo indicato;

m) alle alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo articolo 12 dello stesso Regio decreto-legge;

n) agli atti di fusione di società regolarmente costituite anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940, anno XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 del cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940, anno XVIII ».

All'articolo 4, è sostituito il seguente:

I prezzi, i corrispettivi e i valori risultanti dalle dichiarazioni delle parti o determinati

dagli Uffici sono soggetti a revisione con l'osservanza delle norme e con la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936, anno XIV, n. 1639, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, al fine di determinare il valore venale in comune commercio dei beni trasferiti con riferimento alle date stabilite dal precedente articolo 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di determinare con proprio decreto particolari norme e criteri da seguire sia dagli Uffici che dalle Commissioni amministrative, ai fini della valutazione dell'immobile alla data del trasferimento, nonchè alla data del 1° gennaio 1939, anno XVII.

All'articolo 5, è sostituito il seguente:

L'aliquota dell'imposta di registro di cui alla lettera a) dell'articolo 81 della tariffa allegata A alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, è elevata dal 0,40 per cento all'1 per cento, per quanto riguarda i conferimenti di denaro ed i contratti di locazione di cose o di opere ed al 2 per cento per quanto riguarda il conferimento di beni mobili comprese le merci.

L'aliquota d'imposta di cui alla lettera b) dello stesso articolo 81 della tariffa sopra richiamata, concernente il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, è elevata dal 2 per cento al 4 per cento.

Per gli atti di fusione di società le aliquote d'imposta di registro di cui al presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le aliquote d'imposta di registro di cui al precedente articolo 1 per gli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

All'articolo 11, è sostituito il seguente:

In luogo della penale di cui all'articolo 40 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dall'articolo 2 del Regio

decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, qualora l'ammontare complessivo dell'imposta che risulterà dovuta in seguito all'accertamento dell'ufficio resosi definitivo, superi di un terzo l'ammontare complessivo delle imposte liquidate al momento della registrazione, le parti incorrono solidalmente in una pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo ad un massimo pari ad un terzo della maggiore imposta complementare dovuta.


Ai fini tuttavia dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si terrà conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare, con dichiarazione scritta, al competente Ufficio del registro, prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento.

All'articolo 12, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificata si condizione abbiano luogo nei termini di legge.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

51^a RIUNIONE

Mercoledì 9 ottobre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Concessione dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato per la "Zona B" ad oriente del Bisagno nella città di Genova » (1059 - *rel.* Reggìo) Pag. 644
- « Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ritirate dalla circolazione in base al Regio decreto-legge 24 giugno 1940, anno XVIII, n. 743 » (1061 - *rel.* Miari de Cumanì) 646
- « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonché al bilancio dei patrimoni riuniti ex-economici per l'esercizio finanziario 1940-1941 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1062 - *rel.* Schanzer) 646
- « Convalidazione dei Regi decreti 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141 e 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142, relativi a prelevamenti dal Fondo di

- riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1063 - *rel.* Medolaghi) 648
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-1941 » (1064 - *rel.* Bongiovanni) 649
- (Discussione e approvazione):
- « Trasferimento della costruenda Casa Littoria di Roma in proprietà dello Stato, per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri » (1057 - *rel.* Leicht) - *Oratori:* Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 638
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie ». (*Modificato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*) (1003-B - *rel.* Bianchini) - *Oratore:* Ricci Federico 639
- « Proroga del termine per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena » (1058 - *rel.* Antonio Vicini) - *Oratori:* Ricci Federico, Presidente 645
- « Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito » (1060 - *rel.* Raineri) - *Oratori:* Zupelli, Felici, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 645
- « Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento » (1065 - *rel.* Martin Franklin) - *Oratori:* Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Presidente 649

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra » (1070 - *rel.* Ronga) - *Oratori*: Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 650

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine » (1015 - *rel.* Ferretti) - *Oratori*: Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 641

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli, Carapelle, Cavallero, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Ingianni, Leicht, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Nucci, Parodi Delfino, Petretti, Pini, Piola Caselli, Poss, Raimondi, Raineri, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Castelli, Cian, Cozza, Ferrari Pallavicino, Giuria, Gazzera, Miari de Cumani, Rebaudengo e Vicini Antonio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Informa la Commissione che il Presidente del Senato ha trasmesso la seguente circolare, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Ministeri e inviata per conoscenza anche al Senato, con la quale si impartiscono istruzioni e direttive circa il modo di formulare le proposte di modificazioni a precedenti testi legislativi:

« È stato rilevato che sovente vengono predisposti provvedimenti — ai quali è successivamente dato corso — che apportano a pre-

cedenti provvedimenti legislativi, e talvolta anche in più punti di uno stesso articolo, modifiche tali da rendere non agevole la precisa cognizione del testo completo e definitivo delle norme emanate, se non attraverso un laborioso esame o ricerca delle relative disposizioni.

« Da ciò derivano non lievi inconvenienti di ordine teorico e soprattutto pratico, essendo ovvia la necessità che i testi legislativi siano redatti in modo chiaro affinché possa facilmente prendersene conoscenza, specie quando contengono norme di larga applicazione, per la cui inosservanza siano previste sanzioni di carattere penale.

« Ad eliminare o quanto meno ridurre i cennati inconvenienti è opportuno attenersi ai seguenti criteri:

« a) ove debbasi introdurre una modificazione in un articolo di legge, si trascriverà l'intero articolo nel nuovo testo modificato, anziché la semplice modifica;

« b) se le modifiche sono varie e si riferiscono quindi alla maggior parte del provvedimento, occorrerà redigere l'intero nuovo testo definitivo del provvedimento stesso da formare poi oggetto di approvazione da parte dei competenti organi.

« Uniformandosi alle predette direttive — che saranno seguite per le norme giuridiche da emanarsi con decreto Reale e che, d'altra parte, non costituiscono un'innovazione nella pratica legislativa in quanto il Senato e la Camera, quando apportano emendamenti a decreti-legge in sede di conversione, usano riprodurre il nuovo testo emendato — si darà la possibilità di prendere visione senza incertezze, del provvedimento in vigore ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trasferimento della costruenda Casa Littoria di Roma in proprietà dello Stato per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri » (1057). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LEICHT, *relatore*. La grande e molteplice attività che la direzione del Partito Nazionale Fascista e le sue organizzazioni centrali svol-

gono in tanti campi diversi, con risultati così proficui per l'interesse nazionale, portò con sé un naturale ampliamento dei servizi e si manifestò perciò, da tempo, la necessità d'una nuova sistemazione degli uffici, data l'insufficienza dei locali oggi da essi occupati.

Fu disposta perciò nel 1938 la costruzione di un nuovo edificio, nel quale potessero trovare degna sede i suddetti uffici e se ne iniziò la costruzione alla Farnesina. Alla spesa relativa, il Partito stesso aveva provveduto coll'emissione d'un prestito di 125 milioni, consentita col Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379: alla costruzione soprintendeva il Ministero dei lavori pubblici.

Nel corso di tali lavori sopravvenne però un nuovo divisamento, del quale è frutto il disegno di legge in esame. Il Partito Nazionale Fascista è venuto infatti nella determinazione d'abbandonare il proposito di costruire per la sua direzione e organizzazioni centrali dipendenti un palazzo apposito e d'attendere la chiusura dell'Esposizione universale per occupare uno dei palazzi che saranno costruiti per questa. Ciò si ritenne opportuno anche in considerazione della necessità nella quale si trova il Ministero degli esteri d'avere al più presto una nuova sede, dato che i suoi uffici si trovano a disagio nel palazzo Chigi che, per quanto offra grande comodità dal punto di vista dell'ubicazione, non è certamente adatto ad ospitare un dicastero di così alta importanza, che esige, dato il grandioso sviluppo della politica italiana, sempre nuovi servizi. Naturalmente la destinazione dell'edificio in costruzione ad uno scopo diverso dall'originario richiederà dei mutamenti, che però la relazione ministeriale assicura non rilevanti.

Il disegno di legge dispone l'erogazione della somma di L. 103.000.000 destinata in parte al rimborso al Partito Nazionale Fascista di quanto da esso fu speso sin qui per l'esecuzione del progetto, in parte alla prosecuzione ed al coronamento dell'edificio che vien ceduto allo Stato, subentrando quest'ultimo nel contratto d'appalto dei lavori stessi, stipulato fra il Partito Nazionale Fascista e l'impresa Tadini e Talenti nel maggio dell'anno 1938-XVI.

Il Partito Nazionale Fascista, come c'informa

la relazione ministeriale, è stato mosso, nel suo nuovo divisamento, da un ulteriore proposito, al quale è giusto tributare la più sincera lode: quello, cioè, di destinare la somma ricavata dal prestito, che rimarrà così disponibile, alla costruzione di *case littorie* in piccoli centri o in località di confine che ne sian prive. Generoso proposito sia in sé stesso, perchè, in ispecie ai confini della Patria, la *casa littoria* deve rappresentare degnamente l'idea di Roma, sia perchè, come a tutti è noto, il Partito Nazionale Fascista stabilì sin dallo scorso anno che le case littorie ospitano, ove se ne manifesti il bisogno, classi elementari durante l'anno scolastico, venendo così in aiuto della scuola per risolvere il problema ancora assillante, malgrado le ottime provvidenze recenti, della deficienza dei locali.

Così il disegno di legge, pur nella sua nuda semplicità, è testimonio dell'alto pensiero che sta a fondamento dell'azione fascista e si collega coll'ascensione dell'Italia nostra a più alti destini.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2 osserva che, secondo i termini dell'articolo stesso, il prestito obbligazionario di lire 125 milioni emesso per la costruzione della « Casa Littoria » sarà destinato prevalentemente alla costruzione delle Case Littorie nei Comuni costituiti da piccoli centri rurali e di confine. Riferendosi alla parola « prevalentemente », chiede a quali altri scopi potrà servire il prestito in parola.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro che servirà per la costruzione di case della G. I. L. ed altre istituzioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista.

L'articolo 2 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 3 e 4, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante

L'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie» (1003-B). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BIANCHINI, *relatore*. La Giunta del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nell'esaminare gli emendamenti introdotti dalla Commissione di finanza del Senato al provvedimento in discussione ha, a sua volta, approvato due nuovi emendamenti; onde il provvedimento, per questa parte, viene ripresentato alla Commissione di finanza.

L'oratore riferisce brevemente sulla portata di tali emendamenti, tenendo anche presente, pel lato formale, il disposto dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, il quale — come è noto — dispone che « quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti... ».

La Commissione di finanza deve quindi occuparsi solo di questi emendamenti, ma deve però preliminarmente accertare che siano in connessione cogli emendamenti da essa precedentemente approvati, senza di che non sarebbero costituzionalmente ammissibili.

Il primo emendamento riguarda il capoverso dell'articolo 2 lettera *a*). Il Senato ha rilevato che la disposizione del capoverso tende ad impedire che si eluda lo scopo della legge (che è quello di porre un freno all'accaparramento dei beni immobili) mediante il frazionamento che permetterebbe di beneficiare della esenzione concessa dalla prima parte dell'articolo anche nel caso che il valore complessivo del bene trasferito superasse i limiti stabiliti dalla legge. Perciò si è disposto che si dovessero cumulare, ai fini della esenzione, i valori accertati pei trasferimenti effettuati durante il periodo di un anno dallo stesso venditore quando hanno oggetto immobili situati nel medesimo Comune o Comuni confinanti. Il Senato ha sostituito « al distretto dell'Ufficio del registro » la indica-

zione territoriale del Comune, come meglio rispondente allo scopo.

La Camera ha approvato l'emendamento e in connessione col medesimo, seguendo lo stesso ordine di considerazioni che l'hanno determinato, per precisare che queste vendite devono effettuarsi fra le stesse parti, ha aggiunto là dove si parla di venditore anche la frase « *ad uno stesso compratore* ». In tale modo resta chiaramente determinato che il cumulo ha per scopo di evitare l'elusione della legge mediante vendite frazionate, e merita accoglimento.

Il secondo emendamento concerne la lettera *i*) dello stesso articolo 2, ed è sostanzialmente un emendamento di carattere tecnico. La detta disposizione formula due ipotesi, e cioè che in una divisione ereditaria ad un coerede si assegni un immobile il cui valore ecceda la quota ereditaria, oppure che un coerede ceda la propria quota ad altro coerede. In entrambe le ipotesi è concessa l'esenzione quando il trasferimento avvenga fra parenti fino al 3° grado. Il Senato pienamente concorde in questa disposizione ne ha allargata la portata estendendola anche al coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado. Nel secondo dei casi sopra accennati (cessione di quote o cointeressenze fra coeredi) è improprio parlare di trasferimenti « per maggiori assegni o conguagli » perchè ciò può solo riferirsi alla prima ipotesi nella quale il trasferimento avviene solo per questa eccedenza, essendo pacifico (articolo 48 della legge di registro, 30 dicembre 1923, n. 3269) che fino alla concorrenza della quota ereditaria non vi è traslazione di proprietà, giacchè ciascun coerede è già titolare della quota *iure proprio*. Giustamente quindi la Camera ha approvata la soppressione dell'inciso sopra menzionato perchè non ha giuridica giustificazione. In tale soppressione può certamente convenire la Commissione di finanza approvando un perfezionamento diretto ad evitare pericolosi dubbi ed incertezze, che sarebbero in contrasto collo scopo della disposizione e colle finalità che la Commissione stessa si è proposta coll'emendamento inteso ad allargare la portata della esenzione.

RICCI FEDERICO. Le varianti in discussione non emendano i difetti del disegno di

legge e quindi dichiara di votare contro, come avrebbe votato contro il disegno di legge, se fosse stato presente nella passata riunione.

Sugli emendamenti introdotti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine » (1015). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che la discussione sul disegno di legge in esame era stata rinviata su richiesta della Presidenza del Consiglio, che si riservava di proporre alcuni emendamenti. Tali emendamenti consistono nella sostituzione, agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, delle parole « mandati emessi da amministrazioni dello Stato » con le parole « crediti verso amministrazioni dello Stato ».

FERRETTI, *relatore*. La dettagliata relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame e gli otto articoli che lo compongono sono tanto chiari da non esigere illustrazioni speciali.

Riesce a tutti evidente la opportunità di mettere in grado le aziende di credito di sopperire, in questo particolare momento, a quelle deficienze di mezzi liquidi cui possono trovarsi esposte.

È questo lo scopo che si prefigge l'attuale disegno di legge, mediante una bene ideata e combinata serie di provvedimenti.

Così, mentre da un lato, col ripristino, l'aggiornamento e la parziale estensione del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1034, si torna ad autorizzare il Consorzio per le sovvenzioni su valori industriali, a concedere sovvenzioni cambiarie ad aziende di credito, mediante costituzione in pegno di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, nonchè man-

dati emessi da amministrazioni dello Stato, tale importante autorizzazione viene contemporaneamente estesa anche all'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.).

Evidente beneficio trarranno le aziende di credito da tale estensione, ove si consideri che le operazioni dell'Istituto possono raggiungere la durata di venti anni, mentre debbono rimanere nei cinque anni quelle cui è autorizzato il Consorzio.

Tenendo presente lo scopo di facilitare il conseguimento di più larghi mezzi liquidi, si è opportunamente stabilito di rendere meno costosa la costituzione in pegno, assoggettando alla sola tassa fissa di registro di lire 20 (articolo 6 del disegno di legge), gli atti ed i contratti, a mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali le delegazioni, le annualità, i contributi statali ed i mandati emessi dall'amministrazione dello Stato.

Finalmente, in considerazione, come stato di fatto, che alle Casse di risparmio fanno capo numerose operazioni a lungo e medio termine, si è voluto facilitarne ad esse lo smobilizzo presso l'Istituto di credito delle stesse Casse di risparmio. Naturalmente a questo gruppo di cessioni effettuate dal predetto Istituto vengono consentite le stesse agevolazioni fiscali, disposte dal surrichiamato articolo 6 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Osserva che il titolo del disegno di legge è « Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine ».

Si dovrebbe dunque trattare di aziende che esercitano il credito a breve termine, e cioè delle banche. Si domanda allora come mai queste possano aver fatto degli impieghi a lungo e medio termine, i quali sono vietati dalla legge bancaria.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiarisce come in massima sia da escludersi che le banche abbiano fatto impieghi del genere. Si è ritenuto di dover usare la dizione comprensiva « aziende di credito » per l'opportunità di non escludere la possibilità di regolarizzare attraverso il Consorzio Sovvenzioni Valori qualche caso di infrazione alla legge bancaria, determinata da impellenti necessità nazionali.

PRESIDENTE. All'articolo 1, primo comma, comunica che la Presidenza del Consiglio ha proposto di sostituire le parole: « mandati emessi da amministrazioni dello Stato » con le parole « crediti verso amministrazioni dello Stato ». Lo stesso emendamento dovrebbe apportarsi agli articoli 2, 5, 6 e 7.

L'emendamento, messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 1 è così emendato:

« Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato, fino alla data che sarà stabilita con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato stesso, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato.

« I pagherò cambiari rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'articolo 7 del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche alla presente legge ».

È approvato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 2 è così emendato:

« Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità, i contributi e i crediti verso Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da ap-

provarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

È approvato.

La lettura degli articoli 3 e 4 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 5 è così emendato:

« L'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) è autorizzato fino alla data che sarà fissata con i modi di cui al primo comma dell'articolo 1, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, finanziamenti garantiti da costituzione su pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, e crediti verso Amministrazioni dello Stato, con le norme e condizioni, ivi compresa la misura del tasso e dello scarto sul valore attuale dei cespiti dati in garanzia, che saranno stabilite dagli organi deliberativi dell'I. M. I. e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

È approvato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 6 è così emendato:

« Fermo per l'Istituto Mobiliare Italiano il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20 gli atti e contratti per mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia, a' sensi della presente legge, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I. M. I.) le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità e i contributi statali e i crediti verso Amministrazioni dello Stato, di cui si siano rese o si rendano cessionarie. La stessa tassa fissa di registro è dovuta per le relative liberazioni di vincolo.

« Per le girate in garanzia di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali effettuate in ordine alle operazioni previste dalla presente legge non è dovuta altra tassa di bollo ».

È approvato.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 7 è così emendato:

« Le agevolazioni fiscali stabilite nell'articolo precedente si applicano anche alle cessioni di annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato e relative liberazioni di vincolo, nonchè alle girate di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali che siano effettuate da Casse di risparmio ordinarie a favore dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia di sovvenzioni cambiarie ».

È approvato.

La lettura dell'articolo 8, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga al termine per l'esenzione venticinquennale delle imposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena » (1058). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SITTA, segretario. Dà lettura della relazione del senatore Vicini Antonio, assente.

L'articolo unico che viene sottoposto alla Commissione di finanza richiama i precedenti e specialmente il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1847, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034, che approvò il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale di Modena, e il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, pure convertito in legge il 30 gennaio 1939-XVII, n. 409, per alcune varianti al piano regolatore.

Si dispone con esso che le costruzioni edilizie disciplinate nell'articolo 6 del piano regolatore particolareggiato e dall'articolo 4 del Regio decreto che approva le varianti sopraindicate potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

relative sovraimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il termine fissato del 20 gennaio 1942-XX, purchè siano ultimate entro il 20 gennaio 1946-XXIV, ferma restando, in tal caso, la decorrenza della esenzione dal 21 gennaio 1942-XX, sino al termine fissato del 20 gennaio 1946-XXIV.

Come risulta dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, le condizioni presenti, la mancanza di materiale edilizio disponibile, la ingente mole delle costruzioni indussero il Comune a chiedere una proroga di 4 anni ai termini fissati con gli articoli 6 e 4 dei decreti sopra ricordati, che contemplano le costruzioni, ricostruzioni e rifacimenti totali o parziali.

Le ragioni di ritardo addotte dal Comune furono ritenute giustificate dagli enti governativi, in modo che i possessori futuri dei fabbricati beneficieranno della esenzione per 25 anni dalle imposte per gli anni che ancora resteranno a completare il venticinquennio computato dal 21 gennaio 1942-XX.

RICCI FEDERICO. Pur concordando con le ragioni addotte dal relatore nel caso in esame, osserva che questo provvedimento, unito al successivo disegno di legge riguardante la città di Genova, costituisce un precedente gravissimo, a cui sarà difficile sottrarsi per il futuro. In altre parole, è probabile che la proroga sarà richiesta anche per i piani regolatori di altri Comuni, ed allora tanto vale predisporre una legge di carattere generale in tal senso.

L'oratore non si nasconde che una legge del genere può essere molto grave perchè — come ha avuto più volte occasione di rilevare — a suo avviso, l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati è stata causa di gravi perdite per l'Erario dello Stato e per i bilanci degli enti locali.

Si tratta ora di decidere se questa estensione di carattere generale deve essere fatta oppure no. Se si decide affermativamente, si potrà dar corso al provvedimento in esame, insieme a quello successivo riguardante il piano regolatore di Genova. In caso contrario, invece, se ne dovrebbe rinviare l'approvazione, per non creare sperequazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si dichiara d'accordo con il senatore Ricci

sull'opportunità di resistere alle richieste di esenzioni ed alla proroga delle medesime, ma non può seguirlo nell'alternativa, e cioè che, concedendosi tale proroga per due Comuni, venga senz'altro estendere la proroga stessa a tutti i Comuni. Sarebbe assurdo che, non essendo possibile conseguire un certo scopo, ci si proponga una soluzione ad esso perfettamente contraria. Assicura che non mancherà di opporsi all'estensione della proroga per altri Comuni.

PRESIDENTE. Osserva che il senatore Ricci non ha proposto di estendere la proroga ad altri Comuni, perchè ciò sarebbe in contrasto con le funzioni di difesa dell'Erario che si è assunte la Commissione di finanza.

Ha fatto invece una formale proposta di sospensione del provvedimento in esame.

Pone ai voti tale proposta.

È respinta.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimeposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato per la « Zona B » ad oriente del Bisagno nella città di Genova » (1059). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

SITTA, segretario. Dà lettura della relazione del senatore Reggio assente.

Il Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, numero 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933-XI, numero 361, approvava il piano regolatore di massima del Centro di Genova. Secondo il disposto di detta legge, un successivo Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, anno XII, n. 1829, approvava il piano particolareggiato del piano regolatore del Centro Genova denominato zona B, ad oriente del Bisagno.

La legge sopraddetta, oltre alle norme di attuazione, stabilisce l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e relative sovrimeposte comunali e provinciali, sui fabbricati, ai privati e agli Enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che, in conformità del piano regolatore, imprendano, nel termine di anni cinque dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato, la costruzione di case di abitazione civile, uffici o negozi, autorimesse, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, semprechè le opere abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio.

L'esenzione di cui sopra è estesa alle costruzioni iniziate dal Comune direttamente o mediante cessione ai privati del diritto di esproprio, nel termine di anni dieci dall'inizio dei lavori e ultimate entro il quinquennio successivo. I lavori del piano particolareggiato furono iniziati il 1 gennaio 1935-XIII.

Allo scopo di rendere possibile la completa esecuzione del piano da parte dei privati e di eliminare dubbi sulla interpretazione della legge, è stata disposta questa disposizione integrativa in accoglimento di analoga domanda del Comune di Genova.

Il disegno di legge che si presenta all'esame della Commissione di Finanza del Senato è composto di un unico articolo il quale stabilisce che, per l'attuazione del piano particolareggiato del piano regolatore di cui è detto sopra, alle costruzioni nuove che sorgeranno è conservata l'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimeposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se iniziate dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, ma entro il 31 dicembre 1944-XXIII, sempre che siano compiute nel periodo di tre anni dall'inizio, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, ferma in ogni caso la decorrenza dall'esenzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Nulla di innovato a quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 13 sopra citato.

Si tratta adunque di una proroga di termini che appare pienamente giustificata tanto dalle

attuali contingenze che portano una limitazione di disponibilità dei materiali da costruzione, quanto dall'equa considerazione di rendere possibile l'esecuzione del piano regolatore, senza frustrare i notevoli sacrifici ai quali il Comune è andato incontro per l'attuazione del piano stesso.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio Esercito** » (1060). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RAINERI, *relatore*. Il disegno di legge in esame fa riferimento all'altro che col medesimo titolo la Commissione di finanza ebbe ad approvare nella riunione del 19 giugno del corrente anno, tradotto poi nella legge 6 luglio 1940, n. 814.

Della legge stessa riproduce le finalità e le forme; e cioè la necessità di provvedere alle spese per il rafforzamento della efficienza bellica del Regio esercito, all'uopo autorizzando il Ministro della guerra ad assumere ulteriori impegni, entro il limite massimo di 14 miliardi, in aggiunta alla somma di 16 miliardi stanziati con detta legge 6 luglio 1940, n. 814 e alle somme stanziati colla legge 4 aprile 1940, anno XVIII, n. 310.

La citata legge 6 luglio 1940, n. 814 — articoli 2 e 3 — demanda al Ministro delle finanze di provvedere con proprii decreti, in base al totale delle somme stanziati e in relazione al fabbisogno, di provvedere alle occorrenti variazioni nello Stato di previsione del Ministero della guerra. Uguale disposizione appare all'articolo 2 del presente disegno di legge.

Ciò premesso, al medesimo non può mancare il voto favorevole della Commissione di finanza.

ZUPELLI, Si associa alla proposta di approvazione del disegno di legge fatta dal relatore,

perchè in questi momenti non bisogna lesinare i mezzi per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio Esercito, ma, al tempo stesso, prega il Ministro delle finanze di raccomandare al Sottosegretario di Stato per la Guerra che si facciano tutte le possibili economie, sia evitando di trattenere alle armi truppe non assolutamente necessarie, sia concedendo licenze agricole per i lavori di semina che stanno per iniziarsi. Ricorda che durante la grande guerra era consentito ai comandanti di minori unità di concedere licenze limitate al personale non indispensabile per il funzionamento del reparto. La cosa non pregiudicava affatto la solidità del reparto e permetteva al congedato di riprendere a licenza ultimata il proprio posto e di ritrovarsi in un ambiente già conosciuto, mentre, con la cartolina precetto, poteva essere richiamato in qualsiasi momento quando lo esigevano le circostanze.

FELICI. Non può associarsi alla raccomandazione fatta dal senatore Zupelli perchè l'apprezzamento sulla necessità di trattenere la truppa alle armi può essere fatto soltanto da chi ha una completa conoscenza della situazione.

Raccomanda invece al Ministro delle finanze di esercitare il più oculato controllo sulle forniture militari, poichè, i grandi movimenti di denaro creano sempre un ambiente propizio al sorgere dei profittatori.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La raccomandazione del senatore Zupelli risponde in pieno a una viva e costante preoccupazione dell'oratore, il quale più volte l'ha fatta presente al Sottosegretario di Stato per la guerra, ricevendo le più ampie assicurazioni che sarà disposto, appena possibile, l'invio in congedo dei richiamati non necessari.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Propone che, in conformità a casi analoghi e per sottolineare l'incondizionata adesione della Commissione al grandioso sforzo che si è assunto la finanza statale, per sostenere le spese della guerra in corso, il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Approvazione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ritirate dalla circolazione in base al Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743 » (1061). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SITTA, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Miari de Cumani, assente.

Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione di finanza non ha bisogno di commenti e merita unanime approvazione.

Esso rappresenta un vantaggio per il pubblico che vede prorogato il termine per il cambio delle monete di nichelio, senza nessun sacrificio per il tesoro.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonché al bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1062). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Invita il senatore Schanzer a dar lettura della sua minuta, diligente e perspicua relazione.

SCHANZER, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

Da tali variazioni deriva per il bilancio dello Stato un maggiore onere di lire 215.769.275,12 così determinato:

Maggiori spese	L.	251.411.889,55
Minori spese		25.435.016 —
	L.	225.976.873,55
Maggiori entrate		10.207.598,43
Differenza	L.	215.769.275,12

La maggiore entrata di milioni 10,2 ha per la massima parte (milioni 10,1) relazione con integrazioni di stanziamenti di alcuni capitoli di spesa e si riferisce:

per milioni 10 alla assegnazione di uguale somma al capitolo n. 57 del bilancio del Ministero dell'Aeronautica, per anticipazioni da effettuare agli Enti dipendenti in rapporto a momentanee deficienze di Cassa e da recuperare a carico degli Enti medesimi;

per milioni 0,2 a versamenti per diritto proporzionale effettuati dagli assegnatari di alloggi in cooperative edilizie a contributo statale — ai sensi dell'articolo 151 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato col Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le spese di ricezione e conservazione degli atti relativi agli alloggi medesimi. A questa maggiore entrata fa riscontro per milioni 0,14 l'assegnazione che con il provvedimento medesimo viene effettuata al bilancio del Ministero delle finanze per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla Cassa Depositi e Prestiti per gli scopi suddetti, mentre il rimanente importo di milioni 0,06 resta acquisito a beneficio dell'Erario.

La spesa, al netto delle variazioni di carattere compensativo per milioni 25,4 reca, come si è detto un aumento di milioni 225,9 in cui sono compresi milioni 82,1 per fronteggiare esigenze di carattere indilazionabile e precisamente:

	Milioni
la corresponsione di premi di nuzialità e di natalità.	52 —
alcune occorrenze straordinarie connesse allo stato di guerra e cioè milioni 15 per l'esecuzione, a cura degli enti ausiliari, di lavori di protezione antiaerea della popolazione civile, milioni 5 per spese relative al servizio di censura e milioni 2,5 per il richiamo dal congedo di ufficiali e militari della M. N. F.	22,5
l'acquisto e la sistemazione di un fabbricato in Roma da adibire a sede di Uffici e servizi finanziari	3,6
l'acquisto di un fabbricato alla Circonvallazione Appia, per l'accasermamento dei Corpi di polizia	2,3

	Milioni	Milioni
la erogazione a favore della Fondazione Nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti prima del 1938	0,9	
l'aumento da lire 1 milione a lire 1.500.000 della integrazione dei bilanci della Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa di cui all'articolo 2 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546	5,0	
la costruzione di alloggi presso i Magazzini del Provveditorato Generale dello Stato in Torricola	0,3	
Le altre assegnazioni di milioni 143,8 sono ripartite tra i vari stati di previsione come segue:		
<i>Milioni Ministero delle Finanze:</i>		
8 — per retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo dell'amministrazione centrale e provinciale;		18 —
5 — per indennizzi ai Comuni ed agli appaltatori in dipendenza della esenzione dalle imposte di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, per effetto dell'articolo 82 del regolamento per la riscossione delle imposte predette, approvato col Regio decreto aprile 1936-XIV, n. 1136;		13,1
2,6 per spese ed indennità varie;		
0,142 da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti per il servizio contratti delle Case economiche:		
<i>Ministero degli affari esteri:</i>		
1,6 quale seconda delle 35 annualità da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti, ai termini dell'articolo 10 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, per l'ammortamento del mutuo di lire 25 milioni concesso alla Fondazione Nazionale « Figli del Littorio » per la liquidazione delle passività arretrate della Fondazione medesima, contratte anteriormente al 1° novembre 1937, anno XVI;		0,28
0,08 per completare l'arredamento di « Villa Madama » in Roma.		
		<i>Ministero dell'Africa Italiana:</i>
		0,048 per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'Africa stessa.
		<i>Ministero dell'educazione nazionale:</i>
		0,072 per affitto di locali.
		<i>Ministero dell'interno:</i>
	31,2	per contributi relativi a provvidenze eccezionali, ivi compresi milioni 5,7 per la sistemazione dei bilanci deficitari, per l'anno 1940, dell'Amministrazione provinciale e dei Comuni dell'Agro Pontino, ai sensi del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;
		18 — per la corresponsione di indennità di alloggio ai militi dell'Arma dei Reali Carabinieri per effetto della legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062;
		13,1 per l'acquisto di automezzi per il corpo di polizia (milioni 8), per l'impianto di stazioni radioelettriche (milioni 2,8), per spese relative al servizio di investigazione politica (milioni 2,3), per retribuzione al personale avventizio (milioni 0,9), e per l'Ufficio notizie alle famiglie dei militari richiamati alle armi (milioni 0,1).
		<i>Ministero delle comunicazioni:</i>
		0,28 per rimborso alle Ferrovie dello Stato delle spese per stipendi al personale comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione della Marina mercantile.
		<i>Ministero dell'aeronautica:</i>
	18,5	per costruzione e riparazione di aeromobili in relazione ad entrate di uguale importo accertate nei precedenti esercizi per cessioni di materiali di volo.
	10 —	per aumento del fondo scorta destinato a fronteggiare momentanee esigenze di cassa.

Milioni

Ministero delle corporazioni:

23,8 per rimborso all'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale delle quote di pensioni ed assegni pagate per conto dello Stato, ai sensi dell'articolo 59 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936 anno XIV, n. 1155.

1,6 per saldo di impegni relativi a spese postali e telegrafiche.

Ministero della Cultura popolare:

9,5 per premi ai produttori di pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, nonchè a quelli che noleggiavano o vendono all'estero film nazionali (milioni 9) e per esigenze varie di limitata entità (milioni 0,5).

Ministero per gli scambi e le valute:

0,35 per fitto di locali (milioni 0,25) e per retribuzioni al personale di ruolo (milioni 0,1).

Lo stesso disegno di legge reca variazioni di carattere compensativo al bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali.

Esso concerne, inoltre, i seguenti provvedimenti:

1° la determinazione, per il disposto dell'articolo 13 — 2° comma — del Regio decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 744, della misura annua del concorso del Fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per il funzionamento della Regia Stazione sperimentale per i combustibili. Tale concorso viene stabilito in lire 250.000.

2° L'acquisto di un fabbricato in Roma, per il nucleo di polizia tributaria investigativa, cui provvederà l'Amministrazione del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

3° La devoluzione ad apprestamenti protettivi antiaerei nei porti del Regno — da effettuarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici — di parte dell'assegnazione autorizzata con la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 661, per le

occorrenze straordinarie delle Capitanerie di porto connesse allo stato di guerra.

Visto che le variazioni di bilancio in esame rispondono ad esigenze accertate dei servizi dello Stato, il relatore propone alla Commissione di dare la sua approvazione al disegno di legge suddetto.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge e delle relative tabelle non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 24 luglio 1940, anno XVIII, n. 1141 e 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1940-41 » (1063). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MEDOLAGHI, *relatore*. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 fu iscritto uno stanziamento di 40 milioni quale fondo di riserva per le spese impreviste. Su questo fondo con due successivi Regi decreti del 24 luglio e del 3 agosto di quest'anno sono stati fatti prelevamenti rispettivamente di lire 2.686.424 e lire 132.500, sicchè il fondo residua ora a lire 37.181.076.

Con il primo decreto è stato aumentato di lire 1.376.424 il fondo per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quale nello stato di previsione del 1940-41 erano stanziati 500.000 lire, ed è stato assegnato un contributo di 1.000.000 per le spese di funzionamento del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione; è stato inoltre stanziato un contributo di 310.000 lire per sussidi integrativi di pensione a invalidi di guerra colpiti da cecità permanente bilaterale.

Con il secondo decreto è istituito un fondo di 52.500 lire per spese relative al funzionamento della Commissione consultiva per il diritto di guerra ed è concessa una sovvenzione di 50.000 lire per la casa di ricovero dei Garibaldini in Gaeta.

Si tratta dunque, come vedesi, o di aumenti a capitoli di spesa la cui dotazione è risultata insufficiente, o di modeste spese nuove determinate sia da impellenti necessità sia da doverosa gratitudine verso i benemeriti della Patria.

L'elencazione degli scopi a cui sono destinate le nuove spese e gli incrementi di quelle già stanziare è per sè stessa dimostrazione sufficiente della opportunità dei provvedimenti adottati.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-1941 » (1064). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BONGIOVANNI, *relatore*. Il disegno di legge in esame è la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio ultimo scorso, n. 1170, col quale si disponevano maggiori stanziamenti agli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1940-41 dei Ministeri dell'Africa italiana, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e della marina. L'ammontare totale di detti stanziamenti è di lire 2.443.650.000 e, per tutti, lo scopo è di fronteggiare esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

L'assegnazione di maggior rilievo — per l'importo di lire 1.600.000.000 — è quella al Ministero dell'Africa italiana suddivisa in stanziamenti diretti ai bilanci militari della Libia e dell'Africa Orientale Italiana e in stanziamenti al Ministero per la costituzione di fondi straordinari — uno per la Libia e l'altro per l'Africa Orientale Italiana — coi quali provvedere a spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno, per conto dei due Governi generali coloniali.

Seguono: uno stanziamento di 860.000.000 alla Marina e minori assegnazioni di 20.000.000, di 6.000.000, di 7.650.000, ai Ministeri rispettivamente dell'interno (per prestazioni straordinarie della Sanità pubblica), dei lavori pubblici (per la Milizia della strada) e delle comunicazioni (per i servizi della Marina mercantile). L'ultimo stanziamento di lire 6.000.000 all'Azienda autonoma statale della strada, quale contributo straordinario, trova compenso in una economia di pari entità in altro capitolo del medesimo bilancio.

Queste assegnazioni, già in parte impegnate, trovano la loro giustificazione nelle presenti, straordinarie contingenze di guerra; e il relatore, ritenendo non rispondente a sani criteri di opportunità addentrarsi maggiormente nella loro analisi, propone l'integrale approvazione del disegno di legge.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento » (1065). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARTIN-FRANKLIN, *relatore*. L'attività, gli sforzi degli agricoltori per migliorare sempre più sia in qualità, sia in quantità la produzione agricola, costituiscono, nell'attuale momento storico, motivo di grande soddisfazione. Solo in questo modo la prima e la massima delle industrie italiane potrà fornire quanto la Nazione aspetta da essa e solo in questo modo potranno gli agricoltori far fronte ai pesi sempre crescenti delle imposte, dei contributi, degli aumenti di prezzo.

Queste migliorie, e segnatamente quelle maggiori delle bonifiche, delle costruzioni di case, degli appoderamenti ecc., non sono possibili che coll'immettere nella terra considerevoli capitali, che gli agricoltori generalmente non hanno, e che non possono procurarsi se non a

tassi d'interesse così elevati, che non sarebbe loro possibile pagarli non essendo essi in proporzione dell'aumento del reddito agricolo derivante dalle migliorie stesse.

Per queste ragioni il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3139, ed altri susseguenti avevano stanziato una somma di 40 milioni, ridotta poi a 31 milioni e 700 mila, come contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti per miglioramenti agrari.

Ma ormai è stato quasi interamente raggiunto il limite massimo stabilito da quelle disposizioni legislative: e perciò è stato presentato il disegno di legge in esame, il quale porta il limite massimo dello stanziamento a 50 milioni, ed il limite d'impegno annuo a 4 milioni.

Con questa provvidenziale misura, per la quale gli agricoltori avranno nuovi motivi di riconoscenza verso il Duce ed il Ministro dell'agricoltura, si renderà possibile l'apertura di nuovi crediti per la continuazione di migliorie fondiari.

Il relatore pertanto afferma che la Commissione di finanza non potrà che dare il suo voto unanime al provvido disegno di legge in esame.

Ritiene per altro che un'osservazione debba farsi circa la redazione dell'articolo 1. Sembra infatti che si potrebbero sopprimere alla fine di quell'articolo le parole « con incremento annuo di lire 4 milioni » dato che l'articolo 2 stabilisce espressamente che il limite di impegno annuo è portato precisamente a 4 milioni.

Se però si intende mantenere nell'articolo 1 quella indicazione, sembrerebbe conveniente sostituire la parola *incremento* con la parola *assegnazione* o altra simile: mantenendo *incremento* si ha l'impressione di una contraddizione con l'articolo seguente, perchè sembra che la quota annua venga aumentata di 4 milioni, e cioè portata da 3 a 7, il che non è.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiarisce che, con l'articolo 1, il limite massimo dello stanziamento dei fondi destinati alla corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti per miglioramenti agrari, inizialmente stabilito in lire 40 milioni annui e successivamente ridotto a lire 31.700.000, è stato elevato alla cifra di 50 milioni, raggiungibile con un mag-

giore stanziamento annuo di 4 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1940-41.

Con l'articolo 2, invece, si porta da tre a quattro milioni — con un incremento annuo, pertanto, di un milione — il limite annuo di impegno per i contributi di cui sopra.

Si tratta dunque di due operazioni completamente distinte una dall'altra e non concorda pertanto con il punto di vista esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Resta così chiarito che l'incremento di 4 milioni di cui all'articolo 1 è un limite potenziale riguardante gli stanziamenti annui di fondi destinati alla corresponsione del contributo statale, fondi dai quali si può attingere d'ora in poi in ragione di un milione di più ogni anno, e cioè in ragione di 4 milioni annui anzichè 3.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra » (1070). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

RONGA, *relatore*. È di evidenza intuitiva che le norme vigenti in ordine alla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato debbano subire deroghe durante il periodo di guerra, non conciliandosi le necessità della stessa, d'immediata ed in ogni caso di rapidissima esecuzione, con l'osservanza delle rigide, ordinarie, e talvolta complesse forme, che le leggi amministrative, dettate per il periodo normale, impongono a tutela della gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato.

Con ciò neanche è da affermarsi che debba prescindersi da quei freni, che valgono ad assicurare una retta gestione, sia pure rapida, perchè dettata da contingenze di guerra.

Lo scopo dell'attuale legge è precisamente quello di rendere aderente alla immediatezza dei bisogni imposti dalla guerra il funzionamento delle forme, già prescritte a tutela delle gestioni ed amministrazioni statali.

Il Titolo I, prevede le « disposizioni generali ».

Di esse sono di particolare importanza quelle del capitolo I, che si occupa dei contratti e servizi in economia.

L'articolo 1 delimita opportunamente il campo di applicazione di questa legge alle amministrazioni militari, ai servizi speciali per la guerra e ad ogni altro ente o servizio, chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Quest'ultima espressione potrebbe sembrare di eccessiva latitudine, in quanto, data la vasta portata di questa guerra, diretta ed indiretta può essere la connessione con enti o servizi pubblici, non strettamente di carattere militare.

Ma opportunamente i tre capoversi dell'articolo stesso delimitano, dopo la menzione delle amministrazioni da comprendersi nella definizione « militari », quali siano « i servizi speciali creati per la guerra », quelli cioè già previsti nella legge preesistente 24 maggio 1940, anno XVIII, n. 415 e quegli altri che tali saranno dichiarati nel provvedimento di governo che li istituisce, mentre sarà nella competenza del Ministro delle Finanze, nei riguardi « dei servizi ed enti preesistenti », dichiararne « i compiti, le funzioni dipendenti o connesse, anche in parte, allo svolgimento della guerra ».

Queste delimitazioni, quindi, fissano gli stretti cancelli, entro e non oltre i quali, deve funzionare questa legge di eccezione.

L'articolo 2 riporta la fondamentale generica distinzione dei modi, con i quali si può far fronte ai bisogni delle Amministrazioni e degli Enti, cioè « stipulando contratti, a seguito di asta pubblica, licitazione o trattativa privata ed anche in economia ».

E l'articolo 4, al fine di non rinunciare, ma di rendere agile, immediato e preventivo il controllo di merito, di legittimità e di contabilità su tali negozi giuridici, opportunamente

prevede ed impone la istituzione di comitati speciali presso le Amministrazioni centrali, anche se ad ordinamento autonomo, comitati composti di rappresentanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero delle finanze, che funzioneranno secondo norme da stabilirsi con decreti Reali, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro competente.

Che se poi preesistono organi consultivi del genere, come il Consiglio superiore di marina ed il Comitato superiore di aeronautica, essi saranno integrati nella loro composizione secondo quanto innanzi.

Ed allora, quando gli atti relativi a contratti od a servizi in economia siano stati sottoposti al visto di tali Comitati, l'Amministrazione ha la facoltà (si noti, non l'obbligo) di prescindere dal parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, come normalmente prescritto.

Ispirata al carattere dell'urgenza e della indilazionabilità è la esplicita disposizione che « il parere del Comitato (ben s'intende, se contrario) non interrompe il corso degli atti »; però è espressamente preveduto che, se è prescritto normalmente come obbligatorio il parere preventivo del Consiglio di Stato, e non sia stato seguito, in tutto od in parte, quello del Comitato, occorrerà osservare quanto è stabilito dall'articolo 109 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, cioè « la speciale motivazione nel decreto di approvazione ».

Con tali modalità non resta però derogata la funzione di controllo della Corte dei conti, meno che nella formalità, normalmente essenziale, della preventiva registrazione.

Occorre però ancora soffermarsi sulla composizione di questi Comitati speciali.

È detto nel comma primo dell'articolo 4 che « i Comitati potranno giovare dell'opera di esperti, da designarsi caso per caso ».

Ora questa disposizione, quantunque *prima facie* forse non appaia, può avere un'importanza veramente cospicua, che l'oratore sente di dovere con franchezza segnalare alla Commissione di finanza.

L'oratore ricorda che ebbe l'onore e l'onere di rivedere varie importanti gestioni e contratti

determinati dalla nostra partecipazione nella grande guerra europea del 1915-1918, per approvvigionamenti sia civili che militari, anche come componente il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, che funzionò presso il Ministero delle finanze fino al giugno 1924. E dovette constatare con rammarico che, sia pure in casi sporadici, ma sempre cospicui, talvolta gli esperti, tratti necessariamente dagli ambienti industriali e commerciali, non sempre tutelarono con rigore gli interessi dello Stato più di quelli degli enti e società, dai quali se non direttamente, indirettamente provenivano.

Senza dubbio ciò non dovrebbe accadere nel clima dello Stato fascista, nel quale, anche in periodo di pace, il cittadino deve sentirsi, nella funzione sociale che disimpegna, collaboratore dello Stato ed ubbidire alla formula fondamentale « tutto per lo Stato, niente contro lo Stato ».

Ma per le stesse ragioni, per le quali lo Stato sente il bisogno di disciplinare e controllare l'attività amministrativa dei suoi funzionari, pur per ininterrotta tradizione esemplarmente ad esso fedeli, deve altresì sentire il bisogno di garantirsi nella nomina e nel funzionamento degli esperti, selezionandoli ed assicurandosi preventivamente, in modo indubitabile, che essi non provengano proprio da ambienti industriali o commerciali, anche indirettamente interessati (società controllate od a catena) con quell'ente, che contratta con lo Stato, per effetto di sommarietà di forme e di indagini, sotto la necessità impellente.

È da evitare assolutamente il pericolo che il parere dell'esperto, d'importanza tecnica e talvolta decisivo, possa gravare sui prezzi e con clausole contrattuali di non immediata visibile intera comprensione da chi non è tecnico, sicchè in definitiva resteranno anteposti gli interessi privati a quelli dello Stato, che gli esperti invece erano stati chiamati a tutelare.

È questo ad avviso dell'oratore un punto importantissimo, sul quale sente il bisogno di richiamare l'attenzione della Commissione di Finanza, cui ha l'onore di riferire per questa legge di eccezionale importanza, perchè, ove la Commissione sia di accordo con il relatore, resti prospettata al Ministro delle finanze tale preoccupazione, onde possa avvisarsi al modo

di ovviare sicuramente a qualunque possibilità di sorpresa e di inconvenienti.

Pensa peraltro il relatore di non dover frapporre remora con una proposta di emendamenti in proposito: poichè gli sembra che, risultando, all'articolo 4 stesso, che con decreti Reali, su proposta del Ministro delle finanze e di concerto con il Ministro competente, saranno stabilite le norme per il funzionamento dei Comitati speciali suddetti, potrà il Ministro delle finanze, in tale sede, trovare, con disposizione esplicita e positiva, il modo di garantire lo Stato anche sotto questo aspetto, che a lui, edotto dell'esperienza del passato, non pare trascurabile. Si potrebbe, ad esempio, pretendere dagli esperti il giuramento di fedeltà allo Stato, dato che assumono le loro funzioni esclusivamente nell'interesse dello Stato, e vanno quindi considerati alla stregua di funzionari statali.

Occorre essere sicuri, preventivamente alla nomina, che l'esperto non solo non appartenga, ma non abbia appartenuto all'ente che contratta, nè a quelli similari, legati a quello o controllati, nè che vi abbia indiretta partecipazione.

La cosa appare anche di maggiore importanza, ove si tenga conto che gli atti amministrativi ed i contratti, di cui all'articolo 4, per i quali dovranno funzionare questi Comitati senza limiti di valore, così come quelli per esecuzione in economia, ecc., di cui all'articolo 3 e quelli a trattativa privata, di cui all'articolo 5 (quando, ben inteso, non siano oltrepassate le cifre di valore tassativamente indicate), sono sottratti alla preventiva registrazione della Corte dei conti.

È va rilevato che, secondo l'articolo 3, il parere del Comitato suddetto deve essere provocato dalle Amministrazioni centrali, contemplate nell'articolo 1, solo quando i contratti e le proposte di esecuzione in economia abbiano il valore: da lire 500.000 in su, se in economia; da lire 1.000.000 in su, se a trattativa privata; da lire 1.500.000 in su, se per licitazione privata; da lire 2.500.000 in su, se ad asta pubblica.

In conseguenza restano autorizzate le Amministrazioni suddette, di cui all'articolo 1, ai contratti ed alle proposte di esecuzione in eco-

nomia, quando non si superino nelle varie ipotesi i limiti di cifre innanzi ricordati, che vanno intesi raddoppiati per forniture, per le quali siano stati predisposti appositi capitoli d'oneri, approvati previo parere del Consiglio di Stato.

La materia della delegazione di potestà a contrarre è completata dall'articolo 5, che prevede gli acquisti a trattativa privata od in economia presso le forze mobilitate.

Si prescinde dalla necessità di sentire il parere dei Comitati, dei quali innanzi, ed:

A) *i contratti a trattativa privata* saranno approvati:

a) dai comandanti di corpo d'armata (testo già emendato) per importi inferiori a lire 300.000;

b) dall'intendente d'Armata per importi da lire 300.000 a 500.000;

c) dal Ministero per importi superiori a lire 500.000;

B) *gli acquisti in economia* saranno autorizzati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a lire 30.000;

b) (testo emendato) dai comandanti il Corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per importi da lire 30.000 a 100.000.

Trattasi, si noti, di forniture di necessaria immediatezza occorrenti a *truppe mobilitate*, ordinariamente operanti o prossime ad operare, che non ammettono remora di sorta, donde la necessità di conferire i poteri di contrattazione ai Capi, comandanti di corpi d'armata od intendenti d'armata, ordinariamente sul posto, secondo i limiti di spesa già ricordati, mentre solo per gli importi superiori a lire 500.000 (contratti in economia lettera A) è riservata la competenza al Ministero.

Per i contratti ed acquisti delle altre forze armate l'approvazione ed autorizzazione saranno date dalle Autorità militari, che saranno stabilite dai Ministeri competenti di concerto con quello delle finanze.

L'oratore osserva che nel testo primitivo al capoverso b) della lettera B) era scritto che *gli acquisti in economia* erano fatti dagli intendenti d'armata per importi da lire 30.000 a 100.000.

Nel testo emendato il capoverso b) lettera B), è stato così sostituito:

b) *dai comandanti di corpo d'armata e dagli intendenti d'armata* per importi da lire 30.000 a 100.000.

Questo emendamento determina la conseguenza, a quanto appare dalla struttura del periodo, che tanto il comandante del corpo d'armata che gli intendenti d'armata sono, ciascuno disgiuntivamente ed autonomamente, competenti ad autorizzare acquisti in economia per il valore da lire 30.000 a 100.000.

Nel testo originale dell'articolo 5 era detto poi:

A) (*contratti a trattativa privata*):

lettera a) *dai comandanti di corpo* per importi inferiori a lire 300.000;

B) (*acquisti in economia*):

a) *dai comandanti di corpo* per importi inferiori a lire 300.000.

Nel testo emendato la lettera a) della prima parte lettera A) è restata modificata con la nuova dicitura:

« a) dai comandanti dei corpi d'armata per importi inferiori a lire 300.000 ».

È chiarito così che « il comandante di corpo » deve essere quello « di corpo d'armata »; la lettera b) lettera B) resta, come si è visto, modificata: nel testo definitivo « *dai comandanti di corpo d'armata e dagli intendenti d'armata* » per importi da lire 30.000 a lire 100.000 con la interpretazione suddetta.

Di fronte a questa nuova più estesa comprensione della lettera b) nella seconda parte B) il primo capoverso a) della stessa lettera B) che dice: « *per gli acquisti in economia: lettera a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a lire 30.000* » dovrebbe intendersi nel senso che solo la *facoltà di acquisti in economia per valore fino a lire 30.000* permanga in qualunque comandante di Corpo, poichè la dicitura data « comandanti di corpo » autorizza a ritenere generalizzati tali poteri in tutti i comandanti di corpo, purchè ben s'intende mobilitati, pur risultando, all'opposto, che nei contratti a trattativa privata mancherebbe loro qualsiasi parallela potestà per qualsiasi valore, perchè attribuita ai soli comandanti di corpo d'armata ed intendenti d'armata, come si è rilevato.

Se tale interpretazione sia esatta vorrà autorevolmente la cortesia del Ministro delle finanze chiarirlo alla Commissione.

Poichè con gli articoli esaminati si disciplinano nei rapporti del valore i limiti e le competenze contrattuali, deve il relatore rilevare che di somma utilità sarebbe stato il riprodurre o per lo meno richiamare l'articolo 43 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, anno II, n. 827, il quale, senza che lo si trascriva, mira, come si legge testualmente, *ad impedire « alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti »*.

Nè è a dire che la disposizione o il richiamo di essa sarebbe stato superfluo, tenuto conto che lo stesso decreto-legge non ha mancato di fare altri richiami anche meno importanti, come quello fatto nell'articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, che approva la legge di contabilità e che riserva all'Amministrazione il diritto dell'aumento e della diminuzione di un quinto delle opere, lavori o forniture appaltate e l'altro nel precedente articolo 4 ultimo capoverso, dell'articolo 109 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il richiamo o la inserzione esplicita dell'articolo 43 citato nella legge in esame è sostanziale e direi anche assolutamente necessario, sol che si consideri che questa legge prescinde dalle formalità essenziali ordinarie, aumenta rilevante-mente i poteri di disponibilità e d'impegno nei rapporti dello Stato, deroga assai sostanzialmente, per le necessità belliche, ai congegni rigorosi e protettivi posti normalmente a tutela dello Stato, malgrado i quali si sente il bisogno in tempo ordinario di prevedere ed impedire la possibilità di evasione di tali norme protettive, con la divisione e la stipulazione di più contratti, quando si dovrebbe procedere ad un solo contratto nelle circostanze di cui all'articolo citato.

L'oratore propone pertanto apposito emendamento.

Gli articoli 7 e seguenti disciplinano l'esecuzione dei contratti, che può essere anticipata: avvenire cioè prima dell'approvazione od

anche della determinazione dei prezzi delle altre condizioni contrattuali (articolo 8).

Sono infatti prevedute la valutazione provvisoria ed il conguaglio definitivo (articolo 9), il pagamento di acconti (articolo 10), i contratti aggiuntivi e le varianti con il richiamo all'aumento od alla diminuzione del quinto.

Gli articoli 12 a 22 disciplinano la rescissione del contratto per inadempienza, il collaudo, la accettazione di lavori o materie rifiutate dal collaudo, la precedenza di questi contratti a quelli con i privati, la possibilità o meno di risoluzione, i pagamenti in conto, la possibilità, determinata dalla immediatezza, di commissioni verbali, salvo scritture private successive, la registrazione esente da tasse, l'organo che dovrà decidere le possibili controversie.

A proposito del quale l'oratore pone in rilievo che, mentre nel Decreto-legge del testo originale all'articolo 21, era preveduta l'istituzione di speciali organi giurisdizionali, insieme al disegno di legge fu presentato l'articolo unico, che, all'atto della conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1940, anno XVIII, n. 856, porta la soppressione dell'articolo 21, e il coordinamento a tale soppressione degli articoli 7 e 12 nonchè, all'articolo 108, il comma aggiuntivo, nel quale si legge che « cessato lo stato di guerra, sarà provveduto, pure con decreto Reale, a determinare la data, in cui cesseranno di avere luogo le presenti disposizioni ».

Notevole anche il comma aggiuntivo all'articolo 1, che richiama le facoltà concesse alla Amministrazione militare dalle speciali disposizioni per la stessa vigenti ed in esso menzionate.

Ora, ritornando sugli articoli ricordati, il relatore osserva che le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 prevedono rispettivamente la rescissione per inadempienza ed il rifiuto, a seguito di collaudo negativo.

Non si comprende come, mentre nel primo caso giustamente è preveduto il risarcimento del danno e delle maggiori spese risultanti a carico dello Stato, nel secondo non si parla affatto di tali danni.

Eppure è certo che, in ambo i casi ipotizzati, non sembra possa dubitarsi che vi siano danni

per effetto della inadempienza, sussistendo la stessa in ambo le ipotesi.

La sola differenza è che, mentre la inadempienza preveduta dall'articolo 12 ha luogo nel corso del contratto, per cui si può far luogo alla sua rescissione immediata, nel caso dell'articolo 13 la inadempienza si verifica ad opera ultimata, quando l'Amministrazione, dopo avere atteso il tempo prescritto, è costretta a rifiutare l'opera o le forniture ed a trovarsi sprovvista di quanto le urgeva.

Pare quindi all'oratore che debba, anche per questa ipotesi, prevedersi in legge la rifusione dei danni con l'affermazione in modo positivo parallelamente a quella fatta nella precedente ipotesi dell'articolo 12.

Propone quindi apposito emendamento in questo senso.

Le disposizioni del capo II riguardano le cessioni di materiale a ditte private: i rapporti delle ditte con lo Stato e fra di loro.

Esse prevedono e disciplinano tutto un congegno tecnico, sotto la vigilanza di organi statali (articoli 23 a 29).

Quelle del capo III, nei successivi articoli dal 30 al 38, determinano ed individuano gli uffici di ricevimento e di spedizione dei materiali occorrenti per i servizi di guerra, dettando norme adeguate alla rapidità e responsabilità dei servizi.

Il capo IV disciplina, negli articoli dal 39 al 47 le gestioni fuori bilancio ed i conti correnti, imponendo il controllo della Corte dei conti in sedi consuntive, per le gestioni extra bilancio, oltre un conto generale, alla fine di ogni esercizio finanziario, ed, in ogni caso, al termine della gestione, mentre i conti, dichiarati regolari dalla Corte dei conti, sono alligati al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Importante è la disposizione (articolo 47), per la quale chiunque, *anche estraneo* all'Amministrazione dello Stato, partecipi ad una gestione speciale è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, per eventuali responsabilità.

Il capo V, con gli articoli 48 a 52, prevede il congegno contabile economico per le cessioni e somministrazioni da e a Governi esteri.

Il capo successivo completa il precedente, disciplinando le spese all'estero, sotto l'autorizzazione del Ministero delle finanze in accordo con quello per gli scambi e valute, disciplinando altresì le Commissioni ed i funzionari incaricati degli acquisti all'estero.

Un particolare rilievo deve darsi al capo VII, che negli articoli 57 a 60 semplifica e chiarisce i sequestri, pignoramenti ed atti di impedimento, che possano turbare l'andamento contrattuale e relativa contabilità, frustrando così la rapidità, che è finalità di questa legge.

Notevole la facoltà (articolo 59) dell'Amministrazione di sospendere la esecuzione degli atti di sequestro di macchinari, materie prime ecc., utili al compimento di forniture o lavori di cui all'articolo 2.

È importante anche il privilegio stabilito dall'articolo 60, in aggiunta ai casi contemplati dall'articolo 1956 Codice penale, con preferenza sui privilegi speciali 2, 3 e 4 dell'articolo 1958 Codice civile, a favore dei crediti riguardanti la somministrazione delle materie prime o lavorate e l'altro, di pari grado, per le somministrazioni di capitali occorrenti per le forniture medesime.

In sostanza è una giusta tutela della funzione creditizia, che, come forza motrice della rapidità e delle necessità delle forniture di guerra, deve essere ed è saviamente protetta dallo Stato, dato che al credito si ricorre per sopperire agli impellenti bisogni di guerra.

Le disposizioni stesse sono completate da quelle del capo VIII, che prevede la sistemazione dei crediti verso lo Stato, imponendo una prescrizione biennale, salvo quelle già previste più brevi, e disciplinandone non solo i termini, ma anche le modalità degli atti interruttivi.

Tutto il titolo II della legge prevede nella parte I le « Disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra » e nella parte II le « Disposizioni comuni alle Amministrazioni militari »; la speciale contabilità ed amministrazione determinate dalla peculiare situazione che il Paese attraversa.

E nei varii capi: I « Della revisione delle contabilità degli enti mobilitati e delle casse militari », II « Dei beni immobili », III « Dei beni mobili » IV « Dei proventi » — (ciò nella prima parte) — del capo I « Passaggio di materiali »,

capo II « Anticipazioni »; capo III « Rendiconto e revisione dei conti » capo IV « Applicazione delle disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra alle altre amministrazioni militari » della seconda parte impone una disciplina assai rigorosa, dettata nell'interesse dello Stato, a tutela del suo patrimonio, con rigide forme di contabilità e di responsabilità.

Il titolo III, con disposizioni finali, prevede (articolo 108) un decreto Reale, per il caso di mobilitazione parziale, onde determinare quali delle disposizioni del decreto-legge in esame debbono essere applicate con le modificazioni eventualmente occorrenti, con la facoltà altresì di emanare ogni altra disposizione di complemento, coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente.

Non è necessario mettere in rilievo l'utilità, la necessità e la bontà tecnica della legge in esame, che, con le osservazioni ed i lievi emendamenti indicati, l'oratore propone venga approvata dalle Commissioni.

La nostra Italia, in concorso con i suoi Alleati, determinata non dalla sua volontà, ma dalla cecità ed incomprendimento altrui, combatte sul continente europeo e fuori dello stesso, una delle più grandi guerre, che la storia potrà ricordare.

Essa è diretta a piegare la egemonia ultrasecolare della nazione britannica, che, come gigantesca piovra, con i suoi lunghi e potenti tentacoli ha tenuto soggette e vorrebbe ancor tenere nei vincoli, ai suoi fini egoistici di sfruttamento, la maggior parte delle potenze europee e vaste smisurate regioni fuori dell'Europa, fra le più ricche del mondo, negando ogni temperanza verso Nazioni che, come l'Italia, sono spinte alla espansione solo dalle necessità indilazionabili di una cresciuta, densa popolazione lavoratrice, ma del tutto proletaria.

Da questa guerra immane ed insidiosa, l'Italia, come i suoi Alleati, uscirà, ne abbiamo incrollabile fede, sotto la guida della Maestà il Re Imperatore e del genio del Duce, pienamente vittoriosa.

PRESIDENTE. Tributa una viva lode alla profonda, limpida ed esauriente relazione del senatore Ronga, il quale ha portato, nell'esame del disegno di legge, la particolare esperienza

da lui acquisita nel corso della passata guerra.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di aver ascoltato con molto interesse la lucida ed esauriente relazione del senatore Ronga.

Accetta senz'altro la raccomandazione da lui fatta circa gli esperti, e si riserva di esaminare la possibilità di adottare anche per essi il giuramento di fedeltà, richiesto per i funzionari dello Stato.

Aderisce anche all'interpretazione da lui fornita circa il capoverso a) della lettera B) dell'articolo 5.

Ritiene invece superflui i due emendamenti proposti dal relatore. Il primo, perchè la disposizione contenuta nell'articolo 43 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato è già implicitamente richiamata e confermata nel disegno di legge in esame. Tuttavia, per maggiore chiarezza e per eliminare qualsiasi eventuale dubbio in proposito, assicura che ne farà esplicito riferimento in apposita circolare.

Quanto al secondo emendamento, proposto all'articolo 13 del disegno di legge, osserva che la cautela escogitata dal relatore a favore dell'amministrazione dello Stato, proponendo che questa abbia diritto al risarcimento dei danni, anche in caso di rifiuto a seguito di collaudo, può tradursi in una conseguenza opposta a quella da lui desiderata. Non bisogna dimenticare infatti che il rifiuto in seguito al collaudo può derivare non soltanto da cause gravi, ma anche da cause minime e che pertanto, in tal caso, non vi sarebbe proporzione tra dette cause minime e la pretesa al risarcimento di danni. E allora il fornitore potrebbe essere indotto, per cautelarsi preventivamente, ad aumentare in misura esagerata i prezzi, cosa che andrebbe ad evidente pregiudizio dell'Erario.

RONGA, *relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, tiene a rilevare che aveva proposto l'esplicito richiamo dell'articolo 43 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, perchè, nel disegno di legge in esame, già è stato richiamato l'articolo 109 del regolamento stesso, nonchè l'articolo 11 del Regio decreto 18 no-

vembre 1923-II, n. 2420, mentre nessuno può dubitare che tali disposizioni, anche se non fossero state espressamente richiamate nella nuova legge, non debbano considerarsi in vigore.

Onde sarebbe stato logico e rispondente a tecnica giuridica legislativa richiamare l'articolo 43 già ricordato, che in materia di appalti, è d'importanza fondamentale, mirando esso ad impedire la evasione delle norme che fissano i limiti di competenza con l'artificiosa divisione in più contratti di un contratto di valore superiore. Ad ogni modo, dopo l'assicurazione del Ministro che il richiamo di detta disposizione sarà fatto in apposita circolare, non insiste nel suo emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, osserva che, se lo Stato, a norma dell'articolo 12, ha diritto di pretendere il risarcimento dei danni nel caso di inadempienza constatata durante l'esecuzione dei lavori, lo stesso risarcimento dovrebbe a più forte ragione pretendere nel caso, contemplato dall'articolo 13, di inadempienza constatata dopo il collaudo. Infatti, se reca danno allo Stato l'opera del fornitore il quale, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si rende inadempiente, a maggior ragione danneggerà lo Stato chi si sarà dimostrato inadempiente a seguito di collaudo, perchè il danno maggiore è determinato dalla maggiore inutile attesa, dato che si tratta di contratti determinati da impellenti necessità di guerra perchè, nel frattempo e in attesa di una nuova fornitura, l'esercito rimarrà privo di quanto poteva occorrergli, con danni forse irreparabili, se non addirittura esiziali.

Del resto l'oratore non si preoccupa se il danno sarà stato minimo o grave: ciò potrà vedersi in sede di liquidazione. Gli sembra invece che la disposizione dell'articolo 13 debba essere armonizzata con il contenuto dell'articolo 12, e per questo aveva proposto l'emendamento in esame.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ritiene che non si possa stabilire un parallelismo tra l'articolo 12 e l'articolo 13 del disegno di legge. Il primo si riferisce infatti alla rescissione del contratto in caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell'assuntore; il secondo si riferisce invece al collaudo, e non

bisogna dimenticare che in questo caso il giudizio della Commissione di collaudo spesse volte può essere molto soggettivo, e l'inasprimento proposto dal relatore nei confronti del fornitore potrebbe assumere un carattere di eccessiva gravità.

RONGA, *relatore*. Dichiarò di non insistere nel suo emendamento.

Sull'articolo unico del disegno di legge non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiarò che il disegno di legge è approvato.

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì 10 ottobre alle ore 9,30.

La riunione ha termine alle ore 11.

ALLEGATO

Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine (1015).

Art. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato, fino alla data che sarà stabilita con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato stesso, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato.

I pagherò cambiari rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'articolo 7 del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità, i contributi e i crediti verso Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da approvarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3.

Alle operazioni contemplate dall'articolo 1 della presente legge sarà applicato un tasso in ragione d'anno pari al saggio ufficiale di sconto, oltre la provvigione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924-III, n. 2103.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 227, circa il limite del ri-sconto che l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere al Consorzio. Detto limite è fissato dal Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 5.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) è autorizzato fino alla data che sarà fissata con i modi di cui al primo comma dell'articolo 1, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, finanziamenti garantiti da costituzione su pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, e crediti verso Amministrazioni

dello Stato, con le norme e condizioni, ivi compresa la misura del tasso e dello scarto sul valore attuale dei cespiti dati in garanzia, che saranno stabilite dagli organi deliberativi dell'I. M. I. e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 6.

Fermo per l'Istituto Mobiliare Italiano il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20 gli atti e contratti per mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia, a' sensi della presente legge, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I. M. I.) le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità e i contributi statali e i crediti verso Amministrazioni dello Stato, di cui si siano rese o si rendano cessionarie. La stessa tassa fissa di registro è dovuta per le relative liberazioni di vincolo.

Per le girate in garanzia di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali effettuate in ordine alle operazioni previste dalla presente legge non è dovuta altra tassa di bollo.

Art. 7.

Le agevolazioni fiscali stabilite nell'articolo precedente si applicano anche alle cessioni di annualità e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato e relative liberazioni di vincolo, nonchè alle girate di delegazioni sulle sovraimposte comunali e provinciali che siano effettuate da Casse di risparmio ordinarie a favore dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia di sovvenzioni cambiarie.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con gli altri due Enti finanziari predetti.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque siano incompatibili con quelle della presente legge.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

52^a RIUNIONE

Giovedì 10 ottobre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture » (1071 - *rel.* Carapelle) Pag. 661

« Regolazione dei rapporti tra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale e modifiche alla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901 » (1096 - *rel.* Sitta) 668

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti » (1072 - *rel.* Piola Caselli) - *Oratori:* Burzagli, Marescalchi, Martin Franklin, Sechi, Zupelli, Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 663

« Risarcimento dei danni di guerra » (1097 - *rel.* Romano Santi) - *Oratori:* Bianchini, Bon-

giovanni, Carapelle, D'Amelio, Ricci Federico, Romano Santi, Schanzer, Zupelli. Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 670

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Cavallero, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vite, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ingianni, Leicht, Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Nucci, Petretti, Piola Caselli, Raimondi, Ricci Federico, Romano Santi, Ronga, Sandicchi, Schanzer, Sechi, Sirianni, Sitta e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Castelli, Cian, Cozza, Ferrari Pallavicino, Gazzera, Giuria, Miari de Cumani, Motta, Parodi Delfino, Rebaudengo, Ricci Umberto e Vicini Antonio.

SANDICCHI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII,

n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture » (1071). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CARAPELLE, *relatore*. Con il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, si provvede alla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, così come fu già disposto per gli appalti di opere pubbliche dal Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296.

Finora, in mancanza di una norma generale, applicabile in modo uniforme a tutti i contratti del genere, le varie Amministrazioni dello Stato, costrette, sia da evidenti ragioni di giustizia, sia dalla stessa necessità della struttura economica dei contratti, a riconoscere le variazioni che si verificavano nei costi delle materie prime e della mano d'opera, in dipendenza della situazione economica generale ed in ispecie dell'attuale stato di emergenza, hanno consentito deroghe al principio della invariabilità dei prezzi fissati nei contratti, ricorrendo al sistema della stipulazione di atti aggiuntivi, modificativi dei contratti principali.

Questo sistema, però, non solo, come rileva la relazione ministeriale, ha dato luogo a laboriose trattative e ad inevitabili divergenze, e spesso era causa di ritardo e di intralcio nella prosecuzione delle forniture; ma non sempre poteva anche trovare consenzienti gli organi di controllo, chiamati a salvaguardare la giusta e corretta applicazione della legge.

Donde l'opportunità di un provvedimento, che, senza dissimularsi la realtà delle cose, la quale non consente, in tempi eccezionali, di mantenere rigidamente fermo il principio dell'alea contrattuale e della conseguente invariabilità dei prezzi pattuiti, dettasse norme precise ed uniformi: tali da salvaguardare, da una parte l'interesse della pubblica amministrazione, e dall'altra anche il giusto interesse dell'assuntore dell'appalto.

Il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, detta al riguardo poche, semplici, ma ben chiare norme, sulla base delle quali sarà possibile mettere ordine nella complessa materia, disciplinandola tutta in modo uniforme, salvo soltanto quelle lievi particolarità, che, senza intaccare la sostanza dei principi con-

esso affermati, lasciano alle singole amministrazioni di tener conto delle loro peculiari esigenze.

In sostanza, sono previste negli articoli 1 e 4 le due ipotesi fondamentali: di contratti, cioè, già stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, e di contratti stipulati dopo.

Per i primi, anche quando non sia stata prevista in contratto espressamente la clausola revisionale (la quale generalmente non era convertita), la revisione è egualmente ammessa, ma con le limitazioni stabilite nello stesso articolo 1; e cioè: *a*) che si tratti di contratti di forniture di durata superiore a sei mesi; *b*) che si tratti di contratti tuttora in corso, alla data d'entrata in vigore del decreto; *c*) che le variazioni di prezzo si siano verificate successivamente al 1° giugno 1940; *d*) che siano maggiori al 10 per cento del prezzo complessivo della fornitura, salvo maggiori percentuali eventualmente previste in contratto.

Il calcolo della variazione in più va fatto non per i singoli elementi che concorrono a formare la cosa da fornire, all'atto del contratto, isolatamente presi; ma per il prezzo complessivo che tale cosa ha, in modo che se, ad esempio, ci sia stato aumento nei costi di alcune materie prime, ma diminuzione in altre, e tutte concorrano a formare l'oggetto da fornire, e l'aumento compensi la diminuzione, in modo che il prezzo complessivo, tenuto conto delle spese generali, non risulti variato oltre il 10 per cento, nessuna revisione sia consentita, salvo che, come è previsto nel primo comma dello stesso articolo 1, consti all'Amministrazione che i prezzi di contratto siano stati fissati in conformità dei prezzi correnti di mercato, con un margine di alea e di utile per l'appaltatore globalmente inferiore al 10 per cento.

In altri termini, si considera che; di regola, l'alea di utile contrattuale non sia mai inferiore al 10 per cento, e per ciò si ritiene equo che l'appaltatore sopporti l'eventuale perdita di quest'utile, prima che gli si conceda il chiesto aumento del prezzo pattuito per la fornitura; ma dove risulti che, nella specie, quel determinato contratto non lasciava, in fatto, tale margine, la revisione è egualmente, in via eccezionale, consentita.

Ed è naturale che, trattandosi dell'esercizio di una facoltà eccezionale, la revisione dovrà essere consentita con molta circospezione e soprattutto solo quando sia chiaramente prevista la circostanza che ne costituisce la condizione per ammetterla.

Per i contratti, poi, stipulati dopo l'entrata in vigore del citato Regio decreto, è senz'altro ammessa la clausola revisionale dei prezzi; ma per questi contratti si lascia libertà all'Amministrazione di stabilire, caso per caso, il minimo richiesto perchè la revisione possa aver luogo.

Ciò torna opportuno, perchè in molti casi può essere assai più conveniente per l'Amministrazione consentire che la revisione si effettui, anzichè quando le variazioni siano maggiori del 10 per cento, quando esse si limitano solo al 2 o al 3 per cento. È chiaro, infatti, che ove l'appaltatore sa di non dovere affrontare un rischio troppo forte, più facilmente s'induce a fare buone condizioni per la stazione appaltante; mentre, quando è certo di essere esposto ad un'alea mai inferiore al 10 per cento, si garantisce, chiedendo prezzi più alti: prezzi che si risolvono quindi in una perdita certa per l'Amministrazione, a tutto vantaggio dell'appaltatore, qualora i prezzi in effetto non subiscano alcuna variazione.

Infine, l'articolo 5 contiene l'enunciazione di alcuni principi fondamentali, la cui giustizia è di per sè stessa evidente, perchè: *a*) si esclude la revisione per la parte della fornitura che sia stata già eseguita nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo; *b*) non si ammette la revisione per i materiali precedentemente approvvigionati; *c*) non si applica la revisione a quella parte della fornitura che la ditta avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo.

In questi casi è chiaro che l'aumento del prezzo o non ha esercitato alcuna influenza a danno dell'appaltatore, come è nelle due ipotesi previste alle lettere *a*) e *b*); ovvero l'appaltatore deve attribuire a sè stesso tale dannosa influenza per non avere egli adempiuto, nei termini prescritti, agli obblighi che gli derivavano dal contratto.

Infine, in conformità a quanto già innanzi è stato notato, siccome non può disconoscersi

che è insito nel contratto di appalto l'alea del guadagno, come della perdita, la revisione è ammessa solo per la parte eccedente le previste percentuali di alea.

Per la procedura relativa alla definizione delle eventuali controversie si provvede analogamente a quanto è stato già fatto per le opere pubbliche dal citato decreto-legge n. 1296; ciò non solo per affinità di materia, ma anche perchè risulta che la detta procedura, semplice e rapida, si è manifestata conforme agli scopi che si vogliono raggiungere di una pronta eliminazione di ogni causa di divergenza tra la pubblica amministrazione, che ha bisogno di procedere svelta e senza il peso di lunghe e interminabili controversie, ed i fornitori, che anche essi sono più desiderosi di immediate risoluzioni, che non di lunghi e dispendiosi giudizi.

La Commissione generale del bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nell'approvare il disegno di legge di cui si tratta, ha proposto un articolo 5-*bis* che dichiara non applicabili le disposizioni del Regio decreto alle forniture di competenza delle amministrazioni dipendenti dal Ministero delle comunicazioni.

L'emendamento che riproduce la disposizione già esistente per gli appalti delle opere pubbliche (articolo 6 del Regio decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1296) non dà luogo ad osservazioni e può essere accolto.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumenti dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti » (1072). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PIOLA CASELLI, relatore. Il decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, è stato notevolmente modificato dalla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, su proposta del Ministro delle finanze.

Il testo originario disponeva un aumento dell'imposta generale sull'entrata, aggravando

done l'aliquota del due per cento, al quattro, al sei ed all'otto per cento, per determinate merci, contemplate nelle tabelle allegato A, allegato B ed allegato C.

Nel testo emendato dalla Camera, la tabella allegato A è stata soppressa, e la tabella allegato B è stata ridotta.

La tabella allegato A, che è stata soppressa, contemplava tessuti e manufatti di lana, di crine, di pelo, anche misti con altre materie tessili, tessuti e manufatti di seta, anche misti con altre materie tessili, tessuti gommati.

Nella tabella allegato B (che nel nuovo testo è divenuta « Tabella allegato A ») sono state defalcate le seguenti merci: grammofoni, fonografi e dischi, apparecchi radio-riceventi, macchine da scrivere e calcolatrici, registratori di cassa, acque minerali e naturali da tavola e polveri chimiche ed altri prodotti per la preparazione di acque minerali artificiali.

Cosicchè le merci colpite dall'aumento di tassa, secondo il testo modificato, sono ridotte alle seguenti:

Tabella A.

Vini spumanti;

Liquori ed aperitivi a base di alcole;

Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche;

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografie e cinematografia;

Essenze, estratti, acque ed ogni altro prodotto od articolo per toletta, profumi di ogni genere e cosmetici come da elenco.

Tabella B.

Pelli da pellicerie in qualunque stato di lavorazione e confezione, confezioni in pellicerie;

Pietre preziose, come da elenco.

Le nuove tabelle danno soddisfazione a taluni appunti sollevati nella discussione alla Camera e si inquadrano più esattamente nel concetto espresso dalla relazione ministeriale, che, cioè, questi aggravamenti dell'imposta sulla entrata tendono a limitare, nella particolare situazione del momento, il consumo di alcuni prodotti, i quali non possono considerarsi in modo assoluto di prima necessità o sono manifestamente di carattere voluttuario.

Ed in tal senso il proposto aumento merita ad avviso del relatore l'approvazione della Commissione.

Anche rispetto al meccanismo della percezione, il decreto legge è stato ritoccato.

Rispetto alle merci contemplate nella tabella A si distingue fra:

a) vendite effettuate dai fabbricanti e produttori ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni;

b) vendite effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente;

c) vendite effettuate da fabbricanti e produttori al pubblico mediante propri negozi o spacci di vendita, separati dalla fabbrica o luogo di produzione;

d) importazione di merci, fatta da un importatore a scopo di importazione;

e) importazione di merci, fatta da fabbricanti o produttori di merci simili a quelle importate;

f) atti economici concernenti trasferimenti di merci tra fabbricanti;

g) vendita delle merci, successiva alla vendita posta in essere dal fabbricante o produttore o successiva alla importazione.

A seconda di queste diverse ipotesi si applica o la tassa aggravata del 6 per cento, o la tassa aggravata dell'8 per cento o la tassa normale del 2 per cento.

Sarebbe stato forse opportuno che il Ministero delle finanze avesse chiarite le ragioni di queste differenze nella applicazione dell'aggravio.

Dall'indole delle diverse ipotesi, si può arguire che tali differenze possono essere attribuite soprattutto all'intento di alleviare la imposta quando incida direttamente sul patrimonio del fabbricante, del produttore o dell'importatore, e di mantenere l'aliquota normale del due per cento per gli atti economici successivi a quelli che hanno già dato luogo alla percezione della imposta aggravata.

Riguardo alle merci comprese nella tabella B, che hanno essenzialmente carattere voluttuario, ogni atto economico di trasferimento è colpito dalla tassa aggravata del 4 per cento.

L'articolo 6 mantiene la imposta normale del 2 per cento per le vendite e forniture di merci già aggiudicate o in corso di aggiudicazione alle amministrazioni dello Stato o assimilate.

L'articolo 7 regola l'applicazione della legge, alle norme generali stabilite dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

L'articolo 7 regola l'applicazione della legge facendo retroagire alla data della messa in vigore del decreto-legge le modificazioni di allestimento introdotte dalla presente legge.

Infine l'articolo 9 autorizza il Governo a provvedere a un testo unico in materia d'imposta generale sulla entrata.

Sembra tuttavia necessario apportare al disegno di legge alcuni emendamenti. Nell'articolo 1 del decreto si richiama come legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2 e così negli articoli 2 e 7 successivi. Ora, poichè il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940, anno XVIII, n. 2, è stato convertito in legge con modificazioni con la legge 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 762, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1940-XVIII, n. 160, ritiene opportuno di richiamare, anzichè il decreto-legge, la legge suddetta.

Propone pertanto il seguente emendamento:

Agli articoli 1, 2 e 7, alle parole « Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2 », sono sostituite le parole « Legge 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 762 ».

Nell'articolo 2, emendato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sono rimaste per puro errore materiale alcune parole che dovevano essere eliminate e propriamente quelle che indicano la misura della imposta nel 6 per cento e nel 4 per cento, aliquote che sono venute meno con la soppressione della tabella A e non hanno più ragione di essere.

Propone pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo le parole « l'imposta nella misura », sono soppresse le parole « del sei per cento o » e dopo le parole « si corrisponde in ragione » sono soppresse le parole « del quattro per cento o ».

L'articolo 6 prevede il caso di vendite o forniture fatte allo Stato ed altri enti ivi indicati, delle merci di cui alle tabelle A e B, che fossero aggiudicate in precedenza alla entrata in vi-

gore del decreto-legge medesimo o alla stessa data in corso di aggiudicazione, e dispone che per tali vendite o forniture non è dovuta la maggiore aliquota d'imposta.

Ora, poichè viene abolita la tabella A, che comprendeva merci di frequente fornitura allo Stato ed agli altri enti indicati all'articolo 6, e dalla tabella B sono state escluse altre merci, sembra superflua la disposizione dell'articolo 6 suddetto.

L'oratore ritiene anzi opportuno di non gravare con la maggiore aliquota le forniture di cui trattasi e propone che esse, nel caso di vendite o forniture allo Stato ed agli altri enti accennati dei prodotti residuati nella tabella B (ora tabella A giusta la legge di conversione) non trovino applicazione.

Presenta pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 6 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite e forniture delle merci indicate nella annessa tabella A fatte alle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito nazionale fascista, all'Opera nazionale dopolavoro e alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè a quegli enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ».

Nella tabella A, emendata dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sono (ultimo capoverso) comprese le voci « essenze, estratti, acque ed ogni altro prodotto ed articolo per toletta ».

Con la parola « articolo », usata nel detto testo, potrebbe sorgere il dubbio che anche taluni strumenti della toletta di uso comune, come ad esempio rasoi, lamette per rasoi, pennelli per barba, spazzolini per denti ed altri, siano soggetti all'aggravio tributario.

Ora, poichè evidentemente dal testo delle accennate voci della tabella nel loro complesso sembra che il maggior onere sia stato stabilito soltanto per le materie impiegate nella toletta che sono prodotti che possono considerarsi di lusso, sarebbe opportuna una migliore specificazione dei prodotti medesimi, sopprimendo la dizione equivoca « articolo per toletta ».

Converrà, tuttavia, che l'Amministrazione non confonda il prodotto ad uso proprio di toletta, cioè di abbellimento della persona,

col prodotto ad uso di igiene o di medicamento.

L'oratore propone pertanto il seguente emendamento:

L'ultimo comma della tabella A è sostituito dal seguente:

« Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, vaseline, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli, ed acque per capelli; dentifrici e paste da denti; saponi profumati ed antisettici; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumi o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco o altro recipiente od involucro qualsiasi ».

Concludendo, fa notare che al disegno di legge in esame sono state fatte alcune obiezioni di ordine generale.

Si è detto che con esso si è fatto un passo indietro perchè dopo la legge riguardante l'imposta sull'entrata — che aveva unificato le aliquote della tassa di scambio — si torna a stabilire delle aliquote speciali per talune merci. Si è detto che tale specificazione viola il principio del blocco dei prezzi provocando aumenti di prezzo per le merci colpite dalle aliquote aggravate. Si è detto infine che l'aumento colpisce alcune industrie a carattere nazionale ed autarchico, come quelle dei vini spumanti, dei profumi, degli animali da pelliccia.

Queste obiezioni, che potrebbero avere importanza in tempi normali, devono cedere di fronte alle esigenze esposte nella relazione ministeriale che precede il provvedimento in esame: occorre, nelle attuali eccezionali contingenze, limitare il consumo di alcuni prodotti che non si possono considerare di prima necessità ed è giusto che chi non vuol sottostare a questa limitazione corrisponda un adeguato tributo.

Si tratta di una legge di guerra che potrebbe eventualmente essere riveduta quando, con la vittoria, la vita del Paese tornerà ad essere normale.

MARTIN FRANKLIN. Osserva che il disegno di legge in esame viene a modificare la natura dell'imposta sull'entrata, che era stata annunciata come un'imposta a larghissima

base. Forse sarebbe stato meglio colpire i prodotti voluttuari con una imposta speciale.

Inoltre, dopo la soppressione della tabella A fatta dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni — tabella che riguardava i tessuti e manufatti di lana e di seta e i tessuti gommati — sono rimasti nel disegno di legge in esame soltanto i prodotti di evidente ed esclusivo carattere voluttuario. Appare pertanto strano il contenuto dell'articolo 7, che esenta dal pagamento dell'imposta in parola le vendite e le forniture di prodotti fatte alle Amministrazioni dello Stato ed Enti equiparati, i quali difficilmente possono essere acquirenti di prodotti voluttuari. Probabilmente la disposizione in parola era strettamente connessa con la tabella A, che è stata soppressa.

SECHI. Crede che il disegno di legge in discussione vada considerato non soltanto nei suoi effetti fiscali, ma anche, e soprattutto, in quelli morali. Per questa ragione, dissentendo in parte da quanto ha detto il relatore, confida che esso rimanga in vigore anche dopo la conclusione della pace. Bisogna colpire il lusso esagerato che, se può essere tollerato finchè rimane circoscritto ad alcune classi più ristrette, diventa un vero e proprio pericolo sociale, quando si estende, come sta avvenendo, alle classi meno abbienti. Quindi non soltanto approva incondizionatamente il disegno di legge in esame, ma vorrebbe che le aliquote fossero aggravate ed estese ad alcune aziende, come ad esempio i cosiddetti istituti di bellezza.

ZUPELLI. Poichè il disegno di legge in esame è strettamente connesso alla legge riguardante l'imposta sull'entrata, che ha già subito parecchie varianti, fa voti che tutta la materia venga riunita in un Testo Unico.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che le prime varianti alla legge che disciplina l'imposta sull'entrata sono state apportate con il provvedimento in discussione.

MARESCALCHI. Desidera fare un'osservazione e una raccomandazione. L'osservazione riguarda il rilievo fatto dal relatore sui danni che potrebbe ricevere dall'applicazione di questo provvedimento l'industria degli animali da pelliccia. Il rilievo non sembra giustificato perchè questa industria è assai fiorente e saldamente protetta dal recente inasprimento dei

dazi doganali. La raccomandazione è rivolta al Ministro perchè ancor più forzi la mano sui liquori. È doloroso constatare nel nostro popolo una incipiente tendenza verso l'alcoolismo, favorita dall'abolizione del caffè.

PRESIDENTE. Anche fra le donne.

MARESCALCHI. Il popolo italiano che trova nel regolato uso del vino motivo di forza e di salute, e che è tuttora immune dalla piaga dell'alcoolismo, dev'essere protetto da tale pericolo.

BURZAGLI. Osserva che nella tabella B sono inclusi i dentrifici che evidentemente non sono prodotti di carattere voluttuario.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ringrazia il relatore, che, illustrando il disegno di legge in esame, ha già confutato le principali obiezioni che gli sono state mosse.

Esso va considerato nel quadro generale dei provvedimenti presi in relazione allo stato di guerra.

Quando si è sostituita l'imposta sulla entrata alla tassa di scambio e si sono unificate le relative aliquote, si è constatato che da tale unificazione avrebbero tratto vantaggio alcuni prodotti di carattere voluttuario. Si è deciso pertanto di accantonarli, per farne oggetto di una speciale tassazione, che avrebbe potuto essere un'imposta sui consumi di lusso. Si è visto invece che il modo più semplice per attuare questa tassazione era quello di agganciarla all'imposta sulla entrata, aumentando le relative aliquote.

In un primo tempo l'inasprimento era stato esteso a tutte le voci che avevano tratto vantaggio dall'unificazione sopra accennata; ma poi, in seguito ad alcuni rilievi fatti alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dato che la tassazione così congegnata veniva ad essere diretta contro i consumi di carattere strettamente voluttuario, si è preferito abolire la tabella A, contenente prodotti che non potevano essere considerati di lusso.

Assicura il senatore Sechi che l'imposta ha carattere permanente, tanto che nel disegno di legge in esame non è stata inclusa la clausola del suo eventuale ritiro con la cessazione delle ostilità.

Risponde al senatore Martin Franklin che, tra le voci contemplate nella tabella A, vi sono

le pellicole, le macchine fotografiche, gli obiettivi per dette macchine, oggetti cioè che possono essere benissimo acquistati dalle Amministrazioni statali ed assimilate, ciò che giustifica l'emendamento all'articolo 6.

Al senatore Zupelli fa osservare che questa imposta, pur ricollegandosi a quella sulla entrata, va però considerata distintamente perchè colpisce in particolare i prodotti di carattere voluttuario.

Ringrazia il senatore Marescalchi di aver toccato un punto di fondamentale importanza e lo assicura che i liquori saranno oggetto di una speciale tassazione, essendo il Governo fermamente deciso a stroncare qualsiasi tendenza verso l'alcoolismo.

Per i dentrifici, si tratta di una voce minima, per la quale l'oratore non ritiene opportuno di modificare il disegno di legge.

Rispondendo infine al senatore Piola Caselli, rileva che il provvedimento sul blocco dei prezzi ha anche lo scopo di lasciare un margine fiscale ai contribuenti, dato che il fisco può colpire non soltanto il reddito effettivamente guadagnato, ma anche il reddito lucrato dal contribuente attraverso la stazionarietà dei prezzi. D'altra parte non si è mai parlato del blocco delle imposte e se qualcosa di nuovo bisognava tassare era logico incominciare dai prodotti di carattere voluttuario.

Dichiara di accettare gli emendamenti proposti ed illustrati dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. All'articolo 1 ricorda che il relatore senatore Piola Caselli ha proposto di sostituire le parole « Regio decreto legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2 » con le parole « legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762 ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

Dà lettura dell'articolo 1 così emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. All'articolo 2 ricorda che il relatore senatore Piola Caselli ha proposto di sostituire le parole « Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2 » con le parole « legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762 ». Ha proposto inoltre, dopo le parole « l'imposta nella misura », di sopprimere le parole « del 6 per cento o » e dopo le parole « si corrisponde in ra-

gione » di sopprimere le parole « del 4 per cento o ».

Tali emendamenti, messi ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 2 così emendato:

« Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura dell'8 per cento a norma dell'articolo precedente si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dalla legge 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 762 ».

È approvato.

Sugli articoli 3, 4 e 5 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 6 ricorda che il relatore senatore Piola Caselli ha proposto di sostituire detto articolo con il seguente:

« Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite e forniture delle merci indicate nella annessa tabella A) fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'articolo 6, nel nuovo testo, è approvato.

PRESIDENTE. All'articolo 7 ricorda che il senatore Piola Caselli ha proposto di sostituire le parole « Regio decreto-legge 9 gennaio 1940, anno XVIII, n. 2 » con le parole « legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762 ».

È approvato.

L'articolo 7, così emendato, è approvato.

Sugli articoli 8 e 9 non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Alla tabella A) annessa al disegno di legge, ricorda che il senatore Piola Caselli ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, vaseline, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petrolii, olii ed acque per capelli; dentrifici e paste da denti; saponi profumati ed antisettici; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco, od altro recipiente od involucri qualsiasi ».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

La tabella A), così emendata, è approvata.

Sulla tabella B) non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Approvazione del disegno di legge: « Regolazione dei rapporti tra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale e modifiche alla legge 23 giugno 1939, anno XVII, n. 901 » (1096). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SITTA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato con opportuni emendamenti dalla Commissione generale del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, risponde ad un concetto di giustizia e di equità, mirando ad adeguare le retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. Come chiaramente è dichiarato nella relazione ministeriale che lo illustra, in più di un'occasione era stata riconosciuta la necessità di richiedere l'intervento legislativo nello intento di ristabilire il turbato equilibrio economico dei contratti di appalto delle imposte comunali di consumo, in dipendenza di pre-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

visti aumenti delle spese di gestione che si sarebbero verificati.

Si ricordano a tale riguardo: 1° gli aumenti di retribuzione che vennero corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente, in servizio, in applicazione all'accordo interconfederale del 4 maggio 1937, anno XV, col Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574, posti pel loro effettivo ammontare a carico dei Comuni; 2° la concessione della gratifica natalizia, e nuovi aumenti di retribuzione conseguenti alla deliberazione 8 marzo 1939-XVII del Comitato corporativo centrale, che, pregiudicando ancora la situazione delle aziende appaltatrici, resero necessario l'intervento della legge 23 giugno 1939-XVII, numero 901, che concesse alle aziende stesse il 20 per cento sulle somme riscosse a titolo di multe e di ammende, per infrazioni alla legge delle imposte di consumo, nonché i due terzi del provento del « diritto di statistica » stabilito come è noto per ogni bolletta di imposta di consumo, nella misura di trenta centesimi.

Senonchè essendosi dovuti concedere nuovi adeguamenti nelle retribuzioni del personale, si è resa evidente la necessità di rivedere in modo più organico e risolutivo l'importante materia.

Il disegno di legge, al pari del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1574, sopra ricordato, riconosce ai Comuni l'obbligo ad assumersi la nuova spesa alla quale hanno dovuto sobbarcarsi le aziende appaltatrici, in considerazione del fatto che il servizio da esse effettuato riguarda esclusivamente i Comuni.

Esso però è più completo e comprensivo perchè accorda alle amministrazioni comunali anche i mezzi per far fronte alla spesa necessaria.

L'analisi degli articoli del disegno di legge offre la chiara dimostrazione della più ampia portata del provvedimento e della sua precisa applicazione. L'articolo 1 stabilisce che, salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940, anno XVIII, in base al contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e delle

assicurazioni e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, vanno posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni. A carico dei Comuni sono posti del pari, e salvo contrarie clausole contrattuali:

a) gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 29 marzo 1939-XVII ed approvato dal Comitato Corporativo Centrale nella riunione dell'8 marzo 1934-XII;

b) la gratifica Natalizia, disposta dall'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo del 21 aprile 1940, anno XVIII, pubblicato sul Bollettino ufficiale 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093;

c) gli aumenti dei contributi per gli assegni famigliari, di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;

d) gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939, anno XVIII.

A quest'elenco viene giustamente fatta seguire la dichiarazione che le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alla data degli accordi rispettivi intervenuti.

Anche nell'attuale circostanza, come già nel 1937, la definizione delle eventuali controversie fra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36.

L'articolo 2 indica le modalità per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, stabilendo che in caso di insufficienza dei proventi, di cui ai successivi articoli 3 e 4, i Comuni sono autorizzati ad istituire un'addizionale sui proventi delle riscossioni per imposte di consumo, entro il limite insuperabile del due per cento, da determinare, previa autorizzazione dell'autorità tutoria, in ragione dell'effettivo fabbisogno e per una durata non ulteriore alla scadenza dei contratti di appalto, dai quali consegue l'accollo ai Comuni degli oneri di cui all'articolo precedente.

Gli ultimi due commi dell'articolo 2, in relazione anche al disposto dell'articolo 80 del Te-

sto unico della legge 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, fissano gli specifici rapporti fra i Comuni e le ditte appaltatrici, a seconda che si tratti di appalti ad aggio od a canone fisso. Come giustamente è detto nella relazione ministeriale, l'istituzione di detto addizionale costituisce una *extrema ratio*, cui i Comuni potranno far ricorso nel solo ed esclusivo caso in cui, a sopperire alle nuove necessità, risultino insufficienti i nuovi proventi ai Comuni stessi assegnati, con gli articoli 3 e 4, secondo l'esplicita disposizione contenuta nel secondo comma.

Segue l'articolo 3, che modifica l'articolo 70 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1934-IX, n. 1175, sostituito con l'articolo unico, lettera A della legge 29 giugno 1939, n. 901, nei seguenti termini: « Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono dovute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 15 per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;

c) 5 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;

d) 30 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta o all'accertamento dei reati ».

Il successivo articolo 4 attribuisce ai Comuni anche l'intero provento del « diritto di statistica », modificato come segue: « salvo deduzione, a favore dell'appaltatore del pattuito aggio. Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 per cento sull'importo del diritto di statistica ».

L'articolo 5 giustamente aggiunto stabilisce che fino all'entrata in vigore della legge, qualora gli oneri degli aumenti di retribuzione al personale siano stati sopportati in tutto o in parte dai Comuni, devono intendersi a questi attribuiti per l'intero od in ragione proporzionale dell'onere effettivamente sopportato la quota dal 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'imposta del diritto di statistica, disposti dalla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901. Il Ministero delle fi-

nanze emanerà le opportune disposizioni circa le modalità di attuazione della norma.

Come risulta evidente, con queste disposizioni non solo si è voluto apprestare una nuova maggiore entrata onde porre la finanza comunale in condizione di fronteggiare gli oneri elencati nell'articolo 1, ma anche si è mirato ad eliminare (tenuto conto di autorevoli segnalazioni) alcune sperequazioni rilevate nella pratica applicazione della legge n. 901, che, nell'attribuire in ogni caso agli appaltatori i due terzi del provento del « diritto di statistica » ed il 20 per cento dei proventi contravvenzionali, aveva ommesso di considerare le diverse condizioni esistenti nei vari Comuni, per il maggiore o minor numero di personale di nomina comunale, posto alle temporanee dipendenze delle aziende appaltatrici.

I sei articoli del disegno di legge non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Risarcimento dei danni di guerra » (1097). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ROMANO SANTI, *relatore*. I problemi concernenti il risarcimento a carico dello Stato dei danni di guerra, che furono per così lungo tempo agitati sia *de iure condendo* sia *de iure condito*, si possono oramai considerare, almeno in gran parte, sorpassati, e sembra, quindi, superfluo indugiarsi ancora su di essi da punti di vista astratti e generali. È noto il sistema, pratico e concreto, che il diritto italiano ha adottato nel regolare tale materia. Fermo il presupposto, su cui concordavano la dottrina più autorevole e la giurisprudenza, che la risarcibilità dei danni di guerra non potesse desumersi da alcun principio generale del nostro ordinamento e che, in conseguenza, per ammetterla occorressero disposizioni apposite, si ritenne, in occasione della guerra 1915-1918, che fosse indilazionabile l'emanazione di queste disposizioni, reclamate non solo da esigenze di

giustizia e di equità, ma anche, e forse prevalentemente, dagli stessi interessi dello Stato. Così, a prescindere da quei riconoscimenti molto parziali e limitati, che si erano avuti anche prima, il risarcimento di cui è parola fu ammesso « ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra », con l'articolo 1 del decreto legge 8 giugno 1918, n. 780, che passò poi a far parte del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, dove le complesse disposizioni relative a tale materia ottennero un'organica sistemazione. Non è quindi il caso di indagare la figura giuridica che il nuovo istituto assumeva, certo diversa da quelle che fanno capo ai principii della così detta responsabilità dello Stato per atti legittimi o illegittimi, o alle varie provvidenze di semplice assistenza e soccorso, mentre più propriamente esso rientra nel quadro più vasto e comprensivo del multiforme intervento con cui lo Stato svolge la sua opera riparatrice dei perturbamenti della vita civile prodotti da una guerra.

Tale rilievo spiega il carattere, almeno in parte, contingente, che hanno ed è bene che abbiano le disposizioni in siffatta materia. Quelle emanate in occasione della passata grande guerra ebbero efficacia solo per i danni causati da essa, efficacia che venne ad esaurirsi col 31 dicembre 1936 (decreto legge 11 giugno 1936, n. 1130, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 178). Da ciò la necessità cui intende provvedere il presente disegno, di emanare nuove disposizioni, perchè i danni prodotti dalla guerra attuale possano essere risarciti.

È poi del tutto superfluo osservare che la riparazione di tali danni è imposta dalle stesse ragioni che dettarono la legislazione precedente, di cui si è fatto cenno. Anzi, siffatte ragioni si sono intensificate e rese sempre più evidenti, non solo perchè non si potrebbe più disconoscere un principio già entrato nella coscienza nazionale, oltre che nel nostro diritto positivo, ma anche perchè, a prescindere da ogni altro facile rilievo, il teatro della guerra che ora si combatte è ben più esteso di quello della guerra precedente.

Anche le norme che saranno adesso emanate avranno efficacia limitata ai danni che la guerra

attuale ha prodotto e potrà ancora produrre. L'esperienza ci insegna che ogni guerra, anche per gli effetti che debbono prendersi in considerazione da una legge come quella che si esamina, si svolge con caratteri suoi propri; donde l'opportunità di dettare disposizioni che tengano conto di tali caratteri e non abbiano, quindi, una portata che concerna le eventuali guerre future.

Naturalmente, ciò non toglie che una serie di norme fondamentali, oramai acquisite dal diritto positivo italiano e che nella pratica applicazione hanno ottenuto un favorevole colloquio, possano rimaner ferme. Infatti, il disegno di legge, di cui ci è chiesta l'approvazione, riproduce non poche delle norme che erano già comprese nel testo unico del 1919. Le riproduce, però, con quelle modificazioni, talvolta molto importanti, che sono state suggerite così dai caratteri che ha assunto la guerra attuale, sia per i mezzi con cui essa si combatte, sia per l'ampiezza, alla quale si è accennato, del suo teatro, come dall'esperienza che ha permesso di giudicare l'adeguatezza o meno delle norme precedenti. E' va da sé che alle antiche disposizioni così modificate altre è stato necessario od opportuno aggiungere.

Non occorre ripetere qui i principii direttivi, cui il disegno di legge si è ispirato, desumendoli in notevole parte dalla legislazione precedente: essi sono stati ben messi in rilievo dalla relazione governativa. È rimasto sostanzialmente immutato il concetto di danno risarcibile, circoscritto alla perdita, alla distruzione e al deterioramento di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della guerra (articolo 1). E non si è neppure innovato alla definizione del fatto di guerra che può dar luogo al risarcimento e che è quello compiuto da forze armate, non solo nazionali o alleate, ma anche nemiche, sia per la preparazione e le operazioni della guerra, sia in occasione di quest'ultime (articolo 2). Inoltre, si è opportunamente riaffermata la limitazione per dir così soggettiva con cui è ammesso il risarcimento, escludendone le persone fisiche e giuridiche che non abbiano rispettivamente la cittadinanza e la nazionalità italiane (articolo 3). Ma più che a queste e ad altre coincidenze, con-

verrà accennare alle più importanti divergenze fra le norme che ora si propongono e quelle che furono adottate per la guerra 1915-1918.

Queste ultime si riferivano ai danni verificatisi nel Regno, nelle regioni che si prevedeva vi sarebbero state annesse e nelle colonie (articolo 5 Testo Unico 1919). Invece, le norme che si intende emanare adesso varranno solo per i danni causati nel Regno (articolo 1): alla estensione di esse, con gli opportuni emendamenti, ai territori dell'Africa italiana ed ai Possedimenti italiani nell'Egeo sarà provveduto con appositi decreti reali da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro dell'Africa italiana e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze (articolo 26). E analoga riserva di futuri provvedimenti è da considerarsi sottintesa per i territori che, con varia figura giuridica, secondo i casi, potranno essere annessi al nostro Stato.

Ancora: il disegno di legge non contempla i danni alle persone, mentre il Testo Unico del 1919 li contemplava con la figura delle pensioni privilegiate di guerra da concedersi ai non militari e alle famiglie dei non militari. È superfluo avvertire che ciò non significa negazione del principio che anche questi danni, entro certi limiti e con certe modalità, vanno risarciti: significa soltanto che a questa materia così speciale e così diversa da quella relativa ai danni arrecati alle cose, si riferiscono disposizioni che, occorrendo, potranno formare oggetto di leggi apposite.

Si è voluto semplificare la procedura per la determinazione delle indennità. Tale compito rimane affidato agli intendenti di finanza e ai procuratori delle imposte dirette, che potranno sentire l'Ufficio tecnico erariale e altri uffici tecnici dello Stato competenti. Le indennità così determinate sono definitive, se la misura di esse non eccede le lire 10.000; debbono essere sottoposte all'approvazione di Commissioni compartimentali, se eccedono le lire 10.000, ma non le lire 200.000; mentre, se superano tale misura, debbono essere approvate da una Commissione centrale. Sembra che a queste Commissioni non si sia voluto attribuire carattere giurisdizionale, nonostante che contro le loro determinazioni non sia ammesso alcun ricorso

nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa. Carattere giurisdizionale, invece, avevano le Commissioni locali o di primo grado e la Commissione superiore di Venezia, che, nella passata legislazione, erano gli organi corrispondenti alle Commissioni che si vogliono adesso istituire: queste differiscono dalle prime, non solo perchè le loro attribuzioni sono semplicemente amministrative, ma anche perchè sono diversamente composte e hanno un maggior numero di membri. Può darsi che il nuovo sistema, che si intende adottare, abbia il vantaggio di semplificare la procedura delle liquidazioni, e, infatti, si è potuto non riprodurre nel disegno di legge alcune disposizioni che invece erano necessarie nel sistema adottato dalla legislazione precedente. Sia lecito tuttavia rilevare che non sembra sia da secondarsi la tendenza, che va sempre più diffondendosi, anche in altri campi, a sopprimere le garanzie giurisdizionali, siano esse attinenti alla giurisdizione ordinaria o alle giurisdizioni amministrative. Il che sembra tanto più ingiustificato quando si tratta di una materia che, come quella del risarcimento dei danni di guerra, è dalla legge configurata in modo da dar luogo a favore dei danneggiati a veri e propri diritti soggettivi e, comunque, ad incidere su una serie di diritti di proprietà e di altri diritti reali sulle cose che sono oggetto delle riparazioni. Se e in quanto poi il risarcimento di tali danni dia luogo non a diritti ma ad interessi legittimi, si dovrebbe sempre riconoscere la competenza della giurisdizione amministrativa, e al principio generale che afferma siffatta competenza il disegno di legge non potrebbe derogare se non previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 273. Parrebbe, quindi, che l'articolo 19 del progetto dovesse sopprimersi oppure modificarsi così: « La liquidazione delle indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo ». Analogamente, l'ultimo inciso dell'articolo 24 potrebbe avere la seguente formulazione: «le cui determinazioni costituiscono provvedimenti definitivi ».

Importanti sono, inoltre, gli articoli 20 e 27 che concernono l'autorizzazione al Ministero

dei lavori pubblici di eseguire direttamente le opere di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti e la ricostituzione a carico dello Stato dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché delle chiese parrocchiali e assimilate. Viene così largamente estesa la figura del risarcimento in forma specifica, che già nella legislazione precedente aveva avuto qualche applicazione, molto più modesta e non sappiamo invero quanto pratica, mediante la disposizione, adesso riprodotta nell'ultimo comma dell'articolo 6, per cui lo Stato ha sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

In conclusione: senza scendere all'esame più particolareggiato delle singole disposizioni; fatta riserva per le modificazioni accennate e per quelle prevalentemente formali, che potranno ad esse apportarsi, se la discussione orale ne confermerà l'opportunità; richiamato il rilievo sopra fatto, che si tratta di una materia indissolubilmente collegata con altre concorrenti anch'esse l'intervento dello Stato per la riparazione dei perturbamenti prodotti dalla guerra e che, quindi, potrà essere integrata e completata da successivi provvedimenti; considerato che, nel suo complesso, il presente disegno di legge corrisponde adeguatamente ai fini che si propone, esso è da ritenersi meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Vivamente ringrazia, a nome della Commissione, il senatore Santi Romano per la sua magistrale relazione.

RICCI FEDERICO. Fa alcune osservazioni di carattere generale. La prima osservazione riguarda l'articolo 12, il quale dispone che il risarcimento non è cumulabile con altre indennità da chiunque dovute a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento posto a carico dello Stato.

In altre parole con questa norma, deducendosi dalla somma dovuta per risarcimento l'importo dell'assicurazione, si viene a mettere sullo stesso piano chi è stato previdente e chi non lo è stato. Si tenga presente inoltre che qualcuno

potrebbe aver assicurato una nave o un qualsiasi bene immobile per una somma superiore al suo valore. Per non creare sperequazioni bisognerebbe che lo Stato rilevasse tutte le assicurazioni.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 3, in cui si fa una distinzione fra i danneggiati di cittadinanza o nazionalità italiana e i danneggiati stranieri. Soltanto i primi sono ammessi al risarcimento, e si considerano straniere le aziende che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri.

È vero che, a norma dello stesso articolo, le Commissioni compartimentali possono determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani che partecipino a società straniera in Italia, ma si tratta non di un obbligo, bensì di una facoltà, che, per di più, è sottolineata dall'avverbio « eventualmente ».

In tal modo se Tizio è socio con Caio, straniero, in un'azienda in cui si ritiene prevalente il capitale straniero, e che pertanto è soggetta alla legge sul sequestro, il danno di Caio coinvolge anche il danno di Tizio. Ciò può essere non rispondente ad equità, sia perchè il cittadino italiano, in un caso del genere, può avere avuto il merito di essersi fatto iniziatore del trapianto in Italia di una iniziativa estera, sia soprattutto perchè, non liquidandosi in tal caso nessuna indennità, l'azienda non si ricostituisce, con evidente danno per la Nazione.

Si tenga infatti presente che il capitale straniero è interessato in molte aziende che producono materiale bellico e sarebbe inconcepibile che queste aziende, se danneggiate, non dovessero essere ricostituite.

Sarebbe opportuno stabilire un'eccezione che contemplasse l'obbligo del risarcimento per le Società poste sotto sequestro. Penserà in tal caso il sequestratario a fare in modo che il risarcimento del danno sia opportunamente ripartito e vada al cittadino italiano, per la parte che gli spetta, anzichè al cittadino straniero.

La terza osservazione riguarda i crediti ipotecari. Vi può essere il caso che una parte del capitale immobiliare sia in mano di cittadini stranieri, ma che sull'immobile gravi un credito ipotecario di un cittadino o di un ente italiano. L'indennità, secondo le disposizioni del

disegno di legge in esame, deve essere allora liquidata al creditore ipotecario, ma non è contemplato l'obbligo di ricostruire l'immobile. Tale obbligo dovrebbe essere invece espressamente disposto.

SCHANZER. Non aveva intenzione di partecipare alla discussione, ma la questione sollevata dal senatore Ricci nei riguardi dei cittadini italiani azionisti di società straniere gli sembra una questione di equità e di giustizia.

In molte importanti aziende che, specie in questo momento, contribuiscono notevolmente all'efficienza bellica della Nazione, la metà più qualche cosa del capitale azionario può essere in mano straniera, e pertanto, in caso di danno, non vi sarebbe luogo per esse a risarcimento con conseguente impossibilità di ricostituzione. Questo porta da un lato un grave danno all'economia e alla difesa nazionale, dall'altro una grave ingiustizia verso gli azionisti italiani. Si noti inoltre che la questione può acquistare maggior rilievo nel caso, tutt'altro che infrequente, di società in cui la maggioranza delle azioni appartenga a cittadini di paesi neutrali o addirittura alleati dell'Italia.

Ritiene pertanto che questo stato di cose meriti di essere preso in esame.

BIANCHINI. Osserva che l'argomento si presta ad essere esaminato sotto due ben distinti aspetti: il primo riguarda la situazione di cittadini italiani cointeressati in aziende straniere, il secondo riguarda l'interesse delle aziende considerato di per sé stesso, il quale, a sua volta, si risolve in un interesse nazionale.

Sulla prima questione non è esatto dire che il disegno di legge neghi qualsiasi risarcimento, perchè esso stabilisce che le Commissioni possono determinare *eventualmente* l'indennizzo spettante ai cittadini italiani. Questa parola «eventualmente» non è gradita al senatore Ricci, ma si deve ritenere che le Commissioni terranno conto in modo equitativo degli interessi dei cittadini italiani salvaguardandoli opportunamente. Si potrebbe in ogni modo sopprimere la parola «eventualmente».

Quanto alla seconda questione, sarebbe opportuno ammettere, sia pure con restrizioni, la possibilità di concedere il risarcimento per ricostituire l'azienda, salva l'esclusione, nel riparto della indennità tra gli azionisti, dei

cittadini appartenenti a paesi nemici. Una integrazione in tal senso potrebbe essere utile dal punto di vista dell'interesse generale.

Le sue osservazioni potrebbero essere concretate in un emendamento del seguente tenore: « Qualora il danno colpisca aziende con interesse straniero, delle quali il Ministro delle finanze riconosca l'importanza nazionale, esso può, con suo provvedimento, ammettere il risarcimento del danno determinandone le eventuali modalità ».

ROMANO SANTI. Senza entrare nel merito della questione nè pregiudicare le decisioni che potranno essere prese al riguardo, osserva che le disposizioni adottate in materia dal disegno di legge in esame riproducono l'articolo 2 del Testo Unico 27 marzo 1919, n. 426.

RICCI FEDERICO. Fa nuovamente rilevare che le Commissioni *possono* tenere presente l'interesse degli azionisti italiani, ma non sono tenute a farlo. Si tratta in altre parole non di un obbligo, ma di una facoltà. D'altra parte la disposizione in parola non entra nei particolari. Bisognerebbe invece specificare che le aziende, in cui è interessato capitale di cittadini stranieri non nemici, vanno equiparate alle aziende italiane.

Quanto alle aziende in cui è interessato il capitale di cittadini stranieri appartenenti a paesi nemici, una volta poste sotto sequestro, vanno anch'esse considerate senz'altro come aziende italiane. Quindi, introducendo nell'articolo in discussione un'eccezione per le aziende poste sotto sequestro, la questione sarebbe risolta nel modo migliore.

D'AMELIO. Osserva che, con il disegno di legge in esame, si viene a creare una giurisdizione speciale, e che altri due disegni di legge posti all'ordine del giorno della riunione odierna fanno altrettanto. Tende così a ripetersi il pericoloso fenomeno dell'altra guerra, nel corso della quale si creò una pleora di giurisdizioni speciali — se ne calcolarono 287 — e si ebbe al riguardo, nel rapido loro succedersi e dissolversi, tale confusione che ad un certo momento i rispettivi componenti non sapevano se esse fossero ancora in vita, oppure no.

È vero che, in alcuni casi, è inevitabile creare delle giurisdizioni speciali, perchè non sempre si può ricorrere alla magistratura ordinaria,

la quale dovrebbe valersi dell'opera di esperti; tuttavia raccomanda al Governo che, nei limiti del possibile, si cerchi di frenare questa tendenza.

ROMANO SANTI. Non condivide l'opinione del senatore D'Amelio. Ritiene che le Commissioni compartimentali, nonchè la Commissione centrale, per parecchie ragioni non debbano considerarsi organi giurisdizionali.

In primo luogo per una ragione di carattere generale, e cioè perchè esse, in linea principale, non fanno che approvare le liquidazioni già fatte da altri organi.

In secondo luogo perchè, confrontando il disegno di legge in esame con il Testo Unico del 1919, si può facilmente constatare che è stato accuratamente evitato qualsiasi riferimento alla qualità di organi giurisdizionali che era loro riconosciuta dal Testo Unico predetto.

In terzo luogo perchè, se si fosse trattato di organi giurisdizionali, sarebbe stato necessario riprodurre nel disegno di legge in esame alcune norme che già figuravano nel Testo Unico del 1919. Così, ad esempio, questo stabiliva se e quando le Commissioni potevano pronunciarsi su questioni di carattere pregiudiziale o incidentale riguardanti la proprietà e la consistenza di altri diritti reali. Tale disposizione è stata meditatamente stralciata dal disegno di legge in esame.

Ciò premesso, l'oratore deplora che, in questa materia, si sia esclusa la possibilità di ricorrere all'autorità sia giudiziaria che amministrativa. Il Ministro potrà obiettare che la procedura adottata è più semplice e più sbrigativa, ma è questo un argomento che prova poco perchè prova troppo, essendo evidente che, seguendo questo criterio, in troppi casi si dovrebbe abolire qualsiasi garanzia del genere.

D'altra parte, la materia in esame presenta un'evidente analogia con altre, per esempio con le riparazioni dei danni causati dai terremoti, in cui sono ammesse le garanzie di carattere giurisdizionale. Inoltre, prima di sopprimere queste garanzie, per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, si sarebbe dovuto sentire il parere del Consiglio di Stato, che invece non è stato sentito.

Pertanto, sia per una ragione generale di principio, sia per le accennate ragioni di ca-

rattere particolare, l'oratore ritiene ingiustificata l'esclusione di qualsiasi ricorso tanto in sede giudiziaria che in sede amministrativa, ed è per questo che ha proposto due emendamenti agli articoli 19 e 24.

D'AMELIO. Osserva che il disegno di legge concede al cittadino un diritto soggettivo, che, secondo il disegno stesso, si può cedere o che i creditori del titolare possono far valere, *utendis juribus*. Tale diritto si esercita avanti un organo le cui decisioni, che lo riconoscono o lo negano o lo proporzionano, non ammettono alcun ricorso. Se non si tratta quindi, nel caso in esame, di un organo giurisdizionale, si domanda quali possano essere allora gli organi giurisdizionali. Ad ogni modo tiene a riaffermare che le sue preoccupazioni riguardano la tendenza a creare giurisdizioni speciali, tendenza che, a suo parere, sarebbe opportuno evitare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Fa rilevare al senatore Ricci, rispondendo alla sua prima osservazione, che il divieto di cumulare l'importo dell'assicurazione con quello del risarcimento costituisce una norma costante della passata legislazione, che è stata mantenuta nel disegno di legge in esame. Se si ammettesse la cumulabilità, non il danneggiato ma la Società assicuratrice avrebbe il diritto di rivendicare il risarcimento dei danni.

Quanto all'altra osservazione riguardante i crediti ipotecari, osserva che non si può tutelare il diritto del creditore e pretendere contemporaneamente la ricostruzione dell'edificio. L'una cosa esclude l'altra.

Lo stesso senatore Ricci, e con lui i senatori Schanzer e Bianchini, si sono occupati della situazione in cui vengono a trovarsi le aziende con capitale prevalentemente straniero.

A questo proposito rileva che, a salvaguardare gli interessi del cittadino italiano compartecipe, provvede il 3° comma dell'articolo 3, pur sotto forma di una facoltà, che è bene lasciare inalterata; mentre per gli interessi dei cittadini stranieri appartenenti a paesi nemici provvede l'ultimo comma dell'articolo stesso, stabilendo che al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere in base a trattati da concludersi tra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati. In altre

parole il Governo si è voluto riservare la facoltà di discutere con gli Stati che tutelano gli stranieri interessati e non ha voluto risolvere subito in questa sede la situazione di questi ultimi. Per queste ragioni, non ritiene opportuna la proposta fatta dal senatore Bianchini a conclusione delle sue osservazioni.

Per quanto riguarda il carattere o meno di giurisdizione speciale delle Commissioni compartimentali, sul quale il senatore Santi Romano e il senatore D'Amelio hanno espresso parere discorde, l'oratore, senza entrare nel merito della questione, fa osservare soltanto che, in base ai criteri fondamentali del disegno di legge, si tratta di tutelare non il danneggiato ma l'interesse generale che ha lo Stato a che venga ricostituita l'azienda danneggiata. In altre parole, lo Stato non ha voluto riconoscere un diritto subiettivo del cittadino al risarcimento perchè, se così fosse, non vi sarebbe motivo di discriminare il caso degli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, di cui all'articolo 7, e neanche di escludere dal risarcimento i cittadini dichiarati indegni a norma dell'articolo 4. Se si riconoscesse questo diritto subiettivo, bisognerebbe rivedere tutto il disegno di legge.

Trattandosi di una concessione e non del riconoscimento di un diritto subiettivo, non si poteva ammettere il ricorso in sede giurisdizionale.

ROMANO SANTI. Non ha voluto esplicitamente pronunciarsi nella relazione; ma ritiene anche lui che il disegno di legge in esame non abbia voluto concedere al cittadino un diritto soggettivo al risarcimento. Infatti, mentre la legislazione anteriore parlava esplicitamente di diritto al risarcimento, nel disegno di legge in esame non si usa alcuna espressione del genere. Ciò però lo conferma nell'opinione, già da lui accennata, che bisogna dare una tutela giurisdizionale, se non ai diritti dei danneggiati, almeno ai loro interessi, non essendovi dubbio che, nel caso attuale, il danneggiato abbia un interesse legittimo ad essere risarcito. Ora la protezione di questi interessi rientra nella competenza del Consiglio di Stato.

Che poi le Commissioni non abbiano carattere giurisdizionale si rileva anche dall'arti-

colo 29 del disegno di legge, il quale autorizza il Governo del Re, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare tutte le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ora il regolamento da emanare in base a detto articolo non può essere che un regolamento amministrativo; se si trattasse di un regolamento di procedura giurisdizionale, non si potrebbe fare riferimento all'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100, e bisognerebbe allora modificare l'articolo 29 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli 1 e 2 non dà luogo a discussione.

RICCI FEDERICO. All'articolo 3, 2° comma, in base alle osservazioni da lui fatte in sede di discussione generale, propone di aggiungere dopo le parole «interessi stranieri» le parole «fanno eccezione le società messe sotto sequestro».

PRESIDENTE. Ricorda al senatore Ricci che, a norma del Regolamento del Senato, gli emendamenti devono essere presentati almeno 24 ore prima della riunione e che pertanto, non essendo ciò avvenuto in questo caso, il Ministro ha facoltà di respingere senz'altro l'emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di non poter accettare l'emendamento perchè turberebbe la facoltà concessa alle Commissioni dal terzo comma dell'articolo 3.

L'articolo 3 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 4, 5 e 6.

BIANCHINI. All'articolo 7, primo comma, osserva che, per il risarcimento degli immobili, si fa riferimento al «valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese precedente alla dichiarazione di guerra». Propone di sostituire queste parole con le seguenti: «valore venale in comune commercio che essi avevano al momento del danno».

In primo luogo per una ragione di euritmia legislativa, dato che all'articolo 6 si stabilisce che, per le cose mobili, il risarcimento corri-

sponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno. Non c'è ragione di adottare un trattamento diverso per gli immobili.

In secondo luogo per una ragione di carattere sostanziale. Lo scopo del risarcimento è quello di reintegrare il danneggiato in base al valore che la cosa danneggiata aveva nel momento in cui il danno è avvenuto.

È questo un principio generale di diritto che corrisponde anche ad equità: non si deve dare nè più nè meno. Se proprio si vuole essere generosi, si può arrivare al valore di ricostruzione, cioè alla somma che occorre spendere per ricostituire l'immobile danneggiato, criterio che era stato adottato dal Testo Unico del 1919 e che appare tanto più giusto in quanto, come è spiegato nella relazione ministeriale, il Governo col risarcimento intende assolvere un compito di solidarietà nazionale.

Ad ogni modo l'oratore non chiede che si arrivi a tanto, ma chiede che almeno si adotti il criterio di risarcire il valore al momento del danno, il che appare giustificato sia in linea di diritto, sia dal punto di vista economico, sia infine per non creare sperequazioni.

Si è detto che il criterio adottato dal disegno di legge in esame è più vantaggioso per il danneggiato perchè, per effetto della guerra, il valore di alcuni beni immobili, come quelli di frontiera, ha subito una flessione. Ma non si tratta di scegliere un criterio più o meno vantaggioso per chi ha subito il danno; si tratta di scegliere un criterio giusto.

Se per ragioni di ordine generale, che si ripercuotono su tutta una categoria di beni, anche l'immobile danneggiato risulta, al momento nel quale si verifica il danno, deprezzato rispetto all'ante-guerra, non vi è ragione perchè venga dato un risarcimento superiore a quello che corrisponde al valore effettivo in quel momento.

D'altra parte l'oratore osserva che il sistema di riferirsi in ogni caso ad una data fissa (il valore del mese antecedente alla guerra) porta a non giustificate sperequazioni. Secondo il momento nel quale il sinistro si verifica vi potrà essere una differenza, variabile da caso a caso, fra il valore risarcito e quello che

l'immobile aveva effettivamente all'atto della totale o parziale sua distruzione.

L'oratore quindi ritiene che sotto ogni punto di vista risulti giustificato l'emendamento proposto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Fa rilevare che per determinare il valore si potevano adottare tre diversi criteri: quello di una data fissa, unica per tutti; quello della data corrispondente al momento in cui il danno si è verificato; quello infine della data corrispondente al momento della ricostruzione. Ognuno di questi criteri presenta vantaggi e svantaggi. Il criterio del valore venale che aveva l'immobile nel mese precedente alla dichiarazione di guerra è stato preferito per desiderio del Ministro dei lavori pubblici, secondo il quale l'indennizzo deve corrispondere ad una somma che permetta la ricostituzione degli immobili stessi per una consistenza tale da ripristinare un valore in commercio, pari a quello del mese precedente alla dichiarazione di guerra.

In particolare, per quanto si riferisce ai fabbricati, per i quali i lavori vengono ora eseguiti dal Genio civile, per stabilire, a norma dell'articolo 20 del disegno di legge, se il danno di guerra sia stato risarcito, non si deve tener conto dell'ammontare della spesa incontrata dall'Amministrazione per la ricostruzione o la riparazione, ma unicamente del valore che l'immobile ricostruito o riparato ha assunto in confronto di quello che esso aveva nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Pertanto l'aumento di costo delle costruzioni non influisce a danno del proprietario dell'immobile, perchè siffatto aumento non determina un plusvalore del fabbricato.

La situazione appare più evidente quando si consideri il caso delle riparazioni. Se in un fabbricato sia crollato un solaio, con la ricostruzione di questo non si apporta all'immobile alcun aumento di valore: però è indubbio che la spesa occorrente per detta ricostruzione è maggiore di quella che fu incontrata allorchè il solaio fu eseguito durante il corso della costruzione dell'intero fabbricato: così dicasi per un muro maestro e in genere per le strutture essenziali.

Quindi, se per ripristinare un valore di 100

si incontra una spesa di 120, non è quest'ultima cifra che si deve prendere in considerazione per stabilire la stima del fabbricato a lavori ultimati. Non deve farsi confusione tra l'accertamento della spesa incontrata per i lavori e la stima del fabbricato, a lavori ultimati.

Sono queste le ragioni con cui il Ministro dei lavori pubblici giustifica la scelta del criterio adottato nell'articolo in discussione.

Pertanto, in caso di ricostruzione dell'immobile da parte del Genio civile, il maggior costo viene sostenuto dallo Stato. Da un punto di vista strettamente finanziario, quindi, l'oratore sarebbe favorevole ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Bianchini, che spronerebbe il danneggiato a ricostruire da sè l'immobile.

Tuttavia la direttiva del Governo è di provvedere immediatamente alla ricostruzione per mezzo dei propri organi — cosa che sta già avvenendo nella provincia di Imperia e a Mentone — ed è per questo che l'oratore ha aderito al punto di vista del Ministro dei lavori pubblici.

BIANCHINI. Non è convinto delle argomentazioni del Ministro dei lavori pubblici, specie per quanto riguarda l'affermazione che il danneggiato trarrà vantaggio dal criterio adottato perchè non gli sarà addebitato il maggior costo della ricostruzione. Se una disposizione del genere esiste, deve essere di carattere interno, perchè non risulta dal disegno di legge in esame; anzi potrebbe apparire in contrasto con il secondo comma dell'articolo 21, dove si dice che se l'aumento di valore subito dall'immobile in seguito ai lavori compiuti dal Genio Civile è superiore all'ammontare del danno risarcibile, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico del danneggiato. Prende perciò atto con soddisfazione della esplicita dichiarazione del Ministro che per ricostruzioni compiute dal Ministero dei lavori pubblici il valore del danno risarcibile coinciderà con la spesa di ricostruzione.

D'altra parte si deve considerare che è facoltativo, e non obbligatorio, ricorrere al Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione e che, in molti casi, il danneggiato dovrà provvedere da sè e non potrà assolutamente attendere, per ovvie ragioni d'urgenza, l'inter-

vento del Genio civile. Tale urgenza è tanto più evidente quando si tratta del danno subito da stabilimenti industriali e da macchinari, perchè dal disegno di legge risulta chiaramente che viene risarcito soltanto il danno emergente e non il lucro cessante, eppertanto nel caso di opifici l'interessato dovrà sollecitarne il ripristino per evitare il danno della sospensione del lavoro che resta a suo esclusivo carico.

Si tenga inoltre presente che il danneggiato può desiderare di ricostruire l'immobile secondo proprie direttive e con personale di sua fiducia e che, probabilmente, le ricostruzioni fatte dagli interessati saranno meno costose. Per queste ragioni l'oratore non si rende conto del punto di vista adottato dal Ministro dei lavori pubblici.

ZUPELLI. Si associa all'emendamento proposto dal senatore Bianchini perchè, prendendo in considerazione un caso estremo, potrebbe darsi che uno stabile, nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, non esistesse, ed allora, applicando rigorosamente i termini del disegno di legge, il suo valore sarebbe zero e non potrebbe esservi risarcimento.

BONGIOVANNI. Ricorda il caso pratico di uno stabilimento ausiliario in pieno esercizio che, per esigenze militari, si sta ampliando. Per la località in cui trovasi, può essere esposto ad offese nemiche. Se fosse danneggiato, il risarcimento verrebbe calcolato soltanto in base al valore che esso aveva prima dell'ampliamento. Perciò si associa anch'egli all'emendamento proposto dal senatore Bianchini.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiarisce che nei casi prospettati dai senatori Zupelli e Bongiovanni il risarcimento sarà calcolato in base a criteri di valutazione generale.

RICCI FEDERICO. È d'accordo con il senatore Bianchini. Prendendo per riferimento il valore venale dell'immobile nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, si spostano i termini della questione. Se infatti la guerra dura poco, la differenza di valore può essere trascurabile; ma le leggi devono riferirsi a situazioni di indole generale e cioè, in questo caso, considerare l'eventualità di una guerra di una qualche durata. Se la guerra dura a lungo, il valore dell'immobile al momento del danno

può essere molto diverso da quello che esso aveva prima dell'inizio delle ostilità. Inoltre non si terrebbe conto dell'usura naturale che l'immobile può aver subito nel frattempo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che gli oratori si lasciano influenzare dal precedente dell'altra guerra, e cioè dall'ipotesi che gli immobili aumentino di valore con il trascorrere del tempo. Nella guerra in corso tale ipotesi è inammissibile, perchè bisognerebbe ritenere inefficaci provvedimenti quali l'imposta sul plusvalore e il blocco dei prezzi, dei salari, dei fitti e dei servizi. Ora, se la lira resta ferma, accettando l'emendamento del senatore Bianchini, si verrebbero a colpire proprio quei beni immobili che, trovandosi in zone esposte, hanno subito una diminuzione di valore. Di qui l'opportunità di riferirsi alla data stabilita dal disegno di legge in esame.

BIANCHINI. Non insiste nell'emendamento.

Sull'articolo 7 non ha luogo ulteriore discussione.

BIANCHINI. All'articolo 8 propone di aggiungere in fine il seguente comma:

« Con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro delle finanze sarà data facoltà ad Enti ed Istituti esercenti il credito di concedere, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, mutui ipotecari per la differenza tra la somma necessaria per la rimessa in pristino delle cose danneggiate o distrutte e il risarcimento attribuito. L'interesse per tali mutui è nel primo quinquennio dalla stipulazione a carico dello Stato, il quale per un periodo di altri 35 anni al massimo vi concorre nella misura del 2 per cento ».

Tale emendamento riproduce una disposizione già contenuta nel Testo Unico del 1919. Esso risponde alla opportunità di facilitare le ricostruzioni anche alle classi più modeste, che incontrano maggiori difficoltà ad essere finanziate.

RICCI FEDERICO. Osserva che l'emendamento proposto dal senatore Bianchini può essere diviso in due parti.

Nella prima parte si autorizzano gli Enti ed Istituti esercenti il credito a concedere, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, mutui

ipotecari per la differenza tra la somma necessaria per la rimessa in pristino delle cose danneggiate e il risarcimento attribuito. Su questo punto l'oratore è d'accordo col senatore Bianchini.

La seconda stabilisce che lo Stato debba concorrere ai mutui stessi nella misura del 2 per cento degli interessi.

Con questo si creerebbe una grave sperequazione tra coloro che hanno trovato finanziatori e coloro che non vi sono riusciti. Bisognerebbe allora stabilire che lo Stato concorra nel pagamento degli interessi in favore di chiunque ne abbia bisogno. Per queste ragioni si dichiara contrario alla seconda parte dell'emendamento Bianchini.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta la sostanza della prima parte dell'emendamento proposto dal senatore Bianchini, ed osserva che, a tale scopo, è sufficiente una circolare che autorizzi gli Istituti di credito a concedere mutui anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Tale circolare è già stata predisposta ed è in corso di emanazione.

Si dichiara invece contrario alla seconda parte, che creerebbe una sperequazione fra i danneggiati.

BIANCHINI. Raccomanda che almeno la questione sia studiata per un eventuale provvedimento futuro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si riserva di esaminare tale eventualità in un secondo tempo, nel quadro e nei limiti di una revisione generale della materia dei danni di guerra.

ROMANO SANTI. Per ragioni di carattere formale, propone di sostituire, nell'ultimo comma, le parole « entrata in vigore del trattato di pace » con le parole « cessazione dello stato di guerra ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta l'emendamento.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 8 così emendato:

« Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali è subordinato al reimpiego da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, è invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del capoverso dell'articolo 7.

L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennità e conferisce allo Stato il diritto di ripetere quanto avesse già pagato.

Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione dell'indennità ».

E approvato.

La lettura degli articoli 9, 10, 11 e 12 non dà luogo a discussione.

ROMANO SANTI. All'articolo 13, per le stesse ragioni già esposte all'articolo 8, propone di sostituire, nel primo comma, le parole « entrata in vigore del trattato di pace » con le parole « cessazione dello stato di guerra ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare.

BIANCHINI. Osserva che la procedura di liquidazione avviene con una certa lentezza. Tuttavia ciò che interessa è di far constatare subito i danni prodotti, ed invece, nel disegno di legge in esame, non è prevista alcuna procedura per l'immediato accertamento del danno, come era stabilito nel Testo Unico del 1919. Pertanto, senza modificare i termini del provvedimento, si dovrebbe tener conto di questa necessità, designando gli uffici competenti a cui gli interessati possono rivolgersi. L'utilità di tale designazione è tanto più evidente quando si prendano in considerazione alcuni inconvenienti che già si sono verificati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Risponde di aver già invitato, con apposita circolare, gli Intendenti di finanza a constatare al più presto i danni, attraverso gli uffici tecnici erariali, mettendosi altresì a disposizione dei danneggiati per qualsiasi loro occorrenza.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto dal senatore Romano Santi e quindi l'articolo 13 emendato:

« Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire 20.000, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.

« Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave ».

L'emendamento e l'articolo, così emendato, sono approvati.

La lettura dell'articolo 14 non dà luogo a discussione.

BIANCHINI. All'articolo 15 propone i seguenti emendamenti:

nel primo comma sostituire le ultime parole « determinano le indennità dovute » con le parole: « procedono alla liquidazione della indennità che ritengono dovuta »;

sostituire il secondo comma con il seguente: « La liquidazione proposta è notificata agli aventi diritto, i quali possono presentare entro 30 giorni all'Ufficio liquidatore istanze e documenti e chiedere di essere sentiti personalmente dalla competente Commissione »;

nel terzo comma sostituire le prime parole con le seguenti: « Quando l'indennità proposta e quella domandata non eccedono le lire 200.000 la determinazione definitiva dell'indennità è deferita a commissioni paritetiche, ecc. ».

Dichiaro che i tre emendamenti sono fra loro strettamente collegati.

Particolarmente grave è la disposizione per cui, se l'indennità determinata, indipendentemente dalla somma richiesta dal danneggiato, è inferiore alle 10.000 lire, il provvedimento è senz'altro definitivo. In altre parole, se il danneggiato chiede il risarcimento di un milione di lire e invece gliene danno 10.000, non ha

alcuna possibilità di vedere riesaminata tale decisione. Ciò sembra eccessivo all'oratore, anche in base al criterio di ordine generale, per il quale per determinare la competenza si deve far riferimento non al risultato del giudizio ma alla domanda dell'attore. Per di più, siccome non è prevista l'emanazione di un regolamento di procedura, queste liquidazioni potrebbero avvenire senza nemmeno che l'interessato fosse sentito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare il primo degli emendamenti proposti dal senatore Bianchini all'articolo 15. Riguardo agli altri, ne accetta la sostanza, ma vorrebbe che fossero così formulati:

sostituire il secondo comma con il seguente: « tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000 »;

nel terzo comma, sostituire le prime parole con le seguenti: « Se l'indennità domandata eccede le lire 10.000 e non le lire 200.000, l'ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni... »;

dopo il terzo aggiungere il seguente comma: « La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avrà luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il 5° giorno antecedente a quello dell'udienza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti e chiedere di essere sentito personalmente ».

BIANCHINI. Aderisce.

PRESIDENTE. Pone ai voti gli emendamenti all'articolo 15 concertati fra il Ministro delle finanze ed il senatore Bianchini.

Sono approvati.

Pone ai voti l'articolo 15 così emendato:

Art. 15.

« Gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette, ricevute le domande e sentito, ove occorra, l'ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell'indennità che ritengono dovuta. Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000.

Se l'indennità domandata eccede le lire 10 mila e non le lire 200 mila, l'ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni compartimentali, composte di un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Appello, Presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro della giustizia, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di tre membri designati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avrà luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.

Le Commissioni compartimentali sono nominate con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

Il numero di tali Commissioni e le loro sedi saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze ».

È approvato.

La lettura dell'articolo 16 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 17 ricorda che il senatore Bianchini, correlativamente a quelli proposti all'articolo 15, propone il seguente emendamento:

Nel primo comma alle parole: « analogamente si procede per le indennità determinate in misura eccedente le lire 200.000 » sostituire le parole: « analogamente si procede per le indennità proposte o domandate in misura eccedente le lire 200.000 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accogliendo il concetto informatore dell'emendamento del senatore Bianchini, propone di sostituire semplicemente alla parola « determinate », usata nel testo del disegno di legge, la parola « richieste ».

BIANCHINI. Aderisce.

L'emendamento e l'articolo così emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 18 non dà luogo a discussione.

RICCI FEDERICO. All'articolo 19 domanda se anche le decisioni delle Commissioni in merito alla prevalenza o meno degli interessi stranieri nelle società sono inappellabili.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Tutte le decisioni delle Commissioni sono inappellabili, salvo l'impugnazione contemplata nell'articolo 24.

PRESIDENTE. Ricorda che il relatore ha proposto due emendamenti alternativi: o sopprimere l'articolo 19, oppure modificarlo nel modo seguente: « La liquidazione delle indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo ».

ROMANO SANTI, *relatore*. Si rimette, per la illustrazione degli emendamenti in parola, a quanto ha già esposto in sede di discussione generale. Precisa soltanto che, sopprimendo l'articolo 19, si ammetterebbero tutte le garanzie giurisdizionali, siano esse attinenti alla giurisdizione ordinaria o alle giurisdizioni amministrative, nonchè i ricorsi amministrativi non giurisdizionali; adottando invece il secondo emendamento, sarebbero esclusi i ricorsi gerarchici ed ammessi solo quelli giurisdizionali in sede amministrativa di legittimità.

SCHANZER. Si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 19, perchè, con l'altro emendamento, si verrebbe a consentire soltanto il ricorso di legittimità, che avrebbe una efficacia piuttosto scarsa. Per quanto riguarda infatti il merito della decisione impugnata, non vi sarebbe alcuna possibilità di rimedio.

ROMANO SANTI, *relatore*. Ripete che, sopprimendo l'articolo 19, sarebbe anche ammissibile il ricorso gerarchico al Ministro.

BIANCHINI. Propone di sostituire le parole « non è ammesso ricorso nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa », con le parole « è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze ».

SCHANZER. Ritiene che la questione abbia un'importanza fondamentale e che, ammet-

tendo il ricorso gerarchico al Ministro delle finanze, la cui determinazione potrebbe essere dichiarata definitiva, non si pregiudicherebbe in alcuna maniera l'autorità del Governo. Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bianchini e lo raccomanda all'approvazione del Ministro.

CARAPELLE. Esprime un dubbio circa l'opportunità di ammettere anche il ricorso al Ministro oltre quello alla Commissione centrale.

BIANCHINI. Precisa che le Commissioni compartimentali e la Commissione centrale hanno ciascuna un loro determinato campo di competenza e che non è ammesso il ricorso dalle une all'altra. Quindi il dubbio del senatore Carapelle non è giustificato.

CARAPELLE. Vuol dire allora che dalle Commissioni compartimentali e dalla Commissione centrale, ciascuna nei limiti della rispettiva competenza, si può ricorrere direttamente al Ministro, salvo adire il Consiglio di Stato per le contestazioni di legittimità. Così stando le cose, dichiara di associarsi all'emendamento del senatore Bianchini.

BIANCHINI. Precisa che le alternative sarebbero le seguenti: o sopprimere l'articolo 19, o ammettere soltanto il ricorso di legittimità. Se non si ammettesse neanche quest'ultimo, si potrebbe consentire il ricorso al Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di accettare il secondo emendamento proposto dal relatore.

ROMANO SANTI, *relatore*. Conferma che, approvando l'emendamento accettato dal Ministro, si ammette il ricorso in sede amministrativa per solo vizio di legittimità e si esclude il ricorso al Ministro.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 19 nel nuovo testo proposto dal relatore ed accettato dal Ministro:

« La liquidazione delle indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo ».

È approvato.

La lettura degli articoli 20 e 21 non dà luogo a discussione.

BIANCHINI. All'articolo 22 propone di sopprimere l'ultimo comma, a norma del quale, « in nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora ».

Osserva che con questo disegno di legge l'interessato è colpito in diverse maniere: in primo luogo perchè ha subito il danno, in secondo luogo perchè può essere risarcito in misura inferiore al danno effettivamente sofferto, in terzo luogo perchè, se la somma accordatagli non gli viene corrisposta subito — cosa che accadrà molto spesso —, perderà anche quegli interessi che impropriamente si chiamano di mora, perchè sono compensativi. Sarebbe equo pertanto eliminare o meglio attenuare quest'ultimo danno, almeno dal momento nel quale il danno è riconosciuto e liquidato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro che, per tassativa disposizione del Capo del Governo, i pagamenti saranno effettuati con la massima rapidità. Quindi il timore espresso dal senatore Bianchini non ha ragion d'essere.

BIANCHINI. Non insiste.

L'articolo 22 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 23.

PRESIDENTE. All'articolo 24 ricorda che il relatore ha proposto il seguente emendamento: sostituire le parole « contro le cui determinazioni non è ammesso ricorso nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa » con le parole « le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che, nello stesso articolo, si deve correggere un errore di stampa. Anzichè « Ministero », si deve dire « Ministro ».

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 24 così emendato:

« Le liquidazioni di cui all'articolo precedente potranno essere impugnate dal danneggiato entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica, dinanzi al Ministro delle finanze,

le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo ».

È approvato.

BIANCHINI. All'articolo 25 osserva che qualora le ricostruzioni siano fatte per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, i relativi atti e contratti sono esenti dalle tasse di bollo e registro; se invece sono fatte direttamente dai privati, non beneficiano di tali esenzioni. Domanda che il beneficio sia esteso a questo secondo caso e propone il seguente emendamento: sostituire le parole « Atti e contratti occorrenti per le ricostruzioni dirette dei fabbricati a norma degli articoli 20 e 21 » con le parole « Atti e contratti occorrenti per le ricostruzioni dei fabbricati ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di non poter accettare l'emendamento.

BIANCHINI. Ritira l'emendamento.

L'articolo 25 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 26, 27, 28 e 29, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

La riunione ha termine alle ore 12.

ALLEGATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti (1072).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti, nel seguente nuovo testo:

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Art. 1.

Per le merci indicate nell'annessa tabella A, l'imposta sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è stabilita nella misura di lire 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Art. 2.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura dell'8 per cento a norma dell'articolo precedente si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dalla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 3.

Per le importazioni delle merci di cui alla annessa tabella A, l'imposta è dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.

Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore è dovuta l'imposta nella misura normale del due per cento se la merce è venduta nello stesso stato in cui è stata importata e nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ove la merce abbia subito manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni. Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere un apposito registro di carico e scarico

delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

Art. 4.

Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del due per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante o produttore o all'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sulla entrata nella misura normale del due per cento, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.

Art. 5.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella B, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sulla entrata nella misura del 4 per cento.

Art. 6.

Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite e forniture delle merci indicate nella annessa tabella A fatte alle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nenchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 8.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 9 luglio 1940, anno XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegata *B*, annessa al succitato decreto-legge. Non sono per altro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, sopratassa e penale.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in un unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione del detto testo unico in materia d'imposta generale sull'entrata.

TABELLA A.

Vini spumanti.

Liquori ed aperitivi a base di alcole.

Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, vaselline, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; dentifrici e pasta da denti; saponi profumati ed antisettici; ogni sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco, od altro recipiente od involucri qualsiasi.

TABELLA B.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed

in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Risarcimento dei danni di guerra (1097).

Art. 1.

È concesso, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la località in cui si sono verificati.

Nessun risarcimento è dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.

Art. 2.

È considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 3.

Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalità italiana.

Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le società civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commis-

sioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.

Le Commissioni stesse possono altresì determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Art. 4.

Sono esclusi dal risarcimento coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo, del Codice penale comune, nonchè agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82, del Codice penale militare marittimo, ed agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 potranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

Art. 5.

Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone od enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennità è liquidata a favore dei creditori ipotecari, purchè i diritti relativi risultino iscritti presso le Conservatorie delle ipoteche in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

In tal caso l'indennità sarà corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra iscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento della autorità giudiziaria competente.

Per l'esercizio della facoltà di cui al pre-

sente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 6.

Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o familiari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore come sopra determinato ecceda complessivamente per ogni singola ditta danneggiata lire diecimila, sarà corrisposto soltanto per la metà, per il quarto, per il decimo, sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire diecimila, lire cinquantamila, lire duecentocinquantomila di valore.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Art. 7.

Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

Quando gli immobili distrutti o danneggiati siano ville, castelli, palazzi od altri edifici, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma da concedere sarà uguale alla metà del valore calcolato come sopra, e non potrà in ogni caso eccedere lire 500.000 in complesso per ogni ditta danneggiata.

Art. 8.

Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali è subordinato al reim-

piego da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, è invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del capoverso dell'articolo 7.

L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennità e conferisce allo Stato il diritto di ripetere quanto avesse già pagato.

Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione dell'indennità.

Art. 9.

Gli uffici liquidatori, indicati all'articolo 13, possono ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste all'articolo precedente, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse.

Possono anche dispensare il danneggiato dall'obbligo del reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Art. 10.

Sugli immobili ricostruiti o riparati permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali, quali esistevano sugli immobili stessi prima del danno.

La ricostruzione su terreno diverso non è ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche od altri diritti reali che pregiudichino quelli che debbono trasferirsi sull'immobile ricostruito.

Art. 11.

L'indennità per danni di guerra non può essere ceduta. Gli uffici liquidatori possono

tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte dell'indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

L'indennità non può essere pignorata o sequestrata, salvo che per credito alimentare. In questo caso il pignoramento od il sequestro non può farsi se non a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria e per la parte da essa determinata.

Se l'immobile distrutto o danneggiato era gravato da privilegi, ipoteche od altri diritti reali, l'indennità di risarcimento nel caso previsto al capoverso dell'articolo 9, è vincolata a favore dei creditori privilegiati o ipotecari e dei titolari dei diritti reali. Lo Stato è però liberato qualora paghi dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il provvedimento di dispensa dall'obbligo del reimpiego fu inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, senza che si sia fatta opposizione all'Intendente di finanza competente per territorio.

Art. 12.

Il risarcimento concesso con la presente legge non è cumulabile con altre indennità dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico dello Stato.

Art. 13.

Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire ventimila, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.

Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave.

Art. 14.

Qualora entro l'anzidetto termine l'interessato non faccia domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'usuuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore, sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge, salvo all'autorità giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali sullo stabile danneggiato o distrutto.

La surroga non è ammessa, se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 15.

Gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette, ricevute le domande e sentito, ove occorra, l'Ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell'indennità che ritengono dovuta.

Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000.

Se l'indennità domandata eccede le lire 10.000 e non le lire 200.000, l'Ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni compartimentali, composte di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro della giustizia, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di tre membri designati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avrà luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.

Le Commissioni compartimentali sono nominate con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

Il numero di tali Commissioni e le loro sedi saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 16.

Se la Commissione compartimentale approva la proposta dell'Ufficio liquidatore, la cifra in essa indicata diventa definitiva.

In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, l'indennità dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi all'ufficio liquidatore per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare dell'indennità.

Art. 17.

Analogamente si procede per le indennità richieste in misura eccedente le lire 200.000, tranne che l'approvazione delle proposte degli uffici liquidatori o la determinazione definitiva delle indennità è demandata ad una Commissione centrale avente sede in Roma, presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di Cassazione, che la presiede, di un altro magistrato di grado non inferiore a consigliere d'Appello, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro della giustizia, di quattro rappresentanti del Ministero delle finanze, di due membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dei quali in rappresentanza dei proprietari dei fabbricati, e di tre altri membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste del credito e dell'assicurazione, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.

Art. 18.

Il calcolo del valore per determinare la competenza delle Commissioni compartimentali e di quella centrale sarà fatto globalmente per tutte le indennità spettanti a una medesima ditta danneggiata.

Art. 19.

La liquidazione delle indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo.

Art. 20.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti, la costruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso ».

Salvo i casi di urgenza, l'esecuzione dei lavori alla proprietà privata è subordinata alla richiesta od al consenso del danneggiato.

Art. 21.

La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'articolo 7 sarà fatta direttamente dagli Uffici del genio civile per i fabbricati di proprietà privata ricostruiti o riparati, in tutto o in parte, a norma della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, modificata come all'articolo precedente.

Gli uffici suddetti, ultimati i lavori di ricostruzione o di riparazione, comunicheranno alle Intendenze di finanza per ciascun danneggiato, insieme con la stima dell'indennità dovuta, l'aumento di valore attribuito all'immobile dai lavori stessi. Se tale aumento è pari all'ammontare del danno risarcibile, l'indennità s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'articolo 19, se invece è superiore o inferiore, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico o a favore del danneggiato.

Art. 22.

Le indennità per le quali non sia obbligatorio il reimpiego, saranno ammesse a pagamento appena liquidate, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 11.

Per quelle soggette all'obbligo del reimpiego sarà concessa, a richiesta, un'anticipazione pari alla metà della somma liquidata da reimpiersi. L'altra metà sarà corrisposta dopo accertato il totale reimpiego.

In nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora.

Art. 23.

Dalle somme ammesse a pagamento saranno detratti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, concessi al danneggiato da qualsiasi Ente statale.

All'uopo le Intendenze di finanza effettueranno apposita liquidazione, che dovrà essere notificata al danneggiato, sia che si chiuda a credito, a debito od a pareggio.

Qualora la liquidazione si chiuda a debito del danneggiato le Intendenze di finanza provvederanno alle operazioni di recupero con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Con la medesima procedura provvederanno, previa notifica della relativa liquidazione, al recupero delle somme pagate in più, sia a titolo di anticipazione o di acconto, sia per pagamento a saldo.

Art. 24.

Le liquidazioni di cui all'articolo precedente potranno essere impugnate dal danneggiato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, dinanzi al Ministro delle finanze, le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 25.

Le domande di risarcimento, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liqui-

dazione, nonchè gli atti e contratti occorrenti per le ricostruzioni dirette dei fabbricati a norma degli articoli 20 e 21, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 26.

All'estensione, con gli opportuni adattamenti, delle norme contenute nella presente legge ai territori dell'Africa italiana ed ai Possedimenti italiani nell'Egeo sarà provveduto con decreti Reali, da emanarsi su proposta, rispettivamente, del Ministro per l'Africa Italiana e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 27.

Alla ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge e dei decreti Reali indicati nell'articolo 26.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare tutte le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZA

(53^a Riunione)

AGRICOLTURA

(15^a Riunione)

ECONOMIA CORPORATIVA E AUTARCHIA

(28^a riunione)

Giovedì 17 ottobre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni (1098 - rel. Raineri) - *Oratori*: Amicucci, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Bianchini, Crespi Silvio, De Capitani d'Arzago, Donzelli, Felici, Pozzo, *Presidente*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Rebaudengo, Ricci Federico, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Tofani e Zupelli Pag.

693

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Alessandrini, Appiani, Bartolini, Bennicelli, Betti, Bevione, Bianchini, Bongiovanni, Boriani, Botturini, Burzagli, Calisse, Carapelle, Castelli, Celi, Concini, Cosentino, Cozza, Crespi Silvio, De Capitani d'Arzago, Delle Donne, Denti Amari di Pirajno, Di Frassineto, Di Frasso, Di Lella, Donzelli, Dudan, Fagiolari, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferretti, Gai, Gaslini, Gavazzi Giuseppe, Giaquinto, Gismondi, Giusti del Giardino, Goggia Francesco, Guidi Fabio, Imberti, Ingianni, Josa, Leopardi, Maraviglia, Marescalchi, Marinelli de Marco, Marzano, Medolaghi, Mele, Messa, Montagna, Montuori Raffaele, Morisani, Motta, Occhini, Oricchio, Parodi Delfino, Pasolini dall'Onda, Peglion, Petretti, Petrillo, Piola Caselli, Pozzo, Pucci, Raineri, Rebaudengo, Rebusa, Ricci Federico, Ricci Umberto, Rossi, Rota Giuseppe, Salazar, Santoro, Sarrocchi, Schanzer, Scodnik, Sechi, Silvestri Euclide, Sirianni, Sitta, Solmi, Strampelli, Tesio, Todaro, Tofani, Torlonia, Varzi, Velani, Zamboni, Zupelli.

Sono presenti i Ministri delle finanze Thaon di Revel e delle comunicazioni Host Venturi ed i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Putzolu e per le corporazioni Amicucci.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Arnoni, Baccelli, Biscaretti, Bocciardo, Burgo, Cian, Della Gherardesca Ugolino, Di Mirafiori Guerrieri, Facchinetti, Faina, Ferrari Pallavicino, Gatti Salvatore, Gazzera, Giuria, Jacobini, Leicht, Matarazzo, Mattiolo, Maury de Morancez, Menozzi, Messedaglia, Mori, Moroder, Penna, Perris, Poss, Prampolini, Quilico, Raimondi, Reggio, Romano Avezzana, Rota Francesco e Verlaci.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni » (1098). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAINERI, relatore. Il Regio decreto-legge in esame, avente la data del 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 953, riguardante, all'entrata in vigore del medesimo, 30 luglio 1940-XVIII, giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, il « blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni » ha carattere di provvedimento di guerra e come tale da esplicarsi con funzioni di rigore.

Esso non giunge provvedimento improvviso, ma integra il Regio decreto legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387 « contenente norme per la disciplina dei prezzi, delle merci, dei servizi, degli affitti », il quale — così si esprimeva la relazione ministeriale con cui il medesimo fu presentato al Senato — « non rappresentava un nuovo orientamento nella politica del Regime, ma la prosecuzione di direttive già stabilite in precedenza, non appena si manifestò, sia per l'allineamento della lira, sia per altri complessi fattori, la tendenza all'aumento del costo della vita », donde, risalendo nel tempo, l'esistenza dei due decreti, del 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e del 28 aprile 1937, anno XV, n. 523.

È bene questo sia detto, a premessa delle considerazioni che seguono, giacchè, se la ragione di guerra impone lo stretto rigore nell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, essa trova le condizioni della loro efficacia negli ordinamenti esistenti del Regime che si fondano sulla prevalente autorità dello Stato in ogni campo, che il sistema corporativo suffraga, e su di una disciplina nazionale che è fatta, sì, di obbedienza a tale autorità, ma ancora più di fiducia in essa e di persuasione dei benefici che reca al Paese in continua ascesa.

Ciò non è di altri paesi, nemici o neutrali, che affrettatamente allo scoppiare della guerra attuale emanarono provvedimenti molteplici all'uopo e crearono organismi non sempre i meglio consoni alla loro attuazione.

Se l'Italia ha motivo di trarre dai suoi ordinamenti politici effetti più consentanei ai fini proposti, non è meno vero che sussistono nella formazione dei prezzi condizioni e circostanze che agiscono al di fuori del potere di imperio e tendono ad alterarne gli effetti.

Fra tali circostanze, e quali e quante si presentano, è da annoverare, se eccedente taluni limiti, la circolazione valutaria nella sua entità e nella sua rapidità, quest'ultima a motivo dell'intensa attività a cui è spinta la produzione bellica.

Funzione della finanza statale in detta contingenza è di curare, quanto possibile, la limitazione della massa di biglietti circolanti, specialmente ricorrendo ai prestiti, sia a breve che a media e lunga scadenza, mezzo opportuno ed insieme necessario, dati i bisogni derivanti dallo stato di guerra.

Ciò del resto che avviene è della natura stessa dei fatti economici; ma insegna che il rigore della legge, affinchè sia mantenuto, debba alcune volte trovare efficace ausilio in speciali provvedimenti che lo Stato tempestivamente emani.

La varietà dei casi, ai quali il blocco si riferisce, distinti dallo stesso titolo del decreto-legge, conduce a necessarie discriminazioni che l'esame dei singoli articoli vale a bene definire.

Altro è parlare del blocco dei prezzi di merci e altro di servizi, e altro ancora di costruzioni

edilizie o di impianti industriali o di affitti, urbani o rustici.

Il caso più evidente è dato dalle merci di consumo e particolarmente da quelle di consumo alimentare.

Tipica la contingenza che all'alta mente del Capo del Governo non poteva mancare di prospettarsi, di assicurare cioè all'agricoltura italiana il giusto compenso relativo alla produzione granaria e all'intensificazione della medesima, ma di non alterare il prezzo del pane e dei derivati, funzione politica nell'uno e nell'altro senso di primissimo ordine nell'attuale momento.

Da ciò la necessità del provvedimento di recente approvato dalle Commissioni legislative competenti delle due Camere, riguardante la « *assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza tra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali di produzione 1940, soggetti all'ammasso* »: grano tenero e duro, grano turco, risone, e in più avena.

La spesa, vera spesa di guerra, è pienamente giustificata e dà modo alla legge del blocco dei prezzi di mantenere in questa parte il suo pieno rigore.

All'infuori del caso esposto e sussistendo o presentandosi volta a volta, specialmente per merci importate dall'estero, condizioni di fatto che modificano i prezzi di costo, sonovi altri casi da considerare? La maggiore prudenza deve essere consigliata, quando tali casi esistono, anche al fine di evitare nocivi influssi speculativi; ma se, come è del decreto-legge attuale, nessuna eccezione è ammessa, e se, specialmente ai fini della guerra, il bisogno di alcuni prodotti sia incontrovertibile, vedrà lo Stato se e fino dove intervenire con proprio sacrificio.

Un molto saggio provvedimento posteriore al decreto-legge attuale, ma non meno meritevole di essere ricordato, che ha valso a compenetrare in analoghi effetti i bisogni della produzione e quelli del consumo, regolando colla assunzione e la distribuzione del prodotto il razionamento nel Paese ma altresì la misura dei prezzi, è quello adottato per le carni.

A norma di recente legge il mercato libero del bestiame da macello è soppresso e il conferimento di questo, da parte degli agricoltori,

è fatto con determinate norme e per categorie diverse di prezzi al « Settore della zootecnia » della « Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori agricoli ». Il Settore provvede alla diretta assegnazione alle Forze armate, alla « Società anonima macellai e affini » (S. A. M. A.) opportunamente costituita, e al « Consorzio industriali conserve animali » (C. I. C. A.).

Sistema corporativo in perfetto funzionamento.

Ausilio efficace al funzionamento della legge sul blocco dei prezzi è la riduzione dei consumi. Quella dei consumi alimentari è la più notevole pure nella misura temperata con cui è stata finora applicata, non colpendo che pochi di essi.

Di vasta portata e tale da non ammettere transazioni che intacchino comunque il rigore del blocco, è la disposizione per cui i salari, gli stipendi e i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori di opera non possono in alcun modo essere aumentati. Essa tocca la grande maggioranza del popolo italiano, la quale d'altro canto bene ha ragione di attendersi che il blocco dei prezzi, nei riguardi specialmente dei generi di consumo fino allo estremo limite delle possibilità, abbia a regolarmente funzionare.

Le pigioni per gli stessi motivi sono anche esse bloccate, le condizioni relative venendo mantenute a favore dell'inquilino fino al 31 marzo 1941-XIX.

Di altra natura sono gli affitti dei beni rustici, di cui la temporanea immutabilità fu stabilita con precedente disposizione legislativa, mitigata del resto con altra disposizione successiva di legge, immutabilità la quale viene mantenuta con l'attuale decreto fino al termine della annata agraria 1940-41. Non è il caso di discutere qui se sia stato o meno necessario di costituire una condizione che potè essere di favore per la classe degli affittuari di fondi rustici, che in molti casi sono veri industriali della terra.

Rileviamo solo che l'esame delle disposizioni, ora proposte, comporta giudizi ben diversi da quelli che hanno regolato le pigioni.

Ciò spiega come il decreto legge attuale in questa parte abbia subito nelle discussioni in-

nanzi alle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni notevoli importanti aggiunte; di che diremo in appresso.

Carattere a sè hanno le disposizioni del decreto-legge che riguardano i lavori per costruzioni edilizie, intese a vietarle o a strettamente limitarle in determinate eventualità.

Non sono ugualmente ammessi nuovi impianti industriali od ampliamenti dei medesimi.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge è stato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni soppresso così come si trovava a fare parte di detto articolo. Esso però riappare, secondo il voto della Commissione medesima, come articolo a sè dopo il sesto, a meglio significare che esso è da intendersi riferito a tutto il testo della legge e non eventualmente al solo articolo primo.

Tale nuovo articolo, e non più comma del primo, suona come segue: Tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 giugno 1939, anno XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Intendesi il Regio decreto-legge ultimo, precedente l'attuale, contenente norme per la disciplina dei prezzi.

L'articolo 2, il quale riguarda gli affitti così dei beni urbani (pigion) come dei beni rustici, dalle discussioni delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è uscito come fu detto con notevoli modificazioni, le quali ne chiariscono la portata e, specialmente per quanto riguarda gli affitti dei beni rustici, lo adeguano a necessità rilevate dalla pratica quotidiana della vita agricola.

Dice il primo comma dell'articolo 2 avere il conduttore di un bene immobile diritto alla proroga della locazione, e alle stesse condizioni, fino al 31 marzo 1941-XIX, fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o — diceva il primitivo testo — « dei suoi più stretti congiunti ». Il testo definitivo, a dizione giuridica più chiara ed esatta, dice « o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado ».

Il secondo comma dell'articolo stabilisce lo stesso diritto di proroga al conduttore di fondi rustici.

Qui però non è più il caso di indicare come termine il 31 marzo 1941-XIX, ma devesi comprendere l'intero ciclo dell'esercizio colturale dell'azienda e cioè il termine dell'annata agraria 1940-41.

La proroga della locazione dei fondi rustici, ammessa con la sola indicazione del termine di una nuova annata agraria, potrebbe dare luogo a riconoscere o sottointendere la libertà che il conduttore avesse di modificare patti e condizioni stabilite dal precedente contratto e particolarmente le rotazioni colturali e le concimazioni alle medesime afferenti, relative al periodo di anni normale e consueto con cui i contratti di affitto dei beni rustici sono effettuati.

Da ciò l'aggiunta al secondo comma della formula che vincola il conduttore alla osservanza di tali patti e condizioni.

E poi previsto il caso che alla data del 1° ottobre 1940-XVIII esista un nuovo contratto di locazione. Ciò può dare luogo a non avere il conduttore diritto alla proroga, a condizione tuttavia che sia avvenuto avere il nuovo conduttore immesso nel fondo tutte le scorte vive inerenti alla nuova locazione, o parte notevole di esse e avere effettuato in prevalenza lavori di coltivazione inerenti alla nuova annata, rispetto a quelli eventualmente eseguiti dal locatore cessante. In ogni caso si farà luogo, il che è legittimo, avvenga o non avvenga la proroga, a compensi dall'una all'altra parte secondo che gli stati di fatto lo comporteranno.

In caso di contestazione interviene il giudizio del Prefetto con suo decreto, sentita l'apposita Commissione.

Modificazioni al testo primitivo dell'articolo secondo del decreto-legge, sulle quali è opportuno soffermarsi, rilevansi nel testo emendato, laddove, ammessa per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe della locazione in corso, la possibilità di aumento del canone di affitto, si pone a base, col nuovo testo, della determinazione di esso il *reddito lordo* accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati o dell'imposta straordinaria immobiliare.

Evidentemente tale clausola è ispirata dal concetto, se pure legittimo, tuttavia discutibile nelle modalità della sua applicazione della difesa della proprietà immobiliare.

Si aggiunge: « purchè il canone risulti inferiore a detto reddito lordo ». In tale caso il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore al detto reddito lordo.

Nel testo primitivo del decreto-legge la determinazione del canone appariva invece doversi fare in base all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati e a condizione che il canone stesso, diminuito di un terzo, risultasse inferiore a detto imponibile. In tale caso però — si aggiungeva — il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del cinquanta per cento. Ciò praticamente, nell'interesse stesso della proprietà immobiliare, rende possibile l'aumento fino alla concorrenza del reddito netto, da cui, diminuito di un terzo, a valutazione forfetaria come è fatto dagli Uffici fiscali, degli oneri di ogni specie, risulta l'imponibile.

Ora in un provvedimento di applicazione rapida e chiara, quale si deve avere nei casi citati, porre a base della determinazione del canone il *reddito lordo* può dar luogo a incertezze e a contestazioni non facilmente dirimibili, mentre il *reddito imponibile* rappresenta un dato facilmente accertabile presso gli Uffici finanziari, di cui è costante prassi, e quindi base facile e pronta per il fine al quale si vuole giungere.

Se tuttavia qualche preoccupazione ancora si abbia per la tutela della proprietà immobiliare, l'aumento del cinquanta per cento dell'imponibile come limite a cui può giungere il canone di affitto, potrà essere portato al sessanta per cento e per la città di Venezia, per cui a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 21 agosto 1737, n. 1901, convertito nella legge 3 febbraio 1938, n. 168, sono consentite maggiori detrazioni nel computo del reddito imponibile, al sessantacinque per cento.

Ciò detto, il relatore dichiara di sottoporre all'esame della Commissione l'emendamento che segue e che modifica il primo e il secondo periodo del penultimo comma dell'articolo 2 quale trovasi nel testo trasmesso dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

— « Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del sessanta per cento e per la città di Venezia del sessantacinque per cento ».

L'ultimo periodo del penultimo comma del secondo articolo, quale ci viene dalle modificazioni recate al primitivo testo del decreto-legge, considera il caso in cui lo stabile al quale si riferisce l'imponibile, sia costituito da più locali affittati a diversi inquilini e accenna semplicemente al riparto dell'aumento del canone in misura proporzionale ai canoni da essi rispettivamente pagati.

Tale dizione conviene sia integrata e resa più chiara, in considerazione altresì, data l'urgenza di provvedere ai fini della legge, della convenienza di far precedere l'eventuale emanazione di un regolamento.

Il relatore quindi propone il seguente emendamento sostitutivo:

— « Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento, eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652 ».

Giustamente poi il comma ultimo dell'articolo secondo stabilisce in nulla doversi ritenere modificate dalla legge attuale le disposizioni di legge sul latifondo siciliano e quelle sulla bonifica integrale.

L'articolo 3 che stabilisce non possano essere aumentati i prezzi praticati dagli alberghi, pen-

sioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, pubblici esercizi e dai sublocatari e dagli affittacamere non dà luogo ad osservazioni.

L'articolo 4 riguarda i salari, gli stipendi e i compensi di qualsiasi natura di cui si è detto precedentemente.

La validità dei contratti collettivi di lavoro è prorogata al 31 marzo 1941-XIX. È nella disciplina che le leggi afferenti alla organizzazione sindacale del lavoro stabiliscono — ed è ciò che maggiormente si deve rilevare nella applicazione di questo articolo — che la norma può avere regolare attuazione.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani, attualmente adibiti ad alloggi privati, sono sospese ed è fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati, fatta eccezione per i centri che non siano capoluoghi di Provincia e non abbiano popolazione superiore a cinquantamila abitanti, ed inoltre per gli edifici rurali, e infine salvo il consenso del Ministro dei lavori pubblici, per le case economiche e popolari; tale è la portata dell'articolo 5.

Il significato del medesimo è evidente; evitare di togliere alla abitabilità dei locali, ma altresì, data l'importanza che sempre ha avuto ed ha l'industria delle costruzioni, quale causa, benefica in tempo di pace, particolarmente in paesi come il nostro a sviluppo continuato demografico, di molteplici attività produttive, essa richiede il concorso di mezzi e di beni che la guerra altrimenti e intensamente reclama e che alla medesima pertanto devono essere lasciati.

L'articolo 6 considera per analoghe ragioni il divieto ad effettuare nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti, salvo che il Comitato interministeriale per l'autarchia, qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese, non disponga altrimenti, e fatta eccezione per gli impianti idroelettrici.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 che diverranno rispettivamente a causa della sopra indicata creazione del nuovo articolo dopo il sesto, rispettivamente 8, 9, 10 e 11 non danno luogo ad osservazioni.

Prima di chiudere l'oratore ritiene opportuno di proporre un piccolo emendamento: Sostituire nel titolo del decreto-legge alla parola « *pigioni* », che è comprensiva unicamente dei canoni di affitto dei beni urbani, la parola « *affitti* », la quale comprende i medesimi e insieme gli affitti dei beni rustici.

L'oratore rileva infine che, sebbene il provvedimento abbia dato luogo nei due mesi o poco più di sua applicazione a qualche difficoltà, non può non riconoscersi che fondamentale esso risponde, nei concetti che lo hanno ispirato e nelle forme che la traduzione sua in atto richiede, alle necessità imprescindibili dell'ora che volge, in cui tutte le attività del Paese convergono verso una gloriosa immancabile mèta e mentre in terra, in mare e nell'aria i figli suoi eletti danno esempio al mondo delle loro magnifiche virtù guerriere.

TOFANI. Date le particolari contingenze del momento il provvedimento in discussione è pienamente giustificato; si limita perciò a fare soltanto alcune osservazioni d'indole generale.

Com'è noto, il decreto è entrato in vigore il 30 luglio 1940-XVIII, data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senonchè i prezzi sono stati fissati dalle competenti Corporazioni anteriormente a questa data, e precisamente tra il febbraio ed il marzo, epoca in cui si riuniscono di solito le Corporazioni.

Occorre inoltre tener presente che, tra il febbraio e la fine di giugno del corrente anno, si sono avute nei prezzi notevoli variazioni causate da un inasprimento degli oneri esistenti e dall'istituzione di nuove tasse, come ad esempio l'imposta sull'entrata. Si aggiunga che, dopo la dichiarazione di guerra, essendo divenute ancora più difficili le comunicazioni marittime, i trasporti delle merci sono stati deviati da via mare per via terra. Questa deviazione ha portato come conseguenza un considerevole rialzo nel costo dei trasporti: il carbone, ad esempio, ha avuto un aumento di 140 lire per tonnellata.

Questa situazione è stata già segnalata alle competenti autorità e il Governo ha dato assicurazioni che, se non sarà possibile adottare un provvedimento generale in favore di coloro che più degli altri sono stati colpiti dal blocco dei prezzi e dall'inasprimento degli oneri fiscali,

si cercherà di provvedere caso per caso in modo da ovviare agli inconvenienti che si sono verificati. L'oratore augura che il Ministro faccia una esplicita dichiarazione in proposito.

Fra i tanti casi del disagio in cui si sono venuti a trovare gli industriali si può citare ad esempio quello dei produttori di glicerina, che ottemperando alle sagge direttive autarchiche impartite dal Governo fascista, hanno impiantato nuovi stabilimenti per estrarre, con notevole aumento di costo, la glicerina dalla melassa.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Fa osservare al senatore Tofani che il problema relativo all'estrazione della glicerina dalla melassa è stato già risolto in modo soddisfacente.

TOFANI. C'è poi il caso della industria siderurgica sulla quale è venuto a gravare un maggior onere di circa 600 milioni. Prospetta l'opportunità che, a simiglianza di quanto lo Stato con recente provvedimento ha fatto a favore della benemerita classe degli agricoltori, assumendo a suo carico la differenza tra il prezzo provvisorio e quello definitivo dei cereali, sia adottato un analogo provvedimento per alleviare la situazione di disagio in cui versa l'industria siderurgica, considerata giustamente per la sua importanza sullo stesso piano dell'agricoltura.

Si hanno poi casi particolari che non sembrano sulle prime assumere grande rilievo: vi sono ad esempio aziende che si riforniscono di merci semi lavorate da piccole industrie locali, le quali eludono più facilmente delle grandi industrie l'adottata disciplina generale dei prezzi; questo fatto si ripercuote sul costo del prodotto fornito dalla grande industria. Occorrerebbe pertanto che la disciplina instaurata in questo campo fosse applicata con criteri più rigorosi, in modo da evitare che essa possa essere facilmente elusa.

L'oratore, del resto, riconosce che questo compito è difficilmente attuabile: è noto infatti sin dai tempi dell'Impero Romano, che non appena si adotta una legge riguardante il blocco dei prezzi, subito si trova il modo di eluderla.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Dichiarò, come del resto ha messo in luce il senatore Tofani, che non è

facile colpire con sanzioni tutti gli evasori. In ogni modo, in questi ultimi tempi, si sono avute molte denunce all'autorità giudiziaria contro persone che contravvenivano alle disposizioni della presente legge. Basta ricordare ben venti denunce a carico di mugnai napoletani accusati di aver percepito un illecito utile.

TOFANI. Passando ad esaminare il problema del maggior costo dei trasporti per mezzo degli autocarri, domanda se i Consigli provinciali delle corporazioni hanno o no la facoltà di elevare queste tariffe. Ci sono stati casi in cui si è avuto un aumento del 200 per cento nel costo di questi trasporti.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò che i Consigli provinciali delle corporazioni non hanno tale facoltà. Purtroppo gli inconvenienti lamentati dal senatore Tofani talvolta hanno luogo. Ad esempio, il Governatorato di Roma ha proprio in questi giorni aumentato, senza interpellare le competenti autorità, le tariffe dei trasporti delle autovetture da piazza. È necessario che le autorità diano l'esempio per il rispetto del blocco dei prezzi.

TOFANI. Passando ad altro argomento, ricorda che, per la disposizione dell'articolo 4, i salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti ai prestatori d'opera, ai quali comunque si applicano le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, non possono essere in alcun modo aumentati. Essendosi però verificati notevoli aumenti nel costo della vita, le organizzazioni sindacali, senza contravvenire alla norma dell'articolo 4, allo scopo di favorire la classe dei lavoratori, hanno fatto ricorso all'espedito di far passare gli operai semplici nella categoria degli operai qualificati o specializzati, consentendo così ad essi di poter percepire un salario più elevato. Questo fatto, se si dovesse generalizzare, sarebbe causa di un notevole aumento nel costo dei prodotti e la disciplina sul blocco dei prezzi non sortirebbe quegli effetti che il legislatore si ripromette.

Ottima come sempre la parola del Duce: una agricoltura ricca è sinonimo di Nazione ricca. Ma non è opportuno adottare per l'agricoltura un trattamento diverso da quello usato per l'industria. Il senatore Raineri, parlando degli

affitti dei beni rustici, ha affermato che non è il caso di discutere se col provvedimento in esame sia stato o meno necessario costituire una condizione che può essere di favore per la classe degli affittuari dei fondi rustici; ed ha aggiunto che costoro, in molti casi, possono essere qualificati « veri industriali della terra ».

RAINERI, *relatore*. Dichiaro che non ha inteso dare alle parole « industriali della terra » il senso specifico che ha loro attribuito il senatore Tofani. In ogni modo osserva che gli affittuari, per il normale svolgimento della loro attività, specie quando hanno preso in affitto notevoli estensioni di terre, devono impiegare un ingente capitale nell'acquisto di bestiame, di macchinari e in spese di opere.

TOFANI. Conclude riaffermando l'opportunità dell'adozione del provvedimento in esame ed augurandosi che agli inconvenienti da lui segnalati sia trovato un adeguato e pronto rimedio di modo che la legge sia applicata con rigoroso criterio di equità.

POZZO. Crede necessario fare qualche osservazione sul modo con cui funzionano i Consigli provinciali delle corporazioni, ai quali, per legge, è demandato il compito di preparare i listini dei prezzi delle merci.

Per lo più avviene che questi listini non siano compilati in modo uniforme; ciò è causa di squilibrio di prezzi tra provincia e provincia, e quindi il produttore invia la sua merce in quelle provincie nelle quali il prezzo è più elevato. Si aggiunga che alcuni Consigli provinciali delle corporazioni non sempre procedono alla compilazione dei listini od omettono di specificare il prezzo di alcune voci.

È necessario raggiungere un giusto equilibrio ed una corrispondenza di prezzi tra provincia e provincia, per evitare, come già qualche volta è avvenuto, il pericolo della rarefazione di determinati prodotti in alcune regioni. È altresì necessario che i listini dei prezzi, i quali debbono essere pubblicati ogni 15 giorni, non lascino in bianco nessuna voce.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Concorda con i rilievi del senatore Pozzo ed assicura che il Ministero delle corporazioni non ha mancato e non manca di

dare istruzioni in tal senso ai Consigli provinciali delle corporazioni.

FELICI. Ritiene che il provvedimento in esame non dovrebbe dar luogo a discussioni perchè si tratta di una legge emanata in periodo di guerra per far fronte ad esigenze di carattere straordinario: la sua importanza si desume facilmente dall'articolo 1 col quale si dispone che nessun aumento può essere consentito sui prezzi per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per i servizi pubblici di trasporti di persone e di cose, dei prodotti agricoli ed industriali, delle forniture e prestazioni di qualsiasi specie e delle merci di qualsiasi natura.

Il provvedimento, che ha un carattere contingente, era necessario perchè, se non si fosse adottata la misura del blocco dei prezzi, il potere di acquisto della lira sarebbe notevolmente diminuito. Per tutte le difficoltà che in sede di applicazione possono sorgere nel campo dell'industria siderurgica, in quello delle locazioni degli immobili urbani e dei fondi rustici, potranno intercorrere intese tra le categorie interessate e i Ministeri competenti.

Nei periodi di guerra prima di ogni altra cosa è necessario che queste leggi siano adottate e votate. Forse non era necessario che questo provvedimento fosse sottoposto all'approvazione delle Assemblee legislative: il Governo avrebbe potuto emanarlo direttamente, perchè ciò che occorre nei momenti attuali è di predisporre immediatamente i mezzi per conseguire la vittoria auspicata da tutti.

Se qualche osservazione si può fare sulle disposizioni del decreto, essa però non è tale da menomare l'importanza del provvedimento. Si può rilevare, ad esempio, che i proprietari dei fondi rustici sono stati trattati in modo migliore dei proprietari degli immobili urbani, in quanto questi ultimi non possono elevare il canone di affitto ed hanno la prospettiva di essere sottoposti ad un inasprimento fiscale non appena sarà terminato il nuovo accertamento catastale. I proprietari di terre, d'altra parte, hanno beneficiato dell'aumentato prezzo delle derrate agricole. Sarebbe augurabile che si giungesse ad una equiparazione di trattamento fra i proprietari di fondi rustici ed i proprietari di immobili urbani.

- Qualche motivo di preoccupazione si può anche avere per i proprietari di fondi rustici che abbiano affittato le loro terre. Il provvedimento in esame, bloccando i prezzi di acquisto, reca un notevole beneficio all'affittuario, mentre il proprietario si può trovare in difficoltà per l'aumento delle tasse e l'inasprimento del costo della vita.

L'oratore raccomanda che si adotti un rigido controllo specialmente per i prezzi delle merci che più facilmente possono sfuggire alla vigilanza. Infatti, mentre si possono agevolmente controllare i prezzi dei trasporti, del gas, dell'acqua, della luce elettrica e dei servizi in genere, non altrettanto può dirsi dei prezzi delle merci per le quali spesso non si hanno dati precisi. Così avviene, ad esempio, che i prezzi dei vestiti e delle calzature aumentino di giorno in giorno. Questa mancanza di equilibrio fra i prezzi dei servizi e delle merci non dovrebbe sussistere: forse, per non fare aumentare il prezzo delle merci, sarebbe opportuno estendere il razionamento ad un maggior numero di prodotti.

Conclude affermando che la guerra che combatte la Nazione è senza dubbio difficile ed aspra: molti sacrifici deve e dovrà sopportare il popolo italiano, ma l'oratore è sicuro che il Governo saprà limitarli per quanto è possibile, provvedendo, come sempre ha provveduto, a far fronte alle esigenze del Paese. La guerra in atto è certamente molto costosa, ma grazie alle sagge direttive autarchiche adottate tempestivamente, la Nazione può far fronte alle esigenze di guerra senza essere costretta a chiedere nulla ad altri Paesi. Si può quindi approvare con piena fiducia il provvedimento in esame.

CRESPI SILVIO. Alcune osservazioni del senatore Raineri e di altri oratori, nonché il ricordo dell'esperienza da lui fatta in materia di blocco di prezzi durante la grande guerra lo hanno indotto a prendere la parola.

Il Governo italiano in quell'epoca si trovò di fronte a numerose difficoltà, assai più gravi di quelle presenti, specie durante l'ultimo anno di guerra, quando, in seguito ai dolorosi avvenimenti dell'ottobre 1917, ingenti scorte di viveri dell'esercito caddero in mano del nemico. Nel novembre del 1917 si può dire che

in Italia regnava la fame: la Calabria rimase per 15 giorni senza pane. La situazione fu aggravata dal fatto che nella guerra sottomarina il 62 per cento della nostra flotta mercantile fu colata a picco. Nè bisogna dimenticare che l'Italia doveva importare ingenti quantitativi di grano, ben diversamente da quel che accade oggi in seguito alla saggia politica lungimirante del Duce, che già da molti anni ha ingaggiato e vinto la battaglia del grano.

Come si riuscì allora a superare la grave contingenza? Negli anni 1914-17 vigeva in Italia un regime liberale in materia di prezzi e di alimentazione, ma dal novembre 1917 in poi fu attuato dal Governo, per far fronte alle necessità belliche, un vero e proprio sistema di socialismo di Stato, dal quale si ottennero ottimi risultati, perchè non solo fu assicurata all'esercito una notevole abbondanza di vettovagliamento, ma si provvide anche al fabbisogno alimentare della popolazione civile.

È quindi naturale che oggi il Governo voglia regolare il fenomeno dei prezzi e stabilire un'economia di guerra, necessità note fin dai tempi più antichi e sempre studiate attentamente, tanto è vero che esistono numerosi trattati e pubblicazioni al riguardo.

I risultati conseguiti col blocco dei prezzi — la cui adozione ha sempre notevole importanza soprattutto dal punto di vista morale, perchè il popolo ha così la sensazione che il Governo vigila costantemente sulla economia del Paese — sono stati sempre scarsi perchè ci si trova di fronte ad enormi difficoltà che qualche volta non è possibile superare. Nessuna meraviglia quindi se anche il Governo fascista non otterrà dal provvedimento tutto quel che si ripromette di conseguire. Alle competenti autorità non si potrà attribuire alcuna colpa perchè la speculazione è un male difficile a combattere.

Si dichiara ad ogni modo lieto delle affermazioni del Sottosegretario di Stato per le corporazioni, il quale ha detto che sono in corso numerosi processi a carico di contravventori alle disposizioni del provvedimento in esame. Non dubita che questi processi saranno condotti con la dovuta severità, per quanto non sempre la gravità delle pene riesca ad eliminare gli inconvenienti causati dalla attività

speculatrice. Napoleone, quando era Primo Console, trovatosi a fronteggiare un fenomeno simile, ordinò che fossero ghigliottinati numerosi speculatori, ma notò che più erano i condannati e più i prezzi aumentavano. Forse converrebbe di più adottare come sanzioni pene di lieve entità, ma frequenti, perchè queste sono le più efficaci (specialmente la chiusura dei negozi), invece di sottoporre i trasgressori a processi che spesso per la loro lentezza non consentono di raggiungere lo scopo voluto dal legislatore.

Ricorda poi quanto ebbe a dichiarare dal banco del Governo alla Camera durante la guerra 1915-18: non è coi calmieri che si ottiene il ribasso dei prezzi, ma con l'aumento della quantità della merce offerta sul mercato.

Concorda infine con quanto ha affermato il senatore Felici: è facile bloccare i prezzi quando si tratta di servizi pubblici, affitti, elettricità, ecc.; ma non è facile provvedere quando si tratta di merci che il produttore può accantonare in attesa di venderle ad un prezzo più alto.

Non si nasconde che il provvedimento, che regola indubbiamente una materia complessa e difficile, potrà fare sorgere nella sua applicazione qualche inconveniente. Esorta ad ogni modo il Governo ad essere rigoroso nel controllo dei prezzi e nella distribuzione delle merci.

DONZELLI. In relazione ai rilievi del senatore Pozzo sulla compilazione dei listini, fa notare che questa compilazione non è facile perchè non sempre si hanno dati precisi per la determinazione dei prezzi ed anche perchè da parte delle autorità competenti i prezzi alcune volte sono variati in breve spazio di tempo. Per queste ragioni il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, ad esempio, talvolta non ha potuto fissare il prezzo di alcune derrate.

Nel momento attuale la carestia di merci ha spesso carattere puramente artificiale, come è dimostrato, ad esempio, dal fatto, alcune volte accaduto, che il carbone, pagando un sopra-prezzo, si è potuto averlo nella quantità e qualità voluta.

Occorrerebbe dunque che la legge fosse applicata con criteri più rigorosi.

I casi di contravvenzioni ricordati dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni, sono molto meno gravi e meno numerosi di quelli che si verificano in alta Italia, specialmente nel campo industriale.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò che il Prefetto di Milano (come il senatore Donzelli, nella sua qualità di vice-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, non può ignorare) ha ricevuto espliciti ordini da parte del Ministero delle corporazioni perchè siano deferiti all'autorità giudiziaria i contravventori alle disposizioni del provvedimento in esame.

DONZELLI. Osserva inoltre che le merci non sono sempre distribuite tempestivamente nelle varie località, come quest'anno fino ad oggi è avvenuto a Milano per il carbone. Le conseguenze di ciò sono più gravemente sentite per il fatto che a Milano esistono ben 2.200 impianti per il riscaldamento a nafta e si sa fin d'ora che quest'anno la nafta per il riscaldamento non sarà distribuita.

PRESIDENTE. Fa osservare al senatore Donzelli che è in vigore una legge la quale fa obbligo di trasformare gli impianti di riscaldamento a nafta.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Concorda con quanto ha ricordato il Presidente.

DONZELLI. Conclude augurandosi che i Consigli provinciali delle corporazioni siano messi in grado di fornire i necessari chiarimenti a tutti coloro che li richiedono e che le merci possano essere distribuite tempestivamente in ogni luogo, in modo da impedire il fenomeno della cosiddetta carestia artificiale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rivolge innanzi tutto una viva parola di plauso, anche a nome degli altri membri del Governo intervenuti alla riunione, al senatore Raineri per l'ampia e perspicua relazione, che lo dispensa dall'illustrare particolarmente le singole disposizioni del provvedimento.

Accennerà soltanto ad alcuni aspetti del decreto, che va esaminato nel quadro generale dei vari provvedimenti adottati dal Governo in conseguenza della dichiarazione di guerra.

Il blocco dell'economia del Paese contiene in sé senza dubbio qualche cosa di poco razionale

e suscettibile di critica; ma, dinanzi alle conseguenze che si sarebbero avute se non si fosse adottata tale disciplina, si deve riconoscere che si tratta di una irrazionalità opportuna.

Molteplici sono gli scopi del provvedimento. Sono da segnalare innanzitutto quelli aventi carattere economico-sociale. In un periodo di tempo in cui i prezzi di tutte le merci hanno tendenza al rialzo, era necessario comprimerli per mantenere integra la capacità di acquisto della moneta, come era anche necessario non aumentare gli stipendi ed i salari per impedire un conseguente aumento del prezzo dei prodotti, a danno dei consumatori.

Bisogna tener presente che dal punto di vista strettamente fiscale, il blocco dei prezzi non significa blocco delle imposte nè sul reddito guadagnato nè su quello consumato. Il provvedimento mira anzi a riservare alla finanza un maggior margine di reddito che possa essere colpito da nuove tasse.

Il provvedimento ha inoltre una finalità prettamente finanziaria, in quanto mira a far riaffluire nelle casse dello Stato quella quantità di danaro che lo Stato spende per la guerra. Il cosiddetto circuito dei capitali ha funzionato ottimamente in favore delle casse dello Stato: tanto nel mese di agosto che in quello di settembre sono affluiti al Tesoro 2 miliardi e 700 milioni. In tal modo una considerevole parte delle somme occorse per la guerra è tornata alle casse dello Stato. Quello che in altri tempi sarebbe stato follia sperare, si è oggi avverato.

Il provvedimento infine ha uno scopo valutario, quello di garantire la lira, la quale in un periodo dinamico come l'attuale, determinato dalla accresciuta produzione bellica, avrebbe potuto svalutarsi e perdere il suo potere d'acquisto; e questo doveva assolutamente impedirsi. Non va dimenticato infatti che il provvedimento ha un carattere contingente, perchè, cessato l'attuale stato di emergenza, la tendenza al rialzo dei prezzi dovrà cessare e sarà quindi ottima cosa che noi possiamo trovarci allora con una moneta non svalutata.

Rispondendo al senatore Tofani, l'oratore afferma che tutte le questioni relative alla produzione della ghisa, del ferro, del carbone, della calciocianamide ecc. sono state esaminate e ri-

solte dal Ministero delle finanze in pieno accordo con quello delle corporazioni. Dichiara anzi che il Ministero delle finanze è disposto ad assumere a suo carico oneri nella misura di mezzo miliardo in favore dell'industria siderurgica.

Assicura il senatore Pozzo che la variazione stagionale dei prezzi delle merci è senz'altro consentita.

A proposito della situazione segnalata dal senatore Felici circa il trattamento usato ai proprietari degli immobili urbani, fa presente che per la prima volta in un provvedimento del genere si è cercato di contemperare le ragioni sociali che inducono al blocco sui fitti, con la equità fiscale, che consente al proprietario di percepire il fitto che dallo Stato gli è riconosciuto quale base per l'imposta sui fabbricati.

Al senatore Crespi, che ha fatto un interessante parallelo tra l'economia di guerra della Nazione negli anni 1915-18 e quella odierna, non è fuor di luogo ricordare che, proprio durante il periodo critico del novembre 1917, al quale il senatore Crespi si è riferito, si ebbe l'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America, e ciò spiega l'afflusso nel nostro Paese di ingenti quantità di merci, che consentì ai governanti di allora di fare una politica dei prezzi, che nelle attuali circostanze non è attuabile.

PRESIDENTE. La Commissione è unanime nel riconoscere la necessità e l'opportunità del provvedimento, anche se l'applicazione di esso abbia dato luogo a qualche inconveniente. Si deve altresì riconoscere che, se non si fossero adottati tempestivi provvedimenti, quali quelli del 1936-1938, l'applicazione del decreto in esame sarebbe stata più difficoltosa ed il Paese si sarebbe trovato in situazione di grave disagio.

Si unisce agli altri oratori nel raccomandare che si proceda con il maggior rigore nell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento contro i contravventori, nei casi in cui è possibile alla speculazione eludere i divieti di legge, e che, viceversa, si agisca con mitezza nei casi in cui il divieto degli aumenti funziona con piena efficienza.

Dichiara infine che la discussione generale del provvedimento in esame è chiusa e che il

relatore senatore Raineri ha proposto un emendamento all'articolo unico così concepito:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, col seguente nuovo titolo: « blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti » e con le modificazioni risultanti dal seguente nuovo testo: ...

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Raineri, perchè, come già opportunamente è stato osservato nella relazione, la parola « affitti » comprende sia i canoni affittuari dei beni urbani come quelli dei beni rustici.

PRESIDENTE. Propone che venga data lettura dei singoli articoli del Regio decreto-legge come sono stati emendati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La lettura dell'articolo 1 del decreto non dà luogo a discussione.

RICCI FEDERICO. Questo provvedimento, che colpisce in particolar modo i proprietari di case, potrebbe portare come conseguenza inevitabile un deperimento degli immobili urbani, il che è contrario all'interesse pubblico. Per evitare questo inconveniente sono state in passato adottate alcune disposizioni con le quali si concede facoltà al proprietario degli immobili urbani di aumentare il canone di affitto qualora abbia eseguito opere di miglioramento o di riparazione di notevole entità. Bisognerebbe che questo principio rimanesse fermo anche con le nuove disposizioni.

Fra le opere di miglioramento dovrebbe essere poi inclusa la costruzione dei ricoveri antiaerei. La Federazione dei proprietari di immobili urbani ha rivolto un invito ai propri associati affinché siano costruiti in tutti gli stabili i ricoveri antiaerei; a questo invito, però, pochissimi hanno aderito. Perciò in caso di allarme aereo gli inquilini di un gruppo di stabili si rifugiano nella casa più vicina in cui è stato costruito il ricovero: ciò rappresenta per i cittadini un grave pericolo, non solo perchè sono esposti all'offesa aerea, ma

anche perchè l'affluenza di un grande numero di persone in un locale di limitata capacità può produrre inconvenienti di carattere sanitario.

Sarebbe bene quindi che si imponesse esplicitamente la costruzione dei ricoveri antiaerei in ogni casa e che si accordasse la facoltà al proprietario degli immobili urbani di elevare il canone di affitto in dipendenza della spesa sostenuta per la costruzione del ricovero.

REBAUDENGO. Osserva che alla fine del primo comma dell'articolo 2 è detto che il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima e fino al 31 marzo 1941-XIX. Tale limite « fino al 31 marzo 1941-XIX » gli sembra inutile fissarlo in questo articolo, dal momento che all'articolo 8 si stabilisce con una disposizione generale che i divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di aver vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Inoltre sarebbe opportuno che, invece di fissare una data relativamente vicina, come è quella del 31 marzo 1941, si stabilisse un tempo indeterminato, come ad esempio la fine della guerra o si prevedesse l'emanazione di un altro provvedimento legislativo. In tal modo si eviterebbe l'inconveniente, già altre volte verificatosi, della necessità di ricorrere all'espedito di continue proroghe concesse magari all'ultimo momento, come è avvenuto, ad esempio, per la presentazione delle planimetrie degli immobili urbani in occasione dei nuovi rilievi catastali.

Coglie l'occasione infine per raccomandare che i resoconti delle Commissioni legislative della Camera, specialmente quando si tratta di provvedimenti di particolare importanza e che sono trasmessi al Senato con emendamenti, vengano pubblicati e distribuiti tempestivamente ai senatori, i quali potranno così valutare le ragioni che hanno determinato le relative modifiche.

PRESIDENTE. Trova giuste le osservazioni del senatore Rebaudengo, ma quanto a quella relativa alla distribuzione dei resoconti delle riunioni della Camera, rileva che non bisogna dimenticare che la compilazione di essi richiede un certo periodo di tempo e che quindi, nono-

stante la diligenza dei funzionari addetti alle rispettive segreterie, è difficile distribuire in tempo utile i verbali ai componenti delle Commissioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non è d'accordo col senatore Rebaudengo circa l'opportunità di sostituire alla data del 31 marzo 1941-XIX l'epoca indeterminata della cessazione della guerra, poichè questa potrebbe anche finire prima della data fissata nel provvedimento.

BIANCHINI. Osserva che, a mente del secondo comma dell'articolo 2, il proprietario di un immobile urbano non è obbligato a prorogare la locazione in corso alla data di entrata in vigore del decreto quando esista una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del provvedimento in esame; il proprietario di fondi rustici, invece, quand'anche esista tale nuova locazione di data certa, è costretto a concedere la proroga. Non trova giusta questa disparità di trattamento, perchè gli oneri fiscali e il rialzo del costo della vita pesano egualmente sull'una e l'altra classe; anzi in questi ultimi tempi diverse imposte che colpiscono la proprietà fondiaria sono state notevolmente inasprite. Più grave diventa la sua perplessità quando considera che di solito i contratti di locazione dei fondi rustici sono a lunga scadenza, e quindi a maggior ragione dovrebbe essere estesa a questi contratti la disposizione adottata per i beni urbani.

Per ovviare in parte alla diversa situazione in cui, con l'applicazione del provvedimento, si verrebbero a trovare i proprietari dei fondi rustici, il Governo ha creduto opportuno di accettare gli emendamenti proposti alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con i quali si prescrive che il conduttore di fondi rustici non ha diritto alla proroga quando alla data del 1° ottobre 1940, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi il caso che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione, oppure abbia effettuato nel fondo una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata. Ma questa disposizione ha una efficacia praticamente limitata, perchè alla data indicata dal decreto, cioè al 1° ottobre 1940, normalmente

le condizioni sopracennate non si sono verificate e la concessione diventa illusoria.

Esprime quindi il voto che venga accolto un inciso nel secondo comma dell'articolo 2, già proposto durante la discussione alla Camera e che diceva « con le stesse eccezioni di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Richiamandosi alle osservazioni del senatore Ricci Federico, rammenta che la questione dell'aumento del canone di fitto degli immobili urbani in relazione ai miglioramenti apportati dal proprietario fu già sollevata quando fu discusso in Senato il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387. In tale occasione si riconobbe che doveva ritenersi sempre in vigore il decreto del 1934, che dà al pretore la facoltà, in questi casi, di autorizzare qualche aumento, purchè si tratti di veri miglioramenti, e non di manutenzione. Crede che ancora oggi la norma del 1934 sia sempre in vigore.

RICCI FEDERICO. Insiste sulla necessità che siano inclusi tra questi miglioramenti anche i lavori per la costruzione dei ricoveri antiaerei.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiene eccessivo concedere l'aumento del canone di affitto degli immobili urbani per il solo fatto che l'edificio sia stato dotato di un ricovero antiaereo: questo, spesso, è un semplice ricovero di fortuna non avente carattere stabile e messo su senza spesa o aggravio per il locatore. Se invece si tratta di ricoveri costruiti affrontando delle spese o sopportando un aggravio, è evidente che si tratta di un vero e proprio miglioramento e, in tal caso, a giudizio del magistrato, potrà essere concesso al proprietario di elevare congruamente il canone di affitto.

RICCI FEDERICO. Resta così inteso che tra le opere di miglioramento debbono essere comprese quelle relative alla costruzione di ricoveri antiaerei purchè abbiano carattere stabile.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Rispondendo al senatore Bianchini, ricorda che, quando il decreto fu esaminato dalle Commissioni riunite della Camera, alcuni consiglieri nazionali espressero il desiderio che si facesse una distinzione tra

la locazione degli immobili urbani e quella dei fondi rustici. Per la prima prevalse il concetto giuridico formale perchè, sulla considerazione che quando è stata stipulata una nuova locazione di data certa anteriore alla entrata in vigore del decreto, l'inquilino precedente, avuta notizia sicura del nuovo affitto stipulato dal proprietario, ha già provveduto presumibilmente a procurarsi una nuova abitazione. Infatti della casa non si può fare a meno. Con la concessione della proroga, si sarebbe venuto pertanto a sconvolgere senza necessità tutto uno stato di cose già regolato e fissato a catena per opera degli interessati.

Per le locazioni dei fondi rustici invece, considerando il carattere di beni di produzione che essi hanno, si è voluto tener conto, più che della situazione giuridica formale, della situazione di fatto nella gestione delle aziende. E così, invece che basarsi sull'elemento formale della data certa del nuovo contratto di locazione, si è voluto soprattutto tener conto della presenza o meno del conduttore cessante sul fondo locato, e cioè del fatto che la gestione dell'azienda sia o meno ancora nelle sue mani.

Si augura che le ragioni che hanno convinto la Camera riescano a convincere anche il Senato, tenuto anche conto del carattere contingente del provvedimento, nel quale sono da consentire soltanto le eccezioni strettamente indispensabili, per non compromettere il fine essenziale che con esso si vuole raggiungere.

BIANCHINI. Le considerazioni addotte dal Sottosegretario alla giustizia per giustificare un diverso trattamento alla proprietà urbana in confronto di quella fondiaria non lo convincono. Se i contratti di locazione di case creano una catena per la quale non si può impedire all'inquilino di avere l'alloggio quando abbia stipulato un contratto regolarmente registrato, ed avente quindi data certa, altrettanto può dirsi per l'affittuario di un fondo rustico, il quale, non solo viene privato dell'alloggio, ma altresì della possibilità di impiego dei mezzi investiti nella produzione. Bisogna anche tener presente che la lunghezza dei contratti di affitto dei fondi rustici crea una situazione di svantaggio per i proprietari. Il blocco degli affitti dei fondi rustici fu stabilito per la prima

volta il 5 ottobre 1936; ma gli affitti in atto a tale epoca risalivano a contratti stipulati molti anni prima di quella data. Se si tiene quindi conto che i canoni di affitto dei fondi rustici sono in molti casi fissati sulla base dei prezzi delle principali derrate agricole e che tali derrate nel periodo anteriore al 1936 si vendevano a prezzi notevolmente inferiori agli odierni, si comprenderà facilmente che i proprietari agricoli che hanno stipulato contratti prima del 1936 sono i più colpiti dal provvedimento in esame. Tutto questo si traduce non soltanto in un danno per i singoli, ma nuoce all'agricoltura perchè non è a sperare che questi proprietari, colpiti dall'aumento degli oneri fiscali e dei costi, possano compiere migliorie agrarie, e molto spesso anzi si arriva al punto che le stesse opere di conservazione sono necessariamente trascurate per la mancanza di mezzi.

Sarebbe bene quindi adottare per le locazioni dei fondi rustici la stessa elasticità di norme disposta a vantaggio dei locatori degli immobili urbani. Conferma che le agevolazioni concesse ai proprietari dei fondi rustici, con le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2, verrebbero ad essere frustrate qualora non fosse anche ad essi accordato il diritto di non prorogare la locazione quando esista una nuova locazione di data certa anteriore alla entrata in vigore del decreto.

Propone quindi di ripristinare nel secondo comma dell'articolo 2 l'inciso: « con le stesse eccezioni di cui al precedente comma ».

DE CAPITANI D'ARZAGO. Segnala le gravi conseguenze che la mancata approvazione dell'inciso proposto dal senatore Bianchini arrecherebbe particolarmente alle Opere Pie, che sono proprietarie di vasti fondi. Cita ad esempio il caso dell'Ospedale Maggiore di Milano, che è proprietario di molte migliaia di ettari date in affitto parecchi anni fa. Se quest'ente avesse la possibilità di non prorogare le locazioni da esso stipulate, il suo reddito aumenterebbe di circa due milioni all'anno, una somma notevole che oggi è frazionata tra i vari fittavoli e che viene così distolta dalla pubblica beneficenza.

RAINERI, *relatore*. Fa presente che la situazione dei proprietari che hanno dato in

affitto i loro fondi non sempre è svantaggiosa; sono colpiti dal provvedimento del blocco degli affitti quei proprietari che hanno stipulato contratti di locazione con pagamento del canone in denaro; quelli invece che percepiscono il canone in natura o in denaro con riferimento a generi, non vengono danneggiati dal provvedimento in esame.

La situazione di disagio in cui vengono a trovarsi le Opere Pie, le quali di solito hanno in vigore contratti di affitto a denaro, come ha accennato il senatore De Capitani, è senza dubbio assai grave. Osserva però che il provvedimento ha carattere straordinario e c'è da augurarsi che esso non debba essere applicato, nei riguardi di quegli enti, oltre l'annata agraria 1940-41.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Riconosce, come ha bene messo in evidenza il senatore Raineri, che diversa viene ad essere la situazione dei proprietari di fondi rustici che abbiano stipulato un contratto di locazione con la clausola del pagamento del canone in denaro e quella di coloro che abbiano stipulato una locazione con la clausola del pagamento del canone in natura o con riferimento a generi.

Questa situazione di cose discende però, come è noto, dalla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895, a suo tempo approvata dal Senato, la quale ha inteso di riconoscere e di favorire la stipulazione di contratti di affitto di fondi rustici col pagamento del canone in natura. Quanto all'emendamento proposto dal senatore Bianchini al secondo comma dell'articolo 2, dichiara di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bianchini.

L'emendamento non è approvato.

PRESIDENTE. Avverte che al penultimo comma dell'articolo 2 il senatore Raineri ha presentato un emendamento così concepito:

« Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non

potrà essere superiore all'imponibile aumentato del 60 per cento e per la città di Venezia del 65 per cento.

« Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento, eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti. In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, anno XVII, n. 652 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di accettare l'emendamento.

RICCI FEDERICO. Propone che nel testo dell'emendamento presentato dal senatore Raineri al penultimo comma dell'articolo 2 sia tolta, dopo le parole « sono consentiti aumenti », la parola « solo »; altrimenti sarebbero consentiti aumenti dei canoni di affitto degli immobili urbani soltanto nei casi previsti nell'emendamento proposto e quindi si limiterebbe la facoltà del magistrato di accordare aumenti di canoni di affitto ai proprietari che abbiano proceduto ad opere di miglioramento nei loro stabili.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Come giustamente ha rilevato il Presidente senatore Berio, la legge del 1934, con la quale si dava facoltà al Pretore di concedere aumenti dei canoni di affitto degli immobili urbani per opere di miglioramento eseguite dai proprietari, è ancora in vigore. Non ha dunque difficoltà ad accettare la proposta del senatore Ricci Federico di sopprimere la parola « solo ».

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento del senatore Raineri con la soppressione della parola « solo ».

È approvato.

L'articolo 2 del decreto non dà luogo a ulteriore discussione e così pure l'articolo 3.

BIANCHINI. Secondo il disposto dell'articolo 4 i salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti ai prestatori di opera, non possono essere in alcun modo aumentati. Ora è noto che si hanno retribuzioni fisse e retribuzioni a percentuale, per le quali quindi deve ritenersi che il blocco si riferisca alla percentuale. In altri termini in questi casi l'elemento bloccato è la percentuale indipendentemente dal risultato che deriva dalla sua applicazione.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Dichiarò che le retribuzioni a percentuale sottostanno alla disciplina del provvedimento in esame.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fa presente al senatore Bianchini che data l'espressione lata « compensi di qualsiasi natura » usata nell'articolo 4, non può cader dubbio che fra essi rientrano anche le retribuzioni a percentuale.

BIANCHINI. Ringrazia per il chiarimento fornitogli.

RAINERI. Fa presente che ha ricevuto dal senatore Scialoja un promemoria, nel quale si prospetta la questione delle retribuzioni a percentuale già sollevata dal senatore Bianchini, a cui i Sottosegretari delle corporazioni e della giustizia hanno risposto nel senso che fissa rimanendo la percentuale, la retribuzione per altro, in conformità alla medesima può essere aumentata. Una analoga questione il senatore Scialoja fa per il blocco dei compensi agli amministratori di società od enti. Egli ritiene che ai Consigli di amministrazione, pur rimanendo fissa la percentuale stabilita per statuto o per deliberazione dell'assemblea, possa essere attribuito un compenso in cifra complessiva maggiore di quella loro attribuita nel precedente esercizio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò che anche per il secondo caso accennato dal senatore Scialoja è la percentuale che non deve essere variata, mentre il compenso complessivo può essere diverso. Altrimenti non si giustificerebbe il provvedimento fiscale sui compensi degli amministratori, approvato nello stesso Consiglio dei Ministri che deliberò il provvedimento in esame.

L'articolo 4 non dà luogo ad ulteriore discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 5 avverte che il Ministro delle comunicazioni, d'accordo con gli altri Ministri interessati, ha presentato il seguente emendamento da inserire come sesto comma:

« Per le demolizioni rese indispensabili per i servizi ferroviari possono essere concesse deroghe al divieto di demolizioni dal Ministro delle comunicazioni di concerto col Ministro dei lavori pubblici ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

BIANCHINI. Domanda se l'espressione usata nel secondo comma dell'articolo 5: « È fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati » si debba interpretare nello stesso senso di quanto dispone il primo comma dell'articolo 6 « non possono effettuarsi nuovi impianti industriali », perchè potrebbe nascere il dubbio che il significato delle due dizioni fosse diverso.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Assicura che non c'è diversità di significato fra le due espressioni.

L'articolo 5 non dà luogo ad ulteriore discussione.

CRESPI SILVIO. Propone di sopprimere nel primo comma dell'articolo 6, in cui si fa divieto di effettuare nuovi impianti industriali, le parole « o modifiche di quelli già esistenti ». Vi sono infatti modifiche assai utili perchè con esse si possono diminuire i costi di produzione. Inoltre il significato della parola « modifiche » può generare qualche equivoco; ci si può domandare infatti se la sostituzione di macchinari vecchi con nuovi costituisca oppure no una modifica di impianti industriali.

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che il Comitato interministeriale dell'autarchia può consentire la deroga al divieto di effettuare nuovi impianti industriali qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese: sarebbe bene aggiungere che il Comitato interministeriale possa consentire tale deroga anche per esigenze di pubblico interesse.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Fa osservare al senatore Crespi che non c'è differenza di concetto tra le esigenze per la difesa del Paese e le esigenze di

pubblico interesse, in quanto che, in tempo di guerra, il pubblico interesse rientra nella difesa del Paese.

GAVAZZI GIUSEPPE. Si associa alla proposta fatta dal senatore Crespi circa l'opportunità di togliere all'articolo 6 le parole « o modifiche di quelli già esistenti », anche nella considerazione che il continuo cambiamento dei materiali per la lavorazione dei prodotti, reso necessario dall'attuale stato di emergenza, impone la necessità di modificare gli impianti.

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Dichiarò di non potere accettare la proposta di emendamento fatta dal senatore Crespi ai commi primo e secondo dell'articolo 6. Se sorgerà la necessità di modificare impianti industriali, il Comitato interministeriale per l'autarchia provvederà ad accordare opportune deroghe al divieto.

Sull'articolo 6 non ha luogo ulteriore discussione.

ZUPELLI. A proposito dell'articolo 6-bis dichiara di voler sottoporre ai membri del Governo una questione di forma. Da qualche tempo è invalso l'uso di porre in fine ai disegni di legge una clausola con la quale si dispone che tutte le norme contrarie ad una determinata legge si intendono abrogate. La stessa osservazione si può fare per l'articolo 6-bis che adopera un'altra formula generica per la quale tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, che non siano in contrasto con il decreto in esame, restano in vigore.

L'uso dell'una o dell'altra formula implica in primo luogo una rinuncia di autorità da parte del Governo ed in secondo luogo può far sorgere difficoltà non lievi per l'esatta interpretazione delle leggi: non tutti hanno le cognizioni giuridiche sufficienti per poter determinare fino a qual punto una disposizione di legge sia più o meno in contrasto con un'altra precedente. Non bisogna dimenticare che l'esecuzione delle leggi è spesso affidata a persone che non sempre hanno profonde cognizioni giuridiche. Sarebbe bene che i provvedimenti legislativi fossero redatti in maniera chiara affinché anche l'uomo della strada possa

aver subito conoscenza di ciò che il legislatore ha inteso di stabilire.

Nel caso in questione poi, trattandosi di due leggi non troppo voluminose, come quella del 19 gennaio 1939, n. 486 e quella in discussione, si potevano fondere le disposizioni che non erano in contrasto tra loro, in modo di avere un provvedimento redatto in forma più comprensibile e meno generica.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ritiene giusta l'osservazione fatta dal senatore Zupelli. Fa presente però che, trattandosi nel caso in questione di un provvedimento avente carattere contingente, non si è ritenuto necessario riprodurre nel decreto in esame le disposizioni della legge 1939 che non fossero in contrasto col decreto stesso.

L'articolo 6-bis non dà luogo ad ulteriore discussione, e così pure la lettura degli articoli 7, 8, 9 e 10, ultimo del Regio decreto.

PRESIDENTE. Avverte che in sede di coordinamento sarà opportunamente variata la numerazione degli articoli, in seguito all'inclusione dell'articolo 6-bis, che dovrà prendere il numero 7.

Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

La riunione ha termine alle ore 12,45.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni (1098).

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli im-

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

pianti industriali e delle pigioni, *col seguente nuovo titolo*: « Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti » e con le *modificazioni risultanti dal testo seguente*:

Art. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali non siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-

1941. Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni colturali e ad eseguire le normali concimazioni.

Il conduttore di fondi rustici non ha diritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° del presente articolo quando alla data del 1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi uno dei seguenti casi:

1) che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione;

2) che esso abbia effettuato nel fondo, in base al suo contratto o alla consuetudine, una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, sempre che tali lavori siano in misura prevalente rispetto a quelli dello stesso genere che eventualmente abbia eseguito anche il conduttore cessante.

In ogni caso il conduttore che usufruisce del fondo per la nuova annata agraria deve rimborsare all'altro l'importo dei lavori da questo eseguiti, sempre relativamente alla detta annata, per la normale conduzione del fondo stesso.

In caso di contestazione tra il vecchio ed il nuovo conduttore circa il concorso delle circostanze previste dai predetti numeri 1 e 2 il Prefetto provvede con suo decreto, previo accertamento delle condizioni stesse da farsi dalla Commissione di cui alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895.

Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone

locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni o di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumenti nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del sessanta per cento e per la città di Venezia del sessantacinque per cento.

Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento, eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano e alle disposizioni dell'articolo 39 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sublocatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941-XIX.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

È fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

È ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di ferro, cemento e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro dei lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Per le demolizioni rese indispensabili per i

servizi ferroviari possono essere concesse deroghe al divieto di demolizione dal Ministro delle comunicazioni di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, pei quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Tutte le disposizioni del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 8.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'articolo 16 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percepito purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 9.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941—anno XIX.

Art. 10.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

54^a RIUNIONE

Venerdì 22 novembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1101 - *rel.* Bevione) *Pag.* 715
- « Autorizzazione di spese per interventi di pronto soccorso per la riparazione di danni causati da azioni belliche » (1120 - *rel.* Cozza) 716
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1130 - *rel.* Ferrari Pallavicino) 717
- « Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale Aeronautica » (1131 - *rel.* Cristoforo Ferrari) 718
- « Modifiche al Regio decreto-legge 1^o luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, istitutiva di una terza Lotteria nazionale denominata Lotteria E. 42 e cambiamento della denominazione della stessa

in quella di "Lotteria Esposizione Roma" » (1134 - *rel.* Cremonesi) 721

(Discussione ed approvazione):

- « Convalidazione del Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 » (1100 - *relatore* Sandicchi) - *Oratori:* Martin Franklin, Felici, Leicht, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 714
- « Proroga del termine per il compimento delle costruzioni e per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Littoria » (1121 - *rel.* Marescalchi) - *Oratori:* Ricci Federico, Baccelli, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 716
- « Proroga dei termini per gli accertamenti e le rettifiche agli effetti delle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e delle aziende industriali e commerciali » (1132 - *rel.* Trigona) - *Oratori:* Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 718
- « Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Esercizio Navi con sede in Roma » (1133 - *rel.* Ingianni) - *Oratori:* Sechi, Felici, Ricci Federico, Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 719
- « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1136 - *rel.* Oriolo) - *Oratori:* Zupelli, Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze* 721

(Rinvio):

« Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici » (1135 - *rel.* Dudan) 721

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cian, Cipolla, Cozza, Crespi Silvio, De Vito, Dudan, Facchinetti, Felici, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Giuria, Ingianni, Leicht, Martin Franklin, Medolaghi, Motta, Nucci, Petretti, Piola Caselli, Poss, Raineri, Rebuja, Ricci Federico, Ricci Umberto, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Solmi, Trigona e Zupelli.

È presente il Ministro delle finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: D'Amelio, Ferrari Cristoforo, Gazzera, Guidotti, Maraviglia, Marescalchi, Oriolo, Parodi Delfino, Pozzo, Raimondi e Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Rivolge un cordiale saluto ai senatori Guidotti e Rebuja che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione di finanza.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41** » (1100).
— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SANDICCHI, *relatore*. Col Regio decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1286, del quale si chiede oggi la convalidazione, è stato autorizzato, nei modi di legge, un terzo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste;

prelevamento del complessivo ammontare di lire 2.500.000.

Tale somma è costituita da assegnazioni a tre diversi Ministeri, da stanziarsi, nei rispettivi bilanci di previsione, in un nuovo capitolo.

Le singole assegnazioni sono:

lire 500.000 al Ministero degli affari esteri, per mettere in grado l'Amministrazione di corrispondere un contributo a favore dell'Università di Camerino. È noto come quell'Ateneo goda di un antico privilegio per il quale le sue lauree e i suoi diplomi hanno valore in Paesi che facevano parte del Sacro Romano Impero; ciò che contribuisce alla diffusione della cultura italiana nei paesi stessi e, indirettamente, in altri. Di qui l'intervento ausiliare del dicastero degli Affari esteri, che segue con interesse la frequenza di cittadini stranieri in quella Università;

lire 1.000.000 al Ministero dell'educazione nazionale, che, tutore dell'arte in ogni sua manifestazione e in ogni tempo, non manca, al bisogno, di integrare il suo aiuto, così come le circostanze consentono;

lire 1.000.000, in fine, al Ministero dell'interno per contributo straordinario dello Stato a favore dell'Unione fascista per le famiglie numerose. La misura è in dipendenza della politica demografica del Regime ed è conseguenza delle attuali contingenze, che necessariamente portano ad aumenti nel costo della vita.

In tutti e tre i casi, la maggiore spesa, della quale, in sostanza, si tratta, appare giustificata, e pertanto, sembra al relatore che il provvedimento, avente carattere eccezionale e d'urgenza, meriti l'approvazione della Commissione.

MARTIN FRANKLIN. A proposito del nuovo capitolo che s'introduce nel bilancio del Ministero degli affari esteri per dare un contributo annuo di 500 mila lire all'Università di Camerino, desidera fare qualche osservazione.

Riferendosi alla succinta relazione, occorre fare una distinzione con i corsi per stranieri: a questi provvedono egregiamente le Università di Perugia e di Siena, in città che già presentano per sè stesse grandi attrattive per gli stranieri.

Qui però si tratta di stranieri che dovrebbero venire a seguire corsi completi all'Uni-

versità di Camerino per conseguire lauree che abbiano valore anche all'estero. Dalla relazione non risulta se si è ottenuto che l'antico privilegio, concesso alle lauree di Camerino nei paesi della Corona del Sacro Romano Impero, sia stato riconosciuto nei paesi successivi. Se negoziati si svolgono su questo terreno sarebbe piuttosto da augurarsi che dal massimo numero di Stati si potesse ottenere un riconoscimento dei titoli di tutte le nostre Università, come pare si sia ottenuto in questi giorni dalla Romania.

L'oratore non ha nessuna prevenzione contro l'Università di Camerino, perchè nessuno più di lui è rispettoso dei diritti storici e delle antiche tradizioni; e non ha affatto l'intenzione di proporre di respingere l'erogazione in esame, ma nel momento attuale tutte le risorse dovrebbero essere riservate per le spese di guerra. Ad ogni modo, essendo dubbia la frequenza di stranieri presso l'Università di Camerino, sarebbe stato meglio che il sussidio fosse eventualmente compreso nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per ragioni di competenza e di equilibrio, e per non creare precedenti, non essendovi finora nessuno stanziamento del genere nel bilancio degli esteri.

FELICI. Ricorda come la città di Camerino ospiti da lungo tempo un'Università molto frequentata.

Non ritiene opportuno richiamare la vecchia questione del riconoscimento dei diplomi di questa Università nelle terre già facenti parte del Sacro Romano Impero, riconoscimento che si è sempre cercato di ostacolare.

Conviene piuttosto secondare gli sforzi di questa, come delle altre piccole Università, che, come ha detto il Duce nel discorso di Ancona, non fanno mai richieste eccessive.

LEICHT. A completamento di quanto è stato detto dal camerata Felici fa osservare che lo stanziamento in parola è stato istituito circa 13 o 14 anni fa per iniziativa del Ministero degli affari esteri.

Circa i titoli di benemerenzza dell'Università di Camerino, ricorda che in essa insegnarono illustri maestri, fra i quali anche Vittorio Scialoja.

SANDICCHI, *relatore*. Crede opportuno rilevare come, indipendentemente dagli indiscutibili meriti acquisiti con la sua opera di italianità e di propaganda, l'Università di Camerino si sia dimostrata pronta in ogni occasione a concorrere generosamente ai bisogni dello Stato.

MARTIN FRANKLIN. Aveva creduto che si trattasse di un nuovo stanziamento. Trattandosi invece di uno stanziamento ricorrente ogni anno, non si spiega per quale ragione esso faccia oggetto di un prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Ad ogni modo non ha parlato per indurre la Commissione a respingere la proposta, ma solo per fare un rilievo nell'ordine di competenza della Commissione di finanza.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dopo aver fatto rilevare che non il Ministero dell'educazione nazionale, bensì quello degli Affari esteri è intervenuto nella questione, ricorda che ogni anno il Ministero delle finanze, nel compilare lo stato di previsione della spesa, stralcia questo stanziamento e che, ogni anno, il Ministero degli esteri insiste perchè esso venga concesso nel corso dell'esercizio.

Gli sembra opportuno che le osservazioni fatte dal senatore Martin Franklin vengano inserite nel verbale in modo che il Ministero degli esteri possa prenderne conoscenza.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1940-XVIII, n. 1270, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1101). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Riferendo in nome del senatore Maraviglia, osserva che si tratta di spese ricorrenti e attinenti all'attuale situa-

zione straordinaria; propone in conseguenza l'approvazione del disegno di legge.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per interventi di pronto soccorso per la riparazione di danni causati da azioni belliche » (1120). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

COZZA, *relatore*. La Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni nella riunione del 24 giugno decorso ebbe ad approvare per acclamazione il disegno di legge, divenuto poi la legge 9 luglio 1940, anno XVIII, n. 938, con cui il Ministero dei lavori pubblici veniva autorizzato ad interventi immediati per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche dello Stato, di Province, Comuni ed Enti di assistenza o beneficenza, danneggiati dalle operazioni belliche allora da poco iniziate, assegnandosi nello stesso tempo a tale scopo un primo fondo di lire venti milioni. La Commissione, nel riconoscere che il Ministero dei lavori pubblici, per l'attrezzatura di cui già disponeva di mezzi e di materiale, nonchè di personale specializzato, era l'organo più adatto per assolvere bene e rapidamente il nobile compito, aggiungeva un fervido voto di consenso e di plauso per l'opera che i funzionari all'uopo delegati sarebbero stati chiamati ad eseguire. È noto come a tale voto abbia pienamente corrisposto l'azione del Ministero e dei funzionari tutti nelle varie provincie che ebbero a subire danni dalla guerra e poichè il primo limitato fondo è risultato inadeguato alle riparazioni dei danni verificatisi e che si vanno verificando, appare manifesta la necessità dell'assegnazione di una seconda quota di lire venti milioni, cui opportunamente si aggiungono altri cinque milioni per la costruzione di ricoveri antiaerei nei fabbricati demaniali delle città comprese nel territorio dichiarato zona di guerra che ne sono tutt'ora sprovvisti.

Il relatore esprime pertanto l'avviso che la Commissione possa dare unanime parere favorevole all'approvazione del proposto dise-

gno di legge, conforme all'articolo unico in cui è formato.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per il compimento delle costruzioni e per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui fabbricati per l'attuazione del piano regolatore di Littoria » (1121). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Marescalchi, assente per congedo.

SITTA, *segretario*. La esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimeposte comunali e provinciali per venticinque anni, era stata concessa per un periodo di cinque anni dalla data di promulgazione con la legge 6 giugno 1935, n. 1152, a chiunque, privati, enti e cooperative, avesse costruito case, per abitazioni civili, uffici od esercizi pubblici, attenendosi al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Littoria.

Il termine dei cinque anni è scaduto da cinque mesi, e siccome permangono le ragioni del provvedimento di favore accordato con detta legge, dato che le particolari difficoltà di questi momenti hanno fatto segnare un arresto nelle desiderate nuove costruzioni, il disegno di legge che è sottoposto all'esame della Commissione mira a prorogare per altri cinque anni le facilitazioni fiscali di cui alla legge ricordata.

Essendo evidente la necessità di continuare nell'incoraggiamento a nuove costruzioni che rispondano al piano regolatore e all'avvenire della città, capoluogo e centro della meravigliosa opera di bonifica Pontina che resta nei secoli uno dei più significativi atti del Fascismo e il più benemerito, il relatore propone alla Commissione di dar voto favorevole al disegno di legge che proroga questi provvedimenti di favore.

RICCI FEDERICO. Riferendosi alle osservazioni da lui già fatte a proposito di analoghi

provvedimenti adottati a favore delle città di Modena e Genova, osserva che è questo il terzo caso in cui si concede una proroga al termine per l'esenzione venticinquennale dalle imposte sui fabbricati per l'esecuzione di piani regolatori.

In tal modo si continua a procedere alla spicciolata ed è probabile che alle città già favorite seguiranno, a poco a poco, tutte le altre. Sarebbe invece opportuno affrontare il problema in blocco da un punto di vista di ordine generale, e adottare provvedimenti uguali per tutte le città, senza attendere che ciascuna di esse faccia la domanda di proroga, tanto più che fra i motivi addotti dal Governo a giustificazione di questo provvedimento, figura il fatto che « a causa delle particolari difficoltà sopravvenute in relazione agli avvenimenti internazionali, non è stato possibile all'attività privata conferire l'apporto desiderato nel programma delle costruzioni ».

Ora è evidente che i motivi predetti sussistono per tutte le città d'Italia; e la questione è tanto più grave in quanto che il recente provvedimento portante il blocco dei fitti e dei prezzi, vietando le nuove costruzioni, ha impedito l'attuazione dei piani regolatori.

Concludendo, non chiede che la proroga sia estesa a tutte le città d'Italia; chiede invece che la questione sia presa attentamente in esame nel suo complesso, anziché essere risolta caso per caso.

BACCELLI. Pur concordando in linea di massima con i rilievi fatti dal senatore Federico Ricci, ritiene che la concessione della proroga per Littoria non possa costituire un precedente pericoloso perchè è a tutti noto l'eccezionale carattere di questo centro popoloso, segno inconfondibile dell'opera meravigliosa di redenzione della terra, compiuta dal Regime fascista.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non crede che, una volta concessa la proroga a una città, si debba poi concederla a tutte. La situazione in effetti presenta notevolissime varianti. Il caso di Littoria, più di ogni altro, ha caratteristiche particolarissime. Vi sono, ad esempio, alcune città le quali per molti anni hanno avuto tutto il tempo di procedere all'esecuzione dei piani regolatori; se non l'hanno

fatto non sarebbe giusto concedere loro delle ulteriori proroghe ed è indispensabile mettere la parola fine.

D'altra parte l'opportunità di evitare nuove costruzioni è suggerita anche dal fatto che nel momento attuale il costo delle medesime è molto alto, mentre è da prevedere che al termine del conflitto dovrà scendere nuovamente alla misura normale. Di qui la necessità di bloccare le costruzioni stesse e di permetterle solo nei casi veramente eccezionali.

Una volta terminato l'attuale periodo di emergenza, la materia potrà essere riesaminata nel suo complesso con nuove e più vaste finalità, e potranno ad esempio essere favorite quelle città che presentano un'esuberanza demografica anziché quelle che devono il loro aumento di popolazione alla immigrazione dalle campagne.

Ricorda a questo proposito come sia opportuno combattere la tendenza degli industriali a costituire o ampliare i loro stabilimenti nelle città di quest'ultima specie anziché in quelle a forte incremento demografico.

È questa una direttiva che l'oratore intende raccomandare per il futuro e che risponde ad una saggia politica di lotta contro l'urbanesimo.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 » (1130). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

FERRARI PALLAVICINO, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto ultimo scorso, n. 1264 — emanato in base all'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129 — con il quale si disponevano maggiori stanziamenti negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1940-41 di taluni Ministeri per fronteggiare occorrenze di carattere straordinario in dipendenza dello stato di guerra.

L'ammontare totale di detti stanziamenti è di lire 389.800.000.

Di tale somma, 340.000.000 sono assegnati al Ministero della marina; gli altri 49.800.000 sono così ripartiti:

a) lire 5.000.000 al Ministero degli affari esteri, per spese politiche e riservate per l'Albania;

b) lire 35.500.000 al Ministero dell'interno — servendo tale somma per lire 15.000.000, all'esecuzione — a cura degli enti ausiliari — di lavori di protezione antiaerea; per lire 15.000.000 a spese relative allo sgombero della popolazione civile da taluni centri di zona di frontiera; per lire 3.500.000 ai servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali e telegrafiche; e per lire 2.000.000 a servizi e prestazioni dell'Istituto di sanità pubblica;

c) lire 9.300.000 — al Ministero delle comunicazioni — per spese riguardanti l'Amministrazione della marina mercantile.

Con il medesimo provvedimento sono anche autorizzate:

1) l'ulteriore assegnazione di lire 35.000.000 da inscrivere, con decreti del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, in relazione al fabbisogno, per il rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi;

2) l'assegnazione entro il 31 dicembre 1940-XIX, in relazione al fabbisogno, dei fondi autorizzati con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814, per spese relative a servizi e prestazioni per esigenze straordinarie della difesa nazionale.

Ovvie ragioni di opportunità, avuto riguardo essenzialmente all'attuale eccezionale periodo, non consentono di indugiarsi in una più analitica disamina della portata del provvedimento, che del resto, come già si è detto, trova giustificazione nelle presenti straordinarie contingenze di guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Esenzioni fiscali e tributarie alla Reale Unione Nazionale

Aeronautica » (1131). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dar lettura della relazione del senatore Ferrarì Cristoforo, assente per congedo.

SITTA, *segretario*. È bene rammentare che la Reale Unione Nazionale Aeronautica, come il relatore ebbe occasione di far rilevare in passato, ha carattere:

a) di organo parastatale incaricato di curare l'istruzione professionale della gioventù e di mantenere quella dei militari in congedo;

b) di organo associativo sia nel campo delle attività turistiche aviatorie che in quello di associazione di Arma;

c) di organo di propaganda aeronautica;

d) di organo sportivo aeronautico provvisto dei relativi poteri.

Con il provvedimento sottoposto alla Commissione di finanza si concedono alla R.U.N.A. e a tutti i suoi organi periferici metropolitani, libici, dell'Impero e dei Possedimenti, quelle agevolazioni di carattere fiscale e tributario delle quali godono sia le Amministrazioni dello Stato che quelle di Enti nazionali ad essa R. U. N. A. simili.

In considerazione delle finalità dell'Ente, delle grandi benemerienze che esso si procura col lavoro di affiancamento e di collaborazione con l'Amministrazione Aeronautica di Stato e per ragioni di equiparazione di trattamento con analoghi enti esistenti, il relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini per gli accertamenti e le rettifiche agli effetti delle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e delle aziende industriali e commerciali » (1132).

— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

TRIGONA, *relatore*. Il termine concesso all'azione dell'Amministrazione finanziaria per gli accertamenti e le rettifiche delle dichiara-

zioni relative alle imposte straordinarie sul capitale delle società per azioni e sul capitale delle aziende industriali e commerciali viene a scadere col 31 dicembre 1940-XIX.

All'ingente e complesso lavoro che gli Uffici distrettuali debbono espletare per l'applicazione delle due imposte è venuto ad aggiungersi quello inerente all'imposta ordinaria sul patrimonio e ad altri tributi di nuova istituzione, mentre gli Uffici stessi si trovano in gravi difficoltà per la deficienza di personale dovuta ai richiami alle armi.

In tali condizioni, il termine stabilito non appare più sufficiente a compiere tutte le operazioni di accertamento e di revisione, e la proroga di un anno, e cioè al 31 dicembre 1941, anno XX, risulta necessaria.

Tuttavia l'oratore si augura che tale proroga sia definitiva, e non sia seguita da altre, per non lasciare i contribuenti in uno stato di incertezza.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta tale raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Esercizio Navi con sede in Roma** » (1133). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

INGIANNI, *relatore*. Per offrire nuovi coefficienti allo sviluppo economico della Colonia Eritrea, fu costituita nel 1931 una Società commerciale, denominata Società Anonima Navigazione Eritrea (S. A. N. E.), con capitale di lire 3.500.000, successivamente elevato a lire 15.000.000, e per intero sottoscritto dallo Stato.

Le finalità marinare, che la stessa denominazione dell'Ente enunciava prevalenti, non poterono in un primo tempo trovare svolgimento, sicchè la Società si volse principalmente, e con successo, a dare impulso agli scambi nella Colonia Eritrea e nelle altre regioni che si affacciano sul Mar Rosso; il che, del resto, era pure nel suo programma.

Alla formazione di una piccola flotta spe-

cialmente costituita per i servizi di cabotaggio fra i porti dell'A. O. I. e per servizi di breve navigazione fra le opposte sponde del Mar Rosso, fu dato inizio nel 1938 con la costruzione delle due motonavi gemelle *Lago Tana* e *Lago Zuai*, aventi ciascuna una stazza lorda di 783 tonnellate, una portata utile di 850 tonnellate e 15 miglia di velocità.

Ma il costo di queste navi, che si aggirerà sui 14 milioni complessivamente, superava le possibilità finanziarie della Società, onde fu necessario l'intervento dello Stato. Il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, autorizzò infatti il Governo Generale dell'A. O. I. ad anticipare alla S. A. N. E. sino a 10 milioni di lire per provvedere alla accennata costruzione.

Successivamente, volendosi accentuare la separazione fra l'attività puramente commerciale, già in corso di sviluppo, e la incipiente attività marinara, i Ministeri interessati ritennero opportuno trasferire ad una nuova Società la proprietà delle navi e la gestione nautica. Il nuovo Ente fu costituito nell'aprile del corrente anno, e denominato Società Anonima Esercizio Navi (S. A. E. N.). Anche per esso il capitale sociale, stabilito inizialmente in lire 50.000, fu per intero sottoscritto dallo Stato (Demanio mobiliare).

Evidentemente, in così esigua misura, il capitale iniziale non era proporzionato al programma assegnato alla nuova Società, e l'atto costitutivo di questa prevedeva infatti la possibilità di elevarlo a 17 milioni. Ora perchè la S. A. N. E. e la S. A. E. N. procedano nei loro compiti secondo i concetti che suggerirono la separazione della rispettiva attività, sono state predisposte le seguenti operazioni:

1° trasferimento dalla S. A. N. E. alla S. A. E. N. delle due motonavi;

2° annullamento del debito della S. A. N. E. verso il Governo Generale dell'A. O. I., per la somma di 10 milioni prevista dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1817;

3° regolamento delle ragioni di credito che derivano dalla S. A. N. E. verso la S. A. E. N. dai pagamenti fatti, in più dei 10 milioni suddetti, per la costruzione, l'armamento e l'esercizio delle due navi.

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCIE DELLE CORPORAZIONI — 22 NOVEMBRE 1940—XIX

Da ciò il disegno di legge in esame che, autorizzando l'Amministrazione dello Stato a partecipare all'aumento di capitale della S. A. E. N. fino alla concorrenza di 14 milioni, rende possibili le operazioni suddette.

Dati gli scopi che si prefigge, il disegno di legge merita l'approvazione della Commissione di finanza.

SECHI. Osserva che le due navi non risultano classificate nel Registro navale italiano.

INGIANNI, *relatore*. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che esse sono entrate in servizio soltanto in questi ultimi mesi.

SECHI. Gli sembra che il costo di queste navi (circa 14 milioni), in relazione alla loro portata utile (850 tonnellate), sia un po' troppo elevato, e chiede chi le abbia costruite.

Ad ogni modo, anche a prescindere da ciò, osserva che lo Stato, anzichè creare una nuova società anonima, che importerà oneri di vario genere, avrebbe fatto meglio a provvedere direttamente a mezzo di organi propri. Senza quindi proporre il rinvio del disegno di legge in esame, segnala al Governo tale opportunità per eventuali casi consimili.

INGIANNI, *relatore*. Spiega che la S. A. N. E., appena decisa la costruzione delle navi, interpellò quasi tutti i cantieri navali italiani. Soltanto tre di essi fecero delle offerte, tutti gli altri avendo dichiarato di non poter accettare nuove ordinazioni, e fra questi tre fu prescelto il cantiere Franco Tosi, le cui offerte risultavano più convenienti. Il prezzo contrattuale venne stabilito in lire 5.070.000 per ciascuna nave, ma per un articolo del capitolato esso era suscettibile di revisione in caso di aumenti nel costo dei materiali e della mano d'opera. Essendosi questi aumenti verificati, il cantiere chiese un adeguamento di 680 mila lire per nave e la determinazione dell'ammontare è ora in corso di esame fra gli interessati. Vi sono poi le spese di arredamento ed armamento, nonchè quelle, non previste dal contratto, di speciali adattamenti pel trasporto dei pellegrini musulmani diretti alla Mecca, sicchè il costo complessivo delle due navi si può oggi indicare in circa 13 milioni e 432 mila lire. Tale cifra può sembrare elevata, ma bisogna osservare anzitutto che il costo unitario per tonnellata di naviglio mercantile è molto

più forte per le piccole navi e decresce a mano a mano che aumenta il tonnellaggio. Inoltre, tenuto conto che la velocità di esse è piuttosto elevata e richiede un apparato motore relativamente potente, e che, nella somma accennata non sono considerati i premi di costruzione (compensi daziari, contributi di ammortamento e d'interesse), mentre essi vanno dedotti dal prezzo per la determinazione del costo effettivo, l'oratore esprime il parere che la somma predetta non sia da ritenere esagerata.

Quanto all'ultimo suggerimento del senatore Sechi, osserva che lo Stato non ha organi normali adatti per provvedere direttamente a gestioni industriali, e quindi avrebbe dovuto crearli.

SECHI. Ringrazia il senatore Ingianni per le sue convincenti delucidazioni, dalle quali si deduce però che le navi furono ordinate in un momento di prezzi molto elevati. C'è stata dunque una certa fretta nel passare da un'idea senza dubbio eccellente alla fase esecutiva. Non sarebbe stato preferibile attendere un momento di prezzi più favorevoli?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dopo aver dichiarato di aver poco da aggiungere alle esaurienti spiegazioni fornite dal relatore, fa presente che le navi furono ordinate sette od otto mesi prima della dichiarazione di guerra.

In tal modo si è inteso provvedere, tra l'altro, al trasporto alla Mecca dei pellegrini musulmani dell'Africa Italiana, venendo così incontro sollecitamente ad un'aspirazione di questi nostri fedeli sudditi, con ovvia opportunità politica.

RICCI FEDERICO. Riferendosi esclusivamente alla parte amministrativa del provvedimento, esprime qualche dubbio sulla opportunità di finanziare una nuova società, in una misura così elevata che si può dire equivalga alla costituzione di una società nuova, dato che questa nuova società fa quello che faceva la prima, senza che l'onere e il rischio dello Stato — prima creditore privilegiato, ed ora azionista — risultino in qualche modo diminuiti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mette in evidenza le benemerienze acquisite

dalla S. A. N. E. dal momento della sua costituzione e gli ottimi risultati ottenuti dalla sua gestione per opera di abili amministratori. Avendo essa dovuto provvedere, su richiesta del Governo, alla costruzione delle due navi in parola, cosa che avrebbe certamente assorbito e superato gli utili normali di gestione, essa ha chiesto ed ottenuto il trasferimento di detti oneri ad un'altra società, e lo Stato, per le ragioni suesposte, ha ritenuto opportuno di aderire a tale richiesta, poichè ciò corrisponde a saggio criterio amministrativo, che rende possibile un migliore controllo delle gestioni.

RICCI FEDERICO. Ringrazia il Ministro delle finanze e si dichiara soddisfatto delle sue dichiarazioni.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, istitutiva di una terza lotteria nazionale denominata Lotteria E. 42 e cambiamento della denominazione della stessa in quella di " Lotteria Esposizione Roma " » (1134). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dar lettura della relazione del senatore Cremonesi, assente.

SITTA, segretario. Il disegno di legge in esame ha un carattere puramente formale.

Esso, infatti, non porta alcuna modifica al Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, all'infuori della denominazione e dei termini già stabiliti per la Lotteria dell'Esposizione, modificazioni che sono rese indispensabili dalle circostanze attuali.

Sui tre articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Modifica delle disposizioni riguardanti la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici » (1135). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Comunica che la Presidenza del Consiglio ha pregato che l'esame del disegno di legge venga rinviato, per presentare un nuovo testo, in cui si riserva di tener conto degli emendamenti proposti dal relatore e di altri proposti dal Ministro della guerra.

Mette ai voti il rinvio del disegno di legge.

È approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è rinviato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario » (1136). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario di dare lettura della relazione del senatore Oriolo, assente per congedo.

SITTA, segretario. Con i sei articoli del presente disegno di legge il Ministero delle finanze consente e provvede ad alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quello della spesa di diversi Ministeri e di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1940-41, nonchè ad altre esigenze di carattere finanziario.

In complesso si tratta di nuove o maggiori assegnazioni per lire 162.008.683,65, delle quali, detratte lire 7.535.000 per diminuzioni di spese e maggiori entrate, residua un reale maggiore onere finanziario di lire 154 milioni e 473.683,65, cui provvede il disegno di legge.

La relazione ministeriale e le tabelle annesse forniscono notizie contabilmente precise sulle deficienze degli attuali stanziamenti e sulle nuove esigenze di taluni servizi riguardanti la pubblica amministrazione, deficienze ed esi-

genze derivanti dal periodo eroico che viviamo e che richiede indilazionabili provvidenze di carattere finanziario.

Basterà accennare alle assegnazioni destinate al bilancio del Ministero degli esteri, capitoli 66, 69 e 97-bis, per l'Albania; a quelle pel bilancio delle finanze, capitoli 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86 e 377-bis, per la M.V.S.N., e 383, per risarcimenti danni di guerra, per riconoscere che si tratta persino di esigenze di ordine prevalentemente bellico. Dello stesso ordine appare l'assegnazione di lire 16.000.000 al capitolo 13-bis del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, trattandosi di costruzione di linee telefoniche di interesse militare.

Altre nuove o maggiori assegnazioni si riferiscono a bisogni delle Amministrazioni pubbliche, la cui soddisfazione è stata riconosciuta indilazionabile del Ministro delle finanze, il quale potrà fornire chiarimenti e particolari che sfuggono all'esame dei soli dati contenuti nei documenti comunicati alla Commissione.

Certamente se il freno legislativo, prestabilito per la riduzione di spese per i servizi civili, potesse maggiormente agire, per evitare almeno l'aumento di alcune spese che non si rivelano a prima vista indispensabili od urgenti, maggiori margini dell'economia nazionale rimarrebbero disponibili alle sempre crescenti spese militari, alle quali ogni cuore di italiano consente con entusiastico spirito di sacrificio.

Soltanto sotto questo profilo il relatore, pur proponendo l'approvazione del disegno di legge, raccomanda alla saggezza del Ministro delle finanze di esaminare, ad esempio, se convenga segnare il passo nella esecuzione di opere pubbliche di carattere civile e se convenga far gravare le spese per retribuzione del personale addetto ai lavori inerenti alla confisca, alla requisizione, al sequestro ed al sindacato dei beni di sudditi nemici, direttamente sugli utili, sui frutti, sugli interessi ed occorrendo, anche sul capitale stesso di tali beni.

Prega inoltre il Ministro delle finanze di esaminare se si possa fare appello a tutto il personale dello Stato, degli Enti autarchici e corporativi perchè rinunzi temporaneamente e volontariamente a maggiori premi d'operosità e di rendimento, premi che non vengono richiesti dai nostri combattenti, i quali, senza limiti di orario ed economia di sangue, scrivono nei cieli, sui mari e sulla terra di due continenti nuove pagine di fulgido eroismo per la storia della Patria.

ZUPELLI. Si associa alle raccomandazioni del senatore Oriolo di ridurre al minimo qualsiasi spesa che non sia rivolta al potenziamento dell'efficienza bellica della Nazione, e si sofferma, in particolare, sulle spese per il tesseramento dei generi di prima necessità, le quali hanno ormai raggiunto i cento milioni di lire, senza considerare le somme spese dal Poligrafico per la stampa di circa 150 milioni di tessere annonarie. Tutte queste spese, o gran parte di esse, avrebbero potuto essere evitate ricorrendo al sistema del contingentamento, più semplice, più sbrigativo e più efficace.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Osserva che le raccomandazioni e gli incitamenti a contenere e a ridurre le spese non possono non essere accolti col più vivo compiacimento da parte del Ministro delle finanze; ma più che singolarmente a lui le raccomandazioni stesse non possono essere rivolte che al Governo in genere.

PRESIDENTE. È tuttavia opportuno che tali raccomandazioni siano fatte in questa sede, perchè il Ministro delle finanze, forte del parere della Commissione, potrà avvalorare la sua azione nei Consigli di Governo.

Sui sei articoli e sulle tre tabelle del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione di finanza

55^a RIUNIONE

Giovedì 12 dicembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Presidente BEVIONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica »

(1148 - rel. D'Amelio) - *Oratori*: Crespi Silvio, Nucci, Raimondi, Raineri, Ricci Federico, Presidente, Thaon di Revel, *Ministro delle finanze*, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* Pag. 723

Sul processo verbale 725

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Bevione, Bongiovanni, Burzagli, Carapelle, Castelli, Cipolla, Cozza, Cremonesi, Crespi Silvio, D'Amelio, De Vito, Dudan, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Ingiani,

Maraviglia, Marescalchi, Martin Franklin, Medolaghi, Miari de Cumani, Motta, Nucci, Oriolo, Parodi Delfino, Petretti, Piola Caselli, Poss, Pozzo, Raineri, Rebaudengo, Rebuca, Ricci Federico, Ricci Umberto, Romano Santi, Ronga, Rota Giuseppe, Sandicchi, Schanzer, Scialoja, Sechi, Sirianni, Sitta, Vicini Antonio e Zupelli.

Sono presenti il Ministro delle finanze Thaon di Revel ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cian, Facchinetti, Gazzera, Giuria, Guidotti, Raimondi e Reggio.

SITTA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente.

Sul processo verbale.

REBAUDENGO. Richiama l'attenzione del Presidente sul fatto che i disegni di legge concernenti l'assegnazione di contributi straordinari all'Azienda Minerali Metallici Italiani, sono stati sottoposti all'approvazione una volta della Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia e una volta della Commissione di finanza, mentre un terzo provvedimento portante un analogo contributo straordinario è stato ancora assegnato alla Commissione per l'autarchia.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Rebaudengo che farà nota la sua osservazione al Presidente del Senato.

Dichiara che il processo verbale è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica » (1148). — (*Approvato con emendamenti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

D'AMELIO, *relatore*. Il Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità, emanati in forza della delega contenuta nella legge 2 maggio 1938-XVI, n. 735, disciplina al Capo II del Titolo V il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato. Benchè costituito di 32 articoli, il detto Capo non può contenere una disciplina completa della materia. Non lo consente la natura stessa della materia. Le guerre, anche seguite a breve distanza e fra le stesse nazioni, presentano aspetti diversi ed esigenze affatto differenti; gli uni e le altre, poi, diversissimi se le guerre si seguono in clima storici diversi. È perciò che il regolamento giuridico dei molti problemi che esse fan sorgere non può essere uniforme per tutte. Una legge di guerra, quindi, non può concepirsi che come uno schema di norme generali, sulle quali si debbano modellare altre disposizioni concrete, sempre quando quelle generali non siano sufficienti pei bisogni del momento e non corrispondano alla concreta realtà dell'ora. Lo stesso Regio decreto 8 luglio 1938, anno XVI, prevede all'articolo 11 la necessità di predisporre altri provvedimenti, dei quali è cenno in alcune disposizioni della legge di guerra o di quella della neutralità. Ma fu savio consiglio attendere il primo esperimento della legge innanzi di provvedere. Sono subito apparse qualche lacuna, alcune incertezze e qualche scarsa praticità di disposizioni. In alcuni settori queste inevitabili imperfezioni della legge si possono emendare con i poteri che la legge stessa concede alle supreme autorità dello Stato e delle Forze armate.

Per quelle apparse nel settore del Capo II del Titolo V si provvede col presente disegno di legge. È da notare che le disposizioni del detto Capo sono fra quelle di immediata applicazione, che entrano in azione appena scoppiato il conflitto armato, sicchè per esse l'esperimento è già compiuto. Le nuove norme hanno, dunque, carattere di urgenza.

Prima di passare al loro esame sia lecito osservare che il titolo della legge sarebbe meglio redatto nel modo seguente: « Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni dello Stato e dei sudditi nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica ». L'espressione « beni nemici » è usata anche nella legge di guerra, su citata, ma è forma sincopata, che è preferibile non usare.

Le nuove norme si possono dividere in tre gruppi: quelle che recano chiarimenti alle vigenti disposizioni; quelle che sostituiscono alcune disposizioni della legge del 1938; quelle che servono ad integrare la detta legge.

Al primo gruppo appartiene l'articolo 1 del disegno di legge, che risolve quistioni sorte circa la sfera di applicabilità dell'articolo 309 della legge di guerra, precisando a chi spetti l'obbligo della denuncia. Il detto articolo parla di « privati debitori di persone di nazionalità nemica o detentori di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica », senza alcun accenno alla nazionalità dei privati debitori o del loro domicilio o residenza, che può essere nel regno o in territorio occupato o all'estero. È parso, a tal riguardo, opportuno distinguere fra debitori di somme, dovute a sudditi nemici, e detentori di beni appartenenti a sudditi nemici. I debitori sono tenuti alla denuncia o che sieno persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue Forze armate; o che sieno enti di natura privata, ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue Forze armate. Quando poi si tratta di debiti verso le dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse esercitate nel territorio dello Stato, la denuncia è

obbligatoria anche quando i debitori, persone fisiche o giuridiche, non sieno di nazionalità italiana. Si tratta, in vero, di ricchezza prodotta nello Stato, la quale non può, a causa della nazionalità straniera del debitore o del suo domicilio o della sua residenza, essere trasferita nelle mani del creditore nemico, essendo noto che lo Stato in guerra attinge le proprie risorse dalle risorse dei cittadini per tentare di sopraffare l'avversario.

I detentori di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica sono tenuti alla denuncia quando concorrano gli stessi estremi, vale a dire qualunque sia la loro nazionalità, la loro residenza o domicilio, bene inteso, però, qualora i beni detenuti si trovino nel territorio dello Stato.

Con coteste disposizioni è sensibilmente allargata la categoria delle persone che sono tenute alla denuncia, e a giusta ragione, chè altrimenti molta parte dei crediti e dei beni, appartenenti a sudditi nemici, non sarebbe stata denunciata e tale « evasione » renderebbe assai meno efficace il provvedimento di guerra.

Come conseguenza dell'estensione dell'onere della denuncia, occorre concedere agli obbligati un nuovo termine per l'adempimento. E, in effetti, il disegno di legge (art. 1) dispone che è concesso un nuovo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per le denunce, che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'articolo 309 della legge di guerra; e i termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di 30 giorni. È bene precisare che nell'anzidetto termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge devono farsi le denunce, disposte dall'articolo 1 della stessa legge.

Alla categoria delle disposizioni sostitutive delle norme vigenti appartengono quelle dall'articolo 2 all'articolo 6.

La denuncia è un atto preparatorio dei provvedimenti che sono imposti dalle dure esigenze della guerra e dalla necessità della rappresaglia contro le misure adottate dagli Stati nemici nei confronti dei beni dei nostri connazionali nei loro territori.

L'articolo 311 della vigente legge di guerra stabiliva come principio generale che fin quando non fosse fatta la denuncia o la comunicazione preveduta dagli articoli 309 e 310

e durante 30 giorni dalla data della denuncia o della comunicazione stessa era vietato procedere a qualsiasi pagamento o consegna di beni agli aventi diritto di nazionalità nemica. Trascorso però detto termine, senza che l'autorità avesse disposto il sequestro dei beni, poteva senz'altro ordinarsi la consegna o effettuarsi il pagamento, salvo sempre il divieto ai cittadini italiani del pagamento di debiti o l'adempimento di altre obbligazioni verso persone di nazionalità nemica, che si trovassero fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle Forze armate (art. 328). Era evidente l'insufficienza di questa norma. Ad essa è stata sostituita un più rigido divieto. In effetti, l'articolo 2 indipendentemente dalla denuncia, senz'attendere alcun termine, dispone che le persone di nazionalità italiana, debitrice a qualunque titolo di somme di danaro verso persone di nazionalità nemica, ovunque queste si trovino, ovvero tenute alla consegna a favore di dette persone di titoli o di valori, non debbano in alcun modo adempiere le obbligazioni. Egualmente vietata è la consegna dei beni. Il divieto si estende agli stranieri per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica da essi detenuti nel territorio di Stato. Tutta la sostanza dei sudditi nemici è bloccata *ipso jure*. Unica eccezione è fatta per i cittadini italiani che si trovino in territorio nemico o in territorio occupato dalle Forze armate nemiche.

I debitori di somme e i detentori di beni debbono considerarsi come sequestratari delle dette sostanze. Ne hanno tutti i doveri. Ma possono liberarsene (art. 3), se si tratta di danaro o titoli o valori, depositandoli presso la Banca d'Italia o presso una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzia della Banca d'Italia. Anzi coloro che facciano tal deposito nel termine in cui avrebbero dovuto fare la denuncia, non sono più tenuti ad eseguire questa.

Il deposito, come si è detto, è facoltativo, ma può diventare obbligatorio se il Ministro delle finanze lo ingiunga, assegnando un termine per eseguirlo, che non può essere inferiore di 15 giorni. Naturalmente non può imporsi il deposito se si tratti di debiti non esigibili o se si tratti di somme di danaro, di

titoli o di valori o diritti reali di godimento a favore di persone di nazionalità non nemica (art. 4), giacchè in tal caso si pregiudicherebbero legittimi interessi di cittadini italiani o di sudditi di Potenze amiche.

Il deposito delle somme va fatto sempre in lire italiane; e se i crediti erano espressi in valuta diversa dall'italiana, deve eseguirsi la conversione al cambio del giorno precedente al deposito. Il cambio applicabile è quello ufficiale della Borsa di Roma, ma se, come oggi accade per valute di Stati nemici, non vi sia valutazione ufficiale alla Borsa di Roma, il cambio è fissato dal Ministro delle finanze d'accordo con quello degli scambi e valute (art. 5).

Il deposito non deve minimamente ledere i diritti dei depositanti o dei terzi. Per questi ultimi provvede il secondo comma dell'articolo 4, che esplicitamente dichiara che il deposito non pregiudica il diritto dei terzi, sicchè per essi è sempre applicabile l'articolo 1949 del Codice civile, in forza del quale i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori e questi vi hanno tutti un uguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione. Pei depositanti dispone l'articolo 6, dichiarando che i depositi effettuati nel modo sopra indicato hanno efficacia liberatoria fino alla concorrenza delle somme versate e delle cose consegnate. Per le somme versate, dunque, non sono più dovuti gli interessi; per le cose consegnate il deponente non è più tenuto pei rischi, ecc.

Tale è in sintesi il nuovo sistema del progetto di legge, per quanto concerne le garanzie che lo Stato italiano prende sulla massa dei beni dei sudditi nemici; e, in sostanza, altro non è che il perfezionamento di quello vigente, con norme più comprensive e più accorte. Sono così sostituiti gli articoli 311, 328, 329 e 330 della legge di guerra. Si vedrà, poi, a proposito dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, quale sia la sorte riserbata ai detti articoli.

Vanno qui menzionate, per una esposizione più sistematica dei principii accolti dal disegno di legge, le eccezioni al divieto dei pagamenti e della consegna dei beni appartenenti a sudditi nemici. Esse sono contenute negli articoli 12, 13 e 14, e concernono: a) i pagamenti e le con-

segne da effettuarsi al sequestratario, nominato ai sensi dell'articolo 296 della legge di guerra (sequestro di beni appartenenti allo Stato nemico), ovvero a favore di aziende sottoposte a sindacato, a sequestro o a liquidazione; b) i pagamenti ad istituti o ad aziende di credito di titoli cambiari, anche se l'incasso avvenga per conto di persona di nazionalità nemica; c) i versamenti ai predetti istituti, quando le somme dovute a persone di nazionalità nemica sieno necessarie per ottenere la disponibilità di merci, salvo il disposto degli articoli 324, 325 e 326 della legge di guerra; d) i pagamenti agli stessi istituti di dividendi, interessi, premi o di ogni altro provento derivante da titoli di Stato o da titoli azionari ed obbligazioni di qualunque specie, appartenenti a persone di nazionalità nemica, non che i pagamenti di titoli estratti, il rimborso per riduzione di capitale, la consegna di azioni gratuite, gli atti conseguenti all'esercizio del diritto di opzione e simili operazioni sui titoli; e) gli atti dipendenti da operazioni compiute da persone di nazionalità nemica, che si trovano nel territorio dello Stato, in relazione alle normali esigenze della vita.

Non occorre spendere parole per giustificare le menzionate eccezioni, ispirate o dalla fiducia dovuta ai depositari delle somme e dei beni o al bisogno di non intralciare la normale vita di attività commerciali, o da un alto senso di equità verso gli stessi sudditi nemici, che si trovano nel nostro territorio, il cui regime moderato, e talvolta financo benevolo, è una nuova prova dell'alta e antica civiltà della nostra patria.

A tal riguardo giova aggiungere che l'articolo 15 del disegno di legge permette altre misure di benevolenza a favore delle persone di nazionalità nemica, soggette pei loro beni al regime di guerra; e ciò senza curarsi della reciprocità e pur conoscendo che negli Stati nemici i nostri connazionali non hanno o non ebbero eguale trattamento. Per ragioni di comprovata necessità, dunque, l'Intendente di finanza può autorizzare, su richiesta degli interessati: a) il pagamento di somme o la consegna di titoli, di valori o di beni mobili direttamente alle persone di nazionalità nemica; b) la vendita totale o parziale dei titoli e dei valori depositati, come innanzi si è detto, e il versa-

mento totale o parziale delle somme ricavate agli aventi diritto, di nazionalità nemica; c) quando poi concorrono eccezionali circostanze, il Ministro delle finanze può autorizzare il prelevamento sulle somme risultanti dai conti istituiti presso l'Istituto nazionale dei Cambi con l'estero, come in seguito sarà esposto, a favore degli aventi diritto. Con l'autorizzazione si possono prescrivere opportune cautele per assicurare che le somme pagate o i titoli o i valori consegnati sieno destinati agli scopi, pei quali l'autorizzazione è concessa.

Alla categoria delle disposizioni integratrici appartiene quella dell'articolo 7, che disciplina il trattamento dei valori dei beni dei sudditi nemici depositati nelle cassette di sicurezza. La legge di guerra aveva ommesso di occuparsene.

Il citato articolo 7 dispone che gli istituti e le aziende di credito che fanno il servizio delle cassette di sicurezza, e che le hanno date in locazione a persone di nazionalità nemica, hanno obbligo di darne notizia per iscritto al Prefetto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le cassette non possono essere aperte dagli aventi diritto senza intervento di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda di credito, il quale redige un verbale, con l'intervento di due testimoni e l'inventario del contenuto della cassetta. Copia del verbale è trasmessa al Prefetto. Ogni apertura della cassetta, dopo la redazione dell'inventario, dev'essere effettuata alla presenza di un rappresentante dell'Istituto. Nessun prelevamento da parte degli aventi diritto è consentito, se non autorizzato dall'Intendenza di finanza, a norma dell'articolo 15 del disegno di legge, e n'è rilasciata dichiarazione al rappresentante dell'Istituto, che deve assistere all'operazione. Egualmente si provvede per ogni forma di deposito, chiuso presso istituti o aziende di credito.

Altra norma integrativa (articolo 11) concerne il pubblico ufficiale che nel procedere all'esecuzione di un provvedimento giudiziario o amministrativo debba effettuare il pagamento di una somma di danaro o la consegna di titoli e valori a favore di persona di nazionalità nemica: egli deve farne il deposito presso la Banca d'Italia o presso una azienda di credito auto-

rizzata a fungere da agenzia della Banca d'Italia. I beni di natura diversa possono essere consegnati se si sia ottenuta l'autorizzazione dell'Intendente di finanza.

Le disposizioni finora accennate e molteplici altre della legge della guerra, coi sequestri, i singoli depositi, ecc., creano innumerevoli amministrazioni, alcune delle quali di poca importanza, che riescono costose e sulle quali alle autorità non è facile esercitare il controllo. È parso, quindi, opportuno, come è detto nella relazione ministeriale, convogliare tutte le dette attività verso un unico Istituto, incaricato della loro conservazione, in vista della destinazione che esse dovranno ricevere alla conclusione della pace. In tal modo si evita il pericolo di dispersioni delle sostanze dei sudditi nemici e si ottiene il risultato di riunirle in un fondo unico, che provvede alla loro custodia nel modo più razionale ed economico. L'Istituto più idoneo a tale funzione è stato ritenuto l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. In conseguenza, entro cinque giorni dall'avvenuto deposito, le aziende di credito, presso cui è stato eseguito in conformità di quanto sopra si è detto, devono trasferire le somme ricevute al suddetto istituto nazionale per i cambi con l'estero, facendone versamento alla filiale più vicina della Banca d'Italia, nella qualità di cassiera dell'Istituto e la Banca d'Italia accrediterà, a sua volta, all'Istituto le somme versate direttamente presso di essa (articolo 8). L'Istituto istituisce conti impersonali, corrispondenti alle somme versategli, infruttiferi, espressi nella valuta del paese di appartenenza del creditore. Qualora il creditore appartenga ad un Paese, soggetto all'autorità di altro Paese, il conto è espresso nella valuta del Paese che esercita l'autorità. Qualora appartenga ad uno dei domini britannici, il conto è espresso in valuta inglese.

Cotesta è una delle più notevoli disposizioni del disegno di legge. La relazione ministeriale nota che tale conversione, oltre a rispondere ad una prassi seguita per analoghi conti, è anche raccomandata da considerazioni di equità, giacchè l'avente diritto è straniero ed è giusto che si veda riconoscere le somme di sua pertinenza nella sua valuta nazionale, nella quale appunto avrebbe riscosso il credito (almeno

nella maggior parte dei casi) se non fosse intervenuto il divieto, stabilito dalla legge di guerra. Resta a vedere quale sarà il valore della sterlina, del franco e della dracma alla fine della guerra, con l'immane vittoria dei Paesi dell'Asse, e quale allora sarà la consistenza dei valori dei sudditi nemici, depositati presso l'Istituto nazionale dei cambi con l'estero.

L'articolo 9 nella seconda parte fissa i criteri per effettuare il cambio con assoluta obiettività.

Con gli stessi criteri su accennati si esegue la conversione dei versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge, in conti istituiti in base agli accordi di pagamento con Stati nemici e dei saldi di conti bloccati di pertinenza di sudditi nemici, esistenti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Le altre disposizioni del disegno di legge concernono materia di minore importanza, quale i diritti di commissione dovuti all'Istituto nazionale suddetto, l'estensione dei provvedimenti all'Africa Italiana, indicando le autorità locali che sono sostituite a quelle della madre-patria, pel funzionamento della legge, ecc. L'articolo 19 reca le penalità ai trasgressori delle disposizioni della legge e l'articolo 20 alcune speciali disposizioni per la gestione dei sequestri dei beni dei sudditi nemici qualora sia nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Per quanto concerne gli articoli 22 e 23 il relatore si riserva di parlare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazia vivamente il senatore D'Amelio per la sua pregevolissima relazione, ricca di precisione e di dottrina.

CRESPI SILVIO. Desidera un chiarimento circa la sfera di applicazione del presente disegno di legge. Vi sono dei Paesi i quali sono stati occupati dai nostri alleati senza che fra essi e l'Italia si sia addivenuti ad uno stato di guerra. Qual'è in conseguenza il trattamento da fare ai sudditi di questi Stati?

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Osserva che non è stata adottata una uguale soluzione per tutti questi Paesi. Soltanto in alcuni casi i beni sono stati considerati come nemici e come tali sottoposti a sequestro.

CRESPI SILVIO. Rileva che con i cittadini di taluni di questi Paesi è permesso intrattenere relazioni commerciali, ed è quindi necessario conoscere quale sorte sia riservata ai pagamenti relativi.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Per poter chiarire con maggior precisione preferirebbe dare una risposta scritta, dopo avere accertato quali siano su un punto così delicato le vedute del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Fa osservare che tale risposta verrebbe a disegno di legge già approvato.

CRESPI SILVIO. Dichiaro che, nell'ambito ed ai fini del quesito da lui posto, si riterrebbe soddisfatto di una risposta scritta, la quale chiarisca in modo ufficiale e definitivo la delicata questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sugli articoli 1 e 2 comunica alla Commissione che il senatore Raimondi, indisposto, ha fatto pervenire per iscritto alcune proposte di emendamento. Prega il senatore segretario Sitta di darne lettura.

SITTA, segretario. Dà lettura delle seguenti osservazioni del senatore Raimondi:

« Il primo comma dell'articolo 1 precisa che all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 309 della legge di guerra sono tenute:

— le persone fisiche di nazionalità italiana che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato od in quello occupato dalle sue forze armate;

— tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.

Il successivo comma stabilisce:

« Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone,

affidenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate ».

La dizione letterale della disposizione contenuta nel primo comma può far presumere che le società commerciali, *le quali abbiano la loro sede principale in Italia*, siano obbligate a presentare le loro denunce anche in rapporto all'attività da esse esercitata a mezzo di loro filiali fuori del territorio dello Stato. Sarebbero pertanto assoggettabili a denuncia, ed ai conseguenti provvedimenti, i beni di pertinenza nemica eventualmente detenuti da filiali di dette società operanti in territorio neutrale ed i debiti di dette filiali verso persone nemiche.

Solo nel caso in cui non ricorrano le condizioni prevedute nel primo comma — *e quindi, per le società commerciali, soltanto nel caso in cui la loro sede principale sia fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate* — viene stabilita nel secondo comma una discriminazione nel senso di limitare l'obbligo della denuncia:

— ai beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, *detenuti dalla società nel territorio dello Stato*;

— ai debiti verso dette persone, *affidenti ad attività commerciali esercitate in territorio dello Stato*.

Da tali presupposti conseguirebbe che le aziende aventi la loro sede principale in Italia, dovrebbero denunciare anche i debiti verso sudditi nemici delle proprie filiali *operanti all'estero*, ed i beni di pertinenza nemica che le filiali stesse detengano, non solo in Italia, ma anche all'estero.

Ora sembra che, se tale è la portata della legge, questa verrebbe estesa oltre il territorio dello Stato in condizioni di pratica e giuridica inapplicabilità: essendo evidente che una filiale di azienda italiana, residente e operante in paese neutrale, non può che essere soggetta alle leggi locali, e non può invocare la legge italiana per sottrarsi in quel Paese all'adempimento delle proprie obbligazioni che debbano ivi avere la loro esecuzione.

A sua volta, l'articolo 2 fa divieto, *in via generale*, « alle persone di nazionalità italiana » debtrici verso « persone di nazionalità nemica, ovunque queste si trovino », di dar corso

all'adempimento delle loro obbligazioni verso queste per pagamento di debiti o consegna di beni.

Anche qui si ripresenta l'osservazione di cui sopra, e cioè la inapplicabilità pratica e giuridica di tale disposizione, se intesa in senso assoluto, nei rapporti di filiali di aziende italiane operanti in paesi neutrali (caso particolarmente evidente quello delle filiali estere di istituti bancari).

Appare pertanto necessaria una precisazione agli articoli 1 e 2, che potrebbe avvenire con l'aggiunta di un articolo 2-bis del seguente tenore:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano alle filiali estere di aziende aventi la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, per quanto attiene all'obbligo della denuncia, e al divieto di pagamenti di debiti e di consegna di beni a persone di nazionalità nemica, quando si tratti di debiti afferenti all'attività commerciale da esse filiali esercitata all'estero o di beni non detenuti nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda nella sostanza con le osservazioni fatte dal senatore Raimondi, ma rileva che è superfluo introdurre l'emendamento da lui proposto, essendo naturale che l'efficacia di ogni legge sia essenzialmente subordinata alle condizioni di pratica e giuridica applicabilità di essa.

Una di queste condizioni è notoriamente quella spaziale. Orbene, tutte le ipotesi formulate dal senatore Raimondi configurano dei rapporti sorti all'estero e perciò ricadenti sotto l'impero della legge straniera. Le norme del presente disegno di legge sono invece stabilite solo per quei rapporti che cadono e devono cadere sotto la sfera di applicazione delle leggi italiane.

D'AMELIO, *relatore*. Rileva come il testo stesso del disegno di legge confermi in pieno l'opinione esposta dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Basti notare che per l'articolo 1 i detentori dei beni di sudditi nemici hanno più severo obbligo di denuncia e

non debbono tuttavia denunziare che i beni esistenti nel Regno.

PRESIDENTE. Ritene che le delucidazioni del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e del relatore valgano a dare una chiara interpretazione degli articoli 1 e 2.

Gli articoli 1 e 2 non danno luogo ad ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 3.

NUCCI. All'articolo 4 osserva che sarebbe desiderabile una maggiore chiarezza. In esso è detto infatti che il Ministro delle finanze ha facoltà di rendere obbligatorio il deposito mediante intimazione da notificarsi al debitore; *quid*, però, in caso di inadempienza del debitore stesso? Si procederà in via amministrativa o in via giudiziaria?

La questione è grave poichè, se si procedesse in via amministrativa, si verrebbe a rendere la situazione di tale debitore assai più gravosa rispetto a quella dei debitori che sottostanno alle norme del diritto comune.

D'AMELIO, *relatore*. È chiaro che, in mancanza di speciali norme, si applicherà il diritto comune. Come di solito si usa in casi analoghi, si procederà in via d'ingiunzione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritene che questa sia l'interpretazione più esatta. Si procederà in via giudiziaria salvo che il Governo non ritenga opportuno di stabilire una speciale procedura più snella e sollecita.

NUCCI. Si dichiara soddisfatto di tali chiarimenti. Chiede, poi, se il debitore abbia diritto di far valere a discarico le sue eventuali partite creditorie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Esclude nel modo più assoluto che ciò possa avvenire.

NUCCI. Trova assai grave questa norma che pone il debitore italiano nella condizione di perdere il diritto ad esigere i crediti da lui vantati verso sudditi nemici.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il momento eccezionale in cui viviamo giustifica tale soluzione.

L'articolo 4 non dà luogo a ulteriore discussione.

RAINERI. All'articolo 5, secondo comma, riconosce che molto opportunamente si attribuisce al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro degli scambi e valute, il compito di fissare il cambio applicabile ai depositi per i debiti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, quando le divise non siano quotate ufficialmente. Non si poteva adottare, evidentemente, una soluzione diversa. Occorre però tener presente che le condizioni di fatto sono in questa materia estremamente mutevoli.

Valga l'esempio della sterlina, per la quale sarà molto difficile, in questo momento, fissare una quotazione, trattandosi di una moneta chiusa, che è in rapporto soltanto con il dollaro. C'è poi il caso del franco francese, che oggi non ha sul nostro mercato dei cambi alcuna quotazione. Il Governo germanico ha bensì fissato un rapporto di 20 franchi francesi per un marco, nei territori di occupazione, ma si tratta evidentemente di una situazione specialissima. Si consideri infine che, per i Paesi dell'Europa sud-orientale, la Germania sta provvedendo a una vera e propria rivalutazione del marco, basata sulla considerazione che essi avevano prima dell'attuale conflitto un commercio in sterline ed in franchi che ormai è loro completamente precluso.

L'applicazione della norma in parola, pertanto, darà luogo a un lavoro di interpretazione assai complesso e delicato, che rimane affidato alla saggezza dei Ministri delle finanze e degli scambi e valute.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Riconosce che si tratta di una materia estremamente fluida, per la quale è molto difficile procedere a determinazioni precise.

La sterlina, ad esempio, era quotata 72 lire al momento della nostra entrata in guerra, poi è andata subendo una profonda svalutazione, di cui sono indice significativo le quotazioni non ufficiali su alcuni mercati stranieri, discese fino a 40.

Il franco era a quota 38 quando noi siamo entrati in guerra. Tale quotazione venne, in linea transitoria eccezionale, da noi ammessa soltanto nei confronti degli italiani che rimpatriano dalla Francia, come condizione di favore in compenso dei danni e dei patimenti

da loro sofferti, ma non è assolutamente accettabile nei rapporti di indole commerciale.

Nei confronti, però, della Francia, noi dovremo tener conto, più che dei cambi provvisori da essa stabiliti con qualche altro Paese, del potere di acquisto del franco in Francia confrontato con il potere di acquisto della lira in Italia, stabilendo un cambio tale da corrispondere alle reali condizioni economiche dei due Paesi.

Quanto agli Stati danubiani, va notato che, volendo essere esatti, non siamo di fronte ad una rivalutazione del marco: la Germania aveva concesso a detti Paesi, in circostanze diverse da quelle attuali, cambi di favore che ora cerca di eliminare. Poichè detti cambi di favore si erano in effetti consolidati, tale ritorno alla normalità assume le apparenze di una rivalutazione, della quale però non si può tener conto nei rapporti fra la lira e le monete di questi Paesi.

In conclusione, si tratta di argomenti che saranno profondamente esaminati e discussi tra il Ministro degli scambi e delle valute e l'oratore, il quale sosterrà rigorosamente il principio di evitare nel modo più assoluto qualsiasi svalutazione della lira.

Sull'articolo 5 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 6 e 7 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Comunica che anche sull'articolo 8 sono pervenute alcune osservazioni da parte del senatore Raimondi. Prega il senatore segretario di darne lettura.

SITTA, segretario. Dà lettura delle seguenti osservazioni del senatore Raimondi:

« Questo articolo fa sorgere un quesito relativo alle aziende di credito, in esso indicate, che abbiano filiali in paese nemico, per i rapporti fra la sede principale e sue filiali italiane e le predette filiali in paese nemico.

« Ci riferiamo essenzialmente al caso di somme versate in Italia alle aziende di credito di cui sopra, per il regolamento degli impegni che importatori italiani o comunque non nemici abbiano assunto verso quelle aziende a fronte di crediti confermati e di accettazioni delle filiali in paese nemico per operazioni di

importazione anteriori all'entrata in guerra dell'Italia. Tali versamenti soddisfano ad una obbligazione intercorrente fra l'azienda di credito italiana e la sua clientela importatrice italiana, o comunque non nemica; mentre i correlativi rapporti fra le filiali italiane e quelle estere, impegnate verso terzi per le operazioni di cui sopra, hanno già avuto il loro regolamento con la precostituzione, debitamente autorizzata, dei mezzi di pagamento occorrenti. Ne consegue che i surricordati versamenti della clientela alle aziende di credito in Italia non debbono essere oggetto nè di denuncia nè del riversamento all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero di cui all'articolo 8 del disegno di legge.

« Ad eliminare comunque ogni dubbio di interpretazione al riguardo, sarebbe opportuna l'aggiunta di un terzo comma allo stesso articolo 8, che potrebbe essere formulato nei seguenti termini:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme incassate dalle aziende di credito di cui sopra a fronte di rapporti che le stesse abbiano in corso con le loro filiali estere residenti in territorio nemico. Il regolamento dei cambi sospesi in dipendenza di tali rapporti avverrà direttamente fra le aziende di credito stesse e l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, in base alle norme dettate in materia dalla presente legge ».

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si dichiara sostanzialmente d'accordo con il senatore Raimondi, ma anche in questo caso non vede la necessità di introdurre modificazioni o aggiunte al testo in discussione, dato che l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 3, richiamato dall'articolo 8, riguarda soltanto le somme di danaro che si debbano restituire o i titoli che si debbano consegnare a persone di nazionalità nemica. Nel caso contemplato dal senatore Raimondi, invece, i rapporti si svolgono tra persone di nazionalità italiana e pertanto non possono cadere sotto la disciplina della presente legge. Risulta chiaro dunque che, relativamente a tali rapporti, non vi è nè obbligo di denuncia, nè obbligo di versamento delle somme presso gli Istituti dalla legge all'uopo stabiliti.

D'AMELIO, *relatore*. Osserva che le considerazioni svolte dal Sottosegretario di Stato per la giustizia sono giuste, anche sotto altro punto di vista, e cioè per la considerazione che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza, i crediti confermati, dei quali si preoccupa il senatore Raimondi, fanno nascere, nell'Ente che li ha confermati, una obbligazione personale e diretta. Si tratta quindi di crediti esistenti in paese nemico, non occupato.

Sull'articolo 8 non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Comunica che anche sull'articolo 9 il senatore Raimondi ha fatto pervenire alcune osservazioni e prega il senatore segretario di darne lettura.

SITTA, *segretario*. Dà lettura delle seguenti osservazioni del senatore Raimondi:

« È opportuno richiamare l'attenzione sulla creazione da parte dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esteri dei " conti impersonali " ».

« Poichè l'articolo 4, secondo comma, fa salvi i diritti dei terzi sulle somme e valori da depositarsi, ai sensi del comma primo di detto articolo 4, alla Banca d'Italia, o ad una delle aziende di credito indicate all'articolo 3, e poichè tale salvezza di diritti deve naturalmente rimanere ferma e operativa sui corrispondenti versamenti da effettuarsi, a cura delle aziende depositarie, presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esteri ai sensi dell'articolo 8, si affaccia il quesito come possa conciliarsi la conservazione e l'esercizio dei diritti dei terzi, che si dichiarano salvaguardati, con la istituzione dei conti impersonali. Infatti la impersonalità di essi escluderebbe la individuazione delle singole partite componenti, in rapporto alle quali soltanto possono sussistere e farsi valere quei diritti dei terzi ».

RICCI FEDERICO. Concorda con le osservazioni del senatore Raimondi e gradirebbe conoscere che cosa si intenda, nell'articolo in discussione, per « conto impersonale », specialmente ove si consideri che si deve sempre poter individuare il creditore per convertire il conto nella valuta del Paese a cui egli appartiene. Di fatto, quindi, l'impersonalità non esiste e la espressione relativa dovrebbe essere eliminata.

Ma vi è un'altra questione a suo parere più grave che l'oratore desidera prospettare a proposito di questo articolo. Essa riguarda la situazione di quei sudditi di Paesi nemici che risiedano da tempo in Italia e che, anche in seguito agli incoraggiamenti del Governo italiano, abbiano convertito il loro capitale in moneta del nostro Paese e lo abbiano affidato ad un depositario. L'oratore non vede con quale diritto si possa riconvertire detto capitale nella moneta del loro Paese. Ciò appare tanto più grave nei riguardi dei sudditi dei *dominions*, ed in particolare, ad esempio, dei sudditi canadesi, i quali verrebbero ad essere doppiamente colpiti, perchè il loro credito, a norma dell'articolo 9, verrebbe convertito non in dollari canadesi, ma in sterline. Ora è noto che il dollaro canadese è vincolato non tanto alla sterlina quanto soprattutto al dollaro americano.

D'altra parte, in un momento in cui si cerca di mettere in valore tutto ciò che è italiano, l'oratore non vede per quale ragione si debba prendere per riferimento, nel caso in esame, la moneta straniera.

Dissentente quindi dalla opportunità di tale disposizione, a cagione della quale dichiara che darà voto contrario al disegno di legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fa notare che il conto figura impersonale soltanto presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esteri; ma tale conto impersonale trova sempre corrispondenza nei vari conti personali esistenti presso la Banca d'Italia o gli Istituti di credito autorizzati, di modo che riuscirà sempre possibile, risalendo dall'uno all'altro conto, individuare la persona che ha effettuato il versamento.

Il dubbio può forse essere sorto dal fatto che, nell'articolo in discussione, viene usata l'espressione « conti impersonali » al plurale; ma il plurale è semplicemente in rapporto all'esistenza di altrettanti conti impersonali quante sono le valute nelle quali sono espressi gli accertamenti.

Da quanto si è detto consegue che l'impersonalità dei conti non implica affatto la impossibilità di individuarne i vari titolari.

D'AMELIO, *relatore*. Ritiene che la parola impersonale, pur non essendo a rigore asso-

lutamente precisa, può essere mantenuta. È ovvia tuttavia la necessità di poter individuare il titolare dei crediti e istituire per ogni versamento un conto individuale, sia perchè essi potrebbero anche essere restituiti al titolare, sia perchè l'interessato dovrà poi essere indennizzato in caso di confisca dallo Stato, cui appartiene, sia infine perchè l'articolo 15 del disegno di legge ammette la possibilità di concessioni a favore del titolare sulle somme che gli appartengono.

Si è informato circa il funzionamento dei conti in parola e ha potuto accertare che si tratta di addivenire a una forma globale per conoscere l'ammontare complessivo dei crediti bloccati nei confronti di un determinato Stato nemico, e in una determinata natura. Ma il conto impersonale è la risultante dei conti individuali sottostanti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rispondendo al senatore Federico Ricci, osserva che la valutazione del credito di un suddito nemico nella moneta del suo Paese avviene soltanto con il passaggio dal suo conto personale al conto impersonale istituito presso l'Istituto dei Cambi. Prima di questo momento, il credito continua ad essere computato in lire italiane; dopo, invece, non si può più permettere al cittadino straniero di lucrare sull'aumento di valore della lira ed è perfettamente logico costringerlo — al pari di tutti i suoi connazionali — a seguire le sorti della moneta del suo Paese.

RICCI FEDERICO. In tal modo non si tiene conto delle intenzioni del suddito nemico, il quale potrebbe non desiderare che il suo capitale venga valutato in moneta del suo Paese.

D'AMELIO, *relatore*. Ritiene che il disegno di legge non possa tener conto delle intenzioni del suddito nemico, che per prima cosa non desidererebbe aver sequestri o sindacati. Trattandosi di un provvedimento di guerra, deve necessariamente rispondere a criteri ispirati alla morale di guerra.

Poichè abbiamo ferma fiducia nella vittoria, valutiamo i crediti dei sudditi nemici in lire italiane, cioè in una moneta che aumenterà di valore rispetto alle monete nemiche, ma nel conto globale li esprimiamo nella moneta dello Stato a cui il suddito nemico appartiene per

non aumentare automaticamente la consistenza dei crediti nemici. Col registrarli, invece, in moneta straniera, secondo il cambio indicato, facciamo loro subire le sorti di questa moneta; e in base al valore della stessa, al momento della pace, sarà conteggiato il credito risultante dai sequestri o da altre misure circa i beni dei sudditi nemici.

Resterebbe da vedere se il suddito nemico ha diritto o meno a farsi risarcire dal suo Paese il credito in tutta la sua originaria consistenza, ma questo è un problema che non riguarda lo Stato italiano.

RICCI FEDERICO. Osserva che, così stando le cose, il fondamento del disegno di legge consiste in una ragione di convenienza: con la vittoria italiana, la moneta straniera sarà svalutata e automaticamente saranno svalutati i crediti dei cittadini nemici in Italia. Ripete che, a suo parere, ciò non è giusto, perchè questi cittadini possono essere stati incoraggiati dallo stesso Governo italiano a convertire i loro capitali in lire italiane e hanno dato prova di aver fiducia nella nostra moneta.

PRESIDENTE. Non comprende perchè il senatore Ricci senta il bisogno di erigersi a difensore degli interessi dei cittadini nemici. Si tenga presente che, in forza di questa legge, i sudditi degli Stati nemici non hanno alcun diritto verso lo Stato italiano; essi potranno vantare diritti soltanto nei riguardi dello Stato da cui dipendono, dal quale sarà loro cura farsi risarcire.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mette in evidenza che i rapporti in questione saranno regolati direttamente tra Stato e Stato, perchè, alla situazione dei cittadini nemici in Italia, fa riscontro la situazione dei cittadini italiani nel Paese nemico. Per questa considerazione, è opportuno aumentare la consistenza delle nostre partite attive e diminuire quella dei Paesi nemici.

La soluzione adottata viene così ad essere un atto di fiducia nella lira italiana e di sfiducia nella moneta dei Paesi nemici.

Sull'articolo 9 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli dal 10 al 21 non dà luogo a discussione.

D'AMELIO, *relatore*. Agli articoli 22 e 23 desidera fare alcune osservazioni.

Come ha già accennato nella sua relazione, l'articolo 22 dispone che, dall'entrata in vigore della presente legge, « cessa l'applicazione » degli articoli 311, 328, 329 e 330 della legge di guerra. La frase « cessa l'applicazione » non è di uso frequente nella nostra legislazione. Essa probabilmente non vuol significare che i detti articoli sono abrogati, perchè altrimenti avrebbe usato codesta più chiara espressione. Si può pensare che le parole usate vogliano significare che i menzionati articoli sono temporaneamente sostituiti da quelli corrispondenti della nuova legge. Avvalora tale supposizione la disposizione dell'articolo 23 successivo, in forza del quale la legge nuova entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cesserà di aver vigore dalla data di cessazione dell'applicazione della legge di guerra.

Sicchè, cessando l'applicazione della legge di guerra, e contemporaneamente il vigore della legge oggi in discussione, gli articoli 311, 328, 329 e 330 di quella riprenderanno il loro vigore teorico conservando la possibilità di essere rimessi in applicazione in altra occasione. Definitivamente priva di vigore resterà invece la legge oggi in discussione, la quale ha dimostrato che la legge di guerra ha bisogno di chiarimenti e di integrazione nel Capo II del Titolo V, e saviamente ha provveduto al riguardo. Sarebbe, quindi, desiderabile che la nuova legge non avesse vita effimera e si incorporasse nel sistema organico della legge di guerra.

Avrebbe pertanto in animo di proporre gli emendamenti seguenti ai due ultimi articoli:

Art. 22. — Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di aver vigore gli articoli 311, 328, 329 e 330 della legge di guerra, ordinata con Regio decreto 10 giugno 1940, anno XVIII, n. 566.

Art. 23. — La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cesserà di avere applicazione dalla data di cessazione di applicazione della legge di guerra, ordinata col decreto citato nell'articolo precedente.

Questi due emendamenti mirerebbero ad assicurare vita durevole alla nuova legge e sarebbero nello stesso tempo il miglior riconoscimento della bontà del disegno di legge in esame. Ma poichè ha saputo che è nelle intenzioni del Governo di rivedere tutta la legge del 1938, si potrà in quella sede procedere alle integrazioni necessarie. Egli può quindi non insistere negli emendamenti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Pur apprezzando in tutto il loro valore le osservazioni del relatore, ritiene necessario insistere perchè sia mantenuta l'attuale formulazione degli articoli 22 e 23.

La legge di guerra infatti — in conformità anche del parere autorevolmente espresso dalla Commissione consultiva per il diritto di guerra — ha certamente il carattere di una legge permanente, destinata a trovare applicazione in tutti i conflitti nei quali il nostro Paese possa essere coinvolto: perciò appunto le sue disposizioni sono formulate in modo generico e devono essere, di volta in volta, integrate con quelle norme particolari che si rendano necessarie in relazione ad ogni singola concreta situazione di fatto. Le disposizioni del disegno di legge di cui si tratta tendono appunto a soddisfare le particolari esigenze che l'odierna situazione ha posto in luce, ma per questo stesso loro carattere non potrebbero entrare a far parte permanentemente del testo della legge di guerra, destinato, come si è detto, a trovare applicazione anche in occasione di futuri eventuali conflitti. Sembra perciò preferibile che le norme del disegno in esame restino in vigore e sostituiscano quelle corrispondenti della legge di guerra solo per il tempo che durerà l'attuale e sicuramente vittorioso conflitto, serbando così alla legge predetta quella genericità e quella indeterminatezza che sono necessarie perchè essa possa applicarsi, con le integrazioni e varianti che si renderanno necessarie, a qualsiasi analoga situazione futura.

Non è da escludere che si possa addivenire all'emanazione di una nuova legge organica di guerra la quale, tenendo conto dell'esperienza, introduca nel testo oggi vigente tutti quei perfezionamenti di cui si sarà rivelata la opportunità.


D'AMELIO, *relatore*. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia dei suoi chiarimenti. Gli emendamenti da lui proposti tendevano soprattutto, come ha già detto, a far sì che la pregevole opera di integrazione e di perfezionamento, rappresentata dal disegno di legge in esame, non avesse una vita effimera, ma s'incorporasse saldamente nel testo organico della legge di guerra. Ma dal momento che è nell'intenzione del Governo procedere a un riesame generale della materia ed elimi-


nare le lacune e le imperfezioni riscontrate nel testo vigente, dichiara di non insistere nei suoi emendamenti.

Sugli articoli 22 e 23, ultimo del disegno di legge, non ha luogo ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,55.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

10^a RIUNIONE

Giovedì 7 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Facoltà al Ministro degli affari esteri di concedere ai titolari o reggenti di uffici consolari di 2 ^a categoria un concorso nelle spese di cancelleria » (501)	Pag. 63
« Approvazione delle Convenzioni stipulate a Spalato nel 1926, fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno » (502)	63
« Franchigia doganale al frumento, al granturco ed alle altre granaglie, non atti alla alimentazione umana e destinati all'allevamento del pollame » (605)	65
« Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole Italiane nell'Egeo da ammettersi alla importazione in esenzione dal dazio doganale » (606)	65
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania » (503)	66
« Estensione all'Albania dell'attività dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere » (504)	68

« Proroga del termine fissato nell'articolo 14 del Regio decreto-legge 9 novembre 1939, Anno XVIII, n. 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania » (505)	68
« Approvazione della Convenzione stipulata in Venezia, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 18 luglio 1939, concernente gli interessi patrimoniali delle ex provincie della Carniola, di Gorizia e Gradisca » (507)	69
« Trattamento economico del personale provvisorio e incaricato nelle Scuole all'estero » (588)	70
« Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali » (589)	70
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40.000 di melasso di canna per uso zootecnico » (598).	71
« Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (602)	71
« Provvedimento concernente il deposito, nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione » (603)	72
« Concessione della esenzione da dazio doganale ad alcune specie di pesci freschi, destinate alla industria conserviera » (617)	72
« Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939 » (607)	73
« Approvazione dell'Accordo stipulato in Cortina d'Ampezzo fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, concernente il commercio dei prodotti medicinali » (610)	74

(Discussione e approvazione):

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (608) 65

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1611, concernente la proroga dello speciale trattamento doganale degli abbozzi di aghi per cucire, di acciaio » (597) 70

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11, concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali » (615) 72

(Discussione e rinvio):

« Nomina di due altoatesini nei ruoli della carriera diplomatico-consolare » (506) 69

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Cantù, Contarini, Conti, De Martino Giacomo, Gentile Giuseppe, Imperiali, Liotta, Locatelli, Majoni, Mezzi, Orsi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Pitacco, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Senni, Silvagni, Sitta, Tacconi, Targetti, Tullio, Visconti di Modrone.

Sono pure presenti il Ministro delle finanze ed il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri (Affari albanesi).

Ha ottenuto congedo il senatore Agnelli.

MAJONI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Saluta il Ministro delle finanze ed il Sottosegretario di Stato agli affari esteri che per la prima volta partecipano ai lavori della Commissione. Porge un saluto ai senatori: Baccelli, Banelli, Crespi Silvio, Donzelli, Falck, Marozzi, Romano Santi, Rossini, Scialoja, Silvestri Giovanni, che hanno cessato di far parte di questa Commissione e dà il benvenuto ai senatori: Cantù, Gentile Giuseppe, Locatelli, Merlika Kruja, Mezzi, Silvagni, Sitta e Targetti, nuovi membri della Commissione stessa.

Avverte i senatori commissari che d'ora innanzi si faranno di ogni riunione un resoconto e un verbale: il primo, nella nota redazione è destinato ad essere pubblicato; l'altro che contiene solo l'elenco delle deliberazioni verrà letto e approvato all'inizio della riunione successiva. Aggiunge che per poter pubblicare con maggior celerità il resoconto delle riunioni sarà provveduto alla prima redazione di esso entro lo stesso giorno in cui la discussione avrà luogo. Gli oratori che desiderano rivedere il riassunto dei loro discorsi, potranno prenderne visione presso l'Ufficio dei resoconti del Senato il giorno successivo a quello in cui la discussione ha avuto luogo.

Ricorda infine la recente disposizione del Presidente del Senato in base alla quale tutte indistintamente le relazioni sui disegni di legge saranno stampate e distribuite ai membri della Commissione prima delle riunioni. Prega quindi i senatori interessati di inviare in tempo utile le loro relazioni scritte al funzionario segretario della Commissione.

Dà quindi lettura di una circolare del Presidente del Senato con la quale si invitano i senatori che intendono presentare emendamenti ai disegni di legge all'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni, a redigerli per iscritto e a farli pervenire, oltre che ai Presidenti delle Commissioni competenti, anche alla Presidenza del Senato, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Comunica la risposta pervenuta alla Presidenza del Senato dal Ministero delle finanze circa il voto espresso dalla Commissione nella riunione del 13 novembre 1939-XVIII in merito alla necessità di sollecitare le definizioni delle controversie doganali. Al riguardo il Ministro competente assicura che l'Amministrazione doganale rivolge tutte le sue cure a questo fine, ma aggiunge che le formalità stabilite dalla legge a garanzia tanto della finanza, quanto degli importatori, la necessità di analisi chimiche o di esami di periti, lo studio accurato dei problemi sollevati, richiedono sempre studi e controlli che non possono esaurirsi in breve tempo e che debbono eseguirsi con la massima diligenza in quanto le decisioni adottate a risoluzione delle controversie sono definitive e non ammettono alcun gravame.

Comunica inoltre la risposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Presidenza del Senato in merito al voto espresso dalla Commissione nella riunione del 13 novembre 1939-XVIII riguardante il divieto di tagliare le piante di pioppo prima del decimo anno dal loro trapianto. A tal proposito il Ministro competente assicura essersi già raggiunto lo scopo mediante la fissazione, da parte della apposita Commissione corporativa, di prezzi del legname di pioppo in misura crescente in relazione col diametro dei tronchi, così da cointeressare il produttore a non abbattere piante più o meno immature.

In tal modo resta assicurato, oltre che la ricostituzione degli impianti, l'ulteriore incremento del capitale legnoso di cui trattasi, senza ricorrere a divieti che implicherebbero a loro volta difficoltà di pratica attuazione, anche nei riflessi di una adeguata sorveglianza, e che potrebbero determinare nei produttori una corrente sfavorevole al necessario sviluppo che si sta realizzando nel campo della pioppicoltura nazionale.

Approvazione del disegno di legge: « Facoltà al Ministro degli affari esteri di concedere ai titolari o reggenti di uffici consolari di 2^a categoria un concorso nelle spese di cancelleria » (501).

DE MARTINO GIACOMO. Mette in evidenza che il disegno di legge è ispirato ad un senso di alta giustizia.

Poichè esiste spesso una notevole disparità nelle entrate e le spese degli uffici consolari di 2^a categoria, a seconda delle condizioni locali di fatto, si riconosce opportuno che venga provveduto in quei casi in cui si riveli necessario il concorso dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate a Spalato nel 1926, fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno » (502).

TACCONI. Il disegno di legge in esame si prefigge di dare piena ed intera esecuzione a sei Convenzioni stipulate a Spalato nel 1926

fra l'Italia e il Regno serbo-crato-sloveno, ora Regno di Jugoslavia.

Le Convenzioni hanno per oggetto la sistemazione di interessi di carattere esclusivamente patrimoniale e traggono la loro origine dal Trattato di Rapallo, rispettivamente dalla Convenzione sugli accordi generali di S. Margherita del 1922.

Con quel Trattato definita fra i due Stati la reciproca situazione territoriale, ne era derivata la necessità di sistemare le varie questioni concernenti gli interessi patrimoniali delle provincie, distretti e Comuni limitrofi dei due Paesi, che avevano subito variazioni, nonché gli interessi patrimoniali dei corpi morali di diritto pubblico, che avevano esercitato la loro attività sul territorio di quelle provincie.

Per questa ragione era stato proceduto in un primo tempo alla stipulazione delle Convenzioni sugli accordi generali di S. Margherita, che stabiliscono criteri, in parte di massima, in parte anche di dettaglio, per la regolazione di tali questioni e ne demandano la sistemazione definitiva a tre separate Commissioni, una per la provincia di Dalmazia, un'altra per quella dell'Istria, l'Isola di Veglia ed il Comune di Castua ed una terza infine per la provincia di Gorizia e la Carniola.

I lavori della prima Commissione si conclusero con la stipulazione delle Convenzioni di Spalato del 14 giugno-12 settembre 1926, quelli della seconda con la firma degli accordi di Pola del 12 dicembre 1930 e quelli della terza con la stipulazione della Convenzione di Venezia del 18 luglio 1938.

Mentre le Convenzioni firmate a Pola, furono già rese esecutive con la legge 22 dicembre 1932, n. 2070, le sei convenzioni di Spalato sono oggi sottoposte all'approvazione della Commissione.

Nella relazione ministeriale, sono riassunte in forma chiara ed esauriente, le norme più essenziali contenute in ogni singola delle sei Convenzioni. Ad esse sono tuttavia da aggiungere alcune brevi ulteriori precisazioni.

Nella Convenzione per la sistemazione e ripartizione dell'Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia.

Viene pure stabilito che i crediti dipendenti da mutui, che vengono riconosciuti

di spettanza dell'Ente liquidatore di Zara, hanno da venire convertiti dall'originaria valuta di corone austro-ungariche in lire italiane e ciò a determinati tassi, che trovano piena corrispondenza nel decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739 sulla conversione della valuta austriaca a Zara e suo territorio.

Le cedole poi, scadibili dal 1° gennaio 1922, sulle lettere di pegno assunte dall'ente liquidatore di Zara, saranno rimborsate al ragguaglio da adottarsi per la conversione dei titoli.

I fondi di riserva, senza riguardo alla loro denominazione, vengono ripartiti fra l'Istituto di Credito Fondiario di Spalato e l'Ente liquidatore di Zara, a seconda dei casi nella proporzione del 90, 85, o 80 % a favore dell'Istituto di Spalato e del 10, 15 o 20 % a favore dell'Ente liquidatore di Zara.

La ripartizione del Debito Pubblico e la sistemazione dei fondi provinciali « miglierie agrarie » e « prestito comunale », che forma oggetto della seconda Convenzione segue in conformità a quanto è previsto dall'articolo 204 del Trattato di S. Germano, in modo che l'Italia assume il 16,50 % di tali debiti e l'altra parte viene assunta dal Governo dei serbi-croati e sloveni.

I due Governi assumono anche la regolazione del rimborso delle cedole arretrate, riconoscendo, in merito alla prescrizione sia delle cedole che delle obbligazioni estratte, le norme di legge di quello dei due Stati, che per la relativa ubicazione ha assunto l'obbligo della regolazione.

La terza Convenzione, concernente la liquidazione dei rapporti patrimoniali fra il Comune di Zara e quelle frazioni di esso che furono attribuite al Regno jugoslavo, trova la sua piena giustificazione nell'articolo 22 e più in particolare al punto 2, della Convenzione sugli accordi generali di Santa Margherita, ove si stabiliscono quali criteri normativi la popolazione e l'ammontare delle imposte reali dirette afferenti a ciascuna delle porzioni assegnate al Regno d'Italia e al Regno dei serbo-croati e sloveni.

A riguardo della quarta Convenzione, che prevede la sistemazione di vari Enti morali di Diritto Pubblico con sede in Zara e in Spalato, va fatta menzione, come per il Consorzio

Agrario Distrettuale di Zara vennero posti a base della ripartizione, per 1/3 alla parte italiana e per 2/3 alla parte jugoslava, il numero dei membri del Consorzio giusta lo stato dell'anno 1918 ed il numero delle popolazioni per le quali era stato costituito.

Nella penultima Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche, che vengono suddivise, allo scopo della ripartizione, in fondazioni di carattere provinciale ed in quelle di carattere locale, per quest'ultimo, come pure per quelle di carattere provinciale, per le quali in seguito all'avvenuta ripartizione non sia stata disposta una sistemazione speciale, è stabilito il principio generale, che quella parte, la quale le riceve come proprie, resta vincolata all'originaria destinazione, come fissata nella lettera fondazionale, senza riguardo a confini politici.

Da ultimo, la sesta Convenzione concernente la sistemazione e ripartizione del patrimonio dell'ex provincia di Dalmazia, fatta eccezione per i beni dei fondi Pensioni, che vengono ripartiti il 16 % all'Italia e l'84 % al Regno jugoslavo, dà pratica attuazione al principio stabilito nella convenzione sugli accordi generali di S. Margherita, che riconosce del patrimonio provinciale della Dalmazia il 10 % all'Italia ed il 90 % alla Jugoslavia.

Senonchè, al riguardo delle Convenzioni in esame, è meritevole di speciale rilievo pure il fatto, che stipulate nel 1926, vengono a compimento con la proposta approvazione in sede legislativa e prevedibile successivo scambio delle ratifiche fra i due governi dopo la decorrenza di 14 anni.

Tale ritardo è presumibile abbia influito in modo non soddisfacente sul complesso di interessi patrimoniali, che dalla loro applicazione attendono la necessaria sistemazione.

Sta di fatto, che frattanto il nostro governo, per ovviare al danno non indifferente che derivava da questo stato di cose ad una larga massa di proprietari ed Enti morali, venne nella determinazione di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle Convenzioni relative all'Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia e la divisione del Debito Pubblico, sostituendosi nei diritti dei portatori dei titoli emessi a suo tempo dagli

Enti debitori ed emanando a tale scopo alcuni decreti legge, in base ai quali venne effettuata la liquidazione dei titoli in questione, ma soltanto a favore di cittadini ed Enti italiani.

Le due Convenzioni in parola hanno avuto pertanto già piena applicazione unilaterale da parte dello Stato italiano e l'onere relativo è stato da questo già sopportato. Rimangono anche per queste due Convenzioni ed in genere per tutte le altre, da sistemare i rapporti derivanti dalle stesse fra l'Italia e la Jugoslavia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale al frumento, al granturco ed alle altre granaglie, non atti alla alimentazione umana e destinati all'allevamento del pollame » (605).

BREZZI. Il disegno di legge concerne una applicazione di franchigia doganale per frumento, granturco, granaglie, che non si adattino per l'alimentazione umana e vengano destinate all'allevamento del pollame.

È evidente come il provvedimento si risolva in uno sgravio fiscale a favore di una produzione di fondamentale importanza per il Paese, ed il Ministro delle finanze si è perciò riservato di determinare le modalità, e particolarmente di stabilire le cautele per la pratica applicazione della legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di contingenti annui per alcuni prodotti di origine delle Isole Italiane dell'Egeo da ammettersi alla importazione in esenzione dal dazio doganale » (606).

BREZZI. Il disegno di legge concerne un complemento di voci doganali da aggiungere all'elenco delle merci di origine delle Isole ita-

liane dell'Egeo le quali sono ammesse, con esenzione doganale, ad essere importate nel Regno.

Trattasi di olii vegetali varii, essenza di trementina, colofonia, e manufatti di seta, il tutto per quantità molto limitate.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (608).

BREZZI. Il disegno di legge, che introduce nuove concessioni nel campo delle importazioni ed esportazioni temporanee, si estende ad una svariatissima serie di materie prime, semilavorati e prodotti.

La durata di tali concessioni è variabile, ma non va oltre il 31 dicembre 1941.

Non possiamo non riconoscere che la concessione di temporanea importazione in genere di materia prima, semilavorato, od anche prodotto, si manifesta spesso indispensabile per rendere possibile l'esportazione di numerosi prodotti nazionali, attraverso i quali essenzialmente esportiamo del lavoro nazionale.

Non si tratta soltanto di sopperire a deficienza di materie prime nazionali, o addirittura a mancanza di esse, ma spesso di beneficiare del basso costo che possono ottenere Paesi, più ricchi e fortunati del nostro.

Devesi tuttavia osservare che fra le numerose voci contemplate in questa legge ve ne sono molte assolutamente degne di essere portate al beneficio della legge, altre meno degne, altre infine che potrebbero essere anche stralciate, poichè producibili in paese a condizioni confrontabili con quanto si ottiene fuori di qui.

Ma non possiamo dimenticare che noi attraversiamo un periodo di indiscutibile anomalia, nel quale tutte le forze utili nel nostro Paese debbono convergere alla realizzazione di determinati programmi, particolarmente autarchici. Nessun coefficiente economico può essere più proficuo della esportazione, a favorire la

quale occorre agire con ogni mezzo, senza eccessivamente sottilizzare, nè premere con azioni fiscali, anche se ciò dovesse risolversi con qualche lieve inafferrabile evasione.

Lo sforzo che tutta l'industria nazionale sta compiendo per arrivare a raggiungere la emancipazione, ovunque essa sia possibile, rappresenta la migliore garanzia e la maggiore tranquillità per l'applicazione di questa legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Rileva che il senatore Brezzi distingue in tre categorie i prodotti e le materie prime che vengono a fruire di queste concessioni e cioè: quelli indispensabili, quelli di interesse dubbio e quelli che potrebbero essere eliminati.

Ritiene che tale distinzione avrebbe valore in tempi normali, ma non nel momento attuale, dato che le concessioni stesse sono limitate allo stretto tempo necessario per poter raggiungere anche in questo campo la completa emancipazione dall'estero.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania » (503).

PIGNATTI MORANO. Unite le Corone d'Italia e d'Albania, e istituito, col Regio decreto 18 aprile 1939-XVII, n. 624, il Sottosegretariato di Stato per gli Affari Albanesi, si è ravvisata la urgente necessità di attuare nel territorio albanese un vasto programma di importanti opere pubbliche.

L'attività costruttiva del Governo Fascista in Albania richiedeva il disciplinamento della materia dei pubblici lavori nonchè l'organizzazione degli uffici ad essi preposti ed a tal uopo veniva provveduto con l'emanazione del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

Il detto provvedimento legislativo prevede la competenza del Sottosegretariato di Stato per gli Affari Albanesi (Ufficio Affari Econo-

mici e Finanziari) non solamente per quanto riguarda le opere pubbliche, ma anche per quanto concerne i pubblici servizi e precisamente la materia forestale, dei trasporti e delle comunicazioni.

Dovendosi procedere con urgenza a valorizzare in tutti i campi il territorio albanese, il criterio di accentrare in un unico organo la vasta materia dei lavori e servizi pubblici risponde pienamente a sagge finalità pratiche e politiche in quanto evita frammentarie trattazioni dei complessi problemi e consente che l'opera unitaria e tempestiva di quest'organo possa conseguire gli scopi e i programmi prestabiliti dall'Italia fascista per migliorare in breve volger di tempo le condizioni di vita dello Stato albanese e così rendere col progresso economico e sociale del paese, sempre più indissolubili i legami dei due popoli.

Opportuno anche il criterio che l'organo propulsore sia posto in seno all'Amministrazione centrale perchè qui le direttive hanno vita e perchè più facile vi è il contatto con le altre Amministrazioni dello Stato le quali debbono essere preventivamente interpellate sulla predisposizione delle norme e sulla materia finanziaria così connessa allo svolgimento dei lavori e servizi pubblici.

Poichè il provvedimento in esame è venuto a disciplinare anche la parte finanziaria delle opere pubbliche, si è ritenuto necessario di ricorrere, stante l'urgenza alla forma del Regio decreto-legge prevista dalla legge 19 gennaio 1939 n. 129.

Gli articoli 1, 2 e 4 fissano la specifica competenza del Sottosegretario di Stato per gli Affari Albanesi come sopra detto.

L'articolo 3 prevede la istituzione in Albania dei seguenti uffici: Genio Civile, Compartimento della Strada, Circolo per le ferrovie secondarie, tramvie automobili, Compartimento Agrario forestale, Ispettorato dei Servizi Tecnici delle Opere Pubbliche con sede in Tirana.

Per quanto riguarda la competenza degli organi tecnici, con l'articolo 5 è stato stabilito quanto segue:

1) Le perizie delle opere e delle forniture, d'importo superiore a lire 3.000.000, qualunque sia la forma di esecuzione, debbono essere sot-

toposte all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

2) le perizie d'importo da 300 mila lire a 3 milioni debbono essere sottoposte all'esame dell'Ispettore dei Servizi tecnici delle Opere pubbliche residente a Tirana;

3) le perizie d'importo inferiore alle lire 300 mila debbono essere sottoposte all'approvazione del Capo dell'Ufficio tecnico competente per materia e per territorio.

L'articolo 6 prevede la istituzione in Tirana di un Comitato presieduto dall'Ispettore dei Servizi tecnici. Tale Comitato ha competenza in materia di proroghe di esecuzione di lavori, di verbali di nuovi prezzi, di procedure per la rescissione o la esecuzione di ufficio dei contratti a seguito di irregolarità o negligenza delle imprese assuntrici, di concessioni di derivazioni di acque quando non vi siano domande concorrenti od opposizioni e in materia di domande di proroghe oltre i due anni dal termine stabilito nei disciplinari relativi a tali concessioni.

A termine della legge 1^o giugno 1931-IX, n. 678, resta fissa la competenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici al di fuori dei casi previsti negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto-legge. Parimenti resta fissa la competenza del Consiglio di Stato, a termini delle vigenti nostre leggi sulle opere pubbliche, in tutti i casi non previsti nei predetti articoli 5, 6 e 7.

Per l'esame delle riserve e delle domande di revisione dei prezzi, gli articoli 7 e 9 stabiliscono la costituzione di due apposite Commissioni, presiedute dal Sottosegretario di Stato per gli Affari Albanesi, alle quali sono chiamati, come membri, funzionari delle Amministrazioni statali più interessate. In omaggio ai principii corporativi, delle precitate Commissioni, faranno anche parte i rappresentanti della Federazione Nazionale fascista dei costruttori.

La materia contenziosa è regolata dall'articolo 10 che prevede la formazione del Collegio arbitrale con tre membri, di cui uno da nominarsi dal Consiglio di Stato con funzioni di Presidente, uno dalla stazione appaltatrice ed il terzo dalla ditta interessata.

Con gli articoli 11 e 12 è stato regolato il funzionamento delle Commissioni istituite per l'esame delle riserve e per le domande di revisioni dei prezzi.

La materia relativa ai contratti e alle forze di aggiudicazione delle opere e delle forniture è stata prevista negli articoli 13 e 14.

Fino al 31 dicembre 1939-XVIII è stata concessa al Ministero degli affari esteri facoltà di affidare, a trattativa privata, in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, le opere e forniture che avessero carattere di assoluta urgenza.

È stata altresì concessa, entro il detto termine, la facoltà di corrispondere alle ditte assuntrici acconti per i lavori in corso anche in pendenza dell'approvazione dei progetti della stipulazione dei contratti e ciò perchè l'attuazione del vasto programma di opere non aveva consentito di seguire le normali procedure e, d'altra parte, gli assuntori, i quali avevano da diverso tempo iniziato i lavori, si sarebbero trovati nella impossibilità di conseguire la corresponsione delle somme loro dovute dallo Stato.

Con l'articolo 16 è stato soppresso il sindacato preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Il riscontro di detto organo avverrà, quindi, come per l'Azienda Autonoma Statale della Strada, sul consuntivo. La norma ha lo scopo di rendere spedita la procedura riguardante la esecuzione delle opere, cosa indispensabile nel particolare momento.

Poichè, nella fattispecie, l'applicazione di tutte le norme relative ai lavori e ai servizi pubblici del Regno d'Italia può non trovare piena corrispondenza nelle situazioni di fatto e di diritto in Albania è stata prevista all'articolo 1 del decreto in esame la facoltà, per la parte italiana, di coordinare la nostra legislazione con quella albanese. Al Consigliere permanente italiano presso il Ministero dei lavori pubblici albanese è stato demandato, coll'articolo 17 il compito di preparare il necessario materiale di studi per tale coordinamento.

Gli articoli 18 e 20 riguardano l'avviamento dei servizi del Sottosegretariato di Stato per gli Affari Albanesi. In essi è previsto che con decreto Reale potrà essere formato, al momento

ritenuto opportuno, un organico per il detto Sottosegretariato, il quale attualmente funziona a termini dell'articolo 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, con personale comandato da altre Amministrazioni statali e con personale avventizio.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione all'Albania dell'attività dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere » (504).

PIGNATTI MORANO. Data l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere per l'Albania ad una conveniente attrezzatura alberghiera, oggi del tutto inesistente, si è provveduto con questo disegno di legge ad estendere anche per l'Albania l'attività alberghiera turistica dell'E. N. I. T. E. A. prorogando inoltre, per quanto concerne l'Albania stessa al 31 dicembre 1940-XIX il termine per fruire dei benefici concessi a detto Ente dall'articolo 4 della legge di sua istituzione.

A seguito della legge che autorizzerà l'E.N.I.T.E.A. a svolgere la sua attività in Albania, l'Ente stesso avrà a Tirana una propria filiazione che prenderà il nome di *Ente Turistico Albania*, con il compito di provvedere alla costruzione ed alla gestione di almeno un albergo a Tirana, Durazzo, Vallona, Scutari, Coritza, Argirocastro, Berat, Porto Edda, Elbasan e possibilmente in altre località man mano che ne sorgeranno le necessità, purchè tali opere siano ultimate ed in funzione entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

In considerazione dell'onere che il nuovo Ente si assume per la costruzione degli alberghi, il Governo Albanese si impegnerà:

a) a non concedere per un periodo di 10 anni alcuna autorizzazione per la gestione e la costruzione di alberghi di 1^a categoria nelle località dianzi specificate;

b) ad accordare al nuovo Ente un diritto di priorità di apertura di nuovi alberghi nelle località non specificate;

c) a facilitare l'acquisto di nuove aree apprestate a costruzioni alberghiere ed a cedere

ad eque condizioni quelle appartenenti al patrimonio dello Stato.

Si viene così a concretare in Albania una nuova istituzione con la partecipazione di capitali di altri enti italiani, che risolverà in modo razionale e decoroso il problema della ospitalità albanese, problema che si è presentato in questo primo periodo di assestamento della nuova vita albanese, di prima ed urgente necessità.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato nell'articolo 14 del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVII, numero 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania » (505).

PIGNATTI MORANO. L'articolo 14 del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, secondo comma, ha concesso al Ministro degli Affari Esteri la facoltà di corrispondere, entro il 31 dicembre 1939-XVIII, il pagamento di acconti alle Ditte assuntrici di lavori in Albania, in base a contabilità provvisorie compilate dai Capi dei Servizi Tecnici, anche se non fosse stata definita la procedura per l'approvazione dei relativi progetti e contratti.

Poichè, per la rapida attuazione del programma delle opere in quel territorio, non era stata possibile la sollecita approvazione dei progetti e dei contratti relativi, la norma è venuta opportunamente a consentire che agli appaltatori potessero essere ugualmente corrisposte le somme accreditate per le opere iniziate da tempo.

Siccome, entro il 31 dicembre 1939-XVIII, non si è potuto procedere alla regolarizzazione dei progetti e contratti mentre i lavori hanno continuato ad avere il voluto sviluppo, venendosi così ad accumulare ulteriori crediti delle Ditte assuntrici, si è appalesata necessaria la proroga della straordinaria facoltà di tali pagamenti fino al 31 marzo 1940.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Nomina di due altoatesini nei ruoli della carriera diplomatico-consolare » (506).

DE MARTINO GIACOMO. Questo provvedimento è parte di un complesso di misure inteso ad armonizzare le promettenti forze delle popolazioni altoatesine nel quadro luminoso della grande Patria italiana.

Con l'approvazione del disegno di legge la Commissione asseconda l'opera sapiente del Governo Fascista.

L'oratore rileva solamente che si poteva sostituire nel testo del disegno di legge in esame, la dizione « alto atesini » con quella di cittadini italiani ».

Aggiunge pure che non si tratta di un provvedimento nuovo, perchè, anche dopo la grande guerra, furono riservati alcuni posti nella carriera diplomatico-consolare ad ex-sudditi austriaci.

SALATA, Afferma che nel caso dell'Austria si trattava di tutt'altra cosa.

IMPERIALI. Poichè da 20 anni il territorio dell'alto Adige è stato unito al Regno d'Italia, gli altoatesini sono dei cittadini italiani. Ritiene opportuno che si cerchi un'altra dizione.

BENINI, *Sottosegretario agli Esteri per gli Affari Albanesi*. Il provvedimento in esame si è reso necessario per ammettere, senza concorso, nella carriera diplomatico-consolare due cittadini italiani, scelti fra le popolazioni dell'alto Adige, per le ragioni politiche che tutti conoscono. Si rende quindi indispensabile che venga ben specificato che tale ammissione è riservata esclusivamente agli altoatesini.

SALVAGO RAGGI. Ritene che nel caso in esame non sia necessario l'emanazione di un disegno di legge e che sia sufficiente un decreto Reale.

SALATA. Trattandosi dell'ammissione, senza concorso, di funzionari di grado inferiore al 4°, è necessario un apposito provvedimento legislativo.

CONTARINI. Conferma che con la legge del 1907, se non è stata in seguito modificata, il

procedimento da seguire è proprio quello che è stato usato in questo caso.

ALOISI. Proporrrebbe di togliere semplicemente le parole « alto atesini » e di aumentare il ruolo di due posti senza motivarne la ragione.

BENINI, *Sottosegretario agli Esteri per gli Affari Albanesi*. Sarebbe propenso ad accettare la proposta, ma poichè il provvedimento trova riscontro in provvedimenti di altre Amministrazioni dello Stato, ritiene sia opportuno uniformarsi a quanto è già stato fatto in casi analoghi.

BREZZI. Non trova necessario che si debba fare una specifica motivazione che indichi a chi sono riservati i due posti.

IMPERIALI. In luogo di « alto atesini » si potrebbe dire « delle provincie di Bolzano e di Trento ».

PRESIDENTE. Riassume la discussione e rinvia l'esame del disegno di legge alla prossima riunione nominando un Comitato di redazione formato dai senatori Imperiali, De Martino e Salata con l'incarico di studiare l'eventuale emendamento, d'accordo con il Ministero degli esteri.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Venezia, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 18 luglio 1939, concernente gli interessi patrimoniali delle ex provincie della Carniola, di Gorizia e Gradisca » (507).

TACCONI. Il disegno di legge in esame si prefigge di dare piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata in Venezia fra l'Italia e la Jugoslavia il 10 luglio 1939-XVII per la sistemazione degli interessi patrimoniali dell'ex provincia della Carniola, Gorizia e Gradisca, di quelli dei corpi morali di diritto pubblico esercitanti le loro funzioni sul territorio di tali provincie, nonchè i diritti di uso civico interessanti le provincie medesime.

L'oratore ricorda che ha esposto i precedenti di diritto e di fatto relativi a questa convenzione poco prima a proposito di un analogo disegno di legge.

Anche nella convenzione ora in esame tro-

vano corrispondente applicazione i principi prestabiliti nella convenzione sugli accordi di S. Margherita allo scopo di sistemare gli interessi patrimoniali in questione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale provvisorio e incaricato nelle Scuole all'estero » (588).

VISCONTI DI MODRONE. Il disegno di legge in esame si propone, come quelli approvati nelle precedenti riunioni delle Commissioni legislative, di adeguare gli assegni di sede, concessi al personale addetto alle nostre scuole italiane all'estero, alle esigenze della vita quali si rivelano nelle diverse sedi.

Si tratta quindi di un atto di giustizia e di un doveroso riconoscimento dei servizi resi al Paese dalla benemerita classe dei nostri insegnanti all'estero.

Oggi si manifesta la necessità di modificare la misura delle retribuzioni spettanti al personale non di ruolo addetto alle scuole italiane all'estero e si è venuti nella determinazione di sostituire due nuove tabelle alle tabelle *B*, *C* che sono allegate al Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII.

Con la nuova tabella *B* vengono aumentati in modo vario e in misura lieve le retribuzioni per supplenze, incarichi e insegnamenti oltre l'orario d'obbligo nelle scuole italiane all'estero, mantenendo invariate le modalità di pagamento delle retribuzioni stesse.

Con la nuova tabella *C* si provvede ad aumentare lievemente le retribuzioni annue del personale subalterno di custodia e di pulizia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali » (589).

SENNI. Col disegno di legge in esame vengono modificate le percentuali di scarico stabilite dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, limitatamente al grano tenero e al grano duro.

Le ragioni determinanti il provvedimento risiedono nel fatto che le cifre fissate nel suddetto decreto non trovano corrispondenza nelle rese effettive del grano che, in dipendenza della migliore attrezzatura dei mulini, sono venute sensibilmente modificandosi.

Infine il disegno di legge provvede ad ammettere a scarico di grano duro anche le paste glutinate, superglutinate e quelle all'uovo, di cui fissa le basi rispettivamente in 56, 59 e 56.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1939-XVII, n. 1611, concernente la proroga dello speciale trattamento doganale degli abbozzi di aghi per cucire, di acciaio » (597).

BERNARDI. Il disegno di legge in esame proroga, per un periodo di sei mesi, un'agevolazione doganale già concessa fino al 30 giugno 1939 all'industria degli aghi per cucire; la quale, non avendo potuto per impreviste circostanze completare entro detto tempo l'attrezzatura necessaria a compiere il ciclo della sua produzione, avrebbe incontrato gravi difficoltà a rifornirsi della materia prima occorrente, ossia degli abbozzi, per essere questi ordinariamente gravati dall'elevato dazio di lire 915 al quintale.

Questo forte onere avrebbe probabilmente indotto la detta industria a desistere dalla sua attività e quindi a licenziare le sue maestranze. Si può quindi riconoscere come opportuna la proroga del trattamento speciale concesso,

che riduceva il dazio sugli abbozzi a lire 250 al quintale.

Qualche dubbio invece può sorgere in ordine alla procedura prescelta per la concessione; in quanto non appare di assoluta evidenza che nel caso in esame sussistano le condizioni volute dall'articolo 18, comma 1^o, della legge 19 gennaio 1939, n. 129, per la procedura del decreto-legge.

Vero è che tale disposizione autorizza il ricorso al decreto Reale « per urgenti misure di carattere finanziario o tributario »; ma non pare che questa dicitura possa perfettamente attagliarsi ad un semplice sgravio doganale in favore di una determinata industria. Essa sembra piuttosto riferirsi a provvedimenti di più alta, vasta ed eccezionale portata.

Comunque, questa osservazione che è dettata esclusivamente dal desiderio di uno scrupoloso esame del disegno di legge, non ne tocca la sostanza.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiarò di non esser d'accordo con il senatore Bernardi circa l'obiezione da lui mossa alla procedura prescelta per la concessione in parola.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40.000 di melasso di canna per uso zootecnico » (598).

GENTILE GIUSEPPE. Col Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 271, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1429, fu consentita l'ammissione in franchigia doganale di un contingente annuo di 40.000 quintali di melasso di canna, da servire per la fabbricazione di foraggi melassati. Il provvedimento, inteso ad avvantaggiare il patrimonio zootecnico nazionale, si è dimostrato in pratica molto utile.

Per ovviare a particolari esigenze del mercato zootecnico, con decreto del Capo del Governo in data 30 luglio 1938-XVI fu concessa la franchigia doganale per quintali 300.000 di melasso di canna, da importarsi entro il 31 di-

cembre 1939-XVIII. Essendosi tale quantitativo rivelato insufficiente, a causa della scarsa produzione foraggera interna e delle sopravvenute esigenze militari, con decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, emesso in base alla disposizione dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, è stata consentita la importazione in franchigia doganale, entro il 31 marzo 1940-XVIII, di altri quintali quarantamila di melasso di canna, indipendentemente dai quantitativi ammessi con le precedenti disposizioni.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (602).

SENNI. I processi fotomeccanici in genere e quello del rotocalco in specie resi dai moderni progressi sempre più semplici e meno costosi hanno trovato applicazione in tutta la produzione grafica, sostituendosi, in gran parte, all'antico sistema tipografico nella riproduzione, non solo delle illustrazioni, ma altresì in quella del testo.

Un criterio distintivo nella determinazione del gravame daziario era fino ad oggi quello del processo tecnico col quale, nei giornali e nei libri, era ottenuto il testo, e cioè, erano in massima esenti da dazio le pubblicazioni con testo ottenuto con processo tipografico, mentre subivano l'alto dazio delle litografie le stesse pubblicazioni, se avevano un testo litografico o ottenuto con procedimenti fotomeccanici.

Mancata la ragione del maggior pregio di tali prodotti della industria grafica (giacchè la vera litografia non si usa più per le pubblicazioni del genere) si è riconosciuto che veniva a mancare la ragione del dazio diverso, e considerato d'altra parte, che la spedizione per mezzo della posta veniva praticamente ad eludere tale diversità di trattamento, si è ritenuto opportuno di equiparare il trattamento doganale dei libri e dei giornali con testo ottenuto con processi fotomeccanici a quello degli stessi prodotti con testo tipografico.

Il provvedimento è ordinato a ottenere lo scopo accennato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimento concernente il deposito, nelle località prossime al confine, di merci di vietata esportazione » (603).

SENNI. Con il provvedimento in esame viene conferita al Ministero delle finanze la facoltà di vietare del tutto o di sottoporre a speciale permesso e a vigilanza i depositi di merci di vietata esportazione, quando ragionevolmente si possa temere che eludendo il controllo doganale, esse possano esser trasferite nel territorio degli Stati limitrofi.

Tale preoccupazione è giustificata dalla considerazione che sulle merci nazionali circolanti nel territorio del Regno non si esplica, com'è noto, alcun controllo doganale, per modo che non rimane alcuna traccia del movimento interno di tali merci.

Vero è che le merci stesse non potrebbero essere esportate senza incontrare serie difficoltà nel controllo che i nostri agenti effettuano alla frontiera. È però da tener presente che tale controllo, intensissimo alla importazione, non può esplicarsi, per ragioni ovvie, con lo stesso rigore all'esportazione, e perciò ben opportunamente esso verrebbe integrato con le misure previste dal provvedimento in esame.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11, concernente

modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (615).

MAJONI. La relazione ministeriale che illustra il disegno di legge, fornisce elementi sufficienti di giudizio, tanto da rendere superflui ulteriori chiarimenti. Si tratta difatti di un provvedimento, che rientra nelle direttive generali della nostra politica doganale, intesa a favorire i prodotti nazionali, destinati a sostituire quelli similari importati dall'estero. Tale è il caso della pectina liquida e solida, nonché del gas argon, prodotti chimici che la nostra industria è riuscita a fabbricare con non lieve fatica, ma con pieno successo.

Dato lo scopo del provvedimento, si è giustamente ricorso alla procedura straordinaria per la sua immediata esecuzione, analogamente a quanto è stato fatto per il provvedimento testè approvato degli abbozzi di aghi per cucire.

BERNARDI. Rileva che il caso non è analogo a quello prospettato e che si tratta invece di un decreto catenaccio.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione della esenzione da dazio doganale ad alcune specie di pesci freschi, destinate alla industria conserviera » (617).

TULLIO. Il disegno di legge che è sottoposto all'esame della Commissione ha per oggetto la concessione dell'esenzione doganale ad una specie di pesci freschi, e precisamente a quella degli sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgomberi), destinata all'industria conserviera.

Tale esenzione fu originariamente stabilita con un decreto del 17 novembre 1936-XVI del Capo del Governo, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

I buoni risultati ottenuti grazie alla detta esenzione, e cioè il favorevole sviluppo conseguito dalla industria conserviera che non solo ha permesso di sostituire il prodotto nazionale ad analoghi prodotti che venivano prima im-

portati dall'estero, ma anche di aumentare la nostra esportazione dei prodotti stessi, consigliano di concedere in via permanente tale franchigia doganale.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939 » (607).

ARLOTTA. Il Protocollo stipulato in Roma il 19 dicembre 1939 tra l'Italia e la Romania, costituisce cronologicamente il terzo protocollo addizionale con cui vennero apportate modificazioni al Trattato di commercio italo-romeno del 5 gennaio 1934, che tuttora regola gli scambi commerciali tra i due Paesi.

Col Protocollo stesso si stabilisce, a favore della importazione in Romania dei formaggi a pasta dura di provenienza italiana, contraddistinti con le ben note denominazioni specifiche di parmigiano, lodigiano e reggiano, una diminuzione di 1.200 lei per quintale, del relativo dazio doganale, che, previsto in 2.200 lei dalla voce ex 31 della tariffa elencata nell'allegato A) al Trattato del '34, viene ora ridotto a soli 1.000 lei.

Per quanto la Romania non possa certo classificarsi tra i Paesi di maggiore afflusso, nella ripartizione della cifra globale annua della nostra esportazione di questi prodotti dell'industria del caseificio (cifra globale che, secondo i più recenti dati statistici ufficiali a disposizione, ammonta a 176.000 quintali, per un valore complessivo di 175 milioni di lire circa, nel 1937, ed a 174.000 quintali, per un valore complessivo di circa 174 milioni di lire nel 1938) è ovviamente superfluo il soffermarsi a porre in rilievo di quale sensibile vantaggio risulti uno sgravio fiscale all'entrata, che si misura nel 54,5% del dazio originalmente stabilito per la voce in oggetto.

E siccome a fronte di questo indiscutibile

vantaggio assicurato alla nostra esportazione dal Protocollo in esame, non viene stipulata in tale documento, a titolo di contropartita, una qualsiasi concessione da parte italiana che abbia come conseguenza di bilanciarne o comunque diminuirne la portata, appare chiaro l'interesse che presenta l'esecuzione del presente atto internazionale e se ne propone pertanto senz'altro l'approvazione.

A scopo di semplice chiarimento informativo sulle circostanze che hanno permesso di addivenire alla stipulazione in parola, si fa presente come nella dichiarazione II consacrata nel Protocollo finale con cui si conclude il già più volte citato trattato di commercio italo-romeno del 1934, e che del trattato stesso fa parte integrante, sia esplicitamente stabilito che, qualsiasi riduzione possa venire concessa dalla Romania ad un terzo Stato per una qualunque specie di formaggio di pasta dura, debba in identica misura essere accordata per l'appunto ai nostri formaggi lodigiano, parmigiano e reggiano.

Nel caso in esame peraltro, la vantaggiosa riduzione ottenuta in soddisfacimento di analoghi desiderata espressamente manifestati ai competenti organi governativi italiani dai nostri esportatori interessati, non è, come si sarebbe indotti a prima vista a ritenere, implicita conseguenza del giuoco della clausola della Nazione più favorita, riaffermata specificamente pei formaggi della menzionata dichiarazione II; ma rappresenta invece uno degli elementi che contribuiscono a costituire indirettamente il complesso del corrispettivo di variazioni stabilite dalla Commissione mista italo-romena che nelle sue periodiche riunioni rivede in modo consono agli interessi reciproci dei due Paesi, considerati in relazione all'andamento dei traffici e alle circostanze del momento, le liste dei contingenti applicati per il semestre successivo da ciascuno dei due Stati contraenti alle importazioni provenienti dall'altro.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Cortina d'Ampezzo fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, concernente il commercio dei prodotti medicinali » (610).

BERNARDI. Nell'accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria, il 26 agosto 1939, circa il commercio dei prodotti medicinali, vanno particolarmente considerati i seguenti aspetti:

1) l'accordo stabilisce in linea generale il principio della libera importazione in ciascuno dei due Paesi delle specialità e dei prodotti farmaceutici di origine e di provenienza dell'altro, ma cautamente lo fiancheggia di opportune misure intese a salvaguardare, ove occorra, le supreme esigenze della pubblica salute;

2) parifica giustamente le specialità estere e quelle nazionali, assoggettando anche le prime all'obbligo della registrazione, val quanto dire al controllo sanitario del prodotto ed alla tassa di concessione, sopprimendo così il regime di privilegio consentito al prodotto

estero dal precedente analogo accordo del 23 dicembre 1908;

3) spiana la via all'auspicata sostanziale riforma della nostra legislazione sulle specialità medicinali, che non potrà attuarsi se non quando sarà possibile estendere ai produttori stranieri la medesima disciplina giuridica che imporremo ai produttori nazionali;

4) tiene conto del largo sviluppo assunto in questi ultimi anni dall'industria italiana dei medicinali, assicurando ai nostri prodotti esportati in Ungheria un trattamento non meno favorevole di quello di cui godono i similari prodotti ungheresi.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Il seguito della discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno è rinviato alle ore 10 del giorno 3 marzo 1940-XVIII.

La riunione ha termine alle ore 11,35.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

11^a RIUNIONE

Venerdì 8 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939, per regolare il commercio dei prodotti medicinali » (611) Pag. 78

« Approvazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente » (612) 78

« Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia » (613) 78

« Modificazioni alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937, anno XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero » (618) 79

(Seguito della discussione e approvazione):

« Nomina di due altoatesini nei ruoli della carriera diplomatico-consolare » (506) 77

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marecotti, Aloisi, Arlotta, Bernardi, Cantù, Constarini, De Martino Giacomo, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Locatelli, Majoni, Mezzi, Orsi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Senni, Silvagni, Sitta, Tacconi, Tullio, Visconti di Modrone.

È pure presente il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Ha ottenuto congedo il senatore Agnelli.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nomina di due altoatesini nei ruoli della carriera diplomatico-consolare » (506).

PRESIDENTE. Invita il Comitato nominato nella riunione precedente a riferire in proposito.

DE MARTINO GIACOMO. A nome del Comitato fa presente che il Ministero degli affari esteri non crede di poter mutare la terminologia adottata nel disegno di legge. Dichiaro

LEGISLATURA XXX - 1^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI - 8 MARZO 1940-XVIII

che non è il caso di insistere perchè si tratta di un provvedimento di carattere politico per il quale il Governo è giudice competente. Propone quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939, per regolare il commercio dei prodotti medicinali » (611).

BERNARDI. Per illustrare l'Accordo stipulato fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 ottobre 1939-XVIII, per regolare il commercio dei prodotti medicinali richiama le considerazioni esposte a proposito dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria il 26 agosto 1939.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente » (612).

ALOISI. Il 27 ottobre 1939-XVII è stato concluso un accordo tra il Governo Italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, per l'istituzione di una Commissione mista permanente che faciliti la collaborazione economica tra i due Paesi.

Ad essa sarà devoluto il compito di esaminare il miglior modo di regolare il commercio anglo-italiano, sia per ferrovia che per via marittima o aerea, e in genere di assicurare una più stretta collaborazione tra i due Paesi sul campo economico.

Nell'attuale momento le relazioni economiche e commerciali tra la Gran Bretagna e l'Italia, come del resto con tutti i paesi, danno origine a numerosi problemi che sono risolti dal lavoro di un comitato tecnico più agevolmente che non attraverso il normale tramite diplomatico.

La costituzione di tale funzione non è cosa nuova in quanto che l'Italia ne ha già in essere con numerosi Stati: Francia, Germania, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Rumenia, ecc.

Gli avvenimenti attuali potrebbero incidere sul funzionamento della Commissione mista, tuttavia l'oratore crede opportuno mettere fin d'ora a disposizione del Governo lo strumento necessario, vale a dire la Commissione mista, per il caso, come si augura, che prossimamente si riprendano le trattative con l'Inghilterra.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Belgrado, fra l'Italia e il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il 14 luglio 1924: Protocollo firmato a Roma il 3 agosto 1939, fra l'Italia e la Jugoslavia » (613).

PITACCO. Il patto commerciale con la Jugoslavia fu concluso il 17 luglio 1924 e firmato a Nettuno il 20 luglio 1925, ma appena con il Regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173, ebbe piena ed intera applicazione. Il decreto comprende una serie di accordi, dei quali in questo momento interessa l'accordo 5, relativo alle tariffe dirette per le merci e più particolarmente i numeri della tariffa jugoslava 673, che riguarda le motociclette, 674, 1 e 2 per le parti di motociclette esportate dall'Italia con un diritto convenzionale del 20 per cento « ad valorem » e il numero 96 per le prugne della Bistrice d'importazione in Italia, per le quali era previsto un diritto di dogana a nostro favore di 2 lire oro per quintale.

Il disegno di legge prevede l'approvazione del protocollo addizionale firmato a Roma il 3 agosto 1939-XVII che modifica il trattato di Belgrado del 14 luglio 1924. In questo protocollo addizionale il nostro Governo rinuncia al diritto convenzionale del 20 per cento del dazio « ad valorem » per le motociclette e parti di motociclette esportate dall'Italia ed al diritto convenzionale di lire 7,35 per quintale di prugne importate in Italia dalla Jugoslavia. Il protocollo è entrato in vigore, secondo l'articolo 2 del disegno di legge, fino dal 9 ottobre 1939 - anno XVII.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero » (618).

VISCONTI DI MODRONE. Il Regio decreto-legge 15 aprile 1937 convertito in legge

il 10 giugno 1937 stabiliva le norme relative al trattamento economico del personale appartenente ai gruppi A e B degli Uffici Commerciali all'Estero.

L'articolo 5 del predetto provvedimento prevedeva la maggiorazione percentuale dell'assegno locale annuo e dell'indennità di prima sistemazione, in relazione alla situazione di famiglia, soltanto per i funzionari del gruppo A e non per quelli del gruppo B.

Il motivo di tale esclusione sta nel fatto che alla data del provvedimento i posti di ruolo del gruppo B risultavano tutti vacanti.

Oggi invece tali posti risultano coperti, e si è ritenuto doveroso apportare una modificazione all'articolo 5, perchè questi nuovi funzionari non rimangano esclusi dal godimento dei vantaggi economici già accordati ai colleghi del gruppo A.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(12^a riunione)

EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE

(12^a riunione)

Martedì 12 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione):

« Nuove norme per l'esercizio del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero » (591) Pag.

81

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Alberti, Aldovrandi Marescotti, Alessandri, Aloisi, Arlotta, Bazan, Beneduce, Berio, Bernardi, Bodrero, Cantù, Cardinali Giuseppe, Cian, Contarini, Contini Binacossi, Crispolti, Cura-

tulo, De Martino Giacomo, Fedele, Festa, Gentile Giovanni, Gentile Giuseppe, Giannini, Giordano, Giuliano Balbino, Goidanich, Imperiali, Leicht, Liotta, Locatelli, Majoni, Mambretti, Marro, Mazzoni, Micheli, Montresor, Morgagni, Ovio, Perez, Petrone Michele, Pignatti Morano di Custoza, Quarta, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Senni, Sitta, Spasiano, Versari, Vicario.

È presente pure il Ministro della cultura popolare.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Barbi, Belluzzo, Brezzi, Cappa, Cavazzoni, Columba, D'Achiardi, De Riseis, De Santis, Fracassi, Giovara, Moresco, Orsini Baroni, Pende, Piccio, Rubino, San Martiono, Tacconi, Tusini, Vnturi, Vinci.

PRESIDENTE. Invita il senatore Majoni ad assumere le funzioni di Segretario.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero » (591).

PRESIDENTE. Invita a riferire sul disegno di legge il senatore Bodrero, relatore della Sottocommissione.

BODRERO. Premette che la Sottocommissione aveva dato l'incarico di riferire al senatore San Martino, ma questi non essendo potuto intervenire alla riunione odierna, l'oratore darà lettura della relazione da lui preparata, alla quale ha aggiunto alcune sue osservazioni.

Con Regio decreto-legge 4 settembre 1938 - anno XVI, n. 1389, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 465, fu istituito il monopolio per l'acquisto, locazione e distribuzione in Italia, possedimenti e colonie, dei film cinematografici provenienti dall'estero. Il Regio decreto-legge 9 maggio 1939-XVII, n. 863, fissava le norme per l'esecuzione.

L'istituzione del monopolio ebbe due scopi principali: difesa della valuta e tutela dell'industria nazionale.

Nelle nuove norme tali principii rimangono immutati, anzi sono rafforzati dalla prescrizione che l'importazione delle pellicole estere debba essere contenuta nei limiti dei contingenti valutari fissati dal Ministero scambi e valute, secondo il fabbisogno determinato dal Ministero per la cultura popolare, e che solo a produttori nazionali ed a noleggiatori che partecipano al finanziamento della produzione possano essere assegnate le pellicole importate. Ma oltre un anno di esperienza ha rilevato la necessità di alcune modifiche le quali si possono ridurre sostanzialmente a due:

1° la gestione del monopolio viene affidata ad un ente pubblico all'uopo istituito, e ciò per rispettare il principio altamente corretto secondo il quale una funzione essenzialmente pubblica quale un monopolio non può essere esercitata da un ente il quale svolge anche per suo conto un'attività privata.

L'altra innovazione concerne la possibilità di utilizzare le iniziative private.

Il Ministero della cultura popolare consentirà all'assegnazione di pellicole estere, fissandone le quote, per ditte di cui l'elenco sarà annualmente compilato dagli organi sindacali.

Nell'ambito delle quote assegnate le ditte private potranno anche trattare direttamente l'acquisto delle pellicole estere, ma la stipulazione del contratto, la richiesta di licenza ed i conseguenti pagamenti verso l'estero dovranno sempre pervenire per il tramite dell'Ente.

Rimangono sempre in vigore le disposizioni

sugli scambi dei filmi nonchè l'importazione in dipendenza di accordi per la produzione e compartecipazione in Italia di filmi in più versioni; resteranno al di fuori del monopolio le importazioni dell'Istituto L. U. C. E., ma su tutti gli scambi ed importazioni si svolgerà il controllo dello Stato.

Restano altresì in vigore le norme vigenti circa la distribuzione delle pellicole estere ad opera esclusiva degli agenti e sub-agenti del monopolio.

Sarebbe stato forse desiderabile che del Consiglio d'Amministrazione di cui all'articolo 2, fosse stato chiamato a far parte anche un rappresentante della Società italiana autori ed editori, la quale possiede tutti gli elementi relativi all'incasso degli spettacoli, e che per ciò potrebbe recare un contributo utilissimo alla azione del nuovo ente.

Si osserva altresì che all'articolo 10 la parola « erogazioni » senza veruna specificazione appare indeterminata, onde sembrerebbe opportuno che in qualche modo i ministeri interessati ne chiarissero la portata.

L'attuale disegno di legge mentre rispetta i principii fondamentali che furono la ragione dell'istituzione del monopolio di Stato, comporta indubbiamente vantaggi e nuove garanzie a questo importante ramo dell'industria italiana. Epperò merita l'approvazione delle Commissioni riunite del Senato.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Precisa che la parola « erogazioni » contenuta nell'articolo 10, sulla quale il senatore Bodrero ha chiesto chiarimenti, si deve mettere in relazione col principio informatore della legislazione sull'industria del cinema, secondo il quale tutti i proventi che lo Stato ne trae vanno erogati a beneficio dell'industria medesima, la quale, come è noto, non è in grado di bastare a se stessa, ed ha tuttora bisogno di larghi incoraggiamenti.

A proposito del suggerimento della Sottocommissione, di aggiungere nel consiglio di amministrazione dell'E. N. A. I. P. E. un rappresentante della Società degli autori e editori, osserva che si è voluto restringere il numero dei componenti del Consiglio per renderne più spedito il funzionamento; per questa ragione ne sono stati esclusi i rappresentanti di altri

Enti che avrebbero avuto gli stessi titoli della Società degli autori per esservi rappresentati. D'altra parte i componenti del Consiglio sono egualmente in grado di giovare dell'opera della Società degli autori ed editori, attraverso i dati che essa fornisce regolarmente a tutti gli organismi sindacali.

Il disegno di legge proposto all'esame della Commissione ha grande importanza. Esso lascia immutati i criteri che portarono all'istituzione del monopolio. Per quanto sia stato accolto dall'ostilità generale, il monopolio ha pienamente dimostrato di esser utile non solo alla difesa della valuta, ma anche allo sviluppo della produzione nazionale. Infatti il numero dei film italiani prodotti in un anno è salito da 40, quanti erano prima del monopolio, a 100, e saliranno presumibilmente a circa 120 entro quest'anno. L'aumento quantitativo non è andato a scapito del miglioramento qualitativo, come è provato dalle esportazioni, che nell'anno passato hanno permesso di migliorare in questo campo la bilancia commerciale, riportandola in attivo.

Il disegno di legge snellisce la procedura per l'acquisto di film esteri. Mentre finora solo l'Ente poteva trattare con i produttori stranieri, procedimento che non era privo di inconvenienti per la soverchia rigidità che assumevano le trattative, la legge in esame consente alle ditte rapporti diretti col mercato estero, pur sotto la necessaria vigilanza dell'ente. È presumibile che se ne gioverà la qualità dei

film importati, con notevole vantaggio degli esercenti delle sale di proiezione.

GIANNINI. Concorda con il Ministro sulla utilità del provvedimento, che, mentre mitiga l'eccessiva rigidità del sistema di monopolio, conserva le necessarie difese valutarie e l'opportuno controllo di un'azienda capace di tener conto di rapporti commerciali internazionali.

Ritiene superfluo l'articolo 13 in quanto conferisce al Governo una facoltà che già gli spetta a norma di una legge generale. Avrebbe voluto piuttosto che gli fosse riconosciuta una facoltà più ampia della emanazione di semplici norme esecutive, onde evitare la necessità dell'emanazione di nuove leggi per ogni eventuale modificazione che si rendesse necessaria alla legge in esame.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Osserva che nel testo ministeriale l'articolo 13 contemplava la facoltà di emanare norme integrative ed esecutive. La Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha emendato il disegno di legge sopprimendo la parola « integrative ».

GIANNINI. In tal modo è divenuto completamente inutile l'articolo 13.

La lettura dei 13 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

13^a RIUNIONE

Lunedì 8 aprile 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione):

« Riforma dell'ordinamento della Giunta delle lane e nomina di un Commissario » (634). Pag. 85

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-
scotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi,
Cantù, Contarini, De Martino Giacomo, Gentile
Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Locatelli,
Majoni, Mezzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano
di Custoza, Pitacco, Sailer, Salata, Salvago
Raggi, Senni, Silvagni, Tacconi, Visconti di
Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli,
Brezzi, Cavazzoni, Conti, Sitta.

MAJONI, *Segretario*. Dà lettura del verbale
della riunione precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Riforma dell'ordinamento della Giunta delle
lane e nomina di un Commissario » (634).

MEZZI. Il disegno di legge in esame prelude
ad un completo ed organico riordinamento
della materia, richiesto dalle attuali esigenze
della Nazione di fronte alla situazione interna-
zionale, sopra tutto per assicurare colla dovuta
prontezza le forniture militari.

Frattanto le attribuzioni ed i poteri conferiti
dalle disposizioni di legge vigenti alla Giunta
della lana sono concentrati in un Commissario,
nominato con decreto del Ministro per gli
scambi e per le valute.

Il Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII,
n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di
talune merci estere, tra cui la lana, stabilisce
che l'importazione sarà regolata con licenze
da concedersi in relazione all'andamento de-
gli scambi commerciali con i paesi di origine
della merce, e preannuncia la determinazione
delle modalità, dei mezzi e degli organi idonei
per l'applicazione di tali disposizioni. Il decreto
Ministeriale 12 giugno 1935-XIII, in seguito
alla istituzione della Sovrintendenza allo

scambio delle valute, costituisce le Giunte per prodotti presso la detta Sovrintendenza, dettando le norme per il loro funzionamento. Disciplinata col Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 988, l'istituzione degli ammassi delle lane, si addiveniva alla revisione ed approvazione della Giunta della lana col Regio decreto 27 luglio 1938-XVI, n. 1489.

La Giunta della lana, ivi è detto, è l'organo esecutivo e di collaborazione alle dirette dipendenze del Ministro per gli scambi e per le valute, per disciplinare l'importazione delle lane estere, la ripartizione fra le aziende delle lane estere e nazionali e l'esportazione dei prodotti lanieri.

Le attribuzioni della Giunta ivi stabilite in sette capi sono le seguenti:

1) fare proposte circa i sistemi di importazione e ripartizione delle lane estere e nazionali ai fini di favorire l'incremento della produzione nazionale di lane e della esportazione dei prodotti dell'industria laniera;

2) seguire il movimento delle importazioni e delle ripartizioni delle lane e delle esportazioni dei prodotti lanieri nel loro complesso e per ogni singola ditta inquadrata nel sistema laniero;

3) regolare le importazioni di lane in rapporto ai contingenti previsti dagli accordi commerciali in vigore con i singoli paesi esteri;

4) curare che l'esportazione dei prodotti lanieri verso Paesi che applicano contingenti di importazione sia contenuta nei limiti dei contingenti stessi;

5) assicurare il ritiro delle lane nazionali degli ammassi, vincolando proporzionalmente a tale ritiro le importazioni delle lane estere in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero per gli scambi, d'intesa con i Ministeri per l'agricoltura e foreste, per le finanze e per le corporazioni;

6) provvedere alle assegnazioni alle ditte delle lane necessarie per le forniture delle amministrazioni pubbliche;

7) adempiere a tutti gli altri incarichi che possono essere ad essa affidati dagli organi del Governo nell'ambito della attività laniera.

Tutte queste attribuzioni sono dal disegno di legge concentrate in un Commissario, in luogo

della Giunta che, era composta secondo le disposizioni del detto Regio decreto 27 luglio 1938-XVI, di diciannove membri oltre il Presidente.

Per tal modo col disegno di legge si raggiunge il duplice intento: di provvedere subito alla necessaria prontezza del funzionamento di tutto quanto concerne le attribuzioni conferite alla Giunta delle lane, quale è imposta dalle necessità determinate dalla situazione internazionale soprattutto agli scopi delle forniture militari, e di consentire contemporaneamente tempo e modo per un ponderato studio di completo ed organico riordinamento della materia.

A garantire il pieno e costante funzionamento dell'ufficio del Commissario, il disegno di legge consente la nomina di un vice-commissario per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di necessità; nomina da farsi con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute su designazione del Commissario.

GIANNINI. Non vede chiaramente se si tratta di un provvedimento che abbia carattere permanente o temporaneo. Se il provvedimento è temporaneo, non era forse necessaria un'apposita legge, per il principio generale sostitutivo di cui può sempre far uso il Governo; se invece il provvedimento ha carattere permanente, si viene con esso a sostituire alla Giunta un Commissariato. Poichè nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, non è fatto alcun cenno alla temporaneità di questo provvedimento, si è propensi a credere trattarsi di una vera e propria trasformazione permanente. A ogni modo il testo della legge, che è quello che conta, non accenna alla temporaneità del provvedimento.

Ritiene che per dare un carattere di provvisorietà al provvedimento sarebbe stato necessario farne cenno nel testo della legge e basterebbe aggiungere la parola « temporaneamente ». Ma il disegno di legge è stato votato dall'altra Camera ed è presentato d'urgenza. Non crede quindi di proporre emendamenti.

BERNARDI. È del parere che la disposizione abbia carattere di temporaneità e, pur rilevando la mancanza di un termine che ne precisi la durata, crede che sia facile dedurlo tanto dalla dichiarazione ministeriale che accompagna il disegno di legge quanto dalle

dichiarazioni fatte dal Governo in sede di discussione dello stesso disegno di legge presso la Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Risulta infatti da queste dichiarazioni che il provvedimento avrà vigore fino a che si potrà procedere al riordinamento della Giunta su basi più snelle e più efficienti per un rapido funzionamento.

MEZZI. L'osservazione del senatore Giannini non infirma la sostanza del disegno di legge.

Il Ministro ha voluto istituire un organo capace di prendere immediate deliberazioni senza sottostare al tardo meccanismo dell'attuale Giunta, riservandosi nel frattempo di studiare ed attuare una riforma della Giunta stessa in modo da renderla atta ad affrontare e decidere con prontezza tutti i problemi che si possono presentare, anche in momenti eccezionali come il presente.

Questo è il concetto fondamentale su cui poggia il provvedimento; nè si poteva stabilire un termine preciso per la sua durata, dipendendo questa essenzialmente dallo sviluppo dell'attuale situazione internazionale.

Esorta la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo presentato.

BERNARDI. Si richiama alla dichiarazione fatta dal Ministro per gli scambi e le valute alla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che suona così: « Quanto alla durata del regime commissariale per la Giunta delle lane, dichiara essere intenzione del Ministero giungere al più presto possibile ad una gestione ordinaria in cui tutte le categorie degli interessi saranno rappresentate ». Ritiene che essa sia sufficiente ad eliminare qualsiasi dubbio.

GIANNINI. Insiste nel suo punto di vista, osservando che le dichiarazioni e relazioni fatte in sede di discussione della legge non sono parte integrante della legge stessa. Nel caso presente la legge resta quale è stabilita dall'art. 1° del provvedimento in esame che, a suo parere, non lascia dubbi sul suo carattere permanente.

Aggiunge che il pubblico ignora gli atti delle Commissioni legislative e che quindi la legge, nel testo attuale, ha tutta l'aria di sostituire alla Giunta delle lane un Commissariato permanente, malgrado il proposito espresso dal Ministro proponente.

IMPERIALI. In presenza delle osservazioni fatte dal senatore Giannini crede opportuno di pregare il Ministro competente di voler dare le spiegazioni richieste.

PRESIDENTE. Poichè nella riunione il Governo non è rappresentato, e quindi non si possono subito ottenere i necessari chiarimenti, considerando inoltre il carattere d'urgenza del provvedimento, crede che sarebbe opportuno approvare il disegno di legge e contemporaneamente chiedere al Ministro competente le dovute assicurazioni.

GIANNINI. È del parere che, in un modo o nell'altro, non si risolve nulla, e che il problema da lui prospettato resti sempre lo stesso.

Amnesso pure che dalla discussione svoltasi nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dalle dichiarazioni fatte dal Ministro per gli scambi e per le valute risulti che la carica di commissario della Giunta lane ha carattere temporaneo, osserva che è da dubitarsi che occorresse un provvedimento legislativo per nominare un Commissario temporaneo. A ogni modo, il carattere temporaneo delle funzioni doveva risultare dal testo della legge, non bastando che possa esser desunto dai lavori preparatori della legge, i quali non hanno valore legislativo. Per queste ragioni, pur ritenendo opportuno che il disegno di legge venga subito approvato, fa voti perchè, per l'avvenire, tali corretti criteri siano pienamente osservati.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

14^a RIUNIONE

Venerdì 3 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato " Littorio " » (663)	
	<i>Pag.</i> 89
« Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939-XVII, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati » (664)	90
« Istituzione del " Ruolo per gli affari albanesi " presso il Ministero degli affari esteri » (683)	91
« Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 7.000.000 all'Istituto relazioni culturali con l'estero » (684)	91

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi,

Brezzi, Contarini, De Martino Giacomo, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Locatelli, Majoni, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Sailer, Salata, Senni, Silvagni, Sitta, Targetti.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Cantù, Cavazzoni, Conti, Fracassi, Mezzi, Piccio, Tullio, Visconti di Modrone.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato " Littorio " » (663).

BERNARDI, *relatore*. Il disegno di legge in esame mira ad autorizzare la costruzione in Albania, e precisamente nei pressi di Tirana, di un villaggio operaio, denominato « Littorio » (in origine s'intendeva chiamarlo « Dux »), destinato a fornire di alloggi le famiglie dei connazionali rimpatriati ed adibiti ai lavori di bonifica nel territorio di quello Stato.

Il progetto, che data l'urgenza ha avuto già un principio di esecuzione con l'impianto dei cantieri e l'apertura delle strade di accesso, prevede la costruzione di 124 case a due piani, com-

preendenti in tutto circa 500 abitazioni, modeste ma comode e decorose.

Ogni casa avrà un adeguato appezzamento di terreno da coltivarsi ad orto o giardino, che sarà diviso fra le quattro famiglie abitanti ciascuna casa.

La spesa, preventivata in 12 milioni di lire, non appare eccessiva; è piuttosto da ritenersi che possa subire qualche aumento in conseguenza del crescente costo dei materiali e della mano d'opera.

Il provvedimento non ha particolari riflessi politici, se non in quanto testimonia ancora una volta il fermo proposito del Governo Fascista di promuovere con ogni mezzo il miglioramento sociale di quei lavoratori e lo sviluppo economico del paese, proposito che l'Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano, che già ebbe così grande parte nel preparare la provvida unione del Regno d'Albania a quello d'Italia, va da tempo metodicamente attuando con alto intelletto ed infaticabile zelo, valorosamente coadiuvato in tale sua opera dall'Ecc. il Sottosegretario per gli Affari Albanesi.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939-XVII, concernente la gestione delle relazioni internazionali dei due Stati » (664).

ARLOTTA, *relatore*. L'unificazione della gestione delle relazioni internazionali e il relativo accentramento presso il Ministero degli affari esteri in Roma, contemplato dall'Accordo stipulato il 3 giugno 1939-XVII in questa capitale tra l'Italia e l'Albania, ed al quale la competente Commissione legislativa del Senato è chiamata a dare, approvando il disegno di legge in esame, piena ed intera esecuzione, deve considerarsi, anche più che semplicemente logica, addirittura ovvia conseguenza integrativa di quella assoluta indissolubilità di Unione che, felicemente realizzatasi ora è proprio un anno

tra i due Paesi sotto la guida geniale del Duce, si è fulgidamente consacrata, per offerta e proclamazione entusiasta di Popolo, nella Persona del Monarca.

Ed è nella piena, convinta comprensione delle necessità delineatesi nel quadro dei propri reciproci interessi, come derivate inderogabilmente da tale indissolubilità, tra cui prima quella della unità e coordinamento di lavoro, che si è mirato dai due Governi a provvedere, mercè l'Accordo in esame, in particolare nel delicato e complesso campo cui esso si riferisce, alla perfetta unità di indirizzo e alla intimità di collaborazione.

Unità ed intimità che non solo non infrmano, ma non ledono menomamente i principii di individualità ed i conseguenti particolari interessi dello Stato Albanese; chè di tali principii ed interessi, al contrario, dimostrasi chiaramente ivi essersi tenuto ragionatamente e volutamente tutto il conto del caso, sia colla conferma della parità dei diritti dei cittadini dei due Paesi, a suo tempo proclamata colla Convenzione del 20 aprile 1939-XVII, ed ora esplicitamente ricordata all'articolo 3 del presente Accordo, articolo che prevede la determinazione delle modalità di utilizzazione del personale diplomatico-consolare albanese, presso il R. Ministero degli Affari Esteri (ciò che, d'altronde, forma oggetto di altro apposito progetto di legge oggi stesso all'Ordine del giorno di questa nostra Commissione), e sia colla specifica provvidenza disposta all'articolo 2, della istituzione della Commissione permanente mista italo-albanese presso il nostro Ministero Esteri, da consultarsi non soltanto per la conclusione di Trattati concernenti strettamente l'Albania, ma altresì ogni qualvolta lo richieda un esame particolare degli interessi albanesi.

Per questi motivi l'oratore propone che, inviato per acclamazione un pensiero di fraterno saluto al nobile Popolo Albanese il quale, fieramente e volenterosamente affiancato alla bimillenaria ma sempre giovane Italia Romana, cammina con noi fiducioso per la via luminosa tracciata dal Duce nel tenace lavoro e nella civiltà, si approvi anche per acclamazione il disegno di legge. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro che la Commissione approva la proposta del relatore.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione del " Ruolo per gli affari albanesi " presso il Ministero degli affari esteri » (683).

SENNI, *relatore*. Il disegno di legge è sorto dall'impegno assunto dal nostro Governo (Accordo Italo-Albanese del 3 giugno 1939) di utilizzare adeguatamente presso il nostro Ministero degli affari esteri il personale diplomatico-consolare albanese.

Due soluzioni si offrivano per l'esecuzione di tale impegno:

1) immettere puramente e semplicemente il personale albanese nel ruolo diplomatico-consolare italiano;

2) costituire un ruolo speciale per gli affari albanesi da impiegare soprattutto per quelle rappresentanze all'estero dove esistono collettività ed interessi albanesi.

Vagliati i vantaggi e gli svantaggi che poteva presentare l'una o l'altra soluzione, la seconda apparve preferibile, quella della costituzione di un ruolo speciale per gli affari albanesi.

In seguito ad approfondito esame della questione, il Ministro degli esteri opportunamente venne nella determinazione di istituire il ruolo stesso sotto forma di « ruolo transitorio », che offriva la possibilità di vagliare, soprattutto in un primo tempo, la collaborazione di elementi già dipendenti dal cessato Governo albanese.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge è infatti chiarito che il ruolo, essendo considerato transitorio a tutti gli effetti, i posti che dopo l'attuazione dell'articolo 3 si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi a cominciare dal grado meno

elevato. D'altra parte è da tenere presente che in base all'Accordo Italo-Albanese sulla parità dei diritti civili e politici, le nuove generazioni albanesi, formate nel clima del Littorio, potranno sempre partecipare al normale Concorso diplomatico consolare italiano ed essere quindi ammesse nei ruoli ordinari dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'allegato A del disegno di legge reca i gradi e i numeri dei posti istituiti col ruolo speciale per gli affari albanesi. Tenuto conto dei quattro posti di Ministro plenipotenziario separatamente istituiti, si tratta in totale di cinquanta posti a disposizione dei funzionari albanesi. Il numero e la distribuzione dei posti nei vari gradi del ruolo sono stati fissati tenendo presente (in base agli elementi forniti dalla Luogotenenza Generale) la precedente situazione di carriera di quei funzionari albanesi che presumibilmente entreranno a far parte del ruolo transitorio.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 7.000.000 all'Istituto relazioni culturali con l'estero » (684).

MAJONI. Per quanto riguarda l'oggetto del disegno di legge si ritiene dispensato da ogni commento ed è certo di trovare consenziente la Commissione che è stata sempre favorevole al criterio di sovvenzionare gli sviluppi culturali con l'estero. Soprattutto è certo che ne proveranno grandissima soddisfazione i senatori che furono già rappresentanti della Nazione all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

15^a RIUNIONE

Sabato 18 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

Approvazione dell'Accordo italo-lituano del 23 dicembre 1939, sui pagamenti » (751) .Pag.	94
« Approvazione del Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1939, inteso a prorogare al 31 dicembre 1940, l'Accordo commerciale del 31 dicembre 1938 e gli Atti annessi » (752)	94
« Approvazione degli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940 » (753)	94
« Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 marzo 1940, regolante il commercio dei prodotti medicinali » (754)	95
« Approvazione del Protocollo della prima Sessione delle Commissioni governative italiana e turca, firmato in Roma il 24 febbraio 1940 » (755)	96
« Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera e alla repressione del contrabbando » (756)	96

« Riduzione del dazio doganale per l'olio essenziale non deterpenato di citronella destinato alla produzione del metodo » (757)	98
« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (758)	98
« Franchigia doganale agli avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui » (759)	99
« Aumento dei contingenti di animali e prodotti ammessi annualmente all'importazione in franchigia dal Comune extradoganale di Livigno » (760)	99

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marecotti, Aloisi, Arlotta, Bernardi, Brezzi, Contarini, De Martino Giacomo, Fracassi, Gentile Giuseppe, Giannini, Liotta, Majoni, Merlika Kruja, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Sailer, Salata, Salvago Raggi, Senni, Silvagni, Targetti, Tullio, Visconti di Modrone.

È presente il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Beneduce, Cantù, Cavazzoni, Imperiali, Pitacco, Sitta, Tacconi.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-lituano del 23 dicembre 1939, sui pagamenti » (751).

GIACOMO DE MARTINO, *relatore*. Propone alla Commissione di approvare l'Accordo italo-lituano del 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due paesi.

Ha l'impressione che se si fermasse all'esame in dettaglio delle stipulazioni tecniche contenute nell'accordo circa i cambi e i conti creditori e debitori, ecc., usurperebbe il tempo prezioso della Commissione.

Ha domandato all'Ufficio competente del Ministero Scambi e Valute se dal dicembre scorso, quando fu stipulato l'accordo, sia sorta una qualunque novità nel funzionamento di esso, e gli è stato risposto che tutto procede normalmente.

Si può considerare con soddisfazione, all'infuori del campo prettamente tecnico, la conclusione di questi Accordi coi paesi baltici, voluta dalla sollecitudine del Governo fascista.

In forza dei medesimi l'Italia è più che mai presente in quel settore baltico dell'Europa che attrae l'attenzione del mondo intero per la sua estrema sensibilità politica.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1939, inteso a prorogare al 31 dicembre 1940, l'Accordo commerciale del 31 dicembre 1938 e gli Atti annessi » (752).

ALOISI, *relatore*. Il protocollo è stato firmato allo scadere del precedente accordo commerciale con la Danimarca del 31 dicembre 1938.

Esso prevede il rinnovo di quello del 1938 sino al 31 dicembre 1940.

Il vecchio accordo rimane pertanto inalterato

nella sua struttura e cioè con circa 60 milioni di lire tanto all'esportazione come all'importazione.

Tale accordo prevede la possibilità di reciproca concessione di extra contingenti sia per riequilibrare la situazione del clearing che per consentire un eventuale aumento del volume degli scambi fra i due paesi.

Da parte nostra si è deciso di accogliere nella maggior misura possibile le proposte danesi nei riguardi degli extra-contingenti di importazione e ciò, come ho detto, per riequilibrare la situazione del clearing.

Nel formulare le proposte degli extra-contingenti si era partiti, da parte italiana, dal presupposto della utilizzazione integrale dei contingenti previsti, specie per quei prodotti carni e bestiame, che hanno una maggiore entità nel quadro delle importazioni, e si è anzi consentito che l'intero contingente « bovini e carni bovine » non utilizzati nel primo semestre 1939 fosse ripartito in aggiunta al contingente relativo al secondo semestre 1939.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940 » (753).

TARGETTI, *relatore*. Il disegno di legge ha il fine di perfezionare l'applicazione della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939-XVII, fra l'Italia e l'Albania; applicazione a cui, come è noto, si è provveduto con la Convenzione tecnico-doganale del 28 maggio 1939-XVII. Precisamente, esso intende dare piena ed intera esecuzione ai seguenti accordi stipulati in Roma tra l'Italia e l'Albania il 12 febbraio scorso:

a) protocollo speciale;

b) scambio di nota che approva le determinazioni del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione della Unione doganale.

Il protocollo speciale concerne una modifica introdotta di comune accordo fra i due governi nel testo dell'articolo 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939.

I capoversi 2° e 3° di detto articolo erano così stillati:

« Nel caso che dette tasse ed imposte non siano comuni ai due Stati, lo Stato nel quale esse sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato, e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, se il rimborso è ammesso per disposizione di carattere generale alla esportazione verso ogni altro paese.

« Nel caso che le dette tasse ed imposte siano applicate in entrambi gli Stati della Unione doganale ma in diversa misura, la riscossione ed il rimborso saranno limitati alla differenza ».

Col protocollo speciale si è convenuto di sopprimere il 3° capoverso, e di sostituire al 2° capoverso il testo seguente:

« In ogni caso lo Stato nel quale le dette tasse ed imposte sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, sempre quando il rimborso sia ammesso per disposizione di carattere generale all'esportazione verso ogni altro paese ».

La modifica apporta una maggiore chiarezza e semplicità di applicazione della norma stabilita, di cui conserva le finalità.

Lo scambio di note completa e determina le disposizioni così della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939 come della successiva Convenzione tecnico-doganale del 28 maggio 1939 in quanto, in forza di esso:

1° resta fissato di comune accordo la data dell'attuazione dell'Unione doganale al 1° marzo 1940-XVIII (eseguendo con ciò quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione tecnico-doganale);

2° vengono approvate, sempre di comune accordo, tutte le determinazioni adottate sotto la stessa data del 12 febbraio scorso dal Comitato misto nominato in virtù dell'articolo 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria;

3° viene decisa la continuazione di detto Comitato misto per gli ulteriori incumbenti demandatigli dagli accordi, e si stabiliscono sue riunioni periodiche ordinarie di tre in tre mesi;

4° si chiarisce infine che l'attuazione dell'Unione doganale non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi, precisando che tale sistemazione sarà fatta al più presto possibile con provvedimenti amministrativi.

Con quanto convenuto in tale scambio di note si provvede dunque a garantire la continuità delle esistenti Convenzioni istituite dalla Unione doganale italo-albanese.

Le determinazioni del Comitato misto per l'attuazione dell'Unione doganale, a cui accenna lo scambio di note, riguardano per gran parte, disposizioni di carattere temporaneo a favore dell'economia albanese sia con agevolazioni doganali, sia con diretti provvedimenti a favore dell'industria. Di tali provvidenze è evidente la necessità, per realizzare nel modo più agevole fra i due paesi così strettamente congiunti politicamente, quella effettiva unificazione economica cui mira l'Unione doganale. Inoltre, sono completate disposizioni regolamentari in materia valutaria per precisare i rapporti fra la Commissione prevista dal decreto luogotenenziale 12 maggio 1939 sul monopolio del commercio dei Cambi in Albania, e la Banca Nazionale dell'Albania, in applicazione della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 marzo 1940, regolante il commercio dei prodotti medicinali » (754).

ARLOTTA, *relatore*. Il 21 marzo 1940 anno XVIII è stato stipulato tra l'Italia e la Gran Bretagna un accordo regolante il commercio dei prodotti medicinali in sostituzione delle disposizioni contenute nello scambio di Note 9 luglio 1907 tra i due Paesi, ed in base alle quali, fino allora, tale commercio si effettuava.

Il detto nuovo accordo stabilisce che l'importazione e lo smercio nei due Paesi, dei prodotti e delle specialità medicinali, sono sottoposti alle stesse norme e condizioni a cui la legislazione vigente nei rispettivi Stati subordina il commercio dei medesimi prodotti, di origine nazionale.

Ciò, a differenza delle disposizioni contenute nelle citate Note, in forza delle quali l'importazione ed il commercio dei prodotti in questione non erano vincolati ad alcuna particolare norma limitativa, all'infuori di quelle intese ad assicurare sufficiente garanzia di vigilanza e controllo dal punto di vista esclusivo della tutela sanitaria.

La convenzione recentemente stipulata con l'Inghilterra, alla stregua di quelle precedentemente entrate in vigore con gli altri Stati coi quali vigevano accordi del genere, è stata ispirata dalla necessità di applicare anche ai prodotti medicinali di origine e provenienza estera le disposizioni che, in base al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato col Reale decreto 27 luglio 1934, n. 1265, regolano la produzione ed il commercio dei prodotti italiani. In tal modo viene eliminato, specie nel campo delle imposizioni fiscali, il trattamento più favorevole, del quale risultavano in definitiva, implicitamente venire a godere, nella pratica applicazione delle già menzionate vecchie convenzioni del 1907, i prodotti di importazione provenienti dai Paesi convenzionati, col danno evidente che ne derivava alla nostra industria della produzione farmaceutica, sia sotto l'aspetto della concorrenza nello smercio interno, e sia sotto quello, del pari interessante, della esportazione.

Per questi motivi, riconoscendosene l'utilità e la legittima convenienza, si esprime l'avviso che il proposto disegno di legge sanzionante l'accordo in esame, il quale ristabilisce e consacra, con criterio di equitativa reciprocità, la perfetta parità di trattamento fatto da ciascuno dei due Stati contraenti ai prodotti dell'altro in questo ramo, possa essere opportunamente approvato dalla Commissione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo della prima Sessione delle Commissioni governative italiana e turca, firmato in Roma il 24 febbraio 1940 » (755).

ALOISI, *relatore*. Le trattative con la delegazione turca sono state basate sulla revisione delle liste dei contingenti di importazione in Italia e in Turchia. Allo scopo di assicurare un normale afflusso di prodotti turchi e possibilmente accrescerli, per alcune merci (evitando la contrazione dei quantitativi da importarsi in base ai contingenti in valore, contrazione causata dall'aumento dei prezzi) è stato proposto da parte nostra ed accettato da parte turca di trasformare i contingenti stessi da valore in quantità.

Gli accordi consistono sostanzialmente in protocolli di contingenti e faranno aumentare notevolmente — nel già esistente quadro degli accordi in clearing — il volume degli scambi fra i due paesi.

Da parte turca gli acquisti si svolgeranno soprattutto nel campo dei manufatti, articoli siderurgici, macchine, specialità chimiche farmaceutiche.

Da parte italiana: cotone, cereali, rottami di ferro ed alcuni minerali. La nuova convenzione dà anche la possibilità di assicurare il regolamento del bloccaggio.

Secondo i rapporti pervenuti delle nostre Regie Rappresentanze la firma dell'Accordo ha avuto una particolare ripercussione in tutto il Levante e nel prossimo Oriente.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera e alla repressione del contrabbando » (756).

SILVAGNI, *relatore*. Il Trattato di commercio e navigazione stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria nell'anno 1923, con alcuni articoli stabili, o meglio confermò, particolari convenzioni pel traffico di frontiera, e per la prevenzione e repressione del contrabbando. La

annessione dell'Austria alla Germania rese poi necessaria una novella Convenzione che regolasse, lungo l'unico esteso confine fra noi e la Germania, tutti gli argomenti già definiti per l'antico meno ampio. Perciò il 24 di febbraio dell'anno corrente furono sottoscritti in Roma gli Accordi italo-germanici per il traffico di frontiera e la repressione del contrabbando fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, composti di 18 articoli e seguiti da un Protocollo finale e da Disposizioni finali, che chiariscono e specificano le norme stabilite dagli Accordi.

La Convenzione pel traffico stabilisce una serie di agevolzze pel passaggio da uno Stato all'altro su tutta la lunghissima frontiera e per una profondità da cinque a quindici chilometri, di persone, prodotti agricoli, attrezzi, rifornimenti, nonchè di animali da lavoro, veicoli, macchine agricole, viveri, bevande; e poi di medicamenti, fasce, disinfettanti, che medici, levatrici e veterinari portano seco di là e di qua, o che gli abitanti vanno dall'una parte o dall'altra a provvedersi. Tutto ciò con esenzione dei diritti doganali.

Se un incendio scoppia in quella zona della frontiera, o altra calamità vi minaccia averi e vite, gli abitanti possono passare il confine ovunque, cioè anche per le vie non invigilate dalla Dogana, in qualunque ora, con veicoli, animali ed attrezzi. Tutte queste agevolzze, concernenti il buon vicinato, e la tutela dei rispettivi connazionali, sono seguite dall'obbligo fatto ai capi delle provincie limitrofe dei due Stati di annunciare reciprocamente col telegrafo o col telefono, e di confermare poi in iscritto, le notizie riguardanti la comparsa, l'accertamento e l'estensione delle malattie contagiose degli animali equini, bovini ed equini, lungo il confine e per la profondità già indicata.

Sebbene queste agevolzze siano sottoposte dagli Accordi italo-germanici a regole e restrizioni per impedire abusi, nondimeno esse possono sembrare molto generose a chi legge rapidamente la Convenzione e suscitargli il dubbio che grande sia il contrasto fra la giusta doverosa severità delle Dogane e dei servizi delle valute verso i viaggiatori ordinari che escono dal Paese e vi entrano, e le larghezze ed esenzioni concesse ai citta-

dini italiani e germanici nella zona di frontiera. Ma ogni dubbio sparisce se si considera: 1° che la promiscuità di possessori e coltivatori di terre, di pastori e di armenti e greggi, insieme alla necessità di ricorrere agli uffici del medico, del veterinario, della levatrice e del farmacista nella zona dirimpetto, esistono ed hanno sempre esistito su tutte le frontiere; 2° che tuttocìò è più frequente ed ha maggiori proporzioni là dove, come avveniva al confine italo-austriaco e come avviene lungo quello odierno tanto più esteso italo-germanico, e generalmente ovunque soprattutto nei terreni montuosi, la frontiera non è tracciata nè da una retta nè da una curva continua, bensì da capricciosi zig zag, da spirali, da sporgenze e da rientranti, sicchè la linea retta o la curva continua, che logicamente e militarmente dovrebbero servire di limite fra gli Stati, intersecano invece la frontiera effettiva e capricciosa disseminando a dritta ed a manca abitanti, terre da essi possedute o lavorate, pascoli e animali, case e campi, interessi e necessità civili e vitali. In tal modo, per esempio, accorrono di là dalla frontiera, e viceversa, a spegnere l'incendio, o a sgomberare le rocce franate nel campo proprio o da essi lavorato o nella propria casa, quelli che lavorano o abitano dalla parte opposta; 3° che sull'estesissima frontiera, per gran parte in alta montagna, la popolazione in ciascuno Stato è poca perchè, abbandonando le terre de' padri, i montanari purtroppo accorrono nelle città; 4° infine, che questa Convenzione è ben più restrittiva di quella precedente, sicchè meglio impedisce abusi e inganni.

Sarebbe superfluo commentare la Convenzione italo-germanica per la repressione del contrabbando e delle infrazioni delle leggi doganali: si tratta di accordi scambievoli vigenti fra tutti gli Stati confinanti, e dettati dal reciproco bisogno di aiutarsi e di difendersi a vicenda, anche in quei paesi ove non esiste veruno scambio di amorosi sensi.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Riduzione del dazio doganale per l'olio essenziale non deterpenato di citronella destinato alla produzione del mentolo » (757).

BERNARDI, *relatore*. Tra le agevolzze che il nostro regime doganale accorda all'industria dei profumi sintetici figura anche l'esenzione dal dazio per un determinato contingente annuo di olio essenziale non deterpenato di citronella.

Questo contingente, prima contenuto nei ristretti limiti di 2000 chilogrammi, viene portato col presente disegno di legge a 5500 chilogrammi; ma anche così aumentato esso sarà completamente assorbito dalla produzione di profumi sintetici diversi dal mentolo. Talchè la nostra industria, che s'è frattanto attrezzata non solo per produrre il quantitativo di mentolo occorrente al mercato interno, ma anche per esportare buona parte del suo prodotto, dovrebbe ricorrere all'importazione dell'olio essenziale colpito dal pieno dazio nella misura del 15 per cento sul valore.

Di qui l'opportunità di alleggerire tale notevole gravame, col trasformare il dazio sul valore in dazio specifico (rendendolo così indipendente dalle oscillazioni del valore) e limitarlo a lire 0,90 per chilogrammo.

Il disegno di legge in esame risponde pertanto ad un duplice fine: quello di favorire la produzione in Italia di materie necessarie all'industria e quello di promuovere un aumento della nostra esportazione, con tutte le possibilità valutarie che tale aumento comporta. Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (758).

TARGETTI, *relatore*. Le necessità di concessioni in materia di temporanea importazione — ed altresì di temporanea esportazione — vanno moltiplicandosi col progredire e col rendersi più complessa dell'attività industriale. Tali concessioni debbono tuttavia essere con-

cretate con oculata prudenza, perchè non abbiano a portare effetti nocivi nei rispetti valutario o della protezione del prodotto nazionale quale assicurata dal sistema doganale esistente.

L'articolo 1° aggiunge alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate — giusta la tabella I annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925—III, n. 473 — per specificate destinazioni: « pellicole vergini », « l'alluminio e sue leghe in lingotti, panni, rottami, placche e nastri », « fascette di carta (banderolles) », « carne congelata ».

La concessione riguardante l'alluminio, corrisponde ad una situazione di deficienza del metallo che si verifica nonostante il grande sviluppo della produzione nazionale; deficienza prodotta per il concorso di due circostanze: un maggiore bisogno interno, specie di carattere militare, ed un fortunato aumento di richieste di prodotti finiti e semilavorati da parte della clientela estera. La breve validità, un anno, è appunto giustificata dalla possibilità che tali circostanze possano cambiare rapidamente.

L'articolo 2° del disegno, estende la facoltà della temporanea importazione di filati di lino semplici non inferiore al n. 30 inglese, già concesso per la fabbricazione di tele, fazzoletti e tovaglie anche alla fabbricazione di filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.

E poichè saggiamente i competenti Uffici tendono a limitare nel tempo le concessioni di temporanea importazione — perchè le circostanze che le hanno suggerite, rapidamente cambiano — si presenta ora la necessità di ripristinare a nuovo varie concessioni; e a tale fine provvede l'articolo 3°.

Infine l'articolo 4° contempla come provvedimento permanente, la concessione dell'esportazione temporanea di pellicole cinematografiche, la cui opportunità nasce oggi coll'affermarsi di una industria cinematografica nazionale.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale agli avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui » (759).

TULLIO, *relatore*. Il disegno di legge ha per iscopo di aggiungere all'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, una disposizione la quale contempla l'esenzione totale dai dazi di entrata per gli avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più atti per l'alimentazione umana, esenzione da concedersi sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Attualmente tali avanzi di bordo sono considerati come merci estere anche se raccolti da navi nazionali e vengono al loro sbarco nei porti assoggettati a dazio secondo la loro specie, indipendentemente dal loro stato di conservazione, a norma dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari della tariffa. Ne viene di conseguenza che, essendo il dazio che si dovrebbe pagare per la loro introduzione nel Regno del tutto sproporzionato al loro valore, essi vengono generalmente gettati in mare mentre potrebbero essere utilmente impiegati per l'alimentazione del bestiame.

Non essendo il caso di preoccuparsi per l'eventuale perdita di introiti doganali che potrebbe derivare dalla applicazione della nuova disposizione e tenuto presente che il Ministro delle finanze dovrà prescrivere le formalità e cautele che valgano a garantire il fisco contro illecite speculazioni, il disegno di legge può, senz'altro, essere approvato dalla Commissione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento dei contingenti di animali e prodotti ammessi annualmente all'importazione in franchigia dal Comune extradoganale di Livigno » (760).

MAJONI, *segretario*. Dà lettura della relazione del senatore Pitacco sul disegno di legge.

La vallata di Livigno nella provincia di Sondrio è un'ampia conca lunga 23 chilometri con 1284 abitanti distribuiti fra quattro villaggi allineati ad una altezza fino a 1800 metri, dei quali Trepalle con 56 abitanti forma il punto più elevato delle nostre Alpi.

La vallata è percorsa dal torrente Spöll, le cui acque immettono nel fiume Inn e però fa parte del bacino danubiano.

Per la sua posizione, al di là dello spartiacque alpino, isolato, chiuso fra i monti al confine con la Svizzera, Livigno godette anche nel passato al tempo della Contea di Bormio, nella quale era incorporata, e dello Stato Lombardo Veneto, di una forma di autonomia amministrativa che le permise il privilegio di una certa indipendenza di movimento fuori della linea doganale con esenzioni speciali di dazi.

Questo stato di fatto dipendente dalla sua posizione geografica, da ragioni storiche e dalla difficoltà di spostare senza forti spese la linea doganale, in modo da comprendervi la zona del Comune di Livigno decise il nostro Governo a sanzionarlo emanando la legge del 17 luglio 1910, n. 516, che pone fuori della linea doganale il già detto Comune considerando le merci che s'importano dal suo territorio nello Stato — agli effetti doganali — come merci estere. Le franchigie così accordate hanno lo scopo di permettere che determinati animali e prodotti costituenti le risorse del Comune possano per la parte che eccede il consumo locale e che non può essere esitata nella Svizzera, trovare sbocco nel territorio doganale nostro.

Si tratta in prevalenza di prodotti della economia montana e di animali nati ed allevati nel Comune di Livigno indicati in una speciale tabella che fa parte integrante della legge, e che si sarebbe potuta modificare se mutamenti nella produzione lo avessero consigliato, ben inteso entro i limiti dell'ammontare totale dei diritti abbonati.

La tabella subì negli anni, varie modificazioni, l'ultima delle quali con la legge del 19 gennaio 1939, n. 213.

Il disegno di legge in esame tende ad uno scopo analogo di aumentare cioè alcuni contingenti annuali per tener conto dei cambiamenti frattando intervenuti nelle condizioni dell'economia del Comune di Livigno, che

ha visto crescere, sia pur non molto, il numero degli abitanti e diminuire la sua emigrazione per la Svizzera, ciò che determinò un aumento nella produzione foraggera e una intensificazione dell'allevamento del bestiame.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

16^a RIUNIONE

Sabato 8 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente ORSINI BARONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939 concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania » (814)	Pag. 101
« Approvazione della costituzione di un "Ente per le Bonifiche Albanesi" » (821)	102
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne » (822)	103
« Approvazione dell'Accordo stipulato in Bucarest fra l'Unione doganale italo-albanese e la Romania, il 20 marzo 1940, per regolare i pagamenti fra i rispettivi Paesi » (823)	104
« Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 6 marzo 1940-XVIII » (824)	105
« Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (825)	106

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marecotti, Aloisi, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Brezzi, Contarini, Fracassi, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Locatelli, Majoni, Mezzi, Orsini Baroni, Pignatti Morano di Custozza, Pitacco, Rolandi Ricci, Sailer, Salata, Silvagni, Sitta, Targetti, Tullio, Visconti di Modrone.

È presente il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Cantù, Cavazzoni, Piccio.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939 concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania » (814).

SILVAGNI, *relatore*. È noto che, dimostratosi purtroppo impossibile l'assimilazione della minorità tedesca stabilita nel Trentino e so-

prattutto nell'alto Adige, divenne necessario lasciar liberi tutti quelli che ne fecero domanda di ritornar in Germania. La permanenza di coloro nelle terre italiane, e fra popolazioni che diedero sempre prove eloquenti d'amor di Patria e di sapere sfidare l'oppressione straniera, le sue persecuzioni e le sue vendette, fu riconosciuta dannosa e pericolosa da tutti quelli che ben conoscevano luoghi e persone, e dagli altri che amministrarono quelle provincie o vi fecero accurate inchieste.

Un Accordo italo-germanico in data del 21 ottobre 1939 regolò le questioni economiche concernenti il trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania. Un'altra Convenzione stipulata il 22 dicembre 1939 ha regolato la ripartizione fra i due Stati della spesa per le pensioni dovute alle persone anzidette per i servizi prestati fino al 1° gennaio dell'anno corrente così al Regno come al servizio del Governo austro-ungarico. Tali pensioni sono quelle concesse e date dallo Stato o dagli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

La Convenzione stipula che le pensioni civili militari e di guerra per gli allogeni e i cittadini germanici siano a carico della Germania; che quelle concesse per servizi prestati in Italia dopo l'annessione siano a carico dell'Italia; che quelle date per servizi prestati in parte in Italia dopo l'annessione e in parte durante il Governo austriaco siano pagate dall'Italia per la metà dell'ammontare; l'altra metà sarà pagata dal Governo germanico. Altri articoli regolano le modalità e le norme da seguire se una parte della famiglia è rimasta fino all'ultimo limite concesso nel territorio nazionale; se chi ha prescelto di partire o i suoi, o parte di essi, continuarono ad abitare case dipendenti dall'Amministrazione con facoltà, in alcuni casi, di occuparne gli appartamenti fino al 30 giugno dell'anno corrente; e stabiliscono infine come saranno eseguiti i pagamenti dovuti dal Governo italiano e che i rappresentanti de' due Stati firseranno nel mese di gennaio d'ogni anno.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno corrente.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della costituzione di un " Ente per le Bonifiche Albanesi " » (821).

GENTILE GIUSEPPE, *relatore*. Con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, fu autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200.000.000 per i lavori e le opere di bonifica in Albania, da ripartirsi in otto esercizi finanziari, a cominciare dal 1939-1940. A pochi mesi di distanza dalla realizzata unione delle due Corone, l'Italia fascista iniziava così, con l'assegnazione di cospicui mezzi finanziari, l'opera di valorizzazione agraria del nobile paese ad essa legato da vincoli millenari.

Com'è noto, il provvedimento era soprattutto inteso alla bonifica della parte in pianura del territorio albanese, di quella che più promettente si presenta dal punto di vista di un intenso sviluppo agrario, cioè la fascia costiera adriatica con le sue diramazioni verso l'interno, qualche altipiano, alcuni larghi fondi di valli, come quello della vallata di Tirana.

Trattasi di una superficie di circa 200.000 ettari, attualmente in condizioni di dissesto idraulico, impaludata gran parte dell'anno, spesso allagata dalle eccessive piogge e dalle inondazioni dei fiumi. La bonifica di quelle terre, rese insalubri ed in gran parte improduttive da un abbandono che perdura da secoli, richiede pertanto che si cominci da grandi lavori di sistemazione idraulica. Se il compito è arduo e vasto, l'Italia fascista, che anche in questo settore ha conseguito nel proprio territorio memorabili vittorie, saprà assolverlo con la decisione, la capacità e la metodica efficienza di cui ha dato brillanti prove.

Si è all'uopo stimato opportuno di costituire un organismo speciale per curare la progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, cioè l'« Ente per le Bonifiche Albanesi », che forma oggetto del disegno di legge in esame.

Tale Ente, con sede in Roma, ha personalità giuridica e gestione autonoma, e può, con l'approvazione del Sottosegretariato per gli Affari

Albanesi, affidare a determinati altri enti l'espletamento, per singole zone, di tutte o parte delle funzioni delegategli.

L'Ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto del Presidente e di otto Consiglieri, nominati con decreto del Ministro degli Affari Esteri. I Consiglieri sono designati dalle Amministrazioni interessate, cioè quattro dal Sottosegretariato per gli Affari Albanesi, uno dal Ministero delle finanze, uno da quello dei lavori pubblici, uno da quello dell'agricoltura ed uno dall'Opera nazionale combattenti.

Vi è poi un collegio di revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, anch'essi nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazioni del Sottosegretariato per gli Affari Albanesi, del Ministero delle finanze e di quello dell'agricoltura e foreste.

L'Ente avrà un patrimonio di fondazione di lire 50.000.000; somma che, assieme alle spese per l'attuazione delle opere di bonifica idraulica, graverà sull'assegnazione di lire 1 miliardo e 200.000.000 stabilita con la legge 6 luglio 1939-XVII, della quale ho già fatto cenno, sino al limite di lire 800.000.000, ripartibili nella misura di lire 100.000.000 all'anno.

In sostanza, con la costituzione dell'Ente per le bonifiche albanesi si vuol creare un organismo poderoso ed efficiente, capace di imprimere un ritmo sicuro, ad un tempo celere e metodico, all'opera della bonifica idraulica, base fondamentale dello sviluppo dell'economia agricola della nazione albanese.

La lettura degli otto articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne » (822).

GENTILE GIUSEPPE, *relatore*. Il Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, del quale si chiede la conversione in legge, ha apportato

le seguenti modificazioni al trattamento doganale delle pelli da pellicceria:

1) Applicazione di un dazio alle pelli greggie, che prima ne erano esenti, nella misura di lire 870 al kg., più il 30 per cento sul valore, per le pelli finissime (ermellino, martora del Canada, zibellino, cinchilla, visone); di lire 420, più il 30 per cento sul valore, per le pelli fini (castoro, faina, kolinski, lince, lontra, pekans, puzzola, volpe argentata, volpe azzurra, petit-gris); di lire 20, più il 30 per cento sul valore, per le altre.

2) Aumento del dazio per le pelli conciate, portato:

a) da lire 330 a lire 1200, più il 30 per cento sul valore, per le pelli finissime.

b) da lire 165 a lire 585, più il 30 per cento sul valore, per le pelli fini.

c) da lire 5,50 (27,50 fino a 400 grammi) a lire 36, più il 30 per cento sul valore, per le altre.

3) Aumento del dazio sui lavori da pellicciaio non nominati, portato:

a) da lire 550 a lire 1420, più il 40 per cento sul valore, per i lavori di pelli finissime.

b) da lire 413 a lire 830, più il 40 per cento sul valore, per i lavori di pelli fini.

c) da lire 192,50 a lire 210, più il 40 per cento sul valore, per gli altri lavori.

Come si vede, trattasi di un notevole inasprimento della tariffa, che trova però piena giustificazione sia nella necessità di diminuire il forte aggravio che l'importazione delle pelli da pellicceria, prodotto di lusso, apportava alla nostra bilancia dei pagamenti, sia nella opportunità di accordare una efficace protezione ai nostri allevamenti di animali da pelliccia, la cui produzione, di ottima qualità, è in via di aumento.

Altra modificazione apportata alla tariffa doganale dal Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, è quella relativa al dazio del « vetro e cristallo in tubi e canne », che da lire 300 per quintale, è stato elevato a lire 580. È un aumento anch'esso pienamente giustificato, trattandosi di proteggere la nostra industria vetraria dal disagio causato dai bassi prezzi praticati da quella straniera. Tale protezione è ben meritata dall'industria italiana, la quale,

a costo di gravi sacrifici, si è posta in grado di fornire tubi e canne di vetro e di cristallo aventi assoluta uniformità di diametro e di spessore, ed è anche riuscita a coprire completamente il fabbisogno nazionale.

Occorre, in ultimo, rilevare che giustificata si presenta anche la forma con cui le anzidette modificazioni sono state messe in vigore, cioè quella del decreto-legge, prevista dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, onde non dare agio a possibili speculazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Bucarest, fra l'Unione doganale italo-albanese e la Romania, il 20 marzo 1940, per regolare i pagamenti fra i rispettivi Paesi » (823).

ARLOTTA, relatore. Mentre per la parte descrittiva del contenuto dell'Accordo italo-romeno stipulato in Bucarest il 20 marzo 1940 per regolare i pagamenti tra i due Paesi, appare senz'altro sufficiente riferirsi alla relazione con cui i competenti dicasteri ne hanno accompagnato, con la debita precisione riassumendolo, la presentazione del disegno di legge, sembra opportuno porre in evidenza con breve raffronto, le aggiunte e le principali varianti apportate al precedente accordo italo-romeno del 3 dicembre 1938, dal quale era, per lo innanzi, retta la materia in oggetto, ed il quale deve, per espressa stipulazione dell'articolo 18, finale del presente atto, considerarsi integralmente sostituito da quest'ultimo.

In primissimo luogo va pertanto notato come logica ed immediata conseguenza dell'entrata, felicemente e così strettamente avveratasi, dell'Albania nell'orbita italiana, la sostituzione del tutto unico costituito dalla « Unione doganale italo-albanese » nonchè dai Possedimenti italiani nel bacino Mediterraneo, alla « Italia » a sè stante, come alta Parte contraente di fronte alla Romania.

Differenziazione saliente per rispetto al precedente Accordo, si rileva subito per la sua importanza, nella disposizione di cui ai vari comma dell'articolo 2, ed in forza della quale ven-

gono esclusi dal regolamento in « clearing » — prima in vigore per tutti indistintamente i prodotti costituenti l'intercambio tra i due Paesi, eccezion fatta per una piccolissima quota di quelli petroliferi — dal dato delle nostre esportazioni, i filati di lana, seta, canape, lino e principalmente di cotone, nonchè lo zolfo e il mercurio metallico; e, per contro, con criterio di conguaglio compensativo dei rispettivi valori in divisa, il 50 per cento dei prodotti petroliferi rumeni, di cui ha, come è noto, basilare bisogno il mercato italiano, traendone, nel gioco delle rispettive relatività, la menzionata « Unione doganale italo-albanese » legittimo vantaggio per il prezzo di rivieno.

Il regolamento dei prodotti così esclusi dal « clearing » avviene in divisa libera secondo le norme consuetudinarie del commercio internazionale, coll'avvertenza del non potersi, peraltro, i pagamenti effettuare in biglietti di Stato o di Banca, nè in moneta divisionaria.

Speciali provvidenze, completate da disposizioni di dettaglio concordate tra la Banca Nazionale Rumena, l'Istituto dei Cambi cui fungono da cassieri la Banca d'Italia e la Banca d'Albania, completano a parte e regolamentano nella loro applicazione pratica le disposizioni dell'Accordo colla istituzione dei conti denominati « Conto A » e « Conto Speciale » per la registrazione dei pagamenti di forniture di stato fatte alla Rumania o di prodotti petroliferi venduti all'Italia, nonchè colla istituzione, secondo i criteri cui si ispirano i ben noti, molteplici accordi analoghi che l'Italia ha in vigore con altri Stati, dei « Conti statistici » necessari al continuativo controllo dell'andamento, più o meno bilanciato nel tempo, del saldo dei reciproci pagamenti, ciò che val quanto dire della reale efficacia dell'accordo nel suo pratico funzionamento.

A tale scopo è previsto lo scambio mensile delle scritture quotidianamente passate in detti Conti, e la trimestrale verifica in comune dei saldi, affinchè ciascuna parte possa, se del caso, avvalersi del diritto di ridurre per trimestre successivo l'ammontare delle licenze d'importazione concesse a determinate merci di provenienza dell'altra Parte, in guisa da ristabilire l'equilibrio dei pagamenti.

L'Accordo in esame ha vigore fino al termine dell'anno in corso: esso si conclude tuttavia con la espressa stipulazione del diritto riconosciuto a ciascuna delle Parti contraenti di farne cessare, con preavviso di un mese, la validità fin dal 30 settembre prossimo venturo, validità fin dal 30 settembre p. v., qualora l'equilibrio dei « Conti statistici » precedentemente menzionati non dovesse dimostrarsi effettivamente realizzabile per cause contingenti.

Da un accurato studio delle clausole tutte dell'Accordo in questione, e tenendosi d'altra parte conto dei ritocchi che con opportuni adattamenti già si prevede dovranno essere prossimamente apportati alle disposizioni di esso per il suo necessario aggiornamento, alla realtà della situazione dell'intercambio colla Rumenia, ritiene poter raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 6 marzo 1940 » (824).

SITTA, *relatore*. Il disegno di legge in esame già approvato nell'altro ramo del Parlamento, viene ad aggiungersi a quelli oramai numerosi che si riferiscono ai Trattati e agli accordi conclusi con i vari Paesi coi quali siamo in rapporti di scambio. Su tali accordi come è stato rilevato anche nella ultima Relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli scambi e delle valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, si sono ampiamente intrattenuti Ministri, relatori e oratori, nelle due assemblee legislative, mettendone in rilievo l'importanza e l'opportunità, sia nei riguardi dei nostri rapporti politici ed economici, sia in quelli delle Nazioni contraenti. Si tratta di provvedimenti di carattere temporaneo, che vanno naturalmente intonati alle condizioni dei reciproci rapporti

degli Stati contraenti, nelle contingenze del momento, e che sono quindi necessariamente soggetti ad una continua opera di revisione e di aggiornamento, alle direttive della politica del Regime, fissando le modalità da seguire nei pagamenti e le specifiche norme di applicazione, nel reciproco interesse delle Nazioni contraenti.

Fra quelli di più vicina attuazione, si presentano ora all'approvazione quelli stipulati in Roma, il 6 marzo 1940, fra l'Italia e la Francia, e riguardanti il 1° l'accordo di pagamento, il 2° l'accordo per il regolamento degli Scambi commerciali.

L'accordo di pagamento, comprendente nove articoli, è entrato in vigore il 1° aprile 1940.

Come chiaramente risulta dalle specifiche disposizioni allegate al disegno di legge, si è in esso convenuto che i versamenti riguardanti le importazioni francesi in Italia, avvenuti posteriormente alla data dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, si effettueranno in franchi francesi. Per quanto si riferisce al regolamento delle importazioni di merci francesi in Italia, effettuate prima del 1° maggio 1938, è stato stabilito che continueranno ad aver vigore le disposizioni, contenute nel *Modus vivendi*, e nello scambio di Note del 2 agosto 1936.

Per le importazioni di merci francesi in Italia, e di merci italiane in Francia, effettuate fra il 1° maggio 1938 e l'entrata in vigore del presente accordo, vigerà invece il regolamento, di cui all'accordo di pagamento del 14 aprile 1938.

L'articolo 2 dell'accordo, precisa quali merci siano da considerarsi originarie francesi e quali originarie italiane.

È stato altresì fissato (all'articolo 4) in 4 milioni di franchi francesi, l'ammontare destinato al pagamento dei crediti francesi arretrati, ammontare da prelevarsi dalle entrate in franchi francesi provenienti da importazioni di merci italiane in Francia, il cui saldo sarà destinato al pagamento delle merci francesi importate dall'Italia.

Ai termini dell'accordo in questione per l'Italia (articolo 7), si intendono compresi anche l'Unione doganale italo-albanese, i Possedimenti italiani e i territori dell'Africa Italiana,

mentre per la Francia, si intendano la Francia metropolitana (compresa l'Algeria), le colonie francesi, i Paesi di protettorato e quelli sotto mandato francese.

Ciascuno dei due Paesi (articolo 8) designerà una Commissione Governativa, che avrà per compito di risolvere tutte le questioni relative all'esecuzione dell'Accordo stesso, comunicandosi, nel tempo più breve possibile, la composizione di ognuna di esse, e riunendosi in Commissioni miste ogni sei mesi ed in ogni circostanza ch'uno dei Presidenti lo creda opportuno, con facoltà anche di aggregarsi degli esperti e di organizzare delle sotto-commissioni miste.

Non meno importante si presenta l'Accordo per il regolamento degli Scambi Commerciali fra i due Paesi, concretato in 5 articoli. Esso ha la stessa validità di quello di pagamento, e stabilisce che ciascuno dei contraenti ammetterà alle importazioni le merci originarie ed in provenienza dall'altro Paese, tenendo conto delle correnti abituali dei loro scambi, esaminando reciprocamente la possibilità di riportare al periodo seguente dello stesso anno, quei contingenti che non fossero stati utilizzati nel periodo della loro validità (articolo 2).

Nello stesso Accordo è poi convenuto (articolo 3), che il Governo francese continuerà ad applicare ai vini originarii o in provenienza dall'Italia, il trattamento doganale e le disposizioni in vigore al 31 marzo 1938, mentre a sua volta il Governo italiano applicherà a titolo di reciprocità, ai vini, cognacs, rhums, ecc. di origine od in provenienza dalla Francia, il trattamento doganale e le disposizioni in vigore al 31 marzo 1938.

Il Governo francese ammetterà in Francia i vini italiani nelle stesse condizioni stabilite dall'articolo 1 del Protocollo dell'*Avenant* al *Modus vivendi* del 4 marzo 1932, firmato a Parigi il 1° ottobre 1933.

Da parte sua il Governo italiano, ammetterà l'importazione in Italia dei vini, cognacs, armagnacs, rhums e liquori di origine e di provenienza dalla Francia, in ragione del 90 per cento del valore delle importazioni francesi in Italia dei detti prodotti nel 1934.

Nello stesso Accordo infine (articolo 4), è

stato stabilito che tutte le questioni riguardanti l'esecuzione di esso, vengano affidate all'esame ed alle decisioni della Commissione mista prevista all'articolo 8 dell'Accordo di pagamento, da noi prima illustrato e firmato nella stessa data del 6 marzo 1940-XVIII.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (825).

TARGETTI, *relatore*. Il disegno di legge concernente la franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) presentato dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'agricoltura, col Ministro delle corporazioni e col Ministro degli scambi e delle valute, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, trova convincente giustificazione nella breve relazione da cui è preceduto.

La ragione che condusse già a stabilire un contingente di legno comune rozzo in esenzione di dazio, sta in ciò, che tale materiale è materia prima per la fabbricazione della pasta di legno meccanica e della cellulosa. La cellulosa entra in esenzione di dazio; è ovvio quindi che altra materia più primordiale destinata a sua volta alla fabbricazione della cellulosa debba essere esente di dazio. Ma era altresì naturale che l'esenzione venisse concessa nei limiti di un contingente annuo proporzionato alla possibilità di produzione degli impianti; e tale contingente venne già fissato in 1.800.000 quintali.

Ora si verifica che in seguito agli ampliamenti degli impianti ed alle maggiori possibilità di produzione inerente allo sviluppo autarchico dell'industria della carta e delle fibre artificiali, il contingente già fissato resta di gran lunga inferiore al bisogno. Si propone pertanto

col disegno di legge in esame di portare il contingente stesso alla cifra di 4.100.000 quintali che è ritenuta proporzionata alla situazione attuale degli impianti e dei bisogni.

Il provvedimento, come è naturale, è temporaneo, in quanto possono cambiare le circo-

stanze che lo hanno consigliato, ed il periodo di un anno sembra adeguato.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

17^a RIUNIONE

Martedì 18 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente CONTARINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Estensione al Luogotenente Generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio » (877). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	Pag. 110
« Modificazione degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero » (878). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	110
« Immissione in ruolo degli idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939 Anno XVIII » (879). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	110
« Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea » (899). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	111

« Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera: il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla ferrovia del Gottardo » (900). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	112
« Importazione in franchigia doganale di vetture automobili, usate, appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno » (902). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	113
« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (903). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	113
« Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania » (904). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	114
« Esenzione daziaria per trementina naturale importata dalle Isole italiane dell'Egeo » (905). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	114
(Discussione e approvazione):	
« Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania » (894). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	114
« Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e il Belgio, il 25 aprile 1940, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali » (901). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	115

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-scotti, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Contarini, De Martino Giacomo, Gentile Giuseppe, Gian-nini, Imperiali, Liotta, Majoni, Orsi, Pignatti Morano di Custozza, Pitacco, Rolandi Ricci, Salata, Sitta e Tullio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Aloisi, Brezzi, Cantù, Cavazzoni, Locatelli, Mezzi, Orsini Baroni, Piccio, Sailer, Silvagni e Targetti.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al Luogotenente Generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio » (877). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ARLOTTA, *relatore*. Il Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, disciplina la materia riguardante i viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato sulle linee aeree e prescrive che la relativa autorizzazione debba essere emessa, caso per caso, dal competente Ministero.

Tale disposizione, dimostratasi opportuna per il territorio nazionale, non poteva essere estesa all'Albania (quasi completamente priva di mezzi di comunicazione) senza arrecare un grave intralcio ai rapidi spostamenti per urgenti necessità di indole politica, militare e sanitaria. Infatti con l'obbligo, sancito dal predetto decreto, della preventiva autorizzazione dei competenti Ministeri in Roma per viaggi con mezzi aerei, si rendeva praticamente impossibile avvalersi di tali mezzi di trasporto in Albania.

Per questa considerazione, e tenuto conto che l'aggravio dell'Erario non risulterà rilevante dato che il costo del biglietto a tariffa militare per via aerea corrisponde al prezzo generalmente richiesto per lo stesso tragitto dalle pubbliche autocorriere, si è ritenuto estendere l'autorizzazione di cui al citato de-

creto-legge alla Regia Luogotenenza in Albania.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero » (878). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SALATA, *relatore*. L'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero, sorto per promuovere e coordinare le relazioni scientifiche, artistiche e sociali fra l'Italia e l'estero, ha subito a più riprese modificazioni rese necessarie allo sviluppo che è andato assumendo.

Le modifiche proposte nel disegno di legge in esame tendono ad un triplice scopo:

1° coordinare e regolare (art. 2) il decreto originario istitutivo per quanto riguarda il Consiglio di direzione la cui composizione è stata variata nel numero dei componenti includendovi i rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche e di altre organizzazioni sindacali;

2° stabilire che il Presidente dell'Istituto, indipendentemente dalla persona dell'Ecc. Pavolini, che tante benemerienze ha acquisito alla presidenza del medesimo, sia di diritto il Ministro della cultura popolare;

3° variare (art. 3) le modalità circa la nomina dei componenti le speciali Commissioni — contemplate per curare le relazioni culturali con l'estero per determinati rami — che anzichè nominati con decreto del Ministero degli affari esteri, lo saranno direttamente dal Consiglio di direzione dell'Istituto: queste speciali Commissioni avranno poi voce nel Consiglio di direzione attraverso i rispettivi presidenti che per lo innanzi faranno parte di diritto dello stesso.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Immissione in ruolo degli idonei del concorso per

la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII » (879). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIUSEPPE GENTILE, *relatore*. Col disegno di legge in esame si vuole accordare al Ministro degli affari esteri la facoltà di assumere in servizio, in qualità di volontari diplomatico-consolari, i candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII, secondo l'ordine della graduatoria degli esami e fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo alla data del 15 giugno 1940-XVIII.

Trattasi di un provvedimento reso necessario dalle circostanze del momento attuale, l'accresciuto lavoro dell'Amministrazione degli affari esteri richiedendo che questa possa almeno disporre del numero di funzionari diplomatico-consolari stabilito nei ruoli, specialmente per quanto riguarda i gradi meno elevati.

Il principio che l'Amministrazione dello Stato abbia facoltà, entro determinati limiti di tempo e di proporzione numerica, di assumere in servizio concorrenti che abbiano superato la prova di esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, è ammesso dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, relativo allo stato giuridico degli impiegati civili, ma i limiti segnati da quella disposizione a tale facoltà, limiti pienamente giustificati in tempi ordinari, sarebbero nel caso attuale contrari alle esigenze dell'Amministrazione degli affari esteri ed all'interesse del Paese.

D'altra parte, mentre le prove date nel recente concorso dai candidati che verrebbero assunti in servizio sono garanzia della loro ottima preparazione e danno affidamento sull'opera che essi presteranno all'Amministrazione, molto opportunamente il disegno di legge non estende l'efficacia del concorso oltre la necessità di coprire i posti attualmente vacanti, fissando all'uopo la data del 15 giugno 1940-XVIII.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea » (899). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

LIOTTA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, è inteso a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata in Madrid tra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940-XVIII, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea.

Tale convenzione sostituisce quella stipulata il 3 aprile 1928, che concedeva all'Italia il diritto di esercire una so'a linea aerea e precisamente la Roma-Genova-Barcellona-Roma.

Con la nuova convenzione vengono aggiunte, alla linea anzidetta, altri importanti servizi aerei e cioè: la Roma-Barcellona-Madrid-Lisbona, che consente il rapido collegamento dell'Italia con la penisola Iberica; la Roma-Pollensa-Melilla, che stabilisce il collegamento con il Marocco spagnolo, e infine la Roma-Siviglia-Villa Cisneros con allacciamento fra Siviglia e Lisbona.

Particolare importanza riveste quest'ultima concessione che assicura all'Italia gli scali sul territorio spagnolo, metropolitano e coloniale, per l'esercizio dei servizi transcontinentali che collegano già da circa 6 mesi, con grande successo, il nostro Paese con il Sud America, dove vivono e prosperano operose collettività italiane.

In corrispettivo il Governo italiano concede alle imprese di navigazione aerea spagnole l'autorizzazione ad esercire i seguenti servizi aerei:

a) Barcellona-Marsiglia-Genova-Roma-Barcellona;

b) Lisbona-Madrid-Barcellona-Roma-Napoli;

c) nel caso che la Spagna stabilisca una linea aerea per l'Oriente, le si concederà il libero transito per l'Africa Italiana.

Per i tratti degli itinerari delle cennate linee, per i quali coincidono le concessioni, le imprese dei due Paesi firseranno di comune accordo le norme alle quali deve sottostare l'esercizio delle rispettive concessioni, in regime di reciprocità. La stipulazione di tali

accordi sarà tuttavia subordinata all'approvazione delle Amministrazioni aeronautiche di entrambi gli Stati.

Le altre clausole fissate nella convenzione in esame demandano alle Amministrazioni postali dei due Stati gli accordi per il trasporto degli effetti postali, stabiliscono l'obbligo alle Compagnie concessionarie di osservare e far osservare, sotto la loro responsabilità, al proprio personale ed ai passeggeri, le leggi e regolamenti vigenti in ciascuno dei due Stati, determinano gli obblighi delle parti per quanto concerne l'assistenza in caso di incidenti e infine regolano le questioni di carattere doganale relative alle importazioni degli apparecchi, dei motori, dei pezzi di ricambio e del combustibile.

La convenzione, avrà la durata di cinque anni a decorrere dallo scambio delle ratifiche e potrà tacitamente essere rinnovata per un anno se non interverrà la denuncia di una delle due parti sei mesi prima della scadenza.

In questo momento in cui l'Italia sta combattendo per un migliore avvenire del suo popolo, il disegno di legge in esame assume un particolare significato in quanto con esso si approvano dei pacifici accordi con la Nazione spagnola, accordi che renderanno più intensi traffici e rinsalderanno sempre di più i vincoli che legano le due Nazioni amiche.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera: il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla ferrovia del Gottardo » (900). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

BERNARDI, *relatore*. L'articolo 10 della Convenzione conclusa il 13 ottobre 1909 tra l'Italia, la Germania e la Svizzera circa la Ferrovia del Gottardo fissava il limite massimo delle tasse di trasporto per i viaggiatori in transito su detta ferrovia, e stabi-

liva inoltre che le tasse e soprattasse allora vigenti per il trasporto dei bagagli in transito su la stessa linea non dovessero subire alcun aumento per l'avvenire.

Ma nove anni dopo, in seguito ai gravi mutamenti verificatisi nella situazione internazionale e al conseguente disagio finanziario determinatosi nella gestione della Ferrovia, il Governo Elvetico chiese ed ottenne di poter modificare le tariffe. In effetti, con l'Accordo Italo-Svizzero del 1° luglio 1918, il Regio Governo consentiva che le tariffe in vigore sulla linea del Gottardo per il transito dei viaggiatori e dei loro bagagli fossero aumentate nella misura delle soprattasse che le Ferrovie Federali percepivano sul restante traffico interno della Svizzera.

Tale concessione, limitata dapprima ad un periodo di circa due anni venne poi, col persistere delle ragioni che l'avevano determinata, ripetutamente rinnovata con gli Accordi del 21 luglio 1920, del 24 settembre 1921, del 1° maggio 1923, del 20 maggio 1924, e, successivamente, a partire dal 1° maggio 1925, fu prorogata, con leggere modificazioni di forma, di cinque in cinque anni, fino al 1° maggio u. s.

L'ultimo Accordo in materia portava la data del 9 aprile 1935.

Ora, qualche mese fa, avendo il Governo Elvetico fatto presente che la crisi economica e gli eventi internazionali avevano maggiormente aggravato la situazione delle Ferrovie Svizzere, tanto che il loro disavanzo da 15 milioni di franchi svizzeri per il periodo quinquennale anteriore al 9 aprile 1935, aveva raggiunto i 175 milioni per gli anni 1935-1939, si addivenne tra i due Paesi, il 30 aprile 1940, al nuovo Accordo oggi sottoposto all'esame della Commissione, nell'intento di prorogare per altri cinque anni, e cioè fino al 1° maggio 1945, le disposizioni dell'Accordo del 9 aprile 1935.

Trattasi in fondo di disposizioni la cui equità è stata più volte riconosciuta ed affermata per un periodo di ben 22 anni. D'altra parte appare evidente che il conflitto attuale rende sempre più aleatorie le sorti finanziarie delle Ferrovie Federali e che l'esercizio della linea del Gottardo in base alle tariffe fissate dall'articolo 10 della Convenzione tripartita del

1909 imporrebbe ad esse un onere veramente insostenibile.

Il Governo Svizzero conferma dal canto suo l'impegno di non aumentare sulla Ferrovia del Gottardo i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi di ridurli gradualmente, secondo le riduzioni che durante il quinquennio venissero apportate ai prezzi della rimanente rete Svizzera.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Importazione in franchigia doganale di vetture automobili, usate, appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno » (902). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BERNARDI, *relatore*. Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, consentono l'importazione in franchigia doganale di effetti, mobili, masserizie, veicoli usati appartenenti agli impiegati civili e militari dello Stato che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno o a connazionali che rimpatriano definitivamente.

In questi ultimi tempi si è verificato un notevole aumento nelle importazioni di vetture automobili — comprese nella voce generica di veicoli usati — fruente di detta agevolanza, e si è potuto constatare che non di rado gli interessati acquistavano, poco tempo prima del loro trasferimento di residenza nel Regno, una vettura automobile per poi rivenderla in Italia, speculando, ai danni dell'Erario, sulla concessa esenzione daziaria.

Ai fini di porre una remora a questa frode e di proteggere nello stesso tempo l'industria automobilistica nazionale dalla sleale concorrenza che tale genere di commercio le arreca, il provvedimento in esame stabilisce, per quanto riguarda le vetture automobili, che, per poter fruire della prevista franchigia doganale, gli interessati devono avere avuto una permanenza all'estero non inferiore ai 18 mesi e documentare che l'autovettura, per la quale viene richiesta l'agevolanza in questione, è stata posseduta ed usata dall'importatore almeno per un anno

prima della data del suo trasferimento nel Regno.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (903). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SITTA, *relatore*. Premeso che in Italia esiste una tariffa generale dei dazi doganali, che, allo scopo di evitare lunghe discussioni, fu approvata con Regio decreto-legge nel 1921, e che la medesima pur avendo reso grandi servizi ha subito con gli anni molteplici modificazioni nelle stesse voci ed articoli per renderla sempre più rispondente alle variate esigenze dei traffici tra paese e paese, e da tempo a tempo aggiunge che da qualche anno il Ministero degli scambi e delle valute ed il Ministero delle finanze hanno di comune accordo stabilito di addivenire ad una revisione generale, anzi alla compilazione di una nuova tariffa doganale.

La Commissione per la revisione e aggiornamento di questa tariffa doganale, presieduta da uno dei direttori generali del Ministero degli scambi e delle valute, ha iniziato il suo lavoro attraverso i competenti organi amministrativi dei vari dicasteri. A lavoro ultimato questa tariffa generale, dopo l'approvazione ministeriale, verrà sottoposta all'esame delle rispettive Commissioni legislative dei due rami del Parlamento. L'oratore aggiunge che i lavori della predetta Commissione speciale progrediscono assai bene e conclude formulando l'augurio che possano quanto prima giungere al loro completamento.

In attesa pertanto che la nuova tariffa possa essere ultimata è necessario procedere all'approvazione delle modifiche riguardanti le voci della vecchia tariffa vigente contemplate nel provvedimento legislativo in esame.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania » (904). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ARLOTTA, *relatore*. Per agevolare le industrie estrattive (petroli, bitumi, minerali di cromo, minerali cupriferi e piritosi), il Governo albanese aveva concesso alle società costituite prima dell'unione dell'Albania al Regno d'Italia, speciali esenzioni doganali per macchinari, esplosivi, relativi inneschi e capsule occorrenti alla ricerca di detti minerali.

Queste agevolazioni sono state mantenute in vigore ed ora, sia per adeguare le condizioni delle altre intraprese minerarie operanti in Albania, ma ancor più ai fini autarchici dell'Impero e dello sviluppo dell'economia albanese, si rende necessario che le stesse agevolazioni doganali siano estese anche alle imprese per la ricerca e coltivazione di miniere di ferro e di carbone.

Poichè si tratta di iniziative posteriori alla conclusione dell'unione doganale italo-albanese, il governo albanese, pur accordando loro l'esenzione da ogni tassa ed imposta, non aveva facoltà di estenderla anche ai diritti di confine di cui detto governo non poteva più disporre.

Con il provvedimento in esame la franchigia doganale, di cui in Italia già fruiscono le industrie carbonifere dell'Istria e della Sardegna, viene estesa, per i macchinari, gli esplosivi, ecc., alle imprese operanti in Albania e la si rende applicabile anche all'industria estrattiva dei minerali di ferro.

Queste agevolazioni doganali avranno la durata di dieci anni, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Esenzione daziaria per trementina naturale importata dalle Isole italiane dell'Egeo » (905). — (*Ap-*

provato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MAJONI, *relatore*. La franchigia doganale per l'importazione nel Regno dalle isole italiane dell'Egeo della trementina naturale trova la sua piena ragione nel fatto che tale prodotto, come del resto risulta dalla stessa relazione ministeriale che accompagna il provvedimento in esame, verrà, nella quasi totalità, impiegato per l'estrazione di essenza di trementina e colofonia necessario, in questo particolare momento, alle Forze Armate dello Stato.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania » (894). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MAJONI, *relatore*. Il disegno di legge in esame contempla la spesa di poco più di mezzo miliardo per il completamento di importanti opere edilizie pubbliche in Albania, necessarie a provvedere alle più immediate necessità di quel paese.

Data la mole dei lavori in corso ed i tempi, ritiene che tale erogazione non sia eccessiva, tenuto anche conto che la predetta somma viene distribuita in più esercizi finanziari del Ministero degli affari esteri.

Coglie l'occasione per raccomandare che nella costruzione delle opere previste dal disegno di legge si segua un criterio architettonico consona alla regione e alle sue tradizioni, in modo che la popolazione albanese abbia la sensazione che, anche nel campo dell'edilizia pubblica, il Governo di Roma intende mantenere il carattere locale ammodernato e adattato alle nuove esigenze.

IMPERIALI. Rileva che i lavori sono già da tempo iniziati, che i relativi progetti sono in corso di esecuzione e che pertanto la raccomandazione del senatore Majoni non potrà apportare ad essi qualsiasi cambiamento.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e il Belgio, il 25 aprile 1940, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali » (901). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Targetti, incaricato di riferire sul disegno di legge, invita il senatore Sitta ad illustrare il provvedimento.

ROLANDI RICCI. Chiede se il Governo belga ha approvato l'accordo.

GIANNINI. Dichiaro che tale approvazione da parte del Governo belga è già avvenuta.

Fa rilevare che le convenzioni stipulate in questi ultimi tempi tra i diversi paesi di Europa per regolare il commercio dei rispettivi prodotti medicinali, sono tutte eguali fra di loro.

SITTA, *relatore*. Dopo tali chiarimenti ritiene superfluo aggiungere altre parole per illustrare l'accordo il cui testo, nei suoi otto articoli, risulta redatto con meticolosa cura e precisione del chè va data lode al senatore Giannini nella sua veste di Presidente, in rappresentanza del Ministero degli esteri, della Commissione italo-belga incaricata di trattare per l'accordo.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(18^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(23^a riunione)

FINANZA

(45^a riunione)

Lunedì 22 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Legge doganale » (924). — (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 118

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Arborio Mella di Sant'Elia, Arlotta, Bartoli, Berio, Bernardi, Bevione, Bono, Brezzi, Bur-

zagli, Carapelle, Catalano, Cattaneo Della Volta, Cavallero, Chiarini, Ciancarelli, Ciano, Cipolla, Ciruolo, Colosimo, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, D'Aquino, De Feo, De Marinis, Di Martino Gerardo, De Vito, Dho, Di Donato, Drago, Dudan, Facchinetti, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Pallavicino, Ferretti, Flora, Fracassi, Gaggia, Gambardella, Gentile Giuseppe, Giannini, Giuli Rosselmini Gualandi, Ingianni, Imperiali, Leicht, Liotta, Lissia, Locatelli, Lombardi, Majoni, Maraviglia, Medolaghi, Mezzi, Milani, Moris, Oriolo, Orlando, Petretti, Pignatti Morano di Custoza, Piola Caselli, Rebaudengo, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Rota, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Sechi, Senni, Silvagni, Solmi, Tassoni, Theodoli, Visconti di Modrone, Zupelli.

È presente il Ministro delle Finanze Thaon di Revel.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Aldrovandi Marescotti, Baccelli, Beneduce, Bongiovanni, Cavazzoni, Cantù, Cimati, Gazzera, Giuria, Larcher, Martin Franklin, Nucci, Orsini Baroni, Parodi Delfino, Piccio, Poss, Pozzo, Raimondi, Ronco, Sagramoso, Scialoja, Silj, Sirianni e Sitta.

PRESIDENTE. Invita il senatore Majoni ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Legge doganale » (924).

RICCI UMBERTO, *relatore*. La legge doganale, oggi vigente, risale al secolo passato, essendo il Testo Unico stato approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20; solo parziali modifiche vi furono apportate col decreto legislativo 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928-XIII, n. 2676.

Il Regolamento ha la data del 13 febbraio 1896, n. 65, e fu modificato in alcuni articoli con il Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1959.

Il complesso delle disposizioni risente fortemente della sua anzianità, mentre in così lungo periodo di tempo sono state accertate deficienze, lacune, incertezze; si è assodata una abbondante giurisprudenza amministrativa e giudiziaria; è stata elaborata una vasta dottrina e si sono formate numerose consuetudini.

D'altra parte, i sistemi commerciali hanno subito una notevole evoluzione, ed il trasporto delle persone e delle merci è stato in molta parte modificato con l'introduzione di mezzi più rapidi (automobili ed aeromobili).

Per queste ragioni, l'Amministrazione doganale ha sentito il bisogno di precisare istituti, di introdurre nuove disposizioni, di rendere chiare ed inequivocabili alcune norme giuridiche, nell'interesse dell'Erario, del commercio e di quanti, stranieri e cittadini, hanno rapporti con gli uffici doganali.

Per ciò che riguarda, in particolare, i reati doganali, essa non poteva più oltre aspettare, giacchè gliene faceva obbligo l'articolo 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale stabilisce che con decreto reale sarebbero state emanate le disposizioni occorrenti... « per il coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e coi nuovi codici penale e di procedura penale, quando saranno emanati ».

Merita quindi lode il Ministro delle finanze per avere predisposto, mediante accurati studi e mature riflessioni, il progetto di legge, che è stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nella seduta del 28 giugno

scorso, con lievi emendamenti, agli articoli 35, 79, 85, 150 e che ora trovasi al nostro esame.

La relazione ministeriale che l'accompagna illustra minutamente le variazioni introdotte di fronte alle vigenti disposizioni, rendendo noto il pensiero informatore di ciascuna di esse ed esponendo le ragioni che le giustificano. Sarebbe quindi una ripetizione inefficace rifare questo lavoro. Può essere invece di qualche utilità una rapida rassegna delle sole disposizioni che contengono nuovi principi o variazioni notevoli di quelli vigenti, affinché la Commissione possa comprendere meglio la portata dell'intero disegno di legge.

Anzitutto all'articolo 1^o, è stata completata la definizione del territorio doganale dello Stato, aggiungendovi tutte le zone extra doganali create con leggi speciali. Il secondo comma precisa che « sono considerati fuori della linea doganale:... i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la Convenzione italo-francese del 7 marzo 1861... ». Questa è l'espressione che deve usarsi perchè risponde alla presente situazione giuridica; però è opportuno dare al Governo la facoltà di modificare la linea doganale mediante semplice decreto Reale allorchè alla presente situazione farà seguito l'altra che è nel voto di tutti gli italiani. (*Applausi*). Pertanto, d'accordo col Ministro delle finanze, il relatore propone di aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole « e può altresì essere modificata la linea doganale stessa ».

Con l'articolo 4 si è sanzionato un principio importantissimo, ai fini teorici e pratici, quello che il diritto all'imposta nasce nello Stato al passaggio della linea doganale (salvo per le navi, per le quali il diritto sorge con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e col rilascio dell'atto di nazionalità. Ciò, per evitare il ripetersi di questioni relative al momento in cui si verifica il reato di contrabbando.

Come logica conseguenza, è stato dettato il comma 2^o dell'articolo 4, secondo cui la perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita av-

venga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana; e salvi gli altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge».

Qui sembra che la logica assoluta sia in contrasto non solo con l'equità, ma anche con le disposizioni del nuovo Codice penale, cui si è voluto coordinare la legge.

L'articolo 45 del Codice suona così:

« Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore ». Questo articolo a carattere generale si applica anche ai delitti che comportano la pena capitale; non si comprende come non debba essere applicato anche al caso della perdita delle merci. L'Amministrazione doganale ragiona così: stabilito che il passaggio della linea doganale fa nascere il diritto all'imposta, il pagamento della medesima dovrebbe avvenire allo stesso momento; ma, se l'Amministrazione, per comodità di chi introduce la merce, consente che il pagamento avvenga presso un ufficio lontano dalla linea stessa, il danno della perdita della merce non deve ricadere sull'Amministrazione.

Non è difficile rispondere che, oltre i casi in cui l'importatore chiede che lo sdoganamento abbia luogo in un ufficio diverso da quello di confine, vi sono località in cui gli uffici doganali sono alquanto lontani dalla linea di confine ed il trasporto della merce dalla linea medesima al più prossimo ufficio doganale si verifica per necessità imposta dalla stessa amministrazione, e non su richiesta dell'importatore. Orbene, durante questo tragitto, la merce può essere incendiata da un fulmine, può precipitare in un burrone, può insomma essere distrutta per caso fortuito o per forza maggiore, e in tali ipotesi, tutt'altro che impossibili, sarebbe ingiusto far pagare il tributo su merci andate perdute completamente. Se il diritto all'imposta spetta ineccepibilmente all'Erario, sembrerebbe equo che l'Erario stesso non aggiungesse di proposito il peso del pagamento dell'imposta al danno della perdita incolpevole della merce che ha passato la linea doganale, ma non è stata ancora presentata ad un ufficio di dogana.

Al Senato, come a suo tempo alla Camera, è pervenuto un memoriale di 18 ditte triestine esportatrici di vino, nel quale esse fanno presente che nel lavoro di esportazione assai frequentemente avvengono dispersioni di liquido in dipendenza sia della manipolazione che si compie nel porto franco, sia delle rotture che si verificano nel trasporto. In sede di discussione del disegno di legge alla Camera il Ministro si compiacque di assicurare che i casi verranno esaminati di volta in volta. Ora spetta alle Commissioni riunite di stabilire se ritengono sufficiente questa dichiarazione. L'oratore, in ogni modo, confida che il Ministro voglia, accogliendo il criterio equitativo anzidetto, inserire nel Regolamento la facoltà di esonero dall'imposta, nei casi in cui sia dimostrata la perdita della merce per forza maggiore o per caso fortuito, tanto più che, in omaggio allo stesso principio di equità, il Ministro ha aderito a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 79 che suonava così: « Non si restituiscono i diritti pagati, anche se l'esportazione delle merci non si sia effettuata ».

Nella vigente legge manca l'indicazione precisa del « soggetto passivo » dell'imposta; l'articolo 13 del Testo Unico del 1896 si limita a disporre che le merci immesse in dogana, quando non siano soggette a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle spese di ogni genere, ma non dice chi è tenuto al pagamento dell'imposta. L'articolo 5 del disegno di legge precisa, con sano criterio legislativo, che al pagamento sono tenuti solidalmente tutti coloro che hanno contribuito direttamente o indirettamente al passaggio della merce dalla linea doganale. E non poteva fare diversamente, giacchè l'Amministrazione non è in grado di accertare in quel momento chi sia il proprietario della merce.

Oltre alla obbligazione solidale del proprietario e di tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata, lo stesso articolo 5 sanziona il diritto di ritenzione delle merci, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge.

Parimenti menzionabile, perchè nuova, è la definizione della « destinazione doganale »

che manca nelle vigenti disposizioni. All'articolo 6 si dispone che il proprietario della merce o chi è ritenuto tale deve, all'atto della presentazione della merce, fare una dichiarazione scritta (quella verbale è ammessa solo per le merci che i viaggiatori portano con sé) nella quale sia indicata quale destinazione si intende dare alla merce.

Le destinazioni sono:

a) per le merci estere: l'importazione definitiva, l'importazione temporanea e la successiva riesportazione, la spedizione da una dogana ad un'altra, il transito, il deposito;

b) per le merci nazionali o nazionalizzate: l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione, il cabotaggio, la circolazione.

Chiaramente l'articolo 7 definisce che cosa deve intendersi per «diritti doganali», che sono tutti i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali, quelli così detti «di confine» comprendono le vere imposte, ossia i dazi di importazione e di esportazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta e sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 riguardano l'ordinamento degli uffici doganali e non contengono, come assicura la Relazione ministeriale, innovazioni sostanziali. È certo che, qualora da queste disposizioni dovesse derivare un maggiore onere finanziario, il Ministro delle finanze presenterebbe un apposito disegno di legge per la nuova spesa. Con questa intesa, si può senz'altro approvare la delega contenuta nell'articolo 12, che dice: «Con decreto Reale sono stabiliti: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana... Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti i compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali, ecc. ».

Altra precisazione nuova del disegno di legge è la definizione degli «spazi doganali» data dall'articolo 14, necessaria ai fini amministrativi e processuali, e specialmente agli

effetti della competenza della compilazione dei verbali, che è diversa a seconda che l'accertamento dei reati sia fatto dentro o fuori dei detti spazi doganali. Essi sono i locali entro cui funziona un servizio di dogana, nonchè le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza e il controllo.

L'articolo 17 rafforza il diritto dello Stato alla percezione dei diritti di confine, stabilendo che anche lo spedizioniere, per le operazioni che compie, è tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario. La disposizione è nuova e perciò merita di essere rilevata.

Pure argomento nuovo è quello che riguarda il trattamento delle merci abbandonate, quando non possono essere vendute almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una somma minore in casi determinati. Tali merci, secondo l'articolo 26, comma cinque, devono di regola essere distrutte. Tuttavia, il Ministro delle finanze può disporre che siano concesse gratuitamente ad enti di assistenza e di beneficenza, con obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la responsabilità degli amministratori ed, occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

Qui occorre fare una riflessione: la decretata distruzione delle merci, che non possono essere vendute a prezzo determinato per recuperare i diritti dovuti, pare troppo assoluta e contrastante con la conclamata deficienza di tante materie prime. Forse si potrebbe trovare un modo per conciliare l'interesse del Fisco con quello dell'industria e del commercio nazionale, disponendo, per esempio, che la cessione si possa fare a pagamento alle fabbriche interessate, le quali dovrebbero essere obbligate ad acquistarle. Qualunque cosa sembra preferibile alla predisposta distruzione, che contrasta fortemente con le necessità nazionali. Anche qui non si propone, salvo contrario avviso delle Commissioni, un emendamento, ma una raccomandazione al Ministro di voler studiare in sede regolamentare il modo perchè tale principio assoluto sia temperato e non soltanto con la cennata eventuale cessione gratuita agli enti di beneficenza, mediante il deferimento alle determinazioni discrezionali del Ministro, tenendo anche presente che in

vari casi potrà trattarsi di merci non suscettibili di consumo diretto per ricoverati od assistiti.

D'altra parte, sarebbe forse bene decentrare alle Autorità periferiche le decisioni riflettenti merci di poco valore e di scarsa quantità oppure facilmente deperibili.

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali, che, in base al Testo Unico del 1896, si prescriveva nel termine di due anni, ebbe un più largo respiro con l'articolo 15 del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1960, il quale assegnò il termine di cinque anni. E il disegno di legge in esame mantiene questo termine, precisando le varie ipotesi di decorrenza del medesimo, finora trattate dal Regolamento. In questo campo nulla vi è da osservare, mentre sembra che meriti un cenno la disposizione dell'articolo 29 che riguarda i « rimborsi ».

In tale tema, i commi 1° e 2° dell'articolo 29 danno diritto al contribuente di avere il rimborso del di più pagato per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa, purchè lo domandi nel termine di cinque anni dalla data del pagamento. È data poi facoltà all'Amministrazione di provvedere anche di ufficio a tali rimborsi, il che è certo lodevole.

Ma il terzo comma suona così: « Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sulla origine della merce, che sia stata asportata dai magazzini doganali ». La disposizione ha la sua ragione di essere nella necessità di evitare contestazioni e difficili accertamenti, dopo che la merce sia uscita dagli spazi doganali, ed è consona al carattere fiscale del disegno di legge. Ma, sembra che la esclusione di ogni azione da parte dei contribuenti ammetta invece l'azione dell'Amministrazione, appunto per i titoli di qualificazione, quantità, valore ed origine delle merci.

Se questo sta di fatto, sarebbe necessario stabilire un termine di prescrizione (che potrebbe essere di cinque anni, come quello generale per la riscossione dei diritti doganali) che serva di limite all'Amministrazione e che, una volta trascorso, dia piena tranquillità ai contribuenti. Se le Commissioni faces-

sero propria questa osservazione ed il Ministro convenisse nella medesima, il Ministro stesso potrebbe provvedere in sede regolamentare.

L'articolo 30 regola i casi di naufragio ed al secondo comma dice: « Alle merci recuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto ». E sta bene: ma se gli aventi diritto non si trovano oppure non manifestano alcuna volontà, che cosa fa l'Amministrazione doganale? Non sarebbe opportuno colmare la lacuna in sede regolamentare?

Al comma 4° dell'articolo 32 è sancito il divieto, lungo le sponde nazionali del lago di Lugano, salvo il permesso della dogana, di *stare alla cappa*, bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare ed imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Qui si nota che il divieto di « stare alla cappa », posizione di una nave, intermedia fra il navigare e lo stare ancorata, è stato aggiunto ora, per maggiore sicurezza dell'Amministrazione doganale, mentre nel Testo Unico del 1896 vi è soltanto la proibizione di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare ed imbarcare merci. Ma, ciò rilevato, si possono fare due osservazioni: anzitutto, per rendere il divieto più efficace, lo si poteva comminare, non sotto forma impersonale, ma in confronto dei capitani delle navi, come si è creduto assai bene di fare nell'articolo 35 del disegno. In questo articolo c'è la disposizione generale per tutti i luoghi dove non vi sono uffici doganali, e quindi sembra che quella speciale per il Lago di Lugano dovesse essere posta in armonia con quella.

Inoltre, come nell'articolo 35 si è provveduto, in sede di approvazione da parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a introdurre dopo la frase « salvo il permesso della dogana » l'inciso « o caso di forza maggiore », si dovrebbe introdurre altresì nell'articolo 32 « Arrivi dai laghi », perchè per entrambe le ipotesi si possono verificare casi di forza maggiore, per i quali i capitani di navi siano costretti ad ancorarsi, a bordeggiare o stare alla cappa in luoghi dove non sono uffici doganali, e quindi trovarsi nella impossibilità di

chiedere i relativi permessi. Chi è pratico di cose marine sa quanto siano frequenti i casi di temporali e di avarie, malattie, mancanza di viveri o di acqua a bordo, e quindi si spiegherà la preoccupazione del vostro relatore.

Una disposizione di notevole portata è quella dell'articolo 33:

« Agli effetti di questa legge l'estensione del « mare territoriale è stabilita in dodici miglia « marine dal lido », mentre nella legge vigente (art. 24) è limitata a dieci chilometri dal lido.

Poichè il miglio marino è di metri 1850, ne deriva che la zona è stata ampliata da chilometri 10 a chilometri 22,200 ossia più che raddoppiata.

La relazione spiega che anche per le coste dell'Africa Orientale Italiana il mare territoriale è stato limitato a 12 miglia e che alcuni Stati europei hanno adottato la medesima distanza, ma non adduce altri argomenti per giustificare la variante, tanto meno parla di inconvenienti che si sarebbero verificati col sistema dei dieci chilometri che vige dal 1896.

In proposito, non si può a meno di notare che nella legge doganale vi sono numerosi adempimenti cui sono sottoposte le navi entro i limiti della zona del mare territoriale e che gli agenti della finanza sono tenuti a controllare e ad esigere. Basta per tutti la disposizione dell'articolo 36, secondo cui la Regia guardia di Finanza nel mare territoriale può recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il manifesto non c'è o se il capitano rifiuta di presentarlo, la nave è scortata alla più vicina dogana. Per le navi di stazza superiori alle 200 tonnellate, la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro il mare territoriale.

Tali operazioni sono molto impegnative per gli agenti della Finanza nella zona attuale di dieci chilometri; ma è ovvio che lo saranno assai più in quella di oltre 22 chilometri, che si vorrebbe stabilire. In tal caso, occorrerà una vera flotta, fornita di navi veloci e di alto mare, per esercitare il controllo e la vigilanza a tanta distanza dal lido. Se è difficile giudicare ad occhio che cosa fa una nave (specie se a vela) alla distanza di sei o sette chilometri dal lido e occorre avvicinarsi

per accertarlo, sarà assai più difficile vigilare le navi a 15-20-22 chilometri dal lido e sarà necessario recarsi vicino ad esse, con mezzi veloci, atti a raggiungerle.

In conseguenza, o si dovranno predisporre mezzi idonei di uomini e di navi, con spese di impianto considerevoli e con forti spese di gestione, o, se non si avranno mezzi proporzionati di uomini e di navi, la disposizione rimarrà senza efficacia, ed il legislatore non può volerlo.

Quanto al disturbo alla navigazione ed alla pesca in una zona resa tanto vasta, non occorre soffermarsi, perchè sembra evidente, ma non si può non rilevare che da questi interventi della Regia guardia di Finanza a tanta distanza dalla costa, di fronte a navi estere, che siano alla cappa, per avaria, per mancanza di combustibile o di vento oppure che bordeggino per necessità di vento o per diletto, possono nascere incidenti internazionali.

La questione dei limiti della zona di mare territoriale è stata ed è molto discussa fra gli Stati, ma, che egli sappia, un accordo non si è mai raggiunto ed ogni Stato ha fissato tale zona come ha creduto, dall'Inghilterra, con tre miglia, alla Jugoslavia, con 12 miglia. Tale profonda diversità ha dato luogo ad inconvenienti ed anche ad incidenti internazionali, alcuni dei quali recentissimi, a proposito del fermo di qualche nostra unità mercantile presso la nostra costa; l'autorità estera credeva di poter agire, avendo il proprio Stato adottata la zona di mare territoriale di tre miglia; noi lo abbiamo contestato, adducendo che per l'Italia il mare territoriale è di sei miglia dal lido.

All'interno stesso del Regno non si è finora raggiunta una intesa fra le Amministrazioni statali interessate e alcune riunioni plenarie, indette in altro tempo, non sono giunte a risultati pratici. Per la Marina mercantile vige il limite di sei miglia dal lido (pari a chilometri 11,100); per la Marina militare e per l'Esercito vigono pure le sei miglia (vedansi: il Regio decreto 6 agosto 1914, n. 798; il Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1279; il Regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423) mentre per l'Isola d'Elba la zona è di tre miglia (ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio, n. 22, in data 25 agosto 1937); per alcune spiagge in

Sardegna è di tre miglia (ordinanza della Capitaneria del Porto di Cagliari n. 88, in data 19 aprile 1939); per Trapani pure tre miglia, (ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 81, del 19 aprile 1939) e per l'Isola di Lero nell'Esgeo sei miglia (decreto n. 236 del Governo delle Isole Italiane dell'Esgeo in data 28 novembre 1937).

Tutto ciò dimostra chiaramente la delicatezza e la non comune importanza della materia in cui le conseguenze di una variazione così sensibile, come quella proposta dal disegno di legge, possono essere di vario ordine sia nel campo nazionale sia in quello internazionale. Concludendo, l'oratore propone che la Commissione preghi il Ministro di volere o rinunciare alla variante ovvero concordarla previamente con gli altri Ministeri interessati.

Ma poichè ciò importerebbe del tempo, si potrebbe approvare il disegno di legge, tenendo fermo il limite attuale dei 10 chilometri, salvo a provvedere con una legge speciale per regolare la grave questione.

All'articolo 42 è prescritto che « di regola » in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che, secondo il manifesto (di carico), vi sono destinate.

È giusta la disposizione nell'interesse del fisco ma, poichè la regola giusta la dizione del terzo comma, ammette le eccezioni, sarebbe bene, in sede regolamentare, precisare che il capitano può giustificare il mancato sbarco di alcune merci, mediante l'esibizione di documenti, come telegrammi, radio telegrammi, lettere, con le quali abbia avuto durante il viaggio dai proprietari o dagli spedizionieri diverse istruzioni per alcune merci.

Tutto il capo III, relativo agli « arrivi per via aerea », è nuovo; esso, per dichiarazione dell'Amministrazione doganale, è stato concordato col Ministero dell'Aeronautica, e contiene le disposizioni necessarie a regolare: il passaggio del confine nei punti che sono determinati per la navigazione aerea; gli aeroporti doganali, i quali sono designati dal Ministero dell'Aeronautica, di concerto col Ministero delle finanze, tra gli aeroporti dello Stato; gli atterraggi forzati e, insomma, tutte le disposizioni specialmente adatte al traffico delle merci per via aerea.

È la prima codificazione doganale in questa materia, fatta con molta diligenza e lodevole studio; essa dovrebbe essere sufficiente ai bisogni attuali, ma è ovvio che il giudizio definitivo si riceverà dalla pratica e, se occorreranno aggiunte o ritocchi, si provvederà opportunamente.

In generale, si può dire che queste disposizioni sono analoghe a quelle relative al traffico per via di terra e di mare.

Altre disposizioni particolari per il traffico aereo si trovano in altri punti della legge, agli articoli: 64, transito per via aerea; 68 ultimo comma, rispedizione per via aerea; 91, spedizioni di merci, nazionali o nazionalizzate, per via aerea nell'interno del Regno; ed infine nel titolo IX — Dei reati doganali.

Passando al « deposito nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata », l'oratore osserva che l'articolo 72 ha voluto rendere più efficace la garanzia delle merci, a tutela dei diritti dell'Erario, stabilendo che le merci, anzichè essere conservate « come meglio crede » il concessionario del magazzino (giusta la disposizione della legge vigente, articolo 50 Testo Unico 1896) devono essere custodite nelle forme indicate dal Regolamento. Giusto il principio; solo è da raccomandare che le future norme regolamentari non siano complicate ed onerose, dovendosi evitare al commercio, nei limiti del possibile, nuovi intralci ed oneri, i quali, fra gli altri inconvenienti, portano seco inevitabilmente l'aumento del prezzo delle merci.

Nell'attuale legge doganale non si parla dei « punti franchi » che l'Italia ha trovato nelle provincie ex austro-ungariche ed ha mantenuto, riscontrandone la utilità. Poichè, come dichiara la Relazione ministeriale, il Governo intende rendere stabile nel Regno tale istituto, ed estenderlo, come sta facendo per Genova, ha voluto consacrarlo nella nuova legge doganale all'articolo 78, disponendo:

« I punti franchi menzionati nell'articolo 1 della presente legge, possono essere istituiti per legge nelle principali città marittime del Regno ».

« Le particolari norme relative a ciascuno di essi sono demandate al Governo, che vi provvederà con decreto Reale ».

La disposizione merita lode incondizionata,

giacchè tende a favorire il commercio e quindi a recare benefici alla economia nazionale.

L'articolo 79, correggendo il 59 della legge vigente, il quale si contenta che la dichiarazione delle merci destinate all'esportazione sia fatta verbalmente, esige invece che la dichiarazione sia fatta per iscritto; è una formalità non gravosa, che mira ad assicurare la precisione di tale dichiarazione, specie agli effetti delle norme tradotte nella nostra legislazione per le nostre esportazioni di valuta.

Il disegno di legge, con l'ultimo comma dello stesso articolo 79, riproduceva una disposizione della legge vigente, dichiarando che: « Non si restituiscono i diritti (doganali) pagati, anche se l'esportazione delle merci non sia effettuata ».

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, certo d'accordo con il Ministro delle finanze, ha opportunamente soppresso questa norma.

Così scompare dalla legislazione doganale una regola, la cui sola enunciazione era in contrasto col senso giuridico e con l'equità.

Il disegno di legge all'articolo 85 diceva: « salvo il caso di *provata* forza maggiore ». Si pensò che la legge, in altri articoli, parla solo di *forza maggiore*, e che quindi conveniva adeguare alle altre la formula dell'articolo 85; sicchè la Camera dei Fasci e delle Corporazioni concordò l'esclusione dell'aggettivo « *provata* ». Con ciò, non s'intende che la forza maggiore non debba essere provata da chi l'allega, ma che, essendo questo un principio generale, non occorre sottolinearlo in una sola disposizione mentre non se ne faceva cenno in altre della stessa legge.

L'articolo 86 riguarda la spedizione delle merci *in circolazione*, ossia da un punto all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero o una zona extra doganale, ovvero attraverso acque estere, o quelle nazionali del Lago di Lugano, dichiarate fuori della linea doganale, e dice che è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministro delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

Se tali norme fossero di ordine generale, nulla vi sarebbe da dire; ma, se si intendesse che per ogni operazione saranno dettate norme particolari dal Ministro, si dovrebbe notare

che ciò costituirebbe una fonte di incertezze ed una perdita di tempo per i commercianti, mentre accentrerebbe molto lavoro al Ministero. Per la seconda ipotesi, sarebbe opportuno quindi che il Ministro favorisse dare qualche delucidazione, vedendo se non sarebbe bene o fare riferimento anche in questo articolo 86 alla legge speciale, di cui si parla nell'articolo 57, secondo comma, là dove si tratta delle merci da ammettere a importazione temporanea ed a successiva riesportazione, ovvero al regolamento di esecuzione della nuova legge doganale.

L'articolo 90 tratta del cabotaggio con navi di linee sovvenzionate dallo Stato e stabilisce che le merci da esse trasportate sono sottoposte al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali liste di carico, in cui devono essere descritte le merci; ma circonda questa agevolazione con l'obbligo del trasporto di tali merci in apposita stiva o parte di stiva. La disposizione viene dalla vecchia legge del 1896, ma sia lecito avvertire che non si vede la ragione perchè si debba usare un trattamento speciale solo alle linee sovvenzionate, escludendo dal modesto trattamento di cui si parla le linee libere, che possono offrire garanzie non minori.

Opportunamente al primo comma dell'articolo è detto che speciali disposizioni possono essere date dal Ministro per speciali linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico. Se con tale delega si è inteso riferirsi anche alle linee libere, sarebbe questa la via per agevolare il traffico delle merci, senza danno dell'Erario.

A proposito di ciò, l'oratore osserva che non è riuscito a spiegarsi la ragione della cancellazione — senza alcuna motivazione — dell'articolo 65 della legge del 1896 il quale dice:

« Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte, e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero ». Sono, come si vede, modeste agevolazioni, che si potrebbero mantenere senza pregiudizio dell'Erario, ed in tale senso fa formale proposta, la quale, se fosse accettata, potrebbe anche trovare posto nel regolamento di esecuzione della legge.

Per le merci nazionali o nazionalizzate, che sono spedite per via aerea da un punto all'altro nel Regno, l'articolo 91 dispone che la spedizione è sottoposta alle disposizioni doganali del cabotaggio, ossia piombatura, lasciapassare, ecc. Ci si domanda: è proprio necessario sottoporre a tale regime restrittivo le spedizioni aeree di merci nazionali, dentro il territorio dello Stato? Se fossero lasciate libere, quali danni potrebbero averne le Dogane? Per le spedizioni di merci nazionali in autobus, in autocarri, in ferrovia non vi sono formalità doganali di sorta, e perchè dovrebbero essere create per le spedizioni aeree, proprio all'inizio di questo speciale traffico, che è destinato a svilupparsi grandemente e che bisogna agevolare, non deprimere? D'altra parte, anche il servizio dei pacchi postali può avere un grande sviluppo, per la via aerea, e non lo si deve ostacolare prima che nasca.

Per queste considerazioni, che basta accennare, tanto sembrano evidenti, e tenuto conto che la disposizione è nuova ed una volta inserita nella legislazione doganale sarebbe difficile toglierla, l'oratore crede necessario proporre, salvo contrario avviso delle Commissioni, l'abolizione.

Il Titolo IX regola la materia delle infrazioni doganali, avendo provveduto a coordinare le vigenti disposizioni alla legge sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie in generale (7 gennaio 1929, n. 4, articolo 62) ed ai Codici penale e di procedura penale. Ne è derivato un complesso di disposizioni organiche intonate alla legislazione generale, salvo alcune eccezioni, che l'Amministrazione doganale ha ritenuto necessario mantenere o introdurre a maggiore salvaguardia dell'Erario. Sono state abolite: la ipotesi di associazione in tema di contrabbando, perchè rientra in quella più ampia di cui all'articolo 416 del Codice penale; il concorso di più persone nel reato di contrabbando, in vista dell'abolizione nel Codice penale della distinzione fra partecipazione primaria (correatà) e partecipazione secondaria (complicità), e parimenti sono state abolite le pene speciali per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica, avendo il Codice penale stabilito una pena maggiore in tutti i reati dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico ser-

vizio. Altre disposizioni sono state eliminate per analoghi motivi.

Quanto alla prescrizione, che per i reati doganali era stabilita in anni cinque dall'articolo 111 del Testo Unico del 1896, si è ritenuto invece di riferirsi puramente alle disposizioni generali, che, all'articolo 157 del Codice penale, fissano i vari termini della prescrizione, da anni 20 a mesi 18, secondo la maggiore o minore pena stabilita per i singoli reati dalla legge.

Il disegno di legge, d'altra parte, ha introdotto nuove disposizioni chiarificatrici, precisando, ad esempio, il soggetto attivo del reato; ha eliminato varie presunzioni assolute di colpevolezza, di cui abbonda la legge attuale, e quella di ogni ipotesi di reato complesso, dando luogo alle normali disposizioni del C. P. Non è giunta, però, fino al punto di abolire, come forse sarebbe stato desiderabile, la parificazione del tentativo di contrabbando al contrabbando consumato.

Ha inoltre configurato *ex novo* alcune violazioni in tema di importazione ed esportazione temporanea, di indebito uso di agevolazioni doganali, di esportazione fraudolenta di merci ammesse a restituzione di diritti.

In complesso, si deve notare che nel disegno di legge manca, come del resto nella legge attuale, la definizione del contrabbando, ma esiste una elencazione delle infrazioni che si ritengono contrabbando e sono classificate fra i delitti o fra le contravvenzioni, con le pene rispettive della multa e della reclusione per i primi e con l'ammenda per le seconde, e con procedure e giudici diversi per le prime e per le seconde. Alla fine, per evitare che qualche eventuale ipotesi non prevista specificatamente potesse sfuggire alla repressione, è stata dettata una norma generale (art. 107) secondo cui è punito chiunque, fuori dei casi singolarmente elencati, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine.

Si potrebbe osservare che la legge con queste aggiunte attua un rigore maggiore di quello della legge vigente, ma sarebbe il caso di rispondere che l'Amministrazione, dovendo formulare una legge nuova, si è giustamente preoccupata di assicurare una difesa più completa dell'Erario, anche mediante l'introdu-

zione di nuove ipotesi di reati, e di ciò l'oratore crede che nessuno abbia ragione di dolersi.

L'articolo 150 del primitivo disegno di legge disponeva che le norme che potranno occorrere per la prima attuazione della legge saranno emanate, con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. Ma, nel testo approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è stato aggiunto l'inciso: « e con il Ministro degli scambi e valute ».

L'aggiunta è opportuna, ma, poichè si è riconosciuto che la materia interessa anche il Ministero degli scambi e valute, pare che non si possa disconoscere che anche altri Ministeri sono interessati alla emanazione delle norme di esecuzione, alcune importantissime, come quelle sul mare territoriale, sui trasporti delle merci per via aerea, sulle operazioni doganali negli aeroporti, sulle penalità cui vengono sottoposti i comandanti di aeroplani, sul concorso della R. Guardia di finanza con gli organi normali di polizia per assicurare l'esecuzione della condanna alla libertà vigilata. L'oratore crede quindi di proporre che l'articolo sia modificato nel senso che le norme regolamentari devono essere emanate su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con tutti i Ministri interessati.

E ciò, non per solo ossequio all'ordine costituzionale-amministrativo, ma anche per evitare che una volta emanato il Regolamento possano venire delle richieste di modificazioni da parte di qualche Ministero.

Il disegno di legge, accuratamente studiato e redatto, dimostra la somma cura dell'Amministrazione delle finanze e di quella doganale in particolare, nel disciplinare meglio tutta la materia, adeguandola alle mutate condizioni dell'economia nazionale, del commercio, dei trasporti, nonchè alla legislazione generale ed alle consuetudini. Esso merita quindi plauso e può essere approvato, salvo i ritocchi che le Commissioni riunite crederanno di apportarvi in sede di discussione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Si compiace con il senatore Umberto Ricci per la sua lucida relazione. Rivela che, fatta eccezione per l'articolo 1, il relatore non ha creduto di presentare emendamenti a conclusione delle osservazioni che ha fatto.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Dichiaro di riservarsi la facoltà di concretare gli emendamenti dopo che si sarà reso conto delle intenzioni delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Poichè i rilievi fatti dal relatore riguardano i singoli articoli, essi saranno presi in esame dopo la discussione generale.

ZUPELLI. Si associa *toto corde* a tutte le raccomandazioni fatte dal senatore Ricci nella sua esauriente e completa relazione.

Richiama una sua vecchia proposta, fatta in seno alla Commissione di Finanza durante la discussione del disegno di legge relativo all'aumento delle Guardie di finanza. Illustrò allora il sistema che vigeva nell'antico impero austro-ungarico presso il quale era possibile sopperire ai servizi doganali con personale meno numeroso del nostro, malgrado le frontiere più vaste. Tale sistema era basato sulla tolleranza doganale, mentre noi spingiamo le nostre guardie di finanza fino allo spartiacque e muniamo anche sentieri impraticabili con vedette notturne e diurne. Ciò importa naturalmente largo impiego di personale, esposto spesso a pericoli gravissimi.

L'oratore ricorda come diverse volte gli sia occorso di valicare le Alpi a piedi e, mentre da parte nostra trovava sul confine caserme di guardie di finanza, dall'altra parte non vedeva niente. Solo scendendo al fondo valle trovava la caserma. Tutta la zona interposta era libera e su di essa si esercitava soltanto una vigilanza, affidata in genere a guardie anziane reclutate tra ex sottufficiali dell'esercito, intesa soprattutto ad impedire la formazione di depositi atti a favorire il contrabbando.

Osserva con piacere come nel disegno di legge in esame si sia istituita una zona di vigilanza e sia stato accolto anche il concetto d'impedire la creazione di depositi che facilitino il contrabbando.

Si disse che l'Austria aveva adottato il ricordato sistema perchè disponeva verso le nostre frontiere di vallate longitudinali, ma l'oratore fondandosi sulla sua esperienza, afferma che tale sistema è sempre applicabile.

Nell'Accordo, stipulato tra l'Italia e la Germania nel febbraio scorso, per molti generi è concessa l'esenzione doganale a tutti i citta-

dini germanici che si recano in territorio italiano. Se non si adotterà il sistema della tolleranza doganale, si avrà come risultato che gli italiani non godranno dei vantaggi di cui godono gli stranieri. Vorrebbe pregare il Ministro delle finanze che studiasse la questione. Presto saremo al Varo, e può darsi che anche all'oriente ci sia bisogno di fare qualche rettificazione. Una bene intesa tolleranza doganale potrebbe portare qualche vantaggio a quelle popolazioni che vivono una vita di sacrificio e che sono il vivaio dei nostri magnifici alpini.

GIANNINI. Osserva che il disegno di legge in esame è in sostanza un aggiornamento della legge attuale e aggiunge subito che l'aggiornamento è fatto molto bene. È una legge tecnica, che prescinde dalla politica doganale, nella quale si è tenuto conto della giurisprudenza di 50 anni per eliminare dubbi d'interpretazione. La legge non ha straripato in abbondanza, non ci sono norme superflue, non si è esagerato nelle sanzioni: vi è anzi un po' d'indulgenza.

Deve fare una sola raccomandazione: nel 1896 testo e regolamento apparvero quasi contemporaneamente; altrettanto vorrebbe che accadesse ora. Il regolamento del 1896 è ben fatto: basta aggiornarlo, senza aumentare troppo gli articoli.

Il relatore ha fatto numerose osservazioni e proposte pregando il Ministro che ne tenga conto in sede regolamentare. Non può accedere a questo modo di vedere, perchè alcune delle proposte sono vere e proprie modifiche della legge, che non possono essere introdotte nel regolamento. Si augura che anche il Ministro sia dello stesso avviso. Vi sono parecchi problemi sui quali sarà opportuno tornare in sede di approvazione dei singoli articoli, ma in complesso il disegno di legge è ben fatto e merita di essere approvato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il senatore Umberto Ricci della sua relazione, lodando l'acume e la diligenza che ha dimostrato nell'esame del provvedimento, per quanto non possa esser d'accordo con lui in alcune delle sue osservazioni. Ringrazia altresì il senatore Giannini per il contributo portato alla discussione illustrando le premesse storiche e giuridiche del provvedimento, ed anche

per l'elogio che ha voluto tributare all'amministrazione finanziaria per la diligenza usata nella compilazione del provvedimento stesso.

Dichiara di aver ascoltato con nuovo interesse le considerazioni che il senatore Zupelli aveva già svolto in seno alla Commissione di finanza in occasione dell'esame del disegno di legge riguardante la Guardia di finanza. Però crede che egli stesso abbia giustificato il sistema da noi seguito, che è imposto dall'andamento delle nostre valli normale alla linea di confine, e dichiara che non può accettare deroghe al principio fondamentale su cui poggia la tradizione doganale italiana, per il quale la linea della dogana deve coincidere di regola con il confine dello Stato. Tuttavia il secondo comma dell'articolo 1 dimostra che qualche temperamento può essere adottato quando speciali ragioni di carattere politico, sociale o geografico, consiglino di arretrare la linea doganale.

Riconosce senz'altro le benemerite delle popolazioni di montagna, ma non può ammettere che cittadini dello stesso Stato abbiano un trattamento doganale diverso.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DUDAN. Dichiara che sull'ultimo comma dell'articolo 1 avrebbe dovuto raccomandare al Ministro delle finanze che, nel far uso del diritto consentitogli, tenesse conto della speciale situazione territoriale presente di Zara, che sta chiusa entro un breve perimetro di pochi chilometri.

Per non ripetersi, dichiara altresì che, anche riguardo alle acque territoriali di cui è parola nell'articolo 33 del disegno di legge in esame, avrebbe dovuto fare alcune riserve per quanto riguarda la Dalmazia.

Ma già in altra precedente recente riunione della Commissione di finanza, trattandosi dell'esproprio dei beni agricoli degli italiani di Dalmazia, ebbe occasione di esprimere la speranza che gli avvenimenti internazionali in corso rendano senza oggetto le discussioni di tali argomenti. Oggi esprime la sua fede sicura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rammenta che, all'articolo 1, il relatore ha presentato, d'accordo col

Ministro delle finanze, il seguente emendamento:

al terzo comma, aggiungere: « e può altresì essere modificata la linea doganale stessa ».

È approvato l'emendamento e l'articolo 1 nel testo emendato.

Senza discussione si approvano gli articoli 2 e 3.

GIANNINI. All'articolo 4, osserva che il primo comma presenta una lacuna, in quanto si è tralasciato di considerare gli aeromobili, per i quali, agli effetti di questa legge, si dovrebbe provvedere per analogia.

Circa il secondo comma, vorrebbe associarsi alla proposta del relatore, che però dovrebbe essere concretata in un emendamento, non potendo, per evidenti ragioni, essere rinviata al regolamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. L'obbligo al pagamento dei diritti sulle merci introdotte nello Stato e distrutte o perdutesi per causa di forza maggiore durante il trasporto o, comunque, prima della loro entrata in custodia doganale, è un principio basilare di diritto doganale che per la prima volta è sancito nella nostra legislazione, ma che è riconosciuto per prassi costante ultra cinquantennale.

La relazione che accompagna il disegno di legge spiega ampiamente le ragioni di questa rigorosa disposizione, la quale, pur essendo gravosa per i contribuenti, risponde ad una assoluta necessità di difesa fiscale.

Il diritto alla riscossione dell'imposta sulle merci estere che entrano nello Stato sorge al passaggio della linea doganale, e questo principio, che è esplicitamente affermato nella nuova legge (mentre manca, come già detto, in quella vigente) giustifica, ancor più che in passato, l'obbligo del pagamento dei diritti sulle merci estere distrutte o perdutesi dopo la loro entrata nel territorio doganale del Regno.

La relazione dice chiaramente, sintetizzando il fondamento giuridico di questa pretesa dello Stato, « che la norma in parola serve con criterio di equità a dare allo Stato la certezza che

dalla sua liberalità (quella, cioè, di non avere esercitato il diritto di riscossione dell'imposta sulle merci estere al momento della loro entrata nel Regno) non potrà derivargli alcun danno ».

Va poi rilevato che questo principio è stato accettato e adottato da quasi tutte le legislazioni doganali europee e riconosciuto ben fondato in diritto dalla più reputata dottrina e giurisprudenza nazionale e straniera.

Ma, anche prescindendo dalla questione di diritto tributario puro, il mantenimento di tale obbligo è una necessità d'ordine amministrativo e pratico. Sotto la minaccia del gravame in parola, oggi, il trasporto e la custodia delle merci estere vincolate a dogana sono circondati dalle massime cautele, nel timore, appunto, di dover pagare i diritti sulle merci perdute. Se quest'obbligo venisse abolito, è certo che i casi di perdita di merci per più o meno fondate cause di forza maggiore, i quali attualmente non sono frequenti, si moltiplicherebbero a dismisura, procurando un lavoro molto gravoso alle dogane, le quali per la perdita denunciata di anche modesti quantitativi di merci, dovrebbero iniziare inchieste, esperire indagini, effettuare sopralluoghi in località spesso remote per accertare il modo in cui la perdita o la distruzione delle merci si è verificata, e se queste siano state immesse o meno al consumo.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, non si riuscirebbe probabilmente a determinare con sicurezza questo elemento base per l'abbuono dei diritti, dando luogo ad infinite contestazioni e, assai probabilmente, aprendo anche larga possibilità alle frodi.

L'adozione della proposta del relatore sconvolgerebbe principii giuridici tradizionali e tornerebbe di grave nocimento al regolare svolgimento dei servizi doganali ed insieme agli interessi dell'Erario: per queste ragioni non è possibile accoglierla.

INGIANNI. Premesso che l'articolo 1 del disegno di legge in esame differisce dalla legge del '96 in quanto comprende anche gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi, raccomanda al Ministro di voler far rientrare fra i casi che, in conformità del secondo comma dell'arti-

colo 4, devono essere rinviati al regolamento, anche i casi di perdita di merci in seguito ad incendio di navi e ad altri simili sinistri marittimi.

GIANNINI. Osserva che il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce una regola di carattere generale, per cui l'imposta si deve pagare anche se la perdita delle merci è dovuta a casi fortuiti o di forza maggiore, e stabilisce l'eccezione per i casi in cui la perdita avviene quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto responsabilità della dogana, aggiungendo «salvi altri casi stabiliti nel regolamento». Ma è evidente che per questi casi non si può provvedere in sede regolamentare inficiando il principio generale. Pertanto sulla proposta del relatore bisogna decidere subito e con la massima chiarezza.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Poichè il Ministro ha dichiarato di non poter accettare la proposta, ritiene inutile prolungare la discussione sull'argomento.

L'articolo 4 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli da 5 ad 8.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 9, con riferimento anche all'articolo 12, fa presente che l'ordinamento degli uffici doganali ha carattere puramente amministrativo, e non finanziario. La spesa per le dogane e per il relativo personale è già stata fissata e iscritta in bilancio in base alla recente legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'amministrazione finanziaria, e perciò nessun aggravio finanziario deriva dalle disposizioni in parola. Qui si tratta solamente di far corrispondere alle esigenze commerciali ed industriali la distribuzione degli uffici doganali nelle varie località del Regno nel modo più adatto.

L'articolo 9 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 10 e 11.

GIANNINI. All'articolo 12 osserva che per l'organizzazione del servizio si richiede in alcuni casi il decreto Reale, per altri il decreto ministeriale, senza che la diversità del provvedimento risponda esattamente all'importanza della decisione.

L'articolo 12 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 13 al 25.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 26, dichiara che le osservazioni fatte dal senatore Umberto Ricci sul 5° comma sono suggerite da una eccessiva preoccupazione. Le merci abbandonate in dogana sono messe in vendita con avviso d'asta a prezzi irrisori, spesso per il solo ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti. Se anche a tale prezzo non trovano acquirenti, è segno che si tratta di merci senza importanza commerciale o in istato di deperimento tale da essere inservibili o quasi. In conseguenza, sarebbe illogico e ingiusto obbligare questo o quell'industriale ad acquistarle in perdita per l'ammontare dei diritti doganali.

Per le merci in tali condizioni, si procedeva, in passato, alla distruzione. Ma successivamente questa norma è stata abolita, disponendo la cessione gratuita ad enti di beneficenza, che possano in un modo o in un altro utilizzarle.

Inoltre non ritiene accoglibile il desiderio espresso dal senatore Ricci di autorizzare le dogane a disporre delle merci abbandonate, sia per il pericolo di abusi, sia perchè gli organi periferici non sono in possesso di tutti gli elementi di giudizio che servono a valutare l'opportunità dell'assegnazione delle merci in parola ad un ente invece che ad un altro, sulla destinazione di esse ad un determinato uso in luogo di un altro ecc.

L'articolo 26 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 27 e 28.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 29 risponde al relatore richiamando la sua attenzione sul fatto che il termine quinquennale, entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso di quanto ha pagato in più alla dogana, vale anche per l'amministrazione doganale, la quale ha cinque anni di tempo per escutere il contribuente. Questa norma, del resto, si deduce dall'articolo 28 della legge, il quale è in analogia con le disposizioni generali del Codice civile.

L'articolo 29 non dà luogo a ulteriore discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 30 osserva che la lacuna supposta dal relatore non sussiste. Infatti, se a reclamare le merci recuperate da naufragio non si presenta alcuno, o gli aventi diritto non si facciano vivi, soccorrono le disposizioni degli articoli 25 e 26 riguardanti le merci abbandonate. Non vi è pertanto bisogno di alcuna integrazione in sede regolamentare.

L'articolo 30 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 31.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di riconoscere giuste e fondate le osservazioni e proposte fatte dal relatore sulla redazione dell'articolo e propone che, in luogo di provvedere ad integrazioni in sede di regolamento, il testo del disegno di legge sia modificato come segue:

Art. 32.

Arrivi da laghi.

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bolletta di importazione o di cauzione » a norma degli articoli 54 e 58.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano, comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere, devono, dai capitani, essere direttamente presentate e trasportate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'articolo 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio, devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esentati dai detti obblighi i capitani delle navi, le quali hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di

mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Salva l'osservanza dei Patti internazionali, i militari della Regia Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

L'articolo 32 è approvato nel testo emendato.

SECHI. All'articolo 33, dichiara di non condividere le preoccupazioni del relatore sull'aumento dell'estensione del mare territoriale da 10 chilometri a 12 miglia, perchè i mezzi di vigilanza sono molto più veloci che nel 1896 ed è sempre bene che lo Stato estenda tale zona di vigilanza.

GIANNINI. Secondo la conferenza dell'Aia del 1930 non esiste nessun principio di diritto internazionale che obblighi gli Stati a fissare i limiti del mare territoriale. Le esigenze della vita portano a una sempre maggiore estensione del mare territoriale. A che punto dobbiamo fermarci, non sappiamo. Se lo Stato vuole esercitare un controllo, deve naturalmente assicurarsi i mezzi. Oltre a questo vi è anche un problema politico. Perciò, se il Ministro delle finanze ritiene di potere esercitare il controllo entro 12 miglia, non vede quali argomenti possano essergli ragionevolmente opposti.

INGIANNI. Aderisce completamente a quanto ha detto il senatore Giannini. Fa notare che il contrasto di opinioni sulla materia deriva dalla mancanza di criteri obiettivi. Un tempo l'estensione della zona era determinata dalla portata delle artiglierie, ma oggi questo criterio non è più accettabile. La determinazione è quindi affidata ai vari interessi: dal loro contrasto e dal loro temperamento nasce la delimitazione delle acque territoriali.

Come ha giustamente osservato il senatore Giannini, sarebbe stato meglio non parlare in questa legge di mare territoriale, ma indicare, come fa la legge ancora in vigore, la zona di mare in cui deve esercitarsi la vigilanza doganale.

Comunque trova soddisfacente la determinazione in 12 miglia; che fu accolta, gli sembra, anche dalla conferenza dell'Aja, sia pure

senza che si raggiungesse unanimità di consensi.

SECHI. L'estensione di 12 miglia non gli sembra eccessiva anche in considerazione della portata dei cannoni. È pienamente d'accordo col senatore Ingianni che non si debba parlare di mare territoriale, ma di zona da sottoporre al controllo doganale.

ROLANDI RICCI. Non crede eccessiva l'estensione di 12 miglia, specialmente di fronte ai 555 chilometri di mare sorvegliabile stabiliti dalla conferenza panamericana. Non gli pare che sia il momento più opportuno per risolvere la questione del mare territoriale. Parla della libertà dei mari e desidererebbe una dizione che tranquillizzasse ogni coscienza giuridica. Agli effetti della legge in discussione non ha nulla da obiettare perchè la vigilanza dello Stato si estenda a 12 miglia dal lido.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.*

Alle giuste preoccupazioni espresse circa l'estensione del mare territoriale, risponde anzitutto che all'ampliamento delle acque territoriali agli effetti doganali hanno dato il loro benestare il Ministero delle Comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, e il Ministero degli affari esteri. Il provvedimento è stato adottato per dare omogeneità alle disposizioni doganali in materia, equiparando l'estensione delle acque territoriali nazionali a quella delle acque territoriali delle nostre colonie, ampliamento reso possibile dal fatto che, nelle varie conferenze tenutesi all'Aja per la delimitazione del mare territoriale in modo uniforme per tutti gli stati aventi coste marittime, riuscì impossibile un accordo; vi è perciò piena libertà in materia.

Ma più che tutto ciò, l'ampliamento in questione è stato reso necessario, come è detto nella relazione ministeriale, « dai notevoli progressi della tecnica navale ». La maggiore velocità delle navi, anche piccole, permetterebbe ai frodatori di sottrarsi con molta facilità al controllo esercitato dalle navi della guardia di finanza in acque territoriali ristrette a dieci chilometri; per dar più largo respiro ai servizi di polizia fiscale marittima si è estesa a 12 miglia marine l'ampiezza del mare territoriale.

Il senatore Ricci non deve preoccuparsi delle nuove esigenze a cui deve rispondere l'attrezzatura navale della Finanza che è già ricca di mezzi e funziona ottimamente; nè si deve preoccupare di incidenti internazionali, perchè essendo universalmente e pacificamente riconosciuta la sovranità dello stato rivierasco sulle acque territoriali, quando l'esercizio di questa sovranità sia esercitato con tatto, dignità e fermezza, come si fa da noi, incidenti non si devono verificare, come non se ne sono mai verificati in passato nell'esercizio dei controlli doganali.

In merito alle altre osservazioni del senatore Giannini e del relatore, dichiara di non aver nulla in contrario a che il termine « mare territoriale » sia sostituito dalla dizione « zona di mare sottoposta a vigilanza doganale ».

Ciò anche per aderire al suggerimento fatto al riguardo dal Ministro Guardasigilli, in considerazione del fatto che il codice della navigazione è in corso di elaborazione, e quindi la legge doganale può limitarsi ad indicare semplicemente la zona di mare su cui verrà esercitata la vigilanza ai fini doganali.

PRESIDENTE. Di conseguenza, anche il titolo dell'articolo e le indicazioni consimili nei seguenti articoli vanno modificati. L'articolo 33 assume la forma seguente:

Zona di vigilanza doganale marittima.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

L'articolo 33 è approvato nel testo emendato.

La lettura degli articoli 34 e 35 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Fa osservare che, in armonia con l'emendamento approvato all'articolo 33, al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 36 le parole « il mare territoriale » devono essere sostituite con le altre « la zona di vigilanza ».

L'articolo 36 è approvato nel testo emendato.

La lettura degli articoli dal 37 al 41 non dà luogo a discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 42 dichiara che il regolamento doganale negli articoli 151 e 152 contempla già il caso di giustificazione del mancato sbarco di colli iscritti a manifesto, come ha consigliato acutamente il relatore. Tali disposizioni saranno nel nuovo regolamento rivedute e perfezionate, nel senso di agevolare, quanto più è possibile, la navigazione mercantile internazionale.

L'articolo 42 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 43 al 71.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 72 dichiara che la raccomandazione fatta dal relatore è già accolta dalle disposizioni del regolamento doganale attualmente vigente (art. da 216 a 250). Assicura che, nei limiti del possibile, queste disposizioni saranno migliorate allo scopo di favorire il commercio e l'economia nazionale.

L'articolo 72 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 73 al 77.

GIANNINI. All'articolo 78, nota una certa incongruenza fra il primo comma ed il capoverso, per cui, mentre per la istituzione di un punto franco occorre una legge, per stabilire le attività che vi possono essere esercitate e le disposizioni necessarie ai fini doganali basta un semplice decreto Reale. È evidente che la determinazione di queste ultime norme può avere più profondi riflessi che la stessa istituzione del punto franco.

Propone pertanto che, sia al primo sia al secondo alinea, venga prescritto il decreto Reale.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Fa notare che l'articolo come è formulato almeno per l'istituzione, dà una maggiore garanzia.

GIANNINI. Non insiste nella sua proposta.

L'articolo 78 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 79 all'85.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 86 rammenta che il senatore Ricci, nella sua relazione, si è preoccupato di eventuali lentezze nello svolgimento delle operazioni di circolazione delle merci nazionali o nazionalizzate, per il fatto che ogni operazione del genere deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. Ora, bisogna considerare prima di tutto che operazioni del genere sono assai rare e che inoltre, per la larga possibilità di frodi offerta da queste operazioni, ogni concessione deve essere rigorosamente vagliata; infine, se la domanda è fatta tempestivamente, una sollecita decisione evita agli interessati qualunque incertezza e qualunque perdita di tempo.

Per quanto riguarda le altre osservazioni fatte dal relatore in merito a questo articolo, è da notare che la temporanea importazione di cui si parla nell'articolo 57 e la successiva riesportazione, non hanno nulla a che vedere con l'operazione di circolazione di cui trattasi.

L'articolo 86 non dà luogo a ulteriori osservazioni e così la lettura degli articoli dall'87 all'89.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 90, dichiara che la ragione, per cui la concessione del trasporto in cabotaggio su « Lista di carico » e in stive piombate è limitata alle sole navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, è intuitiva. Anche in passato identiche agevolazioni sono state richieste da società di navigazione esercenti linee libere, ma non si è mai creduto opportuno, per ragioni di sicurezza fiscale, aderire alla richiesta. Per questa ragione non è possibile, nemmeno adesso, far buon viso alla proposta del relatore.

Le « speciali disposizioni » a cui si accenna nel secondo comma dell'articolo non riguardano la concessione di cui sopra, ma agevolazioni di altro genere.

La ragione della soppressione dell'articolo 65 della vecchia legge doganale è esposta chiaramente nella relazione ministeriale. Ivi è detto che l'esenzione in parola, potendo dar luogo a qualche frode, specialmente oggi di fronte ai divieti di esportazione, si è voluto imporre

l'obbligo, comune a tutte le spedizioni in cabotaggio, della emissione del « lasciapassare di merci nazionali ». Ciò è stato fatto perchè questa garanzia data alla dogana non arreca, in definitiva, nessun aggravio sensibile agli interessati, attesa la semplicità delle formalità necessarie per ottenere il documento predetto.

L'articolo 90 non dà luogo a ulteriore discussione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. All'articolo 91, facendo presente che l'obbligo della piombatura per le merci in cabotaggio è limitato alle merci di maggior pregio e sottoposte ad alti diritti doganali, dichiara che si è creduto opportuno di estendere tale norma alle merci similari trasportate con aeromobile da un punto all'altro del Regno. Tale piombamento, prescritto allo scopo di evitare la sostituzione delle merci, è anche più necessario per quelle trasportate per via aerea, data la maggiore facilità con cui l'aeromobile potrebbe liberamente far scalo all'estero a scopo di frode, od anche lasciar cadere merci a mezzo di paracadute.

Ad ogni modo, tenendo nel dovuto conto le considerazioni del relatore sull'opportunità di agevolare lo sviluppo dell'aeronautica, si vedrà, dopo un periodo di esperienza, se non sia il caso di attenuare le restrizioni lamentate. Questo successivo provvedimento è reso possibile dalla riserva contenuta nell'articolo in esame relativa ad eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze in questo genere di operazioni.

L'articolo 91 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 92 e 93.

ROLANDI RICCI. All'articolo 94 fa notare che si possono utilmente sopprimere le parole « false o comunque » contenute nel capoverso. Altrimenti potrebbe sorgere il dubbio che la falsità debba essere provata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accetta la proposta di emendamento.

L'emendamento e l'articolo 94 nel testo emendato sono approvati. La lettura degli articoli dal 95 al 98 non dà luogo a discussione.

CIANO. All'articolo 99 fa osservare che le disposizioni ivi contenute vanno armonizzate con l'articolo 35. Pertanto propone che ai commi a) e b) vengano aggiunte le parole: « salvo i casi di forza maggiore ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Dichiara di accettare l'emendamento.

Gli emendamenti e l'articolo 99 nel testo emendato sono approvati.

La lettura degli articoli dal 100 al 107 non dà luogo a discussione.

FACCHINETTI. All'articolo 108 osserva che la disposizione si ispira a severità maggiore di quella che si trova nelle norme in vigore. Parla dell'importanza grandissima che hanno assunto i problemi economici per la vita dello Stato moderno, e perciò trova degno di approvazione il concetto di maggiore severità, che è stato seguito. Manca nella legge la definizione del contrabbando, ma ritiene che sia estremamente difficile formularla, essendo su questo punto dottrina e giurisprudenza molto discordi. L'equiparazione del delitto tentato al delitto consumato può offendere la nostra sensibilità giuridica. Non si tratta però di un caso nuovo. Così nella legge sulla sicurezza dello Stato è punito con la stessa misura tanto il delitto tentato che il delitto consumato. E oggi la sicurezza economica dello Stato è importantissima.

CIPOLLA. Fa notare che la definizione del contrabbando, se non è espressamente formulata, si rileva tuttavia facilmente dagli articoli 97, 98 e 99.

RICCI UMBERTO, *relatore*. Risponde che in questi articoli sono indicati casi di contrabbando, ma non si dà una definizione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ringrazia il senatore Facchinetti per avere illustrato la discussione con i concetti giuridici così sapientemente espressi.

Aggiunge che la parificazione agli effetti della pena fra tentativo di contrabbando e contrabbando consumato è una necessità della legislazione doganale, riconosciuta non solo dalla nostra ma da tutte le leggi doganali straniere. Essendo la maggior parte dei reati di contrabbando scoperta prima del loro com-

pimento, quando però tutti gli atti necessari alla riuscita sono stati eseguiti, sarebbe illogico che questi atti, già di per sè idonei ad arrecare danni allo Stato, fossero puniti con pena minore.

Osserva poi che il voto espresso dal senatore Ricci sarebbe in contraddizione con la nuova concezione scientifica del tentativo di reato; la scienza penale moderna, infatti, sostiene che non è esatto dire che la legge punisce il tentativo con la stessa pena del reato consumato, ma che invece si deve dire che il tentativo è punito con detta pena perchè è già di per sè reato.

RICCI UMBERTO. Tiene a precisare che nella sua relazione ha inteso solo di illustrare il concetto nuovamente introdotto, e null'altro.

L'articolo 108 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 109.

CIPOLLA. Vorrebbe che il comma a) dell'articolo 110 fosse sostituito con il seguente: « quando il colpevole, nel tempo e nel luogo della esecuzione del reato, o immediatamente dopo la detta esecuzione ma entro i limiti della zona di vigilanza, porti addosso, senza farne uso, narcotici od una delle armi indicate nei capoversi dell'articolo 585 del codice penale ».

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Dichiara che non può accettare l'emendamento proposto perchè l'articolo è stato concertato col Ministro Guardasigilli.

L'articolo 110 non dà luogo a ulteriore discussione, così la lettura degli articoli dal 111 al 141.

CIPOLLA. Fa notare che il titolo dell'articolo 142 è errato, in quanto non deve dirsi « Competenza in materia contravvenzionale », ma « Oblazioni in materia contravvenzionale ».

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Trova giusto il rilievo, ed accetta che il titolo sia corretto nel senso indicato.

L'emendamento e l'articolo 142 nel testo emendato sono approvati e così la lettura degli articoli dal 143 al 149.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. All'articolo 150 esprime l'opinione che le pro-

poste fatte dal relatore su questo articolo siano impostate su una errata interpretazione della rubrica preposta all'articolo « Norme di attuazione ». Il senatore Ricci ha ritenuto che questa dizione debba riferirsi alle norme regolamentari, vale a dire al regolamento per l'applicazione della legge. Si tratta invece di quelle particolari norme ed istruzioni che sono necessarie a chiarire la portata di determinate disposizioni della legge stessa in occasione della sua prima attuazione. Ciò chiarito, sia per le norme di attuazione, sia per le norme regolamentari, nulla si oppone all'accoglimento delle proposte del relatore, che del resto sarebbero state attuate sottoponendo le varie norme alla preventiva autorizzazione dei vari ministeri, secondo la loro competenza specifica.

GIANNINI. Rileva che la competenza dei vari Ministeri deriva dalla natura dei provvedimenti da prendere. Basterebbe quindi dire che le norme di attuazione saranno emanate per decreto Reale.

CARAPELLE. Bisogna tener presenti due concetti: l'uno di carattere costante, per cui qualsiasi modificazione si deve fare sempre d'accordo col Ministro della Giustizia, l'altro per cui devono essere interpellati gli altri Ministeri se questi sono interessati alla norma da emanare. Se si usasse una formulazione specifica, bisognerebbe stabilire quali sono i ministri interessati. Perciò meglio è lasciare l'articolo così come è stato presentato.

RICCI UMBERTO, relatore. Non insiste nella sua proposta. Resta però inteso che il Ministro delle Finanze prenderà accordi con quei ministri coi quali lo riterrà necessario.

L'articolo 150 è approvato.

La lettura dell'articolo 151 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 152, rammenta al Ministro, la raccomandazione rivoltagli dal senatore Giannini in principio di riunione circa la contemporanea pubblicazione della legge e del regolamento.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Assicura di averne preso atto.

L'articolo 152 è quindi approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro approvato il disegno di legge nel testo modificato (1).

La riunione ha termine alle ore 12.

ALLEGATO

Legge doganale (924).

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lågosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'articolo 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale e può altresì essere modificata la linea doganale stessa.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art. 2.

Edifici lungo la linea doganale.

È vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimità della linea doganale, nell'ambito dei porti e dei punti di approdo, nonchè di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 3.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.

Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

In caso di urgente necessità gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge

solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalità.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art. 5.

Soggetti passivi dell'imposta doganale. Diritto di ritenzione.

Al pagamento dell'imposta sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'articolo 16, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

Art. 6.

Destinazione doganale delle merci.

Per destinazione doganale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'articolo 16, è data alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine.

Le destinazioni doganali sono le seguenti:

1° per le merci estere:

- a) l'importazione definitiva;
- b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) la spedizione da una dogana all'altra;
- d) il transito;
- e) il deposito;

2° per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'articolo 55:

- a) l'esportazione definitiva;
- b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c) il cabotaggio;
- d) la circolazione.

Art. 7.

Diritti doganali e diritti di confine.

Si considerano « diritti doganali » tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono « diritti di confine »: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 8.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le norme di questa legge, della tariffa dei dazi doganali e delle leggi che vi si riferiscono.

Gli altri diritti doganali sono applicati secondo le leggi che li riguardano, salva l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione.

Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

Sono pure a carico del contribuente le indennità dovute al personale delle dogane ed

ai militari della Regia guardia di finan a per operazioni fuori del circuito doganale ed oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana.

Art. 9.

Dogane e loro ubicazione.

Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale; possono, però, essere istituite anche nell'interno del Regno in centri commerciali di notevole importanza.

Art. 10.

Classificazione delle dogane.

Le dogane sono suddivise in classi. A dette classi le dogane sono assegnate in relazione alle operazioni che sono autorizzate a compiere.

Ogni dogana può essere suddivisa in «sezioni doganali».

Nelle località di piccolo traffico, lungo la linea doganale, possono essere istituiti «posti doganali» funzionanti come sezioni.

Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti «posti di osservazione» per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Anche tali posti costituiscono sezioni della dogana cui sono aggregati.

Agli effetti amministrativo-contabili le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Art. 11.

Compartimenti e circoscrizioni doganali

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in «circoscrizioni»; le circoscrizioni sono raggruppate in «compartimenti».

Art. 12.

Organizzazione dei servizi.

Con decreto Reale sono stabiliti: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana; le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; la specie delle merci che possono essere importate per le dogane delle varie classi; le dogane abilitate al deposito delle merci ed all'attestazione dell'uscita delle merci in transito.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; le sezioni doganali e le loro facoltà; i posti doganali, i posti di osservazione e le dogane cui sono aggregati.

Art. 13.

Passaggio della linea doganale.

Le merci non possono attraversare la linea doganale in tempo di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole. Inoltre, esse non possono attraversare la linea stessa se non nei punti stabiliti per essere presentate, percorrendo le vie prescritte, ad un ufficio doganale.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo al lido dove esistono uffici doganali, ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

L'Amministrazione può disporre deroghe alle norme di cui ai commi precedenti.

Art. 14.

Spazi doganali.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonchè le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il

controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Regia guardia di finanza.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 15.

Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci.

Ogni operazione doganale deve essere effettuata negli spazi doganali, definiti nell'articolo precedente, e, fuori di essi, solo previa autorizzazione delle autorità doganali.

Nessuna operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo di merci può essere compiuta lungo la linea doganale senza permesso della dogana e senza assistenza dei militari della Regia guardia di finanza. Il capo della dogana può disporre, quando lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette intervengano anche funzionari doganali, come può, d'altra parte, consentire che lo scarico, lo sbarco ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti.

Il capo della dogana può, infine, vietare che si compiano contemporaneamente sulla stessa nave operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.

Art. 16.

Dichiarazione doganale.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'articolo 18.

È considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana o la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto di questa legge, chi abbia la proprietà della merce, oggetto delle operazioni doganali.

Art. 17.

Rappresentanti del proprietario della merce.

Ogni qualvolta questa legge prescrive al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti, oppure di osservare speciali obblighi o norme, il proprietario stesso può agire all'uopo a mezzo di rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita o a spedizioniere autorizzato ovvero ad altre persone munite di mandato. Lo spedizioniere per le operazioni da lui compiute, è tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario.

Le norme per l'ammissione presso le dogane degli spedizionieri, e, in generale, dei rappresentanti sono stabilite dal regolamento.

Non sono ammessi quali spedizionieri o rappresentanti dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane o al Corpo della Regia guardia di finanza, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di appartenere alla detta Amministrazione o a detto Corpo.

Art. 18.

Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità.

La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonchè del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le deno-

minazioni della tariffa, delle rispettive qualità e quantità, e, per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

e) il valore delle merci.

La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando i dati relativi alla quantità ed al valore, sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullità non può esser fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione è stata accettata dalla dogana.

Art. 19.

Termini per la dichiarazione. Cambiamento della destinazione doganale delle merci.

La dichiarazione deve farsi alle dogane di mare ed a quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. Nello stesso termine deve pure essere presentata alle dogane interne la dichiarazione scritta delle merci introdotte negli spazi doganali e giunte da altra dogana sotto vincolo cauzionale. In casi eccezionali il Capo della dogana ha facoltà di prorogare il termine anzidetto.

In ogni altro caso la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata.

Su richiesta del proprietario, e prima della compilazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità.

È consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 20.

Visita doganale. Liquidazione dei diritti. Registrazione della dichiarazione.

Accettata la dichiarazione, ha luogo la verifica delle merci. A tal uopo i colli debbono essere aperti nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, alla presenza del proprietario.

Effettuata la visita, con il concorso del proprietario, e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data. Tale registrazione dà al documento valore di bolletta a' termini dell'articolo seguente.

Art. 21.

Bolletta.

Eseguite le operazioni doganali indicate nell'articolo 6, è consegnata al proprietario della merce la bolletta doganale, che attesta o l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti, ovvero l'adempimento delle condizioni e formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci.

La bolletta doganale consegnata al proprietario è il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalità suddette.

Art. 22.

Esenzione dalla visita doganale.

I plichi delle lettere e delle carte descritti nei « Fogli di via » portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.

Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purchè racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

Art. 23.

Ritardo nel pagamento dei diritti.

Quando dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta non siano stati pagati i diritti in essa indicati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'articolo 130 di questa legge.

Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

Art. 24.

Ingiunzione di pagamento.

I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto Testo Unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 25.

*Effetti della mancanza della dichiarazione.**Merci cadute in abbandono.*

Nel caso in cui entro il termine stabilito nell'articolo 19 non vengano presentati la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana ha facoltà di custodire le merci nei suoi magazzini o in altri, a rischio e spese del proprietario.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza

che la dichiarazione presentata sia stata seguita da visita, le merci estere sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non ritirate entro tre mesi dal loro arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine, dalla data della bolletta.

Trascorso un altro mese, la dogana procede alla vendita delle merci abbandonate.

I termini suindicati possono essere prorogati, od anche abbreviati, dal Direttore superiore della circoscrizione doganale, quando si tratta di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 26.

Trattamento delle merci abbandonate.

La ricognizione da parte della dogana delle merci abbandonate deve essere fatta, in assenza del proprietario, con l'intervento del Pretore del mandamento, e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere alla loro riesportazione, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Fino a che non sia seguita la vendita, gli aventi diritto sulle merci possono recuperarle previo pagamento dei diritti doganali, di una somma pari al minimo dell'ammenda di cui all'articolo 126 e delle spese.

La somma ricavata dalla vendita è destinata in primo luogo al pagamento delle spese, poi dei diritti doganali ed, infine, dell'ammenda suddetta; la somma residuale è consegnata agli aventi diritto sulle merci, ovvero depositata nel loro interesse nella Cassa depositi e prestiti.

Le merci che non possono essere vendute

almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una somma inferiore, se con il vincolo della riesportazione, e quelle di vietata importazione che non sia stato possibile vendere con detto vincolo, devono, di regola, essere distrutte.

Tuttavia, il Ministro per le finanze può disporre che le merci, invece di essere distrutte, siano cedute gratuitamente ad Enti di beneficenza e di assistenza, con l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilità, ed, occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

Art. 27.

Prescrizione dei diritti doganali.

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine decorre:

a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

b) dalla data del termine fissato nella « Bolletta di cauzione » di cui all'articolo 58, per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite, per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Art. 28.

Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione.

Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione

zione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata o erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionato l'incompleta o mancata riscossione.

All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da parte dell'Amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga recuperata dal contribuente.

La responsabilità degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 29.

Rimborsi.

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.

Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.

Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sull'origine della merce, che sia stata asportata dagli spazi doganali.

Art. 30.

Casi di naufragio.

Nel caso di naufragio gli addetti all'Amministrazione delle dogane e i militari della

Regia guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con i rappresentanti locali dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alle merci ricuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.

TITOLO II

DEGLI ARRIVI

CAPO I.

DEGLI ARRIVI DA TERRA E DA LAGHI

Art. 31.

Arrivi da terra.

Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'articolo 12.

Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facoltà di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla più vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che è prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma dell'articolo 58.

Le dette merci possono, nondimeno, essere accompagnate con scorta alla più vicina dogana autorizzata, quando questa non disti più di dieci chilometri.

Art. 32.

Arrivi da laghi.

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bol-

letta di importazione o di cauzione » a norma degli articoli 54 e 58.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono, dai capitani, essere direttamente presentate e trasportate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale a' sensi dell'articolo 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esentati dai detti obblighi i capitani delle navi, le quali hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Salva l'osservanza dei Patti internazionali, i militari della Regia guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

CAPO II.

DEGLI ARRIVI DA MARE

Art. 33.

Zona di vigilanza doganale marittima.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

Art. 34.

Navi e capitani.

Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite da questa legge nei riguardi delle merci trasportate.

Art. 35.

Divieti di approdo e di sosta delle navi.

Nei luoghi dove non sono uffici doganali è vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'ancora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare.

Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo designati.

Art. 36.

*Obbligo del « Manifesto del carico ».
Vigilanza.*

Entro la zona di vigilanza, i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del « Manifesto del carico ».

I militari della Regia guardia di finanza nella zona di vigilanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a 200 tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i procedimenti del caso.

Art. 37.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera

della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantità in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Deve essere altresì indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita.

Devono essere, infine, descritte nel manifesto, indicandone la quantità netta e la qualità, le paccottiglie e le provviste di bordo, nonchè le autovetture a séguito dei passeggeri.

Non è obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purchè non si tratti di colli commerciali.

Le merci destinate a località diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano. Mancando taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non è accettato dalla dogana e, agli effetti di questa legge, si considera come non presentato.

Art. 38.

Presentazione del manifesto.

Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.

Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza » prescritto nell'articolo 44.

La dogana ha facoltà di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate

differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Art. 39.

*Presentazione del « Manifesto di partenza »
delle dogane estere.*

Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dall'autorità doganale o da quella portuaria il « Manifesto di partenza », può essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del « Manifesto del carico ».

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, è stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del « Manifesto di partenza » sopra indicato, è obbligatoria.

Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il « Manifesto di partenza » può essere prescritto, mediante decreto Reale, che il capitano sia munito di un « Manifesto del carico » vidimato dall'autorità consolare italiana.

Art. 40.

Termine per la consegna del manifesto.

Quando la nave è ammessa a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo, salvo i più brevi termini stabiliti per le navi cariche in tutto o in parte di sali o di tabacchi.

Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanità marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli agenti della dogana, i quali redigono processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorità sanitaria.

Art. 41.

Effetti della mancanza del manifesto.

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e

degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili, ha facoltà di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

Art. 42.

Sbarco e presentazione delle merci.

Per lo sbarco e per la presentazione delle merci alla dogana il capitano deve esibire, insieme con il « Manifesto del carico », una copia di esso compilata in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze, nonchè le polizze di carico. Detta copia è denominata « Manifesto delle merci arrivate ».

Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta della dogana, delle merci iscritte a manifesto.

Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate.

Riguardo alle merci, che per essere destinate ad altro porto rimangono a bordo, la dogana ha facoltà di disporre un particolare servizio di vigilanza sulla nave e di adottare tutte quelle altre cautele che ritenga opportune.

Le merci che dal manifesto risultano destinate ad un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite all'estero con la stessa nave se di stazza netta di 50 tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'articolo 58, ultimo comma, di questa legge.

Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono essere respinte all'estero o fatte proseguire per altra dogana autorizzata, le merci presentate a dogana non autorizzata a compiere l'operazione doganale, che per esse viene richiesta.

Art. 43.

Trasbordo delle merci.

Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme

dell'articolo 58, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare.

È vietato il trasbordo di merci destinate all'estero su nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate.

Art. 44.

*« Manifesto di partenza »
rilasciato dalle dogane nazionali.*

Il capitano, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il « Manifesto di partenza » ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze.

Nel « Manifesto di partenza » devono essere iscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perchè originariamente destinate ad altro porto del Regno o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.

Art. 45.

*Dispensa dal « Manifesto di partenza ».
« Lasciapassare per manifesto ».*

È dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a 20 tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del « Lasciapassare per manifesto ».

Può, altresì, essere autorizzata la vidimazione del « Manifesto di partenza » valevole

per più viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

Art. 46.

« Permesso di partenza ».

È vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non è stato reso interamente conto delle merci iscritte a manifesto e non è provato il pagamento dei diritti marittimi.

CAPO III.

DEGLI ARRIVI PER VIA AEREA

Art. 47.

Passaggio del confine. Aeroporti doganali.

Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa nell'aeroporto doganale più vicino al punto del confine terrestre o marittimo che esso ha attraversato, per il compimento delle prescritte operazioni doganali, salve le eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'aeronautica.

Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con il Ministero delle finanze, tra gli aeroporti di Stato.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

Art. 48.

Atterraggi forzati degli aeromobili.

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino fra gli uffici seguenti: dogana, comando della Regia guardia di finanza, comando dei Reali carabinieri, ufficio podestarile od altra autorità politica o finanziaria governativa, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la Regia guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 49.

Obbligo del « Manifesto del carico ».

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero, anche quando non trasportano merci, devono essere muniti del « Manifesto del carico » al passaggio della linea di confine.

Il « Manifesto del carico » dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il « Giornale di rotta » prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto del Regno, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'articolo 53.

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 50.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrasegni di identificazione dell'aeromobile;

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto;

c) il luogo di provenienza;

d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;

f) il numero e specie dei documenti di origine che accompagnano le merci.

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana ed, in ogni caso, agli effetti di questa legge si considera come non presentato.

Le merci trasportate sugli aeromobili devono essere accompagnate da « Dichiarazioni per le dogane » compilate dagli speditori in doppio esemplare e indicanti: il luogo di partenza e quello di destinazione; il numero, la qualità e le marche distintive dei colli; la

descrizione particolareggiata delle merci contenute, la loro origine, il peso lordo, quello netto e il valore.

Art. 51.

Vigilanza doganale negli aeroporti.

All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, le autorità doganali e i militari della Regia guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 52.

Operazioni doganali relative agli aeromobili.

Lo sbarco dagli aeromobili e l'imbarco o il trasbordo sui medesimi delle merci, dei bagagli e delle persone, non possono effettuarsi senza l'intervento della dogana e dei militari della Regia guardia di finanza.

Per quanto altro riguarda le operazioni doganali relative ad aeromobili provenienti dall'estero, si applicano le disposizioni di questa legge relative agli arrivi per via di terra.

Art. 53.

« Manifesto e permesso di partenza ».

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale del Regno, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima, dev'essere da lui esibito al comandante dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'aeronautica, può stabilire esenzioni dall'obbligo del manifesto per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno, e autorizzare,

altresì, che detti aeromobili possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

TITOLO III.

DELLA IMPORTAZIONE

Art. 54.

« Bolletta di importazione ».

Verificate le merci, liquidati e riscossi i diritti, è consegnata al contribuente la « Bolletta di importazione », senza la quale le merci non possono essere asportate dagli spazi doganali.

Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce è uscita dalla dogana.

Art. 55.

Condizione giuridica delle merci importate.

Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli effetti di questa legge, a quelle nazionali, salvo che per esse sia altrimenti disposto.

Art. 56.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali.

I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali ai sensi di questa legge, possono essere importati nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 57.

Importazione temporanea.

L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate la-

vorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti lavorati, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO IV.

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO

Art. 58.

*« Bolletta di cauzione »
e « Lasciapassare di merci estere ».*

La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana.

Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'articolo 18, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto articolo, è designata la dogana di destinazione delle merci.

A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di questo articolo, il proprietario deve effettuare un deposito o prestare fidejussione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce e delle pene stabilite per il caso di mancata presentazione alla detta dogana.

La dogana di partenza, dopo effettuata la visita, applica, per assicurare l'identità e la integrità della merce, piombi od altri contrassegni ai colli od ai veicoli, salvo che il regolamento disponga diversamente.

Adempite le formalità prescritte nei precedenti commi, la dogana rilascia una « Bolletta di cauzione », la quale, oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettuano su nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette « Lasciapassare di merci estere ».

Art. 59.

Spedizione di merci in esenzione da visita.

Per le merci in colli è in facoltà della dogana di rilasciare la « Bolletta di cauzione » limitando la verifica al solo riscontro esterno dei colli stessi e, occorrendo, ad una ricognizione sommaria del contenuto, a condizione che i colli siano confezionati a macchina in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnare i colli stessi con piombi. Qualora i colli non siano confezionati a macchina, devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata, ai sensi dell'articolo 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 200 per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale.

Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purchè siano riposte in carri ferroviari (vagoni) o in speciali recipienti ammessi dall'Amministrazione delle dogane, contrassegnati e chiusi con piombi doganali, e le Amministrazioni ferroviarie assumono la responsabilità della regolarità delle spedizioni e dell'integrità dei colli e delle merci.

Art. 60.

Scarico della « Bolletta di cauzione ».

Giunte le merci alla dogana alla quale sono state destinate, il proprietario, entro il termine stabilito dall'articolo 19, deve dichiarare la destinazione doganale che intende dare alle merci stesse.

Se dalla visita non risultano irregolarità, la dogana rilascia un « Certificato di scarico », il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la « Bolletta di cauzione ».

Quando, invece, si rilevano differenze in confronto della « Bolletta di cauzione » o quando i colli giungono alterati, si sospende il rilascio del « Certificato di scarico » o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarità. In tali casi, del risultato della visita, è redatto processo verbale anche agli effetti degli articoli 120, 121 e 122.

Il « Certificato di scarico » può essere rilasciato anche prima della visita interna dei colli spediti in esenzione da visita, quando sia stata riscontrata l'identità dei colli stessi, l'integrità dei contrassegni e non vi sia sospetto di irregolarità.

Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da visita non possono più rispedirsi senza essere visitate. Può essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui la visita presenti particolari difficoltà.

La presentazione del « Certificato di scarico » alla dogana di partenza dà diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa.

Qualora le merci spedite con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'articolo 120, primo comma.

Art. 61.

Spedizione di merci in transito.

Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme sta-

bilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.

Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.

Art. 62.

Uscita per via di mare delle merci in transito.

Le merci in transito possono uscire dal Regno per via mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.

La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi.

È, tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministro per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 63.

*« Certificato di scarico »
per le merci uscite in transito.*

Quando le merci in transito, di cui sia stata accertata l'identità, sono uscite dalla linea doganale, è rilasciato dalla dogana il « Certificato di scarico » della « Bolletta di cauzione ».

Art. 64.

Transito per via aerea.

Gli aeromobili esteri, che in virtù di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranità italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalità doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Quando si verifica un atterraggio volontario o forzato di detti aeromobili, si applicano le norme contenute negli articoli 48 e seguenti, relative all'arrivo degli aeromobili dall'estero

ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata, agli effetti doganali, per mezzo del « Certificato di arrivo » rilasciato da una dogana estera o da un'autorità diplomatica o consolare nazionale all'estero o da altra autorità designata dal Ministero delle finanze. Questo può, tuttavia, stabilire che sia provveduto all'accertamento suddetto anche in altri modi.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO DOGANALE

CAPO I.

DEL DEPOSITO DEI MAGAZZINI DOGANALI

Art. 65.

Diverse specie di deposito.

Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in magazzini dati da essa in affitto.

Per insufficienza o in mancanza degli uni o degli altri, le merci possono essere introdotte in locali di proprietà privata in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

Sono indicate nel regolamento le merci per le quali non è ammesso il deposito.

Art. 66.

Entrata delle merci in deposito.

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'articolo 18.

Prima che le merci siano introdotte in deposito, la dogana ne verifica la qualità, la quantità e il valore, converte la dichiarazione in bolletta e ne fa annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una

cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti, delle pene e delle spese.

Art. 67.

Durata del deposito.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi, nè i giorni dell'anno in corso. Su domanda del depositante l'Amministrazione doganale può prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in conformità al disposto degli articoli 25 e 26, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'articolo 24 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito.

Gli altri depositi non hanno limite nel tempo.

Art. 68.

Uscita delle merci dal deposito.

Alle merci immesse nei depositi doganali può essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale.

Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, la dogana deve assicurarsi della loro uscita dalla linea doganale.

La rispedizione all'estero per via di mare può effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a 50 tonnellate, salva l'eccezione contemplata nell'articolo 62, ultimo comma, per le navi a motore.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere » a norma dell'articolo 58.

Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme contenute nell'articolo 64 relative al transito.

Art. 69.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati.

Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario può vigilare sulle merci ed ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito con legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Art. 70.

Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana.

Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la « Bolletta di introduzione in deposito » vale come ricevuta.

Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantità delle merci ritirate.

Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta.

In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non può essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale.

Si prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi è riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

Art. 71.

Responsabilità della dogana per le merci depositate.

La dogana non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate sotto la sua diretta custodia, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 72.

Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprietà privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento.

Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino è considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprietà privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza.

Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non può ottenerne altra se non dopo tre anni.

Art. 73.

Trasferimento di merci da uno ad altro deposito doganale.

Per il trasferimento delle merci da un magazzino a quello di altro concessionario, deve essere presentata dichiarazione di introduzione in deposito firmata da ambedue i concessionari.

Commutata la dichiarazione in bolletta, si provvede ai corrispondenti passaggi da uno all'altro conto di magazzino.

Art. 74.

Calo di giacenza.

Per le merci soggette a calo naturale depositate in magazzini dati in affitto o di pro-

prietà privata può essere concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo di giacenza.

Le merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione sono stabilite dal regolamento.

L'abbuono è accordato solo quando il calo si sia effettivamente verificato, e solo fino alla concorrenza del calo stesso.

Art. 75.

Vigilanza sulle merci nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

La dogana esercita vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata e dovrà effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e potrà farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o una differenza di quantità che superi il due per cento oltre i cali di giacenza consentiti.

CAPO II.

DEI MAGAZZINI GENERALI DEI PUNTI FRANCHI DEI DEPOSITI FRANCHI

Art. 76.

Magazzini generali.

Può essere consentito il deposito di merci estere nei magazzini generali situati nelle località sedi di dogana delle prime tre classi.

Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana di prima, seconda o terza classe, a condizione che l'Amministrazione del magazzino

assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.

Art. 77.

Depositi franchi.

I depositi franchi, menzionati nell'articolo 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.

L'esercizio di detti depositi è regolato da legge speciale.

Art. 78.

Punti franchi.

I punti franchi, menzionati nell'articolo 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.

Con decreto Reale sono stabilite le attività commerciali o industriali che possono essere esercitate nei punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE

Art. 79.

Dichiarazione e bolletta.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione deve essere fatta per iscritto.

L'Amministrazione doganale può, tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, però, è obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse alla restituzione dei diritti.

Dopo la verifica delle merci, la liquidazione ed il pagamento dei diritti dovuti, la dogana rilascia sempre la « Bolletta di

esportazione», nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale.

Trascorso tale termine la bolletta non è più valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Art. 80.

Condizione giuridica delle merci esportate.

Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi.

Art. 81.

Esportazione per via aerea.

Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea.

Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea.

Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico è provata nei modi indicati nel precedente articolo 64.

L'Amministrazione può prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse alla restituzione od all'abbuono di diritti.

Art. 82.

Esportazione temporanea.

L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavora-

zioni e per la successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 83.

Nozione del cabotaggio e della circolazione.

Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro del Regno.

È considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano dichiarate fuori della linea doganale a' sensi dell'articolo 1.

Art. 84.

Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione.

Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purchè siano osservate le disposizioni di questo titolo.

Art. 85.

Spedizione in cabotaggio.

Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può, tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.

Art. 86.

Spedizione in circolazione.

La spedizione di merci in circolazione è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministero delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

Art. 87.

Centrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sarà stabilito quali merci spedite in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altri elementi identificate. Successive modificazioni all'elenco di tali merci potranno essere apporate con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella « *Gazzetta Ufficiale* » del Regno.

Art. 88.

Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione.

Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « *Lasciapassare* di merci nazionali » nel quale sono indicati: la qualità e la quantità delle merci; il numero e la qualità dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonché il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione.

Le merci che per l'esportazione dal Regno sono soggette a diritti doganali, il cui com-

pletivo ammontare superi lire cinquanta per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da « *Bolletta di cauzione per merci nazionali* ». La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui.

La « *Bolletta di cauzione* » in luogo del « *Lasciapassare* » può essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal Regno, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sarà prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potrà mai superare il valore della merce.

Le « *Bollette di cauzione* » ed i « *Lasciapassare* » non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della Regia guardia di finanza, o del « *visto imbarcare* » o del « *visto uscire dallo Stato* », secondo i casi.

Art. 89.

Ritorno delle merci nel territorio doganale.

Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio del Regno, sono verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla « *Bolletta di cauzione* » o dal « *Lasciapassare* » da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identità.

Le merci sono considerate estere se la loro identità non è riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione nel Regno è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Art. 90.

Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi

adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, è sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto delle speciali « Liste di carico » nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico.

Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

Art. 91.

Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.

La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.

Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.

TITOLO VIII.

DELLE ZONE DI VIGILANZA

Art. 92.

Zone di vigilanza.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno del Regno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggior demarcazione della zona stessa,

sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici; da rive di fiumi o tratti navigabili di essi; da lagune ed altre acque; da strade ferrate e da strade ordinarie.

Art. 93.

Delimitazione e modificazione delle zone di vigilanza.

Le zone di vigilanza sono delimitate e modificate con decreti Reali da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Art. 94.

Esercizio della vigilanza nelle zone.

Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nelle zone di vigilanza, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, a' sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel Regno.

Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 95.

Restrizioni per il deposito di merci nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

Art. 96.

Restrizioni per le navi nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza.

TITOLO IX.

DEI REATI DOGANALI

CAPO I.

DEL CONTRABBANDO

Art. 97.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'articolo 13;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

e) porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 94 per il delitto di contrabbando.

Art. 98.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nel bacino di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 32;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale del Regno, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 99.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'articolo 13 e i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di

diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;

f) che ha imbarcato merci estere in riepportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 100.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio del Regno senza essere munito del prescritto manifesto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle autorità indicate dall'articolo 48. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio del Regno, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio del Regno, compreso nella linea doganale, merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 101.

Contrabbando nelle zone extra-doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 102.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Art. 103.

Contrabbando nei depositi doganali.

Il concessionario di un magazzino di deposito doganale, dato in affitto dalla dogana ovvero di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 104.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce nel Regno merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 105.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 106.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 107.

Altri casi di contrabbando.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 108.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 109.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 50.000.

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Art. 110.

Circostanze aggravanti il contrabbando.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Art. 111.

Recidiva nel contrabbando.

Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa

legge o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non concorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

Art. 112.

Contrabbando abituale.

È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire diecimila.

Art. 113.

Contrabbando professionale.

Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 114.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.

Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.

Art. 115.

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata.

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.

Art. 116.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

CAPO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 117.

Differenze tra il carico ed il manifesto.

Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel « Manifesto del carico » e, nei casi preveduti dagli articoli 38 e 39, nel « Manifesto di partenza », il capitano della nave o il comandante dell'ac-

romobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 118.

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con « Bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200.

La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 18, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute nella verifica sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo i risultati della visita sono mag-

giori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento, la pena comminata nel primo comma è aumentata di una somma non minore del decimo e non maggiore della intera differenza dei diritti di confine.

Art. 119.

Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti.

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.

Art. 120.

Mancato scarico della « Bolletta di cauzione ». Differenza di quantità.

Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine.

Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da visita comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti

di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'articolo 59.

Art. 121.

*Differenze di qualità
rispetto alla « Bolletta di cauzione ».*

Qualora alla dogana di destinazione si riscontrino differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità riconosciute dalla dogana di partenza.

Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Art. 122.

*Pene per l'alterazione dei colli spediti con
« Bolletta di cauzione » in esenzione da visita.*

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da visita sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la pena stabilita nell'articolo 120 è aumentata in misura non minore di lire 100 e non maggiore di lire 600 per ogni collo alterato.

Art. 123.

Differenze nelle merci depositate.

Qualora nella verifica delle merci immesse in deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia un'eccedenza di quantità che superi il 2 per cento, il concessionario del magazzino è punito con

l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

Se vi è una deficienza superiore al 2 per cento oltre il calo di giacenza, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il 20 per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al 20 per cento, ancorchè relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Se i fatti preveduti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Art. 124.

*Inosservanza degli obblighi imposti
ai capitani.*

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 il capitano, che:

a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;

b) ritarda la presentazione del manifesto;

c) è sprovvisto del « Lasciapassare » che tiene luogo del manifesto, a norma dell'articolo 45;

d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il transbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della

Regia guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

c) è sprovvisto del «Lasciapassare» o della «Bolletta di cauzione» (eccettuato il caso di cui all'articolo 99, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il Lago di Lugano.

È punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000 il capitano di una nave di stazza netta superiore a 200 tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli.

È punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 il capitano, che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Regia guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 125.

Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 il comandante di aeromobile, che:

a) attraversa il confine fuori dei punti prescritti;

b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle autorità di cui all'articolo 48;

c) è sfornito del manifesto prescritto dall'articolo 49 o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza;

e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della Regia guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto, dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 126.

Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale.

È punito con l'ammenda da lire 20 a lire 120 chiunque omette di fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 16 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'articolo 19.

Art. 127.

Inosservanza di formalità doganali.

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 chiunque:

a) importa od esporta per vie non permesse od in tempo di notte merci esenti da diritti di confine;

b) è sprovvisto del «Lasciapassare» o della «Bolletta di cauzione» da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'articolo 88.

È punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200, chiunque:

a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con «Bolletta di cauzione» dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;

b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso.

L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

Art. 128.

Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza.

Chiunque violi le norme stabilite con il decreto Reale indicato nell'articolo 95 per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000.

Art. 129.

Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza.

Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto Reale indicato nell'articolo 96 per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 130.

Altri casi di contravvenzione.

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge può essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire 20 a lire 1000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRABBANDO ED ALLE CONTRAVVENZIONI

Art. 131.

Accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute in questa legge sono accertate mediante processo verbale.

La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra

legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Art. 132.

Competenza dei funzionari doganali.

Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della legge doganale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 133.

Processo verbale per reati accertati negli spazi doganali.

La complicazione del processo verbale di denuncia delle violazioni della legge doganale accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

Questa disposizione si osserva altresì per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Il processo verbale, oltre a quanto è prescritto dal Codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'articolo 140; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe e delle ammende stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

Il processo verbale è trasmesso all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento, salvo che il reato sia estinto in seguito ad oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 141.

Art. 134.

*Processi verbali**per reati accertati fuori degli spazi doganali.*

I processi verbali concernenti le violazioni della legge doganale e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane, quando riguardino reati accertati fuori degli spazi doganali, e per i quali può aver luogo la estinzione a seguito di oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora i reati non vengano estinti nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento penale, corredandoli delle indicazioni, stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 135.

Invio dei verbali all'Autorità giudiziaria.

I processi verbali per i reati per cui non è ammessa, nè l'oblazione, nè l'estinzione ai sensi dell'articolo 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al Procuratore del Re presso il Tribunale competente per il procedimento penale.

Nei casi di cui al precedente articolo 134, copia di detti processi verbali è, contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al Procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'articolo 133.

Art. 136.

Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri

luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.

Le persone e gli Enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 137.

Solidarietà di Enti e privati - Conversione della pena.

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli Enti, menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolubili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 138.

Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 139.

Casi di arresto.

Fermo quanto è disposto nel Codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.

La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del colpevole non è stata accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione.

Quando egli debba essere escarcerato ne è dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla escarcerazione non deve provvedere altra Autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

L'Intendente di finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di detenzione del colpevole.

Art. 140.

Cose sequestrate.

Le cose sequestrate per reati preveduti da questa legge sono prese in custodia dalla do-

gana più vicina al luogo del sequestro, la quale ne assicura l'identità secondo le norme del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Nei procedimenti per delitti, i provvedimenti relativi alla restituzione od alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.

Nei procedimenti per contravvenzioni, i detti provvedimenti sono emanati direttamente dal ricevitore della dogana.

Art. 141.

Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purchè venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria.

L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.

Art. 142.

Oblazioni in materia contravvenzionale.

L'oblazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire 5000. In questi casi l'Amministrazione doganale può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 14 della legge predetta, è compe-

tente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

Art. 143.

Competenza degli uffici doganali.

Nei casi indicati nell'articolo 141 e nell'articolo 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

- a) dai Capi delle dogane di quinta e sesta classe, quando il massimo della pena stabilita dalla legge non supera lire 1000;
- b) dai Capi delle dogane di quarta classe, quando il massimo della pena non supera lire 2000;
- c) dai Capi delle dogane di seconda e terza classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera lire 3000;
- d) dai Direttori, che siano capi di dogana, quando il massimo della pena non supera lire 5000;
- e) dai Direttori superiori quando il massimo della pena supera lire 5000.

Art. 144.

Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, o provenienti dalla vendita delle cose confiscate, dopo dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario dello Stato. L'altra metà è ripartita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa per multe, ammende e pene pecuniarie, dopo dedotte le spese supera le lire 10.000, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'Erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

L'istessa limitazione a lire 10.000 e, indipendentemente da quella concernente le somme di cui al precedente comma, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

Art. 145.

Obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.

Art. 146.

Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione.

Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite da questa legge, quando il fatto sia anche punibile a termini di essa.

Art. 147.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

Art. 148.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto sali e tabacchi di provenienza estera. In tali casi, però, le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio, semprechè siano più gravi di quelle stabilite da questa legge.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 149.

Deroga legislativa espressa.

Le disposizioni degli articoli 108, 111, 112, 113, 115, 116, 136, 137 e 141 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, 240, 196, 197 e 205 del Codice penale. La disposizione dell'articolo 145 è stabilita in deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso codice. Le disposizioni degli articoli 142 e 143 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 46 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 150.

Norme d'attuazione.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia, e con il Ministro per gli scambi e per le valute, saranno emanate le

norme che possano occorrere per la prima attuazione di questa legge.

Per le violazioni delle dette norme può essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.

Art. 151.

Disposizioni transitorie.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'articolo 145, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del Testo Unico delle leggi doganali approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 152.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

19^a RIUNIONE

La riunione ha inizio alle ore 10.

Mercoledì 31 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente CONTARINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni » (937). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag.	169
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale » (938). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	170
« Agevolazioni doganali alla industria saccarifera dell'Albania » (939). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	171
« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (940). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	172
« Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna l'8 maggio 1940-XVIII » (941). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni)	172

Sono presenti i senatori: Bernardi, Brezzi, Contarini, De Martino Giacomo, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Majoni, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco e Silvagni.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Aldrovandi Marescotti, Beneduce, Cantù, Cavazzoni, Locatelli, Mezzi, Orsini Baroni, Piccio, Rolandi Ricci, Sailer, Sitta, Targetti, Tullio e Visconti di Modrone.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni » (937). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIANNINI, *relatore*. Tra i numerosi provvedimenti che si vanno adottando per sottoporre le esportazioni ad una disciplina di restrizioni, onde provvedere alle imprescindibili esigenze nazionali nel momento attuale, va

compreso il Regio decreto-legge 6 giugno 1940, anno XVIII, n. 588.

Secondo il Regio decreto-legge 24 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, non è possibile vietare la riesportazione dai punti franchi e dai depositi franchi delle merci che vi sono depositate. Tale garanzia risponde alla natura speciale di dette istituzioni, rivolte a facilitare il commercio di transito. Nondimeno era consentito che il Ministro delle finanze potesse sospendere la riesportazione dei prodotti alimentari e delle materie prime necessarie per le industrie, qualora esse risultassero insufficienti per i bisogni del consumo interno.

Tali disposizioni, col provvedimento in esame, sono abrogate (art. 4) parzialmente qualora siano in contrasto col decreto-legge sopra ricordato, in quanto con esso viene stabilito, in via generale, il divieto di rispedire all'estero le merci la cui esportazione è vietata che giacciono nei depositi franchi e nei punti franchi in attesa di destinazione (art. 1). A tale principio viene fatta eccezione con una norma di carattere permanente (art. 2), permettendosi l'imbarco delle accennate merci sui bastimenti in quanto servono per le provviste di bordo. La quantità deve essere però limitata agli stretti bisogni della navigazione e la determinazione viene affidata alle dogane, per ragioni di speditezza, sentite peraltro le competenti autorità marittime. Più generale ma saltuaria è, invece, l'eccezione dell'art. 3, che consente di derogare ai divieti di cui è cenno nell'articolo 1 con provvedimento del Ministro delle finanze, adottato di concerto con quello per gli scambi e per le valute. L'opportunità di tale disposizione appare evidente, dovendosi lasciare al Governo un certo margine discrezionale di valutare se, in casi particolari, non risponda agli interessi nazionali, ovvero, per lo meno, che non contrasti agli interessi nazionali, di consentire tali deroghe.

Un avvertimento però giova fare. In base ad accordi internazionali il Regio Governo non può impedire che le riesportazioni vietate con l'articolo 1 siano effettuate senza venir meno agli impegni assunti internazionalmente. Tali convenzioni non sono affatto derogate dalle

norme del decreto legge in esame e quindi per esse non occorre far ricorso al provvedimento da adottarsi di volta in volta, secondo le norme dell'articolo 3. Il quale quindi va riferito unicamente a casi particolari, pei quali la deroga è determinata da una valutazione di opportunità riservata al prudente criterio del Ministro delle finanze, di concerto con quello per gli scambi e per le valute.

L'utilità attuale, direi anzi la necessità, dei provvedimenti adottati col decreto legge in esame appare evidente. Nè dà luogo a rilievi dal punto di vista sostanziale o formale.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale » (938). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PITACCO, *relatore*. Il Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, prevede inasprimenti daziari per alcune voci della tariffa doganale e più precisamente quelle che si riferiscono alla lana di ferro o di acciaio, alla scagliola ed al crino vegetale.

Le ragioni del proposto inasprimento sono da ricercarsi nel fatto che i dazi finora applicati non erano sufficienti a proteggere contro la concorrenza estera la produzione nazionale.

Oltre ad accrescere il dazio doganale per queste voci, sono proposte le conseguenti modificazioni e le aggiunte alla tariffa generale ed al repertorio per l'applicazione di questa tariffa.

La lana di ferro e di acciaio è formata di fili e laminette di grossezza minima (0,3 millimetri), in massa compatta od arrotolata in nastro e viene usata per pulire vasellame metallico, pavimenti, ecc.

Nei riguardi del dazio era trattata finora alla stregua della paglia di acciaio che è un prodotto più grossolano, composto di trucioli di ferro, ed era tassata in lire 145 al quintale.

D'ora innanzi formerà nel repertorio una sottovoce di tariffa con un dazio di lire 367 al quintale, ritenuto adeguato ai bisogni della nostra industria.

La scagliola è una pianta della famiglia delle graminacee, chiamata anche canaria. Cresce, oltre che nelle Isole Canarie, nell'Europa meridionale presso fiumi e laghi; da noi si trova nei terreni acquitrinosi della Sicilia, non suscettibili per ora di più redditizia coltivazione.

Anche la scagliola non formava una voce propria di tariffa, ma era frammista con le granaglie a un dazio di lire 4,20 al quintale. Pure per essa si istituisce nel decreto-legge una sottovoce tariffaria e si porta il dazio rispettivo a 50 lire il quintale.

Infine vi ha il crine vegetale, che si produce in alcune povere lande della Sicilia e della Sardegna e che è utilizzato per imbottiture, spazzolame e imballaggi.

Fra il prezzo estero e quello nazionale vi ha una differenza di circa 50 lire e però è proposto di elevare il dazio a 50 lire il quintale, accordando così una più efficace tutela al prodotto nostrano al fine di accrescerne lo sviluppo, in modo che sia dato sopprimere a tutto il nostro fabbisogno col prodotto nazionale.

L'oratore non ha potuto rilevare il maggiore introito complessivo di questi aumenti tariffari, ma crede giustificato il provvedimento, che ad evitare possibili speculazioni è presentato nella forma di decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni doganali alla industria saccarifera dell'Albania » (939). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Majoni a dar lettura della relazione del senatore Arlotta, assente.

MAJONI, segretario. Dalla relazione ministeriale risultano chiaramente gli scopi che con questa legge si intendono raggiungere, non-

chè i motivi che, nelle presenti specialissime circostanze contingenti, hanno indotto il Governo a valersi di questo provvedimento di carattere eccezionale per contribuire a renderne possibile la realizzazione.

Sembra tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, mentre il provvedimento in questione trova già preciso riscontro, per la forma e per la sua natura, in altro analogo di recente applicato nei riguardi delle facilitazioni doganali concesse alle industrie minerarie estrattive impiantate in Albania, d'altra parte esso limita la eventuale applicazione a soli due anni, e la subordina altresì ai soli casi nei quali sia stata specificatamente riconosciuta dalle competenti autorità governative la assoluta impossibilità di rifornimento del materiale meccanico occorrente presso l'industria macchinaria del territorio dell'Unione doganale italo-albanese (industria d'altronde, come è noto, nel periodo attuale integralmente impegnata per le forniture militari), accertamente tutelandone, in tal modo, i naturali e legittimi interessi.

Non sarebbero, in alcun modo, giustificate preoccupazioni di sorta in merito alla possibile concorrenza che dalla applicazione del provvedimento stesso si obiettasse poter derivare in danno della simile industria saccarifera esistente od in via di estensione nel territorio metropolitano, in conseguenza di più convenienti condizioni di costo complessivo di produzione, create per effetto di queste agevolazioni in favore della nascita industria saccarifera albanese. Giacchè quand'anche una simile ripercussione dovesse effettivamente verificarsi, sembra sia da considerarsi indiscutibilmente in ogni caso come doverosamente patriottico il contributo che, sia pure con qualche modesto sacrificio — nella pratica ripartizione, comunque, in misura assai limitata — ne venga in tale forma indirettamente apportato al successo della iniziativa, senza dubbio non totalmente scevra da incognite e da rischi, con volenterosa fiducia affrontati per i novelli impianti bieticoli e saccariferi progettati in Albania, nel quadro della esecuzione del piano geniale concepito dal Duce per il multiforme potenziamento dell'antica e nuovissima Alba-

nia, così intimamente avvinta agli imperiali destini d'Italia.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (940). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BERNARDI, *relatore*. Fa presente che il disegno di legge racchiude tre diversi provvedimenti, che rispettivamente stabiliscono:

a) il ripristino della temporanea importazione di miele greggio che debba essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di dolciumi da esportare. Ciò perchè la produzione di miele nazionale è scarsa ed il prodotto ha in conseguenza raggiunto prezzi tanto elevati che non lo si può convenientemente impiegare nella fabbricazione dei dolciumi destinati all'estero;

b) la temporanea importazione di lamiere e nastri di ferro laminati a freddo per la fabbricazione di chiavette apriscatole e ribattini. La ragione del provvedimento sta nella difficoltà di procurarsi prodotti semilavorati di ferro nazionale e in genere nella scarsità del materiale metallico nel Regno;

c) la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline », che sono inviati in Svizzera per una speciale rifinitura, per essere poi vantaggiosamente collocati in mercati di paesi a valuta libera.

I tre diversi provvedimenti hanno comune l'intento di fomentare, per quanto possibile, la nostra esportazione e di assicurare al paese vantaggi valutari.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna l'8 maggio 1940-XVIII » (941). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

DE MARTINO GIACOMO, *relatore*. Fa presente che il disegno di legge consta di due parti:

1° Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti;

2° Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

Il primo contiene l'enumerazione dei contingenti annuali di importazione rispettivamente determinati per l'Italia e per la Spagna, fatta in base anche alle possibilità future di relazioni commerciali fra i due Paesi.

Norme accuratamente elaborate regolano i pagamenti originati dagli scambi di merci e i versamenti per debiti, senza escludere la possibilità di compensazioni private.

La Commissione mista permanente, istituita col secondo accordo, deve deliberare circa i provvedimenti che converrà adottare per regolare lo scambio commerciale, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree tra i due Paesi ed, in generale, tutti quei provvedimenti che comunque possano giovare ad una più stretta collaborazione economica fra i due Paesi.

Questa procedura è resa necessaria dalle speciali circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto la conclusione degli accordi commerciali, nonchè dalle circostanze nelle quali il commercio italo-spagnuolo verrà a trovarsi sin dall'inizio della esecuzione della presente intesa.

Basta accennare al fatto che il precedente periodo di guerra e di rivoluzione toglie forzatamente alle previsioni e ai calcoli di carattere economico quell'elemento di presumibile stabilità, che in altri casi si offre ai negozianti di simili accordi, e quindi tutto un complesso di esperienze.

E parimenti l'avvenire immediato, per effetto delle attuali sconvolte relazioni commerciali internazionali originate dalla guerra presente, non offre agli studi dei negozianti la

stabilità necessaria per edificare un insieme organico di stipulazione.

L'oratore pertanto ritiene opportuna l'istituzione della Commissione mista con l'ampio mandato sopra riferito ed esprime il voto che dal presente accordo possa sorgere in ogni campo di attività, un insieme di amichevoli, fiduciose relazioni fra i due grandi Paesi mediterranei, consone al loro glorioso passato e

alla comunanza dei loro interessi in questo mare. (*Applausi*).

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,20.



SENATO DEL REGNO

XXX^a Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI, SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE

(20^a riunione)

LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

(26^a riunione)

FINANZA

(49^a riunione)

Martedì 17 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Lavori stradali in Albania » (1038 - rel. De Vito) - *Oratori*: Sechi, Felici, Marescalchi, Benini, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi* Pag. 178

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Albertini Antonio, Aldrovandi Marescotti, Arborio Mella di San-

t'Elia, Arlotta, Baccelli, Bartoli, Beneduce, Bernardi, Bianchini, Bongiovanni, Bono, Brezzi, Burzagli, Carapelle, Castelli, Catalano, Cattaneo Giovanni, Ciancarelli, Ciano Alessandro, Cipolla, Contarini, Conti, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Dallorso, D'Amelio, De Feo, De Martino, Dentice di Accadia, De Vito, Di Donato, Dho, Di Martino Gerardo, Drago, Dudan, Falcetti, Felici, Ferrari Cristoforo, Ferrari Palavicino, Ferretti, Foschini Antonio, Fracassi, Gambardella, Gentile Giuseppe, Giannini, Giuli Rosselmini Gualandi, Imperiali, Ingianni, Larcher, Leicht, Liotta, Lissia, Locatelli, Lombardi Luigi, Maraviglia, Marescalchi, Medolaghi, Mezzi, Miari de Cumani, Milani, Nucci, Oriolo, Orlando, Parodi Delfino, Petretti, Pignatti Morano di Custoza, Piola Caselli, Raimondi, Raineri, Reggio, Ricci Umberto, Rolandi Ricci, Romano Santi, Ronga, Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Saporiti, Schanzer, Sechi, Silvagni, Sirianni, Sitta, Tullio, Vicini Antonio e Zupelli.

È presente il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, Benini.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Cantù, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Cian, Cimati, Ciruolo, Cozza, D'Aquino, Facchinetti, Flora, Gaggia, Gazzera, Majoni, Motta, Piccio, Poss, Rebaudengo, Ronco, Salata, Scialoja, Silj, Targetti e Visconti di Modrone.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Lavori stradali in Albania** » (1038). —
(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni).

DE VITO, *relatore*. Il disegno di legge in esame rientra nel quadro delle provvide disposizioni che il Governo fascista ha emanato per sostituire ad annoso letargo un periodo di fervido lavoro ed accelerato ritmo di opere nuove.

Il vastissimo piano concepito nel primo momento della fausta unione dei due Regni, sottoposto al vaglio di accurati studi e della esperienza, ha subito modificazioni notevoli, dimostrandosi da un lato insufficienza di assegnazioni di legge e dall'altro larghezza eccessiva di annue disponibilità in confronto del tempo richiesto dalla natura stessa delle opere per una razionale esecuzione.

A maggiori assegnazioni, a indispensabili rettifiche ed alla soddisfazione di nuove, accertate esigenze si riferiscono le presenti disposizioni. Anzitutto la somma già stanziata per la costruzione di strade è aumentata di cinquecento milioni per tenere conto, non solo delle risultanze dei piani tecnici particolareggiati in relazione alla natura del terreno, a più ampie finalità ed al notevole aumento dei prezzi, ma anche di danni verificatisi e di urgenti riparazioni.

Così pure per la costruenda ferrovia Tirana-Elbasan-Labinoti gli studi del tracciato definitivo hanno dimostrato la insufficienza delle previsioni, di guisa che la somma previamente autorizzata di lire 140.000.000 è elevata a lire 280.000.000.

Ma anche altre esigenze si verificano a seguito del nuovo assetto politico ed economico dell'Albania.

L'aumento di popolazione, l'affluenza di numerosi funzionari e maestranze, il desiderio di minori disagi fanno sentire più viva la deficienza di abitazioni. Di qui la necessità di provvedere, quanto più rapidamente possibile, alla costruzione di alloggi economici e di costo non elevato ma rispondenti alle necessità dell'igiene ed alle esigenze di vita civile.

Per la costruzione di tali alloggi nei maggiori centri albanesi si autorizza la spesa di 75 milioni.

Eccessiva invece, in confronto al tempo reclamato dalla natura delle opere da eseguire, è risultata l'assegnazione di 1.200.000.000 per bonifiche. Decurtata già da precedenti leggi, si diminuisce ora di 715 milioni, determinandola in lire 417.814.500.

La diminuzione corrisponde agli aumenti testè indicati. In realtà quindi non si tratta, almeno per ora, di nuovi oneri finanziari, ma di una diversa ripartizione ed una migliore immediata utilizzazione di somma già autorizzata.

Dopo tale breve disamina, si conclude per l'approvazione del disegno di legge, la cui rapida attuazione contribuirà efficacemente all'incremento economico del nuovo Regno di Albania che, nel nome Augusto della Maestà del Re Imperatore e sotto l'egida del Fascismo, si avvia a sicuri maggiori destini.

SECHI. Dichiara di essere favorevole al disegno di legge in discussione. Vuole solo chiedere qualche chiarimento su alcune questioni di carattere giuridico-economico che l'applicazione del provvedimento farà sorgere. Prega quindi il Sottosegretario di Stato di voler accennare a chi spetterà la proprietà e a vantaggio di chi andranno i redditi delle case popolari e quelli di esercizio delle ferrovie, nonché quelli dei terreni bonificati in Albania.

FELICI. Crede che alla richiesta del senatore Sechi sia prematuro rispondere perchè essa riguarda un insieme di rapporti, ancora in gestazione, fra il Regno d'Italia e quello d'Albania: solo quando questi rapporti saranno sistemati in modo compiuto, potranno essere adeguatamente chiariti e di ragion pubblica.

Sarà bene invece che il Sottosegretario di Stato affermi, allo scopo di dare un'aperta smentita alle false notizie della propaganda inglese, che la solidarietà italo-albanese si svolge quotidianamente in uno spirito di mirabile e fattiva collaborazione.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*. È lieto di poter dichiarare, in contrasto con le false notizie diffuse dalla propaganda britannica, che la solidarietà italo-albanese, oggi più che mai, poggia su saldissime basi, sotto l'egida del Fascismo.

Rispondendo poi al senatore Sechi, l'oratore dichiara che, per espressa volontà del Duce, è

in via di costituzione un Ente per la gestione delle case popolari in Albania. I redditi percepiti da questo ente saranno impiegati per le spese di manutenzione delle case popolari e per la costruzione di nuovi alloggi economici, dei quali si avrà senza dubbio ulteriore necessità per l'afflusso sempre crescente dei nostri connazionali nel territorio albanese.

Quanto alle ferrovie, la situazione è diversa. La costruzione della ferrovia Tirana-Elbasan-Labinoti è stata decisa per facilitare il trasporto del minerale di ferro delle miniere gestite dalla Società Ferralba che è una emanazione della Finsider. Il minerale di ferro sarà trasportato sino al centro di Labinoti con una teleferica di proprietà della stessa società Ferralba. Con la costruenda ferrovia il minerale sarà poi trasportato da Labinoti a Durazzo. Si tratta in verità di un primo tronco di quella che potrà essere l'intera rete ferroviaria albanese: in ogni modo si vedrà a suo tempo se sarà opportuno allungare questo tronco fino a Valona e farlo proseguire sino al confine greco. Per questa ragione si è ancora incerti se il tronco ferroviario Tirana-Elbasan-Labinoti dovrà essere gestito dalla Società Ferralba, oppure dallo Stato albanese. Assicura tuttavia il senatore Sechi che la questione sarà accuratamente vagliata e a suo tempo risolta.

Per le bonifiche albanesi, come è noto, è stato istituito un Ente che è presieduto dal senatore Prampolini e che ha facoltà di espropriare i terreni e di provvedere alla bonifica idraulica. A tempo debito sarà meglio fissato il sistema di appoderamento e di distribuzione dei terreni bonificati ai coloni albanesi ed italiani.

Come ha bene rilevato il senatore De Vito nella sua relazione, con il provvedimento in esame è stato disposto uno spostamento di fondi per non creare nuovi oneri a carico dello Stato. Infatti la diminuzione degli stanziamenti predisposti per le opere di bonifica corrisponde all'aumento degli stanziamenti destinati alla costruzione delle strade, della ferrovia Tirana-Elbasan-Labinoti e degli alloggi economici.

Questo spostamento di fondi si è reso necessario per far fronte ad esigenze di carattere militare — principalissima quella di accelerare il ritmo delle costruzioni stradali — ed

anche perchè vi è stato un aumento del costo della vita causato, tra l'altro, dall'impiego della mano d'opera di 25 mila operai italiani che in questi ultimi tempi sono stati trasportati in Albania.

È noto infatti che la mercede riscossa dall'operaio italiano è superiore di molto a quella dell'operaio albanese. Per non gravare quindi con nuovi stanziamenti il bilancio dello Stato, e per far fronte contemporaneamente alle improrogabili esigenze militari della Nazione, si è fatto ricorso al sistema di stornare una parte dei fondi previsti per le opere di bonifica a vantaggio di quelle stradali e ferroviarie.

Al momento opportuno il problema delle bonifiche albanesi tornerà ad essere considerato in primo piano e sarà risolto con quell'impulso e con quel fervore di opere che è uno dei caratteri fondamentali del Regime fascista.

MARESCALCHI. Osserva che il livello della mercede attribuita agli operai in genere non dovrebbe essere troppo superiore a quello dei salari concessi agli operai addetti al lavoro dei campi, perchè, procedendo su questa via, potrebbe sorgere lo stesso inconveniente già verificatosi nel territorio del nostro Impero, dove i nostri coloni non riescono a trovare la mano d'opera necessaria ai lavori agricoli, perchè troppo alta e allettatrice è la mercede offerta agli operai adibiti ai lavori stradali.

Come conoscitore di problemi agricoli può intanto affermare, dopo un viaggio compiuto recentemente in Albania, che non appena in questa terra saranno finite le opere di bonifica e fatte le strade, si avrà indubbiamente una cospicua produzione per la feracità delle zone agricole del territorio albanese. Si augura quindi che l'attività finora svolta per un migliore e organico sfruttamento della terra d'Albania sia proseguita con ritmo fascista, perchè si può essere certi che il nuovo Regno, riunito recentemente sotto la Corona d'Italia, darà un notevole contributo, con vantaggio della stessa popolazione albanese, all'auspicata maggiore potenza della nostra Patria.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi*. Assicura il senatore Marescalchi che la questione dei salari è stata ed è sempre oggetto della più vigile cura da parte del Governo fascista.

Nei primi tempi della unione del Regno d'Albania con quello d'Italia si fece ricorso alla mano d'opera del luogo, che era meno costosa di quella italiana per il livello del costo della vita in quel Paese, mantenuto basso anche con alcuni provvedimenti, come importazione di grano, ecc.: ma poichè fu necessario affrettare la costruzione delle opere progettate fu deciso di trasportare in Albania un contingente di 25 mila operai italiani i quali, maggiormente retribuiti, hanno causato un rialzo del costo della vita.

L'oratore dichiara che si cercherà di porre fine a questo inconveniente quando si potrà

procedere al graduale rimpatrio dei nostri operai, tendendo a riportare la situazione verso lo stato precedente.

La lettura dei cinque articoli e della tabella annessa al disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

21^a RIUNIONE

Mercoledì 18 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente CONTARINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione con modificazioni):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la
franchigia doganale per quintali 56.000 di me-
lasso di canna per uso zootecnico » (999 - *rel.*
Giannini) Pag. 181

(Approvazione):

« Nuove concessioni in materia di importazioni
ed esportazioni temporanee » (1030 - *rel.* Brezzi). 182

« Importazione in franchigia da dazio doganale
di cotone in blocchi o in massa, greggio,
di origine e provenienza libica » (1032 - *rel.*
Mezzi) 184

« Proroga dell'ammissione al regime daziario
dei "rottami di ferro, altri" dei recipienti di
ferro usati destinati alla rigenerazione delle
lamiere » (1033 - *rel.* Conti) 184

(Discussione e approvazione):

« Esenzione dal dazio d'importazione per la
calcicocianamide » (1031 - *rel.* Brezzi) - *Oratori*:
Rolandi Ricci, Giannini 183

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Mare-
scotti, Arlotta, Beneduce, Bernardi, Brezzi,
Contarini, Conti, De Martino Giacomo, Fra-
cassi, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali,
Liotta, Locatelli, Mezzi, Pignatti Morano di
Custoza, Rolandi Ricci, Sailer, Salvago Raggi,
Silvagni, Sitta e Tullio.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli,
Cantù, Cavazzoni, Majoni, Orsini Baroni, Pic-
cio, Targetti e Visconti di Modrone.

BREZZI, *segretario*. Dà lettura del verbale
della riunione precedente, che è approvato.

**Approvazione con modificazioni del disegno di
legge: « Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829,
che accorda la franchigia doganale per quin-
tali 56.000 di melasso di canna per uso zoo-
tecnico » (999). — (Approvato dalla Camera
dei Fasci e delle Corporazioni).**

GIANNINI, *relatore*. Con Regio decreto-
legge 13 febbraio 1927-V, n. 217 (convertito
nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489) fu con-
sentita l'importazione in esenzione doganale

di melasso da canna per un contingente annuo di quarantamila quintali.

Le particolari esigenze determinatesi sulla fine dello scorso anno consigliarono di consentire la franchigia doganale, in via eccezionale, per altri quarantamila quintali di melasso di canna, da importarsi entro il 31 marzo del corrente anno. A ciò fu provveduto con Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322.

I bisogni dell'agricoltura e soprattutto quelli del Regio Esercito hanno assorbito rapidamente tutto il melasso da canna importato, onde è apparsa la necessità di assicurare la preparazione dei foraggi melassati per i quadrupedi del Regio Esercito e di accordare una ulteriore franchigia doganale per altri 56.000 quintali di melasso di canna, da importarsi entro il 30 luglio u. s. Stante l'urgente necessità, il provvedimento fu adottato con Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, del quale viene ora richiesta la conversione in legge.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha data la sua approvazione al provvedimento. Devesi però rilevare che il provvedimento non ha potuto avere la sua intera applicazione nel breve periodo di tempo intercedente fra l'emanazione del Regio decreto-legge ed il termine del 30 luglio. Per consentire pertanto all'Amministrazione militare di ritirare l'intera quantità di 56.000 quintali appare opportuno prorogare il termine del 30 luglio al 31 ottobre 1940. Per tale emendamento sono d'accordo il Ministro delle finanze e gli altri Ministri proponenti.

La convenienza e l'opportunità del provvedimento sembrano evidenti, onde si propone di approvare la conversione in legge del Regio decreto-legge in esame con l'emendamento ora indicato, nella seguente formulazione:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829, che accorda la franchigia doganale a quintali 56.000 di melasso di canna per la fabbricazione di foraggi melassati così modificato:

Art. 1.

Indipendentemente da quanto è stabilito dal Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489, e dal Regio decreto-legge 12 ottobre 1939, anno XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322, è consentita l'importazione in franchigia da diritti di confine, entro il 31 ottobre 1940-XIX, di altri quintali 56.000 di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, con il vincolo della cessione all'Amministrazione militare.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto dal senatore Giannini, d'accordo con il Ministro delle finanze e gli altri Ministri proponenti.

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge, nel testo emendato, è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1030). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BREZZI, relatore. Nel disegno di legge in esame trattasi di nuove concessioni in materia di importazioni temporanee, per svariati materiali. Sono aggiunte tabelle di materiali già ammessi alla temporanea importazione, e rinnovi, per determinati periodi, di provvedimenti già efficaci.

Particolarmente all'articolo 1 del disegno di legge si considerano fili di rame e sue leghe, destinati alla fabbricazione di viti, per quantitativi non inferiori a kg. 100, con l'obbligo di riesportare i prodotti finiti entro il termine di un anno.

All'articolo 2 vengono aggiunti, con l'analogo beneficio della temporanea importazione, materiali e prodotti di fibra artificiale, che debbono essere ulteriormente lavorati in Italia e riesportati.

All'articolo 3 invece si rinnovano provvedi-

menti già accordati in via provvisoria per diversi materiali e prodotti, come nastri per ceppi freno, galatite in lastre ed in fogli, feltri per la fabbricazione di oggetti da tennis, celluloidi greggia in varie forme, sempre per essere ulteriormente lavorati, o adottati come completamento di manufatti nazionali, il tutto da riesportare, secondo le norme già vigenti.

Per tutti questi articoli che formano oggetto dell'articolo 3, sono adottate validità di durata per la concessione relativa, variabili dal 31 dicembre 1941 al 31 dicembre 1942.

Tutte queste provvidenze rispondono evidentemente ad accertate necessità tecniche ed economiche, atte a facilitare la nostra esportazione, certamente passate al vaglio di una critica obbiettiva.

Ogni facilitazione di carattere fiscale che intervenga a rendere più agile e più feconda la nostra esportazione, senza che le iniziative nazionali ne abbiano disturbo, non può che essere accolta con favore.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide » (1031). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BREZZI, *relatore*. Il provvedimento in esame concede l'esenzione doganale ad un determinato quantitativo di calciocianamide occorrente alla nostra agricoltura.

Questa agevolezza è indispensabile poichè, se si dovesse gravare del relativo dazio il prodotto importato dall'estero, si arriverebbe ad un prezzo molto superiore a quello del mercato interno.

La produzione nazionale di questo fertilizzante si è, in questi ultimi anni, rilevata insufficiente ai nostri bisogni a causa specialmente della scarsa disponibilità di energia elettrica a basso costo, necessaria alla produzione di detto prodotto.

Inoltre, nelle attuali contingenze, la calcio-

cianamide ha assunto una particolare importanza in quanto la produzione di quasi tutti gli altri fertilizzanti azotati si è arrestata per dar luogo a quella di acido nitrico destinato ad uso bellico.

ROLANDI RICCI. Desidererebbe conoscere, poichè il disegno di legge non ne fa alcun cenno, se questa importazione di calciocianamide verrà fatta direttamente dai consorzi agrari o dai commercianti.

Quanto alla scarsa disponibilità d'energia elettrica, da vario tempo addotta come causa dell'insufficiente produzione, sostiene, fatta eccezione per l'attuale periodo, che essa non dovrebbe più verificarsi nel nostro Paese.

Dalla relazione ministeriale che accompagna il provvedimento in esame si rileva che la quantità da provvedere è limitata a 32.000 tonnellate perchè, è detto, difficilmente si potrebbe ottenere dal mercato estero un quantitativo superiore. Ma poichè si tratta di un fertilizzante che ha grandissima importanza per la cerealicoltura e specialmente per la granicoltura, e il quantitativo previsto si può considerare insufficiente ai bisogni interni, domanda se effettivamente il mercato estero non sia in grado di fornire una maggiore quantità del detto prodotto.

BREZZI, *relatore*. In risposta alla richiesta del senatore Rolandi Ricci, osserva che si può per induzione facilmente ritenere che la Norvegia, importantissimo mercato di calciocianamide, non si trovi quest'anno in grado di esportare, e che non si conoscono i dati relativi alla produzione germanica e svizzera di questo prodotto. Ricorda d'altra parte che la produzione nostra è stata influenzata dall'andamento stagionale che, per il ritardato disgelo e le limitate precipitazioni, ha causato una scarsa disponibilità di forza-motrice idro-elettrica.

ROLANDI RICCI. Nell'incertezza della quantità che si potrà importare e per le ragioni già esposte, chiede se non sia il caso di estendere l'agevolezza fiscale ad un maggiore quantitativo del prodotto.

GIANNINI. Si duole che l'assenza del competente Ministro privi la Commissione di ogni chiarimento in materia. Rileva ad ogni modo che il provvedimento ha efficacia solamente

fino alla fine del corrente anno e che, prima che esso entri in vigore, con la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale », si arriverà alla seconda metà di ottobre. Avverrà quindi che difficilmente il quantitativo previsto potrà essere importato nei limiti di tempo consentiti dal provvedimento.

ROLANDI RICCI. Ad un primo errore se ne aggiunge ora un altro!

Raccomanda vivamente che in materia si provveda meglio per il prossimo anno e che l'importazione di tale prodotto venga fatta direttamente dall'organo competente, cioè dalla Federazione dei consorzi agrari e non dalla Federazione dei commercianti.

BREZZI, *relatore*. Ricorda che nella recente riunione della Commissione suprema per l'autarchia è stata presentata dalla Società Terni, ed approvata, la proposta per la costruzione di un grande forno elettrico per la produzione della calciocianamide. Dunque il problema, che implica anche i mezzi, è già sul tappeto e si può esser sicuri che sarà al più presto favorevolmente risolto.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato con le raccomandazioni fatte dal senatore Rolandi Ricci.

Approvazione del disegno di legge: « Importazione in franchigia da dazio doganale di cotone in bioccoli o in massa, greggio, di origine e provenienza libica » (1032). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MEZZI, *relatore*. Due Regi decreti-legge di pari data 8 luglio 1937-XV provvidero, il primo portante il n. 1406, al trattamento doganale da applicarsi alle merci di origine e provenienza dall'Africa Orientale Italiana, e il secondo, portante il n. 1413, al trattamento doganale da applicarsi a merci di origine e provenienza dalla Libia. Le merci di origine e provenienza dall'Africa Orientale Italiana sono ammesse all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale, fatta eccezione soltanto per il caffè.

Per le merci di origine e provenienza libica, il Regio decreto-legge stabilisce, in una tabella allegata, una speciale tariffa dei dazi da applicarsi e parecchie esenzioni da dazio per le merci libiche ivi indicate da importarsi nel Regno.

La Libia ha una modesta produzione di cotone per un totale di circa 1000 quintali annui. Questa preziosa materia prima non può però essere convenientemente utilizzata in Libia per mancanza della necessaria attrezzatura industriale. Non essendo contemplato il trattamento doganale del cotone libico nella citata tabella allegata al Regio decreto-legge n. 1413, il cotone libico è soggetto per la sua importazione nel territorio metropolitano al dazio di L. 150 al quintale, come il cotone di provenienza estera.

Il disegno di legge stabilisce che l'importazione di cotone in bioccoli o in massa, greggio, di origine e provenienza libica sia fatto in franchigia da dazio doganale. Si limita però il contingente a 1000 quintali annui.

Ottimo è l'intento che ha ispirato il disegno di legge e cioè quello di favorire gli scambi tra la Libia e la Madrepatria, di incoraggiare la produzione del cotone libico ai fini autarchici, di fornire alla industria metropolitana anche questa, sia pur limitata quantità, di preziosa materia prima.

I benefici economici che ne deriveranno saranno certo superiori alla mancata entrata corrispondente di dazio.

Un maggior incoraggiamento alla produzione libica potrebbe certo derivare da un più largo contingentamento. Ma a ciò si potrà provvedere in un secondo tempo ove sia del caso.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'ammissione al regime daziario dei " rotami di ferro, altri " dei recipienti di ferro usati destinati alla rigenerazione delle lamiere » (1033). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CONTI, *relatore*. Fino dal maggio del 1938, anno XVI, allo scopo di facilitare l'importa-

zione dall'estero dei recipienti di ferro già utilizzati per il trasporto di materie bituminose o comunque ridotte in pezzi, si era accordato, per tale materiale, il dazio ridotto di lire 5,50, parificandolo ai rottami di ferro.

Detto provvedimento era stato suggerito per facilitare l'approvvigionamento di materiali siderurgici necessari alla nostra produzione e di cui le scorte erano eccezionalmente ridotte.

La durata del provvedimento era stata sta-

bilita dall'entrata in vigore del relativo decreto sino al 30 giugno 1940-XVIII.

Permanendo le condizioni già riscontrate nel 1938 per il mercato dei rottami, con il disegno di legge in esame si propone di prorogarne la efficacia a tutto il 15 giugno 1942-XX.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

22^a RIUNIONE

Venerdì 11 ottobre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente CONTARINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Franchigia doganale per le pellicole di attualità importate dall'Istituto Nazionale "Luce" (1090 - rel. Senni) Pag. 190

« Applicazione alle merci originarie e provenienti dai Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, del trattamento doganale previsto dai decaduti Accordi commerciali con la Francia » (1091 - rel. Tullio) 190

(Approvazione con modificazioni):

« Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato » (1092 - rel. Silvagni) 191

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Arlotta, Bernardi, Contarini, Fracassi, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta,

Locatelli, Pignatti Morano di Custoza, Pitacco, Sailer, Salata, Senni, Silvagni e Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Beneduce, Brezzi, Cantù, Cavazzoni, Majoni, Mezzi, Orsi, Orsini Baroni, Piccio, Rolandi Ricci, Sitta, Tacconi e Tullio.

PRESIDENTE. Avendo i senatori segretari Brezzi e Majoni ottenuto congedo, invita il senatore Aldrovandi Marescotti a fungere da segretario.

ALDROVANDI MARESCOTTI, *segretario*.
Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dà lettura di una circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Ministeri e trasmessa per conoscenza anche al Senato, con la quale si impartiscono istruzioni e direttive circa il modo di formulare le proposte di modificazioni a precedenti testi legislativi:

« È stato rilevato che sovente vengono predisposti provvedimenti — ai quali è successivamente dato corso — che apportano a prov-

vedimenti legislativi, e talvolta anche in più punti di uno stesso articolo, modifiche tali da rendere non agevole la precisa cognizione del testo completo e definitivo delle norme emanate, se non attraverso un laborioso esame o ricerca delle relative disposizioni.

« Da ciò derivano non lievi inconvenienti di ordine teorico e soprattutto pratico, essendo ovvia la necessità che i testi legislativi siano redatti in modo chiaro affinché possa facilmente prendersene conoscenza, specie quando contengono norme di larga applicazione, per la cui inosservanza siano previste sanzioni di carattere penale.

« Ad eliminare o quanto meno ridurre i cennati inconvenienti è opportuno attenersi ai seguenti criteri;

« a) ove debbasi introdurre una modificazione in un articolo di legge, si trascriverà l'intero articolo del nuovo testo modificato, anziché la semplice modifica;

« b) se le modifiche sono varie e si riferiscono quindi alla maggior parte del provvedimento, occorrerà redigere l'intero nuovo testo definitivo del provvedimento stesso da formare poi oggetto di approvazione da parte dei competenti organi.

« Uniformandosi alle predette direttive — che saranno seguite per le norme giuridiche da emanarsi con decreto Reale e che, d'altra parte, non costituiscono innovazione nella pratica legislativa in quanto il Senato e la Camera, quando apportano emendamenti a decreti-legge in sede di conversione, usano riprodurre il nuovo testo emendato — si darà la possibilità di prendere visione, senza incertezze, del provvedimento in vigore ».

Approvazione del disegno di legge: « Franchigia doganale per le pellicole di attualità importate dall'Istituto Nazionale "Luce" » (1090). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SENNI, *relatore*. Il disegno di legge non mira in realtà che a disciplinare, o meglio, a sanare legalmente una situazione di fatto che, per ragioni di riconosciuta opportunità, si era andata da tempo creando allo scopo di favo-

rare l'entrata di pellicole estere di attualità importate dall'Istituto Nazionale Luce.

La franchigia doganale per l'entrata di tali pellicole veniva infatti già accordata all'Istituto Luce in applicazione « per analogia » dell'articolo 9, n. 2, della tariffa doganale, il quale concede l'esenzione totale dai dazi di entrata alle pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono ad Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico ecc.

La concessione era accordata volta per volta in base a speciale relazione sottoposta al Ministro delle finanze. È ovvio che si sia intesa la necessità di rendere più spedita la trattazione della materia dando alla concessione stessa forma pienamente legale e continuativa.

Il quantitativo annuo di metri lineari 120.000, che in base al disegno di legge potrà fruire della franchigia doganale, è stato regolarmente fissato sulla base del contingente attuale medio che l'Istituto Luce importa. La limitazione indica con chiarezza che, nel favorire l'entrata di pellicole rispondenti a scopi educativi e culturali, si è voluto in pari tempo evitare che possibili esagerazioni ed abusi venissero esercitati a danno del pubblico erario.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Applicazione alle merci originarie e provenienti dai Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, del trattamento doganale previsto dai decaduti Accordi commerciali con la Francia » (1091). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

TULLIO, *relatore*. Lo stato di guerra con la Francia ha fatto cessare gli accordi commerciali già con essa stipulati e ne è pertanto derivata la conseguenza che le altre Nazioni, le quali avevano stretto con lo Stato italiano degli accordi in virtù dei quali beneficiavano della clausola della nazione più favorita, sono rimasti privi del vantaggio di usufruire per le loro importazioni in Italia di quei dazi ri-

dotti che erano contemplati negli accordi commerciali già vigenti con la Francia.

La Germania, che è rimasta danneggiata dalla decadenza dei dazi ridotti summenzionati, ha dal canto suo provveduto a mantenere in vigore, rispetto alle importazioni italiane in Germania, i dazi ridotti che risultavano dai cessati accordi commerciali franco-tedeschi, ed ha chiesto che eguale trattamento venga fatto alle importazioni germaniche in Italia.

A questo scopo mira il provvedimento in esame la cui attuazione, ripristinando i suddetti dazi ridotti, gioverà non soltanto alla Germania ma anche ai terzi Stati che si trovano a risentire gli stessi effetti dall'avvenuta decadenza degli accordi commerciali italo-francesi, in quanto anch'essi godevano del trattamento della Nazione più favorita, e contribuirà così ad attenuare gli inconvenienti che agli scambi internazionali derivano dal presente stato di guerra.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato » (1092). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

SILVAGNI, *relatore*. La guerra ha costretto nei mari litoranei d'Italia l'industria della pesca che, grazie alla sapiente direzione dell'A. R. il Duca di Genova e alle cure del Governo fascista, era giunta a un grande sviluppo, e, uscendo dal Mediterraneo, correva, con effetti notevolissimi per l'economia nazionale, l'Oceano Atlantico fino alle rive di Terranova e della Groenlandia. È necessario, dunque, di accrescere la produzione forzatamente limitata dei nostri intrepidi pescatori con l'importazione di pesce fresco ed anche congelato da paesi stranieri.

Ma non essendovi adesso necessità di proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza straniera ed essendo evidente il vantaggio di

associare l'alimento ittico a quello carneo, è chiara la convenienza di agevolare l'affluenza del pesce dai mercati stranieri sul nostro, mediante la provvisoria sospensione del dazio di importazione di lire 50 al quintale così per il pesce fresco come per quello congelato.

Tale provvedimento, richiesto dalle Corporazioni del commercio relativo e dal Commissariato generale della pesca è formulato in un disegno di legge di due articoli.

Esso viene accresciuto e perfezionato con una modifica all'articolo 1 proposta dal Ministro delle finanze, d'accordo con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, e degli scambi e delle valute, intesa a sospendere anche l'imposta generale sull'entrata per il pesce fresco e congelato importato. L'articolo 1 del disegno di legge risulterebbe pertanto così formulato:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a nuova disposizione, l'applicazione del dazio d'importazione, previsto dalla voce n. 33 della tariffa dei dazi doganali e dell'imposta generale sull'entrata, dovuti per il pesce fresco anche congelato è sospesa.

L'oratore ritiene giusto ed utile l'emendamento proposto e propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così emendato.

Rileva tuttavia che, mentre nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento in esame si accenna ad un blocco dei prezzi, stabilito dal Ministero delle corporazioni, per il pesce fresco e congelato, questo è salito a prezzi vertiginosi. Anzi, a dir vero, gli aumenti non si registrano solamente per il pesce, ma in tutti i generi indistintamente.

Concorda perfettamente sull'opportunità di aumentare l'importazione dall'estero del pesce e di regolarne il prezzo di vendita sul mercato interno, ma ritiene del pari necessario raccomandare al Governo che, contemporaneamente,

si preoccupi di regolare i prezzi di tutti gli altri generi.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, proposto dal Ministro delle finanze d'accordo con gli altri Ministri proponenti.

L'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati.

La lettura del secondo articolo del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge, nel testo emendato, è approvato (1).

La riunione ha termine alle ore 11,30.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO

Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato (1092).

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a nuova disposizione, l'applicazione del dazio d'importazione, previsto dalla voce n. 33 della tariffa dei dazi doganali e dell'imposta generale sull'entrata dovuti per il pesce fresco, anche congelato, è sospesa.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale

23^a RIUNIONE

Giovedì 14 novembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Presidente
ALDROVANDI MARESCOTTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Immissione in ruolo di cinque idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII » (1113 - *rel.* Contarini) Pag. 194

« Modifica del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la Commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri » (1114 - *rel.* Senni) 194

« Approvazione degli Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940 » (1122 - *rel.* Giannini) 195

(Discussione ed approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1407, che autorizza l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli, in franchigia da imposte di fabbricazione, di miscele di petrolio e benzina » (1123 - *rel.* De Martino Giacomo) 196

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldrovandi Marescotti, Arlotta, Bernardi, Brezzi, Contarini, De Martino Giacomo, Fracassi di Torre Rossano, Gentile Giuseppe, Giannini, Imperiali, Liotta, Locatelli, Majoni, Mezzi, Pignatti Morano di Custoza, Salata, Salvago Raggi, Senni, Targetti, Tullio e Visconti di Modrone.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Agnelli, Beneduce, Cavazzoni, Piccio, Rolandi Ricci, Silvagni e Sitta.

MAJONI, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato, in seguito alle dimissioni presentate per ragioni di salute dal senatore Orsini Baroni, lo ha designato a sostituirlo nella carica di Presidente della Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale.

Nell'assumere tale incarico, rendendosi interprete dei sentimenti dei componenti la Com-

missione, invia un fervido augurio al senatore Orsini Baroni che, con tanto amore e diligenza, ha fino ad oggi diretto i lavori della Commissione. (*Approvazioni*).

Comunica inoltre che il senatore Giannini è stato, dal Presidente del Senato, designato a ricoprire il posto di Vice Presidente della Commissione stessa lasciato vacante dal senatore Sailer, destinato a far parte di altra Commissione legislativa.

Rivolge infine un saluto ai membri della Commissione dichiarandosi certo di poter fare pieno assegnamento sulla loro attiva collaborazione.

Approvazione del disegno di legge: « Immissione in ruolo di cinque idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939, anno XVIII » (1113). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CONTARINI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione dà facoltà al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio con proprio decreto, in qualità di volontari nella carriera diplomatico-consolare, altri cinque candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII.

Il provvedimento appare giustificato dalle eccezionali condizioni in cui trovansi il personale del Ministero degli affari esteri e che pur deve, nelle attuali contingenze politiche, far fronte a importantissime e delicate funzioni.

Sembra all'oratore superfluo dilungarsi nel far presente alla perspicacia dei senatori componenti la Commissione, come in questo momento nell'Amministrazione vi è sovrabbondanza di Ambasciatori, Ministri plenipotenziari e Consoli generali, ma difettano assolutamente i giovani funzionari a causa dei numerosi richiami alle armi; mentre d'altra parte è assolutamente necessario aggregare funzionari subalterni in sottordine alle molteplici speciali missioni di varia indole che è indispensabile inviare in paesi stranieri, a difesa degli interessi italiani presenti e futuri.

Le necessità del momento sono inderogabili e non ammettono ritardi nel provvedere.

E non è fuor di luogo ricordare che per disposizione d'ordine generale i concorsi di ammissione ai pubblici impieghi sono stati sospesi. Questo provvedimento di carattere eccezionale è quindi preferibile all'assunzione — altra volta praticata per far fronte ad analoghe necessità — di straordinari con gli inconvenienti a tutti noti e che non hanno bisogno di illustrazione.

Per tutte queste considerazioni è da ritenersi opportuna l'approvazione del disegno di legge in esame che limita l'assunzione a cinque volontari, già dichiarati idonei in un regolare concorso.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la Commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri » (1114). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SENNI, *relatore*. Col Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2347, veniva istituita una Commissione con l'incarico di accertare i danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri, in conseguenza della guerra ed a causa del servizio.

Tale decreto-legge stabiliva la composizione della Commissione nominalmente nelle persone di funzionari del Ministero degli affari esteri e di altri Dicasteri. La sostituzione eventuale di ognuno di essi doveva quindi, caso per caso, avvenire in base a nuove disposizioni di legge con la procedura gli inevitabili indugi che la promulgazione di ogni legge comporta.

Le aggravate esigenze del servizio, i continui trasferimenti a cui sono soggetti i funzionari del Ministero degli affari esteri e la necessità frequente di attribuir loro compiti e missioni nuove hanno fatto sentire il bisogno di rendere più facile e spedita la sostit-

tuzione eventuale di funzionari che facessero parte della Commissione citata.

Appare quindi pienamente giustificato il nuovo disegno di legge che delega al Ministro degli affari esteri la facoltà di sostituire con propri decreti, di concerto con quello delle finanze, i membri che per qualsiasi ragione debbano cessare dall'incarico.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940 » (1122). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GIANNINI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione tende a dare piena ed intera esecuzione ad alcuni accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Svizzera il 22 giugno 1940, e precisamente:

a) l'Accordo tra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per l'istituzione di una Commissione mista permanente;

b) l'Accordo per l'estensione dei trattati ed accordi italo-svizzeri all'Unione doganale italo-albanese;

c) l'Accordo tra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per il regolamento del traffico turistico;

d) l'Accordo per l'applicazione di quello del 3 dicembre 1935, relativo ai crediti finanziari (articolo 1).

Dopo la costituzione dell'Unione doganale italo-albanese le esportazioni dall'Unione verso la Svizzera e quelle dalla Svizzera verso l'Unione si sono effettuate, di fatto, secondo le disposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera. Era quindi necessario regolare giuridicamente tali rapporti ed a tale scopo tende l'accordo sub b), per effetto del quale tutte le disposizioni in materia doganale, commerciale, finanziaria, di divise e sanitaria, che regolano i rapporti economici tra l'Italia da una parte e la Svizzera e il Principato di Liechtenstein dall'altra, si estendono all'Unione doganale italo-albanese.

Per quanto concerne i pagamenti si applica egualmente l'accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935, con gli accordi complementari che ad essi sono seguiti. Nondimeno era necessario precisare come si sarebbero effettuati i pagamenti dato che, come è noto, il franco albanese è stato mantenuto in circolazione in Albania. A tale scopo viene disposto che i pagamenti da effettuarsi in Albania possano aver luogo in lire o in franchi albanesi (al cambio di lire 6,25 per ogni franco albanese), a mezzo della Banca Nazionale di Albania, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Col primo degli accordi si procede invece a costituire una Commissione Mista permanente per i traffici tra la Svizzera e l'Unione doganale italo-albanese. Come è noto, organizzazioni analoghe sono state già da tempo costituite per i traffici commerciali con altri Paesi ed hanno dato finora buoni risultati. La loro costituzione è apparsa in particolar modo necessaria nei rapporti dei Paesi coi quali i traffici sono intensi e più mobili ed occorre avere un organismo che possa, con snellezza di movimento e rapidità di decisioni, esaminare le contingenti situazioni che possono presentarsi ed adottare i provvedimenti necessari per mantenere un sano ed ordinato equilibrio degli scambi. L'importanza dei traffici italo-elvetici e la necessità di seguirli perchè procedano normalmente hanno consigliato il Governo italiano ad addivenire con la Svizzera all'accordo in esame. Con esso larghi poteri sono attribuiti alla Commissione ed ai Presidenti delle due Commissioni governative, in modo da assicurare una efficace attività alla Commissione Mista.

Col terzo accordo si è cercato di creare un meccanismo di compensazione al fine di assicurare i mezzi necessari al traffico turistico tra l'Unione doganale italo-albanese, i Possedimenti italiani ed i Territori dell'Africa italiana da una parte e la Svizzera ed il Liechtenstein dall'altra. A tale scopo sono stati creati presso l'Ufficio svizzero di compensazione e l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero dei conti turistici speciali, nei quali la parte passiva è costituita dai pagamenti dei titoli turistici emessi dall'altro Stato e quella attiva

dai versamenti degli Istituti Nazionali per i titoli turistici emessi in valuta dell'altro Stato. Si è previsto un minimo di 12 milioni di franchi svizzeri come ricavato annuo del traffico turistico. Nel caso che si verificino squilibri nel corso di un trimestre in rapporto alla previsione annuale, l'equilibrio è ristabilito mediante sospensione dell'emissione dei titoli turistici e versamenti complementari. I titoli turistici sono emessi in Svizzera al corso della lira turistica e in Italia al cambio ufficiale della Borsa di Roma, oltre all'aumento dello sconto usuale.

Con tali provvidenze i due Governi hanno cercato di assicurare un ritmo costante e continuo al traffico turistico in rapporto a quelle che appaiono attualmente le esigenze e le possibilità dei due Paesi.

Col quarto accordo infine si danno le norme di applicazione del precedente accordo del 3 dicembre 1935, relativo al pagamento dei crediti finanziari, sostituendo le disposizioni di esecuzione precedentemente intercorse con l'accordo del 3 aprile 1936-XV, al quale è sostituito. Col nuovo accordo si è riveduta ed ampliata la lista dei crediti finanziari che possono essere trasferiti per via del *clearing* (articolo 1). Per evitare però che sotto la definizione di creditore finanziario svizzero potessero comprendersi anche creditori che svizzeri non possono essere considerati, l'articolo 2 ha disciplinato con molta cautela la definizione del creditore ed ha disposto particolari cautele anche per la prova della proprietà e dell'usufrutto dei titoli, mentre, in via generale, si è consentito alle due parti contraenti di prendere accordi per evitare che siano trasferite in Svizzera somme non destinate ad essere impiegate in favore dell'economia svizzera, specialmente per quanto concerne le società finanziarie e le *holdings* (articoli 2 e 3). Dettagliate norme disciplinano la tecnica dei trasferimenti, tenendo conto dell'esperienza acquisita in questi ultimi anni.

Ognuno dei quattro accordi ha proprie norme per quanto concerne l'entrata in vigore. L'articolo 2 del disegno di legge precisa pertanto che la legge entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti negli accordi stessi, in modo che essi possano aver vigore in conformità

dei principii stabiliti in rapporto al sistema particolare di ciascuno di essi.

I quattro accordi dei quali si è fatto cenno vengono opportunamente ad integrare i trattati e gli accordi economici in vigore tra i due Paesi ed a renderne più stabile e più sicura l'applicazione ed il funzionamento.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1407, che autorizza l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli, in franchigia da imposte di fabbricazione, di miscele di petrolio e benzina » (1123). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

DE MARTINO GIACOMO, *relatore*. Il disegno di legge che autorizza l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli, in franchigia da imposta di fabbricazione, di miscele di petrolio e benzina, merita senza alcun dubbio tutta l'approvazione della Commissione.

Mediante le opportune cautele amministrative di cui è circondata la concessione, il provvedimento risulta a evidente vantaggio dell'agricoltura agevolando il funzionamento dei motori agricoli, senza, d'altra parte, incorrere in aggravii apprezzabili pel bilancio dello Stato.

MAJONI. Raccomanda al Ministero delle finanze che le miscele di cui trattasi non solamente siano esonerate dall'imposta di fabbricazione, ma che sia ridotto l'onere fiscale interno gravante su di esse. Con la diminuita disponibilità di energia animale per i lavori agricoli, in conseguenza dei recenti ammassi dei bovini, bisogna maggiormente ricorrere all'uso dei motori agricoli e poichè il costo di questi è ora aumentato del doppio, ritiene opportuno ed equo concedere un sensibile sgravio fiscale al carburante necessario per azionarli.

GIANNINI. Dichiaro che la proposta del senatore Majoni non è facilmente accettabile,

perchè, se si abbassa il costo delle miscele queste potranno essere anche usate come surrogato per l'azionamento di autoveicoli, il che, oltre a cagionare un aumento sensibile nel consumo di tale prodotto, costituirebbe una frode che a sua volta potrebbe favorirne altre. È pertanto del parere sia necessario usare le massime cautele in questa materia.

MAJONI. Allo scopo di evitare frodi ed abusi e renderne più agevole il controllo si potrebbe ricorrere ad una speciale colorazione del petrolio destinato ad esclusivo uso agricolo.

GIANNINI. Sostiene che la proposta colorazione della miscela ha poca importanza agli effetti pratici, poichè una volta che la stessa viene immessa nel serbatoio della macchina e mescolata ad altro carburante, non è possibile distinguerla facilmente con un esame superficiale.

PRESIDENTE. Invita il senatore Majoni a formulare per iscritto la sua raccomandazione.


MAJONI. « La Commissione legislativa degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale fa presente al Ministero delle finanze l'opportunità di ridurre la tassa interna gravante sul petrolio miscelato ad uso agricolo, adottando opportuni provvedimenti per impedirne un uso diverso ».


PRESIDENTE. Mette ai voti la raccomandazione presentata dal senatore Majoni.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiarò che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

13^a RIUNIONE

Martedì 20 febbraio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate » (477) - (Iniziato in Senato) . . . Pag. 114

(Discussione e approvazione):

« Modificazioni all'ordinamento forense » (478) - (Iniziato in Senato) 115

ALLEGATO 123

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Beretta, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gheresi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini,

Guerresi, Maraviglia, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Renda, Sabini, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente anche il Ministro Guardasigilli.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Castellani, Chersi, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Marracino e Pujia.

RENDA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Annuncia che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Beretta, Cardinali Pericle, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Masnata, Morelli, Mosconi, Mosso, Nosedà, Perna, Sabini e Viale; che hanno lasciato la Commissione i senatori Felici, Moizo e Raimondi; che, in luogo del senatore Raimondi, è stato nominato vice-presidente il senatore Facchinetti.

Dà il benvenuto ai colleghi che con la loro autorevolezza ed esperienza renderanno sempre più efficace il lavoro della Commissione.

Saluta il Ministro Guardasigilli e lo ringrazia di aver voluto presentare direttamente al Senato disegni di legge di tanta importanza.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate » (477). — (Iniziato in Senato).

SCAVONETTI. La necessità di mettere le nostre aziende industriali e commerciali in condizione di affrontare la concorrenza internazionale, nonchè le difficoltà derivanti dalle crisi continue che sconvolsero l'economia mondiale nel dopoguerra, consigliò l'adozione di temporanee misure legislative, idonee a favorire la concentrazione di società di commercio, col facilitare la loro fusione, l'apporto di attività dall'una all'altra e l'aumento del capitale azionario richiesto a tal fine.

Il primo dei provvedimenti intesi a tale scopo fu quello della limitazione del diritto del socio dissidente di recedere dalla società in caso di fusione deliberata dalla maggioranza; provvedimento già stato adottato durante la guerra con legge 1° aprile 1915, n. 431. Il Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75 lo stabilì in generale per tutti i casi di fusione senza cambiamento dell'oggetto delle società e di aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, purchè non privilegiate. Il Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37 (convertito poi nella legge 15 maggio 1930, n. 678) confermò il divieto per il caso di fusione riconosciuta rispondente a necessità di pubblico interesse da decreto del Ministro della giustizia, emanato su conforme parere del Ministro delle finanze. Questo decreto-legge derogò pure al Codice di commercio in ordine alle maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni di fusione, dichiarando sufficiente la presenza nell'assemblea generale di tanti soci intervenuti, che rappresentassero almeno la metà del capitale sociale, ed il voto favorevole della maggioranza in numero e in somma dei soci intervenuti o rappresentati. Col Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434 (convertito poi nella legge 24 marzo 1932, n. 330) il divieto del recesso fu esteso al caso della concentrazione d'aziende sociali, effettuata, anzichè mediante fusione, mediante apporti di attività in altre società esistenti o da costi-

tuire, quand'anche in conseguenza di tale apporto l'oggetto della società apportante venisse limitato, in quanto l'esercizio del ramo di commercio fosse in tutto o in parte trasferito ad altra società.

Un secondo provvedimento riguardò i termini per l'opposizione alle deliberazioni relative alle fusioni dichiarate di pubblico interesse dal Ministro della giustizia. L'articolo 2 cap. del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930 sopra indicato autorizzò il Ministro della giustizia a ridurre fino a 15 giorni i termini fissati negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434 (poi legge 24 marzo 1932, n. 330) stabilì, pel caso di concentrazione dichiarata di pubblico interesse, il diritto di preferenza nelle prime assunzioni di personale a favore degli impiegati delle società fuse o la cui attività venisse in tutto o in parte a cessare, secondo l'ordine di anzianità; nonchè la facoltà delle società di licenziare il personale esuberante, malgrado qualunque patto contrario, salvo per esse l'obbligo di corrispondere l'indennità di licenziamento e salvo il diritto dei licenziati ad essere preferiti durante un anno nelle eventuali assunzioni successive.

Col Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520 (poi legge 3 luglio 1930, n. 975) furono ridotti gli onorari dei notai per gli atti di fusione e d'incorporazione delle società nel caso che l'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondavano, o del capitale e delle riserve incorporate, superasse il valore di 50 milioni.

Tutti questi provvedimenti furono ripetutamente prorogati, e da ultimo fino al 31 dicembre 1939 col Regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160.

Si ebbero anche agevolazioni tributarie in virtù dei decreti-legge 23 giugno 1927 e 8 marzo 1928, ma esse furono limitate col Regio decreto-legge 3 gennaio 1939, testè ricordato, alle operazioni di fusione e di concentrazione di società commerciali già regolarmente costituite alla data del 30 giugno 1936.

Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di con-

certo coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, tende sostanzialmente alla proroga di questi provvedimenti, eccettuati quelli relativi alle agevolazioni tributarie, per il periodo che ci separa dall'entrata in vigore di un nuovo Codice di commercio (nel quale la materia potrà essere regolata in modo più organico e completo), limitatamente però ai casi di concentrazione riconosciuta di pubblico interesse dal Ministro di grazia e giustizia con decreto emesso su conforme parere dei Ministri delle finanze e delle corporazioni. Il disegno di legge merita approvazione perchè, da un lato, non è certamente venuto meno il bisogno, nel momento attuale, del rafforzamento dei nostri organismi industriali e commerciali, e dall'altro è dato sperare che, anche indipendentemente dalle agevolazioni tributarie, le fusioni e le concentrazioni delle società di commercio potranno essere agevolate dalle altre provvidenze che il progetto conferma (divieto di recesso, deroga alle norme del Codice di commercio riguardanti il computo delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, facoltà al Ministro della giustizia di ridurre i termini per le opposizioni, limitazione degli onorari notarili e regole particolari riguardanti il personale). D'altronde la parola del Duce assicura che entro l'anno corrente verrà emanato il nuovo Codice di commercio, onde la portata di questo disegno di legge è molto limitata, perchè non potrà essere che di breve durata il periodo di applicazione delle norme eccezionali che esso conferma.

Sui quattro articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento forense » (478). — *(Iniziato in Senato).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABISSO. Il disegno di legge in esame è frutto dell'esperienza, che ha consigliato alcuni emendamenti alle disposizioni del Regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ed è conseguenza del mutato clima politico che ha reso necessarie delle innovazioni.

L'oratore crede inutile soffermarsi su quelle parti del disegno di legge, che sono di per sé stesse chiare, o che, comunque, trovano ampia spiegazione nella relazione del Governo, alla quale si rimette, e si limita ad esaminare le disposizioni che hanno maggiormente richiamato la sua attenzione.

Tra queste, è degna di particolare rilievo quella che impone, come condizione per l'ammissione negli albi professionali forensi, la iscrizione al P. N. F.

La concezione totalitaria dello Stato, il carattere di pubblica funzione, che si tende a dare alla difesa (dal vigente codice di P. P. inopportunamente classificata tra le parti private) quale collaboratrice dell'amministrazione della giustizia, che il Regime ha collocato al vertice delle attività statali, il sistema, ormai accolto, di richiedere la tessera per poter partecipare ai concorsi per gli impieghi pubblici, rendono di intuitiva evidenza l'opportunità di imporre, come condizione *sine qua non* per la ammissione negli albi professionali forensi, la iscrizione al Partito.

L'importante innovazione, però, riguarda il futuro e non il passato, nel senso che non può riferirsi ai professionisti già iscritti, i quali, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla legge vigente al momento della iscrizione, hanno un diritto quesito che deve essere rispettato.

Opportuna è la disposizione (n. 4, art. 21) che toglie il carattere di eccezionalità alla facoltà del Ministro di bandire in unica sede, in Roma, gli esami di procuratore legale. In tal guisa si avrà il vantaggio di imprimere agli esami unicità di indirizzo e di imporre quel rigore, che talvolta è mancato negli esami sostenuti presso le Corti di appello.

È di grande interesse, per il prestigio della classe forense, che non siano ammessi all'esercizio della professione giovani inadatti od impreparati, che, destinati a soccombere nella lotta per l'esistenza, finiscono con l'abbassarsi a transazioni incompatibili colla dignità della toga.

È, tuttavia, previsto che il Ministro possa indire gli esami presso le Corti di appello. In tal caso i candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede della Corte più importante, dove un delegato del Ministero potrà vigilare sulla regolarità e serietà delle prove.

Le modificazioni degli articoli 24 e 31 tendono a facilitare ed a rendere rigoroso il controllo del Procuratore del Re sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni negli albi forensi; e ciò nel lodevole intento di evitare deviazioni od abusi, purtroppo verificatisi.

Allo scopo di non indulgere a deplorabili debolezze ed a rendere più energico il Sindacato del Pubblico Ministero nella materia disciplinare mirano i commi aggiunti all'articolo 44 e le modificazioni dell'articolo 50.

Tenuto conto del maggior rigore con cui vengono ora conferite le libere docenze, si può consentire che i liberi docenti possano ottenere la iscrizione negli albi degli avvocati e nell'albo speciale della Cassazione.

Sarebbe però opportuno che la durata dell'insegnamento sia, nel primo caso, elevata da sei ad otto anni, e, nel secondo caso, da otto a dieci.

Quanto ai vice-pretori onorari, l'oratore crede che le modeste loro funzioni possano giustificare il diritto di essere iscritti negli albi dei procuratori, ma non quello di essere iscritti negli albi degli avvocati.

Il disegno di legge propone la sostituzione dell'art. 47 col seguente: « Il professionista radiato dall'albo può essere reinscritto purchè siano trascorsi almeno sette anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di dieci anni e sulla domanda di reinscrizione è competente a decidere il direttorio del Sindacato nazionale fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio ».

Dato che la reinscrizione è una facoltà, non un obbligo degli organi competenti, e che

pertanto può essere negata ai professionisti non desiderabili, sembrano eccessivi i termini di sette e di dieci anni che possono ridursi rispettivamente a cinque e sette, sufficienti per dar prova di ravvedimento. Nei casi in cui vi sia stata sospensione dell'esercizio professionale, i termini suindicati dovrebbero decorrere dal giorno della sospensione, anzichè da quello della radiazione.

Col sistema proposto nel disegno di legge, il periodo di forzata inattività professionale può essere di gran lunga maggiore dei sette o dieci anni prescritti, dovendosi aggiungere anche quello della sospensione cautelare, che può durare, ed è durata talvolta, molti anni. D'altro canto colla proposta aggiunta si evita che sia fatta una condizione più gravosa a coloro che sono stati preventivamente sospesi, rispetto a coloro che non lo sono stati.

Il disegno di legge, che eleva e spiritualizza la funzione della classe forense, rappresenta una delle tante manifestazioni dell'indirizzo seguito dall'attuale eminente Guardasigilli, la cui mèta luminosa è di tenere alte, sempre più nobilitandole, le tradizioni della giustizia italiana.

CACCIANIGA. A proposito della norma che impone, per la iscrizione nell'albo dei procuratori, il requisito della appartenenza al Partito Nazionale Fascista, invoca l'adozione di qualche temperamento, atto a consentire in via transitoria la iscrizione nell'albo medesimo di quei pochi che, per ragioni contingenti e non per mancanza di sentimenti fascisti, non hanno avuto modo di entrare nel Partito.

VICINI MARCO ARTURO. Il senatore Abisso ha chiarito che il requisito della appartenenza al Partito Nazionale Fascista riguarda soltanto coloro che si iscriveranno nell'albo, e non coloro che già vi sono iscritti. Se così è, l'oratore esprime il suo aperto e completo dissenso dalla richiesta fatta dal senatore Caccianiga: sarebbe ingiusto favorire persone alle quali, ancora nel 1932, è stata offerta l'occasione di entrare nel Partito.

Esponde quindi al Ministro Guardasigilli una idea già da lui più volte patrocinata, cioè quella di unificare le due professioni di avvocato e di procuratore. Tale distinzione non è

sentita dall'uomo della strada, e non ha neanche un vero e proprio fondamento giuridico. La legge mette l'avvocato al disopra del procuratore non molto opportunamente, perchè il procuratore ha la rappresentanza del cliente ed ha quindi delle responsabilità precisamente contemplate dalla legge stessa.

Si obietta che, nelle cause, occorre un domicilio *in loco*, ma basterebbe stabilire che la parte, la quale agisce in tribunale, deve dichiarare domicilio presso un avvocato che risieda sul posto.

CONCI. Non può approvare che siano esclusi dall'iscrizione nell'albo dei procuratori coloro che non appartengono al Partito Nazionale Fascista.

Con questa disposizione si lede un diritto acquisito. Chi, in base alle leggi vigenti, si è preparato a sostenere l'esame relativo, non può essere privato ad un tratto di questo diritto e trovarsi improvvisamente chiusa una via che la legge gli lasciava aperta.

La cosa è aggravata dal fatto che, a coloro i quali si trovino in tale condizione, vengono precluse ormai quasi tutte le altre carriere; e ci si può domandare quanto sia opportuno privare una persona, che non è venuta meno ad alcun obbligo legale, della possibilità di mantenere sé e la propria famiglia.

La questione pertanto merita di essere seriamente esaminata, anche in riferimento agli articoli 9 e 10 del disegno di legge, a norma dei quali i direttori dei sindacati fascisti degli avvocati e procuratori inviteranno gli appartenenti all'albo a dichiarare per iscritto di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense e che, anche indipendentemente da tale dichiarazione, adotteranno, secondo i casi, il provvedimento di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale, in confronto di coloro che si trovino nelle condizioni predette.

Può quindi accadere che, per quanto sia stato dichiarato che l'obbligo della appartenenza al Partito Nazionale Fascista non esiste per coloro i quali già siano iscritti nell'albo, questi vengano egualmente colpiti attraverso l'applicazione letterale di tali articoli. Si con-

sideri che a costoro sono già state poste delle restrizioni nell'esercizio della professione forense, quale il divieto di assumere la rappresentanza di enti pubblici. Questa situazione di inferiorità potrebbe anche passare, ma sarebbe indispensabile qualche temperamento, o per lo meno un chiarimento da cui risulti che gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, in tale caso, non vanno applicati.

MARAVIGLIA. Il relatore ha chiarito che l'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista non riguarda gli avvocati e procuratori che già esercitano le loro funzioni. L'oratore non crede che ciò sia stato ammesso in base alla teoria dei diritti acquisiti, perchè si tratta di una legge di carattere pubblico.

Per coloro invece che ancora devono essere ammessi all'esercizio di tale funzione, l'opportunità del requisito in parola non può nè deve essere messa in dubbio, ove si pensi che essi vengono ad esercitare una vera e propria funzione di Stato, qual'è quella di collaborare alla Amministrazione della giustizia.

In pratica, la questione diventa abbastanza modesta. Basta ricordare che gli aspiranti alla iscrizione nell'albo sono dei giovani cresciuti nel clima fascista. Tutti ormai sono forniti di tessera; e se qualcuno ne fosse ancora sprovvisto, ciò lo porrebbe implicitamente in antitesi con le direttive del Regime e sarebbe quindi giustamente escluso dall'esercizio di una funzione di carattere pubblicistico.

PADIGLIONE. Trova inopportuna l'aggiunta del nuovo requisito, che è pienamente giustificata per i funzionari dello Stato, ma non per i liberi professionisti i quali traggono dalla loro professione i mezzi di sussistenza.

Si è detto che, nel caso attuale, si tratta di una funzione di carattere pubblico; ma allora perchè limitare tale requisito ai procuratori e non estenderlo agli avvocati, nonchè ad altre libere professioni — medici, periti, ingegneri, ecc. — che spesso si trovano a collaborare nell'amministrazione della giustizia?

Risulta all'oratore — in base ad un quesito fatto tempo fa per una promozione — che neanche per tutti i magistrati vige l'obbligo della appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Particolari dubbi suscitano in lui gli articoli 9 e 10, a proposito dei quali gradirebbe un opportuno chiarimento del Ministro guardasigilli, nel senso che la revisione non riguarda gli iscritti nell'albo, che non appartengono al Partito Nazionale Fascista.

BASTIANELLI. Osserva che la funzione di avvocato, come quella di altri professionisti, è una missione a cui non va necessariamente collegato un fattore politico. Ponendo come requisito della iscrizione all'albo il possesso della tessera del Partito Nazionale Fascista, si dà all'albo medesimo un carattere sindacale, mentre invece si tratta di un istituto professionale. Non bisogna confondere la funzione dell'albo con quella del sindacato.

Si dichiara quindi contrario alla adozione del requisito in parola.

CACCIANIGA. Chiarisce di non aver mai impugnato l'opportunità di accogliere l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, ma di aver semplicemente invocato l'adozione di opportuni temperamenti, atti a far sì che l'accesso al medesimo non sia subito ermeticamente sbarrato ai non iscritti al P. N. F., lasciando loro aperto uno spiraglio per entrarvi in via transitoria.

MARAVIGLIA. Ripete che, dal punto di vista pratico, la questione ha un'importanza minore di quanto possa sembrare a prima vista, dato che tutti i giovani, ormai, sono provvisti della tessera.

Il confronto tra la professione di avvocato e le altre professioni non è sostenibile perchè, anche nell'ambito di una medesima professione, vi possono essere delle differenze; ad esempio, un professore universitario che insegna botanica o calcolo infinitesimale può anche essere sprovvisto della tessera, ma non colui che insegna una materia giuridica e debba quindi parlare degli istituti e delle riforme del Regime fascista.

La professione di avvocato è organicamente inserita in una funzione dello Stato, e cioè nella funzione giurisdizionale. Il parere che si può richiedere ad un perito resta confinato, invece, nell'ambito tecnico. Si tratta quindi di una cosa ben diversa.

BASTIANELLI. Risponde affermando che si fa confusione, a suo avviso, tra le funzioni di Stato e quelle della libera professione.

CONCI. Non è d'accordo col senatore Maraviglia nel ritenere che la questione abbia una scarsa portata pratica. Crede anzi che i casi possono essere abbastanza frequenti.

Per l'applicazione di una pena è necessaria la violazione di una legge; e se non può esservi pena più grave di quella che impedisce la possibilità di mantenere se stesso e la propria famiglia, quale disposizione di legge ha violato chi non si è iscritto nel Partito Nazionale Fascista?

Si tenga conto che oggi le iscrizioni sono chiuse; che molti possono anche non essersi iscritti in passato semplicemente per non essere tacciati di opportunismo; che dalla chiusura delle iscrizioni ad oggi molti fatti nuovi sono accaduti, molte altre gloriose imprese hanno reso benemerito il Regime, di modo che quegli stessi che allora rifiutavano di iscriversi potrebbero essere oggi tra i più ferventi ammiratori del Fascismo. E allora, perchè escluderli? Si tratterebbe di un atto di vera e propria ingiustizia.

SABINI. Ritiene che non si possa mettere in dubbio il carattere pubblicistico della professione forense. Giustamente pertanto il Regime esige come requisito l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, richiesto per qualsiasi carriera di carattere pubblico. Il Regime fascista, oltre alla funzione di governare oggi il Paese, si propone infine di costituire e preparare la classe politica dirigente per l'avvenire e quindi non può rinunciare, in un settore che ha così strette attinenze con la politica, ad esigere che i collaboratori della giustizia appartengano al Fascismo.

Ciò non toglie l'opportunità di chiarire che coloro che abbiano già conseguita l'iscrizione negli albi, possano continuare l'esercizio professionale anche se siano sprovvisti di tessera.

GIAMPIETRO. Osserva che la questione si presenta sotto un duplice aspetto.

In linea di principio, non si può negare allo Stato la facoltà di stabilire le condizioni necessarie per l'esercizio di una determinata professione, e in particolare di quella forense,

della quale è evidente il carattere pubblicistico. Tale facoltà essendo riservata allo Stato, non si può parlare, da parte dei privati, di un diritto acquisito, ma semplicemente, caso mai, di una specie di *spes juris*.

Per quanto riguarda gli opportuni temperamenti a una norma che serve per l'avvenire, e non per il passato, l'oratore crede che possa essere sollevata una questione di competenza, dato che la questione riguarda in modo specifico il Partito Nazionale Fascista.

CASOLI. Dato che l'obbligo dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista si riferisce soltanto alle nuove iscrizioni negli albi, è dato che tale iscrizione può essere chiesta o da coloro che hanno maturato il loro diritto in passato — e in questo caso si tratta evidentemente di pochi individui — o da coloro che acquisteranno in seguito tale diritto, un opportuno temperamento potrebbe essere trovato aggiungendo all'articolo 17 una disposizione la quale limiti l'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista a coloro che diventino procuratori dopo la approvazione di questo disegno di legge.

ABISSO. Ritieni che la norma in questione debba essere approvata così come essa è. Poichè il Regime ha particolar cura dei giovani, il giovane, che voglia esercitare le funzioni di procuratore e non sia provvisto di tessera, viene a porsi in uno stato che potrebbe quasi definirsi di ribellione.

Diverso invece è il caso di coloro i quali già esercitano la professione forense. E poichè le osservazioni fatte dal senatore Conci a proposito dell'articolo 10 lo hanno un po' turbato, propone che, per eliminare qualsiasi dubbio su questo punto, sia aggiunto al n. 3, paragrafo 8 dell'articolo 1 il seguente comma: « Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino iscritti negli albi professionali ».

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. È grato alla Commissione per la preziosa collaborazione che anche in questa circostanza ha dato al Governo. È inoltre particolarmente lieto dell'ampiezza e dell'interesse che ha assunto la discussione del disegno di legge in esame.

Si ripromette di esporre il pensiero del Governo fascista, specialmente nei riguardi di quelle disposizioni che sono state in particolar modo oggetto di osservazioni e di proposte di emendamenti.

Ringrazia il senatore Abisso per il suo pregevole esame e dichiara subito che intende accettare tutte le modificazioni da lui prospettate, anche sotto forma di semplici raccomandazioni; lo prega quindi di trasformare tali raccomandazioni in altrettanti emendamenti, i quali contribuiranno senza dubbio ad una migliore formulazione del disegno di legge.

La discussione svoltasi sulla modificazione del primo comma dell'articolo 17 per quanto riguarda il requisito della iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ha forse superato i limiti che tale modificazione aveva nelle intenzioni e nelle finalità del Governo.

Non vi è, nè vi può essere, dubbio che, fra le varie professioni, quella dell'avvocato e del procuratore rivesta uno speciale e preminente carattere pubblicistico: oggi la tendenza unanime è di considerare il processo non solo penale ma anche civile sotto una forma più rigidamente pubblicistica. Gli avvocati e i procuratori si possono quindi considerare veri e propri organi della giustizia e la funzione che essi esercitano non può pertanto essere valutata alla stregua di quella di altre categorie professionali.

Potrebbe condividere l'opinione del senatore Bastianelli se si trattasse di un provvedimento riguardante medici, ingegneri ecc., ma lo speciale carattere della professione di patrocinatore lo fa convinto della opportunità della disposizione in esame. Essa però, nelle intenzioni del legislatore, non ha mai avuto nè poteva avere un carattere retroattivo. Cadono quindi le osservazioni fatte a proposito dell'articolo 9; quanto invece all'articolo 10, l'oratore ammette che la lettura del medesimo può lasciar sussistere qualche dubbio. Non sarebbe quindi alieno dal modificare tale articolo non solo nel senso di una formulazione più chiara e più precisa, ma anche nel senso di consentire al procuratore del Re un intervento nelle decisioni riguardanti la revisione degli albi da parte dei direttori dei sindacati.

Si dichiara disposto ad accogliere tutti gli emendamenti atti a chiarire che non vanno lesi i diritti acquisiti degli attuali professionisti ed accetta anche l'emendamento proposto dal senatore Casoli. Non sarebbe neanche alieno dal prendere in considerazione un emendamento in forza del quale la condizione della iscrizione al Partito Nazionale Fascista avesse effetto soltanto, ad esempio fra due anni, in modo da lasciar sussistere un biennio di vacanza, durante il quale si potrebbero anche esaminare soluzioni che esulano dalla competenza specifica del Ministro Guardasigilli.

Sempre per ragioni di competenza, non può seguire il senatore Caccianiga nella sua richiesta di una eventuale sanatoria di carattere politico, tanto poco necessaria quando si consideri che questo provvedimento viene emanato dopo diciannove anni di Regime fascista, durante i quali più volte è stata resa possibile l'iscrizione al Partito.

La disposizione non porterà ad inconvenienti pratici e tanto meno può essere considerata, come qualche oratore ha prospettato, un atto inumano; e se per avventura vi fosse tra i giovani aspiranti alla professione forense qualcuno che deliberatamente sia rimasto fuori del Partito e desideri di essere iscritto nell'albo dei procuratori ed avvocati, è certamente giovevole per lui e per l'intera classe forense di consigliarlo a rivolgere altrove le sue aspirazioni. La tessera del Partito Nazionale Fascista è ormai un preciso dovere di ogni cittadino che abbia possibilità di acquistarla. Un giovane che oggi rifiuti di essere fascista, non può essere considerato, agli effetti della tutela che lo Stato esercita nei riguardi di determinate funzioni di carattere pubblico, sul piano di coloro che si dichiarano fedeli al Regime che è tutt'uno con l'intero popolo italiano. Del resto anche per i concorsi ai pubblici uffici, come per la carriera della magistratura e per la stessa professione di notaio, è prescritto il requisito della iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Conclude dichiarando di sentirsi tranquillo sull'opportunità di questo provvedimento, sul quale si sono pronunciate favorevolmente le associazioni professionali interessate, da lui espressamente consultate.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro guardasigilli per le sue esaurienti spiegazioni e dichiara chiusa la discussione generale.

Propone quindi che ogni numero dell'articolo 1 sia letto e discusso separatamente, data la mole dell'articolo in parola.

La lettura dei numeri 1 e 2 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al numero 3, propone che dopo le parole: « Partito Nazionale Fascista » sia aggiunto: « Tale requisito non è richiesto per coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino iscritti negli albi professionali ».

FACCHINETTI. Osserva che tale aggiunta è inutile.

ABISSO. Osserva che essa ha esclusivamente lo scopo di chiarire alcuni dubbi che sono sorti a proposito degli articoli 9 e 10.

CACCIANIGA. Non ritiene che l'aggiunta sia inutile dato che esistono i praticanti procuratori che sono già abilitati alle loro funzioni.

CAMPOLONGO. Si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Ritiene che sia preferibile un chiarimento di tale norma nel senso proposto dal senatore Abisso.

PADIGLIONE. Osserva che le iscrizioni al Partito Nazionale Fascista sono consentite ogni quattro o cinque anni. Viceversa gli esami di procuratore hanno luogo ogni anno. Ne potrebbe derivare pertanto una sperequazione di trattamento.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Si rende conto di tale osservazione, ma è difficile formulare in sede di discussione in questa Commissione legislativa emendamenti che possano riflettersi con eventuali disposizioni che soltanto il Segretario del Partito Nazionale Fascista è competente ad emanare.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro e chiarisce che l'emendamento è semplicemente aggiuntivo perchè su questo punto nel testo originale non vi è nulla da emendare.

Mette quindi ai voti l'emendamento proposto dal senatore Abisso, che è approvato.

La lettura del n. 3 non dà luogo a ulteriore discussione.

PADIGLIONE. Al n. 4 raccomanda che, nel caso in cui la Commissione sia suddivisa in tre Sottocommissioni, ad ognuna di queste sia deferita una determinata materia allo scopo di evitare dannose diversità di criteri.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare questa raccomandazione.

La lettura del n. 4 non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura del n. 5 non dà luogo a discussione.

MARAVIGLIA. Propone la seguente aggiunta all'art. 23 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XVI, n. 1578, che dovrebbe prender posto dopo il n. 5: « A merito pari negli esami di concorso per l'abilitazione alla professione di procuratore legale, sarà data preferenza nella graduatoria ai vincitori che abbiano seguito con profitto un corso di pratica forense, istituito presso una Università degli Studi a norma della legge sull'esercizio delle professioni forensi, o presso il Sindacato fascista avvocati e procuratori legali, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro ».

Ritiene superfluo illustrare tale emendamento ed osserva che tale titolo di preferenza dovrebbe essere inserito dopo il n. 4 del predetto articolo 23.

CONCI. Si dichiara contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maraviglia, dato che molti giovani si trovano nella impossibilità materiale di frequentare questi corsi, i quali sono tenuti soltanto nelle grandi città. Si verrebbe così a creare una ingiusta situazione di privilegio a vantaggio di pochi.

MARAVIGLIA. Fa notare che non si tratta di concedere un privilegio, ma di riconoscere un perfezionamento della cultura e della preparazione professionale.

PADIGLIONE. Si associa alle osservazioni del senatore Conci ed osserva che la cultura e la preparazione del candidato dovranno risultare dall'esame.

CARDINALI e CAMPOLONGO. Si dichiarano contrari all'emendamento proposto dal senatore Maraviglia.

CACCIANIGA. Osserva che un giovane, pur avendo frequentato il corso, può non averne tratto nessun profitto. Sarebbe quindi ingiusto metterlo in una situazione di privilegio rispetto agli altri.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maraviglia.

L'emendamento non è approvato.

La lettura dei numeri 6 e 7 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 8 propone il seguente emendamento: nella lettera d), invece di « quattro anni », si dica: « sei anni ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

La lettura del n. 8 nel testo emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura dei numeri 9 e 10 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 11 propone il seguente emendamento: nella lettera e) invece di « sei anni », « otto anni ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

ABISSO. Propone la soppressione della lettera f).

CAMPOLONGO. Non ritiene opportuna tale soppressione dato che, permettendo l'iscrizione nell'albo degli avvocati a coloro che, per almeno 15 anni, siano stati vice pretori onorari si rende un doveroso tributo di riconoscimento a questi pionieri, la cui opera gratuita si è rivelata veramente preziosa. È questo l'unico premio a cui possono aspirare e non è il caso di toglierlo loro.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si associa alle considerazioni del senatore Campolongo e prega il senatore Abisso di ritirare il suo emendamento.

ABISSO. Ritira la proposta di sopprimere la lettera f).

La lettura del n. 11 nel testo emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura del n. 12 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 13 dichiara di non insistere nella proposta di sostituire dieci anni agli otto previsti nella lettera *d*).

La lettura del n. 13 e così quella dei numeri 14, 15 e 16 non dà luogo a discussione.

ABISSO. Al n. 17 propone che nel primo periodo, invece di « sette anni » si dica « cinque anni »; e nel secondo periodo, invece di « dieci anni », si dica « sei anni »; alla fine del numero si aggiunga il seguente comma: « Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

I tre emendamenti, messi separatamente ai voti, sono approvati.

PRESIDENTE. Dà lettura del n. 17 così emendato: « Il professionista radiato dall'albo può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questo derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reiscrizione è competente a decidere il direttorio del sindacato nazionale fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.

« Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

La lettura del n. 17 così emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

La lettura dei numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 ultimo dell'articolo 1, non dà luogo a discussione.

La lettura degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non dà luogo a discussione.

CONCI. All'articolo 8 propone la soppressione del primo comma, a norma del quale « le disposizioni della presente legge, concernente gli esami di procuratore, di avvocato e per la

iscrizione nell'albo speciale, sono applicabili anche agli esami indetti per il 1940 e non ancora definiti alla sua entrata in vigore ».

Tale disposizione non è conciliabile con la dichiarazione del Ministro relativa alla possibilità di stabilire che la condizione dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista abbia effetto soltanto, ad esempio, di qui ad un biennio, in modo da lasciar sussistere un biennio di vacanza.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiara di accettare l'emendamento proposto dal senatore Conci.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

La lettura dell'articolo 8, così emendato, non dà luogo a ulteriore discussione.

CONCI. All'articolo 9 propone di inserire, dopo la lettera *a*), il seguente emendamento aggiuntivo: « che però non si riferisce alla circostanza se l'avvocato o il procuratore sia o meno iscritto al Partito Nazionale Fascista ».

Dopo l'emendamento aggiuntivo approvato al n. 3, articolo 17, tale ulteriore precisazione non sarebbe strettamente necessaria; tuttavia l'oratore preferirebbe che si raggiungesse in proposito una chiarezza assoluta, tale da eliminare qualsiasi anche lontana possibilità di equivoco.

ABISSO. Ritiene che l'emendamento sia superato dall'emendamento approvato al n. 3.

PRESIDENTE. Si associa alle considerazioni del senatore Abisso.

CONCI. Ritira il suo emendamento.

La lettura dell'articolo 9 del disegno di legge non dà luogo a ulteriore discussione.

CONCI. All'articolo 10 ricorda che il Ministro ha accennato alla possibilità di ammettere un intervento del Procuratore Generale nelle decisioni adottate dai Direttori dei sindacati circa i provvedimenti di cancellazione dall'albo.

Propone pertanto un emendamento per cui tali deliberazioni non siano valide se non vi aderisce il Procuratore Generale.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetta la sostanza di tale proposta, ma chiede che sia trasformata in un semplice voto che

raccomandi l'intervento del Procuratore Generale nelle deliberazioni dei Direttori dei sindacati.

CARDINALI. È d'avviso che la raccomandazione debba essere formulata in modo assai generico. Bisognerebbe dire cioè che deve essere inteso il Procuratore Generale, senza che il suo parere sia vincolante.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'argomento è di una estrema delicatezza e qualsiasi modificazione in materia deve essere accuratamente ponderata.

Accetta quindi la proposta del senatore Conci sotto forma di raccomandazione e si riserva di esaminare tale questione nel Testo Unico che il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 13.

CAMPOLONGO. Osserva che la sostanza della raccomandazione potrebbe essere contenuta in un semplice inciso: « inteso il parere del Procuratore Generale ». In tal modo il parere non potrebbe essere vincolante.

BASTIANELLI. Si domanda se colui che è cancellato dall'albo, ha diritto di appellarsi al Procuratore Generale.

ABISSO. Si richiama all'articolo 50 del Regio decreto-legge del 1933, osservando però che esso si riferisce specificatamente ai provvedimenti disciplinari, non a quelli di radiazione. Occorrerebbe quindi chiarire che anche per le radiazioni valgono le norme dell'articolo suindicato.

PADIGLIONE. Si potrebbe dire che, contro questi provvedimenti, si ricorre al Consiglio Superiore Forense ed il ricorso ha valore sospensivo.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetta la proposta del senatore Padiglione.

PADIGLIONE. Presenta il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 10:

« Contro la deliberazione del Sindacato è ammesso il ricorso al Consiglio Superiore Forense. Il ricorso ha effetto sospensivo ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo 10 così emendato:

« Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttori

dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

« Contro la deliberazione del Sindacato è ammesso il ricorso al Consiglio Superiore Forense. Il ricorso ha effetto sospensivo ».

Sull'articolo 10 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 11, 12 e 13 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

La riunione ha termine alle ore 12,45.

ALLEGATO

Modificazioni all'ordinamento forense (478).

Art. 1.

Al Regio decreto-legge 27 novembre 1933, Anno XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sono apportate le modificazioni seguenti:

1) La lettera d) dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti ».

2) Il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

« È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto ».

3) Al primo comma dell'articolo 17 è aggiunto il numero:

« 8°) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino iscritti negli albi professionali ».

4) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di:

« sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

« tre professori di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

« sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

« Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del Presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un ~~alt~~ magistrato, di un professore e di due avvocati. Il Presidente della Commissione

ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali ».

5) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d'appello, i candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

« In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro di grazia e giustizia.

« Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo.

« Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

« I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo ».

6) Il quinto comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

« La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore del Re riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro

venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo ».

7) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purchè non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

« Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

« Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'articolo 19 e, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a dieci, si può far luogo, nell'anno, ad un trasferimento.

Le domande di trasferimento debbono essere presentate al Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene conto, oltre che delle benemerienze militari, politiche e demografiche degli aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al distretto della Corte d'Appello, dell'anzianità professionale, dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonchè della condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'articolo 23, n. 3.

« Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 31 ».

8) Al primo comma dell'articolo 26 sono aggiunte le lettere:

« d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

« e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i Capi della Corte d'Appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni ».

9) Il quinto comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, e si compone di:

« tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due di grado non inferiore al quinto;

« un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Università del Regno;

« tre avvocati designati dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori ».

10) All'articolo 30, lettera c) è sostituita la seguente:

« c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno ».

11) Al primo comma dell'articolo 30 sono aggiunte le lettere:

« e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

« f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai Capi della Corte d'Appello nei sensi di cui all'articolo 26 lettera e ».

12) Il comma quinto dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore del Re riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio Superiore forense. Il ricorso del Pubblico ministero ha effetto sospensivo ».

13) Al primo comma dell'articolo 34 è aggiunta la lettera:

« d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva con-

ferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale ».

14) L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami ».

15) Il secondo comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:

« La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede; ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.

« Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'Appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato ».

16) All'articolo 44 sono aggiunti i commi seguenti:

« Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato, che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

« Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato ».

17) Il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Il professionista radiato dall'albo può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reiscrizione è competente a decidere il Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio. Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

18) Il primo comma dell'articolo 50 è sostituito dai seguenti:

« Le decisioni del Direttorio del Sindacato Nazionale e dei Direttorii dei Sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.

« Il pubblico ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la Corte d'Appello. Quest'ultimo e l'interessato possono entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente proporre ricorso al Consiglio Superiore forense ».

19) La denominazione del titolo V è mutata nella seguente:

« Del Consiglio Superiore Forense ».

20) Il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio Superiore Forense ».

21) All'articolo 61 sono aggiunti i commi seguenti:

« Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli

avvocati possono chiedere il decreto d'ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.

« Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto ».

22) L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.

« I procuratori ex combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932—XI, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale ».

23) All'articolo 96 è aggiunto il comma seguente:

« La facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi alle Corti di Appello e di Assise del Regno, accordata ai procuratori, di cui all'articolo 68 della legge 25 marzo 1926—IV, n. 453, cessa con l'entrata in vigore della presente legge ».

24) Il quarto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1942 ».

25) L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 45 del Regio decreto 22 gennaio 1934—XII, n. 37, contenente le norme integrative e d'attuazione del Regio decreto 27 novembre 1933—XII, numero 1578, sull'ordinamento forense, è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933—XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti ».

Art. 3.

Il ricorso al Consiglio superiore forense proposto dal professionista avverso la deliberazione di radiazione dall'albo è fissato alla prima udienza dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 60 e 61 del Regio decreto 22 gennaio 1934—XII, n. 37.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore forense è necessario l'intervento di sette membri.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero, dev'essere accompagnata a pena di irricevibilità dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso un ufficio del registro.

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, Anno XIV, n. 1003, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituito dal seguente:

« Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

« Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

« Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

« La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contesta-

zione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

« Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse ».

Art. 6.

L'articolo 4 del Regio decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

« La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal Presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

« La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato ».

Art. 7.

L'articolo 7 del Regio decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal Presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

« Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

« Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, commi secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37 ».

Art. 8.

Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l'iscrizione nell'albo speciale, sono costi-

tuiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.

Art. 9.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttorii dei Sindacati Fascisti avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all'albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore:

a) che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense;

b) che essi non sono iscritti contemporaneamente nell'albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori.

Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista può essere sospeso dall'esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta.

Art. 10.

Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttorii dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

Contro la deliberazione del Sindacato è ammesso il ricorso al Consiglio Superiore Forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 11.

Nel rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in due albi diversi dovrà indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l'iscrizione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttorii dei Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori procede-

ranno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto è stabilito dagli articoli 17, n. 7, e 27, n. 3, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578; e pronuncieranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo.

Ai procuratori cancellati dall'albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l'iscrizione nell'albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge citato, come modificato con la presente legge, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l'anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttorii dei Sindacati Fa-


scisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934 il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'articolo 27, n. 2, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

Le relative deliberazioni sono notificate al Procuratore del Re a norma dell'articolo 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio Superiore Forense è di tre mesi dalla notificazione.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in Testo Unico il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

14^a RIUNIONE

Mercoledì 21 febbraio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Aumento degli onorari forensi e notari » (479). — *(Iniziato in Senato)* Pag. 133

(Discussione e approvazione):

« Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari » (430). — *(Iniziato in Senato)* 138

« Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno » (481). — *(Iniziato in Senato)* 140

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Bacci, Beretta, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Conci, Conti

Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Masnata, Mormino, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Renda, Sabini, Scavonetti, Scotti, Valagussa e Viale.

È presente il Ministro di grazia e giustizia.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bastianelli Raffaele, Castellani, Chersi, Cogliolo, Fabri, Foschini Luigi Maria, Marracino, Milano Franco D'Aragona, Mosconi e Pujia.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Aumento degli onorari forensi e notari » (479). — *(Iniziato in Senato)*.

CACCIANIGA. Il disegno di legge in esame è un complemento, necessario per quanto tardivo, dei provvedimenti presi in questi ultimi tempi per adeguare stipendi e salari alle contingenti necessità della vita.

Tuttavia va notato che tali provvidenze non raggiungono ancora l'obiettivo: specie per le categorie forensi l'aumento delle tariffe non attenua le gravi condizioni di crisi in cui esse fatalmente versano.

Inoltre ci sono altri inconvenienti a cui bisognerebbe porre urgente riparo, quali ad esempio l'accaparramento ed il costo eccezionale delle cause, colpite in modo enorme dalle imposizioni e dalle tasse di bollo e di registro, tanto più che il grave costo diviene, in certi casi, un vero e proprio ostacolo alla pratica applicazione della giustizia.

I professionisti, provati da lunghi anni di lavoro, sono costretti a lottare cogli ultimi sopravvenuti, talvolta inidonei ed inesperti, che, valendosi sovente del titolo di patroni legali di enti, sindacati, consorzi e simili, compensano gli scarsi emolumenti da questi concessi con una vasta e indisturbata azione penetrativa presso le clientele.

A questo inconveniente si è già tentato di porre riparo coi recenti ritocchi alla legge professionale; ora è necessario che tali ritocchi siano rigorosamente osservati e non abbiano a restare, come sembra, lettera morta.

Quanto all'eccezionale costo delle liti, si spera che porterà qualche giovamento l'imminente promulgazione del nuovo Codice processuale, colla semplificazione e speditezza dei giudizi, e quindi colle necessarie e conseguenti economie.

Per quanto riguarda gli aumenti e perequazioni degli onorari, previsti dalla presente tariffa, specie per ciò che concerne la professione notarile, sembra che essi sieno, tanto nell'insieme come nel dettaglio, logicamente giustificati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARDINALI. Pur non avendo in materia una cognizione completa di causa, che gli permetta di formulare proposte e conclusioni precise, osserva che alcuni notai giungono a guadagnare tre o quattrocentomila lire all'anno.

Se così è, si domanda se sia opportuno aumentare ancora gli onorari notarili, tanto più che tale aumento coincide — come ha già osservato il senatore Caccianiga — con l'altissimo costo delle cause, ed anzi non è escluso che in esso tali onorari incidano in misura ragguardevole.

BACCI. Dissente dall'opinione espressa dal senatore Cardinali.

Con questo disegno di legge vengono aggiornate alle odierne condizioni di vita le tariffe stabilite nel 1913. Si pensi che, accanto ai pochi notai che guadagnano somme cospicue, ve ne sono migliaia che non riescono a mettere insieme il minimo necessario per integrare i contributi della Cassa di previdenza; si pensi che, anche con le nuove tariffe, vi sono onorari di appena dieci lire, somma appena sufficiente a compensare lavori anche modesti.

Si deve dunque ritenere che l'aumento non solo è consentito in una misura non eccessiva e che non può destare alcuna preoccupazione, ma viene ad essere addirittura una questione di dignità e di prestigio per la classe notarile.

CONCI. Si associa alle considerazioni del senatore Bacci. Bisogna distinguere fra notai e notai. Ve ne sono alcuni che raggiungono rilevanti guadagni, specie nella capitale e nei centri maggiori — si tratta per lo più di coloro che hanno come clienti i grandi Istituti di credito —, tuttavia non bisogna generalizzare. Accanto a questi pochi privilegiati ve ne sono moltissimi altri che, nelle campagne e nei piccoli centri, hanno guadagni molto esigui, per non dire irrisori. Sarebbe estremamente ingiusto se, per non aumentare gli onorari dei primi, si negasse qualsiasi miglioramento alla massa di questi ultimi.

CARDINALI. Le sue osservazioni gli sono state suggerite da una statistica dei guadagni notarili, pubblicata nel periodico professionale. Risultava da questa statistica, compiuta su 150 professionisti, che i guadagni minori erano sempre di 40-50 mila lire annue. Tuttavia ripete di non aver voluto dare alle sue osservazioni un carattere di assoluta certezza, e tanto meno di opposizione al disegno di legge.

MORMINO. Il senatore Caccianiga ha accennato al danno che la classe forense subisce per effetto dei conservati uffici legali di Enti autarchici. Se una segnalazione del genere può essere presa in considerazione, non è meno giustificata la preoccupazione per le condizioni degli enti autarchici: anche i comuni e le opere pie si trovano spesso in una situazione difficile, e quindi occorre contemperare i loro interessi con quelli degli avvocati, trovando una giusta comprensione delle rispettive esigenze.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Rin-

grazia la Commissione per le interessanti osservazioni e per la sostanziale adesione al disegno di legge. Ringrazia poi in particolar modo il senatore Caccianiga, il quale ha toccato problemi che, pur oltrepassando i limiti dell'argomento in discussione, interessano profondamente sia la categoria degli avvocati sia quella dei notai.

È vero, come ha osservato il senatore Cardinali, che specialmente nelle grandi città vi sono notai che guadagnano somme ragguardevoli. Tuttavia, da uno studio preliminare di carattere statistico, è risultata l'esistenza di impressionanti sperequazioni: accanto a un piccolo numero di notai che godono di alti proventi — su cui tuttavia gli agenti delle imposte fanno la dovuta falce — vi è la massa dei rimanenti, che si trova in condizioni molto tristi.

L'oratore dichiara di essere rimasto dolorosamente colpito nel constatare che, pur tenendo conto delle cospicue entrate professionali dei più fortunati, l'entrata media annua dei notai esercenti va dalle 7.500 alle 8 mila lire. Vi è quindi un 85 o 90 per cento di notai, che esercitano la loro professione nelle campagne e nelle provincie, i quali arrivano a guadagnare appena da quattro a sei mila lire all'anno.

Ciò basta per comprendere che il disegno di legge in esame viene ad essere un provvedimento riparatore ed equilibratore, giustamente invocato da molti anni.

Degna di speciale menzione è l'attività esercitata dalla Cassa di previdenza dei notai. Essa funziona in un modo egregio e corrisponde così bene alle sue finalità che, sull'esempio di questa Cassa, l'oratore è stato indotto a tentare l'esperimento — che sarà egualmente fortunato, se verranno seguiti gli stessi criteri — dell'Ente di previdenza dei procuratori ed avvocati.

Il senatore Mormino si è preoccupato degli interessi degli enti autarchici, specialmente dei comuni ed opere pie, nei riguardi della classe forense. Tale argomento investe un problema assai più vasto, e cioè la situazione della classe forense in genere.

Non vi è alcuno che non possa rimanere colpito dalle condizioni in cui si trova oggi la

classe forense, che era un tempo tra le categorie sociali più fortunate.

Oggi su 25.000 professionisti, soltanto dodici o tredici mila ricavano dalla professione i mezzi per vivere; moltissimi si trovano quasi in condizioni di autentica indigenza ed è assai difficile per essi mutare forma di attività.

Inutile esporre le ragioni obiettive di questa crisi. Tuttavia essa pone il legislatore di fronte alla necessità di ricercare tutti i rimedi possibili, per confermare il costante interessamento del Governo fascista verso la classe forense.

Pertanto — allo scopo di giungere ad una più equa distribuzione degli incarichi professionali — fu predisposto il disegno di legge sulla abolizione degli uffici legali, già approvato dalla Commissione.

Uno dei fenomeni più preoccupanti è l'accaparramento delle cause disponibili, favorito, in un certo senso, dalle tendenze associative della vita economica moderna. Associazioni sindacali, enti autarchici, organi pubblici in genere, associazioni culturali, tutti si sono orientati verso l'istituzione di uffici legali che vengono ad essere, per ovvie ragioni, un centro di accaparramento più largo e più generale. L'abolizione degli uffici legali, che costringe le associazioni sindacali a servirsi di liberi professionisti, pone rimedio a questi inconvenienti? È difficile dare una risposta perentoria, ma il tentativo meritava di essere fatto e l'oratore farà di tutto perchè esso contribuisca sempre più e meglio a raggiungere un'equa distribuzione del lavoro professionale in genere.

D'altra parte se dall'obbligo della abolizione degli uffici legali sono stati esclusi i comuni e le opere pie, questa eccezione è fondata proprio sulle ragioni esposte dal senatore Mormino: si è cercato cioè di stabilire un opportuno equilibrio fra gli interessi della classe forense e gli interessi dei comuni e delle opere pie.

Il senatore Caccianiga ha parlato di un problema di viva attualità: il costo della giustizia.

Anche questo problema ha richiamato l'attenzione del governo fascista, il quale ha riconosciuto che nessuna riforma di diritto processuale potrà raggiungere le sue finalità, se non viene integrata da un provvedimento che diminuisca il costo della giustizia.

Quindi, parallelamente alla riforma del Codice di procedura, bisogna affrontare il problema del costo delle liti.

Gli studi fatti hanno dimostrato che la giustizia costituisce oggi un cespite di entrata per lo Stato. (*Approvazioni*). A questo aspetto del problema l'oratore intende rivolgere la massima attenzione, e fa affidamento sulla collaborazione della Commissione per raggiungere il suo intento. (*Segni di vivo consenso*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge non dà luogo a discussione.

BACCI. All'articolo 3, presenta i seguenti emendamenti:

« a) al punto in cui leggesi " all'articolo 4 ", alla fine dell'ultimo capoverso, aggiungere: " compresi quelli indicati all'articolo 18, lettera c) del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358 " » ;

« b) al punto in cui leggesi " all'articolo 24, comma 1° ", dopo la parola " repertorio ", aggiungere: " compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-anno XVI, n. 2358 " » .

Tali emendamenti sono motivati dal fatto che questo disegno di legge ha preso per base le tariffe approvate nel 1913. Dopo questa data sono state attribuite ai notai altre funzioni, e create le voci delle tariffe rispettive, contenute nel Regio decreto-legge del 1937. Di qui la necessità della integrazione contenuta nei due emendamenti proposti dall'oratore.

CACCIANIGA. Si associa agli emendamenti proposti dal senatore Bacci.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetta gli emendamenti del senatore Bacci, che ha una competenza specifica in materia, e approfitta dell'occasione per ringraziarlo della costante collaborazione che egli porta alla risoluzione di questi problemi sia nelle discussioni in Senato, sia presso il Ministero di grazia e giustizia.

Gli emendamenti, messi ai voti, sono approvati.

La lettura dell'articolo 3, così emendato, non dà luogo a ulteriore discussione.

Sull'articolo 4 non ha luogo discussione.

CACCIANIGA. All'articolo 5, annuncia di aver ricevuto dal senatore Mosso una proposta di emendamento, che fa sua molto volentieri.

In questo articolo sono specificati i casi in cui non è dovuto ai notai alcun onorario. Tra questi casi, sarebbe altamente meritorio includere alcuni atti riguardanti gli istituti di beneficenza. Propone pertanto, insieme con il senatore Mosso, il seguente emendamento che dovrebbe prendere la lettera c) nell'articolo stesso:

« per le copie degli atti richiesti ed interessanti gli istituti di beneficenza » .

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro la sua perplessità di fronte a questo emendamento. Si rende conto dei motivi che lo hanno ispirato e, se il Senato lo accetta, non farà alcuna opposizione. Vorrebbe tuttavia conoscere in proposito l'opinione del senatore Bacci.

BACCI. Dopo aver vivamente ringraziato il ministro per le cortesi parole con cui ha espresso il suo giudizio sulla Cassa di previdenza dei notai, osserva che non gli sembra opportuno discutere in questa sede un argomento qual'è quello contenuto nell'emendamento in parola. Esiste presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione che si occupa della riforma delle leggi notarili: ad essa dovrebbe essere dato l'incarico di ponderare accuratamente tale proposta.

Propone pertanto che l'emendamento sia trasformato in una raccomandazione al Ministro perchè sottoponga a quella Commissione il problema.

MOSSO. Anzitutto rende omaggio alle dichiarazioni, con le quali il Ministro ha voluto opportunamente ricordare le speciali benemeritenze dei notai che, oltre ad esercitare attualmente un'azione benefica nei piccoli centri, dove sono i veri consiglieri, si potrebbe dire

tutori, della classe umile, furono in passato benemeriti cultori e assertori dell'umanesimo.

Nella Repubblica genovese la categoria dei notai ebbe una storia veramente gloriosa. Ad un notaio, Bartolomeo Bosso, è dovuta la fondazione del grande Ospedale Pammatone in Genova, che sotto molteplici aspetti può considerarsi quale precursore nell'applicazione dei più essenziali dettami moderni dell'igiene. Ad un altro notaio, Ettore Vernazza, è dovuta la fondazione del primo Ospedale per gli incurabili sorto nel mondo. Negli archivi ospedalieri di Genova non si trova traccia di onorari corrisposti a notai. Sono degne quindi di riconoscimento le benemeritenze nonché i diritti della classe notarile.

Sente però la necessità di chiarire l'emendamento da lui proposto insieme col senatore Caccianiga, che sembra sia stato almeno in parte frainteso: non si tratta di esentare le opere pie dal pagamento da qualsiasi onorario notarile, ma di ottenere che siano gratuite le copie degli atti, di cui le opere pie hanno quotidiano bisogno, in numero ragguardevole. Questa necessità, unita alle altre spese, procura loro un aggravio molto sensibile: l'oratore cita in proposito alcuni esempi molto eloquenti.

Si tratta quindi di un atto di vera e propria beneficenza a favore di questi benemeriti istituti, che trovansi in condizioni punto favorevoli, atto che non lede in misura eccessiva ed in forma pericolosa gli interessi dei notai, per cui si permette insistere presso il Ministro Guardasigilli per un benevolo accoglimento della proposta.

MORMINO. Osserva che il rinvio alla Commissione, suggerito dal senatore Bacci, equivarrebbe in pratica a una rinuncia.

MARAVIGLIA. Si dichiara favorevole all'accettazione dell'emendamento, dato che le opere pie e gli istituti di beneficenza si trovano per lo più proprio in quelle grandi città dove risiedono quei pochi notai che — come è stato giustamente osservato — fruiscono di eccessivi compensi. Nei piccoli centri, invece, dove risiede la massa dei notai bisognosi, non esistono generalmente ospedali e opere pie ragguardevoli. Si tratterebbe quindi di un sacrificio non eccessivo per la categoria notarile, e

altamente proficuo per le opere pie, che in questi momenti hanno anch'esse bisogno di essere assistite.

PRESIDENTE. Domanda uno schiarimento: il testo dell'emendamento parla di istituti di beneficenza in genere; nel corso della discussione, invece, ha sentito parlare di ospedali. Si intende di esentare soltanto gli ospedali che siano istituti di beneficenza, ovvero questa esenzione non riguarda soltanto questi casi particolari?

CACCIANIGA. Ritiene che non debba darsi questa interpretazione restrittiva alla esenzione in parola. Non ci sarebbe ragione di favorire soltanto gli ospedali, e non gli altri istituti, che rientrano normalmente sotto la dizione di istituti di beneficenza.

ANSELMI. È contrario alla proposta del senatore Bacci. Il rinvio della questione per un ulteriore studio porterebbe o a un risultato negativo o a un allargamento della esenzione ad altri casi. Se invece si accetta subito l'emendamento, è chiaro che questa seconda alternativa, che ha destato qualche timore, non è possibile che venga attuata, e resterà circoscritta in modesti limiti.

Si dichiara quindi favorevole alla accettazione dell'emendamento che deve riguardare non solo gli ospedali, ma anche le altre opere pie, quali gli ospizi di carità, i ricoveri di mendicizia ecc. per cui non vi è ragione di esclusione e propone che, invece di istituti di beneficenza, si usi la espressione classica: « istituzioni pubbliche di beneficenza ».

CONCI. Si dichiara favorevole all'accettazione dell'emendamento per le considerazioni esposte dal senatore Maraviglia.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiara che, dopo aver preso visione del testo dell'emendamento, che parla delle copie degli atti e limita pertanto la portata delle prestazioni gratuite, e dopo l'opportuna proposta di chiarire il testo, usando l'espressione « istituzioni pubbliche di beneficenza », con la quale si raggiunge una maggiore esattezza ed una più chiara formulazione dell'emendamento in parola, non ha più ragione di persistere nelle sue obiezioni. Prega pertanto il senatore Bacci di non insistere nel suo punto di vista e di

associarsi all'accoglimento dell'emendamento in parola.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto dai senatori Mosso e Caccianiga.

È approvato all'unanimità.

La lettura dell'articolo 5 così emendato non dà luogo a ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Unificazione dei tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari » (480). — (Iniziato in Senato).

VIALE. Il disegno di legge concerne l'unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo, le relative norme di attuazione e le variazioni conseguenti in rapporto alla pianta organica degli uffici giudiziari.

Inoltre lo stesso disegno di legge apporta modificazioni di ordine al numero dei magistrati della Corte di Appello di Roma, dei funzionari nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie dei Tribunali di Brindisi e Foggia, degli ufficiali giudiziari della Pretura unificata di Napoli e degli uscieri giudiziari nella Pretura di Cosenza e di Sansevero.

Il provvedimento disposto dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro delle finanze non apporta alcun onere al bilancio dello Stato.

L'unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo risulta determinata dal fatto che ad Imperia, capoluogo di provincia, convergono prevalentemente gli interessi delle popolazioni, che ora fanno capo per il servizio della giustizia al Tribunale di San Remo, mentre il Tribunale di Imperia ha giurisdizione soltanto su due mandamenti (Imperia e Pieve di Teco). Difatti la popolazione di Imperia e di Pieve di Teco rappresenta complessivamente la metà circa della popolazione di San Remo, Taggia, Ventimiglia e Bordighera.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

L'intera regione è provvista di adeguati e comodi mezzi di trasporto, onde le comunicazioni dei comuni e delle frazioni col capoluogo di provincia appaiono relativamente facili e praticamente nè disagiati nè troppo costose, tanto più perchè gli interessati devono per altre necessità inerenti a pubblici servizi recarsi agli uffici governativi, amministrativi, finanziari, ecc. che hanno sede ad Imperia.

L'unificazione pertanto dei due Tribunali con la conseguente soppressione di uno di essi non aggrava sensibilmente nel caso il ricorso alla giustizia da parte degli interessati ed anzi può talvolta anche facilitarlo, di guisa che il principio secondo cui la giustizia deve essere il più possibile vicina a chi la invoca non appare vulnerato.

E poichè la sistemazione proposta risponde a ben intese ragioni di economia, anche sotto l'aspetto sociale, non sono prevedibili ripercussioni sfavorevoli.

L'unificazione, essendo stabilita a partire dal primo luglio 1940-XVIII, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare dinnanzi al Tribunale di San Remo, si dovranno iniziare dinnanzi al Tribunale di Imperia, mentre la trattazione degli affari in corso al 1° luglio 1940-XVIII sarà proseguita sino al 30 settembre 1940-XVIII dinnanzi al Tribunale di San Remo, in quanto la nuova circoscrizione avrà pieno effetto soltanto col 1° ottobre 1940-XVIII.

Gli avvocati, i procuratori ed i praticanti iscritti nell'albo e nei registri del Tribunale soppresso saranno iscritti d'ufficio negli albi e nei registri del Tribunale d'Imperia, mantenendo la loro anzianità, osservate quanto ai procuratori le modalità relative all'obbligo della residenza ai sensi del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Il servizio degli amministratori giudiziari verrà disimpegnato dagli iscritti nei ruoli del Tribunale di Imperia e del soppresso Tribunale di San Remo.

In logica e necessaria conseguenza della disposta unificazione vanno modificate le tabelle delle piante organiche degli uffici giudiziari, sia per quanto riguarda la giurisdizione della

Corte di Appello di Genova, in funzione anche di Corte d'Assise, sia per quanto riguarda i Tribunali, le Cancellerie, gli ufficiali e gli uscieri giudiziari.

Oltre a queste disposizioni, il provvedimento apporta variazioni in rapporto alle piante organiche di altri uffici giudiziari del Regno e precisamente di quelli della Corte di Appello di Roma, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie di Brindisi e di Foggia, della Pretura unificata di Napoli e degli uscieri delle Preture di Cosenza e di Sansevero.

Le variazioni anzidette siccome rispondenti a non dubbie, urgenti esigenze di servizio meritano approvazione immediata, a prescindere da ogni altro rilievo, in quanto il provvedimento dal quale dipendono non apporta alcun onere al bilancio dello Stato, ma anzi, come nella relazione ministeriale è dichiarato, realizza un'economia per la cessazione delle spese relative al funzionamento di un Tribunale.

Non è tuttavia fuor di luogo osservare che tali variazioni, pur essendo collegate alla materia ivi disciplinata in via principale, avrebbero trovato sede più opportuna in un provvedimento a sè stante, ovvero avrebbero potuto essere unite con provvedimenti più strettamente affini.

È avvenuto altre volte che, in provvedimenti relativi a una determinata materia, si siano inserite disposizioni riguardanti argomenti completamente diversi, traendo così in inganno il ricercatore, o per lo meno facendogli perdere molto tempo.

Raccomanda pertanto al Ministro, che con tanto fervore compie un'opera nuova e costruttiva nel suo dicastero, di combattere tale tendenza e di evitare che simili inconvenienti abbiano a ripetersi.

Da ultimo, rileva che il provvedimento si riconnette alla nota soppressione di tribunali, disposta con la legge Oviglio. I tribunali allora soppressi furono 58. Da allora ad oggi, ne sono stati ricostituiti 28 nelle stesse località dove prima esistevano. Sarebbe arrischiato affermare che per tutte le altre 30 vi siano ben giustificate ragioni per chiedere la stessa ricostituzione, ma per 12 o 15 esistono indubbiamente motivi molto seri e molto fondati.

Prega quindi il Ministro di esaminare questa vecchia pratica, sia nell'interesse della giustizia, sia nell'interesse dei comuni.

Nell'interesse della giustizia, perchè vi sono casi in cui un testimone, per compiere il suo dovere, deve rimanere assente da casa circa tre giorni, cosa che, a prescindere dal compenso irrisorio — di cui l'oratore non intende discutere — non è opportuna dal punto di vista morale, in quanto turba la serenità di chi deve deporre.

Nell'interesse dei comuni i quali, nella lodevole speranza di veder ripristinato il tribunale, hanno spesso compiuto notevoli sacrifici per mantenere nel primitivo stato i locali già adibiti a tale scopo.

Ragioni di giustizia e ragioni economiche concordano dunque nel suggerire un benevolo riesame di tale questione.

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale.

FACCHINETTI. Si associa al senatore Viale nella opportunità da lui prospettata che, per ragioni di tecnica legislativa, non siano raggruppate in uno stesso provvedimento materie sostanzialmente diverse.

Vero è che il titolo del disegno di legge, dopo aver parlato di unificazione di tribunali, accenna specificatamente a variazioni di piante organiche in alcuni uffici giudiziari. Ciò non toglie però che il ricercatore frettoloso che si interessi di variazioni di piante organiche possa essere molto facilmente indotto in errore.

È dolente invece di non potersi associare alle ultime considerazioni e proposte del senatore Viale.

La riduzione degli uffici giudiziari del Regno è stata una grande vittoria del Regime fascista, che riuscì ad attuare una riforma che non sarebbe stata prima possibile per ovvie ragioni di carattere parlamentare.

A poco per volta, però, questo risultato è stato compromesso. Bisogna fermarsi su questa via. Se a forza di ricostituire tribunali e preture, si ripristinasse la situazione iniziale, ciò sarebbe dannoso, sia per il buon funzionamento della giustizia — dato che un tribunale con poco lavoro nuoce allo sviluppo intellettuale del magistrato — sia perchè in 17 anni lo sviluppo

dei mezzi di comunicazione ha fatto venir meno, in molti casi, le ragioni che avrebbero potuto suggerire un maggiore decentramento.

Ciò non esclude qualche opportuna revisione delle circoscrizioni di alcuni tribunali, ed anche la costituzione di nuovi tribunali e preture, ma, in linea di massima, occorre esaminare proposte del genere con il maggior rigore possibile.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazia i senatori Viale e Facchinetti per le loro osservazioni e aderisce senz'altro ai rilievi concernenti le materie contenute nei disegni di legge, che terrà nel massimo conto. Osserva tuttavia, in questo caso particolare, che il titolo è ben chiaro e le tabelle allegate contribuiscono ad eliminare qualsiasi possibilità di equivoco.

La discussione si è estesa all'esame di un problema molto importante: la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

È merito del Regime, e in particolare del Guardasigilli Oviglio, l'aver superato un problema che si era rivelato irresolubile per le ragioni accennate dal senatore Facchinetti.

Non sempre le successive revisioni sono state fortunate ed oggi non si tratta di ricostituire i tribunali aboliti: il problema è assai più vasto ed importante e consiste precisamente nella necessità di un periodico aggiornamento delle circoscrizioni giudiziarie esistenti tenendo conto delle nuove situazioni che si sono venute determinando, in base allo sviluppo demografico ed economico della Nazione e particolarmente alle modificazioni nelle circoscrizioni politiche.

L'oratore dichiara che, a parte esigenze improrogabili come quelle che hanno determinato il disegno di legge in esame, non è consigliabile procedere a riforme parziali nelle circoscrizioni giudiziarie. Per questa ragione egli resiste alle richieste che gli giungono da ogni parte d'Italia per ottenere parziali modifiche delle circoscrizioni giudiziarie.

Il problema della riforma delle circoscrizioni giudiziarie va affrontato e risolto nel suo complesso in un piano generale e nazionale, tenendo conto non solo della necessità e delle comprensibili aspirazioni locali, ma anche e soprattutto dei mezzi di cui dispone l'amministrazione

della giustizia. Si tratta di una soluzione assai difficile a cagione della deficienza di personale e di mezzi. Basti pensare che quasi nessun ufficio giudiziario ha il personale al completo.

A questo proposito l'oratore si dichiara orgoglioso di dirigere una amministrazione come quella della giustizia, nella quale 4.000 magistrati, con la loro attività quotidiana e la loro abnegazione costante, cercano di sopperire con successo alla deficienza di mezzi e di personale.

Termina assicurando che la questione sarà oggetto della sua più meditata attenzione, e che sin da ora ha predisposto gli studi per affrontare il problema dell'aggiornamento delle circoscrizioni giudiziarie. Ad esso si provvederà non appena sarà in vigore la nuova legge dell'ordinamento giudiziario, di cui il riordinamento delle circoscrizioni è la naturale e necessaria conseguenza.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno » (481). — (Iniziato in Senato).

BACCI. Il disegno di legge in esame colma una lacuna inesplicabile, e rappresenta un atto di giustizia riparatrice verso la benemerita classe dei dipendenti di ruolo degli Archivi Notarili regionali e distrettuali del Regno.

Non si riesce a comprendere per quali motivi questi funzionari sieno stati per così lungo tempo esclusi dalle provvidenze contemplate dal Testo Unico delle disposizioni legislative sull'opera dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, approvato con Regio decreto 26 febbraio 1926, n. 619.

Le quali provvidenze contemplano — si noti — in tutti i casi previsti dal citato Testo Unico,

l'assistenza sanitaria, quella scolastica, il ricovero in convitti, le cure montane e marine, l'indennità di buona uscita e la liquidazione di assegni vitalizi, quindi un complesso di benefici assistenziali, dei quali non può sfuggire l'importanza e senza di cui oggi è difficile concepire la carriera dell'impiegato.

Il disegno di legge si presenta come completo sia perchè all'articolo 1 è stabilito che l'iscrizione — naturalmente obbligatoria — ha effetto dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione della legge, sia perchè servizio utile ai fini della indennità di buona uscita è considerato quello effettivamente prestato con iscrizione all'opera medesima.

I contributi del personale debbono essere versati con le modalità di cui agli articoli 40 e 41 del Regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1369.

Convorrà in questa sede procedere alla rettificazione di un errore — probabilmente di stampa — che si riscontra nel testo del disegno di legge, nel quale si fa riferimento, per quanto concerne la indennità di buona uscita, al titolo IV del citato Testo Unico, mentre invece tale materia è disciplinata dal titolo VI del testo stesso.

Sui due articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La seduta ha termine alle ore 12.

ALLEGATO

Aumento degli onorari forensi e notarili (479).

Art. 1.

Gli onorari e i diritti degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori legali e dei notai cessano di essere soggetti alle riduzioni prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 865.

La disposizione si applica, a decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai redditi minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1937 predetta.

Art. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a L. 25.

Art. 3.

Agli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 20 e 24 della stessa tariffa sono sostituiti i seguenti:

All'articolo 3:

« L'onorario è di L. 50 per le procure generali ad affari, di L. 30 per le procure generali a liti, di L. 15 per le procure a liti innanzi ai pretori, di L. 10 per le procure a liti innanzi ai conciliatori, di L. 25 per ogni altra procura ad affari o a liti.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di L. 5 ovvero di L. 2 se trattasi di procure a liti innanzi ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di L. 5 o di L. 2 per ogni persona quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro ».

All'articolo 4:

« L'onorario è di L. 60 per gli atti di consegna di testamento segreto, di L. 40 per gli atti di deposito di testamento olografo, di L. 5 per i certificati di vita per pensioni.

L'onorario è di L. 25 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati all'articolo 18, lett. c) del Regio decreto-legge 14 luglio

1937-XV, n. 1666; convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358 ».

All'articolo 12:

« Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaio l'onorario di L. 20 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata ».

All'articolo 13:

« L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso è raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.

L'onorario ad ore è di L. 25 per ciascuna ora o frazione di ora ».

All'articolo 19:

« Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di L. 2 se l'atto è indicato con data precisa, di L. 5 se manca tale indicazione ».

All'articolo 20:

« Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati è dovuto l'onorario di L. 3 per ogni mezz'ora di tempo impiegata nell'operazione.

Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa ».

All'articolo 24:

« Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, è dovuto al notaio il diritto di lire 5 se l'atto è conservato in originale e di lire 4 se non è conservato in originale.

« Il notaio è tenuto a versare le seguenti quote di tale diritto: all'Archivio notarile distrettuale lire 3 per ciascun atto conservato e lire 2 per ogni altro atto; alla Cassa Nazionale del Notariato lire 1 per ciascun atto ».

Art. 4.

Gli onorari di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono comprensivi degli aumenti già apportati alla tariffa notarile e della quota di un quinto spettante, giusta le norme vigenti, alla Cassa Nazionale del Notariato.

Art. 5.

Non è dovuto al notaio alcun onorario:

a) per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, quando la parte interessata presenti l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza;

b) per i certificati di vita relativi alle pensioni di guerra, a quelle vedovili e ad altre non eccedenti le lire 500 mensili;

c) per le copie degli atti richiesti ed interessanti le Istituzioni pubbliche di beneficenza.





SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

15^a RIUNIONE

Venerdì 8 marzo 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Proroga del termine di cui all'articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, recante benefici a favore del personale degli enti pubblici iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 » (578)	149
« Disciplina dell'uso della denominazione « fascista » da parte di enti, istituti ed aziende » (579)	149
« Proroga del termine per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 507, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (580)	150
« Ricostituzione del Comune di Sanfrè in provincia di Cuneo » (581)	150
« Soppressione dell'Ente Nazionale di Propaganda, con sede in Roma » (582)	151
« Modificazioni alla legge 24 maggio 1937, Anno XV, n. 817, sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro » (585)	153

(Discussione e approvazione):

« Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, concernente la istituzione di un'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza » (535)	146
« Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori » (577)	146

(Discussione e rinvio):

« Riunione dei Comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del Comune di Rotzo, in unico Comune denominato « Valdastico » (583)	151
--	-----

(Rinvio):

« Modificazioni alle norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (622)	154
---	-----

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Caccianiga, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Giampietro, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Scotti, Valagussa, Viale.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Campolongo, Fabri, Foschini Luigi Maria, Gherzi, Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, concernente la istituzione di una addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza** » (535).

D'ANCORA. Con Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, allo scopo di provvedere alla costituzione di un fondo da erogarsi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XVI, n. 847, fu stabilita una addizionale di due centesimi per ogni lira d'imposta erariale provinciale e comunale. E con l'articolo 2 del citato Regio decreto-legge fu iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno un apposito capitolo per la detta integrazione, stabilendosi che lo stanziamento di detto capitolo non avrebbe mai potuto eccedere il provento dell'addizionale di cui al precedente articolo. Al fine di precisare l'importo, tale stanziamento con l'unito disegno di legge si fissa in lire 180 milioni.

PADIGLIONE. Vorrebbe conoscere che cosa avverrebbe se la somma risultante dalla applicazione della addizionale superasse i 180 milioni previsti dal disegno di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Evidentemente essa sarebbe trattenuta dalla finanza.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione ai capi di famiglia numerosa di**

condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori » (577).

VALAGUSSA. Il disegno di legge in esame che attribuisce ai capi di famiglie numerose determinati titoli di preferenza nell'assunzione agli impieghi, e, in genere, al lavoro, nonchè nella carriera del personale dello Stato, rientra nell'ormai larga serie di provvidenze, adottate dal Governo Fascista per l'attuazione di quei fini di sviluppo demografico, che sono alla base dell'avvenire e della potenza della Nazione. Contemporaneamente tali provvidenze s'ispirano ai più alti principii etici e di giustizia sociale.

Il disegno di legge stabilisce, in primo luogo, che, nei concorsi ad impieghi presso amministrazioni statali, un decimo dei posti messi a concorso sia riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista famiglie numerose, purchè, s'intende, essi siano risultati idonei. È anche concessa loro l'elevazione del limite d'età a 39 anni; ciò che non esclude l'elevazione del limite stesso per altre benemerenze, considerate dalla legge, purchè, complessivamente, non si superi il 45° anno d'età.

Così, agli effetti dell'assunzione ai concorsi, i soci dell'Unione fascista famiglie numerose sono equiparati agli invalidi di guerra; mentre, agli effetti della valutazione dei titoli preferenziali nei concorsi, essi sono posti alla pari degli insigniti della Croce al merito di guerra o del brevetto della Marcia su Roma.

Rientra nello stesso criterio la disposizione dell'articolo 4, per cui, negli scrutini per le promozioni di grado da conferire per merito comparativo, l'appartenenza all'Unione sarà considerato titolo di merito. Così il favore che il Governo fascista vuol concedere ai padri di molti figli non s'esaurisce all'atto della loro entrata in servizio, ma li segue permanentemente nella loro carriera.

Analoghe disposizioni riguardano le assunzioni di lavoratori da parte delle amministrazioni statali: e, cioè, un decimo dei posti, sia per le assunzioni permanenti, sia per quelle temporanee, deve essere riservato ai soci dell'Unione, ed è, in favore dei medesimi, elevato di quattro anni il limite di età.

La seconda parte del provvedimento riguarda gli impieghi e lavori alle dipendenze di privati. È da notare, che, in questa seconda parte, non si parla più di « soci dell'Unione fascista famiglie numerose », cioè di padri d'almeno sette figli. Si parla, invece, di « lavoratori capi di famiglie numerose »; e l'articolo 10 chiarisce che è considerato capo di famiglia numerosa colui che abbia non meno di cinque figli vivi e a carico. Questa differenza di criterio è perfettamente giustificata, perchè, se per fruire delle disposizioni comprese nel 2° capo si fosse richiesto il requisito dei sette figli, il campo d'applicazione delle disposizioni stesse sarebbe stato eccessivamente ristretto. Il Governo Fascista vuol favorire, in genere, i capi delle famiglie più numerose.

È anche variata, in questo secondo capo, la quota obbligatoria d'assunzione dei capi di famiglie numerose, poichè essa è stabilita nella misura di uno su venti o frazione di venti; ma, in aggiunta a tale norma tassativa, è anche stabilito in genere che gli uffici di collocamento devono, negli avviamenti al lavoro, dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglie numerose, i quali si trovino ad essere disoccupati, e tengano conto del numero dei figli d'ognuno. Questa norma avrà, in pratica, molta importanza. Si è anche opportunamente stabilito che, qualora tale collocamento non possa avvenire sul posto, o per mancanza di lavoratori, che si trovino nelle ripetute condizioni, o per mancanza di posti, esso avvenga per cura e sotto le direttive del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, che già ha svolto opera sì utile per la razionale distribuzione della mano d'opera.

In caso di licenziamento di personale, i lavoratori, capi di famiglie numerose, devono essere licenziati per ultimi. In caso di morte del capo di famiglia, le facilitazioni della legge si applicheranno ad un figlio, o, se possibile, alla moglie. In tal modo, anche in tale evento disgraziato, non verrà a mancare l'assistenza dello Stato Fascista.

L'equità di tutte queste norme è così elementare, che sarebbe inutile fermarsi ad illustrarla con altre parole. Senonchè è pervenuta alla Presidenza del Senato, per notizia, una let-

tera indirizzata al Ministero delle Finanze dal Ministero dell'Interno per l'inclusione in questo disegno di legge di una disposizione volta a consentire a favore dei soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, la riduzione di 2 anni nei periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei gruppi A e B, ed all'11° del gruppo C.

Il Ministero dell'Interno, richiamando l'attenzione sulla relazione del Duce alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dice nella sua lettera al Ministero delle finanze che col presente disegno di legge si traducono in disposizione legislativa le direttive del Gran Consiglio del Fascismo per la politica demografica del Regime.

In conseguenza di ciò, ritenendo che la condizione di capo di famiglia numerosa dovrebbe essere tenuta in considerazione anche ai fini delle abbreviazioni di carriera nelle pubbliche amministrazioni, il Ministro ha proposto il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe diventare l'articolo 4, spostandosi di conseguenza la numerazione degli articoli successivi:

« I periodi minimi di anzianità, richiesti dalle vigenti disposizioni per la promozione ai gradi 7°, 6°, 5° di gruppo A; 7°, 6° di gruppo B; 10°, 9° e 8° di gruppo C, nei ruoli del personale civile delle amministrazioni statali, sono ridotti per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose:

a) di due anni per quelli che non abbiano fruito delle riduzioni previste dall'articolo unico, sub 24-bis della legge 3 gennaio 1939, anno XVII, n. 1;

b) di un anno per quelli che abbiano fruito delle riduzioni stesse.

Le riduzioni di cui al comma precedente non si applicano a più di una promozione ».

L'oratore è pienamente favorevole all'aggiunta di questo articolo, che completerebbe e renderebbe più organiche le previdenze dirette alla protezione dei capi di famiglie numerose, ai quali il presente disegno di legge vuole assicurare una condizione di priorità sia negli impieghi che nei lavori.

Tuttavia fa presente che esso non è stato accolto dal Ministro delle finanze.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di*

Stato per l'interno. Avverte che il Ministro delle finanze, da lui consultato espressamente in proposito, è decisamente contrario all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo, per il timore che esso crei un precedente, che potrebbe essere invocato da altre categorie benemerite, come i mutilati, gli invalidi e via dicendo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PADIGLIONE. All'articolo 2 osserva che ad elevare il limite massimo di 39 anni, stabilito per l'ammissione agli impieghi dei capi di famiglie numerose, possono spesso contribuire le altre facilitazioni contemplate dal Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. Vero è che in nessun caso si può superare il 45° anno di età, ma tale limite è sempre troppo elevato, ove si pensi, ad esempio, che soltanto a 65 anni l'interessato potrebbe usufruire del diritto a pensione.

Ritiene pertanto che sarebbe opportuno limitare all'età di anni 32 l'ammissione agli impieghi dei capi di famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, purchè complessivamente non si superi il 40° anno.

VALAGUSSA e GENOVESI. Si dichiarano contrari a tale proposta, il cui accoglimento verrebbe ad infirmare lo spirito del disegno di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non vede l'opportunità di accogliere tale proposta, sia per le ragioni esposte dai senatori Valagussa e Genovesi, sia perchè le disposizioni dell'articolo in esame sono già contenute nell'articolo 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. Non si è fatta quindi sostanzialmente nessuna innovazione, ma si sono riprodotte in questo disegno di legge norme già esistenti.

PADIGLIONE. Dichiara di ritirare la sua proposta.

Sull'articolo 2 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura dell'articolo 3 non dà luogo a discussione.

VALAGUSSA. Fa notare che l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministro dell'interno è perfettamente conforme allo spirito della legge e alla politica seguita in materia dal Regime fascista, il quale, fra l'altro, vuol mettere i capi di famiglia numerosa in condizione di allevare sempre meglio i propri figlioli. Di qui l'opportunità dell'emendamento in questione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Dichiara che, se vi fosse la minima probabilità che il Ministro delle finanze possa recedere dal suo punto di vista, non avrebbe esitato di proporre egli stesso alla Commissione il rinvio del disegno di legge per un ulteriore tentativo in tal senso. Ma poiché il Ministro delle finanze è irremovibile, deve suo malgrado rinunciare all'iniziativa.

VALAGUSSA. Udite le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara di non insistere.

PADIGLIONE. All'articolo 4 dichiara che si era riservato di proporre la soppressione di tale articolo, ma, per le considerazioni svolte a proposito dell'articolo 2, ritira tale proposta.

Sull'articolo 4 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 5 e 6 non dà luogo a discussione.

MARRACINO. All'articolo 7 osserva che, in questo come in molti altri articoli del disegno di legge, i capoversi cominciano quasi tutti nella stessa maniera; nei concorsi, nei confronti, ecc. ecc.

Richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato per l'interno sulla opportunità di evitare in avvenire tale monotonia, per ragioni di forma.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* (Fa segni di assenso).

PRESIDENTE. Non dubita che il Governo terrà presente questa osservazione.

Sull'articolo 7 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli dall'8 al 19 non dà luogo a discussione.

GIAMPIETRO. All'articolo 20 vorrebbe che fosse precisato quali sono gli Enti pubblici a cui detto articolo estende le disposizioni del capo 1°, soprattutto per chiarire che esse non possono riguardare la magistratura. Osserva infatti che, nel capo I, si parla di impieghi, sia di gruppo A, sia di gruppo B, e la magistratura non è un impiego, nè ammette la distinzione in gruppo A e in gruppo B. Inoltre l'articolo 4 stabilisce che il consiglio di amministrazione deve valutare tra i titoli di merito anche quelli stabiliti dal disegno di legge in esame, e la magistratura non ha consigli di amministrazione.

SCAVONETTI. Ritiene inutile il chiarimento chiesto dal senatore Giampietro.

BARCELLONA. Fa notare che la qualifica di Ente pubblico non può mai riferirsi ad un Ente territoriale. Si tratta quindi di quegli Enti che hanno per legge tale qualifica, esclusi lo Stato, le Provincie e i Comuni.

PRESIDENTE. Non ritiene necessario introdurre nel disegno di legge il chiarimento chiesto dal senatore Giampietro, essendo Enti pubblici quelli che hanno per legge tale qualifica. La magistratura, essendo una pubblica amministrazione, rientra nelle disposizioni del capo I.

Sull'articolo 20 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura dell'articolo 21 non dà luogo a discussione.

Il disegno di legge è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Pro-
roga del termine di cui all'articolo 2, ultimo
comma, del Regio decreto-legge 19 aprile
1934-XII, n. 746, recante benefici a favore
del personale degli enti pubblici iscritto al
Partito Nazionale Fascista da data anteriore
al 28 ottobre 1922 » (578).**

DE RUGGIERO. Il Governo fascista, intendendo premiare gli impiegati statali che, prima dell'avvento al potere del Regime, avevano fatto, con grave loro rischio, formale atto di adesione al P. N. F. mediante l'iscrizione ai

Fasce di combattimento, promosse con Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 (convertito nella legge 21 gennaio 1934-XII, n. 137) la concessione a loro favore di speciali benefici. Con successivo Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746 (convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046) i benefici stabiliti a favore degli impiegati statali furono estesi agli impiegati di altri Enti pubblici, stabilendosi, fra l'altro, che gli Enti locali e parastatali, per l'applicazione ai loro dipendenti dei benefici riguardanti il computo, in aumento all'anzianità utile ai fini della determinazione degli stipendi, dal periodo d'iscrizione ai Fasce di combattimento, dovevano adottare apposite determinazioni da sottoporre, entro il 30 giugno 1934-XII, all'approvazione del Ministero competente.

Purtroppo è accaduto che non tutti gli Enti contemplati dalla disposizione legislativa si sono dati premura di promuovere, nel termine stabilito, la prescritta deliberazione. Si è reso, pertanto, necessario di riaprire, per gli Enti ritardatari, il termine scaduto fin dal giugno 1934-XII, concedendo un nuovo termine al 31 dicembre 1940-XIX, e ciò per evitare che l'incuria delle rispettive amministrazioni si risolva in un danno per gl'interessati incolpevoli.

L'oratore conclude raccomandando che si vigili perchè ulteriori remore od esitazioni non abbiano a verificarsi con pregiudizio di benefici impiegati.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Disciplina
dell'uso della denominazione "fascista" da
parte di enti, istituti ed aziende » (579).**

RENDA, segretario. Dà lettura dell'illustrazione del provvedimento fatto dal senatore Marco Arturo Vicini.

Tale disegno di legge, che disciplina l'uso della denominazione d'onore « fascista », non può che raccogliere il consenso unanime della Commissione.

Non è infatti tollerabile che tale denominazione venga usata liberamente da chiunque

voglia ricoprire con la bandiera gloriosa del Fascismo merce di contrabbando o anche semplicemente interessi privati o comunque che nulla abbiano a che fare con le finalità perseguite dallo Stato fascista.

Opportunamente pertanto viene vietato l'uso della qualifica di « fascista » a tutte le aziende che si propongono fini di lucro ed a tutti gli enti di diritto privato, mentre per gli enti parastatali e di diritto pubblico tale denominazione deve essere autorizzata con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito e sentito il parere del Ministro competente. Potrà così essere accertato che l'ente cui viene conferita tale qualifica d'onore persegue finalità che rientrano nel campo di attività dello Stato fascista o ne sia meritevole per speciali benemerenzze verso la Nazione.

Opportune disposizioni transitorie stabiliscono il termine entro il quale le aziende private debbono eliminare la qualifica « fascista » e gli enti pubblici che già la usino — esclusi naturalmente quelli che lo facciano per disposizione di legge o di decreto — debbono richiedere la prescritta autorizzazione.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 507, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (580).

MORMINO. Col Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, il Ministero dell'interno era stato autorizzato a chiamare in servizio temporaneo, per straordinarie esigenze di servizi di pubblica sicurezza, personale già appartenente al Corpo degli Agenti di P. S.

L'autorizzazione era limitata a tutto il 30 giugno 1939.

In occasione della preannunziata visita del Capo dello Stato spagnolo al nostro Governo che, per i noti perturbamenti della situazione internazionale però non potè aver luogo, fu necessario preordinare misure per la tutela dell'ordine pubblico ed altre per i delicati e complessi servizi preventivi e di vigilanza che alla visita erano connessi; fra l'altro, fu disposto il richiamo in servizio temporaneo per il periodo 1-30 settembre 1939 di un contingente di 1.000 uomini.

Evidentemente le provvidenze disposte ed attuate per tale straordinario avvenimento rientrano nella esclusiva competenza del Governo, unico giudice della necessità, opportunità ed idoneità di esse.

Il provvedimento proposto di natura contingente e pienamente giustificato, in sostanza si riduce ad una semplice proroga di termine, limitata ad un trimestre, che peraltro è già trascorso.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Sanfrè, in provincia di Cuneo » (581).

ANSELMI. Il disegno di legge in esame contempla la ricostituzione del comune di Sanfrè in Provincia di Cuneo, aggregato con Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171, al comune di Bra.

L'aggregazione era stata ispirata non solo ad un presupposto miglioramento dei servizi, che in realtà si dimostrò non sufficientemente attuabile, ma anche a superare lo non inconsueta piaga dei dissidi locali, contro la quale facilmente si è indotti a ricorrere al mezzo spiccio della soppressione dell'ente comunale.

Per contro l'inconveniente della distanza di 8 km. da Sanfrè a Bra, aggravato da quello della distanza di un chilometro circa dall'abitato di Sanfrè alla stazione della ferrovia, che lo allaccia con Bra, il carattere agricolo e l'aumento di popolazione di quasi un terzo,

avvenuto in pochi lustri nel comune soppresso, consigliano di restituirgli quella vita autonoma, in cui, più che in proibitivi provvedimenti di polizia, si può trovare in alcuni casi un qualche rimedio all'urbanesimo.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'«Ente Nazionale di Propaganda» con sede in Roma » (582).

MARAVIGLIA. Con Regio decreto-legge 19 ottobre 1925-III, n. 1783, venne riconosciuta la personalità giuridica all'«Ente Nazionale di propaganda» con sede in Roma, avente per iscopo la erogazione, per fini di propaganda nazionale, dei fondi che comunque fossero pervenuti all'Ente stesso.

Poichè, in oltre dieci anni, questo Ente non ha dato segni di vita, il Governo ne propone la soppressione; e poichè l'Ente è stato istituito con provvedimento legislativo, anche la soppressione deve essere disposta nella stessa forma.

Per evidenti affinità di scopi, il patrimonio dell'Ente è devoluto al Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riunione dei comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato « Valdastico » » (583).

GENOVESI. Le frazioni di S. Pietro d'Astico e di Pedescala attualmente pertinenti al comune di Rotzo, come appare dalla carta topografica annessa al disegno di legge in esame, sono nettamente delimitate nei confronti del capoluogo e del restante territorio del comune al quale

appartengono, dalle alture rocciose che racchiudono verso sud-ovest l'altopiano dei Settecomuni.

Esse hanno le stesse spiccate caratteristiche geografiche dei contermini comuni di Forni di Val d'Astico e di Casotto, ciò che spiega come le relative popolazioni abbiano orientato i propri interessi e le proprie attività verso tali due ultimi comuni con i quali hanno maggiori relazioni che con il capoluogo di Rotzo, distante e accessibile soltanto attraverso un forte dislivello.

I comuni predetti di Casotto e di Forni di Val d'Astico, i quali contano rispettivamente 250 e 783 abitanti, si trovano in critica situazione finanziaria dacchè, quasi privi di patrimonio, e perciò di rendite, non possono attingere alle già gravose imposizioni, per finanziare le stesse spese obbligatorie e, di più, non riescono ad esaurire importanti pendenze dei trascorsi esercizi.

Al contrario, il comune di Rotzo, che può contare su proprietà boschive e sopra altre rendite da titoli di altra natura del valore complessivo di L. 17.070.437, risulta essere in prospere condizioni.

Il disegno di riunire i due comuni di Forni di Val d'Astico e di Casotto e le frazioni di Pedescala e S. Pietro Val d'Astico del comune di Rotzo in un unico comune denominato Valdastico, riesce certamente risolutivo dei problemi che gravano le popolazioni interessate. Infatti il nuovo comune presenterà uniformi caratteristiche ambientali e la scelta di S. Pietro Val d'Astico a capoluogo è certamente felice dacchè si tratta del centro più popolato e pressochè equidistante e facilmente accessibile dagli altri capoluoghi.

Senonchè parrebbe che la preparazione di questo provvedimento risalga a parecchio tempo addietro. In questo frattempo sono intervenuti notevoli cambiamenti di valore nella consistenza delle proprietà patrimoniali, che giustificano pienamente alcune osservazioni pervenute all'oratore nei riguardi del riparto patrimoniale fra il Comune di Rotzo e quello di nuova istituzione.

Difatti il Comune di Rotzo, già molto ricco, conserverebbe tutto il patrimonio boschivo, la

cui proprietà è stata oggetto, sin dal secolo XVI, di contestazioni che lasciano sussistere qualche dubbio sulla totalitaria appartenenza ad esso di tale diritto, che fu oggetto anzi di una transazione risalente al 28 giugno 1578, e cederebbe al nuovo Comune un capitale in titoli, nonchè una *malga* lontana 40 km. dal nuovo Comune, che si ritiene dai frazionisti di scarso valore.

Di qui una serie di preoccupazioni non soltanto di carattere amministrativo, dato che le popolazioni del nuovo Comune, quasi tutte a valle, potrebbero dolersi di una sistemazione che le priverebbe dello sfruttamento dei boschi di Rotzo che scendono fino al fondo valle.

Il rimedio potrebbe essere questo: tener fermo il principio della costituzione del nuovo Comune, approvando il primo comma dell'articolo 1, e rinviare la parte esecutiva — riparto del patrimonio, sistemazione del personale e anche delimitazione dei confini — alla procedura prevista in materia dalla legge comunale e provinciale, sostituendo il secondo comma dello stesso articolo 1, nonchè gli articoli 2 e 3, con il seguente emendamento:

« Con la procedura prevista dall'articolo 35 della legge comunale e provinciale (Testo unico approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383) si procederà alla delimitazione dei confini tra i detti comuni, alla ripartizione del patrimonio e alla sistemazione del personale ».

PRESIDENTE. Annuncia che il Ministro dell'interno ha comunicato alla Commissione quanto segue:

« L'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce quali beni del Comune di Rotzo debbano essere assegnati al nuovo Comune di Valdastico.

« Poichè si ravvisa opportuno rinviare ad un decreto del Prefetto il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni, si propone che, in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'apposita Commissione legislativa, l'articolo 2 venga sostituito dal seguente:

« "Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Rotzo e di Valdastico" ».

Il Presidente fa rilevare che i due emendamenti, e cioè quello del senatore Genovesi e quello del Ministro dell'interno, non coincidono perfettamente.

L'attuale disegno di legge, infatti, demanda al potere legislativo una materia che la legge comunale e provinciale affida normalmente alle autorità locali. Ora, se è vero che il potere legislativo può estendere il suo esame a qualsiasi argomento e riformare le leggi esistenti, non è detto che in questo caso ciò sia necessario, e questo riconosce il Ministro dell'interno proponendo il suo emendamento pel quale, stabiliti i confini dei territori comunali, viene poi affidato il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari alle autorità locali, giusta le disposizioni della legge comunale e provinciale. Invece l'emendamento proposto dal senatore Genovesi è più ampio, perchè rimette in discussione anche la delimitazione dei confini.

È opportuno che l'attenzione della Commissione si concentri su questa differenza, che è sostanziale agli effetti della adozione dell'uno o dell'altro emendamento.

MORMINO. Ritiene preferibile l'emendamento del Ministero, dato che le autorità governative hanno a disposizione tutti gli elementi per una valutazione esatta e completa della situazione.

MOSCONI. Ritiene che l'emendamento proposto dal senatore Genovesi sia più completo, perchè la delimitazione dei confini, in questo caso, è strettamente connessa con il riparto patrimoniale.

Se nell'emendamento ministeriale fosse inserito un accenno anche a tale questione, non avrebbe difficoltà ad approvarlo, visto che sono in gioco interessi che devono essere valutati a fondo.

Si associa pertanto alla proposta del senatore Genovesi.

PRESIDENTE. Chiede al senatore Genovesi se aderisce all'emendamento ministeriale o se insiste nel proprio.

GENOVESI. Non ha difficoltà ad accettare l'emendamento ministeriale; osserva tuttavia che rimane da risolvere la questione dei confini. Propone pertanto un temperamento: e cioè di accettare l'emendamento del Ministero

e sopprimere, al tempo stesso, il secondo comma dell'articolo 1.

MORMINO. È d'avviso che sia da accettare l'emendamento proposto dal Ministero dell'interno.

Se il Ministero ha scelto la via legislativa per determinare la circoscrizione territoriale dei due Comuni, è segno che ha voluto sottrarre a discussioni, che hanno tanti riflessi sull'ordine pubblico, la determinazione del territorio da attribuire a ciascun Comune. Diversamente avrebbe fatto uso della facoltà prevista dall'articolo 35 della legge comunale e provinciale.

Per altro col rinviare alle autorità provinciali il regolamento del riparto delle attività e passività, ha tenuto nel giusto conto quanto può influire sulla vita economica dei due enti territoriali.

MOSCONI. Rileva che, nel caso in esame, i confini, sia pure in linea provvisoria, già esistono e sono quelli che avevano le due frazioni.

MORMINO. Insiste perchè sia accettato l'emendamento proposto dal Ministero dell'interno.

Il territorio è elemento costitutivo del Comune. La vera attribuzione è fatta con l'articolo 1 del disegno di legge. È superfluo ricordare che la circoscrizione è connessa all'esercizio della giurisdizione, e che perciò l'elemento territoriale deve essere certo e preciso.

La delimitazione, a cui è stato accennato, presuppone già l'avvenuta attribuzione del territorio, la sua determinazione. La delimitazione dei confini costituisce un secondo momento nella formazione del comune, come la ripartizione delle attività e passività patrimoniali, nei casi di modificazioni di circoscrizioni, costituisce il terzo momento. Perciò si dichiara d'accordo con il Governo.

DE RUGGIERO. Osserva che lo scopo principale di questo disegno di legge è quello di istituire un nuovo Comune. Una volta accettato questo principio, la delimitazione dei confini è cosa che può trascinarsi anche per molto tempo.

Si associa pertanto all'opinione espressa dal senatore Mormino.

PRESIDENTE. Crede di poter rilevare che il senatore Genovesi si interessa fino ad un certo punto della delimitazione dei confini, e si preoccupa piuttosto del riparto patrimoniale e della questione relativa ai diritti sui boschi di Rotzo che scendono fino a fondo valle.

Se così è, potrebbe essere sufficiente l'emendamento proposto dal Ministro.

MOSCONI. Esprime il suo dissenso dall'opinione esposta dai senatori Mormino e De Ruggiero. La delimitazione dei confini in questo caso può essere strettamente connessa con la questione patrimoniale.

Ripete che i confini già esistono, e quindi non si verrebbe a creare nessun ostacolo di incertezza. Si attribuirebbero soltanto al nuovo Comune, per il momento, i confini che già hanno le due frazioni, salvo vedere in seguito se siano possibili quelle modificazioni che la legge attribuisce alla competenza del potere esecutivo.

D'altra parte ora mancano alla Commissione elementi sicuri per giudicare se la delimitazione proposta col disegno di legge in esame sia tale da ledere o no gli interessi dei frazionisti. È pertanto necessario che la questione in questa sede sia lasciata impregiudicata, mentre è di competenza del potere esecutivo il decidere su tale materia con la procedura e le garanzie che la legge comunale e provinciale ha stabilito, procedura e garanzie che non vi è ora alcuna ragione di abbandonare. Pertanto egli deve insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ritiene opportuno sentire in proposito il parere del Governo e propone pertanto il rinvio del disegno di legge.

La proposta, messa ai voti, è approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro » (585).

CELESIA. L'esperienza fatta durante il primo triennio di esercizio della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, ha dimostrato l'opportunità di separare le due massime cariche direttive del Partito Nazionale Fascista e dell'Opera

Nazionale Dopolavoro, che per l'articolo 1° di detta legge erano riunite in una sola persona. A ciò provvede l'articolo 1° del disegno di legge.

La detta legge stabiliva altresì che il Segretario del Partito, quale Presidente dell'Opera, fosse assistito da un Consiglio tecnico consultivo la cui convocazione era obbligatoria per l'approvazione dei bilanci e delle successive modificazioni, nonchè per le deliberazioni che importino variazioni alla sostanza patrimoniale.

Col disegno di legge in esame (articolo 2) si stabilisce che il Duce, su proposta del Segretario del Partito Ministro segretario di Stato, può ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo.

In tal caso il Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, od altra persona da nominarsi dal Duce, su designazione del Segretario del Partito, assume le funzioni di Commissario straordinario per l'esercizio di tutti i compiti attribuiti al Presidente.

Con lo stesso articolo si dispone che durante la gestione commissariale rimane in carica il Collegio dei sindaci costituito a norma dell'articolo 12 della legge su ricordata.

Coll'articolo 3 del disegno di legge si dispone che il provvedimento abbia vigore con decorrenza dal 16 novembre 1939-XVIII.

La lettura dei 3 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.


PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (622).

PRESIDENTE. Annuncia che, su questo disegno di legge, il senatore Giampietro ha presentato un complesso di emendamenti. Il Ministro Guardasigilli, che non ha avuto la possibilità di esaminarli accuratamente, ha pregato la Commissione di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima riunione.

La proposta di rinvio, messa ai voti, è approvata.

La riunione ha termine alle ore 11,20.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

16^a RIUNIONE

Domenica 12 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Riunione dei Comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del Comune di Rotzo, in unico Comune denominato « Valdastico » (583).
Pag. 158

(Discussione e approvazione):

« Nuovo ordinamento dell'Istituto Maestre Pie Filippine » (660) 159

(Approvazione):

« Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Biella e di Vigliano Biellese » (661) 161

« Provvedimenti finanziari per il Comune di Apuania » (662) 161

Registrazioni con riserva 162

ALLEGATO 162

La riunione è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Cogliolo, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Sabini, Scavonetti, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Beretta, Foschini Luigi Maria, Geremicca, Maraviglia, Milano Franco d'Aragona e Renda.

PRESIDENTE. In assenza dei senatori segretari prega il senatore Cardinali di assumere la funzione di segretario.

CARDINALI, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Con dolore ricorda che durante la sospensione dei lavori della Commissione sono scomparsi due illustri Commissari: i senatori Edoardo Maragliano e Carlo Scotti; quindi compie il rito Fascista dell'appello.

Dà notizia del ritiro da parte del Ministero di grazia e giustizia del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » sul quale il senatore Giampietro aveva presentato un complesso di emendamenti.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Riunione dei Comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del Comune di Rotzo, in unico Comune denominato " Valdastico " » (583).

GENOVESI, *relatore*. Ricorda di avere nell'ultima riunione prospettata l'opportunità di approvare integralmente soltanto il primo comma dell'articolo 1, rinviando, per la parte esecutiva — riparto patrimoniale, sistemazione del personale e delimitazione dei confini — alla disciplina della legge comunale e provinciale.

Da parte sua il Ministero dell'Interno proponeva che rimanessero immutati gli articoli 1 e 3 e l'articolo 2 fosse sostituito col seguente: « Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rotzo e di Valdastico ».

In seguito ad una osservazione del senatore Mosconi, che trovava l'emendamento proposto dal Ministero meno completo e soddisfacente dell'altro, l'oratore aveva consigliato un temperamento nel senso di accettare l'emendamento ministeriale all'articolo 2 sopprimendo, al tempo stesso, il secondo comma dell'articolo 1 relativo alla delimitazione dei confini.

Dopo una animata discussione, durante la quale non si era raggiunta concordia di opinioni, era prevalsa la decisione di rinviare l'esame del disegno di legge per sentire il parere del Governo.

Ora il Ministero dell'interno, interpellato, insiste nella sua proposta motivando così il suo divisamento:

« Per ciò che concerne la delimitazione territoriale, occorre rilevare che essa rappresenta un elemento essenziale e imprescindibile per la costituzione e il funzionamento del

nuovo comune. Rinviando ad un successivo provvedimento la precisazione della sua circoscrizione, lo si porrebbe nella impossibilità di esercitare appieno la propria giurisdizione (riscossione dei tributi, ecc.) e quindi di iniziare la sua normale attività con l'entrata in vigore della legge da emanare.

« D'altra parte, la linea tracciata nella carta topografica annessa al disegno di legge corrisponde perfettamente alla conformazione naturale del terreno, in quanto attribuisce al comune di Valdastico le pendici occidentali dell'altopiano di Rotzo che degradano verso il torrente Astico, mentre l'altopiano stesso viene conservato al comune di Rotzo.

« Del resto, consta che sia il Preside della provincia di Vicenza, sia i frazionisti di Pedescala e di San Pietro Valdastico sono favorevoli alla linea di confine succitata.

« Quanto all'articolo 2, questo Ministero conferma la proposta, già fatta nella precedente nota del 7 marzo u. s., numero pari, che venga delegata al Prefetto la facoltà di provvedere, sentita la G. P. A., al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rotzo e di Valdastico. Una siffatta disposizione renderà più agevole la conciliazione dei contrastanti interessi delle frazioni San Pietro e Pedescala e del capoluogo di Rotzo, e consentirà anche di tener conto, nel reparto patrimoniale, delle variazioni intervenute nel valore dei boschi successivamente alla raccolta degli elementi posti a base dell'attuale formulazione dell'articolo in esame.

« Nessuna modificazione, infine, ritiene questo Ministero che sia da apportare alle norme dell'articolo 3 le quali, in armonia ai criteri già stabiliti in precedenti provvedimenti legislativi promossi per la costituzione di nuovi comuni, mirano ad impedire che il numero dei posti e gradi gerarchici del personale del comune di Valdastico e del comune di Rotzo, nonchè i rispettivi emolumenti, superino quelli stabiliti nelle piante organiche degli attuali comuni di Casotto, Forni e Rotzo ».

L'oratore quindi, di fronte anche all'accordo che si afferma intervenuto tra i frazionisti circa la ripartizione dei redditi, non può che proporre l'accoglimento dell'emendamento ministeriale.

PRESIDENTE. Fa presente che si tratterebbe in sostanza di tornare puramente e semplicemente al testo già sottoposto all'esame della Commissione, salvo per quel che riguarda le questioni patrimoniali e finanziarie che vengono rimesse alle disposizioni della legge generale.

Domanda al senatore Mosconi se si ritiene soddisfatto.

MOSCONI. Nella precedente riunione aveva insistito sul suo punto di vista, ritenendo che alla Commissione mancassero elementi certi per giudicare se la delimitazione proposta fosse tale da ledere o meno gli interessi dei frazionisti. Ma di fronte al loro accordo — che gli risulta anche personalmente — non può che associarsi alle conclusioni del relatore, pur facendo voti che il Ministero si attenga alla procedura della legge comunale e provinciale che è quella che meglio di ogni altro provvedimento può scongiurare inconvenienti.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 2 andrebbe sostituito dal seguente:

Art. 2.

« Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rotzo e di Valdastico ».

Messo ai voti è approvato all'unanimità.

La lettura dell'articolo 3 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Istituto Maestre Pie Filippini » (660).

CARDINALI PERICLE, relatore. Il disegno di legge risponde a finalità d'indole religioso-sociale e a ragioni di pratica opportunità.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Premette che il Concordato annesso al Trattato con la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, stabilisce all'articolo 29 lett. b) che sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voto, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e sieno in Italia domiciliate.

È evidente come contrasterebbe all'armonia dell'instaurato regime che determinati istituti religiosi, i quali esplicano la loro azione educativa ed istruttiva della gioventù in sedi e case diverse, mentre, per quanto riguarda il loro governo spirituale, agiscono sotto l'impero di una regola comune, obbediscano poi nel campo della legislazione civile ad una non uniforme disciplina giuridica, con la conseguenza, indubbiamente incresciosa per membri di una stessa famiglia, di dover sottostare, nei rapporti della loro vita patrimoniale, a controlli affidati ad amministrazioni diverse e aventi compiti e funzioni diverse.

A ridurre appunto nell'ambito di un regime unitario comune una benemerita Istituzione scolastica mira il disegno di legge in esame.

Trattasi cioè del Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini, il quale ripete la sua origine dall'apostolato svolto sullo scorcio del XVII e il principio del XVIII secolo da Suor Lucia Filippini e che da quell'epoca ininterrottamente ha prodigato e prodiga le sue cure per la elevazione spirituale e culturale della gioventù femminile, prima negli Stati della Chiesa e nel Reame di Napoli, ed attualmente in molteplici Case ed educandati in varie città di Italia e nella stessa Roma, e anche all'estero, a vantaggio precipuo dei nostri emigrati.

Particolare importanza, ai fini altresì della affermazione della italianità appunto all'estero, riveste la Casa Centrale di « Villa Vittoria », in Trenton nell'America del Nord, insieme veramente grandioso di opere scolastiche e di beneficenza, nonchè di colonizzazione, volta a servizio di un compendio di circa due milioni di italo-americani colà residenti e avviata a sempre maggiori sviluppi.

Senonchè, mentre ad alcune sedi veniva riconosciuta la personalità giuridica come ente scolastico, la Sede di Napoli veniva dichiarata, con Regio decreto 12 ottobre 1913, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, laddove invece la Casa generalizia di Roma è riconosciuta, sia pure implicitamente, come ente di culto per quanto concerne la capacità di acquistare e di possedere — conseguendo da tale diversa situazione giuridica che, in quanto istituzioni scolastiche, le sedi rispettive sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; in quanto istituzione pubblica di beneficenza soggiace la sede di Napoli al regime della legge organica del luglio 1890, numero 6972, e soltanto per la Casa generalizia di Roma il riconoscimento può dirsi produttivo degli effetti giuridici previsti dalle norme del Concordato.

Provvido quindi viene oggi il disegno di legge in esame, il quale all'articolo 1° contempla il riconoscimento agli effetti civili all'Istituto in parola, tanto per la Casa generalizia quanto per le dipendenti, della personalità giuridica di Associazione religiosa a termini di legge, nè, dopo quanto prospettato fin qui, occorrono in proposito altre illustrazioni; l'articolo 2° è semplicemente consequenziale, in quanto non fa che stabilire la revoca delle statuizioni dalle quali derivò fin qui una condizione giuridica diversa, salvo ad assicurare la conservazione dei beni di cui sono attualmente in possesso le singole sedi, con gli oneri legalmente costituiti: tra questi vengono esplicitamente compresi gli oneri assunti nei confronti del Ministero della educazione nazionale per la gestione di scuole, che nel primitivo testo erano « a sgravio », ma nel testo approvato dalla Camera, con locuzione tecnicamente più propria, proposta dallo stesso Ministero, vengono chiamate « parificate ».

Il disegno di legge, come abbiamo veduto, fa rientrare l'Istituto in parola nel quadro di quegli Accordi che, regolate le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia e portata una sistemazione definitiva dei rapporti tra la Santa Sede e lo Stato, costituisce una delle glorie dell'Italia fascista e del suo Duce.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

FACCHINETTI. Mentre plaude incondizionatamente al disegno di legge in esame ed alla chiara e perspicua relazione del senatore Cardinali, osserva che il primo comma dell'articolo 2 si presta ad un rilievo dal punto di vista formale.

Con esso infatti sono revocati i provvedimenti con i quali era stata attribuita alla Sede generalizia ed alle Case locali dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini una condizione giuridica diversa da quella risultante dalla presente legge. Ora se questa disposizione è comprensibile per quel che attiene ad alcune Case locali, riconosciute già come istituzioni scolastiche, ed alla Sede di Napoli, dichiarata con Regio decreto istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza, non lo è invece nei riguardi della Casa generalizia di Roma che — a quanto dice la stessa relazione ministeriale — è stata già riconosciuta come ente di culto e posta quindi sotto il regime dell'articolo 29 del Concordato.

Pertanto non gli sembra necessaria la menzione della Casa generalizia e sostituirebbe alle parole: « alla Sede generalizia ed alle » le altre: « ad alcune ».

CARDINALI. Riconosce che nell'osservazione del senatore Facchinetti c'è un fondamento di giustizia. Effettivamente la locuzione: « Sono revocati i provvedimenti ecc. » si attaglia più propriamente alle Sedi che si trovano in una condizione giuridica diversa da quella che si vuole creare con la legge in esame. Va però rilevato che la Casa generalizia era stata riconosciuta *implicitamente* come ente di culto agli effetti delle norme concordatarie senza che però intervenisse mai un provvedimento legislativo a sanzionare questa situazione di fatto.

Lascerebbe dunque l'articolo immutato tanto più che quell'espressione se può sembrare pleonastica, non può, del resto, dar luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Si associa, pur trovando giustificata l'obiezione del senatore Facchinetti. Si tratta di una espressione superflua che però non può creare difficoltà.

FACCHINETTI. Non insiste.

PRESIDENTE. Assicura che, comunque,

della giusta osservazione sarà dato atto in verbale.

L'articolo 2 non dà luogo ad ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Biella e di Vigliano Biellese » (661).

CASOLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame, che provvede all'ampliamento ed alla migliore sistemazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Biella e di Vigliano Biellese colla incorporazione dei territori dei Comuni di Chiavazza e Cossila, risponde al vero interesse dei detti Comuni e ad esigenze veramente sentite della loro vita economica e sociale.

Infatti i Comuni di Chiavazza e di Cossila, rispettivamente di 6937 e 4103 abitanti, confinanti col Comune di Biella, sede di tanti opifici industriali, hanno la maggior parte delle loro popolazioni lavoratrici occupata negli stabilimenti biellesi in guisa da formare circa la sesta parte di quella massa operaia. Da ciò rapporti continui di lavoro, di affari, di scambi fra le popolazioni di quei due Comuni ed il Comune di Biella, il quale quindi già da tempo fornisce a quelle vari servizi pubblici e il beneficio di Istituti di istruzione ed assistenziali.

A ciò si aggiunga che gli abitati dei Comuni di Chiavazza e Cossila sono oramai collegati senza discontinuità col centro urbano di Biella, mentre il territorio di questo maggior Comune, occupante una superficie di soli 3448 ettari, è in gran parte costituito dal territorio della frazione Oropa, il quale per la lontananza dalla città e il suo carattere montuoso non sarebbe adatto a costruzioni urbane, rese necessarie dalla rilevante densità della popolazione (abitanti 17 per ettaro): il che dimostra all'evidenza la opportunità e il bisogno dell'aumento della circoscrizione del Comune di Biella in direzione dei due Comuni suddetti. Opportunità poi resa ancora più manifesta dal fatto che il territorio del Comune di Cossila si estende fra la città di Biella e la sua frazione Oropa;

onde l'incorporazione di Cossila nel Comune di Biella verrebbe a colmare l'attuale discontinuità della circoscrizione comunale di quest'ultimo, fonte continua di non lievi inconvenienti nella vita amministrativa del Comune.

D'altra parte le stesse ragioni d'indole economica, amministrativa e sociale sopra accennate consigliano di escludere dalla incorporazione nel Comune di Biella la zona del Comune di Chiavazza, in cui sorgono i villaggi operai della Ditta Rivetti-Trossi, perchè tali villaggi sono annessi agli opifici industriali esistenti nel vicino Comune di Vigliano Biellese, e quindi vi ha tutta la convenienza di assegnare a questo Comune la zona sopra specificata.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per il Comune di Apuania » (662).

DE RUGGIERO, *relatore*. Il Comune di Apuania, sorto, come è noto, dalla fusione dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, si è trovato subito di fronte a gravi difficoltà finanziarie, avendo ereditato una situazione grandemente deficitaria dai Comuni che hanno concorso alla sua formazione.

Per venire incontro, almeno in parte, alle necessità del nuovo più grande Comune il Governo fascista è venuto nella determinazione di alleggerire l'onere del Comune stesso per l'estinzione dei debiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti dai tre Comuni, di cui risulta formato, e tuttora in corso di ammortamento.

Ritenuto che il valore capitale di detti mutui al 1° gennaio 1940 risultava di L. 41.668.878,49, e che il loro ammortamento pesava sul bilancio comunale per L. 2.726.426,64 all'anno, è stato predisposto lo speciale provvedimento legislativo, che viene ora all'esame del Senato e in virtù del quale:

1° il residuo debito capitale dei singoli mutui viene unificato in un solo mutuo;

2° l'ammortamento del mutuo unificato viene prolungato a 50 anni;

3° il tasso dell'interesse del mutuo viene fissato nella misura normale del 5,80 %;

4° perchè il Comune si possa giovare del più favorevole tasso di interesse nella misura vigente pei singoli mutui, si concede un abbuono sul tasso normale, e perchè la misura riesca più efficace e quindi di maggior sollievo al bilancio comunale, si sconta tale beneficio nei primi dieci anni del periodo di ammortamento.

Per effetto di tale disposizione l'onere annuo del Comune di Apuania, che presentemente è di L. 2.726.426,64 viene a ridursi a L. 1.765.232,45 pei prossimi dieci anni ed a L. 2.510.669,70 per il periodo successivo del cinquantennio.

Lo sgravio immediato del bilancio del Comune di Apuania sarà quindi di L. 961.194,19 per un decennio e per una cifra molto minore in seguito e cioè di L. 215.756,94.

Per quanto non risulti che la critica situazione finanziaria del Comune di Apuania venga integralmente risolta col provvedimento in esame, nondimeno, poichè esso rappresenta già un primo lodevole passo verso la desiderata sistemazione l'oratore non esita a proporle al Senato l'approvazione.

Le singole disposizioni del provvedimento legislativo non abbisognano di ulteriori illustrazioni.

L'articolo 1 trova, infatti, un completo commento nell'esposizione fatta: mentre l'articolo 2 si limita alla semplice concessione di agevolazioni fiscali sugli atti riferentisi all'operazione.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione sulle registrazioni con riserva.

D'ANCORA, relatore. Con Regio decreto 12 e 19 febbraio 1940 sono stati collocati a disposizione del Ministero dell'Interno i Prefetti Mastromattei e Vittorelli. La Corte dei conti, eccedendo tali collocamenti a disposizione il numero stabilito dal Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, ha registrato i relativi decreti con riserva.

Trattandosi di provvedimenti adottati dal

Governo nell'esercizio del suo potere politico si propone al Senato di voler prendere atto dei decreti predetti.

La Commissione approva le proposte del relatore.

La riunione termina alle ore 11.

ALLEGATO

Riunione dei Comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del Comune di Rotzo, in unico Comune denominato "Valdastico" » (583).

Art. 1.

I comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e le frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, sono riuniti in un unico comune con denominazione « Valdastico » e capoluogo San Pietro Val d'Astico.

Il confine fra il comune di Rotzo e quello di Valdastico è delimitato in conformità dell'annessa pianta planimetrica.


Art. 2.

Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rotzo e di Valdastico.

Art. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Rotzo e di Valdastico saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i relativi gradi non potranno essere complessivamente superiori a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo.

Il personale attualmente in servizio presso i comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.



LEGGENDA

— Vecchi confini dei Comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo

— Linea di confine fra i Comuni di Rotzo e di Val d'Astico

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

17^a RIUNIONE

Mercoledì 15 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme relative all'esecuzione delle forniture per esigenze militari » (788) Pag. 165

La riunione è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Viale e Vicini Marco Arturo.

È anche presente il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia, Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Milano Franco d'Aragona e Valagussa.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Dà il benvenuto al Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia e lo ringrazia a nome della Commissione per il suo intervento alla riunione.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'esecuzione delle forniture per esigenze militari » (788).

PRESIDENTE. Ritene che il disegno di legge, per il quale il Governo ha richiesto l'urgenza, non abbia bisogno di grande illustrazione.

Molte sono le ragioni che giustificano il provvedimento; basta por mente alla eccezionalità del momento che l'Europa sta attraversando, alle esigenze militari divenute ora, più che mai, predominanti sulle altre, alla necessità che l'interesse pubblico prevalga su quello privato.

Il disegno di legge applica con una ermeneutica testuale l'articolo 1226 del Codice civile, secondo il quale « il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conse-

guenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato ». Il provvedimento, dando la preferenza alle commesse dell'autorità militare, libera da responsabilità chi si trovi nella impossibilità o in grave difficoltà di adempiere la prestazione per effetto di ordinativi ricevuti dalle competenti autorità per esigenze militari, qualora le stesse autorità abbiano richiesto che tali ordinativi siano eseguiti con precedenza.

Con una ulteriore disposizione è fissata poi una norma cautelativa per cui è fatta salva la facoltà, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, di applicare le penalità a termini di legge o di contratto, quando l'entità degli ordinativi militari, in rapporto all'efficienza dell'azienda fornitrice, non giustifichi l'inadempimento o il maggior ritardo verificatosi nei confronti delle amministrazioni stesse.

Che il provvedimento sia eccezionale si desume anche da quanto dispone l'ultimo comma, per il quale la legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e cesserà di avere effetto decorsi due anni da tale data.

Il disegno di legge trova rispondenza in un analogo provvedimento emanato nel 1915, in occasione della guerra mondiale, per far fronte ad analoghe esigenze.

GUACCERO. Propone che il disegno di legge venga approvato per acclamazione.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Guaccero, propone che l'articolo unico sia approvato per acclamazione.

(Vivissimi applausi).

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato per acclamazione.

La riunione termina alle ore 16,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(18^a riunione)

FORZE ARMATE

(12^a riunione)

Venerdì 17 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Organizzazione della Nazione per la guerra » (763)	Pag. 69
« Compiti ed ordinamento della Commissione suprema di difesa » (764)	72

La riunione è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Ago, Amantea, Anselmi, Asinari di Bernezzo, Bacci, Baistrocchi, Banelli, Barcellona, Beretta, Bernotti, Bucci, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Clerici, Conci, Conti Sinibaldi, Conz, D'Ancora, De Bono, De Ruggiero, Di Benedetto, Ducci, Fachinetti, Farina Ferdinando, Ferrari Cristoforo, Genovesi, Gher-

si Giovanni, Giampietro, Giuliano Arturo, Giuria, Giuriati, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marinetti, Marracino, Masnata, Minale, Montefinale, Mormino, Mosconi, Mosso, Nomis di Cossilla, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pugnani, Pujia, Renda, Riccardi, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Sabini, Salucci, Sani, Scavonetti, Scipioni, Solari, Tallarigo, Tiscornia, Tua, Valli, Viale, Vicini Marco Arturo e Zoppi Gaetano.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bastianelli Giuseppe, Bastianelli Raffaele, Bastico, Bobbio, Campioni, Chersi Innocente, Dall'Ora, Emo Capodilista, Ferrari Giuseppe Francesco, Foschini Luigi Maria, Grossi, Guidi Francesco, Milano Franco d'Aragona, Nasi e Vacca Maggiolini.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Organizzazione della Nazione per la guerra »
(763).

GUADAGNINI, *relatore*. La preparazione e l'attivazione della disciplina della Nazione per la guerra è oggi regolata principalmente dalla legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra in concorso par-

ziale colla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra, e dai relativi regolamenti.

La prima delle due leggi citate viene ripresa, modificata, integrata mercè le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, disposizioni che, da una parte, si avvantaggiano della esperienza di un quindicennio e dall'altra prendono in esame uno stato di fatto evoluto nel tempo, sia nei riguardi della istituzione di nuovi Ministeri, sia nei riguardi della espansione territoriale del Regno, costituitosi a Impero. E poichè il Partito Nazionale Fascista è l'anima dello Stato e interpreta spiritualmente e materialmente la Nazione in ogni luogo e presso ogni ceto di persone e ogni categoria produttiva, così ad esaurirne i compiti demandati al Governo il disegno di legge chiama anche il Partito affinchè concorra colla sua ardente volontà ed autorevole penetrazione nelle masse ad attuare la mobilitazione del popolo per la guerra. Per tal modo tutte le energie più elette, da coloro che dalla vigilia ebbero fede fino alla gioventù educata alla severa scuola del Fascismo, i reduci da tutte le battaglie, i mutilati della grande guerra o per la causa nazionale, tutti quelli che praticano la gioia dell'obbedire, le madri, le spose vengono a costituire un duro fascio di forze operanti per preparare sin dal tempo di pace la Nazione per la guerra e per temprarla durante il cimento.

Il presente disegno di legge ha questo organico profilo:

a) precisa i compiti demandati al Governo (articolo 1) nei riguardi della mobilitazione militare e civile, generale o parziale (articolo 4);

b) designa gli organi esecutivi, indicandoli nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Partito Nazionale Fascista, nei singoli Ministeri ed autorizzando la costituzione, ove necessario, di speciali organi ed uffici. Tuttavia è ben evidente che il disegno di legge non ama le improvvisazioni e le dispersioni di responsabilità determinate dal moltiplicarsi di nuovi organismi, ma in via fondamentale e sistematica fa capo per le rispettive competenze all'attività dei Ministeri, del Partito (il quale si è assunto il compito della mobilitazione delle donne e dei minori tra i 14 e i 18 anni), delle Prefetture e dei Comuni, nel

seno dei quali enti dispone che siano costituiti sin dal tempo di pace, uffici di mobilitazione civile. Ad essi si aggiungono (articolo 12) quegli enti, servizi, industrie ed aziende che possono venire indicati dalla Commissione suprema di difesa. Ordina che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 21) passino ai Ministeri competenti i servizi che ora ne son fuori;

c) delega al Governo alcune facoltà legislative e normative (articoli 14 e 20);

d) dispone che la Commissione suprema di difesa predisponga un piano generale di mobilitazione e di smobilitazione della Nazione (articolo 9) e che la mobilitazione e la smobilitazione civile siano preparate e si svolgano secondo piani che, sulla base di quello generale, debbono venire elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. La Commissione suprema, che già per l'articolo 3 ha provveduto a coordinare le competenze degli organi predetti, deve far opera coordinatrice anche a proposito di tali piani particolari. (Il Ministro delle finanze (articolo 10) concreta il piano generale finanziario);

e) mette in rilievo la responsabilità dei singoli Ministri (articolo 13) e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

f) riprendendo gli articoli 8 e 9 della legge tuttora vigente disciplina i poteri specifici del Governo nei riguardi della mobilitazione civile in confronto di tutti i cittadini, poteri che si riassumono nella facoltà di requisire servizi e beni, compresa la proprietà intellettuale, di contingentare e razionare i consumi, di limitare o vietare il commercio interno o estero di qualsiasi merce, di obbligare alla denuncia dei beni mobili che i cittadini e gli enti detengono necessari alla difesa della Nazione; finalmente di procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni nonchè alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie (articolo 16). È per virtù di tali poteri particolari che si raggiungono i fini previsti all'articolo 2, di assicurare cioè lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della Nazione

per conseguire la vittoria e di costituire scorte adeguate di derrate e di materie prime; mentre poi, secondo anche la legge vigente sin dal tempo di pace, il Governo può disporre qualsiasi censimento che giudichi opportuno.

Correlativa ai poteri del Governo in ordine alla organizzazione e alla mobilitazione civile della Nazione per la guerra è la proclamazione del dovere (articolo 5 del disegno di legge e articolo 1 della legge sulla disciplina di guerra) che hanno tutti i cittadini non soggetti a obblighi militari, comprese le donne e i minori di età superiore ai 14 anni, di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con spirito di devozione e di sacrificio al pari dei combattenti, fino alla vittoria, e la conseguente facoltà nel Governo di sottoporli alla disciplina di guerra, secondo la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, già citata.

Disciplina gradita, dovere sacro. Per tale modo dietro ai combattenti un altro grande esercito porge cuori e armi e incitamenti alla vittoria.

Per l'estero si stabilisce una disciplina speciale (articolo 19) che fa perno sul Ministero degli affari esteri e sui dipendenti rappresentanti diplomatici, mentre per l'Africa Italiana e per i possedimenti italiani dell'Egeo dovranno adottarsi separati provvedimenti (articolo 15) su proposta dei Ministri competenti.

Questi, in sintesi, i capisaldi della legge in esame. La quale, ripeto, abrogando la precedente del 1925 (articolo 21), in realtà la rifonde, riducendo armonicamente a unità di comando il complesso sistema della organizzazione della Nazione per la guerra e presentandosi come una specie di testo unico integrale delle disposizioni relative.

L'oratore termina invitando le Commissioni ad approvare il disegno di legge con il quale viene forgiato uno strumento di guerra: è un altro esercito che sorge, si inquadra e marcia per le vie note della vittoria. (*Vivi applausi*).

CLERICI. Non ha nulla da eccepire circa la sostanza del disegno di legge in esame. Intende solo rivolgere due raccomandazioni ai Ministri competenti, e particolarmente a quelli della guerra e degli interni, perchè possano eventualmente tenerle presenti quando saranno

fissate le norme di esecuzione della legge; le sue osservazioni infatti riguardano in particolare modo il regolamento per l'esecuzione della legge.

La prima concerne la collaborazione fra autorità militare ed autorità civile. Ritiene che non sia opportuno dettare norme uguali sia per la zona di guerra propriamente detta (nella quale è compresa la zona di operazioni che è quella in cui effettivamente si svolgono azioni belliche) sia per il resto del territorio nazionale. Nella zona di guerra tutto deve essere determinato dall'autorità militare; ad essa spetta l'ultima parola, pur procedendo nei limiti del possibile d'intesa con le autorità civili ed amministrative. Nel resto del territorio invece è spiegabile una collaborazione fra autorità civile ed autorità militare, senza emergenza dell'una sull'altra. (*Approvazioni*).

L'altra raccomandazione riguarda lo sgombramento preventivo obbligatorio della popolazione civile. Ricorda quanto si è potuto constatare nel settembre ultimo scorso, quando in alcune zone d'Italia le autorità locali consigliarono lo sgombramento della popolazione. Fiumane di gente affollarono stazioni ferroviarie, treni, autocorriere, si servirono di autoprivati e di altri mezzi di trasporto per allontanarsi dalla propria residenza che, in qualche caso, distava più di 100 chilometri dalla frontiera.

A suo parere lo sgombramento preventivo deve essere limitato alla zona ove si prevede che si svolgeranno le operazioni; nelle altre località non è da consigliarsi per parecchie ragioni. Anzitutto con la grande autonomia che hanno ora gli aeroplani non è facile trovare zone in cui questa gente possa considerarsi più sicura che nella propria residenza. In secondo luogo, proprio nell'immediato periodo prebellico in cui i mezzi di trasporto devono essere posti a disposizione dell'Esercito e le strade devono essere lasciate quanto più è possibile libere per il passaggio delle truppe e del materiale bellico, si va incontro al notevole inconveniente che gli uni e le altre vengono ad essere congestionati dall'esodo della popolazione civile. Nel settembre scorso spesse volte la popolazione civile fu avviata proprio verso quelle località in cui si dovevano raccogliere truppe e stabilire comandi di tappa, determinando così gli in-

convenienti che tutti possono facilmente immaginare.

Quindi anche nei riguardi dello sgombrò della popolazione civile la decisione deve essere riservata all'autorità militare.

Secondo il suo parere lo sgombrò deve essere limitato alla sola zona di operazione, lasciando nel resto del territorio ampia libertà di residenza alla popolazione. In guerra tutta la popolazione è mobilitata e deve formare una massa compatta con l'esercito; è preferibile che rimanga nelle retrovie perchè la sua presenza è di notevole conforto alle truppe che vanno o ritornano dalla prima linea, le quali non devono sentire di avere il vuoto alle spalle. (*Approvazioni*).

L'oratore, ricorda il comportamento eroico della cittadinanza di Vicenza durante la guerra 1915-18; il nemico era a meno di 35 chilometri dalla città, eppure nessuno si mosse; i cittadini dettero sempre alle truppe l'ausilio morale della loro fermezza d'animo e per questo al comune di Vicenza fu concessa la croce di guerra. (*Vivi applausi*).

Concludendo ripete che non è da consigliare uno sfollamento in massa il quale dà più svantaggi che vantaggi.

Desidera che di queste due osservazioni sia tenuto conto da chi sarà incaricato della compilazione del regolamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Riconosce giuste le osservazioni del senatore Clerici; siccome però esse non toccano il contenuto del disegno di legge, non possono dar luogo ad alcuno emendamento e valgono invece come raccomandazione al Governo, il quale potrà tenerle nel debito conto quando provvederà alla compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge.

MARAVIGLIA. Si associa pienamente alle conclusioni del senatore Clerici che, del resto, ritiene rispecchino il pensiero della Commissione. Crede quindi che le raccomandazioni possano essere rivolte al Governo a nome dell'intera Commissione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Commissione con i suoi unanimi applausi ha mostrato chiaramente il suo consenso con il pensiero esposto dal senatore Clerici.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei 21 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

GUADAGNINI, relatore. Propone che il disegno di legge, il quale assume una particolare importanza nell'ora che volge, sia votato per acclamazione.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del relatore e considerata la natura del disegno di legge ed il significato che acquista nel momento attuale, ne propone la votazione per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Compiti ed ordinamento della Commissione
Suprema di Difesa » (764).**

MONTEFINALE, relatore. Come è noto, per ragioni contingenti, i vari Ministeri hanno adottato fin dallo scorso settembre opportuni provvedimenti intesi ad organizzare i previsti organi ed uffici incaricati di provvedere alla mobilitazione, al fine di renderla ordinata e sollecita.

La Commissione Suprema di Difesa, nell'ultima sessione — febbraio 1940-XVIII — in base alle osservazioni ed ai rilievi emersi in questo recente periodo, ha deliberato, tra l'altro:

1°) che alla Commissione stessa — quale organo superiore che, per essere presieduto dal Duce, ha autorità di intervenire presso i vari Ministeri e le autorità dello Stato — fosse devoluto il compito di sovrintendere alla preparazione ed all'attuazione della organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;

2°) che, in conseguenza, fosse variata la composizione e l'ordinamento sia della Commissione Suprema di Difesa che della Segreteria generale della Commissione medesima, in modo da porre entrambe nelle più adeguate condizioni di organizzazione e di funzionamento per il raggiungimento delle prefisse finalità;

3°) che venisse esaminata la opportunità di abolire il Comitato di mobilitazione civile in quanto le funzioni ad esso affidate (organo di studio e consultivo della C. S. D. per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, all'organizzazione ed all'impiego delle risorse occorrenti alla guerra), sono assorbite da altri organismi

sorti posteriormente alla costituzione del Comitato: Ministero delle corporazioni, Consiglio nazionale delle ricerche, Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ecc.

Tali deliberazioni della C. S. D. sono state attuate col presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 vengono definite le attribuzioni della C. S. D.

Con gli articoli 2 e 3 ne viene stabilita la composizione, formata di un Comitato deliberativo e di membri consultivi, riservando al Presidente la facoltà di stabilire che alle riunioni del Comitato deliberativo partecipino solamente quei Ministri e quei membri con voto consultivo che siano particolarmente interessati alle questioni da trattare, e di invitare ad alcuni lavori del Comitato deliberativo persone aventi specifica competenza negli argomenti da trattare.

Il Comitato, composto nel modo stabilito dall'articolo 3, è certamente assai numeroso. Ma quando si consideri la vastità, varietà e importanza degli argomenti, su cui è chiamato a deliberare, ben s'intende come il Governo, nel predisporre il disegno di legge, abbia ritenuto opportuno che ai lavori del Comitato partecipino le più alte gerarchie militari e civili dello Stato, e anche persone private di specifica competenza. D'altra parte, la facoltà, di cui si è già detto, per cui il Presidente, può disporre che, per talune questioni, partecipino alle riunioni i soli membri particolarmente interessati, gioverà a rendere più facile e più snello il funzionamento del Comitato.

Con l'articolo 4 vengono precisati i compiti del Comitato deliberativo e con l'articolo 5 sono indicati gli organi consultivi della C. S. D., sostituendo al C. M. C., abolito in conformità dell'accennata deliberazione della C. S. D., il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 fissano la composizione e le mansioni della Segreteria generale e ne disciplinano il funzionamento interno.

Infine, l'articolo 10 indica le norme legislative abrogate dal presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura del primo e del secondo articolo non dà luogo a discussione.

DE BONO. Nota che nell'articolo 3 si dice: « i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli ed i Marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro dispensa da ogni onere di impiego o di servizio ». Le parole da « fin quando non raggiungano » in poi, gli sembra che, non soltanto siano del tutto superflue — considerato che per i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli ed i Marescialli dell'Aria non esistono limiti di età — ma possano sembrare anche poco rispettose nei loro riguardi. Pertanto ne proporrebbe la soppressione.

PRESIDENTE. Fa presente che un emendamento in questo senso porterebbe un ritardo nell'approvazione, e quindi nell'entrata in vigore del provvedimento in esame la cui importanza ed urgenza è ovvia. Prega quindi il senatore De Bono di non insistere.

DE BONO. Non insiste.

L'articolo 3 non dà luogo ad ulteriori osservazioni.

La lettura degli articoli da 4 a 10 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Data l'evidente connessione tra il disegno di legge in esame e quello testè approvato dalle Commissioni, e la finalità, che anche in questo caso è quella di provvedere alle necessità dell'ora presente, ne propone l'approvazione per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiaro che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

La riunione termina alle ore 17,05.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

19^a RIUNIONE

Sabato 18 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modifiche alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (690) . . . Pag. 183

« Benefici a favore dei feriti per la Causa Fascista » (697) 187

(Discussione e approvazione):

« Assegnazione di un fondo di 3 milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta » (691) 183

« Costituzione di un fondo di 10 milioni per l'avviamento del nuovo Ospedale " XXIII Marzo " con sede in Napoli » (692) 185

« Rimborso al Governatorato di Roma delle spese per il funzionamento della Pretura Unificata della Capitale » (695) 178

« Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo » (701) 179

« Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e di onorificenze straniere » (715) . . . 187

« Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati Distrettuali Fascisti dei Notai (774) 180

« Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero » (785) 189

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Anselmi, Bacci, Barcellona, Beretta, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Genovesi, Gheresi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente anche il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bastianelli Raffaele, Chersi Innocente, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Maraviglia e Milano Franco d'Aragona.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Essendo presente il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia, riterrebbe opportuno che la Commissione esaminasse subito i disegni di legge interessanti tale Dicastero. Propone quindi di invertire in tal senso l'ordine del giorno. Poichè nessuno fa osservazioni, resta così stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Rimborso al Governatorato di Roma delle spese per il funzionamento della Pretura unificata della Capitale** » (695).

PUJIA, *relatore*. È necessario premettere all'esame del presente disegno di legge alcune notizie di fatto.

L'onere dell'apprestamento dei locali giudiziari, dei mobili, dell'illuminazione e del riscaldamento apparteneva ai Comuni fino all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1907, n. 116, la quale stabilì che tale onere spettava allo Stato. La disposizione era giusta, poichè l'amministrazione della giustizia è compito dello Stato, e la somministrazione dei locali giudiziari è cosa inerente a tale obbligo, non potendosi concepire un'anima senza il corpo.

Però, con provvedimenti legislativi posteriori, del 1923 e 1924, gli oneri suddetti furono trasferiti di nuovo ai Comuni. Si arriva, così, al Testo Unico per la Finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, con il quale (articolo 2, n. 3) l'onere finanziario suddetto passò di nuovo allo Stato con decorrenza dal 1° gennaio 1932.

Se non che, con l'articolo 331 di tale Testo Unico, fu stabilito che la gestione del servizio doveva ancora essere affidata ai Comuni, salvo rimborso da parte dell'Erario delle spese da essi sostenute; spese che non dovevano superare quelle effettivamente impiegate per lo stesso oggetto nel 1930. Ma, intanto, con vari provvedimenti legislativi, il termine per l'effettivo passaggio dai Comuni allo Stato della suddetta gestione fu prorogato fino al 30 giugno 1940.

Ora, è evidente l'anomalia contenuta nell'articolo 331 del Testo Unico, che volle

limitare le spese degli anni successivi e quelle erogate nel 1930; poichè le spese riguardanti i locali giudiziari variano di anno in anno e non si possono determinare in una somma fissa, sempre costante!

I tristi effetti di tale sistema si sono verificati nel funzionamento della Pretura Unificata di Roma, la quale, malgrado l'aumento dei servizi e del lavoro, dovuto specialmente all'annuale aumento della popolazione, si trova ancora nei locali ad essa assegnati nel 1926, insufficienti fin d'allora, ed in parte privi di riscaldamento.

Ciò posto, fino a quando non sarà provveduto alla costruzione di una sede idonea e degna, è necessario provvedere ad un più agevole funzionamento della Pretura Unificata di Roma, aggiungendo nuovi locali a quelli attuali e migliorando questi nella maniera più idonea.

Ecco, in breve, riassunte le ragioni del presente disegno di legge, nel quale — infatti — è stabilito all'articolo 1 l'aumento di spesa, per i primi quattro anni in lire 207.789,60 e per gli anni successivi in lire 162.449,60, per raggiungere attualmente il regolare funzionamento della Pretura Unificata della Capitale.

Inoltre, per una sola volta — è stabilito nello stesso articolo — lo Stato potrà, in eccedenza ai limiti suddetti, rimborsare al Governatorato di Roma una somma non superiore a lire 180.000 per acquisto di nuovi mobili e per riparazioni di quelli esistenti. L'articolo usa la parola: potrà, nel senso evidente di dovrà, se la spesa venne effettivamente eseguita dal Comune.

Gli altri due articoli del disegno di legge sono di indole integrativa, per raggiungere, con opportune norme gli scopi fissati nell'articolo 1.

Propone, perciò, l'approvazione del presente disegno di legge.

Solo si permette di raccomandare al Ministro Grandi, come del resto Egli ha detto nel suo recente discorso al Senato, che bisogna provvedere alla risoluzione completa del vecchio problema dei locali e dei servizi giudiziari, tenendo presente che sono necessari locali comodi, puliti, ma non di lusso.

Infine, bisogna definire una buona volta

i rapporti finanziari fra Stato e Comuni, lasciando al primo l'obbligo delle spese per i locali giudiziari ed ai secondi l'obbligo della gestione. Così il servizio sarà agevolato e reso più spedito, perchè l'amore del *natio loco* suggerirà ai Comuni il giusto mezzo per venire incontro alle necessità dei locali e dei servizi giudiziari.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. È d'accordo col relatore sulla necessità di una radicale soluzione della vecchia questione circa l'onere dell'apprestamento dei locali giudiziari, dei mobili, dell'illuminazione e del riscaldamento, onere che fu più volte trasferito dallo Stato ai comuni e da questi di nuovo allo Stato. Il Ministro della giustizia ritiene che in pratica la manutenzione dei locali debba essere affidata ai comuni, ma che le spese debbano essere sostenute dallo Stato. Con tali criteri sarà redatto il provvedimento che, con ogni probabilità, verrà emanato nel prossimo giugno, se il Ministero delle finanze desisterà da ogni opposizione circa la misura dell'onere.

Ad ogni modo assicura la Commissione che tra i due Ministeri si stanno svolgendo delle trattative, per cui è auspicabile che si giunga presto ad una felice soluzione del problema.

Passando poi all'esame del provvedimento, ne riconosce la limitata portata, perchè esso si riferisce soltanto alle spese inerenti alla pretura unificata della Capitale; osserva però che lo spettacolo indecoroso che tali uffici offrivano ha reso urgente il provvedimento stesso, specialmente ora che l'Urbe sta subendo un radicale rinnovamento.

Aggiunge che è intendimento del Ministro, il quale ha fatto anche al Senato dichiarazioni in proposito, che tale questione venga al più presto ed in modo completo definita.

Quanto al rilievo fatto dal relatore che il rimborso al Governatorato di Roma « dovrà », e non « potrà » (come è detto nel capoverso dell'articolo 1) aver luogo per una somma non superiore a L. 180.000, spiega che la locuzione va intesa nel senso che tale rimborso non può avvenire oltre tale somma.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo » (701).

PETRONE SILVIO, *relatore*. Col Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (art. 21), convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, i dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio perchè appartenenti alla razza ebraica, furono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge, concedendosi, in deroga alle vigenti disposizioni, a coloro, che non avessero compiuto il periodo di tempo prescritto, il trattamento minimo di pensione se avessero almeno 10 anni di servizio.

Ma per mitigare il danno pecuniario proveniente dalla dispensa agli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i quali avessero diritto al trattamento di quiescenza di cui all'articolo 21 su menzionato, venne accordato ai predetti ufficiali, con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111 (convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739) in aggiunta a tale trattamento, la indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito, statuendosi che la detta indennità venisse corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età e che il tempo, nel quale si percepisce tale indennità, fosse trascorso in ausiliaria agli effetti della pensione.

Ora analogo equo trattamento viene fatto col disegno di legge in esame ai funzionari civili dell'Amministrazione dello Stato per i quali è prevista la inamovibilità.

A tali funzionari, dopo la dispensa dal servizio, e fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per far luogo al collocamento a riposo, ma in nessun caso per un periodo di tempo superiore a quattro anni, viene concesso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno uguale alla differenza tra lo stipendio da essi percepito al momento della dispensa dal servizio e la somma loro attribuita nella liquidazione della pensione. Cessato l'assegno, allo spirare del termine su indicato, si procederà a nuova liquidazione della pensione secondo le norme delle leggi vigenti, ma calcolandosi, com'è espressamente detto nel testo, come servizio attivo il tempo trascorso dalla dispensa alla cessazione dell'assegno.

Come chiaramente si vede, il beneficio accordato col provvedimento in esame consiste nel considerare, ai fini della percezione dello stipendio e della liquidazione della pensione, i sunnominati funzionari in attività di servizio anche dopo la dispensa dal servizio stesso, per un determinato periodo di tempo.

Va infine rilevato che, poichè il beneficio è circoscritto ai funzionari aventi diritto a pensione per i quali era prevista la inamovibilità, è lieve la spesa alla quale è assoggettata l'Amministrazione dello Stato.

CASOLI. Crede che possa sorgere qualche dubbio circa la portata dell'espressione « dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per i quali è prevista la inamovibilità », poichè vi possono essere funzionari (magistrati) per la carriera dei quali è prevista nella legge, anzi è assicurata, la inamovibilità dopo un breve, determinato periodo di tempo, i quali, pur avendo, dopo il Regio decreto-legge 17 novembre 1938, acquistato il diritto a pensione, non hanno ancora acquistato la inamovibilità. Cita l'esempio di aggiunti giudiziari, applicati per lungo tempo a Preture o al Pubblico Ministero (anche contro il loro desiderio) e poi nominati giudici di Tribunale, senza avere ancora compiuto il periodo di tempo richiesto per aver acquisito effettivamente il diritto all'inamovibilità.

Si domanda se sarà applicabile anche a costoro il provvedimento in esame. Egli, riterrebbe di sì, perchè la legge parla di funzionari

per i quali è prevista la inamovibilità, mentre altrimenti avrebbe detto « funzionari inamovibili » o « che hanno acquisito il diritto all'inamovibilità ».

Ad ogni modo sarebbe opportuno chiarire l'effettiva portata del disegno di legge in rapporto alla dizione da esso usata.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Osserva che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze e la richiesta del senatore Casoli esorbita quindi dalla competenza del suo Dicastero. Crede che il provvedimento possa essere senz'altro approvato dalla Commissione, dal momento che il senatore Casoli non propone emendamenti interessanti la sostanza del disegno di legge.

CASOLI. Non intendeva con la sua osservazione chiedere il rinvio del disegno di legge. Desidera soltanto che risulti dal verbale il dubbio che può sorgere dalla dizione dell'articolo così com'è formulato.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Casoli che della sua osservazione sarà dato atto in verbale.

Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati Distrettuali Fascisti dei Notai » (774).

CARDINALI PERICLE, *relatore*. Obbietto del disegno di legge è la soppressione dei Collegi e Consigli notarili e il trasferimento delle funzioni loro spettanti agli organi dei Sindacati fascisti distrettuali, sancita negli articoli 1 e 2: le susseguenti disposizioni obbediscono a intenti concomitanti o consequenziali, convergenti nella attuazione di una disciplina delle nuove attribuzioni e dei nuovi compiti che ai Sindacati si vanno ad affidare, orientata, da un lato, al carattere eminentemente pubblicistico della funzione notarile, armonica, dall'altro, ai principi informativi e non sovvertibili dell'ordinamento sindacale.

La legge 3 aprile 1926, n. 563, sui rapporti collettivi di lavoro, nell'ammettere che gli or-

dini e collegi di professionisti legalmente riconosciuti continuassero ad essere regolati dalle leggi prima vigenti, provvedeva a che venissero queste ultime, mediante acconcia revisione, coordinate col nuovo regime giuridico instaurato; e il regolamento del 1° luglio 1926, n. 1130, alle Associazioni sindacali e non agli Ordini e Collegi professionali deferiva i compiti di tutela degli interessi morali e materiali dei rispettivi rappresentati, precludendo così la possibilità di creare, fuori dell'ambito dei Sindacati, altri organi professionali.

In ossequio a tali direttive del legislatore, a far inizio dal 1933, prima isolatamente per le singole categorie professionali, poi simultaneamente per tutte, e cioè nel 1938 con legge 25 aprile, n. 897, veniva attuato il rispettivo inquadramento nelle organizzazioni sindacali; per tutte, eccezione fatta per quella dei notai, di cui oggi ci occupiamo.

Sembrò infatti che ad una parità di trattamento con le altre si opponessero difficoltà d'indole, direi, pregiudiziale attinenti al carattere peculiare delle relative funzioni d'istituto, e del relativo esercizio professionale, destinato questo a svolgersi entro determinati confini di territorio e sotto determinati controlli, tali, gli uni e gli altri, da differenziare la categoria, meglio, da distanziarla da quella dei liberi professionisti ugualmente che da quella dei pubblici funzionari.

Senonchè siffatta concezione, in certo senso anacronistica, doveva trovare il suo superamento graduale e razionale nel clima della nuova Italia; graduale poichè cominciava il legislatore già nel 1929, col Regio decreto 24 giugno, n. 1301, col coordinare le norme relative ai Consigli notarili con quelle generali della legge sui rapporti collettivi di lavoro: lasciava ad ogni modo coesistere distinti i due organismi, Consigli e Sindacati, con incresciose e comprensibili conseguenze sulla pratica esplicazione di quei compiti di tutela, di rappresentanza e di disciplina della categoria, cui è condizionato d'altronde il normale e proficuo svolgersi dell'attività e il conseguimento dei fini della organizzazione professionale.

Oggi peraltro, riconosciuta da un lato ai no-

tai la fisionomia di liberi professionisti operanti nel pubblico interesse, e constatata dall'altro — come poneva in rilievo la stessa relazione ministeriale — la piena maturità delle Associazioni Sindacali per il disimpegno delle delicate mansioni dei Consigli notarili, rispondeva ad una innegabile esigenza di uniformità di ordinamenti, rompere gli indugi ed estendere a quella benemerita dei notai il trattamento e la disciplina dalle leggi accordati alle altre classi professionali.

Senonchè, in ciò fare, fu necessaria e saggia cautela adattare, in relazione al carattere pubblicistico della funzione notarile già posta in rilievo, e quindi opportunamente modificare, la legge già ricordata del 1926 — sempre beninteso senza alterarne la fondamentale struttura.

A ciò provvedono i due seguenti ordini di particolari disposizioni:

1) le disposizioni volte a mantenere inalterata la competenza dell'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, culminanti nell'articolo 13 dello schema, il quale lascia al Presidente del Tribunale di competente giurisdizione il comminare nei riguardi di notai investiti di cariche direttive nei Sindacati le pene dell'avvertimento e della censura previste per i membri dei Consigli direttivi dall'articolo 150 della legge del febbraio 1915, n. 89;

2) quelle che valgono a riservare al Ministro della giustizia i necessari poteri di ingerenza e vigilanza sulla funzione notarile, e cioè gli articoli 3 e 5 dello schema, i quali condizionano gli effetti delle elezioni e nomine dei membri dei direttorii dei Sindacati dei notai, e lo scioglimento dei Consigli direttivi, nei casi di cui all'articolo 8, comma 3° della legge del 1926, alla partecipazione del Ministro della giustizia nella emanazione del relativo decreto da parte del Ministro delle Corporazioni; gli articoli 7, 8 e 9 che tale partecipazione rispettivamente richiedono nei casi di annullamento (previsti dall'articolo 29 comma 2° del Regio decreto del luglio 1926 di attuazione della legge), delle deliberazioni degli organi dei Sindacati distrettuali, prese, sempre, nella sfera delle nuove funzioni, e che sieno riconosciute contrarie alle

leggi e regolamenti degli enti; nei casi di delibere su ricorsi di dirigenti contro misure adottate in loro confronto in forza di competenti Statuti; quando, infine, si debba procedere a modificazioni dell'organizzazione sindacale e degli statuti delle associazioni, e ciò per la evidente incidenza della materia con l'esercizio delle attribuzioni dei Consigli notarili; nel quale ordine di disposizioni, di particolare importanza sono quelle degli articoli 10 e 11 relative al disimpegno dei necessari compiti di ispezione e vigilanza, in confronto dei segretari e direttori dei Sindacati, da parte del Ministro della giustizia, dei Procuratori generali del Re e dei Procuratori del Re, che fin qui li esercitarono sui Consigli notarili, e ciò beninteso in rapporto alle nuove attribuzioni ai Sindacati stessi affidate.

Il primitivo testo dell'articolo 16 del disegno di legge in base al quale il nuovo regolamento della materia era esteso ai distretti notarili di Fiume, Pola e Zara con la riunione in unico distretto avente capoluogo in Fiume, è stato, precorsi accordi col Ministero della giustizia e col Segretario nazionale del Sindacato notai, modificato dalla Camera, nel senso di lasciar sussistere — per ragioni ed esigenze locali attinenti specialmente a difficoltà di comunicazioni — la separazione attuale, implicante quella dei relativi archivi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli dall'1 al 15 non dà luogo a discussione.

BACCI. Ringrazia anzitutto il Ministro della giustizia per aver accolto uno dei più vivi desideri della classe notarile col passaggio delle attribuzioni dei collegi e dei consigli notarili ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai.

Non si rende però conto dei motivi che hanno consigliato la Commissione legislativa della Camera a modificare l'articolo 16. Essa infatti ha sostituito alla dizione usata nel progetto ministeriale, secondo la quale « i distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara sono riuniti in unico distretto con capoluogo in Fiume, rimanendo però separati i rispettivi archivi notarili », quella ora sottoposta all'esame della Commissione, che sancisce la separazione dei

tre distretti notarili suddetti, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati.

Ricorda che il distretto di Fiume aveva manifestato desideri complementi opposti. Riconosce l'inconveniente della lontananza degli altri centri dal capoluogo del distretto; ma esso, se mai, ha ragion d'essere per Zara, e non per Pola, dalla quale si può raggiungere Fiume con poche ore di automobile.

D'altra parte osserva che con l'adozione di tale norma anche la costituzione del Sindacato potrà offrire qualche difficoltà, dato l'esiguo numero di notai appartenenti ai singoli distretti: 11 a Pola, 5 a Fiume, 2 a Zara.

Domanda quindi al Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia ed alla Commissione se non sia il caso di ritornare sull'emendamento approvato dalla Camera.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia. Spiega che si è venuti alla separazione dei distretti notarili di Fiume, Pola e Zara, derogando all'articolo 3 del Regio decreto 6 maggio 1929-VIII, n. 972, che attribuiva in via permanente ai Presidenti dei rispettivi Tribunali le funzioni del Consiglio notarile, in seguito a richieste ripetute ed insistenti da parte delle autorità locali. Il motivo principale di questa separazione è quello della lontananza di Fiume dagli altri due distretti di Pola e, in particolare, di Zara. Del resto mantenere separati i tre distretti non significa creare tre distinti Sindacati, nè la legge del 1926 stabilisce il numero minimo di iscritti necessario per costituire un Sindacato; quando si procederà alla formazione del Sindacato, il Ministero delle corporazioni prenderà gli opportuni accordi con quelli degli interni e della giustizia.

CARDINALI PERICLE, relatore. Concorde pienamente con quanto ha così autorevolmente esposto il Sottosegretario di Stato. Ricorda che l'emendamento della Camera fu proposto d'accordo col Ministero proponente e con le autorità locali; quindi il suo accoglimento non dovrebbe sollevare difficoltà.

BACCI. Pensa che questo emendamento preluda al tentativo di privare Fiume della sede del Sindacato.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato di gra-

zia e giustizia. Non gli sembra; ad ogni modo la questione esorbita dalla sua competenza. Essa potrà essere prospettata al momento opportuno al Ministero delle corporazioni.

L'articolo 16 non dà luogo ad ulteriore discussione e così la lettura degli articoli dal 17 al 19, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (690).

GHERSI GIOVANNI, *relatore*. Con le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115. avevano titolo al soccorso giornaliero i congiunti bisognosi dei militari trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità di pace che per mobilitazione e, nel caso di ostilità in atto, i congiunti dei militari chiamati per obbligo di leva o volontari, per la sola durata della guerra.

Col successivo Regio decreto-legge del 5 settembre 1938 fu concesso titolo al soccorso, anche in tempo di pace, alla moglie con prole ed ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva.

Il disegno di legge in esame fa un'ulteriore concessione ammettendo al soccorso giornaliero anche la moglie senza prole.

La disposizione risponde senza dubbio ad un senso di giusta e doverosa assistenza per le spose dei militari, che restando per lungo tempo prive dell'appoggio del marito, possono in determinate circostanze di famiglia o di salute, essere ridotte a mal partito.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di un fondo di 3 milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri

recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta » (691).

MASNATA, *relatore*. Alle provvide leggi per la lotta contro la tubercolosi, a quelle per la lotta contro il cancro, contro il tracoma, la malaria, la differite, i postumi di encefalite letargica, si aggiunge ora la presente con la quale si provvede a correggere le gravi conseguenze sociali della poliomielite anteriore acuta.

Questa malattia, più comunemente conosciuta col nome di paralisi infantile, talvolta epidemica, colpisce di preferenza i bambini i quali, da un giorno all'altro, in seguito a rapido processo febbrile, restano paralitici in modo più o meno grave.

Certe volte la malattia è mortale, tante volte, nei casi lievi, si hanno guarigioni spontanee, molti casi più gravi sono recuperabili.

Occorre provvedere in questi ultimi casi sia cercando di ridare movimento agli arti paralizzati, sia correggendo le deformità conseguenti alle paralisi non curate o mal curate.

Le cure sono assai lunghe e per gli infermi poveri il problema si presenta assai grave perchè i Comuni cercano di sfuggire alla necessaria ospedalizzazione, impotenti, come talvolta si trovano, a sopperire al costo assai elevato delle cure.

Così per le vie s'incontrano talvolta degli storpi e degli invalidi al lavoro, solo perchè su di essi non furono esperite a tempo quelle provvidenze che la scienza detta e che sono sempre efficaci.

La presente legge, assecondando la benefica iniziativa della Maestà la Regina Imperatrice, provvede alla ospedalizzazione di tanti infelici che, curati a tempo, possono essere ancora utili a sè stessi ed alla società.

Leggi come la presente non si discutono ma si approvano per acclamazione.

GUACCERO. Osserva che la poliomielite anteriore acuta detta infantile, ma che colpisce anche persone adulte, è l'unica malattia infettiva che nel 1939 sia stata in recrudescenza non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei, in alcuni dei quali si è diffusa con veri caratteri epidemici impressionanti, senza contare che in molte località — non italiane —

si è da anni radicata con carattere quasi endemico.

Il Governo, preoccupato di tali fatti, ha dedicato speciali cure per combattere questo male sin dall'inizio delle sue manifestazioni morbose, ricoverando gli infermi in speciali reparti ospedalieri ottimamente attrezzati. Ricorda in proposito l'Istituto specializzato sorto in Ariccia per benefica iniziativa della Maestà la Regina Imperatrice intitolato al nome dell'Altezza Reale il Principe di Napoli.

Ora il Governo si propone, con l'erogazione della somma di 3 milioni di lire, di dare sistemazione organica a questa importante forma di attività assistenziale, ma non è chiaro a quali postumi recuperabili si voglia riferire il legislatore; nè ciò chiarisce il relatore.

Due sono gli stadi di questa terribile malattia. Nel periodo iniziale, e cioè non oltre il secondo anno dall'attacco poliomieltico, la lesione midollare centrale è sanabile e si può avere una riparazione anatomica dei centri midollari lesi dal processo infettivo e quindi una guarigione o spontanea o meglio con l'ausilio delle cure medico-pediatriche o kinesiterapiche. Nel periodo successivo invece le insufficienze paralitiche si sono definitivamente stabilizzate e l'individuo, più che migliorare, ha tendenza al peggioramento statico funzionale, per l'azione dei muscoli antagonisti che trascinano gli arti in atteggiamenti di deformità più o meno gravi. In questi casi, che in verità sono la maggioranza, l'individuo paralitico è recuperabile soltanto attraverso una speciale chirurgia: con plastiche muscolo-tendinee ed osteo-articolari.

L'oratore non sa a quale dei due periodi il disegno di legge intenda recar soccorso. Osserva però che, se il beneficio dovesse andare soltanto a vantaggio del primo, si lascerà ancora nell'abbandono la maggior parte di questi disgraziati. In un Paese civile, come l'Italia, si deve provvedere a tutti i colpiti, anche ai più gravi, i quali, senza un intervento chirurgico, si trovano spesse volte del tutto immobilizzati. Per essi è assolutamente necessario creare istituti ortopedici i quali dovranno essere forniti di scuole elementari e di laboratori, in modo da rendere possibile l'istruzione e l'avviamento al lavoro dei ricoverati. Nota in pro-

posito che la maggior parte di questi paralitici non è in condizione di frequentare le scuole pubbliche; ad ogni modo anche se fosse in condizione di farlo, egli ritiene si debba evitare il contatto tra giovani sani e malati che può influire anche moralmente sull'animo di questi ultimi.

Infatti l'azione del medico non potrà essere efficace se, insieme alle perturbazioni dell'apparato del movimento, non si tengono nel dovuto conto anche quelle concomitanti dell'animo.

Con l'istituzione di scuole primarie e di avviamento al lavoro, il ragazzo paralitico potrà essere avviato ad un mestiere; si augura anzi che anche in Italia si disponga quanto in altri Paesi è già in atto, si addivenga cioè alla creazione di un istituto il quale provveda anche al collocamento di coloro che sono stati rieducati.

Per ora in Italia ci sono soltanto disposizioni legislative riguardanti i minorati in genere. Esse stabiliscono che quando uno di questi infelici risulta un soggetto suscettibile di miglioramento fisico ed atto all'istruzione professionale, deve essere accolto in adatti istituti ove egli possa ricevere le necessarie cure chirurgico-ortopediche e l'avviamento ad un mestiere compatibile con la particolare forma della sua infermità; questa assistenza è affidata all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Quando poi si tratti di invalidi non suscettibili, anche per ragioni di età, di rieducazione, la relativa assistenza è a carico diretto dello Stato.

Da ciò si desume che lo Stato fascista ha considerato ed impostato la questione in termini non equivoci. Quello che manca ancora è l'organizzazione dei mezzi adatti.

Interviene oggi a buon punto l'opera legislativa che finanzia direttamente e senza la quale ogni sforzo, anche il più generoso, è destinato a rimanere sterile di effetti. Ringrazia di ciò il Sottosegretario per l'interno, ma contemporaneamente gli rivolge una vivissima preghiera perchè in un tempo non lontano sia resa possibile la completa assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite sia nel periodo iniziale del male, sia nel successivo. Si adoperi il Sottosegretario di Stato per l'interno presso il Ministro delle finanze perchè il contributo annuo fissato

nel disegno di legge in esame venga raddoppiato. È questa la preghiera che egli rivolge a titolo di raccomandazione nell'interesse di tanti sventurati.

VALAGUSSA. Egli ritiene che, oltre a combattere gli esiti della poliomielite, si debbano anche in Italia promuovere studi per la sua profilassi. Ricorda in proposito il terrore che questa malattia diffuse, lo scorso anno, in alcune regioni d'Italia perchè si aveva la sensazione che le autorità sanitarie non fossero capaci di difendere dal terribile male le popolazioni.

Lamenta come in Italia non si sia ancora provveduto alla raccolta del siero dei convalescenti che, se usato in tempo, può dare risultati favorevoli. Il senatore Micheli, il grande clinico italiano, aveva istituito in Torino un centro di raccolta del siero; a quell'istituto molti pazienti, che avevano subito la malattia, fornivano il proprio sangue per la cura di altri infermi.

La raccolta del siero non offre difficoltà; esso, una volta essiccato (il Liechtenstein, che aveva istituito a Stoccolma un centro di raccolta, usava tale sistema) può essere conservato per anni.

Alle considerazioni del relatore ed alla raccomandazione del senatore Guaccero unisce anche la sua perchè si torni a considerare la questione della efficacia del siero dei convalescenti. Si istituiscano centri di raccolta e si promuovano studi per la profilassi del male. In tal modo anche le popolazioni si sentiranno più protette.

MORMINO. Nota che il Ministero dell'interno ha già provveduto. Infatti all'Istituto di Sanità Pubblica esiste una idonea attrezzatura per la raccolta del siero, di cui si hanno già 90 litri. Naturalmente tale raccolta sarà continuata.

MASNATA, *relatore*. Concorda con quanto hanno esposto i camerati Guaccero e Valagussa, per quanto egli creda che la questione della profilassi, sollevata da quest'ultimo, esorbiti dal disegno di legge, che si occupa esclusivamente dei postumi di poliomielite. Naturalmente gli studi dovranno essere proseguiti; e da essi non deve andar disgiunta la propaganda scientifica perchè, specialmente nei pic-

coli centri, i medici si trovano in grave imbarazzo quando si presenta qualche caso di questa malattia.

È completamente d'accordo col senatore Guaccero circa l'insufficienza del fondo stanziato che dovrebbe essere successivamente elevato, a meno che non si vogliano destinare a centri di riabilitazione e di cura le cliniche e gli istituti ortopedici già esistenti.

PRESIDENTE. Assicura il relatore ed i senatori Guaccero e Valagussa che sulla discussione concernente questo disegno di legge sarà richiamata l'attenzione del Ministero dell'interno.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Costituzione di un fondo di 10 milioni per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli » (692).

MOSSO, *relatore*. Fra le varie opere importanti del Regime ha certamente un posto notevole il vasto rinnovamento ospedaliero avvenuto nella maggior parte delle città italiane e non soltanto nei Capoluoghi di Regioni o di Province.

Da questo movimento, così importante, come ebbe a dire il Duce, ai fini umanitari, sociali ed anche politici, dovette restare assente Napoli per le sue particolarissime condizioni. La città di Napoli aveva una disponibilità di posti letto del tre per mille rispetto alla sua popolazione, mentre, com'è risaputo, si calcola al cinque il fabbisogno minimo di posti letto ospedalieri per una città in condizioni normali.

Intervenire pertanto in favore di Napoli il Governo, provvedendo a costruire ed arredare a spese dello Stato l'Ospedale XXIII Marzo, capace di 1200 letti e testè inaugurato.

Al finanziamento dei lavori e delle forniture relative si provvede mediante i Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 22, e 23 dicembre 1937, n. 2573.

Col primo fu autorizzata, sul bilancio del

Ministero delle finanze, la spesa di lire 40 milioni, ripartita in quattro esercizi consecutivi; col secondo fu autorizzata la spesa di lire 29 milioni, mediante anticipazione di ugual somma, da parte del Banco di Napoli, da estinguersi in quindici annualità, pure sul bilancio del Ministero delle finanze.

Detto ospedale, all'atto del riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della città di Napoli, fu, con l'articolo 8 della legge relativa, 30 gennaio 1939, n. 283, attribuito all'Ente ospedali riuniti, risultante dalla fusione dei seguenti istituti: Ospedale degli incurabili, Ospedale S. Maria della Pace, Ospedale Gesù e Maria, Ospedale Loreto, Ospedale Ascalesi.

Senonchè, completata la costruzione e l'arredamento del nosocomio, poichè nè questo, nè gli Ospedali riuniti hanno rendite patrimoniali da destinare alla sua gestione, è stato necessario predisporre i mezzi finanziari occorrenti per l'avviamento della gestione stessa, in attesa che, cominciata ed avviata la riscossione delle rette di degenza, fossero stati così forniti annualmente i mezzi occorrenti per lo svolgimento della sua attività.

Il disegno di legge in esame autorizza sul bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 10.000.000, ripartita in tre esercizi finanziari e precisamente: lire 5.000.000 nell'esercizio corrente, lire 3.000.000 nell'esercizio 1940-1941, e lire 2.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Pur riconoscendo l'opportunità del disegno di legge, l'oratore crede di dover segnalare alla Commissione due fatti di notevole importanza.

Il primo riguarda le spese, a suo parere eccessive, che si sostengono nella costruzione di questi ospedali. Egli ritiene che una spesa di 30.000 lire per posto-letto dovrebbe essere sufficiente, mentre quella sopportata per la costruzione dell'ospedale « XXIII Marzo » è quasi doppia. Queste emulazioni nella costruzione degli ospedali, se possono essere ammissibili, talvolta lodevoli, quando si tratta di enti privati, devono essere frenate quando il finanziatore è un ente pubblico, peggio lo Stato. Occorre quindi una assidua vigilanza, affinchè sia frenata tale tendenza ed il limite delle spese di costruzione e arredamento contenuto al

necessario. I 10 milioni oggi stanziati per l'avviamento saranno in breve tempo esauriti e lo Stato sarà di nuovo costretto ad intervenire per integrare le somme occorrenti, poichè c'è da fare poco assegnamento sugli introiti costituiti dalle rate di degenza, al cui rimborso i Comuni, tenuti per legge al pagamento, cercano in ogni modo di sottrarsi; e d'altra parte la loro situazione non è certo favorevole.

Di qui la seconda osservazione che riguarda in genere la situazione degli ospedali italiani, i quali devono continuamente lottare per il ricupero delle rette di degenza e ricorrere a dannosi espedienti per poter continuare a vivere, non essendo naturalmente sufficienti i redditi che ciascuno possiede. Sembra che sia giunto ormai il momento di porre riparo a questo gravissimo stato di cose. L'oratore desidera perciò che parta dalla Commissione una voce d'allarme ed un monito, perchè la situazione è giunta ad un punto tale che, tra breve, le amministrazioni ospedaliere non potranno più far fronte alle loro esigenze. (*Applausi*).

CAMPOLONGO. Rivolge un pensiero alla memoria del senatore Pascale che elargì tutto il suo cospicuo patrimonio per l'erezione di un grande ospedale.

Si augura che, con l'approvazione di questo disegno di legge, l'ospedale « XXIII Marzo » possa essere presto condotto a termine in modo da soccorrere tanti poveri malati: la città di Napoli l'attende con ansia da molto tempo.

GUACCERO. Si associa al relatore nel ritenere eccessiva la spesa di costruzione. Raccomanda che nell'attrezzatura degli ospedali si tenga conto più delle necessità cliniche che di quelle estetiche e panoramiche; tanto più ove si consideri che il lusso con cui sono arredati molti ospedali può influire in senso negativo sull'animo dei ricoverati poveri i quali, una volta dimessi, male si adatteranno a ritornare alle loro povere abitazioni.

MORMINO. Riconosce che la spesa per la costruzione dell'ospedale « XXIII Marzo » è stata rilevante, ma, per quello che gli risulta, essa, più che dal desiderio di lusso o da poca vigilanza, è dipesa dai lavori occorsi per le fondazioni che, per la natura del terreno, hanno richiesto opere notevoli e dispendiose.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Benefici a favore dei feriti per la Causa Fascista » (697).

VICINI MARCO ARTURO, *relatore*. Il disegno di legge in esame riapre opportunamente il termine di presentazione delle domande di pensione in dipendenza di eventi per la causa nazionale verificatisi all'estero, ovviando così alla disparità di trattamento che era stata fatta per i Camerati che hanno dato il sangue per la Rivoluzione in terra straniera.

Esso estende altresì i benefici degli articoli 44 del Regio decreto 30 settembre 1922 e 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923 a favore dei dipendenti statali che abbiano riportato ferite di guerra ed abbiano conseguito il brevetto di ferito per la Causa Fascista per eventi verificatisi il 23 marzo 1919.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere » (715).

CELESIA, *relatore*. Crede che basti richiamare puramente e semplicemente la relazione ministeriale che presentava il disegno di legge in esame alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, poichè qualunque parafrasi o riassunto potrebbe ingenerare inconvenienti di interpretazione, trattandosi di disposizioni legislative essenzialmente finanziarie e di riordinamento fiscale in materia di provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere.

SABINI. Osserva che il disegno di legge unifica il sistema tributario in materia nobiliare ed araldica prima disciplinato da due testi distinti (Legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tab. A e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1464) e ricorda che è merito innegabile del Regime fascista di aver portato in questo specialissimo campo il suo spirito vivificatore ed innovatore al fine di risolvere in modo definitivo tutte le questioni che avevano dato luogo a difficoltà di ordine pratico.

Così lo statuto delle successioni ai titoli e attributi nobiliari del 10 agosto 1926, n. 1489, regola la questione dell'uniformità del sistema di devoluzione dei vecchi titoli, l'ordinamento dello stato nobiliare italiano (Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61) disciplina definitivamente l'ampia materia delle Regie Prerogative di cui agli articoli 79 e 81 dello Statuto del Regno, il Regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1794, e il Regio decreto 10 luglio 1930, n. 974, provvedono alle tasse di autorizzazione e all'uso delle onorificenze equestri e dei titoli nobiliari concessi dal Sommo Pontefice.

La materia del disegno di legge in esame, sebbene di indole tributaria, rientra però in una sfera specialissima di potestà riservata alla Regia Prerogativa sulla natura, sul fondamento ed estensione della quale si è molto disputato nel campo della dottrina costituzionale; poichè alcuni la ritengono una delle tante attribuzioni spettanti al Re quale Capo dello Stato, da Lui esercitata attraverso i ministri, altri quale uno speciale potere di autarchia esercitato dal Sovrano non come organo dello Stato ed anche al di fuori dello Statuto. Comunque essa non poteva giungere fino alla imposizione di tasse; è quindi da lodare il principio informatore del provvedimento in esame, il quale, in ossequio all'articolo 30 dello Statuto, regolarizza con la solennità della legge in senso formale la questione delle tasse di cui al Regio decreto del 1932, portandovi anche un congruo aumento in relazione al valore della moneta.

Venendo ad alcune sue proposte di emendamento l'oratore nota che il disegno di legge, benchè a carattere tributario, è strettamente collegato alla materia disciplinata organicamente dall'Ordinamento sullo stato nobiliare

italiano del 1929, il quale all'articolo 5 stabilisce che le concessioni da parte della Corona possono riguardare soltanto i titoli ammessi (Principe, Duca, Marchese ecc.). Rileva quindi che quelli previsti dai numeri 6 a 10 della tabella 13, lettera a), annessa al disegno di legge in esame, non possono formare oggetto di concessione, perchè la qualifica di « Nobile dei principi, dei Duchi, dei Marchesi ecc. », secondo il chiaro disposto dell'articolo 57 dell'Ordinamento stesso, spetta per diritto di nascita agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli primogeniali. Perciò, siccome i citati numeri dal 6 al 10 prevedono ipotesi non destinate a verificarsi, ritiene opportuno e propone che siano eliminati dalla tabella.

Inoltre fa presente che tra le due ipotesi configurate nella tabella 15, lettera a), che riguarda l'uso di decorazioni e onorificenze pontificie e straniere, l'unica onorificenza equestre conosciuta che importi per taluni gradi nobiltà trasmissibile o soltanto ereditaria è l'Ordine Piano che si conferisce dal Sommo Pontefice. Siccome però con recente *motuproprio* pubblicato nel fascicolo del 20 febbraio 1940 dagli *Acta Apostolicae Sedis* il regnante Sommo Pontefice — avuto riguardo alle esigenze dei tempi — stabilisce che i decorati di tali Ordine avranno diritto di fregiarsi delle insegne e del titolo *absque ullo nobilitatis jure privilegioque*, viene a cessare ogni ragione di distinzione tra onorificenze che conferiscono nobiltà ereditaria od anche semplicemente personale e quelle che non la conferiscono.

Propone quindi che alla tabella 15, lettera a) si sopprimano le parole: « Se sono ereditarie o importino titolo ereditario » e cifre relative. Di conseguenza dovranno sopprimersi anche le parole: « Se non sono ereditarie o non importano titolo ereditario » lasciando inalterati i susseguenti numeri 1, 2, 3 e 4.

Alla suddetta tabella 15, lettera b) propone siano soppresse le parole: « quando sono ereditarie od importino titolo ereditario », ed anche i numeri 1 e 2 con le corrispondenti cifre. Nella nota a margine relativa si dovranno sopprimere infine le seguenti parole: « quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportino titolo ereditario ».

CELESIA, *relatore*. Pur riconoscendo l'alta competenza in materia del camerata Sabini, non vede la necessità di tali emendamenti, i quali in pratica non potrebbero trovare applicazione perchè, se ha ben compreso, si riferiscono ad ipotesi non verificabili.

Dichiara che si tratta di una legge tributaria; e, tenuto anche conto delle recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze in materia di tasse, ritiene sia opportuno non apportare modificazioni al disegno di legge in esame.

SABINI. Non crede inutili gli emendamenti da lui proposti, giacchè nel testo della legge non dovrebbero essere configurati casi ed ipotesi che non possono verificarsi almeno allo stato attuale della legislazione in materia. Ma, poichè l'insistere in tali emendamenti, data l'assenza del competente Sottosegretario di Stato, importerebbe il rinvio della discussione con sensibile intralcio alla normale attività legislativa della Commissione, dichiara di ritirare gli emendamenti proposti.

In ogni modo quelli che sembravano punti non sufficientemente chiariti del disegno di legge in esame andavano rilevati e posti in evidenza, il che egli ha inteso di fare con le sue proposte di emendamento.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Sabini si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti proposti, ritiene inopportuna ogni ulteriore discussione.

Fa presente però alla Commissione che egli, pel tramite del Presidente del Senato, aveva chiesto su tali emendamenti l'avviso della Presidenza del Consiglio che è l'organo competente in tale materia. La risposta pervenuta in merito alla Presidenza del Senato è la seguente:

« In relazione ai due emendamenti proposti dal senatore Sabini, questa Presidenza ritiene che essi non debbano aver seguito per le considerazioni di cui appresso:

« Si osserva innanzi tutto che tali emendamenti non si riferiscono specificamente alla tassazione, oggetto del disegno di legge in discussione, ma a disposizioni nobiliari generali, e cioè alla impossibilità del verificarsi di provvedimenti di Grazia Sovrana (concessione, rinnovazione, riconoscimento) per i titoli di Nobile dei Principi, Nobile dei Duchi, Nobile dei Marchesi, ecc. Al riguardo si rappresenta

che la prerogativa Sovrana dei titoli nobiliari, sancita dall'articolo 79 dello Statuto con la dizione nota « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi » non consente che si pongano limiti alla libera disponibilità del Sovrano in materia nobiliare. Come è prassi, il Sovrano, per un omaggio ad una famiglia, allo stato dei documenti storici di essa, può accogliere la proposta di conferire (o per concessione, o per rinnovazione, o per riconoscimento) la qualifica familiare di Nobile dei Principi, Nobile dei Duchi, Nobile dei Marchesi ecc.

« Il disegno di legge, rendendosi conto della possibilità di analoghi provvedimenti di Grazia, ne ha disposto la tassa specifica, poichè in precedenza tali provvedimenti venivano tassati con la tassa del solo titolo di Nobile.

« In relazione al secondo emendamento, si rileva che la norma cui riferisci non ha relazione con l'Ordine equestre Pontificio detto Ordine Piano, che, per effetto del Breve del Sommo Pontefice Pio XII, 11 novembre 1939, anno XVIII, non porta più a conseguire la nobiltà, ma è stabilita per l'eventualità di casi di ordini equestri internazionali per le cui onorificenze possa essere disposta l'ereditarietà ovvero la nobiltà conseguente ».

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disposizioni a favore dei cittadini rimpatriati dall'estero » (785).

MORMINO, *relatore*. Il disegno di legge assicura ai connazionali, rientrati nel Regno o che lasceranno i Paesi di immigrazione in conseguenza delle attuali straordinarie contingenze, la possibilità di riprendere in Patria l'esercizio della propria attività professionale.

Data la eccezionalità della situazione, per i casi contemplati all'articolo 2 la competenza del giudizio, relativo al possesso dei requisiti dell'iscrizione negli Albi e registri, viene trasferita dai singoli Sindacati professionali (e

per lo scambio delle patenti di navigazione — capitani e padroni — dal Consiglio superiore della marina mercantile) ad un'unica Commissione speciale sedente presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Semplice è il congegno del provvedimento. Per conseguire le contemplate facilitazioni (escluse la professione forense ed il notariato per il carattere pubblicistico del Ministero corrispondente) si richiede:

— la residenza all'estero al 1° gennaio 1939-XVII;

— l'esercizio legale della professione o il possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti all'estero per esercitarla;

— o l'esercizio di fatto da almeno 18 mesi, alla data del rimpatrio, dell'attività professionale, per il cui esercizio nel Paese estero non siano richiesti particolari titoli professionali o di studio, con giudizio discrezionale della Commissione per stabilire la rispondenza di tale attività, con le diverse specie di quelle riconosciute nell'ordinamento italiano. Per i giornalisti l'anzidetto esercizio dev'essere ininterrotto, esclusivo e retribuito;

— il possesso dei requisiti di buona condotta morale e politica.

Rapida è la procedura stabilita: La trasmissione delle domande e dei documenti di abilitazione in appoggio ottenuti dallo Stato estero, e gli accertamenti sulle prove documentali, e su le situazioni di fatto, denunziate in relazione alle condizioni stabilite, sono demandate al Ministero degli esteri.

Non manca la dichiarazione della definitività del provvedimento della Commissione, mentre è concessa l'esenzione del pagamento delle tasse ed è precisato l'obbligo dell'iscrizione negli Albi e registri in base all'esercizio legale delle professioni (art. 1) ovvero alle decisioni della ripetuta Commissione.

Questo in sintesi quanto viene disposto.

Chiara emerge la natura del provvedimento ed il suo carattere squisitamente politico; come limpida balza la previdente cura del Governo fascista diretta ad agevolare i connazionali, che, nella dedizione all'amor di Patria, sacrificano beni e sostanze e rinunziano a posizioni

anche faticosamente acquistate. Il che dispensa da particolari illustrazioni.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Dudan, che non è potuto intervenire alla riunione, aveva presentato alcuni emendamenti, concernenti la professione di odontoiatra, su questo disegno di legge. Tali emendamenti sono stati poi ritirati dal proponente in seguito ad una risposta in merito pervenuta alla Presidenza del Senato dal Ministero dell'educazione nazionale.

La lettera è del seguente tenore:

« Ho esaminato la proposta di emendamenti presentata dal senatore Dudan sul disegno di legge " Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero ". Una proposta analoga era stata già avanzata dal Direttorio del P. N. F. al Ministero dell'interno, nella cui competenza rientra l'esercizio della professione di odontoiatra: e questo Ministero, con nota n. 1742, in data odierna, ha espresso avviso contrario all'accoglimento di essa nel provvedimento in oggetto, lasciando all'Amministrazione dell'Interno di esaminare la possibilità, ove ritenga fondata la richiesta, di farne oggetto di apposito provvedimento legislativo ».

PERNA. Pur riconoscendo la natura politica ed umana del provvedimento, non può almeno di richiamare l'attenzione della Commissione sugli articoli 1 e 2, i quali, se conservati nella dizione del progetto, più che giovare nuocerebbero.

Ricorda che col decreto luogotenenziale n. 1311, dell'agosto 1915, si autorizzarono i rimpatriati ad esercitare in Italia la loro professione e come, ancor oggi, ci si trovi di fronte ad una quantità di speculatori che si sono serviti di quel provvedimento per esercitare abusivamente una professione e per fare valere titoli di dubbia origine.

Sarebbe ora bene evitare il ripetersi di tale inconveniente chiarendo la portata degli articoli 1 e 2 che, così come sono formulati, possono dar luogo ad abusi.

Osserva in primo luogo come allo spirito del provvedimento, il quale si riferisce a coloro i quali esercitano una professione liberale, si sia derogato nello stesso articolo 1, che alla fine del primo comma parla delle « professioni e delle arti ausiliarie delle professioni sanita-

rie ». Ora, secondo le leggi esistenti, coloro i quali esercitano un'arte od un mestiere ausiliario delle professioni sanitarie non sono considerati come esercenti una professione sanitaria.

In secondo luogo gli sembra che il testo si presti a varie interpretazioni quando dice che i rimpatriati, per essere iscritti negli albi, registri e simili devono avere esercitato legalmente nel Paese estero di provenienza una professione o devono essere in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitarla. A questo proposito, oltre ai casi di titoli conseguiti all'estero in modo non regolare (in America ci sono scuole che rilasciano diplomi dietro compenso), prospetta alla Commissione l'ipotesi, tutt'altro che infrequente, che nel Paese straniero in cui il rimpatriato risiedeva, sia richiesto per l'esercizio di una determinata professione un titolo ritenuto insufficiente in Italia.

È anche motivo di preoccupazione quanto si legge all'articolo 2. Esso infatti con la disposizione un po' vaga dei commi *a*) e *b*) rende possibile l'esercizio di una professione in Italia anche a chi tale professione ha esercitato abusivamente all'estero.

Conclude affermando di essere perfettamente conscio dell'alto significato morale del provvedimento che vuole venire in aiuto a quei connazionali che hanno esercitato onestamente una professione all'estero, ma ritiene assolutamente necessario che la Nazione si difenda contro le speculazioni di coloro che, sfruttando disposizioni non esattamente formulate, verrebbero ad acquistare il diritto di esercitare una professione in base a titoli non regolari. È quindi suo intendimento proporre emendamenti agli articoli 1 e 2 per evitare gli inconvenienti testè accennati.

BERETTA. Richiama anch'egli l'attenzione della Commissione sulla gravità delle conseguenze che il disegno di legge, nella formulazione del progetto, può portare. Ricorda, ad esempio, che, mentre in Italia la radiologia è disgiunta dalla radioterapia tanto che per esercitare quest'ultima, oltre la laurea, è richiesto uno speciale diploma, in altri Stati non esistono analoghe cautele; cosicchè, approvandosi il disegno di legge nel testo proposto, sarebbe

possibile ad una persona, per il solo fatto di avere esercitato la radioterapia all'estero, di esercitarla anche in Italia, pur non avendo lo speciale titolo richiesto.

Si associa quindi alle osservazioni del senatore Perna le quali hanno particolarmente di mira la difesa sanitaria della Nazione.

MORMINO, *relatore*. I senatori Perna e Beretta non hanno precisato gli emendamenti che intendono proporre; non sa perciò se questi, più che modificare, potrebbero addirittura sconvolgere la sostanza del provvedimento. Peraltro non vede la necessità di introdurre emendamenti al disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per due ordini di considerazioni.

In primo luogo, per quel che riguarda le falsificazioni dei titoli e delle attestazioni, le frodi non sono possibili, perchè tali documenti devono riportare il visto del Ministero degli esteri. D'altra parte, e questo è fondamentale, fra i requisiti stabiliti vi è quello del possesso della buona condotta morale e politica dei richiedenti. In mancanza, i Sindacati non possono operare alcuna iscrizione negli albi e nei registri, anche se trattasi di richiedenti in possesso di titoli legittimi.

Ora ognuno vede che, se le nostre rappresentanze all'estero, che ben conoscono l'attività dei nostri connazionali nei Paesi nei quali esse esercitano la loro giurisdizione, si trovasero in presenza di falsari, ciarlatani o mistificatori, non farebbero rilasciare l'attestazione di buona condotta, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, impedendo così quella possibilità di danno che paventano i senatori Perna e Beretta. Sicchè la funzione attribuita agli organi del Ministero degli affari esteri dà una garanzia di capitale importanza, che può tutti tranquillare.

Quanto all'esercizio professionale di fatto ed alla dichiarazione di equipollenza per i titoli conseguiti all'estero, ricorda che la Commissione istituita presso il Ministero dell'educazione nazionale ha un potere discrezionale nell'emettere il suo giudizio. La valutazione negativa importa il rifiuto all'accoglimento delle domande presentate. Egli ha la certezza che quest'organo assolverà con scrupolo il suo compito. Epperò specialmente la pubblica sa-

lute sarà difesa dalla dannosa azione di eventuali inetti, incapaci o, peggio, impostori.

Del resto non può sfuggire che la situazione eccezionale e la natura squisitamente politica del provvedimento può anche far prescindere da considerazioni di carattere sindacale. Col disegno di legge in esame il Governo non solo ha voluto dare un'attestazione di affetto ai connazionali che, ritornando nel Regno, hanno testimoniato il loro attaccamento alla Patria e la fede nei suoi destini, ma ha inteso assicurare ad essi le possibilità di vita con la continuazione del proprio onesto lavoro, senza bisogno di ricorrere ad aiuti assistenziali o soccorsi governativi.

Prega perciò gli oratori che lo hanno preceduto di rinunciare agli emendamenti preannunziati.

PERNA. Osserva che quanto ha detto il relatore non è completamente esatto perchè le domande dei rimpatriati non passano tutte attraverso il vaglio della Commissione istituita presso il Ministero dell'educazione nazionale, ma soltanto quelle di coloro che non hanno titoli professionali (art. 2). Le domande di coloro che nel Paese estero di provenienza esercitavano legalmente una professione o erano in possesso di titoli professionali o di studio necessari o sufficienti per esercitarla (art. 1) sono trasmesse direttamente ai Sindacati o simili. È appunto questa mancanza di controllo che più lo preoccupa.

Ripete del resto che cercare di evitare gli inconvenienti con emendamenti atti a prevenire gli abusi, non vuol significare disconoscimento dello spirito altamente encomiabile del disegno di legge.

GUERRESI. Concorda col relatore nel riconoscere lo spirito altamente politico del provvedimento a cui egli, come del resto tutta la Commissione, rivolge il suo plauso.

Osserva però che il disegno di legge dovrebbe usare lo stesso trattamento verso tutte le categorie di liberi professionisti; ad ogni modo, a parità di titoli, non dovrebbe essere negata a coloro che già risiedono nel Regno la facoltà di esercizio consentita ai provenienti dall'estero.

MORMINO, *relatore*. La mancata ingerenza della Commissione appositamente istituita nelle

domande di coloro che sono in possesso del titolo legale appare ininfluyente ove si faccia riferimento all'articolo 4. Infatti ad una persona munita di legale abilitazione e segnalata dal Console quale sospetta è negata la attestazione di buona condotta e l'iscrizione automaticamente diventa impossibile.

Il congegno della legge offre tutte le garanzie. Da un lato le attribuzioni del Ministero degli esteri, dall'altro la competenza della Commissione, laddove il suo intervento è previsto, danno quella tranquillità contro gli abusi e contro gli eventuali danni a delicati pubblici servizi dei quali i senatori Perna e Beretta si sono preoccupati. Ogni ulteriore precisazione è dettaglio e potrebbe suonare sfiducia nella diligenza del Ministero degli esteri ed in quella dei suoi funzionari, che hanno tanta perspicace consapevolezza di quanto è richiesto dal pubblico interesse.

Quanto alla parità di trattamento per tutti i liberi professionisti, auspicata dal senatore Guerresi, il relatore ha già accennato, nella esposizione fatta, che le disposizioni della legge non si applicano alle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio in quanto queste rivestono un carattere pubblicistico.

Per l'esercizio, poi, in particolare, delle professioni ed arti ausiliarie sanitarie, ritiene che il controllo del Ministero dell'Interno e dei suoi organi periferici nella pratica disperda ogni possibilità di dubbio.

Riconosce che le considerazioni fatte dai senatori Perna, Beretta e Guerresi hanno sotto certi aspetti dei riflessi meritevoli di considerazione. Ma, dato lo spirito che pervade il disegno di legge e le garanzie sostanziali che

l'ordinamento proposto dà, è convinto della necessità dell'urgente sua approvazione.

Si dichiara dolente di non potere esprimere avviso favorevole ad una richiesta di rinvio per l'esame di emendamenti che ritiene superflui; e mette in rilievo l'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo proposto, che fa escludere la possibilità di inconvenienti quanto meno in quella larga misura, che i proponenti degli emendamenti prevedono.

PERNA. Insiste nel suo punto di vista perchè ritiene che, perfezionando la dizione degli articoli 1 e 2, si possa ottenere il bene a cui il provvedimento mira, evitando il male.

PRESIDENTE. Prima che il senatore Perna proceda ad una formale redazione degli emendamenti, crede sia opportuno che la Commissione si pronunci sul concetto informatore degli emendamenti stessi. Osserva che l'esame accurato degli emendamenti prospettati dal senatore Perna condurrebbe necessariamente ad un rinvio della discussione.

Pone quindi in votazione la sospensiva del progetto; naturalmente il rigetto della sospensiva va inteso nel senso che la Commissione intende proseguire nella discussione del progetto nel testo presentato.

La proposta di sospensiva non è approvata.

PRESIDENTE. Dichiarata chiusa la discussione generale.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiarata che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 12,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(20^a riunione)

FORZE ARMATE

(14^a riunione)

Venerdì 24 maggio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Disciplina dei cittadini in tempo di guerra »
(793) Pag. 193

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Ago, Aman-
tea, Anselmi, Asinari di Bernezzo, Baistrocchi,
Bernotti, Bucci, Caccianiga, Campolongo, Car-
dinali Pericle, Casoli, Clerici, Conci, Conti Si-
nibaldi, Conz, D'Ancora; De Bono, De Rug-
giero, Di Benedetto, Ducci, Facchinetti, Farina
Ferdinando, Ferrari Cristoforo, Ferrari Giu-
seppe Francesco, Gherzi, Giampietro, Giuliano
Arturo, Giuriati, Graziosi, Guaccero, Guada-

gnini, Guerresi, Lombard Vincenzo, Maraviglia,
Marinetti, Marracino, Masnata, Minale, Moizo,
Montefinale, Mormino, Noseda, Padiglione, Pe-
trone Silvio, Pujia, Renda, Riccardi, Ricci del
Riccio, Sabini, Salucci, Sani, Scavonetti, Solari,
Tallarigo, Tiscornia, Valagussa, Valli, Viale e
Zoppi Gaetano.

È anche presente il Sottosegretario di Stato
per l'interno, Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: An-
dreoni, Bacci, Banelli, Bastico, Bobbio, Boc-
chini, Emo Capodilista, Foschini Luigi Mario,
Guidi Francesco, Mosconi, Mosso, Nasi, Nomis
di Cossilla, Russo, Scipioni, Tua, Vacca Mag-
giolini e Zoppi Ottavio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad
assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disciplina dei cittadini in tempo di guerra »
(793).

PRESIDENTE. Premette che il disegno di
legge è stato presentato dal Governo alla Ca-
mera dei Fasci e delle Corporazioni soltanto
nel pomeriggio di mercoledì 22 corrente mese
con carattere di grande urgenza. La Camera
dei Fasci e delle Corporazioni lo ha esaminato
minuziosamente in due laboriose riunioni nella

giornata di ieri, apportandovi numerose modificazioni.

MONTEFINALE, *relatore*. Il presente disegno di legge integra la legge testè approvata sulla organizzazione della Nazione per la guerra (21 maggio 1940-XVIII) sottoponendo i cittadini all'obbligo del servizio civile al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle forze armate.

Esso stabilisce i limiti di età per gli obbligati e tiene conto delle speciali condizioni di famiglia e delle condizioni di salute nel determinare particolari esenzioni, nonchè della capacità tecnica dei singoli per eventuali cambiamenti di destinazione.

Viene contemplato il caso di chiamata alle armi per la cessazione dalla qualità di mobilitato civile e quello di esenzione dal servizio militare per l'assunzione a tutti gli effetti della qualità di mobilitato civile, autorizzando altresì il Governo a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato alle armi alla posizione di comandante in servizio civile e dando facoltà all'autorità militare di comandare militari alle armi al servizio civile nonchè di determinare quali cittadini, non militari, debbano per la loro specifica competenza essere dichiarati temporaneamente o permanentemente insostituibili.

Viene provveduto per la determinazione delle condizioni d'impiego e di lavoro e di trattamento economico delle diverse categorie di mobilitati civili, compresa quella dei militari comandati.

Il disegno di legge contempla la mobilitazione civile di Enti di diritto o di fatto, riconosciuti necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della Nazione in guerra, nonchè degli stabilimenti ausiliari, in tutto o in parte, il cui personale assume la qualità di mobilitato civile e non può abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente autorità.

La smobilitazione è decretata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, o, per gli stabilimenti ausiliari, con revoca dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e in entrambi i casi è estesa al personale.

Viene regolata l'assunzione del personale suddetto e vengono stabiliti controlli sull'impiego dei mobilitati civili, nonchè sanzioni penali per chi si sottragga ai propri obblighi, sanzioni già previste dalla legge 14 dicembre 1931-IX, n. 1699, abrogata dalla presente.

Concludendo rileva che il disegno di legge ha carattere altamente morale perchè richiama alla mente di tutti gli Italiani il dovere civile, oltrechè quello militare; dovere, che si riassume nella completa dedizione al Paese delle proprie energie fisiche, intellettuali e morali, nel fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria.

Propone pertanto che sia votato per acclamazione.

GUADAGNINI, *relatore*. Ha avuto l'onore di sottoscrivere la chiara, completa e perspicua relazione del senatore Montefinale; ha quindi ben poco da aggiungere.

Osserva soltanto che è stata richiamata la sua attenzione sul gruppo delle penalità previste dagli articoli 19 e 21.

In merito all'articolo 19 rileva che la difficoltà prospettata riguarda la configurazione dei tre gradi di pena. Tuttavia ritiene che l'articolo possa essere mantenuto così come è stato redatto e non sia necessaria alcuna modificazione. Il primo comma stilizza le sanzioni per il caso di dolo normale; il secondo riguarda la frode, ma tale termine va interpretato in senso generico: chiunque abbia commesso il fatto con mezzi fraudolenti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda col relatore circa l'interpretazione generica da darsi alla parola « frode ».

GUADAGNINI, *relatore*. Il terzo comma contiene una minorante: prevede cioè il caso di colpa. L'articolo nel suo complesso non presenta dunque difficoltà.

Quanto all'articolo 21 osserva che la legge 14 dicembre 1931, che in esso si richiama, era complessa e completa. Recentemente le Commissioni legislative hanno approvato due leggi connesse con quella in esame: quella relativa all'organizzazione della Nazione in guerra e l'altra relativa ai compiti e all'ordinamento della Commissione Suprema di difesa. Le disposizioni di queste due leggi e quelle del prov-

vedimento in esame erano prima raggruppate in un'unica legge: quella del 14 dicembre 1931-IX, n. 1699, con delle sanzioni più precise. Ora che le varie norme sono state disseminate in tre diversi provvedimenti, ci si trova di fronte a notevoli difficoltà circa le sanzioni da applicare, che sono rimaste quelle della vecchia legge: difficoltà di ermeneutica e di pratica. Riterrebbe pertanto opportuno che si provvedesse alla compilazione di un testo unico per evitare il continuo rinvio ed accavallamento delle disposizioni.

Rivolge quindi viva preghiera al Sottosegretario di Stato perchè sia presa in considerazione l'opportunità di tornare in sostanza ad un unico complesso di disposizioni, come nel 1931.

Quanto al titolo del disegno di legge, si è anche osservato che più che di disciplina in tempo di guerra, si tratta di organizzazione dei cittadini non soggetti ad obblighi militari, in tempo di guerra. È in sostanza, nello stesso tempo, qualche cosa di più e qualche cosa di meno: una disciplina che non è generica ma specifica, come le sanzioni che non sono generiche ma specifiche. L'importante è che non esistono più i Comitati di Assistenza Civile, il che era già previsto nella legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra. Ragione di più per provvedere al coordinamento.

Si associa di tutto cuore alla proposta del camerata Montefinale di votare il disegno di legge per acclamazione.

Ricorda anzi che la data odierna è di buon auspicio per leggi di questo genere. Il 24 maggio ha segnato l'aurora e la rinascita del nostro Paese, l'inizio dell'ascesa italiana, la rivoluzione degli spiriti e quindi la riorganizzazione completa della nostra grande Patria attraverso il Fascismo. Eleva il pensiero reverente e devoto alla Maestà del Re Imperatore (*applausi*); al Duce, Primo Maresciallo dell'Impero (*applausi*), a cui dobbiamo la rinnovata grandezza dell'Italia; ai grandi Capi del nostro glorioso Esercito di terra, di mare e dell'aria, con l'espressione della più profonda ammirazione; a tutti i combattenti, infine, ai quali l'onore di aver già combattuto una volta per la grandezza della Patria non preclude che possano tornare a combattere quando ne sarà dato il segnale. (*Vivissimi generali applausi*).

MARAVIGLIA. Circa l'opportunità di provvedere alla compilazione di un testo unico ricorda che è necessario ne sia data l'autorizzazione espressamente per legge. Sarebbe quindi necessario prevederlo nell'articolo 23.

PRESIDENTE. Fa presente che una modifica in questo senso imporrebbe un rinvio del disegno di legge alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e quindi un ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento, per il quale il Governo ha richiesto l'urgenza.

MARAVIGLIA. Non insiste.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicura che sarà tenuto il dovuto conto della raccomandazione del relatore. Il Governo stabilirà le modalità per realizzarla. Essa risponde infatti anche ad un suo vivo desiderio, oltre che al voto delle Commissioni.

FERRARI CRISTOFORO. Desidera rivolgere una raccomandazione al Governo, della quale potrà essere tenuto conto in sede di regolamento.

Bisognerebbe evitare che in caso di mobilitazione siano distolti dalle industrie — parla particolarmente delle industrie aeronautiche che più delle altre rientrano nella sfera della sua competenza — i giovani operai già formati, in seguito a corsi di specializzazione, sostituendoli con altri meno pratici. Si è già verificato in passato che nei momenti in cui le industrie avevano più bisogno di questi specialisti, avvenivano invece degli esodi pregiudizievole.

Si permette di richiamare l'attenzione del Governo sulla gravità di questo inconveniente, poichè le industrie hanno enorme importanza come sussidio delle Forze Armate, che ad esse richiedono il continuo afflusso dei rifornimenti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dà le più ampie assicurazioni in proposito. Il Sottosegretariato Generale per le fabbricazioni di guerra farà di tutto per mantenere alle industrie questi giovani già specializzati. Il Senato può essere tranquillo che non si ripeterà l'inconveniente verificatosi nella grande guerra, durante la quale ad operai specializzati se ne sostituivano altri improvvisati, i quali in questo modo cercavano unicamente di sottrarsi al primo dovere di ogni

cittadino, quello dell'obbligo militare. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Crede che i camerati possano ritenersi soddisfatti delle assicurazioni del Sottosegretario di Stato.

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei 24 articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Rileva che anche questa legge, nell'ora grave che l'Europa attraversa,

acquista un altissimo significato per i destini della Patria. Associandosi quindi alla richiesta dei relatori propone che sia votata per acclamazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Sia di buon auspicio la data memorabile che oggi ricorre. (*Vivissimi e generali applausi*).

La riunione termina col saluto al Re e col saluto al Duce. (ore 10.30).



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

21^a RIUNIONE

Venerdì 7 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'isola di Pantelleria » (794) Pag. 197

« Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (818) 200

(Discussione e approvazione):

« Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (819) 200

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Istituzione di una clinica del diritto in Milano » (817) 198

ALLEGATO 208

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Andreoni, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Ca-

soli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Noseda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Viale.

È presente il Ministro di grazia e giustizia, Grandi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Bastianelli Raffaele, Beretta, Bocchini, Chersi Innocente, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Genovesi e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1937, anno XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'isola di Pantelleria » (794).

GUERRESI, *relatore*. Il 6 maggio 1937-XV, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, per la guerra, per la marina e per l'interno, veniva emanato il Regio decreto-legge n. 775 — convertito poi nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 — col quale si provvedeva

all'ordinamento amministrativo dell'isola di Pantelleria allo scopo di regolare speciali rapporti tra l'autorità civile e quella militare.

Ora, col disegno di legge in esame, si chiede l'abrogazione del suddetto Regio decreto-legge, perchè sono cessati i motivi che, a suo tempo, ne consigliarono l'emanazione.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Istituzione di una clinica del diritto in Milano » (817).

SCAVONETTI, *relatore*. Col disegno di legge in esame si istituisce, in via di esperimento, presso la Corte d'appello di Milano una clinica del diritto, che si propone, mediante esercitazioni ed insegnamenti teorico-pratici, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del ministero forense. Ai corsi della clinica del diritto, che sono biennali, possono essere iscritti i laureati, che posseggano le condizioni per aspirare alla iscrizione nel ruolo dei praticanti all'esercizio della professione forense, ed anche i procuratori già esercenti, allo scopo di fornire loro, qualora intendessero presentarsi all'esame di avvocato, il mezzo per completare la preparazione teorica e professionale.

Per i laureati in giurisprudenza la frequenza biennale della clinica del diritto, esercitata con profitto, vale come pratica di procuratore.

La clinica del diritto è diretta da un docente nominato dal Ministro di grazia e giustizia, il quale può anche nominare, dietro proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Queste cariche sono gratuite e temporanee, essendo limitate ad un biennio.

La pratica forense, sotto l'egida della clinica del diritto, si esercita attraverso la funzione di difensore officioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali, che vengono trattati dal docente o dall'assistente, col concorso degli iscritti alla clinica, i quali in questo modo vengono addestrati all'esercizio professionale.

L'istituzione che forma oggetto del presente disegno di legge risponde indubbiamente ad una esigenza vivamente sentita da tanto tempo, essendo ben noto che la pratica forense era diventata ormai una vera lustra.

Facciamo voti pertanto che l'esperimento soddisfi l'esigenza medesima, nonchè gli scopi lodevolissimi che il Governo si è prefissi, e primo fra tutti quello di adottare una forma di pratica forense, la quale dia ai giovani, mediante un'inquadratura tecnica a base scientifica, guidata da una esperta direzione, la possibilità di vivere in concreto e in tutte le sue fasi la reale attività della vita giudiziaria.

Non v'è dubbio che il sistema escogitato dal disegno di legge in esame è pregevolissimo, poichè, per mezzo di una istituzione semplice e modesta, che certamente sarà diretta da persone, non solo pienamente adatte, ma animate anche da spirito di sacrificio, si provvede a risolvere l'incongruenza tante volte deplorata che i giovani, usciti dalle facoltà di giurisprudenza, per potere esercitare con coscienza e conoscenza la professione di avvocato dovevano perdere, nella ipotesi più favorevole, vari anni di tempo per formarsi il corredo di cultura pratica e sperimentale assolutamente necessario per affrontare l'esercizio dell'arringo forense. Ma avveniva, non rare volte, che tutti i buoni propositi finivano per naufragare di fronte al difetto di una guida vera e propria, che avesse condotto i giovani alla prova del delicato e non facile ministero.

È tuttavia doveroso fare una riserva, che è di importanza puramente formale, e si riferisce alla denominazione dell'istituzione. Mi è sorto il dubbio che la detta denominazione possa dar luogo ad inesatte e forse malevole interpretazioni. Clinica vuol dire ospedale dove vengono ricoverati e curati gli ammalati; non vorrei perciò che si insinuasse che la clinica del diritto sia una istituzione fatta appositamente per curare il diritto colpito da infermità.

Ben si comprende la denominazione « clinica », quando si tratti di cattedre riguardanti la scienza medica, perchè la clinica ne

costituisce appunto il mezzo necessario per l'insegnamento sperimentale, ma quando invece si devono impartire precetti circa la pratica applicazione delle discipline giuridiche nel campo delle contese giudiziarie, mi sembra che la denominazione « clinica » non sia correttamente adatta.

Sarebbe quindi di avviso che alle parole « clinica del diritto » contenute nel titolo e nei vari articoli del disegno di legge, siano sostituite le altre: « Scuola di applicazione pratica del diritto » e in tal senso presenta formale emendamento.

CAMPOLONGO. Si associa alla proposta formulata dal relatore.

PUJIA. Direbbe più semplicemente: « scuola di pratica forense ».

SCAVONETTI, *relatore*. Non ha nulla in contrario a modificare la formula da lui proposta nell'altra suggerita dal senatore Pujia.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazia il relatore e i senatori che hanno interloquuto nella discussione e dichiara che il Governo accetta l'emendamento proposto.

CACCIANIGA. Coglie l'occasione dell'approvazione di questo provvedimento, per rivolgere un reverente pensiero alla memoria dell'avvocato Alessandro Stoppato, libero docente nell'Università di Padova, il quale, fin dai primi anni del secolo, aveva istituito di sua iniziativa, e con notevole profitto per i giovani, una scuola che aveva le stesse finalità di quelle a cui mira l'odierno provvedimento.

PRESIDENTE. Osserva che la proficua esperienza già fatta nel passato rende più evidente l'opportunità del disegno di legge in esame.

Mette ai voti l'emendamento del relatore, modificato dal senatore Pujia e accettato dal Governo, che cioè il titolo del disegno di legge sia modificato nel modo seguente: « Istituzione di una scuola di pratica forense in Milano ».

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. S'intende che la nuova dizione verrà sostituita a quella usata nel progetto ogni qualvolta ricorra nel testo degli articoli.

Dichiara chiusa la discussione generale.

PUJIA. Propone che alla pratica forense, di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, siano ammessi, oltre i laureati in giurisprudenza, anche gli iscritti al terzo e quarto anno. Ricorda che questi giovani spesso collaborano con un avvocato nella preparazione delle comparse; quindi, permettendo ad essi l'ingresso in questo nuovo istituto, si renderebbe loro possibile procedere alla preparazione pratica mentre compiono gli studi universitari.

MARRACINO. Non è d'accordo, perchè quanto propone il senatore Pujia contraddice ai principi informativi della legge. La pratica presuppone la conoscenza della teoria; quindi nessun profitto potrebbero trarre da questo istituto gli studenti dell'ultimo biennio i quali ancora si devono preparare a sostenere gli esami nelle materie più importanti. Opportunamente quindi la disposizione del disegno di legge limita l'ammissione a tale scuola ai soli laureati in giurisprudenza.

SCAVONETTI, *relatore*. A quanto ha giustamente osservato il senatore Marracino aggiunge una ragione decisiva e cioè che la pratica forense si fa dopo la laurea a differenza di quella per la professione di procuratore.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. È d'accordo col senatore Marracino e col relatore, anche nella considerazione che un'estensione del provvedimento agli studenti dell'ultimo biennio, rendendo più affollati i corsi, porterebbe a risultati meno proficui. Una modificazione nel senso proposto dal senatore Pujia complicherebbe i compiti dell'istituto anzichè agevolarli. Prega quindi il proponente di non insistere nell'emendamento.

PUJIA. Non insiste.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 2 a 9, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi » (818).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della relazione del senatore Andreoni assente.

RENDA, *segretario*. Con il disegno di legge in esame si concede altro nuovo miglioramento economico agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, analogamente a quanto si è recentemente provveduto per gli impiegati dello Stato con la legge 16 aprile ultimo scorso, n. 237, che aumenta per la quarta volta gli stipendi ed assegni ad essi dovuti.

Come con le precedenti disposizioni legislative (l'ultima è quella del 9 luglio 1939-XVII, n. 1079), che si sono succedute volta per volta a quelle emanate in favore del personale statale, si aumentarono le competenze economiche degli ufficiali giudiziari e gli assegni da essi corrisposti ai loro commessi autorizzati, così ora si è ritenuto equo estendere il nuovo beneficio accordato con la citata legge 16 aprile ultimo scorso al detto personale, anche a cotesta speciale categoria di dipendenti dello Stato nei modi in cui ne è possibile l'applicazione avuto riguardo al particolare loro ordinamento ed alle speciali loro retribuzioni. Si provvede perciò nello stesso disegno di legge a stabilire le modalità d'applicazione del beneficio seguendo i criteri già adottati per i miglioramenti economici anteriormente concessi a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. E nei cinque articoli di cui consta il detto disegno di legge, sono indicati i miglioramenti economici che consistono nella soppressione delle riduzioni graduali sull'importo complessivo degli emolumenti, che gioverà particolarmente agli ufficiali giudiziari delle sedi redditizie (articolo 1); nell'aumento del 10 per cento con opportuni arrotondamenti delle retribuzioni minime garantite agli ufficiali giudiziari delle sedi povere ossia di scarsi proventi (articolo 2). Di più sono elevati i minimi attuali delle somme rappresentanti i proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari per potersi fare luogo all'applicazione delle soprattasse da versarsi all'erario dello Stato, il che costituisce altro sensibile beneficio a loro favore (arti-

colo 3). Con l'articolo 4 si aumentano del 10 per cento gli assegni corrisposti dagli ufficiali giudiziari ai propri commessi autorizzati, ma a compensarli del maggiore onere che da ciò a quelli deriva, si eleva col successivo articolo 5, al 30 per cento le misure di detrazione delle spese sull'ammontare dei proventi agli effetti della tassabilità dei medesimi.

Infine si stabilisce per cotesti miglioramenti economici la stessa decorrenza del 1° aprile ultimo scorso fissata per gli aumenti degli stipendi ed assegni al personale statale.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (819).

PADIGLIONE, *relatore*. Il disegno di legge che viene presentato all'esame di questa Commissione legislativa contiene nuove norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La esauriente relazione ministeriale che l'accompagna per quanto riguarda l'aumento del personale nei ruoli organici, sia in via permanente che transitoria, dispensa da un dettagliato commento dei vari articoli (1 a 7). Basta l'osservare che già da moltissimi anni è stata rilevata la insufficienza numerica dei magistrati e funzionari di cancellerie e segreterie, che paralizza il regolare svolgimento dei vari servizi giudiziari, sì che spesso e tribunali e preture si trovano nell'impossibilità materiale di funzionare regolarmente, arrecando notevole ritardo nella definizione delle cause civili e penali. Siffatta condizione di cose, derivata dall'aver, alcuni anni fa, diminuito il numero dei magistrati e funzionari rispetto a quello delle antiche piante organiche, si è andata aggravando in questi ultimi anni con la istituzione di nuovi tribunali e preture creati sia per la aggrega-

zione di nuove provincie al Regno d'Italia, sia per la maggiore popolazione dell'Impero, sia per l'accresciuto numero degli affari. Sopravvenuti poi pel personale in genere nuovi compiti per l'attuazione della nuova legislazione, per le maggiori e delicate mansioni, che deriveranno necessariamente dalla prossima attuazione del nuovo Codice di procedura civile, è necessario provvedere, senza ulteriore indugio, per una nuova pianta del personale sia con l'aumento nel ruolo organico delle preture di 150 posti, di cui 80 nel grado di primo pretore, per dare un maggiore sviluppo alla carriera di tali magistrati che si è di troppo circoscritta; sia con l'aumento di 200 posti nei gradi di giudici e sostituti procuratori del Re; sia con l'aumento di 500 posti nel gruppo *B* del personale delle cancellerie e segreterie, in quanto anche per cotesto personale sono aumentate per effetto della riforma dei Codici le funzioni di varia specie che ad essi sono demandate.

Con la legge del 3 giugno 1935, con le disposizioni dei Regi decreti-legge 1° luglio 1937, n. 1256 e 17 novembre 1938, n. 1903, fu data, per imprescindibili esigenze di servizio, facoltà al Ministro di grazia e giustizia di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai 350 posti, di cui nella tabella allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 426; di applicare nei tribunali e nelle Regie procure pretori o pretori aggiunti che avessero almeno un anno di anzianità; e persino di conferire con anticipo agli uditori di tribunale le funzioni giurisdizionali.

Con la predetta legge del 1° luglio 1937, n. 1274, fu concesso ai primi presidenti di Corte di appello di applicare temporaneamente ai posti di giudice e sostituto procuratore del Re i pretori e pretori aggiunti.

Tali facoltà vengono prorogate per un quinquennio per l'urgente bisogno che vi è di provvedere a centinaia di posti vacanti, in attesa di nuovi concorsi e delle nuove norme che saranno emanate; onde non vi ha dubbio sulla necessità di cotesto provvedimento, di cui si occupano gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

L'attuazione del nuovo Codice di procedura civile importa una revisione di tutte le circoscrizioni giudiziarie con novelle piante organiche del personale; di qui la necessità che sia

data al Governo del Re, su proposta del Ministro della giustizia, facoltà di distribuire tra i vari Uffici giudiziari il personale di cui nelle tabelle annesse al presente disegno di legge (art. 6). Disposizione transitoria è altresì quella dell'articolo 7 con cui si dà facoltà al Ministro di indire concorsi pel personale dei gruppi *B* e *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie per le presumibili vacanze di un biennio, facoltà temperata dal fatto che la nomina dei vincitori del concorso avvenga gradualmente man mano che si verificano le vacanze nei ruoli.

Gli articoli 8 a 11 dettano nuove norme nel concorso per l'assunzione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Stabilite alcune modifiche del tutto giustificate circa la composizione delle Commissioni esaminatrici, le modalità dell'esame, l'assegnazione dei punti di merito, il disegno di legge attuale, temperando l'eccessivo rigore che era nel precedente progetto, esige giustamente, in vista delle nuove e delicate funzioni del detto personale, un livello di cultura più elevato di quello che sino ad oggi è stato richiesto stabilendo per le prove orali nozioni di diritto privato, di diritto corporativo, di legislazione fiscale in relazione alle funzioni giudiziarie ed ai servizi di cancelleria.

Due notevoli innovazioni si trovano anche nel presente disegno di legge, mercè l'introduzione nel concorso di due prove facoltative, che tendono a dare particolari vantaggi ai concorrenti che le superano: l'una riflettente il diritto tabulare, l'altra la stenografia.

La prima tende a provvedere meglio ai servizi tabulari nelle provincie annesse con un personale adatto la cui competenza si riconosca a seguito di esame. Il Libro fondiario era il pubblico registro in cui nel sistema pubblico immobiliare, a tipo germanico, venivano iscritti i rapporti di diritto concernenti beni immobili. Il principio che l'iscrizione nelle Tavole costituiva un requisito essenziale per l'acquisto di diritti reali su beni immobili e che l'iscrizione creava diritti materiali, trovò esplicita sanzione nel Codice civile austriaco del 1° giugno 1841 e nella legge tabulare austriaca del 25 luglio 1871. Per effetto di queste leggi la tenuta dei libri fondiari era deman-

data ad un ufficio tavolare costituito presso la pretura nel cui territorio erano gli immobili od in cui il Ministero della giustizia aveva disposto di concentrare i libri. Il disimpegno della tenuta di siffatti libri fondiari e di tutti gli affari ad essi connessi, l'esecuzione dei decreti del giudice tavolare erano eseguiti dai cancellieri. Dopo l'unificazione legislativa dei territori annessi fu in essi mantenuto in vigore il sistema della tenuta dei libri fondiari: a ciò si provvede col Regio decreto del 28 marzo 1929, n. 499.

Di qui la necessità di affidare siffatto sistema — per quanto limitato a determinate provincie annesse e con un servizio in primo tempo regolato da ex funzionari austriaci — ad un personale che abbia speciale conoscenza del detto servizio tabulare dando a costui personale un certo vantaggio di carriera. L'innovazione va quindi senz'altro accolta.

Non pare che lo stesso possa ritenersi per quel che riguarda la prova facoltativa per l'acquisto del titolo di cancelliere stenografo.

Circa la prova facoltativa della stenografia la relazione ministeriale nel propugnarla si riporta al vigente articolo 496 del Codice di procedura penale che dà facoltà al cancelliere di compilare stenograficamente il processo verbale dei dibattimenti. Tale articolo, che ha dato luogo a vaste discussioni, a divergenti opinioni allorché fu redatto, in realtà non ha trovato pratica applicazione. A parte ciò, il disegno di legge stabilisce che le prove di stenografia consistono « in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti ». Quale sia questo sistema non dice, mentre è noto come nell'insegnamento pubblico per gli studi stenografici ve ne sono vari (il Gabelsberger Noe, il Meschini, il Cima) e per i vari servizi del Regno occorre un unico sistema.

Nulla dice il disegno di legge sulla misura della capacità degli stenografi cancellieri. Basterà la prova di velocità cosiddetta commerciale limitata ad ottanta parole al minuto? È da ritenersi che una velocità così limitata non basti a dimostrare il possesso della abilità necessaria per le funzioni di cancelliere stenografo; che il personale adibito al servizio

stenografico giudiziario debba essere di provata esperienza, e che la misura sia quella della velocità « oratoria » e cioè non debba essere inferiore alle 120 parole al minuto correntemente e rapidamente poi rilette e trascritte in caratteri ordinari.

Nè poi pare che per la qualifica di cancelliere stenografo sia sufficiente un semplice esperimento di dettatura e di traduzione. Lo stenografo per mantenersi tale deve continuamente essere in esercizio e se si pensa che ben poche sono le sedi in cui tale conoscenza potrà essere proficuamente messa in opera si rende legittimo il dubbio se i funzionari dichiarati stenografi, una volta nominati possano essere sempre in grado di esercitare tale funzione a distanza di tempo, quando la loro opera non sia stata spesso richiesta.

Pertanto più che una prova facoltativa di capacità, così come è stabilita nel disegno di legge, non sarebbe inopportuno che la questione venga meglio regolata nell'avvenire in occasione dell'intera riforma dell'Ordinamento giudiziario nel senso che il titolo di cancelliere stenografo pratico venga dato a chi compia un regolare corso professionale di stenografia e che presso una Commissione composta esclusivamente di elementi tecnici subisca un regolare esame di idoneità.

Indipendentemente da tale osservazione di indole pregiudiziale, giova rilevare che l'articolo 9 nel penultimo alinea stabilisce per caso di concorrenti in detta materia che il Ministro della giustizia può disporre che alla Commissione esaminatrice siano aggregati uno o più commissari che abbiano particolare competenza in materia.

Per quel che riflette la stenografia sarà ben difficile che gli ordinari componenti ne abbiano almeno sufficiente cognizione, onde più che una facoltà sarebbe miglior consiglio stabilire come obbligatoria l'assunzione di speciali commissari competenti in materia, onde in tutti i casi la Commissione esaminatrice, con l'assistenza dei tecnici, possa rendersi conto anche direttamente del grado di preparazione del candidato, sia facendo rileggere in sua presenza brani di stenoscritti, sia verificando sulle traduzioni scritte in caratteri ordinari la conformità ai testi dettati, tenuto conto anche

del tempo impiegato nella consegna della trascrizione medesima.

Premesse siffatte considerazioni, il relatore esprime parere che il disegno di legge sia approvato col solo emendamento che in attesa di ulteriori provvidenze sia eliminata la prova facoltativa della stenografia.

CONCI. Ha visto con soddisfazione che negli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge si è riconosciuta l'utilità del Libro fondiario esistente nelle provincie ex austriache ed è grato al relatore per averne rilevato l'importanza. Considera tale riconoscimento come un affidamento che saranno conservati alle nuove provincie i vantaggi che già da tale Libro esse ritraevano.

MOSSO. Pur dichiarando di non essere competente in materie giuridiche, riconosce, da un punto di vista pratico, l'utilità della stenografia, la quale oggi, con l'accelerato ritmo della vita, va assumendo un'importanza sempre maggiore. Non ritiene che sia di ostacolo al giudizio sulle prove di esame la rarità di commissari esperti in questa materia, poichè si potrà facilmente valutare dai risultati la capacità degli esaminandi.

Crede poi che si possa ovviare al pericolo della perdita di allenamento sia col favorire l'immissione nella carriera di candidati già provetti accordando loro un maggior numero di voti, sia favorendo il perfezionamento e il mantenimento in esercizio di coloro che già sono in servizio, magari allettandoli con un emolumento straordinario.

Ritiene che il disegno di legge sia da approvare in quanto tende indubbiamente a sveltire la giustizia italiana che è sana, ma procede talvolta con lentezza. Conclude affermando che la conoscenza della stenografia va non solo mantenuta, ma sviluppata anche in questo campo.

FACCHINETTI. È convinto — e di tale problema si è occupato quale relatore del bilancio della giustizia — della opportunità ed utilità degli aumenti nei ruoli organici disposti con l'articolo 1 del disegno di legge per riparare alle condizioni disagiate in cui versa il personale, in ispecie quello dei gradi inferiori. Teme però che tale disposizione possa pregiudicare il grave problema della separazione della car-

riera pretorile da quella collegiale e desidererebbe quindi avere dal Ministro una assicurazione nel senso che la norma dell'articolo 1 ha carattere temporaneo e non pregiudica la soluzione definitiva del problema.

Riferendo sul bilancio della giustizia, ha insistito sulla convenienza di tornare alla unione delle due carriere allo scopo di elevare sia il prestigio che la dignità del pretore che è il magistrato il quale vive più degli altri in mezzo al popolo e merita ogni considerazione. Aggiunge che, per quanto gli consta, i capi delle Corti d'Appello hanno quasi unanimemente espresso avviso favorevole all'unificazione delle carriere e crede che anche il Ministro sia della stessa opinione.

GIAMPIETRO. Rileva con piacere che il disegno di legge risponde per la massima parte ai concetti da lui esposti negli emendamenti presentati al precedente progetto di cui fu rinviata la discussione. Quantunque i suoi suggerimenti non siano stati totalmente accolti, non ha presentato emendamenti al progetto attuale, sia per non ritardarne l'approvazione, sia perchè ritiene che in sede di regolamento si potrà provvedere al riguardo.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Facchinetti circa l'unione delle carriere pretorile e collegiale, pensa che sia opportuno tornare all'antico, non alla legge Zanardelli del 1890, ma a quella piemontese del 1865, nel senso che tutti i magistrati non possano avanzare nella carriera se non hanno trascorso un determinato periodo di tempo nell'esercizio della funzione pretorile. Crede che in questo senso si debba intendere la tesi svolta dal senatore Facchinetti nella relazione al bilancio della giustizia.

Esprime quindi l'opinione che la facoltà, concessa ai primi presidenti delle Corti d'Appello del Regno dal capoverso dell'articolo 3, di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, sia più utile limitarla a quella generale di cui agli articoli 2 e 3, primo comma.

Maggiormente lo preoccupano le disposizioni riguardanti gli esami dei volontari di cancelleria, per la nomina dei componenti la Commissione esaminatrice e le materie di esame.

Circa la nomina dei commissari, desidererebbe che un maggior numero di essi fosse scelto fra i magistrati e che dei commissari supplenti fosse indicata la qualifica, riservando ai magistrati almeno 5 posti su 6; ciò nella considerazione che l'aumento del numero e dell'importanza delle materie di esame rende necessaria una maggior competenza da parte degli esaminatori.

Quanto poi alle materie di esame, nota come si sia indicata una quantità di nozioni, quasi corrispondenti a quelle richieste per gli uditori di pretura, che non sembra giustificata per i volontari di cancelleria. Si dice, è vero, che di queste discipline basta conoscere i principi fondamentali, ma la vastità del campo è tale che la preparazione, anche ristretta alla sola idea di nozione sommaria, rende necessario un lungo e non sempre facile studio. Perciò: o gli esaminatori dovranno mostrarsi indulgenti e quindi resterà frustrato lo scopo della legge, o si mostreranno esigenti ed allora quasi nessuno sarà promosso.

Quando il Governo presentò il precedente progetto, egli aveva proposto che la nozione di tutte queste materie fosse richiesta limitatamente al campo di attività del cancelliere. Bisogna infatti considerare che il magistrato esplica una funzione sostanziale e di merito, mentre il cancelliere compie essenzialmente una funzione formale. Ricorda in proposito alcune delle mansioni più importanti affidate al cancelliere, quali il servizio di statistica, il servizio del campione, ecc.; nota che il pretore ha anche un compito di vigilanza sull'operato del cancelliere; in definitiva teme che, richiedendo questo maggior corredo di studi per la carica di cancelliere, si finisca col dargli l'impressione di essere quasi su un piede di parità con il pretore, con evidente pregiudizio di quest'ultimo.

Conclude raccomandando al Ministro queste sue osservazioni, delle quali si potrà tener conto anche in sede di regolamento.

SABINI. Circa la questione della stenografia, ricorda che l'articolo 496 del Codice di procedura penale dà facoltà alle parti di chiedere al Presidente un verbale stenografico. Riconosce — e il relatore con la sua autorità e la sua esperienza è del medesimo parere — che tale

articolo avrà scarsa applicazione e che il miglior verbale sarà sempre quello redatto dal Presidente; ma poichè tale articolo esiste, crede che non si potrà negare ai cancellieri stenografi un punto di maggiorazione rispetto ai colleghi che non lo sono.

Concorda col senatore Mosso nel ritenere che l'accertamento delle capacità stenografiche anche da parte di non esperti non sia difficoltà tale da costituire un ostacolo e conclude dichiarandosi contrario all'emendamento proposto dal relatore.

MARRACINO. Non crede che la questione della separazione delle carriere, accennata dal senatore Facchinetti, possa trovar campo in questa discussione, nè pensa che il Ministro abbia bisogno di dare assicurazioni al riguardo.

Non lo preoccupa neppure la questione sollevata dal senatore Giampietro sulle materie di esame perchè è implicito nel disegno di legge che le nozioni richieste vanno intese con riferimento alle funzioni a cui sarà chiamato il candidato; così avviene in tutti gli esami. Del resto, a maggior garanzia, si potrà raccomandare con una circolare l'adozione di tale criterio.

GIAMPIETRO. Non è d'accordo col senatore Marracino nel ritenere che la norma si debba evidentemente interpretare nel senso che le nozioni richieste siano quelle relative alla funzione di cancelliere. Appunto perciò egli desidererebbe che tale disposizione fosse chiarita.

CAMPOLONGO. Nulla ha da osservare nei riguardi dell'articolo 8 concernente la composizione della Commissione esaminatrice.

Quanto all'altra questione sollevata circa la opportunità che gli esaminatori limitino le loro domande alle nozioni che si riferiscono più strettamente alla funzione del cancelliere, crede che potrebbe essere sufficiente una dichiarazione del Ministro in proposito.

Plaude al disegno di legge che eleva la funzione del cancelliere e si augura che l'aumento di personale portato nei ruoli organici renda più spedito il recupero delle spese di giustizia, come quelle inerenti al servizio del campione, ora troppo spesso trascurato per mancanza di personale.

È d'accordo col senatore Facchinetti circa il problema della divisione delle carriere, ma non

vi insiste perchè ritiene che il provvedimento in esame abbia carattere transitorio.

Si dichiara infine favorevole all'introduzione della stenografia tra le materie d'esame, riconoscendo l'utilità dell'innovazione.

PADIGLIONE, *relatore*. È anch'egli del parere che l'articolo 1, di cui si è particolarmente occupato il senatore Facchinetti, abbia carattere transitorio e che l'annosa questione della divisione delle carriere sarà certamente risolta in sede di ordinamento giudiziario.

Concorda col senatore Giampietro nel raccomandare che in seno alla Commissione esaminatrice sia preponderante il numero dei magistrati e prega il Ministro di chiarire quale sia la qualifica dei Commissari supplenti di cui al penultimo comma dell'articolo 8.

Circa le critiche mosse all'articolo 9 riguardo alle prove d'esame, è d'accordo col senatore Giampietro e ricorda che la sua relazione sul precedente disegno di legge le conteneva in germe. Ritiene peraltro che la Commissione esaminatrice limiterà le sue domande alle nozioni necessarie per l'esercizio della funzione di cancelliere.

Per quanto riguarda la stenografia, ne vorrebbe la soppressione, come ha già proposto. Egli teme che la mancanza di esperti tra gli esaminatori non dia sufficiente affidamento sulla perizia dei candidati i quali, se sottoposti ad un esame pratico come quello accennato dal senatore Mosso, potranno presto perdere l'allenamento; ma poichè nel nuovo ordinamento giudiziario sarà fra breve introdotta l'obbligatorietà di tale materia d'esame, riterrebbe, in via subordinata, necessario introdurre nella Commissione esaminatrice uno o più commissari che avessero particolare competenza in materia. Quindi al penultimo capoverso dell'articolo 9 si dovrebbe sostituire alla espressione « può disporre » l'altra « deve disporre ».

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazia anzitutto il relatore e i senatori che hanno preso parte alla discussione.

È lieto che il senatore Conci abbia posto in rilievo l'importanza del Libro fondiario e lo assicura che è intendimento del Governo di mantenerlo in tutta la sua efficienza.

Sulla questione della stenografia ricorda il grado di sviluppo da essa raggiunto e l'impor-

tanza che ha assunto in altri Paesi. Si è creduto perciò opportuno introdurla quale materia di esame.

Quanto ai sistemi stenografici, non crede di dover insistere sull'introduzione di uno piuttosto che di un altro; sarà già un successo che vi siano dei candidati i quali sappiano servirsi della stenografia.

Ritiene che tutta la vita italiana si gioverà sempre più di tale arte che — lo assicura per esperienza personale — permette a chiunque di espletare una maggiore attività; perciò si deve seriamente tentare l'esperimento anche per snellire i servizi. Assicura poi il relatore che in sede di ordinamento giudiziario si cercherà di eliminare le cause delle sue preoccupazioni al riguardo.

Circa la lamentata mancanza di stenografi, fa presente che già ora tra i cancellieri vi sono dei veri competenti, collaboratori di riviste stenografiche i quali meritano di essere incoraggiati e che potranno essere scelti quali esaminatori. Prega quindi il relatore di non insistere nel suo emendamento di soppressione dell'esame di stenografia e di limitare eventualmente la sua proposta alla sostituzione della parola « può » con l'altra « deve », dando così alla prova un carattere di maggiore pienezza di giudizio.

Ringrazia il senatore Giampietro per gli importanti rilievi da lui fatti; dei suoi suggerimenti a proposito del precedente progetto si è tenuto largo conto nella nuova redazione del provvedimento in esame; altri saranno tenuti presenti in sede di regolamento o nella preparazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Non pensava che la norma riguardante le materie d'esame potesse dar luogo a perplessità; s'intende che la Commissione esaminatrice — come del resto avviene sempre normalmente — non richiederà ai candidati nozioni più estese di quelle necessarie alla funzione di cancelliere. Conviene col senatore Giampietro che debba esservi una differenza tra la preparazione che si richiede per un esame di magistrato e quella per un esame di cancelliere e lo invita a trasformare in emendamenti le sue raccomandazioni: su di essi la Commissione esprimerà il suo giudizio.

Il senatore Campolongo ha messo il dito su

un punto delicato: il servizio del campione. È convinto che con l'aumento di personale portato dal disegno di legge tale servizio potrà funzionare più regolarmente e renderà possibile da parte dell'Erario il recupero di maggiori somme in modo da equilibrare l'onere finanziario che porta l'attuazione del provvedimento; cosa che ha fatto presente anche al Ministro delle finanze. Del resto, nota incidentalmente che l'entrata riguardante il Ministero della giustizia è di circa 400 milioni e la spesa di soli 200 milioni; nessun'altra amministrazione dà all'Erario un introito così rilevante.

Riconosce che, anche con l'aumento di personale portato dal progetto, non si ovvierà completamente agli inconvenienti lamentati, ma si potrà sempre contare su un miglioramento, quando si consideri che preture e tribunali si trovavano spesso in difficoltà di funzionare per mancanza di magistrati e di cancellieri.

Dichiara in proposito che il nuovo codice di rito non andrà in vigore finchè il Ministro della giustizia non sarà convinto che esistano le condizioni materiali necessarie alla sua pratica applicazione.

Assicura il senatore Facchinetti che il presente disegno di legge non pregiudica la futura soluzione di quella che è una delle questioni cruciali del nuovo ordinamento giudiziario: il problema dell'unificazione delle carriere. Su questo problema ha chiesto il parere di molti Presidenti di Corte. Può fin d'ora dichiarare che qualunque sia la riforma che verrà attuata, essa sarà basata su due punti fondamentali: esame unico per l'ammissione alla carriera giudiziaria, e possibilità ai magistrati della carriera pretorile di adire agli alti gradi della Magistratura cogli stessi diritti di tutti i magistrati della carriera collegiale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È sicuro di interpretare il pensiero unanime dei camerati ringraziando il Ministro non solo per la sostanza delle sue dichiarazioni, ma anche per la forma cortese che ha voluto usare e per le espressioni di deferenza rivolte alla Commissione. (*Vivi applausi*).

Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura degli articoli da 1 a 7 non dà luogo a discussione.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. All'articolo 8 dichiara che, tenendo conto delle raccomandazioni fatte da alcuni oratori, si varrà dei suoi poteri discrezionali per far sì che i commissari supplenti siano scelti tra i magistrati.

Quanto ai commissari effettivi, osserva che molti di essi rivestono cariche direttive presso il Ministero per cui non è possibile non includerli nella Commissione.

Sull'articolo 8 non ha luogo ulteriore discussione.

GIAMPIETRO. In seguito alle osservazioni già svolte in sede di discussione generale presenta il seguente emendamento ai primi tre commi dell'articolo 9:

« L'esame consiste in due prove scritte da farsi in due giorni distinti, e in una prova orale.

« Le prove scritte vertono:

1) sulle nozioni elementari del codice di procedura civile in riferimento specialmente alle attribuzioni del cancelliere;

2) sui principi generali del codice di procedura penale, con speciale riguardo all'attività giudiziaria dei funzionari di cancelleria o di segreteria.

« La prova orale verte:

a) sulle materie indicate nei numeri precedenti;

b) sulle nozioni elementari di diritto civile in relazione all'attività giudiziaria del cancelliere;

c) sulle norme generali dell'ordinamento e del regolamento generale giudiziario;

d) sulle norme delle leggi finanziarie in relazione all'attività giudiziaria della magistratura e delle cancellerie e segreterie;

e) sui principali e più importanti servizi di cancelleria e segreteria e delle nozioni di statistica relativamente ai servizi suddetti ».

CASOLI. Ritiene superfluo l'emendamento perchè l'articolo già soddisfa alle esigenze dimostrate dal senatore Giampietro. Il cancelliere non può, a suo parere, ignorare gli istituti fondamentali, anche se non attengono strettamente alla sua funzione. Una volta specificato che per « nozioni » si intende la conoscenza elementare della materia, gli sembra

inutile fissare più particolarmente i limiti delle prove. Nota che nell'articolo, ai n. 3 e 6, è già chiarito che le nozioni vanno limitate in relazione alle funzioni; ove ciò non è detto, vuol dire che la nozione dovrà essere estesa a tutta la materia. Se lo si ritenesse opportuno, si potrebbe chiarire l'indicazione dicendo che tali nozioni dovranno essere « elementari ».

CARDINALI PERICLE. Si associa alle ragioni addotte dal senatore Casoli ed osserva che la parola « nozioni » già di per sé stessa limita l'ampiezza della materia di esame; non crede quindi che si debbano apportare modificazioni all'articolo.

Per quanto riguarda la stenografia, dopo l'esauriente risposta del Ministro alle osservazioni del relatore, non ritiene che si possa aderire alla proposta di soppressione di tale materia di esame. L'unica modificazione da apportare all'articolo dovrebbe, se mai, consistere nella sostituzione della parola « deve » alla parola « può »; ma egli non crede che questa modificazione sia di tale importanza da giustificare il rinvio del provvedimento alla Camera. Ritiene sufficiente l'assicurazione data dal Ministro di tener conto dei suggerimenti rivoltigli a tale riguardo.

CAMPOLONGO. Anch'egli ritiene che sia chiaro il significato della parola « nozioni »; del resto crede che il Ministro, in sede di regolamento, potrà chiarire che tali nozioni debbano esser richieste limitatamente alle funzioni del cancelliere. Non crede che per ciò si debba rinviare il progetto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

GIAMPIETRO. Osserva che gli emendamenti da lui proposti si riferiscono non tanto al significato della parola « nozioni » quanto alla portata della materia.

Rileva poi l'opportunità, particolarmente sotto l'aspetto politico, di mantenere ben distinta la figura del pretore da quella del cancelliere, ciò che si ottiene con una diversa graduazione delle materie d'esame.

Dichiara in ogni modo che ha presentato gli emendamenti in seguito all'invito fattogli dall'Eccellenza il Ministro e nella convinzione che il suo punto di vista sarebbe stato accolto anche dalla Commissione.

MARAVIGLIA. Non vede l'utilità di specifi-

car troppo la dizione dell'articolo. Pensa che in materia d'esame sia sempre lasciato ai componenti della Commissione un potere discrezionale circa le domande da farsi ai candidati; difatti non è mai accaduto che una prova sia stata impugnata perchè le domande erano troppo difficili. Ritiene quindi che da un punto di vista pratico le modificazioni proposte non abbiano grande importanza.

CONCI. Pensa che le argomentazioni svolte dal senatore Maraviglia si ritorcano contro la sua stessa tesi: appunto perchè l'operato della Commissione è insindacabile è necessario darle direttive precise.

MARAVIGLIA. Egli intendeva dire che la norma non ha carattere obbligatorio, ma solo carattere di direttiva, per cui crede che basti quanto è detto nell'articolo; tutt'al più la norma potrà essere chiarita con una circolare del Ministro.

CARDINALI PERICLE. Nota che la Commissione è quasi unanime sulla opportunità di non scendere a troppe specificazioni. Il senatore Giampietro ha però fatto rilevare che il suo emendamento mira a modificare la portata della materia d'esame; ciò sposterebbe la discussione in un altro campo.

PADIGLIONE, relatore. Ritiene che l'emendamento proposto dal senatore Giampietro possa essere modificato e chiarito nel senso che per le materie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 le nozioni siano richieste con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie, e che invece il numero 5, concernente le nozioni di diritto corporativo, rimanga inalterato.

CASOLI. Fa presente al senatore Padiglione la differenza che esiste tra le materie di cui ai numeri 3 e 6 e le altre; mentre per queste ultime si richiedono nozioni generali, perchè hanno sempre attinenza alle funzioni giudiziarie, per la legislazione fiscale e la statistica, che abbracciano un vastissimo campo di attività, si è inteso di circoscrivere la portata della materia di esame a quelle che sono le funzioni del cancelliere.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento del senatore Giampietro concernente i primi tre commi dell'articolo 9.

L'emendamento non è approvato.

PRESIDENTE. Mette quindi in votazione l'emendamento del senatore Padiglione che costituisce una semplificazione dell'emendamento proposto dal senatore Giampietro. Esso consiste nel far seguire ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 l'inciso « con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie » e nel mantenere inalterato il numero 5.

L'emendamento non è approvato.

PRESIDENTE. Vi è inoltre la proposta del relatore di sopprimere l'esame facoltativo della stenografia o, in via subordinata, di sostituire nel penultimo comma la parola « può » con l'altra « deve ».

PADIGLIONE, relatore. Dopo le dichiarazioni fatte dal Ministro al riguardo ritira gli emendamenti.

L'articolo 9 non dà luogo a ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Conseguentemente al ritiro degli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 9, s'intendono ritirati anche quelli da lui presentati agli articoli 10 e 11.

La lettura degli articoli da 10 a 12, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Il seguito della discussione dei disegni di legge posti all'ordine del giorno è rinviato a domani alle ore 9,30.

La riunione ha termine alle ore 12,20.

ALLEGATO

Istituzione di una scuola di pratica forense in Milano (817).

Art. 1.

Presso la Corte d'appello di Milano è istituita in via sperimentale una Scuola di pratica forense che si propone, mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratiche, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del Ministero forense.

La Scuola di pratica forense ha personalità giuridica ed è sottoposta alla tutela ed alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, che le esercita d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 2.

I corsi della Scuola di pratica forense sono biennali e vi possono essere iscritti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza biennale con profitto dei corsi tiene luogo di pratica di procuratore.

Presso l'Istituto possono essere svolti corsi speciali per i procuratori.

Art. 3.

La Scuola di pratica forense è diretta da un docente nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può nominare altresì, sulla proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Il docente e gli assistenti sono scelti fra gli avvocati iscritti negli albi.

La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio.

Qualora alla direzione della Scuola sia chiamato un professore universitario, la scelta è disposta d'intesa con il Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 4.

La nomina a difensore officioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali sono conferite di regola dalle autorità giudiziarie di Milano al docente della Scuola di pratica forense ovvero ad uno degli assistenti.

La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e l'imputato hanno però facoltà di rifiutare la nomina del difensore officioso, disposta a norma del comma precedente.

Le cause a gratuito patrocinio ed i procedimenti penali predetti sono trattati dal docente o dall'assistente col concorso degli iscritti alla Scuola al fine di addestrarli all'esercizio professionale.

Il docente può farsi sostituire da un assistente.

Art. 5.

Al docente ed agli assistenti nominati difensori ufficiosi a norma dell'articolo precedente spettano i diritti ed incombono i doveri propri dei difensori delle parti in giudizio. Essi attendono, sotto la loro esclusiva responsabilità personale, alle funzioni di rappresentanza e di difesa nelle cause loro affidate a termini di questa legge.

Il compenso liquidato al docente ed agli assistenti è devoluto all'Istituto e ne costituisce un reddito. Le somme relative sono versate, a cura dell'Istituto, all'Erario in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, al quale affluiscono altresì i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potrà superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

Art. 6.

Possono essere trattate agli scopi didattici dell'Istituto anche le cause o gli affari affidati al docente o agli assistenti dai loro clienti, purchè questi vi consentano.

Art. 7.

La Scuola di pratica forense promuove altresì l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

Art. 8.

Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Scuola di pratica forense sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Scuola di pratica forense in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'articolo 5.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonchè quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Scuola e per il personale addetto ai servizi.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

22^a RIUNIONE

Sabato 8 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra » (838)	Pag. 221
« Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali » (839)	222

(Discussione e approvazione):

« Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (833)	213
« Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali » (834)	218

La riunione è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Ca-

solì, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Facchinetti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Nosedà, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Viale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Bastianelli Raffaele, Beretta, Bocchini, Chersi Innocente, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Mosso e Vicini Marco Arturo.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (833).

DE RUGGIERO, *relatore*. Fa presente che il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno si differenzia notevolmente da quello di tutte le altre amministrazioni dello Stato: mentre, infatti, le funzioni del personale delle altre amministrazioni sono in genere circoscritte ad una determinata branca dell'attività statale, sia pure essa vastissima, le funzioni del personale dell'Amministrazione civile dell'In-

terno, pel tramite delle Prefetture, abbracciano, tranne alcune branche specificamente tecniche, il complesso dell'attività statale. Le Prefetture sono, infatti, organi dell'Amministrazione generale dello Stato, ed i Prefetti i rappresentanti non del solo Ministero dell'interno ma del Governo nella Provincia; la loro funzione fu incisivamente fissata in una fondamentale circolare del Duce, le cui parole furono integralmente riportate nell'articolo 19 del Testo Unico della vigente legge comunale e provinciale che qualifica il Prefetto come la più alta autorità dello Stato nella Provincia e come quello che regola, coordina e dirige tutta la vita della Provincia.

Da questo postulato si evince quanto elevata, vasta e complessa sia la funzione che il personale dell'Amministrazione civile dell'interno è chiamato ad assolvere, e quale svariato complesso, quindi, di attitudini si richiedano per un personale che deve disimpegnare un così ampio e delicato compito irto di difficoltà di ogni genere, non scevro di pericoli, e che non tollera limiti nè di tempo nè di contenuto.

È ovvio come la funzione istituzionale di tale personale segua di pari passo l'evolversi dell'attività statale sicchè, ampliandosi questa, resti automaticamente estesa la funzione di quello.

E poichè nello Stato fascista, non più agnostico ed assente come un tempo dalla vita civile della Nazione, non vi è campo di attività sociale economica, ecc. che sfugga al suo intervento, ne risulta che la funzione del personale civile dell'Interno è venuta ad assumere un'ampiezza non mai prima conosciuta. Ed è titolo di orgoglio di detto personale di essere stato sempre pari al suo alto compito e di averlo sempre assolto con spirito di disciplina, di dedizione al dovere, di incondizionato attaccamento ai supremi interessi della Nazione.

Ma ogni umana attività ha dei limiti, oltre i quali non è possibile spingerla, e questi limiti, nonostante lo spirito di abnegazione del personale dell'Interno, stanno oramai per essere raggiunti e superati, ond'è che provvida, come sempre, giunge la sollecitudine del Governo fascista per dare a detto personale i mezzi necessari perchè possa adeguatamente assolvere il suo ponderoso compito.

Esaminato sotto questo profilo, il provvedimento che viene ora sottoposto al vostro esame merita piena ed incondizionata approvazione.

Come abbiamo sopra accennato, nel Regime fascista, i compiti dell'Amministrazione civile dell'Interno sono andati sempre più crescendo sia in estensione sia in profondità.

Sono stati istituiti nuovi uffici:

le Prefetture da 69 sono passate a 94;

le Direzioni generali da 4 a 9 essendosi aggiunte a quelle esistenti: 1° la direzione generale degli affari di culto; 2° del fondo per il culto, passate dalla Giustizia all'Interno, dopo l'applicazione del Regime concordatario; 3° della demografia e razza che con l'istituzione dei premi di nuzialità e natalità, i prestiti matrimoniali, i provvedimenti razziali va assumendo proporzioni sempre più vaste; 4° quella dei servizi antincendi che con la estensione del servizio a tutto il territorio del Regno e la stabilizzazione del personale e degli ufficiali dei vigili del fuoco è venuta a dare organicità ed incremento ad un servizio la cui importanza sia in pace, sia in guerra, non sfugge ad alcuno; 5° l'Istituto di sanità, organizzato in modo ammirevole ed attrezzato con i più moderni mezzi di analisi e di ricerche.

Parallelamente alla istituzione di nuovi uffici, nuovi servizi si sono venuti ad aggiungere a quelli precedentemente disimpegnati dal Ministero e delle Prefetture. Basti qui accennare a quelli riguardanti il personale dei Segretari Comunali statizzati, l'applicazione della legislazione sindacale e corporativa, gli Enti comunali di assistenza, l'opera nazionale maternità ed infanzia, i servizi antincendi, i sussidi militari, le varie opere di previdenza per comprendere quale imponente mole di lavoro si sia venuta ad aggiungere a quella già rilevante che gravava sul personale del Ministero e delle Prefettura.

Ed è a rilevarsi che a questo continuo crescente aumento di uffici, di servizi e di attribuzioni non solo non corrisponde un parallelo aumento del personale ma, strano a dirsi, fa riscontro una contrazione non indifferente.

I ruoli organici, infatti, dell'Amministrazione civile dell'Interno, quali risultano dall'ordinamento in vigore, approvato con Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, com-

prendono per i vari gruppi A-B-C e subalterni 224 unità in meno di quelle previste con l'ordinamento del 1923 (Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395) e 837 unità in meno di quelle comprese nei ruoli organici in vigore nel 1919.

Appare, perciò, evidente la necessità urgente di porre rimedio ad una situazione di cose che, protraendosi ancora più a lungo, minaccerebbe di compromettere il regolare andamento dei servizi affidati all'Amministrazione civile dell'Interno.

A tale necessità sopperisce il presente disegno di legge con un congruo aumento dei quadri del personale contenuto entro i limiti minimi indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, e ciò per non gravare eccessivamente il bilancio dello Stato in un momento in cui s'impone la massima economia in tutte le spese.

Dobbiamo, anzi, rendere qui omaggio allo spirito di comprensione di cui ha dato prova il Ministero delle finanze, concedendo, in un momento così difficile per la finanza statale, i mezzi necessari per attuare la riforma proposta dal Ministero dell'interno.

Gli aumenti apportati ai vari ruoli sono rispettivamente di 185 unità pel gruppo A, 170 unità pel gruppo B, 220 unità pel gruppo C, 130 unità per i subalterni. In complesso un aumento di 705 unità, con una spesa annua di circa 13 milioni di lire, aumento tutt'altro che eccessivo, ove si ponga mente che, anche dopo tale aumento, mancano ancora 182 unità per raggiungere il complesso dei ruoli in vigore nel 1919.

Il primo aumento riguarda il ruolo organico dei Prefetti; la creazione di 2 nuove Prefetture (Asti e Littoria), di 4 nuove direzioni generali e la necessità di aumentare il numero dei Prefetti ispettori, come è detto nella relazione ministeriale, giustificano tale aumento.

L'aumento di 20 posti rispettivamente nei ruoli di Vice-prefetti e di Vice-prefetti ispettori mira ad intensificare il servizio ispettivo nelle grandi provincie, dove un solo ispettore è insufficiente alla bisogna, ed a dotare di titolari le divisioni delle nuove direzioni generali lasciando qualche margine per l'incarico di Vice-podestà nei comuni più importanti.

Non si può che approvare, poi, la restituzione della qualifica di Vice-prefetti ispettori ai funzionari di grado VI del gruppo A, in quanto la qualifica di ispettori provinciali amministrativi poteva creare confusione dal momento che le funzioni ispettive nelle provincie possono essere affidate anche a funzionari di ragioneria.

Lode incondizionata meritano i provvedimenti adattati nei riguardi del personale di ragioneria, la cui carriera viene migliorata non solo quantitativamente ma anche qualitativamente con l'aumento dei posti nei gradi superiori e con l'istituzione di un gruppo A di ragioneria che consente ai ragionieri laureati di fare una carriera più rapida fino a raggiungere il grado V, mentre attualmente la carriera dei ragionieri si arresta al grado VI, e i posti di tale grado sono così esigui (appena 5) che solo un numero limitatissimo di funzionari riesce a raggiungerlo, laddove la grandissima maggioranza chiude la propria carriera nel grado VII.

I singoli articoli del disegno di legge non danno luogo ad osservazioni.

L'articolo 1 modifica i ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno nonchè i ruoli del personale degli Uffici per gli affari di culto e del Fondo per il culto. Questi due ultimi ruoli sono destinati come è noto a scomparire, con l'esaurimento del personale ora in servizio, ed i relativi posti di organico ad essere assorbiti dai corrispondenti ruoli generali dell'Amministrazione civile dell'Interno.

I miglioramenti per questi due ultimi ruoli, sono, invero, molto modesti, limitandosi alla istituzione di 2 posti di grado V come ruolo del personale degli affari di culto, e di 1 posto in quello del personale del Fondo per il culto, con la conseguente riduzione di altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

Sarebbe stato desiderabile che almeno la riduzione dei posti fosse fatta negli ultimi gradi, o almeno in quello medio in modo da far risentire il beneficio ad un maggior numero di funzionari. Ma essendo stata la questione già dibattuta senza risultato positivo, nè avendo motivo per sperare un miglior esito in questa sede, riteniamo miglior partito non insistere su

l'argomento, limitandoci a raccomandare la sorte di detti personali, che pure contano funzionari di valore meritevoli di ogni riguardo, alla benevola considerazione del Governo.

L'articolo 2 stabilisce la qualifica e l'impiego dei funzionari di grado V e VI del gruppo A, cui si è sopra già accennato.

L'articolo 3 istituisce il gruppo A per i funzionari di ragioneria forniti di laurea, a somiglianza di quanto già è stato fatto nell'Amministrazione finanziaria. Praticamente i ragionieri, con o senza laurea, entreranno tutti in carica nel grado XI: ed il ruolo resterà unico fino al grado IX. Dal grado VIII la carriera si biforca: i ragionieri laureati possono far passaggio nel ruolo di gruppo A mentre i non laureati proseguono la carriera nel ruolo di provenienza. Viene, per tal modo, assicurata ai funzionari di ragioneria forniti di laurea una carriera più rapida e con maggiore ascesa, potendo essi raggiungere il grado V, mentre nel gruppo B la carriera si arresta al grado VI, i cui posti, peraltro, sono stati congruamente aumentati.

L'articolo 4 stabilisce che il passaggio dal gruppo B al primo grado del gruppo A (VIII) avviene mediante esame di concorso, mentre l'accesso agli ulteriori gradi avviene in base ai normali scrutini.

L'articolo 5 che regola la nomina ai posti di coadiutore aggiunto della biblioteca, e la promozione al grado di coadiutore non abbisogna di concorso. Poco ci resta a dire sulle disposizioni di carattere transitorio.

L'articolo 6 prevede, nella prima applicazione del nuovo organico un'abbreviazione di termini per la promozione ad alcuni gradi con la salvaguardia, peraltro, che tale abbreviazione non può giocare che per una sola promozione.

L'articolo 7 stabilisce le norme per l'inquadramento nei gradi VI, VII e VIII di gruppo A dei funzionari di Ragioneria forniti di laurea che rivestano già egual grado nei ruoli ora in vigore: mentre ai posti di grado VIII potranno essere promossi senza esame, a giudizio insindacabile del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati di grado VIII forniti di laurea.

Detto articolo ha subito, ad opera della Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e col consenso del Governo, un emendamento, nel senso di protrarre fino a tutto il 1944 il periodo di applicazione della disposizione di carattere transitorio, dando così la possibilità di giovare di tale disposizione non solo ai ragionieri in atto laureati, ma anche a quelli che eventualmente conseguissero la laurea entro il 31 dicembre 1944. Non possiamo che plaudire a tale emendamento pel lodevole intento cui è ispirato.

L'articolo 8 non abbisogna di commento.

L'articolo 9 mira ad accelerare il completamento dei ruoli ampliati giovandosi all'uopo, entro certi limiti, dei concorsi già esperiti. Ad analogo intento è ispirata la disposizione dell'articolo 10 che consente, entro certe proporzioni, di coprire i posti ancora vacanti mediante concorso per titoli, anzichè mediante il normale concorso per esame che richiederebbe un più lungo lasso di tempo per l'espletamento.

Gli articoli 11, 12 e 13 sono ispirati a criteri di praticità, che non possono non essere approvati per lo scopo cui tendono, che è quello di far godere subito i benefici della riforma al maggior numero possibile di funzionari, senza pregiudicare, peraltro, i diritti di precedenza consacrati nelle norme generali.

Nulla da osservare per l'articolo 14, nè su l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni su richiesta del Governo.

Giunto al termine della sua breve esposizione l'oratore, che ha avuto l'onore di militare per oltre sette lustri nei ranghi dell'Amministrazione dell'Interno, rivolge un saluto ai vecchi commilitoni, ai funzionari tutti dell'Amministrazione dell'Interno, alla valorosa falange che, agli ordini del Duce, e sotto gli auspici della Maestà del Re Imperatore, costituisce uno dei più saldi presidii del Regime, un potente fattore di ordine e di disciplina in tutto lo svolgimento della vita civile della Nazione.

La lettura degli articoli da 1 a 3 non dà luogo a discussione.

GUERRESI. Vorrebbe che all'articolo 4 fosse specificato di quale laurea si tratta, altrimenti si potrebbe pensare anche ad una laurea in far-

macia: quando si fa un concorso ciò deve essere chiarito.

PRESIDENTE. Osserva che la legge non fa discriminazione fra una laurea e l'altra. Del resto questi ragionieri, muniti di una laurea qualsiasi, devono sottostare ad un esame e ciò costituisce una garanzia maggiore di idoneità.

MARAVIGLIA. Fa presente che la legge dà questa facoltà di passaggio al gruppo A ai ragionieri che hanno un titolo superiore al semplice diploma di ragioneria; ma, mentre per appartenere al gruppo A della carriera amministrativa, si richiede la laurea in legge o in scienze politiche, per la carriera di ragioneria è sufficiente una laurea qualsiasi.

GUERRESI. Nota che allora si avrebbe una disparità di trattamento fra coloro che concorrono ai posti di gruppo A della carriera amministrativa e coloro che, facendo già parte del personale dell'amministrazione ed essendo muniti del diploma di ragioniere, concorrono ai posti di gruppo A nella carriera di ragioneria, dopo aver conseguito la laurea in una facoltà qualsiasi.

CONCI. Concorde pienamente con quanto ha detto il senatore Maraviglia; gli sembra giustificata la concessione fatta a questi ragionieri laureati che si può ritenere un compenso per le spese e le fatiche sostenute. Non crede necessaria altra specificazione.

DE RUGGIERO, *relatore*. Nota che non si tratta di stabilire un nuovo titolo per l'esecuzione della funzione affidata a questi ragionieri, ma di concedere sino a tutto il 1944 un premio ai più studiosi e meritevoli.

Sull'articolo 4 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli 5 e 6 non dà luogo a discussione.

GUERRESI. Ricorda che la Commissione legislativa della Camera ha aggiunto all'articolo 7 l'inciso « e fino al 31 dicembre 1944 anno XXIII ». Tale inciso sembra a prima vista di lieve entità, mentre ha importanza sostanziale e la sua applicazione potrà talvolta riuscire dannosa. Il relatore ha detto con questo provvedimento si intende più che altro concedere un premio; ma, siccome la laurea potrà essere conseguita entro il 1944, si darà il caso

di ragionieri con maggiore anzianità di ruolo, ma con una laurea recente che potranno essere inquadrati nel gruppo A e posti innanzi, per la loro anzianità, a coloro che già oggi possiedono una laurea. Ciò non gli sembra giusto, poichè in tal modo i più anziani assorbirebbero tutti i posti disponibili di gruppo A e danneggerebbero coloro che sono già ora in possesso di una laurea.

Desidererebbe quindi che con una disposizione transitoria si stabilisse che all'atto del passaggio dal gruppo B al gruppo A questi ragionieri più anziani ma laureati di recente, siano posti nel ruolo di gruppo A dopo coloro che già possiedono una laurea. In tal modo saranno favoriti quelli che conseguiranno la laurea entro il 1944, ma non avrà danno chi, a prezzo di sacrifici notevoli, è già in possesso della laurea.

DE RUGGIERO, *relatore*. Risponde che questa è una conseguenza inevitabile del fatto che questo diritto dei ragionieri alla promozione al gruppo A si crea soltanto oggi.

GUERRESI. Osserva che, nella compilazione del progetto, si erano forse presentate al Governo le stesse obiezioni da lui oggi sollevate. La Commissione della Camera mostrò dapprima il desiderio che si inquadrassero nel gruppo A quei ragionieri che avevano avuto una promozione per meriti speciali o che, a giudizio insindacabile del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, ne fossero ritenuti degni; ma, non avendo il Governo accolto favorevolmente tale proposta di emendamento, la Camera propose, e il Governo accettò, il nuovo inciso. Ripete che, se si può ammettere che una legge possa giovare a taluni, non deve però permettersi che possa danneggiare altri. Con la disposizione dell'articolo 7 un ragioniere laureato già da 15 anni è in condizioni di svantaggio nei confronti di un altro con 16 anni di anzianità il quale consegue oggi la laurea.

PRESIDENTE. Non gli sembra possa riscontrarsi un danneggiamento nel fatto che ciascuno conserva la sua anzianità; la Camera col suo emendamento ha voluto concedere quattro anni di tempo per conseguire tale passaggio di gruppo.

MORMINO. Ritiene che la questione si possa risolvere risalendo ai motivi che hanno determinato il provvedimento. Il Ministro non si è preoccupato di singoli casi, ma ha inteso migliorare la qualità dei funzionari di ragioneria. Del resto la carriera si può sempre ricostruire; il ragioniere, una volta in possesso della laurea, fa la domanda di passaggio al Consiglio di amministrazione il quale, se crederà che la domanda possa essere accolta, ricostruirà la carriera del funzionario in base al titolo presentato. Non crede, dato lo scopo del disegno di legge, che vi siano ragioni sufficienti per sospenderne l'approvazione.

GUERRESI. Insiste nei concetti già svolti; ed osserva al senatore Mormino che non è stato il Governo ad includere nell'articolo tale inciso. Il Governo invece si era limitato a dire che oggi chi è laureato passa al gruppo A, chi non è laureato resta invece al gruppo B.

Del resto, egli non domanda la soppressione dell'aggiunta introdotta dalla Commissione della Camera, ma desidera che si chiarisca con una apposita disposizione che quei ragionieri i quali conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 1944 saranno messi in coda nel ruolo di gruppo A; in altre parole, che valga, nel grado, l'anzianità di laurea.

MOSCONI. Non crede che la questione sia grave. Si tratta di accordare un miglioramento ad una determinata categoria di funzionari; non vede perchè si debba riservare il vantaggio a coloro che sono già laureati e non estenderlo anche a coloro che vogliono migliorare la loro carriera conseguendo una laurea. Ciò è indipendente dalla questione dell'anzianità che è quella che è e non può essere modificata.

GUERRESI. Ripete che egli non vuole negare un vantaggio a coloro che si laureeranno, ma non intende che vengano a trovarsi in svantaggio, al momento della promozione, coloro i quali hanno oggi una laurea.

PRESIDENTE. Tutti, in maggiore o minor misura, avranno un vantaggio.

DE RUGGIERO, *relatore*. Fa presente che ammettendo la tesi sostenuta dal senatore Guerresi, i neo-laureati non solo perderebbero la loro anzianità per il fatto di essere posti nel

ruolo dopo i meno anziani, ma sarebbero promossi per ultimi.

Sull'articolo 7 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 8 a 16, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali » (834).

NOSEDA, *relatore*. Il disegno di legge in esame è ispirato allo scopo di favorire la formazione e la conservazione del patrimonio familiare soprattutto rurale, ottenendo la permanenza dello stesso nucleo familiare sul fondo ed impedendo così un soverchio frazionamento del suolo. Sono anche concesse agevolazioni fiscali a favore delle successioni nelle famiglie numerose.

Gli articoli 1 e 2 attribuiscono ai capi di famiglia che sieno soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose la preferenza nelle assegnazioni di terreni da parte degli enti di colonizzazione, nonchè delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione delle terre di uso civico appartenente a comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie comunque siano denominate.

Le assegnazioni (articolo 3) cureranno nel modo migliore l'unità economica di queste aziende colle disposizioni che verranno successivamente stabilite con leggi speciali. Nel periodo di tempo che precede la emanazione di tali norme, le assegnazioni dovranno farsi in conformità agli statuti e regolamenti degli enti che concedono le assegnazioni stesse.

L'articolo 4 disciplina la concessione di mutui quali sono consentiti dalle disposizioni sul credito agrario, in misura non superiore al 75 per cento del valore dei fondi, ed allo scopo di affrancazione di fondi enfiteutici, nonchè per l'acquisto o la trasformazione di fondi rustici.

Si fissa il 3,50 per cento quale concorso statale negli interessi. La concessione del mutuo non esclude il sussidio dello Stato stabilito per le opere di miglioramento agrario.

Nell'articolo 5 si fa preciso richiamo al principio assicurativo per agevolare l'affrancazione del patrimonio nel caso di morte del capo di famiglia, e per venire incontro agli eredi che si trovassero in critiche circostanze debitorie.

L'articolo 6 completa le facilitazioni accordate collo stabilire che gli atti di assegnazione godranno delle esenzioni dalle tasse del registro ed ipotecarie e detta opportune disposizioni anche a favore delle permutate fatte a scopo di arrotondamento, entro certi limiti, mentre l'articolo 7 estende le norme di favore anche agli acquisti fatti da persone od enti diversi da quelli tassativamente indicati negli articoli 1 e 2. A questo scopo, pur mettendo in prima linea gli istituti che si propongono a fini di colonizzazione, si comprendono anche i privati e gli enti che hanno le finalità delle quali si occupa il disegno di legge.

Al fine poi di assicurare una certa stabilità alle unità culturali, e quindi per non frustrare gli intenti della disposizione, l'articolo 3 stabilisce che, avvenendo la rivendita dei fondi nel quinquennio dovranno esigersi le normali tasse non riscosse, e si dispone la revoca dei concorsi statali, con opportuna limitazione, e cioè solo per la parte che eccede al sussidio di miglìoria (articolo 9).

Le annualità da corrispondersi all'istituto mutuante, restano garantite dallo Stato, e nel caso che il mutuatario non paghi le predette annualità, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste effettuerà il pagamento delle rate scadute: per questo motivo allo scopo di garantire gli interessi dello Stato dovrà nei contratti di mutuo essere convenuta l'iscrizione di una ipoteca a favore precisamente dello Stato.

Le disposizioni si presentano così esattamente congegnate al fine di favorire gli intenti economici della legge ed impedire ogni abuso e lucro indebito. Sicchè, non avvenendo la rivendita totale e parziale dei beni acquistati col benefico aiuto dei concorsi statali, nel termine di 5 anni, l'ipoteca è cancellata (articolo 10).

Per un doveroso riguardo al caso di morte del capo di famiglia, non si fa luogo a ripetizione delle tasse fiscali, ed alla revoca dei concorsi statali (articolo 11).

E le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti alla concessione dei mutui previsti da questo disegno di legge, godranno esse pure di agevolazioni fiscali.

Infine l'articolo 13 modifica le norme stabilite dall'articolo 6, Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito poi nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, sulle tasse di successione e di donazione, e tale modifica è volta in favore delle famiglie numerose.

Infatti la nuova norma provvede ad esentare totalmente dalle predette tasse e per ogni attività patrimoniale le famiglie con almeno sette figli. Si è aumentato in tale modo il coefficiente delle riduzioni allorchè i figli sono in numero di 5, in ragione di un settimo per ciascun figlio ed in sostituzione del precedente decimo che era stabilito nell'articolo 6 che viene modificato.

Sicchè così si arriva gradatamente alla esenzione totale con 7 figli.

Le altre disposizioni dell'articolo 6 predetto restano immutate per quanto riguarda le ipotesi ivi regolate.

L'articolo 14 prevede l'assegnazione da parte dello Stato di 250 milioni ripartiti in 28 anni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 e 5 del disegno di legge e la somma stabilita è stata ritenuta sufficiente per gli scopi prefissi, per quanto sia ad augurarsi che venga aumentata.

Gli articoli da 1 a 6 non danno luogo a discussione.

PADIGLIONE. All'articolo 7 domanda quale significato debba attribuirsi alla parola « acquisti ». Essa dovrebbe essere intesa nel senso più ampio, in modo cioè che possa comprendere qualunque forma di acquisto.

NOSEDA, relatore. Dichiarò che l'autorità competente a rispondere su tale quesito è il Ministero delle finanze. Egli, da parte sua, ritiene che, una volta che il legislatore si è messo

sulla via di favorire le famiglie numerose, la parola « acquisti » debba intendersi in senso lato, tenuto anche presente che il titolo del disegno di legge parla di « agevolazioni varie ». Quindi egli non avrebbe difficoltà a considerare compreso nella parola « acquisti » tutto ciò che nelle forme legali diviene proprietà dei capi di famiglie numerose.

Crede del resto che se si fosse voluto adottare in tale articolo un criterio restrittivo si sarebbe usato un altro vocabolo.

PRESIDENTE. Si darà atto in verbale che la Commissione intende interpretare in senso lato la parola « acquisti ».

Sull'articolo 7 non ha luogo ulteriore discussione.

Gli articoli da 8 a 12 non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Padiglione ha proposto un comma aggiuntivo da porre alla fine dell'articolo 3. Esso è del seguente tenore: « Per figli viventi s'intendono i figli legittimi, legittimati o naturali, esclusi gli adottivi, siano o meno conviventi ed a carico del beneficiato ».

Per il tramite della Presidenza del Senato sono stati interpellati i Ministeri delle finanze e dell'interno, competenti su tali questioni.

Il Ministero dell'interno ha risposto osservando che « siccome l'articolo concerne una modifica di legge tributaria, si rimette alle determinazioni del Ministero delle finanze circa l'accoglimento dell'emendamento che per altro appare superfluo avuto riguardo all'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431 ».

L'articolo citato nella comunicazione del Ministero dell'interno suona così: « Nel computo dei figli agli effetti delle successioni si terrà conto dei figli premorti, legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti, esclusi gli adottivi ».

Il Ministero delle finanze ha inviato la seguente lettera: « In relazione all'emendamento proposto dal senatore Padiglione al disegno di legge concernente agevolazioni a tutela del patrimonio delle famiglie numerose, osservasi quanto segue:

« La nozione di *figli viventi*, con l'inclusione

tra questi dei figli legittimi, legittimati, ecc., avuto riguardo alle varie specie di agevolazioni consentite ed anche ai fini etici insiti nella legge, è già affermata nella legge fondamentale per agevolazioni tributarie alle famiglie numerose.

« Non è pertanto il caso di modificare quanto si è finora affermato ed ha già avuto pratica applicazione e di introdurre nuove discriminazioni in un provvedimento di carattere accessorio e secondario.

« Si è pertanto d'avviso che l'emendamento di cui trattasi non può essere accettato ».

PADIGLIONE. Spiega che l'emendamento trae la sua ragion d'essere dal rigorismo esistente presso gli uffici finanziari. Illustra la portata dell'articolo il quale, per coloro che hanno figli viventi in numero maggiore di quattro, arreca ulteriori vantaggi rispetto a quanto disponeva l'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 settembre 1935-XIII, n. 1749. Si rende conto che, in seguito alle risposte dei due Ministeri interessati, la prima parte del suo emendamento non ha più ragion d'essere, in quanto la nozione di figli viventi è già stata chiarita nella legge fondamentale per agevolazioni tributarie alle famiglie numerose.

Sulla seconda parte però, che non ha avuto risposta, ritiene opportuno di insistere perchè nè la legge del 1923, nè quella del 1935 contengono delucidazioni al riguardo, mentre tale precisazione è contenuta nella relazione ministeriale al provvedimento in esame.

CARDINALI PERICLE. Ritiene superflua anche la seconda parte dell'emendamento Padiglione, perchè crede che, se si fosse voluto fare un'eccezione per coloro che hanno figli non conviventi o non a carico, il disegno di legge avrebbe dovuto dichiararlo espressamente.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo in esame riproduce, con ulteriori miglioramenti, l'articolo corrispondente della legge del 1935 facendo per il resto riferimento all'istituto generale. Nessun dubbio può nascere dalla precisazione che la relazione ministeriale fa a tale proposito. Non vede quindi la necessità di un emendamento che verrebbe in certo modo ad intaccare la legge fondamentale.

NOSEDA, *relatore*. Si associa alle considerazioni svolte del Presidente nel ritenere superfluo l'emendamento proposto dal senatore Padiglione.

PADIGLIONE. Rileva che in vari provvedimenti a favore delle famiglie numerose sono fatte esclusioni di privilegi, quando i figli non sono conviventi o a carico. Il suo emendamento è quindi originato dal timore che un eccessivo zelo da parte degli uffici finanziari possa far sorgere delle incertezze circa l'applicabilità della norma nei suddetti casi.

CASOLI. Ritene che l'emendamento non abbia ragion d'essere perchè la legge non fa distinzione alcuna circa la condizione dei figli rispetto alla convivenza e all'« a carico ».

PADIGLIONE. Insiste nell'emendamento proposto.

L'emendamento, messo ai voti, non è approvato.

Sull'articolo 13 non ha luogo ulteriore discussione e così sull'articolo 14, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra » (838).

MARAVIGLIA, *relatore*. Il disegno di legge in esame risolve il problema della alimentazione in periodo di guerra; problema gravissimo perchè, mentre milioni di uomini sono sottratti per le esigenze belliche ai lavori dei campi e alle industrie, si deve provvedere ugualmente all'alimentazione di tutta la massa della popolazione. Di qui la necessità di disciplinare tutta questa materia con norme precise che conferiscano alla pubblica autorità poteri straordinari.

Il decreto che la Commissione è chiamata a convertire in legge è già in atto; esso si compone di una prima parte, con la quale si orga-

nizzano gli uffici, e di una seconda parte, in cui si fissano le sanzioni penali per gli inadempienti. Dichiaro subito che il sistema seguito dal provvedimento in esame non è quello previsto dalla legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, la quale all'articolo 4, lett. c) prevedeva la costituzione di un organo della alimentazione nazionale col compito di procedere alla raccolta e alla ripartizione dei generi alimentari occorrenti alle forze armate e alla popolazione civile. Qui si prevede invece una ripartizione dei servizi tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricato di provvedere agli approvvigionamenti, e il Ministero delle corporazioni, incaricato della loro distribuzione e del controllo degli stabilimenti delle industrie alimentari. Questo sdoppiamento degli organi preposti all'alimentazione nazionale è dovuto al fatto che dal 1925 ad oggi i detti Ministeri, i quali seguono più da vicino l'attività produttiva del Paese, si sono più particolarmente attrezzati per fronteggiare tali esigenze straordinarie; perciò il Governo, anzichè provvedere alla creazione del nuovo organo, di cui alla legge del 1925, ha creduto miglior partito utilizzare questi organismi già costituiti.

Con l'articolo 1, oltre alla costituzione dei due servizi per l'alimentazione, viene altresì istituito presso il Ministero dell'interno un ufficio speciale di collegamento tra i servizi medesimi e gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le attribuzioni e le funzioni dei due servizi; gli articoli 4 e 5 la loro organizzazione.

Con l'articolo 6 si provvede alla costituzione di un Comitato coordinatore per l'esame e la risoluzione di importanti problemi inerenti all'alimentazione del Paese in tempo di guerra e alla politica annonaria in genere. Tale Comitato non ha nulla a che vedere con quello istituito dall'articolo 1, il quale ha invece compiti di collegamento.

L'articolo 7 tratta del personale destinato ai vari servizi.

Importante è l'articolo 8, il quale prevede presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni la costituzione di una sezione pro-

vinciale per l'alimentazione, che ha lo scopo di unificare i due servizi alla periferia ed è composto di un Consiglio direttivo e di due reparti (art. 9) addetti uno al servizio degli approvvigionamenti, l'altro a quello della distribuzione.

Segnala poi alla Commissione la formula usata dall'articolo 10 che, richiamandosi alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potrebbe far supporre che si tratti di una vera e propria delega. Questa interpretazione è da escludersi, dato che la facoltà di emanare disposizioni regolamentari è un attributo proprio del Governo.

L'articolo 11 è stato modificato dal Governo stesso che ha soppresso le parole « Istituto di Sanità »; ciò ha portato una modificazione nel testo dell'articolo unico.

I seguenti articoli dal 12 al 16 regolano le sanzioni penali.

L'approvazione del disegno di legge in seno alla Commissione legislativa della Camera ha dato luogo a un vivace dibattito a proposito della ripartizione dei servizi tra i due Ministeri. Furono prospettati altri sistemi, ma si è finito per approvare quello proposto dal Governo, non tanto per considerazioni di opportunità, quanto perchè improvvisare un nuovo istituto, il quale avrebbe dovuto necessariamente servirsi di organi dipendenti da altri Ministeri, avrebbe recato inconvenienti certo maggiori di quelli lamentati. Dovendo scegliere tra l'adozione di un organo unico o di uno bipartito, si è preferita la seconda soluzione tanto più che è prevista la costituzione di un organo di collegamento.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali » (839).

D'ANCORA, *relatore*. Il 1° luglio prossimo venturo scade il periodo triennale fissato dal

Regio decreto-legge 21 agosto 1937, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, anno XVII, n. 1, per la concessione di prestiti matrimoniali.

Col disegno di legge in esame si prorogano per un altro triennio le disposizioni in vigore, ampliandole e rendendole applicabili anche ad alcune categorie che, in base alla suddetta legge ed all'articolo 26 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII sulle assicurazioni obbligatorie, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, ne erano esclusi. — Infatti il comma 1° dell'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che anche agli assicurati, che per l'articolo 26 del citato Regio decreto-legge ne erano esclusi, possa esser concesso un prestito matrimoniale d'importo che non ecceda la differenza fu il massimo previsto per i prestiti in lire 3000 e l'ammontare complessivo dei premi: ed il 2° comma, che la concessione di prestiti matrimoniali può essere fatta anche a quelli che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private purchè l'importo complessivo non ecceda le lire 1.700, mentre per l'articolo 13 della legge 3 gennaio 1939 essi erano in ogni caso esclusi.

Ulteriori agevolazioni si stabiliscono all'articolo 3 per le restituzioni dei prestiti.

In conformità della nostra legislazione, sono esclusi dalla concessione dei prestiti i coniugi di razza ebraica.

Si dispone infine che i prestiti familiari stabiliti dalla citata legge 3 gennaio 1939-XVII, si chiamino prestiti matrimoniali.

Sui sei articoli del disegno di legge non ha luogo discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11,10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

23^a RIUNIONE

Mercoledì 12 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente FACCHINETTI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Aumento, per esigenze eccezionali, degli organici del personale di gruppo A dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza» (846). Pag. 226

«Ricostituzione del Comune di San Teodoro, in provincia di Messina» (847) 226

(Discussione e approvazione):

«Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi approfittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra» (849). 226

«Ordinamento degli Uffici di conciliazione» (850) 227

(Rinvio):

«Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene» (848). 226

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Barcellona, Caccianiga, Cardinali Pericle,

Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Giampietro, Guaccero, Maraviglia, Marracino, Mormino, Mosconi, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti e Valagussa.

Sono presenti il Ministro di grazia e giustizia Grandi e il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Beretta, Bocchini, Campolongo, Chersi Innocente, Cogliolo, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Guerresi e Masnata.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Interpretando i sentimenti unanimi della Commissione porge ai membri del Governo un saluto ed un vivo ringraziamento perchè hanno voluto, pur tra le gravi occupazioni del Governo nell'ora attuale, onorare della loro presenza la riunione della Commissione.

È ragione di compiacimento per la Commissione il constatare che il Governo ha voluto presentare all'approvazione delle due Camere, come disegni di legge, dei provvedimenti che, data l'urgenza e le condizioni particolari nelle quali vengono emanati, avrebbero potuto costituire materia di decreti-legge. (*Approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento, per esigenze eccezionali, degli organici del personale di gruppo A dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza » (846).

D'ANCORA, *relatore*. Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza: 1° ad assumere, dal 10 giugno corrente per esigenze eccezionali, mille agenti di P. S. in aumento all'organico, salvo successivo riassorbimento nell'organico stesso, quando le esigenze attuali saranno cessate; 2° ad aumentare 45 funzionari di P. S. nell'organico del gruppo A, e cioè due nel grado VIII, dieci nel IX e trentatre nei gradi X e XII. Data l'urgenza, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per 45 volontari di P. S., necessari per fronteggiare le vacanze che si verificheranno in conseguenza dell'aumento dell'organico, per soli titoli e ad esso potranno partecipare gli aspiranti che, oltre i requisiti normalmente richiesti per tale carriera, all'atto in cui sarà bandito il concorso abbiano la qualifica di ufficiali di complemento.

Le esigenze attuali e l'ulteriore sviluppo della situazione giustificano pienamente e l'aumento del personale della P. S. e la deroga dal procedimento normale dei concorsi, che farebbe ritardare l'attuazione.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di San Teodoro, in provincia di Messina » (847).

ABISSO, *relatore*. Un'esperienza ultra-decennale ha dimostrato che la fusione dei comuni di S. Teodoro e di Cesarò (disposto col decreto-legge 29 novembre 1928-VII, n. 2967), mentre non arrecò alcuno dei benefici che se ne attendevano, fu causa di non lievi inconvenienti.

In particolar modo le difficoltà delle comunicazioni tra la frazione (S. Teodoro) ed il capoluogo comunale (Cesarò) ha indotto i frazionisti a chiedere con insistenza che le cose fossero rimesse *in pristinum*.

Il Governo, a seguito di un'accurata istruttoria, ha ritenuto opportuno proporre la ricostituzione del comune di S. Teodoro colla preesistente circoscrizione.

Tanto il comune di S. Teodoro che quello di Cesarò, risultano provvisti di mezzi sufficienti per far fronte alle spese pel loro funzionamento.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene » (848).

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiede alla Commissione di sospendere l'esame del disegno di legge, redatto non dal Ministero della giustizia bensì dalla Commissione per il diritto di guerra, sul quale la Commissione legislativa della Camera ha espresso un giudizio di insieme non favorevole. In considerazione del fatto il Ministro Guardasigilli è stato nominato stamane Presidente della Commissione per il diritto di guerra. Ora egli desidera sottoporre il testo legislativo ad un nuovo accurato esame riservandosi di proporre al Senato gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Prende atto delle dichiarazioni del Ministro Grandi e propone il rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle

**circostanze dipendenti dallo stato di guerra »
(849).**

PRESIDENTE. Riferisce sul disegno di legge ricordando che ha una importanza soprattutto politica e una portata di intimidazione. Esso è frutto della esperienza fatta negli scorsi mesi in altre nazioni belligeranti. Osserva che, come è detto nella relazione ministeriale, l'oscuramento delle città in dipendenza dello stato di guerra può facilitare la consumazione di gravi delitti e che perciò si rende indispensabile disporre un aggravamento delle pene per tale evenienza. L'ipotesi trova un precedente nella disposizione del n. 5 dell'articolo 61 del Codice penale che, tra le circostanze aggravanti del reato, prevede espressamente « l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ».

Questo riferimento alla disposizione generale è preferibile ad un riferimento specifico al caso di oscuramento delle città. Vi possono essere altre evenienze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, per le quali è opportuno fare lo stesso trattamento di rigore voluto per il caso di oscuramento.

Passa quindi ad esaminare particolarmente la portata dei tre articoli del disegno di legge in esame. I motivi che ne ispirarono la presentazione sono talmente chiari ed evidenti che non hanno bisogno di ulteriore illustrazione.

GRANDI, Ministro di grazia e giustizia. Osserva che il disegno di legge ha una portata di indubbia importanza. Trova la sua giustificazione nel fatto che il Paese si trova in stato di guerra e nella precedente esperienza di altri Paesi belligeranti.

Come ha ricordato il relatore, oltre al fatto dell'oscuramento della città ci possono essere altre circostanze che contribuiscono a facilitare l'esecuzione di delitti. Di tutte queste circostanze si è voluto tener conto e perciò all'articolo 1 del disegno di legge in esame si fa esplicito riferimento alla disposizione del n. 5 dell'articolo 61 del Codice penale.

L'efficace applicazione dei provvedimenti predisposti si basa sulla rapidità dell'esecuzione. È stata perciò prevista l'opportunità che

sezioni del Tribunale speciale possano rapidamente spostarsi nei luoghi ove siano avvenuti i delitti.

Per i delitti preveduti nella lettera *b*), la competenza passa dalla Corte d'Assise al tribunale ordinario. Anche questo provvedimento ha lo scopo di sveltire ed accelerare il giudizio, che, lasciato alla Corte d'Assise, sarebbe risultato, evidentemente, meno immediato.

Tenuto presente il carattere di provvisorietà ed eccezionalità del provvedimento e l'urgenza della sua immediata entrata in vigore, prega la Commissione di voler dare la sua approvazione al disegno di legge in esame.

CONCI. Osserva che avendo appunto il provvedimento carattere di provvisorietà e di eccezionalità sarebbe stato opportuno che nella legge fosse stato espressamente dichiarato che cessa di avere applicazione al momento in cui cessano le ostilità.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 1 è detto: « in dipendenza dello stato di guerra ». Tale espressione può eliminare i dubbi espressi dal senatore Conci.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ordinamento degli Uffici di conciliazione »
(850).**

ANSELMI, relatore. La legge 16 giugno 1892, n. 261, che ha dato finora le principali norme per regolare l'istituto del giudice conciliatore, deve naturalmente essere modificata, per l'esistenza in essa di disposizioni incompatibili col nuovo ordinamento statale, a prescindere da quelle contrastanti colle prescrizioni del nuovo Codice di procedura civile.

Basterebbe, ad esempio, ricordare le norme relative alle nomine, tra cui l'obbligo dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, la formazione delle terne e delle liste degli eleggibili, ed altre disposizioni già diventate in pra-

tica forzatamente lettera morta, per convincersi dell'opportunità di una nuova legge.

Questa ha però una portata limitata all'ordinamento degli uffici, poichè le disposizioni relative alla competenza, alle attribuzioni conciliative, alla forma del procedimento ecc. già compresa nella legge del 1892 sono nelle loro generalità contemplate dal nuovo Codice di procedura civile, mentre alcune particolari disposizioni trovano sede in leggi speciali.

Sostanzialmente la nuova legge riproduce, in quanto applicabili, le disposizioni di molta parte della vecchia legge, che hanno ragione di essere conservate.

Due sole osservazioni sopra due articoli.

Nell'articolo 3, capoverso, la relazione ministeriale spiega che il conciliatore deve decidere secondo equità nei casi previsti dalla legge. Opportunamente la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha aggiunto che la decisione deve avvenire nei casi previsti dalla legge *secondo diritto* e secondo equità, essendo ovvio che il legislatore non può in ogni caso ed aprioristicamente prescindere dalle norme tutelatrici del diritto, se anche la pronuncia non è pel valore della controversia appellabile.

Sarebbe a discutere se la norma ispirata non più a direttive di ordinamento degli uffici, ma a precetto informativo dell'azione del conciliatore trovi nel presente progetto sede opportuna; ad ogni modo è ad approvarsi la modificazione suaccennata.

L'altra osservazione riflette i requisiti essenzialmente morali per la nomina a giudice conciliatore, tra i quali non è compresa la relativa coltura dell'eligendo (art. 4).

Nessun dubbio che non è necessaria una coltura giuridica, ma quella conveniente istruzione senza la quale il conciliatore esporrebbe troppo facilmente al ridicolo sè e l'istituzione. Perciò è a raccomandarsi che nel regolamento o nelle istruzioni il Ministro provveda a far presente a coloro che devono fare la scelta l'opportunità di non prescindere da tale elemento che non si ritiene trascurabile e che non è il caso di introdurre in un emendamento, poichè, indipendentemente dalla legge, fa parte di quelle norme di ragione che si impongono in una deliberazione così importante.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazia il senatore Anselmi per l'accurata e favorevole relazione. Per quanto riguarda la sua raccomandazione desidera rassicurarlo pienamente. Non è stato compreso il requisito della cultura tra i requisiti, essenzialmente morali, per la nomina a giudice conciliatore per eliminare una difficoltà di scelta che in alcuni Comuni avrebbe potuto essere grave. È proprio per questa difficoltà di scelta che l'ufficio del giudice conciliatore non ha sempre potuto pienamente funzionare.

Una organizzazione oculata, accurata sorveglianza e incoraggiamento continuo, potranno dare a questo ufficio un miglior funzionamento. Bisogna assistere, incoraggiare, sorvegliare e migliorare questi magistrati onorari chiamati ad esercitare funzioni di alta importanza. In ogni caso la scelta deve cadere su persone che riscuotano grande estimazione morale. L'oratore non dubita che si possa costituire una massa di magistrati popolari volontari sui quali il Governo possa fare affidamento completo.

Il disegno di legge ha lo scopo di conferire a questo magistrato onorario il prestigio e l'autorità che deve essere riconosciuta ad un organo dello Stato, il quale attua nei più modesti strati sociali i postulati fondamentali di giustizia e di ordine perseguiti dal Regime.

In coerenza a siffatti criteri sarà altresì provveduto a determinare in sede opportuna e nella forma del Regio decreto, il posto spettante al giudice conciliatore nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Al capoverso dell'articolo 3 la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha voluto specificare che la decisione deve avvenire « secondo diritto ed equità ».

Il giudice conciliatore oggi si trova nelle condizioni di giudicare soltanto secondo diritto. Introdurre l'elemento « equità » era necessario.

ANSELMI, *relatore*. Osserva che l'uso della congiunzione è in tal caso improprio salvo che l'aggiunta sia intesa come indirizzo contemporatore.

GRANDI, *Ministro di grazia e giustizia*. La frase ha valore di puro orientamento. Nelle

norme di attuazione e in circolari apposite si potrà maggiormente chiarire il concetto elementarmente espresso nel disegno di legge con la dizione « secondo diritto ed equità ».

È desiderio del Governo che la parola « equità » trovi posto nella legge.

La lettura dei dodici articoli del disegno di legge non dà luogo ad ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 11.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

24^a RIUNIONE

Giovedì 20 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (898). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 238

(Discussione e approvazione):

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice (906). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 239

(Discussione e approvazione per acclamazione con emendamenti):

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene (848) 233

ALLEGATO 240

La riunione ha inizio alle ore 10 .

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Bastianelli Raffaele, Campolongo, Cardinali Pericle, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Marracino, Mormino, Mosconi, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Barcellona, Beretta, Bocchini, Foschini Luigi Maria, Masnata, Nosedà, Renda e Viale.

PUJIA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene » (848).

FACCHINETTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato presentato in seguito al ritiro di quello iscritto all'ordine del giorno della precedente riunione ed ha il pregio di una

maggior brevità e chiarezza, benchè in sostanza le nuove norme riproducano quelle delle quali già la Commissione ha preso conoscenza.

La ristrettezza del tempo non consente al relatore una dettagliata esposizione. Vi supplisce comunque la relazione ministeriale che ha largamente illustrato il provvedimento e la presenza del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

Il disegno di legge in esame consta di 15 articoli invece dei 26 del precedente progetto, e questa semplificazione si è conseguita per mezzo di una migliore formulazione tecnico-giuridica e particolarmente con la soppressione di norme riguardanti la revoca, la concessione di liberazione condizionale dei condannati e la estinzione della pena, perchè, avendo il disegno di legge fatto riferimento ad un istituto del Codice penale, ne ha — come dice la relazione ministeriale — implicitamente adottato l'intera disciplina, salve, come è ovvio, le eccezioni stabilite in forma espressa.

Molto opportunamente si è accentuato il carattere etico della legge nell'articolo 1, che premia atti di valore personale compiuti in fatti d'arme o in servizi di guerra con il condono totale o parziale della pena per i reati antecedentemente commessi, demandandone la proposta al Ministro di grazia e giustizia, su richiesta delle autorità militari, secondo il suo criterio discrezionale e eliminando la casistica di cui al disegno di legge precedente.

Così, attraverso un atto di Sovrana clemenza, la guerra, formatrice ed esaltatrice di caratteri, offre anche ai caduti nel delitto la possibilità della redenzione morale.

La legge è distinta in tre parti: 1) norme riguardanti l'esercizio dell'azione penale e l'esecuzione penale (articoli 1-10); 2) disposizioni riguardanti alcune situazioni particolari dei militari (articoli 11-13); 3) disposizioni finali (articoli 14 e 15).

Gli articoli 2, 3 e 4 riproducono in sostanza norme altre volte emanate sulla sospensione dei procedimenti penali durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso delle ostilità, sulla concessione di libertà provvisoria ad imputati detenuti, sul divieto di emissione e di esecuzione di mandati od ordini contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato

che siano in servizio alle armi o al seguito di dette Forze armate, con opportune limitazioni e con speciale riguardo ai cittadini rimpatriati. Tali norme si applicano di regola anche ai reati previsti dalla legge militare (articolo 5).

Notevole è l'articolo 6 per il suo contenuto etico e sociale.

L'articolo 7 utilizza, adattandolo alle contingenze dell'ora, l'istituto della liberazione condizionale; esclude dal beneficio i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e dichiara facoltativa la liberazione condizionale, mentre negli altri casi essa si applica di diritto per i delitti previsti nel Titolo I, Libro II del Codice penale e nella legge 28 luglio 1939 che, a tutela della economia nazionale, commina severissime pene per reati in materia di scambi, valute e commercio dell'oro.

L'articolo 8 regola il trattamento delle persone sottoposte a misure di sicurezza.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano il differimento dell'esecuzione penale non iniziata per condanna pronunciata dal giudice ordinario o da quello militare analogamente a norme che ebbero applicazione nelle guerre precedenti.

L'articolo 11 è un'eccezione alla norma dell'articolo 5 per i condannati per delitto di diserzione.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano: a) gli speciali effetti della degradazione, destituzione e sospensione dall'impiego; b) la possibilità di iscrizione e reinscrizione nei ruoli di persone incorse nell'incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme di attuazione, coordinamento ed integrazione con decreto Reale, a sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 (articolo 14).

L'articolo 15 stabilisce infine la data di entrata in vigore della legge.

Pare al relatore che la legge risponda, nel suo complesso e nelle singole norme, alle sue finalità e che ad eventuali ed oggi imprevedibili nuove esigenze, sia nei riguardi dell'efficienza bellica sia nei riguardi dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità, potrà il Governo provvedere senza ritardo usando della facoltà consentitagli dall'articolo 14.

SCAVONETTI. Afferma che il presente disegno di legge merita piena approvazione, sia perchè riproduce in gran parte disposizioni che hanno fatto egregia prova durante la guerra 1915-18, sia perchè le nuove disposizioni non sono altro che una provvida estensione degli stessi principi di clemenza verso altre categorie di fuorviati, i quali dimostrino, col pentimento, di saper fare olocausto della propria vita per quel grande amore che è stato e sarà sempre l'orgoglio e la sublime bellezza spirituale del genere umano.

Invita il Presidente a proporre che il disegno di legge sia approvato per acclamazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fa presente che le disposizioni del disegno di legge sono ordinate organicamente, in quanto seguono il procedimento attraverso le sue varie fasi. Esse vogliono rappresentare un equo temperamento fra le esigenze delle Forze armate e quelle della difesa della società dal delitto. Gli articoli dal 20 al 24 del precedente disegno di legge non sono stati conservati, perchè contenevano una inutile ed anzi dannosa casistica circa i benefici che si potevano applicare in rapporto alla ricompensa data per ciascun atto di valore compiuto; tale casistica, oltre a costituire una evidente *inelegantia juris*, non garantiva il fine morale e politico che il progetto intende raggiungere. Con la norma ora proposta, allorchè questi casi si presenteranno, sarà provveduto di volta in volta dai Ministri della guerra e della giustizia con equa valutazione delle circostanze.

Prega la Commissione di volere accogliere un'ulteriore modificazione all'ultimo comma dell'articolo 13, ristabilendo a 40 anni l'età del fratello vivente che non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore ad un anno. Ricorda che questo limite dei 40 anni era previsto dal primitivo progetto che fu poi dal Guardasigilli sostituito con quello oggi in esame. La Commissione legislativa della Camera osservò che, dal momento che il limite di età per il servizio militare è stato esteso a 55 anni, sarebbe stato opportuno portare fino a quel limite l'età stabilita nell'articolo citato e per questa ragione modificò la disposizione del disegno di legge. Senonchè per un più approfondito esame della questione si è richiesto in

proposito il parere del Ministero della guerra, il quale ha fatto presente che l'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento in data 24 febbraio 1938, n. 329, dispone analogamente che « l'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito ».

Più che ragioni di diritto sostanziale, sono quindi motivi di armonia legislativa e d'ordine militare quelli che consigliano il ritorno al limite dei 40 anni. In tal senso propone un emendamento all'articolo 13, ultimo comma.

VICINI MARCO ARTURO. Si associa alle considerazioni del relatore ed alla proposta del senatore Scavonetti di votare per acclamazione il provvedimento, riconoscendone il suo grande valore etico e sociale.

Riferendosi poi alle disposizioni contenute nei vari articoli, si sofferma particolarmente su quelle dell'articolo 6, riguardanti il differimento e la sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare, e dell'articolo 7, che concerne la liberazione condizionale; osserva in proposito che avrebbe desiderato una maggiore chiarezza nella formulazione di questi articoli, i quali, del resto, sono esaurientemente illustrati nelle « premesse » al progetto, presentate dal Ministro di grazia e giustizia.

Concorda con il Sottosegretario di Stato sull'opportunità della soppressione delle norme che nel primitivo disegno di legge contenevano una casistica dei benefici connessi con gli atti di valore compiuti e conclude rilevando l'alto significato patriottico del provvedimento che premia e redime coloro i quali compiono atti di valore in guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUJIA. Loda la disposizione dell'articolo 1, ma ritiene che essa vada completata nel senso che rimangano estinte anche le pene accessorie e gli effetti della pena, affinchè l'efficacia del provvedimento non resti limitata al solo beneficio di ordine materiale e contingente.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Rileva che la disposizione va considerata in rapporto al potere Sovrano di grazia, e pertanto il condono in esame va contenuto negli stessi limiti entro i quali opera la grazia Sovrana.

PADIGLIONE. Plaude al concetto informatore del disegno di legge, ma prospetta l'opportunità che sia specificato nell'articolo in esame quali sono le autorità militari su richiesta delle quali si propone il condono.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiarisce che si tratta dei tre Ministeri delle Forze armate e del Comando Generale della Milizia Volontaria.

Sull'articolo 1 non ha luogo ulteriore discussione.

PADIGLIONE. All'articolo 2 nota la gravità della disposizione la quale non sottopone a impugnazione l'ordinanza motivata dal giudice che sospende i procedimenti penali.

Può ben darsi il caso che il Pubblico Ministero sia stato di parere negativo nella requisitoria che deve precedere l'ordinanza del giudice. Non deve quindi, trattandosi di procedimento di sospensione, negarsi al medesimo la facoltà di impugnare l'ordinanza suddetta.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiarò che è implicito e sottinteso che debba essere sentito il Pubblico Ministero, essendo ovvio che non si debba prescindere dalle ordinarie disposizioni della procedura penale anche in questo caso.

Dato il carattere eccezionale del provvedimento e data l'urgenza di definire la situazione di questi individui, sembra evidente la necessità che l'ordinanza debba avere immediata esecuzione.

Sull'articolo 2 non ha luogo ulteriore discussione.

GIAMPIETRO. Richiama l'attenzione della Commissione sul disposto dell'articolo 3, secondo il quale è concessa la libertà provvisoria, anche nei casi contemplati dall'articolo 253 del Codice di procedura penale, agli imputati detenuti per i quali i procedimenti sono stati sospesi a' sensi dell'articolo 2. Dubita della op-

portunità di tale disposizione, specialmente nella considerazione che l'articolo 253 riguarda principalmente delitti gravissimi come quelli contro la personalità dello Stato, l'omicidio volontario consumato o tentato, lesioni gravi, rapina, ecc. Il provvedimento potrebbe avere la sua ragion d'essere se l'imputato fosse anche lui richiamato alle armi o versasse nella condizione indicata negli articoli 4 e 6 della legge, perchè solo allora si avrebbe la giustificazione dell'eccezionale provvedimento, che è, come la relazione ministeriale dice, di « consentire ai colpevoli di reati di partecipare alla guerra e per ciò di trovare in questa via la possibilità di rientrare degnamente nella vita sociale ». D'altra parte mettere in libertà, sia pure con le garanzie indicate nel Codice di procedura, l'imputato di simili reati è creare un pericolo alla pace e alla tranquillità della Nazione, tanto più grave in quanto si è in stato di guerra.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fa notare che l'articolo in esame riproduce una norma che ha avuto già vigore durante l'ultima grande guerra. La sospensione del procedimento dipende dalla situazione obiettiva del processo, come ad esempio il richiamo alle armi di testimoni o di partitose che rende impossibile lo svolgimento del procedimento istruttorio, ecc.

Riconosce che in molti casi gli imputati potrebbero non meritare questo trattamento favorevole, ma non si può confondere la condizione di imputato con quella di condannato. La detenzione preventiva deve essere contenuta entro i più stretti limiti possibili e, sotto questo punto di vista, non ritiene quindi inopportuna la disposizione.

Richiama poi l'attenzione sul carattere facoltativo del provvedimento; ed è pertanto da ritenere che il giudice userà della facoltà conferitagli con prudente discernimento.

Inoltre deve trattarsi di delitti per i quali la pena comminata non sia superiore a 10 anni; il che costituisce un limite obiettivo alla facoltà del giudice.

Conclude rilevando che tutte le esigenze sono state tenute presenti per temperarle; ed è pertanto a ritenere che la norma non susciterà con la sua applicazione gli inconvenienti paventati.

GIAMPIETRO. Ringrazia il Sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni, ma rileva a sua volta che l'inconveniente di una lunga detenzione preventiva si verifica spesso anche in situazioni ordinarie. Non solo per mesi, ma per anni, dato il corso dei procedimenti e dei giudizi penali, restano in stato di detenzione imputati ai quali la legge fa divieto di concedere la libertà provvisoria.

In secondo luogo la facoltà data al giudice di poter o meno concedere la libertà provvisoria si risolve in pratica sempre con criteri di mitezza tali da trasformare il « può » in « deve », come l'esperienza giudiziaria dimostra e come l'oratore può farne fede.

Osserva da ultimo che la garanzia, che deve trattarsi di delitti per i quali è comminata una pena non superiore nel minimo ai 10 anni, a cui si è richiamato il Sottosegretario di Stato, non vulnera le sue osservazioni. D'altra parte, poichè molti reati, menzionati nell'articolo 253, ad esempio quelli del n. 2, o non importano pena non inferiore nel minimo ai 10 anni (omicidio semplice, sequestro di persona preveduto nell'articolo 630 del Codice penale), o per l'aggravante, a norma dell'articolo 255 del Codice di procedura penale la consentono, il riferimento all'articolo 253 del Codice di procedura penale è inesatto. Ad ogni modo la sola possibilità di concedere un beneficio a chi la legge lo nega, quando non ricorra la ragione speciale per cui esso è stabilito, offende il sovrano principio di giustizia.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa l'ultima osservazione fatta dal senatore Giampietro, osserva che l'articolo 253 contempla svariate ipotesi e che il richiamo ad esso fatto nell'articolo in esame avrà valore limitatamente ai delitti per i quali è prevista una pena sino a 10 anni.

Sull'articolo 3 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura degli articoli da 4 a 6 non dà luogo a discussione.

FACCHINETTI, *relatore*. Rileva come la formulazione del primo comma dell'articolo 7 non sia linguisticamente corretta.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Riconosce giusta l'osserva-

zione del relatore e propone che invece di dire « se sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei ecc. » si dica « se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei ecc. ».

L'emendamento e quindi l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

La lettura degli articoli 8 e 9 non dà luogo a discussione.

PADIGLIONE. Propone la soppressione del primo capoverso dell'articolo 10 nel quale si dà facoltà di sospendere l'esecuzione delle pene detentive pei reati di diserzione anche oltre il limite di 10 anni.

I reati di diserzione sono gravissimi, tanto è vero che pel Codice penale per l'Esercito attualmente in vigore (articoli 150 e 151), e per quello della Marina (articoli 169, 174 e 175) vi sono casi in cui la pena può estendersi fino a 20 anni.

Più grave si presenta la detta disposizione per il nuovo Codice penale militare in tempo di guerra, testè approvato dalla speciale Commissione presieduta dall'Ecc. Romei Longhena, per cui il reato di diserzione in alcuni casi è punibile con pena estensibile a 15 anni.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Premette che questi articoli sono stati predisposti su conforme parere della Autorità militare. Se il giudice militare, in base ai precedenti dell'imputato ed alle indagini compiute, si convincerà che costui, malgrado il reato commesso, può essere ancora di utilità alla Patria, farà uso della facoltà che gli è concessa. Ricorda che durante la grande guerra è talvolta accaduto che la condanna per diserzione sia risultata basata su premesse di fatto sostanzialmente inadeguate alla gravità del reato e della sanzione.

PADIGLIONE. Non può accogliere l'ultima affermazione del Sottosegretario di Stato in quanto si tratta di sospensione di esecuzione di condanna, il che importa che il reato commesso sia stato già accertato.

Sull'articolo 10 non ha luogo ulteriore discussione.

PADIGLIONE. Propone la parziale soppressione del primo capoverso dell'articolo 11, eliminando la facoltà del giudice istruttore di sospendere l'istruttoria quando si tratti di reato di diserzione con passaggio al nemico. In effetti questo reato, sia per l'attuale Codice penale (articolo 137) che per quello della Marina (articolo 160) sia per il nuovo Codice penale militare in tempo di guerra che sta per essere pubblicato, è punito con la pena di morte e quindi, trattandosi di reato gravissimo per cui nella prima parte di detto capoverso non è concessa in genere la sospensione, non può spiegarsi per quali speciali motivi si debba concedere al giudice istruttore una eccezionale facoltà nel caso suddetto.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si dissimula la gravità della disposizione, ma fa presente alla Commissione la realtà eccezionale dello stato di guerra per cui possono verificarsi casi di incertezze e di errori sulle circostanze di fatto che si pongono a fondamento del reato. In questi casi la norma presente costituisce un rimedio prudenziale e quasi una valvola di sicurezza per poter acclarare le cose a tempo opportuno.

Sull'articolo 11 non ha luogo ulteriore discussione.

La lettura dell'articolo 12 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Ricorda che all'ultimo comma dell'articolo 13 il Governo ha presentato un emendamento nel senso di sostituire alle parole « ai 55 anni » le altre « ai 40 anni ».

L'emendamento e quindi l'articolo emendato, messi ai voti, sono approvati.

Gli articoli 14 e 15, ultimo del disegno di legge, non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Scavonetti, propone che il disegno di legge sia votato per acclamazione. In tal modo la Commissione intende plaudire a questo provvedimento di redenzione per coloro che fanno olocausto della propria vita per la grandezza e la salvezza della Patria.

Vivissimi applausi.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato per acclamazione (1).

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (898). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

SCAVONETTI, *relatore*. Con provvedimento in corso, già approvato dalla Commissione, è stata estesa la competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato; ne consegue pertanto che siano disposti i necessari adeguamenti di personale e di mezzi finanziari, affinché il Tribunale medesimo possa rispondere ai nuovi compiti che gli sono stati attribuiti. A ciò provvede il disegno di legge in esame, il quale, portando un aumento di 22 unità nel personale addetto al Corpo giurisdizionale in parola (2 vice presidenti, 12 giudici effettivi e supplenti, 4 ufficiali istruttori, 2 giudici relatori e 2 cancellieri) aumenta correlativamente di 850 mila lire lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 nei capitoli riguardanti il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

La portata del provvedimento, essendo limitata a quanto è stato esposto più sopra, rappresenta senza dubbio una necessaria e quasi automatica integrazione dell'altro che è stato precedentemente approvato.

Una sola disposizione di carattere novativo è contenuta nel presente disegno di legge e cioè: viene affidata al Presidente del Tribunale Speciale la potestà di creare sezioni del Tribunale stesso. Tale potestà, in base agli ordinamenti precedenti, era conferita al Duce, ma oggi, tenuto conto della eccezionale situazione, è ben giustificata da ragioni intuitive, l'investitura datane al Presidente.

È uopo tener presente che le disposizioni contenute in questo disegno di legge, che, come abbiamo detto, è un puro e semplice complemento del disegno di legge già approvato, hanno vita limitata al solo periodo in cui vige

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

lo stato di guerra, come ha già assicurato lo stesso Guardasigilli nella precedente riunione.

La lettura dei cinque articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice » (906). — *(Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

VALAGUSSA, *relatore*. Il disegno di legge consta di 4 capitoli che trattano: il primo delle professioni ausiliarie sanitarie infermieristiche e d'igiene sociale, il secondo dell'arte ausiliaria di puericultrice, il terzo porta disposizioni comuni ai capitoli 1° e 2° ed il quarto tratta delle modalità di assunzione delle assistenti sanitarie visitatrici presso enti pubblici. Tali capitoli sono suddivisi in 23 articoli.

Lo scopo fondamentale del disegno di legge in esame è quello di conferire un maggiore prestigio all'assistenza infermieristica e di garantire il pubblico contro l'abuso di titoli che, ingenerando confusione nelle differenti attribuzioni, potrebbero portare ad inconvenienti non piccoli nei differenti campi dell'assistenza tecnico-sanitaria e di quella sociale.

È perciò che in ogni caso lo Stato soltanto può conferire diplomi e titoli vari infermieristici alle persone che abbiano seguito e frequentato le scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie o in applicazione degli articoli 42-43 del Regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330. Infatti gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge ribadiscono questo concetto e specificano le modalità che si debbono seguire per l'istituzione dei corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale soltanto per coloro che siano in possesso del diploma d'infermiera professionale e di quello di assistente sanitaria visitatrice.

D'altra parte si è creduto opportuno (arti-

colo 4) che il Ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'interno, possa istituire dei corsi, presso le differenti scuole di magistero femminile, di corsi speciali per l'avviamento professionale d'infermiera.

I titoli di alta benemerenzza che in pace ed in guerra sono stati acquisiti per la grande fattività della benemerita C. R. I., organo parastatale, hanno indotto il Governo a lasciare immutate le disposizioni vigenti che conferiscono alla C. R. I. l'autorizzazione a tenere corsi per la preparazione del proprio personale d'infermiere (articolo 5).

Un'esperienza di oltre due lustri ha dimostrato come le scuole-convitto professionali non abbiano prosperato come si era sperato anche perchè, se pure in via transitoria, si era offerto il mezzo di raggiungere un titolo infermieristico che permettesse l'esercizio professionale di quelle persone che per pratica clinica ed ospitaliera si potevano giudicare atte ad un'assistenza generica degli infermi. Tale titolo di abilitazione veniva concesso con autorizzazione prefettizia a quanti si erano sottoposti ad un esame finale atto a dimostrare la capacità professionale di coloro che si proponevano di esercitare l'arte ausiliaria d'infermiere generico. L'articolo 6, in deroga alle disposizioni del presente disegno di legge, garantisce i diritti acquisiti da quanti sono in possesso di questo diploma professionale.

L'articolo 7, considerando che in Italia non esistono istituti che preparino il personale per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia, provvede, con tutte le garanzie possibili, ad istituire scuole-convitto professionali per il rilascio del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice della infanzia.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 specificano il disposto dell'articolo 7 sugli attributi e sui diritti nell'assegnazione di posti sia pubblici che privati a quelle persone che abbiano conseguito il diploma dalle scuole e dagli enti autorizzati dall'articolo 7.

L'articolo 11 è analogo nelle sue disposizioni al sopracitato articolo 7, ma si riferisce agli speciali attributi sull'esercizio dell'arte

ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice i quali (art. 13) non abilitano che all'assistenza del bambino sano.

L'articolo 15 specifica le competenze del Ministero dell'interno e di quello dell'educazione nazionale nei riguardi dei progetti tecnico-sanitari per l'impianto di scuole, per l'organizzazione di esse, per i programmi d'insegnamento e di esame.

L'articolo 16 dispone che, nell'esercizio delle loro funzioni, le differenti categorie infermieristiche e medico-sociali indossino un'uniforme conforme a modelli dati dalle autorità competenti e che per le specializzazioni rechi dei distintivi che differenzino le varie specialità.

Gli articoli 17, 18 e 19 si riferiscono alle modalità per l'assunzione delle assistenti sanitarie visitatrici presso gli enti pubblici che viene fatta, secondo quanto la presente legge dispone, per pubblico concorso fra quelle aspiranti che posseggano il diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice che abbiano un limite di età massimo di anni quaranta, che però in via transitoria tale limite è esteso ad anni 45 per i concorsi indetti entro il 1942.

L'articolo 20 si occupa delle sanzioni per quanti contravvengano alle disposizioni della presente legge e l'articolo 21 abroga ogni disposizione contraria al presente disegno di legge.

Con l'articolo 22 viene stabilito che con speciale regolamento si dettino le norme per l'esecuzione della presente legge e che in via transitoria si possa rilasciare il diploma di vigiliatrice dell'infanzia e della licenza di puericultrice a quante infermiere siano in possesso di titoli di preparazione del personale per l'assistenza all'infanzia.

Questa legge ha l'alta finalità dell'elevazione morale e tecnica delle professioni sanitarie ausiliarie e da ciò il conferimento di un grande prestigio per quelle persone che in seguito a studi severi e controllati si trovino in possesso di un diploma concesso dallo Stato o dalla Croce Rossa Italiana, organo di Stato. Si tratta di un provvedimento legislativo di pubblico interesse per il quale si chiede l'approvazione d'urgenza considerando anche la necessità di disciplinare una materia che impone una complessa organizzazione da riordinarsi in modo che ciascuno possa assumere in base

ai propri attributi anche le proprie specifiche responsabilità.

La lettura degli articoli da 1 a 12 non dà luogo a discussione.

BASTIANELLI RAFFAELE. A parte il fatto che la parola « puericultrice » non è di sua completa soddisfazione, domanda se il principio fissato nell'articolo 13, che cioè la licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino, non porti come conseguenza che quelle persone che tale abilitazione non hanno non possono più fare le bambinaie.

VALAGUSSA, *relatore*. Non crede che l'articolo vada interpretato nel senso accennato dal senatore Bastianelli, nè pensa che ad esso debba darsi un'applicazione restrittiva.

Coglie l'occasione per fare voti che le scuole specializzate, esistenti ora in Italia, in numero molto ridotto, siano presto aumentate.

Sull'articolo 13 non ha luogo ulteriore discussione.

Gli articoli da 14 a 22, ultimo del disegno di legge, non danno luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,30.

ALLEGATO

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene (848).

PARTE I.

NORME RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E L'ESECUZIONE PENALE.

Art. 1.

(Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore).

Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in ser-

vizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorità militari, propone il condono totale o parziale della pena.

Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

Art. 2.

(Sospensione di procedimenti penali).

I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

L'ordinanza è revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso.

Art. 3.

(Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi).

Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del codice stesso, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'articolo 282 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi).

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non possono emettersi nè eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze suindicate, a meno che si tratti di reati, per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a termini dell'articolo precedente, ovvero che, concorrendo eccezionali motivi, il Ministro, da cui il militare imputato dipende, interpellato, lo consenta o, di propria iniziativa, lo richieda.

Per i cittadini italiani rimpatriati dopo la dichiarazione dello stato di guerra il divieto stabilito nel comma precedente cessa dopo tre mesi dalla conclusione della pace e, se il loro congedamento avviene in epoca successiva, dopo tre mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tale termine, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto è sostituito quello di comparizione.

Art. 5.

(Reati preveduti dalla legge penale militare).

Salvo quanto è stabilito dall'articolo 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

Nei procedimenti per tali reati la libertà provvisoria può essere concessa in conformità delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione è subordinata.

Art. 6.

(Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare).

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, il Ministro di grazia e

giustizia può ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o più figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o più affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

Art. 7.

(Liberazione condizionale).

È concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

La liberazione condizionale è concessa altresì ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non è sottoposto a libertà vigilata.

La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio Avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.

La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia, che è altresì competente a revocarla.

Art. 8.

(Sospensione delle misure di sicurezza).

L'esecuzione della libertà vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, è sospesa per coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosità se non a richiesta dell'Autorità militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.

Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosità sulle informazioni dell'Autorità militare.

La sospensione della esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosità e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.

Art. 9.

(Differimento dell'esecuzione penale).

Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 è differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento è revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilità.

Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio Avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.

Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia, che è altresì competente a revocarlo.

Art. 10.

(Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare).

Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente può essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Il differimento può essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

Nel pronunciare la condanna il giudice militare può revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

PARTE II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI DEI MILITARI.

Art. 11.

(Procedimenti per reati commessi da militari durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità).

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono nel reato di diserzione, solo o congiunto al reato di alienazione di effetti militari, sono avviati, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai rispettivi depositi. Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati.

Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

I militari che, durante l'applicazione della

legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano a disposizione della competente autorità giudiziaria. Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale è definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

Art. 12.

(Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego).

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale la esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, è obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse già rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione è tenuto alla prestazione del servizio militare, quando è chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena della sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali è ordinata la sospensione o il differimento della pena detentiva, è sospesa o differita per tutto il tempo per il quale è sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

Art. 13.

(Iscrizione nei ruoli delle persone incorse nell'incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato).

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità le persone incorse, per

condanna, nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato e che abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro della guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

Se l'incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse è subordinata all'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

Coloro che, a norma del capoverso precedente, sono iscritti nei ruoli possono, se vi hanno ancora diritto, far valere i titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato preveduto dalle leggi suindicate, i quali già sussistessero al tempo della leva sulla classe del loro anno di nascita, purchè altro fratello vivente di età inferiore ai 40 anni non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore ad un anno. Possono altresì invocare utilmente anche i titoli che sono sorti dopo il loro arruolamento, purchè derivino direttamente da modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia.

PARTE III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 14.

(Norme di attuazione, coordinamento e integrazione).

Con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con quelli della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Africa Italiana e delle Finanze, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla presente legge.

Art. 15.

(Decorrenza dell'applicazione della legge).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

25^a RIUNIONE

Venerdì 28 giugno 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente GUACCERO

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili » (916). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 245

« Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra » (920). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 248

(Discussione e approvazione):

« Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle forze armate » (918). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 246

« Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra » (919). — (Approvato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 247

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Beretta, Caccianiga, Cardinali Pericle, Casoli, Celesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Fabri, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guaccero, Maraviglia, Marracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Padiglione, Petrone Silvio, Pujia, Renda, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bocchini, Campolongo, Cogliolo, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Guadagnini, Guerresi, Nosedà e Viale.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Sicuro di interpretare i sentimenti della Commissione, saluta e ringrazia il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per il suo intervento alla riunione della Commissione.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi ci-

vili » (916). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PETRONE SILVIO, *relatore*. Già con la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, è stata concessa all'Amministrazione dello Stato la facoltà di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato, che non abbia superato il 70° anno di età, in sostituzione di quello di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

Ora nell'articolo 2 del disegno di legge in esame non solo si richiama e conferma la predetta legge del maggio 1940, ma per assicurare sempre più il regolare funzionamento dei servizi civili, si stabilisce che, fino a quando non sarà diversamente disposto, le Amministrazioni statali hanno facoltà di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato mediante l'assunzione temporanea di personale non di ruolo.

Per effetto della concessa facoltà, l'Amministrazione dello Stato potrà assumere a sua scelta personale maschile e femminile pensionato e non pensionato. Ma poichè il Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre dello stesso anno, n. 1837, vietava di assumere e mantenere in servizio personale pensionato e l'altro Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77, nonchè il Regio decreto 29 giugno 1939, anno XVII, n. 898, apportavano limitazioni all'assunzione delle donne negli impieghi pubblici e privati, così, ad eliminare tali ostacoli, il provvedimento in esame statuisce nell'articolo 1 che, sino a quando non siano emanate contrarie disposizioni, è sospesa, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, l'applicazione dei suddetti Regi decreti-legge e decreto Reale.

Il nuovo personale è assunto con le modalità e il trattamento economico stabilito dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno dello stesso anno, n. 1108. Quando però si tratti del personale indicato nell'articolo 10 del suddetto Regio decreto-legge 4 febbraio 1937 non si applicano le norme contenute in quel provvedimento legislativo, ma le disposizioni previste negli or-

dinamenti in base alle quali il personale fu assunto.

Con l'articolo 3 infine è demandato al Duce, Capo del Fascismo, di stabilire con decreto, di concerto col Ministro delle finanze, la data di entrata in vigore del presente disegno di legge e l'altra data in cui cesserà l'efficacia del medesimo.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle forze armate** » (918). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

ABISSO, *relatore*. Il Governo, consapevole delle necessità di prodigare tutte le cure della Patria a coloro che lottano e si sacrificano per farla sempre più grande e gloriosa, ha presentato il disegno di legge in virtù del quale i debitori ed i terzi possessori, che si trovano sotto le armi od al seguito delle Forze armate, potranno ottenere la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, di cui agli articoli 625 e seguenti del Codice di procedura civile, e la sospensione del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso codice.

La domanda in carta semplice viene diretta al Pretore od al Presidente del Tribunale competente per la procedura di esecuzione, i quali sono lasciati arbitri di accogliere o meno la istanza, dopo aver sentito il creditore ed aver assunto, sulle sue condizioni morali ed economiche e su quelle del debitore, sommarie informazioni.

È ovvio che i magistrati si ispireranno a criteri di opportunità e di giustizia, facendo buon viso a quelle domande che siano sorrette da un legittimo ed apprezzabile interesse.

Il Pretore ed il Presidente del Tribunale potranno stabilire delle garanzie per la conservazione e l'amministrazione dei beni e potranno

anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di una quota parte del debito.

All'articolo 4, il quale dispone che i provvedimenti del Pretore o del Presidente del Tribunale non sono soggetti a gravame, sarà bene aggiungere che tali provvedimenti « possono essere revocati o modificati dalla stessa autorità, che li ha emessi ».

Ove un errore di fatto constatato od una circostanza sopravvenuta consiglino di ritornare sui provvedimenti adottati, ciò non deve essere impedito dalla legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda col relatore nel ritenere che i provvedimenti, di cui all'articolo 4, sono revocabili e modificabili dalla stessa autorità che li ha emessi. Essi si basano su determinati presupposti di fatto; se tali presupposti verranno meno, naturalmente il giudice revocherà o modificherà i provvedimenti usando dei suoi poteri discrezionali. Crede quindi che l'emendamento proposto dal relatore sia superfluo.

ABISSO, *relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento; raccomanda però che delle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato si tenga conto in sede di interpretazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra » (919). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CACCIANIGA, *relatore*. Il provvedimento non solo è pienamente giustificato, ma appare anzi indispensabile alla efficace tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini nelle contingenze attuali.

È ovvio che sia in conseguenza dei richiami al servizio militare, sia per altri obblighi ed

oneri eccezionali inerenti allo stato di guerra, siano moltissimi coloro ai quali resta interdetta l'efficace sorveglianza e l'ordinato diuturno disbrigo degli affari; è giusto quindi che un provvedimento *ad hoc* valga efficacemente a tutelarli.

Ed è saggia e prudente proposta quella di non concedere proroghe totalitarie che potrebbero recar pregiudizio all'andamento generale degli affari, ma che venga deferito al magistrato l'incarico di provvedere di volta in volta, ove richiesto, a seconda dei casi, mediante suo provvedimento definitivo emanato osservando le norme dell'articolo 47 del Codice processuale; provvedimento scevro da qualsiasi gravame, o possibilità di reclamo.

Ed è pure opportuno per la necessaria pubblicità degli emanati provvedimenti quanto l'articolo 3 del disegno di legge dispone; e cioè che gli uffici di cancelleria abbiano a segnare in separato speciale registro i decreti emanati onde possano gli stessi essere alla portata ed a facile conoscenza degli interessati.

Come è giusto il ristoro alla controparte delle spese degli atti intrapresi oltre la proroga, ove non sia stata previamente notificata dal decreto di proroga; notifica che potrà benissimo effettuarsi, per evidenti ragioni di semplicità e di economia, mediante l'uso della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La lettura degli articoli 1 e 2 non dà luogo a discussione.

DE RUGGIERO. Si domanda se, nel secondo comma dell'articolo 3, non sia il caso di chiarire che la notificazione del decreto emanato dal magistrato debba essere « tempestiva ».

VICINI MARCO ARTURO. Gli sembra che l'osservazione del senatore De Ruggiero abbia nello stesso testo dell'articolo la sua risposta; colui che ha conseguito la proroga ha diritto al rimborso delle spese degli atti che hanno avuto luogo prima della notifica, e non a quello delle spese per gli atti avvenuti dopo. La soluzione è quindi automatica.

DE RUGGIERO. Potrebbe darsi che la notificazione sia fatta dopo la scadenza dei termini.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Osserva che la disposizione va

considerata in relazione a quanto dispone l'articolo 1, che fa espresso richiamo all'articolo 47 del Codice di procedura civile, secondo il quale « non è luogo a proroga, se la domanda non sia stata proposta prima della scadenza del termine ».

L'articolo 3 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 4, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra » (920). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MARRACINO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, accompagnato da una diffusa relazione che lo illustra in ogni parte, s'inquadra direttamente nella varia e complessa legislazione, con la quale il Governo va provvedendo all'amministrazione della giustizia ed alla funzione dei vari organi giudiziari in rapporto alle eccezionali esigenze del Paese, ed è perciò ispirato al criterio costante, che domina tutte queste leggi speciali, quello cioè che ogni provvedimento è sempre subordinato agli scopi prevalenti determinati dallo stato di guerra.

Molto opportunamente quindi il Ministro di grazia e giustizia, nel presentare questo progetto, si è riportato alle norme stabilite dal Re regio decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176, per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, in quanto le *piante organiche* del personale giudiziario e le *piante nominative di mobilitazione* debbono uniformarsi ad una speciale direttiva, imposta dalle esigenze della guerra, anche per il numero e la qualità delle persone, che debbono costituire ciascun ufficio; e per conseguenza i funzionari all'uopo destinati non debbono essere soggetti ad obblighi militari, ovvero per essi deve essere stata chiesta all'Autorità militare la dichiarazione d'*indisponibilità*, ed in mancanza di una, o di entrambe coteste categorie, si provvederà con personale *provvisorio*, estraneo all'Amministrazione, ma che sia anch'esso non soggetto ad obblighi militari.

Giacchè, in tempo di guerra, il principale dovere di ogni cittadino è quello di essere soldato, e perciò le *piante di mobilitazione* per i servizi giudiziari debbono limitarsi ad un numero di funzionari strettamente necessario, e d'altra parte la dispensa dalla chiamata alle armi, per i magistrati e per i funzionari in genere, deve essere limitata ai soli casi di insostituibilità assoluta.

In quanto all'impiego del *personale provvisorio*, nella relazione ministeriale è stato opportunamente rilevato che esso — massime per le funzioni di magistrato — offre, senza dubbio, minori garanzie del personale di ruolo, e che perciò, ove occorra integrare, in qualche ufficio, l'organico diventato insufficiente per eventuale chiamata alle armi di magistrati, o funzionari assimilati, soggetti ad obblighi militari, si dovrà provvedere utilizzando, di regola, il personale di ruolo non sottoposto a detti obblighi, e che risulti eventualmente eccedente in altre sedi, non potendo assolutamente ammettersi (come è detto nella relazione Ministeriale) che in alcuni uffici vi sia eccedenza di personale di ruolo, e che in altri si faccia ricorso a personale provvisorio.

A tale scopo il personale di ruolo, che in un dato ufficio risulti eccedente, viene considerato in soprannumero, e come tale può essere assegnato ad altra sede, con provvedimento di autorità del Ministro, qualora si tratti di un vero e proprio trasferimento, secondo il disposto dell'articolo 2 dell'attuale disegno di legge. Se poi il trasferimento deve aver luogo ad altra sede compresa nel medesimo distretto al quale il magistrato o il funzionario appartiene, il provvedimento è di competenza dei Procuratori Generali di Corte di Appello o degli Avvocati generali presso le Sezioni Autonome di Corte di Appello, i quali provvederanno mediante ordine di servizio e, ove si tratti di magistrati o funzionari addetti alle Corti o ai Tribunali, *prévie* opportune intese, secondo i casi, con i primi Presidenti o Presidenti di sezioni autonome.

Naturalmente il Ministro (sebbene l'articolo 2 non lo preveda espressamente) avrà sempre facoltà di trasferire *ex propria auctoritate*, i funzionari di Cancelleria e Segreteria, gli Ufficiali giudiziari ed uscieri, che costituiscono un personale non assistito dalle speciali garan-

zie di inamovibilità stabilite per i magistrati, in ordine ai quali è stata invece necessaria la speciale norma dell'articolo 2.

Per agevolare sempre più l'amministrazione della giustizia, massime dove è necessaria l'opera del magistrato collegiale, l'articolo 1 del progetto originario dichiarava inapplicabili per i Giudici le incompatibilità stabilite dall'ultima parte dell'articolo 61 del codice di procedura penale, pur restando fermo il divieto di esercitare l'ufficio di giudice per chi, nello stesso procedimento, abbia prestata opera di difensore.

Questa disposizione venne profondamente modificata innanzi alla Camera dei Fasci con l'aggiunta di un testo, che era sostanzialmente in contraddizione con il primo capoverso dello stesso articolo 1, che era stato accettato senza emendamenti. Ma, oggi, dopo nuovo esame, il testo si presenta completamente rifatto con la sospensione per il giudice di tutte le incompatibilità stabilite dall'articolo 61 del Codice di procedura penale, meno quella prevista dalla prima parte di detto articolo.

Così il nuovo testo risponde al principio, al quale il disegno di legge è ispirato, pur rimanendo ferme alcune incompatibilità, che sarebbe pericoloso sopprimere, e che sono determinate da inderogabili criterii giuridici.

Detto ciò, avuto riguardo al contenuto dei due articoli, rilevando che il secondo ha maggiore comprensione ed estensione del primo, il quale invece è del tutto specifico e limitato, il Relatore, per una evidente esigenza tecnico-legislativa, dovrebbe proporre l'inversione del numero progressivo dei due articoli, collocando il primo dopo il secondo; ma cotesta modificazione avrebbe un carattere puramente formale, ed il Relatore, in ossequio all'alto monito che autorevolmente è stato rivolto a tutti i Se-

natori, di evitare cioè proposte che non siano sostanziali, non osa formulare un emendamento, rimettendosi alla squisitezza del senso giuridico del Ministro.

L'articolo 3 del disegno di legge determina in modo preciso la qualità istituzionale, che i magistrati ed i funzionari trasferiti assumono nella sede dove vanno a prestare servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione. Essi si considerano *comandati*, secondo la nomenclatura adoperata nella prassi amministrativa, e come tali, conservano il diritto a riassumere l'ufficio, al quale sono assegnati in tempo di pace, appena cessato il *comando*.

Il capoverso dello stesso articolo ha una portata puramente economica, in quanto stabilisce, che ai magistrati e funzionari assegnati ad uffici fuori della loro sede ordinaria, vengano corrisposte le indennità di viaggio e di missione secondo le norme vigenti.

Cotesta norma non ha bisogno di essere illustrata. Soltanto, avuto riguardo alla misura degli stipendi ed alle ordinarie indennità in relazione all'eccezionale costo della vita, il Relatore si sente autorizzato a rivolgere una raccomandazione al Ministro, della cui benevolenza i magistrati ed i funzionari di Cancelleria e di Segreteria hanno avuto già occasione di fare esperimento: voglia il Ministro, nella sua equità, esaminare se non sia il caso di apportare qualche modesto aumento straordinario alle indennità stabilite dalle norme vigenti.

La lettura dei quattro articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

26^a RIUNIONE

Martedì 23 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

«Nomina di altoatesini a posti di notaro nei comuni dell'Alto Adige» (932). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 253

«Spesa per l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Salerno» (933). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 254

(Discussione e approvazione):

«Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche» (934). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 255

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Anselmi, Caccianiga, Cardinali Pericle, Castellani, Ce-

lesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Maracino, Mormino, Mosconi, Mosso, Noseda, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Viale.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Bacci, Beretta, Bocchini, Campolongo, Casoli, Foschini Luigi Maria, Masnata, Oviglio, Renda e Vicini Marco Arturo.

PUJIA, segretario. Dà lettura del verbale della riunione precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: «Nomina di altoatesini a posti di notaro nei Comuni dell'Alto Adige» (932). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Pujia a dar lettura della relazione del senatore Bacci assente.

PUJIA, segretario. Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è una logica conseguenza dei provvedimenti, di cui alla legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, la quale statuisce norme speciali per la perdita della

cittadinanza italiana da parte dei soggetti di diritto di origine e di lingua tedesca nell'Alto Adige.

Detta legge ha inciso profondamente sulla vita civile e professionale di quei nostri connazionali, che, mantenendo la cittadinanza italiana, manifestarono apertamente il loro attaccamento alla Patria, soprattutto per le difficoltà, in cui vennero a trovarsi i residenti nella Regione, difficoltà determinate dallo spostamento d'interessi.

Uno degli inconvenienti maggiormente lamentati fu quello della notevole diminuzione del numero dei notai, esercenti in quei Distretti notarili, a seguito del diritto di opzione per la Germania esercitato da molti di essi.

Ad ovviare a questo grave inconveniente provvede il disegno di legge in esame, il quale all'art. 1, ad evitare il complesso e lungo procedimento richiesto per la normale assegnazione dei posti di notaio, dà facoltà al Ministro di grazia e giustizia di ricoprire i posti vacanti di notaio nei comuni dell'Alto Adige senza concorso ed a suo insindacabile giudizio con altoatesini in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 non appartenenti alla razza ebraica.

Appare logico e naturale che, prescindendosi, in tali nomine, dagli esami, si sieno prescritti per i concorrenti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. L'articolo 2 fissa a sua volta il procedimento da seguire per tali nomine, e stabilisce in pari tempo che all'idoneità di cui al richiamato articolo 5, n. 6, della legge sopraindicata sono equiparate l'abilitazione al notariato conseguita in un concorso per esami, quello ottenuto secondo le disposizioni dei Regi decreti 31 dicembre 1923—II, n. 2909 e 15 gennaio 1925—IV, n. 27, nonchè quelle già conseguite presso una Corte d'appello dei territori annessi al Regno.

Il disegno di legge adunque si propone soprattutto di ridare, per quanto riguarda le funzioni notarili, normale assetto alla vita professionale di una Regione cara al cuore di tutti gli Italiani, vita professionale che non poteva non risentire le conseguenze della provvida legge 21 agosto 1939—XVII, nu-

mero 1241, avente per oggetto la sistemazione politica definitiva di quelle Terre.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Spesa per l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Salerno » (933). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CARDINALI PERICLE, *relatore*. Il Testo Unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, col quale nuove disposizioni di legge per la finanza locale furono emanate e coordinate con quelle allora vigenti, stabiliva all'articolo 2, com'è ben noto, il trasferimento allo Stato, con gli oneri relativi, di vari servizi prima di spettanza dei Comuni, tra i quali il servizio di somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici giudiziari, e della illuminazione e riscaldamento dei locali stessi.

Poichè, quanto alla decorrenza con cui avrebbe dovuto essere attuato il trasferimento, il citato articolo rimandava alla data indicata in quello precedente per l'abolizione di alcuni tributi, e cioè il 1° gennaio 1932, fu opportunamente ammesso (articolo 331), che, all'atto dell'emanazione, per decreto Reale, delle modalità relative, potesse prorogarsi — per comprensibili ragioni contingenti — il termine stesso, non oltre comunque il 30 giugno 1933, aggiungendosi che, per il periodo di tempo posteriore al 1° gennaio 1932, lo Stato avrebbe rimborsato ai Comuni le spese anticipate per la continuazione dei servizi.

Il termine fu difatti una prima volta, con Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1668, portato al 1° luglio 1933, e poi sempre successivamente prorogato, fino al 30 giugno ultimo scorso, mentre di analogo provvedimento la stessa relazione ministeriale preannunciava la prossima adozione.

Tra le varie spese cui ha dovuto far fronte lo Stato per il disimpegno dei servizi ereditati dai Comuni, nella categoria in parola,

rientra quella per la costruzione — ormai completata — del nuovo palazzo di Giustizia di Salerno, alla quale peraltro deve far seguito la spesa per il relativo adeguato arredamento.

Ora, considerato che, giusta l'ultimo comma del ricordato articolo 331 del Testo Unico, le somme da rimborsarsi dallo Stato non possono superare quelle effettive sostenute dagli enti rispettivi nell'anno 1930, ridotte delle economie dipendenti dall'applicazione del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (relativo a riduzione di stipendi al personale degli enti locali e parastatali), e che invece la spesa preventivata per detto arredamento nella somma di lire 400 mila non rientrerebbe nei limiti ora ricordati, occorre a provvedervi una specifica autorizzazione, autorizzazione che è appunto oggetto del presente disegno di legge.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche » (934). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CELESIA, *relatore*. La legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificando radicalmente il sistema legislativo dell'antico regime, attribuiva al potere esecutivo la facoltà di emanare norme giuridiche a mezzo di decreto Reale.

A questa facoltà erano però apposte limitazioni.

Il Governo afferma nella relazione che accompagna il presente disegno di legge la opportunità di eliminare le limitazioni stesse, anche quando si modificano disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

Nella stessa relazione si chiarisce che questa facoltà può essere esercitata per l'organizza-

zione ed il funzionamento delle amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessità di provvedere con legge alle materie concernenti l'ordinamento delle forze armate ed il reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle Forze armate.

Questo disegno di legge, di cui aveva preso atto il Gran Consiglio del Fascismo, è già stato approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni dopo ampie dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, il quale, tra l'altro, fece osservare che il primo comma stabilisce una sanatoria per la situazione anormale che si era verificata in seguito alla anormale applicazione dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, mentre il secondo comma, distinguendo le due attività dell'amministrazione militare, precisa che debbono essere regolati con decreto Reale i provvedimenti riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni militari dello Stato, nonchè l'ordinamento del personale civile ad esso addetto.

PUJIA. Espone il dubbio che il provvedimento in esame infirmi talune norme della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, la quale fa parte di quel nucleo di leggi costituzionali che il Ministro Rocco, sotto la guida del Duce, condusse a termine.

Tale legge, per esempio, all'articolo 1, n. 3, capoverso, dispone fra l'altro che « debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili ».

L'oratore teme, stante specialmente la dizione poco chiara e generica della prima parte del disegno di legge, che siano emanati con decreto Reale quei provvedimenti che, secondo la legge Rocco, dovevano essere emanati con una legge. Si dichiara poi lieto se il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia potrà eliminare dubbi del genere.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazia il senatore Pujia

per avergli dato occasione di chiarire la portata del provvedimento.

La legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, stabilisce all'articolo 1 quali sono le materie per le quali si deve provvedere per legge e quali quelle per le quali si sarebbe dovuto provvedere con decreto.

Nella pratica però avvenne che per talune materie, per le quali si sarebbe dovuto provvedere per decreto, si provvede invece con legge, con la conseguenza che le eventuali modificazioni non potrebbero farsi altrimenti che mediante legge.

Col disegno di legge in esame si rende possibile la sanatoria di questa situazione anormale, consentendo che, relativamente alle materie indicate nel n. 3 dell'articolo 1, una legge possa essere modificata con semplice decreto legislativo. È evidente che tale sanatoria non può riferirsi alle materie indicate nell'ultima parte dell'articolo, le quali non possono essere regolate per decreto, ma devono sempre essere regolate per legge.

MARAVIGLIA. Osserva che il disegno di legge non regola però l'altro caso accennato

dal Sottosegretario di Stato, vale a dire quello in cui si provvede con decreto alle materie per le quali si doveva provvedere con una legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Fa presente che il caso accennato dal senatore Maraviglia non ha dato luogo, per quanto gli consta, a rilievi.

PRESIDENTE. Ritiene che la questione non abbia un'effettiva consistenza, ma soltanto teoretica. Non si è mai, ad esempio, verificato il caso di un decreto che modifichi l'ordinamento giudiziario.

MARAVIGLIA. Non insiste nella sua osservazione e riconosce l'opportunità del provvedimento il quale pone riparo agli inconvenienti che l'errore iniziale aveva prodotto, in quanto, come ha già detto il Sottosegretario di Stato, si dovevano modificare con legge disposizioni che erroneamente erano state emanate con decreto.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,30.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

27^a RIUNIONE

Mercoledì 31 luglio 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII » (943). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) Pag. 258

« Devoluzione alla provincia di Treviso del patrimonio dell'Istituto degli Esposti e di Maternità con sede in Treviso » (944). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 258

« Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia » (945). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 259

« Norme per assicurare il funzionamento degli uffici comunali durante lo stato di guerra » (946). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 260

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedi-

menti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia » (947). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 260

« Facoltà ai Prefetti di precettare, durante la guerra, per i servizi sanitari civili, i laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale » (949). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 261

« Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi » (950). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 262

(Rinvio):

« Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (948). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) 261

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Barcellona, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Castellani, Conci, De Ruggiero, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guadagnini,

Guerresi, Maraviglia, Masnata, Mormino, Padiglione, Perna, Pujia, Scavonetti, Valagussa e Viale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Bocchini, Celesia, D'Ancora, Fabri, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Genovesi, Marracino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Petrone Silvio, Renda e Sabini.

PUJIA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII » (943). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PERNA, *relatore*. Con il disegno di legge in esame è chiesta la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII.

Il provvedimento riguarda il territorio metropolitano e quello della Libia, i quali sono compresi nello stesso fuso orario. Non contempla, invece, i possedimenti italiani dell'Egeo e l'A. O. I., i cui territori cadono in altri fusi orari. Il provvedimento stesso, pur non riguardando il territorio dell'Albania, trattandosi di amministrazione separata, è stato tuttavia esteso nel territorio predetto con disposizione di quel Regio Governo.

Il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, è stato determinato:

a) dalla necessità di anticipare di 60 minuti lo svolgimento dell'attività giornaliera in relazione all'attuale stato di guerra che comporta la chiusura anticipata dei negozi, degli esercizi pubblici e dei luoghi di ritrovo, l'oscuramento dei centri abitati e lo sfollamento notturno dei luoghi di ritrovo.

b) dallo scopo di conseguire, durante la guerra, una notevole economia nel consumo della energia elettrica.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Devoluzione alla provincia di Treviso del patrimonio dell'Istituto degli Esposti e di Maternità con sede in Treviso » (944). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CACCIANIGA, *relatore*. L'Ospedale Civile di Treviso da epoca immemorabile aveva avuto a sè la gestione degli esposti.

Il brefotrofo era scarso di redditi propri; suppliva l'Ospedale provvisto di assai vistoso patrimonio.

Nel 1873 il brefotrofo venne eretto in ente morale ed iniziò vita autonoma propria, sempre sorretto però dall'Ospedale che provvide nella perdurante scarsezza di mezzi ad amministrare con gestione separata, anticipando le spese, poscia colmate dalla Provincia.

Le spese andarono, specie negli anni più recenti, rapidamente ingrossando, tanto da gravare sulla Provincia con un concorso di annue lire 1.224.537,56, come è risultato dall'ultimo bilancio della gestione.

Nel periodo posteriore alla grande guerra l'Ospedale dava al brefotrofo anche materialmente attrezzatura separata dall'istituto che lo tutelava. Vennero acquistati altrove ed ampliati degli stabili per adibirli a sua sede.

Il brefotrofo venne sviluppato seguendo le moderne esigenze della scienza pediatrica. Le difficoltà economiche esasperanti continuarono però ad assillarne l'esistenza.

Nel contempo, specie nel dopo guerra, per ragioni che torna inutile indagare, le vicende patrimoniali dell'ente maggiore, ospedale, andarono gradatamente acuendosi. Tanto che non fu più possibile ad esso aiutare il brefotrofo, il quale dovette pesare unicamente sulla Provincia.

Il provvedimento legislativo proposto, nelle attuali contingenze è quindi non soltanto legale ma savio e consigliabile sotto ogni punto di vista.

Poichè alle Provincie — articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 — incombe l'obbligo della tutela degli esposti, è

logico che ad esse, a carico delle quali finisce per ricadere il ponderoso onere, venga deferito, non soltanto l'obbligo di finanziare, ma eziandio il diritto di organizzare, attuare e controllare l'assistenza del servizio.

È quindi da approvarsi la soppressione del vecchio ente nonchè — (articolo 1) — la devoluzione del patrimonio, che già è povera cosa, alla Provincia di Treviso per la sua natura giuridica d'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge riguardante le modalità del trapasso dell'ente alla Provincia, che potrà, specie nei riguardi del personale, apportare quelle modificazioni alle piante organiche che ravviserà nella sua saggezza opportune e consigliabili, per il migliore andamento dei servizi, compatibile colla più sana economia.

La lettura dei tre articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia » (945). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

SCAVONETTI, *relatore*. La situazione eccezionale, creata dagli avvenimenti europei che si vanno svolgendo da circa un anno, ha costretto le forze di polizia a disimpegnare compiti molto più vasti e delicati di quelli che svolgevano durante i periodi normali e perciò si è presentata la inderogabile necessità di aumentare temporaneamente il numero degli effettivi. Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l'Amministrazione dell'interno ha escogitato un sistema pratico, sollecito e meno costoso: ha deliberato cioè di chiamare in servizio temporaneo personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia, esclusi gli agenti

investigativi, entro il limite di due decimi dell'organico vigente del predetto Corpo agenti di pubblica sicurezza. Le chiamate saranno disposte con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze, che attribuirà ai richiamati il grado che coprivano all'atto dell'invio in congedo. I medesimi richiamati, riconosciuti fisicamente idonei dai sanitari del Corpo, avranno il trattamento economico loro spettante in base alla anzianità di servizio raggiunta all'atto dell'invio in congedo, oltre tutte le altre competenze fisse o variabili di cui sono provvisti i pari grado in servizio effettivo. Ai pensionati sarà invece corrisposta la differenza tra la pensione e lo ammontare del trattamento dei pari grado in servizio effettivo. È da notare la prudente disposizione con cui viene stabilito il principio che a codesti richiamati, data la temporaneità della riassunzione, che non costituisce una vera e propria reintegrazione nello stato giuridico ed economico del Corpo, non spetta diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, nè il servizio temporaneamente prestato può essere cumulabile ad alcun effetto con quelli precedentemente resi. È invece doverosamente e saggiamente stabilito che, se essi contraessero malattie, riportassero lesioni con conseguente inabilità o andassero incontro alla morte per riconosciuta causa di servizio, verranno accordate le provvidenze previste dalle vigenti leggi sulle pensioni.

L'ultimo articolo del disegno di legge in esame prescrive che l'efficacia delle disposizioni contenute nel disegno medesimo abbia retrodatazione al 1° aprile 1940. La cosa è spiegabilissima: le ben note eccezionali contingenze, che sono state sopra ricordate, hanno imposto, in un determinato momento, all'Amministrazione dell'interno di mettere, senza indugio alcuno, il Corpo agenti di pubblica sicurezza in condizioni di corrispondere adeguatamente alle ultronee esigenze dell'ordine pubblico, e a ciò essa ha provveduto in silenzio, con vigile cura e con la desiderata sollecitudine, come è nelle sue tradizioni, iniziando i richiami fin dal 1° aprile ultimo scorso, dopo di avere bene studiato e risolto il deli-

cato problema riguardante soprattutto i mezzi e le modalità che avrebbero resa più organica, più economica e più efficace l'assoluzione del compito reclamato dalle nuove esigenze. Ragioni di ordine superiore, che sono intuitive, hanno obbligato l'amministrazione a iniziare i richiami senza perdita di tempo e senza alcun rumore, perciò il presente disegno di legge tende in massima a riconoscere e legittimare uno stato di fatto che ha avuto già principio di esecuzione.

La lettura dei nove articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per assicurare il funzionamento degli uffici comunali durante lo stato di guerra » (946). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Pujia a dar lettura della relazione del senatore Genovesi assente.

PUJIA, *segretario*. Per assicurare il normale funzionamento degli uffici comunali durante l'eccezionale periodo di guerra, con il disegno di legge in esame si conferisce ai Prefetti la facoltà di affidare l'incarico di segretario anche a persone munite di titolo di studio inferiore a quello prescritto dagli articoli 174 e 192 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Il provvedimento, che riguarda i comuni ai quali è assegnato un segretario di grado non superiore al V, ai sensi della tabella A annessa al testo unico citato, e tiene conto del fatto che nei centri di minore importanza è più facile si verifichi la mancanza di persone fornite dei titoli di studio sufficienti, rende più ampie le facoltà già previste nel terzo comma dell'articolo 192.

Poichè già è avvenuto che segretari titolari di numerosi uffici comunali sono stati richiamati alle armi, senza che sia stato possibile provvedere alla loro sostituzione secondo le di-

sposizioni in vigore, appare tanto più meritevole di approvazione il proposto disegno di legge, con il quale si garantiscono la continuità e la regolarità del servizio.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia » (947). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MORMINO, *relatore*. I Comuni di San Remo e di Venezia per ragioni di carattere particolarissimo — fra l'altro l'assestamento dei bilanci, la somministrazione dei mezzi per l'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili, la realizzazione di varie iniziative di carattere culturale ed artistico, e soprattutto la necessità di attirare verso di essi le correnti turistiche sviate dall'accanita concorrenza estera — stipularono a suo tempo convenzioni con le Società concessionarie dei rispettivi Casini municipali; convenzioni che riportarono l'approvazione del Ministero dell'interno, a ciò autorizzato dai Regi decreti-legge, rispettivamente, 22 dicembre 1927-VI, n. 2248 e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404.

Lo stesso Ministero nell'atto di autorizzazione subordinò alle proprie disposizioni l'esecuzione dei singoli provvedimenti e la determinazione dei termini e delle modalità. Riservati altresì furono tutti i casi di forza maggiore contemplati dalla legge, che avessero potuto impedire la persecuzione dei fini delle convenzioni. Fu previsto infine che l'autorizzazione del Ministero dell'interno dovesse avere efficacia giuridica, anche in confronti di terzi.

Nelle attuali contingenze un complesso di profili di opportunità politiche, hanno sugge-

rito al Ministero proponente, di sospendere l'efficacia giuridica degli anzicennati Regi decreti-legge.

Stabilisce il provvedimento in esame che nell'occasione nessuna indennità è dovuta agli interessati in dipendenza dell'applicazione del provvedimento, di che trattasi. Evidente è la ragione: il pubblico interesse deve prevalere su qualsiasi altra considerazione, mentre è necessario evitare litigi e controversie sulle conseguenze di ordine economico derivanti dall'atto d'imperio emanato dal Governo.

La natura del provvedimento, i motivi che l'hanno determinato e la sua portata, lo giustificano ampiamente.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Rinvio del disegno di legge: « Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (948). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Comunica che di questo disegno di legge è stato domandato il rinvio dalla Presidenza del Consiglio con una lettera di cui dà lettura:

« Con lettera del 16 corrente fu rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge che dichiara l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista requisito indispensabile per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

« Il provvedimento risulta già esaminato dalla competente Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

« Successivamente, peraltro, il Ministero delle Comunicazioni ha fatto presente che, per quanto riguarda il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, converrebbe apportare un emendamento all'articolo 5 del detto disegno di legge, nel senso di stabilire che verrà disciplinata transitoriamente, in sede di norme esecutive, la speciale situazione degli aventi titolo per successione ai posti di ricevitore,

collettore e portalettere rurale dell'amministrazione postale e telegrafica.

« Affinchè in ordine a tale proposta possa espletarsi la necessaria istruttoria, si prega di voler disporre che sia differito l'esame del ripetuto disegno di legge da parte della competente Commissione legislativa del Senato in attesa che venga concordato il testo dell'emendamento ».

La proposta di rinvio, messa ai voti, è approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Facoltà ai Prefetti di precettare, durante la guerra, per i servizi sanitari civili, i laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale » (949). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

VALAGUSSA, *relatore*. Fa presente che gli attuali richiami alle armi dei medici hanno portato ad una rarefazione del personale sanitario per i servizi civili. Per ovviare a questo inconveniente momentaneo, il disegno di legge in esame conferisce, col 1º articolo, la facoltà ai prefetti di avvalersi, per la durata della guerra, dell'opera di giovani laureati in medicina e chirurgia ed in veterinaria che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione professionale. Questi giovani laureati possono essere chiamati a svolgere la loro attività nei centri od istituti, alla dipendenza e sotto la responsabilità di medici abilitati legalmente all'esercizio professionale.

Il secondo articolo stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia ed in veterinaria, debbono, ai fini di un'eventuale precettazione, comunicare alla prefettura della provincia di residenza entro quindici giorni dal conseguimento della laurea le loro generalità ed il loro recapito.

Con questo disegno di legge si ritorna temporaneamente alle disposizioni sull'esercizio professionale della medicina e chirurgia e della veterinaria, vigenti quindici o sedici anni fa prima che venisse istituito l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

E perciò, data la temporaneità del prov-

vedimento per la durata della guerra e considerando che i giovani laureati esercitano la professione sotto il controllo e sotto la responsabilità di medici abilitati all'esercizio professionale, il relatore propone che il disegno di legge in esame sia approvato auspicando che, anche per questi giovani laureati, l'esame di Stato abbia a compiersi con la consueta serietà e con il rigore indispensabile per una professione, come la medicina, che implica gravi responsabilità sociali. Le eventuali benemerienze o i titoli di carattere militare o civile conseguiti durante la guerra non dovranno in nessun modo pesare in favore dei risultati dell'esame di Stato che è di carattere puramente tecnico e scientifico e che serve a dare la misura della cultura sanitaria dei giovani che sono chiamati all'abilitazione dell'esercizio professionale.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi » (950). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

ABISSO, *relatore*. Il Governo fascista, in armonia con l'indirizzo costantemente seguito di mostrare, anche in maniera concreta, la gratitudine della Patria verso i combattenti di tutte le guerre, si è fatto iniziatore di diversi disegni di legge, la cui nobile finalità è quella di eliminare, o quanto meno attenuare, i danni di coloro che sono chiamati a prestare servizio militare in questo periodo storico e decisivo per la grandezza dell'Italia.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si stabilisce che il professionista il quale, in conseguenza del servizio militare, sia costretto ad abbandonare un incarico conferitogli da una pubblica autorità, ha diritto, appena cessato il servizio, di riaverlo.

Il compenso va ripartito tra il detto professionista e quello che lo ha sostituito.

L'articolo 2 riguarda gli incarichi dati dai privati e detta opportune norme per la ripartizione dei compensi.

Gli articoli 3 e 4 si riferiscono ai provvedimenti disciplinari, che debbono essere sospesi in confronto dei professionisti richiamati alle armi e possono essere sospesi quando il procedimento non possa regolarmente svolgersi. In caso di evidente infondatezza dell'addebito viene disposta l'archiviazione degli atti.

Gli articoli 5, 6 e 7 contengono dettagliate norme circa la sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società commerciali, norme che sono adeguatamente illustrate nella relazione del Governo.

Finalmente, gli articoli dall'8 al 10 riguardano le aziende e gli istituti di credito.

Tali enti, sia perchè soggetti ad una rigida e costante vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio, sia perchè in parte hanno carattere di pubbliche amministrazioni, non potevano essere sottoposti a tutte le norme dettate per le società commerciali e sono stati, perciò, disciplinati in maniera diversa e con maggiore semplicità.

La lettura degli undici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 10,40.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

28^a RIUNIONE

Giovedì 19 settembre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1039 - *rel.* Gericca) Pag. 268

(Discussione e approvazione):

« Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (948 - *rel.* De Ruggiero) - *Oratori*: Conci, De Ruggiero 265

« Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica » (1044 - *rel.* Celesia) - *Oratori*: De Ruggiero, Presidente, Conci, Guerresi, Giampietro, Sabini, Maraviglia, Celesia, Cardinali Pericle, Casoli, Buffarini Guidi, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. . . 268-271

REGISTRAZIONI CON RISERVA, *rel.* Guerresi . . . 271

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Beretta, Caccianiga, Cardinali Pericle, Casoli, Castellani, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Giampietro, Guaccero, Guadagnini Guerresi, Maraviglia, Mormino, Mosso, Perna, Pujia, Sabini, Scavoneiti e Viale.

È presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Andreoni, Anselmi, Bacci, Bocchini, Campolongo, Chersi Innocente, Foschini Luigi Maria, Gericca, Marracino, Masnata, Mosconi, Nosedà, Padiglione, Petrone Silvio e Valagussa.

PUJIA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni » (948). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Ricorda che l'esame del disegno di legge, posto all'ordine del giorno del-

l'ultima riunione, fu rinviato su richiesta del Governo, avendo il Ministero delle comunicazioni fatta presente l'opportunità di introdurre un emendamento all'articolo 5.

In questi giorni però, con comunicazione telegrafica, la Presidenza del Consiglio ha informato la Presidenza del Senato che, non insistendo il Ministero delle comunicazioni nella proposta di emendamento, nulla osta a che il provvedimento in esame segua il suo ulteriore corso. La Commissione è quindi chiamata oggi a dare il proprio parere sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

DE RUGGIERO, *relatore*. Il Governo fascista, che ha sempre voluto che le adesioni al P. N. F. non fossero l'effetto di un calcolo utilitaristico, o la contropartita di benefici ricevuti o di allettanti promesse, ma rappresentassero una genuina e spontanea manifestazione di fede e di adesione ai suoi programmi ed alle sue opere, non indagò allorchè assunse il potere se i funzionari statali e delle pubbliche amministrazioni fossero o meno iscritti al Partito, ma li trattò tutti indistintamente in servizio, senza richiedere una esplicita manifestazione di fede fascista. Ma se, con quella longanimità, che è propria dei forti, tollerò al suo servizio o a quello delle amministrazioni degli altri Enti pubblici funzionari ed impiegati che non avessero fatta una pubblica manifestazione di fede fascista, non poteva, peraltro, rimanere indifferente di fronte a manifestazioni che denotassero una aperta avversione o contrasto con le direttive politiche del Governo.

Venne così fuori il noto provvedimento della dispensa per motivi politici, che, dapprima limitata ai dipendenti statali, fu in seguito estesa anche a quelli degli Enti locali.

Ma, se ragioni di equità potevano giustificare il comportamento benevolo del Governo fascista nei riguardi di impiegati, assunti al servizio delle pubbliche amministrazioni, quando ancora non esisteva il Governo fascista, eguali ragioni non militavano a favore di coloro che aspiravano ad entrare al servizio dello Stato o di altri Enti pubblici allorchè il Governo fascista era già al potere ed il Regime totalitario pienamente in attuazione.

Non pertanto, con una longanimità forse eccessiva (*sit venia verbis*) fu consentito, ancora per molti anni dopo l'avvento fascista, l'accesso alla carriera degli Enti pubblici di persone non ancora iscritte al Partito Nazionale Fascista, e ciò non solo per quelle categorie di funzionari ai quali non era consentita l'iscrizione al Partito, ma per tutte indistintamente le categorie di pubblici impiegati.

Senonchè, consentita gradatamente l'iscrizione al P. N. F. di tutte le categorie di pubblici impiegati, si sentì la necessità di prescrivere come requisito obbligatorio per l'ammissione ai pubblici impieghi l'iscrizione al Partito, facendo solo un'eccezione per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ma, se con ciò si precludeva per l'avvenire, ed a ragione, l'adito ai pubblici impieghi, a persone non iscritte al Partito, rimaneva sempre l'anomalia di quegli impiegati già in servizio al momento dell'avvento del Governo fascista o assunti, anche posteriormente a tale avvento, ma prima dell'imposizione dell'obbligo della iscrizione al P. N. F. per l'ammissione ai pubblici impieghi, che erano ancora fuori dei ranghi del Partito.

Ora il comportamento di impiegati, che, non ostante la possibilità loro ripetutamente offerta di iscriversi al P. N. F., restano ancora fuori del Partito stesso dopo 18 anni di Governo fascista, denota un'indifferenza di fronte alle vicende politiche della Nazione che, se pure non punita, non può certamente essere incoraggiata e tanto meno premiata.

Rompendo, pertanto, gl'indugi il Governo fascista è venuto nella determinazione, pur rispettando lo *status quo* esistente, di escludere da ogni ulteriore beneficio di carriera quegli impiegati che non siano iscritti al P. N. F.

È, per fortuna, molto scarso il numero di coloro che si trovano in tale condizione e che subiranno le conseguenze del provvedimento in esame che, lungi dall'essere una rappresaglia, costituisce la giusta retribuzione morale di un atteggiamento che denota scarsa sensibilità politica e assoluta incomprendenza dei doveri imposti dall'ora gloriosa che viviamo.

È questo il principio che anima il disegno di legge sottoposto al vostro esame e di cui vi proponiamo l'approvazione.

L'articolo 1 sancisce la norma che nessuna promozione o avanzamento può essere conferita agli impiegati civili e militari dello Stato che non appartengano al Partito Nazionale Fascista.

Le altre disposizioni dell'articolo non costituiscono che applicazione o specificazioni inerenti alla norma enunciata.

L'articolo 2 applica con benevola larghezza il principio del rispetto del diritto quesito.

L'articolo 3 contiene altre specificazioni per alcune speciali categorie di dipendenti statali e ne regola nell'ultimo comma la forma di applicazione.

L'articolo 4 sottopone alla disciplina della legge anche i mutilati ed invalidi di guerra, tranne per quanto riguarda le promozioni conferibili per merito di guerra.

L'eccezione fatta precedentemente per tale benemerita categoria di dipendenti statali non avrebbe potuto più giustificarsi dopo che per disposizione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sono stati riaperti i termini per l'iscrizione al Partito di tutti indistintamente i combattenti.

L'articolo 5 estende l'applicazione della legge a tutte le categorie di persone dipendenti dagli Enti pubblici individuati nell'articolo stesso.

Il 2° comma di detto articolo fissa la competenza, secondo i casi, della Giunta provinciale amministrativa o del Capo dell'Amministrazione per stabilire i criteri di applicazione della legge per i casi in esso ipotizzati.

Gli articoli 6 e 7 rappresentano un benevolo temperamento del provvedimento, in quanto danno la possibilità di una resipiscenza a coloro che si trovano nelle condizioni previste per ottenere ancora oggi l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Le norme in detti articoli contenute sono in buona parte ricalcate su quelle stabilite per le promozioni degli impiegati celibi; gli impiegati non iscritti al Partito, ma che si trovano nelle condizioni previste per ottenere l'iscrizione, possono essere scrutinati, o ammessi ai concorsi di avanzamento e compresi nelle relative graduatorie, salvo ad ottenere la promozione con decorrenza retroattiva ai soli effetti giuridici, qualora nel termine massimo di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge presentino la domanda d'iscrizione al Partito, ed ottengano l'iscrizione stessa.

Disposizioni analoghe si applicano al personale che alla data di entrata in vigore della legge sia stato già scrutinato favorevolmente per la promozione o sia stato ammesso a sostenere concorsi o esami per l'avanzamento, già indetti o in via di espletamento.

Gli articoli 9 e 10 non abbisognano di commento.

Concludendo, si può affermare che il provvedimento s'ispira, come è sempre nello stile fascista, ad un alto principio etico in quanto mira a stabilire, per i dipendenti degli Enti pubblici, una netta distinzione tra coloro che hanno dimostrato di comprendere ed apprezzare lo spirito della rivoluzione fascista e g'immensi benefici da essa arrecati al Paese, e coloro che, per incomprendimento, indifferenza o altra causa, non certo lodevole, si sono estraniati dal grande movimento rigeneratore della Nazione.

CONCI. Osserva che il disegno di legge in esame, fissando l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista come condizione per le promozioni, altera le vigenti leggi circa l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i quali vedono così lesi i loro diritti per quanto riguarda le promozioni, diritti sui quali facevano affidamento e che erano assicurati dalle leggi in vigore al tempo della loro assunzione in servizio.

Per queste ragioni dichiara di non votare a favore del disegno di legge.

DE RUGGIERO, *relatore*. Rileva che in materia di promozioni non vi sono diritti quesiti, ma c'è soltanto una aspettativa da parte di chi vi aspira; quindi nulla impedisce al Governo di modificare le condizioni per l'avanzamento.

Del resto, quei funzionari che dopo 18 anni di Regime fascista non hanno ancora sentito il dovere di iscriversi al Partito possono ritenersi paghi se non si applicano nei loro riguardi provvedimenti più gravi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dei dieci articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra » (1039). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Pujia a dar lettura della relazione del senatore Geremicca assente.

PUJIA, *segretario*. L'attuale stato di guerra ha reso necessario provvedere all'aumento del personale, ufficiali e militi, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai quali sono stati affidati nuovi e maggiori compiti dipendenti appunto dalle presenti ed eccezionali emergenze, quale, ad esempio, quello importantissimo della difesa antiaerea.

Il Ministro dell'Interno, di accordo con quello delle Finanze e della Guerra, e nei limiti che saranno indicati dal Ministero della Guerra, provvederà alla necessità innanzi indicata col richiamo temporaneo del personale dei pensionati o degli appartenenti alla categoria dei volontari e degli incaricati. Il numero massimo al quale si potrà giungere è previsto in 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 vigili.

Gli enti ed i datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciar liberi i loro dipendenti richiamati in servizio a tale scopo, conservando loro i posti occupati.

Il trattamento economico da corrispondersi al personale così richiamato sarà fissato dal Ministro dell'Interno, e comunque non potrà superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Ai pensionati richiamati spetterà soltanto la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello stabilito per il richiamo.

Il disegno di legge stabilisce poi le diverse indennità speciali per il servizio continuativo con l'abolizione dei turni, per quello fuori provincia, per quello previsto dai regolamenti organici, stabiliti per ciascun Corpo per specializzazioni di mestiere e di categorie, per servizi teatrali e verifiche tecniche ecc.

Nei normali turni di servizio il vitto resterà a carico del personale, salvo per coloro nei quali i regolamenti organici dispongano altrimenti; così pure per il personale che fruisca d'indennità di missione.

Per provvedere alle conseguenze finanziarie dei servizi straordinari indicati, il Ministero dell'Interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni, di cui all'articolo 34 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII sull'ordinamento dei servizi pompieristici, lire 50 milioni una volta tanto per le spese per l'acquisto del materiale necessario ad integrazione dei mezzi già posseduti dai Corpi provinciali, e lire 1.058.000 al mese per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940-XVIII, da cui ha decorrenza la legge.

Il Ministero dell'Interno provvederà anche ai fondi necessari per la requisizione degli automezzi, in numero non superiore a mille, ed ai locali necessari.

Il materiale, alla fine della guerra, rimarrà in proprietà della Cassa sovvenzioni anzidetta, e la Cassa rimborserà all'Erario la somma di dodici milioni in dodici annualità senza interessi.

Al personale, che a causa di guerra avrà riportato ferite o lesioni o contratto infermità, ed alle famiglie in caso di morte, sarà provveduto con particolari disposizioni per decreto Reale su proposta del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero delle Finanze.

La legge ha vigore limitatamente alla durata della guerra.

La lettura degli undici articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica » (1044). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

CELESIA, *relatore*. Col disegno di legge in esame si mira ad integrare il disposto degli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 ed a coordinarli con le norme stabilite per l'ordinamento dello Stato civile.

Dal semplice confronto tra il testo degli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 ed il testo dell'articolo unico del presente disegno di legge, appare evidentemente giusto ed opportuno il provvedimento in esame che già venne approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Aggiunge di aver ricevuto, pochi istanti prima dell'inizio della riunione, dal senatore D'Amelio un memoriale che ritiene degno di esser preso in considerazione dalla Commissione:

« Col disegno di legge in esame, la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, viene a subire una restrizione attraverso il richiamo dell'articolo 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Invero la legge 13 luglio facoltizzava i figli di padre ebreo e madre ariana, considerati ariani a termini dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ad assumere il cognome materno.

« Con l'emendamento, di cui al disegno di legge citato, tale facoltà viene inibita quando il cognome materno appartenga al novero dei cognomi illustri o di quelli iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà.

« Se la norma dell'articolo 158 è più che giustificata quando si tratta di attribuire a dei trovatelli un cognome o di permettere un cambio di cognome, essa non può trovare applicazione quando una madre voglia riconoscere la propria prole illegittima. E a questa prole la donna ha diritto di dare il proprio cognome, anche se iscritto nell'elenco ufficiale.

« Con l'emendamento proposto si metterebbe una madre e sposa ariana e legittima in condizioni inferiori a quelle della madre illegittima suesposta. Il caso si aggraverebbe ancora di più quando la madre legittima ed ariana non si trova ad essere titolare di un cognome nobile per pura coincidenza, ma il suo cognome le provenga proprio per appartenenza a famiglia iscritta nell'elenco.

« Pertanto, ove non si possa arrivare alla soppressione dell'emendamento ora proposto, sarebbe auspicabile che resti stabilito che al divieto di assumere cognomi illustri od iscritti nell'elenco nobiliare, si fa eccezione quando la

madre sia essa stessa iscritta nell'elenco o appartenga a famiglia che vi abbia diritto.

« In subordine, quante volte la deroga come sopra proposta non fosse possibile, poichè si dovrebbe attribuire ai figli un terzo cognome, che non sarebbe nè quello paterno nè quello materno, è evidente come la situazione familiare che ne deriverebbe creerebbe ovvie difficoltà nei rapporti della vita sociale. Ad evitare le quali sarebbe augurabile che, quante volte si attribuisse ai figli un terzo cognome, questo possa essere assunto (eventualmente come aggiunta al proprio) anche dal padre. Questa disposizione si inquadrirebbe, del resto, nello spirito della legge 13 luglio 1930-VIII, n. 1055, per la quale l'ebreo discriminato, avente nome ariano, ha diritto di conservarlo ».

Come la Commissione ha udito, si tratta di osservazioni e proposte di notevole importanza, formulate da persona della cui alta competenza nessuno può dubitare.

Prospetta alla Commissione l'opportunità che detto memoriale venga trasmesso al Ministero competente presso il quale potrà essere oggetto di studio, e che conseguentemente il disegno di legge venga rinviato.

DE RUGGIERO. Osserva che l'unico scopo del provvedimento in esame è quello di cancellare la macchia originale del cognome ebraico di coloro che, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, non sono considerati di razza ebraica; ad essi è permesso infatti di sostituire al proprio cognome quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 158 del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

PRESIDENTE. Gli sembra che la preoccupazione di chi ha formulato il memoriale derivi dal fatto che la legge impedisce ad una persona di sostituire al cognome del padre quello della madre nel timore che essa venga ad assumere anche i titoli nobiliari ai quali la madre aveva diritto.

Per quanto non particolarmente versato in araldica, ricorda che l'assunzione del cognome non porta come conseguenza necessaria il passaggio del titolo araldico.

CONCI. Trova convincenti le argomentazioni formulate nel memoriale ed aderisce alla proposta del relatore di rinviare l'esame del

disegno di legge per dar modo al Governo di prendere visione del memoriale.

GUERRESI. Se ha ben compreso, il senatore D'Amelio teme che con questo provvedimento il figlio di padre ebreo, non considerato di razza ebraica, non possa assumere il cognome della madre quando questo sia d'importanza storica od appartenente a famiglie illustri od iscritto nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana. Non vede per quale ragione si voglia inibire al figlio di assumere il cognome della madre solo perchè essa è di illustre casato.

Anch'egli trova giuste le ragioni addotte nel memoriale e concorda con quanto ha esposto il relatore.

GIAMPIETRO. A proposito di quanto ha osservato il Presidente, fa notare che l'assunzione di un cognome appartenente a famiglia nobile, se non importa di conseguenza anche quella del titolo nobiliare, costituisce sempre un pregiudizio per la famiglia nobile, perchè l'omonimia può generare equivoci spiacevoli.

È anch'egli del parere che le osservazioni formulate dal senatore D'Amelio meritino un accurato esame e si associa quindi agli oratori che l'hanno preceduto.

SABINI. Premette che se il senatore D'Amelio fosse intervenuto alla riunione, avrebbe potuto illustrare e sostenere, con la competenza e l'autorità che tutti gli riconoscono, le considerazioni che ha fatto per iscritto.

Ricorda che il provvedimento in esame non fa altro che integrare disposizioni già emanate in materia razziale, e quindi non vede come si possa in questa sede apportare ad esse modificazioni di notevole entità.

Osserva che non è paragonabile il caso della madre, la quale, qualunque sia l'importanza del proprio casato, ha sempre il diritto di dare il cognome della sua famiglia al figlio naturale, quante volte sia riconosciuto soltanto da lei, a quello di chi, nato da matrimonio misto e quindi non considerato di razza ebraica, chiede di assumere il cognome materno.

Nel primo caso il figlio naturale deve necessariamente assumere il cognome materno, essendo ufficialmente sconosciuto il padre, mentre nel caso dell'ebreo arianizzato il padre è noto, ed il figlio invoca dall'autorità dello Stato

la facoltà di abbandonare il cognome paterno per cancellare le tracce della propria origine; e pertanto lo scopo da lui prefissosi è egualmente raggiunto con l'assunzione di qualunque nome diverso, che tale origine non riveli.

Ritiene che sia doveroso tutelare le ragioni storiche e morali delle famiglie illustri e di quelle appartenenti alla nobiltà legalmente riconosciuta.

Circa il dubbio formulato da qualche oratore, poichè è noto che nella vigente legislazione nobiliare i titoli di nobiltà non si trasmettono per via di femine, non può parlarsi di diritto alla trasmissione, insieme al cognome, anche dei titoli di cui la madre fosse eventualmente investita.

Tuttavia non può escludersi in materia che sorgano degli abusi che, in ogni modo, è meglio prevenire.

Concludendo, non vede le ragioni che possano giustificare la richiesta della sospensiva per questo disegno di legge, al quale egli dà incondizionatamente il suo voto favorevole.

MARAVIGLIA. Solleva una questione di principio: domanda come un senatore, che non fa parte della Commissione, e che non ha chiesto di intervenire alla riunione, possa, attraverso il relatore, fare proposte di modificazione ad un disegno di legge. Egli ritiene che, perchè la Commissione possa prendere in considerazione quanto è esposto nel memoriale, sia necessario che qualche componente la Commissione faccia proprie le osservazioni formulate dal senatore D'Amelio.

CELESIA, *relatore*. Ricorda al senatore Maraviglia che il procedimento da lui suggerito non è nuovo, ma è già stato applicato in seno ad altre Commissioni. Del resto, la sua proposta non era di accogliere senz'altro le osservazioni contenute nel memoriale, ma di rinviare la discussione del disegno di legge per rendere possibile la trasmissione del memoriale al Governo, cosa che egli reputa doveroso fare sia per l'autorità di chi lo ha compilato, sia per l'acutezza delle osservazioni. Insiste perchè la sua proposta di sospensiva sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Accogliendo in parte la richiesta del relatore, propone che sia sospesa la discussione del disegno di legge per dar

tempo al Sottosegretario di Stato per l'interno di intervenire alla riunione.

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito e si procede intanto all'esame delle registrazioni con riserva.

Discussione sulle registrazioni con riserva (Doc. XII).

GUERRESI, *relatore*. Con due Decreti reali del 4 giugno 1940-XVIII furono messi a disposizione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 5 dello stesso mese, i prefetti Toffano Giuseppe e Bruno Pietro, e con Decreto reale del 22 giugno 1940-XVIII il gr. uff. Parenti Efre fu nominato prefetto di seconda classe e collocato a disposizione del Ministero dell'interno con decorrenza dal 23 dello stesso mese.

Tali Decreti, in data 22 giugno del corrente anno, furono spediti dal Duce del Fascismo Capo del Governo alla Corte dei Conti per la registrazione, informando che il Consiglio dei Ministri aveva deliberato che venissero registrati con riserva qualora non si ritenesse di poterli ammettere a registrazione nelle forme ordinarie.

Aderendo a tale richiesta, i suddetti Decreti furono realmente registrati con riserva nella adunanza della Corte dei Conti del 22 luglio 1940-XVIII, non potendolo essere nelle forme ordinarie perchè, con i tre di che trattasi, i prefetti a disposizione raggiungevano il numero di 21, mentre il Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato stabilisce che i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15.

Riscontrata la regolarità dei provvedimenti, l'oratore propone che ne venga preso atto.

La Commissione approva le proposte del relatore.

La riunione è sospesa alle ore 10,45 ed è ripresa alle 11,15.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Essendo presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, si riprende

l'esame del disegno di legge: « Disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica ».

CELESIA, *relatore*. Ripete le ragioni per le quali ha ritenuto opportuno proporre che il contenuto del memoriale fosse portato a conoscenza del Governo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Premesso che le integrazioni, di cui al disegno di legge in esame, sono di iniziativa della Presidenza del Consiglio, ricorda che la questione testè sollevata, concernente la salvezza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 158 del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, non è nuova; essa fu già dibattuta alla Camera, e il Governo non ritenne opportuno di prenderla in considerazione, quando fu esaminato il disegno di legge, divenuto poi la legge 13 luglio 1939-XVII, numero 1055.

Il disegno di legge ora in esame completa detto provvedimento e lo coordina con altre disposizioni emanate dopo il mese di luglio 1939-XVII; esso dà facoltà al cittadino italiano, nato da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, di sostituire al cognome del padre quello della madre, purchè non rientri nell'articolo 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

L'oratore passa poi ad esaminare particolarmente il memoriale presentato dal senatore D'Amelio; non vede come sia possibile fare un raffronto tra una madre ariana, che intende riconoscere la propria prole illegittima, e una madre ariana, moglie legittima di un ebreo, la quale vuole trasmettere il suo cognome ai propri figli.

CARDINALI PERICLE. Il concetto del senatore D'Amelio è probabilmente questo: tenuta presente la importanza fondamentale che dal punto di vista etico-sociale lo Stato fascista attribuisce alla filiazione legittima e alla regolare costituzione della famiglia, l'emendamento contenuto nel disegno di legge preconstituisce, in qualche contrasto col concetto stesso, la possibilità giuridica che una madre e sposa ariana e legittima venga a trovarsi in

condizioni deteriori in confronto a quelle di una madre illegittima.

Ad ogni modo trattasi di questione d'indole e con finalità prevalentemente politica.

CASOLI. Concorda col senatore Cardinali circa l'interpretazione da darsi a quanto è esposto nel memoriale, il cui scopo è quello di evitare l'incongruenza che, mentre è sempre data possibilità ad una madre ariana di riconoscere la propria prole illegittima, la stessa possibilità non è data ad una madre e sposa legittima, anch'essa ariana, per il fatto di essersi coniugata con un ebreo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di*

Stato per l'interno. Non è possibile fare raffronti tra le due ipotesi: il primo caso tratta del riconoscimento di prole illegittima e non ha alcuna attinenza con la questione razziale; nel secondo caso, invece, non si può prescindere dal fattore razziale.

Dichiara che il Governo è contrario in modo assoluto alla soppressione dell'emendamento, non solo, ma anche a quelle altre soluzioni che il memoriale suggerisce in via subordinata.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

La riunione ha termine alle ore 11,45.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

29^a RIUNIONE

Mercoledì 2 ottobre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazioni):

« Ripristino dell'ora solare a partire dalla mezzanotte del giorno 5 ottobre 1940-XVIII » (1069 - *rel.* Perna) Pag. 274

« Costituzione del comune di Torviscosa in provincia di Udine » (1088 - *rel.* D'Ancora) 275

REGISTRAZIONI CON RISERVA (*Doc.* XIII - *rel.* Guadagnini) 275

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barcellona, Caccianiga, Cardinali Pericle, Celesia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Genovesi, Giampietro, Guacero, Guadagnini, Maraviglia, Masnata, Mormino, Mosso, Perna, Pujia, Sabini, Scavonetti, Valagussa e Viale.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Abisso, Andreoni, Bacci, Bocchini, Campolongo, Fabri, Facchinetti, Foschini Luigi Maria, Marracino, Mosconi, Nosedà, Petrone Silvio e Renda.

PUJIA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dà lettura di una circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Ministeri e trasmessa per conoscenza anche al Senato, con la quale si impartiscono istruzioni e direttive circa il modo di formulare le proposte di modificazioni a precedenti testi legislativi:

« È stato rilevato che sovente vengono predisposti provvedimenti — ai quali è successivamente dato corso — che apportano a provvedimenti legislativi, e talvolta anche in più punti di uno stesso articolo, modifiche tali da rendere non agevole la precisa cognizione del testo completo e definitivo delle norme emanate, se non attraverso un laborioso esame o ricerca delle relative disposizioni.

« Da ciò derivano non lievi inconvenienti di ordine teorico e soprattutto pratico, essendo ovvia la necessità che i testi legislativi siano

redatti in modo chiaro affinché possa facilmente prendersene conoscenza, specie quando contengono norme di larga applicazione, per la cui inosservanza siano previste sanzioni di carattere penale.

« Ad eliminare o quanto meno ridurre i cennati inconvenienti è opportuno attenersi ai seguenti criteri:

« a) ove debbasi introdurre una modificazione in un articolo di legge, si trascriverà l'intero articolo del nuovo testo modificato, anziché la semplice modifica;

« b) se le modifiche sono varie e si riferiscono quindi alla maggior parte del provvedimento, occorrerà redigere l'intero nuovo testo definitivo del provvedimento stesso da formare poi oggetto di approvazione da parte dei competenti organi.

« Uniformandosi alle predette direttive — che saranno seguite per le norme giuridiche da emanarsi con decreto Reale e che, d'altra parte, non costituiscono innovazione nella pratica legislativa in quanto il Senato e la Camera, quando apportano emendamenti a decreti-legge in sede di conversione, usano riprodurre il nuovo testo emendato — si darà la possibilità di prendere visione, senza incertezze, del provvedimento in vigore ».

GIAMPIETRO. Data l'importanza degli argomenti contenuti nella circolare, ritiene opportuno che essa venga distribuita a tutti i componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Assicura che il testo della circolare sarà riportato integralmente nel resoconto della riunione.

Approvazione del disegno di legge: « Ripristino dell'ora solare a partire dalla mezzanotte del giorno 5 ottobre 1940-XVIII » (1069). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PERNA, *relatore*. Nella riunione del 31 luglio u. s., riferendo sul Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipava di 60 minuti primi l'ora normale a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII,

ebbe ad esporre le ragioni che avevano determinato, durante la stagione estiva, l'adozione dell'ora legale.

Poiché tali ragioni, per l'inizio dell'autunno, vengono a mancare, col disegno di legge sottoposto ora all'esame della Commissione si ripristina l'ora solare a partire dalla mezzanotte del giorno 5 ottobre corrente anno.

Il disegno di legge constava, originariamente, di tre articoli. La Commissione legislativa per gli affari interni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nella riunione del 26 settembre ultimo scorso, lo approvò con alcuni emendamenti.

Con tali emendamenti, che il relatore trova sostanzialmente giusti, sono ridotti a due gli articoli del disegno di legge. Il primo di tali articoli, di cui il testo ministeriale non è modificato, stabilisce che, dalla mezzanotte del 5 ottobre corrente anno, si ritorna all'ora solare e che perciò si sposta indietro di 60 minuti primi l'orologio.

Il secondo articolo del testo ministeriale è stato opportunamente abolito dalla Commissione legislativa della Camera perchè non è ammissibile ritenere, in regime fascista, che « tutte le autorità e tutti i capi di azienda » non si attengano, senza che a loro sia specificamente ingiunto con apposito articolo, alle disposizioni di legge.

L'articolo 3 del testo ministeriale che diventa, dopo l'abolizione del summenzionato articolo, l'articolo 2, è stato emendato, rendendolo più breve ed ancora più comprensivo. Con questo articolo si stabilisce che l'ora, la quale risulta dallo spostamento indietro dell'orologio di 60 minuti primi alla mezzanotte del 5 ottobre, sia indicata, a tutti gli effetti di legge, come ora 23-*bis*.

Il relatore concorda perfettamente con tali emendamenti. Trova tuttavia un difetto nella terminologia del suddetto articolo 2, così come è stato emendato. Gli sembra che « L'ora di risulta » non sia espressione esatta, e che sarebbe pertanto più corretto sostituirla con l'altra: « L'ora, che risulta dalla posticipazione di cui all'articolo 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 23-*bis* ».

Ritiene però che non sia il caso per una tale modificazione formale rinviare alla Camera il

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 2 OTTOBRE 1940-XVIII

disegno di legge, che merita per la sua sostanza l'approvazione della Commissione.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Torviscosa in provincia di Udine » (1088). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

D'ANCORA, *relatore*. Ad iniziativa della Società anonima agricola industriale per la produzione italiana della cellulosa (S.A.I.C.I.) è sorto a Torre di Zuino, in comune di San Giorgio di Nogaro, provincia di Udine, un importante centro industriale, circondato da circa cinquemila ettari di terreno, impiegati per la coltivazione delle canne per la fabbricazione della cellulosa, tutto di proprietà della detta Società. Per l'affluenza dei lavoratori, già circa 3000, la Società ha costruito numerose case, costituendo un villaggio operaio dotato dei servizi occorrenti. A tale villaggio è stata attribuita la denominazione di Torviscosa. Ad assicurare lo sviluppo ed il funzionamento dei locali servizi pubblici il disegno di legge in esame provvede alla costituzione del comune di Torviscosa comprendente parti del territorio del comune di San Giorgio di Nogaro e zone contermini di Gonars e Bagnaria Arsa. Poichè

il distacco di tali territori determinerà una contrazione delle attuali entrate dei comuni di San Giorgio di Nogaro, Gonars e Bagnaria Arsa, la S. A. I. C. I. contribuirà al pareggio dei rispettivi bilanci nonchè al consolidamento del bilancio del nuovo comune.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Registrazione con riserva (Doc. XIII).

GUADAGNINI, *relatore*. Con decreto Reale 1° agosto 1940-XVIII, il questore di prima classe Talvacchia gr. uff. Giovanni è stato nominato prefetto di seconda classe ed è stato collocato a disposizione del Ministero dell'interno. In conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti ha registrato il decreto Reale con riserva, non essendo possibile la registrazione ordinaria, poichè con tale decreto si eccede il numero limite fissato dalla legge organica per tale posizione dei prefetti.

Trattandosi di provvedimento adottato dal Governo nell'esercizio del suo potere politico, propone alla Commissione di voler prendere atto dell'avvenuta registrazione con riserva del decreto in questione.

La Commissione approva.

La riunione ha termine alle ore 10,15.



SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(30^a riunione)

FORZE ARMATE

(20^a riunione)

Lunedì 21 ottobre 1940 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra (1102 - rel. Scavonetti) - *Oratori*: Presidente, Giampietro, Facchinetti, Padiglione, Favagrossa, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*, Marinetti, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Asinari di Bernezzo e Campolongo Pag. 277

La riunione è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Abisso, Ago, Aman-
tea, Asinari di Bernezzo, Baistrocchi, Banelli,
Barcellona, Bastianelli Raffaele, Bernotti,
Bucci, Caccianiga, Campolongo, Clerici, Conci,
Conz, D'Ancora, De Bono, De Ruggiero, Di Be-
nedetto, Ducci, Facchinetti, Ferrari Cristoforo,

Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuliano Arturo, Graziosi, Guidi Francesco, Marinetti, Masnata, Minale, Montefinale, Mosconi, Mosso, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pugnani, Pujia, Renda, Riccardi, Rota Giuseppe, Sabini, Salucci, Sani, Scavonetti, Scipioni, Solari, Tiscornia, Vacca Maggiolini, Valagussa, Viale e Zoppi Gaetano.

Sono anche presenti i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia e per le fabbricazioni di guerra.

Hanno ottenuto congedo i senatori Bacci, Berretta, Bocchini, Campioni, Cogliolo, Farina Ferdinando, Ferrari Giuseppe Francesco, Foschini Luigi Maria, Guadagnini, Marracino, Mormino, Nasi, Oviglio, Ricci del Riccio, Tallarigo, Tua e Zoppi Ottavio.

PRESIDENTE. Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra » (1102). — (*Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Informa le Commissioni che il Governo ha chiesto che il disegno di legge

sia esaminato con sollecitudine, esprimendo il desiderio che l'approvazione abbia luogo nella giornata odierna. Per questa ragione le Commissioni del Senato erano state convocate a poche ore di distanza dalla Commissione della giustizia della Camera. Senonchè, non avendo ancora quest'ultima esaurito il suo esame, propone di sospendere la riunione, rinviandola alle ore 16, in modo da rendere possibile al relatore di prendere conoscenza degli eventuali emendamenti apportati al disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione è sospesa alle ore 11,40 ed è ripresa alle ore 16.

SCAVONETTI, *relatore*. Nella sessione dello scorso febbraio la Commissione suprema di difesa deliberò, fra l'altro, che fosse provveduto all'aggiornamento della legislazione sulla disciplina di guerra, ponendola in grado di garantire la perfetta efficienza e la perfetta disciplina delle industrie di guerra. Per raggiungere tali finalità si è reputato necessario modificare ed adeguare il Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, anche per armonizzarne le disposizioni con quelle emanate dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il disegno di legge in esame, oltre a riprodurre con qualche lieve miglioramento di forma, il testo delle disposizioni contenute nel Capo V della predetta legge 14 dicembre 1931, introduce nuove disposizioni che servono a chiarire, integrare e meglio precisare gli obblighi e i vincoli dei cittadini non militari durante il periodo bellico.

Fra le più importanti sono da notare:

1) quella dell'articolo 32 riguardante gli atti di violenza usati contro un superiore non soltanto nella gerarchia tecnica, ma anche nella gerarchia amministrativa degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati mobilitati, e ciò allo scopo di estendere la tutela del vincolo gerarchico anche verso i superiori amministrativi;

2) quella dell'articolo 34 che estende il caso del rifiuto di obbedienza oltre che all'ordine relativo al servizio anche alla disciplina;

3) quella contenuta nell'articolo 36-*bis* che contempla il reato di minaccia verso un inferiore gerarchico;

4) quella di cui all'articolo 37 concernente l'ostruzionismo o sabotaggio nei lavori;

5) quella di cui all'articolo 37-*bis* e 37-*ter* che individualizza varie ipotesi di reato e di infrazione disciplinare commessi da dirigenti di enti mobilitati civili che non sono previsti dalle vigenti disposizioni;

6) quella dell'articolo 38-*bis* che era stata omissa nella nuova legge sulla disciplina di guerra e che prevede sanzioni disciplinari a carico di enti mobilitati civili;

7) quella dell'articolo 38-*ter* che prescrive l'applicazione delle pene militari a coloro che, pur essendo al servizio di enti civili mobilitati, hanno obblighi militari.

Il disegno di legge specie dopo gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nel suo complesso, integra, chiarisce e perfeziona, attraverso le nuove disposizioni, la legislazione sulla disciplina di guerra, aggiornandone la portata allo scopo di assicurare il migliore andamento della produzione e della disciplina delle industrie belliche, dando alle competenti autorità strumenti idonei per la coazione preventiva e repressiva sia nel campo penale come in quello disciplinare, col precipuo scopo di evitare qualsiasi incrinatura nell'efficienza bellica della Patria in armi.

Bisogna poi tener presente — e questo è detto per la tranquillità di qualche anima angelica di giurista e per qualche coscienza timorata — che la legge 14 dicembre 1931, della quale il Capo V costituisce una parte molto importante, è passata, durante questo periodo di guerra, sotto il vaglio dell'esperienza; e se, dopo ciò, il Governo ha ravvisato inderogabile la sollecita adozione degli emendamenti ed aggiunte formanti parte del disegno di legge in esame, vuol dire che l'esperimento pratico ha dimostrato la necessità della loro emanazione.

GIAMPIETRO. Desidera fare alcune osservazioni di carattere formale, che non incidono sulla sostanza del disegno di legge in esame, perchè si rende perfettamente conto delle esigenze del momento e delle imprescindibili necessità che hanno consigliato il provvedimento. Del resto è anche desiderio del Duce che le Ca-

mere collaborino attivamente con il Governo nella funzione legislativa. Qualche chiarimento potrà giovare ad una più esatta comprensione di un provvedimento che apporta modifiche ad una legge precedente.

L'oratore anzitutto osserva che, fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere particolare, le ipotesi giuridiche del provvedimento in esame sono già prevedute nel Codice penale e quindi era sufficiente far rientrare tanto i superiori tecnici amministrativi quanto i militari preposti all'osservanza della disciplina in una delle categorie (pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, ecc.) considerate nel Codice penale, richiamandone le disposizioni.

In secondo luogo nota che manca la definizione della violenza e tale termine astratto può generare equivoci, tanto più che si prevede anche il caso che il fatto degeneri in omicidio o lesioni personali. Potrebbe così supporre che per « violenza » si intenda anche il fatto manuale del superiore che prende per il bavero l'inferiore. Da ciò l'opportunità di precisare il concetto di violenza.

Infine riterrebbe necessario che fosse considerata nel disegno di legge non soltanto la circostanza aggravante per la minaccia grave del superiore verso l'inferiore, ma anche per quella dell'inferiore verso il superiore.

Queste le osservazioni che ha creduto di fare nell'interesse generale, nel convincimento che le leggi dell'Italia fascista non debbano essere inferiori a quelle di Roma, maestra di diritto alle genti.

FACCHINETTI. Non è d'accordo col senatore Giampietro circa la necessità di definire la violenza. È pacifico che per « violenza » si intende quella fisica, dal momento che la violenza morale è preveduta negli articoli successivi come minaccia o ingiuria.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FACCHINETTI. All'articolo 1, in riferimento all'articolo 31, osserva che è prevista la sanzione per il caso che un appartenente ad uno degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o stabilimenti privati mobilitati si assenti senza autorizzazione per oltre cinque giorni, ma non si ipotizza il caso di assenza

di durata inferiore a tale periodo. Una tale mancanza resterebbe quindi impunita.

Inoltre, nel terzo comma dello stesso articolo, si stabilisce che se il fatto è commesso da due o più persone, la pena è aumentata, ma non si determina la misura di tale aumento.

PADIGLIONE. Si associa. È anch'egli del parere che sia opportuno determinare la maggiorazione della pena, come, del resto, si fa in altri articoli.

FAVAGROSSA, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*. Al senatore Facchinetti risponde che in caso di assenza inferiore a cinque giorni si incorre in provvedimenti disciplinari. Del resto, le disposizioni del disegno di legge sono in armonia con quelle del codice penale militare.

MARINETTI. Insiste sulla opportunità di precisare la misura dell'aumento della pena.

PRESIDENTE. Fa presente che a tale scopo provvede la disposizione di carattere generale dell'articolo 64 del Codice penale.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La determinazione della misura dell'aumento non è necessaria nè in rapporto al Codice penale militare, nè in rapporto al Codice penale comune. Infatti quest'ultimo provvede con l'articolo 64 e il Codice penale militare con l'articolo 11 il quale stabilisce dettagliatamente la graduazione in aumento e in diminuzione della reclusione militare. Pertanto, a meno che non si voglia derogare a queste disposizioni, l'aumento opera meccanicamente ed è sufficiente il semplice richiamo contenuto nel provvedimento.

Soltanto potrebbe sorgere il dubbio se sia opportuno precisare se l'aumento debba aver luogo secondo il Codice penale comune o secondo il Codice penale militare, poichè l'articolo 30 detta la regola generale dell'assoggettamento alla giurisdizione penale militare, ma non al Codice penale militare. Sarebbe tuttavia sufficiente dare atto che anche nel caso in discussione si intende far riferimento al Codice penale militare, dal momento che l'indirizzo accolto è quello di assoggettare la materia che forma oggetto del provvedimento in esame alle norme del Codice penale militare.

ASINARI DI BERNEZZO. Poichè in successivi articoli si richiama il Codice penale mi-

litare, sarebbe bene richiamarlo anche nel terzo comma dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Ritene che siano esaurienti i chiarimenti del Sottosegretario che risulteranno dal verbale.

PADIGLIONE. Preferirebbe che si precisasse la misura dell'aumento perchè, altrimenti, chi deve applicare la legge non ha un indirizzo preciso. Mancando tale precisazione, s'intende che si applica il Codice penale comune, ad eccezione dei casi in cui è richiamato espressamente il Codice penale militare.

CAMPOLONGO. Si associa a questa interpretazione, proponendo di lasciare invariata la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono proposte concrete di emendamento, dichiara che il comma terzo dell'articolo 31 resta invariato, con l'intesa che si applichi il Codice penale tutte le volte che non è richiamato espressamente il Codice penale militare.

GIAMPIETRO. Ricorda quanto sancisce l'articolo 16 del Codice penale, per il quale « le di-

sposizioni di questo Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti ». Così, quando non si precisa il tipo di reclusione, s'intende che si applica quella prevista dal Codice penale comune.

L'articolo 1 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura degli articoli 2, 3 e 4, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Riafferma l'utilità del provvedimento in esame. La legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvata dalle stesse Commissioni riunite il 24 maggio 1940-XVIII, richiamava fra l'altro il Capo V della legge 14 dicembre 1931-IX, n. 1699, ma con la salvaguardia: « in quanto applicabile ».

Il disegno di legge esaminato introduce maggiori precisazioni, che in materia penale sono indispensabili.

Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 17.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

31^a RIUNIONE

Giovedì 28 novembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Norme per accelerare lo svincolo della cauzione dei notari allogeni che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana » (1138 - *relatore* Bacci) Pag. 282

« Modificazioni al Regio decreto-legge 10 febbraio 1927-V, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle Società cooperative » (1139 - *rel.* Viale) 282

« Disposizioni per l'amministrazione della giustizia per i territori metropolitani occidentali nemici militarmente occupati e per il caso di estensione delle leggi doganali nei territori stessi » (1140 - *rel.* Marracino) 284

« Concessione di benefici tributari e altre agevolazioni per i procedimenti esecutivi riguardanti le controversie individuali del lavoro » (1147 - *rel.* Nosedà) 284

« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadi-

nanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige » (1141 - *rel.* D'Ancora) 285

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dell'attuale stato di guerra » (1142 - *rel.* Mormino) 285

« Modificazioni agli articoli 115 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 4265 » (1143 - *rel.* Guerresì) 286

« Distacco del comune di Sant'Oreste dalla provincia di Viterbo e sua riagggregazione a quella di Roma » (1144 - *rel.* Cardinali Pericle) 287

« Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie » (1146 - *rel.* Casoli) 289

(Discussione e approvazione):

« Disposizioni integrative delle vigenti norme sulla concessione dei prestiti matrimoniali » (1145 - *rel.* Guaccero) - *Oratore:* Genovesi 288

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Anselmi, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Caccianiga, Campolongo, Cardinali Pericle, Casoli, Cesesia, Conci, Conti Sinibaldi, D'Ancora, De Ruggiero, Genovesi, Gheresi Giovanni, Giampietro, Guac-

cero, Guadagnini, Guerresi, Maraviglia, Maracino, Masnata, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Beretta, Castellani, Chersi Innocente, Facchinetti e Foschini Luigi Maria.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i Camerati a serbare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del senatore Bocchini, eminente figura del Regime e componente della Commissione, recentemente scomparso.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si associa, a nome del Governo, alle parole del Presidente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Pujia ha chiesto di essere esonerato dalla carica di segretario della Commissione degli interni e giustizia; lo ringrazia, anche a nome dei Camerati, per l'opera da lui prestata. A sostituirlo in tale carica è stato chiamato il senatore Mormino al quale rivolge il suo saluto.

Dà inoltre notizia che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Quilico e Spolverini, ai quali, a nome di tutta la Commissione, dà il benvenuto.

Un saluto augurale manda anche al senatore Castellani, il quale si è imbarcato sulla Regia nave *Aquileia*, diretto in Libia, dove assumerà la direzione dei servizi sanitari.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per accelerare lo svincolo della cauzione dei notari allogeni che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana » (1138). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario Renda a dar lettura della relazione del senatore Bacci, assente.

RENDA, *segretario*. La legge 21 agosto 1939, anno XVII, n. 1241, dispone che le persone di origine e di lingua tedesca domiciliate nei Comuni dell'Alto Adige, le quali abbiano acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano e intendano trasferirsi in Germania, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento.

Tale dichiarazione di rinuncia produce, come primo effetto, la cessazione dell'esercizio della professione, per il quale è richiesta, come requisito essenziale, la cittadinanza italiana.

Fra le persone che si trovano nelle condizioni previste dalla legge sopraricordata si annoverano non pochi notai, ai quali, perchè cessati dalle funzioni, dev'essere restituita la cauzione depositata all'atto della nomina per le finalità dalla legge stessa previste e che sono di pubblico interesse.

Tale restituzione è disciplinata da un procedimento complesso, fissato da apposite norme soprattutto nell'intento di garantire gli interessi dell'Erario e dei terzi, procedimento che non può esaurirsi prima che i notai che hanno cessato l'esercizio abbandonino le loro sedi.

Ad ovviare a tale inconveniente provvede il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, in virtù del quale i sei mesi, prescritti dall'articolo 41 della legge notarile 16 febbraio 1913 per proporre opposizione alla restituzione della cauzione da parte di chi vi abbia interesse, sono ridotti a soli tre: termine questo adeguato all'espletamento delle varie pratiche relative alla restituzione della cauzione e atto in pari tempo a conciliare la giusta tutela degli interessi dell'Erario e dei terzi con quelli, pure legittimi, dei notai che si accingono a raggiungere la loro Patria d'origine.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, anno V, n. 196, convertito nella legge 18 no-

vembre 1928-VII, n. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle Società cooperative (1139). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

VIALE, *relatore*. La cooperazione per sua natura mira all'equilibrio economico ed al miglioramento sociale, eliminando il soprappiù di speculazione.

Il legislatore quindi, pur avendo stabilito che le cooperative non formino una nuova specie di società, ha però saggiamente limitato la misura della partecipazione di ciascun socio, fissato il valore nominale massimo delle azioni nominative e regolato la cessione delle azioni stesse.

Tali disposizioni costituiscono norme rigorose per il funzionamento delle cooperative in considerazione della loro finalità economica, sotto il riguardo della collettività. Invero senza le limitazioni nella misura delle partecipazioni si avrebbe la possibilità che, sotto la specie di cooperativa, si nascondesse una società di capitali e che i vantaggi concessi alle cooperative per ragioni di interesse generale fossero goduti da società ad esclusivo o prevalente scopo commerciale.

Il codice di commercio aveva fissato la quota sociale nel limite massimo di lire cinquemila (articolo 224).

Con Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928, anno VII, n. 2689, il limite massimo della quota sociale fu elevato a lire 30.000 in relazione al potere di acquisto della lira.

Ma dal 1927 ad oggi, soprattutto in dipendenza dell'allineamento monetario dell'ottobre 1936, il limite sovraindicato si è dimostrato inadeguato alle necessità ed alle finalità della cooperazione, alla cui vigilanza provvede lo Stato (Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882).

Vero che nelle cooperative l'elemento capitale è subordinato all'elemento personale, predominando l'unione delle persone all'unione dei capitali, al fine appunto di eliminare la speculazione, ma è vero altresì che il ricorso all'aumento del numero dei soci non può ritenersi

come rimedio di carattere generale, data l'esistenza di cooperative cui necessita un capitale discretamente rilevante per raggiungere gli scopi sociali limitati a gruppi o categorie particolari. D'altra parte la variabilità del capitale, concessa dalla legge con larghezza, ha il suo correttivo nella facoltà accordata di ammettere nuovi soci o di permetterne il recesso.

Giustificato quindi si presenta il provvedimento in esame, che sancisce, in deroga alle disposizioni in vigore, la possibilità di aumento della quota sociale fino a lire 50.000. Conseguentemente ed in proporzione il valore nominale massimo dell'azione doveva essere aumentato. Tale valore dal codice di commercio era stato fissato in lire 100 senza distinzione di massimo o di minimo; col Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, fu elevato nel massimo a L. 500 e col disegno di legge in esame a lire 1.000.

La proporzione ed il rapporto appaiono congrui e rispondenti allo scopo.

Il limite minimo dell'azione rimane opportunamente inalterato.

Il diritto assoluto ed inderogabile spettante a chiunque di accedere e partecipare all'istituto cooperativo è stabilito appunto nell'intento di agevolare lo spirito di fratellvole aiuto nelle classi più umili e di promuovere la virtù del risparmio. Il limite minimo è mantenuto in lire 100 per dar modo a modesti lavoratori di godere dei benefici della cooperazione.

La relazione ministeriale osserva che nei momenti attuali non è consentita una agevolazione fiscale maggiore di quella stabilita dall'articolo 65, lettera *b*), del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e dagli articoli 51, 52, 54, 55 della tabella allegato *B* al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268. Qualsiasi esonero fiscale, parziale o totale, nelle presenti contingenze, se non è in pieno giustificato da perentorie ed assolute ragioni demografiche o patriottiche, di carattere nazionale, deve essere bandito.

Pertanto la concessione particolare di privilegio tributario accordata alle cooperative rimane per ora immutata e limitata alla misura massima di lire 30.000 di capitale versato.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'amministrazione della giustizia per i territori metropolitani occidentali nemici militarmente occupati e per il caso di estensione delle leggi doganali nei territori stessi » (1140).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

MARRACINO, *relatore*. Per effetto della legge di guerra, che è stata approvata col Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, il Comando Supremo ha la facoltà di provvedere, con apposito bando, al trattamento della popolazione civile esistente nella zona di operazioni. Di tale facoltà il nostro Comando si è avvalso nei territori francesi, allargando anche la competenza del giudice di pace e devolvendo alla Corte di Assise di Torino la cognizione dei reati di maggiore gravità. Ma poichè il bando non avrebbe potuto spiegare la sua efficacia fuori di quella zona, si è avvertita l'esigenza di estendere la stessa disposizione alle altre località, alle quali il bando non si sarebbe potuto applicare.

Per motivi di competenza territoriale gli eventuali gravami avverso le sentenze civili o penali, pronunziate dalle Autorità giudiziarie dei territori occupati, sono demandati alla cognizione della Corte di Appello di Torino o della Cassazione del Regno.

Per parità di ragioni è data alle medesime Autorità militari di disporre, nei territori occupati, l'applicazione delle norme legislative e regolamentari, vigenti nel Regno, in materia di dogane.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di benefici tributari e altre agevolazioni

per i procedimenti esecutivi riguardanti le controversie individuali del lavoro » (1147).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

NOSEDA, *relatore*. Le norme legislative per l'istruttoria e la decisione delle controversie individuali del lavoro sono contenute nel Regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, che, cogli articoli 27 e 28, concesse molti benefici ed agevolazioni tributarie a favore di questi procedimenti civili, così importanti per la loro natura soprattutto economica e sociale.

Si stabilì, fra l'altro, la riduzione a metà del valore della carta da bollo da usarsi, la riduzione pure a metà dell'importo delle tasse di bollo e di registro fissate pei documenti che si producono in causa, l'esenzione totale dalle tasse sopraindicate allorquando l'oggetto della controversia non eccede il valore di lire 2000, ecc., ma tutte queste sagge ed opportune disposizioni sono applicabili solo nel giudizio di cognizione e non a quello che segue, e cioè a quello di esecuzione, allorquando, pronunciata la sentenza del giudice, si deve ottenere che la parte soccombente obbedisca a quanto è stato deciso.

Col disegno di legge in esame viene proposto che tutte le norme agevolative si estendano anche al giudizio di esecuzione.

Per quanto il nuovo Codice di procedura civile abbia soppresso le lungaggini del pesante e farraginoso Codice ora abrogato (ereditate in parte dal complesso sistema del diritto consuetudinario), per quanto il procedimento esecutivo sia stato reso più celere, più economico ed uniforme al ritmo che ispira la vita della Nazione, le norme fiscali di cui beneficiano l'istruttoria e la decisione delle controversie del lavoro sono rimaste escluse perchè non potevano comprendersi nelle disposizioni del Codice stesso, ma devono trovare il loro posto nelle norme speciali siccome era già stato fatto in precedenza.

La parificazione delle due fasi procedurali della cognizione e dell'esecuzione viene pertanto completamente raggiunta di fronte al trattamento fiscale, il che risponde ad un concetto esatto e ne guadagnerà certamente la sollecitudine e l'economia della giustizia stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939, anno XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige » (1141). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

D'ANCORA, *relatore*. L'urgenza di dare applicazione alla legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, sulla perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, in vista dell'esecuzione degli accordi italo-germanici per il trasferimento di allogeni tedeschi e di cittadini germanici, indusse il Governo a provvedere col Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, alla istituzione: 1° di un ufficio per l'Alto Adige presso il Ministero dell'interno; 2° di una delegazione economico-finanziaria con sede in Bolzano per la liquidazione dei beni dei cittadini germanici e degli allogeni tedeschi che dall'Alto Adige si trasferiscono in Germania. Ai relativi fondi si provvede con apposito stanziamento.

Viene ora sottoposto all'esame della Commissione per la conversione in legge il citato Regio decreto-legge al quale il Governo ha proposto le seguenti variazioni, già approvate dalla Commissione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. All'articolo 4 è soppresso il richiamo al Commissariato per le migrazioni interne, compreso nel citato Regio decreto-legge fra gli organi chiamati ad agire in armonia con le direttive della Delegazione economico-finanziaria, perchè superfluo, trattandosi di organo istituzionalmente posto alle dipendenze del Duce. Viene poi aggiunto un articolo 4-bis col quale si affida all'Ente Nazionale per le Tre Venezie di rilevare i beni liquidati a termini del citato Regio decreto-legge e lo si autorizza ad acquistarnelo sul libero mercato da cittadini germanici rim-

patriandi o da allogeni tedeschi emigranti e di rivenderli senza le speciali autorizzazioni previste dalla legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1780; e un articolo 4-ter col quale si stabilisce la completa esenzione fiscale dalle tasse per tutti gli atti suindicati.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dell'attuale stato di guerra » (1142). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

MORMINO, *relatore*. In conseguenza dello stato di guerra, con Regio decreto-legge 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1940-XVIII, vennero introdotte due modificazioni agli articoli 181 e 142 del Testo Unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di Pubblica sicurezza.

Con la prima, su semplice ordinanza del Ministero dell'interno e senza il procedimento previsto per gli ordinari provvedimenti di polizia, è consentito l'internamento di quelle persone — diverse dai sudditi nemici — pericolose per la sicurezza dello Stato in guerra, che in tempi normali si sarebbero potute assegnare al confino di polizia.

Con la seconda si abbrevia da tre giorni a ventiquattro ore il termine fissato dall'articolo 142 del Testo Unico della legge di Pubblica sicurezza per la dichiarazione di soggiorno che gli stranieri devono fare dopo l'ingresso nel Regno per la dimora o del trasferimento della dimora stessa da una località all'altra. Ciò implica anche la sospensione dell'applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo, in forza del quale i turisti stranieri, prima del conflitto bellico, erano dispensati per i primi due mesi dall'obbligo della notificazione.

Il disegno di legge in esame tende alla conversione in legge del sopracitato decreto-legge.

È da tener presente che le modifiche disposte sono dirette da un lato a semplificare il procedimento per l'internamento ed a renderlo il più rapido possibile; dall'altro, a soddisfare, con l'urgenza del caso, necessità determinate dallo stato di guerra. L'efficacia è limitata alla durata dello stato di guerra.

Evidentemente le modifiche in parola sono giustificate dall'interesse della sicurezza della Nazione in guerra. Peraltro le misure di polizia, di che trattasi, si riallacciano all'articolo 284 della legge di guerra e sostanzialmente non sono altro che una estensione della norma in essa contenuta.

PRESIDENTE. Dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 115 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 » (1143).
— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GUERRESI, *relatore*. Col disegno di legge in esame si apportano alcune modifiche ed aggiunte a determinate disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per quanto si riferisce all'esercizio della farmacia.

L'articolo 115 del citato Testo Unico prevede la possibilità di corrispondere ai titolari di farmacie rurali di nuova istituzione, per le quali sia rimasto deserto il primo concorso, una indennità che può raggiungere il massimo di lire 4.000 annue, a carico del Comune ma rimborsata in parte, fino al massimo di due terzi, dal Ministero dell'interno, il quale vi provvede con l'introito derivante da un contributo corrisposto da tutte le farmacie non rurali, stabilito dal Regio decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 344, proporzionalmente alla popolazione del Comune nel quale la farmacia non rurale ha sede.

Con tale disposizione si è potuta assicurare l'assistenza farmaceutica in molti centri rurali che prima ne erano privi e non vi è chi non veda il vantaggio che ne è derivato alle popolazioni interessate ed anche ai farmacisti, dei

quali si è in qualche modo diminuita la disoccupazione.

Però, nonostante tale provvida disposizione, non è affatto risolto il problema dell'assistenza farmaceutica nei centri rurali, perchè nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti le farmacie già esistenti vivono vita grama, ed essendo prive di sussidi da parte delle civiche Amministrazioni, si assiste spesso alla chiusura di esse, con grave danno delle popolazioni che, essendo spesso lontane da centri maggiori e senza mezzi comodi e solleciti di comunicazione, restano addirittura senza assistenza farmaceutica, anche nei casi più urgenti.

Ad evitare tale inconveniente si provvede ora con l'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale, in aggiunta a quanto prescrive l'articolo 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dispone che la predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire 8000.

Originariamente l'articolo stabiliva un reddito medio di lire 6000; però la Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha modificato opportunamente la somma in lire 8000.

L'onere di spesa che da tale innovazione deriva allo Stato potrà essere sempre largamente fronteggiato coi cennati proventi derivanti dallo speciale contributo posto a carico delle farmacie non rurali.

L'articolo 2 aggiunge all'articolo 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265 altri due commi, dopo il secondo, con i quali si stabilisce che, qualora il farmacista, titolare di una farmacia, non abbia fatto uso della facoltà concessagli dalle leggi vigenti di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia, tale facoltà può essere esercitata, una volta tanto, dagli eredi, entro due anni dalla morte del titolare, purchè il trapasso venga fatto a favore di un farmacista iscritto nell'Albo professionale.

Si concede agli eredi di continuare l'esercizio in via provvisoria, durante le more per

il conferimento della farmacia, senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto della provincia.

L'articolo 3 stabilisce che il termine di due anni, fissato dall'articolo 2, decorra dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare sia avvenuta precedentemente alla data stessa.

Riconosce inoltre l'efficacia degli atti di trasferimento compiuti dagli eredi, nel caso previsto dall'articolo 2, anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Con le suddette disposizioni il Regime, oltre che migliorare le condizioni di una benemerita classe di professionisti, come quella dei farmacisti, viene incontro alle necessità delle popolazioni rurali, cercando nel miglior modo possibile, di assicurare ad esse l'assistenza farmaceutica quanto mai utile e necessaria.

La lettura dei tre articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco del comune di Sant'Oreste dalla provincia di Viterbo e sua riaggregazione a quella di Roma » (1144). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CARDINALI PERICLE, *relatore*. Ridonata nel gennaio 1927 alla città di Viterbo la dignità di capoluogo di provincia, fu presto ravvisata l'opportunità, in vista delle esigenze della sua nuova vita amministrativa, di ampliare il territorio della provincia, e a ciò fu provveduto aggregando, col Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2735, alla stessa vari Comuni di quella di Roma, tra i quali Sant'Oreste, che giace su un contrafforte sud-orientale del Monte Soratte.

È questo Comune che ora, col disegno di legge in esame, viene restituito alla pristina circoscrizione.

Non si tratta peraltro, come si vede, di un puro e semplice ritorno al passato, come sarebbe se il solo Sant'Oreste fosse stato oggetto del provvedimento del 1928, nè havvi pericolo

che con quello odierno possano venire frustrate le finalità che il Governo allora erasi proposto con l'accrescimento della provincia viterbese.

L'esperienza degli ultimi anni ha d'altronde dimostrato che l'incremento e lo sviluppo degli interessi specie economici del paese di Sant'Oreste è prevalentemente connesso con lo sviluppo delle relazioni commerciali con la Capitale, favorito alla sua volta dalla facilità delle comunicazioni attraverso la ferrovia elettrica Roma-Civita Castellana-Viterbo della Società romana per le ferrovie del Nord, il cui esercizio fu instaurato soltanto successivamente, e cioè nel 1932.

La divisata ulteriore modifica pertanto della circoscrizione della provincia, mentre agevolerà il fiorire delle attività e delle energie produttive del paese — già esplicitanti con successo nel mercato dei grani, delle biade, degli olii, eccellenti e con estesa esportazione, nelle industrie manifatturiere e in quelle estrattive — non si vede, secondo accenna la stessa relazione ministeriale, possa avere sensibili riflessi sulle condizioni del bilancio della provincia di Viterbo: e ciò data la scarsa estensione del territorio comunale (ett. 4209), il numero esiguo dei suoi abitanti (2550), e la limitata entità dei rapporti intercorrenti con Viterbo, da cui del resto Sant'Oreste dista più che non dalla Capitale (61 km. in confronto di 41).

Per quanto riguarda la tecnica del disegno di legge potrebbesi osservare che il Regio decreto-legge del dicembre 1928 su ricordato stabiliva espressamente (articolo 2) che alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra le due provincie interessate al mutamento della circoscrizione si dovesse provvedere ai termini del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e cioè con decreti reali di approvazione dei relativi progetti concordati o resi, in caso di dissenso, d'ufficio.

Poichè una disposizione analoga manca nel provvedimento odierno, s'intende rimangano nella specie applicabili in materia le norme generali della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Dichiaro che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni integrative delle vigenti norme sulla concessione dei prestiti matrimoniali » (1145). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GUACCERO, *relatore*. Il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvidenze per l'incremento demografico, fu convertito in legge ed opportunamente modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, che disponeva l'aumento del limite di età di 26 anni, stabilito per la concessione dei prestiti matrimoniali. Propriamente il limite di età veniva elevato di un tempo uguale a quello dal coniuge trascorso fuori del Regno in qualità di militare richiamato o volontario nella campagna dell'Africa Orientale o comunque volontario militare in servizio non isolato all'estero.

Ora, col provvedimento in esame, si è ritenuto giusto ed equo applicare uguale beneficio a favore dei militari che abbiano prestato o prestino servizio nei reparti combattenti dell'attuale guerra. E si è anche ritenuto opportuno e logico concedere alle Amministrazioni provinciali — con opportune norme — la facoltà di disporre la ripetizione e l'abbreviazione della ratizzazione dei prestiti matrimoniali, come pure la perdita dell'esenzione dagli interessi nei casi di separazione coniugale personale o di fatto.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni ha approvato il disegno di legge con alcune modifiche; modifiche che non intaccano la sostanza della disposizione legislativa, ma che si riferiscono ad una chiarificazione di forma. Infatti all'articolo 1, al 3° capoverso, rigo 2°, sono soppresse le parole « nei confronti del marito » ed allo stesso rigo 3° ed al 4° sono soppresse le parole « del medesimo ». E così allo stesso rigo 4°, dopo la parola « trascorso » vengono aggiunte le parole « del marito » ed al posto del penultimo e dell'ultimo rigo dello stesso capoverso, va sostituita la dicitura: « quale volontario, richiamato o trattenuto alle armi in caso di guerra ».

Al 2° articolo poi, al 1° rigo del 2° capoverso, le parole « il prestito viene somministrato » vengono sostituite con la seguente dicitura: « l'importo del prestito è versato ».

GENOVESI. Il provvedimento è indubbiamente opportuno e non può che essere approvato sia per quanto dispone relativamente al limite di età stabilita per la concessione dei prestiti matrimoniali a favore di coloro che abbiano prestato o prestino servizio quali volontari, richiamati o trattenuti alle armi a causa della guerra, secondo le modificazioni apportate dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sia per quanto attiene alla facoltà concessa alle Provincie di disporre la immediata ripetizione o l'abbreviazione della ratizzazione dei prestiti matrimoniali in caso di separazione personale giudiziale o anche di fatto, accertata, in quanto in tale caso vengono meno le finalità demografiche propostesi dal legislatore.

È in ordine a quest'ultima disposizione che sembra non inopportuno fare da un lato una precisazione e dall'altro esprimere un voto sotto forma di raccomandazione.

È noto che le Provincie e per esse l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono autorizzate a riscuotere le rate di ammortamento del prestito con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette e che le quote di abbuono e l'importo delle quote di prestito risultate inesigibili sono poste a carico delle Provincie, sempre che l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale abbia ottemperato alle condizioni prescritte.

Le modificazioni apportate con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, hanno stabilito che le eventuali controversie tra le Provincie e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali siano decise dai Prefetti, sentito il Consiglio di prefettura.

Ora si annuncia che il Consiglio dei ministri nella sua riunione del 23 ottobre scorso avrebbe approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della legge il quale conterrebbe fra l'altro la disposizione che è lasciata facoltà alle Provincie, e per esse all'Istituto fascista della previdenza sociale, di non avvalersi della procedura privilegiata o di disporre la sospensione, se già iniziata, per non incorrere in inutili spese nel caso che gli atti coat-

tivi per il ricupero delle rate di ammortamento dovute dai beneficiari apparissero temporaneamente inefficaci o inopportuni.

E poichè la materia verrebbe così regolata con decreto Reale, non sembra fuor di luogo segnalare in questa occasione la opportunità o di un chiarimento o di una ulteriore modificazione, dacchè assai saggiamente l'esperienza ha indotto nel corso di attuazione della legge a portarvi le modificazioni suggerite dalla pratica, non dubitandosi affatto che il regolamento si uniformerà costituzionalmente ai principii sanciti dalla legge. Questa, è vero, parla sempre delle Provincie e « per esse dell'Istituto fascista della previdenza sociale » ed ha, come si è visto, preveduto la eventualità di dirimere controversie fra Provincie e Istituto.

Ma, di fronte all'onere che le Provincie assumono con il carico delle quote di abbuono e con l'importo delle quote di prestito risultate inesigibili, non può non apparire necessario limitare la facoltà attribuita all'Istituto, o addirittura trasferirla direttamente alle Provincie, di disporre la sospensione o senz'altro di non avvalersi della procedura privilegiata per i ricuperi di cui si è parlato, in quanto interessata a tali rinunzie è la Provincia che è tenuta a sopportarne il carico. E non sembra che una delegazione per quanto ampia possa rimettere interamente al giudizio discrezionale dell'Istituto delegato di operare una rinunzia di così notevole importanza e riflesso patrimoniale.

Qui si affaccia anzi un altro più ampio profilo del problema e cioè se, pur essendosi il legislatore già preoccupato di tutelare le ragioni delle Provincie consentendo loro di richiedere un rendiconto della gestione e di adire il giudizio prefettizio, non sia consigliabile, in occasione di un riesame della materia, di lasciare bensì all'Istituto fascista della previdenza sociale il giusto controllo dell'impiego del capitale mutuato (il servizio che l'Istituto ora compie non è gratuito ma a carico dello Stato che lo rimborsa in base all'articolo 10 della legge), ma di non accentuare le facoltà di delegazione, anzi di attribuire senz'altro alle Provincie la diretta gestione, o quante più attribuzioni siano in diretta relazione con i com-

piti e gli oneri ai quali esse Provincie sono tenute.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La lettura dei due articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie » (1146). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

CASOLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame non ha bisogno d'illustrazione.

È infatti evidentemente questione di prestigio nazionale, prestigio da troppo tempo trascurato e indifeso e la cui trascuranza non poteva non ingenerare e man mano accrescere un senso di umiliazione in ogni buon italiano.

Antiche quindi e ognora crescenti erano le proteste contro un uso tanto generalizzato di parole straniere nell'intestazione di Ditte italiane o dirette a contrassegnare e raccomandare prodotti italiani, come se, senza quella maschera e quella presentazione straniera, le Ditte italiane e i prodotti italiani fossero squalificati e solo la denominazione straniera costituisse l'indice di un migliore apprezzamento della merce.

Troppo a lungo — si ripete — fu tollerato il mal vezzo, ma non può più essere tollerato ora che il Regime svolge così patriottica e intensa azione per affermare e tutelare in tutti i campi il primato italiano, infondendo in tutti gli italiani la coscienza della supremazia italiana, la consapevolezza del dovere di ogni italiano — ora più che mai, nello stato attuale di guerra — di preferire sempre al prodotto straniero ciò che è frutto dell'intelligenza e del lavoro italiani, e che perciò deve avere nome italiano: il che appunto è un presupposto della campagna per l'autarchia, volta al fine supremo della indipendenza economica e politica della Nazione.

Ai fini proposti risponde perfettamente il disegno di legge in esame.

Anzitutto (articolo 1° e 2°) il medesimo stabilisce il divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle attività professionali, nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in genere in ogni forma pubblicitaria di qualsiasi natura.

Ragionevolmente però — coll'articolo 3° — si esclude il divieto per i nomi e cognomi stranieri per le denominazioni di Ditte straniere, per le denominazioni dei prodotti tutelati da marchi di fabbrica e di commercio; come pure — per le esigenze e nell'interesse delle Ditte esportatrici all'estero — si esclude (articolo 4°) il divieto per le stampe pubblicitarie esclusivamente destinate a stranieri.

Coll'articolo 5° si comminano le pene per i contravventori; e in verità è da riconoscere la proporzionalità delle medesime (arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a lire 5000) alla entità

e natura della contravvenzione, mentre poi aderisce pienamente alla natura medesima l'ulteriore facoltativa sanzione — indipendente dall'applicazione della pena — costituita dalla sospensione o revoca della licenza od autorizzazione amministrativa, cui l'attività del contravventore sia eventualmente soggetta.

Infine poi il disegno di legge prende opportunamente in considerazione la necessità di un congruo periodo di tempo per la regolarizzazione delle situazioni già esistenti, e coll'ultimo articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge al 90° giorno dalla data della sua pubblicazione.

La lettura degli otto articoli non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

La riunione termina alle ore 10,50.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

(32^a riunione)

FORZE ARMATE

(22^a riunione)

Venerdì 6 dicembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Vice Presidente del Senato BERIO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con emendamenti):

«Variazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime» (1151 - rel. Facchinetti) - *Oratori*: Presidente, Facchinetti, Putzolu, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* e Campolongo Pag. 293

La riunione è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Baistrocchi, Banelli, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Bernotti, Bucci, Campolongo, Cardinali Pericle, Celesia, Cle-

rici, Conci, Conti Sinibaldi, Conz, D'Ancora, De Bono, De Ruggiero, Di Benedetto, Ducci, Fabri, Facchinetti, Ferrari Cristoforo, Gheri Giovanni, Giampietro, Giuliano Arturo, Giurriati, Graziosi, Guidi Francesco, Lombard Vincenzo, Maraviglia, Marinetti, Marracino, Masnata, Minale, Montefinale, Mormino, Mosconi, Mosso, Nomis di Cossilla, Nosedà, Padiglione, Perna, Pugnani, Pujia, Quilico, Renda, Riccardi, Ricci del Riccio, Rota Giuseppe, Russo, Sabini, Salucci, Sani, Scavonetti, Tallarigo, Tua, Vacca Maggiolini, Valagussa, Valli, Viale, Vicini Marco Arturo e Zoppi Gaetano.

È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Bacci, Campioni, Farina Ferdinando, Foschini Luigi Maria, Giuria, Grossi, Guaccero, Guadagnini, Milano Franco d'Aragona, Nasi e Petrone Silvio.

PRESIDENTE Invita il senatore Renda ad assumere le funzioni di segretario.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: «Variazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime»

(1151). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. Comunica alle Commissioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 1940-XIX ha trasmesso alla Presidenza del Senato due proposte di emendamento con la seguente nota:

« La Commissione consultiva per il diritto di guerra, al fine di regolare la situazione degli affari pendenti dinanzi all'attuale Tribunale delle prede e di eliminare qualsiasi dubbio di interpretazione, ha proposto che venga aggiunto al disegno di legge indicato in oggetto — che sarà sottoposto all'esame delle Commissioni riunite degli affari interni e giustizia e delle forze armate il giorno 6 corrente — un articolo 4 così formulato:

« ” Art. 4. — Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stati in cui si trovano, al Tribunale delle prede costituito a' sensi dell'articolo 218 modificato dalla presente legge ”.

« La stessa Commissione ha proposto altresì che all'articolo 218 modificato sia aggiunto un ultimo comma così formulato:

« ” Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso e l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico le relative spese di funzionamento ”.

« Questa Presidenza aderisce alle modifiche predette e prega perchè abbiano seguito ».

FACCHINETTI, *relatore*. Con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, vennero approvate le leggi di guerra e di neutralità che costituiscono rispettivamente gli allegati A e B del decreto stesso.

Si tratta di un complesso imponente di norme legislative, che ben si potrebbe dire un vero *corpus juris*, e che onora lo Stato fascista italiano, erede e continuatore delle tradizioni giuridiche di Roma madre del diritto.

Ma lo stato di guerra successivamente verificatosi, nel quale tuttora viviamo con la più ferma fiducia nel valore delle nostre armi di terra, di mare e del cielo e di quelle della potente alleata Germania, e con assoluta cer-

tezza della comune vittoria finale, hanno dimostrato la necessità di modificazioni da introdurre nel suindicato Regio decreto e nel testo delle leggi annesse al medesimo, al fine del loro adeguamento a talune esigenze manifestatesi nell'attualità. Vi si è provveduto col disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda il decreto, si propone con l'articolo 1 del disegno di legge l'aggiunta di un altro comma, da inserirsi fra il primo e il secondo comma dell'articolo 5, in virtù del quale è data facoltà al Ministro dell'Africa Italiana e al Ministro degli affari esteri, ai quali spetta rispettivamente di adottare i provvedimenti preveduti dalle leggi di guerra e di neutralità nelle colonie e nei possedimenti italiani, di delegarne l'emanazione al Governatore Generale e al Governatore. L'utilità pratica di tale facoltà appare d'intuitiva evidenza.

Passando ora a riassumere le innovazioni apportate nel testo delle due leggi, che sono formulate nell'articolo 2 del disegno di legge, si osserva quanto segue:

A norma del n. 1 dell'articolo 3 della legge di guerra è considerato *de jure* suddito nemico colui che, al momento della applicazione della legge, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato, salvo che, in virtù dell'articolo 7, sia ordinato con decreto del Duce che le disposizioni riguardanti le persone di nazionalità nemica non vengano applicate a persone fisiche o giuridiche, o a determinate categorie di persone, fra quelle indicate negli articoli 3 e 5.

Ora si è creduto opportuno attenuare il rigore di detta norma limitandola al caso di colui che possiede la nazionalità dello Stato nemico ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero, ferma restando la facoltà del Duce del Fascismo Capo del Governo di ordinarne con suo provvedimento la deroga a favore di determinate persone o categorie. Ma poi si stabilisce nel primo comma del nuovo articolo 7 che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica possono essere applicate con decreto Reale a persone o categorie determinate le quali, sebbene non comprese nell'articolo 3, abbiano avuto la nazionalità dello Stato nemico.

All'articolo 13, il quale dichiara doversi considerare in stato di guerra le navi e gli aeromobili, ovunque si trovino, dal giorno in cui ne fu ordinata la mobilitazione, o da quello in cui furono destinati ad operazioni di guerra, si aggiunge un comma integrativo estendendo la norma agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze Armate dello Stato, onde stabilirne la posizione ai fini dell'applicazione della legge di guerra e della legge penale di guerra.

Si modifica il n. 5 dell'articolo 159 il quale contiene l'enunciazione delle cose costituenti contrabbando di guerra, sostituendo alla dizione « gli esplosivi, nonchè i materiali e i prodotti per la guerra chimica o incendiaria » quest'altra ritenuta più completa e più esatta « gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica ».

Con la modificazione introdotta nel testo dell'articolo 207, la cui intitolazione suona: « Trattamento degli equipaggi e dei passeggeri di navi mercantili nemiche che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra », e in cui si prescrive che essi vengono lasciati liberi, salve le disposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici, viene sostituita alla citazione dell'articolo 146 quella dell'articolo 149, sembrando che col detto articolo 207 s'intendesse regolare il trattamento degli equipaggi e dei passeggeri delle navi mercantili nemiche *trattenute*, alle quali si riferisce appunto l'articolo 149. Converrebbe però modificare analogamente anche l'intitolazione dell'articolo.

Veramente importante è la modificazione dell'articolo 218 che disciplina la costituzione del Tribunale delle prede. Esso infatti era considerato dalla legge di guerra come una sezione speciale del Consiglio di Stato. Ma l'opportunità rilevata dalla relazione ministeriale, che otterrà senza dubbio il pieno consenso delle Commissioni riunite, di accentrare gradualmente al Ministero di grazia e giustizia i vari organi di giurisdizione speciale la cui esistenza appaia assolutamente indispensabile, ha consigliato di attribuirgli la figura di organo autonomo che viene istituito con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo Capo del Governo di concerto con il Ministro di grazia e

giustizia. Il Tribunale è presieduto da un presidente e si compone di due magistrati di grado III e IV, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio della Regia marina, del direttore generale della Marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato. Nulla è disposto circa la qualità del Presidente, ma lo spirito della legge fa supporre che debba trattarsi sempre di un magistrato. Sono nominati poi due supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate, o delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al VI. Presso il Tribunale è nominato fra i magistrati militari un Commissario del Re con uno o più sostituti. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un cancelliere della Corte di appello o da un segretario di sezione del Consiglio di Stato.

Il capo II della legge di guerra disciplina il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato. Esso consta di tre sezioni, la prima delle quali (art. da 292 a 313) concerne i beni appartenenti allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica, la seconda (art. da 314 a 321) comprende disposizioni speciali per le aziende commerciali nemiche, e la terza (art. 322 e 323) contiene disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.

L'articolo 323 prevede l'istituzione, mediante decreto Reale, di speciali organi amministrativi o giurisdizionali ai quali possono essere conferite le attribuzioni di competenza del Ministro delle finanze in relazione alle disposizioni del capo predetto; ed ora si aggiunge a tale articolo un comma in cui viene disposto che, sino a tanto che non saranno costituiti gli organi giurisdizionali suindicati, è ammesso, per la decisione delle controversie ivi previste, ricorso all'Autorità giudiziaria, e viene stabilito il termine per la proposizione del ricorso stesso sotto pena di decadenza.

Con una modificazione apportata al secondo comma dell'articolo 360 si dichiara che l'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del titolo II (art. da 109 a 131), le quali concernono rispettivamente gli atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni, e la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per i militari in servizio alle armi, può

essere estesa per decreto Reale agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 5.

L'articolo 362, il quale statuisce che, salva diversa disposizione della legge, i decreti Reali in essa preveduti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto — qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani — rispettivamente con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello per gli affari esteri, viene opportunamente integrato con le seguenti aggiunte. Un secondo ed un terzo comma regolano analogamente l'emanazione dei decreti del Duce del Fascismo Capo del Governo, e i decreti od altri atti di competenza di altri Ministri, con i quali si disponga contestualmente per il Regno, per l'Africa Italiana e per i possedimenti italiani. Un quarto comma provvede per i decreti od altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana, ovvero nei possedimenti italiani, demandandone l'emanazione rispettivamente ai Ministri dell'Africa Italiana o degli affari esteri, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Finalmente l'articolo 3 del disegno di legge contiene una norma comune alla legge di guerra e a quella di neutralità, la quale chiarisce che quando nelle leggi stesse, o nei provvedimenti connessi alle medesime, è stabilita la loro applicazione nei territori della Libia, o in generale delle colonie, o dell'Africa Italiana, s'intende fra questi compreso il Sahara libico.

L'oratore è d'avviso che con le riassunte norme integratrici e modificatrici si provveda nel miglior modo alle esigenze sorte dalla attuale situazione bellica, nei suoi vari ed estesi fronti di guerra, mentre, se altre nuove ed ora imprevedibili esigenze lo richiederanno, la vigile attività del Governo fascista ne affida che vi si provvederà prontamente ed efficacemente.

Agli emendamenti contenuti nella comunicazione della Presidenza del Consiglio, di cui il Presidente ha dato lettura, crede che non si possano fare obiezioni, trattandosi di norme che opportunamente integrano il disegno di legge.

Dal punto di vista formale, osserva che il secondo comma dell'articolo 3, relativo all'en-

trata in vigore del provvedimento, dovrebbe seguire il nuovo articolo 4 o come secondo comma o come articolo a sè stante.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. All'articolo 2, n. 5°, giusta l'osservazione del relatore, propone di aggiungere dopo le parole: « L'articolo 207 è modificato come segue: » le altre: « (Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra) ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si dichiara favorevole all'emendamento proposto.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Alla fine del nuovo articolo 218 — di cui al n. 6° sempre dell'articolo 2 — pone ai voti l'aggiunta del seguente comma: « Con il decreto che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso, e l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico le relative spese di funzionamento ».

L'emendamento è approvato.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Pur dichiarandosi d'accordo con quanto il senatore Facchinetti ha esposto nella sua relazione, si permette di manifestare il suo dissenso su di un punto, vale a dire sulla interpretazione da lui data al nuovo articolo 218. Secondo il relatore, nel silenzio della legge, il Presidente del Tribunale delle prede dovrebbe essere sempre un magistrato. Tale interpretazione non corrisponde nè alla lettera della legge nè alle intenzioni del Governo, che si riserva in tale campo la più ampia e completa libertà di scelta.

PRESIDENTE. Al n. 7° del medesimo articolo 2, relativo all'aggiunta di un comma all'articolo 323, fa rilevare che le controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo concernente il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato possono riguardare non soltanto lesioni di diritti, per

cui è competente l'autorità giudiziaria, ma anche questioni amministrative da risolversi nella competente sede.

FACCHINETTI, *relatore*. Ritiene che, poichè si prevede che manchino organi giurisdizionali e non amministrativi, è logico che debba trattarsi di vere e proprie lesioni di diritti.

CAMPOLONGO. In materia di prede, pensa che non ci siano altro che diritti controversi.

PRESIDENTE. Fa l'ipotesi di un ricorso contro il provvedimento del Ministro relativo alla liquidazione di un'azienda.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È d'accordo col Presidente. Ritiene che non si sia voluto spogliare il Consiglio di Stato della sua ordinaria competenza nei casi in cui questa ricorre. Non può prevedersi fin d'ora se saranno sempre in contesa diritti soggettivi. Un emendamento nel senso proposto dal Presidente costituirebbe quindi una giusta salvaguardia per le materie che non siano ordinariamente di competenza dell'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Pone ai voti il n. 7° così modificato:

« All'articolo 323 è aggiunto il seguente comma:

« Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma, è ammesso, per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso alla autorità competente. Se è competente l'autorità giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza ».

L'emendamento è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 2 con gli emendamenti già approvati.

L'articolo 2 nel testo emendato è approvato.

PRESIDENTE. Aderendo all'osservazione fatta dal relatore, propone che il secondo comma dell'articolo 3 venga soppresso e formi oggetto di un nuovo articolo.

Mette quindi ai voti l'articolo 3 che viene ad essere composto del solo primo comma del testo in esame.

L'articolo 3, così emendato, è approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 4 nel testo indicato dalla Presidenza del Consiglio:

Art. 4.

« Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovano, al Tribunale delle prede costituito a' sensi dell'articolo 218 modificato dalla presente legge ».

L'articolo 4 è approvato.

PRESIDENTE. Pone infine ai voti l'articolo 5 corrispondente al secondo comma dell'antico articolo 3.

Art. 5.

« La seguente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

L'articolo 5, ultimo del disegno di legge, è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato nel testo emendato (1).

La riunione termina alle ore 11,50.

ALLEGATO

Variazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime (1151).

Art. 1.

Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva le leggi di guerra e di neutralità, è aggiunto il seguente comma:

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

« Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro dell'Africa italiana ha facoltà di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro degli affari esteri il Governatore dei possedimenti italiani ».

Art. 2.

Al testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto 8 luglio 1938—XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Il n. 1° dell'articolo 3 è modificato come segue:

« 1° Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero ».

2° L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'articolo 3 di questa legge, abbiano, o abbiano avuto, la nazionalità dello Stato nemico.

« Con provvedimento del Duce del Fascismo, Capo del Governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5 ».

3° All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra ».

4° Il numero 5° dell'articolo 159 è modificato come segue:

« 5° Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica;

5° L'articolo 207 è modificato come segue:

« (Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra).

« L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le disposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici ».

6° L'articolo 218 è modificato come segue:

« Il tribunale delle prede è istituito con decreto Reale, emanato su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

« Il tribunale è presieduto da un presidente e composto di due magistrati di grado III o IV, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio della Regia marina, del direttore generale della marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

« Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al VI.

« Presso il tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti.

« Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della Corte d'appello o da un segretario di sezione del Consiglio di Stato.

« Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso e l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico le relative spese di funzionamento ».

7° All'articolo 323 è aggiunto il seguente comma:

« Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma è ammesso, per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso alla autorità competente. Se è competente l'autorità giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza ».

8° Il secondo comma dell'articolo 360 è modificato come segue:

« L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del Titolo II, può essere estesa, con decreto Reale, agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 25 ».

All'articolo 362 sono aggiunti i seguenti commi:

« I decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa Italiana o nei possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concreto con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello degli affari esteri.

« Analogamente provvedesi per i decreti o altri atti di competenza degli altri Ministeri, con i quali si disponga, contestualmente, per il Regno, per l'Africa Italiana e per i possedimenti italiani.

« Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana o soltanto nei possedimenti italiani, provvedono i Ministri rispettivamente dell'Africa Italiana o degli affari esteri, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati ».

Art. 3.

Quando nelle leggi di guerra o di neutralità o nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.

Art. 4.

Gli affari in corso presso il Tribunale delle prede passano, nello stato in cui si trovano, al Tribunale delle prede costituito a' sensi dell'articolo 218 modificato dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

33^a RIUNIONE

Sabato 21 dicembre 1940 - Anno XIX

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Prestazione di consenso all'adozione da parte di militari in tempo di guerra » (1155 - *rel.* Barcellona) - *Oratori:* Presidente, Marracino e Barcellona Pag. 305

(Discussione e approvazione con emendamenti):

« Disposizioni relative agli apparecchi nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato » (1154 - *rel.* Gherzi) - *Oratori:* Presidente, Conci, Vicini Marco Arturo, Facchinetti, Giampietro, Sabini e Gherzi 301

REGISTRAZIONI CON RISERVA (*Doc.* XIV - *rel.* D'Ancora) 305

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barcellona, Bastianelli Raffaele, Cardinali Pericle, Casoli, Cele-

sia, Conci, D'Ancora, De Ruggiero, Facchinetti, Genovesi, Gherzi Giovanni, Giampietro, Guadagnini, Maraviglia, Marracino, Mormino, Mosconi, Mosso, Nosedà, Padiglione, Perna, Petrone Silvio, Pujia, Quilico, Renda, Sabini, Scavonetti, Spolverini, Valagussa, Viale e Vicini Marco Arturo.

Hanno ottenuto congedo i senatori: Anselmi, Bacci, Beretta, Campolongo, Foschini Luigi Maria, Guaccero, Masnata e Milano Franco d'Aragona.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i Camerati a serbare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del senatore Cogliolo, componente della Commissione recentemente scomparso.

Discussione e approvazione con emendamenti del disegno di legge: « Disposizioni relative agli apparecchi nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato » (1154). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

GHERSI, *relatore*. Gli aeromobili nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio dello Stato o nelle acque territoriali costituiscono

preda bellica, che può contenere utili elementi informativi.

È perciò di notevole interesse che l'esame di detti apparecchi, e del loro carico, sia riservato alle autorità militari, senza che essi siano in alcun modo manomessi dai primi accorsi sul luogo.

Il Comando Supremo delle forze armate aveva già emanato in proposito un bando, per fare obbligo alla denuncia, da parte di chi ne sia a conoscenza, degli aeromobili nemici abbattuti o atterrati per vietarne comunque la manomissione, ma aveva dovuto circoscrivere la validità del provvedimento alla zona di sua competenza, cioè al territorio dichiarato in stato di guerra.

Il disegno di legge che si presenta ora all'approvazione della Commissione del Senato non fa che estendere l'efficacia delle disposizioni, già contenute nel bando, a tutto il territorio e alle acque territoriali dello Stato.

Le pene comminate dagli articoli 1 e 2 sono adeguate all'importanza dei fini da conseguire, e tutto il disegno di legge, rivolto unicamente a tutelare una necessaria prerogativa delle forze armate, nell'interesse della Nazione, merita la più incondizionata approvazione.

CONCI. Richiama l'attenzione della Commissione sulla norma particolarmente rigorosa dell'articolo 2. Mentre nell'articolo 1 non viene fissato il minimo della pena, nell'articolo 2 tale minimo è stabilito in tre anni. E ciò è tanto più grave quando si pensi che, non richiedendo la disposizione un particolare intendimento doloso, potrebbe essere colpito dalla legge anche chi in buona fede abbia sottratto, asportato, deteriorato o indebitamente detenuto parti, strumenti, materiali, armi, accessori e documenti inerenti agli aeromobili.

Non intende proporre emendamenti al riguardo. Desidera però fare una raccomandazione che esorbita dai limiti del disegno di legge, ispirata dal fatto che i provvedimenti deliberati dalle Commissioni legislative non sono resi di pubblica ragione, se non molto succintamente, e non sono pubblicati che dalla *Gazzetta Ufficiale*, la quale è letta da un ristretto numero di persone. Rivolge pertanto viva preghiera al Governo perchè, a mezzo della pubblica stampa, faccia in modo di dare

la massima diffusione possibile alla notizia dell'approvazione di norme che, come questa, hanno carattere penale. È da ritenersi, infatti, che scopo precipuo di questi provvedimenti non sia tanto quello della repressione del reato, quanto quello preventivo di distogliere le persone dal commetterlo.

VICINI MARCO ARTURO. Osserva al senatore Conci che la norma, di cui all'articolo 2, contempla proprio un reato doloso, in quanto mira a colpire chi sottrae della roba che sa di non appartenergli. La gravità della pena ha poi un'altra giustificazione nel danno che tale sottrazione può derivare allo Stato.

Mentre si dichiara incondizionatamente favorevole al disegno di legge, concorda col senatore Conci sulla opportunità ed utilità della raccomandazione da lui fatta circa la diffusione dei provvedimenti aventi carattere penale.

CONCI. È grato al senatore Vicini per aver chiarito in qual modo si debba interpretare l'articolo 2. Indubbiamente il fatto che l'applicazione della norma richieda il dolo giustifica in certo qual modo la gravità della pena.

FACCHINETTI. Concorda pienamente circa l'interpretazione data dal senatore Vicini all'articolo 2 e ritiene che la pena da detto articolo sancita sia giusta.

Ha qualche dubbio invece nei riguardi dell'articolo 1. Egli si domanda se il legislatore abbia voluto in tale articolo ipotizzare il caso di un delitto o di una contravvenzione. Come è noto, per questa distinzione non ci si basa più sulla natura ideologica del reato, ma si è tornati alla teoria del vecchio Codice penale, secondo la quale il criterio di distinzione dei reati è dato dalla pena.

Ora, stando alla lettera dell'articolo 1, sembra trattarsi di delitto, mentre, a parere dell'oratore, l'intenzione del legislatore era piuttosto quella di configurare nel caso una contravvenzione. Ritiene infatti che se alla pena si dà un carattere contravvenzionale, la repressione sarà più agevole perchè non si dovrà indagare circa la doloosità o meno del fatto. Del resto, ciò resterebbe maggiormente chiarito se in luogo della reclusione si comminasse l'arresto, per il quale il limite minimo è fissato in giorni cinque.

Poichè non si nasconde l'urgenza del provvedimento, dettato dalle imprescindibili necessità dell'ora che volge, non presenta emendamenti; desidera però che di queste sue osservazioni sia fatto cenno nel verbale della riunione.

GIAMPIETRO. Non è d'accordo col senatore Facchinetti circa l'interpretazione dell'articolo 1. A suo avviso, non si tratta di contravvenzione, bensì di delitto, e che sia questa l'intenzione del legislatore sta a dimostrarlo appunto la pena della reclusione fissata per i colpevoli. Ricorda in proposito che un caso simile a quello previsto nel provvedimento in esame, e cioè l'omessa denuncia di rapporto da parte di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è considerato nel Codice come delitto.

Del resto, all'articolo 1 egli ha proposto un emendamento che chiarisce la portata della disposizione; di esso parlerà quando l'articolo verrà particolarmente esaminato.

SABINI. Riconosce la necessità del provvedimento, sul quale non ha in particolare nulla da osservare; desidera però fare una considerazione d'indole generale. Da qualche tempo ha notato la tendenza di trasferire la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ad altre giurisdizioni. Cita, ad esempio, il conferimento al Tribunale speciale per la difesa dello Stato della competenza a conoscere dei delitti compiuti durante l'oscuramento, per quanto ciò sia giustificato da un molteplice ordine di ragioni. Tale spossessamento di poteri dell'autorità giudiziaria non trova, a suo parere, giustificazione nel caso in esame nel quale i reati contemplati non hanno la gravità di quelli commessi durante l'oscuramento.

Non essendo presente alcun rappresentante del Governo, non è data la possibilità di conoscere le ragioni che hanno ispirato in questo caso lo spostamento della competenza dall'autorità giudiziaria ordinaria ai tribunali militari. Ad ogni modo egli non desidera che il provvedimento venga emendato, ma soltanto che questa sua osservazione risulti dal verbale.

GHERSI, *relatore*. La gravità del momento e l'importanza della materia sono tali da giustificare pienamente il provvedimento; del resto il Paese è in guerra e questa è una ragione

più che sufficiente per attribuire alla competenza dei tribunali militari i reati preveduti nel disegno di legge.

Si associa alla raccomandazione del senatore Conci affinché di questo provvedimento, e degli altri aventi analogo contenuto, sia data la maggiore diffusione possibile.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Fa presente che all'articolo 1 il senatore Giampietro ha presentato un emendamento che migliora la norma nella sostanza e nella forma. Questo emendamento, che è stato accettato dal Governo, è così concepito:

« Art. 1. — Chiunque, essendo a conoscenza dell'atterraggio, dell'ammarraggio o della caduta di un aeromobile nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato non ne dà immediata comunicazione ai superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali del luogo o ad altra pubblica autorità, se trattasi di persone estranee alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

« La disposizione non si applica quando risulti che il fatto era già a conoscenza dell'autorità ».

GIAMPIETRO. Osserva che l'emendamento trova la sua base nelle esigenze logico-giuridiche delle disposizioni legislative punitive.

La legge penale determina il fatto che il legislatore ritiene dannoso all'ordine sociale e ne stabilisce la pena per colui che lo commette, dando vita così alla figura giuridica del reato. E poichè questo è imputabile quando il fatto è conseguenza dell'azione od omissione commessa con coscienza e volontà dalla persona, segue che la norma proibitiva deve enunciare gli estremi del fatto che deve formare oggetto dell'operare umano, determinandone gli elementi costitutivi o le altre circostanze o condizioni che lo integrano. Conseguentemente ogni altro elemento obbiettivo che non può formare oggetto dell'azione od omissione, non può essere contenuto nella norma proibitiva.

Questo principio giuridico è confortato altresì dalla considerazione che un'aggiunta, estranea all'operare dell'agente, non può non ingenerare dei dubbi e incertezze specialmente per quanto riguarda l'elemento intenzionale;

inconveniente grave che il legislatore deve evitare affinché il magistrato possa con serena coscienza applicare la legge.

Con l'emendamento da lui presentato si vuole rendere perfetta giuridicamente e tecnicamente la disposizione dell'articolo 1.

Essa infatti, dichiarando punibile chi omette di comunicare immediatamente l'atterraggio, l'ammarraggio o la caduta dell'aeromobile nei luoghi e nelle persone ivi indicate, « sempre che non risulti che il fatto sia già a conoscenza delle autorità », offre i lamentati inconvenienti:

a) perchè introduce nel fatto, che costituisce l'elemento materiale del reato, un elemento obbiettivo che non riguarda l'operare dell'agente, ma il motivo della incriminazione del fatto, la ragion politica, cioè l'evitare il danno potenziale derivante dalla omessa denuncia dell'atterraggio, ecc. dell'aeromobile.

Il fatto punibile è l'aver omesso la comunicazione e niente altro. La relazione ministeriale, dopo aver premesso che la Regia aeronautica nel sopralluogo per il controllo di aerei atterrati non aveva potuto per l'asportazione e manomissione di essi o degli strumenti di bordo effettuare l'esame degli apparecchi e rilevarne « elementi utilissimi ai fini informativi », aggiunge che si rese necessario stabilire la obbligatoria denuncia dell'avvenimento da parte di chi ne era venuto a conoscenza. E prosegue: « l'articolo 1 di detto disegno comma un'adeguata sanzione penale a carico di chi, essendo a conoscenza dell'atterraggio, dell'ammarraggio o della caduta di aeromobili nemici non ne dà immediata comunicazione alle competenti autorità »;

b) perchè la disposizione vulnera la efficacia dell'obbligo della immediata comunicazione, dando luogo a interpretazioni dubitative e a inconvenienti procedurali. Eccone qualcuno.

Ammesso, giusta la testuale dizione, che è punito chiunque... non dà immediata comunicazione dell'atterraggio... « sempre che non risulti che il fatto sia già a conoscenza delle autorità », si dà l'adito a chi non ha adempiuto l'obbligo suddetto di addurre a discolpa la circostanza della conoscenza del fatto da parte dell'autorità, mentre in realtà trattasi di un espediente defensionale, come spesso avviene, abilmente architettato;

c) perchè la dizione letterale dell'articolo non rende chiaro il concetto della circostanza discriminatrice della conoscenza del fatto da parte dell'autorità. Se la punizione segue la non conoscenza suddetta, la stessa quando deve averla l'autorità? Prima della denuncia o dopo? E in questa ipotesi, quando? E come?

Le osservazioni precedenti tendono alla dimostrazione della normale costruzione logico-giuridica della disposizione, ma non inficiano la sostanza della norma secondo l'intento del legislatore che sembra chiaramente essere duplice: imporre la obbligatorietà della immediata comunicazione dell'atterraggio, dell'ammarraggio e della caduta dell'aeromobile, al fine di impedire che, con l'asportazione o manomissione di esso o degli strumenti di bordo, non si possano ottenere utili rilevamenti e non punire un fatto, che in realtà non ha cagionato alcun danno, quel fatto che la legge puniva appunto per il danno che poteva da esso derivare potenzialmente, ma realmente no.

Pur non discutendo sulla utilità della norma ai fini dell'efficacia della repressione, diretta al maggiore e più sicuro raggiungimento dell'accertamento investigativo dell'aeromobile, essa sembra doversi stabilire separatamente da quello che determina il fatto delittuoso punibile. All'uopo sembra più conveniente determinare che la non procedibilità ha luogo quando il fatto era a conoscenza dell'autorità prima della denuncia e non posteriormente ad essa.

Per queste ragioni si augura che la Commissione vorrà accogliere il suo emendamento che, come il Presidente ha detto, è stato già accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 1 con emendamento proposto dal senatore Giampietro.

È approvato.

La lettura degli articoli 2, 3 e 4, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di legge è approvato (1).

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Prestazione di consenso all'adozione da parte di militari in tempo di guerra » (1155).

— (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

BARCELLONA, *relatore*. Lo stato di guerra crea la necessità di speciali disposizioni per gli atti giuridici civili dei militari e delle persone che trovansi al seguito delle forze armate. Queste norme sono oggi raccolte nella legge di guerra approvata col regio decreto dell'8 luglio 1938-XVI, n. 1415; il disegno di legge ne aggiunge una nuova in materia di adozione.

Il codice civile, avuto riguardo alla grande importanza dell'atto di adozione, prescrive che il consenso dell'adottante e dell'adottato o del legale rappresentante di questo sia manifestato personalmente al Presidente della corte d'appello nel cui distretto l'adottante ha la sua residenza. Il servizio militare, in tempo di guerra, può impedire la comparizione personale della parte e rendere per conseguenza impossibile l'adozione; si stabilisce quindi che i militari e le persone che per motivi di servizio seguono le forze armate possono, in tempo di guerra, manifestare il loro consenso all'adozione per mezzo di procura redatta nelle forme ad essi consentite dalla suindicata legge dell'anno 1938.

Non sembra dubbia l'opportunità di questo provvedimento legislativo, il quale ha per fine di ovviare al pericolo che militari o persone al seguito delle forze armate possano subire danni morali e patrimoniali per il mancato esercizio del loro diritto di adottare o di essere adottati.

L'attualità dello stato di guerra rende urgente il provvedimento ed è quindi giustificata la disposizione dell'art. 2 del progetto, con cui si stabilisce che la nuova norma entri immediatamente in vigore.

MARRACINO. Richiama l'attenzione della Commissione su una inesattezza contenuta nel capoverso dell'articolo 1, il quale dice che « la procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale l'adozione si deve contrarre ». Ritiene improprio il termine « contrarre » perchè l'adozione non è un contratto, ma un rapporto di diritto pubblico.

BARCELLONA, *relatore*. L'osservazione del senatore Marracino non è, a suo parere, fondata. Infatti la parola « contrarre » non ha sempre il significato di « contrattare »; ad esempio, il matrimonio si contrae, pur non essendo un contratto.

PRESIDENTE. Dichiara che sarà dato atto in verbale dell'osservazione fatta dal senatore Marracino; siccome però essa non incide sulla sostanza del provvedimento, la cui opportunità e utilità nessuno mette in dubbio, ritiene che il disegno di legge possa essere accolto nel testo proposto.

L'articolo 1 non dà luogo a ulteriore discussione e così la lettura dell'articolo 2, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara che il disegno di legge è approvato.

Registrazione con riserva (Doc. XIV).

D'ANCORA, *relatore*. Con decreto Reale 8 ottobre ultimo scorso, il Prefetto Antonio Vitorelli è stato collocato a disposizione del Ministero dell'interno. Poichè con tale provvedimento si eccede il numero stabilito per i Prefetti a disposizione, la Corte dei Conti ha registrato il decreto stesso con riserva.

Trattandosi di provvedimento preso dal Governo nell'esercizio del suo potere politico nulla vi è da osservare.

Propone pertanto che la Commissione prenda atto della registrazione con riserva del decreto in parola.

La Commissione approva le conclusioni del relatore.

La riunione ha termine alle ore 10,35.

ALLEGATO

Disposizioni relative agli apparecchi nemici atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato (1154).

Art. 1.

Chiunque, essendo a conoscenza dell'atterraggio, dell'ammarraggio o della caduta di un

aeromobile nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato, non ne dà immediata comunicazione ai superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali del luogo o ad altra pubblica autorità, se trattasi di persone estranee alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La disposizione non si applica quando risulti che il fatto era già a conoscenza dell'autorità.

Art. 2.

Chiunque sottrae, asporta, deteriora o indebitamente detiene parti, strumenti, materiali, armi, accessori e documenti inerenti agli aeromobili atterrati, ammarati o caduti nel territorio o nelle acque territoriali dello Stato, o il loro carico, ovvero documenti, carte, valori o altri oggetti pertinenti agli equipaggi o ai

passaggeri, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 3.

La competenza a conoscere dei reati preveduti dagli articoli precedenti appartiene ai tribunali militari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel Regno il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nei territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani, il giorno della pubblicazione nei bollettini ufficiali dei singoli Governi.



